



# Senato della Repubblica

## XVIII Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 840**

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

# Indice

1. DDL S. 840 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 840	6
1.2.2. Testo correlato 840 (ERRATA CORRIGE)	84
1.2.3. Relazione di minoranza 840-A/bis	95
1.2.4. Testo approvato 840 (Bozza provvisoria)	99
1.2.5. Testo 1	124
1.2.6. Testo 2	137
1.2.7. Testo 2 (ANNESSO)	460
1.3. Trattazione in Commissione	531
1.3.1. Sedute	532
1.3.2. Resoconti sommari	534
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)	535
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (pom.) del 09/10/2018	536
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom.) del 15/10/2018	545
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom.) del 16/10/2018	546
1.3.2.1.4. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (pom.) del 17/10/2018	547
1.3.2.1.5. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 34 (ant.) del 18/10/2018	548
1.3.2.1.6. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35 (pom.) del 23/10/2018	553
1.3.2.1.7. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 36 (pom.) del 25/10/2018	749
1.3.2.1.8. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (ant.) del 29/10/2018	761
1.3.2.1.9. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (pom.) del 29/10/2018	816
1.3.2.1.10. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 39 (ant.) del 30/10/2018	858
1.3.2.1.11. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 30/10/2018	885
1.3.2.1.12. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (ant.) del 31/10/2018	887
1.3.2.1.13. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom.) del 31/10/2018	902
1.3.2.1.14. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom.) del 31/10/2018	904
1.4. Trattazione in consultiva	922
1.4.1. Sedute	923
1.4.2. Resoconti sommari	926
1.4.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)	927
1.4.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 33 (pom.) del 09/10/2018	928

1.4.2.1.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (pom.) del 16/10/2018 . . . . .	939
1.4.2.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . . .	949
1.4.2.2.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 17 (pom.) del 17/10/2018 . . . . .	950
1.4.2.2.2. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 18 (pom.) del 23/10/2018 . . . . .	969
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Difesa) . . . . .	975
1.4.2.3.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 9 (pom.) del 17/10/2018 . . . . .	976
1.4.2.3.2. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 10 (pom.) del 30/10/2018 . . . . .	981
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	986
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 43 (pom.) del 17/10/2018 . . . . .	987
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 45 (pom.) del 23/10/2018 . . . . .	995
1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 46 (ant.) del 24/10/2018 . . . . .	1001
1.4.2.4.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 47 (pom.) del 24/10/2018 . . . . .	1004
1.4.2.4.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 48 (ant.) del 25/10/2018 . . . . .	1010
1.4.2.4.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 49 (pom.) del 30/10/2018 . . . . .	1016
1.4.2.4.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50 (pom.) del 30/10/2018 . . . . .	1022
1.4.2.4.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 51 (ant.) del 31/10/2018 . . . . .	1026
1.4.2.4.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 52 (pom.) del 05/11/2018 . . . . .	1033
1.4.2.4.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 53 (ant.) del 06/11/2018 . . . . .	1036
1.4.2.4.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 55 (pom.) del 06/11/2018 . . . . .	1040
1.4.2.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	1043
1.4.2.5.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 34 (pom.) del 17/10/2018 . . . . .	1044
1.4.2.5.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 36 (pom.) del 23/10/2018 . . . . .	1058
1.4.2.5.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (pom.) del 30/10/2018 . . . . .	1062
1.4.2.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	1071
1.4.2.6.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 21 (pom.) del 17/10/2018 . . . . .	1072
1.4.2.6.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 22 (pom.) del 23/10/2018 . . . . .	1076
1.4.2.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . . .	1079
1.4.2.7.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 24 (pom.) del 17/10/2018 . . . . .	1080
1.4.2.7.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 25 (ant.) del 18/10/2018 . . . . .	1083
1.4.2.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	1085
1.4.2.8.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 34 (pom.) del 09/10/2018 . . . . .	1086
1.4.2.8.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (pom.) del 10/10/2018 . . . . .	1090
1.4.2.8.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (ant.) del 17/10/2018 . . . . .	1092

1.4.2.8.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 40 (ant.) del 24/10/2018. ....	1094
1.4.2.8.5. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) del 24/10/2018. ....	1097
1.4.2.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità'). ....	1106
1.4.2.9.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 20 (pom.) del 16/10/2018. ....	1107
1.4.2.9.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 24 (ant.) del 24/10/2018. ....	1114
1.4.2.10. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) ....	1117
1.4.2.10.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/10/2018. ....	1118
1.4.2.10.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 34 (ant.) del 18/10/2018. ....	1125
1.4.2.10.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 35 (pom.) del 23/10/2018. ....	1129
1.4.2.10.4. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 37 (pom.) del 29/10/2018. ....	1135
1.5. Trattazione in Assemblea. ....	1138
1.5.1. Sedute. ....	1139
1.5.2. Resoconti stenografici. ....	1141
1.5.2.1. Seduta n. 47 del 16/10/2018. ....	1142
1.5.2.2. Seduta n. 50 del 23/10/2018. ....	1278
1.5.2.3. Seduta n. 53 del 05/11/2018. ....	1343
1.5.2.4. Seduta n. 54 del 06/11/2018. ....	1443
1.5.2.5. Seduta n. 55 del 07/11/2018. ....	1501



## **1. DDL S. 840 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 840

**XVIII Legislatura**

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"

**Titolo breve:** *d-l 113/18 - sicurezza pubblica*

Iter

**7 novembre 2018:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasMESSO all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.840**

**approvato**

[C.1346](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [132/18](#) del 1 dicembre 2018, GU n. 281 del 3 dicembre 2018. Testo coordinato G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018. Errata corrige G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018. Seconda errata-corrige G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) , Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#) (Governo [Conte-I](#))

**Di concerto con**

Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Giulia Bongiorno](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Paolo Savona](#) , Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Luigi Di Maio](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **113 del 4 ottobre 2018**, G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018 , scadenza il 03 dicembre 2018. Rettifica G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018 ).

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Analisi tecnico-normativa (ATN) pervenuta l'11 ottobre 2018.

Presentazione

Presentato in data **4 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 45 del 9 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

IMMIGRAZIONE , EXTRA COMUNITARI , PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI , ORDINE PUBBLICO , MINISTERO DELL' INTERNO , AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

### Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 9, 12, 13, 14, 23, 38), ASILO POLITICO (Artt.1-3, 7-13), PROFUGHI E RIFUGIATI (Artt.1-3, 7-13), PERMESSO DI SOGGIORNO (Artt.1-3, 12, 13, 23), RIDUZIONE IN SCHIAVITU' (Art.1), VIOLENZA E MINACCE (Art.1), CURE MEDICHE E CHIRURGICHE (Art.1), CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Art.1), CALAMITA' NATURALI (Art.1), BENEMERENZE SPECIALI (Art.1), PREFETTI E PREFETTURA (Artt.1, 11), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.1, 9, 10), IMPUGNAZIONE DI PRONUNCE CIVILI (Artt.1, 15), RICORSI GIURISDIZIONALI (Artt.1, 10, 11), TRIBUNALI (Art.1), RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA CIVILE (Art.1), SEZIONI DI UFFICI GIUDIZIARI (Art.1), COMPETENZA PER TERRITORIO (Artt.1, 11), DISCIPLINA TRANSITORIA (Artt.1, 12), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.2, 3, 4, 12, 36), CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (Art.2), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.2), TRATTATIVA PRIVATA (Art.2), CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE ( CIE ) (Art.3), ESPULSIONE DI STRANIERI (Artt.4, 5), GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE (Art.4), AUTORIZZAZIONI (Art.4), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.4), DIVIETO DI SOGGIORNO (Artt.5, 16), STATI ESTERI (Artt.5, 11), ACCORDO DI SCHENGEN (Artt.5, 11), RIMPATRIO (Artt.6, 8, 10), DINIEGO (Artt.7, 9, 10, 23), REVOCA (Artt.7, 14, 23), REATI (Artt.7, 10, 14, 23), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.7), CONFINI (Art.9), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.9), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.9, 14, 36), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.9, 11), DECRETI MINISTERIALI (Artt.9, 11, 17, 18, 36, 38), CONDANNE PENALI (Artt.10, 14, 23, 24, 25), ASSISTENZA SOCIALE (Art.12), ENTI LOCALI (Artt.12, 19, 29), ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE (Art.13), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.13, 14, 16), CITTADINANZA (Art.14), MATRIMONIO (Art.14), REATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE (Artt.14, 17- 21), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Artt.14, 17- 21), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.14), SPESE GIUDIZIARIE (Artt.15, 24), CODICE E CODIFICAZIONI (Artt.16, 23, 24, 30, 31, 36), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Artt.16-23), APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Art.16), NOLEGGIO E NOLO (Art.17), AUTOVEICOLI (Art.17), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.17, 26, 36), BASI DI DATI (Artt.17, 18), PUBBLICA SICUREZZA (Artt.17- 19, 24), POLIZIA MUNICIPALE (Artt.18, 19), POLIZIA STRADALE (Art.18), COMUNI (Artt.18, 19, 36), REGOLAMENTI (Art.19), ARMI (Art.19), APPARECCHI ELETTRICI (Art.19), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.19), DIVIETI (Artt.20, 21, 24), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.20), IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO (Artt.20, 21), QUESTORI E QUESTURA (Artt.20, 21), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Art.21), MERCATI (Art.21), CENTRI URBANI (Art.21), SPETTACOLO (Art.21), UFFICI E SERVIZI TECNICI (Art.22), POLIZIA DI STATO (Art.22), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Art.22), CIRCOLAZIONE STRADALE (Art.23), PENE DETENTIVE (Art.23), MAFIA E CAMORRA (Artt.24, 36), CONFISCA (Artt.24, 36), LIBERI PROFESSIONISTI (Art.36), AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (Art.36), NOMINE (Art.36), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.36), VIGILANZA (Artt.36, 37), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.36), IMMOBILI (Artt.36, 38), IMMOBILI DEMANIALI (Art.36), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Art.36), PRODUZIONE E SPACCIO DI DROGA (Art.36), DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE (Art.36), REGIONI (Art.36), PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.36),

DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Art.36), COMPETENZE ACCESSORIE (Art.36), ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI (Art.36), QUESTIONE DELLA CASA (Art.36), INDIGENTI E NULLATENENTI (Art.36), ASTA E VENDITA ALL'INCANTO (Art.36), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.36), INTERNET (Art.36), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.24, 36), DIRITTI DI PRELAZIONE (Art.36), FORZE ARMATE (Artt.35, 36), COOPERATIVE (Art.36), FONDAZIONI (Art.36), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.36), FONDO UNICO GIUSTIZIA (Art.36), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.36, 37), AGENZIA DEL DEMANIO (Art.36), AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE (Art.37), SEDE (Art.37), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Art.37), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.37), INDENNITA' E FONDI INCENTIVANTI (Art.37), MANUTENZIONE (Art.38), MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA (Art.24), PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI (Art.24), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.25), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.25, 36), ATTIVITA' EDILIZIE E CANTIERI (Art.26), SENTENZE PENALI (Art.27), CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE (Art.27), CONSIGLI COMUNALI (Art.28), CONSIGLI PROVINCIALI (Art.28), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.28), DIRITTO PENALE (Artt.30, 31), PUBBLICO IMPIEGO (Art.32), LAVORO STRAORDINARIO (Art.30), FORZE DI POLIZIA (Art.30), VIGILI DEL FUOCO (Art.34), CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI MARITTIMI (Art.35)

#### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 9 ottobre 2018) .

Relatore di maggioranza Sen. [Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta pom. n. 43 del 31 ottobre 2018 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di minoranza Sen. [Tommaso Cerno](#) ([PD](#)) nominato il 2 novembre 2018 .

Relatore di minoranza Sen. [Stefano Collina](#) ([PD](#)) nominato il 2 novembre 2018 .

Relatore di minoranza (esterno) Sen. [Franco Mirabelli](#) ([PD](#)) nominato il 2 novembre 2018 .

Relatore di minoranza Sen. [Dario Parrini](#) ([PD](#)) nominato il 2 novembre 2018 .

Relatore di minoranza Sen. [Luigi Zanda](#) ([PD](#)) nominato il 2 novembre 2018 .

Annunciata la relazione di minoranza il 2 novembre 2018; annuncio nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018.

#### Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 4 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 45 del 9 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 840

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 840

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)  
e dal **Ministro dell'interno** (SALVINI)  
di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (BONGIORNO)  
con il **Ministro per gli affari europei** (SAVONA)  
con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)  
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)  
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)  
e con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2018

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Onorevoli Senatori. - Il presente intervento normativo si rende necessario ed urgente nell'ambito di una complessa azione riorganizzativa, concernente il sistema di riconoscimento della protezione internazionale e le forme di tutela complementare, finalizzata in ultima istanza a una più efficiente ed efficace gestione del fenomeno migratorio nonché ad introdurre misure di contrasto al possibile ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale.

I principali profili di criticità dell'attuale sistema sono individuabili nell'anomala sproporzione verificatasi tra il numero di riconoscimenti delle forme di protezione internazionale espressamente disciplinate a livello europeo e nel nostro ordinamento (nell'ultimo quinquennio, *status* di rifugiato: 7 per cento; protezione sussidiaria: 15 per cento), e il numero dei rilasci del permesso di soggiorno per motivi umanitari (25 per cento, aumentato fino al 28 per cento per l'anno in corso). Ai casi di protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni territoriali si aggiungono quelli riconosciuti dall'autorità giudiziaria, a seguito dei ricorsi avverso le decisioni di rigetto assunte in via amministrativa, che costituiscono il 25 per cento dell'esito dei giudizi.

La tutela umanitaria, infatti, pur essendo stata introdotta nell'ordinamento interno quale forma di protezione complementare e residuale - da utilizzare in ipotesi di eccezionale e temporanea gravità - rappresenta, di fatto, il beneficio maggiormente riconosciuto nel sistema nazionale.

L'ampio ricorso a tale forma di tutela si fonda principalmente su una definizione legislativa dell'istituto dai contorni incerti, che lascia ampi margini ad una interpretazione estensiva in contrasto con il fine di tutela temporanea di esigenze di carattere umanitario per il quale l'istituto è stato introdotto nell'ordinamento. Si ritiene pertanto necessario delimitare l'ambito di esercizio di tale discrezionalità alla individuazione e valutazione della sussistenza di ipotesi predeterminate nella norma, analogamente a quanto accade in altri Paesi europei che individuano specifici casi di protezione complementare.

Più in dettaglio, il quadro normativo vigente prevede un doppio binario: il canale principale del riconoscimento della protezione da parte delle Commissioni territoriali - in sede di esame dell'istanza di asilo - in presenza di gravi motivi di carattere umanitario, con conseguente trasmissione degli atti al

questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008), e il canale residuale dell'attribuzione del medesimo beneficio da parte del questore in presenza dei «seri motivi» di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Le nuove disposizioni introducono nel sistema ordinamentale specifiche ipotesi di permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario tipizzando quindi le forme di tutela complementare. Si fa salvo, innanzitutto, il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di *non refoulement*, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente, che demanda alle citate Commissioni il compito di esaminare le singole situazioni dei richiedenti asilo, prendendo in considerazione ogni aspetto della posizione individuale del richiedente, e individuando i profili di rischio in cui il medesimo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione.

Fermo restando il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, si rende necessario individuare e dotare di apposita copertura normativa ipotesi eccezionali di tutela dello straniero che, pur non rientrando, ai sensi della vigente normativa, nelle ipotesi di protezione internazionale come disciplinata dalle norme europee di riferimento (nella duplice tipologia dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria), non consentirebbero di eseguire il provvedimento di espulsione senza determinare una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale. Tali esigenze sono individuate nelle condizioni di salute di eccezionale gravità e nelle situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza.

A tali casi si aggiunge una ipotesi con finalità premiale per il cittadino straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile.

Il ricorso giurisdizionale in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno nelle nuove ipotesi di tutela per esigenze di carattere umanitario individuate specificamente dal decreto, unitamente a quelle già previste dal testo unico in materia di immigrazione (vittime di tratta, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo) sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate istituite con il decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, attesa la riconducibilità delle nuove ipotesi ad obblighi internazionali o costituzionali.

Al contempo, l'intervento normativo prevede misure necessarie ed urgenti per assicurare l'effettività dei provvedimenti di rimpatrio di coloro che non hanno titolo a soggiornare nel territorio nazionale, con nuove disposizioni in materia di trattenimento. Tra le misure rivolte a tal fine, è prevista la possibilità di procedere per l'esecuzione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dei centri per i rimpatri attraverso procedure negoziate, per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria in un arco temporale di tre anni.

Si introduce poi una nuova ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo per un tempo limitato strumentale all'accertamento dell'identità o della cittadinanza del richiedente. L'ipotesi è espressamente prevista dalla direttiva 2013/33/UE sull'accoglienza dei richiedenti asilo (articolo 8, paragrafo 3, lettera a)).

In materia di protezione internazionale, si interviene anche per ampliare il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, inserendovi ipotesi delittuose di particolare gravità che destano allarme sociale.

Per assicurare una efficace e più rapida gestione delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, si introducono alcune disposizioni intese a contrastare il ricorso strumentale alla domanda di protezione, intervenendo, nel rispetto delle norme europee, sulle domande reiterate al solo scopo di impedire l'esecuzione imminente di un provvedimento di allontanamento o comunque reiterate più volte, pur dopo una decisione definitiva di inammissibilità o di rigetto nel merito. Si introduce poi una procedura di frontiera per le domande presentate in frontiera dopo che il cittadino straniero è stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera.

Sempre al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure, si prevede la possibilità di istituire, presso

alcune prefetture, articolazioni territoriali dell'«Unità Dublin» già operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, deputata ad individuare lo Stato dell'Unione europea competente all'esame della domanda ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013.

Al fine di razionalizzare le risorse impiegate per l'integrazione, si riservano esclusivamente ai titolari di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati nonché ai titolari dei permessi speciali individuati dal presente decreto, i progetti di integrazione ed inclusione sociale attivati nell'ambito del Sistema di protezione previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990. I richiedenti asilo troveranno invece accoglienza esclusivamente nei centri di accoglienza ad essi dedicati ed attivati ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015. In conseguenza delle disposizioni del presente decreto, si provvede ad espungere dalla individuazione dei destinatari del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) altri destinatari diversi da quelli sopra indicati. Con specifico riferimento ai permessi umanitari, già previsti, merita sottolineare la circostanza che la destinazione del Sistema all'accoglienza dei titolari di permesso per motivi umanitari risale ad un momento storico in cui non esisteva lo *status* di protezione sussidiaria introdotto dalla direttiva europea 2004/83/CE, recepita nell'ordinamento nazionale, con il decreto legislativo n. 251 del 2007, e agli stranieri a cui oggi è attribuita la protezione sussidiaria veniva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il decreto reca inoltre disposizioni in materia di cittadinanza necessarie ed urgenti per assicurare l'accurato svolgimento delle istanze di riconoscimento e concessione della cittadinanza in costante incremento in conseguenza della crescita della popolazione straniera: attualmente sono in istruttoria presso il Ministero dell'interno circa 300.000 richieste di cittadinanza. Tali richieste sono sottoposte a uno *screening* divenuto via via più stringente e accurato, in quanto basato sul contributo informativo, tra l'altro, delle autorità di pubblica sicurezza, degli organismi di informazione e sicurezza e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Un'istruttoria così delicata e articolata richiede la massima accuratezza anche in ragione dell'accresciuta minaccia terroristica internazionale e dei preoccupanti fenomeni di contraffazione dei documenti dei Paesi d'origine prodotti dai richiedenti. Ne sono riprova il costante aumento del numero dei dinieghi, che nel primo semestre del 2018 hanno già raggiunto il 60 per cento del totale dello scorso anno e l'enorme mole di contenzioso (oltre 4500 ricorsi pendenti). Appare quindi opportuno garantire il corretto ed efficace svolgimento delle procedure anche a tutela dei richiedenti che hanno effettivamente titolo all'inserimento nella comunità nazionale. A tal fine, si prevede un allungamento dei termini per la definizione dei procedimenti, non più adeguati alle mutate dimensioni e caratteristiche del fenomeno, tanto per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione quanto per l'attribuzione della cittadinanza *iure matrimonii*. In considerazione della rilevanza sottesa alla valutazione della sussistenza di motivi di sicurezza della Repubblica, si abroga la disposizione che, in caso di decorso infruttuoso del termine per la conclusione del procedimento, comporta la formazione di silenzio-assenso sulla richiesta di cittadinanza *iure matrimonii*.

Sempre in tema di cittadinanza, si introduce l'istituto della revoca della cittadinanza italiana concessa ai cittadini stranieri che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, avendo riportato condanne per gravi reati commessi con finalità di terrorismo o eversione. L'intervento normativo che mira a consentirne l'allontanamento dal territorio nazionale, altrimenti precluso dall'acquisizione dello *status* di cittadino italiano, si rende necessario ed urgente nell'ambito delle politiche di prevenzione della minaccia terroristica anche connessa al fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*.

Infine, il decreto reca disposizioni in materia di spese di giustizia. In particolare, si allinea la disciplina prevista per il processo civile a quella già in vigore per il processo penale escludendo che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio abbia diritto all'anticipazione di spese ed onorari a carico dell'erario quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile. Lo stesso principio (già in vigore per il processo penale) viene esteso alle spese per consulenze tecniche irrilevanti o superflue. Viene colmata in tal modo una lacuna nella disciplina normativa concernente le controversie civili nei casi in cui non si ritiene giustificabile il costo a carico della collettività.

Il titolo I del provvedimento si compone di 15 articoli suddivisi in quattro capi. I primi tre capi sono



dedicati rispettivamente alle norme in materia di immigrazione, a quelle in materia di protezione internazionale e alla cittadinanza. Il quarto capo contiene le disposizioni in materia di spese di giustizia applicabili alle controversie civili.

Si illustrano di seguito gli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 reca le disposizioni intese, nel rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, ad abrogare i riferimenti di carattere generale al permesso di soggiorno per motivi umanitari contenuti nel testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (comma 1, lett. *b*), n. 2)). È poi riscritta autonomamente la disciplina di quei permessi di soggiorno (per vittime di violenza domestica e di grave sfruttamento lavorativo) che oggi sono regolamentati con il rinvio alla disciplina del permesso per motivi umanitari, conservando in questi due casi le facoltà già riconosciute dalla disciplina vigente (comma 1, lettere *f*) e *i*)).

Sono infine tipizzate le ulteriori ipotesi meritevoli di eccezionale tutela per motivi di carattere umanitario con la previsione di speciali permessi di soggiorno.

Si tratta del permesso di soggiorno per cure mediche quando lo straniero versi in condizioni di salute di eccezionale gravità tali da arrecare un irreparabile pregiudizio alla sua salute in caso di rientro nel Paese di origine. Nell'ambito di tale ipotesi rientra anche il caso di colui che, affetto da gravi patologie, non possa essere adeguatamente curato nel Paese di origine o di provenienza. Il permesso è rilasciato per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria. L'ipotesi (comma 1, lettera *g*)) è inserita tra i divieti di espulsione previsti dall'articolo 19 del citato testo unico in materia di immigrazione.

La lettera *h*) del medesimo comma 1 prevede uno speciale permesso di soggiorno per lo straniero che dovrebbe fare ritorno in un Paese che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non gli consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. In considerazione della natura dell'impedimento all'esecuzione dell'espulsione - calamità eccezionale e contingente - il permesso di soggiorno in parola ha una durata di sei mesi e, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non è prorogabile né convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede le misure di protezione temporanea in occasione di conflitti, disastri naturali e altri eventi di particolare gravità.

La lettera *q*) del comma 1 prevede, con finalità premiale e di integrazione sociale, il rilascio di un permesso di soggiorno per lo straniero che compie atti di particolare valore civile, mutuando l'espressione dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valore civile.

Per esigenze di equa e uniforme valutazione degli atti compiuti, ed in considerazione della vasta eco a livello nazionale che tali episodi possono produrre, si è ritenuto di demandare al Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente per territorio, la potestà di autorizzare il rilascio del permesso di soggiorno per valore civile, fatte salve controindicazioni soggettive derivanti dalla sussistenza della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, valutata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di immigrazione. Detto permesso di soggiorno, rilasciato dal questore, ha durata biennale ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro.

Le ulteriori disposizioni del comma 1 (lettere *a*), *b*), numeri 1) e 3), *c*), *d*), *l*), *m*), *n*), *o*) e *p*)) recano disposizioni di coordinamento con l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come istituto di carattere generale e adeguano la disciplina del testo unico in materia di immigrazione alle nuove ipotesi di permessi speciali, con particolare riguardo alla disciplina dell'accordo di integrazione, del reato di immigrazione illegale e del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Le lettere *e*), *f*) e *i*) intervengono sulla disciplina dei permessi di soggiorno già previsti dal testo unico in materia di immigrazione per le vittime di tratta, di violenza domestica e di sfruttamento lavorativo per dettare le necessarie disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina, conservando a queste ipotesi, derivanti da norme europee o internazionali, le facoltà già assicurate dalla disciplina vigente.

Il comma 2 dell'articolo 1, alla lettera *a*), elimina la possibilità per le Commissioni territoriali di valutare la sussistenza dei «gravi motivi di carattere umanitario», circoscrivendo l'attività delle Commissioni al riconoscimento della protezione internazionale. Si fa salvo, tuttavia, il potere-dovere

delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di *non refoulement*, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente, che demanda alle citate Commissioni il compito di esaminare le singole situazioni dei richiedenti asilo, prendendo in considerazione ogni aspetto della posizione individuale del richiedente, e individuando i profili di rischio in cui il medesimo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione.

La lettera b) del medesimo comma 2 dell'articolo 1 specifica che il rito individuato dall'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 - come modificato dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017 - per le controversie avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale si applica anche nei casi di mancato riconoscimento della protezione speciale di cui alla precedente lettera a).

Il comma 3 dell'articolo 1 modifica il decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, sulla competenza delle sezioni giudiziarie specializzate in materia di protezione internazionale, anche in questo caso al fine di coordinare le relative disposizioni con l'abrogazione intervenuta al comma 1 e con la nuova tipizzazione dei casi speciali di permesso di soggiorno riconducibili ad esigenze di carattere umanitario.

In particolare, il numero 1) della lettera a) del comma 3 reca una disposizione di coordinamento con quella di cui alla lettera b) del precedente comma 2.

La lettera a), numero 2), attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate le controversie in materia di diniego della «protezione speciale» proposta dalle Commissioni territoriali quando valutano la sussistenza del divieto di *refoulement* ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sul riconoscimento della protezione internazionale e dell'articolo 19, commi 1 e 1.1, del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

La lettera a), numero 3), attribuisce alla competenza delle medesime sezioni specializzate le nuove ipotesi tipizzate di casi speciali di permesso di soggiorno (per calamità, per cure mediche) e le ipotesi, già previste dal testo unico in materia di immigrazione, di permesso di soggiorno per vittime di tratta, di violenza domestica e di grave sfruttamento lavorativo, riconducibili ad esigenze umanitarie e discendenti da obblighi europei o internazionali.

La lettera b) del comma 3 reca una disposizione di coordinamento con quella di cui alla lettera b) del comma 2.

Il comma 5 individua nel rito sommario di cognizione il rito applicabile innanzi alle sezioni specializzate per le controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno. Il ricorso può essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione, ovvero sessanta, se il ricorrente risiede all'estero. Quando è presentata istanza di sospensiva, il giudice decide entro cinque giorni. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso in Cassazione è fissato in trenta giorni. La Cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Sono mutate dal rito previsto specificamente per le controversie in materia di protezione internazionale le disposizioni sulla trattazione di queste controversie in via di urgenza e sulla non applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali.

Il comma 6 abroga i riferimenti al permesso di soggiorno per motivi umanitari dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

Il comma 7 sopprime ogni riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari dal regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 25 del 2008 sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

I commi 8 e 9 prevedono una disciplina transitoria.

In particolare, il comma 8 reca una disposizione transitoria relativa ai permessi di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del decreto che alla scadenza potranno essere rinnovati, previa valutazione delle Commissioni competenti, purché sussistano i presupposti previsti dalle nuove norme.

Il comma 9 contiene una disposizione transitoria relativa ai permessi di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuti dalle Commissioni ma non ancora rilasciati: saranno rilasciati alle condizioni previste

dalla legge al momento in cui le relative decisioni sono state adottate, con le stesse caratteristiche, in termini di durata e convertibilità, del permesso per motivi umanitari. Alla scadenza tali permessi saranno rinnovati alle condizioni previste dal comma 8 per i permessi già rilasciati.

L'articolo 2 mira a prolungare il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri dagli attuali 90 giorni fino a 180 giorni. La norma è necessaria in quanto le procedure finalizzate all'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio dello straniero richiedono mediamente cinque mesi per il loro completamento. La disposizione è in linea con l'articolo 15 della direttiva europea 2008/115/CE sui «rimpatri».

Il comma 2 dell'articolo 2 consente, con efficacia circoscritta ad un periodo di tre anni, il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio e ristrutturazione o adeguamento di quelli già esistenti, al fine di ottenere un rapido ampliamento dei posti nei centri e facilitare l'esecuzione di provvedimenti di rimpatrio degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale.

L'articolo 3 prevede la possibilità di trattenere, per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a trenta giorni, il richiedente presso appositi locali all'interno delle strutture già individuate come *Hot Spot* ai sensi dell'articolo 10-ter del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo scopo di accertarne l'identità o la cittadinanza. Il trattenimento in queste strutture, in cui sono già effettuate le procedure di identificazione e di rilevamento fotodattiloscopico, è limitato al tempo strettamente necessario alla determinazione dell'identità o la cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne l'identità il trattenimento potrà poi essere effettuato nei centri di permanenza per il rimpatrio fino ad un massimo di 180 giorni. La previsione è conforme all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/32/UE sull'accoglienza dei richiedenti asilo.

Al trattenimento disposto a tal fine, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (in cui la disposizione è inserita) in materia di convalida del provvedimento di trattenimento adottato dal questore.

L'articolo 4 prevede che, in attesa della definizione del procedimento di convalida del provvedimento di espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera, in mancanza di disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 1998, lo straniero possa permanere in altre strutture idonee, nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, integrando, quindi, la vigente previsione che già prevede che il procedimento di convalida possa definirsi nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Permanendo tali condizioni, il giudice di pace può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, anche dopo l'udienza di convalida, presso locali idonei dell'ufficio di frontiera, per un tempo, in ogni caso, non superiore alle quarantotto ore successive all'udienza.

La norma è in linea con la direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 in materia di rimpatri che non esclude che il trattenimento dei cittadini di Paesi terzi possa essere disposto in luoghi diversi da quelli all'uopo destinati, atteso che il considerando n. 17 e l'articolo 16 della citata direttiva prevedono che il trattenimento debba avvenire «di norma» presso gli appositi centri di permanenza temporanea, non escludendo pertanto possibili luoghi idonei alternativi. La disposizione è analoga a quella di cui all'articolo 558, comma 4-bis, del codice di procedura penale, con riferimento all'ipotesi ivi prevista della convalida dell'arresto e giudizio direttissimo.

L'intervento normativo introduce, quindi, un'ulteriore misura di legittima temporanea permanenza in luoghi diversi dai centri di permanenza per il rimpatrio, finalizzata a migliorare il sistema di rimpatrio nazionale, garantendo in ultima istanza una più efficiente gestione ed esecuzione delle operazioni di rimpatrio.

L'articolo 5 reca una disposizione integrativa dell'articolo 13, comma 14-bis, del citato testo unico in materia di immigrazione, finalizzata a specificare che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha efficacia nell'intero spazio Schengen.

La disposizione è complementare rispetto a quella già contenuta nel medesimo comma 14-*bis* dell'articolo 13 del citato testo unico, che prevede l'obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza di inserire e registrare il divieto di ingresso previsto dal precedente comma 13 nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006.

L'articolo 6 sostituisce la lettera *b)* del comma 1122 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che ha istituito fino a un massimo di 30 sportelli comunali che forniscono attività informative, di supporto e assistenza agli stranieri che intendono accedere ai programmi di rimpatrio volontario assistito, disponendo che la relativa copertura (di euro 500.000 per l'anno 2018 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020) sia destinata al Fondo rimpatri istituito presso il Ministero dell'interno dall'articolo 14-*bis* del testo unico in materia di immigrazione.

Infatti le attività di informazione e supporto ai migranti che intendono accedere ai rimpatri volontari e assistiti sono già svolte dalle organizzazioni internazionali della cui collaborazione si avvale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche attraverso le progettazioni avviate sui fondi asilo migrazione e integrazione (FAMI).

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma unico dell'articolo ampliano il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, costituiscono motivo di diniego o di revoca rispettivamente dello *status* di rifugiato e di quello di beneficiario di protezione sussidiaria, includendovi fattispecie delittuose che destano particolare allarme sociale come le fattispecie base dei reati di violenza sessuale e dei reati di produzione, traffico e detenzione ad uso non personale di stupefacenti, nonché di rapina ed estorsione, che, attualmente sono rilevanti solo nelle fattispecie aggravate. Sono inseriti altresì in tale catalogo di reati, quelli di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi e gravissime, il reato di mutilazione degli organi genitali femminili nonché i reati di furto e furto in abitazione aggravati dal porto di armi o narcotici.

L'articolo 8 reca due disposizione in materia di cessazione dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria. In particolare, si specifica che il rientro del titolare dello *status* di rifugiato o del titolare di protezione sussidiaria nel Paese di origine è indice, salvo la valutazione del caso concreto, della volontà del rifugiato di ristabilirsi in tale Paese o del mutamento delle circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera. In particolare, le disposizioni di cui alla lettera *a)* sono finalizzate a prevedere ulteriori deroghe al diritto di permanere nel territorio nazionale durante l'esame della domanda di protezione internazionale, qualora lo straniero presenti una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, nonché nel caso in cui manifesti la volontà di presentare una seconda domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata o dopo una decisione definitiva che rigetta nel merito tale domanda.

Tale previsione appare in linea con la facoltà concessa dalla direttiva 2013/32/UE sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, che, all'articolo 9, prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare al diritto di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda di protezione internazionale nei casi di domanda reiterata ai sensi dell'articolo 41 della medesima direttiva. La norma è necessaria al fine di garantire l'efficacia delle procedure di rimpatrio che ad oggi vengono ostacolate dalla reiterazione di domande presentate al solo scopo di intralciare o vanificare le operazioni di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

La disposizione di cui alla lettera *b)*, numero 1), capoverso comma 1-*bis*, abbrevia da diciotto a cinque giorni i termini per l'adozione della decisione sulla domanda reiterata. È inoltre introdotta una procedura accelerata e di frontiera per chi presenta domanda di protezione alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera (lettera *b)*, n. 1, capoverso commi 1-*ter* e 1-*quater*). In tali casi, la domanda sarà esaminata con una procedura di frontiera. A tal fine, un successivo decreto del Ministro dell'interno individuerà le frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura e potrà istituire allo scopo fino a cinque ulteriori sezioni delle

Commissioni territoriali.

La previsione è in linea con la citata direttiva 2013/32/UE che, all'articolo 31, paragrafo 8, lettera g), consente agli Stati membri di prevedere una procedura accelerata e svolta in frontiera quando il richiedente «presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento».

Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b) abrogano le previsioni relative alle domande reiterate nonché alle domande presentate dopo che il richiedente è stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera contenute nelle lettere b) e c) del comma 2 del vigente articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Tali ipotesi sono infatti ricomprese nei nuovi commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo.

La lettera c) abroga la previsione che concede tre giorni al richiedente per presentare osservazioni sulla valutazione di inammissibilità della domanda reiterata prima che la Commissione adotti la decisione.

La lettera d) prevede che la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale si presume presentata allo scopo di impedire l'esecuzione di tale provvedimento e pertanto non è esaminata conformemente alla previsione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2013/32/UE.

La lettera e) esclude l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata. Attualmente tale effetto è prodotto solo dalla seconda reiterazione.

L'articolo 10 prevede che quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale e ricorrono i presupposti di pericolosità che legittimano altresì il ricorso alla misura del trattenimento ovvero quando il richiedente ha già ricevuto una condanna anche non definitiva per gli stessi reati il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. In caso di rigetto della domanda, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione introdotta si giustifica alla luce della prevalenza della tutela del bene giuridico dell'ordine e della sicurezza pubblica, che si sostanzia nell'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, in modo del tutto analogo al caso disciplinato dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Peraltro, in caso di accoglimento del ricorso, secondo le regole ordinarie, la decisione potrà essere notificata al ricorrente anche all'estero, e quindi potrà essere reintegrato nella condizione giuridica determinata dal giudice con la sentenza.

L'articolo 11 prevede, al comma 1, che l'Unità Dublin, deputata ad individuare lo Stato dell'Unione europea competente all'esame delle domande di protezione, attualmente operante presso il Ministero dell'interno solo a livello centrale si avvalga anche di articolazioni territoriali nel limite massimo di tre unità che operano presso alcune prefetture individuate con decreto del Ministro dell'interno.

Le relative competenze e funzioni, nei limiti delle dotazioni organiche previste a legislazione vigente, saranno disciplinate con successivo decreto ministeriale a parziale modifica della declaratoria contenuta nel decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2014, con il quale sono stati da ultimo individuati i posti di funzione dirigenziali di livello non generale da attribuire, nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo, ai funzionari della carriera prefettizia.

Il comma 2 integra le disposizioni del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, sulla competenza delle sezioni specializzate con riferimento alle istituende articolazioni territoriali dell'Unità Dublin.

L'articolo 12 reca, al comma 1, disposizioni intese a riservare l'accoglienza nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990 ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. Tale modifica risponde all'esigenza di riservare prioritariamente l'accesso al sistema finalizzato

all'integrazione a quei soggetti la cui condizione è connotata dal requisito di maggiore stabilità, rispetto ad altre condizioni di carattere temporaneo. Nei medesimi servizi potranno poi trovare accoglienza anche i titolari dei permessi speciali di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che mirano a tutelare situazioni di vulnerabilità.

Conseguentemente, sono apportate tutte le occorrenti modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 142 del 2015 (comma 2), in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che sarà prestata esclusivamente nei centri a ciò deputati, ovvero i centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno nonchè strutture attivate dal prefetto ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 11 del sopra citato decreto legislativo. Sono apportate modifiche di coordinamento anche al decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione (comma 3).

Il comma 4 reca una disposizione di aggiornamento lessicale.

I commi 5 e 6 dell'articolo recano due disposizioni transitorie secondo cui i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in accoglienza nel medesimo Sistema di protezione fino alla scadenza del progetto di accoglienza in corso. Ove si tratti di titolari di protezione umanitaria, tale accoglienza non potrà essere protratta oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni attuative del citato Sistema di protezione.

L'articolo 13 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento.

L'esclusione dall'iscrizione all'anagrafe non pregiudica l'accesso ai servizi riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo (iscrizione al servizio sanitario, accesso al lavoro, iscrizione scolastica dei figli, misure di accoglienza) che si fondano sulla titolarità del permesso di soggiorno.

L'esclusione dall'iscrizione anagrafica si giustifica per la precarietà del permesso per richiesta asilo e risponde alla necessità di definire preventivamente la condizione giuridica del richiedente.

L'articolo 14 reca varie disposizioni in materia di cittadinanza, modificando la legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza).

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 abroga la disposizione della legge n. 91 del 1992 che preclude il rigetto della domanda di cittadinanza *iure matrimonii* determinando una ipotesi di silenzio-assenso che inibisce anche il successivo rigetto per motivi di sicurezza della Repubblica.

La disposizione di cui alla lettera *b*) aumenta da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

L'articolo aggiuntivo (articolo 9-*ter*) introdotto nella legge n. 91 del 1992 con la lettera *c*) prolunga da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti sia di concessione della cittadinanza per residenza sia di quelli di attribuzione per matrimonio. Il medesimo termine si applicherà ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile per le istanze che si fondano su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948.

La lettera *d*) dell'articolo 14 introduce nella legge sulla cittadinanza un articolo 10-*bis* che, al comma 1, prevede la revoca della cittadinanza per coloro che abbiano riportato condanne definitive, per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché per i reati di assistenza ad appartenenti ad associazioni sovversive e con finalità di terrorismo e di sottrazione di beni sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articoli 270-*ter* e 270-*quinqüies*.2 del codice penale).

Tenuto conto di quanto disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961, e ratificata dall'Italia con la legge 29 settembre 2015, n. 162, la revoca viene adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati elencati. Pertanto, il comma 3 dell'articolo provvede ad integrare l'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che elenca gli atti adottabili nella forma del decreto del Presidente della Repubblica,

aggiungendo il provvedimento di revoca della cittadinanza.

L'ipotesi di revoca della cittadinanza si pone in linea con il vigente quadro normativo nazionale.

Infatti, nell'ambito del procedimento di concessione dello *status civitatis*, la valutazione della condotta del richiedente è elemento determinante per accertare l'effettiva integrazione dello straniero nel tessuto sociale e civile dello Stato cui ambisce di appartenere e del quale condivide i principi fondanti dell'ordinamento. A tale proposito, l'articolo 6 della vigente legge n. 91 del 1992 prevede che è di ostacolo alla concessione della cittadinanza la commissione di gravi reati e la sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Appare ragionevole che le medesime valutazioni che portano al diniego della concessione della cittadinanza siano poste a fondamento della previsione della revoca del predetto *status* nei confronti dello straniero che anche se nato in Italia si sia rivelato pericoloso per la sicurezza dello Stato per aver compiuto atti terroristici.

Il comma 2 dell'articolo 14 prevede che le disposizioni sull'allungamento dei termini per la conclusione dei procedimenti si applicano anche ai procedimenti in corso.

Il comma 3 dell'articolo 14 integra la previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 13 del 1991 che elenca gli atti adottabili nella forma di decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di giustizia

La disposizione mira a colmare una lacuna normativa, allineando la disciplina prevista per il processo civile a quella dettata per il processo penale dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002 recante il testo unico in materia di spese di giustizia.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 130-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, introdotto dall'articolo 15, responsabilizza il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, escludendo che questi abbia diritto all'anticipazione prevista dall'articolo 131, comma 4, lettera *a*), del citato testo unico nei casi in cui l'impugnazione - proposta o coltivata - sia dichiarata inammissibile. In tali casi, si ritiene non giustificato un costo a carico della collettività, poiché una valutazione ponderata delle ragioni dell'impugnazione o una maggiore attenzione nella redazione del reclamo, dell'appello o del ricorso per cassazione, avrebbero dovuto sconsigliare la proposizione del gravame. La previsione completa sia la disciplina già dettata dall'articolo 120 del citato testo unico che, secondo l'interpretazione più attenta alla salvaguardia del diritto di difesa, impone, per i giudizi impugnatori, di rinnovare il provvedimento di ammissione al beneficio in deroga all'articolo 75 del medesimo testo unico, sia la disciplina della revoca prevista dal successivo articolo 136 per i casi in cui l'ammissione sia stata pronunciata in difetto dei suoi presupposti o in presenza di mala fede o colpa grave della parte.

Il comma 2 del suddetto articolo 130-*bis* estende al processo civile una disposizione vigente per il processo penale, coerentemente con il principio stabilito dall'articolo 92 del codice di procedura penale, che consente al giudice di escludere la parte vittoriosa dalla ripetizione delle spese superflue. Nel titolo II è prevista l'introduzione di norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali. Al riguardo, sono previste disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia locale. Si prevede, altresì, un'apposita disposizione finalizzata a consentire anche alla Polizia municipale di utilizzare in via sperimentale armi comuni ad impulso elettrico, in analogia a quanto disposto per l'amministrazione della pubblica sicurezza.

Tali disposizioni concretizzano specifici interventi nell'ambito della prevenzione di reati connotati da profili di rilevante allarme sociale, in considerazione anche della frequenza degli stessi in questo momento storico. Si pensi, in tale contesto, alla estensione dei controlli attraverso dispositivi elettronici per particolari fattispecie di reato (maltrattamenti e *stalking*), alle prescrizioni in materia di contratti di noleggio per la prevenzione di atti di terrorismo, alla estensione dell'ambito di applicazione del cosiddetto DASPO urbano, nonché per quello relativo alle manifestazioni sportive, per coloro che siano indiziati per reati di terrorismo.

Proprio in quest'ultimo ambito, la prevenzione nella lotta al terrorismo, esaminate le peculiari modalità di esecuzione di diversi attentati terroristici, si è ritenuta la necessità di intervenire con mirate disposizioni finalizzate ad incidere (eliminando o quantomeno attenuando) i rischi di possibili analoghe iniziative nel nostro Paese. Pertanto, gli interventi proposti sono relativi al potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto al terrorismo internazionale, nonché all'introduzione di modalità operative che consentano una ancor più rapida ed efficace circolarità dei flussi informativi tra CED e Forze di polizia.

L'obiettivo di una più efficace circolarità delle informazioni tra i diversi interlocutori istituzionali coinvolti in materia è stato perseguito, nell'ambito del provvedimento in esame, anche attraverso alcune disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa, con particolare riferimento all'ambito degli appalti e dell'attività di monitoraggio dei cantieri. Sono state previste, al riguardo, disposizioni volte a consentire un monitoraggio aggiornato dei soggetti destinatari di indagini patrimoniali, con particolare attenzione alla trasmissione dei flussi informativi tra uffici giudiziari e le altre autorità che intervengono nelle diverse fasi procedurali, connesse alle proposte di misure di prevenzione patrimoniali.

Nell'ottica di una più incisiva attività di prevenzione e controllo sull'attività degli enti locali, è stata introdotta una particolare ipotesi di controllo, da parte del prefetto, su uno o più settori amministrativi dell'ente locale, qualora emergano situazioni anomale tali da determinare un'alterazione delle procedure, così compromettendo il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali. In tali casi, il prefetto individua i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici.

Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a venti giorni, per l'adozione degli atti, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario *ad acta*, all'amministrazione inadempiente.

Sono state predisposte, inoltre, misure finalizzate al contrasto del fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili, attraverso l'inasprimento delle pene fissate nei confronti di promotori o organizzatori dell'invasione, nonché con la possibilità, nei confronti degli stessi, di disporre intercettazioni.

Il titolo III del provvedimento, suddiviso in due capi, reca, nel primo, talune disposizioni finalizzate a migliorare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno ed a consentire il mantenimento in bilancio di somme occorrenti alla compiuta attuazione della normativa in tema di riordino del personale e delle carriere delle Forze armate e di polizia. Il capo II contiene, invece, disposizioni volte a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito «Agenzia»), attraverso il rafforzamento della sua organizzazione, con l'obiettivo di potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali.

Quanto al capo II, si è ritenuto necessario il rafforzamento dell'autonomia organizzativa dell'Agenzia, in primo luogo attraverso un'implementazione della dotazione organica con la possibilità di istituire fino a quattro sedi secondarie, in relazione a particolari esigenze, in regioni nelle quali sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Sono infatti emerse, nel concreto svolgimento delle molteplici funzioni attribuite all'Agenzia - di analisi, consulenza, supporto, monitoraggio e, soprattutto, di gestione diretta degli immobili e dei complessi aziendali - alcune carenze strutturali, nonché la mancanza di personale specializzato, che hanno spesso provocato rallentamenti nello svolgimento dell'azione amministrativa, impedendo all'Agenzia di operare in modo rapido ed efficace.

Peraltro, i ritardi accumulati nelle diverse fasi procedurali hanno causato, in molti casi, la consistente perdita di valore patrimoniale dei beni confiscati, nonché l'impossibilità di esatta quantificazione degli stessi. A fronte di tali criticità, si è ritenuto necessario intervenire al fine di garantire - anche attraverso l'incremento del personale in servizio, nonché con la previsione di modalità di reclutamento che consentano di acquisire specifiche professionalità e competenze -



un'accelerazione ed una maggiore funzionalità nelle diverse fasi dell'attività di gestione dei beni a cura dell'Agenzia.

Al riguardo, uno dei problemi principali è stato rappresentato dalla lunghezza dei procedimenti e dei processi (di prevenzione e penali) e, di conseguenza, dal tempo trascorso tra il sequestro del bene, la sua confisca, la destinazione e la consegna ad un soggetto gestore finale per l'avvio di un progetto di riutilizzo.

Nell'ambito dei procedimenti di vendita dei beni confiscati, con l'obiettivo di realizzare una più proficua gestione degli stessi, accelerando le relative procedure e inserendo meccanismi per la messa a reddito dei beni confiscati, sono stati introdotti meccanismi di semplificazione degli obblighi di pubblicazione degli avvisi di vendita, nonché l'ampliamento della platea dei possibili acquirenti, parallelamente alla previsione di rigorose preclusioni che consentano controlli efficaci, al fine di evitare che i beni venduti possano tornare, in qualsiasi modo, nella disponibilità di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.

Nel dettaglio:

L'articolo 16 estende le ipotesi di reato che consentono al giudice di adottare il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale ed amplia, parallelamente, le possibilità di eseguire il medesimo provvedimento con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del medesimo codice. Più in dettaglio, la disposizione in esame introduce la facoltà di utilizzare il braccialetto elettronico come strumento di controllo dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nelle delicate ipotesi in cui si proceda per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e *stalking*, ossia in situazioni caratterizzate da peculiari profili di pericolosità per l'incolumità personale della persona offesa e che destano particolare allarme sociale.

L'articolo 17 mira a perfezionare il sistema di prevenzione degli attacchi perpetrati da organizzazioni e soggetti legati ad ambienti terroristici.

Gli attentati verificatisi in un recente passato in diverse città europee hanno evidenziato come una delle tattiche preferite dai predetti gruppi o anche da soggetti che operano in maniera autonoma sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati.

Le indagini svolte dai competenti Organi di polizia dei Paesi interessati hanno documentato come gli autori di questi efferati attacchi abbiano impiegato veicoli presi a noleggio, riuscendo a passare più facilmente inosservati.

Al fine di completare il quadro delle misure volte a scongiurare che tale tipologia di minaccia si presenti anche nel nostro Paese, la disposizione prevede che gli esercenti l'attività di autonoleggio di veicoli senza conducente comunichino i dati identificativi dei clienti al CED interforze, di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, al fine di verificare se a loro carico risultino specifici precedenti o segnalazioni delle Forze di polizia relativi a fatti o situazioni rilevanti per la prevenzione del terrorismo.

Tale comunicazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto e, comunque, con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna dei veicoli.

La norma prevede che i dati oggetto della suaccennata segnalazione formino oggetto di un raffronto automatico con i pertinenti dati inseriti nel CED per finalità di terrorismo. Nel caso in cui dall'operazione di confronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti ai fini della prevenzione del terrorismo, il Centro elaborazione dati provvede ad inviare, all'ufficio o al comando delle Forze di polizia territorialmente competente per il luogo in cui è ubicato l'autonoleggio, un segnale di *alert* per i conseguenti controlli anche a norma dell'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS).

L'articolo 18 prevede un ampliamento dell'accesso da parte dei Corpi e servizi della polizia municipale, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, a specifici archivi presenti nella banca dati del CED interforze.

Attualmente il collegamento telematico della polizia municipale al predetto CED è regolato dal decreto del Ministro dell'interno 29 maggio 2001, avente al oggetto il «Collegamento dei sistemi informativi a

disposizione del personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale con lo schedario dei veicoli rubati del centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza». Tale decreto ministeriale ha dato attuazione all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68), il quale, nella formulazione originaria, prevedeva che il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale, in deroga all'articolo 9 della legge n. 121 del 1981, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, potesse accedere «allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121».

Allo stato, quindi, il CED interforze mette già a disposizione della polizia municipale i dati relativi ai veicoli oggetto di furto, veicoli oggetto di appropriazione indebita, veicoli da sequestrare o da confiscare per ordine dell'autorità giudiziaria, veicoli da fermare per comunicazioni al conducente. L'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, è stato successivamente modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, come sostituita dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125. Nella nuova formulazione, accanto allo «schedario dei veicoli rubati» sono stati aggiunti quello dei «documenti d'identità rubati o smarriti» e quello dei «premessi di soggiorno rilasciati e rinnovati», con l'ulteriore previsione della possibilità di abilitare la polizia municipale all'inserimento nel CED interforze dei «dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti (...) acquisiti autonomamente». È in corso di adozione lo specifico decreto ministeriale destinato a definire le particolari modalità di realizzazione di tale collegamento.

Alla luce del quadro normativo vigente l'articolo 18 del decreto-legge mira ad allargare il bacino dei dati cui può aver accesso personale della polizia municipale specificamente abilitato prevedendo che oltre alle ipotesi previste dall'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il predetto personale addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, possa accedere alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone fisiche, contenuti nel CED, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La consultazione dei dati avviene per il tramite di un sistema/applicazione di risposta semaforica del tipo *hit/no hit*, che consente in caso positivo di evidenziare l'eventuale sussistenza, in capo ai soggetti controllati, di provvedimenti «attivi» nel citato sistema informativo, i quali richiedono un seguito operativo, quali i provvedimenti restrittivi della libertà personale, i rintracci per notifica gli scomparsi, i provvedimenti Schengen e quelli inerenti la patente di guida.

La norma rinvia, quindi, ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi *standard* di sicurezza, nonché il numero dei soggetti che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati.

L'articolo 19 reca disposizioni finalizzate a consentire ai Corpi di polizia municipale, previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato nel rispetto dei principi, concernenti anche la formazione del personale, stabiliti in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, di utilizzare in via sperimentale armi comuni ad impulso elettrico in analogia a quanto disposto per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. In particolare, il comma 1 fissa alcuni criteri di applicabilità della sperimentazione, riservata ai comuni con più di 100.000 abitanti, nonché ulteriori parametri per la durata della sperimentazione e l'individuazione del personale che può essere a tale sperimentazione destinato.

Con riguardo alle possibili implicazioni di natura sanitaria, derivanti dall'attività di sperimentazione dell'arma ad impulsi elettrici, è previsto che il predetto regolamento comunale, d'intesa per questo aspetto con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, preveda forme di coordinamento tra queste ultime e i Corpi e Servizi di polizia municipale.

Per quanto riguarda gli oneri, i comuni e le regioni, ciascuno per i profili di competenza, provvedono

all'attuazione della disposizione nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

L'articolo 20 amplia la platea dei destinatari del cosiddetto DASPO per le manifestazioni sportive, di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. È noto che le manifestazioni sportive, costituendo momento di aggregazione di persone, possono rappresentare un obiettivo sensibile per potenziali attacchi terroristici. La disposizione in parola, pertanto, per evidenti esigenze di prevenzione, consente l'adozione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive anche nei confronti di coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro secondo del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale.

L'articolo 21 reca la modifica all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ed inserisce i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli nell'elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell'applicazione delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi.

Ciò determina, quindi, la possibilità di applicare, tra l'altro, la misura del provvedimento di allontanamento del questore (cosiddetto «DASPO urbano») nei confronti dei soggetti che pongono in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione nei suddetti ambiti.

L'articolo 22 reca una disposizione finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei NBCR del predetto Corpo, per l'acquisto ed il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

L'articolo 23 reca disposizioni in materia di blocco stradale. In particolare, il comma 1 è finalizzato ad irrobustire l'attuale sistema sanzionatorio in materia di «blocco» alla libera circolazione sulle strade, prevedendo che le condotte di ostruzione o ingombro della circolazione su strada ordinaria e di deposizione o abbandono di congegni o altri oggetti su strada ordinaria - oggi depenalizzate - siano riconfigurate come delitto e punite con la pena della reclusione da uno a sei anni, in analogia a quanto attualmente previsto per l'impedimento della circolazione sulle linee ferrate attraverso la deposizione di congegni o altri oggetti. La norma si rende necessaria al fine di fronteggiare i sempre più frequenti episodi di blocco stradale, posti in essere anche nella forma di assembramento, suscettibili di colpire una pluralità di beni giuridici che comprendono non solo la sicurezza dei trasporti, ma anche la libertà di circolazione. Conseguentemente viene disposta l'abrogazione dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, che configurava le predette condotte quali mere ipotesi di illecito amministrativo. Il successivo comma interviene sul testo unico in materia di immigrazione, prevedendo che la condanna con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, costituisca causa ostativa all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e conseguentemente determini il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del citato testo unico.

L'articolo 24 reca alcune modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia».

Al riguardo, si evidenzia che la legge n. 161 del 2017 ha introdotto all'articolo 7 del codice antimafia il comma 10-*quinquies*, ai sensi del quale «Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali».

Nell'originario disegno di legge era prevista analoga disposizione in materia di appello. In particolare, era introdotto un comma 2-*quater* all'articolo 27 del codice antimafia in materia di impugnazioni avverso il decreto di confisca che disponeva: «In caso di conferma anche parziale del decreto

impugnato, la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali».

All'esito dell'*iter* di approvazione, il testo del suddetto articolo 27, espunto ogni riferimento alla condanna alle spese, stabilisce: «Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10», rinviando cioè alle norme in materia di impugnazione dei provvedimenti applicativi delle misure personali.

Allo stato della vigente disciplina è dunque prevista la condanna del proposto solo all'esito del giudizio di primo grado, anche in relazione all'applicazione delle misure patrimoniali; l'articolo 23 del codice antimafia stabilisce infatti: «al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I», ivi compreso pertanto l'articolo 7.

La previsione - inserita nel corpo dell'articolo 10 del codice antimafia, cui rinvia l'articolo 27 del medesimo codice in materia di appello avverso i decreti di confisca - consentirebbe dunque in caso di soccombenza la condanna del proposto alle spese, in maniera coerente con gli intenti originariamente perseguiti con la riforma del codice antimafia, e riallinea la disciplina in materia con quanto previsto per il giudizio di primo grado.

Con riferimento alla modifica dell'articolo 17 del codice antimafia, si fa presente che esso è stato interamente riscritto dalla legge n. 161 del 2017. Il comma 3-*bis*, in particolare, al fine di consentire al procuratore della Repubblica distrettuale di verificare che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti, ha introdotto alcuni obblighi in capo al questore e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Tuttavia, tali innovazioni sono intervenute incidendo, nella sostanza, sugli equilibri previsti nel nostro ordinamento nell'esercizio di autonome funzioni, ancorché concorrenti, riservate rispettivamente all'autorità giudiziaria e all'autorità di pubblica sicurezza. Ed invero nel sistema delle misure di prevenzione i titolari del potere di proposta sono collocati in posizione paritetica. Lo stesso codice antimafia, infatti, nel delineare un percorso differenziato per l'applicazione delle varie misure di prevenzione, non solo conferma la competenza del questore, ma recepisce le novità introdotte in passato con i «pacchetti sicurezza» del 2008 e 2009, riconoscendo un ruolo di primo piano al direttore della Direzione investigativa antimafia. Peraltro, non sfugge che ai fini dell'esercizio della funzione general-preventiva di tutela della sicurezza pubblica, le predette misure rappresentino un prezioso strumento per l'autorità di pubblica sicurezza, la cui azione in tale ambito è connotata da discrezionalità, come - fermo restando il necessario coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti - si evince dalla formulazione dell'articolo 5 del codice antimafia, laddove si stabilisce che il potere di proposta «può» essere esercitato dai titolari. L'esistenza di una sfera di discrezionalità dell'organo che detiene la titolarità della proposta è suffragata dalla considerazione che nella proposta di applicazione della misura devono essere esplicitate in modo chiaro le ragioni che la sorreggono e che consentono di giustificare l'avvio della procedura di prevenzione, in ordine alle quali il giudice non ha alcun potere di integrazione. In ciò si sostanzia il carattere non officioso della procedura per cui, come riconosciuto da concorde opinione giurisprudenziale, il *petitum* dell'istanza delimita la conoscenza del giudice e i suoi poteri di intervento. Alla luce di tali premesse, non è apparsa funzionale, rispetto all'esigenza di garantire il raccordo informativo, la previsione di cui alla lettera c) del citato comma 3-*bis*, che colpisce con la sanzione dell'inammissibilità la proposta non comunicata nei termini anzidetti. Nello stesso senso, appare «distonico» l'obbligo - posto in capo alle autorità amministrative dalla lettera d) del medesimo comma 3-*bis* - di adottare un «provvedimento motivato» ove non sussistano i presupposti per l'attivazione della misura. Tale ultima disposizione presuppone, infatti, la codificazione normativa di un provvedimento formale di inizio del procedimento, cui non può equipararsi la comunicazione attualmente prevista dall'articolo 81 del codice antimafia. Al fine di eliminare le criticità suesposte, la disposizione reca, pertanto, le opportune modifiche soppressive.

La disposizione che modifica il comma 8 dell'articolo 67 (articolo 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge) è finalizzata ad estendere gli effetti dei divieti e delle decadenze previsti dai commi 1, 2 e 4 del citato articolo derivanti dall'applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone

condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, anche per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1), del codice penale, e per quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'articolo 640-*bis* del medesimo codice. A seguito di tale intervento, conseguentemente, si applicano ai predetti soggetti le fattispecie ostative che impediscono il rilascio della documentazione antimafia, delle comunicazioni antimafia di cui all'articolo 84 e delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice antimafia.

Ed invero i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico, di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1), del codice penale e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'articolo 640-*bis* dello stesso codice, nonostante siano nella prassi le attività delittuose poste in essere più frequentemente per ottenere il controllo illecito degli appalti, non figurano, nel quadro normativo attuale, tra le ipotesi rilevanti al fine del diniego del rilascio della documentazione antimafia. A tale lacuna pone rimedio la disposizione in commento, che modifica il comma 8 dell'articolo 67 del codice antimafia.

L'articolo 25 interviene in tema di sanzioni in materia di subappalti illeciti. La disposizione mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L'intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato contravvenzionale in parola e, secondariamente, l'equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.

L'articolo 26, rubricato «*Monitoraggio dei cantieri*», è volto a garantire una maggiore circolarità delle informazioni per un più puntuale monitoraggio dei cantieri. A tal fine viene ampliata la platea dei destinatari della segnalazione di inizio attività dei cantieri in una provincia, includendovi il prefetto, quale autorità di Governo che presiede il gruppo di accesso nei cantieri stessi.

L'articolo 27 aggiorna l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, già esistente per le cancellerie degli uffici giudiziari aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi. Tale aggiornamento consentirà una maggiore circolarità delle informazioni anche al fine di un monitoraggio aggiornato dei soggetti meritevoli di indagini patrimoniali.

L'articolo 28 introduce modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con la disposizione in esame viene disciplinata una sorta di «protocollo operativo», che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, all'esito dell'accesso, pur non rinvenendosi gli elementi concreti, univoci e rilevanti per disporre lo scioglimento dell'ente locale, tuttavia siano stati riscontrate, in relazione ad uno o più settori amministrativi, anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente.

La proposta normativa prevede dunque che, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a venti giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario *ad acta*, all'amministrazione inadempiente.

L'articolo 29 contiene modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL).

La proposta mira ad aggiornare il valore, fermo all'anno 2007, dello stanziamento massimo per la copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività svolte, ai sensi dell'articolo 145 del TUEL, dal personale sovraordinato presso le Commissioni governative deputate a gestire i comuni e le province i cui Consigli vengano sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o

similare.

In tal senso, si consideri che nell'ultimo decennio l'attività delle Commissioni straordinarie è aumentata in modo esponenziale, in relazione al crescente numero di enti sciolti per infiltrazione, in questo momento nel numero di 48, compresi i comuni di Vittoria e Lamezia Terme di notevole dimensione. Pertanto, al fine di adeguare l'intervento all'evoluzione storica del fenomeno e per garantire la qualità dell'azione amministrativa presso gli enti locali, si rende necessario incrementare, fino a un massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, le apposite risorse individuate dall'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è previsto l'utilizzo delle risorse che si rendono disponibili durante l'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti all'ente corrisposte dal Ministero dell'interno.

Il capo III reca disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili.

L'articolo 30 introduce modifiche all'articolo 633 del codice penale.

La disposizione introduce, nei confronti dei promotori ed organizzatori delle occupazioni, un'ipotesi aggravata del reato di invasione di terreni ed edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, con previsione di pena fino a 4 anni di reclusione, congiuntamente ad una multa da 206 a 2.064 euro.

L'articolo 31 reca modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale.

Allo scopo di potenziare le risorse investigative e ampliare le opzioni giudiziarie nei confronti di organizzatori e promotori delle occupazioni abusive - non di rado espressione di interessi occulti, di matrice non solo politico-ideologica, ma anche criminale - si consente di poter fare ricorso allo strumento delle intercettazioni telefoniche.

Con il titolo III, composto di due capi, si introducono disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, con riferimento sia al disegno complessivo di riorganizzazione dell'amministrazione civile che a specifiche norme concernenti il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e si prevedono interventi anch'essi volti a potenziare l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

Nel dettaglio, il capo I si compone di quattro articoli, dal 32 al 35, che di seguito si illustrano.

L'articolo 32 reca disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

La norma in argomento si inserisce nel processo di razionalizzazione della pubblica amministrazione, fondato su criteri di economicità e revisione della spesa, nel cui contesto sono state previste anche riduzioni delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato e la conseguente adozione dei regolamenti di riorganizzazione. La norma in esame presenta carattere di necessità e urgenza in quanto il 31 dicembre del 2018 scadranno i termini per l'adozione, da parte del Ministero dell'interno, del proprio regolamento di organizzazione.

Infatti, il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, cosiddetto provvedimento di *spending review* aveva previsto, all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché ai commi 10 e 11:

- la riduzione, entro il 31 dicembre 2012, degli uffici dirigenziali, pari alla misura del 20 per cento, per quelli di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche, e per il personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della complessiva spesa relativa al numero dei posti di organico di tale personale;
- l'adozione, entro sei mesi dall'assunzione dei provvedimenti di riduzione delle dotazioni organiche, dei conseguenti provvedimenti di riorganizzazione, da attuare secondo principi di concentrazione e riordino delle competenze;
- l'avvio di procedure di riassorbimento del personale in esubero cui provvedere mediante pensionamento, mobilità, anche intercompartimentale o *part-time*, la cui compatibilità doveva essere verificata attraverso la predisposizione da parte delle Amministrazioni, entro un termine specificamente indicato (31 dicembre 2013), di un piano previsionale delle cessazioni di personale in servizio, salvo, in caso contrario, la dichiarazione di esubero del dipendente ai fini dall'avvio della procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, in deroga alla disciplina

generale, è stato sin da subito disposto dallo stesso articolo 2 del provvedimento di *spending review*, che tali riduzioni dovessero essere applicate solamente all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province. Il suddetto termine è stato poi più volte differito in ragione della necessità di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione, impegnata in delicate missioni, come quella di tutela della sicurezza pubblica, senza soluzione di continuità rispetto alla sua organizzazione amministrativa ed operativa. L'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ha da ultimo fissato il termine per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno al 31 dicembre 2018. Ad oggi, dunque, la prospettiva di riorganizzazione del Ministero dell'interno resta ancorata all'adozione, entro il 31 dicembre 2018, del regolamento di riorganizzazione che renda effettivo anche quanto previsto, nel frattempo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015, la cui efficacia continua a rimanere sospesa proprio in attesa dell'adozione del citato provvedimento di riorganizzazione.

L'approssimarsi della scadenza per l'adozione della nuova organizzazione del Ministero dell'interno, unitamente alla considerazione che occorre adottare, nell'immediato, meccanismi che consentano comunque di mantenere la piena funzionalità dell'amministrazione, da sempre impegnata sui temi primari degli affari interni dello Stato, soprattutto in riferimento alla propria rete territoriale, rendono necessario e urgente definire nuovi criteri in base ai quali coniugare tali esigenze, individuando soluzioni, anche sotto il profilo organizzativo, che consentano di corrispondere pienamente e concretamente all'assolvimento dei delicati compiti istituzionali, in un contesto assai delicato per la contestuale presenza di minacce alla sicurezza, come quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché per la necessità di gestire problematiche complesse come quelle legate al fenomeno migratorio.

In particolare, la disposizione introduce, con il comma 1, lettere *a)* e *b)*, nuovi criteri e modalità di computo, in base ai quali è previsto che il Ministero dell'interno, calcolata la percentuale del 20 per cento degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura complessiva di ventinove posti di livello dirigenziale generale provvederà:

- alla riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al vigente regolamento di organizzazione, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1, allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015. Ai fini del computo degli otto posti si terrà conto della soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza già previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, n. 112, che riscrivendo taluni assetti organizzativi nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, ha anticipato, limitatamente alla suddetta struttura di livello dirigenziale generale, il più complessivo processo di riorganizzazione cui il Ministero dell'interno dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46;
- alla soppressione di ventuno posti di prefetto fra quelli collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, con conseguentemente rideterminazione delle quantificazioni e delle percentuali a tal fine autorizzate dalle disposizioni di cui all'articolo 237 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (che, per i prefetti, non potranno eccedere il numero di due unità oltre quelli dei posti del ruolo organico), all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, (che passano dal 15 al 5 per cento della dotazione organica) e all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, (che per i prefetti prevederà il collocamento in disponibilità entro l'aliquota dell'1 per cento della dotazione organica).

Il comma 2 dell'articolo 32 dispone che restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza

dell'amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015.

Con il comma 3, in considerazione della riduzione declinata dai precedenti commi, viene modificata in senso riduttivo - da 17 a 14 unità - l'aliquota riservata, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Il comma 4 mantiene fermo il termine del 31 dicembre 2018, per l'adozione da parte del Ministero dell'interno del proprio regolamento di organizzazione, come già disciplinato dall'articolo 12, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. È previsto inoltre che entro il medesimo termine si provveda a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la predisposizione di un piano previsionale delle cessazioni del personale in servizio, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 33 contiene norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia. Nel dettaglio, la disposizione consente il superamento del limite massimo di spesa per il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle Forze di polizia, imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, attuativo della riforma cosiddetta Madia di cui alla legge n. 124 del 2015. Infatti, pur a fronte di debita e sufficiente copertura finanziaria, tale vincolo, presente nella vigente normativa, non autorizzerebbe il pagamento delle predette indennità.

L'articolo 34 consente l'incremento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo, si evidenzia che il recente codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, accentua la centralità del ruolo dei vigili del fuoco all'interno del Servizio nazionale di protezione civile, non solo riaffermando la sua funzione di componente fondamentale di tale Servizio, ma disegnando un sistema fortemente interconnesso tra strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, enti locali ed organizzazioni di volontariato che sia in grado di prevenire e contrastare i danni derivanti da eventi naturali o dall'attività dell'uomo sull'intero territorio nazionale. Già in precedenza, il legislatore aveva inteso ampliare la sfera di competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnando ad esso, con il decreto legislativo n. 177 del 2016, delicati compiti in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, come è noto, per completare la propria capacità di risposta operativa, ricorrono quotidianamente alle prestazioni della componente volontaria, sia richiamando in servizio personale «discontinuo» per sopperire alla mancanza di personale di ruolo (esigenza fortemente diminuita per effetto dei ripetuti interventi normativi di potenziamento d'organico e di riduzione delle carenze esistenti, in parte realizzate mediante procedure di stabilizzazione del personale in parola) sia, soprattutto, avvalendosi dell'attività dei distaccamenti volontari che operano, in maggior misura, in zone del Paese di particolare fragilità ambientale (si pensi all'arco alpino e alla dorsale appenninica).

Con la presente disposizione si mira ad integrare l'attuale dotazione finanziaria, fissata dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, in euro 15.052.678 annui, dell'importo di euro 5,9 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2020.

Tali somme aggiuntive consentirebbero di effettuare ulteriori richiami annuali di personale «discontinuo» (consistenti in periodi lavorativi di 14 giorni) nella misura di circa 3.890 per l'anno 2019 e di circa 3.300 per gli anni successivi).

L'articolo 35 reca ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

La disposizione è volta a consentire la cristallizzazione nonché l'integrazione delle risorse finanziarie dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, destinandole espressamente alla revisione dei ruoli delle



Forze di polizia prevista in attuazione dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), n. 1), e 6, della legge 7 agosto 2017, n. 124, e al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

L'intervento si rende necessario in quanto lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2018, attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e IV della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (atto del Governo n. 35), contiene disposizioni di carattere prevalentemente tecnico ed impiega poco più di 700.000 euro a regime delle risorse già disponibili di oltre 15 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il contenuto necessariamente circoscritto del predetto schema di decreto è stato determinato dalla mancanza di una corrispondente delega per adottare disposizioni integrative e correttive anche allo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Con specifico riferimento al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, si prevede che all'onere derivante dall'integrazione delle risorse della citata autorizzazione di spesa quantificato in 5 milioni di euro strutturali decorrenti dal 2018, si provveda mediante l'utilizzo di corrispondenti quote dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

L'intervento si rende, pertanto, necessario e urgente anche in relazione all'esigenza di confermare - prima dell'approvazione in via definitiva del decreto legislativo correttivo per le sole Forze di polizia previsto entro il prossimo 5 ottobre - l'intendimento del Governo ad attuare compiutamente la revisione dei ruoli per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, attraverso i previsti successivi provvedimenti «correttivi» ad entrambi i decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017.

Il capo II si compone di tre articoli, dal 36 al 38, che di seguito si illustrano.

L'articolo 36 reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati.

Al riguardo, si premette che l'articolo 35, comma 2, del codice antimafia prevede che al momento del conferimento dell'incarico, onde monitorare il numero massimo di tre gestioni aziendali che ciascun professionista può assumere, l'amministratore giudiziario è tenuto a comunicare al tribunale gli incarichi in corso anche se conferiti dall'Agenzia. Pertanto, sussistendo detto limite, il professionista non potrà assumere ulteriori incarichi e sarà costretto a scegliere l'ente committente, autorità giudiziaria o Agenzia, per il quale svolgere l'incarico, con plausibile prevalenza della prima sulla seconda per motivazioni di ordine economico.

Con la presente disposizione si vuole pertanto evitare una stasi gestionale originata dalla norma in esame, consentendo al professionista di poter acquisire, se del caso, tre incarichi dall'autorità giudiziaria, mantenendo le gestioni già in essere quale coadiutore dell'Agenzia. In questo modo, si garantirebbe quella continuità gestionale che nell'ambito dell'amministrazione aziendale assicura, oltre alla conoscenza della specifica realtà economico-produttiva, stabilità di piani e programmazioni.

La disposizione, al comma 2, modifica l'articolo 38, comma 3, del codice antimafia. Più in particolare, la suddetta modifica consente all'Agenzia di individuare il coadiutore - di cui l'ente si avvale per la gestione dei beni confiscati fino all'emissione del provvedimento di destinazione - anche tra soggetti diversi da quello nominato amministratore giudiziario dal tribunale; la disposizione precisa, inoltre, che, se diverso dall'amministratore giudiziario, il soggetto individuato debba essere comunque in possesso della specifica professionalità, rispettivamente, delineata ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 35. Infine, la disposizione in esame, introduce alcune modifiche all'articolo 48 del codice antimafia e, in particolare:

- al comma 3, lettera *a*), numero 1), corregge un refuso contenuto nella disciplina in vigore, prodottosi nel corso dell'*iter* parlamentare della legge n. 161 del 2017, a causa di un insufficiente coordinamento delle varie proposte di legge da cui la riforma è scaturita: infatti, in una prima fase dell'*iter* la vigilanza sull'Agenzia veniva attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, con conseguente modifica di

tutti i richiami all'autorità di vigilanza; nella versione definitiva, ripristinata la vigilanza in capo al Ministro dell'interno, è stata omessa, verosimilmente per una svista, la modifica del comma indicato, che contempla un'autorizzazione all'utilizzo da parte dell'Agenzia per finalità economiche dei beni immobili confiscati mantenuti al patrimonio dello Stato. Di fatto, allo stato attuale, l'attribuzione di tale competenza al Presidente del Consiglio dei Ministri appare singolare e incoerente dal punto di vista sistematico.

La disposizione di cui al comma 3, lettera *a*), numero 2), estende alle città metropolitane il novero degli enti territoriali cui possono essere trasferiti i beni immobili confiscati, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile, con ciò rendendo esplicito il vincolo che ne preclude il distoglimento dal fine pubblico assegnato.

La disposizione di cui comma 3, lettera *a*), numero 3), supera l'attuale automaticità del trasferimento al comune dei beni nel caso di confisca conseguente al reato di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) per la loro destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti ovvero a centri e case di lavoro per i riabilitati. La modifica tiene conto della circostanza che non tutti i beni confiscati per tale reato possono prestarsi a tali usi e che gli enti coinvolti potrebbero comunque non essere in grado di utilizzarli. L'emendamento subordina, perciò, in primo luogo, il trasferimento ai comuni ad una loro richiesta che, se avanzata, prevale su manifestazioni d'interesse formulate per altre finalità ed introduce la possibilità di una richiesta, ai medesimi scopi, anche da parte delle regioni. D'altra parte, la riformulazione armonizza la disposizione con l'articolo 129 del citato testo unico sugli stupefacenti, che prevede la possibilità di utilizzo degli immobili confiscati, per i fini anzidetti, anche da parte di pubbliche amministrazioni diverse dai comuni.

La disposizione di cui al comma 4 mira ad incentivare l'efficacia e l'efficienza dell'azione dell'Agenzia attraverso la disponibilità di risorse aggiuntive a favore del personale; a questo scopo è previsto un incremento dei fondi per la contrattazione integrativa grazie ad una quota non superiore al 30 per cento dei proventi, e comunque non oltre il 15 per cento del trattamento accessorio in godimento al predetto personale, definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia, derivante dall'utilizzo dei beni immobili confiscati utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche.

La lettera *c*) del comma 3 inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 48 del codice antimafia, riconoscendo la possibilità per gli enti territoriali di richiedere gli immobili confiscati anche allo scopo di incrementare l'offerta sul loro territorio di alloggi da assegnare in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico o sociale; ciò anche in considerazione delle periodiche cartolarizzazioni che investono tale tipologia di immobili ed al fine di evitare che i beni confiscati destinati per tale finalità possano essere alienati a privati, restando fermi i vincoli connessi alla qualificazione di tali immobili come beni del patrimonio indisponibile.

La riformulazione del comma 5 dell'articolo 48 del codice antimafia ne riordina le previsioni secondo una più coerente sequenza cronologica ed introduce talune novità, intese a favorire l'esito positivo della procedura di vendita, superando le criticità finora riscontrate. In particolare, si tratta:

- della semplificazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'avviso di vendita all'asta, dovendosi ritenere sufficienti le pubblicazioni sui siti dell'Agenzia stessa e dell'Agenzia del demanio, superando l'obbligo di pubblicazione pure sul sito della prefettura, che rischia di costituire un possibile fattore di ritardo o irregolarità della procedura concorsuale a fronte di ridotti vantaggi in termini di pubblicità dell'asta;
- dell'ampliamento della platea dei possibili acquirenti, ora circoscritti a determinati enti pubblici, associazioni di categoria e fondazioni bancarie. Viene invece prevista la possibilità di aggiudicazione, semplicemente, al miglior offerente, con il bilanciamento di rigorose preclusioni e dei conseguenti controlli, allo scopo di assicurare che comunque il bene non torni, all'esito dell'asta, nella disponibilità di ambienti mafiosi, anche attraverso prestanome. A tal fine viene anche previsto il rilascio

dell'informazione antimafia. L'ampliamento dei possibili beneficiari è reso necessario dal fatto che ormai da alcuni anni si è notevolmente ridotta l'attività di investimento di alcuni dei soggetti ora elencati al comma 5, registrandosi semmai un aumento delle campagne di vendita di beni precedentemente acquisiti; d'altra parte, appare scarsamente plausibile che, come previsto dal comma 7, un ente territoriale impegni risorse finanziarie per l'acquisto di un bene di cui avrebbe potuto chiedere la destinazione a titolo gratuito. Inoltre, i beni vendibili sono quelli per i quali sono fallite tutte le altre opzioni di destinazione e quindi, per lo più, fabbricati diruti o in pessime condizioni o con criticità urbanistiche ovvero terreni sperduti e difficilmente utilizzabili; per giunta, frequentemente la confisca e, quindi, la vendita riguardano quote non totalitarie, anche minoritarie, della proprietà; - della previsione di una procedura di regolarizzazione dell'immobile nei frequenti casi di irregolarità urbanistiche sanabili; infatti, allo stato, non è possibile per l'Agenzia applicare la deroga prevista per le procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali *ex* articolo 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in base alla quale se l'immobile si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'aggiudicatario può presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dal trasferimento del bene. Tale mancanza - che si intende colmare con una previsione analoga al cennato articolo 46, comma 5 - comporta che attualmente, in caso di sanabilità dell'opera, l'onere di proporre la relativa istanza al comune e, poi, di provvedere in concreto alla sanatoria ricade sull'Agenzia prima della vendita, dunque in assenza della certezza della destinazione dei beni interessati, con un onere obiettivamente ingente.

La riformulazione dei commi 6 e 7 amplia il novero dei soggetti cui è riconosciuta la prelazione all'acquisto, ricomprendendovi anche determinati enti pubblici, associazioni di categoria e fondazioni bancarie, chiarendo altresì le modalità per il suo esercizio, con l'intento di non protrarre ulteriormente le procedure di vendita.

La lettera *e*) inserisce nell'articolo 48 del codice antimafia il comma *7-ter*, inteso a dettare una più compiuta disciplina per dirimere le frequenti criticità in tema di destinazione dei beni confiscati indivisi.

La lettera *f*), nell'intento di dare maggiore concretezza all'autonomia riconosciuta dalla legge all'Agenzia, attraverso la disponibilità di risorse certe e aggiuntive, prevede una specifica fonte di entrata finalizzata a sostenere le esigenze di potenziamento dell'attività istituzionale (comma 10 dell'articolo 48). Con riguardo a tale ulteriore forma di finanziamento del Fondo unico giustizia, viene prevista una differente ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, tra i Ministeri dell'interno e della giustizia, a ciascuno dei quali viene attribuito il 40 per cento di tali somme, mentre il residuo 20 per cento viene destinato all'Agenzia per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali.

La lettera *g*) introduce nel suddetto articolo 48 il comma *12-ter*, che prevede la possibilità di destinare alla vendita, esclusi comunque i soggetti menzionati al sesto periodo del nuovo comma 5 e fermo il divieto di cessione per almeno un anno, ovvero di distruggere i beni mobili confiscati, anche iscritti in pubblici registri, non utilizzabili dalla stessa Agenzia o dagli altri enti indicati al comma 12 del medesimo articolo, né dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per esigenze del soccorso pubblico.

La lettera *h*) dispone l'affidamento all'Agenzia del demanio della gestione dei beni rimasti invenduti e mantenuti al patrimonio dello Stato, decorsi tre anni dall'inizio della relativa procedura, coerentemente sia con i principi generali in materia contabile sia con quelli specifici che individuano la missione istituzionale dell'Agenzia. Essa, infatti, non consiste nella mera gestione dei medesimi, bensì nella restituzione alla collettività delle ricchezze sottratte dalla criminalità. Una lettura sistemica del codice nel contesto dell'ordinamento conferma che la gestione del bene da parte dell'Agenzia è prodromica all'obiettivo specifico della restituzione, posto che, altrimenti, non vi sarebbe alcun motivo per porre tale gestione in capo ad un soggetto diverso da quello ordinariamente competente a gestire tutti i beni che fanno parte del patrimonio dello Stato, quale l'Agenzia del demanio. Tale interpretazione trova conferme anche nella relazione illustrativa della legge n. 50 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2010, che chiarisce la «straordinarietà» dell'Agenzia quale organo che, intervenendo nell'amministrazione di un bene prima rimessa all'autorità giudiziaria, può meglio programmare la

successiva destinazione, altrimenti di competenza del Demanio.

È evidente che una tale funzionalità viene meno in presenza di beni di accertata «indestinabilità», rispetto ai quali il proseguimento della gestione da parte dell'Agenzia, non solo contrasta con la *mission* di quest'ultima, appena cennata, ma finisce per distogliere dalla medesima le già limitate risorse disponibili, nonostante lo Stato disponga dell'Agenzia del demanio con specifica competenza nella gestione dei beni facenti parte del proprio patrimonio. Per di più, un eventuale mantenimento della gestione di detti beni in capo all'Agenzia finirebbe per instaurare un confuso sistema nel quale la gestione del patrimonio pubblico farebbe capo a due differenti agenzie a seconda del titolo di acquisto della proprietà da parte dello Stato.

L'articolo 37 reca disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La disposizione interviene sull'articolo 110, comma 1, del codice antimafia, con l'intento di migliorare la gestione delle procedure operative e l'effettiva capacità di intervento dell'Agenzia. In particolare, si prevede che L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112 del codice antimafia nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel bilancio dell'Agenzia. Con il comma 2, in stretta e consequenziale aderenza a quanto previsto dal comma 1, viene attribuita al Consiglio direttivo dell'Agenzia la competenza ad istituire, in relazione a particolari esigenze, sedi secondarie, in numero non superiore a 4, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La disposizione, con il comma 3, interviene sull'articolo 113-*bis* del codice antimafia, che reca disposizioni in materia di organico dell'Agenzia. In particolare, con la lettera *a*) si provvede a limitare a 100 - su un totale di 170 previste - le unità di personale da reclutare per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia attraverso procedure ordinarie di mobilità, disponendosi, con la lettera *b*), che le restanti 70 unità possano essere reclutate mediante procedure selettive pubbliche, con oneri a carico dell'Agenzia, mentre per quanto riguarda la spesa «a regime» si provvede ai sensi dell'articolo 39 che detta disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento. La successiva lettera *c*) integra l'articolo 113-*bis* del codice con un nuovo comma 4-*bis*, inteso ad ovviare alla circostanza che - non essendo mai stata definita l'indennità di amministrazione dell'Agenzia e attesa la rilevanza per il personale di tale voce retributiva, fissa e pensionabile - detta lacuna normativa, ove non tempestivamente e adeguatamente colmata, con l'introduzione di una specifica ed autonoma indennità di amministrazione per il personale di ruolo dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale di pari qualifica del Ministero della giustizia - potrebbe minare significativamente gli esiti dell'attività di reclutamento sin dalle procedure di inquadramento e mobilità. A completare l'architettura dell'articolo 113-*bis*, sempre la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 37 inserisce un nuovo comma 4-*ter*, grazie al quale l'Agenzia può continuare ad avvalersi del contingente di personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo che l'articolo 1, comma 291, della legge n. 205 del 2017 autorizza solo fino all'adeguamento della dotazione organica.

L'articolo 38 reca norme di deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative.

L'articolo reca disposizioni finanziarie, integrando l'articolo 118 del codice antimafia. La norma mira a risolvere la peculiare criticità indotta dalla circostanza che alcune norme di *spending review* abbiano, negli anni scorsi, operato tagli lineari su alcuni capitoli di particolare rilievo (formazione del personale, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, collaborazioni, consulenze, missioni), prendendo a riferimento le somme in bilancio o le spese a carico di determinati capitoli negli anni 2009/2011.

Benché l'Agenzia in quegli anni muovesse i suoi primi passi e nonostante il fatto che per un ente di recente istituzione tale operazione dovesse tener conto dei costi di crescita e sviluppo, i tagli sono stati applicati in maniera drastica, incidendo su capitoli che nell'anno di riferimento non esistevano o su cui non era stata ancora appostata o spesa alcuna somma, con il risultato che, operando i tagli su valori pari a zero, è stata cristallizzata per il futuro una possibilità di spesa nulla. Questa è, a tutt'oggi, la

capacità di spesa su quei capitoli, nonostante le norme impegnino o autorizzino l'Agenzia a svolgere attività che su quei capitoli sarebbero finanziabili. Peculiare è poi la situazione di un ente che deve preferenzialmente stabilire le sue sedi in beni confiscati ma al quale - pur disponendo di immobili gratuitamente impiegabili e delle risorse necessarie per renderli funzionali allo scopo - è preclusa la possibilità di provvedere agli occorrenti adeguamenti stante il limite di spesa fissato all'1 per cento del valore del bene sia per le manutenzioni ordinarie che per quelle straordinarie. L'esigenza è quella di prevedere una disciplina derogatoria nel senso di consentire che, fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-*bis*, comma 1. Allo scadere di tale deroga, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.

Con il comma 3 si provvede all'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 52 del codice antimafia, resa necessaria dall'introduzione nell'articolo 48 del medesimo codice di un nuovo comma 7-*ter* che disciplina la materia precedentemente disciplinata nei suddetti commi, mentre l'abrogazione del comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disposta dal comma 4, è conseguenziale alle disposizioni recate dall'articolo 37, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge.

Il titolo IV (articoli 39 e 40), reca, infine, le disposizioni finali concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Relazione tecnica

Il decreto-legge si compone di 40 articoli ed è suddiviso in quattro titoli che, di seguito, si illustrano.

## **TITOLO I – Capo I**

### **Articolo 1**

*(Disposizioni sul permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)*

L'articolo reca norme volte a disciplinare le ipotesi eccezionali di temporanea tutela dello straniero, per esigenze di carattere umanitario che, comunque, non consentirebbero il rimpatrio. Le disposizioni dell'articolo tipizzano quindi i permessi di soggiorno da rilasciare nei casi speciali in cui non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero. Si tratta, pertanto, di norme di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La tipizzazione dei permessi di soggiorno si riferisce a fattispecie ad oggi comprese nell'ambito di applicazione del permesso umanitario. Alle vittime di tratta (art. 18, d. lgs. n. 286/1998) o di sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-quater, d. lgs. n. 286/1998) così come alle vittime di violenza domestica (art. 18-bis, d. lgs. n. 286/1998) è rilasciato attualmente un permesso per motivi umanitari. Nei casi di divieto di espulsione previsti dall'articolo 19, commi 1 e 1.1, richiamati dall'articolo 32, comma 3, d. lgs. n. 25/2008, come modificato dal presente decreto, per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, è rilasciato attualmente un permesso per motivi umanitari (v. art. 28, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 394/1999). Il permesso per cure mediche è già espressamente esonerato dal pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 6 ottobre 2011 (*Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno*), come modificato dal D.M. 5 maggio 2017. La tipizzazione di quest'ultima fattispecie contenuta nel presente decreto così come le nuove tipologie di permesso di soggiorno per calamità e per atti di particolare valore civile descrivono, circoscrivendone i casi, fattispecie in cui attualmente è rilasciato un permesso per motivi umanitari. Pertanto la tipizzazione contenuta nel decreto non amplia il novero delle esenzioni dal versamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, limitandosi a descrivere o rinominare fattispecie in cui attualmente è rilasciato un permesso di soggiorno già esonerato dal versamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter del citato d.lgs. n. 286/1998. Si assicura, quindi, che il Ministero dell'interno è in grado di svolgere gli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo attribuisce inoltre alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (comma 2, lettera b)), istituite presso ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le 26 Corti d'appello, anche la competenza delle controversie relative a casi specifici e particolari, tipizzati dagli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d e d-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con riferimento alla ulteriore ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle sezioni specializzate, si rappresenta che le stesse potranno svolgere l'attività giudiziaria assegnatale senza che si proceda alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici. Infatti, la tipizzazione e sporadicità delle casistiche prospettate dalle norme introdotte consente a tali organi giudiziari di continuare a espletare l'attività giurisdizionale nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo al procedimento di trattazione delle impugnazioni, il comma 5 introduce un articolo 19-ter al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che anche le controversie di cui si sta trattando siano regolate secondo il rito sommario di cognizione.

La disposizione si allinea a quanto previsto per la trattazione delle controversie per gli altri casi di protezione umanitaria ex articolo 3 D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 e per i casi di protezione internazionale: trattandosi di norma di carattere esclusivamente procedurale, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



I capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia, sui quali graverà la spesa relativa all'ampliamento dell'attività giurisdizionale delle sezioni specializzate derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 3, lett. a) sono i seguenti:

**Ministero della Giustizia - Missione 6 - UDV 1.2**

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamen- to iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanzia- mento iniziale 2019 (milioni di euro)	Stanziamen- to iniziale 2020 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.217,89	1.245,59	1.241,86
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24,6	25,33	25,33
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	82,74	84,55	84,30
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.648,00	1.692,67	1.708,15
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	49,93	47,99	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	127,50	127,50	127,50
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	259,78	275,58	276,19

**Articolo 2**

*(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri)*

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo prolungano da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione, già parametrati sulla base del numero di posti disponibili e non sul periodo di permanenza. Pertanto, la norma, individuando un periodo di trattenimento più elevato (180 giorni), non amplia la platea di stranieri destinatari della misura restrittiva.

Inoltre, si evidenzia la riduzione già in atto dei flussi migratori: i dati riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 19 settembre 2018, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno 2017, evidenziano infatti una riduzione dei suddetti flussi pari al 79,74%.

I centri di permanenza per i rimpatri attualmente operativi sono 6 per un totale di 880 posti disponibili, mentre la realizzazione di nuovi CPR prevista dal d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, con conseguente aumento di posti, trova già copertura finanziaria nel medesimo decreto legge sia per i costi di realizzazione che per i costi di gestione.

In relazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 13 /2017, sono in fase di avvio i lavori di riqualificazione/ristrutturazione di alcune strutture già individuate, mentre sono in corso le necessarie interlocuzioni con le regioni per l'individuazione di altre strutture da destinare a CPR.

La disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non prevede la realizzazione di nuovi posti nei centri, ma esclusivamente le modalità di affidamento dei lavori.





### Art. 3

#### *(Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo)*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi sostenuti giornalmente per il trattenimento dei richiedenti asilo negli appositi locali, presso le strutture ove già sono effettuate le procedure di identificazione e di rilevamento fotodattiloscopico, ai sensi dell'articolo 10-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. hot spot), sono coincidenti con quelli previsti per assicurare loro la necessaria accoglienza negli appositi centri previsti dal decreto legislativo 142/2015. Infatti, la platea di riferimento della disposizione è costituita da richiedenti protezione internazionale per i quali sussiste un obbligo di accoglienza - di diretta derivazione comunitaria - in base al quale, qualora non trattenuti, i richiedenti sono comunque ospitati nei centri di accoglienza, ai sensi del citato d.lgs n. 142/2015, con equivalenza di costi.

### Articolo 4

#### *(Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione)*

L'articolo 4 prevede che il giudice di pace competente alla convalida del trattenimento del cittadino straniero da espellere e dell'esecuzione coattiva dell'espulsione, possa, su richiesta del Questore, autorizzare la temporanea permanenza dello straniero in strutture idonee, diverse dai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (previsti dall'articolo 14 d. lgs. n. 286/1998), che siano nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, nell'attesa che si concluda il procedimento di convalida dell'espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera ovvero che sia assicurata l'effettiva esecuzione del rimpatrio, con la possibilità di far permanere lo straniero anche in aeroporto in attesa della partenza del volo, dopo che sia intervenuta la convalida. La disposizione prevista nella prima parte dell'articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi, considerato che la temporanea permanenza degli stranieri, nella fase dell'esecuzione del rimpatrio, presso le strutture nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, può aver luogo nei medesimi locali adibiti, attualmente, alla custodia delle persone in attesa della definizione di procedure connesse alle fasi di fermo, rilevamento fotodattiloscopico e di identificazione, nonché di redazione e notifica dei provvedimenti di rimpatrio. Eventuali spese derivanti dalla disposizione in analisi possono essere finanziate con le risorse già esistenti nel bilancio del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e sui capitoli/piani gestionali esistenti, anche attraverso la loro riprogrammazione, assicurando in tal modo l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, alle spese relative al mantenimento dello straniero cui è stato notificato il provvedimento di rimpatrio si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2646PG9 (Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento).

Con riguardo alla norma riguardante l'ipotesi di permanenza dello straniero anche in luoghi idonei in aeroporto, in attesa della partenza del volo, si ipotizza il coinvolgimento degli scali aerei di maggiore rilevanza (Bologna, Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Torino e Venezia) da cui partono i voli internazionali di rimpatrio.

Anche in tali casi non sono previsti nuovi oneri a carico della finanza pubblica; difatti l'onere per i lavori di adeguamento delle strutture al nuovo utilizzo, con la previsione di appositi spazi conformi e a ciò destinati, quantificabile in € 300.000,00 a sito, per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00 per l'anno 2019, è assicurata attraverso il "Fondo asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020" (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020, strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

Pertanto, per la copertura finanziaria degli interventi in questione, anche ai fini dell'informatizzazione e del collegamento alle reti occorrente anche ai fini di cui all'art. 9), si attiveranno le necessarie procedure per adeguare l'attuale programmazione e gestione del suddetto Fondo, attraverso la rimodulazione degli





interventi previsti nel programma nazionale e la conseguente riallocazione delle risorse, in linea con l'art. 11 (*Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio*), lettera f) del sopra citato regolamento (UE), che prevede la possibilità di "creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento".

#### **Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di divieto di reingresso)*

L'articolo 5, reca una disposizione di carattere ordinamentale che specifica che il divieto di reingresso dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione vige nell'intero spazio Schengen. La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di rimpatri)*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo soltanto un diverso utilizzo, sempre in materia di rimpatri, delle risorse già assegnate al Ministero dell'Interno dall'articolo 1, comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'istituzione fino ad un massimo di 30 sportelli comunali per lo svolgimento delle attività informative e di supporto per i migranti che intendono accedere ai rimpatri volontari assistiti. Ad oggi gli sportelli comunali non sono stati attivati, né se ne prevede l'attivazione in quanto le attività agli stessi assegnate sono già svolte in via ordinaria dal Ministero dell'interno, anche attraverso progettazioni avviate sui fondi europei (FAMI).

### **Capo II**

#### **Articolo 7**

*(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)*

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo recano disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale, ampliando il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, costituiscono motivo di diniego o di revoca dello status di rifugiato.

L'articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 8**

*(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)*

L'articolo reca due disposizioni che specificano che il rientro del titolare di protezione internazionale nel Paese di origine può costituire causa di cessazione della protezione in quanto indice del cambiamento delle circostanze su cui si fonda o della volontà di ristabilirsi in tale Paese.

Le disposizioni non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 9**

*(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera)*

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nella parte in cui prevede ulteriori deroghe al diritto di permanenza sul territorio nazionale durante l'esame della domanda di protezione internazionale, qualora lo straniero presenti istanze reiterate allo scopo di ritardare o impedire



l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale (lett. a) e d)).

Analogamente non comportano oneri per la finanza pubblica le disposizioni di cui alla lettera c), che accelera i tempi per la decisione di inammissibilità della domanda reiterata, e alla lettera e) che esclude, in ogni caso, l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata.

Le disposizioni di cui alla lettera b) prevedono una procedura accelerata di frontiera per coloro che presentano la domanda di protezione internazionale alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera. A tal fine, un successivo decreto del Ministro dell'interno individuerà le frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura, potendo istituire, ove necessario, fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali competenti all'esame delle domande di protezione.

Al riguardo, si riporta di seguito la stima degli oneri relativi all'istituzione fino a un massimo di cinque nuove sezioni, effettuata sulla base del costo di una Commissione territoriale, pari a euro 372.183,00 annuali così ripartita:

- corresponsione dei gettoni di presenza: euro 76.440,00, calcolato tenendo conto dell'ammontare del gettone di presenza (euro 98,00), del numero di sedute annue (260) e dei componenti delle Commissioni che percepiscono il gettone (3 componenti, in quanto il quarto, designato dall'UNHCR, non percepisce il gettone di presenza);
- pagamento delle missioni: euro 1.500,00. Per quanto riguarda la voce missioni, sono state stimate 3 missioni annue per due unità di personale al costo medio di euro 250,00 (per spese di viaggio, pasti ed eventuale pernottamento);
- servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, cancelleria, acquisto e manutenzione di arredi ed apparecchiature) euro 8.000,00;
- lavoro straordinario euro 23.071,00 Per quanto riguarda la voce straordinario, l'importo riportato deriva dalla somma delle seguenti due sottovoci:
- Funzionari destinati in via esclusiva alla Commissione Territoriale: 4 funzionari per 15 ore mensili al costo di euro 19,69 ciascuna per 12 mensilità;
- Personale di supporto alla Commissione Territoriale: tre assistenti/operatori per 15 ore mensili al costo medio di euro 16,47 per 12 mesi;
- contributo UNHCR euro 102.902,00;
- spese di interpretariato euro 160.270,00.

Per l'esercizio 2018, il comma 2 della disposizione reca l'autorizzazione di spesa pari a 465.228,75 euro, ipotizzando l'attivazione delle 5 sezioni nell'ultimo trimestre. La spesa complessiva annua a regime, a decorrere dal 2019, è pari a 1.860.915 euro.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, come specificato nell'articolo 39, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Quanto ad eventuali oneri per l'adeguamento informatico e il collegamento alle reti dei locali di frontiera, si specifica che tali oneri sono stati già conteggiati nella quantificazione degli oneri relativi all'articolo 4.

#### **Articolo 10**

##### **(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale)**

L'articolo prevede l'esame immediato della domanda di protezione internazionale dei richiedenti asilo che hanno in corso un procedimento penale, che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego della protezione internazionale e ricorrono i presupposti di pericolosità che legittimano altresì il ricorso alla misura del trattenimento ovvero del richiedente che ha già ricevuto una condanna anche non



definitiva per gli stessi reati Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 11

##### *(Istituzione di sezioni dell'Unità Dublino)*

L'articolo prevede (comma 1) che l'Unità Dublino, incardinata ai sensi del D.M. 22/10/2012 nell'Ufficio III della Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, si avvalga di sezioni territoriali. Le sezioni verranno istituite, nel numero massimo di tre, presso le prefetture individuate con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze contingenti connesse ai movimenti secondari dei richiedenti asilo, che interessano principalmente le frontiere terrestri.

Le nuove articolazioni territoriali, per identità di funzioni rispetto a quelle assicurate in sede centrale, saranno realizzate preponendo a capo di esse viceprefetti e viceprefetti aggiunti in servizio presso la medesima Prefettura sede della sezione. Le nuove articolazioni territoriali faranno quindi capo a funzionari di livello dirigenziale non generale, considerato che nelle sedi periferiche l'unico dirigente di livello generale è il Prefetto. Le relative competenze e funzioni, ad invarianza della dotazione organica dei viceprefetti e viceprefetti aggiunti, saranno disciplinate con decreto ministeriale, attraverso una modifica parziale del D.M 13 maggio 2014, con il quale sono stati da ultimo individuati i posti di funzione dirigenziale di livello non generale da attribuire, nell'ambito delle Prefetture -UTG, ai funzionari della carriera prefettizia. In particolare si dovrà provvedere ad una modifica della declaratoria relativa all'Area alla quale sono attribuite le competenze in materia di: diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo, di cui all'allegato A Tab 3 del citato D.M 13 maggio 2014, che, *ratione materiae*, risulta funzionale alle nuove attività.

Il comma 2 reca una modifica di coordinamento con la competenza territoriale delle sezioni giudiziarie specializzate in materia di protezione internazionale.

L'articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 12

##### *(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)*

L'articolo reca al comma 1, disposizioni intese a riservare l'accoglienza nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990 ai titolari di protezione internazionale, e ai minori stranieri non accompagnati (SPRAR).

I richiedenti asilo saranno ospitati nei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del d. lgs. n. 142/2015, ad essi esclusivamente destinati, con equivalenza di costi rispetto all'accoglienza attualmente prestata anche nelle strutture SPRAR. Pertanto, dalle nuove previsioni del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, sono apportate tutte le occorrenti modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 142/2015 (comma 2), in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che sarà prestata esclusivamente nei centri a ciò deputati ed al decreto legislativo n. 25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione (comma 3). Trattandosi di modifiche di coordinamento con la previsione di cui al comma 1, le disposizioni in parola non comportano nuovi o maggiori oneri.

Il comma 4 contiene una disposizione di aggiornamento lessicale della denominazione del Sistema di accoglienza gestito dagli enti locali.

I commi 5 e 6 dell'articolo recano due disposizioni transitorie da cui non derivano nuovi o maggiori oneri. Infatti i predetti commi stabiliscono che i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria già presenti nel citato Sistema SPRAR, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza nel medesimo Sistema di protezione fino alla scadenza del progetto di accoglienza in corso e già finanziato. Ove si tratti di titolari di protezione umanitaria, tale accoglienza non potrà essere protratta oltre i limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni attuative del citato Sistema di protezione.



### **Articolo 13**

*(Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)*

L'articolo prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti. Le relative disposizioni di carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Capo III**

### **Articolo 14**

*(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)*

La disposizione di cui al comma 1, lettera a) abroga la norma che preclude il rigetto della domanda di cittadinanza iure *matrimonii*. Pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri.

La disposizione di cui alla lettera b) aumenta da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per le istanze.

La disposizione di cui alla lettera c) reca disposizioni di carattere ordinamentale in quanto prolunga i termini per la definizione dei procedimenti. La disposizione di cui alla lettera d) introduce una ipotesi di revoca della cittadinanza, per gravi reati di terrorismo che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Capo IV**

### **Articolo 15**

*(Disposizioni in materia di giustizia)*

La disposizione mira a colmare una lacuna normativa, allineando la disciplina prevista per il processo civile a quella dettata per il processo penale dall'art. 106 del d.P.R. n. 115/2002 recante il testo unico in materia di spese di giustizia.

L'articolo esclude per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il diritto all'anticipazione prevista dall'art. 131, comma 4, lettera a), del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115/2002 nei casi in cui l'impugnazione è dichiarata inammissibile (comma 1).

Il comma 2 estende al processo civile una disposizione vigente per il processo penale, che consente al giudice di escludere la parte vittoriosa dalla ripetizione delle spese superflue.

La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **TITOLO II**

### **CAPO I**

### **Articolo 16**

*(Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare)*

La disposizione estende la possibilità di controllare attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale i soggetti imputati dei reati di maltrattamenti in famiglia e *stalking*, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

La disposizione in commento, limitandosi a incrementare il novero delle fattispecie incriminatrici per le quali è possibile adottare la misura del controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici dei soggetti





imputati, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, posto che troverà applicazione solo nel limite dei dispositivi (c.d. "braccialetti elettronici") effettivamente disponibili in applicazione delle clausole contenute nel contratto stipulato in data 14 dicembre 2017 con il R.T.I. "Fastweb S.p.A./Vitrociset S.p.A.", della durata di 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi del quale il numero di braccialetti elettronici fornibili, installabili e attivabili mensilmente è pari a 1000 unità, elevabile fino a un *surplus* del 20%, a prescindere dal numero e dalla tipologia di reati per i quali siffatti strumenti di sorveglianza elettronici sono adoperabili. Al riguardo, si precisa che la disponibilità e le materiali potenzialità applicative dei predetti dispositivi restano comunque invariate da un punto di vista quantitativo.

Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I relativi oneri graveranno sul capitolo 2558, Piano gestionale 2, "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone, ecc."

#### Articolo 17

**(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo).**

La presente disposizione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo, tenuto conto dell'esperienza maturata a seguito degli attacchi verificatisi lo scorso anno in varie città europee, che hanno infatti evidenziato come una delle tattiche preferite dai predetti gruppi o anche dai cd "lupi solitari" sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati.

La disposizione prevede che gli esercenti l'attività di autonoleggio di veicoli senza conducente comunichino i dati identificativi dei clienti per il successivo raffronto effettuato dal CED Interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981, al fine di verificare se a loro carico risultino specifici precedenti o segnalazioni delle Forze di polizia relativi a fatti o situazioni rilevanti per la prevenzione del terrorismo.

Le modalità tecniche sia dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni degli esercenti l'attività di autonoleggio che di conservazione dei dati sono definite con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, la verifica con le informazioni contenute nel citato CED interforze avverrà - tramite il Centro Nazionale della Polizia di Stato di Napoli che garantirà il collegamento informatico con gli autonoleggiatori - mediante un raffronto automatico dal quale conseguirà, in caso di *match* positivo, una segnalazione di *alert* che verrà propagato agli uffici territoriali competenti in relazione al luogo in cui è ubicato l'autonoleggio.

La previsione in commento non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto ai descritti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel dettaglio, infatti, in base agli elementi informativi forniti dagli operatori di settore concernenti i contratti di noleggio stipulati quotidianamente, sono stimabili circa 15.000 richieste al giorno di verifica dei dati. Le attuali strutture *hardware* e i *software* necessari a garantire l'attuazione della norma in commento, nella disponibilità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, sono già in grado di sopportare tale mole di trasmissioni che, peraltro, sono analoghe all'attività oggi posta in essere ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto non è necessario effettuare alcuna implementazione dei sistemi informativi. Ciò premesso, all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare con gli stanziamenti ordinari imputabili alla Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza - Capitolo 7457 - piano gestionale 3, destinato al funzionamento del CED.

#### Articolo 18

**(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale).**



La norma prevede un ampliamento dell'accesso da parte della polizia municipale ai dati contenuti nella banca dati del CED interforze.

In particolare si prevede che il suddetto personale della polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 9 della legge n. 121/1981, al CED di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 121 al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone fisiche controllate.

La consultazione dei dati avviene per il tramite di un sistema/applicazione di risposta semaforica del tipo *hit/no hit*, che consente in caso positivo di evidenziare l'eventuale sussistenza, in capo ai soggetti controllati, di provvedimenti "attivi" nel citato sistema informativo che richiedono un seguito operativo quali, ad esempio, provvedimenti di arresto, rintraccio e notifica provvedimento, segnalazioni di persone scomparse, i provvedimenti Schengen e provvedimenti inerenti la patente di guida.

Dal requisito demografico discende che il servizio di consultazione interesserà 46 Comuni, 4 dei quali (Genova, Milano, Roma e Torino) già accedono direttamente al CED in relazione allo schedario dei veicoli rubati.

In ordine al flusso di interrogazioni del citato sistema informatico, lo stesso è stato quantificato in circa 6.000.000 di interrogazioni annue. A tale risultato si è pervenuti mediante una stima effettuata prendendo in considerazione un numero medio di utenti della polizia locale pari a 30 unità per ognuno dei 42 Comuni e il numero medio di interrogazioni annue – pari a 1.100 – effettuati nei sopracitati 4 Comuni.

Ciò premesso, il numero di interrogazioni stimato è stato calcolato tenendo conto che l'intervento proposto prevede la possibilità di quattro diverse tipologie di interrogazione.

Per consentire l'attività di consultazione occorrono interventi di adeguamento tecnologico del CED il cui ammontare complessivo è quantificato in 150.000 euro per l'anno 2018. A detti oneri si farà fronte avvalendosi delle risorse indicate all'articolo 39.

#### **Articolo 19**

##### **(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali)**

La disposizione, finalizzata a consentire ai Corpi di polizia municipale dei Comuni con più di 100.000 abitanti di utilizzare in via sperimentale per sei mesi armi comuni ad impulso elettrico in analogia a quanto disposto per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. In particolare, al comma 4 si chiarisce che agli oneri derivanti dalla sperimentazione e dalla formazione del personale delle polizie municipali interessato, i Comuni e le Regioni provvedono, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. In particolare, atteso che il costo medio di mercato di un'arma a impulsi elettrici è mediamente pari a euro 1.000, considerato che la sperimentazione è destinata a interessare due unità di personale dipendente dei Corpi e dei Servizi di polizia municipale, e che i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono, allo stato attuale, 46, gli oneri sono stimabili in circa euro 4.000 per Comune, comprendendo anche i costi per 2 armi di riserva. La norma non determina ulteriori oneri per la finanza pubblica, atteso, altresì, che i Comuni provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

#### **Articolo 20**

##### **(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive)**

La disposizione in parola, per esigenze di prevenzione, consente l'adozione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive anche nei confronti di coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori ad attentati con finalità di terrorismo, anche internazionale.

La disposizione presenta evidente natura ordinamentale, come tale insuscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## Articolo 21

### *(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane)*

La norma estende la possibilità di applicazione del c.d. DASPO in ulteriori contesti territoriali rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente. Si tratta di una norma avente carattere ordinamentale, dalla quale, pertanto, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Articolo 22

### **(Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno)**

La norma è finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018- 020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda le esigenze istituzionali della Polizia di Stato la tabella riepilogativa che segue individua le progettualità della Polizia di Stato con la relativa attribuzione delle risorse ripartite per ciascun esercizio finanziario.

Impiego stanziamento fondo di riserva parte capitale art 1 comma 1071 legge 205 / 2017									
PROGETTI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
SISTEMI INFORMATIVI	7.500.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	162.550.000,00
ARMAMENTO	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	21.500.000,00
AUTOMEZZI	0,00	3.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	36.000.000,00
INTERVENTI SU IMMOBILI	2.500.000,00	8.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	47.000.000,00
	10.500.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	267.050.000,00

Con riferimento agli specifici interventi della Polizia di Stato si descrivono, di seguito, i singoli progetti e nelle relative tabelle si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

### 1. SISTEMI INFORMATIVI

Gli interventi previsti sui sistemi informativi della Polizia di Stato sono finalizzati, come previsto dalla norma, a potenziare e rendere più efficace l'azione sia di prevenzione che di contrasto nei confronti dei fenomeni del terrorismo internazionale, anche di radicalizzazione religiosa.

A tal fine si rende necessario dotare il Personale impiegato in tali attività di attuali ed efficaci mezzi e materiale tecnologico.

Si rende altresì indispensabile implementare e potenziare le infrastrutture hardware e software, anche per gli accessi in ambienti on-line come social media, blog e forum al fine di reperire informazioni pregiate, sistemi di traduzione automatizzata, incremento delle capacità di raccolta dati sul dark web.



SISTEMI INFORMATIVI	
ANNO	RISORSE
2018	7.500.000,00
2019	22.150.000,00
2020	22.150.000,00
2021	22.150.000,00
2022	22.150.000,00
2023	22.150.000,00
2024	22.150.000,00
2025	22.150.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>162.550.000,00</b>

## 2. ARMAMENTO

Gli interventi previsti nel settore dell'armamento sono anch'essi strumentali per consentire efficaci attività di contrasto del terrorismo internazionale.

Tali interventi consentono di adeguare le dotazioni degli equipaggiamenti speciali e di garantire al tempo stesso un ammodernamento dell'armamento.

Infatti, a seguito dell'incremento del numero di uomini della Polizia di Stato impiegati nelle attività di contrasto al terrorismo internazionale, ne consegue la necessità di incrementare adeguatamente l'armamento e gli equipaggiamenti speciali al fine di garantire efficienti dotazioni per le complesse operazioni da compiere.

In particolare si segnalano anche le specifiche esigenze delle Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.) che per la particolare natura delle attività svolte devono essere dotato di mezzi e armamento particolare.

ARMAMENTO	
ANNO	RISORSE
2018	350.000,00
2019	3.000.000,00
2020	3.000.000,00
2021	3.000.000,00
2022	3.000.000,00
2023	3.000.000,00
2024	3.000.000,00
2025	3.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>21.350.000,00</b>

## 3. AUTOMEZZI

A seguito dell'incremento del numero di uomini della Polizia di Stato impiegati nelle attività di contrasto al terrorismo internazionale, ne consegue la necessità di incrementare il numero delle autovetture in uso a detto personale.

In particolare si segnalano anche le specifiche esigenze delle Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.) che per la particolare natura delle attività svolte devono essere dotato di mezzi e armamento particolare.

In vista delle particolari attività antiterrorismo si evidenzia altresì la necessità di acquisire anche autovetture blindate.

Per quanto riguarda il settore automezzi si fa presente tuttavia che la somma destinata al potenziamento del parco veicolare è minima in quanto già sono state stanziare risorse con il D.L. 119 ed ulteriori richieste sono state finanziate ai sensi dell'art. 1 comma 623 della L.232/2016.





AUTOMEZZI	
ANNO	RISORSE
2018	0,00
2019	3.000.000,00
2020	5.500.000,00
2021	5.500.000,00
2022	5.500.000,00
2023	5.500.000,00
2024	5.500.000,00
2025	5.500.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>36.000.000,00</b>

#### 4. INTERVENTI SU IMMOBILI

Gli interventi sugli immobili sono una diretta conseguenza del potenziamento dei sistemi informativi e tecnologici.

In via prioritaria occorre precisare che nel corso degli ultimi anni si è portata avanti una importante attività che ha consentito di ottenere un risparmio per la gestione degli immobili sia per il rilascio di alcuni immobili, sia per specifiche attività di razionalizzazione e di riallocazione, nonché a seguito della riduzione del 15% dei canoni per effetto della legge n.135/12 e s.m.i.

Infatti a partire dal 2013 e successivi esercizi 2014, 2015 e 2016 è stato sanato interamente il debito comunicato dalle Prefetture in occasione dei ripetuti monitoraggi effettuati.

Anche nel corso del 2017, a seguito di operazioni di razionalizzazione della spesa, si registrano risparmi.

Su detti immobili nonché su altri immobili demaniali, anche confiscati, si rendono necessari interventi di adattamento, anche al fine di ridurre la spesa complessiva delle locazioni passive.

INTERVENTI SU IMMOBILI	
ANNO	RISORSE
2018	2.350.000,00
2019	8.500.000,00
2020	6.000.000,00
2021	6.000.000,00
2022	6.000.000,00
2023	6.000.000,00
2024	6.000.000,00
2025	6.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>46.850.000,00</b>

Per quanto riguarda le esigenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si descrive, di seguito, il progetto complessivo e nella relativa tabella si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.



INTERVENTI SISTEMI INFORMATIVI E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
ANNO	RISORSE
2018	4.500.000,00
2019	12.500.000,00
2020	12.500.000,00
2021	12.500.000,00
2022	12.500.000,00
2023	12.500.000,00
2024	12.500.000,00
2025	12.500.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>92.000.000,00</b>

#### 5.AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI INFORMATIVI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'iniziativa è volta a finanziare uno specifico progetto che si propone di rinnovare e potenziare l'attuale infrastruttura informatica e di telecomunicazioni del Dipartimento, incluso il rinnovamento delle dotazioni tecnologiche a bordo degli automezzi di soccorso e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di rendere disponibili alle risorse VF sul campo servizi di comunicazione digitale e connettività dei dispositivi mobili per il coordinamento e controllo delle operazioni ai vari livelli decisionali. Il progetto si pone l'obiettivo di interventi di soccorso più rapidi ed efficienti con innovativi dispositivi strumentali e tecnologie per un dispiegamento territoriale capillare dei nuovi servizi ICT, conseguendo maggiore sicurezza degli operatori VF, contenimento dei tempi di intervento e riduzione sistematica delle spese di gestione del parco automezzi di soccorso.

Il progetto si inquadra nell'ambito del piano delle priorità indicate nella Direttiva annuale del Ministro dell'Interno che prevede il raggiungimento dei seguenti rilevanti obiettivi strategici:

- migliorare le strategie di intervento di soccorso pubblico, attraverso lo sviluppo di flussi informativi (anche multimediali) dai luoghi di intervento alle Sale Operative e viceversa;
- sviluppare sistemi di condivisione informativa ed interoperabilità tra i diversi soggetti presenti nell'ambito di meccanismi complessi di Protezione civile e Difesa Civile Nazionale;
- aumentare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di Difesa Civile, attraverso la capillare presenza di unità mobili territoriali, interconnesse telematicamente ai Centri di Coordinamento delle Crisi, dedicate alla gestione delle emergenze Nucleari, Batteriologiche, Chimiche e Radiologiche (NBCR).

#### Articolo 23

##### (Disposizioni in materia di blocco stradale)

La disposizione, al comma 1, modifica il trattamento sanzionatorio previsto per alcune condotte in materia di libera circolazione sulle strade ordinarie, risottoponendole a sanzione penale. In considerazione del disvalore sociale delle condotte oggetto del suddetto inasprimento sanzionatorio, le medesime sono state incluse tra i motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

Si tratta, evidentemente, di norme procedurali di carattere ordinamentale, inidonee a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Capo II

#### Articolo 24

##### (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

La disposizione in esame interviene nella materia delle impugnazioni delle misure di carattere patrimoniale previste dal "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove



disposizioni in materia di documentazione antimafia, e norme degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161).

Con l'inserimento del comma 2-quater all'articolo 10 del Codice antimafia si prevede anche per dette misure la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di conferma anche parziale del provvedimento di primo grado da parte della Corte di Appello.

L'intervento si rende necessario perché allo stato, per quanto attiene le misure patrimoniali citate, la condanna al pagamento delle spese processuali è prevista solo all'esito del giudizio di primo grado, secondo quanto disposto dal comma 10-quinquies dell'articolo 7 del citato Codice Antimafia.

La modifica operata, tesa ad omogenizzare il regime delle impugnazioni previsto per le misure indicate, ha carattere procedurale ed è tale da produrre effetti positivi sulla finanza pubblica sotto un duplice aspetto. Innanzitutto, si rileva che dalle condanne al pagamento delle spese processuali, da parte del giudice d'appello, del provvedimento patrimoniale impugnato dal ricorrente, potranno derivare benefici per l'erario in termini di incremento di entrate; oppure, l'alta probabilità di ottenere un annullamento solo parziale del provvedimento impugnato con conseguenziale condanna al pagamento delle spese processuali è circostanza che potrà fungere da deterrente alla presentazione di ricorsi pretestuosi, determinando un effetto deflattivo del contenzioso, al quale è connessa una sensibile diminuzione dei carichi di lavoro giudiziari, con risparmi di spesa per la finanza pubblica.

L'articolo, inoltre, reca modifiche e integrazioni agli articoli 17 e 67 del Codice antimafia. Più in particolare, si elimina la obbligatorietà della comunicazione all'autorità giudiziaria delle proposte di applicazione delle misure di prevenzione presentate autonomamente dal questore (lettera b) e si amplia il novero dei reati la cui commissione determina l'insorgenza delle cosiddette ostatività antimafia (lettera d)..

All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 25**

##### ***(Sanzioni in materia di subappalti illeciti)***

La disposizione mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L'intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato in parola e, secondariamente, l'equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.

La norma incide unicamente su aspetti meramente sanzionatori, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 26**

##### ***(Monitoraggio dei cantieri)***

La disposizione, al fine di potenziare la rete di prevenzione antimafia sul territorio, impone di comunicare al prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell'ambito della provincia.

La disposizione, ha portata meramente ordinamentale, e come tale è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 27**

##### ***(Disposizioni per migliorare la circolarità informativa).***

La disposizione in esame riprende, aggiornandola, la disposizione già prevista all'articolo 160 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (la cui previsione era allargata anche alle Preture circondariali, oramai soppresse) ed individua meglio il personale di cancelleria del Tribunale – non solo riferito alle cancellerie dibattimentali – ma anche alle cancellerie presso le sezioni delle misure di prevenzione e presso gli uffici G.I.P. dei medesimi nonché il personale delle cancellerie delle Corti di Appello. L'obbligo di trasmissione si



riserisce non solo al dispositivo delle sentenze irrevocabili di condanna ma è esteso anche ai provvedimenti ablativi o restrittivi che devono essere comunicati in copia alle questure competenti per territorio ed alla Direzione Investigativa Antimafia.

Al riguardo si rappresenta che l'attività sopra descritta non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la trasmissione dei dati dei provvedimenti di cui sopra si è detto già viene ordinariamente effettuata con modalità telematiche dalle cancellerie giudiziarie che dispongono della necessaria piattaforma e strumentazione informatica diretta alla circolazione e flusso dei dati dei procedimenti giudiziari. Si assicura, pertanto, che l'adempimento in esame potrà essere fronteggiato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

#### **Articolo 28**

*(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

Con la disposizione in esame, che introduce all'art. 143 TUEL un comma 7-bis, viene individuato un "nuovo" istituto che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, all'esito dell'accesso, pur non rinvenendosi gli elementi concreti, univoci e rilevanti per disporre lo scioglimento dell'ente locale, tuttavia siano state riscontrate, in relazione ad uno o più settori amministrativi, illecità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente.

L'introduzione all'art. 143 del TUEL del comma 7-bis comporta oneri per i compensi dei commissari ad acta incaricati di sostituirsi agli stessi enti risultati inadempienti nell'adozione dei necessari atti, ai quali gli Enti Locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Al fine di determinare gli oneri per l'attuazione del comma 7-bis, vengono presi a riferimento il numero di decreti ministeriali di conclusione dei procedimenti per insussistenza dei presupposti per lo scioglimento - art. 143, comma 7, del TUEL - nell'ultimo quinquennio (gennaio 2014 - agosto 2018), unitamente ad un costo medio dei compensi spettanti ai commissari *ad acta*.

Nel predetto arco temporale i procedimenti di chiusura sono stati 24, con conseguente media annua di 4,8. Il compenso spettante al commissario *ad acta* che, in luogo dell'amministrazione inadempiente adotta l'atto, può ragionevolmente stimarsi in 2.000,00 euro in relazione alla prassi per altre tipologie di commissari *ad acta* (ad esempio quelli nominati dai T.A.R. nell'ambito dei giudizi di ottemperanza).

Conséguentemente, gli oneri annui stimabili per l'attuazione della disposizione in questione sono quantificabili in circa 10.000,00 euro, importo risultante dal costo per un commissario (2.000,00 euro) moltiplicato per la media annua dei procedimenti di chiusura (4,8).

#### **Articolo 29**

*(Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

La disposizione mira ad aggiornare il valore, fermo all'anno 2007, dello stanziamento massimo per la copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività svolte, ai sensi dell'articolo 145 del TUEL n. 267/2000, dal personale sovraordinato presso le Commissioni straordinarie deputate a gestire i comuni e le province i cui Consigli vengano sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Allo scopo si rende necessario incrementare, fino a un massimo di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, le apposite risorse individuate dall'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è previsto l'utilizzo delle risorse che si rendono disponibili durante l'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali corrisposte dal Ministero dell'interno.

#### **Capo III**

#### **Articolo 30**





*(Modifiche all'articolo 633 del codice penale)*

La modifica all'articolo 633 del codice penale reca un inasprimento sanzionatorio nei confronti di coloro che promuovono od organizzano l'invasione di terreni o edifici, ovvero che compiono il fatto armati; peraltro, va osservato, che tale intervento normativo è destinato a produrre effetti positivi sulla finanza pubblica dal momento che, dalle condanne al pagamento della multa prevista in aggiunta alla pena della reclusione, potranno derivare benefici per l'erario in termini di incremento di entrate.

**Articolo 31**

*(Modifiche all'articolo 266 del Codice di procedura penale)*

La novella dell'articolo 266 del codice di procedura penale inserisce la fattispecie aggravata del reato di cui all'art. 633 c.p. tra quelle che consentono di utilizzare lo strumento delle intercettazioni;

Va considerato che la disposizione, finalizzata al contrasto del reato di invasione di edifici nelle forme più aggravate descritte e da ricondurre ad una casistica contenuta, ha carattere procedurale ed i relativi adempimenti giudiziari potranno essere espletati con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche per tale modifica si assicura che il previsto ampliamento delle attività di intercettazione per tale tipologia di reato potrà essere fronteggiato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si osserva, tra l'altro che le spese per le intercettazioni presentano una dinamica di risparmio di spesa sul relativo capitolo 1363, iscritto nel bilancio del Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di giustizia, per effetto delle modifiche normative introdotte in materia, determinate in particolare a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie in attuazione della legge 103/2017 stabilita dal Decreto Interministeriale 28 dicembre 2017.

**TITOLO III**

**Art. 32**

*(Disposizioni per la riorganizzazione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno)*

Si fa preliminarmente rilevare che la riorganizzazione proposta, a seguito delle misure di *spending review*, coinvolgerà una rideterminazione dei posti di livello dirigenziale generale assegnati ai Prefetti, incidendo solo parzialmente sugli Uffici di livello dirigenziale generale.

L'intervento normativo introduce, con il comma 1, lettere a) e b), nuovi criteri e modalità di computo, in base ai quali è previsto che il Ministero dell'interno, calcolata la percentuale del 20 per cento degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura complessiva di ventinove posti di livello dirigenziale generale, provvederà alla corrispondente riduzione dei posti di Prefetto. La rimodulazione interesserà 8 posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti agendo esclusivamente nell'ambito degli uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al vigente regolamento di organizzazione - con conseguente rideterminazione della dotazione organica di cui alla Tabella 1, allegata al d.P.C.M. 22 maggio 2015; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015 - e di ventuno unità di posti di Prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze ai sensi della vigente normativa. La complessiva riduzione verrà, dunque, realizzata anche mediante la rimodulazione, in senso riduttivo, del contingente dei prefetti da collocare in disponibilità secondo la normativa vigente.

Per quanto attiene agli Uffici di livello dirigenziale generale, l'organizzazione del Ministero a livello centrale è contenuta nel DPR n. 398/2001 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. DPR n. 210/2009, legge n. 189/2002 e d.l. n. 83/2002, convertito nella legge n. 133/2002).

In particolare, questa Amministrazione è composta da 5 Dipartimenti, istituiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i quali si articolano in Uffici di livello dirigenziale generale affidati a prefetti o a dirigenti dell'Area 1 di prima fascia.



Sempre a livello centrale, con il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98 sono stati individuati gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Per ciò che concerne la base di computo per il calcolo del taglio del 20%, sono stati considerati i 147 Uffici dirigenziali di livello generale, relativi sia alla carriera prefettizia che alla dirigenza contrattualizzata di I° fascia, così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (All. 1).

La percentuale di riduzione del 20%, calcolata su tali uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno (147) pertanto, arrotondando l'esito alla percentuale (29,4) all'unità superiore come previsto dal d.lgs. 165/2001, interesserà un numero di 29 posti di prefetto.

La riduzione di 29 posti di prefetto, tenuto conto che deve salvaguardare il vigente assetto periferico dell'Amministrazione civile dell'interno, senza soppressione di nessuna Prefettura-U.t.g., graverà, in termini di contrazione, sul personale dirigenziale di livello generale appartenente alla carriera prefettizia, e non su quella dei dirigenti dell'Area I, atteso l'esiguo numero di unità di cui è composta (4 unità). In particolare la contrazione interesserà ventuno posti assegnati ai prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze ai sensi della vigente normativa, e nella misura di otto, con riflessi sulla consistenza della dotazione organica dei prefetti, le strutture di livello dirigenziale generale degli Uffici centrali del Ministero dell'interno, come determinati dal D.P.R. 398/2001 e ss.mm.e i.. Ai fini del computo degli altri otto posti di livello dirigenziale generale da sopprimere a livello centrale sarà verrà computata anche la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica sicurezza, la cui soppressione è già stata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che riscrivendo taluni assetti organizzativi nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza, ha anticipato, limitatamente alla suddetta struttura di livello dirigenziale generale, il più complessivo processo di riorganizzazione cui il Ministero dell'interno dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

Si provvederà inoltre, per gli altri 21 posti, alla rideterminazione dei numeri e delle percentuali previste dalle disposizioni vigenti per il collocamento dei prefetti a disposizione per particolari esigenze di cui all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (che non potranno eccedere il numero di due unità oltre quelli dei posti del ruolo organico), all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (che passano dal 15 al 5 per cento della dotazione organica) e all'articolo 12, comma 2-bis del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (che per i prefetti prevedrà il collocamento in disponibilità entro l'aliquota dell'1 per cento della dotazione organica).

La riduzione del 20% dei posti di Prefetto, come sopra calcolata, farà conseguire un risparmio di euro 5.954.385,22 sulla spesa complessiva dei posti in organico pari a € 32.498.166,12 (All.2) all'esito dell'attuazione delle misure di cui al comma 4 dell'articolo in commento (adozione del regolamento di organizzazione e riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni del personale).

Il risparmio che sarà conseguito dalla riduzione dei posti di Prefetto pari a € 5.954.385,22 è stato quantificato considerando tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, nelle misure previste dall'ordinamento retributivo di cui al D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66 (All. 3), tenendo conto della retribuzione media sulla base delle diverse fasce di graduazione.

Per quanto riguarda il calcolo sul costo medio stipendiale dei Prefetti a disposizione si evidenzia che non è stata computata la sola indennità di cui all'art. 43, comma 20 della legge 121/81.

Le proposte modalità per l'individuazione dei posti di Prefetto da ridurre sono dettate dall'esigenza di garantire, in sede di riorganizzazione, la regolare operatività degli Uffici centrali che compongono i cinque Dipartimenti in cui è articolato questo Ministero dell'interno, non intervenendo sull'assetto ordinamentale periferico.

Per ciò che concerne, invece, le riduzioni del personale dirigenziale di livello non generale e del personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo in esame, restano salve le riduzioni disposte con il richiamato D.P.C.M. del 22 maggio 2015.



## Allegato 1

### Le strutture centrali

L'organizzazione del Ministero a livello centrale è contenuta nel DPR n. 398 del 7 settembre 2001, e successive modificazioni (cfr. D.P.R. n.154/2006 e DPR n. 210/ 2009), istitutivo dei Dipartimenti, cioè delle nuove strutture centrali che hanno sostituito le vecchie Direzioni generali, accorpandole tra loro secondo criteri di funzionalità e di omogeneità delle materie.

I Dipartimenti rappresentano quindi il segmento operativo della politica dell'Amministrazione e rispondono funzionalmente al Ministro Essi sono:

- Dipartimento per gli affari interni e territoriali
- Dipartimento della pubblica sicurezza
- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Gli Uffici permanenti di diretta collaborazione sono:

- Capo di Gabinetto
- Capo Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
- Vice Capo Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

Gli Uffici dirigenziali generali, attualmente, risultano così ripartiti nell'ambito dei 5 Dipartimenti:

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
- Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
- Direzione Centrale dei Servizi Elettorali;
- *Direzione Centrale della Finanza Locale\**
- Direzione Centrale per i Servizi Demografici

**Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione**, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
- Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
- Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo
- Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
- Direzione Centrale degli Affari dei Culti
- Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto
- Direzione Centrale per gli Affari Generali e per la Gestione delle Risorse Finanziarie e Strumentali



**Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato)**, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Direttore Generale per l'Espletamento delle Funzioni Vicarie
- Vice Direttore Generale per le Attività di Coordinamento e di Pianificazione
- Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Capo dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia
- Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;
- Direzione Centrale per le Risorse Umane;
- Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
- *Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria*;
- Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale
- Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato
- Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
- Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione

Non sono stati computati gli Uffici affidati ai soli dirigenti generali della Polizia di Stato o delle altre Forze di Polizia.

- **Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Direttore Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile
- Direttore Centrale per le Risorse Umane
- *Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie* \*
- Direttore Centrale per gli Affari Generali
- Ufficio Centrale Ispettivo

Non sono stati computati gli Uffici affidati ai soli dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

- **Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie**, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:





- Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
- Direzione Centrale per le Risorse Umane
- *Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali\**

Fa, altresì, capo al Dipartimento l'Ispettorato Generale di Amministrazione - IGA.

Dal Dipartimento dipendeva la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno – SSAI che è stata soppressa dall'art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

*\* Agli uffici in corsivo sono preposti dirigenti dell'Area 1 di prima fascia*

**TOTALE UFFICI: 44**

#### **Le strutture territoriali**

A livello territoriale il Ministero, in ragione dei rilevanti compiti ad esso affidati, è dotato di una composita articolazione, così connotata:

- n. 103 Prefetture-UTG, presenti in ciascuna Provincia e rette da un Prefetto che rappresenta il Governo sul territorio; il Prefetto del capoluogo di Regione è anche Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali.



Allegato 2

**SPESA COMPLESSIVA DEI POSTI IN ORGANICO DEI PREFETTI CALCOLATA SUL COSTO MEDIO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA'**  
**RIDUZIONE UFFICI DI LIVELLO GENERALE**

QUALIFICA	COSTO MEDIO UNITARIO PRO-CAPITE	POSTI DI PREFETTO DA RIDURRE IN CONSEGUENZA DEL TAGLIO APPLICATO SUL 20% DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO GENERALE	RISPARMIO CONSEGUITO
PREFETTO (da dotazione organica)	€ 221.075,96	8	€ 1.768.607,68
Prefetti (a disposizione)	€ 199.322,74	21	€ 4.185.777,54
Totale			€ 5.954.385,22

I RISPARMI SONO CALCOLATI SULLA BASE DEL COSTO MEDIO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA' EX D.P.R 4 MAGGIO 2018, N.66

21

Allegato 3

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E

## FINANZIARIE

## DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Ufficio II - Ordinamenti retributivi del personale ed esecuzione dei giudicati contabili

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA' DELLA CARRIERA PREFETTIZIA D.P.R. N. 66/2018

ACCORDO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 SOTTOSCRITTO IL 12/04/2018

DECORRENZA 01/01/2018

## PREFETTI DA DOTAZIONE ORGANICA

QUALIFICA	FASCE	STIPENDIO TABELLARE comprensivo della 13 <sup>a</sup>	INDENNITA' LEGGE N. 121/81 rivalutata dal 01/01/2010 comprensivo di 13 <sup>a</sup>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (parte fissa e variabile) comprensivo di 13 <sup>a</sup>	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (acconto) comprensivo di 13 <sup>a</sup> 90% della retribuzione di risultato fondo anno 2009	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO	ONERI STATO	TOTALE COSTO	COSTO MEDIO
PREFETTO	A Part. Rilev.	99.015,34	16.392,78	41.758,99	11.763,90	168.931,01	63.236,42	232.167,43	
	A	99.015,34	16.392,78	37.967,65	11.763,90	165.139,67	61.781,31	226.920,98	
	B Part. Rilev.	99.015,34	16.392,78	36.140,07	10.163,70	161.711,89	60.556,62	222.268,51	221.075,96
	B	99.015,34	16.392,78	32.858,61	10.163,70	158.430,43	59.297,19	217.727,62	
	C	99.015,34	16.392,78	26.503,54	8.175,60	150.087,26	56.208,01	206.295,27	

22

**PREFETTI A DISPOSIZIONE**

QUALIFICA	FASCE	STIPENDIO TABELLARE comprensivo della 13 <sup>a</sup>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (parte fissa e variabile) comprensivo di 13 <sup>a</sup>	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (acconto) comprensivo di 13 <sup>a</sup> 90% della retribuzione di risultato fondo anno 2009	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO	ONERI STATO	TOTALE COSTO	COSTO MEDIO
	A Part. Rilev.	99.015,34	41.758,99	11.763,90	152.538,23	57.875,98	210.414,21	
	A	99.015,34	37.967,65	11.763,90	148.746,89	56.420,87	205.167,76	
PREFETTO	B Part. Rilev.	99.015,34	36.140,07	10.163,70	145.319,11	55.196,18	200.515,29	199.322,74
	B	99.015,34	32.858,61	10.163,70	142.037,65	53.936,75	195.974,40	
	C	99.015,34	26.503,54	8.175,60	133.694,48	50.847,57	184.542,05	



### **Articolo 33**

#### ***(Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia)***

La disposizione assicura il pagamento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e anche in deroga alle limitazioni legali vigenti, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in vista dell'obiettivo di garantire la stabilità, continuità ed efficienza della funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In virtù dell'esplicita statuizione del primo comma, secondo cui il pagamento dei compensi avviene "nei limiti dello stanziamento già esistente in bilancio", la norma è dotata ex se di idonea copertura finanziaria, tenuto altresì conto di quanto disposto dal secondo comma, ai sensi del quale il pagamento dei suddetti compensi, nelle more dell'adozione del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 43, tredicesimo comma della legge n. 121/1981, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario 2017.

### **Articolo 34**

#### ***(Incremento richiami personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)***

La presente norma è volta ad incrementare i tetti di spesa fissati dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 per l'impiego del personale volontario a cui, in ragione dei giorni o delle ore lavorate, viene corrisposta una retribuzione commisurata a quella del personale di ruolo.

Il comma 1 incrementa, pertanto, il programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" del Ministero dell'interno dell'importo di euro 5,9 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2020.

In virtù di tale incremento, si dispone, al comma 2, che l'autorizzazione annuale di spesa per la retribuzione del personale volontario, iscritta in bilancio ai cap. 1802 e 1822 del citato programma, sia pari a euro 20.952.678 per l'anno 2019 e a euro 20.052.678 a decorrere dall'anno 2020.

Il predetto importo tiene conto degli oneri retributivi, di natura fissa ed accessoria spettanti al predetto personale per i giorni o le ore lavorate (commisurati alla retribuzione spettante al personale di ruolo con qualifica di vigile del fuoco), nonché dei correlati oneri previdenziali ed erariali a carico dello Stato.

Il comma 3 indica la copertura finanziaria dell'iniziativa legislativa, che determina oneri ai commi 1 e 3, pari a 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

### **Articolo 35**

#### ***(Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)***

La norma prevede, al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia, nel quale confluiscono le risorse già autorizzate dall'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e non utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 124/2015, alle quali si aggiunge, inoltre, una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 dei risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre



2012, n. 244, e successive modifiche.

Si segnala che la predetta quota dei risparmi di spesa accertati di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche, risultano disponibili sul capitolo 1153 del Ministero della Difesa.

La quantificazione del predetto fondo tiene conto che le risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono al momento pari ad euro 30.120.313 iscritte nel conto dei residui, euro 15.089.182 per il 2018 ed euro 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, a cui si aggiungono i 5 milioni di euro a decorrere dal 2018 di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche. Le predette risorse di 30.120.313 in conto residui, di 15.089.182 per il 2018 e di 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019 sono comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri previsti per l'attuazione dello schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2018, attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e IV del Senato e della Camera dei Deputati per i prescritti pareri (A.G. n. 35), in vista dell'approvazione in via definitiva entro il termine del 5 ottobre 2018.

#### **Articolo 36**

##### ***(Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati).***

Gli interventi sub 1 e 2 sono di natura ordinamentale ed insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni sub 3 apportano diverse modifiche all'attuale formulazione dell'art. 48 del Codice antimafia, in particolare con riferimento alla gestione e destinazione dei beni confiscati.

La lettera a) reca disposizioni meramente ordinamentali, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il disposto recato dalla lettera b) non implica l'esigenza di copertura finanziaria, ma reca una parziale rimodulazione delle finalità cui l'Agenzia può destinare il reddito ricavato dai beni ex art. 48, comma 3, lett. b, del codice antimafia: si prevede che una quota non superiore al 30% possa essere destinata ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa relativi al proprio personale al fine di valorizzare l'impegno del personale e incrementare l'orientamento al miglioramento costante dell'efficienza, fissando comunque un tetto massimo all'incremento individuale che non può superare il 15 % della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento. Si tratta di risorse a carattere non permanente la cui misura annua verrà definita nei limiti prescritti dalla norma con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e che saranno erogati, secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione integrativa riferita all'anno in cui le somme affluiscono al bilancio dell'Agenzia. Il valore di tale intervento non risulta predeterminabile in quanto il totale può variare negli anni in ragione di diversificate contingenze. Al solo scopo di fornire un'indicazione di consistenza, si segnala che le autorizzazioni ex art.48, comma 3, lett. b, hanno riguardato sinora: il II semestre 2016 per € 189.686,30 e il 2017 per € 340.814,19. In entrambi i casi l'Agenzia è in attesa della prevista riassegnazione e non sono conseguentemente in corso progetti a valere sulle somme relative: ne deriva che il decremento di fondi - che risulta, allo stato, esclusivamente "virtuale" - sarà agevolmente sostenuto modulando i futuri progetti in base alle somme effettivamente disponibili.



La previsione di cui alla lettera c) ha la finalità di meglio dettagliare procedure già esistenti. In quanto tale ha natura ordinamentale, insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) introduce una razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, intese a favorire l'esito positivo delle procedure di vendita, superando le criticità finora riscontrate, attraverso, tra l'altro, la semplificazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'avviso di vendita e l'ampliamento della platea dei possibili acquirenti. Viene previsto che per gli immobili di valore superiore a 400.000 Euro, limite desumibile dall'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'applicazione delle ordinarie procedure stabilite dalle norme di contabilità generale dello Stato.

Altra norma che non necessita di copertura ma di cui risulta arduo quantificare l'impatto è quella recata dalla lett. e), che tuttavia si rende necessaria al fine di consolidare la proprietà quando i beni risultano confiscati pro quota, circostanza che li rende spesso indestinabili o inutilizzabili.

Analogamente non risulta agevole quantificare i possibili effetti della norma recata dalla lettera f) nella parte in cui prevede la riassegnazione all'Agenzia del 20% delle vendite ex comma 5 dell'art. 48 (riformulato dalla lett. d) del presente articolo).

Un calcolo orientativo dovrebbe escludere gli immobili che devono essere venduti per il ristoro dei terzi creditori in buona fede e quelli necessari al risarcimento alle vittime dei reati sottesi e focalizzarsi sugli immobili che sono stati portati in Conferenza di Servizi senza ricevere alcuna manifestazione di interesse. Rileva tuttavia che parte di tali immobili potrebbero essere assegnati ex art. 48, comma 3, lett. c-bis, del codice antimafia e che l'effettivo ricavato dalla vendita risentirebbe della presenza di quote significative di immobili scarsamente appetibili, di ritocchi di stima dovuti al decorso del tempo e di realizzi per corrispettivi inferiori alla stima.

L'insieme di tali fattori portano a ritenere plausibile che il 20% da riassegnare all'Agenzia possa di fatto corrispondere al 5% del valore dei beni astrattamente vendibili stimato in sede di conferenza di servizi.

Nel ribadire che trattasi di proiezioni assolutamente orientative che scontano anche la circostanza che nessun immobile sia stato finora alienato a titolo oneroso, giova specificare che anche tale norma non richiede copertura finanziaria ed è destinata ad accrescere l'entità delle entrate erariali.

## Articolo 37

### *(Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia)*

La disposizione sub 1 prevede che in presenza di determinate condizioni l'Agenzia possa avvalersi di sedi secondarie in numero non superiore a 4, e comunque nei limiti delle risorse ordinariamente iscritte al bilancio dell'Agenzia; la situazione prevista ricalca quella attuale legittimata dal permanere, oltre alla sede di Reggio Calabria, di 3 sedi istituite prima dell'entrata in vigore della legge 161/2017, e temporaneamente salvaguardate dall'art. 1, comma 292, della legge n. 205/2017. Si tratta di un intervento ritenuto essenziale per garantire la miglior operatività dell'Agenzia.

Al riguardo sono stati calcolati i costi relativi alle attuali 4 sedi secondarie (Reggio Calabria, Palermo, Napoli e Milano) sostenuti nel triennio 2015-2017 per utenze, pulizia, spese postali, oneri condominiali, assicurazione immobili e mezzi, manutenzioni di locali, impianti, mobili e apparati, imposte ecc.; nella tabella seguente sono indicati le somme relative:





Sedi	2015	2016	2017
NAPOLI	€ 5.401,73	€ 6.338,16	€ 7.054,24
MILANO	€ 23.372,59	€ 14.365,75	€ 9.762,79
PALERMO	€ 24.217,93	€ 20.375,27	€ 24.251,72
REGGIO C.	€ 59.358,15	€ 48.353,96	€ 44.097,26
TOT	€ 112.350,40	€ 89.433,14	€ 85.166,01

L'intervento non necessita di copertura finanziaria, in quanto gli oneri saranno integralmente sostenuti con gli stanziamenti ordinari, come sinora avvenuto.

In stretta correlazione con quanto sopra, la disposizione di cui al comma 2, lett. a), n. 1, individua la procedura per l'istituzione delle sedi secondarie, richiamando i limiti del numero non superiore a quattro e quello della copertura dei costi a valere sulle risorse ordinariamente iscritte al bilancio dell'Agenzia.

Si tratta di intervento di carattere ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Parimenti si attesta per quanto concerne gli interventi di cui al comma 2, lett. a), n.2 e lett. b), necessari per lo snellimento di attività con termini perentori.

Le disposizioni di cui al comma 3 intervengono sull'articolo 113-bis del Codice antimafia e si pongono come strumento cardine del potenziamento e del diverso passo che deve connotare l'agenzia nel reclutamento di personale di elevata professionalità e competenze specifiche.

La norma necessita di copertura in relazione a quanto previsto alla lett c), cpv 4-bis e 4-ter.

Alla lettera b) del medesimo comma 3 si prevede l'assunzione di n. 70 unità di personale non dirigenziale mediante procedure selettive pubbliche in funzione del reclutamento di personale di elevata professionalità particolarmente in settori in cui le necessarie competenze specialistiche risultano difficilmente reperibili nelle pubbliche amministrazioni: conseguentemente, si è ipotizzato che il personale da assumere sia da inquadrare nell'area III, fascia economica F1, del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali.

La quantificazione della maggior spesa è stata effettuata tenendo in considerazione il trattamento economico fisso attualmente previsto, per il personale non dirigente, dal nuovo CCNL Comparto Funzioni Centrali – triennio economico 2016-2018 nonché la misura dell'indennità di amministrazione prevista per il personale del Ministero della Giustizia.

Per quanto concerne il trattamento economico accessorio, è stata considerata, in linea con quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, tuttora in itinere e già debitamente bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, una quota media unitaria annua pari a 6.000,00 euro, a titolo di Fondo Risorse decentrate.

In relazione al comma 4, la spesa prevista, pari ad euro 570.000 per l'anno 2019, si riferisce al rateo di due dodicesimi del costo complessivo delle assunzioni in parola, per cui le relative assunzioni potranno avere decorrenza dal novembre 2019.

Pertanto, il costo annuo per l'assunzione di 70 unità di personale non dirigente è pari ad euro 3.399.612,20 al lordo degli oneri a carico dello Stato (arrotondato a 3.400.000 euro), come specificato nella tabella che segue:





## Calcolo costo annuo - Area 3 F1

Nr unità	Stipendio tabellare per 13 mesi	Indennità di amministrazione (*)	FUA MEDIO (come previsto dal Regolamento ANBSC)	TOTALE al netto oneri Stato	oneri stato	costo unitario annuo al lordo degli oneri a carico dello stato	costo complessivo annuo al lordo degli oneri a carico dello Stato
70	€ 24.149,43	€ 5.192,88	€ 6.000,00	€ 35.342,31	€ 13.223,58	€ 48.565,89	€ 3.399.612,20

(\*) La misura indicata è quella prevista per il corrispondente personale in servizio presso il Ministero della Giustizia.

È stato inoltre stimato il costo presunto della procedura concorsuale, includente prove pre-selettive, scritti e orali e previsione di partecipazione sulla media degli ultimi concorso del Ministero dell'Interno, ipotizzando lo svolgimento di prova preselettiva con locazione di n. 3 padiglioni per complessivi 6 turni e prove scritte svolte su due giorni con locazione di una sala. Gli oneri per lo svolgimento delle suddette procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.

Fornitura banca dati di test a risposta multipla: n. 8 questionari, ciascuno di n. 90 domande da sottoporre ai candidati suddivisi in turni di tre giorni per una stampa totale di n. 54.000 copie	€ 50.000
Affitto locali per prove preselettive	€ 200.000
Affitto locali per prove scritte	€ 40.000
Schermatura locali prove scritte	€ 3.000
Interpretariato dei segni	€ 1.000
Vigilanza prove preselettive circa 150 unità di personale	€ 6.500
Vigilanza prove scritte (impegno prev. n. 150 unità di personale)	€ 5.500
Corresponsione gettoni di presenza della Commissione esaminatrice	€ 4.000
Spesa di cancelleria per concorso	€ 500
Spese di facchinaggio	€ 1.500
Pagamento contributi ANAC	€ 285
<b>TOTALE</b>	<b>€ 312.285</b>

La lett. c), cpv "4-bis" prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura di quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della Giustizia, calcolata sottraendo dalla dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale le 70 unità da assumere, per le quali vale il calcolo più sopra esposto, e, non essendo predeterminata la provenienza del citato personale, assumendo convenzionalmente come indennità in godimento quella del personale in servizio presso il Ministero dell'Interno.

Pertanto, ferma restando l'attribuzione dell'indennità in godimento del Ministero dell'Interno nelle more dell'applicazione del nuovo contratto collettivo per il triennio 2019-2021 che dovrà individuare l'indennità spettante al personale dell'Agenzia la nuova indennità, pari alla differenza



tra l'indennità di amministrazione attualmente in godimento e quella da attribuire (Ministero della Giustizia), rapportata al numero di unità di personale interessato, è quantificato in euro 301.918,65 al lordo degli oneri a carico dello Stato come di seguito indicato:

AREA/Fascia retributiva	Nr. unità	Indennità Amministrazione attuale (Ministero Interno)	Indennità Amministrazione prevista (Ministero Giustizia)	Maggior onere annuo unitario	Maggior onere annuo unitario al lordo oneri a carico dello stato	MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO AL LORDO ONERI STATO
AREA III - F3	64	€ 3.370,44	€ 5.570,00	€ 2.199,56	€ 3.043,75	€ 194.800,07
AREA II - F3	47	€ 2.811,12	€ 4.458,12	€ 1.647,00	€ 2.279,12	€ 107.118,57
111						€ 301.918,65

Per quanto concerne la lett.c), cpv "4-ter", si tratta di una stabilizzazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 291, legge 205/2017 che ha operato ad invarianza di spesa in quanto la copertura si rinviene nelle risorse di cui all'articolo 118 del d.lgs 159/2011, e per la quale al successivo articolo 38 se ne prevede l'abrogazione.

#### Art. 38

##### *(Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative)*

La disposizione mira a risolvere la peculiare criticità indotta dalla circostanza che alcune norme di *spending review* abbiano, negli anni scorsi, operato tagli lineari su alcuni capitoli di particolare rilievo (formazione del personale, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, collaborazioni, consulenze, missioni), prendendo a riferimento le somme in bilancio o le spese a carico di determinati capitoli negli anni 2009/2011.

Benché l'Agenzia in quegli anni muovesse i suoi primi passi e nonostante il fatto che per un ente di recente istituzione tale operazione dovesse tener conto dei costi di start up, non misurabili aprioristicamente nei primi anni di funzionamento di un Ente, i tagli sono stati applicati in maniera drastica, incidendo su capitoli che nell'anno di riferimento non esistevano o su cui non era stata ancora appostata o spesa alcuna somma, con il risultato che, operando i tagli su valori pari a zero, è stata cristallizzata per il futuro una possibilità di spesa nulla. Questa è, a tutt'oggi, la capacità di spesa su quei capitoli, nonostante le norme impegnino o autorizzino l'Agenzia a svolgere attività che su quei capitoli sarebbero finanziabili.

A titolo esemplificativo le attività dell'Agenzia comportano spostamenti dei dirigenti e del personale che non si limitano alle attività ispettive ma comprendono la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo e a convegni e nonostante un drastico contenimento, lo svolgimento di attività frontali in ausilio dell'A.G., presenza agli sgomberi di immobili ecc.: in ragione di ciò, nonostante un drastico contenimento le spese annue per missioni sono state nel triennio 2015/2017 di circa 42.000, 30.000 e 34.000.

Peculiare è poi la situazione di un ente che deve preferenzialmente stabilire le sue sedi in beni confiscati ma al quale - pur disponendo di immobili gratuitamente impiegabili e delle risorse necessarie per renderli funzionali allo scopo - è preclusa la possibilità di provvedere ad adeguamenti normalmente necessari in ragione non solo dello stato di deterioramento che connota detti beni al momento in cui la confisca diventa definitiva, ma anche dell'esigenza di convertirli all'uso pubblico: si tratta di spese che vanno al di là di quelle previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro,



precluse per l'inadeguatezza del limite di spesa fissato all'1% del valore del bene sia per le manutenzioni ordinarie che per quelle straordinarie.

Negli anni ciò ha portato ad un contenimento estremo delle manutenzioni dei locali in uso e tale condizione ha inibito prospettive di sviluppo dell'attività.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 161/2017 che ha spostato la sede principale a Roma e incrementato la dotazione organica si è posto il problema della nuova sede. Per i costi di adeguamento per il bene preliminarmente individuato per collocazione ottimale, dimensione e prestigio della struttura sono stati preventivamente stimati dal competente Provveditorato OO.PP. in 3 milioni di Euro ampiamente superiore al tetto stabilito in rapporto al valore.

La sede di Napoli – storico immobile di proprietà del Demanio – necessita di urgenti interventi e lavori sono necessari anche a Palermo.

Per la sede di Milano si rendono necessari lavori di ristrutturazione e la necessità di impiegare alcune ulteriori unità di personale per svolgere l'incrementata attività sul territorio ha portato all'individuazione di un bene confiscato che dovrà essere adeguato.

La sede di Reggio Calabria, in comodato dal comune capoluogo, potrebbe essere spostata in un bene confiscato più idoneo che necessita di interventi non radicali che tuttavia non potrebbero rientrare nel ricordato tetto di spesa.

A inizio 2018 l'esigenza finanziaria poteva essere stimata in poco più di 3,700 milioni di Euro (compresa l'ipotizzata nuova sede romana); in bilancio è stata complessivamente stanziata la somma complessiva di euro 161.500, prevedendo solo interventi minimali, non soddisfattivi delle reali esigenze e privi di proiezione prospettica.

La norma derogatoria non necessita di incremento degli stanziamenti ordinari anche in ragione della possibilità di utilizzare l'elevato avanzo di amministrazione accumulato negli anni anche a seguito della drastica applicazione dei limiti già ricordati: si prevede peraltro che la deroga cessi dal quarto esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, ritenendo tale lasso temporale idoneo a superare la fase di start up e consentire una più corretta quantificazione delle pertinenti esigenze e che allo scadere della deroga, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base della spesa storica consolidata nel corso dell'ultimo triennio.

Parallelamente si segnala che l'Agenzia versa in atto al bilancio dello Stato l'importo complessivo annuo di 66.194 euro in applicazione delle citate norme di contenimento. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39 del decreto in esame.

La norma reca, altresì, per esigenze di coordinamento, l'abrogazione di alcune norme in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto.

#### Titolo IV

##### Art. 39

##### *(Copertura finanziaria)*

L'articolo 39 reca la norma di copertura finanziaria.

In particolare si prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari a 15.681.423 euro per l'anno 2018, a 57.547.109 euro per l'anno 2019, a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a 10.327.109 euro decorrere dall'anno 2026, si provvede con le seguenti modalità.

Quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno.



Quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Quanto a 531.423 euro per l'anno 2018, a 2.497.109 euro l'anno 2019, a 5.327.109 annui a decorrere dall'anno 2020; si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

#### Art. 40

##### *(Entrata in vigore)*

La disposizione fissa l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in  
attuazione

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 3 OTT. 2018



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018.*

**Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché di garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di revoca dello *status* di protezione internazionale in conseguenza dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, nonché di disposizioni intese ad assicurare l'adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione, nell'intento di potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO**

## TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE

### Capo I

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DI CASI SPECIALI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI E DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

#### Art. 1.

*(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*, al comma 2, terzo periodo, le parole «per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 2-*ter*, al secondo periodo, le parole «per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

2) il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.»;

3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-*bis*) agli stranieri di cui all'articolo 42-*bis*.»;

c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;

d) all'articolo 10-*bis*, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis* del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»;

e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;

f) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 6,» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;

g) all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-*bis*) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante

idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»;

h) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (*Permesso di soggiorno per calamità*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

i) all'articolo 22:

1) al comma 12-*quater*, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 6» sono soppresse;

2) dopo il comma 12-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

«12-*sexies*. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-*quater* e 12-*quinquies* reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.»;

l) all'articolo 27-*ter*, comma 1-*bis*, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater* e 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

m) all'articolo 27-*quater*, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

n) all'articolo 29, comma 10:

1) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-*bis*»;

2) la lettera c) è abrogata;

o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria,»;

p) all'articolo 39:

1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

2) al comma 5-*quinquies*, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

q) dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

«Art. 42-*bis*. - (*Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile*). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*. In tali casi, il questore



rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

b) all'articolo 35-*bis*, comma 1, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,».

3. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-*bis*) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 19, comma 2, lettere d) e d-*bis*), 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;

b) il comma 4-*bis*, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dopo l'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 19-*ter*. - (*Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario*). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-*bis*), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile



2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.

4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.

5. Quando è presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza è adottata entro 5 giorni.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera *c-ter*) è abrogata;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse;

d) all'articolo 28, comma 1, la lettera *d*) è abrogata.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.

8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Art. 2.

*(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri)*

1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;

b) al sesto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

*(Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo)*

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»;

b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;

c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero»;

b) all'articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «è stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero»;

c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione)*

1. All'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020.

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di divieto di reingresso)*

1. All'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen.».

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di rimpatri)*

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 7.

*(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 12, al comma 1, lettera *c*), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;

*b*) all'articolo 16, al comma 1, lettera *d-bis*) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono

rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.».

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«2-*ter*. Per l'applicazione del comma 1, lettera *d*), è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».

Art. 9.

*(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

*a*) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

*b*) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

*c*) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;

*d*) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;

*e*) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere *b*) e *b-bis*).»;

*b*) all'articolo 28-*bis*:

*1*) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera *b*), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.

*1-ter*. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-*quater*, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

*1-quater*. Ai fini di cui al comma 1-*ter*, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-*ter*.»;

2) al comma 2, la lettera *b*) è abrogata;

3) al comma 2, lettera *c*), le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse;

*c*) all'articolo 29, comma 1-*bis*, l'ultimo periodo è abrogato;

*d*) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - (*Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento*). - 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.»;

e) all'articolo 35-bis;

1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis, commi 1-ter e 2,»;

2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Art. 10.

(*Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale*)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.».

Art. 11.

(*Istituzione di sezioni della Unità Dublino*)

1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dall'articolazione dell'Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.».

Art. 12.

(*Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo*)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.»;

b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;

c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 1-*sexies*. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;

2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;

b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16.»;

c) all'articolo 9, il comma 5 è abrogato;

d) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo 9,»;

2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all'articolo 9»;

e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»;

f) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3 è premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;

4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1» sono soppresse;

5) la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: «Art.14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza»;

g) all'articolo 15:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) la rubrica dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente: «Art.15. Individuazione della struttura di accoglienza»;

h) all'articolo 17:

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;

i) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole da «Firme restando» fino a «il Dipartimento per le libertà civili» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le libertà civili»;

2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;

l) all'articolo 22, il comma 3 è abrogato;

m) all'articolo 22-*bis*, al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

n) all'articolo 23:

1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;

2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».

3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».

4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.

6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

*(Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7,



del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»;

2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;

c) l'articolo 5-bis è abrogato.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA

##### Art. 14.

*(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;

c) dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1° gennaio 1948.»;

d) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».

### Capo IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

##### Art. 15.

*(Disposizioni in materia di giustizia)*

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

«Art. 130-bis (L). - *(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili)*. - 1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.».

### Titolo II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL

## TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA

### Capo I

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO

#### Art. 16.

*(Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare)*

1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» è inserita la seguente: «612-bis,».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 17.

*(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)*

1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma 1, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 18.

*(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della

legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi *standard* di sicurezza, nonché il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Art. 19.

*(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali)*

1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.

3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».

Art. 20.

*(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

Art. 21.

*(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane)*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»;

b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,».

Art. 22.

*(Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Art. 23.

*(Disposizioni in materia di blocco stradale)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»;

b) l'articolo 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE  
E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

Art. 24.

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;

b) all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» è inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.»;

2) la lettera d) è abrogata;

c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo».

d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

*(Sanzioni in materia di subappalti illeciti)*

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»;

b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».

Art. 26.

*(Monitoraggio dei cantieri)*

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».

Art. 27.

*(Disposizioni per migliorare la circolarità informativa)*

1. L'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 160. - Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

*(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo  
18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario *ad acta*, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.».

Art. 29.

*(Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi  
dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di

5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI

##### Art. 30.

*(Modifiche all'articolo 633 del codice penale)*

1. All'articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati.».

##### Art. 31.

*(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 266, comma 1, lettera *f-ter*), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-*quater* del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-*quater* e 633, terzo comma, del codice penale;».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### Titolo III

#### DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

### Capo I

#### DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

##### Art. 32.

*(Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno)*

1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso:

*a*) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015;

*b*) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate:

*1*) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico»;

*2*) all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;

3) all'articolo 12, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».

2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015.

3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».

4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *b*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 33.

*(Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia)*

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

Art. 34.

*(Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Art. 35.

*(Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma



155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

## Capo II

### DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

#### Art. 36.

##### *(Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati)*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore,».

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 3:

1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che può essere»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-*bis*.»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

3. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 3:

1) alla lettera *b*) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»;

2) alla lettera *c*) le parole «al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione»;

3) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un anno l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

*b*) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto.»;

d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito *internet* dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.

6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:

- a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;
- b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
- c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico;
- d) le fondazioni bancarie;
- e) gli enti territoriali.

7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.»;

e) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di

divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.»;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.»;

g) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

«12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»;

h) dopo il comma 15-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

«15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio.».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 37.

*(Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia)*

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».

2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1;»;

2) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: «*h*) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;

*b*) al comma 5, alla lettera *a*) la parola «, *h*)» è soppressa.

3. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite di cento unità»;

*b*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.»;

*c*) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.

4-*ter*. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.».

4. Per l'attuazione del comma 3, lettera *b*), è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Art. 38.

*(Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative)*

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-*bis*, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.».

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell'articolo 52 sono abrogati.

4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

#### Titolo IV

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

##### Art. 39.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari a 15.681.423 euro per l'anno 2018, a 57.547.109 euro per l'anno 2019, a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno;

b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a 531.423 euro per l'anno 2018, a 2.497.109 euro per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

##### Art. 40.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2018.

MATTARELLA

Conte - Salvini - Bongiorno - Savona - Moavero Milanesi  
- Bonafede - Tria - Di Maio

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

## 1.2.2. Testo correlato 840 (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 840

*Errata corrige*

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)  
e dal **Ministro dell'interno** (SALVINI)  
di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (BONGIORNO)  
con il **Ministro per gli affari europei** (SAVONA)  
con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)  
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)  
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)  
e con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2018

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

*L'Analisi tecnico-normativa relativa al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è stata trasmessa della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 ottobre 2018 e si intende inserita nell'A.S. 840 dopo la Relazione tecnica, da pag. 62.*

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il presente intervento normativo si rende necessario ed urgente al fine di operare, in primo luogo in materia di immigrazione, una riorganizzazione del sistema concernente il riconoscimento della protezione internazionale e le forme di tutela complementare.

I principali profili di criticità dell'attuale sistema emergono dalla comparazione tra il numero di riconoscimenti delle forme di protezione internazionale espressamente disciplinate a livello europeo (nell'ultimo quinquennio, status di rifugiato: 7%; protezione sussidiaria: 15%) e il numero dei rilasci del permesso di soggiorno per motivi umanitari (25%, aumentato fino al 28% per l'anno in corso). Ai casi di protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni territoriali si aggiungono quelli riconosciuti dall'autorità giudiziaria, a seguito dei ricorsi avverso le decisioni di rigetto assunte in via amministrativa, che costituiscono il 25% dell'esito dei giudizi. Pur essendo stata introdotta nell'ordinamento come forma di tutela complementare e residuale, la tutela umanitaria rappresenta il beneficio più ampiamente riconosciuto.

L'attuale definizione prevista dalla normativa vigente lascia ampi margini ad una interpretazione estensiva che collide con la finalità di protezione temporanea per la quale l'istituto è stato introdotto nell'ordinamento.

Per ovviare a tali criticità, il presente decreto elimina la possibilità per le Commissioni territoriali e per il Questore di valutare, rispettivamente, la sussistenza dei "gravi motivi di carattere umanitario" e dei "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano": le nuove disposizioni introducono nel sistema ordinamentale specifiche ipotesi di permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, tipizzando quindi le forme di tutela complementare.

Si fa comunque salvo, il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di *non refoulement*, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente, che demanda alle citate Commissioni il compito di esaminare le singole situazioni dei richiedenti asilo, prendendo in considerazione ogni aspetto della posizione individuale del richiedente, e individuando i profili di rischio in cui il medesimo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione.

Il ricorso giurisdizionale in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno nelle nuove ipotesi di tutela per esigenze di carattere umanitario individuate specificamente dal decreto, unitamente a quelle già previste dal testo unico in materia di immigrazione (vittime di tratta, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo) sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate istituite con il decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, attesa la riconducibilità delle nuove ipotesi ad obblighi internazionali o costituzionali.



Riguardo al procedimento di trattazione delle impugnazioni, il comma 5 introduce un articolo 19-ter al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che anche le controversie di cui si sta trattando siano regolate secondo il rito sommario di cognizione.

L'intervento normativo si rende necessario per coordinare le modifiche in materia di protezione umanitaria con le disposizioni processuali di cui al D.L. n. 13 del 2017: in tal modo, l'attribuzione al giudice ordinario della trattazione dei ricorsi individuati in relazione ai casi specifici sopra richiamati risponde all'esigenza di armonizzare tutta la materia delle impugnazioni del rifiuto, diniego di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per i motivi umanitari già prevista dall'art. 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

Al fine di allineare i tempi di trattenimento di coloro che devono essere espulsi, con le procedure finalizzate all'accertamento dell'identità e all'acquisizione di documenti per il viaggio dello straniero, che in media richiedono cinque mesi per il loro completamento, il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri è aumentato dagli attuali 90 giorni fino a 180 giorni.

Al fine di ottenere un rapido ampliamento dei posti nei centri e facilitare l'esecuzione di provvedimenti di rimpatrio degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale è previsto, per un periodo di tre anni, il ricorso alla forma semplificata della procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio e ristrutturazione o adeguamento di quelli già esistenti.

Si prevede altresì la possibilità di trattenere il richiedente presso appositi locali all'interno delle strutture previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 allo scopo di accertarne l'identità o la cittadinanza al fine di determinare l'identità o la cittadinanza.

Il decreto legge in esame disciplina poi un'ulteriore esigenza emersa allo scopo di rendere più efficace e celere il procedimento di rimpatrio introducendo una specifica norma che consente, su richiesta del Questore, al giudice di pace di autorizzare la temporanea permanenza del migrante in strutture idonee, diverse dai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (già previsti dall'articolo 14 del TUI), che siano nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Il decreto-legge modifica inoltre l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1998, n. 286, specificando che il divieto di reingresso consiste nel divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen: tale intervento è conforme all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, della Direttiva 2008/115/CE che prevede che il divieto d'ingresso sia registrato dalle Autorità degli Stati membri nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006, ai fini della condivisione delle informazioni ivi contenute e che comporta, implicitamente, che esso operi quale inibizione all'ingresso nell'intero spazio comune.

Al fine poi di evitare una duplicazione di attività in materia di rimpatri volontari assistiti, è introdotta una disposizione che consente di destinare i fondi alla concreta realizzazione di misure di rimpatri.

Il testo normativo, prevedendo che ogni rientro nel Paese di origine è sintomo della volontà di ristabilirsi in tale Paese, risponde anche alla problematica del crescente numero di rientri dei titolari di protezione internazionale nei Paesi di origine, emersa anche a livello europeo; la Commissione Europea infatti ha avviato un tavolo di discussione sul tema.

In materia di protezione internazionale, si amplia il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale: la disposizione si rende necessaria in quanto l'attuale formulazione della norma non consente di valutare alcuni reati (quali le fattispecie base dei reati di violenza sessuale e i reati di produzione, traffico e detenzione ad uso non personale di stupefacenti, nonché di rapina e di estorsione che, attualmente sono rilevanti solo nelle fattispecie aggravate), che destano particolare allarme sociale.

Per assicurare una efficace e più rapida gestione delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, si introducono alcune disposizioni intese a contrastare il ricorso

strumentale alla domanda di protezione, intervenendo, nel rispetto delle norme europee, sulle domande reiterate al solo scopo di impedire l'esecuzione imminente di un provvedimento di allontanamento o comunque reiterate più volte, pur dopo una decisione definitiva di inammissibilità o di rigetto nel merito. Si introduce poi una procedura di frontiera per le domande presentate in frontiera dopo che il cittadino straniero è stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera.

Viene inoltre affrontato il tema della presenza sul territorio nazionale, di richiedenti asilo che risultano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto responsabili di comportamenti penalmente rilevanti per i quali, in caso di condanna definitiva, è previsto il diniego della protezione internazionale.

Si prevede che quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale e ricorrono i presupposti di pericolosità che legittimano il ricorso alla misura del trattenimento, ovvero quando il richiedente ha già ricevuto una condanna anche non definitiva per gli stessi reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. In caso di rigetto della domanda, fermo restando il rispetto del principio di *non refoulement*, il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Sempre al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure, si prevede la possibilità di istituire, presso alcune prefetture, articolazioni territoriali dell'"Unità Dublino" già operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, deputata ad individuare lo Stato UE competente all'esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.

Al fine di razionalizzare le risorse impiegate per l'integrazione, si riservano esclusivamente ai titolari di protezione internazionale nonché ai minori stranieri non accompagnati i progetti di integrazione ed inclusione sociale attivati nell'ambito del Sistema di protezione previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990. I richiedenti asilo troveranno invece accoglienza esclusivamente nei centri di accoglienza ad essi dedicati ed attivati ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142/2015.

Nei medesimi servizi potranno poi trovare accoglienza anche i titolari dei permessi speciali di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis del decreto legislativo n. 286/1998, che mirano a tutelare situazioni di vulnerabilità.

Il decreto reca infine disposizioni in materia di cittadinanza, prevedendo tra l'altro, un allungamento dei termini per la definizione dei procedimenti, necessario ed urgente per assicurare l'attento svolgimento delle istanze di riconoscimento e concessione della cittadinanza, in costante incremento in conseguenza della crescita della popolazione straniera.

Sempre in tema di cittadinanza, si introduce l'istituto della revoca della cittadinanza italiana concessa ai cittadini stranieri che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

Le disposizioni contenute nei Titoli II e III del decreto-legge si rendono necessarie ed urgenti al fine di rafforzare in maniera adeguata i dispositivi posti a garanzia della sicurezza pubblica, della funzionalità del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità mafiosa.

In particolare, gli interventi previsti sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, al contrasto delle infiltrazioni criminali sia negli appalti pubblici che negli enti locali, al miglioramento del circuito informativo fra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda, poi, le disposizioni volte a prevenire i reati destanti particolare allarme sociale, si ricordano: la norma che introduce la facoltà di utilizzare il braccialetto elettronico come strumento di controllo dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nelle delicate ipotesi in cui si proceda per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e *stalking*; le prescrizioni in materia di contratti di noleggio, nonché le disposizioni che estendono l'ambito di applicazione del cd. DASPO per le manifestazioni sportive anche a coloro che siano indiziati per reati di terrorismo e del cd. DASPO urbano.

Il provvedimento, contiene, poi, particolari misure volte a contrastare il fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili, e intende estendere al personale dei corpi di polizia locale dei Comuni con più di centomila abitanti l'accessibilità al CED interforze; consentire anche alla Polizia municipale di utilizzare in via sperimentale armi comuni ad impulso elettrico in analogia a quanto disposto per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, consentire, attraverso particolari modalità operative, una ancor più rapida ed efficace circolarità dei flussi informativi tra CED e Forze di polizia.

Ulteriori disposizioni, infine, recate dal Titolo III, oltre a migliorare la funzionalità di apparati del Ministero dell'interno, sono volte anche a rafforzare l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nell'intento di migliorarne l'efficienza e la funzionalità.

L'intervento è coerente con il programma di Governo.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

1. legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante: "Nuove norme sulla cittadinanza";
2. decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante: "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.";
3. decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.";
4. decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante: "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
5. decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante: "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.";
6. decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, recante: "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.";
7. decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante: "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.";
8. decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante: "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale";
9. legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.";
10. decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
11. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";



12. decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, recante: “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente”;
13. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: “Nuovo codice della strada”;
14. regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”;
15. decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”;
16. legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”;
17. decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, recante: “Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”;
18. decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, recante: “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno”;
19. legge 3 dicembre 1989, n. 401, recante: “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”;
20. decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
21. decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante: “Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione”;
22. legge 13 settembre 1982, n. 646, recante: “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”;
23. decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
24. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
25. decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: “Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia”;
26. decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante: “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
27. decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante: “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Lo schema di provvedimento in esame, con riferimento agli interventi in materia di immigrazione, modifica ed innova i provvedimenti elencati al punto precedente mediante la tecnica della novella o dell'abrogazione espressa per: introdurre specifiche ipotesi di permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, tipizzando le forme di tutela complementare; disciplinare casi speciali di rilascio di permesso di natura temporanea; aumento della durata di trattenimento degli stranieri irregolari presso i CPR; inserire la possibilità di permanere in centri nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza in caso di assenza di posti nei CPR; aumentare i reati causa di diniego e revoca della protezione internazionale; specificare una causa di cessazione della protezione

internazionale; contrastare il ricorso strumentale alla domanda di protezione e nel contempo velocizzare le procedure in materia di protezione internazionale; prevedere articolazioni territoriali dell'unità Dublin presso alcune prefetture individuate con decreto del Ministro dell'interno; introdurre una procedura accelerata e di frontiera per chi presenta domanda di protezione alla frontiera o in una zona di transito al solo scopo di impedire o ritardare un provvedimento di allontanamento; escludere dall'accesso al sistema SPRAR i richiedenti asilo; garantire un attento espletamento delle fasi del procedimento di riconoscimento e concessione della cittadinanza.

L'intervento normativo apporta inoltre modifiche ed integrazioni al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il provvedimento, in particolare, intende superare le criticità finora riscontrate nell'ambito dell'efficienza e della funzionalità dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, soprattutto per ciò che concerne la gestione diretta degli immobili e dei complessi aziendali: A tal fine, il decreto-legge dispone il potenziamento dell'autonomia organizzativa e delle attività istituzionali dell'ANBSC, accelera le procedure di vendita dei beni confiscati ed inserisce particolari meccanismi per la messa a reddito dei beni confiscati, con l'obiettivo di realizzare una più proficua gestione degli stessi.

Nell'intento di contrastare in maniera sempre più incisiva le organizzazioni criminali, si inseriscono le disposizioni con cui sono state stabilite rigorose preclusioni, per evitare che i beni venduti possano tornare, in qualsiasi modo, nella disponibilità di soggetti mafiosi.

#### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. In particolare, la revisione della tutela umanitaria preserva le situazioni riconducibili a obblighi costituzionali e internazionali quali ad esempio il diritto alla salute e il rispetto del principio di *non refoulement*. Le disposizioni sulla misura restrittiva del trattenimento rispettano i principi costituzionali relativi alle misure privative della libertà personale, prevedendo in particolare la convalida dell'autorità giudiziaria.

Rimane in ogni caso fermo il rispetto di tutti gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, anche per quanto riguarda i successivi titoli del provvedimento, richiamati anche nella relazione illustrativa.

#### ***5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo sulle materie dell'asilo e dell'immigrazione, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere a) e b), della Costituzione.

In relazione agli altri titoli, parimenti non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali; si precisa peraltro che, laddove necessario, sono stati richiamati gli istituti di coordinamento tra enti normativamente previsti (Conferenza Unificata; Conferenza Stato-Città e autonomie locali).

#### ***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

D'iniziativa Fontana e Ravetto: AC 382 "Abrogazione norme in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e delega al Governo per il conseguente riordino della disciplina della protezione internazionale"; Meloni: AC 789 "Modifiche all'art.5 del testo Unico 286/1998 e all'art. 32 del decreto legislativo 25/2008 in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari"; Fontana: AC 381 "Istituzione del registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale. Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di rilascio della carta di identità e presentazione della domanda di protezione internazionale, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo".

Con riferimento alle disposizioni finalizzate al potenziamento dell'agenzia per i beni confiscati, in Parlamento risulta pendente l'AS 396 d'iniziativa del sen. Gasparri (Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione) volto a modificare il solo articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il provvedimento, assegnato, in sede redigente, alle Commissioni riunite I e II del Senato della Repubblica, non risulta essere stato mai esaminato.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

Lo schema di provvedimento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e si pone in attuazione di principi dallo stesso ricavabili.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

È tuttora aperta la procedura di infrazione n. 2012/2189 - ex art. 258 del TFUE "Condizioni dei richiedenti asilo in Italia". L'intervento normativo è in linea con la normativa europea sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità con gli obblighi internazionali in materia.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.**



Risulta al momento pendente la domanda di pronuncia pregiudiziale, ex art. 267 TFUE Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-422/18 PPU Italia), riguardante l'interpretazione della direttiva 2013/32 nonché le disposizioni dell'Unione in materia di tutela giurisdizionale, in relazione all'effetto sospensivo del ricorso avverso decisioni amministrative di rigetto del riconoscimento della protezione internazionale.

Sul medesimo tema è stata presentata da parte del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi con le cause C-175/17 e C-180 /17, domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, riguardante l'interpretazione delle direttive 2008/115 e 2013/32, con particolare riferimento all'eventuale effetto sospensivo dei ricorsi in appello, avverso decisioni amministrative di rimpatrio e di rigetto del riconoscimento della protezione internazionale.

Risulta altresì pendente la domanda di pronuncia pregiudiziale, ex art. 267 TFUE Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-369/17 Ungheria), riguardante l'esclusione, prevista dal diritto ungherese, dal diritto alla protezione sussidiaria nei confronti di soggetti condannati a pena detentiva superiore a 5 anni, per un reato grave commesso nel Paese ospitante, senza una valutazione effettiva delle circostanze del caso.

Un'altra questione pregiudiziale promossa dal Belgio (Cause riunite C-77/17 e C-78/17) verte sulla necessità di chiarire se l'art.14 della direttiva 2011/95/UE, trasposta nell'ordinamento belga, in materia di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato, sia compatibile con l'art.1 Convenzione di Ginevra.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (ex multis: 28.2.2008, S.c. Italia, ricorso 37201/06) ha più volte ribadito che, sulla base dell'art.3 della C.E.D.U. lo Stato non possa disporre l'espulsione o il respingimento verso altri Stati dove la persona possa essere messa in pericolo o sottoposta a trattamenti inumani o degradanti.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Altri Paesi europei individuano ipotesi predeterminate di protezione complementare.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il testo introduce nel sistema ordinamentale specifiche ipotesi di permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, tipizzando quindi le forme di tutela complementare; viene modificata la definizione del Sistema SPRAR contenuto nel dl 451/1995 ora Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati.

Sulle altre disposizioni del provvedimento in esame non sono individuate nuove definizioni normative. Le definizioni utilizzate risultano coerenti con il linguaggio tecnico-giuridico di settore.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.



**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il provvedimento non determina effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Risulta aperta una delega, attribuita al Governo con la legge di delegazione europea n. 154/2014 all'adozione di un testo unico sull'asilo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento prevede l'adozione di atti successivi attuativi: in particolare, in materia di immigrazione, il decreto ministeriale con cui saranno individuate le zone di frontiera presso cui svolgere le previste procedure di frontiera e istituite le ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per quello con cui vengono individuate, entro un massimo di tre, le prefetture-UtG presso le quali possono essere istituite articolazioni territoriali dell'Unità Dublin, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ambo i casi non sono previsti termini per l'adempimento.

Inoltre, nel provvedimento in esame, in materia di sicurezza, si fa rinvio ai seguenti atti attuativi, da adottarsi successivamente:

- decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con cui sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste tra esercenti l'attività di noleggio di autoveicoli e CED interforze, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Anche a motivo della natura non regolamentare del decreto in esame, i termini per la sua adozione si ritengono congrui (articolo 17, comma 3);

- decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, con cui sono definiti le modalità di collegamento al delle Sale operative dei Corpi e Servizi di polizia municipale dei Comuni con più di 100.000 abitanti ed il CED interforze per l'accesso ai dati necessari a verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate, nonché i

relativi *standard* di sicurezza ed il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun Comune può abilitare alla consultazione di tali dati. Il termine fissato per l'adempimento è ritenuto congruo (articolo 18, comma 2);

- decreto del Ministero dell'interno recante il relativo regolamento di organizzazione, da adottarsi, con le modalità e nel termine di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

- decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia nazionale finalizzato a definire la misura della quota annua da destinare dei fondi per la contrattazione collettiva anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La disposizione non prevede termini per l'adempimento, salvo quelli desumibili *ex se* (articolo 36, comma 3, lett. b);

- decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia nazionale con il quale, allo scadere della deroga triennale alle prescrizioni in tema di *spending review*, entro i successivi 90 giorni, vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute dall'Agenzia nazionale nel triennio. Il termine per l'adempimento si reputa congruo (articolo 38, comma 1).

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso delle amministrazioni interessate.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché i dati necessari possono essere acquisiti con i sistemi già in uso presso le amministrazioni interessate.

## 1.2.3. Relazione di minoranza 840-A/bis

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 840-A/bis

### **RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Relatori Mirabelli, Parrini, Collina, Cerno e Zanda)

Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 2018

SUL

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

e dal **Ministro dell'interno**

di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione**

con il **Ministro per gli affari europei**

con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

con il **Ministro della giustizia**

con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

e con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2018

Onorevoli Senatori. - La Commissione Affari Costituzionali ha esaminato e approvato il decreto-legge in materia di immigrazione e sicurezza senza tener in alcun conto le osservazioni dei soggetti auditi, che hanno rilevato nel provvedimento elementi di contrasto con le disposizioni costituzionali, le direttive europee e l'orientamento giurisprudenziale, né gli emendamenti del Gruppo del Partito Democratico che, in parte, recepiscono le suddette osservazioni e che erano finalizzati, in un'ottica di riduzione del danno, ad introdurre correttivi in un provvedimento molto dannoso per il nostro Paese. Il decreto-legge non risponde ad esigenze reali di maggiore sicurezza, né tantomeno servirà a gestire, in un'ottica securitaria, l'epocale fenomeno della migrazione, ma rappresenta una inutile risposta alla paura- strumentalizzata - dei cittadini ed avrà come unico effetto quello di creare una maggiore insicurezza.

L'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, infatti, priverà l'ordinamento italiano di un essenziale strumento di attuazione degli articoli 2 e 10 della Costituzione e condannerà all'irregolarità migliaia di persone, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso. D'altra parte, l'introduzione dei permessi di soggiorno speciali non dà una risposta adeguata al venir meno del permesso di soggiorno per motivi umanitari, poiché in essi non sono comprese tutte le forme di tutela previste dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per questi motivi il Gruppo del Partito Democratico ha presentato emendamenti volti a individuare ulteriori casi per il rilascio dei permessi di soggiorno speciali volti ad evitare che il titolare

del permesso per motivi umanitari sia costretto a entrare in clandestinità alla scadenza del suo titolo di soggiorno, nonché a prevedere la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. Solo favorendo l'integrazione degli stranieri è possibile creare una società più sicura. Ogni altra prospettiva è utopica, mendace e - qualora fosse fatta in buona fede, ma non è questo il caso - assolutamente ingenua e priva di fondamento.

Il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) comporterà il venir meno di un fondamentale strumento di integrazione: il processo di autonomia del migrante prende avvio o si consolida proprio nel periodo di accoglienza nello SPRAR attraverso la conoscenza del territorio, l'apprendimento della lingua italiana, l'acquisizione di nuove competenze professionali e la costruzione di reti sociali sul territorio di accoglienza. I servizi garantiti nei progetti territoriali dello SPRAR riguardano la mediazione linguistica e interculturale, l'accoglienza materiale, l'orientamento e l'accesso ai servizi del territorio, la formazione e la riqualificazione professionale, l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo, sociale, legale e la tutela psico-socio-sanitaria.

La proposta dello SPRAR è quella di un'accoglienza "integrata" che tiene conto delle persone nella loro complessità e diversità, mettendole al centro di un percorso di accoglienza e di inclusione sociale che le vede anche protagoniste attive. Lo smantellamento di questo sistema che svolge un ruolo determinante nel percorso di integrazione dei migranti rappresenta un danno enorme al Paese e il venir meno di un importante fattore di crescita. Ciò causerà ancora di più marginalità e clandestinità, con un aumento della propensione a delinquere e delle presenze illegali.

L'effetto di questa scelta scellerata sarà l'aumento della popolazione presente nei Centri di accoglienza straordinaria (CAS) - i centri in cui attualmente si trova la maggior parte dei migranti presenti in Italia - con un contestuale peggioramento delle condizioni di vita all'interno degli stessi e un conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine senza, peraltro, che sia stabilito cosa avverrà dei migranti ospiti dello SPRAR e senza prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive per la gestione dei CAS. L'unica cosa certa sarà il venir meno dei percorsi di integrazione e la condanna all'emarginazione e alla clandestinità. Ciò a dimostrazione del fatto non solo che le finalità di sicurezza del decreto-legge sono del tutto illusorie e pretestuose, ma che l'aumento del numero degli immigrati irregolari comporterà anche un aumento dei costi per gli oneri burocratici e amministrativi, nonché per l'impiego di un più alto numero di agenti di polizia.

Quanto al prolungamento del periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e al trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, si ravvisa una palese violazione dell'articolo 13 della Costituzione e, nel secondo caso, anche dell'articolo 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati, poiché di fatto si sanziona con la privazione della libertà personale lo straniero per un fatto di cui non è responsabile. Queste scelte dissennate comporteranno problemi di vivibilità all'interno dei CPR, come è accaduto in passato nei centri di identificazione ed espulsione. Ogni volta che si prevede il trattenimento di una persona, la logica vorrebbe che si prevedessero misure finalizzate a garantire alla stessa la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri. Il Gruppo del Partito Democratico ha presentato emendamenti con questa finalità che sono stati respinti in Commissione. La previsione poi di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di assicurare la "tempestiva" esecuzione dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento ovvero ristrutturazione dei centri di permanenza per i rimpatri appare quantomeno lesiva della normativa in materia di trasparenza.

È evidente che la necessità di costruire nuovi CPR e di individuare ulteriori strutture per il trattenimento dei migranti discende dalla scelta politica di sopprimere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, per cui molte persone - circa 600.000, secondo le stime del Governo - si troveranno in una situazione di irregolarità, non avendo più titolo per restare sul territorio nazionale.

A fronte di queste misure demolitive e peggiorative del sistema esistente, nel decreto-legge non sono

previste risorse adeguate per favorire i rimpatri, compresi quelli volontari, se non cifre irrisorie, peraltro sottratte al programma di rimpatrio volontario assistito. Ciò a conferma del fatto che non basta distruggere se non si crea una valida alternativa, se non si ha idea di come gestire il fenomeno migratorio, se non si concludono appositi accordi bilaterali con i Paesi di provenienza degli stranieri, ma probabilmente è proprio questo lo scopo del decreto-legge: rendere il nostro Paese respingente a tal punto da dissuadere i migranti a provare ad entrarvi. Purtroppo è una prospettiva ingannevole e illusoria che produrrà solo più clandestinità a scapito di tutti.

Inoltre, l'aumento da ventiquattro a quarantotto mesi del termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per la c.d. naturalizzazione e la sua applicazione anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del decreto rappresentano misure profondamente ingiuste e produrranno ulteriore frustrazione in coloro che hanno presentato una regolare richiesta già da due anni e che vedono svanire il loro sogno in modo arbitrario, a scapito di qualunque certezza del diritto.

La seconda parte del decreto-legge è dedicata in modo specifico alla sicurezza, ma anche in questo caso l'insieme delle norme previste si rivelerà inefficace trattandosi nella maggior parte dei casi di norme "manifesto" e di propaganda. A fronte di misure come l'estensione dell'applicazione del Daspo e del Daspo urbano, la disciplina dell'accattonaggio e del parcheggio abusivo, non è prevista alcuna norma per favorire il controllo del territorio, per mettere in sicurezza le zone degradate delle nostre città, per affrontare e prevenire tragedie come quella che si è consumata nel quartiere di San Lorenzo di Roma, per consentire assunzioni nelle Forze dell'ordine, per permettere la diffusione capillare di sistemi di videosorveglianza, uniche risposte concrete a problemi concreti. Si dimentica - o meglio, si fa finta di dimenticare - che il problema della sicurezza è un problema la cui soluzione spetta allo Stato e non può essere delegato al cittadino, come è purtroppo convinzione di questo Governo.

Anche per questo motivo, il Gruppo del Partito Democratico ha presentato un emendamento - anch'esso respinto, nonostante la sua ragionevolezza -, che prevede l'incremento degli organici delle Forze dell'ordine per i prossimi tre anni, in considerazione dei nuovi compiti relativi al prolungamento del trattenimento nei centri per i rimpatri, causati altresì dall'aumento del numero di migranti irregolari a seguito della soppressione della protezione per motivi umanitari.

Le uniche norme che riguardano la mafia sono quelle che modificano il codice antimafia sulla gestione dei beni confiscati alla mafia prevedendo l'ampliamento della platea dei possibili acquirenti e la possibilità di venderli al miglior offerente. Questa scelta fa venir meno lo spirito originario della legge in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Lo scopo della legge era quello di confiscare i beni alla mafia per restituirli ai comuni di appartenenza affinché li utilizzassero "socialmente" e ciò ha consentito la realizzazione di processi di sviluppo locale e di crescita della coesione sociale. È importante che questa finalità non venga meno. A tal fine il Gruppo del Partito Democratico ha presentato un emendamento, approvato in Commissione, che prevede che il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita confluisca in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni trasferiti ai comuni. L'emendamento dà una risposta, sia pur parziale, alla volontà di mantenere la finalità etica della legge. Altro grave errore è la previsione di rendere facoltativi i tavoli prefettizi sulle aziende sequestrate e confiscate e per questo motivo il Gruppo del Partito Democratico ha presentato un emendamento, anch'esso respinto.

L'intero provvedimento è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo l'integrazione, un solido sistema di accoglienza e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione e, non di certo, l'ingannevole e mendace promessa di allontanare dal territorio nazionale persone che richiedono protezione.

Purtroppo ancora una volta questo Governo dimostra di non essere all'altezza del suo ruolo nella gestione di un fenomeno epocale come quello migratorio, facendosi in apparenza portavoce di istanze di "sicurezza" e proponendo a tal fine soluzioni illusorie, nel tentativo di piegare la realtà di una

questione molto complessa a logiche di partito, senza una visione lungimirante finalizzata al benessere e alla "vera" sicurezza del Paese che non elude i problemi e la realtà, ma cerca risposte concrete e durature.

Mirabelli, Parrini, Collina, Cerno e Zanda,  
*relatori di minoranza*

## 1.2.4. Testo approvato 840 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 840

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 7 novembre 2018, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei



limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113

*All'articolo 1, comma 1:*

*alla lettera g), capoverso d-bis), al primo periodo, le parole: « eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile » sono sostituite dalle seguenti: « particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante » e, al secondo periodo, la parola: « eccezionale » è sostituita dalla seguente: « particolare »;*

*alla lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, dopo le parole: « ha la durata di sei mesi, » sono inserite le seguenti: « ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso »;*

*dopo la lettera n) è inserita la seguente:*

*« n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono soppressi »;*

*alla lettera o), dopo le parole: « protezione sussidiaria, » sono aggiunte le seguenti: « per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), ».*

*All'articolo 2, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

*« 2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito *internet* o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito *internet* delle prefetture territorialmente competenti attraverso un *link* di collegamento al sito *internet* o al portale digitale del soggetto gestore ».*

*All'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*« 2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142," ».*

*All'articolo 4, comma 1, le parole: « o in quelli » sono soppresse e dopo le parole: « di convalida. » è aggiunto il seguente periodo: « Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona. ».*

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

*« Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25*



luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen" ».

*Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:*

« Art. 6-bis. - *(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)*. - 1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

*All'articolo 7, comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « 624-bis, primo comma »;*

*alla lettera b), le parole: « 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « 624-bis, primo comma ».*

*Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:*

*« Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale). - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

*"Art. 2-bis. - (Paesi di origine sicuri). - 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.*

*2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.*

*3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:*

*a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;*

*b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;*

*c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;*

*d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.*

*4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.*

*5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";*

*b) all'articolo 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*"2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso";*

*c) all'articolo 10:*

*1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";*

2) al comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

*d*) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

*e*) all'articolo 28-*bis*, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-*ter*";

*f*) dopo l'articolo 28-*bis* è inserito il seguente:

"Art 28-*ter*. - (*Domanda manifestamente infondata*). - 1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

*a*) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

*b*) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

*c*) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

*d*) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

*e*) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

*f*) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

*g*) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere *a*), *b*) e *c*), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

*g*) all'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), le parole: "nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *a*)" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-*ter*" ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-*ter*, le parole: « , salva la valutazione del caso concreto. » sono sostituite dalle seguenti: « , ove non giustificato da gravi e comprovati motivi »;

al comma 2, capoverso 2-*ter*, le parole: « , salva la valutazione del caso concreto. » sono sostituite dalle seguenti: « , ove non giustificato da gravi e comprovati motivi ».

All'articolo 9:

al comma 1, alla lettera *a*) è premessa la seguente:

« 0*a*) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) 'domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2" »;

al comma 1, lettera *b*), numero 1):

al capoverso 1-*bis*, dopo le parole: « Nel caso previsto dall'articolo » sono inserite le seguenti: « 28, comma 1, lettera *c-ter*), e dall'articolo »;

al capoverso 1-*ter*, dopo le parole: « i relativi controlli » sono inserite le seguenti: « , e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c-ter*) »;

*al comma 2, le parole: « 465.228,75 euro per l'anno 2018 e » sono soppresse;*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39 ».

*All'articolo 10, comma 1:*

*alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca" »;

*alla lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: « il questore » sono inserite le seguenti: « , salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, » e dopo le parole: « adotta contestuale decisione » sono aggiunte le seguenti: « , valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda »;*

*la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3" ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:*

« a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali";

*a-ter) il comma 3 è abrogato »;*

*al comma 2:*

*alla lettera d), dopo il numero 1) è inserito il seguente:*

« 1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'ente" »;

*dopo la lettera h) è inserita la seguente:*

« h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" »;

*la lettera m) è sostituita dalla seguente:*

« m) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: "richiedenti" è sostituita dalle seguenti: "titolari di" »;

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

« 5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale ».

*Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 12-bis. - (Monitoraggio dei flussi migratori). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Art. 12-ter. - (Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri). - 1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale" ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

« a-bis) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9.1. - I. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" »;

*al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è soppresso;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera ».

*All'articolo 15:*

*al comma 1 è premesso il seguente:*

« 01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato »;

*al comma 1, capoverso Art. 130-bis (L):*

*nella rubrica, le parole: « nei processi civili » sono soppresse;*

*al comma 1, le parole: « Nel processo civile, quando » sono sostituite dalla seguente: « Quando »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse ».

*Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 15-bis. - *(Obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).* - 1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

*"Art. 11-bis. - (Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). -*

*1.* Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

*2.* Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

*3.* I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

*2.* Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 387 è inserito il seguente:

*"Art. 387-bis. - (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età). - 1.* Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo";

*b)* all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*"4-bis.* Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura";

*c)* all'articolo 656, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*"3-bis.* L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza".

*Art. 15-ter. - (Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza). - 1.* Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

*"Art. 4-ter. - (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia) - 1.* Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi" ».

*All'articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il *car sharing*, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo ».

*All'articolo 18:*

*al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia. »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1 »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel limite di euro 25.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ».

*All'articolo 19:*

*al comma 1, le parole: « Conferenza Unificata » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 », dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « capoluogo di provincia, nonché quelli » e le parole: « polizia municipale » sono sostituite dalle seguenti: « polizia locale »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma »;

*al comma 2, le parole: « polizia municipale » sono sostituite dalle seguenti: « polizia locale »;*

*al comma 4, le parole: « polizie municipali » sono sostituite dalle seguenti: « polizie locali »;*

*alla rubrica, le parole: « Polizie municipali » sono sostituite dalle seguenti: « polizie locali ».*

*Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:*

« Art 19-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). - 1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Art. 19-ter. - (Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65). - 1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza ».

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

« Art. 20-bis. - *(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)*. - 1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento" ».

*All'articolo 21, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. - *(Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento)*. - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro".

1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie," ».

*Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 21-bis. - *(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)*. - 1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente



rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Art. 21-ter. - (*Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane*). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni".

Art. 21-quater. - (*Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio*). - 1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 669-bis. - (*Esercizio molesto dell'accattonaggio*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento".

Art. 21-quinquies. - (*Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio*). - 1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio".

Art. 21-sexies. - (*Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi*). - 1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II" ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« Art. 22-bis. - (*Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie*). - 1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli *standard* di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, all'implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018 ».

All'articolo 23:

al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: « ingombra una strada ordinaria o ferrata, » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis, »;

*al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« b) l'articolo 1-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 1-bis. - 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori" »;

*al comma 2, dopo le parole: « del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 », sono aggiunte le seguenti: « , e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».*

*Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:*

« Art. 23-bis. - (Modifiche al codice della strada). - 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

"Art. 213. - (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima

somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri";

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214. - (*Fermo amministrativo del veicolo*). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle

di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario";

c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, le parole: "comma 2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";

d) dopo l'articolo 215 è inserito il seguente:

"Art. 215-bis. - (*Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati*). - 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per

l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo" ».

*All'articolo 24, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019 ».

*All'articolo 26, comma 1, le parole: « nonché al prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto ».*

*Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:*

« Art. 26-bis. - (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti). -

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

*All'articolo 28, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo" ».

*Nel capo II del titolo II, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:*

« Art. 29-bis. - (Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero). - 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*"1-bis.* Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

*1-ter.* Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

*1-quater.* Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati";

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-*ter*. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*ter*, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-*ter* entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-*ter* o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti";

b) all'articolo 132:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-*ter*, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213";

c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-*bis*, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà." ».

*L'articolo 30 è sostituito dal seguente:*

« Art. 30. - (*Modifica dell'articolo 633 del codice penale*). - 1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 633. - (*Invasione di terreni o edifici*). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona

palesamente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata" ».  
*All'articolo 31, comma 1, le parole: « 633, terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 633, secondo comma ».*

*Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 31-bis. - *(Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale).* - 1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

*"1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente".*

Art. 31-ter. - *(Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili).* - 1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

*"1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.*

*2. Quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.*

*3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.*

*3.1 Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.*

*3.2 Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.*



3.3 Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.

3.4 Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

3.5 Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.

3.6 Avverso il programma di cui al comma 3.5 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile".

2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 32-bis. - *(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile).* - 1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

2. Al nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unità, di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.

3. Le unità di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

*Art. 32-ter. - (Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139).* - 1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286," sono soppresse.

*Art. 32-quater. - (Disposizioni in materia di tecnologia 5G).* - 1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ", avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica".

*Art. 32-quinquies. - (Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione).* - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

*Art. 32-sexies. - (Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno).* - 1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.

3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a

decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

*Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 35 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 35-bis. - (*Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale*). - 1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

Art. 35-ter. - (*Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*). - 1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

"7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Art. 35-quater. - (*Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni*). -

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

*Art. 35-quinquies. - (Videosorveglianza).* - 1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere *b*) ed *e*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.

*Art. 35-sexies. - (Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121).* - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma 3-sexies è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati 'droni', ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68" ».

*All'articolo 36:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti" »;

*al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: "sequestro e" sono sostituite dalla seguente: "sequestro," e dopo la parola: "straordinaria" sono inserite le seguenti: "e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti

istituzionali";

2) al secondo periodo, le parole: "inserendo tutti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado";

3) il terzo periodo è soppresso »;

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di".

2-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e rimosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione".

2-quater. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore" »;

*al comma 3:*

*alla lettera a), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, le parole: "Se entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Se entro due anni";

2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, le parole: "Alla scadenza dei sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Alla scadenza di un anno" »;

*alla lettera a), numero 3), capoverso d), le parole: « Se entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Se entro due anni »;*

*alla lettera e), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti » e dopo il capoverso 7-ter è aggiunto il seguente:*

« 7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia »;

*alla lettera f), capoverso 10, le parole: « Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 »;*

*dopo la lettera f) è inserita la seguente:*

« f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)" »;

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali" ».

*Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:*

« Art. 36-bis. - *(Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese)*. - 1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

"Art. 51-bis. - *(Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese)*. - 1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993" ».

*Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:*

« Art. 37-bis. - *(Disposizioni in materia di funzionamento dell'Agenzia)*. - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici" ».

*Nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:*

« Art. 38-bis. - *(Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura)*. - 1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

c) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare";

d) all'articolo 19, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla";

e) all'articolo 19, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis.* In un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d)";

f) all'articolo 20, comma 1, le parole: "trecento giorni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati".

2. All'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro" ».

*All'articolo 39, comma 1:*

*nell'alea, dopo la parola: « 18, » sono inserite le seguenti: « comma 3, limitatamente all'anno 2018, », dopo la parola: « 22, » è inserita la seguente: « 22-bis, », le parole: « 15.681.423 », « 57.547.109 » e « 59.477.109 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 21.851.194 », « 75.028.329 » e « 84.477.109 » e le parole: « e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027 »;*  
*dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:*

*« a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;*

*a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia »;*

*alla lettera c), le parole: « quanto a 531.423 euro per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 66.194 euro per l'anno 2018 » e le parole: « a 2.497.109 euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a 4.978.329 euro per l'anno 2019 ».*



## 1.2.5. Testo 1

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**15 ottobre 2018**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (840)**

### **PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

#### **QP1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 840, conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

a causa dei forti dubbi sulla costituzionalità del decreto-legge nella parte relativa ai permessi per motivi umanitari e al contrasto all'immigrazione illegale, il Presidente della Repubblica, nonostante le ultime modifiche apportate dal Governo, contestualmente alla firma del provvedimento, in modo inusuale, ha fatto recapitare una lettera al Presidente del Consiglio, nella quale chiede il rispetto degli obblighi costituzionali in particolare dell'articolo 10 oltre che di tutti quelli derivanti dagli accordi internazionali e dall'ordinamento europeo;

l'attuale Governo, invece di affrontare con lungimiranza e umanità il fenomeno storico dell'immigrazione oppone una risposta inaccettabile

— 2 —

eliminando, di fatto, dalle norme del Testo Unico in materia di immigrazione ogni riferimento ai «motivi umanitari» sostituendovi norme di polizia che di fatto riducono il fenomeno migratorio ad un problema di sicurezza ben lontano dai principi di civiltà giuridica su cui poggia la nostra Carta Costituzionale e la tradizione storica del nostro popolo. L'impostazione normativa dettata dal decreto, che si rivolge ai migranti, alla stessa stregua di terroristi e mafiosi, rivela infatti che l'azione di Governo si fonda sull'inaccettabile presupposto che i migranti sono pericolosi;

già per la sola materia dell'immigrazione appare illegittimo l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione trattandosi di interventi su un fenomeno che data ormai da numerosi anni e coinvolge il nostro rapporto con l'Europa che, congiuntamente agli Stati nazionali contrappone politiche manifestamente inadeguate a fronteggiare il fenomeno e continui, inconcludenti e defatiganti dibattiti mentre occorrerebbero interventi significativi e un generale ripensamento delle politiche sinora adottate. L'urgenza viene inoltre smentita dalle assai frequenti dichiarazioni del Ministro dell'interno che più volte negli ultimi mesi va ripetendo che gli sbarchi di immigrati hanno subito un calo dell'ottanta per cento rispetto all'anno precedente;

il difetto dei requisiti di necessità e urgenza risulta con evidenza anche nella maggior parte delle altre misure previste dal decreto legge trattandosi di riforme di istituti giuridici che deve avvenire necessariamente attraverso la procedura legislativa ordinaria;

il decreto contiene misure molto eterogenee, un coacervo di misure amministrative, di polizia e giudiziarie in campi estremamente diversi dal campo sociale ed umanitario. Nel campo penale sono previsti interventi su reati comuni e reati di criminalità organizzata che prevedono, nel nostro ordinamento, peculiari interventi. Tra tutte le norme presenti del decreto, che sono molte e disorganiche, non esiste il benché minimo legame logico tale da giustificare un provvedimento provvisorio, con forza di legge, fondato su un caso straordinario di necessità e urgenza come invece impone l'articolo 77 della Carta Costituzionale;

tale requisito di omogeneità, si ricorda, è stato più volte richiamato dalle sentenze della Corte Costituzionale, tra cui si segnala la sentenza n. 22 del 2012 nella quale la Consulta ha rintracciato l'illegittimità di un decreto-legge il cui contenuto non rispettava il vincolo della omogeneità: un vincolo, come affermato dalla Corte, implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di diretta attuazione costituzionale del citato articolo 77;

il diritto di asilo, garantito dal terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione, non viene adempiuto solo recependo il diritto europeo in materia di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria nelle norme legislative, ma soprattutto applicando concretamente una protezione umanitaria dello straniero la cui abolizione di fatto viola la richiamata disposizione costituzionale. Inoltre, nelle ipotesi di permessi di soggiorno per casi speciali non è in alcun modo ricompresa nel decreto alcuna forma di tutela del diritto alla vita privata e familiare, previsto dall'articolo 8

— 3 —

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, né una adeguata tutela dello straniero, che rinviato in patria, potrebbe essere esposto a trattamenti che ledono la dignità e la libertà individuale, nonché il diritto alla salute e alla vita, violando il secondo comma dell'articolo 10 e il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Tale grave lacuna normativa (sino ad oggi colmata dall'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286 del 1998 che il decreto-legge abroga) conduce alla violazione degli articoli 10, comma 2 e 117, comma 1, della Costituzione e costituisce fondata premessa per la condanna di tale inadempienza presso la Corte europea dei diritti dell'uomo;

considerato in particolare che:

l'articolo 3 del decreto prevede uno speciale trattenimento per lo straniero a scopo di identificazione della durata di 30 giorni ed il prolungamento dello stesso, ove l'identificazione non sia stata possibile da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, fino a un massimo di 180 giorni. L'illegittimità della nonna sembra data in primo luogo dal suo eccessivo ambito di applicazione, ben più ampio del solo ed eccezionale caso di rifiuto del richiedente asilo di sottoporsi alle procedure della cosiddetta pre-identificazione (fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici) e non chiaro nei suoi confini. In secondo luogo suscita forti perplessità l'ampia durata dei possibili termini del trattenimento. In tal modo sembrano essere violati gli articoli 10, comma 2 e 3, 13, comma 3, e 117, comma 1, della Costituzione, anche in relazione alla possibile violazione dell'articolo 31 della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato. Si osserva, in particolare, come, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, debba essere sempre rispettata l'esigenza di rigorosa tipicità delle fattispecie del trattenimento, specie se disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza;

il previsto trattenimento, per un fatto non imputabile allo straniero, risulta incompatibile con l'articolo 15 della Direttiva n. 115 del 2008, che limita i casi di trattenimento al solo pericolo di fuga e al compimento di condotte che ostacolano il rimpatrio da parte dello straniero stesso. Può osservarsi, inoltre, come per i cittadini italiani il fermo di identificazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 191 del 1978, presuppone la colpa ovvero il dolo del soggetto fermato (che, o non consente alle forze di Polizia di procedere alla propria identificazione, ovvero si identifica esibendo documenti presuntivamente falsi) e può durare, peraltro, soltanto 24 ore. Ne consegue che l'articolo 3 del decreto risulta palesemente discriminatorio in quanto prevede, per gli stranieri, una limitazione della libertà personale nei cosiddetti «centri hotspot» della durata di 30 giorni, in ragione di una condotta non imputabile agli stessi, mentre, per gli italiani che pongono in essere la medesima condotta, la legge prevede il semplice fermo di polizia della durata massima di 24 ore. Si consideri, infine, che la norma non stabilisce quale sia l'autorità che dispone il trattenimento, né disciplina in alcun modo l'intervento dell'autorità giudiziaria a convalida del trattenimento: tale lacuna risulta in contrasto con la riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Costituzione ed appare, sotto questo profilo, una nonna inconcepibile in uno Stato di diritto;

— 4 —

la possibilità che una serie di permessi di soggiorno umanitari speciali, fortemente tipizzata nel decreto, possa essere rilasciata esclusivamente dal Questore, senza alcuna previa tassativa determinazione dei presupposti normativi ai fini del rilascio da parte delle Commissioni territoriali competenti, consentirà l'esercizio di una discrezionalità amministrativa totale da parte delle Questure, discrezionalità questa completamente disancorata da ogni criterio che dovrebbe, invece, necessariamente essere previsto dalla legge ordinaria, nel rispetto della riserva di legge assoluta in materia di condizione giuridica dello straniero, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma della Costituzione;

infine, non si può dimenticare come forme di protezione umanitaria siano previste, con modalità diverse, in 20 dei 28 Paesi membri dell'Ue, (Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria oltre all'Italia), così come stabilito all'articolo 6, quarto paragrafo della Direttiva n. 115 del 2008;

l'articolo 4 prevede la possibilità di una permanenza dello straniero in strutture idonee diverse nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Un giudice può già ora autorizzare provvedimenti del genere, resta da verificare l'«idoneità» di tali centri le cui fattezze, stante la «disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza», richiamano alla mente centri di detenzione ove lo straniero potrebbe esservi trattenuto fino a 7 mesi. La norma così come formulata appare chiaramente in violazione dell'articolo 13 della Costituzione, in ragione della riserva di legge assoluta in materia di libertà personale, oltre che in ragione del principio di stretta tassatività con riferimento alle modalità e alla determinazione dei luoghi in cui viene limitata la libertà personale di tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere quindi dalla loro cittadinanza. Infine, deve essere ben valutata l'ubicazione sul territorio nazionale di tali centri per evitare che il giudizio su un provvedimento di espulsione esaminato in una Regione (ad esempio la Sicilia, ordinario luogo di sbarco dei richiedenti asilo) possa implicare lo spostamento del soggetto in un'altra, con conseguente rischio di violazione dell'articolo 25 della Costituzione, con riferimento al diritto al giudice naturale prestabilito dalla legge. viene inoltre violato l'articolo 13 della C in quanto il soggetto trattenuto è posto in una condizione di vulnerabilità giuridica e materiale eccezionale ed illegittima. Infine, si evidenzia come l'articolo 16 della Direttiva n. 115 del 2008 stabilisca che il trattenimento dello straniero possa avvenire soltanto in appositi centri di permanenza temporanea ovvero, per i detenuti, in un istituto penitenziario: sotto questo profilo, pertanto, così come formulata, la norma appare in contrasto con gli obblighi europei;

il decreto-legge prevede diverse cause di esclusione dalla protezione internazionale in relazione alla commissione di reati. La severità di tali previsioni, unitamente all'incertezza se tali esclusioni saranno rese oppure no rilevanti anche prima di una condanna definitiva, suscitano profonda inquietudine in relazione al principio costituzionale della presun-

— 5 —

zione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione, ma anche in relazione al pieno recepimento del diritto derivato in materia di asilo, come imposto dagli articoli 11 e 117 della Costituzione. Al riguardo, una recente decisione della Corte di Giustizia, unico interprete autentico del diritto europeo, ha affermato che «l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale si considera che il richiedente protezione sussidiaria abbia "commesso un reato grave" ai sensi di tale disposizione, il quale può escluderlo dal beneficio di tale protezione, sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto di tale Stato membro» essendo l'interprete nazionale tenuto a «valutare la gravità dell'illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 13 settembre 2018, C-369/17);

l'articolo 27 della Costituzione col secondo comma introduce il principio della presunzione d'innocenza, anche in relazione al pieno recepimento del diritto derivato in materia di asilo, come imposto dall'articolo 11 e primo comma dell'articolo 117. In conseguenza delle modifiche recate al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) con l'articolo 8 del decreto, si specifica che per l'applicazione della particolare causa di cessazione dello *status* di protezione internazionale, dovuta al volontario ristabilimento dell'interessato nel Paese che ha lasciato per timore di essere perseguitato, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto. La severità delle diverse cause di esclusione alla protezione internazionale in relazione alla commissione di reati, che prevede l'esclusione sia dello *status* di rifugiato sia quella dello *status* di protezione sussidiaria, previste rispettivamente agli articoli 9 e 15 del decreto legislativo n. 251 del 2007, unitamente all'incertezza se tali esclusioni saranno rese oppure no rilevanti anche prima di una condanna definitiva, suscitano profonda inquietudine in relazione proprio al principio della presunzione d'innocenza;

l'articolo 9 del decreto modifica significativamente la materia delle domande reiterate, introducendo e ulteriormente riducendo, rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea, gli spazi di tutela e di difesa del richiedente asilo. La norma appare in contrasto con l'articolo 43, secondo paragrafo della Direttiva n. 32 del 2013, in quanto la novella non prevede che, in caso di esame della domanda di protezione alla frontiera ovvero nelle cosiddette «zone di transito», la Commissione territoriale competente debba concludere comunque l'esame della domanda entro un periodo massimo di 4 settimane, al termine del quale la domanda deve obbligatoriamente essere trasmessa alla Commissione territoriale competente per l'esame ordinario; infine, per quanto riguarda il caso di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di espulsione, la novella legislativa appare in contrasto con l'articolo 40 della Direttiva n. 32 del 2013, in quanto non prevede un esame preliminare di ammissibilità della domanda, mentre la norma europea stabilisce che tale

esame preliminare di ammissibilità debba essere comunque garantito allo straniero;

il decreto-legge, prevedendo, altresì la possibilità del trattenimento del richiedente asilo alla frontiera, risulta in contrasto anche con l'articolo 31, par. 8, della Direttiva 2013/32/UE, a termini del quale il trattenimento di un richiedente asilo è giustificato solo se questi, entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, non abbia presentato la sua domanda di protezione appena possibile. Palese risulta la violazione dell'articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale. Altresì i luoghi del trattenimento sarebbero i centri di primo soccorso e accoglienza e in generale tutti i centri governativi di prima accoglienza indicati in violazione dell'articolo 10 della Direttiva 2013/33/UE del parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013, che prescrive che il trattenimento può avvenire soltanto in appositi centri di permanenza temporanea o, in casi particolari, in istituti penitenziari;

costituisce un'ulteriore aberrazione la previsione all'articolo 10, sostanzialmente rimasto identico nel contenuto, discriminatorio ed afflittivo, dopo le modifiche richieste dal Presidente della Repubblica. La norma prevede infatti che in caso di condanna non definitiva o anche semplicemente di procedimento penale il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. L'avvio di un procedimento penale, da un punto di vista costituzionale, non può portare all'allontanamento dal territorio nazionale di un soggetto che richiede protezione, in primo luogo perché il soggetto non è condannato in via definitiva e in secondo luogo perché la sua eventuale colpevolezza non può inficiare la richiesta di protezione che è legata a convenzioni internazionali non limitabili da provvedimenti nazionali. Le ripercussioni delle vicende giudiziarie penali del richiedente asilo sul riconoscimento della protezione internazionale costituiscono una innegabile forzatura costituzionale, soprattutto sul versante della garanzia del diritto di difesa come prevede il secondo comma dell'articolo 24 e il terzo comma dell'articolo 111 della Costituzione nonché per quanto concerne la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione;

parimenti, l'introduzione di un reale affievolimento delle garanzie per lo straniero quando si prevede la possibilità della abrogazione della protezione umanitaria, non solo per i nuovi arrivati, che dovranno adeguarsi alle nuove e più stringenti disposizioni del Governo, ma anche per coloro che già godono di questo particolare tipo di protezione internazionale e che non se la vedranno rinnovata a scadenza, solleva forti dubbi di costituzionalità poiché si configura come l'impedimento del rinnovo di un diritto acquisito, permanendo le condizioni che lo hanno reso necessario;

la radicale ristrutturazione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale suscita notevoli perplessità sull'effettività del diritto d'asilo e sul rispetto degli obblighi derivanti dal rispetto del diritto dell'Unione. Gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142 del 2015 così come verrebbero modificati dal decreto-

— 7 —

legge delineano un sistema di accoglienza esclusivamente emergenziale che erogherebbe solo servizi essenziali. Ciò appare radicalmente non conforme alla Direttiva 2013/33/UE che dispone che gli stati membri devono assicurare condizioni di accoglienza (intesa sia come accoglienza materiale che accesso a servizi adeguati per situazioni vulnerabili, accesso all'informazione legale et.) che garantiscano un'adeguata qualità di vita e che solo in casi debitamente giustificati e per il più breve tempo possibile le condizioni di accoglienza possono essere ridotte rispetto agli *standard* definiti dalla norma europea;

suscita viva preoccupazione, soprattutto il riferimento alle persone vulnerabili e delle famiglie con minori, prime vittime di un sistema di accoglienza lacunoso e scarsamente vigilato;

l'articolo 13 del decreto nella parte in cui non consente l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo appare introdurre una irragionevole discriminazione, in violazione quindi dell'articolo 3, primo comma della Costituzione rispetto agli altri stranieri regolarmente presenti sul territorio, in possesso di un qualsiasi permesso di soggiorno; questi ultimi, infatti, se hanno una dimora abituale o un domicilio effettivo possono iscriversi alla competente anagrafe comunale, così come prevede l'articolo 6 del Testo Unico Immigrazione, senza preclusioni o ulteriori obblighi di legge;

l'approccio è ancora una volta quello emergenziale che propone politiche contrarie oltre che al buon senso alle più alte conquiste della civiltà introducendo vere e proprie aberrazioni giuridiche come la previsione all'articolo 14, della revoca della cittadinanza, come sanzione per la commissione di determinati reati, là dove la nostra Costituzione non ammette nessun regime speciale, nessuna ghettizzazione. Discriminare all'interno della cittadinanza significa creare un ordinamento separato sulla base dell'appartenenza etnica: un ritorno al passato, alcuni saranno cittadini, gli altri sudditi e ciò lede oggettivamente il principio di uguaglianza previsto dal primo comma dell'articolo 3 della Costituzione;

la revoca della cittadinanza, può determinare, per coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza del Paese di origine l'assunzione dello *status* di apolide, da parte dei soggetti condannati in via definitiva per i reati contemplati nella norma. Tale profonda modificazione del quadro normativo vigente in tema di perdita automatica o rinuncia volontaria della cittadinanza contrasta con l'articolo 22 della Costituzione ai sensi del quale la cittadinanza non può mai essere revocata «per motivi politici»;

l'articolo 14 introduce il nuovo articolo 10-*bis* nella legge n. 91 del 1992, ossia l'istituto della revoca della cittadinanza – soltanto per coloro che l'hanno ottenuta per *ius soli* – nei confronti di chi sia stato definitivamente condannato per taluni gravi delitti, alcuni tra l'altro di natura politica, il che rende la novella in contrasto con l'articolo 22 della Costituzione; la norma, inoltre, è costituzionalmente illegittima per violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione nella parte in cui prevede la revoca anche nell'ipotesi in cui la persona non abbia la cittadinanza di un altro Stato, il che farebbe cadere l'ormai ex cittadino italiano in una situazione di apolidia, in evidente contrasto con il divieto previsto



— 8 —

dall'articolo 8, primo comma della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, a cui l'Italia ha dato esecuzione con la legge n. 162 del 2015; la norma appare poi in evidente contrasto con l'articolo 27, terzo comma della Costituzione in quanto le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato, in ragione della funzione risocializzante che, in caso di revoca della cittadinanza, appare concretamente irrealizzabile. Infine, la norma viola l'articolo 3, primo comma della Costituzione e, pertanto, risulta discriminatoria e irragionevole: infatti, in caso di concorso di reato di più soggetti, ad esempio, il cittadino italiano per *ius sanguinis* non si vedrebbe revocata la cittadinanza, mentre la revoca opererebbe soltanto per i cittadini italiani che l'hanno ottenuto per *ius soli*;

profili di incostituzionalità si manifestano anche nella parte del provvedimento che interviene in materia strettamente giudiziaria come nel caso dell'articolo 15 che prevede limitazioni al ricorso al gratuito patrocinio statuendo l'esclusione della liquidazione del compenso al difensore ed al consulente tecnico di parte nel processo civile nei casi in cui l'impugnazione sia dichiarata inammissibile e nei casi in cui le consulenze appaiano irrilevanti o superflue ai fini della prova. E ciò nonostante la Corte costituzionale con sentenza del 30 gennaio 2018 abbia affermato che la legge non precluda un'interpretazione che consenta di distinguere fra le cause che determinano l'inammissibilità dell'impugnazione. La modifica introdotta con il decreto-legge pertanto pone in essere una considerevole limitazione al gratuito patrocinio previsto nel nostro ordinamento per i non abbienti rivelandosi di fatto non compatibile con il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 840.

---

## QP2

MARCUCCI, PARRINI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premesso che:

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti necessari per ricorrere al decreto-legge;

— 9 —

innanzitutto non ricorrono nel testo adottato dal Governo quei presupposti di necessità e di urgenza indispensabili per il legittimo utilizzo dello strumento del decreto-legge. Non è infatti, sufficiente la mera dichiarazione di necessità e di urgenza per giustificare l'adozione di un decreto-legge se, come nel provvedimento in esame, il contenuto del decreto risulta assolutamente carente dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione;

le misure previste in materia di protezione internazionale e immigrazione attengono, come si legge nella relazione di accompagnamento al decreto-legge, alla riorganizzazione della disciplina a tutela degli stranieri richiedenti asilo che, proprio per la complessità degli istituti coinvolti, avrebbe richiesto la presentazione di un disegno di legge ordinario anche, e soprattutto, al fine di valutare la compatibilità degli interventi previsti con gli obblighi costituzionali e con quelli derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

si tratta di una grave criticità avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica che, contestualmente all'emanazione del decreto-legge, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri (evento del tutto irrituale), in cui ha affermato «l'obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia»;

il fatto, poi, che le misure previste dal decreto-legge siano tra loro estremamente eterogenee costituisce di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e dell'urgenza di provvedere. Infatti, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, i presupposti per l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo;

come, infatti, affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 «Ove le discipline estranee alla *ratio* unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei»;

a titolo esemplificativo, si citano le norme concernenti l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, rispetto alle quali non ricorre alcun caso di straordinarietà, ma una mera e ordinaria esigenza di riorganizzazione;

— 10 —

premessi inoltre che:

venendo al merito del decreto-legge, contrariamente a quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento, il provvedimento, il cui unico scopo è di strumentalizzare la paura dei cittadini, avrà come effetto quello di creare una maggiore insicurezza;

l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, infatti, comporterà il venir meno di un fondamentale strumento di integrazione: ciò causerà marginalità e clandestinità, con un aumento della propensione a delinquere e delle presenze illegali. In questo modo si condannano all'irregolarità migliaia di persone e si pregiudica in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso;

la sostituzione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, presenta inoltre gravi profili di illegittimità e di inopportunità perché priva l'ordinamento italiano di un essenziale strumento di attuazione agli articoli 2 e 10 della Costituzione repubblicana. Come ha affermato a più riprese la Corte di Cassazione, la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo, indispensabile per dare piena attuazione articolo 10, terzo comma, della Costituzione, perché essa si caratterizza per il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale;

quanto al trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge, l'attuale formulazione dell'articolo, che prevede due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale, nonché un possibile lungo periodo di durata dello stesso, si ravvisa, anche, una violazione dell'articolo 13 della Costituzione e dell'articolo 31 della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato, poiché di fatto si sanziona con la privazione della libertà personale lo straniero per un fatto di cui non è responsabile;

considerato che:

una delle norme del presente decreto-legge che produrrà con tutta evidenza maggiore insicurezza, sia per i richiedenti asilo che per i cittadini italiani, è quella prevista dall'articolo 12 sull'accoglienza dei richiedenti asilo. Questo dispone il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), poiché riserva i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale come finora previsto e i titolari di protezione umanitaria;

l'esistenza dello SPRAR, sistema che esiste da oltre sedici anni e che era stato considerato da tutti i governi (compresi quelli di centro-destra) come il sistema «modello» da presentare in Europa, ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio

— 11 —

dei richiedenti asilo, agevola l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;

il suo smantellamento determinerà un grave pericolo per la sicurezza pubblica con il rischio dell'insorgere di tensioni sociali, nonché l'aumento della popolazione presente nei Centri di accoglienza straordinaria (CAS) – i centri in cui attualmente si trova la maggior parte dei migranti presenti in Italia – con un contestuale peggioramento delle condizioni di vita all'interno degli stessi e un conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine;

il decreto-legge non chiarisce poi cosa avverrà alle migliaia di migranti ospiti dello SPRAR: l'unica cosa certa sarà il venir meno dei percorsi di integrazione e la condanna all'emarginazione e alla clandestinità;

considerato che:

un'ulteriore previsione che aumenterà l'insicurezza ed è foriera di una grave discriminazione è quella disposta dall'articolo 13 per cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti. Innanzitutto, questa norma introduce, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, una irragionevole discriminazione dei richiedenti asilo rispetto agli altri cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno. Inoltre al diritto delle persone effettivamente presenti su un territorio ad essere iscritte all'anagrafe dei residenti di un determinato comune dovrebbe corrispondere la possibilità per gli amministratori locali di conoscere con certezza il numero delle persone presenti sul proprio territorio e di determinare i servizi pubblici e sociali che i Comuni hanno l'obbligo di garantire. Peraltro, poiché nessuna persona regolarmente soggiornante, come lo è il richiedente asilo, può restare sul territorio senza che la sua presenza sia rilevata, si creerà contenzioso per stabilire quale debba ritenersi la dimora abituale del richiedente, creando così incertezze per gli enti locali, confusione amministrativa senza alcun beneficio per la collettività;

rilevato che:

l'articolo 14 prevede l'aumento da ventiquattro a quarantotto mesi del termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione, precisando che la nuova disciplina dei termini si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Ciò, oltre a produrre una ulteriore e ingiusta incertezza per coloro che hanno presentato una regolare richiesta già da due anni, è un elemento che fa venir meno la certezza del diritto;

rilevato inoltre che:

molte delle previsioni contenute nel decreto-legge aggravano l'impegno, i compiti e le responsabilità per le Forze dell'ordine. Infatti, se da una parte il raddoppio fino a sei mesi dei tempi di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio aumenterà le esigenze di controllo e l'applicazione dei molti nuovi divieti previsti nel decreto sarà certamente dif-

— 12 —

ficoltosa, dall'altra non si può negare che per le Forze dell'ordine ne deriverà un aggravio sia burocratico che operativo, a detrimento della concreta attività di prevenzione e repressione dei reati e quindi per la più complessiva sicurezza pubblica per i cittadini;

considerato altresì che:

l'articolo 36 del decreto-legge riscrive le norme del codice antimafia sulla gestione dei beni confiscati alla mafia prevedendo anche la possibilità di venderli al miglior offerente. Vi è il rischio che i beni messi all'asta non solo siano venduti a prezzi svalutati ma, altresì, che il loro acquisto possa essere realizzato da componenti di quella «area grigia», composta da professionisti, imprenditori, faccendieri, che agisce formalmente nella legalità, ma in realtà opera per la riuscita di operazioni commerciali e finanziarie capaci di riciclare il danaro sporco e di provenienza illecita (es. evasione fiscale, truffe, frodi). Il rischio che si aggirino i palletti previsti per garantire una vendita controllata sono concreti;

considerato infine che:

l'intero provvedimento è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo l'integrazione, un solido sistema di accoglienza e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione e, non di certo, l'ingannevole e mendace promessa di allontanare dal territorio nazionale persone che richiedono protezione;

delibera,

ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 840.

## 1.2.6. Testo 2

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**2 novembre 2018**

**N. 2**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (840)**

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1**

**1.1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere gli articoli da 1 a 15.*

---

**1.2**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Sopprimere gli articoli da 1 a 14.*

---

### 1.3

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.5

VITALI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.6

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.10

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari*) - 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera c-ter) del comma 1; dell'articolo 11 e le parole: ", in particolare di carattere umanitario o" dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.



— 3 —

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono soppresse, negli articoli, ovunque ricorrano, le parole: "motivi umanitari".

3. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore del presente articolo».

---

### **1.300 (già 1.9 testo 2)**

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

### **1.9**

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in

Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista».

## 1.7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*) - Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-quater;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiedi di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici,

sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione"».

## 1.8

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*). - 1. Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-quater;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 18 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arreherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute, dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme, della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici,

— 8 —

sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

*i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione».*

---

### **1.11**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «28 gennaio 2008, n. 25» aggiungere le seguenti: «per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche».*

---

### **1.14**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis» inserire le seguenti: «19, comma 2, lettera d-bis».*

---

### **1.15**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche:*

*al secondo periodo dopo le parole: «può essere» inserire le seguenti: «rinnovato per almeno un anno o»;*

*dopo le parole: «stabilite per tale permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato».*

---

### 1.18

CIRINNÀ, MARCUCCI, PARRINI, BELLANOVA, MALPEZZI, VALENTE, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, BINI, ROSSOMANDO, MISIANI, FERRAZZI, ALFIERI

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

«*f-bis*) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "identità di genere, orientamento sessuale," e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni";

*f-ter*) all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni"».

### 1.20

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, alla lettera g) premettere la seguente:*

«0g) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: "o a pene o trattamenti, disumani e degradanti"».

### 1.21

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1.1, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: ", pene o trattamenti disumani o degradanti";

2) al comma 2, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale"».

## 1.22

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:*

«*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, la lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:*

«*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente ar-



ticolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

### **1.25**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «di eccezionale gravità» con le seguenti: «di particolare gravità»*

b) *sostituire le parole: «per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria» con le seguenti: «per il tempo necessario al proseguimento delle terapie corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante»;*

c) *sostituire le parole: «rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» con le seguenti: «rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute».*

---

### **1.28**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis», dopo la parola: «documentazione» inserire le seguenti: «rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».*

---

### **1.27**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione,» inserire le seguenti: «o comunque».*

---

### 1.29

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis» dopo le parole: «il Questore» inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».*

---

### 1.30

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» dopo le parole: «valido solo nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio».*

---

### 1.32

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:*

*«d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica».*

---

### 1.33

VERDUCCI

*A comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)» aggiungere il seguente:*

*«d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della di-*

gnità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica».

---

### 1.35

AIMI, MALAN, GASPARRI, PAGANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

### 1.36

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 1, dopo le parole: «il Questore», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».*

---

### 1.37

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 2, dopo le parole: «ha la durata di sei mesi», inserire le seguenti: «ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è».*

---

### 1.38

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera h), punto 2), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».*

---

### 1.39

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».*

---

### 1.41

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera h), n. 2, sopprimere le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».*

---

### 1.44

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 20-ter.**

1. Allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Il questore rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo.

#### **Art. 20-quater.**

1. I titolari di permesso di soggiorno sono beneficiari del Sistema di protezione».

---

**1.45**

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente;*

**«Art. 20-ter.**

*(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)*

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».

---

**1.48**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) all'articolo 32, comma 1-*bis*, gli ultimi due periodi sono abrogati».

---

**1.49**

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

---

**1.50**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per la richiesta di asilo", inserire le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per protezione sussidiaria, per cure mediche";».

---

**1.51**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per asilo umanitario" aggiungere le seguenti: "per protezione sussidiaria";».

---

**1.52 (testo 2) (id. a 1.53 testo 2 e 1.54 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», aggiungere le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis».*

---

**1.55**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», sostituire le parole: «il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza», con le seguenti: «il Questore può disporre».*

---

### 1.56

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 42-bis», dopo le parole: «prefetto competente», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».*

---

### 1.57

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Su proposta formulata dal Sindaco del luogo di abituale dimora dello straniero, al quale sia pervenuta una motivata petizione in tal senso firmata da almeno 30 cittadini residenti in quel medesimo Comune, il Questore può altresì disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali della durata di un anno, rinnovabile, in considerazione del buon inserimento sociale dello straniero, a condizione che sussista una proposta di assunzione e che l'impiego che ne è oggetto abbia le caratteristiche richieste dal testo unico sull'immigrazione per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno unico per lavoro».

---

### 1.60

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con il decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale";

2) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali";

3) al comma 3, le parole: "da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente" sono sostituite dalle seguenti: "da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti";

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché con Università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno"».

---

### 1.59

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1:

a) dopo le parole: "di frontiera" aggiungere le seguenti: "ed esclusivamente";

b) le parole da: "o presso l'ufficio della questura", fino alla fine del periodo sono soppresse.

0a-*bis*) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato».

---

### 1.58

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

*Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: "della Commissione stessa", sono inserite le seguenti: ", o sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE,".

0a.1) all'articolo 32, comma 1, lettera b-*bis*), dopo le parole: "lettera a)", sono inserite le seguenti: ", o quando sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine"».



### 1.61

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale'. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nella more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

### 1.62

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per la-

voro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

### 1.63

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

*Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base

di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

---

### **1.75**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

### **1.64**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone alle quali sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

### 1.65

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di migranti di seconda generazione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

### 1.66

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone il cui rimpatrio comprometterebbe in modo sproporzionato il diritto ad una vita privata e familiare, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

### 1.67

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri il cui rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposte a gravi maltrattamenti, la Commissione territoriale trasmette gli atti ai questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previ parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

### 1.68

VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che vedano in pericolo il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesi questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'estradiizione dello straniero per reali che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

## 1.69

VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che rischino di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, vietati in modo inderogabile dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di-lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari d per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

## 1.70

VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 Costituzionale, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui il presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

## 1.71

VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri i cui legami personali e familiari in Italia sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

## 1.72

VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri a cui nel proprio Paese sia effettivamente impedito l'esercizio del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia di cui all'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

### 1.73

VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino ogni altra situazione nella quale allo straniero è garantito dall'articolo 10, comma 3 Costituzionale il diritto di asilo perché nel suo Paese non è effettivamente garantita anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

### 1.74

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone gravemente ammalate che affronterebbero un rischio effettivo di essere esposte ad un serio ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---



**1.76**

PINOTTI, MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 3 ed 8 della Cedu, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

---

**1.77**

VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1», con le seguenti: «ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 2».*

---

**1.79**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1.», inserire le seguenti: «e comma 2».*

---

**1.200**

PATRIARCA

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3.» dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» inserire le seguenti: « o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio» e sostituire le parole: «attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»*

*con le seguenti: « attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»*

---

### **1.83**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio,», e sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

---

### **1.81**

VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,», inserire le seguenti: «o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

---

### **1.82**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,», inserire le seguenti: «oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezioni internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

---

**1.84**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».*

---

**1.85**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».*

---

**1.86**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».*

---

**1.88**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», secondo periodo, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

---

### 1.89

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, MISIANI,  
PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:*

"3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

### 1.90

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:*

"3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro

incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

---

## 1.91

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-bis.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

---

## 1.201

PATRIARCA

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-bis.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."».

### **1.202 (già 32.2)**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). All'articolo 32, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

" 3-bis.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

### **1.92**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*.1). Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma i della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

---

### **1.93**

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 19-ter», con il seguente:*

«Art. 19-ter. - (*Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso*) - 1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio

2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.

2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma 2 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "Le sezioni specializzate" sono sostituite dalle seguenti: "Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione";

b) il comma 4-*bis* è abrogato.

6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-*bis* a 3-*undecies* sono sostituiti dai seguenti:

"3-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-*ter*. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-*quater*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

*3-quinquies.* La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

*3-sexies.* Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

*3-septies.* Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

*3-octies.* La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

*3-novies.* Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.

*3-decies.* L'ordinanza di cui al comma 3-novies è comunicata alle cancelleria.

*3-undecies.* La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza".».

---

## 1.97

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente: «All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole da: "ovvero se ritiene che sussistono" con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».*

---

## 1.98

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».*



**1.99**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:*

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data pubblicazione del presente decreto».

---

**1.100**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:*

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

**1.101**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Al comma 8, sopprimere le parole:* «previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

**1.103**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 8, sostituire le parole da:* «previa valutazione» *a:* «25 luglio 1998 n. 286» *con le seguenti:* «Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato del presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».

---

### 1.104

VERDUCCI

*Al comma 8 sostituire le parole da: «previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» con il seguente: «Solamente in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno accordato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».*

---

### 1.106

VERDUCCI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenne, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra in ogni caso i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

---

### 1.107

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenne, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

---

**1.109**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 9 sostituire le parole: «per i quali al Commissione territoriale e non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto» con le seguenti: «ove la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga».*

---

**1.110**

D'ARIENZO, PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro».

---

**1.111**

D'ARIENZO, PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Oltre i casi previsti, il permesso per casi speciali può essere rilasciato o rinnovato qualora siano presenti condizioni tali da consentire l'opportunità del rilascio con particolare riguardo alle situazioni familiari dello straniero nonché per evitare la repentina condizione di illegalità dello straniero nel territorio nazionale».

---

**1.112**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. La Prefettura competente ha l'obbligo di notificare al datore di lavoro che impiega lo straniero per il quale viene meno il diritto alla perma-

nenza nel territorio nazionale, la decisione di diniego entro 20 giorni successivi alla data in cui è stata assunta».

---

### **1.113**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

---

## **Art. 2**

### **2.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.3**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **2.200**

NENCINI

*Sopprimere i commi 1 e 3*

---

## **2.4**

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

## **2.5**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

## **2.7**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-*bis*, dandone conto specificatamente in motivazione"».

---

## 2.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto e sesto periodo le parole: "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri" sono soppresse».

---

## 2.9

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «la parola "novanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta"» con le seguenti: «le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».*

---

## 2.11 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'ANAC svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allo svolgimento dell'attività di cui al presente comma l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

---

## **2.12 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, sul proprio sito o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili sul sito delle prefetture territorialmente competenti attraverso un *link* di collegamento al sito o al portale digitale del soggetto gestore.».

---

## **Art. 3**

### **3.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.3**

VITALI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.4

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### 3.7

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### 3.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:*

«a) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in aree identificate presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni;

3-*ter*. Negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7"».

---



### 3.10

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinque giorni»;*
  - b) *sopprimere il secondo periodo.*
- 

### 3.12

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate»;*
  - b) *sopprimere il secondo periodo.*
- 

### 3.13

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate» e sopprimere le parole: «determinarne o».*

---

### 3.14

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «in appositi locali», inserire le seguenti: «con modalità che assicurino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7».*

---

### 3.15

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza» con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».*

---

### 3.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», primo periodo sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza», con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».*

---

### 3.17

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».*

---

### 3.18

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a) capoverso «3-bis», dopo il primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effet-*

tuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale o sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».

---

### 3.19

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.*

---

### 3.21

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.*

---

### 3.22

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici». Quindi sostituire le parole: «per un periodo di massimo centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sottratto il periodo di trattenimento ivi intercorso».*

---

### 3.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con*

*le seguenti: «fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».*

---

### 3.24

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».*

---

### 3.26

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE».*

---

### 3.27

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «diciotto mesi».*

---

### 3.28

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

---

### 3.29

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In applicazione della direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».*

---

### 3.30

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni della procedura di asilo previsto al comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

---

### 3.33

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo».*

---

### **3.32**

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).*

---

### **3.34**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

---

## **Art. 4**

### **4.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **4.2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **4.3**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **4.600**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1 sopprimere, le parole: «o in quelli».*

---

#### **4.6**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona».*

---

#### **4.7**

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: «successive all'udienza di convalida», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi e luoghi di permanenza di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015».*

---

#### **4.11**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

---

#### 4.9

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le strutture e i locali indicati nei due periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario ed appositamente attrezzati per l'ospitalità plurigiornaliera di persone e devono garantire allo straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, ad almeno tre pasti al giorno, ad un alloggio e ai servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei tre periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

---

#### 4.10

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli *standard* e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentanti dell'UNHCR o di Enti e Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente».

---



#### **4.12**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da tale forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

---

### **Art. 5**

#### **5.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **5.0.600/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 5.0.600, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- 1) alla lettera a) sopprimere i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies;
  - 2) sopprimere la lettera b).
-

## 5.0.600

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis e 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni; la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso".

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen"».

**5.0.200**

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO  
SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI,  
RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 5-bis.**

*(Costo dell'accoglienza dei richiedenti asilo.)*

1. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.».

---

**Art. 6**

**6.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.3

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, FERRARI,  
BOLDRINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6.

*(Disposizioni in materia di rimpatri).*

1. Il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 6.4

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, FERRARI,  
BOLDRINI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «b)» con il seguente:*

«b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 3.500.000 euro per il 2018, di 10.500.000 euro per il 2019 e di 10.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno, curano l'in-

formazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## **6.200**

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso "b)", sostituire le parole da: «500.000 per il 2018» fino alla fine del periodo con le seguenti: «1.000.000 euro per il 2018, di 3.000.000 per il 2019 e 3.000.000 euro per il 2020.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per il 2018 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 6.5

D'ARIENZO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della clandestinità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti un piano dettagliato concernente gli accordi bilaterali che intende stipulare con i Paesi di origine del fenomeno migratorio finalizzato a favorire il rimpatrio delle persone che non avranno diritto a permanere nel territorio nazionale. Altresì, sarà data comunicazione alle Commissioni Parlamentari in merito agli accordi bilaterali della specie che saranno stipulati».

## ORDINE DEL GIORNO

### G6.200

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

nelle case circondariali d'Italia sono detenute e/o ristrette 58.745 persone, secondo i dati forniti dal Ministro di grazia e giustizia;

la popolazione carceraria straniera è costituita da circa 19.860 persone, secondo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

nel nostro sistema carcerario si contano, infatti, detenuti provenienti da più di cento Paesi;

i Paesi più rappresentati sono, in ordine decrescente, il Marocco (18,6 per cento dei detenuti stranieri), la Romania (13,7 per cento), l'Albania (12,8 per cento), la Tunisia (10,5 per cento), la Nigeria (5,6 per cento) e l'Egitto (3,4 per cento);

il costo medio giornaliero per ogni detenuto è indicato dallo stesso dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in 137,02 euro;

il costo annuale per i detenuti stranieri sopportato dallo Stato italiano è dunque superiore a novecento milioni di euro;

lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo con la Romania in data 13 settembre 2003 che prevede il trasferimento di detenuti condannati anche senza il loro consenso;

— 57 —

appare dunque opportuno intraprendere percorsi volti a sottoscrivere trattati bilaterali con Paesi dell'Unione europea ed extraeuropei per consentire il trasferimento dei detenuti per la esecuzione in Patria delle sentenze penali italiane, anche senza il preventivo consenso del detenuto stesso,

impegna il Governo

ad avviare e proseguire percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la Nigeria, nonché con ulteriori Stati, per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, attraverso strumenti e clausole che comprendano anche l'eliminazione della mancanza di consenso del detenuto dalle condizioni ostative.

---

## EMENDAMENTI

### 6.0.300 (già 6.0.1 testo 2)

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

### 6.0.1

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel 'proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

### 6.0.2

BALBONI, FAZZOLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Minori stranieri)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: "il minorenni" con le seguenti: "il minore di anni quattordici".

2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "di anni diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "di anni quattordici"».



### 6.0.3

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 6.0.600 (testo 2)/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 6.0.600, al comma 1 sopprimere le parole: «a condizione di reciprocità e».*

### 6.0.600 (testo 2)/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 6.0.600, all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 3.*

**6.0.600 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)*

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

— 61 —

## **Art. 7**

### **7.1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'articolo premettere il seguente:*

### **«Art. 07.**

1. I richiedenti protezione internazionale sono beneficiari del Sistema di Protezione».

\_\_\_\_\_

### **7.2**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

### **7.3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

### **7.4**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

## 7.5

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale*) - 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12, al comma 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata-di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) l'articolo 16, al comma 1, lettera d-*bis*) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

## 7.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) all'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) all'articolo 16, comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

## 7.6

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa».

---

## 7.9

BALBONI, CIRIANI, RAUTI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «dagli articoli 336», inserire la seguente: «, 414,».*

---

## 7.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3,», con le seguenti: « 624-bis, primo comma».*

#### **7.11**

BERTACCO, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3),», inserire le seguenti: «e 633,».*

---

#### **7.12**

BALBONI, CIRIANI, RAUTI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, alle lettere a) e b), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».*

---

#### **7.15**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### **7.16**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, alle lettere a) e b) sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### **7.17**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui

all'articolo 62 n. 4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-*bis* del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-*ter*, 47-*quinqües* e 48 della legge 26 luglio 1976 n. 354».

---

## 7.18

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per urto dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale».

---

## 7.0.500/1

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea»;

*b) dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno ed al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno; formulando, ove occorra, proposte di modifica».

---



**7.0.500/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Con decreto del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione-Europea».

*b) dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'Interno ed al ministro degli Affari esteri con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica».

**7.0.500/3**

MALAN, GASPARRI, TESTOR

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis» al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».*

**7.0.500/5**

MALAN, GASPARRI, TESTOR

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole: «si può dimostrare che» con le seguenti: «consta che».*

**7.0.500/6**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «in via generale e costante»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo del comma 2, con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.»;*

c) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Non possono in alcun caso essere considerati sicuri quei paesi nei quali esista un rischio non insignificante di persecuzione o altri maltrattamenti considerati dal presente comma».*

\_\_\_\_\_

**7.0.500/7**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «in via generale e costante».*

\_\_\_\_\_

**7.0.500/8**

DE FALCO, FATTORI, MANTERO, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a) all'articolo 2-bis apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sopprimere il periodo da: «La designazione» a fine periodo.*

b) *al comma 4, dopo le parole: «dall'UNHCR» inserire il seguente periodo. «il cui parere obbligatorio, eventualmente sfavorevole, è da intendersi vincolante».*

c) *al comma 5, lettera b) dopo le parole: «motivata dando atto» inserire le seguenti: «in modo specifico» e dopo la parola: «esclusivamente» sostituire la parola: «che» con le seguenti: «del fatto che».*

\_\_\_\_\_

**7.0.500/9**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.0.500/10**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un Paese di origine non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».*

---

**7.0.500/11**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».*

---

**7.0.500/12**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del paese in questione».*

---

### **7.0.500/13**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione».*

---

### **7.0.500/14**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: «2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso»;

c) alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) proviene da un paese, incluso nell'elenco dei paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

---

**7.0.500/15**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;

b) sopprimere la lettera b).

---

**7.0.500/16**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**7.0.500/17**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**7.0.500/18**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficiente-

mente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il richiedente proviene da un Paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

---

### **7.0.500/19**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modifiche:

"1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

'2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'».

2) *alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

---

#### **7.0.500/20**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015.'";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015».

---

#### **7.0.500/21**

MALLEGNI

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 28-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza, le autorità competenti di cui all'articolo 3, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, al fine di assicurare l'effettività delle espulsioni, nel rispetto delle garanzie costituzionali, possono disporre l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai paesi di origine sicuri di cui all'articolo 2-bis, perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza"».

---

**7.0.500/22**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**7.0.500/23**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**7.0.500/24**

DE FALCO, FATTORI, MANTERO, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f) capoverso «Art. 28-ter.» sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) sostituire la lettera c) con la seguente:*

*"c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni complessivamente e gravemente contraddittorie su fatti decisivi e circostanze particolarmente rilevanti che li concernono direttamente il Paese di origine";*

*b) sostituire la lettera e) con la seguente:*

*"e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio o nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e non ha in alcun modo motivato spontaneamente su richiesta della Commissione, la mancata tempestività della-domanda rispetto alla sua presenza sul territorio nazionale"».*

---

**7.0.500/25**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o*



palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

---

**7.0.500/26**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

---

**7.0.500/27**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o fatto sparire».*

---

**7.0.500/28**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**7.0.500/29**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE,  
FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso  
«Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**7.0.500/30**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso  
«Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*«e) essendo entrato illegalmente nel territorio nazionale, o avendo-  
vi prolungato illegalmente il soggiorno, senza giustificato motivo non ha pre-  
sentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingres-  
so».*

---

**7.0.500/31**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso  
«Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**7.0.500/32**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE,  
FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso  
«Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**7.0.500/33**

DE FALCO, FATTORI, MANTERO, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, al comma 5, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere la lettera g).*

---

**7.0.500/34**

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

*«g) il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

---

**7.0.500/35**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

*«g) è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

---

**7.0.500/36**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

*All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, dopo la lettera g), inserire, in fine, la seguente:*

*«g-bis) è stato oggetto di una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine».*

---

**7.0.500/37**

AIMI, GASPARRI, TESTOR

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 29, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) il richiedente sia stato condannato, per uno o più reati contro la persona o contro il patrimonio o per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, o comunque per aver commesso un grave crimine comune, con sentenza di condanna penale passata in giudicato. Ai fini della valutazione dell'inammissibilità della domanda la Commissione territoriale tiene conto di eventuali denunce a carico del richiedente anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva"».

---

**7.0.500/38**

MALLEGNI

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) Alla legge 1° aprile 1981, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il quinto comma inserire il seguente:

"Il questore, può disporre, con atto motivato, perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati clandestini e o presunti tali e contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i paesi di origine sicuri"».

---

### **7.0.500/39**

AIMI, GASPARRI, TESTOR

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art.7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per reati contro la persona o contro il patrimonio;"».

### **7.0.500**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

#### **"Art. 2-bis.**

*(Paesi di origine sicuri)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea per la salvaguardia;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis";

d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente: "*c-ter*) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

e) all'articolo 28-*bis*, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-*ter*";

f) dopo l'articolo 28-*bis*, è inserito il seguente:  
"Art 28-*ter*.

*(Domanda manifestamente infondata)*

1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

g) all'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), le parole: "nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *a*)" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-*ter*"».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso «1-bis», dopo le parole: "Nel caso previsto dall'articolo" inserire le seguenti: "28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo" e al capoverso «1-ter», dopo le parole: "i relativi controlli" inserire le seguenti: ", e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter)".*

## Art. 8

### 8.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 8.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 8.3

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, capoverso «2-ter» e al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «, salva la valutazione del caso concreto» con le seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi».*

---

### 8.4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «è rilevante ogni rientro» con le seguenti: «può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di*



soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».

---

## **Art. 9**

### **9.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **9.2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **9.3**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **9.4**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**9.600/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole da: «anche nel caso in cui il richiedente» fino alla fine della lettera.*

---

**9.600/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole: «anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda, ai sensi dell'articolo 23 e».*

---

**9.600**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2"».

---

**9.5**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le lettere d) ed e).*

---

## 9.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2,» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

---

## 9.9

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» sono inserite le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

---

## 9.10

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame preliminare che esclude in primis qualsiasi violazione del principio di non refoulement».*

---

## 9.11

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere la lettera e).*

---

**9.12**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del non-refoulement».*

---

**9.13**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**9.14**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.*

---

**9.16**

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.*

---

**9.17**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.*

---

**9.18**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi con-*

troli», *con le seguenti*: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».

## 9.19

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti*: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».

## 9.21

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», dopo le parole*: «i relativi controlli», *inserire le seguenti*: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione»;

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine*: «In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale»;

c) *al comma 1, sopprimere la lettera c)*;

d) *al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo*.

## 9.22

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), numero 1 ), capoverso «1-ter», dopo le parole: «i relativi controlli» inserire le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione.».*

---

## 9.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-*quater*. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE».

---

## 9.24

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-*quater*. In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».

---

## 9.25

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater» aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale».

---

## 9.26

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-quater)», aggiungere il seguente:*

«1-quater-bis) Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati».

---

## 9.27

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

## 9.28

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**9.29**

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**9.30**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, la lettera d), capoverso «Art. 29-bis)», sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».*

---

**9.31**

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».*

---

**9.32**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**9.33**

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---



**9.601/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «20 mesi».*

---

**9.601/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «15 mesi».*

---

**9.601/3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «10 mesi».*

---

**9.601**

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «465.228,75 euro per l'anno 2018 e», dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.*

*2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39».*

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera e), le parole: «quanto a 531.423 euro per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti:*

«quanto a 66.194 euro per l'anno 2018» e le parole: «a 2.497.109 euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «a 4.978.329 per l'anno 2019».

---

## **Art. 10**

### **10.1**

VITALI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **10.2**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **10.3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **10.4**

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 10. - (*Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale*) - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c ), e 16, comma 1, lettera d-bis ), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e

c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

b) all'articolo 35-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*".

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite, dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)"».

## 10.5/900

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 10.5, alla lettera 0a) sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) accoglie la domanda anche se in una parte del territorio del paese di origine non vi sono condizioni di persecuzione e imminente pericolo;

## 10.5

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, è inserita la seguente lettera 0a):*

«0a) all'articolo 32, comma 1, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del paese d'origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca"».

## 10.6

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:*

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.";

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)"».

## 10.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esa-

me adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale"».

---

## 10.200

NENCINI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati»*

---

## 10.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «alla lettera a)» fino a: «competente,» e».*

---

## 10.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «e sostituire la lettera b)» fino a: «del comma 3».*

---

## 10.600/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 10.600, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere le parole: «nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis»;*

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole da: «cessano gli effetti» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il questore, direttamente o per il tramite della Commissione che ha adottato l'atto impugnato, ne informa immediatamente il giudice adito, il quale, con decreto motivato da adottarsi in via di urgenza, può disporre la cessazione degli effetti di sospensione del*

provvedimento impugnato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4».

#### **10.600/4**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 10.600, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **10.600**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «il questore», inserire le seguenti: «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» e sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3"».*

#### **10.9**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «adotta contestuale decisione», inserire le seguenti: «, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda».*

#### **10.10**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere i periodi secondo e terzo.*

### 10.11

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.», con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».*

---

### 10.12

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire dalle parole: «il richiedente» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».*

---

### 10.13

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis)», le parole: «anche in pendenza di», sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei casi di».*

---

### 10.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

*"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";*

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*».

---

## **10.15**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera *c)* dell'articolo 12 e comma 1, lettera *d)* dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore».

---

## **10.0.1**

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 10-bis.**

*(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)*

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-*bis* del citato articolo, le parole: "non inferiore a quattro", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a otto».

---



### 10.0.2

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)*

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 10.0.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari  
con almeno un componente di età minore)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore».

**10.0.200**

PATRIARCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis**

*(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore.»

---

**Art. 11**

**11.1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.2**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

— 101 —

## Art. 12

### 12.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 12.2

VITALI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 12.3

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 12.4

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI,  
PATRIARCA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 12.7

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale). - 1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il

Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:

- a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;
- b) l'accesso all'istruzione e alla formazione;
- c) l'accesso all'assistenza sanitaria;
- d) l'accesso all'alloggio e alla residenza;
- e) interventi diretti a facilitare l'inclusione nella-società e l'adesione ai suoi valori;
- f) il ricongiungimento familiare.

3. Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della Giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore».

## 12.9

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiario del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma

2 legge 7 aprile 2017, n. 47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti Locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità"».

## 12.10

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19; comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

## 12.11

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano

a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

### **12.300 (già 12.12 testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficino del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli articoli 19 e 19.1 del TUI.".

### **12.13**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:*

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficino del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento

della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, 7 aprile 2017, n. 47».

## **12.200**

PATRIARCA

*Al comma 1, lettera a) capoverso, dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» inserire le seguenti: «nonché i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, i nuclei familiari con figli minori e le persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'art. 17, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142,»*

## **12.14**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».*

## **12.15**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), alla fine del capoverso inserire le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con*

provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

---

## 12.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 portatori di specifiche vulnerabilità».*

---

## 12.17

PINOTTI, MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli enti locali di cui al presente comma possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».*

---

## 12.18

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1», inserire il seguente:*

*«I-bis. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza dei neomaggioranni già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni con prosieguo amministrativo al compimento della maggiore età accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale».*

---



### 12.19

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate"».

---

### 12.20

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori accoglienza per i minori stranieri non accompagnati viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012"».

---

### 12.21

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o

associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135"».

## **12.600/1**

PARRINI

*All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;

b) *sostituire le parole:* «sono fissati i criteri» *con le seguenti:* «sono fissate le linee guida»;

c) *sostituire le parole:* «delle domande di contributo» *con le seguenti:* «delle domande di finanziamento»;

d) *dopo le parole:* «la prosecuzione dei progetti» *aggiungere la seguente:* «territoriali»;

e) *dopo le parole:* «finalizzati» *aggiungere le seguenti:* «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;

f) *sostituire le parole:* «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» *con le seguenti:* «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».

## **12.600/2**

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

*All'emendamento 12.600, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «Con decreto del Ministro dell'interno» *sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Unificata.» *con le seguenti:* «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;

b) *al primo periodo sostituire le parole:* «sono fissati i criteri» *con le seguenti:* «sono fissate le linee guida»;

c) *al primo periodo sostituire le parole:* «delle domande di contributo» *con le seguenti:* «delle domande di finanziamento» *e dopo le parole:* «la prosecuzione dei progetti» *aggiungere la parola* *territoriali*»;

d) *al primo periodo dopo la parola:* «finalizzati» *aggiungere le seguenti:* «all'attuazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico è»;

e) *al secondo periodo dopo la parola: «provvede» sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».*

---

### **12.600/3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;*

2) *sostituire le parole: «sono fissati i criteri» con le seguenti: « sono fissate le linee guida»;*

3) *sostituire le parole: «delle domande di contributo» con le seguenti: «delle domande di finanziamento» e dopo le parole: «la prosecuzione dei progetti» aggiungere la parola: «territoriali»;*

4) *dopo la parola: «finalizzati» inserire le seguenti: «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;*

5) *al secondo periodo, sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».*

---

### **12.600/4**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis, comma 2 sostituire le parole: «sentita la conferenza unificata» con le seguenti: «previo accordo in conferenza unificata Stato città ed autonomie locali».*

---

## 12.600

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali";

a-ter) il comma 3 è abrogato».

---

## 12.22

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

---

## 12.23

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

## 12.24

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei soggetti di cui al comma 1», inserire le seguenti: «Gli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo monitorano i bisogni di accoglienza del territorio di competenza e trasmettono le segnalazioni alla Prefettura che, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, segnala tempestivamente al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-*

— 111 —

braio 1990, n. 39, i casi per i quali si richiede l'inserimento nel Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per i minori stranieri non accompagnati».

---

#### **12.25**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

#### **12.26**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art 1-*sexies*. - (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per minori stranieri non accompagnati)».

---

#### **12.28**

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

---

## 12.29

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

## 12.31

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«*c*) all'articolo 9:

1) al comma 4 il secondo periodo è sostituito con il seguente:  
"Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.";

2) il comma 5 è abrogato;».

## 12.32

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-*bis*: "Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11";

2) il comma 5 è abrogato";».

---

## 12.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 9», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «il richiedente è accolto per il tempo necessario», *con le seguenti:* «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3»;

2) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-*bis*) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;

3) il comma 5 è abrogato.

---

### 12.34

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 10 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

---

### 12.35

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

---

### 12.36

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1" con le seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

---



**12.40**

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 2, alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2 le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

---

**12.41**

PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire i seguenti:*

«1-bis) al comma 2 dopo le parole: "articolo 10, comma 1", sono inserite le seguenti: "devono risultare in regola con i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente";

1-ter) al comma 2, le parole: "sentito l'ente" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'ente"».

---

**12.37**

IANNONE, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

---

**12.38**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, RIZZOTTI

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

---

**12.39**

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

---

**12.43**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

---

**12.42**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) alla fine è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali

e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura"».

---

#### **12.44**

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 2, alla lettera f), dopo il numero 4) inserire il seguente numero:*

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo all'1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

---

#### **12.45**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

---

## 12.46

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati"».

---

## 12.47

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) All'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto il seguente comma:

"*7-quinquies*. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni"».

---

## 12.201

PATRIARCA

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 è aggiunto il seguente comma:

"*7-quater.1*. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile

2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni."».

---

#### **12.48**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

---

#### **12.49**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

---

#### **12.50**

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*«m) all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di";

2) al comma 3, primo periodo, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di"».

---

#### **12.51**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*«4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in*

— 120 —

caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione».

---

## **12.52**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 5 sostituire le parole: «fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato» con sostituite le seguenti: «sino all'esito delle procedure di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».*

---

## **12.601/1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori».*

---

## **12.601/2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,».*

---

## **12.601/3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età», inserire le seguenti: «e i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».*

---

**12.601/4**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati».*

---

**12.601/5**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**12.601/6**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e in via eccezionale i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità».*

---

**12.601/7**

AIMI, MALAN

*All'emendamento 12.601, al capoverso «5-bis» sostituire le parole: «rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4» con le seguenti: «sono trasferiti immediatamente nel Sistema di protezione per adulti».*

---

## **12.601/8**

AIMI, MALAN

*All'emendamento 12.601, dopo il capoverso «5-bis» aggiungere il seguente:*

«5-ter. Il richiedente asilo che abbia dichiarato in maniera mendace la propria minore età, al fine di ottenere i relativi benefici previsti dalla legge, è espulso con provvedimento immediato».

---

## **12.601**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale».

---

## **12.53**

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

---



## 12.54

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

---

## 12.55

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 comma 3 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'art. 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n. 47, sono beneficiari del Sistema di Protezione».

---

## 12.56

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua co-

nosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitario e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure *standard* per l'individuazione, la valutazione, il *referral*, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori».

## 12.57

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le prestazioni che possono essere garantite dalle amministrazioni competenti agli stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le modalità di assunzione dei relativi costi,».

## 12.0.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

*(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto legge 30 dicembre 1989,

n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della Legge 7 aprile 2017, n. 47».

## 12.0.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-*bis*.

*(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai comuni nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati)*

1. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

### 12.0.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Minori stranieri non accompagnati)*

Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età».

---

### 12.0.200

PATRIARCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Minori stranieri non accompagnati)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.»

---

#### **12.0.4**

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 12-bis.**

*(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)*

1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **12.0.5**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 12-bis.**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'Interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

---

## 12.0.6

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le cooperative sociali sono, altresì, tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui vengono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale"».

---

## Art. 13

### 13.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 13.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 13.3

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, PATRIARCA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 13.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

### 13.7

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

### 13.8

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» inserire le seguenti: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.».*

---

### 13.9

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.».*

---

### 13.10

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) all'articolo 5-bis sostituire le parole: "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" con le seguenti "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia*

stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione"».

### 13.12

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

#### **"Art. 12-bis.**

*(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura - ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

12. La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47."».



### 13.13

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

#### **"Art. 23-bis.**

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."».

### 13.0.1

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Assunzioni straordinarie di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2018-2021 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2018, di euro 3.966.350 per l'anno 2019 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 13.0.2

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-*bis*.

*(Assunzioni straordinarie di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)*

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'applicazione dei Capi I e II che determineranno un notevole incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione, civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2018 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da riparti-

— 133 —

re" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## **Art. 14**

### **14.1**

VITALI, CALIENDO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **14.2**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **14.3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **14.4**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI,  
PATRIARCA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 14.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi»;

*alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi»;

*alla lettera c), capoverso «9-ter», aggiungere il seguente comma:*

«1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda»;

*alla lettera d), dopo le parole:* «270-quinquies.2, del codice penale», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia».

---

## 14.7/901

MALAN

*All'emendamento 14.7, sostituire le parole «articoli 5 e 9» con le seguenti:* «articoli 4, 5 e 9».

---

## 14.7/900

MALAN

*All'emendamento 14.7, sostituire le parole «livello 81» con le seguenti:* «livello B1».

---

## 14.7/902

MALAN

*All'emendamento 14.7, sopprimere le parole «, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per*

soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

---

#### **14.7/903**

MALAN

*All'emendamento 14.7, dopo la parola «(QCER)» inserire le seguenti: «nonché degli elementi essenziali della costituzione, della storia e della geografia dell'Italia, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto».*

---

#### **14.7**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9.1

1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

---

## 14.200

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9.1

1. La cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 è concessa solo qualora l'interessato:

- a) conosca e i principi e gli elementi essenziale della Costituzione;
- b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia dell'Italia;
- c) abbia una conoscenza della lingua italiana, ovvero di lingua minoritaria riconosciuta nel territorio italiano di residenza non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);
- d) dichiarare di voler fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno.

2. Entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente articolo il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di accertamento dei requisiti di cui al comma 1.

3. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le persone di età inferiore ai quattordici anni, e quelle incapaci di soddisfare ad essi in ragione di grave e accertata condizione di disabilità."».

## 14.8

PERGREFFI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, SAPONARA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'U-

niversità e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

---

#### 14.9

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 9, comma 1, alla fine delle lettere e) ed f), aggiungere le seguenti parole: ", previo superamento di un esame finalizzato a verificare la conoscenza della lingua italiana e il rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento del predetto esame e di rilascio della predetta dichiarazione».

---

#### 14.11

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI, PATRIARCA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

**14.12**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**14.13**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo le parole: «agli articoli 5 e 9» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica,».*

---

**14.16**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7 ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente».*

---

**14.17**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», sopprimere il comma 2.*

---



**14.18**

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda».

\_\_\_\_\_

**14.19**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\_\_\_\_\_

**14.20**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI, PATRIARCA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\_\_\_\_\_

**14.23**

AIMI, MALAN, GASPARRI, PAGANO

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «acquisita ai sensi degli articoli 4 comma 2, 5 e 9»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «La perdita della cittadinanza è automatica».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 14, sostituire la parola: «revoca», con la seguente: «perdita».*

\_\_\_\_\_

#### 14.25

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire la parola: «revocata» con la seguente: «annullata»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «la revoca della cittadinanza è adottata» con le seguenti: «l'annullamento della cittadinanza è adottato» e aggiungere infine le seguenti parole: «, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ricorra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

*Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «annullamento».*

#### 14.26

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, al capoverso «Art. 10-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgano persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi».*

**14.27**

GARAVINI, GIACOBBE, ALDERISI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente paragrafo nato anteriormente al 1° gennaio 1948».

---

**14.28**

GIACOBBE, GARAVINI, ALDERISI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è riaperto per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**14.29**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI,  
PATRIARCA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**14.600**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla richiesta presentata da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera».

---

#### **14.30**

RIVOLTA, PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a seguito di richieste di documentazione presentate agli Uffici dello Stato civile da parte di cittadini stranieri ai fini della presentazione di domanda di riconoscimento della cittadinanza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta».

---

#### **14.300 (già 14.32 testo 2)**

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolata decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### **14.202**

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

#### **G14.100**

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente la fotografia del sistema scolastico italiano, che oggi denota una presenza elevata di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo, ma anche nella scuola dell'infanzia;

sovente si verifica l'iscrizione degli alunni stranieri in qualunque periodo dell'anno scolastico in ogni ordine di scuola nella classe corrispondente all'età-anagrafica, fatta salva la delibera dei collegio dei docenti che può, in base all'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione del-

l'alunno, in base al corso di studi seguito dallo studente nel Paese di origine, iscrivere l'alunno in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta in ciascuna classe si rivela quindi un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante-riduzione dell'offerta didattica», a causa del rallentamento dello sviluppo della programmazione operato dagli insegnanti che devono far fronte anche alle specifiche esigenze culturali e di apprendimento degli studenti stranieri spesso provenienti da Paesi diversi;

la scuola dell'obbligo si trova ad affrontare molte sfide: dall'insegnamento a singhiozzo della lingua italiana ai bambini stranieri di nuova immigrazione anche a percorso scolastico già iniziato, alla concentrazione di alunni stranieri in un'unica scuola o in talune classi o sedi della medesima istituzione scolastica. Situazioni che favoriscono la fuga dei bambini italiani, per la preoccupazione dei genitori di un abbassamento del livello di istruzione;

la conoscenza della lingua italiana è fondamentale per poter consentire l'integrazione degli immigrati nella società;

tale considerazione è tanto più valida nel caso dei bambini in età prescolare e scolare, in quanto l'integrazione sociale è fondamentale nel corso dell'età evolutiva e la conoscenza della lingua è indispensabile per poter frequentare con profitto le scuole dell'obbligo e conseguire un adeguato sviluppo cognitivo e culturale;

impegna il governo:

ad implementare corsi di lingua per i bambini che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana.

---

## **G14.101**

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premesso che:

vi sono molti centri culturali o religiosi che ricevono finanziamenti dall'estero che possono essere finalizzati alla diffusione di intolleranza ed ideologie estremistiche;

— 145 —

impegna il Governo:

a non sostenere, né direttamente, né indirettamente organizzazioni senza fini di lucro che ricevono finanziamenti da Paesi nei quali la libertà religiosa è impedita.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 15

#### 15.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 15.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 15.3

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 15.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN, PAGANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.200**

NENCINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.5**

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - *1.* Al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

**"Art. 130-bis.**

*(Esclusione dalla liquidazione dei compensi  
al difensore nei processi civili)*

1. Nel processo civile, quando la impugnazione anche incidentale o il reclamo, è dichiarata improcedibile o quando il vizio di inammissibilità presenti i caratteri della prevedibilità *ex ante*, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Nel processo civile non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte e le traduzioni da lingua straniera che, all'atto di conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova."».

---

**15.601/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:*

«01. L'agente del Governo italiano presso la corte EDU è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione».

---



**15.601/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:*

«01. In caso di grave e giustificato impedimento soggettivo dell'agente del Governo italiano, le sue funzioni in udienza possono essere svolte dall'Avvocatura generale dello Stato che può delegare un avvocato dello Stato».

---

**15.601**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato».

---

**15.602/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 15.602, apportare le seguenti modifiche:*

1) *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sostituire la rubrica con la seguente: "(liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi)"».

2) *Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore è comunque liquidato il compenso"».

---

**15.602**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 130-bis (L)», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nella rubrica, sopprimere le parole: «nei processi civili»;*

*b) al comma 1, sostituire le parole: «Nel processo civile, quando», con la seguente: «Quando».*

---

**15.603/1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento 15.603, al capoverso «Art. 1-bis» sostituire le parole: «e sino al» con le seguenti: «non oltre il».*

---

**15.603**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse».*

---

## 15.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:

"1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria"».

---

## 15.7

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.».

---

## 15.8

SACCONE, PAGANO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 398, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "il giudice", sono inserite le seguenti: ", a pena di decadenza,"».

## 15.9

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. L'articolo 5 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.».

## 15.0.200

GRASSI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 15-bis

*(Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n.203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "guardia di finanza" sono aggiunte infine le seguenti "e della polizia penitenziaria.";

b) al comma 4, dopo le parole "guardia di finanza," sono inserite "e del corpo di polizia penitenziaria,".

c) al comma 8, le parole: "entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore del presente decreto".

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "del Corpo forestale dello Stato", sono sostituite dalle seguenti " e, limitatamente ai fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, del corpo di polizia penitenziaria ".

3. Al Capo II delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del codice di procedura penale, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente: "Art.4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 371 bis commi 1 e 2 del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di

un nucleo composto da ufficiali e agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, provenienti dal servizio centrale costituito ai sensi dell'art. 1 comma 1 Legge 203/91 così come modificato dalla presente legge, istituito presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.".»

### 15.0.1

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Reato di integralismo islamico)*

1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:

#### **"Art. 270-octies.**

*(Integralismo islamico)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

- a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
- b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
- c) la negazione della libertà religiosa;
- d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma"».

### 15.0.2

IANNONE, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)*

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni";

b) al secondo comma, le parole: "Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "La pena è aumentata da un terzo alla metà" e dopo le parole: "è commesso" sono inserite le seguenti: "in presenza di minori ovvero".

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103";

b) al secondo comma, le parole: "Alla stessa sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa pena";

c) al terzo comma, le parole: "Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "Tale pena si applica inoltre".

3. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero 1) è abrogato.

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

### **15.0.3 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

#### **"Art. 11-bis.**

*(Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)*

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

— 154 —

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è aggiunto il seguente:

**"Art. 387-bis.**

*(Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età)*

1. Nell'ipotesi di arrestata o fermata, madre di prole di minore età, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo, senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo";

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura";

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza"».

---

**Art. 16**

**16.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.2**

D'ARIENZO

*Sopprimere il comma 2.*

---



### 16.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN, PAGANO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

## ORDINE DEL GIORNO

### G16.200

SACCONE, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

un gravissimo problema che si sta manifestando da diverso tempo in molti tribunali penali del Paese è relativo alle modalità di esecuzione dell'istituto dell'incidente probatorio che, per vari motivi, viene applicato in maniera distorta;

in particolare, l'istituto disciplinato dall'articolo 392 del codice di procedura penale consente di assumere, in determinate circostanze tassativamente indicate, la testimonianza una persona la cui deposizione non può essere procrastinata al dibattimento;

tra le circostanze indicate dalla norma, specifica attenzione è stata riservata alla fattispecie che fa riferimento alle testimonianze delle vittime dei reati di violenza sessuale; infatti, le vittime dei reati a sfondo sessuale, soprattutto se minorenni, necessitano di un'audizione nel più breve lasso di tempo possibile dall'accadimento dei fatti denunciati, circostanza questa ben lontana dalla realtà processuale;

accade troppo spesso che l'audizione garantita con l'ausilio di personale tecnico specializzato avvenga a distanza anche di un anno minando sensibilmente la veridicità, l'autenticità e la genuinità della deposizione e causando peraltro danni irreparabili, con particolare riferimento ai legami affettivi;

occorre superare le problematiche legate alla procedura di cui all'articolo 398 del codice di procedura penale, che, oltre a riguardare aspetti di natura prettamente legale, coinvolgono sfere affettive tipiche della realtà endofamiliare;

giòva, inoltre, evidenziare che l'inosservanza del mero termine ordinatorio inficerebbe l'applicazione dell'istituto e pertanto risulterebbe sguarnito di qualsiasi rimedio processuale, causando danni gravissimi alle persone,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni per la modifica del termine previsto dall'art. 398 del codice di procedura penale, prevedendo che, da termine ordinatorio per le determinazioni del giudice in ordine alle richieste di incidente probatorio, diventi un termine perentorio, ovverosia previsto a pena di decadenza, soprattutto nei reati di carattere sessuale.

## EMENDAMENTI

### 16.0.10 (già em. 16.5)

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)*

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "sussiste", è inserita la seguente: "sempre" e, alla lettera b), sostituire le parole: "non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione" con le seguenti: «"vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa";

b) al terzo comma, le parole: "La disposizione di cui al secondo comma si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al

secondo e al quarto comma si applicano" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza";

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone".

2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61; primo comma, n. 5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto"».

#### 16.0.1

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)*

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei, luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

### 16.0.2

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. All'articolo 590-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa"».

---

### 16.0.3

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. L'articolo 275-*bis* del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 275-*bis*. - (*Particolari modalità di controllo*). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il Giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare se la misura, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione

espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».

#### **16.0.9 (già em. 16.4)**

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:

a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario».

#### 16.0.4

BALBONI, CIRIANI, RAUTI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 16-bis.

*(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)*

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-quinques*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

2. La lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza"».

---

#### 16.0.5

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 16-bis.

*(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesto per reati)*

1. 1. Il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti di cui agli ar-

ticoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria."».

#### 16.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n.48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*sexies*. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2029, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro."».

**16.0.300 (già 16.0.7 testo 2)**

GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, FAZZOLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)*

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17».



### 16.0.7

GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, FAZZOLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)*

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**16.0.301 (già 16.0.8 testo 2)**

GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, FAZZOLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)*

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17».

## 16.0.8

GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, FAZZOLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

*(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)*

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, e 609-octies del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

## Art. 17

## 17.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **17.200**

NENCINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **17.2**

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo».*

---

## **17.3**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo».*

---

## **17.4**

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Al comma 4, dopo le parole: «disponibili a legislazione vigente.» aggiungere le seguenti: «Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.».*

---

### 17.0.1

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;

b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;

c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

## 17.0.2

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 17-bis.

All'articolo 20 del Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;

b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia"».

## 17.0.4

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 17-bis.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere

stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore";

b) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati".

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da L. 100 a 1000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500"».

### 17.0.3

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico)*

1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 152, è sostituito dai seguenti:

"Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110".

2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-*quinquies*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152"».

### **17.0.5**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di *metal-detector*".

---

### **17.0.6**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di *metal-detector* (WT-MD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e *metal-detector* portatili (HHMD)".

---



— 171 —

## Art. 18

### 18.2

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 18.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «il personale dei Corpi», fino a: «medesima legge», con le seguenti: «il Sindaco e il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.L del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno».*

---

### 18.200

DE PETRIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1 dopo le parole: «Il personale dei corpi e servizi di polizia », inserire le seguenti: «provinciale, metropolitana e »*

b) *Al comma 2, sostituire le parole: «degli operatori di polizia municipale che ciascun comune» con le seguenti: «degli operatori di polizia locale che ciascuna provincia, città metropolitana o comune»*

---

#### 18.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «municipale» con la seguente: «locale».*

---

#### 18.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti».*

*Conseguentemente:*

*- all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro»;*

*- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.500.00 euro».*

---

#### 18.201

NENCINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti»*

---

#### 18.6

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole da: «con popolazione superiore ai centomila abitanti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'arti-*

colo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* «nonché il numero degli operatori», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* « nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione»;

c) *al comma 3, sostituire la cifra:* «150.000», *con la seguente:* «500.000».

---

## 18.7

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale» *con le seguenti:* «capoluogo di provincia».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole:* «150.000 euro», *con le seguenti:* «500.000 euro»;

- *all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* «15.150.000 euro», *con le seguenti:* «15.500.00 euro».

---

## 18.8

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale,» *con le seguenti:* «capoluogo di provincia,».

## 18.202

FERRO

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «con popolazione superiore ai centomila abitanti», *con le seguenti:* «capoluogo di provincia»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché alla banca dati del sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati nelle strutture ricettive, conservati in una struttura informatica, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.».

*Conseguentemente:*

*al comma 3, sostituire le parole:* «150.000 euro», *con le seguenti:* «200.000 euro»;

*all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* «15.150.000 euro», *con le seguenti:* «15.200.00 euro».

## 18.9

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 1, dopo le parole:* «superiore ai centomila abitanti,» *inserire le seguenti:* «e il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola:* «ad-detto» *con la seguente:* «addetti»;

2) *al comma 2, dopo le parole:* «nonché il numero degli operatori di polizia municipale,» *inserire le seguenti:* «e il numero degli operatori dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola:* «co-mune» *con la seguente:* «ente»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «150.000 euro» *con le seguenti:* «200.000 euro».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* «della polizia municipale» *inserire le seguenti:* «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.*

### **18.300 (già 18.10 testo 2)**

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in euro 100.000 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

### **18.10**

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».*

*Conseguentemente:*

- *al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro»;*

- *all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «15.250.000 euro per l'anno 2018».*

---

## **18.11**

D'ARIENZO

*Al comma 1, sostituire le parole: «addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone» con le seguenti: «in servizio presso le centrali operative appositamente addestrato ed autorizzato, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.».*

---

## **18.600 (testo 2)/1**

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

*All'emendamento 18.600 (testo 2), alla lettera c) sostituire le parole: «di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «quanto a 15.500.000 euro per l'anno 2018, a 49.275.000 per l'anno 2019 e a 49.150.00 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*

---

## **18.600 (testo 2)/2**

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*All'emendamento 18.600 (testo 2), dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis). Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni.*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

## **18.600 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui al comma 1.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nei limiti di euro 25.000, per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. ».

## 18.12

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni».

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano»;*

*agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.*

## 18.0.1

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2018, 2019 e 2020 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente».



### 18.0.2

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

---

### 18.0.3

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: "annualmente" fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-*bis*."».

---

### 18.0.5

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)*

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, dopo le parole: "amministrazioni centrali e pe-

— 180 —

riferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

#### **18.0.4**

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)*

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti : "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

#### **18.0.6**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)*

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:

"Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente

— 181 —

al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento, allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo"».

---

### **18.0.7**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Tutela del personale delle Polizie Municipali)*

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni."

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

## **Art. 19**

### **19.2**

BRESSA, DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.*

---

**19.200**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**19.3**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza unificata» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**19.600/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera a).*

---

**19.600/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera b).*

---

**19.600**

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la parola: «comuni», inserire le seguenti: «capoluogo di provincia, nonché quelli»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai

quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma».

---

#### **19.5**

GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore a centomila abitanti» e sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

---

#### **19.4**

MALLEGNI, BERNINI, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti».*

---

#### **19.6**

RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».*

---

## 19.7

LA COMMISSIONE

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale» e, al comma 4, sostituire le parole: «polizie municipali» con le seguenti: «polizie locali».*

---

## 19.300 (già 19.9 testo 2)

LA PIETRA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## 19.9

LA PIETRA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:*

«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la

— 185 —

spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019"».

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, alinea, dopo il numero: «18», inserire le seguenti parole: «19, comma 5-bis,»;*

- *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «17.150.000 euro per l'anno 2018 e a 59.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025».*

---

### **19.0.1**

GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte  
della Polizia penitenziaria)*

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute; la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali».

---

### 19.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 19-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo  
109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1. L'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni».

---

### 19.0.3

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65)*

1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza».

---



— 187 —

## **Art. 20**

### **20.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **20.0.1**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)*

1.All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento"».

---

### **20.0.2**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

1.All'articolo 3, comma 1, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole da: "possono", fino a: "polizia locale", sono sostituite con le seguenti: "concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale."».

---

## Art. 21

### 21.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 21.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sopprimere la lettera a).*

---

### 21.4

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA,  
MANCA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, alla lettera b), prima delle parole: «aree destinate allo svolgimento di fiere» premettere la parola: «litorali».*

---

### 21.6

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

b) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

---

**21.600 (testo corretto)/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 1-bis.*

---

**21.600 (testo corretto)/2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento 21.600, al comma 1-bis, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire la parola: «reclusione» con la seguente: «arresto» e la parola: «multa» con la seguente: «ammenda».*

---

**21.600 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi; né superiore a due anni; Il divieto è disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno

di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro".

1-ter. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"».

---

### 21.0.1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore ai sensi del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"».

---

### **21.0.2**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: "all'attuazione" fino a: "decoro urbano", con le seguenti: ", per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-*bis* dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"».

### **21.0.3**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nelle rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratteranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà

notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale"».

---

**21.0.601/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera a).*

---

**21.0.601/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

---

**21.0.601/3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera b).*

---

**21.0.601/4**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

---

**21.0.601**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto  
di accesso in specifiche aree urbane)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni"».

**21.0.700 (già 21.7)**

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 21-bis. All'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 del codice penale, primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna"».

#### **21.0.4**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura"».

---

#### **21.0.5**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 16 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali"».

---



### 21.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.

4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali";

b) all'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-quinquies. L'ordine di allontanamento di cui al comma 1 può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.

6-sexies. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle

altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

*6-septies.* Il divieto di accesso di cui ai commi *4-bis* e *4-ter* dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

*6-octies.* Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma *4-bis* dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

*6-novies.* Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma *4-ter* dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

*6-decies.* Rimane fermo quanto previsto dall'articolo *75-bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

*6-undecies.* Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"».

## 21.0.15

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

*(Modifica all'articolo 61 del codice penale per la tutela della  
sicurezza degli operatori sanitari)*

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

"*11-septies.* l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».

**21.0.14**

RIZZOTTI, MALAN, PAGANO, GASPARRI, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)*

1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "a un pubblico ufficiale" sono inserite le seguenti: "o a un operatore medico-sanitario".

2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorvegliano i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## 21.0.8

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

*(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)*

1. All'articolo 600-*octies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

*b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"».

## 21.0.19

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

*(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)*

1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 642-bis. - *(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)*. - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-ter. - (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-quater. - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 642-bis e 642-ter è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-quinquies. - (*Circostanza aggravante*). - Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-bis e 642-ter, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-ter, secondo comma.

Art. 642-sexies. - (*Circostanza attenuante*). - Le pene previste dagli articoli 642-bis e 642-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli

642-*bis* e 642-*ter*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*septies*. - (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*octies*. - (*Pena accessoria*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-*bis*, 642-*ter* e 642-*septies* importa la pubblicazione della sentenza".

2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-*bis*, 474-*ter*, 474-*quater*, 475 e 517 del codice penale.

3. I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3-*bis*. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-*ter*. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari"».

### 21.0.7 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)*

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:  
"Art. 669-bis.

(Esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento."».

### 21.0.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)*

1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

### **21.0.9**

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA,  
MANCA, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Parcheggiatori abusivi)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-*bis*, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI"».

### **21.0.600/1**

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

*All'emendamento 21.600, al capoverso «Art. 21-bis», al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».*

### **21.0.600/2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».*



**21.0.600/3**

PARRINI

*All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».*

---

**21.0.600/4**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 3.*

---

**21.0.600**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)*

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione; basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931».

#### **21.0.11**

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Sicurezza partecipata)*

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini".

3. Con decreto del Ministro dell'interno adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati».

## 21.0.12

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

*(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)*

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi».

## 21.0.16

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

### «Art. 21-bis.

*(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)*

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente periodo: "Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, am-

bientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma".

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.

5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

#### **Art. 21-ter.**

*(Misure di interdizione di competenza del questore)*

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovi-

staggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

## 21.0.18

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

### «Art. 21-bis.

*(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)*

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma".

2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92" sono sostituite dalle seguenti: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000";

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54,

comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

c) al secondo comma le parole: "di cui ai numeri 1) e 2)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai numeri 1), 2) e 2-*bis*)";

d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-*bis*) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune".

### **Art. 21-*ter*.**

*(Misure di interdizione di competenza del questore)*

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-*bis* della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

### **21.0.13**

CAUSIN, BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi  
della sicurezza e del decoro urbano)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:

a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;

b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o accompagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;

e) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;

d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;

e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;

f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;

g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-bis sono accompagnati presso la polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricor-

rono le condizioni previste dal comma 3-*bis*, ordina il rilascio della persona accompagnata.;

3-*quater*. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-*bis* possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la remissione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.

3-*quinquies*. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3-*quater*, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.

3-*sexies*. Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui all'articolo 669-*bis* del medesimo codice penale nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.

3-*septies*. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-*bis* a 3-*sexies* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.

3-*octies*. Per i provvedimenti di cui al comma 3-*bis* del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8 del 2016.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

"Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione".

4. In attuazione dell'articolo 1, primo comma, della Costituzione, concernente il lavoro quale principio fondante della Repubblica, nonché della sentenza n. 519 del 28 dicembre 1995 della Corte costituzionale, alla sezione I del capo I del titolo I del libro terzo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 669-*bis*. - (*Accattonaggio*). - Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 572, 600, 600-*octies* e 610, chiunque, pur essendo abile e in età da



lavoro, fa esercizio continuativo della mendicizia in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. Il criterio della continuità è accertato dalle autorità competenti sulla base dell'irrogazione di almeno tre sanzioni amministrative relative alla medesima fattispecie.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà".

5. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma J del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.

6. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 1 O milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*e-ter*) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale";

b) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

**21.0.17**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI,  
CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Commercio abusivo)*

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni"».

\_\_\_\_\_

**21.0.200**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Divieto di apertura anticipata della stagione venatoria)*

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "tra il 1° settembre e il 31 gennaio" sono sostituite dalle parole: "tra il 20 settembre e il 31 gennaio".».

\_\_\_\_\_

**21.0.201**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Divieto di caccia nel giorno di domenica)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 dell'articolo 18, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine della tutela della pubblica incolumità, è fatto divieto nel giorno di domenica di esercitare l'attività venatoria o di controllo faunistico"»

---

**21.0.202**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Aumento delle distanze di sicurezza nell'esercizio della caccia)*

1. Le lettere e) e f) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono sostituite dalla seguente:

"e) Ogni forma di esercizio venatorio o di controllo faunistico è vietata a distanza inferiore di duecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, a luogo di culto o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cento metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili; è altresì vietato sparare a meno di duecentocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di vie di comunicazione ferroviaria, di strade, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; le fasce di rispetto di cui alla presente lettera e) non sono computabili ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio protetto di cui all'art. 10, comma terzo";»

---

**21.0.203**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)*

1. Il comma 9 dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito da seguente:

"9. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la licenza di porto di fucile per uso di caccia dovrà essere rinnovata ogni tre anni per i cacciatori di età non superiore ai 65 anni, e ogni anno fino al compimento degli 75 anni di età, limite massimo di età consentito per l'esercizio della caccia. Il rinnovo dovrà essere corredato di certificato medico di idoneità psicofisica di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa, nonché di esame specifico della vista"».

\_\_\_\_\_

**21.0.204**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)*

1. All'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni", e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire la pubblica sicurezza, dopo il compimento del settantesimo anno di età il rinnovo della licenza di caccia, corredato con i certificati medici di idoneità psicologica e fisica, è stabilito a cadenza annuale"».

\_\_\_\_\_

**21.0.205**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Requisiti psico-fisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'arma ad uso di caccia)*

1. Con Decreto del Ministero della Salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, è disposta la revisione del Decreto Ministero Sanità 28 aprile 1998 recante "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale". La revisione dovrà comunque prevedere il necessario possesso del requisito visivo per entrambi gli occhi, il possesso del requisito uditivo senza l'impiego di protesi acustiche, la capacità funzionale degli arti superiori senza protesi. ».

---

**21.0.206**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Divieto di presenza di minori nell'attività venatoria)*

1. Nell'esercizio dell'attività venatoria è fatto divieto di essere accompagnati da minori di anni diciotto. AI trasgressori si applica la stessa sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 1-lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

---

**21.0.207**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Misure per la prevenzione degli incidenti causati da armi da fuoco nel territorio rurale)*

1. E' vietato a chiunque detenere munizione spezzata nel corso della caccia agli ungulati.
2. E' vietato fare uso di carabine, durante l'attività venatoria, da parte di minori di anni venticinque.
3. L'esercizio della caccia agli ungulati comporta l'obbligo di indossare una pettorina ad alta visibilità.
4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Per la violazione di cui al comma 3 si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma primo lettera m-bis) della legge 11 febbraio 1992 n. 157.».

**21.0.208**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Divieto di caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione turistica delle aree rurali e boschive)*

1. Al fine di prevenire gli incidenti da caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione delle aree rurali e boschive da parte dei cittadini, è abrogato il quinto comma dell'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.».

## Art. 22

### 22.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 22.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei "Nucleare-Batterio-logico-Chimico-Radiologico" (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria».

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025», con le seguenti: «quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025».*

---

### 22.3

LA PIETRA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1 sostituire le parole: «Polizia di Stato» ovunque ricorrano, con: «Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121».*

## ORDINI DEL GIORNO

### G22.100

TESTOR, GASPARRI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

premesso che:

il comune di Moena (Trento) dista 85 chilometri da Trento, 20 chilometri da Cavalese e 17 da Canazei ed è sita geograficamente al centro della Valle di Fiemme che conta 20.078 abitanti e della valle di Fassa che ne conta 10.076;

nella stagione invernale 2016-2017 sono state registrate 2.035.603 presenze, segnando un 10 per cento di aumento per l'inverno 2017-2018;

la stagione estiva 2017, secondo i dati pubblicati sul sito della Provincia di Trento, ha fatto segnare 2.035.594 presenze; in costante aumento negli ultimi anni;

la provincia di Bolzano conta 5 presidi della Polizia di Stato di cui 4 commissariati (Bressanone, Merano, S. Candido e Brennero), e il posto di Polizia a Malles Venosta;

al contrario, la provincia di Trento conta solamente 2 commissariati (Rovereto e Riva del Garda, che nella stagione estiva 2017 ha fatto segnare 2.059.576 di presenze pari alle valli di Fiemme e Fassa), mentre la zona a nord della provincia risulta priva di presidi della Polizia di Stato;

è sempre più avvertita dai cittadini residenti nel territorio la necessità di prevedere la presenza di un ufficio fisso di polizia che possa trattare materie riguardanti l'immigrazione, la gestione dei passaporti, la gestione delle licenze ed il controllo del porto d'armi, le denunce, la comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, nonché attraverso l'uso di una volante, la prevenzione ed il controllo del territorio;



il centro addestramento alpino di Moena, unico ufficio di polizia oltre al distaccamento di polizia stradale di Predazzo, non può allo stato attuale svolgere questa funzione in quanto scuola di formazione e centro operativo delle «Fiamme Oro» per il settore degli sport invernali ed alpini;

il centro è da tutti gli addetti ai lavori degli sport alpini riconosciuto come un'eccellenza nel settore per l'alta professionalità del personale, frutto di anni di attività nei settori alpinistici e di servizio di sicurezza e soccorso in montagna;

questa struttura, da anni, non ospita più corsi per allievi agenti, salvo un corso semestrale di base riservato alle «Fiamme Oro» in fase sperimentale, ed in pratica non viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità, lasciando una struttura di tali dimensioni poco sfruttata;

la costituzione di un posto di Polizia inserito all'interno della struttura del centro potrebbe avvenire in tempi brevi e con costi bassissimi vista la disponibilità di spazi e personale nella struttura, con pochissimo impiego di mezzi e risorse, ciò permetterebbe di garantire al centro stesso di continuare l'attività preziosa di formazione specifica nelle attività alpine del personale della Polizia di Stato, di svolgere servizio di sicurezza e soccorso in montagna (soccorso sulle piste da sci) ed al settore fiamme oro di seguire gli atleti impegnati nelle competizioni internazionali del settore alpino, condividendo l'onere della gestione e manutenzione della struttura, dei mezzi e della vigilanza d'Istituto;

la presenza di un posto di Polizia, oltre a facilitare il rientro in sede degli operatori di polizia in attesa di trasferimento nelle graduatorie ordinarie da più di 20 anni, consentirebbe di dare una risposta concreta al cittadino delle valli e al turista sui temi della prossimità e sicurezza data dalla presenza di un controllo maggiore del territorio, consentendo di velocizzare pratiche per le quali oggi trascorrono anche alcune settimane prima di vederle risolte e soprattutto obbligando la cittadinanza a spostarsi a Trento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a potenziare il controllo del territorio di Moena, anche nell'ambito del processo di rimodulazione dei presidi in corso di definizione.

---

## **G22.101**

SAPONARA

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funziona-

mento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

la figura del «Pari» nella Polizia di Stato consiste nel servizio offerto da un operatore di polizia al fine di dare supporto psicologico ad un altro collega che durante il servizio ha vissuto situazioni di forte impatto emotivo; negli ultimissimi anni sono già stati formati numerosi operatori di Polizia alla mansione di «Pari» e molti di questi già prestano la propria opera affiancando gli specialisti della salute mentale della Direzione centrale di sanità che hanno portato sostegno psicologico a familiari e colleghi di poliziotti recentemente rimasti vittime di eventi tragici in servizio;

il sostegno psicologico offerto da operatori provenienti dalla medesima categoria professionale, collocati quindi in posizione paritetica, produce una significativa diminuzione delle problematiche psicologiche proprio perché il soggetto che offre il servizio ha condiviso le medesime esperienze lavorative;

il numero di operatori della Polizia di Stato che offre supporto psicologico è ad oggi ancora limitato e non sufficiente a garantire copertura adeguata per tutte le situazioni di disagio che possono generarsi nel corso della vita professionale dei poliziotti;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi atti a favorire l'implementazione del servizio di supporto psicologico nel settore della Polizia di Stato.

---

## **G22.200**

SOLINAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 840,

premesso che:

il centro storico della città di Sassari è sempre più spesso teatro di fatti di grave allarme sociale, ove sta progressivamente consolidandosi una forma di controllo territoriale da parte di organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti e di esseri umani destinati allo sfruttamento della prostituzione ed al racket delle elemosine;

i cittadini italiani ivi residenti stanno abbandonando quella parte di città per il venir meno delle più elementari condizioni di sicurezza e vedono comunque gravemente compromessi i loro diritti;

i Servizi del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica hanno da tempo segnalato un salto di qualità delle organizzazioni crimi-

nali nigeriane, che da semplici "galoppini" delle mafie nostrane si sono emancipate creando la c.d. "quinta mafia", caratterizzata da legami iniziatici tra gli affiliati, catene di comando rigide e gerarchiche e dalla capacità oramai acquisita di approvvigionarsi direttamente dai mercati internazionali della droga, soprattutto della tristemente nota "*sugar brown*", letale mix di metorfano, paracetamolo e caffeina, della quale detengono il monopolio;

la crisi economico-sociale che ha portato alla chiusura delle attività commerciali del centro storico sassarese, unita all'abbandono delle proprie abitazioni da parte dei residenti, rischia di favorire la creazione di una "zona franca criminale", al di fuori del controllo delle istituzioni democratiche, nella quale il continuo afflusso di immigrazione irregolare, controllata e favorita dalla mafia nigeriana e da altre organizzazioni minori di diversa nazionalità, determinerà crescenti problemi di sicurezza e ordine pubblico nell'intero scenario Sassarese;

vi sono tutti presupposti di necessità ed urgenza per prevedere una intensificazione del controllo territoriale da parte delle forze dell'ordine, garantendo una presenza costante *in loco* di un presidio fisso della P.S. o dei Carabinieri che riaffermi la presenza delle istituzioni e consenta un ritorno alla normalità ed alla legalità con una conseguente riappropriazione degli spazi urbani da parte dei cittadini;

impegna il Governo

a prendere provvedimenti urgenti per l'intensificazione del controllo territoriale del centro storico della città di Sassari ed il contrasto alle attività illecite ivi perpetrate con particolare riferimento al traffico di esseri umani con finalità di sfruttamento della prostituzione e di spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso l'istituzione di un posto fisso di polizia all'interno di tale ambito territoriale.

---

## EMENDAMENTI

### 22.0.1

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento: nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno 2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 22.0.2

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 22-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità  
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, per

l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1° ottobre 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 euro per l'anno 2018. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019».

### 22.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie)*

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli *standard* di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) dopo la parola "22" è inserita la seguente "22-bis" e le parole "15.681.423", "57.547.109" e "59.477.109", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "22.316.423", "72.547.109", "84.477.109" e le parole "e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti ",

a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027".

b) *dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:*

« a-bis) quanto a 4.635.000 di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia;

a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia";».

#### 22.0.4

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) al secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi".

— 225 —

2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi"».

## **22.0.5**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, dopo le parole: "comuni interessati" sono aggiunte le seguenti: "e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo"».

## **Art. 23**

### **23.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

## **23.2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **23.200**

BUCCARELLA

*Sopprimere l'articolo*

---

## **23.201**

GRASSI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, dell'articolo 1, è sostituito dal seguente: " Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata è punito con la reclusione da uno a sei anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis;»

2) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) L'articolo 1-bis è sostituito dal seguente: "Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro quattromila";»

3) *al comma 2, dopo le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66» aggiungere le seguenti: «e dall'art. 24 R.D. 18 giugno 1931, n. 733».*

---

## **23.5**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ordinaria o»;*



— 227 —

- b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
  - c) *sopprimere il comma 2.*
- 

## 23.202

BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o ingombra»*

---

## 23.6

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

## 23.0.1

MARSILIO, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### **«Art. 23-bis.**

*(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'Interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

### **23.0.2**

BALBONI, CIRIANI, RAUTI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

1. L'articolo 613-*bis* del codice penale è abrogato.
2. L'articolo 613-*ter* del codice penale è abrogato.
3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*septies*) l'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito".

4. Il comma 2-*bis* dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-*septies*), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale"».

### **23.0.7**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata».

### **23.0.3**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2 del codice penale)*

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613.1. - (*Terrorismo di piazza*). - Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613.2. - (*Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni."

2. Nei casi di cui all'articolo 613.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto».

#### 23.0.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 613-quater. - È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge 110 del 1975, all'articolo 2 della legge 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-bis del codice penale"».

### 23.0.5

LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria e molestie  
agli esercenti l'attività venatoria o piscatoria)*

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. Non integrano la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto dell'articolo 842 del codice civile.

3. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni possono procedere tutti gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni nelle quali è stata commessa la violazione».

### 23.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.  
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,*

*n. 191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "e comunque non oltre le ventiquattro ore" sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore"».

---

### **23.0.6000/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 23.0.6000, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

---

### **23.0.6000/3**

PARRINI

*All'emendamento 23.0.6000, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

**23.0.6000 (già 23.0.600 testo corretto e 23.0.600/1 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Modifiche al codice della strada)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

"Art. 213. - *(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa)*. - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di

polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura ufficio territoriale del governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce tito-



lo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri";

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214. - (*Fermo amministrativo del veicolo*). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a nonna del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.";

c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, dopo le parole: "articoli 213", le parole: "comma 2-quater" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 5,";

d) dopo l'articolo 215, è inserito il seguente:

"Art. 215-bis.

(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati)

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di

provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all' articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura - ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo"».

### **23.0.8**

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo", inserire le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

*b)* al primo periodo, sostituire le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", con le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 6.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno"».

**23.0.300 (già 23.0.8 testo 2)**

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo", sono inserite le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

*b)* al primo periodo, le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", sono sostituite dalle le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **23.0.9**

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "128.000.000 per l'anno 2018 e 143.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 123.536.797 per il 2018 e 140.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.465.203 per il 2018 e 2.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis,»;*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «20.250.000 euro per l'anno 2018, a 69.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*

**23.0.301 (già 23.0.9 testo 2)**

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

**23.0.10**

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Incremento del contingente impiegato  
nell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100";

b) al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "132.000.000 per l'anno 2018 e 159.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 126.536. 797 per il 2018 e 156.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 5.465.203 per il 2018 e 3.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis,»;*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «24.250.000 euro per l'anno 2018, a 85.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*



**23.0.302 (già 23.0.10 testo 2)**

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

---

**23.0.11**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)*

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contri-

buti annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 23.0.12

GIAMMANCO, GASPARRI, SCHIFANI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, CANGINI, DAL MAS, FERRO, GALLONE, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, MINUTO, MODENA, MOLES, RIZZOTTI, PAPTATHEU, PEROSINO, SACCONE, SICLARI, STABILE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)*

1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.

2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

3. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dotarsi di un sistema di telecamere crip-

tate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.

4. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 3 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

5. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui ai commi da 1 a 4 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del firmware di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.

6. Il flusso di dati cifrati in output dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, è trasmesso via cavo *ethernet* o con soluzione *wifi* cifrata a un *server* interno non configurato per la connessione alla rete *internet*.

7. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alle presenti disposizioni.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui ai commi da 1 a 4, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 9, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta».

---

## Art. 24

### 24.2

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 24.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il punto 1), con il seguente:*

«1) alla lettera c) dopo la parola: "comunicazione" è inserita la seguente: "sintetica" e dopo le parole: "a mancata comunicazione comporta l'innammissibilità della proposta" aggiungere le seguenti: "Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta"».

### 24.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2).*

### 24.200

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

"c-bis) all'articolo 48, il comma 8-ter è sostituito dal seguente:

8-ter. Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell'Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l'Agenzia procede mediante procedura negoziata senza bando ovvero procedura competitiva con negoziazione, in conformità alla normativa di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell'azienda confiscata."

## 24.5

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 83, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo".

*d-ter*) all'articolo 91, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo"».

---

## 24.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento";

*d-ter*) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento"».

---

## 24.7

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 85, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*) Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma precedente e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione procedente"».

## 24.8

SICLARI, GASPARRI, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma, 1, lettere *a*) e *b*) del codice di procedura penale possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale"».

## 24.9

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».

## 24.0.300 (già 24.0.1 testo 2)

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 24-*bis*.

*(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità  
mafiosa e al terrorismo)*

1. Per lo svolgimento delle indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere alle informazioni comunica-

— 249 —

te ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. All'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## Art. 25

### 25.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

### 25.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Nel passaggio da contravvenzione a delitto dell'ipotesi di cui all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale».

— 250 —

## Art. 26

### 26.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 26.2

AIMI, MALAN, GASPARRI, PAGANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 26.3

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 26 - (*Monitoraggio dei cantieri*). - 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La direzione provinciale del lavoro trasmette immediatamente la notifica preliminare al prefetto territorialmente competente"».

---

### 26.4

MALAN, FLORIS, PAGANO

*Al comma 1, dopo le parole: «nonché al prefetto», aggiungere le seguenti: «e contestualmente alla Cassa Edile».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dopo la parola: "trasmette", sono inserite le seguenti: "in via telematica" e le parole: "alla direzione provinciale del lavoro" sono sostituite con le seguenti parole: "all'Ispettorato Territoriale del Lavoro"».

---



## 26.5

GARAVINI

*Al comma 1, dopo le parole: ««nonché al prefetto» aggiungere le seguenti: «esclusivamente per via telematica».*

---

## 26.6

MALAN, FLORIS, PAGANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis All'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., dopo le parole: "copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, "aggiungere le seguenti parole: "e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi"».

---

## 26.0.600 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 26-bis.

*(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)*

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza o le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo

termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di AS 840 emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## **Art. 27**

### **27.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **27.0.300 (già 27.0.1 testo 2)**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Disciplina dell'attività di recupero crediti)*

1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.

2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.

3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o similare con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:

1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;

2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;

3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;

4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;

6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

5. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di

recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.

6. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

7. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

8. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.

9. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.

10. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;

b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;

c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;

d) la tariffa delle operazioni;

e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;

f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e

che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;

g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali server, computer, fax, *software* e sistemi di sicurezza informatica.

11. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.

12. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.

13. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di

recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

14. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.

15. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.

16. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

18. L'obbligo di tenuta del registro giornale degli affari si considera altresì assolto anche per le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo le seguenti modalità:

a) contenuto. Il registro giornale degli affari deve indicare:

1) se il committente è una persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità; se il committente è una persona giuridica o un ente: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e la partita dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;

2) la data di instaurazione del rapporto;

3) l'importo previsto nel contratto. In caso di contratti con prestazioni continuative e non occasionali non è necessario indicare né la specie dell'affare o dell'operazione, né l'esito degli stessi ed è sufficiente richiamare gli estremi e le condizioni specifiche del contratto;

*b)* tempi di inserimento. I dati devono essere inseriti nel registro giornale degli affari entro trenta giorni dalla data di instaurazione del rapporto continuativo ovvero dal giorno del conferimento dell'incarico;

*c)* formati. Per l'inserimento informatico delle annotazioni devono essere adottati formati che possiedano almeno i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità durante le fasi di accesso e di conservazione, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale devono essere adottati i formati XML, PDF-A, HTML, TIFF o formati equipollenti;

*d)* sistema di gestione informatica del protocollo. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui è realizzato il sistema di gestione informatica del registro giornale degli affari, deve assicurare:

1) la protezione delle credenziali di accesso relative a ciascun utente nei confronti degli altri;

2) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;

3) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza;

4) La protezione delle annotazioni da modifiche non autorizzate;

5) il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti, il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore;

6) la conformità del sistema operativo alle disposizioni di cui alla presente lettera mediante attestazione del titolare della licenza corredata di idonea documentazione;

*e)* registro informatico. Al fine di garantire l'immodificabilità delle registrazioni effettuate, il contenuto del registro giornale degli affari deve essere riversato:

1) al termine della giornata lavorativa su supporti riscrivibili;

2) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile;

3) trimestralmente su supporto non riscrivibile e conservato a cura del titolare della licenza. Alla chiusura delle registrazioni il contenuto annuale del registro deve essere riversato su un supporto informatico non riscrivibile;

*f)* sicurezza fisica dei documenti. Il titolare della licenza deve garantire la puntuale esecuzione delle operazioni di backup dei dati e dei documenti registrati. La copia di backup dei dati e dei documenti deve essere conservata a cura del titolare della licenza presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti;

*g)* gestione della riservatezza. Il titolare della licenza ha l'obbligo di predisporre un mansionario contenente le regole per l'accesso al registro giornale degli affari da parte degli incaricati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il servizio informatico deve assicurare la



variazione sistematica delle password assegnate agli utenti per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico;

*h)* supporti di memorizzazione. Per l'archiviazione ottica dei documenti devono essere utilizzati supporti di memorizzazione digitale che consentano la registrazione mediante la tecnologia laser, quali WORM, CD-R e DVD-R;

*i)* tenuta del registro giornale degli affari. Il titolare della licenza deve:

1) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza;

2) verificare periodicamente, con cadenza non superiore a un anno, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti;

*l)* tempi di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere conservato per cinque anni decorrenti dalla data di inserimento dell'informazione, al fine di consentire i controlli della pubblica autorità;

*m)* luogo di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere tenuto presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti indicata nel progetto organizzativo, redatto dal soggetto richiedente la licenza, al momento della richiesta dell'autorizzazione, ovvero comunicata successivamente a seguito di modifica della sede regolarmente iscritta nel registro delle imprese, al fine dei controlli della pubblica autorità.

19. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati».

— 260 —

## Art. 28

### 28.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 28.2

GARAVINI

*Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «riguardo ad uno o più settori amministrativi» inserire le seguenti: «o ad una società partecipata o municipalizzata».*

---

### 28.200

PATRIARCA

*Al comma 1, dopo le parole: "con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi," inserire le seguenti: "del quale dà comunicazione alla Conferenza stato città ed autonomie locali,"*

---

### 28.3

D'ARIENZO

*Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere il secondo periodo.*

---

### 28.4

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale».*

---

**28.500/1**

MALAN, GASPARRI, TESTOR

*Al comma «1-bis», capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: «, salvo nel caso in cui entro 2 anni dallo scioglimento nei loro confronti non sia intervenuta alcuna condanna».*

---

**28.500 (id. a 28.5 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo."».

---

**Art. 29**

**29.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 29.0.1

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 29-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  
in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-quater. Nella ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati";

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Alla violazione di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della

circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

*7-ter.* Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*ter*, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-*ter* entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibito il documento di cui al comma 1-*ter* o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti".

*b)* all'articolo 132:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi indicati nell'articolo 93, comma 1-*ter*, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213";

*b)* all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle previste dall'articolo 94, comma 4-*bis*, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e dall'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente

la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà."».

**29.0.300 (già 29.0.3 testo 2)**

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)*

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattoneggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

### 29.0.3

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

*(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)*

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia (DIA), organizza corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica».

---

#### **29.0.4**

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Modifiche agli articoli 640, 640-ter e 646 del codice penale)*

1. All'articolo 640 del codice-penale, al terzo comma le parole: "la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

2. All'articolo 640-ter del codice penale, al quarto comma le parole: "taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

3. All'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma:

"Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati».

---



## Art. 30

### 30.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 030.

1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, di possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

2. La tutela dei nuclei famigliari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tal fine si procede:

a) istituzione di una Cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministro delle infrastrutture, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei Rappresentanti degli enti locali, si provvederà anche ad una ricognizione dei beni immobili privati e delle Pubbliche Amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tener conto anche delle necessarie risorse finanziarie;

b) entro sei mesi i Prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di

cui alla lettera *a*) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica».

---

### **30.2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **30.3**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **30.4**

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### **«Art. 30.**

*(Modifiche all'articolo 633 del codice penale).*

*1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:*

"Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Nel caso il fatto di cui al presente articolo sia commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata".

*Conseguentemente all'articolo 31, sostituire le parole: «633, terzo comma,», con le seguenti: «633, secondo comma».*

---

## Art. 31

### 31.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 31.0.1

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Modifiche all'articolo 284 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente"».

---

### 31.0.2

BERTACCO, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Contrasto alle occupazioni arbitrarie di immobili)*

1. L'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato».

---

### **31.0.3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza abitativa)*

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e acquisire la disponibilità di alloggi da assegnare a nuclei familiari in stato di necessità, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, al censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

2. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere (realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente modificare la rubrica del Capo III, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto dell'emergenza abitativa».*

---

## **Art. 32**

### **32.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 32.0.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis.

*(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito Nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

2. Al Nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a 50 unità, di cui 10 con qualifica di prefetto e 40 con qualifica fino a vice-prefetto.

3. Le unità di personale, individuate nell'ambito del Nucleo di cui al comma 1, quali componenti della Commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno ed in via esclusiva, delle funzioni commissariali, ove l'Amministrazione ne ravvisi l'urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al Nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

5. L'assegnazione al Nucleo di cui al comma 1 non determina l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.»

### **32.0.500**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)*

1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286" sono soppresse».

---

### **32.0.501/1**

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

*All'emendamento 32.0.501, al comma 1 dopo le parole: «27 dicembre 2017, n. 205,» inserire la seguente: «dopo» e sostituire le parole: «sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono"» con le seguenti: «sono inserite le seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono anche"».*

---

### **32.0.501**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Disposizioni in materia di tecnologia 5g)*

1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ", avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al Prefetto l'ausilio della Forza pubblica"».

---

### **32.0.600**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

### **32.0.2 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)*

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito, presso la Sede didattico-residenziale afferente al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile all'interno nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, vengono disciplinati l'organizzazione della struttura e il suo funzionamento.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

### 32.0.3

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis.

*(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia per fronteggiare la maggiore insicurezza pubblica conseguente all'applicazione dei Capi I e II)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle accresciute esigenze di ordine pubblico prodotte nel Capo I del presente decreto dallo smantellamento della protezione umanitaria dei rifugiati e dall'incremento dei tempi e dei casi di trattenimento degli stranieri, nonché per far fronte ai numerosi nuovi compiti che si impongono alle Forze dell'ordine anche in conseguenza della crescente insicurezza pubblica che le misure dei Capi I e II del decreto determineranno per la popolazione italiana e straniera residente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 2.100 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a



decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

a) 700 unità per l'anno 2019, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

b) 700 unità per l'anno 2020, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 700 unità per l'anno 2021, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 16.165.500 milioni di euro a decorrere dagli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## Art. 33

### 33.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

### 33.2

MALLEGNI, BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «1° aprile 1981, n. 121», inserire le seguenti: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale».*

### 33.3

GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali».

---

### 33.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 33.5

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

### 33.0.1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 33-bis.

*(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.».

### **33.0.2**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento".

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandan-

te provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico".

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al-Capo di dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

5. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono aggiunte le seguenti: ", salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38 l'articolo 12-*bis* è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

7. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 33.0.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 33-*bis*.

*(Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*".

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono-rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, *dopo le parole*: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

### **33.0.4**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco."

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».



### **33.0.5**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

---

## **Art. 34**

### **34.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 34.2

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

### 34.3

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui al comma 1. Sono altresì riconosciuti ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative, od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

#### **34.0.1**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzato della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 581.942;

b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 5.052.678;

2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **34.0.2**

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

### **34.0.3**

DE POLI, BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Concessione di benefici previdenziali al personale del  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)*

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 34.0.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 34-bis.

*(Anticipo turnover Vigili del Fuoco)*

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigili del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 01 ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

### 34.0.6

LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 34-bis.

*(Anticipo turnover vigili del fuoco)*

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo

gendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019; tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 1° ottobre 2019.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

---

### **34.0.200**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art 34-bis.**

1. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---



— 291 —

## Art. 35

### 35.1

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 35.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro» con le seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 euro».*

---

### 35.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro», con le seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 euro».*

---

### 35.4

D'ARIENZO

*Al comma 1, sostituire le parole: «una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa» con le seguenti: «una quota pari, a decorrere dall'anno 2018, ai risparmi di spesa».*

---

### 35.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche-al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

1-*ter*. L'articolo 12-*bis*, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

1-*quater*. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 35.6

D'ARIENZO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 si interpreta nel senso che la percentuale del 44 per cento della base pensionabile ivi prevista si applica anche nel caso di prosecuzione del rapporto d'impiego del militare oltre gli anni di servizio indicati nel medesimo comma».

---

### 35.0.1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto-2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo i, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche fun-

zioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi -e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

*d)* 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente Interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

*e)* copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 35.0.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

- a) goda dei diritti civili e politici;
- b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
- c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 35.0.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2018, 2 milioni per l'anno 2019 e 2 milioni per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **35.0.4**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Consorzi di polizia locale)*

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale».

#### **35.0.5**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)*

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero

incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».



### 35.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Contrattazione collettiva)*

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

### **35.0.7**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Sistemi di controllo elettronici di sorveglianza)*

1. Una somma pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo unico della giustizia, assegnate al Ministero dell'interno, sono destinate ai comuni per l'allestimento o il potenziamento di sistemi di controllo elettronici di sorveglianza».

---

### **35.0.600 (testo 2)/1**

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

*All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1 sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale».*

---

### **35.0.600 (testo 2)/2**

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

*All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«2. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.".

3. Alla copertura dell'onere del comma 2, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**35.0.600 (testo 2)/3**

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

*All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. Per il rafforzamento delle attività di cui al comma 1 e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

**35.0.600 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)*

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016 - 2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.».

**35.0.604/1**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA

*All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato».*

**35.0.604/2**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA

*All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici».*

---

**35.0.604/3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 35.0.604, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 7-bis1 inserire il seguente comma:*

*"7-bis2) Il sindaco, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e degli edifici determina pericolo per la sicurezza o per la salubrità o per l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i proprietari o i titolari di diritti su tali beni ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale. Decorso 90 giorni dalla notifica della diffida e constatata l'inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, il sindaco, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via sostitutiva, al mantenimento in efficienza e sicurezza, alla demolizione e alla bonifica delle aree e strutture interessate. Le relative spese sostenute dall'Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno rimosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.*

---

### **35.0.604**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Modifiche all'articolo 50 del testo unico di  
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici";

b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

---

## **Art. 36**

### **36.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 36.2

### LA PIETRA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: "competenze connesse alla gestione" il testo è sostituito dal seguente: "l'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo ove a conoscenza anche del numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, nonché delle pregresse esperienze professionali specifiche, della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare. Nessun amministratore giudiziario può avere contemporaneamente più di tre incarichi relativi a patrimoni aziendali di eccezionale valore".

b) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, il coadiutore di cui al comma 4 può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso il coadiutore dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9".

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni del comma terzo si applicano altresì ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero sino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-novies".

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l'amministrazione

giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione"».

---

### **36.3**

GARAVINI

*Al comma 1, dopo le parole: «quale coadiutore», inserire le seguenti: «e comunque sempre nel limite di tre incarichi come coadiutore,».*

---

### **36.500/1**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*All'emendamento 36.500, al comma 1-bis, capoverso «3», dopo le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata», inserire le seguenti: «, nonché al fine di consentire alla medesima impresa la possibilità di partecipare a gare per appalti pubblici» e dopo le parole: «procedure pendenti», inserire le seguenti: «sull'impresa sequestrata o confiscata».*

---

### **36.500/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 36.500, al capoverso «1-bis», comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «a condizione che l'amministratore giudiziario non rediga, entro 20 giorni dalla nomina, un parere nel quale dichiarare che i tentativi di condizionamento siano ancora in corso».*

---

### **36.500**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data*

di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti"».

## 36.4

### LA PIETRA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati remunerati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio".

*b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

"3-bis. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme



previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45"».

---

### **36.504**

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: "sequestro", la parola: "e" è sostituita dal segno di interpunzione: ";", e dopo la parola: "straordinaria" sono inserite le seguenti: "e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 2, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.";

2) al secondo periodo, le parole: "inserendo tutti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado";

3) il terzo periodo è soppresso».

---

### **36.5**

LA PIETRA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione"».

---

### **36.22 (già em. 19.8)**

LA PIETRA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 6, settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) al comma 1, lettera c) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:* "Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che su istanza dell'amministratore giudiziario può essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato e con oneri carico della singola azienda sequestrata, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali in costanza di sequestro e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto";

*b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

"1-bis. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36";

*c) Il comma 1-ter è sostituito dal seguente:*

"1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso con-

serva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà Tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario";

*d) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:*

"1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo, 18 maggio 2018, n. 72"».

---

### **36.501/1**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire», con la seguente: «istituisce» e dopo le parole: «un tavolo provinciale» inserire la seguente: «permanente».*

---

### **36.501/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire» con la seguente: «istituisce».*

### **36.501**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alea, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di"».

---

### **36.502/1**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*All'emendamento 36.502, al comma 2-bis, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso il giudice delegato può chiedere all'amministratore giudiziario il conto della gestione dopo il provvedimento di confisca di primo grado e, comunque, quando la confisca è definitiva"».*

---

### **36.502**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53.

In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione"».

---

### **36.600**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore"».

---

### **36.6 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo il numero 2, inserire i seguenti: « 2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, sostituire le parole: " Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni"; 2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, sostituire le parole: "Alla scadenza dei sei mesi" con le seguenti: "Alla scadenza di un anno";

b) alla lettera a), al numero 3, capoverso d), sostituire le parole "Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni";

c) alla lettera e), dopo il comma 7-ter, inserire il seguente: "7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.".»

---

### 36.7

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», dopo le parole: «ciò preposto» sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o alle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».*

---

### 36.8

GARAVINI

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

---

### 36.9

GARAVINI

*Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «L'avviso di vendita», inserire le seguenti: «corredato da tutte le notizie sulle procedure esperite per assegnarlo in via ordinaria, le motivazioni addotte dagli enti per non procedere ad utilizzarlo, gli avvisi informativi rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo,».*

---

### 36.10

GARAVINI

*Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale,» inserire le seguenti: «abbia acceduto, nei 10 anni precedenti, a qualsiasi forma di sanatoria fiscale o previdenziale,».*

---

### 36.11

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche e quella dell'investimento nel settore immobiliare».*

---

**36.12**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», sopprimere la lettera d).*

---

**36.13**

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*«e-bis) le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».*

---

**36.14**

SUDANO, FARAONE, BELLANOVA, MAGORNO, MARGIOTTA

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

*«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono per il quaranta per cento al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quindici per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quindici per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, per il sessanta per cento ai Comuni dove sono trasferiti i beni immobili di cui al comma 3, lettere c) e d) per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione di politiche giovanili e del lavoro giovanile».*

---

### 36.15

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna interamente le somme ricavate ad enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e il sostegno di progetti e iniziative di lotta ai fenomeni criminali e mafiosi al fine di aiutare i giovani nell'inserimento lavorativo ovvero per la ristrutturazione di immobili confiscati da destinare alla pubblica utilità».

---

### 36.16

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere interamente riassegnate a progetti ed attività di utilità sociale al fine di facilitare e sostenere enti ed associazioni di volontariato che nella gestione dei beni assegnati promuovano il lavoro giovanile e ad iniziative culturali di contrasto alla criminalità organizzata;».

---

### 36.18 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5,» con le seguenti: «Il novanta per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5».*

*Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*«f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)"».*

---



### **36.17**

GARAVINI

*Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.» con le seguenti: «al fondo di cui all'articolo 18 della legge 44 del 23 febbraio 1999».*

---

### **36.19**

GARAVINI

*Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero» con le seguenti: «devono essere».*

---

### **36.20**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «non inferiore a un anno», con le seguenti: «non inferiore a 5 anni».*

---

### **36.21**

MASINI, PAGANO

*Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«*h-bis*) dopo il comma 15-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente:

"15-*quinquies*. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico"».

---

### **36.503/1**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole:* «e, comunque, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni previste dal presente decreto legislativo e dalla normativa vigente in materia».

---

### **36.503/2**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole:* «e, comunque, quando sussista un interesse alla vendita dei beni».

---

### **36.503**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 51, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali"».

---

### **36.0.100**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)*

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

#### **"Art. 51-bis.**

*(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)*

1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto legislativo comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente trova applicazione l'articolo 8, comma 6-ter, della legge n. 580 del 1993"».

---

## **Art. 37**

### **37.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**37.0.500/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 37.0.500, al capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e associazioni».*

---

**37.0.500**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)*

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici"».

---

**Art. 38**

**38.1**

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 52, i commi 7 e 8 sono abrogati;

*b)* all'articolo 83, comma 3-bis e all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usu-

— 319 —

fruiscono dei fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro." sono soppresse».

### **38.0.1**

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale  
e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

## **EMENDAMENTI (al disegno di legge di conversione)**

### **Art. 1**

#### **x1.600 (testo corretto)/1**

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-bis».*

#### **x1.600 (testo corretto)/3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera a).*

— 320 —

*Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere le parole: «a) e».*

---

**x1.600 (testo corretto)/2**

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

*All'emendamento x1.600, al capoverso «1-bis» sopprimere la lettera a).*

---

**x1.600 (testo corretto)/5**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere, le parole: «e b)».*

---

**x1.600 (testo corretto)/4**

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

*All'emendamento x1.600, al capoverso «1-bis» sopprimere la lettera b).*

---

**x1.600 (testo corretto)/6**

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-ter».*

---

**x1.600 (testo corretto)/7**

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-quater».*

---

**x1.600 (testo corretto)/8**

GASPARRI, MALLEGGNI, MALAN

*All'emendamento x1.600, al capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le OO.SS Polizie Civili e Co.Ce.R. Forze Armate».*

---

**x1.600 (testo corretto)/9**

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-quinquies».*

---

**x1.600 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando rispettivamente i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modificazioni e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste al 1° gennaio 2019.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

— 322 —

*1-quinquies.* Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113».

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.».



## 1.2.7. Testo 2 (ANNESSO)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**5 novembre 2018**

**N. 2 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (840)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere gli articoli da 1 a 15.*

---

#### **1.4**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 1.7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*) - Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richieste di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli

articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione"».

#### 1.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis» inserire le seguenti: «19, comma 2, lettera d-bis».*

---

#### 1.15

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche:*

*al secondo periodo dopo le parole: «può essere» inserire le seguenti: «rinnovato per almeno un anno o»;*

*dopo le parole: «stabilite per tale permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato».*

---

#### 1.18

CIRINNÀ, MARCUCCI, PARRINI, BELLANOVA, MALPEZZI, VALENTE, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, BINI, ROSSOMANDO, MISIANI, FERRAZZI, ALFIERI, NUGNES

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

*«f-bis) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "identità di genere, orientamento sessuale," e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni";*

*f-ter) all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuri-*

dica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni"».

---

## 1.21

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1.1, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: ", pene o trattamenti disumani o degradanti";

2) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale"».

---

## 1.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, la lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:*

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

### 1.25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «di eccezionale gravità» con le seguenti: «di particolare gravità»*

b) *sostituire le parole: «per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria» con le seguenti: «per il tempo necessario al proseguimento delle terapie corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante»;*

c) *sostituire le parole: «rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» con le seguenti: «rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute».*

---

### 1.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione,» inserire le seguenti: «o comunque».*

---

### 1.32

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:*

*«d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica».*

---

### 1.39

VERDUCCI, DE FALCO

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».*

---

### 1.41

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 1, lettera h), n. 2, sopprimere le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».*

---

### 1.44

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 20-ter.**

1. Allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Il questore rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo.

#### **Art. 20-quater.**

1. I titolari di permesso di soggiorno sono beneficiari del Sistema di protezione».

---



**1.45**

VERDUCCI, DE FALCO

*Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente;*

**«Art. 20-ter.**

*(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)*

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».

---

**1.50**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per la richiesta di asilo", inserire le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per protezione sussidiaria, per cure mediche";».

---

**1.51**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per asilo umanitario" aggiungere le seguenti: "per protezione sussidiaria";».

---

### 1.55

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», sostituire le parole: «il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza», con le seguenti: «il Questore può disporre».*

---

### 1.57

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Su proposta formulata dal Sindaco del luogo di abituale dimora dello straniero, al quale sia pervenuta una motivata petizione in tal senso firmata da almeno 30 cittadini residenti in quel medesimo Comune, il Questore può altresì disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali della durata di un anno, rinnovabile, in considerazione del buon inserimento sociale dello straniero, a condizione che sussista una proposta di assunzione e che l'impiego che ne è oggetto abbia le caratteristiche richieste dal testo unico sull'immigrazione per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno unico per lavoro».

---

### 1.63

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non

accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

*Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

---

## 1.75

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

---

## 1.79

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1.», inserire le seguenti: «e comma 2».*

### 1.81

VERDUCCI, DE FALCO

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», *inserire le seguenti:* «o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 C.E.D.U.»;

b) *dopo le parole:* «per motivi di lavoro», *aggiungere le seguenti:* «nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».

---

### 1.83

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», dopo le parole:* «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», *inserire le seguenti:* «o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio», *e sostituire le parole:* «ma non», *con la seguente:* «e».

---

### 1.82

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», *inserire le seguenti:* «oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U.»;

b) *dopo le parole:* «per motivi di lavoro», *aggiungere le seguenti:* «nei casi in cui il diniego della protezioni internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».

---

**1.84**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».*

---

**1.86**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».*

---

**1.88**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», secondo periodo, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

---

**1.90**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:*

*"3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in*

pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

---

## 1.91

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) All'articolo 32 dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*bis*.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

---

## 1.92

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 32, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*.1). Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma i della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

**1.97**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente: «All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole da: "ovvero se ritiene che sussistono" con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».*

---

**1.99**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:*

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data pubblicazione del presente decreto».

---

**1.103**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 8, sostituire le parole da: «previa valutazione» a: «25 luglio 1998 n. 286» con le seguenti: «Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato del presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».*

---

**1.106**

VERDUCCI, DE FALCO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenne, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra in ogni caso i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno

richiesti dall'articolo 32 comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

---

#### **1.107**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis*. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenne, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

---

#### **1.109**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 9 sostituire le parole:* «per i quali al Commissione territoriale e non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto» *con le seguenti:* «ove la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga».

---

### **Art. 2**

#### **2.2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---



## 2.5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere il comma 1.*

---

## 2.7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-*bis*, dandone conto specificatamente in motivazione"».

---

## 2.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto e sesto periodo le parole: "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri" sono soppresse».

---

— 17 —

## Art. 3

### 3.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### 3.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:*

«a) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in aree identificate presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni;

3-ter. Negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7"».

---

### 3.13

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate» e sopprimere le parole: «determinarne o».*

---

### 3.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», primo periodo sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza», con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».*

---

### 3.17

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».*

---

### 3.19

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.*

---

### 3.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo*

del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

---

### 3.24

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».*

---

### 3.26

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE».*

---

### 3.28

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

---

### 3.29

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In applicazione della direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».*

---

### 3.30

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni della procedura di asilo previsto al comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

---

### 3.33

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo».*

---

## Art. 4

### 4.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 4.11

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

---

### 4.10

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli *standard* e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentanti dell'UNHCR o di Enti e Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente».

---

#### **4.12**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da tale forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

---

### **Art. 5**

#### **5.0.600/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 5.0.600, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- 1) alla lettera a) sopprimere i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies;
  - 2) sopprimere la lettera b).
- 

### **Art. 6**

#### **6.2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.0.600 (testo 2)/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 6.0.600, al comma 1 sopprimere le parole: «a condizione di reciprocità e».*

---

**6.0.600 (testo 2)/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 6.0.600, all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 3.*

---

**6.0.600 (testo 2 corretto)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)*

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i soggetti conviventi, di cui al comma 1, sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un' unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale



— 24 —

accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## **Art. 7**

### **7.1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'articolo premettere il seguente:*

### **«Art. 07.**

1. I richiedenti protezione internazionale sono beneficiari del Sistema di Protezione».

---

### **7.3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 7.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) all'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) all'articolo 16, comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

## 7.6

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa».

---

## 7.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, alle lettere a) e b) sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## 7.17

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui all'articolo 62 n. 4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-bis del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quinquies e 48 della legge 26 luglio 1976 n. 354».

## 7.18

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per urto dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale».

---

## 7.0.500/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Con decreto del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione-Europea».

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'Interno ed al ministro degli Affari esteri con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica».

---

## 7.0.500/7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «in via generale e costante».*

---

**7.0.500/9**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.0.500/11**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».*

---

**7.0.500/12**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del paese in questione».*

---

**7.0.500/14**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: «2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che*

quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso»;

c) *alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) proviene da un paese, incluso nell'elenco dei paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».*

---

### **7.0.500/15**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

---

### **7.0.500/19**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modifiche:*

*"1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'*

*2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:*

*'2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'».*

2) alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

---

#### **7.0.500/22**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

#### **7.0.500/23**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

#### **7.0.500/25**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

---

**7.0.500/28**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**7.0.500/30**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) essendo entrato illegalmente nel territorio nazionale, o avendo vi prolungato illegalmente il soggiorno, senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso».

---

**7.0.500/31**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**7.0.500/35**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

---



— 32 —

## Art. 8

### 8.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 8.4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 2, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «è rilevante ogni rientro» con le seguenti: «può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».*

---

## Art. 9

### 9.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 9.4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere il comma 1.*

---

**9.600/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole da: «anche nel caso in cui il richiedente» fino alla fine della lettera.*

---

**9.600/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole: «anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda, ai sensi dell'articolo 23 e».*

---

**9.5**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le lettere d) ed e).*

---

**9.8**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2,» apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

*b) alla lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

---

**9.10**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso«2», lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame*

preliminare che esclude in *primis* qualsiasi violazione del principio di non *refoulement*».

---

#### **9.11**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere la lettera e).*

---

#### **9.12**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del non-refoulement».*

---

#### **9.14**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.*

---

#### **9.17**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.*

---

#### **9.18**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».*

---

## 9.21

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», dopo le parole: «i relativi controlli», inserire le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine: «In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale»;*

c) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

## 9.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-quater. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE».

#### **9.24**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-*quater*. In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».

---

#### **9.26**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-*quater*)», aggiungere il seguente:*

«1-*quater-bis*) Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati».

---

#### **9.28**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

#### **9.30**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, la lettera d), capoverso «Art. 29-bis)», sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».*

---

**9.601/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole:  
«8 mesi» con le seguenti: «20 mesi».*

---

**9.601/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole:  
«8 mesi» con le seguenti: «15 mesi».*

---

**9.601/3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole:  
«8 mesi» con le seguenti: «10 mesi».*

---

**Art. 10**

**10.3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **10.5/900**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 10.5, alla lettera 0a) sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) accoglie la domanda anche se in una parte del territorio del paese di origine non vi sono condizioni di persecuzione e imminente pericolo;

---

### **10.6**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:*

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.";

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)"».

---

## 10.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale"».

---

## 10.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «alla lettera a)» fino a: «competente,» e».*

---

## 10.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «e sostituire la lettera b)» fino a: «del comma 3».*



### **10.600/3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 10.600, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere le parole:* «nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis»;

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole da:* «cessano gli effetti» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «il questore, direttamente o per il tramite della Commissione che ha adottato l'atto impugnato, ne informa immediatamente il giudice adito, il quale, con decreto motivato da adottarsi in via di urgenza, può disporre la cessazione degli effetti di sospensione del provvedimento impugnato. Si applicano, in quanto compatibili, le-disposizioni di cui al comma 4».

### **10.600/4**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 10.600, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **10.12**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire dalle parole:* «il richiedente» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».

### **10.13**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis»), le parole:* «anche in pendenza di», *sono sostituite dalle seguenti:* «ad esclusione dei casi di».

#### 10.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)".».

#### 10.15

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 e comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore».

#### 10.0.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 10-bis.**

*(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari  
con almeno un componente di età minore)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore».

## **Art. 11**

### **11.1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 12**

### **12.1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **12.2**

VITALI, DE FALCO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **12.9**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiario del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32,

comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti Locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità"».

---

### **12.300 (già 12.12 testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficino del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli articoli 19 e 19.1 del TUI.".

---

### **12.14**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo*

17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

---

## **12.16**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 portatori di specifiche vulnerabilità».*

---

## **12.18**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1», inserire il seguente:*

*«1-bis. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza dei neomaggiorenni già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni con prosieguo amministrativo al compimento della maggiore età accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale».*

---

## **12.20**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori accoglienza per i minori stranieri non accompagnati viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario*

del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012"».

### **12.600/3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;

2) *sostituire le parole:* «sono fissati i criteri» *con le seguenti:* «sono fissate le linee guida»;

3) *sostituire le parole:* «delle domande di contributo» *con le seguenti:* «delle domande di finanziamento» *e dopo le parole:* «la prosecuzione dei progetti» *aggiungere la parola:* «territoriali»;

4) *dopo la parola:* «finalizzati» *inserire le seguenti:* «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;

5) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» *con le seguenti:* «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».

### **12.600/4**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis, comma 2 sostituire le parole:* «sentita la conferenza unificata» *con le seguenti:* «previo accordo in conferenza unificata Stato città ed autonomie locali».

### **12.22**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

### 12.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 9», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il richiedente è accolto per il tempo necessario», con le seguenti: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3»;*

2) *dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;*

3) *il comma 5 è abrogato.*

---

### 12.35

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».*

---

### **12.36**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1" con le seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

---

### **12.43**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

---

### **12.42**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) alla fine è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura"».

---



## 12.45

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

---

## 12.47

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) All'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto il seguente comma:

"7-*quinquies*. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni"».

---

## 12.48

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

---

**12.49**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

---

**12.51**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione».

---

**12.601/1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori».*

---

**12.601/2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,».*

---

**12.601/3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età», inserire le seguenti: «e i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».*

---

**12.601/4**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati».*

---

**12.601/5**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**12.601/6**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e in via eccezionale i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità».*

---

## 12.54

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

---

## 12.55

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 comma 3 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'art. 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n. 47, sono beneficiari del Sistema di Protezione».

---

## 12.56

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua co-

nosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitario e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure *standard* per l'individuazione, la valutazione, il *referral*, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori».

### 12.0.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della Legge 7 aprile 2017, n. 47».

### **12.0.3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Minori stranieri non accompagnati)*

Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età».

---

## **Art. 13**

### **13.10**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 5-bis sostituire le parole: "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" con le seguenti "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione"».

---

## Art. 14

### 14.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 14.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi»;

*alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi»;

*alla lettera c), capoverso «9-ter», aggiungere il seguente comma:*

«1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda»;

*alla lettera d), dopo le parole:* «270-quinquies.2, del codice penale», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia».

---

### 14.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

#### **14.16**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7 ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente».

#### **14.19**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

#### **14.25**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire la parola: «revocata» con la seguente: «annullata»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «la revoca della cittadinanza è adottata» con le seguenti: «l'annullamento della cittadinanza è adottato» e aggiungere infine le seguenti parole: «, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ri-*



corra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

*Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «annullamento».*

---

#### **14.26**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, al capoverso «Art. 10-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgano persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi».*

---

### **Art. 15**

#### **15.601/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:*

«01. L'agente del Governo italiano presso la corte EDU è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione».

---

#### **15.601/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:*

«01. In caso di grave e giustificato impedimento soggettivo dell'agente del Governo italiano, le sue funzioni in udienza possono essere svolte dall'Avvocatura generale dello Stato che può delegare un avvocato dello Stato».

---

**15.602/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 15.602, apportare le seguenti modifiche:*

1) *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sostituire la rubrica con la seguente: "(liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi)".».

2) *Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore è comunque liquidato il compenso"».

**15.603/1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 15.603, al capoverso «Art. 1-bis» sostituire le parole: «e sino al» con le seguenti: «non oltre il».*

**Art. 18**

**18.200**

DE PETRIS, NUGNES

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1 dopo le parole: «Il personale dei corpi e servizi di polizia », inserire le seguenti: «provinciale, metropolitana e »*

b) *Al comma 2, sostituire le parole: «degli operatori di polizia municipale che ciascun comune» con le seguenti: «degli operatori di polizia locale che ciascuna provincia, città metropolitana o comune»*

## **Art. 19**

### **19.200**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **19.600/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera a).*

---

### **19.600/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera b).*

---

## **Art. 21**

### **21.600 (testo corretto)/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 1-bis.*

---

**21.600 (testo corretto)/2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 21.600, al comma 1-bis, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire la parola: «reclusione» con la seguente: «arresto» e la parola: «multa» con la seguente: «ammenda».*

---

**21.0.601/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera a).*

---

**21.0.601/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*«a) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».*

---

**21.0.601/3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera b).*

---

**21.0.601/4**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

\_\_\_\_\_

**21.0.600/2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».*

\_\_\_\_\_

**21.0.600/4**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 3.*

\_\_\_\_\_

**21.0.200**

DE PETRIS, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Divieto di apertura anticipata della stagione venatoria)*

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "tra il 1° settembre e il 31 gennaio" sono sostituite dalle parole: "tra il 20 settembre e il 31 gennaio".».

\_\_\_\_\_

**21.0.201**

DE PETRIS, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Divieto di caccia nel giorno di domenica)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 dell'articolo 18, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine della tutela della pubblica incolumità, è fatto divieto nel giorno di domenica di esercitare l'attività venatoria o di controllo faunistico"»

---

**21.0.202**

DE PETRIS, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Aumento delle distanze di sicurezza nell'esercizio della caccia)*

1. Le lettere e) e f) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono sostituite dalla seguente:

"e) Ogni forma di esercizio venatorio o di controllo faunistico è vietata a distanza inferiore di duecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, a luogo di culto o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cento metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili; è altresì vietato sparare a meno di duecentocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di vie di comunicazione ferroviaria, di strade, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; le fasce di rispetto di cui alla presente lettera e) non sono computabili ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio protetto di cui all'art. 10, comma terzo";»

---

**21.0.203**

DE PETRIS, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)*

1. Il comma 9 dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito da seguente:

"9. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la licenza di porto di fucile per uso di caccia dovrà essere rinnovata ogni tre anni per i cacciatori di età non superiore ai 65 anni, e ogni anno fino al compimento degli 75 anni di età, limite massimo di età consentito per l'esercizio della caccia. Il rinnovo dovrà essere corredato di certificato medico di idoneità psicofisica di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa, nonché di esame specifico della vista"».

**21.0.204**

DE PETRIS, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)*

1. All'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni", e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire la pubblica sicurezza, dopo il compimento del settantesimo anno di età il rinnovo della licenza di caccia, corredato con i certificati medici di idoneità psicologica e fisica, è stabilito a cadenza annuale"».

**21.0.205**

DE PETRIS, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Requisiti psico-fisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'arma ad uso di caccia)*

1. Con Decreto del Ministero della Salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, è disposta la revisione del Decreto Ministero Sanità 28 aprile 1998 recante "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale". La revisione dovrà comunque prevedere il necessario possesso del requisito visivo per entrambi gli occhi, il possesso del requisito uditivo senza l'impiego di protesi acustiche, la capacità funzionale degli arti superiori senza protesi. ».

---

**21.0.206**

DE PETRIS, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Divieto di presenza di minori nell'attività venatoria)*

1. Nell'esercizio dell'attività venatoria è fatto divieto di essere accompagnati da minori di anni diciotto. AI trasgressori si applica la stessa sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 1-lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

---



**21.0.207**

DE PETRIS, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Misure per la prevenzione degli incidenti causati da armi da fuoco nel territorio rurale)*

1. E' vietato a chiunque detenere munizione spezzata nel corso della caccia agli ungulati.
2. E' vietato fare uso di carabine, durante l'attività venatoria, da parte di minori di anni venticinque.
3. L'esercizio della caccia agli ungulati comporta l'obbligo di indossare una pettorina ad alta visibilità.
4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Per la violazione di cui al comma 3 si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma primo lettera m-bis) della legge 11 febbraio 1992 n. 157.».

---

**21.0.208**

DE PETRIS, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.21-bis**

*(Divieto di caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione turistica delle aree rurali e boschive)*

1. Al fine di prevenire gli incidenti da caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione delle aree rurali e boschive da parte dei cittadini, è abrogato il quinto comma dell'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.».

— 65 —

## **Art. 23**

### **23.2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **23.6**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **23.0.6000/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 23.0.6000, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

---

## Art. 30

### 30.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 030.

1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, di possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

2. La tutela dei nuclei famigliari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tal fine si procede:

a) istituzione di una Cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministro delle infrastrutture, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei Rappresentanti degli enti locali, si provvederà anche ad una ricognizione dei beni immobili privati e delle Pubbliche Amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tener conto anche delle necessarie risorse finanziarie;

b) entro sei mesi i Prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di

cui alla lettera *a*) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica».

---

## **30.2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 31**

### **31.0.3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza abitativa)*

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e acquisire la disponibilità di alloggi da assegnare a nuclei familiari in stato di necessità, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, al censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

2. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere (realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Ammini-

strazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente modificare la rubrica del Capo III, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto dell'emergenza abitativa».*

---

## **Art. 35**

### **35.0.604/3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 35.0.604, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 7-bis1 inserire il seguente comma:*

*"7-bis2) Il sindaco, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e degli edifici determina pericolo per la sicurezza o per la salubrità o per l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i proprietari o i titolari di diritti su tali beni ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale. Decorsi 90 giorni dalla notifica della diffida e constatata l'inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, il sindaco, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via sostitutiva, al mantenimento in efficienza e sicurezza, alla demolizione e alla bonifica delle aree e strutture interessate. Le relative spese sostenute dall'Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno rimosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.*

---

— 69 —

## **Art. 36**

### **36.500/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 36.500, al capoverso «1-bis», comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «a condizione che l'amministratore giudiziario non rediga, entro 20 giorni dalla nomina, un parere nel quale dichiarare che i tentativi di condizionamento siano ancora in corso».*

---

### **36.501/2**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire» con la seguente: «istituisce».*

---

## **Art. 37**

### **37.0.500/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento 37.0.500, al capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e associazioni».*

---

## **EMENDAMENTI** **(al disegno di legge di conversione)**

— 70 —

## **Art. 1**

### **x1.600 (testo corretto)/3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere le parole: «a) e».*

---

### **x1.600 (testo corretto)/5**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere, le parole: «e b)».*

---

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

Disegni di legge

Atto Senato n. 840

**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"

**Titolo breve:** *d-l 113/18 - sicurezza pubblica*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 30 \(pom.\)](#)

9 ottobre 2018

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 30 \(pom.\)](#)

9 ottobre 2018

[N. 19 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 20 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 21 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 34 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2018

[N. 35 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

[N. 36 \(pom.\)](#)

25 ottobre 2018

[N. 37 \(ant.\)](#)

29 ottobre 2018

[N. 38 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2018

[N. 39 \(ant.\)](#)

30 ottobre 2018

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 40 \(pom.\)](#)

30 ottobre 2018

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 40 \(pom.\)](#)

30 ottobre 2018

[N. 41 \(ant.\)](#)

31 ottobre 2018

[N. 42 \(pom.\)](#)

31 ottobre 2018

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 43 \(pom.\)](#)

31 ottobre 2018

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 43 \(pom.\)](#)

31 ottobre 2018

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (pom.) del 09/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018**  
**30ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge costituzionale n. **388** (Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale) e di iniziarne l'esame quanto prima.

Si è concordato, inoltre, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. **846** (Conversione in legge del decreto-legge n. 115 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive) e di iniziarne l'esame in sede referente a partire dalla seduta già convocata per le ore 14,30 di domani, mercoledì 10 ottobre.

Con riferimento al disegno di legge n. **840** (Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), il cui esame sarà avviato nella seduta odierna, si è convenuto di fissare il termine entro cui segnalare i nomi di eventuali soggetti da audire per le ore 18 di domani, mercoledì 10 ottobre. Si è stabilito altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di venerdì 19 ottobre.

Infine, si è deciso di convocare per le ore 14 di domani una ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

***(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Esame e rinvio)***

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul decreto-legge n. 113 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il provvedimento si compone di 40 articoli, suddivisi in quattro Titoli.

Il Titolo I reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione.

L'articolo 1 reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, quale previsto dal testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Prevede altresì che la corrispettiva tutela sostanziale permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno speciali. Alcune di esse - per vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica, di particolare sfruttamento lavorativo - già previste dal testo unico dell'immigrazione, sono in parte ridefinite. Ulteriori modifiche al testo unico intendono disciplinare puntualmente altre fattispecie, quali condizioni di salute di eccezionale gravità e situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. È inoltre introdotto un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. Infine, sono introdotte disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei permessi speciali sopra ricordati, quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni.

L'articolo 2 eleva da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei centri di permanenza per i rimpatri. Eleva parallelamente da 90 a 180 giorni il periodo di trattenimento presso le strutture carcerarie, superato il quale lo straniero può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di 30 giorni. Autorizza, inoltre, a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei centri medesimi.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del trattenimento di stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale, recata dai decreti legislativi n. 142 del 2015 e n. 25 del 2008. A tal fine introduce due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale. Le nuove ipotesi di trattenimento sono autorizzate in luoghi determinati e per tempi definiti. In particolare, il trattenimento è autorizzato per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 30 giorni, negli appositi punti di crisi individuati dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico sull'immigrazione. Qualora non sia stato possibile pervenire alla determinazione ovvero alla verifica dell'identità o della cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale, il trattenimento può essere effettuato, per un periodo massimo di 180 giorni, nei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del medesimo testo unico.

L'articolo 4 introduce alcune modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa di provvedimento di espulsione. In particolare, in mancanza di disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio, si prevede che lo straniero possa permanere in altre strutture idonee nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza, fino alla definizione del procedimento di convalida.

L'articolo 5 esplicita che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha efficacia nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché negli Stati non membri cui si applichi l'*acquis* di Schengen. L'articolo 6 assegna al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018 per l'avvio di un

programma di rimpatrio volontario assistito. L'articolo 7 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi fattispecie delittuose di particolare allarme sociale.

L'articolo 8 dispone in materia di cessazione dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria. In particolare, si specifica che il rientro nel Paese di origine è indice, salvo la valutazione del caso concreto, della volontà del rifugiato di ristabilirsi in tale Paese o del mutamento delle circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria.

L'articolo 9 esclude dal beneficio dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata in quanto infondata. Si dispongono, inoltre, una procedura accelerata di esame della domanda di asilo per determinati soggetti, una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo e limitazioni alla sospensione del procedimento di espulsione in pendenza di un ricorso sulle decisioni delle commissioni territoriali. L'articolo 10 disciplina il procedimento immediato dinanzi alla commissione territoriale in casi particolari. L'articolo 11 prevede la possibilità di istituire presso le prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'unità di Dublino, deputata ad individuare lo Stato dell'Unione europea competente all'esame delle domande di protezione. L'articolo 12 interviene sulle disposizioni concernenti il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), al fine di limitare i servizi di accoglienza territoriale ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, viene modificato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio così come definito dal decreto legislativo n. 142 del 2015.

L'articolo 13 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consenta l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento.

L'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando e integrando a tal fine la legge n. 91 del 1992. Tra le sue previsioni, si segnala l'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per una serie di reati, nonché l'abrogazione della disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza stessa. L'articolo 15 reca disposizioni in materia di giustizia. In particolare, si intende colmare una lacuna legislativa, allineando la disciplina prevista per il processo civile a quella dettata per il processo penale dall'articolo 106 del testo unico in materia di spese di giustizia.

Il Titolo II introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali.

Nel dettaglio, l'articolo 16 estende le ipotesi di reato che consentono al giudice di adottare il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale e introduce la facoltà di utilizzare il braccialetto elettronico come strumento di controllo dell'esecuzione di tale provvedimento nelle ipotesi di maltrattamenti contro familiari o conviventi e *stalking*.

L'articolo 17 pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti al CED interforze per finalità di prevenzione del terrorismo. L'articolo 18 prevede un ampliamento dell'accesso da parte del personale della polizia municipale, nei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, a specifici archivi presenti nella banca dati del CED interforze. L'articolo 19 è volto a consentire alla polizia municipale dei Comuni con più di centomila abitanti di utilizzare in via sperimentale armi comuni a impulso elettrico, in analogia a quanto disposto per l'amministrazione della pubblica sicurezza.

L'articolo 20 estende, per finalità di prevenzione, l'applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità dello Stato e l'ordine pubblico. L'articolo 21 estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli

l'ambito applicativo della disciplina del cosiddetto DASPO urbano, introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017.

L'articolo 22 reca una disposizione finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto ed il potenziamento dei sistemi informativi diretti al contrasto del terrorismo internazionale, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti. L'articolo 23 prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale che l'ostruzione o l'ingombro di strade ferrate, fattispecie attualmente sanzionate a titolo di illecito amministrativo.

Gli articoli da 24 a 29 recano disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa.

L'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, elimina la obbligatorietà della comunicazione all'autorità giudiziaria delle proposte di applicazione delle misure presentate autonomamente dal questore e amplia il novero dei reati che determinano l'insorgenza delle cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia.

Con l'articolo 25 si intende inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L'articolo 26 introduce l'obbligo di comunicare al prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell'ambito della provincia.

La disposizione recata dall'articolo 27 aggiorna l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistente per le cancellerie degli uffici giudiziari, aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi. L'articolo 28 introduce modifiche all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In particolare, viene disciplinata una sorta di protocollo operativo, che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, pur non rinvenendosi gli elementi per disporre lo scioglimento dell'ente locale, siano state tuttavia riscontrate anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente. L'articolo 29 incrementa la dotazione delle risorse per la copertura degli oneri finanziari connessi all'attività svolta dalle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

Gli articoli 30 e 31 introducono misure finalizzate al contrasto del fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili, attraverso l'inasprimento delle pene fissate nei confronti dei promotori e organizzatori delle occupazioni e la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche.

Il Titolo III introduce disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno e interventi per rafforzare l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. In particolare, con riferimento al Ministero dell'interno, l'articolo 32 dispone la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale, al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 33 contiene un'autorizzazione di spesa per il pagamento, a partire dal 2018, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche fissato dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

L'articolo 34 incrementa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco. L'articolo 35 istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa, già previste e non utilizzate, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Gli articoli da 36 a 38 riguardano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, l'articolo 36 reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, introducendo anche la possibilità di vendita sul mercato di tali beni, mentre l'articolo 37 interviene in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia, prevedendo l'istituzione di non più di quattro sedi secondarie. L'articolo 38 reca norme di deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative.



Il Titolo IV, con gli articoli 39 e 40, contiene le disposizioni finali concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

In conclusione, ricorda che, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, è stato fissato alle ore 18 di domani, mercoledì 10 ottobre, il termine entro cui segnalare i nomi di eventuali soggetti da audire. È stato altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di venerdì 19 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano ([n. 7](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, informa che il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposta di nomina a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano dell'avvocato Chiara Caucino; in proposito, propone di esprimere un parere favorevole.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dal relatore, cui partecipano i senatori [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az), [COLLINA](#) (PD), [CORBETTA](#) (M5S), [DE PETRIS](#) (Misto-LeU), [FAZZONE](#) (FI-BP), [GARRUTI](#) (M5S), [GRASSI](#) (M5S), [LA RUSSA](#) (FdI), [MANTOVANI](#) (M5S), [MORRA](#) (M5S), [PAGANO](#) (FI-BP), [PARRINI](#) (PD), [PERILLI](#) (M5S), [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), [ROMANO](#) (M5S), [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), [VITALI](#) (FI-BP) e [VONO](#) (M5S).

La proposta di parere favorevole è approvata con 12 voti favorevoli, 1 voto contrario e 8 astensioni.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### **[\(Doc. LVII, n. 1-bis\)](#) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 - Allegati I, II, III e IV - Annesso**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra, per le parti di competenza, il documento in titolo, nonché i relativi allegati e annesso, che rappresenta il primo documento di programmazione economica del Governo in carica, in quanto - al momento della presentazione del Documento di economia e finanza 2018 - non era ancora intervenuta la costituzione del nuovo Governo nella attuale legislatura. Precisa, infatti, che il DEF 2018, in quanto presentato dal Governo Gentiloni, allora in carica per gli affari correnti, non recava il nuovo quadro programmatico, ma si limitava all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e al conseguente quadro di finanza pubblica tendenziale, tenendo conto della legge di bilancio 2018 e rinviando alle valutazioni del successivo Esecutivo l'eventuale elaborazione di un quadro programmatico.

La Nota rileva come la ripresa dell'economia italiana sia continuata nella prima metà del 2018, ma a un ritmo inferiore alle attese. Il tasso di crescita annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in media pari all'1,6 per cento, è infatti sceso allo 0,9 per cento. Anche alla luce dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali dell'anno, la previsione di crescita del PIL per il 2018 scende dall'1,5 all'1,2 per cento.

Con riferimento allo scenario tendenziale 2019-2021, la Nota evidenzia che la crescita del PIL prevista per il 2019 scende dall'1,4 per cento allo 0,9 per cento; quella del 2020 diminuisce dall'1,3 per cento

all'1,1 per cento e infine quella per il 2021 viene ridotta più marginalmente, dall'1,2 per cento all'1,1 per cento.

Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la nuova previsione tendenziale continua a indicare una riduzione nel prossimo triennio, ma di entità inferiore a quanto riportato nel DEF. Partendo da 131,2 per cento nel 2017, il rapporto scenderebbe a 124,6 per cento nel 2021, contro il 122 per cento nella stima del DEF.

Passando a delineare il quadro macroeconomico programmatico, la Nota sottolinea come questo includa gli effetti sull'economia delle misure che il Governo intende presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2019. In tale scenario programmatico, il PIL è previsto in crescita dell'1,5 per cento nel 2019, dell'1,6 per cento nel 2020 e dell'1,4 per cento nel 2021.

In primo luogo, gli aumenti delle imposte indirette previste dalle clausole di salvaguardia verranno completamente sterilizzati nel 2019 e parzialmente nel 2020 e 2021. La Nota evidenzia che saranno introdotte misure volte alla riduzione della povertà e al sostegno dell'occupazione giovanile, quali il reddito di cittadinanza, la riforma e il potenziamento dei centri per l'impiego, nonché l'introduzione di nuove modalità di pensionamento anticipato. Sarà avviata la prima fase dell'introduzione della *flat tax* che prevede l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani. La riduzione della pressione fiscale proseguirà anche per effetto del taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi. Il rilancio dell'attività economica sarà, inoltre, stimolato da maggiori investimenti pubblici e da un miglioramento dei processi decisionali nella pubblica amministrazione, oltre che dall'introduzione di modifiche al codice degli appalti e dalla standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato. In questo contesto il Governo intende anche avviare un programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamento italiana. Il Governo provvederà inoltre allo stanziamento di risorse per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie degli ultimi anni.

La Nota sottolinea come l'insieme di questi interventi produca un impatto positivo sulla crescita rispetto alla previsione tendenziale per tutto l'arco previsto.

Il documento, nell'illustrare la programmazione di bilancio per i prossimi anni, sottolinea come partendo da deficit tendenziali pari all'1,2 per cento del PIL nel 2019, 0,7 per cento nel 2020 e 0,5 per cento nel 2021, la manovra punti a conseguire un indebitamento netto della pubblica amministrazione che, con un profilo comunque decrescente, risulti pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, discostandosi sensibilmente da quanto indicato nel DEF dello scorso aprile.

Come rappresentato nella Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento, il saldo strutturale, dopo il miglioramento di 0,2 punti di PIL previsto per quest'anno, peggiorerebbe di 0,8 punti nel 2019 e si manterrebbe costante per il 2020 e il 2021. Il Governo prevede di riprendere il processo di riduzione dell'indebitamento strutturale dal 2022 in avanti. Laddove il PIL reale e l'occupazione oltrepassassero i livelli pre-crisi prima del 2021, i tempi di questa riduzione verrebbero accelerati.

L'ultima parte della Nota di aggiornamento delinea le linee del programma di Governo e degli orientamenti di riforma che saranno ulteriormente precisati in occasione della presentazione del prossimo Documento di economia e finanza.

Si sofferma, quindi, sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali. Con riferimento alla pubblica amministrazione, il Governo evidenzia la necessità di una riforma, anche digitale, al fine di modernizzare e migliorare i rapporti tra cittadino o impresa e la pubblica amministrazione stessa. In particolare, nella Nota il Governo sottolinea che un primo intervento, volto a garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse sarà contenuto in uno specifico disegno di legge, da considerarsi provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, contenente misure volte a favorire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni per prevenire il fenomeno dell'assenteismo nonché garantire assunzioni mirate in modo da favorire anche il ricambio generazionale in tempi

rapidi.

Specifici interventi sono stati inoltre individuati per la pubblica amministrazione locale, consistenti nel ripensamento delle procedure di risanamento finanziario, nello sblocco del *turn over* e nel rafforzamento delle competenze della dirigenza locale. Allo stesso tempo, è intenzione del Governo introdurre misure di semplificazione, dirette a ridurre i costi per cittadini e imprese, mediante procedure amministrative telematiche uniformi sul territorio. Infine, si opererà sui responsabili dei processi e sulle figure manageriali e dirigenziali che dovranno stimolare e promuovere il cambiamento, al fine di migliorare il sistema che la stessa dirigenza è chiamata a coordinare. La tavola del cronoprogramma stima che la riforma sarà realizzata entro il 2019.

La Nota di aggiornamento dedica un specifico paragrafo al programma di riforme istituzionali che il Governo intende attuare. Esso consiste, in particolare, nel miglioramento della qualità delle decisioni, da realizzare attraverso l'ampliamento della partecipazione dei cittadini alla vita politica e il miglioramento dell'efficacia dell'attività del Parlamento.

Il programma, nel dettaglio, prevede il potenziamento degli istituti di democrazia diretta, riconoscendo maggiori responsabilità decisionali ai cittadini, in particolare attraverso il rafforzamento dell'iniziativa legislativa popolare, con l'introduzione del referendum propositivo, l'eliminazione del quorum strutturale nel referendum abrogativo, la semplificazione degli adempimenti per la raccolta delle firme, la riduzione del numero dei parlamentari, con la diminuzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200, la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), l'introduzione del ricorso diretto alla Corte costituzionale sulle deliberazioni assunte dalle Camere in materia di elezioni e cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento.

Un'altra priorità consiste nel completamento dei percorsi avviati dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017 in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario.

In materia di sicurezza pubblica, il documento in esame individua quattro direttrici principali delle politiche del Governo: il contrasto dei flussi migratori irregolari, sulla base della condivisione delle responsabilità della difesa delle frontiere esterne dell'Unione europea; la lotta alle mafie e alle altre organizzazioni criminali, anche attraverso misure finalizzate ad aggredire le ricchezze accumulate illecitamente; la revisione dell'ordinamento degli enti locali, per contrastare la criminalità e la corruzione; il potenziamento dell'innovazione tecnologica e l'introduzione delle modifiche ordinamentali per la lotta alla criminalità diffusa.

Per quanto riguarda il contrasto all'immigrazione clandestina, si individuano le seguenti azioni di intervento: adozione di un nuovo approccio nelle politiche di contenimento dei flussi migratori verso l'Europa, che devono essere intercettati nei Paesi di partenza e transito, attraverso una gestione europea; ridefinizione della protezione umanitaria; riduzione della durata delle procedure di esame delle domande di asilo; riforma dei servizi di prima accoglienza riservati ai richiedenti asilo; implementazione delle misure, e delle relative risorse, per i rimpatri volontari assistiti, con il finanziamento anche di fondi europei. A tale proposito, ricorda che di recente il Governo ha adottato il decreto-legge n. 113 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza. Con riferimento al contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie, il Governo individua come strategica l'azione di aggressione dei patrimoni illeciti attraverso le misure di prevenzione patrimoniali e la confisca allargata. In particolare, il Governo si propone di intervenire sul ruolo e sull'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per semplificare le procedure in materia di gestione contabile e di sequestro e confisca dei beni.

Per quanto concerne il contrasto alla criminalità diffusa, il Governo intende attuare gli strumenti normativi che sono intervenuti in materia di misure di prevenzione, testimoni di giustizia e sicurezza delle città, misurandone l'efficacia anche nell'ottica di eventuali correttivi. Al riguardo, assume un particolare rilievo la modernizzazione degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, i cui ruoli sono stati ridisegnati dal decreto legislativo n. 95 del 2017 ma il cui processo di attuazione è tuttora in

corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso**

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo; parere non ostativo su emendamenti)

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il testo del disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

In primo luogo, ritiene che debba essere valutata l'opportunità di quanto previsto, ai fini della configurabilità dell'illecito, dall'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 416-ter", primo comma, ovvero il requisito dell'appartenenza del soggetto attivo del reato alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, che presuppone un riconoscimento con sentenza definitiva passata in giudicato. Inoltre, al successivo terzo comma, segnala la necessità di verificare se sia ragionevole e congruo l'aumento della pena previsto nell'ipotesi in cui chi ha accettato la promessa di voti risulti successivamente eletto.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Infine, dopo aver illustrato gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [846](#) (Conversione in legge del decreto-legge n. 115 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive).

La Commissione prende atto.

**CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato alle ore 14 di domani, mercoledì 10 ottobre.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 510 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 416-*ter*", primo comma, ai fini della configurabilità dell'illecito, ovvero il requisito dell'appartenenza del soggetto attivo del reato alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, che presuppone un riconoscimento con sentenza definitiva passata in giudicato.

Inoltre, al successivo terzo comma, occorre verificare se sia ragionevole e congruo l'aumento della pena previsto nell'ipotesi in cui chi ha accettato la promessa di voti risulti successivamente eletto.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom.) del 15/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 19**  
**LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[PERILLI](#)

*Orario: dalle ore 14 alle ore 19,25*

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840 (D-L 113/2018 - SICUREZZA  
PUBBLICA)*

# 1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom.) del 16/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 20**  
**MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[BORGHESI](#)

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,55*

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840 (D-L 113/2018 - SICUREZZA PUBBLICA)*

# 1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (pom.) del 17/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**  
**MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018**

*Presidenza del Vice Presidente*

[PERILLI](#)

*indi del Vice Presidente*

[VITALI](#)

*indi del Presidente*

[BORGHESI](#)

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,50*

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840 (D-L 113/2018 - SICUREZZA PUBBLICA)*



## 1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 34 (ant.) del 18/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018**  
**34ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[BORGHESI](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valente.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **[PRESIDENTE](#)** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni con riferimento al disegno di legge costituzionale n. **[214](#)** e connessi, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, e di fissare per le ore 13 di lunedì 22 ottobre il termine entro il quale i Gruppi potranno segnalare eventuali soggetti da audire.

Si è convenuto altresì di fissare alla medesima data anche il termine per le proposte di audizione relative al disegno di legge n. **[846](#)** (Conversione in legge del decreto-legge n. 115 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive).

Infine, su proposta del senatore Vitali, si è concordato di iniziare l'esame del disegno di legge costituzionale n. **[388](#)** (Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale) a partire dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE REFERENTE*

**[\(214\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - QUAGLIARIELLO. - Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari**

**[\(515\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**[\(805\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PATUANELLI e ROMEO. - Modifiche agli**

**articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP), nel ribadire l'orientamento favorevole del Gruppo Forza Italia sulla riduzione del numero dei parlamentari, chiede che sia comunque nominato un relatore di minoranza, proponendo che l'incarico sia assegnato al senatore Pagano.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di comunicare le proprie valutazioni in merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) sottolinea che, nel corso delle audizioni, sono emerse rilevanti criticità, nonché evidenti profili di incostituzionalità. A suo avviso, il testo non solo è carente dei presupposti di necessità e urgenza e del requisito di omogeneità, ma risulta caratterizzato da una forte connotazione ideologica e da finalità propagandistiche.

Nello specifico, rileva innanzitutto che l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge, appare in contrasto con l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che tutela il diritto di asilo per lo straniero al quale sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche. Infatti, il godimento di tale diritto è assicurato - come riconosciuto da un recente orientamento giurisprudenziale - attraverso la concessione non solo della protezione sussidiaria, ma anche della protezione umanitaria. Inoltre, nelle fattispecie che darebbero luogo a permessi di soggiorno speciali, non risultano comprese tutte le forme di tutela previste dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si sofferma, quindi, sugli articoli 2 e 3 del decreto, che - rispettivamente - prolungano il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio e precisano che tale trattenimento può essere motivato anche dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale. Ritiene che tali disposizioni contrastino con gli articoli 3 e 13 della Costituzione, sia per l'ampia durata del trattenimento, sia perché esso non è più limitato al solo pericolo di fuga da parte dello straniero o al compimento di condotte che ne ostacolano il rimpatrio.

L'articolo 4 del decreto prevede la possibilità di trattenimento dello straniero in strutture diverse dai centri di permanenza per il rimpatrio. Osserva che tale norma, così come formulata, viola l'articolo 13 della Costituzione, in ragione della riserva di legge assoluta in materia di libertà personale e del principio di tassatività circa la determinazione dei luoghi in cui è limitata la libertà personale di tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro cittadinanza. Peraltro, bisognerebbe

valutare in modo approfondito l'ubicazione sul territorio nazionale di tali centri, per evitare che lo straniero sia impossibilitato a seguire il procedimento relativo al provvedimento di espulsione che lo riguarda, in violazione, quindi, dell'articolo 25 della Costituzione.

Formula considerazioni critiche anche con riferimento all'articolo 10 del decreto-legge, con cui si stabilisce che l'avvio di un procedimento penale nei confronti del richiedente protezione internazionale o anche la condanna con sentenza non definitiva diano luogo a un provvedimento immediato della commissione territoriale, che è tenuta ad audire immediatamente il richiedente e adottare contestuale decisione. Appare chiara, a suo giudizio, la violazione di principi cardine della Costituzione, quali quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 24, dall'articolo 27 e dal terzo comma dell'articolo 111. Sottolinea che, con l'articolo 12 del decreto, risulta radicalmente ristrutturato il sistema di accoglienza dei migranti, con la previsione di un sistema esclusivamente emergenziale, incentrato principalmente sulle strutture di accoglienza temporanea, i cosiddetti CAS, che sono destinate a erogare soltanto i servizi essenziali. Ciò appare in contrasto con la direttiva dell'Unione europea n. 33 del 2013, secondo cui gli Stati membri devono assicurare ai richiedenti asilo un'adeguata qualità di vita.

Infine, ritiene particolarmente censurabile la norma di cui all'articolo 14, che dispone la revoca della cittadinanza in caso di condanna per reati molto gravi. Si introduce, infatti, una discriminazione a danno di coloro che hanno acquisito la cittadinanza *iure soli*, i quali - a seguito di tale provvedimento - potrebbero ricadere nella situazione di apolidia, in violazione delle convenzioni internazionali su questo tema.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) si associa alle considerazioni della senatrice De Petris per quanto riguarda i rilievi costituzionali sul testo all'esame. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento sia criticabile anche sotto il profilo della funzionalità e dell'efficacia. Vi è il rischio che, con il venir meno del programma di accoglienza diffusa e integrazione garantito dallo SPRAR, aumenti il numero di migranti irregolari sul territorio italiano, senza prospettive e quindi manovrabili dalla criminalità organizzata. Per evitare questa situazione, il Governo dovrebbe rafforzare i rimpatri, ma solo dopo aver concluso appositi accordi bilaterali con i Paesi di provenienza degli stranieri.

Inoltre, sarebbe opportuno stanziare risorse aggiuntive per la gestione dei CAS, nei quali è prevedibile un consistente aumento delle presenze di immigrati, a seguito della eliminazione dell'articolazione del sistema di accoglienza in due fasi.

A fronte di una pressione migratoria destinata ad aumentare nel tempo, anche a causa dei cambiamenti climatici, che rendono inospitali aree geografiche sempre più estese, ritiene del tutto insufficiente l'approccio scelto dal Governo, volto sostanzialmente a scoraggiare in ogni modo l'arrivo di immigrati sul territorio nazionale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (Fdl) ritiene condivisibili le finalità del provvedimento, pur ravvisando la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni, al fine di consentire l'attuazione concreta delle misure previste.

Innanzitutto, a suo avviso, la previsione di fattispecie tipiche per la concessione di permessi di soggiorno speciali finisce per depotenziare l'abrogazione dell'istituto della protezione umanitaria. In secondo luogo, si dovrebbero realizzare centri di sorveglianza dei migranti, per evitare che si sottraggano ai procedimenti di identificazione, sul modello di quelli realizzati dalla Germania, in Baviera.

Annuncia, quindi, la presentazione di proposte di modifica al fine di prevedere misure destinate specificamente al contrasto del terrorismo islamico.

In considerazione dell'esigenza di manodopera, manifestata da alcuni settori produttivi, sarebbe preferibile attribuire un canale preferenziale ai cittadini di origine italiana residenti all'estero, soprattutto in Paesi che attraversano situazioni di grave crisi, come il Venezuela.

Ritiene indispensabile, inoltre, recuperare l'esperienza positiva - avviata dal Governo Berlusconi nel 2008 - dell'impiego di personale militare per svolgere servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, inclusa la vigilanza esterna ai centri di accoglienza, nonché attività di perlustrazione e pattugliamento

congiuntamente alle Forze di polizia. Sottolinea che l'operazione cosiddetta "Strade sicure" ebbe un riscontro molto positivo da parte dei cittadini, per cui sarebbe opportuno replicarla attraverso un apposito emendamento al testo, al fine di aumentare il numero degli addetti militari, da impiegare eventualmente anche per la sorveglianza di locali sottoposti a ordinanza di sgombero e precedentemente occupati abusivamente.

Conclude, auspicando che il Governo e la maggioranza siano disponibili ad accogliere le proposte volte al miglioramento del testo.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*), pur concordando sulle finalità del provvedimento in esame, esprime un giudizio negativo sulle misure adottate dal Governo, che presentano gravi profili di incostituzionalità. A suo avviso, l'aumento di immigrati clandestini sul territorio nazionale è stato causato dalle carenze delle politiche migratorie dell'Unione europea e dalla mancanza di efficaci accordi bilaterali di riammissione degli stranieri nei Paesi di provenienza.

Il provvedimento del Governo, invece, non sembra risolutivo, perché - venendo meno la rete di integrazione prevista dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che finora ha dato risultati positivi - si rischia che i migranti si disperdano sul territorio e siano impiegati come manodopera dalla criminalità organizzata, soprattutto nelle Regioni del Sud, dove arrivano prevalentemente i flussi migratori.

Ritiene assolutamente inaccettabile la previsione della revoca della cittadinanza per gli immigrati che abbiano commesso gravi reati, in ragione della disparità di trattamento che si determina rispetto agli altri cittadini italiani. Sarebbe preferibile rendere più consapevole il processo di acquisizione della cittadinanza, magari con la verifica della conoscenza della lingua e della storia italiana, nonché l'accettazione e condivisione delle regole della società, piuttosto che violare l'articolo 3 della Costituzione.

Evidenzia, infine, che l'ampliamento dei termini per l'accoglimento delle domande di asilo risulta in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, anch'esso previsto dalla Carta costituzionale.

Auspica, quindi, che sia possibile superare le criticità del testo, prevedendo altresì misure più efficaci. A tal fine, si potrebbero incrementare gli organici delle forze dell'ordine, riconoscendo altresì un'integrazione economica. Sottolinea, tuttavia, che il piano di assunzioni straordinarie in via di attuazione, recentemente annunciato dal Ministro dell'interno, è stato in realtà previsto dal precedente Governo.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, in sede emendativa, sarà possibile migliorare il testo, soprattutto con riferimento alle disposizioni in tema di immigrazione. A tale riguardo, osserva che l'obiettivo del provvedimento è superare la confusione finora determinata dalle situazioni di emergenza ma anche da una impropria gestione del fenomeno. In sostanza, si intende contrastare l'immigrazione clandestina, destinando tutte le risorse alla effettiva tutela di coloro che hanno realmente diritto all'assistenza e all'integrazione.

A tal fine, appare indispensabile chiarire i criteri per il riconoscimento della protezione umanitaria, che in Italia risulta sproporzionato rispetto agli altri Paesi europei, dove al contrario si privilegia l'istituto della protezione sussidiaria.

Replicando al senatore Collina, ricorda che, pur essendo stato abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono state tipizzate alcune fattispecie di permessi di soggiorno speciali, tra cui è prevista anche quella per situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. È evidentemente impossibile, invece, estendere tale previsione a tutti i migranti provenienti da zone del mondo dove ci sono situazioni climatiche particolarmente difficili.

Ritiene importante, quindi, stabilire linee guida precise per le commissioni territoriali, da applicare per il riconoscimento della protezione internazionale, anche al fine di garantire una maggiore uniformità di rilascio del permesso di soggiorno sul territorio italiano.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario di Stato VALENTE assicura la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica condivise, volte a migliorare il testo pur senza snaturarne l'impianto complessivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(846\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive***  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è deciso di fissare per le ore 13 di lunedì 22 ottobre il termine entro il quale segnalare eventuali soggetti da audire.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

## 1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018**  
**35ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[BORGHESI](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(388\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VITALI. - Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale**  
(Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANO](#) (FI-BP) illustra il disegno di legge costituzionale n. [388](#), d'iniziativa del senatore Vitali, recante disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale. In sintesi, esso prevede che, fermo restando l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione, ciascun procuratore generale di corte d'appello, sentiti i procuratori del rispettivo distretto, formuli proposte motivate di priorità nell'esercizio dell'azione penale che tengano specificatamente conto dei fenomeni criminali del distretto. I procuratori generali inviano le loro proposte motivate al procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale le trasmette al Ministro della giustizia, con riferimento sia alle priorità sia ai mezzi di indagine. Anche il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze inviano al Ministro della giustizia le loro proposte, con riferimento sia alle priorità sia ai mezzi di indagine. Il Ministro della giustizia, a sua volta, sulla base delle informazioni ricevute, sottopone all'approvazione del Parlamento una proposta sulle priorità da seguire nell'esercizio dell'azione penale. Si dispone, inoltre, che i soggetti che partecipano alla definizione di tali priorità provvedano al monitoraggio sull'efficacia operativa delle stesse e sulle eventuali carenze riscontrate e ne comunichino annualmente i risultati al Ministro della giustizia. Nell'ambito di tale attività, i procuratori generali di corte d'appello verificano anche l'efficacia dell'azione penale promossa dai singoli sostituti del rispettivo distretto e di quella promossa da gruppi di sostituti che si occupano congiuntamente di singoli casi, anche con riferimento all'analisi degli esiti giudiziari di tali iniziative. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, ivi incluse le risultanze del monitoraggio relativo all'esercizio dell'azione penale e alle sue risultanze giudiziarie,



all'uso dei mezzi di indagine e all'uso delle misure restrittive della libertà personale.

Infine, i procuratori della Repubblica e i procuratori generali di corte d'appello, nell'ambito delle loro competenze, assicurano che nelle attività di indagine i sostituti si attengano alle indicazioni concernenti le priorità e i mezzi di indagine, al fine di ristabilire il principio dell'unità dell'azione penale e della struttura unitaria degli uffici del pubblico ministero, nonché di rendere maggiormente efficace l'azione repressiva ed eliminare le disfunzioni che si connettono al fenomeno della personalizzazione delle funzioni del pubblico ministero.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) sottolinea l'esigenza di individuare tipologie di reati da perseguire prioritariamente, fermo restando l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione, al fine di evitare la prescrizione dei reati che destano particolare allarme sociale.

Infatti, anche a causa dell'elevato numero di procedimenti penali dichiarati prescritti ogni anno, la discrezionalità del pubblico ministero potrebbe avere un peso eccessivo, in quanto si determinano difformità nell'esercizio dell'azione penale tra i diversi distretti di corte d'appello e, quindi, condizioni di disparità tra i cittadini.

Il disegno di legge costituzionale a sua firma, pertanto, prevede che il Ministero della giustizia, sulla base delle proposte avanzate da ciascun procuratore generale di corte d'appello - sentiti i procuratori del rispettivo distretto - e trasmesse al procuratore generale della Cassazione, nonché dal Ministro dell'interno e dell'economia, formuli una motivata proposta sulle priorità da seguire nell'esercizio dell'azione penale e la sottoponga alle Camere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere alla 14ª Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) illustra il disegno di legge di legge europea 2018, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il provvedimento, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, al fine portare a termine il percorso - avviato negli anni precedenti - per la chiusura dei casi di pre-contenzioso e contenzioso ancora aperti con la Commissione europea. In particolare, il provvedimento è volto a consentire la definizione di tre procedure di infrazione e di tre casi di pre-contenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot, a dare attuazione a due direttive, a garantire la piena attuazione di due regolamenti, nonché a dare concreta esecuzione a un accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e a dare attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali.

Il testo si compone di 13 articoli, suddivisi in otto capi riguardanti i seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci; giustizia e sicurezza; fiscalità e dogane; mercati di strumenti finanziari;

diritto d'autore; tutela della salute umana e dell'ambiente.

Segnala, in conclusione, che non risultano disposizioni di specifico interesse della Commissione.

Illustra, quindi, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2017, presentata dal Governo Gentiloni lo scorso 19 marzo in adempimento degli obblighi fissati dalla legge n. 234 del 2012. Sottolinea che la Relazione rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Il documento è articolato in quattro parti. La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche economiche. La seconda parte illustra le politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, con riguardo alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia e alla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte attiene all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), il contenzioso davanti alla Corte di giustizia, l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nonché la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode.

L'elenco delle direttive recepite nel 2017 e i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare sono riportati negli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2017, come presentate nella seconda parte della Relazione, segnala quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2017, sottolineando: il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA - *European Institute of Public Administration*), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri e organizza un premio biennale per le amministrazioni; il contributo dell'Italia alle attività della rete EUPAN (*European Public Administration Network*/ Rete europea della pubblica amministrazione); la partecipazione all'EUPAE - *European Public Administration Employers*, l'organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni, di cui l'Italia ha assunto la presidenza nel 2016.

In relazione alle politiche europee di semplificazione normativa e amministrativa, la relazione richiama l'operato dell'Italia in linea con le indicazioni dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", entrato in vigore il 13 aprile 2016, che ha l'obiettivo di evitare l'inflazione normativa e di ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, attraverso una cooperazione più stretta tra le istituzioni europee, nel rispetto del ruolo dei Parlamenti nazionali. Inoltre, nell'ambito di attuazione dell'agenda cosiddetta "*better regulation*", segnala la partecipazione italiana all'attività che nelle sedi europee è finalizzata a rendere la legislazione europea sempre più efficace e sempre meno onerosa per i cittadini e le imprese. In particolare, è stato dato sostegno a una rapida introduzione degli obiettivi di riduzione degli oneri regolatori in settori specifici, nell'ambito del Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). Precisa che ulteriori argomenti di competenza della Commissione sono rinvenibili nel capitolo "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Nel paragrafo relativo alle politiche sulla migrazione, si sottolinea che l'Italia ha ribadito l'esigenza di un rafforzamento e di una maggiore integrazione delle politiche migratorie interne ed esterne dell'Unione europea, con l'obiettivo prioritario di contenere i flussi migratori provenienti dal Nord Africa, garantire un adeguato sostegno ai Paesi europei maggiormente esposti e migliorare le condizioni di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo dei Paesi africani. È inoltre proseguita la pressione per una revisione del Sistema comune europeo di asilo, e in particolare del regolamento Dublino, al fine di coniugare i principi di responsabilità e solidarietà.

In due distinti paragrafi si dà conto dell'azione svolta dall'Italia nell'ambito della dimensione, sia interna sia esterna, della politica europea sulla migrazione.

La Relazione si sofferma poi sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità. In



particolare, si osserva che l'Italia continua ad essere impegnata nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*. In questo quadro l'Italia ha sostenuto le iniziative dell'Unione europea volte a migliorare le azioni di prevenzione e contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento.

È quindi richiamato l'impegno dell'Italia volto a mantenere al centro dell'attenzione dell'Unione europea il contrasto alla criminalità organizzata nonché alle possibili connessioni con il traffico e lo sfruttamento di migranti.

In merito al rafforzamento della sicurezza dei cittadini, la Relazione sottolinea la partecipazione italiana alle iniziative volte a favorire lo scambio di informazioni a livello di Unione europea e a sviluppare e migliorare gli strumenti tecnologici utilizzabili per il controllo alle frontiere, al fine di rendere più funzionale la gestione degli ingressi nell'area Schengen. In particolare, sono ricordati il nuovo sistema di ingressi/uscite (*entry/exit system* - EES), il sistema ETIAS (*European travel information and authorisation system*) e le proposte volte a riformare il cosiddetto SIS (sistema d'informazione Schengen).

Passa, quindi, a illustrare la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018, presentata al Parlamento il 22 gennaio scorso. Essa precisa i contenuti e gli obiettivi politici attesi dal precedente Esecutivo in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea. Il documento, pertanto, non rappresenta la visione programmatica del Governo attualmente in carica, delineata invece in altri documenti concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, quali la risoluzione di maggioranza adottata dal Senato il 27 giugno scorso, in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, o quella adottata lo scorso 16 ottobre in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Si sofferma brevemente sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

In merito alle questioni istituzionali, la Relazione sottolinea la necessità di rilanciare il progetto di integrazione europea, per realizzare un'Europa sicura, prospera e sostenibile, sociale e con un ruolo più incisivo sulla scena internazionale, mantenendo peraltro l'impegno all'attuazione dell'Accordo interistituzionale del 2016 sul tema "Legiferare meglio" nonché alla promozione e al rafforzamento del carattere democratico dei processi decisionali.

Nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'obiettivo prioritario volto a ottenere un incremento dell'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri sulle tematiche migratorie, attraverso una concreta applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità, in relazione alla gestione dei flussi, al controllo delle frontiere esterne, alla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, nonché allo sviluppo del dialogo con i Paesi terzi di origine e transito dei migranti.

Con riferimento alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, il documento richiama la necessità di proseguire nella partecipazione alle attività della rete informale EUPAN - *European public administration network* e del Comitato europeo per il dialogo sociale nelle pubbliche amministrazioni centrali. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di rafforzare la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea per assicurare un rinnovato impegno di carattere strategico nell'attuazione delle iniziative di "migliore regolamentazione".

Nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione conferma l'esigenza di sviluppare e rafforzare le strategie dell'Unione finalizzate a contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata, con particolare riguardo alle iniziative volte a migliorare lo scambio dei dati e l'interoperabilità delle banche dati europee per finalità di sicurezza. È confermato, inoltre, l'impegno dell'Italia nella lotta ai trafficanti di esseri umani.

Anche in materia di protezione civile il documento ribadisce il tradizionale sostegno dell'Italia al miglioramento e all'incremento dell'efficienza della cooperazione europea. In tema di libertà, sicurezza

e giustizia, è richiamato l'impegno ad avviare l'attuazione delle linee strategiche che il Consiglio europeo ha approvato nel giugno 2016.

Con riguardo alle statistiche europee a sostegno delle politiche, la Relazione richiama l'impegno all'attuazione del Programma di lavoro della Commissione europea (Eurostat) per il 2018, nonché alla semplificazione e razionalizzazione della normativa europea sulle statistiche sociali, sulla struttura delle aziende agricole e sulle imprese. Viene infine ricordato l'impegno all'attuazione del memorandum di Budapest, adottato nel settembre 2017 dal Comitato del Sistema statistico europeo in materia di statistiche sulle migrazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno al testo del decreto-legge in titolo, pubblicati in allegato.

Informa, inoltre, che sono state presentate le riformulazioni 1.47 (testo 2), 2.11 (testo 2) e 10.7 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica, quindi, che l'emendamento 19.8 è stato collocato come emendamento riferito all'articolo 36 e ha pertanto assunto un'altra numerazione: 36.22. Gli emendamenti 16.4 e 16.5, in quanto emendamenti aggiuntivi all'articolo, assumono rispettivamente la seguente numerazione: 16.0.9 e 16.0.10.

Avvisa, infine, che la senatrice Granato ritira gli emendamenti 1.19, 1.43, 1.87, 12.8, 12.27 e 13.4, la senatrice De Petris ritira l'emendamento 14.22, il senatore Grasso ritira gli emendamenti 30.5 e 30.6, mentre il senatore De Poli ritira l'emendamento 34.0.4.

Il senatore **COLLINA** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito ad alcune notizie di stampa. Infatti, il presidente Borghesi avrebbe anticipato che saranno accolti solo pochi emendamenti presentati dai senatori del Movimento 5 Stelle.

Il **PRESIDENTE** si riserva di precisare il proprio orientamento sulle proposte di modifica presentate, in qualità di relatore, in sede di espressione del parere.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice **DE PETRIS** (Misto-LeU) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.4, volti - rispettivamente - a sopprimere l'intero Titolo I, recante disposizioni in tema di immigrazione, o quanto meno l'articolo 1, che elimina il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'emendamento 1.7, invece, è volto ad ampliare il novero delle fattispecie previste per il rilascio di permessi di soggiorno speciali.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 1.25 e 1.27, che ampliano la possibilità di cure mediche per gli stranieri in gravi condizioni di salute, nonché sull'emendamento 1.44, con cui si propone che il permesso di soggiorno possa essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Infine, segnala l'emendamento 1.57, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero che dimostri di essere socialmente integrato.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) illustra complessivamente gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1, che sono volti sostanzialmente a garantire agli stranieri cui sia riconosciuto un permesso di soggiorno il godimento di diritti fondamentali.

Ritiene che i casi specifici previsti per la concessione di permessi speciali siano del tutto insufficienti. Tale disposizione, a suo avviso, costringerà i migranti a restare in una situazione di illegalità, senza poter accedere alle cure sanitarie e al diritto al lavoro. In questo modo, si determineranno situazioni di grave allarme sociale.

Il senatore [BREZZA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) precisa di aver presentato solo emendamenti di tenore soppressivo, non ritenendo possibile correggere disposizioni che violano gli articoli 3, 10, 22 e 24 della Costituzione, per le motivazioni già illustrate nel corso della discussione generale.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) sottolinea che l'intento delle proposte di modifica a sua firma è principalmente quello di sopprimere misure che mutano radicalmente il sistema di accoglienza delineato dal Governo del centro-sinistra. In alternativa, si propongono alcuni correttivi, per esempio individuando ulteriori casi per il rilascio dei permessi di soggiorno speciali.

In particolare, segnala l'emendamento 1.100, con cui si intende evitare che gli stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla scadenza, si trovino in una situazione di illegalità.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP), nell'illustrare complessivamente gli emendamenti presentati al decreto-legge in esame, evidenzia che il provvedimento è coerente con l'obiettivo, condiviso da tutto lo schieramento di centro-destra nel corso della campagna elettorale, di garantire più sicurezza ai cittadini italiani. Registra, tuttavia, alcune lacune. A suo avviso, sarebbe preferibile sopprimere del tutto i permessi di soggiorno per motivi umanitari, senza individuare alcuni casi speciali, e valorizzare il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti nella ripartizione dei richiedenti asilo.

Quanto alle disposizioni in materia di sicurezza, le proposte di modifica a sua firma tendono a introdurre detrazioni fiscali per le spese finalizzate ad aumentare la sicurezza delle abitazioni, per prevenire il rischio di furti e rapine, a prevenire i fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione, presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di *metal-detector*, ad ampliare le competenze della polizia locale in materia di identificazione delle persone, attraverso l'accesso alle banche dati disponibili, nonché di decoro e sicurezza urbana.

Sottolinea, infine, gli emendamenti volti ad ampliare gli organici delle forze dell'ordine.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) condivide l'obiettivo di contrastare lo sfruttamento economico del fenomeno migratorio, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi costituzionali. Il provvedimento all'esame, invece, presenta criticità tanto gravi da far presumere che l'obiettivo sia solo quello di conquistare consenso elettorale. Ritiene, infatti, che gli articoli 1, 2, 10 e 14 non potranno superare il vaglio di legittimità costituzionale.

Pertanto, precisa di aver presentato pochi emendamenti, con spirito costruttivo, al fine di recepire le segnalazioni dei giuristi ascoltati nel ciclo di audizioni.

L'emendamento 1.5 è volto a sopprimere l'articolo 1, che abroga il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in violazione dell'articolo 10 della Costituzione.

L'emendamento 3.3 sopprime l'articolo 3, che prevede due nuove ipotesi di trattenimento degli stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.

Con l'emendamento 10.1 si sopprime l'articolo 10, che dispone l'immediato avvio del procedimento innanzi alla commissione territoriale, nel caso in cui il richiedente protezione internazionale sia sottoposto a procedimento penale, in violazione dell'articolo 27 della Costituzione.

Infine, l'emendamento 14.1 è soppressivo dell'articolo 14, che prevede la revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per reati di particolare gravità.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ritiene che il provvedimento sia poco efficace sotto il profilo della sicurezza e abbia piuttosto finalità propagandistiche.

Tra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1, segnala quelli volti a evitare che il titolare di permesso per motivi umanitari sia costretto a entrare in clandestinità alla scadenza del suo titolo di soggiorno, nonché a prevedere la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. A suo avviso, infatti, solo favorendo l'integrazione degli stranieri è possibile creare una società più sicura.

Il senatore [LA PIETRA](#) (Fdl) condivide l'impianto del provvedimento, sebbene - a suo avviso - risulti, per alcuni aspetti, eccessivamente blando. Mancano, per esempio, norme sulla sorveglianza dei centri di trattenimento, il rafforzamento degli accordi bilaterali per i rimpatri, misure specifiche per i problemi delle carceri e il contrasto delle mafie straniere, nonché integrazioni economiche per tutte le forze dell'ordine.

Quanto alle proposte di modifica riferite all'articolo 1, si sofferma in particolare sugli emendamenti 1.9 e 1.59.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) concorda con le considerazioni del senatore Vitali sulla opportunità di prevedere un ampliamento della protezione dei richiedenti asilo, in linea con gli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione.

Illustra quindi l'emendamento 1.18, che introduce l'identità di genere e l'orientamento sessuale tra i fattori di vulnerabilità del migrante, tali da giustificare il rilascio di un permesso speciale. Inoltre, si precisa il concetto di persecuzione, al fine di tenere conto anche dell'esistenza, nel Paese di origine dello straniero, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali, nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca il libero svolgimento della personalità.

Il senatore [DE FALCO](#) (M5S), nel concordare con le considerazioni del senatore Vitali, ritiene condivisibile nel complesso il provvedimento all'esame. Tuttavia, sottolinea la necessità di apportare alcune modifiche, in coerenza con i principi tutelati dalla Costituzione, come precisato - nel corso delle audizioni informali - anche dagli esperti di diritto.

A tale proposito, ricorda il richiamo del Presidente della Repubblica al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, che discendono dall'articolo 10 della Costituzione.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (FI-BP) auspica una riflessione più approfondita sulla revoca della cittadinanza in caso di condanna per reati di particolare gravità. Ritiene, infatti, che il riferimento di tale misura ai soli immigrati costituisca un *vulnus*, da cui potrebbe discendere una differenziazione in base alla modalità di acquisizione della cittadinanza e, di conseguenza, il rischio che questa possa essere concessa anche in modo automatico. Al contrario, ritiene che - in linea con quanto previsto dal diritto romano - la cittadinanza sia un diritto strettamente personale, concesso a seguito della richiesta da parte di chi intende essere accolto in una comunità, a condizione che ne sia accertata la lealtà.

Il senatore [ZANDA](#) (PD) illustra l'emendamento 1.49, volto a sopprimere, all'articolo 1, comma 1, la lettera o). Tale disposizione, infatti, elimina il riferimento all'asilo politico e all'asilo umanitario tra le motivazioni che giustificano la concessione del permesso di soggiorno e che, conseguentemente, danno diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, sostituendolo con un generico riferimento all'asilo e alla protezione sussidiaria. Ritiene inaccettabile, infatti, lo stravolgimento del sistema di accoglienza che da sempre appartiene alla coscienza e alla tradizione giuridica italiana ed europea.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che il Gruppo PD ha presentato numerosi emendamenti all'articolo 1, che presenta rilevanti elementi di contrasto con le disposizioni costituzionali, le direttive europee e l'orientamento giurisprudenziale, segnalati anche dagli esperti nel corso delle audizioni. A suo avviso, il provvedimento finirà per accrescere in modo significativo il numero degli immigrati irregolari e, di conseguenza, i costi per gli oneri burocratici e amministrativi, nonché per l'impiego di un più alto numero di agenti di polizia.

Tra le proposte di modifica a sua firma, volte a correggere quanto meno gli aspetti più gravi, richiama l'emendamento 1.89, che - recependo una sollecitazione dell'ANCI - prevede il rilascio di un permesso speciale di soggiorno al richiedente asilo, che si sia distinto per comprovata volontà di integrazione e sia in possesso di una certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2, di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo, nonché di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 2.6 e 2.10, volti a sopprimere - rispettivamente - i commi 1 e 2 dell'articolo 2. A suo avviso, infatti, è eccessivo il prolungamento fino a 180 giorni della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio, previsto dal comma 1. Ricorda che il Movimento 5 Stelle, nella scorsa legislatura, aveva proposto invece di rafforzare le commissioni territoriali, proprio al fine di abbreviare i tempi di risposta alle richieste di permesso di soggiorno.

Ritiene molto criticabile, poi, la disposizione di cui al comma 2, in quanto si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in deroga a quanto prevede il codice degli appalti, per assicurare la tempestiva ricostruzione di nuovi centri per il rimpatrio. Anche questa misura risulta incompatibile con gli obiettivi di trasparenza del Movimento e rischia di lasciare spazio a fenomeni corruttivi.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra gli emendamenti 2.3 e 2.4, volti a sopprimere - rispettivamente - l'intero articolo 2 o il solo comma 1. Ritiene che il raddoppio dei tempi di trattenimento all'interno dei CPR possa creare problemi di vivibilità, come accaduto in passato nei centri di identificazione ed espulsione. A suo avviso, sarebbe preferibile destinare le ulteriori risorse che saranno necessarie per la costruzione dei nuovi centri al potenziamento delle procedure di identificazione e rimpatrio, eventualmente tornando al sistema di accoglienza dello SPRAR almeno per donne e minori.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) si sofferma in particolare sugli emendamenti soppressivi 2.2 e 2.5. Ritiene, infatti, che il trattenimento fino a 180 giorni sia una misura afflittiva e in contrasto con i principi costituzionali.

Con l'emendamento 2.7, invece, si prevede la possibilità di proporre domanda di riesame avverso il provvedimento di proroga del trattenimento.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) illustra l'emendamento 2.9, che eleva a diciotto mesi il periodo di trattenimento dello straniero presso le strutture carcerarie. Anticipa che anche l'emendamento 3.27 è dello stesso tenore.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l'emendamento 2.1, volto a sopprimere l'articolo 2. Ritenendo irragionevole e incostituzionale il prolungamento fino a 180 giorni del trattenimento nei centri per il rimpatrio, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo su tale disposizione.

Il sottosegretario MOLTENI assicura la piena disponibilità del Governo ad accogliere emendamenti migliorativi del testo, purché non si intenda stravolgere l'impianto complessivo.

In materia di sicurezza urbana, per esempio, ritiene incomprensibili le proposte di modifiche volte a contrastare le misure adottate per rafforzare il coinvolgimento della polizia locale, tra l'altro in linea con i provvedimenti assunti Ministro dell'interno Minniti.

Ritiene poi particolarmente qualificante l'articolo 37, recante disposizioni in materia di organizzazione e organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, considerata la necessità di contrastare la criminalità organizzata non solo sul piano della repressione, ma anche attraverso l'aggressione del suo patrimonio illecito.

Quanto alle disposizioni in materia di immigrazione, ricorda che si è già proceduto al potenziamento dell'organico delle commissioni territoriali e che sono previste ulteriori assunzioni a tempo determinato per smaltire il rilevante arretrato nell'esame delle domande ancora inevase.

Sottolinea la necessità di elevare a 180 giorni il tempo di trattenimento dei migranti nei centri di permanenza per il rimpatrio, tra l'altro in linea con quanto previsto dalle istituzioni europee, al fine di completare le complesse procedure di verifica dei titoli per la riammissione nel Paese di origine. A tale proposito, ricorda altresì che l'unico accordo bilaterale attualmente efficace è quello stipulato dal precedente Governo con la Tunisia, il quale tuttavia risulta ancora insufficiente. In ogni caso, la conclusione di tali accordi è tema che attiene alle relazioni diplomatiche e non può essere trattato nell'ambito di un provvedimento d'urgenza.

Precisa che gli attuali CPR hanno una capienza massima di 880 posti e, dunque, è evidente la necessità di costruirne almeno altri quattro. Nel testo all'esame, è stata prevista la relativa copertura finanziaria. Sottolinea che il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato per un periodo transitorio non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, quindi nel rispetto delle norme vigenti. Inoltre, in accoglimento di alcune proposte del Movimento 5 Stelle, sarà prevista la conclusione di protocolli d'intesa con l'ANAC, per una garanzia di trasparenza e tracciabilità dei fondi pubblici.

Conclude, assicurando che il provvedimento all'esame non ha intenti propagandistici, ma intende risolvere i gravi problemi in materia di immigrazione ereditati dalla precedente amministrazione, per il bene dei cittadini italiani e degli stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli emendamenti soppressivi 2.3 e 2.4. Replicando alle osservazioni del rappresentante del Governo, osserva che è lo stesso provvedimento in esame che determinerà un aumento incontrollato di migranti irregolari. Da ciò discende evidentemente la necessità di costruire altri centri per il rimpatrio e di stanziare nuove risorse.

Infine, per accrescere l'efficacia dell'accordo bilaterale con la Tunisia, sarebbe opportuno evitare dichiarazioni improvvide, come quelle pronunciate dal Ministro dell'interno lo scorso giugno, al fine di favorire cordiali relazioni diplomatiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [840](#)

Art. 1

### 1.1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere il Capo I, il Capo II, il Capo III e il Capo IV.*



## 1.2

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere gli articoli da 1 a 14.*

## 1.3

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.4

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.5

[VITALI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.6

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.7

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari) - Nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 all'articolo 5 nel comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello

status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiedi di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New



York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione"».

## 1.8

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*). - 1. Il comma 6, dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene 6 trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 18 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a

Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roba il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute, dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme, della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione».

## 1.9

[CIRIANI](#), [FAZZOLARI](#), [LA RUSSA](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla *base* di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista».

## 1.10

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari)* - 1. A decorre dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera *c-ter*) del comma 1; dell'articolo 11 e le parole: ", in particolare di carattere umanitario o" dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono soppresse, negli articoli, ovunque ricorrano, le parole: "motivi umanitari".

3. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore del presente articolo».

### 1.11

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per richiesta d'asilo» aggiungere le seguenti: «per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche».*

### 1.12

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera b), n. 2), dopo le parole: «Stati Contraenti» aggiungere le seguenti: «, salvo che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal presente decreto (dicitura protezione speciale)».*

### 1.13

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1 lettera b), numero 3 dopo le parole: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis» aggiungere le seguenti: «19, comma 2, lettera d-bis)».*

### 1.14

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis» inserire le seguenti: «19, comma 2, lettera d-bis)».*

## 1.15

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche:*

*al secondo periodo dopo le parole: «può essere» inserire le seguenti: «rinnovato per almeno un anno o»;*

*dopo le parole: «stabilite per tale permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato».*

## 1.16

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1 lettera f), numero 2, comma 1-bis apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «può essere» aggiungere le seguenti: «rinnovato per la durata di almeno un anno oppure»;*

*b) dopo le parole: «stabilite per tale permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «o per attesa occupazione».*

## 1.17

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1 alla lettera f), numero 2, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il capoverso 1-ter:*

*all'articolo 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione dopo la parola: «tortura» introdurre le seguenti: «pene o trattamenti, disumani o degradanti».*

## 1.18

[CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

*«f-bis) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "identità di genere, orientamento sessuale," e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni";*

*f-ter) all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni"».*

## 1.19

### GRANATO

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:

#### **"Art. 18-ter.**

*(Permesso di soggiorno per-particolari casi di vulnerabilità)*

1. Qualora in capo allo straniero sussistano significativi fattori soggettivi di vulnerabilità causati da gravi ed accertati motivi di salute, ivi compresa la particolare violenza, di traumi subiti, o fattori oggettivi legati alla presenza nel paese di origine di guerre civili, rivolgimenti violenti di regimi o catastrofi naturali, la commissione territoriale, trasmette gli atti al questore, il quale, valutata l'assenza di motivi di pericolosità sociale del richiedente, rilascia un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura protezione per vulnerabilità, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.

2. Il permesso soggiorno di cui al presente articolo è rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».

## 1.20

### PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, alla lettera g) premettere la seguente:*

«0g) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: "o a pene o trattamenti, disumani e degradanti"».

## 1.21

### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1.1, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: ", pene o trattamenti disumani o degradanti";

2) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo atto-stato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale"».

## 1.22

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:*

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.23

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, la lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:*

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.24

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole:* «di eccezionale gravità» *con le seguenti:* «di particolare gravità»;
- b) *sostituire le parole:* «Per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria» *con le seguenti:* «per il tempo corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante»;
- c) *sostituire le parole:* «rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» *con le seguenti:* «rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio d'irreparabile pregiudizio alla salute».

## 1.25

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «di eccezionale gravità» *con le seguenti:* «di

particolare gravità»

b) *sostituire le parole*: «per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria» *con le seguenti*: «per il tempo (necessario al proseguimento delle terapie) corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante»;

c) *sostituire le parole*: «rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» *con le seguenti*: «rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute».

## 1.26

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole*: «di eccezionale gravità» *con le seguenti*: «di particolare gravità»;

b) *sostituire le parole*: «innovabile finché persistono le condizione di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» *con le seguenti*: «rinnovabile finché i rientro nel paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute»;

c) *dopo le parole*: «territorio nazionale» *aggiungere le seguenti*: «Il permesso in oggetto consente di svolgere attività lavorativa e consente la conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

## 1.27

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)», dopo le parole*: «degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione,» *inserire le seguenti*: «o comunque».

## 1.28

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis», dopo la parola*: «documentazione» *inserire le seguenti*: «rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

## 1.29

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis» dopo le parole*: «il Questore» *inserire le seguenti*: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo,



allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».

### 1.30

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» dopo le parole: «valido solo nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio».*

### 1.31

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)» aggiungere il seguente:*

«d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica».

### 1.32

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:*

«d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica».

### 1.33

[VERDUCCI](#)

*A comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)» aggiungere il seguente:*

«d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica».



### 1.34

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:*

«d-ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'articolo 10, terzo comma della Costituzione».

### 1.35

[AIMI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

### 1.36

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», dopo le parole: «il Questore», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».*

### 1.37

[PERILLI](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 2, dopo le parole: «ha la durata di sei mesi», aggiungere le seguenti: «ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è».*

### 1.38

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera h), punto 2), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».*

**1.39**

[VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».*

**1.40**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente la conversione nel permesso di soggiorno per motivi di lavoro».*

**1.41**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera h), n. 2, sopprimere le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».*

**1.42**

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera h), n. 2, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

**1.43**

[GRANATO](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 2, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

**1.44**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 20-ter.**

1. Allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Il questore rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo.

**Art. 20-quater.**

1. I titolari di permesso di soggiorno sono beneficiari del Sistema di protezione».

**1.45**

[VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente;*

**«Art. 20-ter.**

*(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)*

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».

**1.46**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo», aggiungere le seguenti: «oppure per attesa occupazione».*

**1.48**

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

*«n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono abrogati».*

**1.49**

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

**1.50**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per la richiesta di asilo", inserire le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per protezione sussidiaria, per cure mediche";».

**1.51**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per asilo umanitario" aggiungere le seguenti: "per protezione sussidiaria";».

**1.52**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», aggiungere le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale e per cure mediche».*

**1.53**

[VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», aggiungere le seguenti: «e per casi speciali e per protezione speciale».*

**1.54**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», aggiungere le seguenti: «, per casi speciali e per protezione speciale».*

**1.55**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», sostituire le parole: «il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza», con le seguenti: «il Questore può disporre».*

**1.56**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 42-bis», dopo le parole: «prefetto competente», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».*

**1.57**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis, dopo il comma 1», aggiungere il seguente:*

«1-bis. Su proposta formulata dal Sindaco del luogo di abituale dimora dello straniero, al quale sia pervenuta una motivata petizione in tal senso firmata da almeno 30 cittadini residenti in quel medesimo Comune, il Questore può altresì disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali della durata di un anno, rinnovabile, in considerazione del buon inserimento sociale dello straniero, a condizione che sussista una proposta di assunzione e che l'impiego che ne è oggetto abbia le caratteristiche richieste dal testo unico sull'immigrazione per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno unico per lavoro».

**1.58**

[UNTERBERGER](#), [STEGE](#)R, [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [LANIECE](#)

*Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: "della Commissione stessa", sono inserite le seguenti: ", o sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE,".

0a.1) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: "lettera a)", sono inserite le seguenti: ", o quando sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine"».

## 1.59

### CIRIANI, LA RUSSA

*Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1:

a) dopo le parole: "di frontiera" aggiungere le seguenti: "ed esclusivamente";

b) le parole da: "o presso l'ufficio della questura", fino alla fine del periodo sono soppresse.

0a-bis) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato».

## 1.60

### GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con il decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale";

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali";

3) al comma 3, le parole: "da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente" sono sostituite dalle seguenti: "da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti";

b) al comma 1-bis dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché con Università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno"».

## 1.61

### COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale'. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al

Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nella more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 1.62

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 1.63

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

*Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

## 1.64

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone alle quali sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.65

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di migranti di seconda generazione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.66

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone il cui rimpatrio comprometterebbe in modo sproporzionato il diritto ad una vita privata e



familiare, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.67

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri il cui rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposte a gravi maltrattamenti, la Commissione territoriale trasmette gli atti ai questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previ parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.68

[VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che vedano in pericolo il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesi questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'extradizione dello straniero per reali che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.69

[VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti

di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che rischino di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, vietati in modo inderogabile dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di-lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari d per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.70

### VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 Costituzionale, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno animale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui il presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.71

### VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri i cui legami personali e familiari in Italia sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.72

### VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri a cui nel proprio Paese sia effettivamente impedito l'esercizio del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia di cui all'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

**1.73**

[VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino ogni altra situazione nella quale allo straniero è garantito dall'articolo 10, comma 3 Costituzionale il diritto di asilo perché nel suo Paese non è effettivamente garantita anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

**1.74**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone gravemente ammalate che affronterebbero un rischio effettivo di essere esposte ad un serio ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

**1.75**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

**1.76**

[PINOTTI](#), [MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 3 ed 8 della Cedu, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

**1.77**

[VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1», con le seguenti: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 2».*

**1.78**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1.», aggiungere le seguenti: «e comma 2».*

**1.79**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1.», inserire le seguenti: «e comma 2».*

## 1.80

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

## 1.81

[VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

## 1.82

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezioni internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

## 1.83

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio», e sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

**1.84**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».*

**1.85**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».*

**1.86**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».*

**1.87**

[GRANATO](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», secondo periodo, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

**1.88**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», secondo periodo, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

**1.89**

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#), [MISIANI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

"3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

**1.90**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

"3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

**1.91**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

"3-ter. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7



aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 1.92

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-bis.1). Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 1.93

[MODENA](#), [PAGANO](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#)

*Al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 19-ter», con il seguente:*

«Art. 19-ter. - *(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)* - 1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.

2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma 2 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "Le sezioni specializzate" sono sostituite dalle seguenti: "Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione";

b) il comma 4-bis è abrogato.

6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-bis a 3-undecies sono sostituiti dai seguenti:



"3-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-ter. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-quater. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3-quinquies. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

3-sexies. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

3-septies. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

3-octies. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

3-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.

3-decies. L'ordinanza di cui al comma 3-novies è comunicata alle cancelleria.

3-undecies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza".».

## 1.94

### MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Al comma 5, capoverso «Art. 19-ter», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli uffici giudiziari ed in particolare delle sedi maggiormente interessate dai fenomeni migratori, assicurando la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura ordinaria, in via transitoria, per i concorsi a posti di magistrato ordinario già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata ancora approvata la graduatoria generale di merito, ove il numero degli ammessi alla prova orale risulti inferiore ai posti messi a concorso, conseguono l'idoneità e sono collocati in coda alla graduatoria, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i partecipanti che abbiano superato le prove scritte e abbiano conseguito alla prova orale un punteggio pari a non meno di sei decimi in almeno la metà più una delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), del medesimo decreto legislativo, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica».

**1.95**

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal presente decreto, denominati permessi per casi speciali"».*

**1.96**

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 6, lettera c), sostituire la parola: «soppresse», con le seguenti: «sono sostituite con le seguenti ", per casi speciali"».*

**1.97**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente: «All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole da: "ovvero se ritiene che sussistono" con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».*

**1.47**

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«3) all'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2015 le parole da "ovvero se ritiene che sussistono" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso».

**1.47 (testo 2)**

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) all'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2015 le parole da "ovvero se ritiene che sussistono" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso».

**1.98**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».*

**1.99**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:*

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data pubblicazione del presente decreto».

**1.100**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:*

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

**1.101**

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 8, sopprimere le parole: «previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

**1.102**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 8, sostituire il periodo da: «previa valutazione» a: «25 luglio 1998 n. 286» con il seguente periodo: «Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».*

#### 1.103

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire le parole da: «previa valutazione» a: «25 luglio 1998 n. 286» con le seguenti: «Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».*

#### 1.104

[VERDUCCI](#)

*Al comma 8 sostituire il periodo da: «previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» con il seguente: «Solamente in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno accordato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».*

#### 1.105

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

#### 1.106

[VERDUCCI](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra in ogni caso i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

**1.107**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenne, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

**1.108**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 9 sostituire le parole: «per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto» con le seguenti: «ove la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga».*

**1.109**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 9 sostituire le parole: «per i quali al Commissione territoriale e non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto» con le seguenti: «ove la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga».*

**1.110**

[D'ARIENZO](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro».

**1.111**

[D'ARIENZO](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Oltre i casi previsti, il permesso per casi speciali può essere rilasciato o rinnovato qualora siano presenti condizioni tali da consentire l'opportunità del rilascio con particolare riguardo alle situazioni familiari dello straniero nonché per evitare la repentina condizione di illegalità dello straniero nel territorio nazionale».

## 1.112

### [D'ARIENZO](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. La Prefettura competente ha l'obbligo di notificare al datore di lavoro che impiega lo straniero per il quale viene meno il diritto alla permanenza nel territorio nazionale, la decisione di diniego entro 20 giorni successivi alla data in cui è stata assunta».

## 1.113

### [COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

## G/840/1/1

### [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [BERARDI](#)

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premesso che:

vi sono molti centri culturali o religiosi che ricevono finanziamenti dall'estero che possono essere finalizzati alla diffusione di intolleranza ed ideologie estremistiche;

impegna il Governo:

a non sostenere, né direttamente, né indirettamente organizzazioni senza fini di lucro che ricevono finanziamenti da Paesi nei quali la libertà religiosa è impedita.

## Art. 2

## 2.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.3**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.4**

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**2.5**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**2.6**

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [DE FALCO](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**2.7**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di

riesame da presentare nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-*bis*, dandone conto specificatamente in motivazione"».

## 2.8

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto e sesto periodo sopprimere le parole: "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri"».

## 2.9

[CIRIANI](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «la parola "novanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta"» con le seguenti: «le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».*

## 2.10

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [DE FALCO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 2.11

[PERILLI](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nell'ambito delle procedure di cui al primo periodo, l'ANAC svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».*

## 2.11 (testo 2)

[PERILLI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'ANAC svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allo svolgimento dell'attività di cui al presente comma l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

## 2.12

### PERILLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli enti gestori dei Centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale, nonché dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicano, sul proprio sito *internet* o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate».

## 2.0.1

### DE FALCO, BUCCARELLA, NUGNES, FATTORI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "rimpatrio" aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso, avverso un provvedimento di proroga è sempre consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme-di cui all'articolo 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-bis, dandone conto specificatamente in motivazione"».

## 2.0.2

### DE FALCO, BUCCARELLA, NUGNES, FATTORI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14 comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto periodo sopprimere la locuzione: "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri".

2. All'articolo 14 comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovunque occorra sopprimere la parola: "centro"».

## Art. 3

## 3.1

### BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.3

[VITALI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.4

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.5

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 3.6

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 3.7

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 3.8

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:*

«a) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in aree identificate presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni;

3-ter. Negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7"».

### 3.9

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al primo periodo del comma 3-bis, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015 le parole: "per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce 'EURODAC'"».

*Sopprimere le lettere b) e c).*

### 3.10

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinque giorni»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

### 3.11

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere le parole: «in appositi locali»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo;*
- c) *dopo il capoverso «3-bis» inserire il seguente:*

«3-ter. Negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7».

### 3.12

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «in appositi locali» con le seguenti: «aree identificate»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

### 3.13

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate» e sopprimere le parole: «determinarne o».*

### 3.14

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «in appositi locali», inserire le seguenti: «con modalità che assicurino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7».*

### 3.15

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza» con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».*

### 3.16

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», primo periodo sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza», con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».*

### 3.17

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».*

### 3.18

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a) capoverso «3-bis», dopo il primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale o sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».*

### 3.19

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

### 3.20

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.*

### 3.21

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.*

### 3.22

#### VERDUCCI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», *con le seguenti:* «Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici». *Quindi sostituire le parole:* «per un periodo di massimo centottanta giorni», *con le seguenti:* «per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sottratto il periodo di trattenimento ivi intercorso».

### 3.23

#### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole:* «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», *con le seguenti:* «fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici», *e sostituire le parole:* «per un periodo massimo di centottanta giorni», *con le seguenti:* «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

### 3.24

#### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole:* «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», *con le seguenti:* «a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici», *e sostituire le parole:* «per un periodo massimo di centottanta giorni», *con le seguenti:* «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

### 3.25

#### DE FALCO, BUCCARELLA, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1, dopo le parole:* «ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza», *inserire le seguenti:* «a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici e fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici»; *in fine, sostituire le parole:* «per un periodo massimo di centottanta giorni», *con le seguenti:* «per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

### 3.26

#### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE».*

### 3.27

[CIRIANI](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «diciotto mesi».*

### 3.28

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

### 3.29

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In applicazione della direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».*

### 3.30

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni della procedura di asilo previsto al comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

### 3.31

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).*

### 3.32

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).*

### 3.33

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo».

### 3.34

[GRASSI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

## Art. 4

### 4.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*



#### 4.3

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.4

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [DE FALCO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.5

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «in tale ultima ipotesi», fino a: «udienza di convalida».*

#### 4.6

[PERILLI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurano il rispetto della dignità della persona».*

#### 4.7

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «successive all'udienza di convalida», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi e luoghi di permanenza di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015».*

#### 4.8

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida», sono inserite le seguenti: «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015».*

#### 4.9

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le strutture e i locali indicati nei due periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario ed appositamente attrezzati per l'ospitalità plurigiornaliera di persone e devono garantire ano straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, ad almeno tre pasti al giorno, ad un alloggio e ai servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei tre periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

#### 4.10

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli *standard* e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentanti dell'UNHCR o di Enti e Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente».

#### 4.11

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

#### 4.12

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da tale forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

Art. 5

5.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 6

6.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

6.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

6.3

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#), [FERRARI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 6. - (*Disposizioni in materia di rimpatri*). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.4

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#), [FERRARI](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «b)» con il seguente:*

«b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 3.500.000 euro per il 2018, di 10.500.000 euro per il 2019 e di 10.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno, curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 6.5

### D'ARIENZO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della clandestinità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti un piano dettagliato concernente gli accordi bilaterali che intende stipulare con i Paesi di origine del fenomeno migratorio finalizzato a favorire il rimpatrio delle persone che non avranno diritto a permanere nel territorio nazionale. Altresì, sarà data comunicazione alle Commissioni Parlamentari in merito agli accordi bilaterali della specie che saranno stipulati».

## 6.0.1

### FAZZOLARI, LA RUSSA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche

sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

## 6.0.2

[BALBONI](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

(Minori stranieri)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: "il minorenni" con le seguenti: "il minore di anni quattordici".

2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "di anni diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "di anni quattordici"».

## 6.0.3

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## Art. 7

## 7.1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Premettere l'articolo:*

### «Art. 07.

1. I richiedenti protezione internazionale sono beneficiari del Sistema di Protezione».

## 7.2

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.3

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.4

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.5

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Sostituire l'articolo 7, con il seguente:*

«Art. 7. - (*Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale*) - 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12, al comma 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) l'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo

407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

## 7.6

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-*bis*. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-*bis*. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c*) e 16, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa».

## 7.7

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 12, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica se è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale, I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale";

*b)* l'articolo 16, al comma 1, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica se è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

## 7.8

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) all'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) all'articolo 16, comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

## 7.9

[BALBONI](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «dagli articoli 336», inserire la seguente: «, 414,».*

## 7.10

[RAUTI](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3,», con le seguenti: «624 e 624-bis».*

## 7.11



[BERTACCO](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3),», inserire le seguenti: «e 633,».*

**7.12**

[BALBONI](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, alle lettere a) e b), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».*

**7.13**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere il seguente periodo: «I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) numeri 2), 6) e 7-bis) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate».*

**7.15**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere l'ultimo periodo.*

**7.16**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, alle lettere a) e b) eliminare l'ultimo periodo.*

**7.17**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui all'articolo 62 n. 4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-bis del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quinquies e 48 della legge 26 luglio 1976 n. 354».

## 7.18

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per urto dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale».

## G/840/2/1

[MAIORINO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840 «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

premesso che:

il presente decreto-legge al Capo II del Titolo I prevede delle disposizioni in materia di protezione internazionale ed incide sulle procedure di esame delle domande attraverso modifiche legislative al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

il decreto legislativo, in particolare, all'articolo 27, stabilisce che la Commissione territoriale acquisisce le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritiene necessarie al fine di integrare il quadro probatorio del richiedente;

considerato che:

molto spesso il richiedente, durante il procedimento volto ad ottenere la protezione internazionale, non manifesta il proprio orientamento sessuale, oggetto di persecuzione nel Paese di origine, nel timore di subire ripercussioni anche nel Paese di arrivo;

tale contegno può dipendere da una carente informazione circa i propri diritti o da un'inadeguata assistenza psicologica nei luoghi di accoglienza;

la mancata valutazione, da parte della Commissione Territoriale, di quello che costituisce uno dei requisiti per ottenere lo *status* di rifugiato potrebbe condurre ad un diniego della domanda;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel sistema di accoglienza dello straniero, adeguati strumenti informativi e di sostegno psicologico, al fine di rendere edotto lo straniero circa le forme di garanzia predisposte dall'ordinamento a tutela della sua persona.

## G/840/3/1

[VONO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840, recante «Conversione in legge del decreto-legge 4

ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

premesso che:

il Titolo II del decreto in esame introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali;

l'articolo 28 del decreto introduce modifiche all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In particolare, viene disciplinata una sorta di protocollo operativo, che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, pur non rinvenendosi gli elementi per disporre lo scioglimento dell'ente locale, siano state tuttavia riscontrate anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente;

considerato che:

l'articolo 144 del TUEL prevede che, con decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso;

molto spesso accade che con la nomina della commissione straordinaria si possano riscontrare disservizi o rallentamenti nel funzionamento della macchina burocratica dell'ente locale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti legislativi che garantiscano il potenziamento della rete di prevenzione antimafia, estendendo al personale sovraordinato presso le Commissioni straordinarie una più ampia gestione dell'attività amministrativa dell'ente i cui Consigli vengano sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso o simile, in modo tale da non pregiudicare l'efficacia dei servizi resi al cittadino.

## Art. 8

### 8.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.3

[GRASSI](#)

*Al comma 1, capoverso «2-ter» e al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «, salva la valutazione del caso concreto» con le seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi».*

#### 8.4

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «è rilevante ogni rientro» con le seguenti: «può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».*

#### 8.5

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «è rilevante ogni rientro» con le seguenti: «può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi»;*

b) *dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*«2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».*

### Art. 9

#### 9.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 9.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 9.3

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 9.4

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### 9.5

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le lettere d) ed e).*

#### 9.6

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera a), capoverso «2», lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata», e alla lettera e), aggiungere le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia»;
- b) sopprimere la lettera d).

#### 9.7

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera a), capoverso «2», lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata», e alla lettera e), aggiungere le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia»;
- b) alla lettera d). capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «in quanto» con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».

#### 9.8

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2,» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

## 9.9

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2» sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» sono inserite le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

## 9.10

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame preliminare che esclude in primis qualsiasi violazione del principio di non refoulement».*

## 9.11

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere la lettera e).*

## 9.12

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del non-refoulement».*

## 9.13

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**9.14**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.*

**9.15**

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.*

**9.16**

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.*

**9.17**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.*

**9.18**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».*

**9.19**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».*

## 9.20

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».*

## 9.21

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», dopo le parole: «i relativi controlli», inserire le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine: «In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale»;*

c) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

## 9.22

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», dopo le parole: «i relativi controlli», sono inserite le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione.».*

## 9.23



[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE».

## 9.24

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».

## 9.25

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-*quater*» aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale».

## 9.26

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-*quater*)», aggiungere il seguente:*

«1-*quater-bis*) Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati».

## 9.27

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**9.28**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**9.29**

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**9.30**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, la lettera d), capoverso «Art. 29-bis)», sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».*

**9.31**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» le parole: «in quanto», sono sostituite con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».*

**9.32**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.33**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**9.34**

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).*

## Art. 10

### 10.1

[VITALI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 10.2

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 10.3

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 10.4

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 10. - (*Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale*) - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c ), e 16, comma 1, lettera d-bis ), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis".

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)"

sono sostituite, dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*"».

## 10.5

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, è inserita la seguente lettera 0a):*

«0a) all'articolo 32, comma 1, è aggiunta la seguente lettera *c)*:

"*c)* rigetta la domanda se, in una parte del territorio del paese d'origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca"».

## 10.6

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:*

«*a)* all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.";

*b)* all'articolo 35-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*e)* avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*"».

## 10.7

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:*

«*a)* all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con

sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.";

*b)* all'articolo 35-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*e)* avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*».

## 10.7 (testo 2)

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a)* all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale".

## 10.8

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a)* all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale"».

## 10.9

### [GRASSI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «adotta contestuale decisione», inserire le seguenti: «, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda».*

## 10.10

### [MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere i periodi secondo e terzo.*

## 10.11

### [COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.», con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».*

## 10.12

### [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire dalle parole: «il richiedente» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».*

## 10.13

### [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis)», le parole: «anche in pendenza di», sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei casi di».*

## 10.14

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)".».

## 10.15

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 e comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore».

## 10.0.1

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento  
della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-bis del citato articolo, le parole: "non inferiore a quattro", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a otto)".».

## 10.0.2

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#), [FERRARI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il  
riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 10.0.3

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari  
con almeno un componente di età minore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore».

### Art. 11

#### 11.1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 11.2

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### Art. 12

#### 12.1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 12.2

[VITALI](#)

*Sopprimere l'articolo.*



### 12.3

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.4

[PINOTTI](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#), [PATRIARCA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.5

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.6

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [DE FALCO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.7

[PARRINI](#), [PINOTTI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (*Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale*). - 1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:

- a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;
- b) l'accesso all'istruzione e alla formazione;
- c) l'accesso all'assistenza sanitaria;

- d) l'accesso all'alloggio e alla residenza;
- e) interventi diretti a facilitare l'inclusione nella-società e l'adesione ai suoi valori;
- f) il ricongiungimento familiare.

3. Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della Giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore».

## 12.8

### GRANATO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

*"Art. 1-*sexies*. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, stranieri richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati). - 1.* Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale, degli stranieri destinatari di altre forme di protezione e dei minori stranieri non accompagnati possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

- a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
- b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
- c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

- a) monitorare la presenza sul territorio e dei titolari di protezione internazionale, degli stranieri titolari di permessi speciali e dei minori stranieri non accompagnati;
- b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;  
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*».

## 12.9

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiario del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti Locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità"».

## 12.10

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19; comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i

minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

## 12.11

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

## 12.12

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

## 12.13

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:*

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 .del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già

accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, 7 aprile 2017, n. 47».

## 12.14

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».*

## 12.15

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), alla fine del capoverso inserire le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».*

## 12.16

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 portatori di specifiche vulnerabilità».*

## 12.17

[PINOTTI](#), [MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli enti locali di cui al presente comma possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».*

## 12.18

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1», inserire il seguente:*

«1-bis. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza dei neomaggiorenni già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni con prosieguo amministrativo al compimento della maggiore età accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale».

## 12.19

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate"».

## 12.20

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori accoglienza per i minori stranieri non accompagnati viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012"».

## 12.21

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i

servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135"».

## 12.22

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

## 12.23

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

## 12.24

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei soggetti di cui al comma 1», inserire le seguenti: «Gli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo monitorano i bisogni di accoglienza del territorio di competenza e trasmettono le segnalazioni alla Prefettura che, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, segnala tempestivamente al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i casi per i quali si richiede l'inserimento nel Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per i minori stranieri non accompagnati».*

## 12.25

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

## 12.26

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art 1-sexies. - (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per minori stranieri non accompagnati)».*

**12.27**

[GRANATO](#)

*Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.*

**12.28**

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [LANIECE](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

**12.29**

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [LANIECE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

**12.30**

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire la lettera c), con la seguente:*



«c) all'articolo 9, del decreto legislativo n. 142 del 2015 il secondo periodo dalle parole: "il richiedente è accolto per il tempo necessario" è sostituito dal seguente: "Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3."»;

*dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 4 è inserito il seguente

"4-bis. Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della salute, emana con decreto delle linee guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11";

c-ter) all'articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale";

c-quater) all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 142 del 2015 le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10".

*alla lettera f), dopo il punto 4, inserire il seguente:*

«4-bis) all'articolo 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente. Nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

## 12.31

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 9:

1) al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.";

2) il comma 5 è abrogato;».

## 12.32

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis: "Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11";

2) il comma 5 è abrogato";».

## 12.33

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 9», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «il richiedente è accolto per il tempo necessario», *con le seguenti:* «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3»;

2) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-bis) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;

3) il comma 5 è abrogato.

## 12.34

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 10 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

## 12.35

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

## 12.36

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1" con le seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

## 12.37

[IANNONE](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

## 12.38

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

## 12.39

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

## 12.40

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2 le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

#### 12.41

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis) al comma 2 dopo le parole: "articolo 10, comma 1", sono inserite le seguenti: "devono risultare in regola con i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente";

1-ter) al comma 2, le parole: "sentito l'ente" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'ente"».

#### 12.42

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) alla fine è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura"».

#### 12.43

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

#### 12.44

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, alla lettera f), dopo il numero 4) inserire il seguente numero:*

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

## 12.45

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

## 12.46

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati"».

## 12.47

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) All'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto il seguente comma:

"7-quinquies. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni"».

**12.48**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

**12.49**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

**12.50**

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:*

«m) all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di";
- 2) al comma 3, primo periodo, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di"».

**12.51**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione».

**12.52**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 5 sostituire le parole: «fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato» con sostituite le seguenti: «sino all'esito delle procedure di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».*

**12.53**

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

**12.54**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

**12.55**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 comma 3 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'art. 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n. 47, sono beneficiari del Sistema di Protezione».

**12.56**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con

particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitario e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure *standard* per l'individuazione, la valutazione, il *referral*, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori».

## 12.57

[UNTERBERGER](#), [STEGE](#)R, [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [LANIECE](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le prestazioni che possono essere garantite dalle amministrazioni competenti agli stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le modalità di assunzione dei relativi costi.».

## 12.0.1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della Legge 7 aprile 2017, n. 47».



## 12.0.2

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai comuni nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

## 12.0.3

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

(Minori stranieri non accompagnati)

Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età».

## 12.0.4

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)

1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per

l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 12.0.5

[PERILLI](#), [GRASSI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'Interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

## 12.0.6

[GRASSI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le cooperative sociali sono, altresì, tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui vengono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale"».

## Art. 13

### 13.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.3

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [PATRIARCA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 13.4

##### GRANATO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera a) sopprimere il numero 2);*
- b) sopprimere la lettera b) e la lettera c).*

#### 13.5

##### FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).*

#### 13.6

##### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

#### 13.7

##### COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

#### 13.8

##### COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» inserire le seguenti: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.».*

#### 13.9

##### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura».*

### 13.10

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 5-*bis* sostituire le parole: "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" con le seguenti "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione"».

### 13.11

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 5-*bis* le parole: "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" sono sostituite dalle parole: "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione"».

### 13.12

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-*bis*) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

#### **"Art. 12-*bis*.**

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura - ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

12. La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47."».

### 13.13

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

#### **"Art. 23-bis.**

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."».

### 13.0.1

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

(Assunzioni straordinarie di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2018-2021 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2018, di euro 3.966.350 per l'anno 2019 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 13.0.2

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

(Assunzioni straordinarie di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'applicazione dei Capi I e II che determineranno un notevole incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione, civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2018 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### Art. 14

### 14.1

[VITALI](#), [CALIENDO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 14.2

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 14.3

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 14.4

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [FERRARI](#), [VERDUCCI](#), [PATRIARCA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 14.5

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 14.6

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi»;

*alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi»;

*alla lettera c), capoverso «9-ter», aggiungere il seguente comma:*

«1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda»;

*alla lettera d), dopo le parole:* «270-quinquies.2, del codice penale», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia».

#### 14.7

[FREGOLENT](#), [SAPONARA](#), [PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

##### **"Art. 9.1**

1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di

presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

## 14.8

[PERGREFFI](#), [AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

## 14.9

[CIRIANI](#), [LA RUSSA](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 9, comma 1, alla fine delle lettere e) ed f), aggiungere le seguenti parole: ", previo superamento di un esame finalizzato a verificare la conoscenza della lingua italiana e il rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento del predetto esame e di rilascio della predetta dichiarazione».

## 14.10

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sostituire lettera b), con la seguente:*



«b) all'articolo 9-*bis*, comma 2, le parole: "di importo pari a 200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari a 250 euro. Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi"».

#### 14.11

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [FERRARI](#), [VERDUCCI](#), [PATRIARCA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

#### 14.12

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

#### 14.13

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo le parole: «agli articoli 5 e 9» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica,».*

#### 14.14

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» comma 1, dopo le parole: «5 e 9» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 1.»*

#### 14.15

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7 della legge 91 del 1992, ha effetto sin dal giorno della proposizione della domanda nei riguardi dei figli minorenni e del coniuge del richiedente».*

#### 14.16

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7 ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente».

**14.17**

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», sopprimere il comma 2.*

**14.18**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda».

**14.19**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**14.20**

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [FERRARI](#), [VERDUCCI](#), [PATRIARCA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**14.21**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

**"Art. 10-bis.**

1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 o 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, a condizione che l'interessato abbia mantenuto il possesso di altra

cittadinanza, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

2. La revoca della cittadinanza non è adottata nei seguenti casi:

- a) quando il soggetto di cui al comma precedente abbia comunque fornito utile collaborazione alle Pubbliche autorità durante o dopo il procedimento che ha portato alla condanna;
- b) nel caso al soggetto sia stata concessa la cittadinanza da più di sette anni"».

#### 14.22

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «Art. 10-bis» con il seguente:*

«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, a condizione che l'interessato abbia mantenuto il possesso di altra cittadinanza, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2. La revoca della cittadinanza non è adottata nel caso in cui il soggetto di cui al comma precedente abbia comunque fornito utile collaborazione alle Pubbliche autorità durante o dopo il procedimento che ha portato alla condanna».

#### 14.23

[AIMI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «acquisita ai sensi degli articoli 4 comma 2, 5 e 9»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «La perdita della cittadinanza è automatica».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 14, sostituire la parola:* «revoca», *con la seguente:* «perdita».

#### 14.24

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», dopo le parole:* «5 e 9» *aggiungere le seguenti:* «e dell'articolo 1».

#### 14.25

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire la parola: «revocata» con la seguente: «annullata»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «la revoca della cittadinanza è adottata» con le seguenti: «l'annullamento della cittadinanza è adottato» e aggiungere infine le seguenti parole: «, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ricorra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

*Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «annullamento».*

**14.26**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, al capoverso «Art. 10-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgano persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi».*

**14.27**

[GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [ALDERISI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«I-bis. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente paragrafo nato anteriormente al 1° gennaio 1948».*

**14.28**

[GIACOBBE](#), [GARAVINI](#), [ALDERISI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«I-bis. Il termine per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è riaperto per un periodo di due anni a decorrere dalla data di*

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

#### 14.29

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [FERRARI](#), [VERDUCCI](#), [PATRIARCA](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### 14.30

[RIVOLTA](#), [PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a seguito di richieste di documentazione presentate agli Uffici dello Stato civile da parte di cittadini stranieri ai fini della presentazione di domanda di riconoscimento della cittadinanza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta».

#### 14.31

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. 1 - All'art. 9-bis della legge 91/1992 alla fine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: "Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi";

2 - All'art. 9-ter della legge 91/1992 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3: "Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda";

3 - All'art. 10-bis della legge 91/1992 dopo le parole: "270-quinquies.2, del codice penale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia"».

#### 14.32

[CIRIANI](#), [FAZZOLARI](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019.

3-ter. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolata decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007.

*3-quater.* Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per l'anno 2018 e di euro 300.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**G/840/4/1**

## FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente la fotografia del sistema scolastico italiano, che oggi denota una presenza elevata di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo, ma anche nella scuola dell'infanzia;

sovente si verifica l'iscrizione degli alunni stranieri in qualunque periodo dell'anno scolastico in ogni ordine di scuola nella classe corrispondente all'età-anagrafica, fatta salva la delibera dei collegio dei docenti che può, in base all'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, in base al corso di studi seguito dallo studente nel Paese di origine, iscrivere l'alunno in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta in ciascuna classe si rivela quindi un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante-riduzione dell'offerta didattica», a causa del rallentamento dello sviluppo della programmazione operato dagli insegnanti che devono far fronte anche alle specifiche esigenze culturali e di apprendimento degli studenti stranieri spesso provenienti da Paesi diversi;

la scuola dell'obbligo si trova ad affrontare molte sfide: dall'insegnamento a singhiozzo della lingua italiana ai bambini stranieri di nuova immigrazione anche a percorso scolastico già iniziato, alla concentrazione di alunni stranieri in un'unica scuola o in talune classi o sedi della medesima istituzione scolastica. Situazioni che favoriscono la fuga dei bambini italiani, per la preoccupazione dei genitori di un abbassamento del livello di istruzione;

la conoscenza della lingua italiana è fondamentale per poter consentire l'integrazione degli immigrati nella società;

tale considerazione è tanto più valida nel caso dei bambini in età prescolare e scolare, in quanto l'integrazione sociale è fondamentale nel corso dell'età evolutiva e la conoscenza della lingua è indispensabile per poter frequentare con profitto le scuole dell'obbligo e conseguire un adeguato sviluppo cognitivo e culturale;

impegna il governo:

ad implementare corsi di lingua per i bambini che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana.

**G/840/5/1**

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (A.S. 840),

premessi che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 14 reca varie disposizioni in materia di cittadinanza, modificando la legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza);

in particolare, il comma 1, lettera c), della suddetta norma introduce l'articolo 9-ter nella legge n. 91 del 1992, prolungando da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti sia di concessione della cittadinanza per residenza sia di quelli di attribuzione per matrimonio. Il medesimo termine si applicherà ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile per le istanze che si fondano su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948;

considerato che:

l'art. 9, comma 1, della legge 91 del 1992 prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) dell'A.S. 840, rischiano di dilatare i tempi per l'ottenimento della cittadinanza, considerando sia i criteri di residenza già previsti dall'art. 9, comma 1 della legge n. 91 del 1992 sia le tempistiche attuali per l'ottenimento della cittadinanza;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere una riforma organica delle fattispecie per la concessione della cittadinanza italiana previste nell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, favorendo, in particolare modo, gli stranieri residenti che abbiano concluso uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, siano essi maggiorenni o minorenni, e coloro che hanno regolarmente presentato la loro dichiarazione patrimoniale per diversi anni in maniera consecutiva.

Art. 15

**15.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.3

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.4

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.5

[MODENA](#), [PAGANO](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - *I*. Al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

**"Art. 130-bis.**

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi  
al difensore nei processi civili)

1. Nel processo civile, quando la impugnazione anche incidentale o il reclamo, è dichiarata improcedibile o quando il vizio di inammissibilità presenti i caratteri della prevedibilità *ex ante*, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Nel processo civile non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte e le traduzioni da lingua straniera che, all'atto di conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova."».

## 15.6

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*



«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:

"1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria"».

## 15.7

[BERARDI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.».

## 15.8

[SACCONE](#), [PAGANO](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 398, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "il giudice", sono inserite le seguenti: ", a pena di decadenza,"».

## 15.9

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. L'articolo 5 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.».

## 15.0.1

[CIRIANI](#), [FAZZOLARI](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

(Reato di integralismo islamico)

1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:

**"Art. 270-otcties.**

(Integralismo islamico)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

- a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
- b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
- c) la negazione della libertà religiosa;
- d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma"».

**15.0.2**

IANNONE, LA RUSSA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni";
- b) al secondo comma, le parole: "Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "La pena è aumentata da un terzo alla metà" e dopo le parole: "è commesso" sono inserite le seguenti: "in presenza di minori ovvero".

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103";
- b) al secondo comma, le parole: "Alla stessa sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa pena";
- c) al terzo comma, le parole: "Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "Tale pena si applica inoltre".

3. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero 1) è abrogato.

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

### 15.0.3

[PERILLI, GRASSI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

(Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

**"Art. 11-bis.**

(Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli fra i minori segnalati o collocati presso i predetti istituti, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è aggiunto il seguente:

**"Art. 387-bis.**

(Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età)

1. Nell'ipotesi in cui sia arrestata o fermata madre di prole di minore età, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo, senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo.";

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.";

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza"».

Art. 16

### 16.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 16.2

[D'ARIENZO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 16.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

## 16.0.1

[LA RUSSA](#), [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

## 16.0.2

[CIRIANI](#), [IANNONE](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa"».

### 16.0.3

[MODENA](#), [PAGANO](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. L'articolo 275-bis del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 275-bis. - (*Particolari modalità di controllo*). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il Giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare se la misura, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli».

### 16.0.4

[BALBONI](#), [CIRIANI](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-quinquies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

2. La lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza"».

## 16.0.5

[CIRIANI](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesto per reati)

1. 1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-*quinqüies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria."».

## 16.0.6

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n.48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*sexies*. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), per le spese di cui alla lettera *f*) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2029, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro."».

## 16.0.7

[GARNERO SANTANCHÈ](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## 16.0.8

### GARNERO SANTANCHÈ, LA RUSSA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-*bis*.**

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, e 609-*octies* del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## 16.0.9 (già em. 16.4)



[MODENA](#), [PAGANO](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:

a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario».

**16.0.10 (già em. 16.5)**

[LA RUSSA](#), [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "sussiste", è inserita la seguente: "sempre" e, alla lettera b), sostituire le parole: "non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione" con le seguenti: «"vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa";

b) al terzo comma, le parole: "La disposizione di cui al secondo comma si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza";

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone".

2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61; primo comma, n. 5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Art. 17

**17.1**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*



## 17.2

[MODENA](#), [PAGANO](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo».*

## 17.3

[D'ARIENZO](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il *car sharing*, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo».*

## 17.4

[MODENA](#), [PAGANO](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «disponibili a legislazione vigente.» aggiungere le seguenti: «Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.».*

## 17.0.1

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [BERARDI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 17-bis.

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

- a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;
- b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;
- c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è

diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

## 17.0.2

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [BERARDI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 17-bis.

All'articolo 20 del Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;

b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia"».

## 17.0.3

[CIRIANI](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico)

1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 152, è sostituito dai seguenti:

"Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110".

2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-*quinquies*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152"».

#### 17.0.4

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [BERARDI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore";

b) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati".

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da L. 100 a 1000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500"».

#### 17.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di *metal-detector*"».

#### 17.0.6

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di *metal-detector* (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e *metal-detector* portatili (HHMD)"».

Art. 18

**18.1**

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**18.2**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**18.3**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «il personale dei Corpi», fino a: «medesima legge», con le seguenti: «il Sindaco e il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.L del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno».*

**18.4**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale».*

**18.5**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti»,.*

*Conseguentemente:*

*- all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro»;*

*- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.500.00 euro».*

## 18.6

[BERARDI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «con popolazione superiore ai centomila abitanti», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* «nonché il numero degli operatori», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione»;

c) *al comma 3, sostituire la cifra:* «150.000», *con la seguente:* «500.000».

## 18.7

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale» *con le seguenti:* «capoluogo di provincia».

*Consequentemente:*

- *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole:* «150.000 euro», *con le seguenti:* «500.000 euro»;

- *all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* «15.150.000 euro», *con le seguenti:* «15.500.00 euro».

## 18.8

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale,» *con le seguenti:* «capoluogo di provincia,».

## 18.9

[LANIECE](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [STEGER](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 1, dopo le parole:* «superiore ai centomila abitanti,» *inserire le seguenti:* «e il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e

Bolzano».

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «addetto» con la seguente: «addetti»;*

*2) al comma 2, dopo le parole: «nonché il numero degli operatori di polizia municipale,» inserire le seguenti: «e il numero degli operatori dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «comune» con la seguente: «ente»;*

*3) al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.*

## 18.10

[CIRIANI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».*

*Conseguentemente:*

*- al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro»;*

*- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «15.250.000 euro per l'anno 2018».*

## 18.11

[D'ARIENZO](#)

*Al comma 1, le parole: «addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso le centrali operative appositamente addestrato ed autorizzato, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza,».*

## 18.12

[LANIECE](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [STEGER](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni».

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano»;*

*agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.*

**G/840/6/1**

CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840, recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»,

premesso che:

l'articolo 18 del decreto in esame amplia la possibilità di accesso del personale della polizia municipale ai dati presenti nella banca dati interforze CED del Ministero dell'interno;

l'articolo 19 del decreto in esame è diretto a consentire alla Polizia municipale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici e che, in esito alla sperimentazione, i comuni potranno deliberare, con proprio regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi;

nel titolo II del decreto in esame è prevista l'introduzione di norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali;

al riguardo, agli articoli 18 e 19 sono previste disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia locale nonché un'apposita disposizione finalizzata a consentire anche alla Polizia municipale di utilizzare in via sperimentale armi comuni ad impulso elettrico, in analogia a quanto disposto per l'amministrazione della pubblica sicurezza,

considerato che:

i lavoratori della Polizia locale svolgono, al pari delle forze di polizia dello Stato, appartenenti al comparto sicurezza, le medesime funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 5 della legge speciale n. 65 del 1986;

le disposizioni di cui in premessa mirano a rafforzare il ruolo della polizia locale all'interno del sistema di sicurezza pubblica, ampliandone progressivamente i compiti e, conseguentemente, l'onerosità del servizio per gli operatori;

l'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza



dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per la polizia locale;

tale disposizione ha prodotto evidenti discriminazioni e disparità di trattamento nell'ambito di forze di polizia, che, sebbene appartenenti ad enti pubblici diversi (Stato ed enti locali), sono chiamati a svolgere, nell'interesse primario dello Stato, le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

l'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha nuovamente riconosciuto al personale di polizia locale l'applicazione dei soli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti legislativi volti al riconoscimento dell'accresciuto ruolo della polizia locale nel sistema di sicurezza pubblica, anche attraverso il ripristino degli istituti già abrogati dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### 18.0.1

[BERARDI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2018, 2019 e 2020 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente».

### 18.0.2

[BERARDI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

### 18.0.3

[BERARDI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.



1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: "annualmente" fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-*bis*."».

#### 18.0.4

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti : "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

#### 18.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

#### 18.0.6

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla-legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:

"Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli

Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento, allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo"».

## 18.0.7

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 18-bis.

(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni."

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## Art. 19

### 19.1

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 19.2

[BRESSA](#), [DE PETRIS](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 19.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza unificata» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

#### 19.4

[MALLEGNI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#),  
[VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti».*

#### 19.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#),  
[MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore a centomila abitanti» e sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

#### 19.6

[RUSPANDINI](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».*

#### 19.7

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#),  
[MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale» e, al comma 4, sostituire le parole: «polizie municipali» con le seguenti: «polizie locali».*

#### 19.9

[LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:*

«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019"».

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, alinea, dopo il numero: «18», inserire le seguenti parole: «19, comma 5-bis,»;*

- *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «17.150.000 euro per l'anno 2018 e a 59.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025».*

### 19.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#),  
[MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte  
della Polizia penitenziaria)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute; la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali».

### 19.0.2

[MALLEGNI](#), [PAGANO](#)

*Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art 19-bis.**

1. All'articolo 109, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, dopo le parole: "appartamenti per vacanze", aggiungere le seguenti: ", i locatori o sublocatori che affittano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni"».

### 19.0.3

[GRASSI](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

(Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65)

1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza».

Art. 20

20.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

20.2

[D'ARIENZO](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi"».

20.0.1

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

1.All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento"».

20.0.2

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1.All'articolo 3, comma 1, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole da: "possono", fino a: "polizia locale", sono sostituite con le seguenti: "concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale."».

Art. 21

21.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**21.2**

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Sopprimere la lettera a).*

**21.3**

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «modificazioni» sono soppresse le seguenti: «a) dopo le parole: "su cui insistono" sono inserite le seguenti: "presidi sanitari,"».*

**21.4**

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, alla lettera b), prima delle parole: «aree destinate allo svolgimento di fiere» premettere la parola: «litorali,».*

**21.5**

[D'ARIENZO](#)

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «pubblici spettacoli,» aggiungere le seguenti: «aree destinate normalmente ad eventi politici o organizzati dai partiti politici».*

**21.6**

[D'ARIENZO](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

b) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

## 21.7

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 del codice penale, primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna"».

## 21.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore ai sensi del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"».

## 21.0.2

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### «Art. 21-bis.

All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: "all'attuazione" fino a: "decoro urbano", con le seguenti: ", per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al

comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"».

### 21.0.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nelle rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratteranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale"».

### 21.0.4

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura"».

### 21.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali"».



## 21.0.6

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.

4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali";

b) all'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-quinquies. L'ordine di allontanamento di cui al comma 1 può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.

6-sexies. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

6-septies. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6-octies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-bis dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

6-novies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-ter dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

6-decies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6-undecies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150"».

## 21.0.7

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:

### "Art. 669-bis.

(Esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie, simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

2. La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone, ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni"».

## 21.0.8

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)

1. All'articolo 600-*octies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"».

## 21.0.9

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### «Art. 21-bis.

(Parcheggiatori abusivi)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-*bis*, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di

parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI».

## 21.0.10

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «15-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o in caso di reiterazione, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

## 21.0.11

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

(Sicurezza partecipata)

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini".

3. Con decreto del Ministro dell'interno adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati».

## 21.0.12

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi».

## 21.0.13

[CAUSIN](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:

- a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;
- b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o accompagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;
- e) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;
- e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
- f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;

g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-bis sono accompagnati presso la polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 3-bis, ordina il rilascio della persona accompagnata.;

3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-bis possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.

3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3-quater, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.

3-sexies. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui all'articolo 669-bis del medesimo codice penale nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.

3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.

3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8 del 2016.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

"Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione".

4. In attuazione dell'articolo 1, primo comma, della Costituzione, concernente il lavoro quale principio fondante della Repubblica, nonché della sentenza n. 519 del 28 dicembre 1995 della Corte costituzionale, alla sezione I del capo I del titolo I del libro terzo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 669-bis. - (*Accattonaggio*). - Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 572, 600, 600-octies e 610, chiunque, pur essendo abile e in età da lavoro, fa esercizio continuativo della mendicizia in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. Il criterio della continuità è accertato dalle autorità competenti sulla base dell'irrogazione di almeno tre sanzioni amministrative relative alla medesima fattispecie.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà".

5. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma J del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-quater del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.

6. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 1 O milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*e-ter*) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale";

b) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

## 21.0.14

[RIZZOTTI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [GASPARRI](#), [BERARDI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 21-*bis*.

(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "a un pubblico ufficiale" sono inserite le seguenti: "o a un operatore medico-sanitario".

2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorvegliano i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## 21.0.15

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 21-*bis*.

(Modifica all'articolo 61 del codice penale per la tutela della  
sicurezza degli operatori sanitari)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

"11-septies. l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».

**21.0.16**

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

**«Art. 21-bis.**

(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente periodo: "Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma".

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.

5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

**Art. 21-ter.**



(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-*bis* della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

**21.0.17**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis*.**

(Commercio abusivo)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni"».

**21.0.18**

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

**«Art. 21-*bis*.**

(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma".

2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al primo comma, alinea, le parole: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92" sono sostituite dalle seguenti: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000";

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

c) al secondo comma le parole: "di cui ai numeri 1) e 2)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis)";

d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune".

#### **Art. 21-ter.**

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

#### **21.0.19**

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)

1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 642-bis. - (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-ter. - (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-quater. - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 642-bis e 642-ter è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-quinquies. - (*Circostanza aggravante*). - Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-bis e 642-ter, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-ter, secondo comma.

Art. 642-sexies. - (*Circostanza attenuante*). - Le pene previste dagli articoli 642-bis e 642-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare

concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 642-*bis* e 642-*ter*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*septies*. - (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*octies*. - (*Pena accessoria*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-*bis*, 642-*ter* e 642-*septies* importa la pubblicazione della sentenza".

2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-*bis*, 474-*ter*, 474-*quater*, 475 e 517 del codice penale.

3. I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3-*bis*. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-*ter*. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari"».

## Art. 22

### 22.1

#### BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

### 22.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei "Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico" (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi

di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria».

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025», con le seguenti: «quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025».*

## 22.3

### [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «Polizia di Stato» ovunque ricorrano, con: «Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121».*

## 22.0.1

### [MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento: nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite- massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno 2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 22.0.2

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 22-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1° ottobre 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 euro per l'anno 2018. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019».

## 22.0.3

[GRASSI](#), [PERILLI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 22-bis.

*(Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie)*

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli *standard* di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario è autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per l'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo la parola: «22» è inserita la seguente: «22-bis» e le parole: «15.681.423», «57.547.109» e «59.477.109», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «23.881.423», «72.547.109», «84-477.109» e le parole: «e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027»;*

b) *dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:*

*«a-bis) quanto a 6.200.000 di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia;*

*a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia».*

## 22.0.4

### CIRIANI, LA RUSSA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) al secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi".

2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».

## 22.0.5

### GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, dopo le parole: "comuni interessati" sono aggiunte le seguenti: "e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo".

Art. 23

**23.1**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**23.2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**23.4**

[GRASSI](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comunque ostruisce» inserire le seguenti: «, con il proprio corpo,».*

**23.5**

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, lettera a), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ordinaria o»;*
- b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
- c) *sopprimere il comma 2.*

**23.6**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**23.0.1**

[MARSILIO](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**



*(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'Interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**23.0.2**

BALBONI, LA RUSSA

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. L'articolo 613-bis del codice penale è abrogato.
2. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.
3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-septies) l'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito".

4. Il comma 2-bis dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-septies), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale"».

**23.0.3**

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2 del codice penale)*

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613.1. - (*Terrorismo di piazza*). - Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o



psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613.2. - (*Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni."

2. Nei casi di cui all'articolo 613.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto».

## 23.0.4

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### «Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 613-quater. - È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge 110 del 1975, all'articolo 2 della legge 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-bis del codice penale"».

## 23.0.5

[LA PIETRA](#), [CIRIANI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 23-bis.**

*(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria e molestie  
agli esercenti l'attività venatoria o piscatoria)*

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. Non integrano la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto dell'articolo 842 del codice civile.

3. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni possono procedere tutti gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni nelle quali è stata commessa la violazione».

**23.0.6**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 23-bis.**

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "e comunque non oltre le ventiquattro ore" sono soppresse;
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore"».

**23.0.7**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 23-bis.**

- 1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata».

## 23.0.8

### [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo", inserire le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

b) al primo periodo, sostituire le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", con le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 6.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno"».

## 23.0.9

### [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "128.000.000 per l'anno 2018 e 143.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 123.536.797 per il 2018 e 140.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.465.203 per il 2018 e 2.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis»;*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «20.250.000 euro per l'anno 2018, a 69.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*

## 23.0.10

### LA RUSSA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Incremento del contingente impiegato  
nell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100";*

*b) al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "132.000.000 per l'anno 2018 e 159.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 126.536. 797 per il 2018 e 156.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 5.465.203 per il 2018 e 3.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».*

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis»;*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «24.250.000 euro per l'anno 2018, a 85.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*

## 23.0.11

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)*

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che

concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 23.0.12

[GIAMMANCO](#), [GASPARRI](#), [SCHIFANI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [CANGINI](#), [DAL MAS](#), [FERRO](#), [GALLONE](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MASINI](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [PAPATHEU](#), [PEROSINO](#), [SACCONE](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TOFFANIN](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 23-bis.

*(Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)*

1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.

2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

3. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.

4. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 3 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

5. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui ai commi da 1 a 4 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del firmware di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.

6. Il flusso di dati cifrati in output dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, è trasmesso via cavo *ethernet* o con soluzione *wifi* cifrata a un *server* interno non configurato per la connessione alla rete *internet*.

7. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alle presenti disposizioni.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di

videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui ai commi da 1 a 4, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 9, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta».

## Art. 24

### 24.1

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 24.2

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 24.3

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il punto 1), con il seguente:*

«1) alla lettera c) dopo la parola: "comunicazione" è inserita la seguente: "sintetica" e dopo le parole: "a mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta" aggiungere le seguenti: "Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta"».

### 24.4

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2).*

### 24.5

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

«d-bis) all'articolo 83, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di

terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo".

*d-ter)* all'articolo 91, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo"».

## 24.6

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento";

*d-ter)* all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento"».

## 24.7

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 85, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis)* Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma precedente e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione procedente"».

## 24.8

[SICLARI](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma, 1, lettere *a)* e *b)* del codice di procedura penale possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale"».

## 24.9

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)



*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».

## 24.10

[D'ARIENZO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 24.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità  
mafiosa e al terrorismo)*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e per lo svolgimento delle conseguenti indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

## Art. 25

## 25.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 25.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Nel passaggio da contravvenzione a delitto dell'ipotesi di cui all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano



punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale».

## Art. 26

### 26.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 26.2

[AIMI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 26.3

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 26 - (*Monitoraggio dei cantieri*). - 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La direzione provinciale del lavoro trasmette immediatamente la notifica preliminare al prefetto territorialmente competente"».

### 26.4

[MALAN](#), [FLORIS](#), [PAGANO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «nonché al prefetto», aggiungere le seguenti: «e contestualmente alla Cassa Edile».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dopo la parola: "trasmette", sono inserite le seguenti: "in via telematica" e le parole: "alla direzione provinciale del lavoro" sono sostituite con le seguenti parole: "all'Ispettorato Territoriale del Lavoro"».

### 26.5

[GARAVINI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: ««nonché al prefetto» aggiungere le seguenti: «esclusivamente per via telematica».*

## 26.6

[MALAN](#), [FLORIS](#), [PAGANO](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis All'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., dopo le parole: "copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, "aggiungere le seguenti parole: "e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi"».

## Art. 27

### 27.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 27.0.1

[COLLINA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 27-bis.

*(Disciplina dell'attività di recupero crediti)*

1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.

2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.

3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o simile con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al-decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal-Garante per la protezione dei dati personali;

b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:

1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda

l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;

2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;

3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;

4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;

6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

5. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.

6. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

7. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

8. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.

9. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.

10. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

- a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;
- b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;
- c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;
- d) la tariffa delle operazioni;
- e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;
- f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;
- g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa,;
- h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali *server*, computer, fax, *software* e sistemi di sicurezza informatica.

11. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.

12. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.

13. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono

organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

14. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.

15. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.

16. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

18. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati».

## Art. 28

### 28.1

#### BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

### 28.2

#### GARAVINI

*Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «riguardo ad uno o più settori amministrativi» inserire le seguenti: «o ad una società partecipata o municipalizzata».*

### 28.3

#### D'ARIENZO

*Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere il secondo periodo.*

## 28.4

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale».*

## 28.5

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 11 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo, non possono essere candidati alle elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo."».

## Art. 29

### 29.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 29.0.1

[GRASSI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo

concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

*1-quater.* Nella ipotesi di cui al comma 1-*bis* e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-*bis*, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati";

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

*"7-bis.* Alla violazione di cui al comma 1-*bis* si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

*7-ter.* Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*ter*, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-*ter* entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibito il documento di cui al comma 1-*ter* o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti".

*b)* all'articolo 132:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi indicati nell'articolo 93, comma 1-*ter*, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213";

c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle previste dall'articolo 94, comma 4-*bis*, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e dall'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà."».

## 29.0.2

### GRASSI

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 29-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di commissariamenti delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppresso il comma 395. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 85, è inserito il seguente:

"85-*bis*. Per le regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, predispongono, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui al comma 84".

2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23-dicembre 2014, n. 190:

a) nel primo periodo, le parole: "e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,";

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il commissario *ad acta* deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità.";

c) la lettera d) dell'ultimo periodo è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 84-*bis* è soppresso".

3. Le disposizioni di cui al primo e al terzo periodo del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 3 del presente articolo si applicano anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio dei Ministri provvede entro novanta giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla nomina di un commissario *ad acta* per ogni regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario *ad acta*».

## 29.0.3



[CIRIANI](#), [FAZZOLARI](#), [LA RUSSA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 29-bis.**

*(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)*

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia (DIA), organizza corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica».

## 29.0.4

[CIRIANI](#), [FAZZOLARI](#), [LA RUSSA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 29-bis.**

*(Modifiche agli articoli 640, 640-ter e 646 del codice penale)*

1. All'articolo 640 del codice penale, al terzo comma le parole: "la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

2. All'articolo 640-ter del codice penale, al quarto comma le parole: "taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

3. All'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma:

"Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai reati commessi successivamente alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati».

## 29.0.5

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 29-bis.

*(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)*

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1, 5 milioni l'anno 2021».

Art. 30

## 30.1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All' articolo , premettere il seguente:*

### «Art. 030.

1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili, Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, di possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

2. La tutela dei nuclei famigliari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tal fine si procede:

a) istituzione di una Cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministro delle infrastrutture, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei Rappresentanti degli enti locali, si provvederà anche ad una ricognizione dei beni immobili privati e delle Pubbliche

Amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tener conto anche delle necessarie risorse finanziarie;

b) entro sei mesi i Prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di cui alla lettera a) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica».

### 30.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 30.3

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 30.4

[GRASSI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 30. - (Modifiche all'articolo 633 del codice penale). - 1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Nel caso il fatto di cui al presente articolo sia commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata».

Conseguentemente all'articolo 31, sostituire le parole: «633, terzo comma», con le seguenti: «633, secondo comma».

### 30.5

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 30. - (*Modifiche all'articolo 633 del codice penale*). - 1. All'articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, anche se non hanno materialmente preso parte all'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati"».

### 30.6

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'invasione,», inserire le seguenti: «anche se non vi hanno materialmente preso parte,».*

## Art. 31

### 31.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 31.2

[D'ARIENZO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 31.0.1

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Modifiche all'articolo 284 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente"».

### 31.0.2

[BERTACCO](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Contrasto alle occupazioni arbitrarie di immobili)*

1. L'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato».

**31.0.3**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza abitativa)*

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e acquisire la disponibilità di alloggi da assegnare a nuclei familiari in stato di necessità, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, al censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

2. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere (realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente modificare la rubrica del Capo III, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto dell'emergenza abitativa».*

**Art. 32**

**32.1**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**32.2**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:*

«3-ter. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

### 32.0.1

#### PERILLI

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 32-bis.**

*(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito Nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

2. Al Nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a 50 unità, di cui 10 con qualifica di Prefetto e 40 con qualifica fino a viceprefetto.

3. Le unità di personale, individuate nell'ambito del Nucleo di cui al comma 1 quali componenti della Commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere collocate in posizioni di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno ed in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'Amministrazione ne ravvisi l'urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al Nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».

### 32.0.2

#### GRASSI

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 32-bis.**

*(Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)*

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito, presso la Sede didattico-residenziale del Ministero dell'interno, il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile all'interno nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione.

3. Con decreto del Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, vengono disciplinati

l'organizzazione della struttura e il suo funzionamento.

4. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

### 32.0.3

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 32-bis.

*(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia per fronteggiare la maggiore insicurezza pubblica conseguente all'applicazione dei Capi I e II)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle accresciute esigenze di ordine pubblico prodotte nella nel Capo I del presente decreto dallo smantellamento della protezione umanitaria dei rifugiati e dall'incremento dei tempi e dei casi di trattenimento degli stranieri, nonché per far fronte ai numerosi nuovi compiti che si impongono alle Forze dell'ordine anche in conseguenza della crescente insicurezza pubblica che le misure dei Capi I e II del decreto determineranno per la popolazione italiana e straniera residente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 2.100 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

- a) 700 unità per l'anno 2019, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- b) 700 unità per l'anno 2020, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- c) 700 unità per l'anno 2021, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 16.165.500 milioni di euro a decorrere dagli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### Art. 33

### 33.1

[BRESSA](#)

Sopprimere l'articolo.



### 33.2

[MALLEGNI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «1° aprile 1981, n. 121», inserire le seguenti: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale».*

### 33.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali».

### 33.4

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

### 33.5

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e



servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

**G/840/7/1**

[TESTOR](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,  
premessi che:

il comune di Moena (Trento) dista 85 chilometri da Trento, 20 chilometri da Cavalese e 17 da Canazei ed è situata geograficamente al centro della Valle di Fiemme che conta 20.078 abitanti e della valle di Fassa che ne conta 10.076;

nella stagione invernale 2016-2017 sono state registrate 2.035.603 presenze, segnando un 10 per cento di aumento per l'inverno 2017-2018;

la stagione estiva 2017, secondo i dati pubblicati sul sito della Provincia di Trento, ha fatto segnare 2.035.594 presenze; in costante aumento negli ultimi anni;

la provincia di Bolzano conta 5 presidi della Polizia di Stato di cui 4 commissariati (Bressanone, Merano, S. Candido e Brennero), e il posto di Polizia a Malles Venosta;

al contrario, la provincia di Trento conta solamente 2 commissariati (Rovereto e Riva del Garda, che nella stagione estiva 2017 ha fatto segnare 2.059.576 di presenze pari alle valli di Fiemme e Fassa), mentre la zona a nord della provincia risulta priva di presidi della Polizia di Stato;

è sempre più avvertita dai cittadini residenti nel territorio la necessità di prevedere la presenza di un ufficio fisso di polizia che possa trattare materie riguardanti l'immigrazione, la gestione dei passaporti, la gestione delle licenze ed il controllo del porto d'armi, le denunce, la comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, nonché attraverso l'uso di una volante, la prevenzione ed il controllo del territorio;

il centro addestramento alpino di Moena, unico ufficio di polizia oltre al distaccamento di polizia stradale di Predazzo, non può allo stato attuale svolgere questa funzione in quanto scuola di formazione e centro operativo delle «Fiamme Oro» per il settore degli sport invernali ed alpini;

il centro è da tutti gli addetti ai lavori degli sport alpini riconosciuto come un'eccellenza nel settore per l'alta professionalità del personale, frutto di anni di attività nei settori alpinistici e di servizio di sicurezza e soccorso in montagna;

questa struttura, da anni, non ospita più corsi per allievi agenti, salvo un corso semestrale di base riservato alle «Fiamme Oro» in fase sperimentale, ed in pratica non viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità, lasciando una struttura di tali dimensioni poco sfruttata;

la costituzione di un posto di Polizia inserito all'interno della struttura del centro potrebbe avvenire in tempi brevi e con costi bassissimi vista la disponibilità di spazi e personale nella struttura, con pochissimo impiego di mezzi e risorse, ciò permetterebbe di garantire al centro stesso di continuare l'attività preziosa di formazione specifica nelle attività alpine del personale della Polizia di Stato, di svolgere servizio di sicurezza e soccorso in montagna (soccorso sulle piste da sci) ed al settore fiamme oro di seguire gli atleti impegnati nelle competizioni internazionali del settore alpino, condividendo l'onere della gestione e manutenzione della struttura, dei mezzi e della vigilanza d'Istituto;

la presenza di un posto di Polizia, oltre a facilitare il rientro in sede degli operatori di polizia in attesa di trasferimento nelle graduatorie ordinarie da più di 20 anni, consentirebbe di dare una risposta concreta al cittadino delle valli e al turista sui temi della prossimità e sicurezza data dalla presenza di

un controllo maggiore del territorio, consentendo di velocizzare pratiche per le quali oggi trascorrono anche alcune settimane prima di vederle risolte e soprattutto obbligando la cittadinanza a spostarsi a Trento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare il controllo del territorio di Moena attraverso l'istituzione di un posto di polizia, usufruendo della presenza logistica del centro di addestramento alpino.

### 33.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 33-bis.

*(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.».

### 33.0.2

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere in fine il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento".

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico".

3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al-Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1".

5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono aggiunte le seguenti: ", salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di

servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38 l'articolo 12-*bis* è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 33.0.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 33-*bis*.

*(Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*".

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono-rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, *dopo le parole*: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

### 33.0.4

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 33-bis.

*(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 33.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 33-bis.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

#### Art. 34

### 34.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 34.2

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il



Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

### 34.3

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui al comma 1. Sono altresì riconosciuti ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il-trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative, od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

### 34.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 34-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzato della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 581.942;

b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 5.052.678;

2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 34.0.2

[LA RUSSA](#), [IANNONE](#), [STANCANELLI](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 34-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

## 34.0.3



[DE POLI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#),  
[CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Concessione di benefici previdenziali al personale del  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)*

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 34.0.4

[DE POLI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

##### «Art. 34-bis.

*(Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre disposizioni per la perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia)*

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

"1. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, assume l'incarico di capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le relative responsabilità e prerogative. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

2. Ai vice dirigenti e ai funzionari direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbiano prestato servizio senza demerito per tredici anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente.

3. Ai vice dirigenti e funzionari direttivi di cui al comma 2, che abbiano prestato servizio senza demerito per ventitré anni, è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.

4. All'articolo 16, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: "*b-bis*) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'onere derivante dall'attuazione della preserite legge, valutato in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è ahtorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### 34.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

##### «Art. 34-bis.

*(Anticipo turnover Vigili del Fuoco)*

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza

proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 01 ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 per l'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"».

### 34.0.6

[LA RUSSA](#), [IANNONE](#), [STANCANELLI](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 34-bis.

*(Anticipo turnover vigili del fuoco)*

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019; tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 1° ottobre 2019.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

#### Art. 35

### 35.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 35.2

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro» con le*

*seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 euro».*

### 35.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Sostituire le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro», con le seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 euro».*

### 35.4

[D'ARIENZO](#)

*Al comma 1, le parole: «una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa» sono sostituite con le seguenti: «una quota pari, a decorrere dall'anno 2018, ai risparmi di spesa».*

### 35.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis, Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche-al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

1-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

1-quater. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 35.6

[D'ARIENZO](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 si interpreta nel senso che la percentuale del 44 per cento della base pensionabile ivi prevista si applica anche nel caso di prosecuzione del rapporto d'impiego del militare oltre gli anni di

servizio indicati nel medesimo comma».

### 35.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 35-bis.

*(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto-2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi -e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente Interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 35.0.2

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 35-bis.

*(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

- a) goda dei diritti civili e politici;
- b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
- c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del



programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 35.0.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2018, 2 milioni per l'anno 2019 e 2 milioni per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 35.0.4

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Consorti di polizia locale)*

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale».

### 35.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)*

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 35.0.6



[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Contrattazione collettiva)*

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

**35.0.7**

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Sistemi di controllo elettronici di sorveglianza)*

1. Una somma pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo unico della giustizia, assegnate al Ministero dell'interno, sono destinate ai comuni per l'allestimento o il potenziamento di sistemi di controllo elettronici di sorveglianza».

**G/840/8/1**

[SAPONARA](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il

funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

la figura del «Pari» nella Polizia di Stato consiste nel servizio offerto da un operatore di polizia al fine di dare supporto psicologico ad un altro collega che durante il servizio ha vissuto situazioni di forte impatto emotivo; negli ultimissimi anni sono già stati formati numerosi operatori di Polizia alla mansione di «Pari» e molti di questi già prestano la propria opera affiancando gli specialisti della salute mentale della Direzione centrale di sanità che hanno portato sostegno psicologico a familiari e colleghi di poliziotti recentemente rimasti vittime di eventi tragici in servizio;

il sostegno psicologico offerto da operatori provenienti dalla medesima categoria professionale, collocati quindi in posizione paritetica, produce una significativa diminuzione delle problematiche psicologiche proprio perché il soggetto che offre il servizio ha condiviso le medesime esperienze lavorative;

il numero di operatori della Polizia di Stato che offre supporto psicologico è ad oggi ancora limitato e non sufficiente a garantire copertura adeguata per tutte le situazioni di disagio che possono generarsi nel corso della vita professionale dei poliziotti;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi atti a favorire l'implementazione del servizio di supporto psicologico nel settore della Polizia di Stato.

## Art. 36

### 36.1

#### BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

### 36.2

#### LA PIETRA, LA RUSSA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: "competenze connesse alla gestione" il testo è sostituito dal seguente: "l'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo ove a conoscenza anche del numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, nonché delle pregresse esperienze professionali specifiche, della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare. Nessun amministratore giudiziario può avere contemporaneamente più di tre incarichi relativi a patrimoni aziendali di eccezionale valore".

b) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, il coadiutore di cui al

comma 4 può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-*bis*. In tal caso il coadiutore dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9".

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni del comma terzo si applicano altresì ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero sino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-*novies*".

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l'amministrazione giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione"».

### 36.3

#### GARAVINI

*Al comma 1, dopo le parole: «quale coadiutore», inserire le seguenti: «e comunque sempre nel limite di tre incarichi come coadiutore,».*

### 36.4

#### LA PIETRA, LA RUSSA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati remunerati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-*bis*. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio".

*b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

"3-bis. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45"».

### 36.5

#### [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione"».

### 36.22 (già em. 19.8)

#### [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 6, settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) al comma 1, lettera c) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:* "Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che su istanza dell'amministratore giudiziario può essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato e con oneri carico della singola azienda sequestrata, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali in costanza di sequestro e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto";

*b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

"1-bis. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36";

*c) Il comma 1-ter è sostituito dal seguente:*

"1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso conserva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà Tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario";

*d) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:*

"1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo, 18 maggio 2018, n. 72".

## 36.6

### GRASSI, PERILLI

*Al comma 3, lettera a), numero 3), capoverso «d)», sostituire le parole: «Se entro un anno» con le seguenti: «Se entro due anni».*

## 36.7

### COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», dopo le parole: «ciò preposto» sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o alle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».*

**36.8**

[GARAVINI](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

**36.9**

[GARAVINI](#)

*Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «L'avviso di vendita», inserire le seguenti: «corredato da tutte le notizie sulle procedure esperite per assegnarlo in via ordinaria, le motivazioni addotte dagli enti per non procedere ad utilizzarlo, gli avvisi informativi rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo,».*

**36.10**

[GARAVINI](#)

*Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale,» inserire le seguenti: «abbia acceduto, nei 10 anni precedenti, a qualsiasi forma di sanatoria fiscale o previdenziale,».*

**36.11**

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche e quella dell'investimento nel settore immobiliare».*

**36.12**

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», sopprimere la lettera d).*

**36.13**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*«e-bis) le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 3*

luglio 2017, n. 112».

### 36.14

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [BELLANOVA](#), [MAGORNO](#), [MARGIOTTA](#)

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono per il quaranta per cento al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quindici per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quindici per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, per il sessanta per cento ai Comuni dove sono trasferiti i beni immobili di cui al comma 3, lettere c) e d) per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione di politiche giovanili e del lavoro giovanile».

### 36.15

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna interamente le somme ricavate ad enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e il sostegno di progetti e iniziative di lotta ai fenomeni criminali e mafiosi al fine di aiutare i giovani nell'inserimento lavorativo ovvero per la ristrutturazione di immobili confiscati da destinare alla pubblica utilità».

### 36.16

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere interamente riassegnate a progetti ed attività di utilità sociale al fine di facilitare e sostenere enti ed associazioni di volontariato che nella gestione dei beni assegnati promuovano il lavoro giovanile e ad iniziative culturali di contrasto alla criminalità organizzata;».

### 36.17



GARAVINI

*Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.» con le seguenti: «al fondo di cui all'articolo 18 della legge 44 del 23 febbraio 1999».*

**36.18**

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, FERRARI, CERNO, ZANDA

*Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5,» con le seguenti: «Il novanta per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5».*

*Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*«f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)"».*

**36.19**

GARAVINI

*Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero» con le seguenti: «devono essere».*

**36.20**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «non inferiore a un anno», con le seguenti: «non inferiore a 5 anni».*

**36.21**

MASINI, PAGANO

*Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) dopo il comma 15-quater è aggiunto, in fine, il seguente:*



"15-*quinqües*. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico"».

Art. 37

37.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 38

38.1

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, i commi 7 e 8 sono abrogati;

b) all'articolo 83, comma 3-*bis* e all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono dei fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro." sono soppresse».

38.0.1

[LANIECE](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [STEGER](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

*(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale  
e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

## 1.3.2.1.7. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 36 (pom.) del 25/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018**  
**36<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore De Falco ritira gli emendamenti 1.24 e 7.13. Informa, quindi, che la senatrice Conzatti aggiunge la propria firma agli emendamenti a prima firma del senatore Vitali, mentre la senatrice Toffanin aggiunge la propria firma agli emendamenti 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.4. Comunica che il senatore Collina ha riformulato l'emendamento 27.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato. Infine, avverte che sono stati presentati dal Governo otto emendamenti, pubblicati in allegato. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 17 di domani, venerdì 26 ottobre. Propone altresì di fissare alle ore 14 di lunedì 29 ottobre il termine per i subemendamenti a eventuali ulteriori emendamenti che dovessero essere presentati - entro la giornata di domani - dal Governo e dal relatore.

La Commissione conviene.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea che l'emendamento 3.5 è volto a sopprimere, all'articolo 3, comma 1, la lettera *a*), con cui si stabilisce che lo straniero possa essere trattenuto fino a 180 giorni per verificarne l'identità, anche in strutture diverse dai centri di permanenza per il rimpatrio. In alternativa, con gli emendamenti 3.13 e 3.17 si intende apportare alcune modifiche, al fine di individuare più specificamente le strutture destinate al trattenimento dei migranti, delimitando altresì i casi in cui tale trattenimento può essere disposto, in linea con l'articolo 8 della direttiva n. 33 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) si sofferma in particolare sull'emendamento 3.18, volto a precisare che il trattenimento a fini di identificazione può avvenire solo qualora - in base a elementi concreti - si possa ritenere che la persona intenda nascondere la propria identità, in quanto già respinta da altri Paesi dell'Unione europea o sottoposta a procedimento penale.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) osserva che, per accrescere il livello di sicurezza nel Paese, bisognerebbe predisporre un testo efficace e in grado di superare il vaglio della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con l'emendamento 3.3, pertanto, si propone di sopprimere l'articolo 3, che risulta in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione e con l'articolo 5 della Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che l'articolo 3 prevede il trattenimento dello straniero fino a un massimo di 30 giorni negli *hot spot* e fino a 180 giorni nei centri di permanenza per il rimpatrio, qualora non sia stato possibile verificarne l'identità. Sottolinea che in questi centri è sempre consentito l'accesso al Garante nazionale dei diritti dei detenuti. In ogni caso, la norma è conforme alle direttive dell'Unione europea, che sollecita gli Stati membri a espletare con rapidità le procedure per l'identificazione dei migranti.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea che il complesso delle disposizioni in materia di immigrazione finirà per rendere le procedure più complesse e farraginose. Tali considerazioni riguardano anche il protrarsi del periodo di trattenimento nei centri per il rimpatrio, per cui con l'emendamento 3.1 si propone la soppressione dell'articolo 3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) segnala, in particolare, l'emendamento 4.10, volto a stabilire che le strutture nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza, presso le quali possono essere ospitati i migranti in attesa di espulsione qualora non vi siano posti disponibili nei CPR, osservino gli *standard* e le condizioni materiali di accoglienza previsti dalla direttiva 2013/33/UE.

L'emendamento 4.11 prevede, inoltre, che siano comunque garantite le condizioni di trattenimento previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015, mentre l'emendamento 4.12 è volto a escludere da questa forma di trattenimento le persone in condizioni di vulnerabilità, quali i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani e le donne in stato di gravidanza.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ritiene incomprensibile la necessità di ricorrere a ulteriori strutture, peraltro non meglio precisate, per la permanenza dei migranti, considerata la rilevante diminuzione degli sbarchi sulle coste italiane e la previsione di costruire altri centri di permanenza per il rimpatrio. Oltre all'emendamento 4.3, soppressivo dell'articolo 4, illustra l'emendamento 4.9, volto a precisare che, nelle strutture indicate al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere trattenuti minori stranieri

non accompagnati e che deve essere garantita allo straniero la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) ribadisce che le necessità di costruire nuovi CPR e di individuare ulteriori strutture per il trattenimento dei migranti discende dalla scelta politica di sopprimere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, per cui molte persone - circa 600.000, secondo le stime del Governo - si troveranno in una situazione di irregolarità, non avendo più titolo per restare sul territorio nazionale. L'emendamento 4.9, quindi, è volto ad assicurare il rispetto degli *standard* previsti dalle norme di diritto internazionale per il trattenimento dei migranti.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) si sofferma in particolare sull'emendamento 4.8, con il quale si intende evitare l'eccessiva indeterminatezza della norma riguardo alle caratteristiche dei locali a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza in cui potranno essere trattenuti i migranti in attesa di espulsione.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene che la disposizione di cui all'articolo 4 sia discriminatoria nei confronti degli stranieri. Pertanto, ne propone la soppressione con l'emendamento 4.1.

Il senatore [FERRARI](#) (PD) formula un giudizio molto critico sul provvedimento nel suo complesso. Con riferimento all'articolo 4, ritiene indispensabile precisare le caratteristiche delle strutture nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza destinate a ospitare i migranti in attesa di espulsione. Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo di chiarire se anche i minori non accompagnati potranno essere trattenuti in questi locali.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che i minori non accompagnati non potranno essere trattenuti nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4. Essi saranno infatti avviati al percorso di accoglienza previsto dallo SPRAR, in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 47 del 2017. Sottolinea che la durata del trattenimento, per l'esecuzione del provvedimento di espulsione, non supera le 48 ore precedenti l'udienza di convalida e - se necessario - le 48 ore successive. In tal modo, si intende ottimizzare il procedimento di espulsione, come richiesto dalle questure. Precisa altresì che i locali cui si fa riferimento nel secondo e terzo periodo del comma 1 sono quelli utilizzati dalla polizia per l'esecuzione dei provvedimenti di fermo, oppure per lo svolgimento delle procedure identificative presso gli aeroporti e negli uffici di frontiera. Non si tratta, pertanto, di celle di sicurezza.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16,10.*

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) chiede di concludere anticipatamente i lavori della Commissione, per consentire la predisposizione delle proposte di modifica agli emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda con la senatrice De Petris.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) si associa.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) si rimette alle decisioni della Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta di concludere la seduta odierna e di rinviare la conclusione della illustrazione degli emendamenti alla seduta che sarà convocata per le ore 11 di lunedì 29 ottobre, con l'impegno di iniziare le votazioni a partire dalle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [840](#)

Art. 7

**7.0.500**

Il Governo

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

**"Art. 2-bis.**

*(Paesi di origine sicuri)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea per la salvaguardia;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1,

nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis";

d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis";

e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter";

f) dopo l'articolo 28-bis, è inserito il seguente:

"Art 28-ter.

*(Domanda manifestamente infondata)*

1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;

c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: "nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-ter"».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso «1-bis», dopo le parole: "Nel caso previsto dall'articolo" inserire le seguenti: "28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo" e al capoverso «1-ter», dopo le parole: "i relativi controlli" inserire le seguenti: ", e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter)".*

## Art. 27

### 27.0.1 (testo 2)

#### COLLINA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

##### *(Disciplina dell'attività di recupero crediti)*

1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.
2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.
3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:
  - a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o simile con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
  - b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:
    - 1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;
    - 2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;
    - 3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;
    - 4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del

recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;

6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

5. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.

6. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

7. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

8. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.

9. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.

10. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;

b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;

c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;

d) la tariffa delle operazioni;

e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;

f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e



oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;

g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali server, computer, fax, *software* e sistemi di sicurezza informatica.

11. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.

12. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.

13. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

14. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.

15. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.

16. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora

l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

18. L'obbligo di tenuta del registro giornale degli affari si considera altresì assolto anche per le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo le seguenti modalità:

a) contenuto. Il registro giornale degli affari deve indicare:

1) se il committente è una persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità; se il committente è una persona giuridica o un ente: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e la partita dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;

2) la data di instaurazione del rapporto;

3) l'importo previsto nel contratto. In caso di contratti con prestazioni continuative e non occasionali non è necessario indicare né la specie dell'affare o dell'operazione, né l'esito degli stessi ed è sufficiente richiamare gli estremi e le condizioni specifiche del contratto;

b) tempi di inserimento. I dati devono essere inseriti nel registro giornale degli affari entro trenta giorni dalla data di instaurazione del rapporto continuativo ovvero dal giorno del conferimento dell'incarico;

c) formati. Per l'inserimento informatico delle annotazioni devono essere adottati formati che possiedano almeno i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità durante le fasi di accesso e di conservazione, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale devono essere adottati i formati XML, PDF-A, HTML, TIFF o formati equipollenti;

d) sistema di gestione informatica del protocollo. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui è realizzato il sistema di gestione informatica del registro giornale degli affari, deve assicurare:

1) la protezione delle credenziali di accesso relative a ciascun utente nei confronti degli altri;

2) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;

3) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza;

4) La protezione delle annotazioni da modifiche non autorizzate;

5) il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti, il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore;

6) la conformità del sistema operativo alle disposizioni di cui alla presente lettera mediante attestazione del titolare della licenza corredata di idonea documentazione;

e) registro informatico. Al fine di garantire l'immodificabilità delle registrazioni effettuate, il contenuto del registro giornale degli affari deve essere riversato:

1) al termine della giornata lavorativa su supporti riscrivibili;

2) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile;

3) trimestralmente su supporto non riscrivibile e conservato a cura del titolare della licenza. Alla chiusura delle registrazioni il contenuto annuale del registro deve essere riversato su un supporto informatico non riscrivibile;

f) sicurezza fisica dei documenti. Il titolare della licenza deve garantire la puntuale esecuzione delle operazioni di backup dei dati e dei documenti registrati. La copia di backup dei dati e dei documenti deve essere conservata a cura del titolare della licenza presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti;

g) gestione della riservatezza. Il titolare della licenza ha l'obbligo di predisporre un mansionario

contenente le regole per l'accesso al registro giornale degli affari da parte degli incaricati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il servizio informatico deve assicurare la variazione sistematica delle password assegnate agli utenti per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico;

h) supporti di memorizzazione. Per l'archiviazione ottica dei documenti devono essere utilizzati supporti di memorizzazione digitale che consentano la registrazione mediante la tecnologia laser, quali WORM, CD-R e DVD-R;

i) tenuta del registro giornale degli affari. Il titolare della licenza deve:

1) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza;

2) verificare periodicamente, con cadenza non superiore a un anno, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti;

l) tempi di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere conservato per cinque anni decorrenti dalla data di inserimento dell'informazione, al fine di consentire i controlli della pubblica autorità;

m) luogo di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere tenuto presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti indicata nel progetto organizzativo, redatto dal soggetto richiedente la licenza, al momento della richiesta dell'autorizzazione, ovvero comunicata successivamente a seguito di modifica della sede regolarmente iscritta nel registro delle imprese, al fine dei controlli della pubblica autorità.

19. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati».

## Art. 28

### 28.500

#### Il Governo

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo».

## Art. 32

### 32.0.500

Il Governo

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)*

1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286" sono soppresse».

**Art. 36**

**36.500**

Il Governo

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti"».

**36.501**

Il Governo

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alineaa, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di"».

**36.502**

Il Governo

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione

sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione"».

### 36.503

Il Governo

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali"».

### Art. 37

### 37.0.500

Il Governo

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

*(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)*

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici"».

## 1.3.2.1.8. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (ant.) del 29/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
**LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018**  
**37<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Molteni e Sibilia.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine fissato alle ore 17 di venerdì 26 ottobre, sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti agli emendamenti del Governo, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 ottobre.

Informa, inoltre, di aver presentato in qualità di relatore, sempre nella giornata di venerdì 26 ottobre, alcuni emendamenti, pubblicati in allegato. Ricorda, quindi, come anticipato nella seduta precedente, che è fissato alle ore 14 di oggi il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Comunica, infine, che gli emendamenti 1.9, 2.12, 6.0.1, 12.12, 14.32, 15.0.3, 16.0.7, 16.0.8, 18.10, 19.9, 22.0.3, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 29.0.3, 32.0.2 e l'ordine del giorno G/840/1/1 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato.

Comunica, inoltre, che la senatrice Nugnes aggiunge la propria firma all'emendamento 1.18.

La Commissione prende atto.

Il senatore **PARRINI** (PD) chiede di posticipare alle ore 15 il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore.

Non essendovi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) comunica che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore, già fissato per oggi, lunedì 29 ottobre, alle ore 14, è posticipato alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 9, soffermandosi in particolare sull'emendamento 9.20, che intende limitare l'applicazione della norma relativa alla procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale a coloro che abbiano tentato di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'espulsione.

Con riferimento all'articolo 10, illustra l'emendamento 10.7 (testo 2), volto a riallineare il testo alle prescrizioni della direttiva n. 32 del 2013, recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 12.5, con il quale si propone di sopprimere l'articolo 12, che modifica radicalmente il sistema di accoglienza, incentrandolo principalmente sulle strutture temporanee di emergenza cosiddette CAS, le quali - al contrario dei centri previsti nell'ambito dello SPRAR - non consentono l'integrazione dei richiedenti asilo nel tessuto sociale.

In alternativa, con l'emendamento 12.30 si prevedono alcune modifiche al sistema di accoglienza dei CAS, per garantire servizi di assistenza adeguati e avviare un percorso di inclusione.

Infine, illustra il subemendamento 7.0.500/4, volto a modificare l'emendamento 7.0.500 del Governo. Ritiene preferibile che si compia una valutazione specifica della situazione dei richiedenti asilo, mentre ciò non sarebbe possibile se si ritenesse manifestamente infondata la richiesta di migranti provenienti da una lista di Paesi considerati comunque sicuri.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) illustra i subemendamenti riferiti all'emendamento 7.0.500. In particolare, con il subemendamento 7.0.500/2 si prevede che la lista di Paesi di origine sicuri sia stilata su proposta o previo parere della Commissione nazionale per il diritto di asilo e aggiornata con la medesima procedura.

Con riferimento all'articolo 9, oltre all'emendamento 9.2, soppressivo dell'intero articolo, illustra l'emendamento 9.14, con cui si allinea la procedura alle disposizioni della direttiva europea n. 32 del 2013.

Quanto all'articolo 10, oltre all'emendamento soppressivo 10.3, segnala gli emendamenti 10.6 e 10.8, che fanno riferimento alle condizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Richiama quindi l'attenzione non solo sull'emendamento 12.1, volto a sopprimere l'articolo 12, ma anche sull'emendamento 12.9. Ricorda che la modifica è stata sollecitata dall'ANCI nel corso delle audizioni informali ed è volta a ripristinare il sistema di accoglienza SPRAR soprattutto per le persone più vulnerabili.

Illustra altresì l'emendamento 12.12 (testo 2), che propone di estendere i servizi di accoglienza a ulteriori categorie di persone in condizioni di disagio.

L'emendamento 13.2 è volto a sopprimere l'articolo 13. Ritiene che la norma sia particolarmente afflittiva, in quanto non consente l'iscrizione anagrafica ai titolari di permesso di soggiorno, i quali pertanto non potranno accedere ai servizi connessi.

Infine, l'emendamento 14.3 è volto a sopprimere l'articolo 14, che sostanzialmente introduce una inaccettabile distinzione, a seconda della modalità di acquisizione della cittadinanza, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) segnala, in particolare, gli emendamenti riferiti all'articolo 12, volti a recuperare il sistema di accoglienza dello SPRAR, che - come sottolineato dal presidente dell'ANCI - finora ha dato ottimi risultati sotto il profilo dell'integrazione dei migranti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) segnala, in particolare, l'emendamento 36.18, volto ad alimentare - con il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita dei beni sottratti alla criminalità organizzata - un fondo per le spese di manutenzione di tali beni. In tal modo, si consentirebbe ai Comuni di disporre delle risorse necessarie per mantenere e utilizzare le proprietà confiscate.

Il senatore [DE FALCO](#) (*M5S*) illustra le proposte di modifica a sua firma riferite all'articolo 14, soffermandosi in particolare sull'emendamento 14.15, in base al quale si propone che l'acquisto della cittadinanza da parte del richiedente asilo abbia effetto anche nei riguardi dei figli minorenni e del coniuge. In tema di revoca della cittadinanza, segnala invece l'emendamento 14.21, che esclude l'applicazione della norma quando il soggetto abbia collaborato con le pubbliche autorità o nel caso che egli abbia acquisito la cittadinanza da oltre sette anni. In questo caso, infatti, ritiene che la situazione giuridica del soggetto debba ritenersi ormai stabilizzata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala la necessità di un chiarimento interpretativo in merito alla procedura di esame in sede referente

Infatti, per prassi costante, in base a un'interpretazione supportata da circolari risalenti, sono state finora applicate anche in sede referente le medesime modalità di trattazione previste dal quarto comma dell'articolo 41 del Regolamento, in base al quale anche i senatori non facenti parte della Commissione di merito, oltre a poter intervenire in discussione generale, possono trasmettere emendamenti e ordini del giorno e chiedere di illustrarli.

Tuttavia, tale disposizione, volta a garantire a tutti i senatori la facoltà di modificare il testo degli articoli di un disegno di legge, che sarebbe altrimenti preclusa per i provvedimenti esaminati in sede deliberante e redigente, appare irragionevole in sede referente, considerato che il dibattito è replicato anche in Assemblea. Ciò si mostra tanto più vero alla luce delle recenti modifiche regolamentari, che mirano a uno snellimento dei lavori parlamentari.

Evidenzia altresì che, sulla base delle nuove disposizioni finali del Regolamento, si deve considerare cessato ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari precedenti e riferiti agli articoli oggetto della riforma.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la segnalazione sia condivisibile e meritevole di attenzione. Si riserva pertanto di sottoporre la questione alla Presidente del Senato.

Dichiara, quindi, improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.94, 15.0.1, 15.0.2, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.10 (già 16.5), 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 21.0.12, 21.0.13, 21.0.14, 21.0.15, 21.0.16, 21.0.17, 21.0.18, 21.0.19, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 24.0.1, 27.0.1 (testo 2), 29.0.2 e 29.0.4.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, sugli identici 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, sugli identici 1.7 e 1.8, nonché sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti identici 1.13 e 1.14, sugli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21, nonché sugli identici 1.22 e 1.23, sugli identici 1.24 e 1.25 e sugli emendamenti 1.26 e 1.27. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.28 e contrario sugli emendamenti 1.29 e 1.30, nonché sugli identici 1.31, 1.32 e 1.33 e sugli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.36.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.37 e contrario sull'emendamento 1.38, sugli identici 1.39 e 1.40, nonché sugli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.48 e contrario sugli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.52 e sugli identici 1.53 e 1.54, a condizione che



siano riformulati come segue: «Al comma 1, lettera o), dopo le parole: "protezione sussidiaria", aggiungere le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d)-bis"».

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76 e 1.77, nonché sugli identici 1.78 e 1.79 e sugli identici 1.80, 1.81 e 1.82. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.83, 1.84, 1.85, 1.86 e 1.88, sugli identici 1.89 e 1.90, sugli emendamenti 1.91, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.47 (testo 2) e 1.98, nonché sugli identici 1.99 e 1.100.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 1.101, sugli identici 1.102 e 1.103, sull'emendamento 1.104, sugli identici 1.105, 1.106 e 1.107, sugli identici 1.108 e 1.109 e sugli emendamenti 1.110, 1.111, 1.112 e 1.113.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Accoglie l'ordine del giorno G/840/1/1, purché il dispositivo sia riformulato come segue: «a intensificare ulteriormente il monitoraggio dei finanziamenti provenienti da paesi nei quali la libertà religiosa è impedita e destinati a organizzazioni senza fini di lucro, al fine di evitare che gli stessi, anziché essere impegnati per iniziative che favoriscano il dialogo interreligioso, possano essere finalizzati per alimentare fenomeni di radicalizzazione».

Si passa alla votazione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.1 è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.2, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) auspica l'approvazione degli emendamenti in esame, ritenendo molto grave la soppressione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) sottolinea la particolare rilevanza dell'articolo 1 nell'impianto del decreto-legge in titolo, in quanto esso delinea una impostazione delle politiche migratorie del tutto differente rispetto a quella basata sulla integrazione e inclusione sociale degli stranieri. Pertanto, l'emendamento 1.6 propone la soppressione di tale norma.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.7, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratta di una proposta di modifica volta ad ampliare il novero di casi tipizzati per la concessione dei permessi speciali.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) dichiara il proprio voto contrario sugli emendamenti identici 1.7 e 1.8.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.7 e 1.8.

L'emendamento 1.9 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10, sottolinea la necessità di abolire del tutto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che non è previsto dagli altri Paesi europei.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.10 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.13 e 1.14.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.18 e chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivalutarlo, in quanto la proposta è volta a garantire protezione alle persone perseguitate per l'identità di genere e l'orientamento sessuale.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) chiede che l'emendamento sia accantonato per una riflessione più approfondita, al fine di tenere conto che le donne in alcuni Paesi sono oggetto di persecuzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.18 è respinto.

L'emendamento 1.19 è stato ritirato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.20.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritiene incomprensibile la contrarietà del relatore e del rappresentante del Governo rispetto alla possibilità di inserire, tra i casi speciali di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, quelli di persone soggette a pene o trattamenti disumani o degradanti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.20 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.21, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.22 e 1.23.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) chiede di approvare gli emendamenti in esame, con i quali si prevede di tenere conto - ai fini della concessione del permesso di soggiorno - dell'eccezionale gravità delle condizioni di salute del richiedente asilo.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.22 e 1.23.

L'emendamento 1.24 è stato ritirato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.25.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea la ragionevolezza della proposta di modifica, con cui si prevede di riconoscere un permesso di soggiorno alle persone che versano in condizioni di salute particolarmente gravi, per un periodo corrispondente alle necessità terapeutiche e rinnovabile fino a quando il rientro nel Paese di origine non comporti rischi di irreparabile pregiudizio alla salute.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.25 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.26 e 1.27.

L'emendamento 1.28, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.29 e 1.30.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.31, 1.32 e 1.33.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.34 e 1.35.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.36.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, con cui si inserisce una ulteriore fattispecie per il riconoscimento della protezione internazionale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.36 è respinto.

L'emendamento 1.37, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.38 è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.39 e 1.40.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.41.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene irragionevole il divieto di convertire il titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, che è indispensabile per consentire l'integrazione dei migranti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) annuncia, a nome del Gruppo, un voto favorevole sull'emendamento

1.41, per le ragioni già espresse dalla senatrice De Petris. A suo avviso, i rischi per la sicurezza aumenteranno proprio a causa dell'impossibilità per i migranti di inserirsi nel tessuto sociale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.41 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.42, che risulta respinto.

L'emendamento 1.43 è stato ritirato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.44 è respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.45 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.46 è respinto.

L'emendamento 1.48, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 1.52 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.53 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Il senatore [DE FALCO](#) (M5S), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 1.54 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Gli identici emendamenti 1.52 (testo 2), 1.53 (testo 2) e 1.54 (testo 2), posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.55 e 1.56.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.57.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) auspica l'approvazione della proposta di modifica in esame, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno nei casi in cui lo straniero dimostri di essere integrato e in possesso di una proposta di assunzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.57 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo

l'emendamento 1.58, che risulta respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72 e 1.73 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.74 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.75.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, volto a consentire un permesso di soggiorno speciale biennale, recante la dicitura "protezione speciale", per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa o la frequenza di un corso di studi nei casi in cui non sia stata accolta la domanda di protezione internazionale di uno straniero che possa essere oggetto di persecuzione nel Paese di origine. Ricorda che la proposta di modifica è stata sollecitata da numerose associazioni, tra cui la Comunità di Sant'Egidio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.75 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.76, che risulta respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.77 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.78 e 1.79.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.81.

Sono quindi posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli identici emendamenti 1.80, 1.81 e 1.82, che risultano respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.83 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.84, 1.85 e 1.86.

L'emendamento 1.87 è stato ritirato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.88 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.89 e 1.90.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene particolarmente rilevanti gli emendamenti in esame, che affermano l'opportunità di riconoscere un permesso speciale di soggiorno allo straniero cui sia stata rifiutata la protezione internazionale, ma che si sia distinto per comprovata volontà di integrazione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) evidenzia che la modifica è stata sollecitata dall'ANCI, sulla base dell'esperienza concreta maturata nel sistema di accoglienza. Peraltro, il permesso ha durata limitata nel tempo ed è rilasciato solo se sussistono determinate condizioni: il possesso di una certificazione di apprendimento della lingua italiana, di un contratto di lavoro e dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.89 e 1.90.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.91.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) sottolinea che la proposta in esame riguarda i minori non accompagnati che abbiano compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno. Ritiene ingiustificato, in questi casi, applicare la norma con tanto rigore.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) rileva che si tratta di una norma di poco impatto, in quanto riguarderebbe pochi casi.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) chiede una ulteriore riflessione sull'emendamento in esame.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.91 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.93, che risulta respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.95, 1.96, 1.97, 1.47 (testo 2) e 1.98.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.99 e 1.100.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) ritiene indispensabile approvare gli emendamenti in esame, per evitare l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) si associa alle considerazioni della senatrice De Petris. A suo avviso, occorre tenere conto delle situazioni attualmente in essere.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.99 e 1.100.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.101.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ritiene assolutamente incomprensibile la scelta di non rinnovare il permesso di soggiorno per motivi umanitari agli stranieri che nei loro Paesi di origine sarebbero oggetto di discriminazione e persecuzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento

1.101 è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.102 e 1.103.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.104 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Fa altresì proprio, in assenza del proponente, l'emendamento 1.106.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.105, 1.106 e 1.107.

Sono quindi posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli identici emendamenti 1.108 e 1.109, che risultano respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.110 e 1.111.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.112 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.113 è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (FI-BP), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/840/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/840/1/1 (testo 2), essendo stato accolto dal Governo, non è posto in votazione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti identici 2.1, 2.2 e 2.3, sugli identici 2.4, 2.5 e 2.6, nonché sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.11 (testo 2). Il parere è favorevole anche sull'emendamento 2.12, a condizione che il capoverso "2-bis" sia riformulato come segue: «Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, sul proprio sito o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili sul sito delle prefetture territorialmente competenti attraverso un *link* di collegamento al sito o al portale digitale del soggetto gestore.».

Esprime, infine, parere contrario nonché sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 2.1, 2.2 e 2.3.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ribadisce le considerazioni critiche, già espresse in sede di illustrazione degli emendamenti, sul prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei



Centri di permanenza per il rimpatrio, in quanto - a suo avviso - si determinano le condizioni per una maggiore instabilità e insicurezza. Tra l'altro, ritiene che la norma avrà certamente un impatto notevole sugli oneri finanziari, rendendo peraltro più complessi i compiti delle forze dell'ordine.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, ritenendo insufficiente il periodo di 180 giorni, previsto dal Governo. Sottolinea, in ogni caso, che il prolungamento del trattenimento favorirà le forze dell'ordine nello svolgimento dei loro compiti, in quanto potranno essere destinate al controllo dei CPR, piuttosto che alla ricerca dei migranti clandestini su tutto il territorio nazionale.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene che il prolungamento del trattenimento determinerà situazioni difficili nei CPR, data anche la difficoltà nell'esecuzione dei rimpatri per la mancanza di appositi accordi bilaterali con i Paesi di origine degli stranieri. Inoltre, ritiene particolarmente criticabile il comma 2 dell'articolo 2, che - per la realizzazione di ulteriori centri per il rimpatrio - prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.1.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) ritiene del tutto irragionevole la disposizione di cui al comma 1. Dichiara, pertanto, un voto favorevole sugli emendamenti in esame.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.9.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) ritiene opportuno prolungare il trattenimento nei CPR fino a un massimo di 18 mesi. La norma avrebbe anche un effetto di deterrenza nei confronti di altri migranti che volessero venire illegalmente in Italia.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ritiene risulti chiaro, anche in considerazione delle osservazioni del senatore La Russa, che la norma ha una finalità propagandistica: sostanzialmente, si privano gli stranieri presenti sul territorio nazionale del godimento dei diritti civili con la sola finalità di scoraggiare ulteriori flussi migratori.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.9 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.10, che risulta respinto.



L'emendamento 2.11 (testo 2) è accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 2.12 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento, in attesa del parere della Commissione bilancio. Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) chiede che, in occasione delle sedute convocate alle ore 15 e alle ore 20,30 di oggi, lunedì 29 ottobre, sia assicurata la più ampia pubblicità dei lavori odierni della Commissione, ex articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.

Non essendovi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) avverte che trasmetterà immediatamente alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il [PRESIDENTE](#) ne, in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti identici 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, sugli identici 3.5, 3.6 e 3.7, nonché sugli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti identici 3.15 e 3.16, nonché sugli identici 3.17 e 3.18 e sugli identici 3.19, 3.20 e 3.21.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30, nonché sugli identici 3.31 e 3.32 e sull'emendamento 3.33.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 3.34.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 3 - con cui si introducono due nuove fattispecie per motivare il trattenimento degli stranieri, cioè la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo - siano ingiustificatamente afflittive, in quanto riguardano persone che molto spesso sono arrivate sul territorio italiano dopo viaggi pericolosi e in condizioni difficili, per cui non sono in possesso dei documenti di identità.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) ritiene inaccettabile - per un Paese civile e democratico - una disposizione come quella all'esame, che prevede il trattenimento fino a 180 giorni solo per procedere alla identificazione o alla verifica della cittadinanza degli stranieri. A suo avviso, si tratta di una violazione dei diritti umani.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Sono quindi posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7, che risultano respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.14.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene incomprensibili le ragioni della contrarietà del relatore e del rappresentante del Governo all'emendamento in esame, che mira a precisare le condizioni del trattenimento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.14 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.15 e 3.16.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) precisa che le proposte di modifica in esame sono volte a limitare il trattenimento a fini di identificazione ai soli casi in cui il richiedente asilo si rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.15 e 3.16.

Sono quindi posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 3.17 e 3.18, che risultano respinti.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.19, 3.20 e 3.21.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.22 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.30.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, volto a garantire che ai richiedenti asilo sottoposti a trattenimento siano quanto meno fornite tutte le informazioni relative alla procedura di asilo.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che tali garanzie sono già previste dalla normativa vigente.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.30 è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.31 e 3.32.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 3.33, che risulta respinto.

L'emendamento 3.34, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti identici 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 e sull'emendamento 4.5.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.6 e contrario sugli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.600 del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene inaccettabile l'eccessiva indeterminatezza delle caratteristiche dei locali a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, in cui dovrebbero essere trattenuti i migranti in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, qualora non vi siano posti disponibili nei CPR.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) si associa alle considerazioni della senatrice De Petris, sottolineando che la formulazione dell'emendamento 4.6, su cui il relatore ha espresso parere favorevole, risulta troppo generica per garantire che nei locali in cui sono trattenuti gli stranieri in attesa di espulsione siano effettivamente assicurate condizioni dignitose. Sarebbe opportuno quanto meno richiamare le normative che garantiscono gli *standard* minimi anche a livello internazionale.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

L'emendamento 4.600 è accantonato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.5 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.6.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame.

L'emendamento 4.6, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 4.7, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [DE FALCO](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 4.8, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 4.9, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ritiene incomprensibili le ragioni del parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 4.9, volto a esplicitare le garanzie che dovrebbero essere assicurate nei locali a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, al fine di riconoscere le condizioni di trattenimento dignitose genericamente previste dall'emendamento 4.6, appena approvato.

Invita, pertanto, a una ulteriore riflessione sul tema.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea che l'emendamento in esame, come anche il successivo 4.10 a sua firma, fa riferimento agli *standard* per l'accoglienza previsti dalla direttiva 2013/33/UE. Pertanto, appare incomprensibile la contrarietà del relatore e del Governo, tenendo conto che invece l'emendamento 4.6 è stato approvato.

Il sottosegretario MOLTENI ribadisce che, nei locali a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, gli stranieri sono trattenuti solo 48 ore precedenti e successive all'udienza di convalida del procedimento di espulsione. Peraltro, si tratta di locali già utilizzati dalla polizia per l'esecuzione dei provvedimenti di fermo, dove quindi sono certamente assicurate le condizioni per il rispetto della dignità della persona. L'emendamento 4.6, pertanto, deve essere inteso nel senso di rafforzare le garanzie già previste; qualora i locali indicati non fossero idonei, saranno utilizzate le risorse stanziare - pari a un milione e mezzo di euro - per gli adeguamenti necessari.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) precisa che il riferimento al rispetto della dignità umana, presente nell'emendamento 4.6 a sua firma, è richiamato anche nel testo unico delle disposizioni sull'immigrazione. Pertanto, ritiene strumentali le critiche circa la presunta genericità di tale espressione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.9 è respinto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) insiste per la votazione degli emendamenti 4.10 e 4.11, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.10 e 4.11 sono respinti.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 4.12, che risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [840](#)

**G/840/1/1 (testo 2)**

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [BERARDI](#)

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premesso che:

vi sono molti centri culturali o religiosi che ricevono finanziamenti dall'estero che, anziché essere impiegati per iniziative che favoriscano il dialogo interreligioso, possono essere finalizzati alla

diffusione di intolleranza ed ideologie estremistiche,

impegna il Governo:

a intensificare ulteriormente il monitoraggio dei finanziamenti provenienti da Paesi nei quali la libertà religiosa è impedita e destinati a organizzazioni senza fini di lucro, al fine di evitare che gli stessi, anziché essere impiegati per iniziative che favoriscano il dialogo interreligioso, possano essere finalizzati per alimentare fenomeni di radicalizzazione.

#### Art. 1

##### 1.9 (testo 2)

[CIRIANI](#), [FAZZOLARI](#), [LA RUSSA](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

##### 1.52 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», inserire le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis».*

##### 1.53 (testo 2)

[VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», inserire le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis».*

##### 1.54 (testo 2)

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», inserire le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis».*

Art. 2

2.12 (testo 2)

PERILLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, sul proprio sito o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili sul sito delle prefetture territorialmente competenti attraverso un *link* di collegamento al sito o al portale digitale del soggetto gestore.».

Art. 4

4.600

BORGHESI, RELATORE

*Al comma 1, le parole: «o in quelli» sono soppresse.*

Art. 5

5.0.600

BORGHESI, RELATORE

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto  
dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis e 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni; la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il

singolo caso".

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità d; pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen"».

## Art. 6

6.0.600

[BORGHESI](#), *RELATORE*

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 6-bis.

*(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale  
di rappresentanze diplomatico-consolari straniere  
e di organizzazioni internazionali)*

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i familiari di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un' unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.0.1 (testo 2)

[FAZZOLARI](#), [LA RUSSA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 6-bis.



*(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 7

**7.0.500/1**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea»;

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno ed al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno; formulando, ove occorra, proposte di modifica».

**7.0.500/2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Con decreto del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione Europea».

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei



paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'Interno ed al ministro degli Affari esteri con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica».

#### **7.0.500/3**

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [TESTOR](#)

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis» al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

#### **7.0.500/4**

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*All'emendamento 7.0.500, capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), capoverso «1.», sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «non meno di due volte all'anno».

b) alla lettera a), capoverso «4.», sopprimere le parole: «dall'UNHCR,» e inserire, in fine, le parole: «e dietro parere obbligatorio e vincolante dell'UNHCR»;

c) alla lettera a), capoverso «5.», sopprimere le parole: «o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per-ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova»;

d) sopprimere le lettere b), c) ed e);

e) lettera f), capoverso «1.», sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

#### **7.0.500/5**

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [TESTOR](#)

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole: «si può dimostrare che» con le seguenti: «consta che».*

#### **7.0.500/6**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «in via generale e costante»;

b) sostituire l'ultimo periodo del comma 2, con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.»;

c) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Non possono in alcun caso essere considerati sicuri quei paesi nei quali esista un rischio non insignificante di persecuzione o altri maltrattamenti considerati dal presente comma».*

**7.0.500/7**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «in via generale e costante».*

**7.0.500/8**

[DE FALCO](#), [FATTORI](#), [MANTERO](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a) all'articolo 2-bis apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 2, sopprimere il periodo da: «La designazione» a fine periodo.*
- b) *al comma 4, dopo le parole: «dall'UNHCR» inserire il seguente periodo. «il cui parere obbligatorio, eventualmente sfavorevole, è da intendersi vincolante».*
- c) *al comma 5, lettera b) dopo le parole: «motivata dando atto» inserire le seguenti: «in modo specifico» e dopo la parola: «esclusivamente» sostituire la parola: «che» con le seguenti: «del fatto che».*

**7.0.500/9**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**7.0.500/10**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un Paese di origine non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».*

**7.0.500/11**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».*

#### **7.0.500/12**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del paese in questione».*

#### **7.0.500/13**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione».*

#### **7.0.500/14**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

*b) alla lettera b), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: «2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso»;*

*c) alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) proviene da un paese, incluso nell'elenco dei paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».*

#### **7.0.500/15**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;
- b) sopprimere la lettera b).

#### **7.0.500/16**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### **7.0.500/17**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### **7.0.500/18**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso)".

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il richiedente proviene da un Paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

#### **7.0.500/19**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modifiche:

"1) al comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

'*a*) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

'2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'''».

2) *alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

## 7.0.500/20

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) al comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

'*a*) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015.'";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015'''».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015».

## 7.0.500/21

[MALLEGNI](#)

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 28-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza, le autorità competenti di cui all'articolo 3, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, al fine di assicurare l'effettività delle espulsioni, nel rispetto delle garanzie costituzionali, possono disporre l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai paesi di origine sicuri di cui all'articolo 2-bis, perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza'''».

**7.0.500/22**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).*

**7.0.500/23**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**7.0.500/24**

[DE FALCO](#), [FATTORI](#), [MANTERO](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f) capoverso «Art. 28-ter.» sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni complessivamente e gravemente contraddittorie su fatti decisivi e circostanze particolarmente rilevanti che li concernono direttamente il Paese di origine";

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) il richiedente è entrato illegalmente nel territori o nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e non ha in alcun modo motivato spontaneamente su richiesta della Commissione, la mancata tempestività della-domanda rispetto alla sua presenza sul territorio nazionale)".

**7.0.500/25**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

**7.0.500/26**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

#### **7.0.500/27**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o fatto sparire».*

#### **7.0.500/28**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).*

#### **7.0.500/29**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).*

#### **7.0.500/30**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) essendo entrato illegalmente nel territorio nazionale, o avendovi prolungato illegalmente il soggiorno, senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso».

#### **7.0.500/31**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**7.0.500/32**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**7.0.500/33**

[DE FALCO](#), [FATTORI](#), [MANTERO](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 7.0.500, al comma 5, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere la lettera g).*

**7.0.500/34**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

**7.0.500/35**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

**7.0.500/36**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#)

*All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, dopo la lettera g), inserire, in fine, la seguente:*

«g-bis) è stato oggetto di una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine».



**7.0.500/37**

[AIMI](#), [GASPARRI](#), [TESTOR](#)

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 29, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) il richiedente sia stato condannato, per uno o più reati contro la persona o contro il patrimonio o per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, o comunque per aver commesso un grave crimine comune, con sentenza di condanna penale passata in giudicato. Ai fini della valutazione dell'inammissibilità della domanda la Commissione territoriale tiene conto di eventuali denunce a carico del richiedente anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva"».

**7.0.500/38**

[MALLEGNI](#)

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) Alla legge 1º aprile 1981, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il quinto comma inserire il seguente:

"Il questore, può disporre, con atto motivato, perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati clandestini e o presunti tali e contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i paesi di origine sicuri"».

**7.0.500/39**

[AIMI](#), [GASPARRI](#), [TESTOR](#)

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art.7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per reati contro la persona o contro il patrimonio;"».

**7.0.500**

Il Governo

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

*(Paesi di origine sicuri)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i

Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

- a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
- b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea per la salvaguardia;
- c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;
- d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis";

d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis";

e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter";

f) dopo l'articolo 28-bis, è inserito il seguente:

"Art 28-ter.

*(Domanda manifestamente infondata)*

1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a)* il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- b)* il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*;
- c)* il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
- d)* il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;
- e)* il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
- f)* il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- g)* il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";
- g)* all'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), le parole: "nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-*ter*"».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso «1-bis», dopo le parole: "Nel caso previsto dall'articolo" inserire le seguenti: "28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo" e al capoverso «1-ter», dopo le parole: "i relativi controlli" inserire le seguenti: ", e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter)".*

## Art. 9

**9.600**

BORGHESI, RELATORE

*Al comma 1, alla lettera a), è premessa la seguente:*

*«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*"b-bis) domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2"».*

**9.601**

BORGHESI, RELATORE

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «465.228,75 euro per l'anno 2018 e», dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.*

*2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39».*

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera e), le parole: «quanto a 531.423 euro per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66.194 euro per l'anno 2018» e le parole: «a 2.497.109 euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «a 4.978.329 per l'anno 2019».*

## Art. 10

**10.600**

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «il questore», inserire le seguenti: «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» e sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3"».*

## Art. 12

**12.12 (testo 2)**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

*«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli articoli 19 e 19.1 del TUI.".*

**12.600**

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali";

a-ter) il comma 3 è abrogato».

Art. 14

**14.32 (testo 2)**

[FAZZOLARI](#), [CIRIANI](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolata decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 15

**15.601**

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato».

**15.602**

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Al comma 1, capoverso «Art. 130-bis (L)», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica, sopprimere le parole:* «nei processi civili»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «Nel processo civile, quando», *con la seguente:* «Quando».

**15.603**

BORGHESI, *RELATORE*

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse».

**15.0.3 (testo 2)**

PERILLI, GRASSI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

*(Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)*

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è aggiunto il seguente:

"Art. 387-bis.

*(Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età)*

1. Nell'ipotesi di arrestata o fermata, madre di prole di minore età, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo, senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo";

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura";

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'ordine di esecuzione della

sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza"».

Art. 16

**16.0.7 (testo 2)**

[GARNERO SANTANCHÈ](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)*

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

**16.0.8 (testo 2)**

[GARNERO SANTANCHÈ](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)*

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un



programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

#### Art. 17

17.0.600

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

*(Nuove norme in materia di uso e porto di oggetti vietati in occasione di manifestazioni pubbliche)*

1. All'articolo 5, secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico."

2. Nei casi di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è consentito procedere all'arresto in flagranza. Negli stessi casi, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera sussistente lo stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, quando il fatto è provato inequivocabilmente per mezzo di documentazione video fotografica, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Si applica l'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48».

#### Art. 18

18.10 (testo 2)

[CIRIANI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#)



*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti.».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in euro 100.000 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

## 18.600

[BORGHESI](#), RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui al comma 1.»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.»;*

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si fa fronte con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente».*

## Art. 19

## 19.600

[BORGHESI](#), RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la parola: «comuni», inserire le seguenti: «capoluogo di provincia, nonché quelli»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma».*

## 19.9 (testo 2)

### LA PIETRA, LA RUSSA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## Art. 21

## 21.600

### BORGHESI, RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 è inserito il seguente:

#### **"Art. 13-bis.**

*(Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici  
e nei locali di pubblico trattenimento)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza non definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi; né superiore a due anni; Il divieto è disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro".

1-ter. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"».

## 21.0.600

[BORGHESI](#), *RELATORE*

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 21-bis.

*(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)*

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione; basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931».

## 21.0.601

[BORGHESI](#), *RELATORE*

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 21-bis.

*(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto  
di accesso in specifiche aree urbane)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni"».

Art. 22

## 22.0.3 (testo 2)

[GRASSI](#), [PERILLI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie)*

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli *standard* di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

*b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:*

« a-bis) quanto a 4.635.000 di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia;

a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia";».

**Art. 23**

**23.0.8 (testo 2)**

**LA RUSSA**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo ", sono inserite le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

b) al primo periodo, le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", sono sostituite dalle seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 23.0.9 (testo 2)

#### [LA RUSSA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

### 23.0.600

#### [BORGHESI](#), *RELATORE*

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 23-bis.**

*(Modifiche al codice della strada)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

"Art. 213. - *(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa).*

- 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello

stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura ufficio territoriale del governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri";

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214. - (*Fermo amministrativo del veicolo*). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a nonna del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al



fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.";

c) all'articolo 214-*bis*, commi 1 e 2, dopo le parole: "articoli 213" sono inserite le seguenti: "comma 5";

d) dopo l'articolo 215, è inserito il seguente:

**"Art. 215-*bis*.**

*(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati)*

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all' articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura - ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo».

## 23.0.10 (testo 2)

### LA RUSSA

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

**«Art. 23-*bis*.**



*(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17».

Art. 26

**26.0.600**

BORGHESI, RELATORE

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 26-*bis*.**

*(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio  
e lavorazione dei rifiuti)*

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
  - a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  - b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  - c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza o le autorità locali competenti;
  - d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
  - a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di AS 840 emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione».

#### Art. 28

**28.500/1**

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [TESTOR](#)

*Al comma «1-bis», capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: «, salvo nel caso in cui entro 2 anni dallo scioglimento nei loro confronti non sia intervenuta alcuna condanna».*

**28.500**

Il Governo

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo».

#### Art. 29

**29.0.3 (testo 2)**

[CIRIANI](#), [FAZZOLARI](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)*

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.
2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.
3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

**Art. 31**

**31.0.600**

BORGHESI, RELATORE

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 31-bis.**

*(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  - "1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
  2. Quando è richiesto l'intervento della forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.
  3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.
- 3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali

necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

3.2. Alla scadenza del termine dei novanta giorni, di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.

3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 5, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.

3.6. Avverso il programma di cui al comma 9 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per

l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile".

2. Il rispetto della procedura di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del predetto articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In questi casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

## Art. 32

### 32.0.600

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis.

*(Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

### 32.0.2 (testo 2)

[GRASSI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis.

*(Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)*

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito, presso la Sede didattica-residenziale afferente al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile all'interno nonché alla realizzazione di studi e

ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, vengono disciplinati l'organizzazione della struttura e il suo funzionamento.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

#### Art. 35

#### 35.0.600

[BORGHESI](#), RELATORE

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

##### «Art. 35-bis.

*(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)*

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nell'anno precedente hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, negli anni 2019 e 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto, n. 2014, n. 114, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

#### 35.0.601

[BORGHESI](#), RELATORE

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

##### «Art. 35-bis.

*(Istituzione del Fondo per la sicurezza urbana)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, quale concorso dello Stato al finanziamento di iniziative urgenti da parte dei comuni in materia di sicurezza urbana anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario.

4. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno».

### 35.0.602

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Videosorveglianza)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti».

### 35.0.603

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. All'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Ministro della difesa" sono inserite le seguenti: ", con il Ministro dell'economia e delle finanze";

b) dopo le parole: "criminalità organizzata e ambientale" sono inserite le seguenti: "nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo



della Guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68"».

### 35.0.604

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Modifiche all' articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici";

b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

#### Art. 36

### 36.500/1

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*All'emendamento 36.500, al comma 1-bis, capoverso «3», dopo le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata», inserire le seguenti: «, nonché al fine di consentire alla medesima impresa la possibilità di partecipare a gare per appalti pubblici» e dopo le parole: «procedure pendenti», inserire le seguenti: «sull'impresa sequestrata o confiscata».*

### 36.500/2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 36.500, al capoverso «1-bis», comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «a condizione che l'amministratore giudiziario non rediga, entro 20 giorni dalla nomina, un parere nel quale dichiarare che i tentativi di condizionamento siano ancora in corso».*

### 36.500



Il Governo

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti"».

### **36.501/1**

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire», con la seguente: «istituisce» e dopo le parole: «un tavolo provinciale» inserire la seguente: «permanente».*

### **36.501/2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire» con la seguente: «istituisce».*

### **36.501**

Il Governo

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di"».

### **36.502/1**

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*All'emendamento 36.502, al comma 2-bis, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso il giudice delegato può chiedere all'amministratore giudiziario il conto della gestione dopo il provvedimento di confisca di primo grado e, comunque, quando la confisca è definitiva"».*

### 36.502

Il Governo

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione"».

### 36.503/1

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole:* «e, comunque, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni previste dal presente decreto legislativo e dalla normativa vigente in materia».

### 36.503/2

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole:* «e, comunque, quando sussista un interesse alla vendita dei beni».

### 36.503

Il Governo

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali"».

### 36.600

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore"».

Art. 37

**37.0.500/1**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 37.0.500, al capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e associazioni».*

**37.0.500**

Il Governo

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)*

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici"».

Art. 38

**38.0.600**

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura)*

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Non possono far parte dell'elenco tenuto a cura del prefetto di cui al comma 2, associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della stessa, non abbiano presentato

l'informazione antimafia liberatoria di cui al libro 11 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro";*

c) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis. L'intero ammontare dell'elargizione di cui al comma 1 può essere erogato, qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso";*

d) all'articolo 19, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richieste di accesso al fondo di cui all'articolo 18 presentate da soggetti i quali siano, ovvero siano stati, nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerare nulla";

e) all'articolo 19, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis. In un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d)";*

f) all'articolo 20, comma 1, le parole: "trecento giorni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati";

g) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di proroga";

h) all'articolo 20, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

*"7-quater. Al soggetto che abbia richiesto ed ottenuto, per effetto di due o più eventi lesivi nell'arco di cinque anni, la moratoria di cui ai commi da 1 a 4 è concessa, dall'erario o dagli enti previdenziali o assistenziali, la rateizzazione del debito accumulato per effetto della moratoria stessa, sino a centoventi mesi, senza interessi e oneri.*

*7-quinquies. A favore dei soggetti di cui al comma 7-quater è costituito un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale Spa allo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli effetti negativi sul merito creditizio dovuti al debito accumulato in ragione della moratoria"».*

## 1.3.2.1.9. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (pom.) del 29/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
**LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018**  
**38<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**[BORGHESI](#)**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Molteni e Sibilia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### **SULLA PUBBLICITA DEI LAVORI**

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che, a seguito di una richiesta avanzata dal rappresentante del Gruppo Partito Democratico, sulla quale la Commissione ha convenuto, ha scritto alla Presidente del Senato affinché fosse autorizzata la pubblicità dei lavori della seduta odierna della Commissione, con le modalità previste dall' articolo 33, comma 4, del Regolamento, con possibilità di collegamento esterno.

Avverte che la Presidenza del Senato ha autorizzato tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

### **IN SEDE REFERENTE**

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che, alla scadenza del termine fissato alle ore 15 di oggi, 29 ottobre, sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti agli emendamenti del Relatore. Comunica, altresì, che l'emendamento 24.0.1 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.1 è posto ai voti e respinto.

Il sottosegretario MOLTENI esprime l'avviso favorevole del Governo sull'emendamento 5.0.600 del Relatore, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6.

Il sottosegretario MOLTENI esprime avviso conforme a quello del relatore, formulando un parere favorevole sull'emendamento 6.0.600 del Relatore.

Sono quindi posti congiuntamente al voto gli identici emendamenti 6.1 e 6.2, che risultano respinti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.3, che ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo. L'emendamento in particolare, pone attenzione sugli aspetti finanziari connessi alle disposizioni in materia di rimpatri, dettate dall'articolo 6 del decreto-legge.

Il sottosegretario MOLTENI chiarisce le modalità con cui il Governo intende intervenire sul tema dei rimpatri - assistiti e di polizia - attingendo alle risorse già stanziare nella ultima legge di bilancio del governo Gentiloni per la realizzazione di 30 sportelli comunali distribuiti sul territorio nazionale, per un totale di 30 milioni di euro nel triennio 2019-2021.

All'esito del voto, l'emendamento 6.3 risulta respinto.

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, invita al ritiro dell'emendamento 6.4.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.4, che ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. Evidenzia l'assenza di risorse aggiuntive per i rimpatri degli immigrati e la mancanza di una linea di politica estera e di cooperazione internazionale da parte del Governo, che dimostra l'incapacità di affrontare problematiche di rilevante gravità.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.4, apprezzando l'obiettivo della proposta emendativa, che mira a reperire i fondi necessari a dare attuazione alle misure di rimpatrio volontario.

All'esito del voto, l'emendamento 6.4 è respinto.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 6.5, sul quale dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, poiché lo stesso introduce misure volte a contrastare il fenomeno della clandestinità.

Posto ai voti, l'emendamento 6.5 è respinto.

L'emendamento 6.0.1 (testo 2) è accantonato in attesa della espressione del parere della Commissione

bilancio.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.0.2.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 6.0.3 che ha ricevuto il parere contrario dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, evidenziando le finalità dell'emendamento che puntano sul potenziamento e sulla promozione dello sviluppo economico e sociale nei Paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.

All'esito del voto l'emendamento 6.0.3 è respinto.

L'emendamento 6.0.600 è accantonato, insieme ai subemendamenti ad esso riferiti, in attesa della espressione del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7, ad eccezione dell'emendamento 7.10, per il quale si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti all'articolo 7. In merito all'emendamento 7.10, esprime parere favorevole, a condizione che esso sia riformulato, sopprimendo i riferimenti all'articolo 624 del codice penale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (FdI) riformula l'emendamento 7.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono avviso favorevole sull'emendamento 7.10 (testo 2).

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.1, che estende il sistema di protezione nazionale ai richiedenti protezione internazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto.

In esito ad un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.8, che prevede una valutazione di merito complessiva della domanda di asilo.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 7.5, 7.7 e 7.8, che risultano respinti.

All'esito di distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 7.6 e 7.9, mentre l'emendamento 7.10 (testo 2) risulta approvato, risultando così preclusa la votazione dell'emendamento 7.11.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.12.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 7.13 è stato ritirato dai proponenti.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 7.15 e 7.16.

Con distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 7.17 e 7.18.

Gli ordini del giorno G/840/2/1 e G/840/3/1 sono accolti come raccomandazione dal rappresentante del Governo.

L'emendamento 7.0.500 ed i relativi subemendamenti, sono accantonati, in attesa dell'espressione dei pareri della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.3 e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 8.3.

Con un'unica votazione sono poi respinti gli identici emendamenti 8.4 e 8.5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo avviso del relatore e parere favorevole sugli emendamenti 9.600 e 9.601 del relatore.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Con distinte votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 9.8, che mira a rendere le disposizioni del decreto-legge coerenti con la normativa dell'Unione europea in tema di immigrazione.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 9.8 e 9.9.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 9.10 e 9.11.

Prevvia dichiarazione favorevole della senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), l'emendamento 9.12 è posto ai voti e respinto.

Risulta altresì respinto l'emendamento 9.13.

Prevvia dichiarazione di voto favorevole della senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), gli identici emendamenti 9.14, 9.15 e 9.16 sono posti ai voti e respinti.

È altresì respinto l'emendamento 9.17.



Posti congiuntamente ai voti sono poi respinti gli identici emendamenti 9.18 e 9.19 e, con successiva votazione, l'emendamento 9.20.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 9.21, con il quale si intendono definire in modo più accurato alcune situazioni nelle quali può incorrere il richiedente asilo.

All'esito del voto, l'emendamento 9.21 è respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 9.22, in tema di trattamento da assicurare ai minori stranieri non accompagnati.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 9.22, sostenendo la difficoltà di determinare con esattezza l'età effettiva degli stranieri richiedenti asilo e l'opportunità di abbassare a 16 anni l'età oltre la quale non è possibile fruire del trattamento riservato ai minori non accompagnati.

All'esito del voto, l'emendamento 9.22 è respinto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 9.23.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 9.23 e 9.24 sono respinti.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 9.25, che prevede procedure accelerate da parte delle commissioni territoriali.

Con successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 9.25, 9.26 e 9.27.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 9.28 e 9.29.

In esito a un'unica votazione sono respinti anche gli identici emendamenti 9.30 e 9.31.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 9.32, 9.33 e 9.34.

Gli emendamenti 9.600 e 9.601, insieme ai subemendamenti ad essi riferiti, sono quindi accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 10, ad eccezione dell'emendamento 10.9, per il quale il parere è favorevole. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 10.5, di cui propone l'accantonamento.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 10.600 del relatore.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3.

Con successiva votazione è respinto l'emendamento 10.4.

L'emendamento 10.5 viene quindi accantonato, in attesa di un approfondimento istruttorio del relatore e del rappresentante del Governo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 10.6, in tema di valutazione delle richieste di asilo da parte di immigrati sottoposti a procedimento penale per specifiche fattispecie di reato.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 10.6, sottolineando gli aspetti umanitari e civili sottesi alla proposta emendativa.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 10.6, richiamando i recenti avvenimenti delittuosi che confermano la persistente presenza sul territorio nazionale di immigrati usi a delinquere, che da tempo avrebbero dovuto essere espulsi.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.6, 10.7 (testo 2) e 10.8, mentre l'emendamento 10.9 risulta approvato.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.10.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [PARRINI](#) (*PD*), l'emendamento 10.11 è posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), l'emendamento 10.12 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.13, 10.14 e 10.15.

L'emendamento 10.600, insieme ai subemendamenti ad esso riferiti, è accantonato in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 10.0.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento, che mira a potenziare le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il sottosegretario MOLTENI interviene per precisare che il potenziamento delle commissioni territoriali avverrà, ad avviso dell'Esecutivo, mediante l'incremento del loro numero sul territorio nazionale e non del numero dei loro componenti, al fine di dare esito alle 115.000 domande di asilo ancora pendenti.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3.

Nell'esaminare gli emendamenti all'articolo 11, previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sugli identici emendamenti 11.1 e 11.2, la Commissione respinge tali proposte emendative all'esito di un'unica votazione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.41, 12.46, 12.50, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 12.0.5 e 12.0.6. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del Relatore e parere favorevole sull'emendamento 12.600, del relatore.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che le disposizioni recate dall'articolo 12 smantellano il vigente sistema di accoglienza e di immigrazione senza sostituirlo con una visione in grado di cogliere la prospettiva di fenomeni di rilevanza planetaria.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti soppressivi dell'articolo, sostenendo che l'approvazione dell'articolo 12 nel testo predisposto dal Governo determinerebbe una situazione emergenziale del fenomeno dell'immigrazione.

Il senatore [MALAN](#) (FI-BP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 12.

Il senatore [LA RUSSA](#) (FdI) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo contrarietà rispetto all'intenzione di sopprimere l'articolo in esame.

All'esito di un'unica votazione, gli identici emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di accantonare i restanti emendamenti all'articolo 12, al fine di presentare, in qualità di relatore, proposte emendative che raccolgano le diverse istanze emerse in Commissione sulle modifiche da apportare all'articolo che disciplina l'accoglienza dei richiedenti asilo.  
Propone di procedere esclusivamente alla votazione degli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6.

La Commissione conviene.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 12.0.5.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) dichiara il voto contrario sull'emendamento 12.0.6, che confonde l'esigenza di trasparenza delle attività svolte a favore degli stranieri con la criminalizzazione preventiva delle cooperative sociali.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 12.0.6, evidenziando l'assenza di qualsiasi intenzione di criminalizzare l'attività svolta dalle cooperative sociali in favore dei richiedenti asilo.

All'esito del voto, l'emendamento 12.0.6 risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU), che evidenzia le conseguenze negative delle nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri, gli identici emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3, sono posti ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 13.4 è stato ritirato dal proponente.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 13.5, 13.6 e 13.7.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando gli effetti diretti ed indiretti della disposizione che impedisce al richiedente asilo l'iscrizione all'anagrafe dei residenti.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo l'articolo in esame pregiudizievole delle basi di convivenza civile e di integrazione sociale.

All'esito di un'unica votazione, gli identici emendamenti 13.5, 13.6 e 13.7 risultano respinti.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 13.8 e 13.9.

All'esito di un'unica votazione, sono quindi respinti gli identici emendamenti 13.10 e 13.11.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 13.12, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È quindi posto ai voti l'emendamento 13.13, che risulta respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.7. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) ritira la firma dall'emendamento 14.5 e sottoscrive l'emendamento 14.21.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo alla soppressione dell'articolo 14, la cui finalità sembra essere soltanto quella di rendere più difficile il conseguimento della cittadinanza italiana. Gli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole sembrano essere addirittura peggiorativi del testo proposto dal Governo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara il voto favorevole, sottolineando la palese incostituzionalità, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, delle disposizioni che prevedono la perdita di cittadinanza di quegli immigrati che l'hanno già conseguita.

I senatori [MALAN](#) (*FI-BP*) e [LA RUSSA](#) (*FdI*) dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

All'esito del voto, gli identici emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5 risultano respinti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) insiste per la votazione dell'emendamento 14.6, che ha ricevuto parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiara quindi il voto favorevole sull'emendamento, che prevede specifiche disposizioni per coloro che godono dello *status* di rifugiato e per le persone apolidi.

All'esito del voto, l'emendamento 14.6 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 14.7, che risulta approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 14.8 e 14.9.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritira l'emendamento 14.10, sui cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 14.11, paventando che le nuove norme del Governo in materia di cittadinanza saranno presto sottoposte a censura di costituzionalità.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 14.11 e 14.12 sono respinti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 14.13, giudicando ingiusto che chi è nato ed è stato educato in Italia debba, al compimento del diciottesimo anno di età, attendere 48 mesi prima di ottenere il riconoscimento del proprio *status* di cittadino.

Il senatore [LA RUSSA](#) (Fdl) dichiara che il proprio Gruppo si asterrà dalla votazione sull'emendamento 14.13.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 14.13, 14.14 e 14.15.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) insiste per la votazione dell'emendamento 14.16, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 14.16 e 14.18 sono respinti, mentre l'emendamento 14.17 è approvato.

Sono quindi posti ai voti gli identici emendamenti 14.19 e 14.20.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando la propensione ad abbracciare la cultura del Paese di accoglienza da parte di chi lascia il proprio in cerca di un'avvenire migliore.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, paventando il rischio che la disciplina dell'articolo 14 rechi irragionevoli discriminazioni.

All'esito di un'unica votazione, gli identici emendamenti 14.19 e 14.20 sono respinti.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.21, che cerca di porre rimedio all'evidente incostituzionalità di una disposizione che discrimina tra cittadini italiani.

Posto ai voti, l'emendamento 14.21 risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti 14.22 e 14.24 sono stati ritirati.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 14.23, in coerenza con la posizione espressa in passato dalla sua parte politica in occasione della trattazione di precedenti disegni di legge in materia di cittadinanza.

All'esito di distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 14.23, 14.25 e 14.26.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) sottoscrive l'emendamento 14.27 e insiste per la sua votazione, in presenza del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 14.27, 14.28 e 14.29.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) sottoscrive l'emendamento 14.30 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 14.30 e 14.31.

Dopo un intervento di chiarimento del senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) sui contenuti dell'emendamento 14.32 (testo 2), lo stesso emendamento viene accantonato, in attesa dell'espressione del parere della commissione bilancio.

L'ordine del giorno G/840/4/1 è accolto dal Governo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) illustra le motivazioni sottostanti all'ordine del giorno G/840/5/1.

Il sottosegretario MOLTENI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere tale ordine del giorno, a condizione che il dispositivo venga riformulato, sopprimendo le parole da "previste nell'articolo 9" fino alla fine.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/840/5/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la riformulazione proposta dal Governo.

L'ordine del giorno G/840/5/1 (testo 2) è accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 15.0.3 (testo 2), sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario MOLTENI esprime avviso conforme a quello del relatore ed esprime avviso favorevole sugli emendamenti 15.601, 15.602 e 15.603 del Relatore

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4, che risultano respinti.

Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 e 15.9.

Gli emendamenti 15.601, 15.602 e 15.603, insieme ai relativi subemendamenti, sono accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 15.0.3 (testo 2) è accantonato, in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI esprime avviso conforme a quello del relatore, riservandosi tuttavia di esprimere il parere sull'emendamento 16.3 dopo un ulteriore approfondimento istruttorio.

L'emendamento 16.1 è posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 16.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 16.3 è accantonato.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 16.0.3, invitando il Governo a rivalutare il suo orientamento e a considerare modalità di controllo per le esigenze cautelari sostitutive e più efficaci della custodia in carcere.

Posto ai voti, l'emendamento 16.0.3 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) si esprime in senso favorevole sull'emendamento 16.0.6, che riconosce detrazioni fiscali in misura pari all'importo delle spese sostenute per evitare il rischio di furti e rapine e violazione di domicilio.

Gli emendamenti 16.0.6, 16.0.7 (testo 2) e 16.0.8 (testo 2) sono accantonati.

I presentatori dell'emendamento 16.0.9 (già emendamento 16.4) insistono per la votazione, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 16.0.9 risulta respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 17.3 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore e esprime parere favorevole sull'emendamento 17.0.600 del Relatore.

In esito a successive votazioni, gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.4 risultano respinti, mentre l'emendamento 17.3 è approvato.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) insiste per la votazione dell'emendamento 17.0.5, che ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pur esprimendo condivisione delle finalità degli emendamenti 17.0.5 e 17.0.6, il sottosegretario MOLTENI ribadisce l'orientamento contrario del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.5 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) ritira l'emendamento 17.0.6, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti, nel corso dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 17.0.600, insieme ai relativi subemendamenti, è accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.



Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4, proponendo di accantonare tutti i restanti emendamenti agli articoli 18 e 19.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 18.600 del Relatore.

La Commissione conviene sulla proposta di accantonamento del Presidente.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 18.1.

Posto ai voti, l'emendamenti 18.1 risulta respinto.

L'emendamento 18.3 è temporaneamente accantonato, in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 18.4.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 18.5, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sostenendo la necessità di valorizzare il ruolo delle polizie locali nelle attività di controllo della immigrazione e richiamando l'attenzione del rappresentante del Governo sul tema specifico.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede chiarimenti sui contenuti e sulle condizioni di accesso al centro elaborazione dati interforze da parte delle polizie locali.

Il sottosegretario MOLTENI condivide le finalità illustrate dal senatore Gasparri e chiarisce che l'accesso al centro elaborazione dati interforze sarà possibile per le polizie locali di tutti i Comuni sopra i 100.000 abitanti, nonché per quelli al di sotto di tale soglia già Capoluoghi di Provincia.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 18.5 rientra tra quelli che la Commissione ha già convenuto di accantonare.

Interviene per un richiamo al Regolamento il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*), il quale chiede quale sia la norma regolamentare alla base del potere del Presidente della Commissione di dichiarare improponibile un emendamento, atteso che gli articoli 97 e 100 sono riferiti al procedimento in Assemblea e non vi si trova un riferimento espresso alla loro applicabilità in sede di esame in Commissione.

Chiede infine che il Presidente sospenda la propria decisione al riguardo, per investire della questione la Presidenza del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, sebbene tali norme siano poste per l'Assemblea, queste si applicano anche al procedimento in Commissione, per il quale il Regolamento non detta una disciplina specifica per la fase di esame degli emendamenti.

Richiama, al riguardo, l'articolo 106 del Regolamento, il quale dispone che le disposizioni del Capo XII, nel quale sono contenuti gli articoli 97 e 100, a si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea.

In ogni caso, gli stessi emendamenti, ove ripresentati in Assemblea, sarebbero sottoposti al vaglio di ammissibilità della Presidente del Senato, il cui giudizio è indipendente da quello della presidenza della Commissione.



Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) esprime le proprie riserve, dichiarando di non accettare alcune dichiarazioni di improponibilità riferite ad emendamenti presentati dal proprio Gruppo. Questi, peraltro, si caratterizzano per un contenuto che, a suo avviso, nel caso in cui fossero stati posti ai voti, avrebbe messo in difficoltà la maggioranza. Si trattava, infatti, di misure contenute nel programma elettorale del centrodestra.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il Relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 20.1 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 20.2.

Il sottosegretario MOLTENI, pur condividendone in contenuto, rileva come, sull'argomento, vi sia anche l'emendamento 21.6, anch'esso presentato dal senatore D'Arienzo, che presenta una disciplina più completa: invita pertanto al ritiro, in vista dell'approvazione di tale seconda proposta.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.2, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Il Relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 20.0.1 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il Relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 20.0.2.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*), invitando ad approvare la proposta, finalizzata a migliorare la formazione della Polizia locale.

La Commissione respinge l'emendamento 20.0.2.

Il [PRESIDENTE](#), acquisito l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, propone di sconvocare la seduta notturna e di riprendere i lavori domani mattina, alle ore 9.30, con l'auspicio di concluderli entro la giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL

DECRETO-LEGGE)

N. [840](#)

Art. 5

**5.0.600/1**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 5.0.600, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- 1) alla lettera a) sopprimere i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies;
- 2) sopprimere la lettera b).

**5.0.600/2**

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*All'emendamento 5.0.600, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- 1) alla lettera a) sopprimere i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies;
- 2) sopprimere la lettera b).

**5.0.600**

[BORGHESI](#), *relatore*

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto  
dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis e 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni; la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso".

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen"».

Art. 6

6.0.600/1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 6.0.600, al comma 1 sopprimere le parole: «a condizione di reciprocità e».*

6.0.600/2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 6.0.600, all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 3.*

6.0.600

[BORGHESI](#), relatore

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale  
di rappresentanze diplomatico-consolari straniere  
e di organizzazioni internazionali)*

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i familiari di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un' unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente

articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### Art. 7

##### 7.10 (testo 2)

[RAUTI](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3,», con le seguenti: « 624-bis, primo comma».*

#### Art. 9

##### 9.600/1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole da: «anche nel caso in cui il richiedente» fino alla fine della lettera.*

##### 9.600/2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole: «anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda, ai sensi dell'articolo 23 e».*

##### 9.600

[BORGHESI](#), *relatore*

*Al comma 1, alla lettera a), è premessa la seguente:*

*«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*"b-bis) domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2"».*

##### 9.601/1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «20*

mesi».

#### 9.601/2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «15 mesi».*

#### 9.601/3

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «10 mesi».*

#### 9.601/4

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sopprimere le parole: «con durata massima di 8 mesi»*

#### 9.601

[BORGHESI](#), *relatore*

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «465.228,75 euro per l'anno 2018 e», dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.*

*2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39».*

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera e), le parole: «quanto a 531.423 euro per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66.194 euro per l'anno 2018» e le parole: «a 2.497.109 euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «a 4.978.329 per l'anno 2019».*

Art. 10

#### 10.600/1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «alla lettera a)» fino a: «competente,» e».*

**10.600/2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «e sostituire la lettera b)» fino a: «del comma 3».*

**10.600/3**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 10.600, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere le parole: «nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis»;*

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole da: «cessano gli effetti» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il questore, direttamente o per il tramite della Commissione che ha adottato l'atto impugnato, ne informa immediatamente il giudice adito, il quale, con decreto motivato da adottarsi in via di urgenza, può disporre la cessazione degli effetti di sospensione del provvedimento impugnato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4».*

**10.600/4**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 10.600, sopprimere l'ultimo periodo.*

**10.600**

[BORGHESI](#), relatore

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «il questore», inserire le seguenti: «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» e sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvivono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3"».*

Art. 12

**12.600/1**

PARRINI

*All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;*
- b) *sostituire le parole: «sono fissati i criteri» con le seguenti: «sono fissate le linee guida»;*
- c) *sostituire le parole: «delle domande di contributo» con le seguenti: «delle domande di finanziamento»;*
- d) *dopo le parole: «la prosecuzione dei progetti» aggiungere la seguente: «territoriali»;*
- e) *dopo le parole: «finalizzati» aggiungere le seguenti: «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;*
- f) *sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».*

**12.600/2**

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

*All'Emendamento 12.600, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'interno» sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata.» con le seguenti: «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;*
- b) *al primo periodo sostituire le parole: «sono fissati i criteri» con le seguenti: « sono fissate le linee guida»;*
- c) *al primo periodo sostituire le parole: «delle domande di contributo» con le seguenti: «delle domande di finanziamento» e dopo le parole: «la prosecuzione dei progetti» aggiungere la parola territoriali»;*
- d) *al primo periodo dopo la parola: «finalizzati» aggiungere le seguenti: «all'attuazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico è»;*
- e) *al secondo periodo dopo la parola: «provvede» sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».*

**12.600/3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), apportare le seguenti modifiche:*

- 1) *sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;*
- 2) *sostituire le parole: «sono fissati i criteri» con le seguenti: « sono fissate le linee guida»;*
- 3) *sostituire le parole: «delle domande di contributo» con le seguenti: «delle domande di*

finanziamento» e dopo le parole: «la prosecuzione dei progetti» aggiungere la parola: «territoriali»;

4) dopo la parola: «finalizzati» inserire le seguenti: «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;

5) al secondo periodo, sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».

## 12.600/4

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis, comma 2 sostituire le parole: «sentita la conferenza unificata» con le seguenti: «previo accordo in conferenza unificata Stato città ed autonomie locali».

## 12.600

[BORGHESI](#), relatore

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali";

a-ter) il comma 3 è abrogato».

## Art. 14

### G/840/5/1 (testo 2)

[MANTOVANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (A.S. 840),

premesso che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 14 reca varie disposizioni in materia di cittadinanza, modificando la legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza);

in particolare, il comma 1, lettera c), della suddetta norma introduce l'articolo 9-ter nella legge n. 91 del 1992, prolungando da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti sia di concessione della cittadinanza per residenza sia di quelli di attribuzione per matrimonio. Il medesimo



termine si applicherà ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile per le istanze che si fondano su fatti accaduti prima del 1 ° gennaio 1948;

considerato che:

l'art. 9, comma 1, della legge 91 del 1992 prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa: *a)* allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*; *b)* allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; *c)* allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; *d)* al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; *e)* all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; *f)* allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)* dell'A.S. 840, rischiano di dilatare i tempi per l'ottenimento della cittadinanza, considerando sia i criteri di residenza già previsti dall'art. 9, comma 1 della legge n. 91 del 1992 sia le tempistiche attuali per l'ottenimento della cittadinanza;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere una riforma organica delle fattispecie per la concessione della cittadinanza italiana.

#### Art. 15

##### 15.601/1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:*

«01. L'agente del Governo italiano presso la corte EDU è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione».

##### 15.601/2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:*

«01. In caso di grave e giustificato impedimento soggettivo dell'agente del Governo italiano, le sue funzioni in udienza possono essere svolte dall'Avvocatura generale dello Stato che può delegare un avvocato dello Stato».

##### 15.601

[BORGHESI](#), *relatore*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei

diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato».

#### **15.602/1**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 15.602, apportare le seguenti modifiche:*

1) Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire la rubrica con la seguente: "(liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi)"».

2) Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore è comunque liquidato il compenso"».

#### **15.602**

[BORGHESI](#), relatore

*Al comma 1, capoverso «Art. 130-bis (L)», apportare le seguenti modificazioni:*

a) nella rubrica, sopprimere le parole: «nei processi civili»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «Nel processo civile, quando», con la seguente: «Quando».

#### **15.603/1**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 15.603, al capoverso «Art. 1-bis» sostituire le parole: «e sino al» con le seguenti: «non oltre il».*

#### **15.603**

[BORGHESI](#), relatore

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse».

**17.0.600/1**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 17.0.600, al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 1.*

**17.0.600/2**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 17.0.600, al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, al secondo comma dopo, le parole: "Il contravventore è" inserire la parola: "comunque"».

**17.0.600/3**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 17.0.600, al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 2.*

**17.0.600**

[BORGHESI](#), *relatore*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Nuove norme in materia di uso e porto di oggetti vietati in occasione di manifestazioni pubbliche)*

1. All'articolo 5, secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico."

2. Nei casi di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è consentito procedere all'arresto in flagranza. Negli stessi casi, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera sussistente lo stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, quando il fatto è provato inequivocabilmente per mezzo di documentazione video fotografica, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Si applica l'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48».

Art. 18

**18.600/1**

[GASPARRI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#)

*All'emendamento 18.600, alla lettera c) sostituire le parole: «di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «quanto a 15.500.000 euro per l'anno 2018, a 49.275.000 per l'anno 2019 e a 49.150.00 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*

## 18.600/2

[LANIECE](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [STEGER](#)

*All'emendamento 18.600, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis). Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni.*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

## 18.600

[BORGHESI](#), relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui al comma 1.»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.»;*

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si fa fronte con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente».*

Art. 19

**19.600/1**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera a).*

**19.600/2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera b).*

**19.600**

[BORGHESI](#), *relatore*

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la parola: «comuni», inserire le seguenti: «capoluogo di provincia, nonché quelli»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma».

Art. 21

**21.600/1**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 1-bis.*

**21.600/2**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 21.600, al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire la parola: «reclusione» con la seguente: «arresto» e la parola: «multa» con la seguente: «ammenda».*

**21.600**

[BORGHESI](#), relatore

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 è inserito il seguente:

**"Art. 13-bis.**

*(Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici  
e nei locali di pubblico trattenimento)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza non definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi; né superiore a due anni; Il divieto è disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro".

1-ter. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"».

**21.0.600/1**

[GASPARRI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#)

*All'emendamento 21.600, al capoverso «Art. 21-bis», al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».*

**21.0.600/2**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».*

**21.0.600/3**

[PARRINI](#)

*All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».*

**21.0.600/4**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 3.*

**21.0.600**

[BORGHESI](#), relatore

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)*

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione; basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931».

**21.0.601/1**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 21.600, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera a).*

**21.0.601/2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 21.600, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

**21.0.601/3**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 21.600, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera b).*

**21.0.601/4**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 21.600, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

**21.0.601**

[BORGHESI](#), relatore

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto  
di accesso in specifiche aree urbane)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni"».

Art. 23

**23.0.600/1**



[GASPARRI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#)

*All'articolo 23 bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

**23.0.600/2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 23.0.600, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

**23.0.600/3**

[PARRINI](#)

*All'emendamento 23.0.600, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

**23.0.600**

[BORGHESI](#), *relatore*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Modifiche al codice della strada)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

"Art. 213. - *(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa).*  
- 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura ufficio territoriale del governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero

con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri";

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214. - (*Fermo amministrativo del veicolo*). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può

avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a nonna del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.";

c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, dopo le parole: "articoli 213" sono inserite le seguenti: "comma 5";

d) dopo l'articolo 215, è inserito il seguente:

**"Art. 215-bis.**

*(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati)*

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all' articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura - ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo"».

Art. 24

**24.0.1 (testo 2)**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità  
mafiosa e al terrorismo)*

1. Per lo svolgimento delle indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. All'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 31

**31.0.600/1**

[GASPARRI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#), [DAL MAS](#)

*All'emendamento 31.0.600, sostituire il capoverso «Art. 31-bis» con il seguente:*

«Art. 31-bis. - (Abrogazione dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48, in materia di occupazioni arbitrarie di immobili) -  
1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48, è abrogato».

**31.0.600/2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 31.0.600, All'articolo 31-bis, comma 1, numero 4, sostituire le parole: «in situazione di fragilità» con le seguenti: «in situazione di disagio economico e sociale, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2011, n. 48, aventi i requisiti definiti dalla legge regionale in materia».*

*Conseguentemente, sostituire la parola: «fragilità» ovunque ricorra con le seguenti: «in situazione di disagio economico e sociale, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, aventi i requisiti definiti dalla legge regionale in materia».*

**31.0.600/3**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 31.0.600, al comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: «soggetti in situazione di fragilità», inserire le seguenti: «, aventi i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica, come definiti dalla Legge regionale in materia».*

**31.0.600/4**

[GASPARRI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#), [DAL MAS](#)

*All'emendamento 31.0.600, al capoverso «Art. 31-bis», comma 1, ai commi 4 e 5 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «30 giorni» e al comma 6, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «90 giorni».*

**31.0.600/5**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-bis, comma 1, numero 4, secondo periodo, dopo le parole: «Enti locali interessati», inserire le seguenti: «, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,».*

**31.0.600/6**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-bis, comma 1, numero 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche sotto il profilo risarcitorio».*

**31.0.600/7**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-bis, comma 1, numero 5, terzo periodo dopo le parole: «dello stato dell'immobile» inserire le seguenti: «della durata del periodo di stato di inutilizzo e abbandono dell'immobile precedente l'occupazione».*

**31.0.600/8**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-bis, comma 1, numero 5, quarto periodo dopo le parole: «L'Indennità è riconosciuta» inserire le seguenti: «qualora entro un anno il proprietario sia essa*

persona fisica o giuridica abbia avviato le opere di recupero o ristrutturazione e indicato all'Amministrazione comunale le modalità di riutilizzo».

### **31.0.600/9**

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#)

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-bis, comma 1, capoverso «comma 5», sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo.*

*Consequentemente:*

a) *all'articolo 31-bis, comma 1, capoverso «comma 7», sostituire le parole: «Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 5» con le seguenti: «Al fine di realizzare o trovare soluzioni alloggiative idonee ad ospitare soggetti in situazioni di fragilità decaduti dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.»;*

b) *all'articolo 31-bis, sopprimere il comma 2.*

### **31.0.600/10**

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#)

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-bis, comma 1, capoverso «comma 7», dopo le parole: «Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 5» inserire le seguenti: «e di realizzare o trovare soluzioni alloggiative idonee ad ospitare soggetti in situazioni di fragilità decaduti dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica».*

### **31.0.600/11**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-bis, comma 1, numero 7, primo periodo, sostituire le parole: «due milioni di euro» con: «tre milioni di euro».*

### **31.0.600/12**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-bis, comma 1, dopo il numero 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa dei soggetti in situazione di fragilità di cui al comma 4, la cabina di regia di cui al medesimo comma dispone il censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, nonché di quelli privati inutilizzati da almeno 5 anni, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

9-ter. I programmi di recupero di cui al comma 9-bis possono essere realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da

definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto dei soggetti in situazione di disagio economico e sociale, aventi i requisiti per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

9-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

### 31.0.600/13

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#)

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-bis, sopprimere il comma 2.*

### 31.0.600

[BORGHESI](#), *relatore*

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.

2. Quando è richiesto l'intervento della forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.

3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.

3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

3.2. Alla scadenza del termine dei novanta giorni, di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la



responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.

3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 5, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.

3.6. Avverso il programma di cui al comma 9 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile".

2. Il rispetto della procedura di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del predetto articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In questi casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 35

**35.0.600/1**

[GASPARRI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#)

*All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1 sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale».*

**35.0.600/2**

[GASPARRI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#)

*All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«2. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.".

3. Alla copertura dell'onere del comma 2, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**35.0.600/3**

[GASPARRI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#)

*All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. Per il rafforzamento delle attività di cui al comma 1 e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

**35.0.600**

[BORGHESI](#), *relatore*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)*

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nell'anno precedente hanno rispettato gli obiettivi dei

vincoli di finanza pubblica possono, negli anni 2019 e 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto, n. 2014, n. 114, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

### 35.0.601/1

[GASPARRI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#)

*Al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1 sostituire le parole: «pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» con le seguenti: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»,*

*conseguentemente, al comma 3:*

*alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a euro 1 milione per il 2018» con le seguenti: «quanto a euro 2,5 milioni per l'anno 2018»;*

*alla lettera b ), sostituire: «quanto a euro 1 milione per il 2018 e quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «quanto a euro 2,5 milioni per l'anno 2018 e quanto a euro 10 milioni per l'anno 2020»;*

*alla lettera c), sostituire: «quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a euro 10 milioni per l'anno 2019».*

### 35.0.601/2

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#)

*All'emendamento 35.0.601, all'articolo 35-bis, comma 2, inserire, in fine, le seguenti: «, nonché per l'utilizzo dello stesso».*

### 35.0.601

[BORGHESI](#), *relatore*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la sicurezza urbana)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, quale concorso dello Stato al finanziamento di iniziative urgenti da parte dei comuni in materia di sicurezza urbana anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario.

4. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno».

### 35.0.602/1

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#)

*All'emendamento 35.0.602, all'articolo 35-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 35.0.602

[BORGHESI](#), *relatore*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Videosorveglianza)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti».

### 35.0.604/1

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#)

*All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato».*

### 35.0.604/2

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#)

*All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici».*

### 35.0.604/3

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 35.0.604, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 7-bis1 inserire il seguente comma:*

*"7-bis2) Il sindaco, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e degli edifici determina pericolo per la sicurezza o per la salubrità o per l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i proprietari o i titolari di diritti su tali beni ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale. Decorsi 90 giorni dalla notifica della diffida e constatata l'inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, il sindaco, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via sostitutiva, al mantenimento in efficienza e sicurezza, alla demolizione e alla bonifica delle aree e strutture interessate. Le relative spese sostenute dall'Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno rimosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.*

### 35.0.604

[BORGHESI](#), *relatore*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Modifiche al! 'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nonché di alimenti

e bevande erogati attraverso distributori automatici";

*b)* dopo il comma *7-bis* è inserito il seguente:

«*7-bis.1.* L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma *7-bis* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

## 1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 39 (ant.) del 30/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018**  
**39ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Molteni e Sibilio e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

### **SULLA PUBBLICITA DEI LAVORI**

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Parrini ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è immediatamente trasmessa alla Presidente del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione prende atto.

### **IN SEDE REFERENTE**

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che l'emendamento 6.0.600 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, il quale viene accantonato.

Comunica, inoltre, che il senatore Vitali aggiunge la propria firma all'emendamento 24.9, mentre la senatrice Vono aggiunge la propria firma all'emendamento 32.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 21.6, mentre sugli emendamenti 21.0.7, 21.0.8, 21.0.9 e 21.0.10 si riserva di proporre una riformulazione. Per i restanti emendamenti invita al ritiro, o in subordine, esprime parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 21.600, 21.0.600 e 21.0.601 del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) mette dunque ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 21.1, fatto proprio dal senatore Parrini.

L'emendamento risulta respinto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) espone l'emendamento 21.2 che, posto ai voti, risulta respinto.

Risultano altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 21.3 e 21.4.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) fa proprio l'emendamento 21.5 e lo ritira.

L'emendamento 21.600, insieme ai relativi subemendamenti, è accantonato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) fa proprio anche l'emendamento 21.6, che, posto ai voti, risulta approvato.

L'emendamento 21.7, posto ai voti, viene respinto.

Gli emendamenti 21.0.600 e 21.0.601, insieme ai relativi subemendamenti ad essi riferiti, sono accantonati.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) dichiara un voto favorevole sull'emendamento 21.0.1, che intende insprire le sanzioni contro le occupazioni di luoghi pubblici durante le manifestazioni di piazza.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) espone l'emendamento 21.0.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, insistendo comunque nel voto. Ritiene infatti non corretta la valutazione della Commissione bilancio, e sottolinea che l'emendamento intende destinare a favore del personale della Polizia locale una parte dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme di decoro e sicurezza urbane.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) espone anche l'emendamento 21.0.3, cui parimenti la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, insistendo anche in questo caso per il voto. Sottolinea che l'emendamento intende responsabilizzare i gestori delle strutture di accoglienza, in relazione ai comportamenti dei richiedenti asilo e dei rifugiati ospitati.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

L'emendamento 21.0.4, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi



dell'articolo 81 della Costituzione, posto ai voti su richiesta del senatore Gasparri, risulta respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) annuncia un voto favorevole sull'emendamento 21.0.5, che prevede l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi in cui il decoro urbano sia stato leso durante manifestazioni di piazza.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Con successiva votazione, risulta altresì respinto l'emendamento 21.0.6.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, propone una riformulazione dell'emendamento 21.0.7, in materia di accattonaggio, su cui potrebbero convergere anche i presentatori dell'emendamento dell'emendamento 21.0.8. Dà lettura della riformulazione.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), prima firmataria dell'emendamento 21.0.7, accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*FI-BP*), primo firmatario dell'emendamento 21.0.8, esprime invece perplessità sulla riformulazione, che ritiene non tenga conto dell'emendamento a sua firma, che non riguarda le modalità dell'esercizio dell'accattonaggio, ma intende piuttosto punire le reti criminali che organizzano tale pratica. Propone pertanto che i due temi vengano mantenuti distinti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) condivide l'opportunità di tenere separate le due questioni. L'emendamento 21.0.8 è infatti una proposta condivisibile, in quanto opera nella direzione del contrasto alle reti criminali che traggono profitto dalla pratica dell'accattonaggio.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) evidenzia che la proposta di riformulazione presentata dal relatore non contiene norme di contrasto alle reti organizzate. Ritiene che sarebbe sbagliato punire l'esercizio dell'accattonaggio e non le organizzazioni criminali che sfruttano tale attività.

Il sottosegretario MOLTENI chiarisce che la scelta di sanzionare penalmente l'esercizio molesto dell'accattonaggio, dopo l'intervento della Corte costituzionale che aveva annullato la precedente ipotesi di reato, rappresenta una scelta di responsabilità da parte del Governo. Sottolinea che la riformulazione dell'emendamento 21.0.7 risponde a un'esigenza di miglioramento tecnico della norma. Si dichiara disponibile a verificare ulteriormente la possibilità di ricomprendere in una nuova formulazione anche le esigenze contenute nell'emendamento 21.0.8.

Il senatore [ZANDA](#) (*PD*) sottolinea che chi esercita l'accattonaggio è spesso sfruttato da organizzazioni criminali, che devono essere perseguite in maniera rigorosa. Ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 21.0.7 (testo 2).

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) esprime la propria contrarietà all'emendamento 21.0.7 (testo 2), sottolineando che esso contrasta con la citata giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) propone di accantonare i due emendamenti in questione, in attesa di un'ulteriore valutazione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, propone una riformulazione dell'emendamento 21.0.10, in tema di parcheggiatori abusivi, sul quale potrebbero convergere anche i presentatori dell'emendamento

21.0.9. Dà quindi lettura della riformulazione.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo l'invito del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) propone, in ogni caso, di accantonare gli emendamenti 21.0.9 e 21.0.10 (testo 2), per consentire le opportune valutazioni da parte dei componenti della Commissione.

La Commissione conviene.

L'emendamento 21.0.11 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) critica la valutazione di improponibilità degli emendamenti da 21.0.12 a 21.0.19. Si tratta infatti di materie strettamente collegate ai temi di cui si occupa il provvedimento in discussione. Ritiene che tale valutazione confermi la scarsa intenzione della maggioranza di affrontare in maniera seria i problemi della sicurezza.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 22.0.3. Per tutti gli altri emendamenti invita al ritiro o, in subordine, esprime parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) si sofferma gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, che sono tutti finalizzati a rafforzare l'azione delle Forze di polizia e a migliorare i controlli sulla popolazione carceraria. Tali emendamenti sono anche finalizzati ad estendere a tutte le Forze di polizia le disponibilità finanziarie individuate dal provvedimento in esame. Esprime pertanto sorpresa per il parere negativo del relatore e del Governo.

Il sottosegretario MOLTENI ricorda che i fondi disciplinati dal provvedimento in esame rientrano nelle attribuzioni del Ministero dell'interno e sono quindi necessariamente destinati alla Polizia di Stato e al Corpo dei vigili del fuoco. Condivide tuttavia l'opportunità di aumentare le risorse anche per le altre Forze di polizia, confermando l'impegno del Governo ad operare in questa direzione già nella legge di bilancio in corso di definizione.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) si sofferma sull'emendamento 22.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, insistendo per la sua votazione.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Con successiva votazione, risulta altresì respinto l'emendamento 22.3.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) richiama i contenuti dell'emendamento 22.0.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e insiste per la sua votazione. Ricorda che tale emendamento prevede procedure concorsuali per rafforzare l'organico del Corpo dei vigili del fuoco. Critica il parere negativo espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MOLTENI condivide l'opportunità di rafforzare il Corpo dei vigili del fuoco, che svolge un lavoro assai prezioso. Si impegna a individuare stanziamenti adeguati fin dalla prossima

legge di bilancio. Coglie l'occasione per esprimere cordoglio per l'operatore dei Vigili del fuoco deceduto nelle scorse ore nell'adempimento delle sue funzioni.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Con successiva votazione, risulta altresì respinto l'emendamento 22.0.2.

L'emendamento 22.0.3 viene accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 22.0.4 risulta respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) si sofferma sull'emendamento 22.0.5, che intende coinvolgere la Polizia locale all'interno del Comitato metropolitano per l'analisi delle tematiche della sicurezza.

Il sottosegretario MOLTENI sottolinea che tale Comitato, istituito nel 2017, rappresenta un luogo di valutazione di carattere generale, senza attribuzioni di carattere operativo. Non ravvisa pertanto la necessità di aumentare i suoi componenti.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, per tutti gli emendamenti invita al ritiro o, in subordine, esprime parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme. Esprime, altresì, un parere favorevole sull'emendamento 23.0.600 del relatore

L'emendamento 23.1, fatto proprio dal senatore Parrini, e l'emendamento 23.2. di eguale contenuto, sono posti ai voti contestualmente e risultano respinti.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) ritira l'emendamento 23.4.

Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 23.5 e 23.6.

Il senatore [LA RUSSA](#) (FdI) critica la decisione di ritenere improponibili per materia gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, in riferimento all'articolo 23. Tali emendamenti, che prevedono, tra l'altro, il rafforzamento delle misure di sgombero degli insediamenti abusivi, l'abrogazione del reato di tortura e l'introduzione di norme contro il disturbo dell'esercizio dell'attività venatoria, rientrano infatti sicuramente nel tema della sicurezza, di cui si occupa il provvedimento in discussione.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) critica anch'egli la valutazione di improponibilità degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo. Tali emendamenti intendono infatti tutelare l'azione delle Forze di polizia, ad esempio attraverso l'abrogazione del reato di tortura, che risulta ultroneo rispetto alle altre norme che puniscono comportamenti non adeguati da parte degli operatori di polizia. Trattandosi di temi strettamente connessi a quelli oggetto del provvedimento in discussione, ritiene che la valutazione di improponibilità compiuta dal Presidente sia, di fatto, squisitamente politica.

Il senatore [LA RUSSA](#) (FdI) esprime soddisfazione per l'intervento del collega Gasparri, condividendo il suo disappunto per i criteri impiegati nella valutazione della improponibilità degli emendamenti in questione. Chiede pertanto al Presidente di rivedere le proprie valutazioni.

Il [PRESIDENTE](#) non ritiene di dover rivalutare le proprie determinazioni.

Gli emendamenti 23.0.8, 23.0.9 e 23.0.10, per i quali è stato presentato un testo 2, sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Anche l'emendamento 23.0.600, insieme ai subemendamenti ad esso riferiti, è accantonato.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione degli emendamenti 23.0.11 e 23.0.12, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con distinte votazioni, gli emendamenti risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 24.9. Per tutti gli altri emendamenti invita al ritiro o, in subordine, esprime parere contrario.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

Gli emendamenti 24.1 e 24.2, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Parrini, di contenuto identico, sono posti contestualmente in votazione e risultano respinti.

Sono parimenti respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, nonché gli emendamenti 24.7 e 24.8, per i quali i proponenti insistono per la votazione, pur in presenza di un parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio).

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) esprime perplessità sull'emendamento 24.9, su cui il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole. Tale emendamento riduce infatti l'applicazione della normativa in materia di certificazione antimafia. Si tratta di una materia estremamente delicata, in cui ogni misura di limitazione dei controlli rischia di avere effetti molto negativi. Chiede pertanto di rivalutare tale parere favorevole.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento in esame, di cui apprezza l'intento di facilitare il lavoro delle Prefetture nella concessione della certificazione antimafia, in caso di finanziamenti per importi molto ridotti.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ringrazia il senatore Vitali per la precisazione effettuata, confermando che la propria proposta si riferisce a ipotesi estremamente limitate.

Il sottosegretario MOLTENI conferma il proprio parere favorevole, ritenendo che il periodo transitorio individuato nell'emendamento consenta una adeguata rivalutazione della questione.

Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 24.10, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 24.0.1 (testo 2) viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) invita il Governo a raccogliere la sollecitazione contenuta

nell'emendamento, che mira a migliorare le condizioni di utilizzo delle banche dati di carattere economico-finanziario da parte della polizia giudiziaria.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, annuncia la presentazione, da parte sua e da parte del Governo, di alcuni nuovi emendamenti. Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta per consentire ai senatori di prendere visione degli emendamenti appena presentati.

*La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,05.*

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) esprime stupore per la scelta del Presidente, di cui ha finora apprezzato il rigore nella valutazione della improponibilità per materia degli emendamenti, di presentare un emendamento contenente una ampia delega al Governo in un settore tanto delicato come quello della revisione dei ruoli delle Forze armate e di polizia.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, si riserva di illustrare nel dettaglio le sue proposte emendative, nel momento in cui queste saranno esaminate dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, per tutti gli emendamenti invita al ritiro o, in subordine, esprime parere contrario.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

Gli emendamenti 25.1 e 25.2, con distinte votazioni, vengono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, per tutti gli emendamenti invita al ritiro, in subordine, esprime parere contrario. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 26.0.600 del relatore.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

Gli emendamenti 26.3 e 26.4, con distinte votazioni, vengono respinti.

Gli emendamenti 26.5, fatto proprio dal senatore Mirabelli e 26.6, con distinte votazioni, vengono respinti.

L'emendamento 26.0.600, con i subemendamenti ad esso riferiti, è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, per tutti gli emendamenti invita al ritiro o, in subordine, esprime parere contrario.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

L'emendamento 27.1, fatto proprio dal senatore Parrini, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, per tutti gli emendamenti invita al ritiro o, in subordine, esprime parere contrario, ad eccezione dell'emendamento 28.500, su cui esprime parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

Gli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3, fatti propri dal senatore Mirabelli, sono respinti, con distinte votazioni.

L'emendamento 28.500, insieme ai relativi subemendamenti, è accantonato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) espone l'emendamento 28.4, che, posto ai voti, risulta respinto.

Anche l'emendamento 28.5 è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, per tutti gli emendamenti invita al ritiro o, in subordine, esprime parere contrario.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

L'emendamento 29.1, fatto proprio dal senatore Parrini, viene respinto.

Gli emendamenti 29.0.1 e 29.0.3 (testo 2) vengono accantonati.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) si sofferma sull'emendamento 29.0.5, in materia di sostegno agli amministratori locali intimiditi, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MOLTENI, condividendo le motivazioni di tale proposta emendativa, sottolinea però la mancanza di adeguate risorse finanziarie. Chiede pertanto la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritira l'emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno, G/840/9/1, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 30.4 e invita al ritiro dei restanti emendamenti o, in subordine, esprime parere contrario.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) si sofferma sull'emendamento 30.1, che intende tutelare i nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale in relazione alle attività di sgombero degli immobili.

Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Gli emendamenti 30.2 e 30.3, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Mirabelli, sono respinti, con distinte votazioni.

L'emendamento 30.4, posto ai voti, risulta approvato.

Gli emendamenti 30.5 e 30.6 sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 31.0.1. Per i restanti emendamenti invita al ritiro o, in subordine, esprime parere contrario.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 31.0.600.

L'emendamento 31.1, fatto proprio dal senatore Mirabelli, posto in votazione è respinto.

L'emendamento 31.2, fatto proprio dal senatore Mirabelli, è ritirato.

L'emendamento 31.0.600, insieme ai relativi subemendamenti, è accantonato.

L'emendamento 31.0.1 è approvato.

Gli emendamenti 31.0.2 e 31.0.3 sono respinti, con distinte votazioni.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 32.1 e 32.2.

Sono accantonati gli emendamenti 32.0.1 (testo 2) e 32.0.2., come pure gli emendamenti 32.0.600 e 32.0.500.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 32.0.3, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La proposta di modifica prevede l'incremento degli organici delle forze dell'ordine per i prossimi tre anni, in considerazione dei nuovi compiti relativi al prolungamento del trattenimento nei centri per il rimpatrio e causati altresì dall'aumento del numero di migranti irregolari a seguito della soppressione della protezione per motivi umanitari. Al comma 2 dell'emendamento, sono previsti gli stanziamenti necessari per la copertura dell'onere finanziario.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che il Governo intende potenziare il piano di assunzioni per le forze dell'ordine avviato dal ministro Minniti, con l'intento di garantire la copertura integrale degli organici, prima assicurata solo al 50 per cento. La misura sarà inserita nel disegno di legge di bilancio per il 2019 e sarà completata da successivi decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale sia delle Forze armate sia delle Forze di polizia, come previsto dall'emendamento x1.600 del relatore. A tale proposito, sottolinea che tale modifica consentirà di rideterminare i fabbisogni delle dotazioni organiche, superando i limiti stabiliti dalla legge n. 124 del



2015. In tal modo, sarà possibile evitare la chiusura - preannunciata in passato - di circa numerosi uffici di polizia postale, ferroviaria e stradale che, al contrario, saranno potenziati.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene che sarebbe stato preferibile inserire le disposizioni relative alle assunzioni straordinarie per le forze di polizia nel provvedimento in esame, al fine di attuare concretamente gli impegni già assunti. Ricorda, inoltre, che il piano di assunzioni attuale è finanziato con risorse stanziare dal precedente Governo.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 32.0.3 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4 e 33.0.5.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G/840/7/1, purché il dispositivo sia riformulato come segue: «a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a potenziare il controllo del territorio di Moena, anche nell'ambito del processo di rimodulazione dei presidi in corso di definizione».

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 33.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) insiste per la votazione dell'emendamento 33.2, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene incomprensibili le ragioni della contrarietà della Commissione bilancio alla proposta in esame, considerato che almeno per i corpi di polizia municipale la copertura degli oneri per gli straordinari non avrebbe ricadute sul bilancio statale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 33.2 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) insiste per la votazione dell'emendamento 33.3, pur in presenza di un parere della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La proposta è volta a destinare ulteriori risorse agli straordinari della polizia penitenziaria, nello svolgimento di attività di monitoraggio e prevenzione del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 33.3 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) insiste per la votazione dell'emendamento 33.4, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, infatti, che la proposta prevede anche la copertura dell'onere dell'emendamento, quantificato in 10 milioni di euro da destinare al pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 33.4 è respinto.



Il senatore [PARRINI](#) (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 33.5, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 33.5 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/840/7/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/840/7/1 (testo 2), essendo stato accolto dal Governo, non è posto in votazione.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) insiste per la votazione dell'emendamento 33.0.1, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La disposizione riguarda la previdenza complementare integrativa per il personale delle forze di polizia, delle forze armate e del soccorso pubblico, tema a cui Forza Italia annette una particolare importanza.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 33.0.1 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) insiste per la votazione dell'emendamento 33.0.2, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene doveroso, infatti, un intervento in materia di tutela del personale delle forze di polizia e militari, nonché dei Vigili del fuoco, nei casi di infermità o lesioni da causa di servizio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 33.0.2 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) insiste per la votazione dell'emendamento 33.0.3, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea l'esigenza di riconoscere un sostegno economico agli appartenenti delle forze dell'ordine per le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale per patologie ed eventi traumatici o morbosi derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 33.0.3 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) insiste per la votazione dell'emendamento 33.0.4, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 33.0.4 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) insiste per la votazione dell'emendamento 33.0.5, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala la necessità di incrementare il Fondo destinato a finanziare i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 33.0.5 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 34.1, 34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.5 e 34.0.6.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 34.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 34.2, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene indispensabile, infatti, estendere anche al personale volontario dei vigili del fuoco le tutele - già riconosciute al personale di ruolo - per i familiari superstiti, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. L'emendamento, peraltro, indica anche le modalità con cui provvedere ai maggiori oneri.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 34.2 è respinto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 34.3, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene indispensabile l'estensione al personale volontario dei vigili del fuoco - la cui collaborazione è essenziale per il funzionamento del Corpo - del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio. Dichiara la propria disponibilità a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, qualora il rappresentante del Governo confermi l'impegno ad affrontare il tema nel prossimo disegno di legge di bilancio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 34.3 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 34.0.1, pur in presenza di un contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Considerata la situazione emergenziale degli organici, ritiene indispensabile autorizzare un incremento della dotazione di personale di ruolo in via straordinaria.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 34.0.1 è respinto.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 34.0.2 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ritiene incomprensibile le motivazioni del giudizio negativo della Commissione bilancio, in quanto l'emendamento precisa le modalità di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle misure urgenti per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 34.0.2 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 34.0.3, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 34.0.3 è respinto.

L'emendamento 34.0.4 è stato ritirato.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 34.0.5, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 34.0.5 è respinto.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) insiste per la votazione dell'emendamento 34.0.6, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 34.0.6 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6 e 35.0.7

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G/840/8/1. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti 35.0.600, 35.0.601, 35.0.602, 35.0.603, 35.0.604.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 35.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione degli emendamenti 35.2 e 35.3, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 35.2 e 35.3 sono respinti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 35.4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 35.5, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 35.5 è respinto.

L'emendamento 35.6 decade per assenza del proponente.

Gli emendamenti 35.0.600, 35.0.601, 35.0.602, 35.0.603, 35.0.604., insieme ai subemendamenti ad essi riferiti, sono accantonati.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 35.0.1, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene indispensabile prevedere stanziamenti cospicui per procedere ad assunzioni in modo rapido, non potendosi attendere l'espletamento delle procedure concorsuali, considerata le rilevanti vacanze negli organici delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esprime la propria preoccupazione sulla capacità del Governo di mantenere gli impegni assunti in materia di assunzioni di personale per il comparto sicurezza, in quanto - secondo anticipazioni di stampa sulla manovra di bilancio - la cifra inizialmente stanziata per questa finalità sarebbe stata dimezzata e destinata peraltro a una più ampia platea di beneficiari.

Sottolinea che tale intervento rientra tra i punti del programma elettorale del centro-destra; pertanto, se questa norma sarà inserita nel provvedimento all'esame, Forza Italia potrebbe esprimere una valutazione complessivamente positiva sul testo, purché il Governo non ponga la questione di fiducia.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 35.0.1 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione degli emendamenti 35.0.2 e 35.0.3, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 35.0.2 e 35.0.3 sono respinti.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 35.0.4, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che la proposta di modifica è volta a introdurre l'obbligo, per i Comuni che dispongono di un numero di addetti al servizio di polizia locale inferiore a cinque, di istituire strutture associative del servizio, nella forma giuridica del consorzio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 35.0.4 è respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione degli emendamenti 35.0.5 e 35.0.6, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 35.0.5 e 35.0.6 sono respinti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 35.0.7, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene che la proposta di destinare risorse ai Comuni per implementare i sistemi di videosorveglianza sia coerente con le finalità del provvedimento. Peraltro, è indicata la copertura finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo unico della giustizia assegnate al Ministero dell'interno.

Il sottosegretario MOLTENI sottolinea che l'emendamento 35.0.602 del relatore prevede un incremento della spesa per la videosorveglianza pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, 17 milioni per il 2020, 27 milioni per il 2021 e 36 milioni per il 2022.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) osserva criticamente che tali risorse sono reperite non attraverso uno stanziamento aggiuntivo, bensì con la corrispondente riduzione dei fondi previsti per il programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 35.0.7 è respinto.

L'ordine del giorno G/840/8/1, essendo stato accolto, non è posto in votazione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 e 36.22 e favorevole sull'emendamento 36.6, a condizione che sia riformulato in un testo di cui dà lettura. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 36.500, 36.501, 36.502 e 36.503, presentati dal Governo.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 36.7, 36.8, 36.9, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16 e 36.17 e favorevole sull'emendamento 36.18, purché sia riformulato al fine di prevedere che il fondo cui destinare le somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati alla criminalità organizzata sia istituito presso il Ministero dell'interno, piuttosto che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti 36.19, 36.20 e 36.21.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento 36.600 del relatore.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 36.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) insiste per la votazione dell'emendamento 36.2, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea che la proposta di modifica, come anche i successivi emendamenti 36.4, 36.5 e 36.22, è volta ad agevolare l'operatività dell'Agenzia per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, soprattutto con riferimento alle aziende ancora attive. Chiede al relatore e al Governo di rivedere il parere espresso.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 36.2 è respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 36.3 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L'emendamento 36.500, insieme ai relativi subemendamenti, è accantonato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 36.4, 36.5 e 36.22 sono respinti.

Gli emendamenti 36.501, 36.502 e 36.503, insieme ai relativi subemendamenti, sono accantonati.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 36.6 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 36.6 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 36.7.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, con il quale si intende consentire che anche alle imprese sociali possa essere affidata la gestione degli immobili sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di valorizzare le esperienze positive della società civile.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 36.7 è respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), in assenza della proponente, fa propri gli emendamenti 36.8, 36.9 e 36.10 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 36.11, 36.12 e 36.13 sono respinti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 36.14 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 36.15 e 36.16 sono respinti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 36.17 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 36.18 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Esprime la propria soddisfazione per l'accoglimento da parte del relatore e del Governo della proposta di modifica, che è volta ad agevolare i Comuni nella manutenzione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in modo che questi possano essere restituiti alla collettività, secondo lo spirito originario della legge n. 646 del 1982.

L'emendamento 36.18 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 36.19 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 36.20 e 36.21 sono respinti.

L'emendamento 36.0.100 è accantonato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 37.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 37.1, e favorevole sull'emendamento 37.0.500.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 37.0.500, insieme ai relativi subemendamenti, è accantonato.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 37.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 38.1 e 38.0.1.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 38.0.600 del relatore, che è accantonato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 38.1 e 38.0.1 sono respinti.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) presenta l'ordine del giorno G/840/10/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [840](#)

**ordini del giorno ed emendamenti al testo del decreto-legge**

Art. 1

**G/840/10/1**

[MARILOTTI](#), [PERILLI](#), [MORRA](#), [DI NICOLA](#), [LANNUTTI](#), [LA MURA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 840, recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame detta Disposizioni relative a disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario e l'art. 12 reca Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo;

considerato che:

negli ultimi dieci anni i flussi migratori che hanno attraversato l'Europa e particolarmente il nostro Paese sono il frutto di una poco lungimirante politica che ha tragicamente penalizzato l'Africa Sub-Sahariana;

l'immigrazione è cresciuta in modo esponenziale anche a causa dei cambiamenti climatici che hanno accelerato il processo di desertificazione, aggravando le situazioni di indigenza e miseria, nonché alimentando tensioni sfociate in sanguinose guerre, che hanno concorso ad una recrudescenza del terrorismo;



non solo l'Africa Sub-Sahariana è colpita da questo fenomeno che genera un notevole aumento dei flussi migratori, ma anche l'Africa Mediterranea e il Medio Oriente;

la Conferenza di Barcellona del 1995 aveva avviato una politica di cooperazione fondata su tre pilastri: cooperazione per la pace, cooperazione per la sicurezza e cooperazione per lo sviluppo comune, ipotizzando la realizzazione entro il 2020 di un'Area di libero scambio;

tuttavia dal 1995 ad oggi tutta l'Area vasta del sud ed est del Mediterraneo ha subito dei mutamenti geopolitici, che da una prospettiva di cooperazione, si è tramutata in diffidenza e in pur legittime politiche di contrasto all'immigrazione incontrollata;

tali flussi migratori potranno essere credibilmente contrastati attraverso accordi bilaterali, ma ancor più multilaterali, nella prospettiva della promozione di progetti e di una cooperazione tecnica, scientifica, economica e di formazione che aiutino i popoli africani ad interrompere l'esodo e a favorire occasioni di sviluppo economico e sociale;

impegna il Governo:

a riattivare quelle politiche euro-mediterranee che la Conferenza di Barcellona del 1995 aveva avviato, attuando senza indugi una politica europea ed internazionale per favorire accordi di cooperazione multilaterali e bilaterali indirizzati a questo scopo.

## Art. 6

### 6.0.600 (testo 2)

[BORGHESI](#), relatore

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 6-bis.

*(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale  
di rappresentanze diplomatico-consolari straniere  
e di organizzazioni internazionali)*

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.



4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 12

**12.601/1**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori».*

**12.601/2**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,».*

**12.601/3**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età», inserire le seguenti: «e i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».*

**12.601/4**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati».*

**12.601/5**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

**12.601/6**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e in via eccezionale i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità».*

**12.601/7**

[AIMI](#), [MALAN](#)

*All'emendamento 12.601, al capoverso «5-bis» sostituire le parole: «rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4» con le seguenti: «sono trasferiti immediatamente nel Sistema di protezione per adulti».*

**12.601/8**

[AIMI](#), [MALAN](#)

*All'emendamento 12.601, dopo il capoverso «5-bis» aggiungere il seguente:*

*«5-ter. Il richiedente asilo che abbia dichiarato in maniera mendace la propria minore età, al fine di ottenere i relativi benefici previsti dalla legge, è espulso con provvedimento immediato».*

**12.601**

[BORGHESI](#), relatore

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale».*

Art. 14

**14.600**

[BORGHESI](#), relatore

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla richiesta presentata da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera».*

Art. 21

**21.0.7 (testo 2)**

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 21-bis.**

*(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)*

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:

**"Art. 669-bis.**

*(Esercizio molesto dell'accattonaggio)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità moleste o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento."».

## 21.0.10 (testo 2)

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)*

1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

Art. 29

**G/840/9/1 (già emto 29.0.5)**

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

valutata l'urgenza di fornire un sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero dell'interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni", a disciplinare i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti intimiditi, nonché a provvedere alla relativa dotazione finanziaria.

Art. 32

**32.0.501/1**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [MIRABELLI](#)

*All'emendamento 32.0.501, al comma 1 dopo le parole: «27 dicembre 2017, n. 205,» inserire la seguente: «dopo» e sostituire le parole: «sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono"» con le seguenti: «sono inserite le seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono anche"».*

**32.0.501**

Il Governo

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Disposizioni in materia di tecnologia 5g)*

1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ", avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al Prefetto l'ausilio della Forza pubblica"».

Art. 33

**G/840/7/1 (testo 2)**

[TESTOR](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,  
premesso che:

il comune di Moena (Trento) dista 85 chilometri da Trento, 20 chilometri da Cavalese e 17 da Canazei ed è situata geograficamente al centro della Valle di Fiemme che conta 20.078 abitanti e della valle di Fassa che ne conta 10.076;

nella stagione invernale 2016-2017 sono state registrate 2.035.603 presenze, segnando un 10 per cento di aumento per l'inverno 2017-2018;

la stagione estiva 2017, secondo i dati pubblicati sul sito della Provincia di Trento, ha fatto segnare 2.035.594 presenze; in costante aumento negli ultimi anni;

la provincia di Bolzano conta 5 presidi della Polizia di Stato di cui 4 commissariati (Bressanone, Merano, S. Candido e Brennero), e il posto di Polizia a Malles Venosta;

al contrario, la provincia di Trento conta solamente 2 commissariati (Rovereto e Riva del Garda, che nella stagione estiva 2017 ha fatto segnare 2.059.576 di presenze pari alle valli di Fiemme e Fassa), mentre la zona a nord della provincia risulta priva di presidi della Polizia di Stato;

è sempre più avvertita dai cittadini residenti nel territorio la necessità di prevedere la presenza di un ufficio fisso di polizia che possa trattare materie riguardanti l'immigrazione, la gestione dei passaporti, la gestione delle licenze ed il controllo del porto d'armi, le denunce, la comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, nonché attraverso l'uso di una volante, la prevenzione ed il controllo del territorio;

il centro addestramento alpino di Moena, unico ufficio di polizia oltre al distaccamento di polizia stradale di Predazzo, non può allo stato attuale svolgere questa funzione in quanto scuola di formazione e centro operativo delle «Fiamme Oro» per il settore degli sport invernali ed alpini;

il centro è da tutti gli addetti ai lavori degli sport alpini riconosciuto come un'eccellenza nel settore per l'alta professionalità del personale, frutto di anni di attività nei settori alpinistici e di servizio di sicurezza e soccorso in montagna;

questa struttura, da anni, non ospita più corsi per allievi agenti, salvo un corso semestrale di base riservato alle «Fiamme Oro» in fase sperimentale, ed in pratica non viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità, lasciando una struttura di tali dimensioni poco sfruttata;

la costituzione di un posto di Polizia inserito all'interno della struttura del centro potrebbe avvenire in tempi brevi e con costi bassissimi vista la disponibilità di spazi e personale nella struttura, con pochissimo impiego di mezzi e risorse, ciò permetterebbe di garantire al centro stesso di continuare l'attività preziosa di formazione specifica nelle attività alpine del personale della Polizia di Stato, di svolgere servizio di sicurezza e soccorso in montagna (soccorso sulle piste da sci) ed al settore fiamme oro di seguire gli atleti impegnati nelle competizioni internazionali del settore alpino, condividendo l'onere della gestione e manutenzione della struttura, dei mezzi e della vigilanza d'Istituto;

la presenza di un posto di Polizia, oltre a facilitare il rientro in sede degli operatori di polizia in attesa di trasferimento nelle graduatorie ordinarie da più di 20 anni, consentirebbe di dare una risposta concreta al cittadino delle valli e al turista sui temi della prossimità e sicurezza data dalla presenza di un controllo maggiore del territorio, consentendo di velocizzare pratiche per le quali oggi trascorrono anche alcune settimane prima di vederle risolte e soprattutto obbligando la cittadinanza a spostarsi a Trento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a potenziare il controllo del territorio di Moena, anche nell'ambito del processo di rimodulazione dei presidi in corso di definizione.

## Art. 36

### 36.504

#### Il Governo

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: "sequestro", la parola: "e" è sostituita dal segno di interpunzione: "," e dopo la parola: "straordinaria" sono inserite le seguenti: "e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 2, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.";

2) al secondo periodo, le parole: "inserendo tutti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado";

3) il terzo periodo è soppresso».

### 36.6 (testo 2)

[GRASSI, PERILLI](#)

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), dopo il numero 2, inserire i seguenti: «2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, sostituire le parole: "Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni"; 2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, sostituire le parole: "Alla scadenza dei sei mesi" con le seguenti: "Alla scadenza di un anno";*

*alla lettera a), al numero 3, capoverso d), sostituire le parole "Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni";*

*alla lettera e), dopo il comma 7-ter, inserire il seguente: "7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia."»*

### 36.18 (testo 2)

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5,» con le seguenti: «Il novanta per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5».*

*Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*«f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)"».*

### 36.0.100

Il Governo

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)*

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

**"Art. 51-bis.**

*(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)*

1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto legislativo comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente trova applicazione l'articolo 8, comma 6-ter, della legge n. 580 del 1993"».

**emendamenti al testo del disegno di legge di conversione**

**Art. 1**

**x1.600/1**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [MIRABELLI](#)

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-bis».*

**x1.600/2**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [MIRABELLI](#)

*All'emendamento x1.600, al capoverso «1-bis» sopprimere la lettera a).*

**x1.600/3**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere le parole: «a) e».*

**x1.600/4**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [MIRABELLI](#)

*All'emendamento x1.600, al capoverso «1-bis» sopprimere la lettera b).*

**x1.600/5**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere, le parole: «e b)».*

**x1.600/6**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [MIRABELLI](#)

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-ter».*

**x1.600/7**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [MIRABELLI](#)

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-quater».*

**x1.600/8**

[GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MALAN](#)

*All'emendamento x1.600, al capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le OO.SS Polizie Civili e Co.Ce.R. Forze Armate».*

**x1.600/9**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [MIRABELLI](#)

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-quinquies».*

**x1.600**

[BORGHESI](#), *relatore*

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando rispettivamente i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modificazioni e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste al 1° gennaio 2019.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

1-quinquies. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113».





## 1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 30/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018**  
**40ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**[BORGHESI](#)**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Molteni e Sibilio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Dispone pertanto una sospensione dei lavori della Commissione fino alle ore 18.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 18.*

### **IN SEDE REFERENTE**

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che il predetto parere della Commissione bilancio ancora non è ancora pervenuto. Propone pertanto di sospendere la seduta fino alle ore 19,30.

La senatrice **[DE PETRIS](#)** (*Misto-LeU*), ritenendo improbabile che la Commissione bilancio possa esprimersi in tempo utile per consentire alla Commissione di esaminare gli emendamenti accantonati entro la giornata odierna, propone di rinviare l'esame a domani, mercoledì 31 ottobre.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) manifesta sconcerto per il ritardo con cui la Commissione bilancio sta procedendo nei suoi lavori. Chiede pertanto al Presidente di verificare quale siano le reali previsioni circa la conclusione dell'esame presso la 5a Commissione e quando saranno realmente trasmessi i pareri sugli emendamenti.

A suo avviso, non sarebbero cause di natura tecnica a determinare tale ritardo, ma questioni di natura squisitamente politica, imputabili alla maggioranza di Governo.

Non condivide pertanto la proposta del Presidente, dal momento che alle 19,30 certamente la Commissione non sarà in grado di riprendere l'esame in sede referente del decreto-legge.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) rileva che i profili di sostenibilità finanziaria degli emendamenti sono spesso estremamente complessi e richiedono un'istruttoria approfondita e un'interlocuzione costante con gli uffici della Ragioneria generale. Appare pertanto comprensibile un ritardo nell'espressione dei prescritti pareri della Commissione bilancio.

Soprattutto in sede di esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, tanto più nelle fasi finali dell'*iter*, ordinariamente la Commissione di merito è tenuta a organizzare i propri lavori, in stretto raccordo con la 5a Commissione.

Conviene pertanto con la proposta del Presidente di sospendere i lavori fino alle ore 19,30.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur convenendo con l'esigenza di concludere l'esame, ove possibile, entro la giornata odierna, ritiene improbabile che la Commissione bilancio riesca a concludere i propri lavori entro le ore 19,30. Rileva peraltro che gli uffici della Ragioneria generale, chiamati a compiere l'istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti, sono contestualmente impegnati nella definitiva predisposizione dei documenti di bilancio, il cui *iter* parlamentare avrà inizio a breve presso l'altro ramo del Parlamento. Appare pertanto comprensibile un ritardo nell'esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto.

Potrebbe essere valutata la possibilità di concludere la seduta pomeridiana e di riprendere l'esame nella seduta notturna, già convocata alle 20,30.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), ritenendo anch'egli improbabile che la Commissione bilancio trasmetta i suoi pareri in tempo utile per consentire alla Commissione di concludere l'esame del decreto-legge in sede referente, reputa in ogni caso più prudente aggiornare i lavori alla seduta notturna.

Il [PRESIDENTE](#), prendendo atto dell'orientamento dei Gruppi, propone di terminare la seduta e di riprendere l'esame nella seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20,30, con l'auspicio che la Commissione bilancio abbia concluso i propri lavori.

Sì riserva di comunicare per le vie brevi eventuali variazioni rispetto a quanto stabilito, alla luce dell'andamento dei lavori presso la 5a Commissione.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

## 1.3.2.1.12. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (ant.) del 31/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)  
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018  
41<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[BORGHESI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Molteni e Sibilia.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

**SULLA PUBBLICITA DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Parrini ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è immediatamente trasmessa alla Presidente del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE REFERENTE**

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Seguito dell'esame e rinvio)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri e rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, comunica di aver presentato le riformulazioni 21.600 (testo corretto), 23.0.600 (testo corretto) e 38.0.600 (testo corretto), pubblicate in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle motivazioni che hanno portato all'ammissibilità dell'emendamento x1.600, che introduce, nell'articolo unico del disegno di legge di conversione, alcuni commi che prevedono una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Pur consapevole dei profili di criticità che, sotto l'aspetto del corretto rapporto tra fonti del diritto, potrebbero indurre a evitare che disposizioni di delega legislativa siano approvate

all'interno dell'iter di conversione di un decreto-legge, anche in considerazione della peculiare natura di questo tipo di procedimento, nota tuttavia che tali riserve non rilevano, a suo avviso, sotto il profilo della proponibilità dell'emendamento, anche considerando la giurisprudenza costituzionale in materia. In particolare, la sentenza n. 237 del 2013, nel ribadire gli orientamenti già espressi nella precedente sentenza n. 22 del 2012, afferma che l'omogeneità del decreto-legge deve essere osservata anche dalla legge di conversione e che il Parlamento può esercitare la propria potestà legislativa introducendo disposizioni aggiuntive, ma con il limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo, rispetto all'oggetto o allo scopo. Con riguardo alla specifica questione della delegazione legislativa, la sentenza n. 237 espressamente afferma che anche l'introduzione, nella legge di conversione, di una disposizione di delega deve essere coerente con la necessaria omogeneità della normativa di urgenza. Pertanto, un emendamento recante una delega legislativa può considerarsi proponibile, purché il suo contenuto sia omogeneo rispetto al contenuto del decreto-legge da convertire e tale requisito appare rispettato dall'emendamento x1.600. Infatti, conclude, nel decreto-legge all'esame è contenuta una disposizione, l'articolo 35, la quale reca ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Si apre un dibattito.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), in considerazione della decisione di ammettere all'esame l'emendamento x1.600, che introduce un nuovo argomento nella discussione, chiede che la Presidenza riesamini la proponibilità degli emendamenti presentati in materia dal proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) conferma le proprie determinazioni. In proposito, rileva che risultano diversi emendamenti presentati dal Gruppo del senatore Malan riferiti all'articolo 35 e dichiarati proponibili.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) evidenzia come l'emendamento x1.600, seppur supportato dai precedenti citati, costituisca in ogni caso una forzatura, adottata per aggirare l'improprietà di approvare deleghe legislative nell'iter di conversione di un decreto-legge. Auspica perciò che per il futuro non vi si faccia ricorso. Nota poi che, se il tema è quello di rimuovere l'attuale tetto all'organico delle forze di polizia, si potrebbe ricorrere ad una modifica puntuale.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), pur ringraziando il Presidente per le ragioni addotte a supporto della sua decisione, ritiene che si tratti di una forzatura. Il riordino delle forze di polizia richiederebbe almeno una discussione più approfondita rispetto a quella consentita dall'esame di un singolo emendamento.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, in attesa della trasmissione dei pareri mancanti da parte della 5ª Commissione, che a sua volta sta aspettando le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, l'esame procederà con gli emendamenti sui quali è già stato espresso il parere.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) presenta una nuova formulazione dell'emendamento 32.0.1, pubblicato in allegato.

Previo parere favorevole del Governo, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l'emendamento 4.600, che è approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento del Relatore 6.0.600 (testo 2) e ai relativi subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, esprime parere contrario su entrambi i subemendamenti.

Il GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento e contrario sui relativi subemendamenti.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole sui subemendamenti la senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), che chiede al rappresentante del Governo e al Relatore di dare conto delle motivazioni alla base della proposta emendativa, in particolare se vi siano stati casi di abuso a cui si intende fare fronte: questa incide infatti sulla delicata questione dello *status* dei familiari del personale diplomatico, con evidenti conseguenze in particolare nella città di Roma.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 6.0.600/1 e 6.0.600/2.

La Commissione approva l'emendamento 6.0.600 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo 7.0.500 e ai relativi subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, esprime favorevole sull'emendamento e contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 7.0.500/1 il senatore [COLLINA](#) (*PD*), notando come lo scopo dell'emendamento governativo sia l'abnorme espansione della fattispecie della manifesta improponibilità delle domande, attraverso la fissazione unilaterale e secondo criteri opinabili del carattere sicuro o meno del Paese d'origine del richiedente asilo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), preannunciando il proprio voto favorevole sul subemendamento, nota come l'emendamento del Governo restringa ulteriormente la possibilità di accettare le domande di asilo, attraverso un ampliamento del concetto di Paese sicuro: a proprio avviso, occorrerebbero elementi più obiettivi di valutazione, scopo cui tendono le proposte del suo Gruppo. Rileva anche che il combinato disposto dei due articoli che vengono inseriti dall'emendamento nel decreto legislativo n. 25 del 2008 non sarebbe compatibile con la direttiva 2013/32/UE.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel preannunciare il proprio voto favorevole sul subemendamento, critica i criteri assolutamente arbitrari seguiti dal Governo con questa proposta emendativa.

Il sottosegretario MOLTENI dà conto delle ragioni che hanno portato il Governo a presentare l'emendamento in esame, ovvero semplificare e accelerare le procedure delle domande di asilo, senza nulla togliere ai richiedenti, sia dal punto di vista della protezione, sia da quello delle impugnative. Nota come la lista dei Paesi sicuri non verrà redatta da organi politici, ma da un organismo tecnico, la Commissione per il diritto di asilo, sulla base di indicazioni terze e imparziali: anche altri Stati dell'Unione europea hanno adottato una definizione in tal senso, come consentito dalla direttiva. Si stupisce del fatto che i precedenti Governi italiani non avessero inteso recepirla sotto questo specifico profilo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) interviene per rilevare la contraddizione tra quanto affermato dal Sottosegretario e il parere contrario da questi espresso sui subemendamenti presentati dal proprio Gruppo, che vanno proprio nella direzione di limitare l'arbitrio.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*), manifestando la propria stima nei confronti dell'attuale Ministro dell'interno, esprime tuttavia preoccupazione per le indicazioni, di senso nettamente contrario, che potrebbero provenire in futuro da un titolare della carica di altro segno politico: poiché è evidente che

il prefetto posto a capo della Commissione per il diritto di asilo risponde al responsabile del Dicastero, sottolinea l'importanza che siano stabiliti criteri obiettivi e basati su fonti esterne.

Anche la senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara incidentalmente la propria incomprensione per il parere contrario del Governo su subemendamenti che vanno nella direzione indicata dal sottosegretario Molteni.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione i subemendamenti 7.0.500/1 e 7.0.500/2, di identico contenuto, che sono respinti dalla Commissione.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) dichiara la propria disponibilità a ritirare il subemendamento 7.0.500/3 per trasformarlo in un ordine del giorno, con anche un termine più ampio rispetto a quello contenuto nel testo.

A seguito dell'intervento del sottosegretario MOLTENI, che dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno ma solo ove questo non preveda alcun termine espresso, il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione.

Posto ai voti, il subemendamento 7.0.500/3 viene respinto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) fa proprio il subemendamento 7.0.500/4 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 7.0.500/5 che, posto in votazione, è respinto.

La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti 7.0.500/6, 7.0.500/7, 7.0.500/8 e 7.0.500/9.

La Commissione respinge altresì con unica votazione i subemendamenti 7.0.500/10 e 7.0.500/11 di identico contenuto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara il proprio voto favorevole sui subemendamenti 7.0.500/12 e 7.0.500/13, di identico contenuto, volti a tutelare quelle situazioni in cui, ad esempio, vi sono minoranze religiose perseguitate: cita, al riguardo, il caso di Asia Bibi, recentemente assolta in Pakistan dall'accusa di blasfemia.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 7.0.500/12 e 7.0.500/13, di identico contenuto, e 7.0.500/14.

Respinge poi, con separate votazioni, i subemendamenti 7.0.500/15 e 7.0.500/16, di identico contenuto, 7.0.500/17, 7.0.500/18, e gli identici 7.0.500/19 e 7.0.500/20.

Respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 7.0.500/21, 7.0.500/22, 7.0.500/23, 7.0500/24 e gli identici 7.0.500/25 e 7.0.500/26.

Respinge, quindi, con separate votazioni i subemendamenti 7.0.500/27 e gli identici 7.0.500/28 e 7.0.500/29.

Sono poi respinti, con separate votazioni, i subemendamenti 7.0.500/30 e gli identici 7.0.500/31, 7.0.500/32 e 7.0.500/33.

Respinge infine, con separate votazioni, i subemendamenti 7.0.500/34, 7.0.500/35, 7.0.500/36, 7.0.500/37, 7.0.500/38 e 7.0.500/39.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 7.0.500, che è approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento del Relatore 9.600 e dei relativi subemendamenti, sui quali il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere favorevole sull'emendamento e contrario sui due subemendamenti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 9.600/1 e 9.600/2.

Posto ai voti, l'emendamento 9.600 è approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento del Relatore 9.601 e dei relativi subemendamenti, sui quali il [PRESIDENTE](#), in qualità relatore, esprime parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere favorevole sull'emendamento e contrario su tutti i subemendamenti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 9.601/4, 9.601/1, 9.601/2 e 9.601/3.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) dichiara l'astensione del Gruppo del Partito Democratico nella votazione sull'emendamento 9.601.

La Commissione approva l'emendamento 9.601.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento del Relatore 10.600 e dei relativi subemendamenti, sui quali il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere favorevole sull'emendamento e contrario su tutti i subemendamenti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 10.600/1, 10.600/2, 10.600/3 e 10.600/4.

Posto ai voti, l'emendamento 10.600 è approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento del Relatore 12.600 e dei subemendamenti a questo riferiti, sui quali il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere favorevole sull'emendamento e contrario su tutti i subemendamenti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 12.600/1, 12.600/2, 12.600/3 e 12.600/4.

Interviene la senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) per dichiarare il proprio voto favorevole



sull'emendamento 12.600, poiché la proposta amplia gli strumenti di accoglienza per i minori non accompagnati richiedenti asilo. Nota tuttavia con rammarico che la propria parte politica avrebbe preferito l'estensione di tali progetti anche alle famiglie con minori: si tratta di un piccolo miglioramento ma tuttavia nel contesto dello smantellamento dell'attuale sistema SPRAR.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, pur notando con rammarico come tuttora l'articolo 12 del decreto avrà come effetto la distruzione del sistema di accoglienza e di integrazione SPRAR. Ancorché l'emendamento del Relatore introduca un miglioramento, avrebbe auspicato un intervento più ampio, come peraltro richiesto da molti sindaci, soprattutto con l'estensione alle famiglie con minori.

Posto ai voti, l'emendamento 12.600 è approvato dalla Commissione

Si procede con la votazione dell'emendamento 14.600 del relatore che, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

Si procede all'esame del subemendamento 15.601/1.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) solleva perplessità sulla previsione normativa che non consente di comprendere perché l'Agente di Governo non debba essere nominato dal Presidente del Consiglio, considerata l'importanza strategica di tale ruolo.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) chiede di sottoscrivere il subemendamento, sottolineando l'importanza rivestita dal ruolo dell'agente di Governo.

L'emendamento in questione, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si procede all'esame del subemendamento 15.601/2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L'emendamento 15.601 del relatore, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

Il subemendamento 15.602/1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L'emendamento 15.602 del relatore, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, risulta approvato.

L'emendamento 15.603 del relatore, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, risulta approvato.

Il subemendamento 15.603/1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L'emendamento 17.0.600 è ritirato e quindi decadono i relativi subemendamenti.

Gli emendamenti 19.600 del relatore, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

I subemendamenti 21.600/1 e 21.600/2, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

L'emendamento 21.600 (testo corretto) del relatore, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

I subemendamenti 21.0.600/1, 21.0.600/2, 21.0.600/3 e 21.0.600/4, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

L'emendamento 21.0.600 del relatore, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

I subemendamenti 21.0.601/1, 21.0.601/2, 21.0.601/3 e 21.0.601/4, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

L'emendamento 21.0.601 del relatore, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) riformula l'emendamento 28.5 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si procede con l'esame del subemendamento 28.500/1.

Interviene il senatore [MALAN](#) (FI-BP), ricordando che il provvedimento di scioglimento dei consigli comunali non necessita di una preventiva sentenza passata in giudicato che accerti la sussistenza di fatti di criminalità organizzata, essendo giustificata da una logica di anticipazione della tutela dell'ordine pubblico contro le infiltrazioni della criminalità organizzata. Tuttavia critica l'articolato in questione, poiché prevede un sistema che finisce per colpire eccessivamente diritti politici ed elettivi dei candidati per un periodo di tempo eccessivamente lungo, in mancanza di un riscontro adeguato attraverso l'accertamento giudiziario.

Il subemendamento 28.500/1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

I senatori [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) e [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiungono la propria firma all'emendamento 28.5 (testo 2).

Gli identici emendamenti 28.5 (testo 2) e 28.500, posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati.

L'emendamento 32.0.500 del Governo, posto ai voti con il parere favorevole del relatore, è approvato.

Si procede con l'esame dei subemendamenti 35.0.604/1, 35.0.604/2 e 35.0.604/3.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) illustra brevemente il subemendamento 35.0.604/3.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra brevemente il subemendamento a sua firma, chiarendo come questo sia volto ad implementare i poteri di ordinanza del sindaco.

I subemendamenti 35.0.604/1, 35.0.604/2 e 35.0.604/3, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Si procede con l'esame dell'emendamento 35.0.604.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), nel dichiarare a nome del suo Gruppo un voto contrario, sottolinea le perplessità che può suscitare l'accostamento della materia della tutela della pubblica sicurezza alla disciplina dell'attività di gastronomia.

L'emendamento 35.0.604 del relatore, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

I subemendamenti 36.500/1 e 36.500/2, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Gli emendamenti 36.500 e 36.504 del Governo, posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore, sono approvati.

Si passa all'esame del subemendamento 36.501/1.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) invita il Governo a riflettere sulla previsione contenuta in tale subemendamento, sottolineando l'adeguatezza la delicatezza della materia della continuità aziendale, nonché la necessità che sia mantenuta la funzionalità dell'apposito tavolo permanente istituito presso le prefetture.

Il subemendamento 36.501/1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Sul subemendamento 36.501/2 interviene la senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), la quale si associa alle considerazioni espresse dal senatore Mirabelli sul subemendamento 36.501/1.

Il subemendamento 36.501/2, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L'emendamento 36.501 del Governo, posto ai voti con il parere favorevole del relatore, risulta approvato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 36.502/1, sottolineando l'importanza del ruolo del giudice delegato in questa fase della procedura.

Il subemendamento 36.502/1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L'emendamento 36.502 del Governo, posto ai voti con il parere favorevole del relatore, risulta approvato.

Si procede all'esame dell'emendamento 36.600.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) annuncia, anche a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione.

L'emendamento 36.600 del relatore, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

I subemendamenti 36.503/1 e 36.503/2, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore

e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Gli emendamenti 36.503 e 36.0.100 del Governo, posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore, sono accolti.

Il subemendamento 37.0.500/1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L'emendamento 37.0.500 del Governo, posto ai voti con il parere favorevole del relatore, è accolto.

Si procede all'esame dell'emendamento 2.11 (testo 2).

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) evidenzia le criticità della proposta nella parte in cui prevede, tra l'altro, la possibilità di deroghe urbanistiche oltre al principio di deroga della gara pubblica, anticipando il proprio voto contrario.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) critica l'emendamento, che rinvia al controllo dell'ANAC un'attività che, a risorse finanziarie invariate, non potrà essere debitamente svolta. Annuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) si associa alle criticità espresse dai colleghi che l'hanno preceduta, preannunciando un voto contrario.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) condivide le criticità espressa dal senatore Mirabelli.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) difende il proprio emendamento, concepito a garanzia di tutti. Ritiene peraltro che esso riproduca quanto già previsto nel codice degli appalti. Appaiono pertanto a suo avviso false le affermazioni del senatore Mirabelli.

L'emendamento 2.11 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) interviene per fatto personale, contestando quanto affermando dal senatore Perilli e rivendicando la veridicità delle proprie valutazioni.

Interviene il senatore [GRASSI](#) (M5S) allo scopo di chiarire la questione sotto il profilo tecnico, richiamando le previsioni contenute all'articolo 63 del codice degli appalti pubblici, che non prevedono affatto alcuna deroga alla disciplina urbanistica vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [840](#)

Art. 21

**21.600 (testo corretto)**

[BORGHESI](#), RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 è inserito il seguente:

**"Art. 13-bis.**

*(Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici  
e nei locali di pubblico trattenimento)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi; né superiore a due anni; Il divieto è disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro".

1-ter. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"».

Art. 23

**23.0.600 (testo corretto)**

BORGHESI, *RELATORE*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Modifiche al codice della strada)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

"Art. 213. - *(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa).*  
- 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la

circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura ufficio territoriale del governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri";

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214. - (*Fermo amministrativo del veicolo*). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a nonna del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono

stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.";

c) all'articolo 214-*bis*, commi 1 e 2, dopo le parole: "articoli 213", le parole: "comma 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 5,";

d) dopo l'articolo 215, è inserito il seguente:

**"Art. 215-*bis*.**

*(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati)*

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all' articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura - ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo».



[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo."».

## Art. 32

### 32.0.1 (testo 2)

[PERILLI](#), [VONO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis.

*(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito Nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
2. Al Nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a 50 unità, di cui 10 con qualifica di prefetto e 40 con qualifica fino a viceprefetto.
3. Le unità di personale, individuate nell'ambito del Nucleo di cui al comma 1, quali componenti della Commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno ed in via esclusiva, delle funzioni commissariali, ove l'Amministrazione ne ravvisi l'urgenza.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al Nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
5. L'assegnazione al Nucleo di cui al comma 1 non determina l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.»

## Art. 38

### 38.0.600 (testo corretto)

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

*(Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione  
e dell'usura)*

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*"2-bis. Non possono far parte dell'elenco tenuto a cura del prefetto di cui al comma 2, associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di cui al medesimo comma 2, non abbiano presentato l'informazione antimafia liberatoria di cui al libro 11 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".*

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro";*

c) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis. L'intero ammontare dell'elargizione di cui al comma 1 può essere erogato, qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso";*

d) all'articolo 19, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richieste di accesso al fondo di cui all'articolo 18 presentate da soggetti i quali siano, ovvero siano stati, nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerare nulla";

e) all'articolo 19, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis. In un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d)";*

f) all'articolo 20, comma 1, le parole: "trecento giorni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati";

g) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di proroga";

h) all'articolo 20, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

*"7-quater. Al soggetto che abbia richiesto ed ottenuto, per effetto di due o più eventi lesivi nell'arco di cinque anni, la moratoria di cui ai commi da 1 a 4 è concessa, dall'erario o dagli enti previdenziali o assistenziali, la rateizzazione del debito accumulato per effetto della moratoria stessa, sino a centoventi mesi, senza interessi e oneri.*

*7-quinquies. A favore dei soggetti di cui al comma 7-quater è costituito un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale Spa allo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli effetti negativi sul merito creditizio dovuti al debito accumulato in ragione della moratoria"».*

## 1.3.2.1.13. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom.) del 31/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018**  
**42<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**[BORGHESI](#)**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e per l'interno Molteni e Sibilia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Rinvio del seguito dell'esame)**

Il **[PRESIDENTE](#)** avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sui restanti emendamenti precedentemente accantonati o riformulati.

Propone, pertanto, di rinviare l'esame ad un'altra seduta pomeridiana da convocare per le ore 16,30.

Il senatore **[CALDEROLI](#)** (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno che, qualora la Commissione bilancio non abbia ancora concluso i propri lavori per le ore 16,30, si proceda comunque alla votazione degli emendamenti.

La senatrice **[DE PETRIS](#)** (Misto-LeU) sottolinea l'atteggiamento responsabile delle opposizioni, che hanno cercato finora di offrire un contributo per migliorare il testo all'esame. Formula considerazioni critiche sul ritardo della Commissione bilancio, che finisce per ostacolare l'esame in sede referente del decreto-legge in titolo. Ritiene altresì inammissibile procedere alla votazione degli emendamenti in assenza dei prescritti pareri.

Il senatore **[PARRINI](#)** (PD) evidenzia la necessità che i Presidenti delle due Commissioni raggiungano le opportune intese per organizzare in modo ordinato ed efficiente i lavori, assicurando il rispetto delle norme procedurali.

Osserva che il ritardo della Commissione bilancio nell'espressione dei pareri interferisce in

modo grave con l'esame in sede referente del provvedimento, come peraltro già accaduto in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. A suo avviso, è molto probabile che, in realtà, vi siano difficoltà all'interno della maggioranza per trovare un punto di incontro sulle questioni più controverse.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritiene che vi siano difficoltà di carattere politico all'interno della maggioranza. In ogni caso, chiede se sia necessario porre in votazione la proposta del senatore Calderoli.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione consultata per il parere ha otto giorni di tempo per esprimerlo. Tuttavia, poiché il provvedimento è già iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per lunedì 5 novembre, la Commissione competente per materia può procedere al fine di concludere i lavori in tempo utile per l'avvio dell'esame in Assemblea.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ritenendo la questione particolarmente grave sotto il profilo istituzionale, auspica che il Presidente della Commissione esprima una protesta formale. In ogni caso, se la maggioranza non è in grado di concludere l'esame del testo nei tempi previsti, è preferibile concludere i lavori senza votare il mandato al relatore.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che esprimerà nelle sedi opportune il disagio manifestato per il difficile andamento dei lavori della Commissione. Ritiene tuttavia necessario convocare la Commissione per le ore 16,30, con l'auspicio che a quell'ora siano pervenuti i pareri della 5a Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata una ulteriore seduta pomeridiana alle ore 16,30 di oggi, mercoledì 31 ottobre.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.3.2.1.14. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom.) del 31/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018**  
**43<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Molteni e Sibilia, nonché il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.*

*La seduta inizia alle ore 16,35*

### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il **PRESIDENTE** informa che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sui restanti emendamenti trasmessi, che dovrebbe comunque pervenire nelle prossime ore. Propone, pertanto, di sospendere la seduta fino alle ore 18,30.

Il senatore **PARRINI** (PD) ringrazia preliminarmente il Presidente per come ha condotto i lavori della Commissione, in una situazione oggettivamente complessa. Purtroppo, la Commissione bilancio non solo non ha ancora espresso il parere sui restanti emendamenti, ma sta procedendo in modo a suo avviso confuso, assumendo spesso determinazioni assai discutibili, non fondate su valutazioni tecniche. Censura tale atteggiamento, riservandosi di rappresentare il problema direttamente alla Presidenza del Senato.

Ritenendo improbabile che i pareri attesi possano arrivare nelle prossime ore, anche a causa di evidenti divisioni nella maggioranza, propone di rinviare il seguito dell'esame a una nuova seduta della Commissione da convocare nella mattinata di lunedì 5 novembre.

Nel rimarcare l'atteggiamento sempre collaborativo e costruttivo tenuto dal Gruppo del Partito Democratico, pur nella valutazione assai negativa sul provvedimento in esame, auspica che la sua proposta sia accolta, preannunciando in caso contrario l'abbandono dei lavori in Commissione.

La senatrice **DE PETRIS** (Misto-LeU), pur confermando nel merito la forte contrarietà del suo Gruppo al disegno di legge in esame, dà atto della correttezza e della disponibilità mostrate dal presidente Borghesi nella conduzione dei lavori.

Rimarca, quindi, come anche il suo Gruppo abbia sempre assunto un atteggiamento collaborativo, nonostante la Commissione si ritrovi nell'impossibilità di lavorare a causa del ritardo nell'espressione dei pareri, peraltro improntati a criteri a suo avviso assai discutibili, da parte della Commissione bilancio.

Osserva, in proposito, la necessità di riconsiderare la portata dei pareri espressi dalla 5a Commissione, anche alla luce della proposta, da lei avanzata con un apposito disegno di legge costituzionale, volta ad abrogare la norma, contenuta nell'articolo 81 della Costituzione, che prevede l'obbligo dell'equilibrio di bilancio.

Concorda quindi con la proposta del senatore Parrini per un rinvio dell'esame, preannunciando, in caso contrario, che il suo Gruppo non prenderà più parte ai lavori della Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) manifesta anch'egli l'insoddisfazione del proprio Gruppo, criticando i continui rinvii dei lavori della Commissione, dovuti ai ritardi della Commissione bilancio. Poiché ritiene improbabile che i pareri richiesti sugli emendamenti potranno pervenire per le ore 18,30, chiede di convocare una nuova seduta della Commissione nei prossimi giorni, quando tutti i pareri saranno effettivamente disponibili, preannunciando anch'egli, in caso contrario, l'abbandono dei lavori della Commissione.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) si unisce alle critiche dei colleghi, chiedendo anch'egli che la Commissione sia convocata quando saranno pervenuti i prescritti pareri della Commissione bilancio.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) condivide il disagio espresso dai colleghi per l'andamento discontinuo dei lavori in Commissione. Se vi sono difficoltà, anche di tipo politico, che non consentono alla Commissione bilancio di esprimere i pareri richiesti, reputa preferibile rinviare il seguito della trattazione ai prossimi giorni, sottolineando che vi sarebbero comunque tutte le condizioni per concludere l'esame del provvedimento in tempo utile.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S), pur condividendo l'opportunità di rivedere l'obbligo del pareggio di bilancio e quindi il valore cogente dei pareri della 5a Commissione, contesta le critiche dei colleghi sull'operato di quest'ultima, che sta lavorando con serietà e diligenza.

Sottolinea come i ritardi nell'espressione dei pareri siano in realtà dovuti all'atteggiamento ostruzionistico tenuto dai senatori dell'opposizione nella Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di condividere il disagio manifestato dai colleghi, che ringrazia per lo spirito collaborativo sempre manifestato durante i lavori.

Sottolinea, tuttavia, di aver ricevuto precise rassicurazioni che gli attesi pareri della Commissione bilancio saranno presto disponibili. Conferma quindi la sospensione già preannunciata della seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 18,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi e rinviato nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La senatrice [BERNINI](#) (FI-BP), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime il proprio disappunto per

la dichiarazione di improponibilità - peraltro con motivazioni, a suo avviso, assolutamente non condivisibili - di numerosi emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia, nonostante l'atteggiamento costruttivo e collaborativo dimostrato nel corso dell'esame del decreto-legge. Critica, inoltre, il ripetuto slittamento dell'orario delle sedute, a causa del ritardo della Commissione bilancio nell'espressione dei pareri. Il disordinato svolgimento dei lavori, infatti, potrebbe incidere negativamente sulla qualità del provvedimento all'esame. Auspica, pertanto, che sia ancora possibile apportare qualche miglioramento al testo, magari nel corso dell'esame in Assemblea.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati o riformulati.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1.9 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.9 (testo 2), sul quale annuncia un voto favorevole.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.9 (testo 2) è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 2.12 (testo 2).

Il subemendamento 5.0.600/1 decade per assenza dei proponenti.

Il subemendamento 5.0.600/2, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 5.0.600 del relatore.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.1 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.0.1 (testo 2), sul quale annuncia un voto favorevole. Sottolinea che con la proposta di modifica in esame si prevede l'applicazione di direttive europee vigenti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.1 (testo 2) è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti 12.601/7 e 12.601/8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che i richiedenti asilo che hanno falsamente dichiarato di essere minorenni dovrebbero essere immediatamente espulsi.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, i

subemendamenti 12.601/7 e 12.601/8 sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 12.601 del relatore.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 14.32 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 14.32 (testo 2). Intervendo in dichiarazione di voto, ritiene incomprensibili le ragioni della contrarietà del relatore e del Governo. La proposta di modifica è volta a concedere il permesso di soggiorno ai cittadini di origine italiana residenti in Venezuela, considerata la situazione di grave crisi economica e sociale in cui versa quel Paese.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) chiede di sottoscrivere l'emendamento in esame. Associandosi alle considerazioni del senatore La Pietra, annuncia - a nome del Gruppo - un voto favorevole.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 14.32 (testo 2) è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 15.0.3 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 18.10 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritiene necessario consentire l'accesso al Centro elaborazione dati, ai fini del controllo e dell'identificazione delle persone, alla polizia municipale anche nei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e in quelli che presentano specifiche esigenze di controllo del territorio, secondo la valutazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritiene, infatti, che i parametri previsti dall'emendamento 18.600 del relatore - cioè la consistenza demografica, il rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero degli abitanti residenti, o il numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza - non siano assolutamente indicativi della necessità di un particolare controllo del territorio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.10 (testo 2) è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sul subemendamento 18.600/1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 18.600/1, con il quale si intende aumentare a 500.000 euro per il 2018 e a 300.000 euro per il 2019 le risorse destinate al personale della polizia municipale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 18.600/1 è respinto.



Il subemendamento 18.600/2 decade per assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento del relatore 18.600, riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, allo scopo di recepire una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 19.9 (testo 2).

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole, ritenendo indispensabile estendere anche alla polizia penitenziaria l'utilizzo dell'arma ad impulsi elettrici per motivi di difesa, come peraltro richiesto dai sindacati del settore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 19.9 (testo 2) è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 21.0.7 (testo 2), a condizione che sia riformulato sostituendo, ovunque ricorra, la parola: "molesto" con l'altra: "vessatorio".

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 21.0.7 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 21.0.7 (testo 3).

A seguito di distinte votazioni, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono accolti gli emendamenti 21.0.10 (testo 2) e 22.0.3 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento 23.0.600/1, a condizione che sia riformulato come segue: «All'articolo 23-*bis*, comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 213", sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento"».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), accogliendo la proposta del relatore, riformula il subemendamento 23.0.600/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, è accolto il subemendamento 23.0.600/1 (testo 2).

I subemendamenti 23.0.600/2 e 23.0.600/3 decadono per assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 23.0.600 (testo corretto) del relatore, così come modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 23.0.600/1 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2) e 23.0.10 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2) e 23.0.10 (testo 2), con cui si propone il potenziamento dell'operazione "Strade sicure", al fine di ripristinare le attività di pattugliamento delle forze dell'ordine. Tale misura, infatti, ha un effetto di deterrenza nei confronti della criminalità, come riconosciuto anche da molti sindaci.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2) e 23.0.10 (testo 2) risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 24.0.1 (testo 2), sul quale peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 24.0.1 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 24.0.1 (testo 2) è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 26.0.600 del relatore, riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, al fine di recepire la condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), intervenendo in dichiarazione di voto, ribadisce le considerazioni critiche già espresse dalla senatrice Bernini a proposito della valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti. Infatti, la proposta di modifica del relatore introduce un articolo aggiuntivo su materia che appare estranea all'oggetto del provvedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 26.0.600 (testo 2) del relatore è accolto.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 29.0.3 (testo 2), sul quale peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 29.0.3 (testo 2) e insiste per la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 29.0.3 (testo 2) è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ritira l'emendamento 31.0.600.

Pertanto, i relativi subemendamenti 31.0.600/1, 31.0.600/2, 31.0.600/3, 31.0.600/4, 31.0.600/5, 31.0.600/6, 31.0.600/7, 31.0.600/8, 31.0.600/9, 31.0.600/10, 31.0.600/11, 31.0.600/12 e 31.0.600/13 decadono.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 31.0.600 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/840/14/1, pubblicato in allegato.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) esprime forti riserve sulla proposta di modifica, sebbene trasformata in un atto di indirizzo, in quanto rischia di arrecare un grave pregiudizio al diritto di proprietà.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/840/14/1, che quindi non è posto in votazione.

In assenza dei proponenti, il subemendamento 32.0.501/1 decade.

Con il parere favorevole del relatore, è accolto l'emendamento 32.0.501 del Governo.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 32.0.600 del relatore.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 32.0.2 (testo 2).

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 35.0.600 (testo 2) del relatore.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ritira l'emendamento 35.0.601.

Pertanto, i relativi subemendamenti 35.0.601/1 e 35.0.601/2 decadono.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 35.0.601 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/840/15/1, pubblicato in allegato.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-BP*) sottoscrive l'ordine del giorno G/840/15/1.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/840/15/1, che quindi non è posto in votazione.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ritira l'emendamento 35.0.602.

Pertanto, il relativo subemendamento 35.0.602/1 decade.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 35.0.602 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/840/16/1, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/840/16/1, che quindi non è posto in votazione.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ritira l'emendamento 35.0.603.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 35.0.603 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/840/17/1, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/840/17/1, che quindi non è posto in votazione.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ritira l'emendamento 38.0.600 (testo corretto).

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 38.0.600 (testo corretto) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/840/18/1, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/840/18/1, che quindi non è posto in votazione.

Si passa all'esame dell'emendamento del relatore e dei relativi subemendamenti riferiti al testo del disegno di legge di conversione.

In assenza dei proponenti, i subemendamenti x1.600/1, x1.600/2, x1.600/3, x1.600/4, x1.600/5, x1.600/6, x1.600/7 e x1.600/9 decadono.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sul subemendamento x1.600/8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo opportuno che, nel procedere al riordino delle carriere delle forze dell'ordine, siano sentite le organizzazioni sindacali delle polizie civili e il consiglio centrale di rappresentanza militare delle Forze armate.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento x1.600/8 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento x1.600 (testo corretto) del relatore.

Riprende l'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge, precedentemente accantonati.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 10.5.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 12.19.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, ritenendo indispensabile che, nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, almeno dieci giorni prima dell'avvio delle procedure di allocazione, sia ascoltato il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, di contenuto analogo all'emendamento 12.37, dei senatori Iannone e la Russa, con il quale si prevede un

assenso scritto da parte dei sindaci.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 12.19 è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.30, che risulta respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti identici 12.37 e 12.38 sono respinti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 12.41 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/840/13/1, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/840/13/1, che quindi non è posto in votazione.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e rappresentante del GOVERNO, sono accolti gli emendamenti 12.46 e 12.50.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 12.0.2, sul quale peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 12.0.2, con cui si prevede che lo Stato concorra al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai Comuni nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 12.0.2 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 16.3, sul quale peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 16.3, al fine di stanziare risorse aggiuntive per garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 16.3 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 16.0.6, sul quale peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 16.0.6, che prevede la detraibilità delle spese per l'installazione nelle abitazioni private di sistemi di sicurezza, al fine di prevenire furti e violazioni di domicilio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 16.0.6 è respinto.

L'ordine del giorno G/840/6/1 decade per assenza del proponente.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.9, 18.12, 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3, sui quali peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione degli emendamenti 18.3, 18.5, 18.6 e 18.7. In assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 18.9 e 18.12 e ne chiede la votazione. Insiste, inoltre, per la votazione degli emendamenti 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.9, 18.12, 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3 sono respinti.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 18.0.5.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 18.0.6 e 18.0.7, sui quali peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione degli emendamenti 18.0.6 e 18.0.7.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 18.0.6 e 18.0.7 risultano respinti.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti identici 19.1 e 19.2 sono respinti.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 19.3.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti identici 19.4 e 19.5 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 19.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) dichiara il proprio voto favorevole, per le medesime ragioni illustrate con riferimento all'emendamento 18.10 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 19.6 è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 19.7.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 19.0.1 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.2, purché sia riformulato come segue: «Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art 19-*bis*. - (Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) - 1. L'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni"».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 19.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 19.0.2 (testo 2).

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 19.0.3.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 21.0.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 21.0.8 è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e rappresentante del GOVERNO, sono accolti gli emendamenti 29.0.1 e 32.0.1 (testo 2).

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) presenta gli ordini del giorno G/840/11/1 e G/840/19/1, pubblicati in allegato.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) presenta l'ordine del giorno G/840/12/1, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/840/11/1 e G/840/12/1, che quindi non sono posti in votazione.

Accoglie invece come raccomandazione l'ordine del giorno G/840/19/1.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) non insiste perché sia posto in votazione.

La Commissione conferisce, quindi, al Presidente, relatore, il mandato a riferire favorevolmente in



Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 840, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [840](#)

### emendamenti e ordini del giorno al testo del decreto-legge

Art. 18

#### 18.600 (testo 2)

[BORGHESI](#), *RELATORE*

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui al comma 1.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nei limiti di euro 25.000, per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. ».

Art. 19

#### 19.0.2 (testo 2)

[MALLEGNI](#), [PAGANO](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### «Art 19-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1. L'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni».

Art. 21

#### 21.0.7 (testo 3)



[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 21-bis.**

*(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)*

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:

**"Art. 669-bis.**

*(Esercizio molesto dell'accattonaggio)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento."».

Art. 23

**23.0.600/1 (testo 2)**

[GASPARRI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#)

All'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

Art. 26

**26.0.600 (testo 2)**

[BORGHESI](#), *RELATORE*

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 26-bis.**

*(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio  
e lavorazione dei rifiuti)*

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza o le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre

anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di AS 840 emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## Art. 35

### 35.0.600 (testo 2)

BORGHESI, RELATORE

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 35-bis.

*(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)*

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016 - 2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non

rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.».

**G/840/11/1**

[GRASSI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840 (Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa legislativa utile affinché la fattispecie dell'ostruzione di strada per mezzo dell'occupazione esclusivamente con il proprio corpo sia reso mero illecito amministrativo.

Si richiede altresì al Governo di valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile allo scopo di dare adeguato rilievo a condotte contrarie all'ordine pubblico rispetto alla concessione del permesso di soggiorno, includendo - tra i rati ostativi della concessione del suddetto permesso - anche quello contravvenzionale di cui all'articolo 24 del Testo unico di Pubblica sicurezza e ciò rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 286 del 1998.

**G/840/12/1**

[PERILLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840 (Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa utile volta a costituire presso il Corpo della Polizia Penitenziaria un Nucleo composto da ufficiali e agenti del Corpo, di cui possa avvalersi il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi e all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario.

**G/840/13/1 (già emto 12.41)**

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

impegna il Governo:

a garantire che le strutture temporanee, appositamente allestite per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nel caso di esaurimento di posti all'interno dei centri governativi di prima accoglienza, risultino in regola con i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e che la loro individuazione, da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo, avvenga previo parere dell'ente locale nel cui territorio le strutture sono situate.

**G/840/14/1 (già emto 31.0.600)**

[CALDEROLI](#)

Il Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge AS 840,  
impegna il Governo:  
a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 31.0.600.

**G/840/15/1 (già emto 35.0.601)**

[CALDEROLI](#), [BERNINI](#), [NUGNES](#)

Il Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge AS 840,  
impegna il Governo:  
a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 35.0.601.

**G/840/16/1 (già emto 35.0.602)**

[CALDEROLI](#)

Il Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge AS 840,  
impegna il Governo:  
a valutare l'opportunità di incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.

**G/840/17/1 (già emto 35.0.603)**

[CALDEROLI](#)

Il Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge AS 840,  
impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 35.0.603.

**G/840/18/1 (già emto 38.0.600 testo corretto)**

CALDEROLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 38.0.600 (testo corretto).

### **emendamenti e ordini del giorno al testo del disegno di legge di conversione**

Art. 1

**x1.600 (testo corretto)**

BORGHESI, *RELATORE*

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

*a)* uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

*b)* uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

*1-ter.* I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, lettere *a)* e *b)*, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando rispettivamente i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modificazioni e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste al 1° gennaio 2019.

*1-quater.* I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

*1-quinquies.* Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113».

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.».

**G/840/19/1**

[GRASSI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

considerato che

il Governo è stato delegato ad adottare decreti correttivi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia,

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di prevedere che la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sia attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le facoltà assunzionali previste per l'anno 2019.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

Disegni di legge

Atto Senato n. 840

**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"

**Titolo breve:** *d-l 113/18 - sicurezza pubblica*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 33 \(pom.\)](#)

9 ottobre 2018

[N. 37 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 17 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 18 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

[N. 9 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 10 \(pom.\)](#)

30 ottobre 2018

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 43 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018



[N. 45 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

[N. 46 \(ant.\)](#)

24 ottobre 2018

[N. 47 \(pom.\)](#)

24 ottobre 2018

[N. 48 \(ant.\)](#)

25 ottobre 2018

[N. 49 \(pom.\)](#)

30 ottobre 2018

[N. 50 \(pom.\)](#)

30 ottobre 2018

[N. 51 \(ant.\)](#)

31 ottobre 2018

[N. 52 \(pom.\)](#)

5 novembre 2018

[N. 53 \(ant.\)](#)

6 novembre 2018

[N. 55 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 34 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 36 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

[N. 40 \(pom.\)](#)

30 ottobre 2018

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 21 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 22 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 24 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 25 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2018

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 34 \(pom.\)](#)

9 ottobre 2018

[N. 36 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2018

[N. 37 \(ant.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 40 \(ant.\)](#)

24 ottobre 2018

[N. 41 \(pom.\)](#)

24 ottobre 2018

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità)

[N. 20 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

[N. 24 \(ant.\)](#)

24 ottobre 2018

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 32 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

[N. 34 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2018

[N. 35 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

[N. 37 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2018

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 33 (pom.) del 09/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018**  
**33ª Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REDIGENTE

**(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso**  
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 26 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Caliendo, Modena, Dal Mas, Cucca, Valente, Balboni e Cirinnà una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

**(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso**  
(Esame e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati emendamenti relativi al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato) e che l'illustrazione degli stessi avverrà in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2018.

Il provvedimento d'urgenza prevede disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Passando al merito, sottolinea che il decreto-legge si compone di 40 articoli, ripartiti in 4 Titoli. Il Titolo I (articoli 1-15) reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione; il Titolo II (articoli 16-31) prevede disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa; il Titolo III (articoli 32-38) reca disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati e infine il Titolo IV (articoli 39 e 40) prevede disposizioni finanziarie e finali.

Con riguardo al Titolo I afferiscono a profili di rilievo per la Commissione giustizia gli articoli 1 (limitatamente ad alcuni commi) e 15.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. In particolare il comma 2, lettera b) di questo primo articolo del decreto-legge estende la previsione dell'applicazione del rito camerale anche ai giudizi sul mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale. Il comma 3 ridefinisce le competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello. Più nel dettaglio il numero 2) della lettera a) del comma 3 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate le controversie in materia di diniego della "protezione speciale" proposta dalle Commissioni territoriali quando valutano la sussistenza del divieto di respingimento. Il numero 3) invece riconosce la competenza delle sezioni specializzate a giudicare altresì delle controversie relative ai casi di protezione "speciale" di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del Testo unico dell'immigrazione, quali riveduti o introdotti dal decreto-legge. Sono rispettivamente situazioni di: esposizione a tratta; violenza domestica; donne in stato di gravidanza o nei sei mesi dalla nascita del figlio; condizioni di salute di eccezionale gravità; calamità che non consenta il rientro nel Paese di provenienza; particolare sfruttamento lavorativo. Il comma 5 dispone (mediante l'introduzione di un novello articolo 19-ter entro il decreto legislativo n. 150 del 2011) l'applicazione del rito sommario di cognizione innanzi alle sezioni specializzate per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo o revoca dei permessi di soggiorno di protezione speciale. La competenza è della sezione specializzata del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.

L'articolo 15 modifica il TU spese di giustizia prevedendo, nel processo civile, che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio. Analogamente, si prevede che non siano liquidate dallo Stato le spese per consulenze tecniche di parte che appaiano, già all'atto del conferimento dell'incarico, irrilevanti o superflue a fini probatori.

Ricorda che più numerose sono le disposizioni del Titolo II di rilievo per la Commissione giustizia. Fra queste segnala gli articoli 16, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30 e 31.

L'articolo 16 integra con i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori (cd. stalking) il catalogo dei reati indicati dall'articolo 282-bis c.p.p. che consentono, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di esecuzione dell'allontanamento dalla casa familiare.

L'articolo 20 amplia la platea dei possibili destinatari del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO) comprendendovi i soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale. In particolare tale misura è estesa agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico.

L'articolo 21, novellando il comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) prevede che i regolamenti di polizia urbana possono individuare anche aree su cui insistono presidi sanitari; aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, tra quelle per le quali si possono applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e l'ordine di allontanamento da parte del sindaco. I comportamenti sanzionati in questi luoghi sono quelli indicati al medesimo art. 9, commi 1 e 2, ossia quelli di: chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei predetti luoghi, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione ivi previsti; chi, nelle medesime aree, abbia commesso gli illeciti amministrativi di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, esercizio abusivo del commercio o parcheggio abusivo.

L'articolo 23, integrando la formulazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 1998 sanziona come reato - oltre al già previsto blocco di strada ferrata - sia il blocco stradale sia l'ostruzione o ingombro dei binari. Anche tali condotte saranno, quindi, punite con la reclusione da uno a sei anni. Sostanzialmente, si tratta di un ritorno al testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1998, previgente alla depenalizzazione del 1999. L'articolo 23 modifica, poi, l'articolo 4, comma 3, del TU immigrazione nel quale i reati di cui al novellato articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 (blocco stradale e ferroviario e altri illeciti contro la libertà di circolazione) vanno ad integrare il catalogo dei reati ostativi alla cui condanna definitiva consegue la mancata concessione allo straniero del visto di ingresso in Italia.

L'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia. La disposizione inserisce nell'articolo 10 del codice antimafia in materia di impugnazioni il nuovo comma 2-quater, il quale prevede che in caso di conferma del decreto impugnato, la Corte d'appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali. L'articolo 24, poi, interviene sul comma 3-bis dell'articolo 17 del codice antimafia, in materia di titolarità della proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Per poter comprendere pienamente la portata della disposizione è necessario ricordare quale fosse il contenuto del citato comma 3-bis, nella formulazione vigente prima del decreto legge. Tale disposizione introduceva, al fine di consentire al procuratore della Repubblica distrettuale di verificare che non si arrecasse pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti, alcuni obblighi in capo al questore e al direttore della Direzione investigativa antimafia. In particolare la disposizione imponeva a tali soggetti di: dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali (lett.a); tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini (lett. b); dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. Il mancato rispetto di tale obbligo informativo comporta l'inammissibilità della proposta (lett. c); trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso (lett. d). Il decreto- legge, nello specifico, oltre a disporre l'abrogazione della lettera d) del comma 3-bis; interviene sulla lettera c) del comma 3-bis, prevedendo che la comunicazione della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sia "sintetica"; sopprimendo la "sanzione" della inammissibilità della proposta; introducendo l'obbligo di comunicazione da parte del procuratore, nei dieci giorni successivi alla

comunicazione della proposta, all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari. In questi casi il procuratore deve concordare con l'autorità proponente le modalità per la presentazione congiunta della proposta. L'articolo 24 modifica, ancora, l'articolo 19 del codice antimafia relativo alle indagini patrimoniali.

L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del codice antimafia prevede che, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione- precisa il decreto-legge- ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti destinatari di misure di prevenzione. Infine l'articolo 24 del decreto-legge apporta modifiche al comma 8 dell'articolo 67 del codice antimafia estendendo gli effetti dei divieti e delle decadenze conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, anche per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico e per quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

L'articolo 25 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto. Più nel dettaglio il decreto-legge modifica il comma 1 dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il quale, nella formulazione vigente prima del decreto-legge, puniva con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto sia chi, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concedeva, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente sia il subappaltatore o l'affidatario del cottimo. Il comma unico dell'articolo 25 del decreto-legge trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto. In proposito è opportuno rilevare che la trasformazione in delitto- in mancanza di una espressa previsione- comporta l'esclusione della punibilità delle ipotesi colpose. Si tratta di una conseguenza di non poco conto soprattutto per gli effetti inter-temporali della trasformazione: in altri termini in sede applicativa si dovrà chiarire se i fatti colposi commessi ante decreto-legge restino punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale oppure la restrizione dell'area della rilevanza penale alle sole ipotesi dolose, conseguente alla trasformazione del reato da contravvenzione a delitto, si riverberi anche ai fatti antecedenti alla modifica normativa.

L'articolo 27 interviene, poi, sull'obbligo di trasmissione (al questore e al direttore della DIA- aggiunge il decreto-legge) delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistenti per le cancellerie degli uffici giudiziari aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi.

L'articolo 30 modifica l'articolo 633 c.p., inasprendo le sanzioni per coloro che promuovono o organizzano l'invasione di terreni o edifici, ovvero che compiono il fatto armati. L'articolo 633 c.p. sanziona con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1.32 euro la condotta di chi "invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto". Il reato è perseguibile a querela della persona offesa (comma primo). Il secondo comma dell'articolo 633 c.p. contempla due circostanze aggravanti speciali, la cui presenza modifica il regime di procedibilità implicando la punibilità d'ufficio. La prima circostanza ricorre quando "il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata; la seconda circostanza, invece, ricorre quando il fatto è commesso da più di dieci persone, anche senza armi. Il decreto- legge in conversione introduce un ulteriore comma all'articolo 633 c.p., il quale prevede che, nelle ipotesi aggravate di cui al secondo comma, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 a 2.64 euro. In proposito è opportuno rilevare che per la configurabilità dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 633, la giurisprudenza ritiene necessario che l'azione invasiva sia stata commessa collettivamente, da più persone concorrenti che agiscano riunite e siano presenti simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione.

Pertanto la nuova disposizione sembrerebbe escludere dal proprio ambito di applicazione i promotori e



organizzatori che pur avendo progettato l'invasione non vi hanno poi, materialmente, preso parte. Sempre in relazione al reato di cui all'articolo 633 c.p., segnala l'articolo 31 del decreto-legge, il quale inserisce la fattispecie aggravata in questione tra quelle per le quali sono ammesse le intercettazioni. Per quanto concerne il Titolo III di rilievo per la Commissione giustizia sono infine gli articoli da 36 a 38. Rileva come gli articoli 37 e 38, in realtà, rientrino solo lato sensu nell'ambito di competenza della giustizia, trattandosi di disposizioni più di carattere ordinamentale, per quanto relative all'Agenzia per i beni confiscati.

Più nel dettaglio l'articolo 36 reca numerose modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati. Sinteticamente, il comma 1, modifica l'articolo 35 del codice antimafia relativo alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario; il comma 2 dell'articolo in esame modifica poi, l'articolo 38 del codice antimafia, consentendo all'Agenzia di individuare il coadiutore, di cui l'ente si avvale per la gestione dei beni confiscati fino all'emissione del provvedimento di destinazione, anche tra soggetti diversi da quello nominato amministratore giudiziario dal tribunale; precisando che, se diverso dall'amministratore giudiziario, il soggetto individuato debba essere comunque in possesso della specifica professionalità richiesta per gli amministratori giudiziari; il comma 3 apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. Fra le altre, viene riscritto il procedimento di vendita dei beni confiscati, viene introdotta una specifica disciplina per la destinazione dei beni confiscati indivisi e infine è prevista una differente ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, i quali confluiscono nel Fondo Unico Giustizia per essere riassegnati nella quota del 20% all'Agenzia.

L'articolo 37 incide, novellandole, sulle disposizioni del Codice antimafia, relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. La disposizione interviene in primo luogo sull'organizzazione dell'Agenzia, prevedendo la possibilità di istituire fino a 4 sedi secondarie e ridisciplinandone il procedimento di istituzione. L'articolo reca poi varie modifiche in materia di organico dell'Agenzia, fra le altre, limitando a 100 - su un totale di 170 previste - le unità di personale da reclutare per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia attraverso procedure ordinarie di mobilità e disponendo che le restanti 70 unità possano essere reclutate mediante procedure selettive pubbliche.

L'articolo 38, infine, introduce una deroga, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, alle norme della spending review con riguardo alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) preannuncia il proprio intervento del dibattito e la presentazione di emendamenti al testo presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(Doc. LVII, n. 1-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 - Allegati I, II, III e IV - Annesso**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [URRARO](#) (M5S), illustra la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che costituisce l'occasione per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF, in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 7, comma 2, lettera b) e articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009.

In via preliminare esso riveste particolare importanza in quanto trattasi del primo documento di programmazione economica del nuovo Governo. Essa viene presentata in una fase di grande cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello internazionale, queste ultime provate da un lento ma progressivo rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale. La nota di

aggiornamento, al fine di conseguire una maggiore resilienza alle congiunture macroeconomiche, reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, il quale prevede la realizzazione di diversi macro obiettivi: aumentare significativamente il tasso di crescita, ridurre la disoccupazione, rilanciare gli investimenti, liberalizzare quei settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche di ostacolo alla concorrenza, il tutto mantenendo il rapporto debito/PIL su di uno stabile sentiero di riduzione, in direzione dell'obiettivo stabilito dai Trattati Europei. Propedeutiche al raggiungimento di questi importanti traguardi sarà la predisposizione di innovative riforme: il reddito di cittadinanza, che avrà il duplice scopo di garantire la necessaria mobilità del lavoro e un reddito per coloro che, nelle complicate fasi di transizione, determinate da processi di innovazione, si trovino in difficoltà; la riforma del sistema pensionistico - cosiddetta quota 100 -, che consente l'ingresso al mercato del lavoro delle nuove generazioni interrompendo quel paradosso per il quale i giovani, anche con elevata istruzione, ne rimangono ai margini, mentre le generazioni più anziane non possono uscirne; la semplificazione del sistema di tassazione diretta, che è volta a ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie.

Passando ai profili di specifica competenza della Commissione giustizia evidenzia la oramai annosa criticità della eccessiva durata dei processi in ambito civilistico. Vi è, infatti, la necessità di porre rimedio al problema abbattendo i tempi necessari per risolvere le cause civili - tra i più elevati dell'Unione europea -.

L'efficienza del processo civile, infatti, rientra tra le azioni strategiche del Piano nazionale di riforma 2018. In tale ambito, il Consiglio europeo raccomanda all'Italia di ridurre la durata dei procedimenti civili in tutti i gradi di giudizio, ma allo stesso modo, facendo rispettare le norme di disciplina procedurale. La Nota di aggiornamento al DEF, pur ribadendo il trend di riduzione della durata media dei procedimenti civili, richiama l'esigenza di programmare interventi normativi idonei volti all'eliminazione delle criticità - durata del processo ultra annuale in cassazione, ultra biennale in appello; ultra triennale in primo grado -. Infatti, oltre al potenziamento del processo telematico, la Nota di aggiornamento ritiene fondamentale intervenire sul processo civile, attualmente caratterizzato dalla predeterminazione legale dei poteri del giudice e delle parti, introducendo un rito unico semplificato. L'intervento normativo si caratterizzerebbe, in particolare per la previsione del ricorso - in sostituzione della soppressa citazione - per la riduzione dei termini a comparire; per il ricorso ad un sistema di preclusioni già negli atti introduttivi; per la rimodulazione della fase della sentenza.

Agli interventi sulla procedura saranno affiancati l'incremento degli organici, di magistratura e amministrativo, estesi anche al settore penale.

In ambito penale la Nota di aggiornamento al DEF ritiene prioritaria una riforma seria ed equilibrata della prescrizione, anche in considerazione dei più recenti dati statistici che testimoniano la crescita dei procedimenti penali prescritti. L'intervento si inserisce tra le azioni strategiche del cronoprogramma da attuare entro il 2019 e va coniugato con l'obiettivo di garantire la durata ragionevole del processo penale da supportare soprattutto attraverso adeguati investimenti in risorse umane e materiali e non, come è stato fatto nella scorsa Legislatura, attraverso l'adozione di nuove ipotesi di sospensione del termine necessario a prescrivere il reato.

Ulteriore priorità dell'azione di Governo sarà la lotta alla corruzione che rappresenta un grave pregiudizio al buon andamento della Pubblica Amministrazione, all'economia, alla libera concorrenza e all'affidamento dei mercati. Anche il Consiglio europeo, per mezzo della Raccomandazione n. 2, ha invitato l'Italia a potenziare gli strumenti di contrasto al fenomeno, aumentando l'efficacia dell'azione preventiva e repressiva. Un impegno in tal senso appare elemento centrale della NADEF.

E' infatti stato avviato l'esame - in data 4 ottobre - presso la Camera dei deputati, un disegno di legge di iniziativa governativa recante: "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", che si pone come obiettivo quello di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti di quei soggetti che pongono in essere condotte riconducibili a determinati reati contro la pubblica amministrazione.

Inoltre nella Nota di aggiornamento al DEF, il Governo richiama la centralità del tema del diritto fallimentare. Il settore della disciplina delle procedure di insolvenza ha, infatti, significative ricadute

sull'immagine e l'efficienza del sistema Paese, con importanti ricadute sulla sua percezione da parte degli investitori esteri. Non a caso, infatti, la Raccomandazione 3 del Consiglio europeo segnala la necessità di attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza.

Il Governo si propone di intervenire per assicurare linearità ad un sistema normativo definito farraginoso e che genera incertezze applicative, anche mediante modifiche al lavoro della Commissione ministeriale Rordorf, dai cui lavori ha avuto origine la recente legge n. 55 del 2017 che ha concesso una delega al Governo per il riordino della disciplina delle procedure concorsuali. Infine la nota pone in evidenza la necessità di migliorare le condizioni e il funzionamento del sistema penitenziario, con l'obiettivo di realizzare un processo di riqualificazione che permetta di superare le carenze strutturali delle carceri, in coerenza con la funzione rieducativa sancita dall'articolo 27 della Costituzione. Funzionali al raggiungimento di tali scopi sono gli interventi volti al potenziamento delle dotazioni organiche della Polizia penitenziaria e del corpo di Polizia di Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

- e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperto il dibattito sul testo unificato predisposto nella scorsa seduta.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) esprime perplessità riguardo al testo unificato relativamente al fatto che anche l'utilizzazione dell'espressione sempre, finalizzata a realizzare una presunzione assoluta di legittima difesa non sia comunque in grado di escludere la possibilità per il soggetto che si è legittimamente difeso di subire un procedimento penale.

Richiamando l'opportunità di valutare l'originaria idea tesa ad introdurre nell'ordinamento l'esistenza di un diritto assoluto di difesa nel proprio domicilio, esprime apprezzamento per la parte del testo unico unificato relativo alla spese di giustizia. Tuttavia, si riserva la presentazione di emendamenti sul punto.

Il senatore [CUCCA](#) (PD), richiamando l'intervento introduttivo del relatore che aveva citato un passo di San Tommaso, ricorda tuttavia che nel medesimo passo si esplicitava l'importanza del principio di

proporzionalità della difesa rispetto all'offesa.

Esprime inoltre perplessità sui dati statistici forniti dal Ministero della giustizia poiché alla luce degli stessi non si intravede alcuna urgenza nell'esigenza di un intervento normativo di tal fatta.

Lamenta inoltre il fatto che il testo proposto non coglie le indicazioni pervenute in sede di audizione e che hanno rimarcato la necessità di mantenere fermo il criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, che verrebbe invece meno con la formulazione proposta nell'ultimo comma dell'articolo 52.

Critica la formulazione generica di tale ultimo comma che non consente una corretta perimetrazione applicativa dei concetti di violenza o minaccia di uso di armi;

condivide invece la modifica proposta sull'articolo 55 del codice penale, seppure ritiene necessaria una delimitazione del concetto di stato di turbamento al fine di evitare future incertezze applicative derivanti dalla formulazione della norma eccessivamente generica.

Sull'articolo 3 del testo unificato esprime perplessità dovute al fatto che si introdurrebbe un differenziale circa l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena che verrebbe a dipendere dalla capacità economica del reo di risarcire o meno il danno cagionato, esprimendo dubbi circa la costituzionalità di tale scelta; non condivide gli aumenti di pena, soprattutto in materia di rapina, ricordando che tale fattispecie di reato è stata già oggetto di un inasprimento sanzionatorio nella precedente legislatura.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) ribadisce la necessità che si introduca il diritto di difesa come tra l'altro suggerito in sede di audizione dal dottor Nordio.

Il senatore [URRARO](#) (M5S) ritiene che l'obiettivo di eliminare le divergenze interpretative che sono emerse nella prassi giurisprudenziale degli ultimi anni può essere raggiunto con il testo proposto; condivide in linea generale la presunzione di proporzionalità; si dice d'accordo sulla disciplina che consente l'anticipazione delle spese processuali a carico dello Stato; considera complessivamente equilibrato il testo proposto, invitando tuttavia ad una riflessione sull'aumento sanzionatorio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [510](#)

Art. 1

### 1.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

## 1.12

### [ROSSOMANDO](#), [CUCCA](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso "Art. 416-ter" con il seguente:*

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 416-bis, chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità stabilite dall'articolo 416-bis.1, comma primo, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

## 1.2

### [CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#)

*Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole da "Chiunque accetta" fino ad "appartenenti" con le seguenti: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis e dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza".*

## 1.3

### [CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#)

*Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sopprimere le seguenti parole: ", direttamente o a mezzo di intermediari,".*

## 1.4

### [STANCANELLI](#), [BALBONI](#)

*Al comma 1, dopo la parola "soggetti" aggiungere le seguenti: "che sa".*

## 1.5

### [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 416-ter", primo comma, dopo le parole "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis" inserire le seguenti "o che agiscono mediante le modalità*

di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis".

## 1.6

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, le parole "appartenenti alle" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno rapporti con le".*

## 1.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole "con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis" con le seguenti "con la reclusione da sei a dodici anni".*

## 1.8

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.*

## 1.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.*

## 1.10

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#)

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.*

## 1.11

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sostituire il terzo comma con il seguente:*

*"La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto."*



## 1.4.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018**  
**37ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[OSTELLARI](#)  
*indi del Vice Presidente*  
[CRUCIOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CUCCA](#) (PD) si duole dei continui rinvii o inattesi spostamenti delle convocazioni della commissione che non consentono ai singoli senatori di programmare le loro attività private ed istituzionali, chiede quindi maggior rispetto degli orari e degli impegni assunti in sede di predisposizione del calendario dei lavori.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) si associa alla richiesta del senatore Cucca.

Il [PRESIDENTE](#) rinnova il suo impegno in tal senso. Replica, tuttavia, alle osservazioni dei senatori Cucca e Caliendo facendo presente che le modifiche del calendario sono dovute a sopravvenienze imprevedibili quali ad esempio la necessità di attendere l'espressione di pareri da parte di altre Commissioni parlamentari.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 ottobre.

Il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).



Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) si sofferma sull'articolo 15 del decreto-legge paventando un rischio di incostituzionalità per disparità di trattamento, rilevante ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, soprattutto rispetto all'eventualità che una modifica giurisprudenziale sopravvenuta possa portare all'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore, con gravi conseguenze per l'attore in giudizio che verrebbe a perdere il beneficio legale del gratuito patrocinio: trattandosi soprattutto di soggetti non abbienti la questione rischia di tradursi in una diminuzione di garanzie fondamentali. Solleva perplessità per la previsione che prevede l'esclusione della liquidazione delle spese sostenute quando le consulenze apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova già al momento del conferimento dell'incarico.

In merito all'articolo 16 relativo all'utilizzazione del sistema del cosiddetto braccialetto elettronico si duole del fatto che la previsione normativa si scontra con una realtà di fatto in cui carenze strutturali ed economiche non hanno consentito un acquisto in numero sufficiente di unità necessarie per far fronte al fabbisogno, pertanto la norma rischia di rimanere inapplicata; propone che in sede di parere si possa impegnare il Governo a rifinanziare il capitolo di spesa per l'acquisto di siffatto prezioso supporto. Sul reato di blocco stradale invoca una correzione necessaria al fine di mantenere inalterato l'ambito applicativo della relativa sanzione amministrativa, la cui eliminazione provocherà una espansione dell'ambito applicativo della sanzione penale; si duole della eccessività agli aumenti di pena sugli atti relativi al subappalto illecito; suscita, a suo dire, perplessità l'introduzione del meccanismo del DASPO previsto dall'articolo 20 anche per gli indiziati di terrorismo.

Esprime perplessità sulle previsioni contenute nell'articolo 36 relativo al funzionamento della agenzia dei beni confiscati, ricordando come nella precedente legislatura gli esponenti dell'attuale maggioranza fossero concordi nel non volere procedere alla istituzione di ulteriori sedi secondarie al fine di eliminare il rischio di frammentamento nella gestione amministrativa di tale agenzia. Critica pertanto l'istituzione di ben quattro sedi secondarie dell'agenzia

La senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) solleva perplessità riguardo alla previsione dell'articolo 1 in materia di revoca del permesso di soggiorno, nella parte in cui la norma prevede delle modifiche procedurali che porteranno al ricorso al rito camerale, con rischio di intasamento dei tribunali e la necessità di ricorrere per smaltire siffatto contenzioso ai giudici togati; auspica l'affidamento di tale contenzioso in via prevalente ed esclusiva ai GOT; riguardo alla previsione relativa braccialetto elettronico fa proprie le osservazioni del senatore Caliendo.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) critica l'atteggiamento del Governo che non ha inciso in maniera decisiva sul tema della protezione umanitaria, i cui presupposti in sostanza rimangono inalterati; critica altresì il mancato recepimento di quanto stabilito in sede europea circa il ricorso al meccanismo del trattenimento contro chi entra illegalmente nel territorio dello Stato.

Sostiene che la domanda di asilo debba essere presentata alla frontiera e non debba consentirsi quindi al soggetto che viene sorpreso nel territorio dello Stato illegalmente, di poter beneficiare della domanda di asilo.

Si duole del fatto che non sia stata prevista la possibilità di espulsione immediata di cittadini extracomunitari che risultino privi di mezzi di sussistenza per la permanenza nel Paese; critica l'ipotesi normativa che consenta che nei casi in cui il richiedente asilo venga sospeso in flagranza di reato si debba attendere, per la revoca della richiesta di asilo, il passaggio in giudicato la sentenza di condanna; critica il fatto che non vi sia alcuna norma che abbia provveduto a disciplinare o intervenire sullo scottante problema dell'abusivismo e delle condizioni di vita nei campi Rom in cui perdurano sacche di illegalità; condivide invece l'adozione di una misura finalizzata a contrastare l'occupazione abusiva di edifici; chiede che venga inserita nel parere l'abolizione del reato di tortura, norma mal formulata e di difficile applicazione pratica.

Ritiene necessario rendere definitiva la missione "Strade sicure", che ha ottenuto positivi risultati in tema di prevenzione del crimine e contrasto alla diffusa illegalità.

Alla luce tuttavia delle esposte criticità preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il proprio voto contrario alla proposta di parere.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) solleva perplessità sul complesso tenore del provvedimento che a suo avviso farebbe leva sul senso di insicurezza e paura diffuso nella cittadinanza, individuando negli immigrati il fattore di origine del senso di insicurezza percepito dalla collettività; ritiene poi che le misure nel loro complesso spingeranno molti soggetti verso l'emarginazione sociale e finiranno con l'incrementare forme di delinquenza, rese necessarie da stati di bisogno economico.

Sulla disciplina del trattenimento, critica l'allargamento temporale di applicazione di tale misura paventando, la violazione dell'articolo 21 della Convenzione di Ginevra relativa lo *status* di rifugiato, e dell'articolo 13 della Costituzione relativo alle limitazioni consentite materia di libertà personale; denota poi la mancanza di alcuna specifica disposizione volta a garantire il rafforzamento dell'organico delle forze dell'ordine; concorda col senatore Caliendo circa le perplessità sull'introduzione e l'estensione del provvedimento di DASPO, nonché con le perplessità circa l'ampliamento delle ipotesi del ricorso al cosiddetto braccialetto elettronico a fronte di una carenza strutturale da un punto di vista amministrativo che non consente una adeguata ed efficace applicazione di siffatto strumento.

Concorda con il senatore Caliendo circa le perplessità espresse in merito all'inasprimento generale delle pene; esprime poi perplessità sulle previsioni relative alla disciplina sulla vendita di beni confiscati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, paventando il rischio che la messa in vendita mediante asta possa portare il rischio di svalutazione del valore dei beni, oltre al rischio maggiore che tali beni, senza un preventivo controllo, possano essere riacquistati da esponenti della criminalità organizzata che si servano di faccendieri o prestanomi.

Interviene la senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) ed esprime perplessità, a sua volta, in merito all'inadeguatezza dell'articolo 16 sul tema del braccialetto elettronico.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) manifesta perplessità sul complesso operato del Governo riguardo alla tematica delle tutele umanitarie, richiamando al rispetto dei principi dell'articolo 10 della Costituzione oltre che dei principi dell'ordinamento comunitario ed europeo; paventa rischi di incostituzionalità innanzi tutto nella mancanza di necessità ed urgenza e quindi sui presupposti legittimanti l'esercizio del potere normativo da parte del Governo; denuncia la carenza di omogeneità di un decreto che rappresenta un coacervo di disposizioni penali e amministrative, paventa la violazione dei principi dell'articolo 10 della Costituzione nella parte in cui fanno rinvio ai precetti del diritto internazionale in tema di tutela alla vita e del diritto alla salute; critica l'eccessivo ricorso paventato nel decreto a quella forma di detenzione amministrativa che è il trattenimento prolungato fino a 180 giorni; esprime perplessità sulla disciplina relativa alla revoca dei benefici del gratuito patrocinio che toglierebbe la discrezionalità del giudice nel decidere circa la spettanza all'attore, prevedendo meccanismi di automatismo particolarmente pericolosi perché collegati alla perdita del patrocinio a spese dello Stato in favore di soggetti non abbienti.

Solleva perplessità sul ricorso al rito camerale, e sulla previsione relativa al DASPO soprattutto nei casi in cui tale misura possa essere adottata nei confronti di soggetti che abbiano bisogno di recarsi presso un presidio ospedaliero per motivi inerenti la tutela della salute; paventa poi il rischio che la previsione contenuta nell'articolo 23 relativa al reato di blocco stradale faccia regredire l'ordinamento verso una visione autoritaria che tenda a reprimere penalmente ogni forma di democratico dissenso con pregiudizio della libertà fondamentali dell'ordinamento; contesta il collegamento stabilito nel decreto tra il compimento di siffatto reato e la perdita del permesso di soggiorno; ritiene poi che i meccanismi di automatismo che comportano la perdita del beneficio delle spese legali a carico dello Stato possano attentare gravemente alla libertà di agire o resistere in giudizio in base all'articolo 24 alla Costituzione.

Il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) conferma la propria proposta di parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvata la proposta di parere favorevole del relatore.

**(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** relatore illustra il provvedimento.

Fa presente che le norme del decreto legge introdotte trovano applicazione con riferimento ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche:

a) delle società sportive professionistiche, disciplinate dalla legge n. 91 del 1981 e, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;

b) delle associazioni sportive professionistiche. Ne restano invece esclusi i provvedimenti relativi alla partecipazione a competizioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 1 dell'articolo 1, alla lettera a), integra l'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo (recato dal decreto legislativo n. 104 del 2010), al fine di estendere l'applicazione del rito abbreviato ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

La lettera b), integra l'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera *z-septies*), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

La lettera c), integra l'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera *q-sexies*), che devolve alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche;

La lettera d), integra l'articolo 62, del codice del processo amministrativo con l'inserimento di un comma *3-bis*, che introduce disposizioni specifiche con riguardo al giudizio cautelare relativo a controversie aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

In particolare, il comma 2 consente al CONI di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 3 integra l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 220 del 2003 al fine di introdurre apposita disposizione che riserva in ogni caso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le medesime controversie viene espressamente esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva.

Il comma 4 dispone che il CONI e le Federazioni sportive adeguino i propri statuti ai principi stabiliti dall'articolo in esame. Reca inoltre le seguenti disposizioni transitorie: le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai processi e alle controversie in corso; le controversie pendenti aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tar nel termine perentorio di 30 giorni dalla

data di entrata in vigore del provvedimento in esame, decorsi i quali la domanda non è più proponibile. Fa infine presente che la disposizione pone in capo a società, associazioni, affiliati e tesserati (che già hanno adito gli organi di giustizia interna), i cui procedimenti risultino ancora pendenti, l'onere di adire il giudice amministrativo nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, termine scadente prima della conversione in legge del decreto medesimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato).

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti a sua firma 1.1, 1.8 e 1.11.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) illustra gli emendamenti a sua firma 1.12, 1.5, 1.7 e 1.9.

Con il consenso del senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) aggiunge la firma all'emendamento 1.11.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) illustra gli emendamenti a sua firma 1.2, 1.3 e 1.10.

Il senatore [STANCANELLI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma 1.4 e 1.6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**- e petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione affari costituzionali ha reso parere favorevole sul testo

unificato e sugli emendamenti.

Avverte inoltre che il senatore Grasso ha riformulato l'emendamento 1.0.1 riferendo la modifica all'articolo 2, per cui tale emendamento assumerà la numerazione di 2.0.1 (pubblicato in allegato) e sarà posto in votazione dopo gli emendamenti modificativi a tale articolo.

Il senatore [URRARO](#) (M5S) ritira gli emendamenti a propria firma 1.17, 2.7 e 2.10 (pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ODIERNA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per oggi alle 19,30 è anticipata alle 18,30 e comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

- l'articolo 25 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto. Più nel dettaglio il decreto-legge modifica il comma 1 dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il quale, nella formulazione vigente prima del decreto-legge, puniva con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto sia chi, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concedeva, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente sia il subappaltatore o l'affidatario del cottimo. Il comma unico dell'articolo 25 del decreto-legge trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto;

- l'articolo 30 modifica l'articolo 633 del codice penale inasprendo le sanzioni per coloro che promuovono o organizzano l'invasione di terreni o edifici, ovvero che compiono il fatto armati. L'articolo 633 del codice penale sanziona con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1.032 euro la condotta di chi "invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto". Il reato è perseguibile a querela della persona offesa (comma primo). Il secondo comma dell'articolo 633 del codice penale contempla due circostanze aggravanti speciali, la cui presenza modifica il regime di procedibilità implicando la punibilità d'ufficio. La prima circostanza ricorre quando "il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata; la seconda circostanza, invece, ricorre quando il fatto è commesso da più di dieci persone, anche senza armi. Il decreto-legge in conversione introduce un ulteriore comma all'articolo 633 del codice penale, il quale prevede che, nelle ipotesi aggravate di cui al secondo comma, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 a 2.064 euro. In proposito è opportuno rilevare che per la configurabilità dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 633, la giurisprudenza ritiene necessario che l'azione invasiva sia stata commessa collettivamente, da più persone concorrenti che agiscano riunite e siano presenti



simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione;

ritenuto che:

la previsione contenuta nell'articolo 25, con la trasformazione dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, da contravvenzioni in delitti, abbia reso penalmente irrilevante la responsabilità colposa, risolvendosi, per tale ipotesi, in una abolizione parziale della fattispecie previgente. Le ipotesi dolose rimangono invece punibili, e ad esse si applica la più favorevole qualificazione a titolo di contravvenzione vigente al momento del fatto;

relativamente all'articolo 30, la norma che introduce la fattispecie aggravante sia modellata sull'articolo 112 del codice penale, che prevede, in via generale, analoga aggravante per promotori e organizzatori, in caso di concorso, senza che sia richiesta la partecipazione materiale al fatto,

esprime parere favorevole.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [510](#)

Art. 1

#### 1.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

#### 1.12

[ROSSOMANDO](#), [CUCCA](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso "Art. 416-ter" con il seguente:*

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 416-bis, chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità stabilite dall'articolo 416-bis.1, comma primo, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

## 1.2 (testo corretto)

### [CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#)

*Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole da "Chiunque accetta" fino ad "appartenenti" con le seguenti: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis o dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza".*

## 1.2

### [CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#)

*Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole da "Chiunque accetta" fino ad "appartenenti" con le seguenti: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis e dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza".*

## 1.3

### [CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#)

*Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sopprimere le seguenti parole: ", direttamente o a mezzo di intermediari,".*

## 1.4

### [STANCANELLI](#), [BALBONI](#)

*Al comma 1, dopo la parola "soggetti" aggiungere le seguenti: "che sa".*

## 1.6

### [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, le parole "appartenenti alle" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno rapporti con le".*

## 1.5

### [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 416-ter", primo comma, dopo le parole "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis" inserire le seguenti "o che agiscono mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis".*

**1.7**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole "con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis" con le seguenti "con la reclusione da sei a dodici anni".*

**1.8**

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.*

**1.9**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.*

**1.10**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#)

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.*

**1.11**

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [CUCCA](#)

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sostituire il terzo comma con il seguente:*

*"La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto."*

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I  
DISEGNI DI LEGGE

NN. [5](#), [199](#), [234](#), [253](#), [392](#), [412](#), [563](#), [652](#)

Art. 1



**1.17**

[URRARO](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «con violenza o minaccia di uso di», con le seguenti: «con violenza alla persona o minaccia con uso di».*

**Art. 2**

**2.7**

[URRARO](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «punibilità», sono inserite le seguenti: «per eccesso di colpa lieve».*

**2.10**

[URRARO](#)

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».*

**2.0.1 (già 1.0.1)**

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"nei casi dell'articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, le l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato, dalla persona contro la quale è diretta la reazione"».

## **1.4.2.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

## 1.4.2.2.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 17 (pom.) del 17/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

**MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018**

**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[PETROCELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14a Commissione sul Documento LXXXVI, n. 1. Parere alla 14a Commissione sul Documento LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 822. Parere non ostativo sul Documento LXXXVI, n. 1. Parere non ostativo sul Documento LXXXVII, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 822, uno schema di parere non ostativo sul Documento LXXXVI, n. 1 e uno schema di parere non ostativo sul Documento LXXXVII, n. 1.

Seguono, in sede di dichiarazione di voto, brevi interventi del senatore [ALFIERI](#) (PD) e del senatore [AIMI](#) (FI-BP), i quali manifestano il loro assenso sulle proposte testé illustrate.

Successivamente, nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente [PETROCELLI](#) pone, quindi, in votazione lo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

Viene, quindi, posto ai voti e approvato lo schema di parere non ostativo (pubblicato in allegato) del relatore sul Documento LXXXVI, n. 1.

Infine, viene messo ai voti e approvato lo schema di parere non ostativo (pubblicato in allegato) del relatore sul Documento LXXXVII, n. 1.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (n. COM(2018) 460 definitivo)**  
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 6)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [LUCIDI](#) (*M5S*), relatore, dà lettura di una proposta di risoluzione, contenente i principali punti della relativa relazione, precedentemente svolta.

In sede di dichiarazione di voto, si esprimono in senso favorevole, per le rispettive parti politiche, i senatori [AIMI](#) (*FI-BP*) e [ALFIERI](#) (*PD*).

Segue un breve intervento della senatrice [CRAXI](#) (*FI-BP*), la quale ricorda l'obiettivo europeo che fissa la previsione, per l'anno 2030, dello 0,7 per cento dei bilanci nazionali da allocare per la cooperazione allo sviluppo.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione, pone, quindi, ai voti lo schema di risoluzione come formulato dal relatore (pubblicato in allegato).

La Commissione approva all'unanimità.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica.

Il decreto-legge in esame, composto di 40 articoli, è finalizzato prioritariamente alla riorganizzazione del sistema di riconoscimento della protezione internazionale e delle altre forme complementari di tutela dei richiedenti asilo, per una più efficiente gestione del fenomeno migratorio; il testo interviene inoltre su aspetti relativi alla sicurezza pubblica e all'organizzazione funzionale del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il Titolo I (Capi da I a IV, artt. 1-15), quello che presenta gli aspetti di maggior interesse per la Commissione, reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per

esigenze di carattere umanitario, nonché di protezione internazionale e di immigrazione. A sua volta, il Titolo II (Capi da I a III, artt. 16-31), detta norme in materia di sicurezza pubblica, terrorismo e criminalità mafiosa, mentre il Titolo III (Capi I e II, artt. 32-38) reca disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno e sull'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Da ultimo il Titolo IV (artt. 39-40) reca disposizioni finanziarie e finali.

Come anticipato, l'interesse per la Commissione discende dall'afferenza delle disposizioni del decreto relative alla protezione internazionale dei richiedenti asilo e, più in generale, alla posizione giuridica dei migranti ad alcune norme cogenti di diritto internazionale, ed in particolare alle Convenzioni in materia di tutela e protezione dei diritti umani fondamentali (in particolare la Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 1951 e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia del 1961). Come si evince dalla relazione introduttiva del provvedimento, le norme introdotte in materia di immigrazione e protezione internazionale puntano a risolvere una delle maggiori criticità del sistema attualmente vigente, quella relativa alla sproporzione tra il numero di riconoscimenti delle forme di protezione internazionale espressamente disciplinate a livello europeo (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e il numero di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari. Viene eliminato l'attuale esercizio discrezionale nella concessione della tutela umanitaria, con l'introduzione di una tipizzazione dei casi di tutela complementare, con l'individuazione di specifici requisiti per i soggetti interessati. Le norme introdotte, tuttavia, fanno salvo il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di non respingimento (*non refoulement*) - internazionalmente garantito a sensi dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati - individuando i profili di rischio in cui il richiedente asilo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione. Il decreto detta altresì disposizioni volte a contrastare il ricorso strumentale alla domanda di protezione, intervenendo, in particolare, sulle domande reiterate al solo scopo di impedire l'esecuzione imminente di un provvedimento di allontanamento. Il testo disciplina, inoltre, una specifica procedura per le domande presentate in frontiera dopo che il cittadino straniero sia stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli, prevedendo l'ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo, strumentale all'accertamento dell'identità o della cittadinanza del richiedente. Ulteriori misure previste dal decreto sono finalizzate ad ampliare il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, e ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di rimpatrio di coloro che non abbiano titolo a soggiornare nel territorio nazionale, prolungando da 90 a 180 giorni la durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio.

Più in dettaglio, l'articolo 1 reca norme volte ad abrogare l'istituto di carattere generale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, già previsto dal testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Viene poi riscritta autonomamente, conservando le facoltà riconosciute dalla normativa vigente, la disciplina dei permessi di soggiorno rilasciati a beneficio di vittime di violenza domestica e di grave sfruttamento lavorativo, attualmente regolamentati con il rinvio alle norme sul permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sono, inoltre, tipizzate ulteriori ipotesi meritevoli di eccezionale tutela per motivi di carattere umanitario con la previsione di speciali permessi temporanei di soggiorno, legate, in particolare, a condizioni di salute di eccezionale gravità o a situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. Viene altresì previsto, con finalità premiale e di integrazione sociale, il rilascio di un permesso di soggiorno per lo straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile. L'articolo elimina la possibilità per le Commissioni territoriali di valutare la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario, limitando la loro attività al riconoscimento della protezione internazionale e facendo salvo il loro potere-dovere di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di non refoulement. Infine, l'articolo 1 stabilisce disposizioni sulle controversie relative al rilascio dei permessi speciali, quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni.

L'articolo 2 prolunga, in ragione dei tempi necessari all'accertamento dell'identità e della nazionalità, da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei centri di permanenza per i rimpatri. Eleva altresì da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero presso le strutture carcerarie, superato il quale lo straniero può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di 30 giorni. L'articolo 2 consente, inoltre, per un periodo di tre anni, di ricorrere alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio e per la ristrutturazione di quelli esistenti. L'articolo 3 interviene sulla disciplina del trattenimento di stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale, contenuta nei decreti legislativi n. 142 del 2015 e n. 25 del 2008, introducendo due nuove ipotesi di trattenimento, autorizzate in luoghi determinati e per tempi definiti, motivate dalla necessità di determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza. Il testo prevede, inoltre, che qualora non sia stato possibile pervenire alla determinazione ovvero alla verifica dell'identità o della cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale, il trattenimento possa essere effettuato, per un periodo massimo di 180 giorni, nei centri di permanenza per i rimpatri. L'articolo 4, che detta norme in materia di esecuzione del provvedimento di espulsione, introduce alcune modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa di provvedimento di espulsione, prevedendo che, in mancanza di disponibilità di posti presso i centri di permanenza per il rimpatrio, tale permanenza possa aversi in altre strutture idonee nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza, fino alla definizione del procedimento di convalida. L'articolo 5, nel novellare l'articolo 13 del testo unico in materia di immigrazione, esplicita che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione abbia efficacia nell'intero territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché negli Stati non membri cui si applichi l'*acquis* di Schengen. L'articolo 6 dispone l'assegnazione al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2018 per l'avvio di un programma di rimpatrio volontario assistito. L'articolo 7 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi fattispecie delittuose di particolare allarme sociale. L'articolo 8, che detta norme in merito alla cessazione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, specifica che il rientro nel Paese di origine è indice, salvo la valutazione del caso concreto, della volontà del rifugiato di ristabilirsi in tale Paese o del mutamento delle circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria. L'articolo 9, che disciplina i casi di domanda reiterata o presentata alla frontiera, esclude dal beneficio dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata sia stata giudicata inammissibile o rigettata in quanto infondata. Il testo dispone, inoltre, una procedura accelerata per la determinazione della protezione internazionale in frontiera, nel caso in cui un richiedente presenti la domanda direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli. Il medesimo articolo 9 detta infine norme relative ad una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo e limitazioni alla sospensione del procedimento di espulsione in pendenza di un ricorso sulle decisioni delle Commissioni territoriali. L'articolo 10 disciplina il procedimento immediato dinanzi alla Commissione territoriale, prevedendo in particolare che, qualora un richiedente asilo sia sottoposto a procedimento penale o sia stato destinatario di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per alcune specifiche fattispecie di reato, il Questore ne dia immediata comunicazione alla Commissione Territoriale competente, tenuta poi a provvedere, nell'immediatezza, all'audizione dell'interessato ed alla contestuale decisione. È previsto altresì l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione, se, all'esito dell'esame della Commissione, la domanda venga rigettata. Al riguardo, il relatore evidenzia la necessità di valutare la compatibilità della previsione (articolo 10, comma 1, lettera a) relativa all'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, anche in

pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione, con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché con l'articolo 46, paragrafi 1, 6 e 8 (diritto a un ricorso effettivo) della direttiva 32/2013/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. L'articolo 11 prevede la possibilità di istituire presso le prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'unità di Dublino, preposta alla verifica dello Stato membro competente all'esame della domanda di asilo.

L'articolo 12 interviene sulle disposizioni concernenti il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), al fine di limitare la fruizione dei servizi di accoglienza territoriale ai soli titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, e non già anche ai richiedenti la protezione internazionale come avviene attualmente. In conseguenza di tali modifiche, viene ristrutturato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio così come definito dal decreto legislativo n. 142 del 2015.

L'articolo 13 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consenta l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, ferma restando la sua idoneità a costituire documento di riconoscimento.

L'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando e integrando a tal fine la legge n. 91 del 1992, e prevedendo che la cittadinanza acquisita dallo straniero o dall'apolide per nascita sul territorio e residenza ininterrotta fino alla maggiore età, per matrimonio o per naturalizzazione venga revocata, con finalità di espulsione, quando la persona sia stata condannata in via definitiva per gravi reati quali terrorismo, ricostituzione di associazioni sovversive, partecipazione a banda armata e altri gravi reati contro la personalità dello Stato. L'articolo 14 prevede, inoltre, l'estensione dei termini per la definizione delle procedure di concessione della cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione da 24 a 48 mesi, incrementando al contempo l'entità del contributo da corrispondere per gli atti relativi alla cittadinanza.

Con riferimento alle disposizioni sulla revoca della cittadinanza (articolo 14, comma 1), il relatore evidenzia come esse siano ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia del 1961, lo strumento internazionale finalizzato ad aumentare le tutele già esistenti e a rendere più trasparenti le procedure in materia di prevenzione dell'apolidia.

Tuttavia, come precisa la stessa Convenzione, lo Stato contraente che intenda mantenere il suo diritto di privare una persona della sua cittadinanza nei casi contemplati dalla sua legislazione deve evidenziare tale circostanza al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al testo convenzionale. L'Italia, che ha ratificato la Convenzione con la legge 29 settembre 2015, n. 162, non si è avvalsa di tale facoltà.

Il presidente [PETROCELLI](#), ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [AIMI](#) (*FI-BP*), mostrandosi concorde con le argomentazioni addotte dal relatore, si interroga sull'opportunità di prevedere, relativamente alle nuove fattispecie, di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame, che prescrivono la revoca della cittadinanza, ulteriori ipotesi di reato che si aggiungano a quelle già enunciate e che riguardino crimini di particolare gravità e delicatezza, come quelli che toccano la persona.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) si riserva di formulare eventuali rilievi sui profili di stretta competenza della Commissione esteri, facendo notare, al contempo, che gli aspetti critici che attengono più al merito del provvedimento, e che sono anche suscettibili di riguardare la sua compatibilità costituzionale, saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di merito.

Relativamente alle ponderate osservazioni formulate dal senatore Aimi, il presidente [PETROCELLI](#) invita a sostenerle in sede di Commissione Affari costituzionali, rilevando come il relatore, in maniera del tutto corretta, si sia limitato a evidenziare le criticità che interessano la terza Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE SVOLTA A NEW YORK DA UNA  
DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI DAL 24 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE  
2018*

Il [PRESIDENTE](#) informa che nei giorni dal 24 settembre al 1° ottobre 2018 una delegazione composta dalla Vice Presidente del Senato, Paola Taverna, dal Presidente della Commissione Affari esteri, Vito Petrocelli, e dai senatori Chike Iwobi, Vice Presidente della Commissione Affari esteri, ed Enrico Aimi, si è recata a New York per partecipare all'apertura della 73a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal 24 settembre al 1° ottobre 2018.

La delegazione ha preliminarmente assistito, il 25 settembre, all'apertura del dibattito generale, avviato dal Segretario Generale, António Guterres, e dalla Presidente dell'Assemblea Generale, Maria Fernanda Espinosa Garcés. Nella medesima sessione inaugurale, è intervenuto, come avviene di solito, nella qualità di rappresentante del Paese ove hanno sede le Nazioni Unite, il Presidente degli Stati Uniti.

Durante l'intera permanenza a New York, la delegazione ha preso parte, complessivamente, a 15 incontri bilaterali, partecipando altresì a 4 Eventi patrocinati dal Governo italiano.

Sempre nel corso della prima giornata di lavoro, il primo di questi eventi ha focalizzato il tema dell'Eguaglianza di genere nello sviluppo, organizzato, tra l'altro, dalla senatrice Emma Bonino, nella sua qualità di Presidente dell'organizzazione No Peace Without Justice e con la partecipazione del Ministro degli Esteri Moavero.

La delegazione è stata, inoltre, coinvolta in un ulteriore evento, sulla Pena di morte, anche esso organizzato dall'Italia e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani, nella persona della Signora Michelle Bachelet, nonché alla presenza del Ministro Moavero e del suo omologo francese, Jean-Baptiste Lemoyne.

Nella seconda giornata di lavoro, mercoledì 26 settembre, la delegazione ha dapprima preso parte all'evento, organizzato dai Governi italiano e cipriota, riguardante la Protezione dei beni culturali, imperniato sull'implementazione degli strumenti legali idonei a rafforzare la tutela del patrimonio artistico mondiale.

Successivamente, si è svolto l'incontro con Yury Fedotov, Sottosegretario Generale nonché Direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), il quale ha preliminarmente elogiato la consolidata tradizione italiana nella lotta alla criminalità organizzata, ricordando, in proposito, il fondamentale insegnamento dei magistrati Falcone e Borsellino, i quali esortavano, nel contrasto alle associazioni malavitose, a seguire i flussi di denaro. Dopo aver ribadito lo sforzo delle Nazioni Unite anche nell'attività di prevenzione dei flussi migratori, ha evidenziato come le stesse, relativamente alla situazione in Libia, non siano ancora in grado di dispiegare una propria azione incisiva a motivo, essenzialmente, della persistente mancanza di reali condizioni di sicurezza in loco.

In proposito, il senatore Iwobi ha messo in rilievo la necessità che i principali attori internazionali promuovano azioni efficaci soprattutto nei confronti dei Paesi che sono collocati a sud della Libia, da dove provengono i suddetti flussi migratori. Al riguardo, ha sottolineato l'urgenza di procedere alla concessione di aiuti economici per tali Paesi.

Il Direttore Fedotov, concordando pienamente con tale analisi, ha ribadito come i principi ispiratori dell'ONU siano proprio quelli testé enunciati dal senatore, ossia basati sull'attività preventiva del traffico di esseri umani.

Sono seguite, poi, richieste di chiarimento da parte dell'onorevole Quartapelle e del senatore Aimi, il quale ha chiesto se esiste la possibilità, da parte delle Nazioni Unite, di riallocare almeno una parte dei 600.000 immigrati - che, al momento, stazionano illegalmente in Italia - nei rispettivi Paesi di provenienza o in Paesi limitrofi.



A tale ultimo riguardo, il Direttore Fedotov ha replicato rilevando che le riallocazioni rappresentano una tipica problematica di pertinenza degli Stati, laddove le Nazioni Unite concentrano la loro attività, prioritariamente e anche per le proprie norme statutarie, nella prevenzione di tale fenomeno.

Successivamente, ha avuto luogo l'incontro con il signor Wai Min Kwok, Rappresentante dell'Internet Governance Forum, cui si è rivolta la Vice Presidente Taverna per chiedere quali strumenti effettivi sono stati approntati finora per contrastare i fenomeni criminosi perpetrati mediante la rete.

Il signor Kwok ha spiegato genericamente che non esistono, allo stato, azioni specifiche delle Nazioni Unite per combattere questo problema complesso, che, peraltro, richiede, a suo avviso, un approccio multifunzionale.

Egli, quindi, ha informato che uno dei principali temi affrontati dal Forum è la lotta al cyberbullismo, preannunciando, che si terrà, prossimamente a Perugia, un summit governativo in cui verrà discusso il tema della violazione dei diritti dei minori attraverso Internet.

Il Presidente Petrocelli ha, quindi, chiesto se l'agenzia è attiva nella diffusione delle best practices, mentre la Vice Presidente Taverna ha domandato se vengono esperiti valutazioni e controlli in tema di fake news.

Il medesimo interlocutore ha risposto che il proprio ufficio si limita a verificare come vengono condivisi i dati tra i vari Stati nazionali. Nell'accennata conferenza, che si svolgerà in Italia a novembre, verranno ulteriormente sollecitate le pratiche messe in opera a livello statale.

All'ulteriore richiesta di delucidazioni, proveniente dal senatore Iwobi, avuto riguardo alla possibilità, dal punto di vista tecnico, di allestire un unico data base in materia, il signor Kwok ha plaudito a tale suggerimento, che, a suo modo di vedere, potrebbe essere avanzato dalla stessa Italia.

I delegati hanno poi interloquito con la signora Fawziya Abikar Nur, Ministro della salute della Somalia, cui si è rivolto il Presidente Petrocelli mettendo in risalto come l'Italia ambisca a cooperare proficuamente con una Somalia pacificata e con alle spalle un passato di instabilità ed impoverimento. Da questo punto di vista, può contare sul pieno appoggio delle due Camere del Parlamento italiano, partendo dal principio imprescindibile che tale nuovo corso di collaborazione non debba essere interpretato come una sorta di velato intervento neocoloniale.

Il Ministro Nur, nel ringraziare per l'invito ad una maggiore cooperazione, ha sottolineato come la situazione nel Corno d'Africa si stia finalmente stabilizzando. E' arrivato il momento opportuno per gettare le basi di più approfondite relazioni bilaterali, perché tutta la situazione politica nell'area è mutata in positivo.

Dal suo canto, la Somalia si aspetta che l'Italia offra un valore aggiunto di aiuto e di sostegno, dal punto di vista sia politico che più strettamente economico.

Sono, quindi, seguiti interventi dell'onorevole Quartapelle, che ha propugnato un'azione parlamentare per il rafforzamento dell'Ambasciata italiana a Mogadiscio, del senatore Iwobi, il quale ha richiamato l'attenzione sull'emergere di una effettiva volontà politica volta a dare maggiore enfasi strategica al Corno d'Africa, e del Presidente Petrocelli, il quale ha sottolineato che l'Italia, già da ora, è presente in modo cospicuo nel Paese attraverso lo stanziamento di 41 milioni di euro nei fondi della cooperazione allo sviluppo, allocati, soprattutto, nei settori della zootecnia, della filiera agroalimentare e della formazione superiore. Ha aggiunto, inoltre, che la Commissione Esteri del Senato si sta concentrando con un'attenzione peculiare anche sulla Somalia, avendo deciso di svolgere un esame approfondito dei problemi del Corno d'Africa, mediante apposite audizioni e una possibile visita sul terreno.

I parlamentari hanno, quindi, avuto la possibilità di incontrare il signor Khaled al-Yamani, Ministro degli affari esteri dello Yemen, il quale ha tenuto ad esprimere la propria gratitudine nei confronti dell'Italia, un Paese che è stato sempre a fianco del popolo yemenita e che rappresenta un modello-leader negli aiuti e nella solidarietà.

Si è, quindi, soffermato sulle varie tappe del processo di pace in corso, evidenziando l'importanza che l'opinione pubblica italiana venga correttamente informata su ciò che sta realmente accadendo nel proprio Paese.

In proposito, ha evidenziato come una delle priorità del suo Governo sia quella di favorire al massimo lo scambio di prigionieri, al fine di alleviare il più possibile le sofferenze delle famiglie, anche se

questo è costato molto dal punto di vista delle concessioni territoriali.

Ha poi richiamato l'attenzione dei senatori e dei deputati sulla grave circostanza per cui gli aiuti umanitari della comunità internazionale, purtroppo, finiscono, assai di frequente, nelle mani dei signori della guerra o nel mercato nero.

Ha, infine, stigmatizzato l'azione politica di Hezbollah e dell'Iran, quest'ultimo soprattutto atteggiandosi a potenza che cerca, sempre più, di imporre la propria egemonia nello Yemen, rappresentando, quindi, un pericolo ed una minaccia grave per l'indipendenza del Paese.

Il Presidente Petrocelli, nel prendere atto delle notazioni formulate dal Ministro, ha messo l'accento sulla necessità, in primo luogo, di ristabilire un clima di fiducia fra le tre parti in causa nello scacchiere yemenita.

Da parte dell'Italia, ha osservato, esiste una non secondaria preoccupazione per la situazione di instabilità e di conflitto che persiste nel Paese e che induce a fare affidamento sugli sforzi di mediazione esperiti dall'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen.

La delegazione parlamentare si è, quindi, intrattenuta con il signor Ayoub Hassane, Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale, nonché Presidente della Commissione esteri del Niger, al quale il Presidente Petrocelli ha sottoposto la questione riguardante il ruolo e i compiti del contingente italiano ivi dislocato allo scopo precipuo di arginare, all'origine, i trafficanti di esseri umani.

A tale riguardo, il Vice Presidente Hassane ha messo in evidenza che, al momento, l'argomento centrale dell'agenda politica nigerina è proprio quello della migrazione, essendo il Niger un Paese di transito di cospicue masse di esseri umani che si muovono, attraverso l'Africa Mediterranea, verso l'Europa.

Ciò deve spingere ancora di più l'Italia e il Niger a rafforzare la collaborazione reciproca per cercare di ridurre il più possibile il fenomeno migratorio, dovuto, a suo parere, essenzialmente a due fattori dirimenti: l'espandersi progressivo di gruppi terroristici nel Sahel, che induce molti giovani a partire, e la povertà generalizzata dell'intera area.

Il Niger, ha ribadito il Vice Presidente, ha deciso di agire con determinazione per arrestare questo deflusso di esseri umani, che, in ultima analisi, rappresenta una perdita secca delle migliori risorse umane di tutti i Paesi dell'area.

Pertanto, ha concluso, è altamente apprezzata la presenza italiana in Niger - insieme a quella di altri Paesi europei - perché costituisce indubbiamente un sostegno per tutti i cinque Stati del Sahel che, peraltro, hanno deciso recentemente di rafforzare la cooperazione tra di loro, creando, ad esempio, appositi centri di accoglienza per i profughi.

Relativamente a questo specifico aspetto, il senatore Iwobi ha domandato se è possibile ipotizzare, come contropartita degli aiuti europei, una qualche forma di rimpatrio di concittadini dei vari Paesi della zona, ora presenti in Europa.

Il Vice Presidente Hassane ha risposto che, per il momento, l'obiettivo del Niger è tentare di raccogliere, in loco, le persone che tentano di raggiungere il Nord del continente africano. Ha, infine, proposto di costituire, ognuno nel proprio Parlamento, un gruppo di amicizia incaricato anche di verificare il follow-up della collaborazione in atto tra i due Paesi.

La giornata del 26 settembre è stata coronata, dal punto di vista dell'Italia, dall'intervento, nell'Aula plenaria del Palazzo di Vetro, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Al termine della sua allocuzione, i parlamentari hanno avuto modo di incontrare brevemente il Primo Ministro per uno scambio di saluti.

Il lavoro giornaliero dei senatori e dei deputati si è concluso con il colloquio intercorso con il signor Oscar Fernandez-Taranco, Sottosegretario per il peacebuilding, il quale, focalizzando subito l'argomento che interessa l'Italia, ha tenuto a precisare che gran parte delle risorse a disposizione dei programmi di cui si occupa, sono destinati al Sahel, puntando, in modo prioritario, sul rafforzamento dei servizi basici della popolazione, nonché sull'educazione e sull'amministrazione della giustizia.

Ha, quindi, fatto notare che la ragione principale che favorisce il reclutamento dei terroristi, nella zona, risiede nella debolezza cronica degli Stati, che non riescono a controllare il loro territorio. Sempre dall'assenza dello Stato si generano poi i movimenti migratori che seguono notoriamente rotte ben

definite e ormai conosciute.

I programmi, messi in atto dal proprio ufficio, ha proseguito, rivestono una dimensione politica di tutto rilievo, perché cercano di risolvere essenzialmente i problemi di marginalizzazione, lavorando nelle zone di conflitto e di elevata insicurezza, soprattutto con esponenti della società civile del luogo.

Il signor Taranco ha, in seguito, ringraziato l'Italia per il suo impegno e la sua presenza che fa leva, in modo particolare, sulla cooperazione e le iniziative nel settore agricolo.

Grazie al rilevante know-how italiano in tale campo, sono stati, infatti, realizzati numerosi progetti volti ad impiantare piccole e medie attività agricole, che hanno agito come preconditione per instaurare un clima favorevole alla stabilità e alla pace. Sotto tale profilo, ha auspicato che l'azione dell'Italia continui perché rappresenta un punto di riferimento solido e sicuro per tutte le forme di intervento e di cooperazione da attuare nel quadrante del Sahel.

La Vice Presidente Taverna, dopo essersi congratulata per la complessiva azione di peacebuilding delle Nazioni Unite, ha chiesto se sono state predisposte delle iniziative di sviluppo mirate in particolare alle donne.

In proposito, l'interlocutore ha osservato che, come noto, nel triangolo Mali-Niger-Burkina Faso, vige un'economia informale, dove lo strumento del microcredito non sortisce risultati tangibili.

Conseguentemente, la linea di azione più efficace risulta essere quella del grant senza interessi, che vede le donne implicate in prima linea, quali perno fondamentale del decision-making relativo ai progetti di investimento locale.

Ovviamente, altrettanto prioritaria risulta essere l'azione volta a favorire il più possibile l'emancipazione dell'universo femminile, partendo dal dato di base per cui, ad esempio, in Niger ogni donna ha, in media, 7 figli.

Ha informato, per ultimo, che, nei programmi da lui gestiti, quando un progetto non risulta realizzabile, i relativi finanziamenti attribuiti ritornano indietro al proprio ufficio.

Nella giornata di giovedì 27 settembre, la delegazione parlamentare ha incontrato il signor Jean-Pierre Lacroix, Sottosegretario per le operazioni di peacekeeping.

Il colloquio è stato introdotto dal Presidente Petrocelli, che ha ribadito la grande attenzione che l'Italia pone nell'azione svolta dal suo ufficio.

Il Sottosegretario ha raccolto tale apprezzamento sottolineando, a sua volta, l'impegno non comune che l'Italia concentra verso le operazioni di peacekeeping, confermando un suo consolidato approccio multilaterale alla soluzione dei conflitti.

In proposito, ha ricordato l'impostazione più aggiornata dell'ONU in materia di peacekeeping, basata, essenzialmente, sull'informazione preventiva, nel Paese dove occorre operare, circa le sfide da affrontare.

A tale ultimo riguardo, ha reso noto che, sempre di più, gli operatori delle Nazioni Unite sono costretti ad agire in aree difficili e ad alto rischio, dove, ogni giorno, possono verificarsi incidenti o una escalation di violenza, come, ad esempio, nella zona di confine tra Israele ed il Libano.

Il Presidente Petrocelli ha, quindi, posto un quesito specifico sulla valutazione della presenza italiana in Afghanistan, mentre il senatore Aimi ha chiesto, proprio in considerazione delle condizioni pericolose in cui operano i peacekeepers, quante perdite sono state riscontrate nell'anno 2017.

Il Sottosegretario Lacroix ha replicato reiterando il giudizio altamente positivo sull'apporto dell'Italia praticamente in tutte le missioni di pacificazione dell'ONU e ha precisato che, nel corso del 2017, si sono registrati, purtroppo, 61 decessi.

Successivamente ha avuto luogo l'incontro con la signora Navamane Ratna Patten, Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulle violenze sessuali nei conflitti, la quale si è preliminarmente congratulata per la sensibilità che l'Italia ha sempre mostrato nei confronti delle problematiche affrontate dall'agenzia che dirige.

Ha, quindi, rilevato che la linea di azione prioritaria dell'ONU, per cercare di almeno attenuare il problema delle violenze di matrice sessuale nelle guerre, risiede primariamente nell'attività di prevenzione, consapevoli del fatto che, alla radice di questa peculiare forma di violenza, esistono problemi di discriminazione e di disuguaglianza.

Al riguardo, l'azione onusiana è imperniata sul concetto di giustizia come deterrente. Si tratta, in altri termini, di realizzare le condizioni affinché coloro che compiono tale efferato crimine siano consci che, in un modo o nell'altro, dovranno poi renderne conto di fronte a un tribunale.

La Presidente Grande, dopo aver ricordato che questa tematica è molto avvertita in Italia da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, ha chiesto in che modo può realizzarsi, effettivamente, in determinati luoghi di crisi e di guerra, la certezza della pena per chi commette questi reati.

La signora Patten ha replicato specificando che tutte le missioni della propria agenzia vengono svolte necessariamente con il consenso del governo locale, cercando, ovviamente, di coinvolgere anche la società civile e le ONG.

In proposito, ha fornito l'esempio dell'Iraq, dove i terroristi catturati, che avevano anche perpetrato il reato di violenza sessuale, venivano dapprima condannati solo per il reato di terrorismo; con grande sforzo e grazie all'azione del proprio ufficio, si è riusciti a introdurre il principio per cui costoro dovevano essere sanzionati dalle corti irachene anche per il crimine di violenza sessuale.

La Vice Presidente Taverna, dopo aver riconosciuto l'importanza e la delicatezza del lavoro svolto da questa particolare unità delle Nazioni Unite, ha domandato se è stato possibile riscontrare ulteriori risultati tangibili anche in altri contesti territoriali, come ad esempio in Libia.

In proposito, la Rappresentante Speciale ha precisato che il suo mandato è limitato dal Consiglio di Sicurezza e riguarda 23 Paesi prioritari, tra cui la Libia, la cui specifica situazione è stata illustrata nel Rapporto 2017 sulla violenza sessuale nei conflitti.

I parlamentari hanno avuto, quindi, l'opportunità di interloquire con il signor Ibrahim Thiaw, Consigliere Speciale del Segretario Generale per il Sahel, il quale ha tenuto a informare, per inquadrare preliminarmente il tema, che l'intera area del Sahel comprende 300 milioni di persone ( di cui il 70 per cento senza accesso a qualsiasi forma di energia), distribuite in dieci Paesi, che entro la fine del secolo aumenteranno, secondo le previsioni, di quattro volte.

Il fenomeno ormai endemico della migrazione da tali Paesi interessa prevalentemente soggetti giovani, con buona educazione e con un livello di vita superiore alla media. Tale deflusso di capitale umano priva quelle società delle principali risorse che, invece, permetterebbero di contribuire alla crescita delle loro economie.

In ultima analisi, ci si trova di fronte ad una doppia perdita: per l'Africa, che subisce un'emorragia enorme, venendo a mancare della propria migliore generazione, e dell'Europa, che deve accollarsi costi supplementari e sempre più ingenti per gestire tali movimenti di esseri umani.

Sotto tale profilo, appare ormai inderogabile, secondo l'interlocutore, un cambio di prospettiva nella cooperazione che dev'essere approntata tra il continente africano nel suo complesso e, in particolare, l'Unione europea, cercando, ad esempio, di incentivare il più possibile la creazione di piccole e medie imprese, in modo da consentire alle persone più giovani di rimanere nel proprio Paese, contribuendo così fattivamente alla sua crescita.

Ha ricordato, inoltre, che il Segretario Generale Guterres ha di recente elaborato un apposito Piano di Azione per il Sahel, che prevede un programma di interventi specifici per i prossimi quindici-venti anni.

E' pur vero, ha continuato il signor Thiaw, che occorrerebbe agire con una tempistica più celere, perché rimane effettivamente poco tempo prima di arrivare a situazioni emergenziali.

Sotto tale profilo, l'Italia - che, va ricordato, è il primo investitore privato nel Sahel - costituisce un partner attivo e sempre in prima linea nell'aiuto verso questi Paesi, che hanno un bisogno estremo di *governance*, sia a livello nazionale che nell'implementazione dell'aiuto internazionale.

Il senatore Iwobi, nel prendere atto della riconosciuta azione propositiva dell'Italia, ha attirato l'attenzione sulla circostanza per cui, nel territorio nazionale, stazionano circa 600 mila immigrati illegali, che si fa fatica a gestire, anche per una mancanza di risorse finanziarie. Proprio alla luce di tale problematica, ha domandato se è possibile individuare una modalità, da parte delle Nazioni Unite, di sostegno, anche mediante la stipula di accordi bilaterali tra i vari Paesi interessati, che includano l'opzione del rimpatrio.

Il senatore Aimi, in linea con quanto detto dal collega - dopo avere evidenziato che l'afflusso di

migranti è frutto pure di errate politiche dell'accoglienza e che molti di questi disperati, una volta giunti in Europa, vanno a ingrossare le fila della malavita locale e della criminalità organizzata - ha domandato se è possibile immaginare l'allestimento di idonee campagne di informazione e comunicazione, nei Paesi di origine, sui pericoli in cui incorre chi decide di muoversi.

L'onorevole Quartapelle ha chiesto, invece, quali rischi ambientali sono ipotizzabili per il mantenimento di una popolazione sempre più in crescita nella zona del Sahel.

Il signor Thiaw, nel rammentare che i rimpatri possono avvenire solo su base volontaria, ha fatto presente che solo il 20 per cento di coloro che migrano dal Sahel si dirige poi verso l'Europa, mentre il restante 80 per cento si muove entro la medesima area geografica.

Quanto ai problemi ambientali, l'ONU ha designato questa zona tra quelle a più alta vulnerabilità climatica.

Successivamente, la delegazione di Senato e Camera si è divisa per partecipare separatamente a due diversi incontri. Una parte ha interloquito con la signora Rachel Kyte, Rappresentante Speciale del Segretario Generale sull'energia sostenibile per tutti.

La restante parte, ossia la Vice Presidente Taverna, il Presidente Petrocelli, il senatore Iwobi e l'onorevole Formentini, hanno avuto l'opportunità di partecipare all'incontro culminante dell'intera sessione, intercorso con il Presidente della Repubblica della Nigeria, Muhammadu Buhari.

Durante tale colloquio ad alto livello, sono stati affrontati i temi della collaborazione bilaterale tra i due Paesi, della lotta al terrorismo e delle problematiche connesse ai flussi migratori.

Al termine, il Capo dello Stato nigeriano ha rivolto alla Vice Presidente Taverna l'invito a svolgere una visita ufficiale in Nigeria, anche per approfondire la collaborazione tra i due Parlamenti.

In seguito, la delegazione riunita si è intrattenuta con il Ministro degli Esteri dell'Eritrea, Osman Saleh, il quale si è soffermato sul recente accordo congiunto intercorso tra la Somalia, l'Etiopia e il proprio Paese, che pone le basi per affermare un clima di pace e di sicurezza nel Corno d'Africa, nonché un auspicabile sviluppo socio-economico.

Sono intervenuti, quindi, il Presidente Petrocelli per accogliere con soddisfazione la firma di tale trattato, e la Vice Presidente Taverna, la quale ha chiesto quale tipo di contributo può dare l'Italia all'Eritrea.

Il Ministro ha osservato che, notoriamente, tra i due Paesi esiste una lunga storia in comune, nonché la condivisione di molti valori.

In passato, l'occupazione inglese ha comportato, in molti casi, la distruzione di tante infrastrutture che avevano costruito gli italiani. Nel presente, l'Italia, che conosce bene l'Eritrea, può svolgere un ruolo di primo piano nella nuova era di pace che si sta aprendo nell'intera zona, dando una mano per utilizzare proficuamente e democraticamente le risorse economiche di cui è dotata questa terra.

L'onorevole Quartapelle ha rammentato la questione, che appare tuttora irrisolta, del servizio militare a tempo indeterminato.

Il senatore Aimi, nell'augurarsi che l'accordo concluso sia durevole, ha proposto che venga realizzato, come gesto simbolico di alto significato per la rappacificazione tra le Parti, un monumento ai caduti di tutte le Parti del precedente conflitto, come quello esistente, ad esempio, negli Stati Uniti, nel cimitero di Arlington, a perenne memoria dei caduti della guerra civile americana.

A conclusione della riunione, il Ministro ha voluto specificare, in maniera piuttosto netta, che, al momento, in Eritrea vige solamente un servizio civile nazionale, che non può essere in alcun modo assimilato ad un servizio militare obbligatorio.

I parlamentari hanno poi incontrato il signor Konstantin Kosachev, Presidente della Commissione affari esteri del Consiglio della Federazione Russa, il quale ha messo l'accento sull'esigenza di rafforzare ulteriormente il dialogo tra i due Paesi e, in particolare, tra i due Parlamenti.

A tal fine, ha proposto di individuare un format di cooperazione che differisca dai consueti scambi di punti di vista, spesso piuttosto generici e che, il più delle volte, non approdano ad alcun esito concreto.

A tale riguardo, il Presidente Petrocelli ha fatto presente che, in seno alla Commissione Affari esteri del Senato, è stato avviato l'esame di uno specifico affare, incentrato, appunto, sulle relazioni tra l'Italia e la Russia, che prevede tutta una serie di audizioni ed approfondimenti, al termine dei quali si

perverrà all'approvazione di una risoluzione, rivolta al Governo italiano, che impegnerà l'Aula del Senato.

Del resto, tale iniziativa parlamentare va a collimare con l'intento dell'attuale Esecutivo, il quale, come noto, ha in animo di implementare considerevolmente la politica di amicizia nei confronti del popolo russo.

In risposta a quanto detto dal Presidente Petrocelli, il Presidente Kosachev ha proposto, quindi, di addivenire - con una tempistica che presumibilmente potrebbe concludersi nel mese di marzo del 2019 - ad un iter parallelo e contemporaneo di disamina e conseguente adozione di consimili atti di indirizzo, da parte delle due Commissioni esteri del Senato e del Consiglio della Federazione, in maniera da delineare un perimetro comune di obiettivi da raggiungere, nella collaborazione tra Roma e Mosca.

Tale modus operandi è stato confermato tra le Parti nel presupposto che, come messo in risalto dal Presidente Kosachev, nei rapporti bilaterali tra Italia e Russia, sono molte più le questioni che avvicinano di quelle che dividono.

In seguito, i senatori e i deputati si sono intrattenuti con la signora Vera Lum Songwe, Direttore esecutivo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa, la quale si è soffermata ad illustrare i compiti principali della Commissione da lei gestita, ossia, in particolare, il problema dell'acqua nell'Africa centrale, lo sviluppo economico del Sahel e i progetti di integrazione regionale. Ha poi richiamato l'attenzione sul fatto che, purtroppo, in Occidente tali tematiche vengono spesso affrontate in maniera non razionale, non tenendo conto dei dati reali ed esprimendo, il più delle volte, giudizi e valutazioni "di pancia".

La signora Songwe ha, poi, invitato a riflettere sul fatto che l'Africa debba ormai essere ritenuta un partner commerciale allo stesso livello delle altre entità continentali, offrendo opportunità di investimento ad elevato profitto.

Ciò è ancor più vero se si considera che, ad esempio, l'Italia rappresenta il quarto partner commerciale del continente africano.

Sempre dal punto di vista dell'Italia, inoltre, non va sottaciuta la circostanza per cui il classico modello di sviluppo della Penisola, ossia quello basato sulle piccole e medie imprese, costituirà la modalità tipica della futura e auspicabile crescita economica dell'Africa medesima.

Sotto tale profilo, quindi, non sfugge come si offrano enormi opzioni di impresa e di collaborazione per le imprese italiane.

Ad una domanda dell'onorevole Quartapelle, circa la delimitazione dei progetti economici che potrebbero avere maggior possibilità di successo, il Direttore ha messo in evidenza un punto preciso, ovvero la necessità di ridurre il rischio di investimento per coloro che vogliono fare business nell'area. A tale riguardo, risulta prioritario informare correttamente le aziende italiane degli svariati meccanismi di garanzia e di assicurazione degli investimenti che sono a disposizione di tutti gli operatori e che vengono utilizzati proficuamente, ad esempio, dai francesi.

Si tratta, in particolare, di informare le imprese che operano nel settore agroalimentare, perché tale settore costituirà la molla dello sviluppo "dal basso" dei principali Paesi africani.

In proposito, è intervenuto il senatore Iwobi per sottolineare ulteriormente l'esigenza di dare fiducia agli imprenditori italiani che intendono ritornare in Africa, partendo dal presupposto che l'attuale Esecutivo nazionale favorisce fortemente questo nuovo corso.

Il Direttore Songwe - ad ulteriore supporto del concetto secondo cui l'Africa costituisce davvero la prossima frontiera dello sviluppo globale - ha fornito un ulteriore dato significativo che dà chiara contezza della tendenza in atto: nel 2000 il primo partner economico dell'Africa erano gli Stati Uniti; nel 2012 lo è diventato la Cina.

Nella giornata di venerdì 28 settembre si è svolto il previsto briefing con S.E. Mariangela Zappia, Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, che è servito soprattutto a dispiegare un proficuo scambio di opinioni e valutazioni sull'esperienza dei parlamentari nella sessione inaugurale dell'Assemblea generale.

In particolare, l'Ambasciatore ha evidenziato il ruolo dell'Italia, riconosciuto da tutti,

nell'implementazione delle azioni di peacekeeping dell'Onu, rimarcando come il Paese appoggi convintamente la recente riforma dell'istituzione onusiana approntata dal Segretario Generale Guterres. In proposito, sono intervenuti la Vice Presidente Taverna, che ha messo in risalto il valore formativo, per i parlamentari italiani, della partecipazione all'evento annuale di New York, ed il presidente Petrocelli, secondo il quale è stato possibile acquisire, nel corso dei lavori assembleari, elementi nuovi per riflettere anche sulla "funzionalità" di determinate missioni portate avanti dalle Nazioni unite. Sono seguiti, quindi, interventi della Presidente Grande, che ha apprezzato la metodologia di lavoro applicata nel settore del peacekeeping, dell'onorevole Quartapelle, che ha ritenuto assai positivo il fatto che l'Italia continui a svolgere una funzione di primo piano in una sede multilaterale, e del senatore Aimi, che ha, anche egli, accolto con favore i commenti lusinghieri rivolti all'Italia per il suo operato nell'ambito del massimo consesso mondiale plurilaterale.

Successivamente, la delegazione ha preso parte all'evento, sponsorizzato dall'Italia in collaborazione con l'Unione delle comunità ebraiche italiane, incentrato sul Talmud project, ovvero sulla traduzione in italiano del Talmud come best practice in tema di nuove tecnologie applicate alla cultura e quale base per favorire l'inclusione e il dialogo interculturale.

L'ultimo incontro bilaterale svolto durante la sessione ha interessato il signor Sohrab Mnatsakanyan, Ministro degli affari esteri dell'Armenia, il quale ha ricordato la forte presenza dell'Italia nel proprio Paese, nonché la recente visita svolta dal Presidente della Repubblica Mattarella.

Egli ha, inoltre, fatto presente di aver riscontrato una sostanziale continuità, tra i precedenti e l'attuale Governo, nell'approccio di politica estera nei confronti dell'Armenia.

Quanto all'annoso problema del Nagorno Karabakh, ha reiterato la posizione da sempre sostenuta dal proprio Paese mirante ad una soluzione pacifica della controversia sotto la supervisione della comunità internazionale.

E', in seguito, intervenuto l'onorevole Formentini preannunciando l'impegno italiano a discutere, nella sede del Parlamento, della questione riguardante il genocidio armeno, come già avvenuto in altri Paesi europei.

Il Presidente Petrocelli, nel ricordare che l'Italia si contraddistingue per avere ottimi rapporti diplomatici sia con l'Armenia che con l'Azerbaijan, ha invitato a riflettere sull'opzione di percorrere, mutatis mutandis, per il superamento dell'intricata disputa sul Nagorno Karabakh, una qualche variante del modello di tutela delle minoranze applicato a suo tempo, e tuttora vigente con buoni risultati, nel Trentino Alto Adige.

Secondo il senatore Aimi, esiste una indiscutibile comunanza di valori tra l'Italia e l'Armenia che va ulteriormente intensificata, allacciando relazioni politiche ed economiche sempre più strette tra i due Paesi. La questione del genocidio perpetrato nel 1915 rimane ancora di grande attualità, con l'onere per tutti di mantenerne la memoria, anche alla luce del fatto, ad esempio, che nelle carte geografiche tuttora circolanti in Turchia, l'Armenia è semplicemente inesistente.

A conclusione del colloquio, il Ministro ha replicato ai parlamentari intervenuti, ringraziando per la forte motivazione italiana a collaborare per il proprio Paese.

Nella giornata di sabato 29 settembre, la delegazione parlamentare ha accolto l'invito del Console Generale d'Italia a New York, Francesco Genuardi, ad incontrare informalmente alcuni rappresentanti della locale comunità italiana.

Preliminarmente, il Console generale ha fornito informazioni dettagliate sull'attività del suo ufficio, in materia di visti, di supervisione delle scuole italiane (che coinvolgono oltre 50.000 studenti), nonché di elezioni dei delegati dei Comites (che, nel 2015, ha registrato il voto di solo il 3 per cento degli aventi diritto) e di partecipazione alle ultime elezioni politiche (in cui ha votato il 26,54 per cento degli elettori).

Successivamente, sono intervenuti, per sottoporre diverse questioni all'attenzione dei senatori e dei deputati, gli esponenti della comunità nazionale, tra cui il signor Alberto Maria Moro, ricercatore, e la signora Silvana Mangione, Vice Segretario Generale del CGIE, la quale ha illustrato la proposta elaborata dal suo organismo per la riforma della legislazione sulla cittadinanza.

In aggiunta, si è raccomandata con la delegazione parlamentare affinché, nella prossima manovra di

bilancio, non vengano ulteriormente decurtate le già scarse risorse a disposizione dell'insegnamento della lingua italiana all'estero.

La signora Ilaria Costa, Direttrice dell'Ente gestore della lingua italiana, si è soffermata sulle forme di sostegno finanziario alle scuole italiane presenti a New York, mentre la signora Silvana Puxeddu ha focalizzato il problema di una proporzionata formazione linguistica, in italiano e in inglese, nelle suddette scuole.

In proposito, il Presidente Petrocelli, assicurando di farsi carico delle problematiche segnalate, ha ammesso che la realtà degli italiani all'estero è spesso misconosciuta dai membri del Parlamento, i quali, attraverso i partiti, si sono invece, in passato, dati da fare per intromettersi nelle questioni dei Comites. A suo avviso, questo *modus operandi* deve finire per imboccare, diversamente, la strada opposta della piena valorizzazione di queste comunità, che devono sentirsi parte integrante del Paese. Ha poi reso noto che, in materia di riforma dello status sugli italiani all'estero (incluso sia i Comites che il CGIE), sarà direttamente il Parlamento, e non l'Esecutivo mediante un decreto, a predisporre una proposta legislativa.

Dopo aver rilevato la complessità di una riformulazione della legge sulla cittadinanza, ha concluso - in ciò interpretando sicuramente l'intendimento di tutti i parlamentari presenti - riaffermando l'impegno affinché vengano almeno mantenuti, nel prossimo provvedimento di bilancio, gli stanziamenti per l'insegnamento della lingua.

Durante l'intera settimana di lavoro a New York, la delegazione parlamentare ha anche partecipato ad alcuni eventi conviviali offerti, rispettivamente, da S.E. Mariangela Zappia, Rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, dal Vice Rappresentante permanente, ambasciatore Stefano Stefanile, e da S.E. Armando Varricchio, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto positivamente che il provvedimento è finalizzato anche a garantire una ulteriore diminuzione del numero delle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia e dei casi di pre-contenzioso secondo il sistema *EU-Pilot* per violazione del diritto dell'Unione europea e per mancato



recepimento di direttive;  
preso atto delle norme di cui all'articolo 4 in materia di giustizia e sicurezza per l'attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia;  
preso altresì atto delle norme di cui all'articolo 8, finalizzate a dare piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia di lotta ai cambiamenti climatici sottoscritti dal Paese nel corso degli anni,  
formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 1**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento in titolo,

rilevato che esso sconta il limite di non rappresentare gli orizzonti programmatici del Governo attualmente in carica, essendo stato redatto lo scorso gennaio dall'Esecutivo precedente;  
rimarcato il fatto che esso offre ampia ricognizione sui numerosi capitoli dell'Unione europea che costituiscono altrettante sfide e opportunità per il nostro Paese nell'ambito del processo di integrazione europea;  
preso atto che il capitolo incentrato sul quadro istituzionale e sul processo di integrazione esplicita gli obiettivi di rilancio del progetto di integrazione europea, per realizzare un'Europa sicura, prospera e sostenibile;  
apprezzato il richiamo alla necessità che il negoziato in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione europea venga condotto e finalizzato da parte dei negoziatori europei con l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi per i cittadini europei, per gli interessi delle imprese e per le prospettive di crescita del continente;  
segnalato che, nell'ambito della politica migratoria, viene rimarcato l'obiettivo prioritario di ottenere un rafforzamento dell'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri, da realizzarsi attraverso una concreta applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità, in relazione alla gestione dei flussi migratori, al controllo delle frontiere esterne, alla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, nonché per lo sviluppo del dialogo con i Paesi terzi di origine e di transito dei migranti;  
preso atto che nell'ambito dei temi relativi alla dimensione esterna dell'Unione europea, il Documento sottolinea l'opportunità di attribuire ulteriore centralità al Mediterraneo nel quadro dell'attuazione della Strategia globale dell'Unione europea, di elaborare politiche migratorie efficaci, di sostenere il percorso di stabilizzazione della Libia, di contrastare la minaccia terroristica e di ricercare una soluzione al conflitto siriano;  
evidenziato che nella materia di politica di sicurezza e difesa comune, le priorità indicate nel Documento sono ascrivibili alle necessità di attuare il Piano d'azione europeo per la difesa (EDAP), di mettere in opera il Fondo europeo per la difesa (EDF) e le iniziative discendenti dalla Cooperazione strutturata permanente (PESCO), nonché di puntare all'accrescimento dell'efficacia, della flessibilità e della rapidità di impiego delle operazioni e missioni PSDC;  
preso atto che in tema di allargamento, la Relazione conferma il tradizionale appoggio italiano alle prospettive di avvicinamento all'Unione europea dei Paesi appartenenti alla regione dei Balcani occidentali, e ribadisce l'importanza del dialogo con la Turchia per l'importante ruolo strategico che essa svolge per gli equilibri regionali;

considerato che, in relazione alla politica di vicinato, il Documento richiama l'opportunità di sostenere la nuova azione nelle sue dimensioni meridionale e orientale, in particolare attraverso la richiesta di un impegno comune a favore delle democrazie poste ai confini meridionali dell'Unione, per il ruolo che possono avere nel contribuire a ridimensionare le minacce che da quell'area geografica possono derivare per la sicurezza della stessa Europa;

preso atto che la Relazione sottolinea la necessità di approfondire le relazioni transatlantiche, in modo da rafforzare le sinergie tra Stati Uniti, Canada e Unione europea dinanzi alle maggiori sfide globali, cercando di realizzare al contempo una maggiore integrazione economica fra le due sponde dell'Atlantico;

preso altresì atto che, nell'ambito del capitolo dedicato alle politiche di cooperazione allo sviluppo, la relazione rimarca l'opportunità che, nel definire la cornice del partenariato con i Paesi ACP, vengano salvaguardati i principi basilari dell'Accordo di Cotonou, ribadendo la centralità dell'Africa e delle tematiche migratorie,

formula, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2017;

tenuto conto che il Documento evidenzia gli impegni e le azioni poste in essere da un Esecutivo non più in carica;

preso atto degli impegni assunti per far valere il carattere vincolante delle regole in materia di diritti fondamentali per l'Unione europea e gli Stati membri, nonché per ribadire gli obblighi di solidarietà tra i Paesi membri;

valutate le azioni finalizzate ad ottenere un rafforzamento ed una maggiore integrazione delle politiche migratorie dell'Unione europea, con l'obiettivo prioritario di contenere i flussi migratori provenienti dal Nord Africa e di garantire un adeguato sostegno ai Paesi europei maggiormente esposti;

valutate altresì le condizioni, richiamate nella Relazione, che hanno determinato lo stallo nei negoziati

a livello europeo per la modifica del Regolamento di Dublino, oltre che l'impossibilità di un'effettiva attuazione delle decisioni del Consiglio sulla *relocation* dei richiedenti asilo dall'Italia;  
preso atto del sostegno assicurato dall'Esecutivo italiano alle iniziative dell'Alto Rappresentante per il rafforzamento di un approccio integrato alla gestione delle crisi internazionali, per l'elaborazione di più efficaci politiche migratorie e per sviluppare la capacità di gestione da parte dei Paesi vicini dei fenomeni potenzialmente impattanti sulla sicurezza europea;  
ricordati gli impegni a favore del percorso di integrazione europea dei Paesi Balcani occidentali, per la stabilizzazione del vicinato strategico, per il rafforzamento delle istituzioni libiche, per la promozione del dialogo regionale nell'ambito dei Processi di Rabat e di Khartoum;  
tenuto conto altresì degli sviluppi avutisi nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune e della politica di sviluppo dell'Unione europea;  
apprezzato l'impegno per il rafforzamento del contributo italiano al Servizio europeo di azione esterna, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO  
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 460 DEFINITIVO (*Doc. XVIII*, n.  
6)**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminata la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM (2018) 460 definitivo);

atteso che gli obiettivi della Proposta sono quelli di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo e di perseguire gli scopi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, tra cui il consolidamento e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, e di rispondere rapidamente a situazioni di crisi, di instabilità e di conflitto;  
ribadita l'importanza per l'Unione europea di stabilire con i Paesi limitrofi al suo territorio relazioni privilegiate, al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, ai sensi dell'articolo 8 del Trattato sull'Unione europea (TUE);

sottolineata l'importanza dei principi e dei fondamenti che informano la cooperazione allo sviluppo e l'intero agire sulla scena internazionale dell'Unione europea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea (TUE);

atteso che l'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà, ai sensi dell'articolo 208 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

richiamato il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo che contiene la strategia comune dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per l'eliminazione della povertà, ed in particolare l'impegno per un uso efficiente delle risorse e dei mezzi di attuazione delle politiche di sviluppo e per la trasparenza gestionale;

rilevato che gli scenari internazionali sono attualmente segnati da conflitti regionali, dal rischio terrorismo, da disparità economiche, da crescenti pressioni migratorie, dai cambiamenti climatici, dal degrado ambientale e dal permanere di considerevoli livelli di povertà, questioni che costituiscono altrettante minacce alla stabilità ed alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e necessitano di strumenti di intervento adeguati, tempestivi ed aggiornati;

preso atto che gli strumenti di finanziamento esterno attualmente esistenti si sono rivelati complessivamente adeguati allo scopo per cui sono stati istituiti, contribuendo positivamente al conseguimento degli obiettivi attesi, ma hanno altresì palesato una mancanza di flessibilità finanziaria necessaria, viceversa, per fare fronte con tempestività al rapido mutamento del contesto internazionale;

tenuto conto che la finalità generale del Regolamento in titolo è quella di definire per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 uno strumento che, semplificando la cornice normativa e le modalità operative esistenti, si presenti più flessibile ed aggiornato, attraverso cui contribuire con maggior efficacia al raggiungimento degli obiettivi e dei principi dell'azione esterna, in linea con quanto espressamente previsto dal Trattato sull'Unione europea (TUE);

tenuto altresì conto che obiettivi specifici del provvedimento sono quelli di sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i Paesi terzi del vicinato, di consolidare e promuovere la democrazia e i diritti umani, di contribuire alla stabilità e alla pace, di affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità, nonché di rispondere rapidamente a situazioni di crisi, instabilità e conflitto;

apprezzato l'impegno, esplicitato dal provvedimento, a garantire nell'attuazione delle sue misure la coerenza, le sinergie e la complementarità con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione europea; preso atto che i finanziamenti contemplati dal provvedimento è previsto siano erogati attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta e che i programmi geografici comprendono attività di cooperazione nazionali e multinazionali in particolare con riferimento alle aree del vicinato e dell'Africa subsahariana;

valutato con favore che la dotazione finanziaria complessiva proposta dalla Commissione europea per l'attuazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale si attesti a 89,2 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto al totale dei fondi attualmente a disposizione degli strumenti finanziari ora esistenti;

considerato che, dal punto di vista finanziario, l'Unione europea può fornire un valore aggiunto in termini di volume di risorse da impegnare e di prevedibilità delle stesse sul periodo del quadro finanziario pluriennale;

ribadita altresì l'importanza dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale quale elemento di garanzia per le condizioni di stabilità e di sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri;

rilevato che tale strumento favorisce la messa in atto delle politiche di azione esterna e il raggiungimento di obiettivi qualificanti della comunità internazionale quali l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il Programma di azione di Addis Abeba per i finanziamenti allo sviluppo, il quadro di Sendai per la riduzione del rischio catastrofi; evidenziato in particolare come il Regolamento potrebbe concorrere all'obiettivo collettivamente inteso

dell'Unione europea di stanziare lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo nei termini indicati dall'Agenda 2030;

preso atto che lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale non includerebbe l'assistenza macrofinanziaria utilizzata per il sostegno ai Paesi geograficamente vicini all'Unione europea che versino in gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, nonché una parte dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, oltre che la materia degli aiuti umanitari;

condivisa le necessità che nell'attuazione del Regolamento venga altresì garantita la coerenza di altri settori dell'azione esterna con le altre politiche dell'Unione interessate, per massimizzare l'impatto degli interventi combinati;

ribadita l'importanza delle attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale ed espresso l'auspicio che la relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del Regolamento che la Commissione sarà tenuta a presentare dal 2022 al Parlamento europeo e al Consiglio possa altresì essere sottoposta all'esame dei Parlamenti nazionali;

impegna il Governo

a valorizzare le esperienze maturate nella *governance* nazionale di cooperazione allo sviluppo, in armonia ed in raccordo con il nuovo strumento dell'Unione europea di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale;

ad adoperarsi - in particolare - perché la visione strategica, gli obiettivi di azione, i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori della cooperazione allo sviluppo nazionale, indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125, siano definiti in coerenza con il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;

a partecipare alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6 della 11 agosto 2014, n. 125, valorizzando quanto più possibile le azioni sinergiche;

a ribadire, in ogni sede europea, l'importanza del Mediterraneo e delle problematiche ad esso correlate condizionando la predisposizione delle politiche e dei programmi di vicinato, di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione internazionale, e ad adoperarsi, in fase di negoziato sul quadro finanziario pluriennale, perché vengano incrementati gli attuali livelli di cooperazione ai Paesi delle regioni di maggiore interesse strategico per l'Italia, a partire proprio dal Mediterraneo e dalla regione africana del Sahel;

ad agire affinché possa accrescersi anche negli altri Stati membri e nei principali Paesi *partner* una spiccata sensibilità in ordine alle cause profonde ed agli effetti delle dinamiche migratorie che attualmente interessano il versante meridionale del Mediterraneo, e la consapevolezza che gli strumenti della cooperazione allo sviluppo e del vicinato possono offrire contributi efficaci per mitigarne gli effetti e l'impatto;

a valutare l'opportunità di una riformulazione più chiara, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, dell'articolo 9 della Proposta di Regolamento, relativamente alle implicazioni derivanti per gli Stati membri in merito ai profili dell'assistenza fornita ai sensi di tale articolo.

## 1.4.2.2.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 18 (pom.) del 23/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)  
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018  
18ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PETROCELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente [PETROCELLI](#), dopo aver appurato l'assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore [IWOB](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, che riprende i punti principali della sua relazione precedentemente illustrata.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore [ALFIERI](#) (*PD*) dà conto della contrarietà della propria parte politica, osservando criticamente che il Governo, mentre, a livello nazionale, procede, con tale provvedimento, a ridimensionare in modo sostanziale la disciplina complessiva in materia di protezione umanitaria, a livello europeo, invece, si esprime in maniera diversa. Ci si trova di fronte ad un atteggiamento palesemente contraddittorio, che attesta, peraltro, una completa assenza di strategia, mancando anche la previsione dell'opzione degli accordi bilaterali di riammissione dei profughi. Conclude sottolineando che, nell'osservazione enucleata nella bozza di parere proposta dal relatore, viene implicitamente ammesso come le disposizioni di cui all'articolo 14 del provvedimento siano

difficilmente compatibili con la normativa internazionale.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), pur riconoscendo che sussistono preoccupazioni in ordine all'effettiva implementazione degli strumenti predisposti dal decreto-legge in titolo, da parte delle varie amministrazioni statuali preposte, manifesta il relativo consenso del proprio Gruppo.

Dichiarano il loro consenso anche i senatori [AIMI](#) (FI-BP) e [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az).

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente [PETROCELLI](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(772) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, con il consenso della Commissione, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bilancio, di cui dà lettura, rilevando, tra l'altro, che esso, in ultima analisi, recepisce, in gran parte, le perplessità fatte valere, da alcuni membri della Commissione, durante la discussione generale.

Il senatore [CASINI](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) plaude al superamento delle perplessità testé ricordate dal Presidente, rilevando come l'Accordo in esame rappresenti uno strumento fondamentale di cooperazione con un Paese, quale è il Giappone, strategicamente amico dell'Italia.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), concordando con quanto detto dal collega Casini, esprime la propria soddisfazione per l'approvazione, da lungo tempo attesa, di un Trattato che, peraltro, riveste una particolare importanza perché sottoscritto con un Paese collocato in un'area, al momento, altamente sensibile a tensioni e crisi politiche, come è quella asiatica e dell'Estremo Oriente. Sarà, quindi, finalmente possibile instaurare una sintonia con un Paese amico, che tiene molto alla collaborazione in materia di tecnologie avanzate della difesa.

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S) apprezza la circostanza per cui, dopo un accurato esame della Commissione, si pervenga all'approvazione di tale Accordo, con la convinta adesione del proprio Gruppo.

In dissenso dal Gruppo, il senatore [CIAMPOLILLO](#) (M5S) preannuncia il proprio voto contrario, motivando tale sua posizione con il fatto che il Trattato in titolo attiene essenzialmente allo scambio di tecnologia militare.

Esprimono, per le rispettive parti politiche, il relativo voto favorevole, i senatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) e [AIMI](#) (FI-BP).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(659) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 agosto.

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui, in particolare, quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura, condizionato alla approvazione di un emendamento "tecnico" di invarianza finanziaria.

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, illustra, pertanto, l'emendamento 3.0.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Il senatore [MALAN](#) (FI-BP) preannuncia il voto di astensione, della parte politica da lui rappresentata, su tale emendamento, rilevando quella che, a suo modo di vedere, appare come una evidente incongruità laddove, al comma 2 del medesimo, si configura la necessità di un apposito provvedimento legislativo a fronte di eventuali oneri relativo all'articolo 17.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [PETROCELLI](#) mette in votazione l'emendamento 3.0.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#) pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(676) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 agosto.

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui, in particolare, quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura, condizionato alla approvazione di un emendamento "tecnico" di invarianza finanziaria.

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, illustra, pertanto, l'emendamento 3.0.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Il senatore [MALAN](#) (FI-BP) preannuncia il voto di astensione, della parte politica da lui rappresentata, su tale emendamento.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [PETROCELLI](#) mette in votazione



l'emendamento 3.0.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#) pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [PETROCELLI](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 14,45 di domani, mercoledì 24 ottobre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

espresso l'apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento, prioritariamente finalizzato alla riorganizzazione del sistema di riconoscimento della protezione internazionale e delle altre forme complementari di tutela dei richiedenti asilo, per una più efficiente gestione del fenomeno migratorio;

esaminate in particolare le norme introdotte in materia di immigrazione e protezione internazionale, destinate a risolvere alcune delle maggiori criticità del sistema attualmente vigente;

preso atto che le norme introdotte fanno salvo il potere-dovere delle Commissioni territoriali di

valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di non refoulement, internazionalmente garantito a sensi dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati;

valutata la compatibilità delle disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale con le clausole di esclusione dallo status di rifugiato ai sensi della già richiamata Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati;

esaminate, in particolare, le norme di cui all'articolo 10 sul procedimento immediato dinanzi alla Commissione territoriale;

valutata la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con l'articolo 46, paragrafi 1, 6 e 8 della direttiva 32/2013/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale in combinato con le norme previste dalla Direttiva 2008/115/CE in materia di permesso di soggiorno, anche secondo i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

esaminate altresì le disposizioni di cui all'articolo 14 in materia di revoca della cittadinanza acquisita dallo straniero o dall'apolide quando la persona sia stata condannata in via definitiva per gravi reati;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

che sia valutata la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 14 in materia di revoca della cittadinanza acquisita dallo straniero o dall'apolide nel caso in cui la persona sia stata condannata in via definitiva per gravi reati con l'articolo 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia del 1961, ratificata dall'Italia con legge 29 settembre 2015, n. 162.

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [659](#)

Art. 3

##### 3.0.1

#### IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

*"Art. 3-bis.*

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo."

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [676](#)

Art. 3

##### 3.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

"Art. 3-bis.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

## **1.4.2.3. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa)**

## 1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 9 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**DIFESA (4ª)**  
**MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018**  
**9ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**TESEI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

***SULLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA POLITICA ESTERA, DI SICUREZZA E DI DIFESA DELL'UNIONE EUROPEA, SVOLTASI A VIENNA L'11 E 12 OTTOBRE SCORSI***

In apertura di seduta, la presidente **TESEI** dà conto degli esiti della recente Conferenza PESC/PESD, con particolare riferimento ai temi della cooperazione in materia di difesa e della mobilità militare.

La Commissione prende atto.

***IN SEDE CONSULTIVA***

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **FUSCO** (L-SP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo, osservando preliminarmente che esso mira a far fronte ad alcune criticità dell'attuale legislazione in tema di riconoscimento della protezione internazionale, limitandone l'uso strumentale e riducendo in particolare i casi di concessione della protezione umanitaria.

Secondo la relazione introduttiva predisposta dal Governo, infatti, la tutela umanitaria, pur essendo stata introdotta nell'ordinamento interno quale forma di protezione complementare e residuale da utilizzare in ipotesi di eccezionale e temporanea gravità, rappresenta, nei fatti, il beneficio maggiormente riconosciuto nel sistema nazionale.

Dopo aver dato sinteticamente conto dei contenuti del decreto-legge, procede alla disamina dei profili di diretta competenza della Commissione. L'articolo 33, in particolare, autorizza la spesa, già dall'anno in corso, di circa 38 milioni di euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro

straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia (incluse, quindi, quelle ad ordinamento militare), derogando al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, fissato dal decreto legislativo n.75 del 2017.

Il successivo articolo 35 del decreto-legge istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste ma non utilizzate per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate. Agli stanziamenti già previsti si aggiunge quindi una somma pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Il predetto Fondo, prosegue il relatore, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è finalizzato all'adozione i provvedimenti sul dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (ricomprendendo altresì le Capitanerie di porto), al fine di integrare la disciplina recata dai due più recenti interventi normativi in materia (decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017).

Con riferimento agli ultimi due provvedimenti citati, ricorda che il decreto legislativo n. 94 del 2017 concerne tutti i ruoli del personale militare e le disposizioni in esso contenute incidono sul reclutamento, l'avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici connessi agli accresciuti impegni del personale militare. Il decreto legislativo n. 95 del 2017 concerne invece la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia (e cioè Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) ed è stato già oggetto di alcuni interventi correttivi recati dall'Esecutivo con l'atto del Governo n. 35, esaminato recentemente dalle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) esprime, con riferimento al complesso del decreto-legge, una valutazione negativa, osservando che le norme in esso recate potrebbero compromettere il delicato processo di integrazione dei migranti nel tessuto sociale del Paese, con conseguenti, problematici riflessi sulla sicurezza del territorio.

Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione, rileva invece che sussistono alcuni aspetti di interesse, che meriterebbero un ponderato approfondimento, anche in relazione ai profili finanziari. In ragione di ciò, invita la Commissione a valutare l'opportunità di non procedere al voto nella seduta odierna.

Non essendoci interventi contrari a tale richiesta, la [PRESIDENTE](#) propone di rinviare a prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018***

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017***

(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere non ostativo sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere non ostativo sul *Doc. LXXXVII, n. 1*)

Il relatore [CASTIELLO](#) (M5S) illustra, per le parti di competenza, i documenti in titolo.

Con riferimento alla relazione consuntiva per l'anno 2017 (*doc. LXXXVII, n. 1*), rileva che i profili di competenza della Commissione si rinvencono nel capitolo 17 della seconda parte.

In particolare, nel paragrafo 17.1, relativo alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC), il

Governo ha perseguito come obiettivi prioritari la pace, la stabilità e la sicurezza, con un focus sulle principali situazioni di crisi e instabilità, in particolare nell'area del Mediterraneo e del Nord Africa (Libia, Siria e Iraq), e sul contrasto al terrorismo e all'estremismo violento. Per quanto riguarda rifugiati e migranti, attenzione prioritaria è stata rivolta alle cause strutturali del fenomeno, *in primis* le condizioni di stabilità e di sviluppo nell'area nord-africana e mediorientale, nonché nell'Africa sub-Sahariana, attribuendo particolare rilievo alla situazione dei migranti più vulnerabili (donne e minori) e ai potenziali benefici economici di una migrazione legale e ordinata.

Con riferimento alla Libia, nel corso del 2017 il Governo ha sottolineato i propri sforzi per mantenere tale crisi fra le questioni prioritarie della politica estera dell'Unione. In linea con le conclusioni del Consiglio affari esteri del 17 luglio 2017, è stata infatti condotta un'azione di sostegno al processo di dialogo politico sostenuto dalle Nazioni Unite, svolgendo un ruolo di capofila nello sforzo internazionale di consolidamento istituzionale, di stabilizzazione e di rilancio economico del Paese. Il Governo ha poi, in tale quadro, agito per assicurare piena efficacia alle missioni dell'Unione Europea, EUBAM Libia ed EUNAVFOR MED Sophia.

Profili di diretta competenza sono poi presenti nel successivo paragrafo 17.2, relativo alla Politica di sicurezza e difesa comune, che presenta fondamentali rilievi per l'attuazione della Strategia globale dell'UE per la Politica estera e di sicurezza.

In tale ambito viene dato conto dell'azione compiuta dal Governo, che si è articolata su tre linee direttrici: istituzionale, delle capacità e degli incentivi finanziari comuni.

Sotto il profilo istituzionale, e con l'obiettivo di proporre ai partner europei il rafforzamento delle strutture e delle capacità di pianificazione e conduzione delle missioni e operazioni dell'Unione europea, viene segnalata la creazione di una struttura incorporata nello Stato maggiore dell'Unione europea e responsabile a livello strategico-militare della pianificazione e condotta delle tre missioni militari non esecutive (EUTM Somalia, RCA e Mali), con compiti paritetici a quelli dei Comandi operativi delle missioni esecutive. Sono state inoltre sostenute la revisione del Piano di sviluppo delle capacità e del concetto dei *Battlegroups* europei. Particolare rilevanza riveste anche il contributo per revisionare il Meccanismo di finanziamento "Athena" per le missioni europee, al fine di ampliare la copertura a costi comuni delle spese militari e per garantire una più equa condivisione degli oneri fra gli Stati membri.

In merito al contributo nazionale all'Agenzia europea della difesa nel corso del 2017, viene quindi rilevato il sostegno del Governo alle principali attività svolte dall'Agenzia nei tre macro-settori dello sviluppo e della cooperazione militare; dello stimolo alla ricerca tecnologica e del sostegno all'industria europea; della promozione degli interessi della difesa nel contesto dell'Europa. A questo proposito, viene posto particolare accento sul sostegno assicurato dall'Italia ai progetti europei relativi ai sistemi aerei a pilotaggio remoto, anche attraverso la nostra partecipazione al programma europeo per la realizzazione del sistema aereo europeo a pilotaggio remoto di media altitudine e lungo raggio. Il più significativo progresso in relazione alle capacità, prosegue il relatore, si è poi registrato con il lancio della Cooperazione permanente strutturata (PESCO) in sede di Consiglio a dicembre 2017. L'Italia ha lavorato intensamente a questo esito, dapprima in coordinamento con Francia e Germania e quindi anche, nella fase conclusiva, con la Spagna.

Infine, l'azione per la mobilitazione di risorse finanziarie comuni si è esplicitata in particolare attraverso il Piano d'Azione per la Difesa che si articola in tre profili:

- istituzione di un "Fondo europeo per la Difesa" (su cui la Commissione ha di recente espresso, lo scorso 6 settembre, una risoluzione);
- rafforzamento della struttura industriale europea nel settore difesa/sicurezza;
- sostegno ad un mercato unico europeo della difesa.

Il paragrafo si conclude sottolineando il ruolo propositivo del Paese anche nelle discussioni sul rilancio della componente civile della PSDC e dando conto della partecipazione italiana alle missioni internazionali nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune, sia militari che civili.

L'oratore procede quindi alla disamina della relazione programmatica per il 2018 (di cui al *doc.*

LXXXVI, n. 1), che illustra gli orientamenti del Governo sugli sviluppi, attesi per l'anno, dei profili

generali di funzionamento dell'Unione Europea e delle sue politiche, sottolineando innanzitutto che nell'introduzione, si evidenzia l'incidenza del rinnovo delle Camere sul valore programmatico del documento, ovviamente limitato ai primi mesi dell'anno in corso.

Nel dettaglio, i profili di competenza della Commissione investono, in particolare, i primi due capitoli della terza parte del documento, relativa alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Per quanto attiene al primo, relativo alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC), le linee di indirizzo fissate dal Governo precedente risultano articolate in tre punti: continuare ad assicurare il proprio sostegno all'azione dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza, e chiedere di attribuire rilievo centrale all'area mediterranea; mantenere l'accento sulla necessità di elaborare politiche migratorie efficaci; garantire la stabilizzazione della Libia, il contrasto al terrorismo e la ricerca di una soluzione al conflitto siriano. Le predette linee di indirizzo, ovviamente, andranno però valutate alla luce degli orientamenti politici del nuovo Governo, con particolare riguardo alle politiche migratorie.

Con riferimento al secondo capitolo, che concerne la Politica di sicurezza e Difesa comune, il passato esecutivo aveva delineato due linee di indirizzo principali: l'attuazione del Piano d'azione europeo per la difesa (in particolare attraverso la rapida messa in opera del Fondo europeo per la difesa e la realizzazione delle iniziative discendenti dal lancio della PESCO, sfruttando appieno le potenzialità previste dai Trattati) ed il sostegno agli sforzi per accrescere efficacia, flessibilità e rapidità di impiego delle operazioni e missioni PSDC (mantenendo gli alti standard di partecipazione dell'Italia in termini di personale, soprattutto nelle aree di primario interesse del nostro Paese).

Con riferimento alla prima linea di indirizzo, l'oratore rileva che il nuovo Parlamento ha già parzialmente formulato delle proprie determinazioni in sede di esame della proposta del regolamento istitutivo del Fondo europeo per la Difesa, attraverso l'approvazione in Commissione, di una risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 6 settembre scorso e della quale dà lettura).

Relativamente, invece, alla seconda linea di indirizzo, ossia al potenziamento delle missioni PSDC, rileva che il documento all'esame della Commissione sottolinea la necessità di sostenere gli sforzi per aumentarne efficacia, flessibilità e rapidità d'impiego, mantenendo gli *standard* di partecipazione dell'Italia, collocata nella prima fascia di Stati Membri contributori in termini di personale. Il tutto secondo il tradizionale approccio "concentrico", che attribuisce elevata priorità alle crisi nei Paesi della regione euromediterranea. Tale indirizzo politico, tuttavia, dovrà essere valutato dal Parlamento alla luce delle determinazioni del nuovo Governo ed al riguardo, un primo elemento di confronto sul punto potrà essere senz'altro costituito dalla deliberazione, ai sensi della legge quadro n. 145 del 2016, sulla prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali per il periodo dal 30 settembre al 31 dicembre 2018, di imminente presentazione alle Camere.

Conclude formulando una proposta di parere non ostativo sul documento LXXXVI, n. 1 e una proposta di parere, del pari non ostativo, sul documento LXXXVII, n. 1.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GARAVINI](#) (PD) ringrazia il relatore per la puntuale e approfondita disamina, che non tace l'importante lavoro svolto dai passati esecutivi di centro-sinistra, che, con una decisa attività politica, sono riusciti a porre la questione migratoria al centro dell'agenda europea, a contribuire al potenziamento del dispositivo della missione EUNAVFORMED e a sostenere l'avanzamento della cooperazione in materia di difesa europea.

Auspica quindi che l'attuale Governo possa mantenere una certa linea di continuità con le politiche intraprese nel recente passato, abbandonando toni di scontro nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea

Conclude esprimendo l'avviso favorevole della propria parte politica sui documenti in titolo e sugli schemi di parere proposti dal relatore.



Il senatore [CAUSIN](#) (*FI-BP*) si pronuncia favorevolmente sulle proposte di parere del relatore, osservando però che la posizione della propria parte politica rimane comunque di natura interlocutoria, considerato che il processo di integrazione in materia di difesa in appare definito in maniera sostanzialmente teorica e che l'azione del Governo in questo settore è piuttosto incerta, come dimostrano le recenti vicende relative all'acquisizione di importanti sistemi d'arma (come gli aeromobili a pilotaggio remoto), peraltro funzionali anche alla partecipazione dell'Italia alle missioni di pace.

Ad avviso della senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) il processo di integrazione europea nel settore della difesa manca ancora di concretezza e di effettività. In aggiunta a ciò, nelle scelte politiche del Governo italiano vi sono numerose problematiche, nel comparto difesa e sicurezza, che attendono ancora una soluzione definitiva.

L'oratrice esprime comunque un avviso tendenzialmente favorevole sui documenti iscritti all'ordine del giorno e sulle proposte di parere del relatore.

Il senatore [FEDE](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sulle proposte di parere del relatore, ricorda l'importanza di alcune tematiche evocate, come le politiche migratorie e la valorizzazione delle tecnologie duali.

Il senatore [FUSCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sugli schemi di parere predisposti dal relatore.

Il sottosegretario VOLPI sottolinea che i due documenti all'esame della Commissione fotografano alcune politiche perseguite nel recente passato, ma fissano anche già delle linee di indirizzo per il futuro. Richiama tutte le forze politiche a un senso di responsabilità rispetto alle scelte da compiere nel comparto della difesa, che tengano conto anche delle loro ricadute in termini di capacità militari e industriali del Paese.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [TESEI](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere del relatore sul documento LXXXVI, n. 1, che risulta approvata. Successivamente, pone quindi ai voti la proposta di parere del relatore sul documento LXXXVII, n. 1, che risulta, del pari, approvata.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 10 (pom.) del 30/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**DIFESA (4ª)**  
**MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018**  
**10ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**TESEI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *SU UNA RECENTE MISSIONE DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta, la presidente TESEI dà conto della visita effettuata da una delegazione della Commissione, lo scorso giovedì 25 ottobre, presso il Comando operativo di vertice interforze e il Comando della missione Eunavfor Med, entrambi ospitati nell'area dell'aeroporto militare di Centocelle in Roma. Oltre alla visita delle strutture, particolarmente proficuo è stato l'incontro con i comandanti, rispettivamente, del Centro e della missione, ammiragli Cavo Dragone e Credendino, i quali hanno fornito importanti aggiornamenti sulle varie attività in corso, sia sul territorio nazionale che all'estero.

La Commissione prende atto.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice **GARAVINI** (PD) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione dell'atto del Governo n. 2, relativo all'acquisizione dell'aeromobile a pilotaggio remoto P2HH. Ritiene che la pronuncia parlamentare non sia più differibile, considerati anche i recenti chiarimenti forniti dal Ministro della Difesa a un atto di sindacato ispettivo presentato dal Gruppo del Partito Democratico, e alla luce della crisi che potrebbero colpire le aziende costruttrici dell'aeromobile, con le inevitabili e negative ricadute occupazionali.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(840)** *Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in*

***materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***  
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

La senatrice [GARAVINI](#) (PD) esprime, a nome della propria parte politica, decisa contrarietà sull'impianto generale del provvedimento. Lo smantellamento della normativa sulla protezione umanitaria, operata con il provvedimento renderebbe "irregolari" oltre 30.000 cittadini stranieri già presenti nel nostro territorio, con pericolose ricadute in relazione al mantenimento della legalità, al contrasto della criminalità e alla prevenzione del terrorismo. A fronte di tali effetti negativi, nel testo del decreto-legge non si rivengono nemmeno risorse significative per potenziare il dispositivo delle Forze dell'ordine.

La senatrice [RAUTI](#) (FdI) coglie l'occasione per esprimere la propria perplessità in ordine all'improponibilità, dichiarata nell'ambito dell'esame presso la Commissione di merito, di molte delle proposte emendative presentate dalla propria parte politica, auspicando una diversa valutazione in sede di esame in Assemblea.

Nonostante quanto precede, preannuncia comunque, a nome del Gruppo di appartenenza, una valutazione favorevole sul complesso del provvedimento.

Intervengono, per esprimere avviso favorevole sul provvedimento, a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e il senatore [ORTIS](#) (M5S).

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente [TESEI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore [FUSCO](#) (L-SP-PSd'Az), formulando una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto, la presidente [TESEI](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

***(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria***

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame la relatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), rilevando preliminarmente che il decreto-legge, esaminato in sede di merito dalla 6ª Commissione permanente, reca importanti misure di natura fiscale e finanziaria. In particolare, il testo si compone di 27 articoli, suddivisi in due titoli. Il titolo primo reca le disposizioni di natura fiscale ed è suddiviso, a sua volta, in tre capi. Il primo capo (articoli da 1 a 9), reca disposizioni in materia di pacificazione fiscale. Il secondo capo (articoli da 10 a 16), contiene invece misure in materia di semplificazioni fiscali e di innovazione del processo tributario. Il terzo capo (articoli da 17 a 20), contiene, invece ulteriori disposizioni di natura più eterogenea, che spaziano dal processo di certificazione fiscale alle accise.

Il titolo secondo (articoli da 21 a 25), contiene, invece, alcune disposizioni urgenti di natura finanziaria, mentre gli articoli 26 e 27 concernono, rispettivamente, le coperture finanziarie e l'entrata in vigore.

L'articolato è infine corredato infine da un elenco in cui sono riportate le riduzioni apportate agli stati di previsione dei singoli ministeri per finanziare alcune delle misure previste.

Osserva quindi che il principale profilo di competenza della Commissione si rinviene nell'articolo 24 del decreto-legge, che incrementa di 130 milioni di euro il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. La misura è necessaria per garantire la prosecuzione fino al 31 dicembre delle missioni, che al momento sono state autorizzate e finanziate fino al 30 settembre. La relazione tecnica precisa, sul punto che il fabbisogno finanziario per l'intero anno è pari a 1 miliardo e 419 milioni. La disponibilità attuale è di 1 miliardo e 14 milioni, cui si aggiunge la disponibilità di 275 milioni del Fondo consumi intermedi della Difesa. Resta pertanto da finanziare la somma necessaria ad arrivare fino al 31 dicembre, e cioè, appunto 130 milioni di euro. Con il provvedimento in esame, prosegue la relatrice, il Parlamento è dunque chiamato a provvedere al finanziamento delle missioni per gli ultimi tre mesi dell'anno in corso ed è presumibile che, a breve la Commissione sia chiamata ad approvare la delibera del Consiglio dei Ministri che definisce i contorni, l'impiego di personale e di mezzi di ciascuna delle missioni che vedono la partecipazione italiana. Rammenta quindi, sul punto, la genesi dell'attuale procedimento di autorizzazione parlamentare alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. In particolare, per molti anni tale partecipazione, e le successive proroghe, venivano autorizzate attraverso lo strumento del decreto-legge, dove la durata dell'impiego del personale italiano era fondamentalmente legata all'individuazione della relativa copertura economica. Generalmente i decreti-legge disponevano una proroga semestrale, anche se non sono mancate occasioni di proroghe annuali o anche per periodi inferiori ai sei mesi (a seconda delle concrete disponibilità finanziarie). La situazione è quindi cambiata sensibilmente con l'entrata in vigore - nella scorsa legislatura - della legge n. 145 del 2016 (cosiddetta "legge quadro" sulle missioni internazionali). Questo provvedimento ha profondamente innovato la procedura precedente, prevedendo il coinvolgimento delle Camere in tre diversi momenti: per l'autorizzazione di nuove missioni, per l'autorizzazione della prosecuzione di missioni già autorizzate e per un generale dibattito sul complesso delle missioni svolte nell'anno precedente; infine, per il finanziamento delle missioni autorizzate. L'articolo 4 della legge-quadro istituiva poi, presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia, un apposito Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, demandando contestualmente a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta dei Ministri interessati e previo parere parlamentare), la ripartizione delle risorse stanziare tra le diverse missioni.

La legge-quadro, nel suo testo originario, separava dunque il momento squisitamente politico dell'autorizzazione delle missioni (sia in relazione all'istituzione che alla proroga), da quello, prevalentemente finanziario, della puntuale individuazione delle risorse economiche. Sulla disciplina è però intervenuto il decreto-legge n. 148 del 2017, che ha inserito l'esplicita previsione che anche le deliberazioni di autorizzazione e di proroga siano corredate dalle relazioni tecniche sulla quantificazione degli oneri, verificate ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009). A seguito di ciò, anche la valutazione finanziaria è entrata, di fatto, a far parte integrante della deliberazione politica e, conseguentemente, tanto la proroga quanto l'istituzione di nuove missioni possono, qualora non sia disposta sin dall'inizio la relativa copertura finanziaria, essere autorizzate per periodi inferiori a quello annuale.

E' questo il caso dell'anno in corso. Le deliberazioni autorizzate dal Parlamento nel mese di gennaio (ancora nella scorsa legislatura), prevedono infatti una copertura finanziaria fino al 30 settembre. Oltre questa data è pertanto necessario procedere con una nuova deliberazione da presentare alle Camere, previa individuazione dell'opportuna copertura finanziaria.

L'oratrice termina la propria esposizione segnalando, da ultimo, che ulteriori profili di competenza si rinvenivano nell'elenco allegato al decreto-legge, che individuano le riduzioni disposte in capo ai singoli ministeri ai fini delle coperture finanziarie. Nel dettaglio, il Ministero della Difesa vede riduzioni per 14 milioni di euro, che non interessano, però, la missione principale (Difesa e sicurezza del territorio).

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

La presidente [TESEI](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Avverte pertanto che si procederà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FUSCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sullo schema di parere della relatrice.

Voto contrario, a nome del Gruppo di appartenenza, è invece preannunciato dalla senatrice [GARAVINI](#) (*PD*), ad avviso della quale, nonostante venga confermato, con il finanziamento delle missioni internazionali, l'impegno multilaterale assunto dal precedente governo di centro-sinistra, l'impianto generale del provvedimento non è assolutamente condivisibile.

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) preannuncia infine, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [TESEI](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

***(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate***  
(Parere alle Commissioni 9ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente [TESEI](#) rileva, in via preliminare, che le Commissioni di merito esamineranno il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno assieme ad altri testi (su cui il parere della Commissione non è previsto), ed hanno altresì avviato l'effettuazione di un ciclo di audizioni. Stante quanto precede, invita la Commissione a valutare l'opportunità di attendere la conclusione della predetta fase istruttoria per pronunciarsi, successivamente, sull'articolato che sarà elaborato dal Comitato ristretto.

Cede quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione.

La relatrice [RAUTI](#) (*FdI*) rileva che, il provvedimento si occupa della tutela e della manutenzione del suolo, questione che, come sottolineato nella relazione introduttiva all'articolato, non è stata ancora pienamente accolta in Italia. In questo senso occorrono invece politiche territoriali in grado di assumere il ruolo fondamentale che la conservazione del suolo svolge non solo per la funzione produttiva agricola, ma anche per una corretta regolazione del ciclo dell'acqua, funzioni entrambe compromesse irrimediabilmente dalle trasformazioni urbanistiche. Anche i cambiamenti climatici e le drammatiche alluvioni hanno evidenziato uno stato di dissesto idrogeologico del territorio nazionale e sottolineato la necessità di tutela e manutenzione del suolo, soggetto ad un consumo crescente. Il ciclo dell'espansione urbana e delle trasformazioni territoriali legate alla produzione di alcuni settori economici, rischia anche di cancellare alcuni paesaggi, volano economico e turistico e modello di eccellenza di prodotti agroalimentari. Il testo ruota pertanto intorno a un principio cardine, ovvero che il suolo debba essere considerato un bene comune ed una risorsa da tutelare attraverso la convergenza delle politiche urbanistiche, agricole ed economiche.

Dopo aver proceduto ad una breve disamina dei 13 articoli di cui si compone il disegno di legge, si sofferma sui profili di specifica competenza della Commissione, rilevando innanzitutto che l'articolo 3, nel disciplinare i limiti al consumo di suolo e nel prevedere, al comma 7, l'esclusione di alcune infrastrutture ed insediamenti (per la loro rilevanza o particolarità), dal computo del consumo di suolo a livello comunale, non fa espressa menzione delle opere destinate alla difesa nazionale le quali, per la rilevanza e sensibilità dell'interesse pubblico sottostante, andrebbero, del pari, escluse dal predetto computo.

Con riferimento, quindi, all'articolo 10, relativo alla tutela di uliveti di rilevante interesse paesistico, botanico e di assetto idrogeologico e che prevede una sanzione amministrativa per il loro

espianto, danneggiamento, trasporto e commercio, osserva che l'accertamento dei predetti illeciti risulta affidato, tra gli altri, al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, che opera eventualmente in concorrenza con altri soggetti (guardie addette alla vigilanza dei parchi, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, guardie volontarie e guardie ecologiche). Al riguardo, però, potrebbe essere utile fare comunque riferimento alle specifiche competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti, al fine di evitare ogni dubbio applicativo, in particolare nei casi, come quello delle aree naturali protette nazionali, in cui l'attività di vigilanza è esclusiva.

Il sottosegretario VOLPI concorda con i rilievi da ultimo formulati dalla relatrice.

Su proposta della [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene infine di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 43 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018**  
**43ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Villarosa e Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az) ricorda che si è in attesa di acquisire dal Governo chiarimenti sulla portata finanziaria dell'articolo 8 che, fra l'altro, pone a carico delle finanze pubbliche il pagamento delle spese di difesa in favore dei soggetti per i quali è stata pronunciata sentenza di proscioglimento per legittima difesa.



Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che, in merito alla proposta di copertura finanziaria avanzata dal Ministero della giustizia sull'articolo 8, il fondo indicato manca delle necessarie coperture per il 2020 e le successive annualità, con la conseguenza di dover individuare una diversa formulazione della copertura.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

**(659) PETROCELLI. - *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 3, del seguente: "Art. 3-bis (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo."

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(676) PETROCELLI. - *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento nel testo, dopo l'articolo 3, del seguente: "Art. 3-bis (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(690) PATUANELLI ed altri. - *Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nel ricordare di aver illustrato il disegno di legge nella seduta di ieri, propone l'approvazione di un parere di nulla osta sia sul testo che sulle proposte emendative.

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU), [MARINO](#) (PD), [MARSILIO](#) (FdI) e [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti risulta approvata.

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**  
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 3, lettera a), che amplia le competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso ciascun tribunale ordinario del luogo in cui hanno sede le Corti d'appello, occorrono chiarimenti sulla quantificazione dell'onere correlato a tale ampliamento, posto che la relazione tecnica si limita ad indicare i capitoli di bilancio del Ministero della giustizia sui quali graverà la relativa spesa. Conseguentemente, occorre appurare la sostenibilità - sempre in relazione al comma 3, lettera a) - della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 1, comma 4. In relazione all'articolo 4 sulle modalità di esecuzione delle espulsioni, chiede conferma della possibilità di rimodulare le risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) nel cui ambito si utilizzano 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 per fare fronte ai nuovi oneri derivanti dalla disposizione in esame. Peraltro, andrebbe acquisita conferma del fatto che dalla rimodulazione non derivino ulteriori oneri correlati all'impossibilità di assolvere a precedenti impegni di spesa. Con riguardo all'articolo 11, che consente di istituire sezioni territoriali della Unità Dublin, chiede conferma che la previsione in esame non comporti maggiori oneri e che sia possibile darvi attuazione attraverso la rimodulazione dell'organico esistente; altresì, occorre chiarire se la possibile istituzione di tali sezioni possa comportare l'insorgere di costi amministrativi. Circa l'articolo 12, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7, in relazione al nuovo sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. In merito all'articolo 17 recante prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 4, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse umane e delle applicazioni hardware e software del Centro elaborazione dati. Chiede poi informazioni circa l'impatto sui saldi di finanza pubblica delle spese correlate al potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno di cui all'articolo 22, considerato che le spese in esame potrebbero rientrare tra quelle in conto capitale che normalmente hanno un impatto differenziato sui saldi. Chiede poi conferma che i bilanci dei piccoli comuni siano adeguati a fare fronte agli oneri derivanti dai compensi dei commissari *ad acta* di cui all'articolo 28. Con riferimento alla riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno disposta dall'articolo 32, chiede conferma della correttezza della scelta di sopprimere ventinove posti di livello dirigenziale generale, anziché trenta come potrebbe derivare da ragioni di

arrotondamento all'unità superiore. Occorre poi appurare che la soppressione delle posizioni sia operata sulla dotazione organica di fatto - e non sulla pianta organica di diritto - in modo da conseguire effettivi risparmi di spesa. Si richiedono altresì chiarimenti sugli effetti di risparmio conseguenti alla soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione, ai sensi della lettera *b)* del comma 1. Da ultimo, chiede chiarimenti sulla compatibilità con le previste economie di spesa del comma 4, laddove prevede, nell'arco di un biennio, il riassorbimento degli effetti derivanti dalle riduzioni di figure dirigenziali previste dalla disposizione in commento. Per quanto riguarda l'articolo 33 recante norme sul pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, la norma, nel derogare all'applicazione del tetto agli straordinari, reca una copertura a bilancio suscettibile di comportare maggiori oneri. Pertanto, occorre acquisire appositi chiarimenti sulla portata finanziaria della disposizione. Con riferimento all'articolo 35, chiede conferma che il trasferimento di quota parte delle risorse accertate come risparmi di spesa di carattere permanente non pregiudichi l'attuazione delle finalità e il soddisfacimento di fabbisogni già previsti dalla normativa vigente. Circa l'articolo 36, chiede conferma dell'assenza di oneri correlati alla possibilità, prevista dal comma 2, di individuare quale coadiutore preposto alla gestione dei beni confiscati anche un soggetto diverso dall'amministratore giudiziario. Chiede poi chiarimenti sul comma 3, lettera *f)*, laddove modifica la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, al fine di evitare che vengano pregiudicate attività in essere e impegni già assunti. Con riguardo all'articolo 37, risulta necessario chiarire se alla possibile istituzione di quattro sedi secondarie dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possa farsi fronte attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 38, che introduce in favore dell'Agenzia una deroga temporanea alle regole sul contenimento della spesa, chiede conferma che i minori risparmi ammontino a 66.194 euro annui a decorrere dal 2018. Occorre poi acquisire conferma del fatto che l'utilizzo di eventuali risparmi già scontati per gli anni successivi non determini effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In relazione all'articolo 39, comma 1, lettera *c)*, che utilizza, a copertura del provvedimento, quota parte delle entrate a valere sul fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, si chiede conferma del carattere permanente di tali entrate. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota di lettura n. 43 del 2018 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) propone l'approvazione di un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme al relatore.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Dicastero competente, al fine di acquisire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi [\(n. 42\)](#)**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione una Nota recante integrazioni alle risposte precedentemente fornite sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(535\)](#) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte: 1.4 che amplia le finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza; 1.5 che prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti rispetto all'invio di dati alla Rete nazionale; 1.6 sull'invio dei dati da parte delle Regioni e delle Province autonome ai fini del rispetto dei livelli essenziali di assistenza; 1.7 che rimodula la tempistica di invio dei dati; 1.12 sul riconoscimento di crediti universitari per l'acquisizione di competenze in ambito epidemiologico; 2.3 sull'istituzione di un comitato scientifico da parte degli enti del terzo settore; 5.1 che riformula l'obbligo in capo alle Regioni e alle Province autonome di invio dei dati; 7.1 sull'adeguamento della normativa regionale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Ricorda, infine, che nella seduta di ieri è stata depositata la relazione tecnica sul testo del disegno di legge, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel riservarsi di fornire le risposte sugli emendamenti, fa presente di non avere rilievi sul testo, alla luce della verifica positiva della relazione tecnica.

La RELATRICE illustra, quindi, la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti recati dalla Relazione tecnica, secondo cui:

- il provvedimento in esame rappresenta, dal punto di vista logico, fattuale e temporale, la naturale evoluzione delle norme di cui all'articolo 12 ("Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario") del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 ("Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie"), adottato in attuazione del comma 10 del suddetto articolo 12, già identifica i sistemi di sorveglianza e i registri di patologia, suddividendoli in un livello nazionale e in un livello regionale;
  - l'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 prevede l'invarianza di oneri finanziari e amministrativi;
  - l'articolo 1 del disegno di legge si limita a mettere in collegamento i registri già esistenti, ampliando i punti di accesso dei soggetti abilitati;
  - l'articolo 4, istitutivo del referto epidemiologico, si limita a realizzare, attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale, una diversa modalità documentale di raccolta di dati già in possesso degli operatori sanitari;
  - in merito all'articolo 5 sul conferimento di dati, i centri di raccolta regionale sono già tenuti a conferire i dati in loro possesso nei sistemi di sorveglianza e nei registri di patologia;
- esprime parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 7 del disegno di legge."

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) sottolinea l'importanza di concludere l'esame del provvedimento in sede consultiva, per consentire alla Commissione sanità di licenziare il testo, anche in considerazione della sua iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) osserva che, sulla base di un'analisi sommaria del disegno di legge e degli emendamenti segnalati dalla relatrice, non emergono particolari criticità di carattere finanziario.

Il PRESIDENTE reputa opportuno consentire ai membri della Commissione di valutare la proposta di parere sul testo avanzata dalla relatrice e acquisire, preliminarmente, dal Governo le necessarie risposte sugli emendamenti segnalati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni**

*in materia di diritto di difesa*

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, soffermandosi sulle implicazioni di carattere finanziario del testo unificato sulla legittima difesa, prospetta la possibilità, in presenza di un assenso dei componenti della Commissione, di formulare un parere di nulla osta sugli articoli da 1 a 7 e sui relativi emendamenti, in relazione ai quali non sussistono criticità in termini di impatto sulla finanza pubblica, in modo da consentire alla Commissione giustizia di iniziare le votazioni. Resterebbero invece accantonati, in attesa di verificare gli aspetti di copertura finanziaria, gli articoli 8 e 9 e i relativi emendamenti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dissente da tale proposta, ritenendo che essa rappresenterebbe una forzatura alquanto discutibile.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) si associa a tale considerazione.

Il PRESIDENTE, preso atto di tali contrarietà, dispone la sospensione della seduta, al fine di favorire gli opportuni approfondimenti, avvertendo che essa riprenderà una volta conclusi i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 17,50.*

Il PRESIDENTE fa presente che sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo, al fine di individuare la corretta copertura dell'articolo 8 del testo unificato del disegno di legge in titolo. Pertanto, dispone un'ulteriore sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 19,40.*

Il PRESIDENTE informa che, non essendo ancora pervenute le risposte della Ragioneria generale dello Stato sulla copertura riferita all'articolo 8, l'esame del provvedimento continuerà nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) propone l'approvazione del parere non ostativo con presupposto illustrato precedentemente alla sospensione.



Il sottosegretario GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con presupposto, sul testo, avanzata dalla relatrice.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si sofferma sulle proposte segnalate dalla relatrice, esprimendo un avviso contrario sull'emendamento 1.4 per maggiori oneri, analogamente all'emendamento 1.7. In merito all'emendamento 2.3, ritiene necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica. Formula, invece, una valutazione non ostativa sui restanti emendamenti segnalati dalla relatrice.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dissente dalla valutazione del Governo sull'emendamento 1.7, ritenendo che la rimodulazione della tempistica sull'invio dei dati non comporti maggiori oneri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA sottolinea che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.7, la rilevazione dei dati diventerebbe mensile, anziché annuale, con conseguenti oneri potenziali.

La RELATRICE prospetta la possibilità di esprimere su tale emendamento un parere di semplice contrarietà.

Sull'emendamento 2.3, il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che non sussistano profili onerosi.

Il sottosegretario GARAVAGLIA prospetta l'opportunità di inserire in tale proposta una clausola di neutralità finanziaria. Si sofferma, poi, sull'emendamento 7.1, sul quale ribadisce una valutazione non ostativa dal punto di vista finanziario, paventando tuttavia la possibilità di ricorsi da parte delle Regioni a seguito di conflitti di competenza.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.4, e di semplice contrarietà sulla proposta 1.7. Sull'emendamento 2.3, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "si dotano", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,". Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 20.*

## 1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 45 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018**  
**45ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**

(Parere alla 12a Commissione sull'ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 1.100 riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della compatibilità della prima parte della proposta, che attribuisce ulteriori compiti alla Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del disegno di legge.

Il sottosegretario MORRONE formula un avviso non ostativo sulla proposta emendativa segnalata dalla relatrice, a condizione che il riferimento ai nuovi compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori sia sostituito con un riferimento alle nuove finalità.

Alla luce dell'interlocuzione tenutasi con il rappresentante del Governo, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «il compito» con le seguenti: «la finalità»."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dalla relatrice.

**(5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A) Modifica al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa**



(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, e in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, posto che la Commissione di merito ha recepito la condizione relativa alla copertura dell'articolo 8 recante "Disposizioni in materia di spese di giustizia".

Per quanto riguarda gli emendamenti, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato alla Commissione giustizia, in merito alle proposte 8.2, 8.3, 8.0.1 e 9.0.2. In merito agli emendamenti di nuova presentazione, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 9.0.201. Fa presente che occorre inoltre valutare l'emendamento 9.0.202 sia in termini di disponibilità delle risorse sia per la configurazione del diritto soggettivo a beneficiare di una detrazione fiscale, con copertura costruita come tetto di spesa. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario MORRONE formula un avviso non ostativo sul testo e contrario, per profili di criticità finanziaria, sugli emendamenti 8.2, 8.3, 8.0.1 e 9.0.2.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione 9.0.201 e 9.0.202, fa presente come quest'ultimo introduca il diritto ad una agevolazione fiscale, costruendo tuttavia la copertura finanziaria come tetto di spesa.

In merito, invece, alla proposta 9.0.201, che incrementa le spese di investimento in favore della Polizia, a valere sull'accantonamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente, reputa necessario un approfondimento per verificare la disponibilità delle risorse.

Il presidente [PESCO](#) dispone pertanto una breve sospensione della seduta, per consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti.

*La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,45.*

Il sottosegretario MORRONE, sulla base degli approfondimenti svolti, esprime un avviso contrario sull'emendamento 9.0.201, dal momento che, al di là degli aspetti concernenti la disponibilità delle risorse, esso dispone il finanziamento di spese in conto capitale con risorse di natura corrente.

Il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 8.3, 8.0.1, 9.0.2, 9.0.201 e 9.0.202. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

I senatori [MANCA](#) (*PD*) e [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) esprimono la contrarietà dei rispettivi Gruppi alla valutazione di nulla osta sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato**

**interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi [\(n. 42\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra una proposta di parere non ostativo con presupposti, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta la votazione della proposta di parere, in modo da consentire alla Commissione l'approfondimento opportuno.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 21 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta opportuno l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nelle proposte 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 interamente sostitutivi dell'articolo 1. Rileva la necessità di valutare l'inserimento di una clausola analoga nella proposta 1.19 che introduce nell'ordinamento il permesso di soggiorno per particolari casi di vulnerabilità, nonché nella proposta 1.44, con riferimento al comma 20-quater, secondo cui i titolari di permesso di soggiorno sono beneficiari del Sistema di protezione. Con riguardo all'emendamento 1.60, fa presente che comporta maggiori oneri la lettera a), numero 1, capoverso comma 2, che aumenta il numero delle commissioni preposte alla verifica delle domande di protezione internazionale. Va valutato, inoltre, l'inserimento di clausola di invarianza finanziaria nella lettera b), che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra le università e il Ministero dell'interno, ai fini della formazione dei componenti e del personale delle commissioni. Occorre, inoltre, valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 3 dell'emendamento 1.93 che istituisce sezioni giudiziarie per l'immigrazione presso tutte le sedi di tribunale. Analogamente, va valutata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'ultimo periodo dell'emendamento 1.94 in materia di scorrimento di graduatorie di concorso per l'assunzione di magistrati. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 2.11 sulle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione. Osserva che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2. Non vi sono, inoltre, osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 3. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria e con la disposizione di copertura, di cui al comma 2 dell'articolo, degli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11. Non vi sono, infine, osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 4. Con riguardo all'emendamento soppressivo

riferito all'articolo 5, fa presente che non vi sono osservazioni. In merito alle proposte riferite all'articolo 6, chiede conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura dell'emendamento 6.3, interamente sostitutivo della disposizione. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione, nonché conferma della disponibilità della copertura, con riguardo all'emendamento 6.4. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6. Con riferimento agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, segnala che occorre valutare, anche agli effetti finanziari, la compatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'emendamento 6.0.1. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 6.0.3, risultando incapiante la copertura per il 2018. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo. Non vi sono, inoltre, osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 7, 8, 9 e 10. Circa gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10, segnala comportare maggiori oneri la proposta 10.0.1, mentre chiede conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura del successivo 10.0.2: entrambi gli emendamenti attengono al funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento. Non vi sono, inoltre, osservazioni sulle proposte riferite all'articolo 11. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, segnala che comportano maggiori oneri l'emendamento 12.7, che prevede un piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale, e le proposte 12.34, 12.35 e 12.56, in tema di servizi garantiti nei centri di prima accoglienza. Occorre poi valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 7 dell'articolo, degli emendamenti 12.8, 12.9 (analogo al 12.10), 12.11 (analogo a 12.12 e 12.13), 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.20 e 12.21, che ridefiniscono i destinatari dei servizi di accoglienza erogati dagli enti locali, nonché delle proposte 12.30, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44 (analogo al 12.45), 12.47, 12.51, 12.53 (analogo al 12.54) e 12.55, che intervengono in vario modo sul termine di permanenza dei richiedenti asilo e sui titolari di protezione umanitaria nei centri SPAR. Osserva che risulta, inoltre, necessario valutare la portata finanziaria delle proposte 12.18, 12.47 e 12.57, sulle modalità di finanziamento degli enti locali inseriti nel sistema di accoglienza. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12. Sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 12, rileva che comportano maggiori oneri la proposta 12.0.2, che prevede una riduzione del gettito erariale priva di adeguata copertura, mentre l'emendamento 12.0.4, che incrementa le risorse per il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza, richiede conferma della sussistenza delle risorse previste a copertura a valere sul FISPE. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 12. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, fa presente che occorre valutare se l'emendamento 13.12 sul sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale non comporti maggiori oneri rispetto alla normativa vigente. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 13.0.1 e 13.0.2 ai fini della verifica della corretta quantificazione dell'onere. Non vi sono, infine, osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 13. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, risultano comportare maggiori oneri le proposte 14.6, 14.31 e 14.32. Osserva che occorre valutare gli emendamenti 14.10, 14.15 (analogo al 14.16), 14.27 e 14.28. Non vi sono, invece, osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare le proposte 15.6 e 15.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 16.2, 16.3 e 16.0.6. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.4 e 16.0.7 (analogo al 16.0.8). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comportano maggiori oneri le proposte 17.0.5 e 17.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, osserva che occorre valutare le proposte 18.3, 18.11, 18.0.2 e 18.0.3. Segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.10 e 18.0.1. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 18.9, 18.12 e 18.0.7. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 19.5 e 19.9. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 19.0.1. Segnala che non vi sono osservazioni sui

restanti emendamenti riferiti all'articolo 19. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 20. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.0.2, 21.0.3 e 21.0.13 e che comporta maggiori oneri la proposta 21.0.4. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il rappresentante del GOVERNO, nel riservarsi di fornire le risposte ai rilievi sugli emendamenti formulati dal relatore, mette a disposizione una nota riguardante gli aspetti finanziari del testo del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 42**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

- in merito all'articolo 1, recante limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi:
- a) è ritenuta prudentiale l'applicazione di un tasso figurativo minimo dell'1 per cento sulla fattispecie dei crediti/debiti commerciali;
- b) è confermata la stima della quota (5 per cento) degli interessi capitalizzati sui quali applicare la nuova disciplina della deducibilità degli interessi passivi, in quanto costituisce il prodotto dell'analisi dei dati dettagliati estratti da alcune note integrative del bilancio di imprese di grandi dimensioni;
- in relazione al passaggio dal sistema di calcolo civilistico a quello fiscale del reddito operativo lordo (ROL), di cui all'articolo 1, viene data rassicurazione dell'assenza di effetti negativi in termini di gettito a titolo di imposta sul reddito delle società (IRES), anche tenuto conto che i criteri valutativi indicati dalle normative fiscali risultano molto più stringenti rispetto ai principi contabili alla base della valutazione delle componenti del ROL civilistico utilizzato nella normativa previgente;
- in relazione agli articoli 2 e 3, relativi alla cosiddetta "imposizione in uscita", è apparso utile, come richiesto dalla Commissione, produrre ulteriori elementi informativi in merito alla determinazione delle plusvalenze, degli effetti connessi all'eliminazione dell'opzione per la sospensione dell'imposta e alla riduzione dei tempi di rateizzazione; in particolare, è stato evidenziato - precisando quanto si legge nella relazione tecnica - che dalle modifiche previste dall'articolo 3 non derivano effetti significativi sul gettito;
- per quanto riguarda l'articolo 4 sulle imprese estere controllate non residenti (*controlled foreign companies* - CFC), è confermata l'impossibilità di definire la platea dei soggetti destinatari della nuova disciplina, fermo restando che la riduzione dal 50 al 33,3 per cento della percentuale di proventi *passive income* oltre la quale opera la presunzione di configurabilità di "soggetto non residente" comporterà effetti di gettito positivi, sebbene non quantificabili;
- relativamente all'articolo 5, che modifica la normativa sui dividendi e le plusvalenze correlate a partecipazioni in soggetti non residenti, operando principalmente su aspetti formali e per lo più per finalità di coordinamento normativo e di semplificazione, è apparso utile fornire dati richiesti dalla Commissione in ordine agli interpelli e, nel contempo, è stato evidenziato che i dati riguardanti la tassazione effettiva estera (ossia il rapporto tra l'imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata) non sono immediatamente desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soci italiani, sebbene le modifiche apportate potrebbero anche

favorire l'emersione di nuova base imponibile;

- in merito all'articolo 12, sulla definizione degli intermediari finanziari, è ribadita la neutralità ai fini del gettito, anche in considerazione dell'esiguità della platea dei destinatari della norma;
- con riferimento all'articolo 15, viene confermata la capienza del fondo per il recepimento della normativa europea;

esprime parere non ostativo, nel presupposto che:

- sia stato valutato l'eventuale effetto finanziario connesso alle disposizioni transitorie recate dall'articolo 13, commi da 2 a 5, e riferite al nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 1;
- in merito alle disposizioni sui "disallineamenti da ibridi" di cui agli articoli da 6 a 11, sia confermata la previsione di non onerosità contenuta nella Relazione tecnica, considerata la natura antielusiva delle medesime disposizioni.

## 1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 46 (ant.) del 24/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018**  
**46ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle puntuali risposte fornite dal Governo in relazione ai chiarimenti richiesti, propone l'approvazione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto delle risposte fornite dal Governo, rilevato, peraltro, che: in merito all'articolo 32, sulla riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, viene fatto presente che le riduzioni ivi previste di posizioni dirigenziali realizzano una piena corrispondenza tra i posti di funzione dirigenziali e i posti previsti in dotazione organica; con specifico riferimento alla previsione recata dal comma 4 dell'articolo 32, ove si prevede il riassorbimento delle posizioni di esubero entro il biennio successivo, viene rilevato come tale riassorbimento non contrasti con il raggiungimento degli obiettivi di risparmio, rispondendo all'esigenza di evitare che le situazioni di esubero del personale possano determinare, ove non assorbite entro il biennio, forme di mobilità guidata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che il riassorbimento di cui al citato comma 4 dell'articolo 32 sia compatibile con il raggiungimento di economie di spesa, e con la seguente osservazione: in merito all'articolo 32, non risulta evidente che la soppressione delle posizioni dirigenziali sia effettivamente operata sulla dotazione organica di fatto, anziché sulla pianta organica di diritto."

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi agli articoli da 22 a fine del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti all'articolo 22, comportano maggiori oneri le proposte 22.2, 22.0.1, 22.0.2 e 22.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 22. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 23.0.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10 e 23.0.12. In merito all'emendamento 23.0.11, risulta necessario costruire la copertura dell'onere di cui al comma 4 come tetto di spesa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 23. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 24, comportano maggiori oneri le proposte 24.7 e 24.10. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per gli emendamenti 24.8 e 24.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 24. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 25. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre valutare la proposta 26.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 26. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 27, comporta maggiori oneri la proposta 27.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 27. In merito agli emendamenti all'articolo 28, occorre valutare la proposta 28.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 28. In merito agli emendamenti all'articolo 29, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 29.0.1. Occorre valutare il comma 3 dell'emendamento 29.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 29.0.3 e 29.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 29. In merito agli emendamenti all'articolo 30, comporta maggiori oneri la proposta 30.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 30. In merito agli emendamenti all'articolo 31, comporta maggiori oneri la proposta 31.2, mentre occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza dell'emendamento 31.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 31. In merito agli emendamenti all'articolo 32, occorre valutare che la proposta 32.1 non faccia venir meno economie di spese già scontate nei tendenziali. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 32.0.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 32.0.2 e 32.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 32. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 33, comportano maggiori oneri le proposte 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1 e 33.0.3. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 33.0.2, 33.0.4 e 33.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 33. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 34, comportano maggiori oneri le proposte 34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5 e 34.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 34. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 35.2, 35.3 e 35.4. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 35.5, 35.6 e 35.0.2. Comportano maggiori oneri le proposte 35.0.1, 35.0.3, 35.0.5, 35.0.6 e 35.0.7. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza nella proposta 35.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 35. In merito agli emendamenti relativi all'articolo 36, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 36.2 e 36.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri correlati alla proposta 36.7. Occorre valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19 e 36.21. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 36. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 37 e 38. Rappresenta la necessità, in caso di approvazione di più emendamenti coperti sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, di non eccedere l'ammontare delle risorse disponibili.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*



## 1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 47 (pom.) del 24/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018**  
**47ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 18,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di avere illustrato gli emendamenti recanti profili di criticità finanziaria nella seduta di ieri e nell'odierna seduta antimeridiana. Riepiloga, quindi, le considerazioni già svolte, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con il relatore sulla necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria ed amministrativa in riferimento alle proposte 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.19 e 1.44 (relativamente al comma 20-*quater*).

In merito alla proposta 1.60, ravvisa l'onerosità della previsione che aumenta il numero delle commissioni preposte alla verifica delle domande di protezione internazionale, mentre reputa opportuno inserire una clausola di neutralità finanziaria nella parte dell'emendamento che introduce la possibilità di stipulare convenzioni tra le università e il Ministero dell'interno.

Ravvisa, quindi, l'onerosità dell'emendamento 1.93, analogamente alla proposta 1.94 relativa allo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione di magistrati.

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (*FI-BP*) esprime perplessità circa la valutazione di onerosità dell'emendamento 1.94, dal momento che lo scorrimento delle graduatorie opererà nell'ambito dei

posti messi a concorso.

Osserva, peraltro, che la proposta reca una clausola d'invarianza finanziaria.

Il senatore [MANCA](#) (PD) concorda con la valutazione espressa dal senatore Pichetto Fratin, dal momento che l'emendamento si riferisce ai posti già messi a concorso.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel ritenere non sostenibile la clausola di neutralità finanziaria, ribadisce una valutazione di onerosità sulla proposta in esame, stante anche il carattere derogatorio della relativa portata normativa.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) sottolinea la natura ordinamentale dell'emendamento 1.94, in quanto la deroga ivi contenuta attiene allo svolgimento delle procedure concorsuali.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) osserva come l'emendamento non esclude che gli eventuali soggetti idonei eccedano il numero totale dei posti messi a concorso.

Il sottosegretario GARAVAGLIA propone di accantonare l'emendamento 1.94, per un approfondimento.

Il RELATORE concorda con la suddetta proposta.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, il sottosegretario GARAVAGLIA esprime una valutazione contraria sulla proposta 2.11, ritenendo necessario acquisire una relazione tecnica. Chiede poi di accantonare l'emendamento 2.11 (testo 2), che reca, rispetto alla formulazione originaria, una clausola di neutralità finanziaria.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.11 e 2.11 (testo 2). Fa poi presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore e riferiti all'articolo 4, il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione di maggiore onerosità delle proposte 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede il motivo della valutazione di onerosità della proposta 4.11.

Il PRESIDENTE rileva come tale proposta comporti obblighi cogenti in tema di trattenimenti, con inevitabili profili di onerosità.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso contrario sulle proposte 6.3, per inidoneità della copertura, oltre che sugli emendamenti 6.4, 6.0.1 e 6.0.3.

Il PRESIDENTE ricorda che sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 9 non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, per quanto riguarda, poi, gli emendamenti riferiti all'articolo 10, evidenzia l'onerosità della proposta 10.0.1 e la mancanza delle risorse poste a copertura dell'emendamento 10.0.2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 12, concorda con la valutazione del relatore sull'onerosità delle proposte 12.7, 12.34, 12.35, 12.56 e 12.0.2.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) osserva come la proposta 12.0.2 determini un incremento delle funzioni a carico degli enti comunali.

In merito alle proposte emendative relative all'articolo 12, per le quali il relatore chiede di valutare la compatibilità con la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo medesimo, il sottosegretario GARAVAGLIA chiede di accantonare, per un approfondimento, la proposta 12.41, ritenendo necessario invece acquisire su tutti gli altri un'apposita relazione tecnica.

Osserva, poi, che comporta maggiori oneri la proposta 12.57, mentre l'emendamento 12.0.4 reca una copertura insufficiente.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) interviene in merito agli emendamenti per i quali il rappresentante del Governo ha rilevato la necessità di acquisire la relazione tecnica, reputando opportuno un accantonamento, stante il fatto che essi attengono ad aspetti cruciali del sistema di accoglienza.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come, secondo una prassi consolidata della Commissione bilancio, l'assenza di relazione tecnica possa giustificare la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, suggerisce di individuare un numero circoscritto di emendamenti dei quali chiedere l'accantonamento.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel ritenere non condivisibile la prassi testé ricordata, reputa che gli Uffici della Commissione possano, nei tempi necessari, verificare la correttezza della copertura finanziaria degli emendamenti all'articolo 12 per i quali si richiede la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE reputa che gli emendamenti segnalati presentino complessità tali da rendere inevitabile l'acquisizione della relazione tecnica, attraverso un'interlocuzione con il Governo. Tuttavia, ritiene opportuno disporre l'accantonamento per consentire i necessari approfondimenti.

Il RELATORE concorda con la scelta di sospendere l'esame di tutti gli emendamenti relativi all'articolo 12 dei quali si richiede la valutazione della compatibilità con la clausola d'invarianza finanziaria recata dal comma 7.

In merito agli emendamenti relativi all'articolo 13, il sottosegretario GARAVAGLIA formula un parere contrario sull'emendamento 13.12, per evidente onerosità, nonché sulle proposte 13.0.1 e 13.0.2, in quanto prive di idonea copertura.

Il RELATORE ravvisa identità di contenuto tra la proposta 13.12 e l'emendamento 12.0.1, sul quale prospetta, conseguentemente, l'espressione di una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 14, il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione contrario sugli emendamenti 14.6, 14.15, 14.16, 14.27, 14.28, 14.31 e 14.32, per maggiore onerosità.

Reputa inidonea la copertura finanziaria della proposta 14.10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, ravvisa l'onerosità delle proposte 15.6 e 15.7.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) dissente dalla valutazione del Governo sull'emendamento 15.7, che consente agli enti locali di ripristinare gli uffici dei giudici di pace precedentemente soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, incluso il fabbisogno di personale amministrativo.

Infatti, tale proposta appare compatibile con l'autonomia finanziaria e di bilancio degli enti locali.

Il sottosegretario GARAVAGLIA ritiene che l'attribuzione agli enti locali di una facoltà come quella descritta abbia un'evidente incidenza onerosa sul conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, al cui interno rientrano anche i comuni. Peraltro, gli enti locali dovrebbero farsi carico di servizi posti in capo al Ministero della giustizia.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) concorda con la valutazione di onerosità dell'emendamento 15.7, considerato peraltro che l'organizzazione dei giudici di pace richiede uno stretto coordinamento con l'amministrazione dei servizi giudiziari.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*), nel fare riferimento all'esperienza già in atto in molti comuni, rileva che già oggi numerosi enti locali consorziati sono in grado di gestire e finanziare autonomamente le strutture dei giudici di pace.

Il RELATORE, nel collegarsi alla prassi consolidata della Commissione bilancio, per la quale l'attribuzione di nuove competenze determina l'esigenza di individuare la relativa copertura finanziaria, osserva peraltro che l'emendamento consente di ripristinare uffici soppressi, con il conseguente venir meno di economie di spesa.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), a prescindere da valutazioni di merito, reputa condivisibile il principio in base al quale il conferimento di nuove competenze alle regioni e agli enti locali determina la necessità di individuare la relativa copertura finanziaria, in assenza della quale risulta difficile evitare una valutazione contraria della Commissione bilancio.

Peraltro, ricorda come un problema analogo si sia posto in sede di esame dello schema di decreto legislativo sulla giustizia riparativa (atto del Governo n. 29). Da ultimo, rammenta che i comuni e le regioni stanno già gestendo e finanziando tribunali, uffici di cancelleria e personale amministrativo e che comunque l'emendamento in esame concede agli enti locali una mera facoltà.

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), nel ricordare il disposto normativo dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009, di contabilità e finanza pubblica, rileva la necessità che ogni normativa che comporti oneri a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni debba essere assistita da una quantificazione degli oneri e dalla relativa copertura riferita ai bilanci annuali e pluriennali.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nel paventare il rischio di una vanificazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, non condivide l'automatismo per cui il conferimento di funzioni ai comuni si riverberi in un costo per lo Stato, ferma restando la necessità che l'autonomia finanziaria sia accompagnata dalla conseguente responsabilità gestionale.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ribadisce la considerazione per cui il ripristino degli uffici dei giudici di pace determina un impatto sul sistema dell'amministrazione giudiziaria, il cui costo va inevitabilmente a gravare sul bilancio dello Stato.

Il RELATORE, anche alla luce del dibattito svoltosi, prospetta la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 15.6 e 15.7.

I senatori [DAMIANI](#) (*FI-BP*) e [MANCA](#) (*PD*) esprimono la contrarietà dei rispettivi Gruppi.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 16, il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la valutazione del relatore sull'onerosità delle proposte 16.2, 16.3 e 16.0.6, nonché sulla necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 16.4, 16.0.7 e 16.0.8.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) chiede chiarimenti sulla valutazione di onerosità dell'emendamento

16.3.

Il PRESIDENTE osserva come tale proposta sia priva della necessaria quantificazione dell'onere.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 17.0.5 e 17.0.6, mentre, in merito alle proposte riferite all'articolo 18, chiede di accantonare la proposta 18.3. Esprime poi un avviso di maggiore onerosità degli emendamenti 18.11, 18.0.2 e 18.0.3.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'accantonamento dell'emendamento 18.3, si sofferma sulla portata emendativa delle proposte 18.0.2 e 18.0.3, rilevando che i relativi profili di onerosità sono correlati alla diversa destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con il relatore sugli emendamenti all'articolo 18 segnalati per maggiore onerosità, estendendo tale valutazione anche alle proposte 18.11, 18.0.2 e 18.0.3. Reputa necessaria, poi, l'acquisizione di una relazione tecnica sulla proposta 18.0.7 ed evidenzia l'inidoneità della copertura degli emendamenti 18.9 e 18.12.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 23, concorda con le valutazioni di onerosità segnalate dal relatore e con le richieste di relazione tecnica, sottolineando peraltro che le proposte 21.0.2 e 21.0.3 sono comunque suscettibili di determinare maggiori oneri, a prescindere dall'acquisizione della relazione tecnica. Rileva, inoltre, l'onerosità della proposta 19.0.1.

In merito all'emendamento 23.0.11, costruito come previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, esprime un avviso contrario.

Chiede, altresì, di accantonare gli emendamenti 22.0.3, in attesa di acquisire la relazione tecnica, e 23.0.1, sul quale il relatore ha chiesto di valutare l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 22.0.3 e 23.0.1.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.60, limitatamente alla lettera *a*), numero 1, capoverso comma 2, 1.93, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 6.3, 6.4, 6.0.1, 6.0.3, 10.0.1, 10.0.2, 12.7, 12.34, 12.35, 12.56, 12.57, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.4, 13.12, 13.0.1, 13.0.2, 14.6, 14.31, 14.32, 14.10, 14.15, 14.16, 14.27, 14.28, 15.6, 15.7, 16.2, 16.3, 16.0.9 (già 16.4), 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 17.0.5, 17.0.6, 18.11, 18.0.2, 18.0.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.10, 18.0.1, 18.9, 18.12, 18.0.7, 19.5, 19.9, 19.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.13, 21.0.4, 22.2, 22.0.1, 22.0.2, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.12 e 23.0.11.

Il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.19, 1.44, con riferimento al comma 20-*quater*, e 1.60, limitatamente alla lettera *b*).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 23, fatta eccezione per gli emendamenti 1.94, 2.11, 2.11 (testo 2), 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.20, 12.21, 12.30, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, 12.47, 12.51, 12.53, 12.54, 12.55, 18.3, 22.0.3 e 23.0.1, il cui esame resta sospeso.

Resta altresì sospeso l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 38."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 25 ottobre, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20.*

## 1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 48 (ant.) del 25/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018**  
**48ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga le considerazioni già svolte con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 38.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in merito agli emendamenti relativi all'articolo 24, concorda con la segnalazione del relatore sulla onerosità delle proposte 24.7 e 24.10, esprimendo un avviso contrario per i profili finanziari anche sul 24.8, perché reca maggiori oneri, nonché sul 24.0.1, in mancanza di una relazione tecnica volta a verificare la quantificazione dei relativi oneri.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) prospetta, pertanto, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 24.7, 24.8, 24.10 e 24.0.1, non essendovi osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 24.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) dichiara di dissentire rispetto alla valutazione di onerosità dell'emendamento 24.8.

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, il RELATORE prospetta un parere di



nulla osta su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 26, il sottosegretario GARAVAGLIA formula un avviso contrario sulla proposta 26.3, comportante maggiori oneri.

Il senatore [MANCA](#) (PD) sottolinea come, in relazione all'emendamento 26.3, in tema di monitoraggio sui cantieri, possa configurarsi al massimo una semplice contrarietà nel merito, mancando qualunque profilo di maggiore onerosità; stigmatizza, quindi, l'utilizzo improprio dell'articolo 81 della Costituzione, applicato spesso indipendentemente dal contenuto della proposta, che rischia di recare pregiudizio anche alla credibilità della Commissione.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) concorda con le considerazioni del senatore Manca, osservando che un parere di maggiore onerosità sulla proposta in questione comporterebbe, per il futuro, la necessità di prevedere una copertura finanziaria in tutte le proposte di analogo contenuto, finora pacificamente ritenute prive di profili onerosi.

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) rimarca l'esigenza che le amministrazioni pubbliche si adeguino alle nuove tecnologie, provvedendo a reperire le risorse finanziarie necessarie allo scopo.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ritiene che l'attività prevista dall'emendamento 26.3 non sia attualmente ricompresa tra i compiti delle prefetture, e per questa ragione essa potrebbe comportare maggiori oneri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel rilevare, in primo luogo, che la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione può comunque essere superata dalla volontà politica dell'Assemblea, fa presente come la proposta in discussione possa determinare effetti finanziari non solo per l'esigenza di adeguamento tecnologico, ma soprattutto per i maggiori adempimenti correlati alla sua attuazione. In ogni caso, trattandosi di oneri indiretti, potrebbe ritenersi sufficiente anche un parere di semplice contrarietà.

Il RELATORE, alla luce della discussione, prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 26.3 e di nulla osta su tutte le altre proposte riferite all'articolo 26.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento agli emendamenti all'articolo 27, concorda con la segnalazione del relatore di maggiore onerosità della proposta 27.0.1, non essendovi osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo.

Il senatore [MARINO](#) (PD) ritiene che la proposta 27.0.1, recante una disciplina organica dell'attività di recupero crediti, abbia carattere meramente ordinamentale.

Il PRESIDENTE segnala che l'emendamento, sotto diversi profili, e con particolare riguardo a quanto previsto dal punto 4 del comma 3, in merito alla deducibilità fiscale delle perdite, e dal comma 6, sull'accesso alla banca dati, può comportare maggiori oneri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA osserva che la proposta, configurando sostanzialmente un disegno di legge organico e autonomo, richiederebbe in ogni caso una relazione tecnica per valutare tutti i complessi effetti finanziari derivanti dalla sua attuazione.

Alla luce degli interventi, il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), attesa la complessità del contenuto della disposizione, ritiene di confermare al riguardo la proposta di parere contrario per i profili finanziari.

Il senatore [MARINO](#) (PD) dissente da tale prospettazione.



In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 28, il sottosegretario GARAVAGLIA, non avendo elementi sulla proposta 28.2 segnalata dal relatore, si rimette alla Commissione.

Il presidente [PESCO](#) rileva che la proposta, volta a specificare l'ambito delle strutture amministrative degli enti locali che possono dare luogo, in caso di condotte illecite gravi e reiterate, all'intervento prefettizio, non sembra determinare evidenti effetti finanziari.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) prospetta, pertanto, un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, il sottosegretario GARAVAGLIA propone l'accantonamento degli emendamenti 29.0.1 e 29.0.2, segnalati dal relatore, al fine di verificarne gli effetti finanziari, mentre concorda con la valutazione di maggiore onerosità delle proposte 29.0.3 e 29.0.5.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*) chiede chiarimenti al riguardo, ritenendo che si tratti di fattispecie analoghe sotto il profilo finanziario, per le quali il Governo propone un diverso trattamento.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) richiama la necessità, già più volte manifestata, di assicurare una linea di coerenza e di equilibrio alle valutazioni espresse dalla Commissione in sede consultiva sui profili finanziari.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che le proposte 29.0.1 e 29.0.2, in realtà, comportano sia maggiori oneri che maggiori ricavi, e pertanto la relazione tecnica risulta necessaria per verificare che le maggiori entrate risultino adeguate a coprire l'incremento delle spese. Ritiene, pertanto, corretto accogliere la richiesta di accantonamento del Governo sui suddetti emendamenti, nonché confermare la valutazione di maggiore onerosità sulle proposte 29.0.3 e 29.0.5, di contenuto diverso.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*) dichiara, al riguardo, il proprio dissenso.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 30, il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme alla segnalazione del relatore sulla proposta 30.1, comportante maggiori oneri, non essendovi osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) prospetta, quindi, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 30.1, e di nulla osta su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 30.

In merito alle proposte relative all'articolo 31, il sottosegretario BITONCI concorda sulla maggiore onerosità dell'emendamento 31.2, segnalato dal relatore, mentre conferma la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 31.0.3.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) prospetta, pertanto, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 31.2, e di nulla osta su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 31.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 32, il sottosegretario BITONCI esprime un avviso di contrarietà sull'emendamento 32.1, in quanto comporta maggiori oneri, e sulla proposta 32.0.3, per mancanza di una copertura idonea, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica per verificare i profili finanziari delle proposte 32.0.1 e 32.0.2.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 31.1 e 32.0.3, e l'accantonamento degli emendamenti 32.0.1 e 32.0.2, al fine di acquisire la relazione tecnica. Su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 32, conferma la mancanza di osservazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, il sottosegretario BITONCI concorda con il relatore sulla maggiore onerosità delle proposte 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1 e 33.0.3, estendendo tale valutazione anche agli emendamenti 33.0.2, 33.0.4 e 33.0.5.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*), nel segnalare la rilevanza politica delle proposte in discussione, che hanno rappresentato un punto qualificante della proposta della coalizione di centro-destra nel corso dell'ultima campagna elettorale per le elezioni politiche, manifesta il proprio dissenso rispetto alle valutazioni di onerosità espresse, che sembrano denotare il sopraggiunto disinteresse di una delle parti politiche che inizialmente le avevano condivise, considerato che, quando vi è la volontà politica, si trova comunque il modo per assicurare le risorse necessarie a finanziarie gli interventi ritenuti importanti.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo perfettamente legittima la posizione espressa dal senatore Fantetti, reputa che essa esprima una valutazione di merito, estranea alla competenza della Commissione, in relazione a proposte che, comunque, potranno essere riprese e provviste di adeguata copertura in sede di manovra di bilancio.

Prospetta, pertanto, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1, 33.0.3, 33.0.2, 33.0.4 e 33.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, il sottosegretario BITONCI concorda con il relatore sulla maggiore onerosità delle proposte segnalate.

Il senatore [MARSILIO](#) (*FdI*) ritiene che gli emendamenti 34.0.2 e 34.0.6, al di là della valutazione di merito sul loro contenuto, presentino adeguata copertura degli oneri.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che non risultano disponibili, sui fondi speciali di parte corrente per l'accantonamento di spettanza del Ministero dell'interno, le risorse previste a copertura degli oneri determinati dagli emendamenti indicati, al di là della necessità di acquisire una relazione tecnica per valutare la correttezza della loro quantificazione.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle interlocuzioni svoltesi, prospetta un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5 e 34.0.6, non essendovi osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore [MARSILIO](#) (*FdI*) dichiara il proprio dissenso da tale prospettazione.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 35, il sottosegretario BITONCI ritiene che le proposte 35.2, 35.3 e 35.4 comportino maggiori oneri, mentre l'emendamento 35.5 rechi una copertura inadeguata. Ravvisa l'esigenza di una relazione tecnica sulle proposte 35.6, 35.0.2 e 35.0.4. Concorde con la valutazione del relatore sulla maggiore onerosità delle proposte 35.0.1, 35.0.3, 35.0.5, 35.0.6 e 35.0.7.

I senatori [MARINO](#) (*PD*) e [FANTETTI](#) (*FI-BP*) chiedono chiarimenti sugli emendamenti 35.0.2 e 35.0.4.

Il sottosegretario BITONCI rileva che l'obbligo di costituzione di consorzi di polizia locale, posto

dall'emendamento 35.0.4 a carico dei comuni più piccoli, comporta nell'immediato evidenti oneri finanziari e amministrativi, potendosi invece realizzare economie di spesa soltanto sul medio o lungo periodo.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) segnala, al riguardo, l'esigenza di escludere qualunque tipologia di emolumenti ai componenti degli organi del consorzio, ricevendo al riguardo le rassicurazioni del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), al di là degli aspetti finanziari, ravvisa comunque profili di incostituzionalità in merito all'emendamento 35.0.4, in relazione al riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base della discussione, prospetta un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6 e 35.0.7.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 36, il sottosegretario BITONCI rileva che tutti gli emendamenti per i quali il relatore ha formulato rilievi, richiederebbero una relazione tecnica per verificare i relativi profili di carattere finanziario.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) prospetta, in assenza di una specifica richiesta di accantonamento degli emendamenti segnalati da parte dei senatori interessati, una proposta di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede chiarimenti sull'emendamento 36.15, che prevede una diversa ripartizione, rispetto a quanto disposto dal decreto-legge, dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, al netto delle spese di gestione, ritenendo al riguardo che, trattandosi di risorse future e non cifrate nella relazione tecnica, non dovrebbero esserci profili di maggiore onerosità.

I senatori [TURCO](#) (*M5S*) e [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritengono che non possa escludersi, al riguardo, la configurabilità di effetti finanziari onerosi.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che l'articolo 36 reca una clausola di invarianza finanziaria e nella relazione tecnica non è quantificato l'ammontare dei ricavi della vendita futura dei beni confiscati, prospetta la possibilità di limitarsi ad un parere di semplice contrarietà.

Alla luce degli interventi, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) configura una proposta di parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 36.2, 36.4, 36.7, 36.19 e 36.21, nonché di semplice contrarietà sulle proposte 36.14, 36.15, 36.16, 36.17 e 36.18, che presentano un contenuto analogo sotto il profilo finanziario.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dissente da tale prospettazione.

Il sottosegretario BITONCI concorda sull'assenza di osservazioni in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 37 e 38, rappresentata dal relatore.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in relazione al complesso del provvedimento, ribadisce la necessità, in caso di approvazione di più emendamenti coperti sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, di non eccedere l'ammontare delle risorse disponibili.

Sulla base dell'andamento e delle conclusioni della discussione, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 38, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 24.7, 24.8, 24.10, 24.0.1, 27.0.1, 29.0.3, 29.0.5, 30.1, 31.2, 32.1, 32.0.3, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.5, 34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5, 34.0.6, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 36.2, 36.4, 36.7, 36.19 e 36.21. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 26.3, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17 e 36.18. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 38, fatta eccezione per gli emendamenti 29.0.1, 29.0.2, 32.0.1 e 32.0.2, il cui esame resta sospeso".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,05.*

## 1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 49 (pom.) del 30/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018**  
**49ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi [\(n. 42\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) ricorda i contenuti della proposta di parere non ostativo con presupposti di cui era stata data lettura nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime favorevolmente sulla proposta di parere.

Il senatore [MARINO](#) (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annunciano il voto di astensione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere pubblicata in allegato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, che occorre chiedere conferma che da tali forme di riconoscimento non possano derivare automatiche progressioni di carriera ovvero contenziosi giudiziari, con effetti onerosi per la finanza pubblica. Con specifico riguardo alla lettera f), n. 1, occorre chiedere chiarimenti su eventuali oneri correlati alla organizzazione dei tirocini di adattamento ivi previsti. Per quanto concerne l'articolo 3, in tema di rilascio delle concessioni relative alle vendite di tabacchi, occorre acquisire elementi informativi sugli effetti finanziari del passaggio dal criterio della produttività minima al parametro della popolazione ai fini dell'istituzione o del trasferimento di rivendite, anche in considerazione della mancanza, nella relazione tecnica, di dati quantitativi al riguardo. Si può valutare, a tale proposito, l'inserimento nella disposizione di una specifica clausola di invarianza di gettito, nonché la previsione espressa del parere delle commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria per l'adozione del regolamento ministeriale previsto dal comma 2. In merito all'articolo 6, recante disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia, occorre chiedere conferma dell'esistenza di una prassi costante e generalizzata, da parte dell'Agenzia delle Dogane, di non imponibilità IVA dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, eventualmente suffragata anche da norme interne, al fine di escludere la configurabilità di una perdita del gettito IVA. Con riguardo al comma 1, lettera c), in tema di servizi accessori, in considerazione dell'ampliamento del regime di non imponibilità riferito in futuro a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni, si richiedono elementi informativi al fine di verificare che la modifica della normativa non generi minori entrate di entità non trascurabile. In relazione all'articolo 9, sull'utilizzo di opere e altro materiale protetto dal diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti o con disabilità visiva, occorre acquisire chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attività di predisposizione in formato audio o digitale di opere allo stato non accessibili ai non vedenti. Pur trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, tra le cosiddette entità autorizzate a svolgere tale attività sono infatti ricompresi anche soggetti pubblici, non necessariamente dotati di autonomia impositiva. Inoltre la possibilità, prevista dal comma 1, capoverso 2-*novies*, di chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione e delle spese per la consegna non sembra idonea a garantire l'integrale copertura degli oneri sostenuti, ma solo di quelli variabili sulla base della produzione effettiva. Con riguardo all'articolo 11, recante disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, occorre avere conferma che l'incremento delle informazioni oggetto di monitoraggio da parte di ISPRA non dia luogo ad adeguamenti finanziari a carico della finanza pubblica, atteso che tale attività di monitoraggio è svolta sulla base di una convenzione triennale che prevede un sostegno finanziario del Ministero dell'ambiente a favore di ISPRA per ciascun esercizio. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 45/2018 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione dei senatori delle note di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore [SOLINAS](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Tosato, illustra gli emendamenti accantonati, i riformulati e gli ulteriori emendamenti presentati dal Governo e dal relatore, segnalando,

per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti del Governo 7.0.500, 28.500, 32.0.500, 32.0.501, 36.500, 36.501, 36.502, 36.503, 36.504, 36.0.100 e 37.0.500 e ai relativi subemendamenti, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nell'emendamento 7.0.500, che prevede l'adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri e il suo periodico aggiornamento, anche ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale. Analoga valutazione può essere formulata in merito ai subemendamenti 7.0.500/1, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/2, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/3 e 7.0.500/4, lettera *a*). In merito all'emendamento 36.504, chiede chiarimenti sul numero 3), in relazione agli eventuali effetti indiretti derivanti dal venir meno della responsabilità dirigenziale. Con riferimento all'emendamento 37.0.500, occorre valutare i profili finanziari dell'ampliamento dell'ambito dei soggetti con i quali l'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati potrebbe stipulare convenzioni, anche onerose, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, facoltà già prevista a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti del Governo e sui restanti subemendamenti (fatta eccezione per quelli riferiti agli emendamenti 32.0.501, 36.504 e 36.0.100, in scadenza alle ore 13 di oggi, il cui esame è sospeso).

In merito agli emendamenti del relatore 4.600, 5.0.600, 6.0.600, 9.600, 9.601, 10.600, 12.600, 12.601, 14.600, 15.601, 15.602, 15.603, 17.0.600, 18.600, 19.600, 21.600, 21.0.600, 21.0.601, 23.0.600, 26.0.600, 31.0.600, 32.0.600, 35.0.600, 35.0.601, 35.0.602, 35.0.603, 35.0.604, 36.600, 38.0.600, X1.600 e ai relativi subemendamenti, chiede conferma che l'attività di accompagnamento immediato alla frontiera di cui alla proposta 5.0.600 sia compatibile con l'invarianza di risorse a legislazione vigente. Comporta maggiori oneri il subemendamento 6.0.600/2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 9.601, che consente l'istituzione - per una durata massima di otto mesi - di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, a valere su quota parte delle risorse del fondo per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 9.601/1, 9.601/2, 9.601/3, 9.601/4, 12.600/1, limitatamente alla lettera *f*), 12.600/2, limitatamente alla lettera *e*), e 12.600/3, limitatamente al punto 5. In merito all'emendamento 12.601, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 12. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.602/1. In merito alla proposta 18.600 modificativa della disposizione sull'accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, si chiedono chiarimenti sulla copertura disposta dalla lettera *c*), riferita alla lettera *a*) modificativa del comma 1: occorre chiarire, in particolare, se la copertura a valere sull'articolo 39 operi nell'ambito di risorse già stanziare (con necessaria riduzione di previsioni di spesa esistenti) oppure se sia necessario incrementare le coperture previste dal medesimo articolo. Comporta maggiori oneri il subemendamento 18.600/1, mentre si chiede la relazione tecnica sul 18.600/2. Ritiene opportuna la relazione tecnica sulla proposta 23.0.600 che modifica la procedura amministrativa per la confisca di veicoli. Occorre valutare, in relazione al testo, gli identici subemendamenti 23.0.600/1, 23.0.600/2 e 23.0.600/3. Con riguardo all'emendamento 26.0.600 in tema di piani di emergenza per gli impianti di gestione dei rifiuti, occorre acquisire conferma dell'invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente. Circa la proposta 31.0.600 sull'occupazione arbitraria di immobili, chiede la Relazione tecnica con particolare riferimento all'articolo 31-*bis*, comma 1, capoverso 7, che prevede l'istituzione di un fondo con copertura a valere sul fondo per le vittime dell'estorsione e sul fondo unico di giustizia, nonché con riferimento al comma 3 che prevede l'applicazione retroattiva di norme risarcitorie. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 31.0.600/9 e 31.0.600/10. Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 31.0.600/11. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria del subemendamento 31.0.600/12. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 32.0.600 in materia di riorganizzazione del servizio centrale di protezione. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 35.0.600, che prevede assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale, in deroga alla normativa vigente, nonché sui subemendamenti 35.0.600/1, 35.0.600/2, mentre comporta maggiori oneri il subemendamento 35.0.600/3. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 35.0.601, istitutivo del fondo per la



sicurezza urbana, che prevede peraltro una copertura a valere sul fondo unico di giustizia. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura del subemendamento 35.0.601/1. Chiede chiarimenti sulla copertura del comma 2 dell'emendamento 35.0.602, a valere sul fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, nonché sulla compatibilità con la normativa contabile di quanto disposto dal comma 3. Chiede conferma dell'invarianza degli oneri, rispetto alla normativa vigente, derivanti dall'emendamento 35.0.603, che amplia le finalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle forze di polizia. Occorre valutare gli eventuali effetti di cassa correlati all'ultimo comma del subemendamento 35.0.604/3. Chiede la Relazione tecnica sulla proposta 38.0.600 che reca agevolazioni per le vittime delle attività di estorsione e di usura. Con riferimento alla proposta X1.600, occorre valutare la correttezza della copertura, posto che si fa ricorso al fondo, di cui all'articolo 35 del decreto-legge, finanziato a sua volta da risparmi di spesa destinati ad altre finalità, con la necessità di inserire un coordinamento tra le due disposizioni. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti del relatore e sui restanti subemendamenti (fatta eccezione per quelli riferiti agli emendamenti 12.601, 14.600 e X1.600, in scadenza alle ore 13 di oggi, il cui esame è sospeso). In merito agli emendamenti precedentemente accantonati, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'ultimo periodo dell'emendamento 1.94 in materia di scorrimento di graduatorie di concorso per l'assunzione di magistrati. Occorre poi valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 2.11 sulle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione. Occorre comunque valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.11 (testo 2) che, rispetto alla formulazione originaria, reca la clausola suddetta. Occorre altresì valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 7 dell'articolo 12, degli emendamenti 12.8, 12.9 (analogo al 12.10), 12.11 (analogo a 12.12, 12.12 testo 2 e 12.13), 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.20 e 12.21, che ridefiniscono i destinatari dei servizi di accoglienza erogati dagli enti locali, nonché delle proposte 12.30, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44 (analogo al 12.45), 12.47, 12.51, 12.53 (analogo al 12.54) e 12.55, che intervengono in vario modo sul termine di permanenza dei richiedenti asilo e sui titolari di protezione umanitaria nei centri del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati (SPRAR). Occorre valutare la proposta 18.3, mentre era stato segnalato come suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 22.0.3. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 23.0.1. Occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 29.0.1, mentre occorre valutare il comma 3 dell'emendamento 29.0.2. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 32.0.1, mentre era stato segnalato come suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 32.0.2. Peraltro, in merito all'emendamento 32.0.2 (testo 2), che prevede l'istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno presso la Sede didattica-residenziale afferente al Dipartimento delle politiche del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, occorre acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 4.

In merito agli emendamenti riformulati, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa dell'emendamento 6.0.1 (testo 2) riguardante l'allontanamento dei cittadini di altri Stati dell'Unione europea privi di sufficienti risorse economiche. In merito alla proposta 2.12 (testo 2), chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle verifiche delle prefetture ai fini della liquidazione delle spese di gestione sostenute dai gestori dei centri di permanenza e di rimpatrio. Richiede la relazione tecnica, ai fini della verifica della corretta quantificazione dell'onere, per la proposta 14.32 (testo 2) che attiene alla concessione del permesso di soggiorno europeo di lungo periodo per i cittadini venezuelani di origine italiana che presentano richiesta di cittadinanza. Sugli emendamenti 16.0.7 (testo 2) e 16.0.8 (testo 2), riguardanti l'introduzione del trattamento farmacologico per i condannati rispettivamente per reati di pedofilia e reati sessuali, risulta opportuna l'acquisizione di una relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri. In merito all'emendamento 18.10 (testo 2) che estende ad altri comuni, diversi da quelli capoluogo di provincia, la possibilità per la polizia municipale di accedere al Centro elaborazione dati, occorre acquisire una relazione tecnica, per verificare la correttezza della quantificazione dell'onere. Analoga richiesta



attiene agli emendamenti 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2) e 23.0.10 (testo 2) riguardanti il potenziamento e l'incremento del contingente destinato all'operazione "strade sicure". Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa della proposta 24.0.1 (testo 2) sull'accesso degli agenti di polizia giudiziaria alle banche dati dell'anagrafe tributaria. La proposta 27.0.1 (testo 2) reca, rispetto alla formulazione originaria sulla quale è già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, un nuovo comma sulle modalità di tenuta del registro giornale degli affari delle imprese di recupero crediti, la cui portata è indifferente dal punto di vista della valutazione delle conseguenze finanziarie dell'emendamento. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 29.0.3 (testo 2) che prevede l'istituzione delle sezioni di tribunale specializzate in materia di mafia e di altre associazioni criminali. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.9 (testo 2), 15.0.3 (testo 2), 19.9 (testo 2) e 22.0.3 (testo 2).

Per consentire al Governo di fornire le risposte ai rilievi sollevati dal relatore, il PRESIDENTE avverte che l'esame del provvedimento proseguirà nella seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 42**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

- in merito all'articolo 1, recante limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi:
- a) è ritenuta prudentiale l'applicazione di un tasso figurativo minimo dell'1 per cento sulla fattispecie dei crediti/debiti commerciali;
- b) è confermata la stima della quota (5 per cento) degli interessi capitalizzati sui quali applicare la nuova disciplina della deducibilità degli interessi passivi, in quanto costituisce il prodotto dell'analisi dei dati dettagliati estratti da alcune note integrative del bilancio di imprese di grandi dimensioni;
- in relazione al passaggio dal sistema di calcolo civilistico a quello fiscale del reddito operativo lordo (ROL), di cui all'articolo 1, viene data rassicurazione dell'assenza di effetti negativi in termini di gettito a titolo di imposta sul reddito delle società (IRES), anche tenuto conto che i criteri valutativi indicati dalle normative fiscali risultano molto più stringenti rispetto ai principi contabili alla base della valutazione delle componenti del ROL civilistico utilizzato nella normativa previgente;
- in relazione agli articoli 2 e 3, relativi alla cosiddetta "imposizione in uscita", è apparso utile, come richiesto dalla Commissione, produrre ulteriori elementi informativi in merito alla determinazione delle plusvalenze, degli effetti connessi all'eliminazione dell'opzione per la sospensione dell'imposta e alla riduzione dei tempi di rateizzazione; in particolare, è stato evidenziato - precisando quanto si legge nella relazione tecnica - che dalle modifiche previste dall'articolo 3 non derivano effetti significativi sul gettito;
- per quanto riguarda l'articolo 4 sulle imprese estere controllate non residenti (*controlled foreign companies* - CFC), è confermata l'impossibilità di definire la platea dei soggetti destinatari della nuova disciplina, fermo restando che la riduzione dal 50 al 33,3 per cento della percentuale di proventi *passive income* oltre la quale opera la presunzione di configurabilità di "soggetto non residente" comporterà effetti di gettito positivi, sebbene non quantificabili;
- relativamente all'articolo 5, che modifica la normativa sui dividendi e le plusvalenze correlate

a partecipazioni in soggetti non residenti, operando principalmente su aspetti formali e per lo più per finalità di coordinamento normativo e di semplificazione, è apparso utile fornire dati richiesti dalla Commissione in ordine agli interpelli e, nel contempo, è stato evidenziato che i dati riguardanti la tassazione effettiva estera (ossia il rapporto tra l'imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata) non sono immediatamente desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soci italiani, sebbene le modifiche apportate potrebbero anche favorire l'emersione di nuova base imponibile;

- in merito all'articolo 12, sulla definizione degli intermediari finanziari, è ribadita la neutralità ai fini del gettito, anche in considerazione dell'esiguità della platea dei destinatari della norma;
- con riferimento all'articolo 15, viene confermata la capienza del fondo per il recepimento della normativa europea;

esprime parere non ostativo, nel presupposto che:

- sia stato valutato l'eventuale effetto finanziario connesso alle disposizioni transitorie recate dall'articolo 13, commi da 2 a 5, e riferite al nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 1;
- in merito alle disposizioni sui "disallineamenti da ibridi" di cui agli articoli da 6 a 11, sia confermata la previsione di non onerosità contenuta nella Relazione tecnica, considerata la natura antielusiva delle medesime disposizioni.

## 1.4.2.4.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50 (pom.) del 30/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018**  
**50ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore **SOLINAS** (L-SP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Tosato, illustra gli ulteriori subemendamenti relativi agli emendamenti 12.601, 32.0.501 e x.600, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 12 dei subemendamenti 12.601/1, 12.601/2, 12.601/3, 12.601/4, 12.601/5, 12.601/6 e 12.601/7. Occorre valutare, in relazione all'emendamento x1.600, i subemendamenti x1.600/7 e x1.600/9. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel depositare le relazioni tecniche positivamente verificate sugli emendamenti 7.0.500, 28.500, 32.0.500, 32.0.501, 36.500, 36.501, 36.502, 36.503, 36.504, 36.0.100 e 37.0.500, presentati dal Governo, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 7.0.500, per la quale non risulta necessario l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché sugli emendamenti 36.504 e 37.0.500. Concorde, invece, con il relatore sulla necessità di prevedere una clausola di neutralità nei subemendamenti 7.0.500/1, commi 1 e 4-bis, 7.0.500/2, commi 1 e 4-bis, 7.0.500/3 e 7.0.500/4, lettera a), nonché sui subemendamenti 7.0.500/8, 7.0.500/24 e 7.0.500/35, non segnalati dal relatore.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti del Governo, mentre chiede l'accantonamento dell'esame dei subemendamenti riferiti alla proposta 32.0.501, su cui è in corso l'acquisizione di elementi istruttori.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore [MARINO](#) (PD) sui profili finanziari della proposta 37.0.500, nella parte in cui prevede la facoltà di concludere convenzioni anche di natura onerosa, il relatore [SOLINAS](#) (L-SP-PSd'Az) risponde che tale facoltà è già prevista dalla normativa vigente, limitandosi l'emendamento ad ampliare l'ambito dei soggetti con i quali è possibile per l'Autorità stipulare le convenzioni ivi contemplate.

Prospetta, quindi, un parere di nulla osta sugli emendamenti 7.0.500, 36.504 e 37.0.500, mentre per i subemendamenti 7.0.500/1, commi 1 e 4-bis, 7.0.500/2, commi 1 e 4-bis, 7.0.500/3, 7.0.500/4, lettera a), 7.0.500/8, 7.0.500/24 e 7.0.500/35 prefigura un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento agli emendamenti presentati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO chiede l'accantonamento dell'esame della proposta 5.0.600, sulla quale è stata trasmessa una nota del Ministero dell'interno su cui sono in corso verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato, nonché dell'emendamento 12.601. Concorda sulla maggiore onerosità dei subemendamenti 6.0.600/2, 9.601/1, 9.601/2, 9.601/3, 9.601/4, 12.600/1, limitatamente alla lettera f), 12.600/2, limitatamente alla lettera e), e 12.600/3, limitatamente al punto 5, nonché del subemendamento 15.602/1, che aumenta i casi di erogazione del compenso al difensore, non avendo invece osservazioni sulla proposta 9.601. In relazione alla proposta 18.600, propone l'accantonamento per consentire ulteriori approfondimenti, mentre esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sui subemendamenti 18.600/1, che comporta maggiori oneri, e 18.600/2, in assenza di relazione tecnica. Ritiene, altresì, necessario accantonare l'esame della proposta 23.0.600, in attesa del completamento dell'istruttoria, e dei subemendamenti 23.0.600/1, 23.0.600/2 e 23.0.600/3, nonché degli emendamenti 26.0.600 e 31.0.600, con i subemendamenti 31.0.600/11 e 31.0.600/12, mentre formula un avviso contrario, per i profili finanziari, sui subemendamenti 31.0.600/9 e 31.0.600/10. Chiede, poi, di accantonare l'esame delle proposte 32.0.600, 35.0.600, con i subemendamenti 35.0.600/1, 35.0.600/2 e 35.0.600/3, nonché dell'emendamento 35.0.601 e del relativo subemendamento 35.0.601/1, delle proposte 35.0.602, 35.0.603 e del subemendamento 35.0.604/3, ed infine in relazione alle proposte 38.0.600 e 31.600.

Con riguardo agli emendamenti già in precedenza accantonati, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 1.94, in quanto essa reca una deroga ordinamentale senza determinare un incremento delle facoltà assunzionali. Concorda con il relatore sull'esigenza di inserire una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 2.11, esprimendo pertanto un avviso favorevole sull'emendamento 2.11 (testo 2), che provvede ad aggiungere la suddetta clausola.

Il presidente [PESCO](#) segnala che gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 12 potrebbero incidere, per il loro contenuto, sulla valutazione dell'emendamento 12.601, di cui il rappresentante del Governo ha già chiesto di sospendere l'esame.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, anche in relazione a tale segnalazione, chiede di accantonare ulteriormente gli emendamenti riferiti all'articolo 12, ossia le proposte 12.8, 12.9 (analogo al 12.10), 12.11 (analogo a 12.12, 12.12 (testo 2) e 12.13), 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.20, 12.21, 12.30, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44 (analogo al 12.45), 12.47, 12.51, 12.53 (analogo al 12.54) e 12.55, già in precedenza oggetto di rinvio.

Esprime, quindi, un avviso contrario sulla proposta 18.3, in mancanza di una relazione tecnica che verifichi la correttezza della quantificazione e la congruità della copertura, nonché dell'emendamento 22.0.3, sulla cui onerosità concorda con il relatore.

Chiede, inoltre, l'accantonamento delle proposte 23.0.1, 29.0.1, 29.0.2, 32.0.1, 32.0.2 e 32.0.2 (testo 2), nonché di tutti gli emendamenti riformulati, per i quali sono in corso le necessarie

interlocuzioni all'interno del Governo.

Il relatore [SOLINAS](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.600/2, 9.601/1, 9.601/2, 9.601/3, 9.601/4, 12.600/1, limitatamente alla lettera *f*), 12.600/2, limitatamente alla lettera *e*), 12.600/3, limitatamente al punto 5, 15.602/1, 18.600/1, 18.600/2, 31.0.600/9, 31.0.600/10, 18.3 e 22.0.3, nonché un parere di nulla osta sull'emendamento 2.11 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), dopo aver sottolineato l'importanza annessa dal proprio Gruppo alla proposta 35.0.604/3, preannuncia che esigerà, ove ritenuta necessaria dal relatore o dal Governo, la predisposizione della relazione tecnica per gli emendamenti interessati.

Sulla base dell'andamento della discussione, il relatore [SOLINAS](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti del Governo 7.0.500, 28.500, 32.0.500, 32.0.501, 36.500, 36.501, 36.502, 36.503, 36.504, 36.0.100, 37.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nelle proposte 7.0.500/1, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/2, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/3, 7.0.500/4, lettera *a*), 7.0.500/8, 7.0.500/24 e 7.0.500/35.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti del Governo esaminati e sui relativi subemendamenti, fatta eccezione per i subemendamenti riferiti alla proposta 32.0.501, il cui esame resta sospeso.

In merito agli emendamenti del relatore 4.600, 5.0.600, 6.0.600, 9.600, 9.601, 10.600, 12.600, 12.601, 14.600, 15.601, 15.602, 15.603, 17.0.600, 18.600, 19.600, 21.600, 21.0.600, 21.0.601, 23.0.600, 26.0.600, 31.0.600, 32.0.600, 35.0.600, 35.0.601, 35.0.602, 35.0.603, 35.0.604, 36.600, 38.0.600, x1.600 e ai relativi subemendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.600/2, 9.601/1, 9.601/2, 9.601/3, 9.601/4, 12.600/1, limitatamente alla lettera *f*), 12.600/2, limitatamente alla lettera *e*), 12.600/3, limitatamente al punto 5, 15.602/1, 18.600/1, 18.600/2, 31.0.600/9 e 31.0.600/10.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti del relatore e sui relativi subemendamenti esaminati, fatta eccezione per le proposte 5.0.600, 12.601, 18.600, 23.0.600, 23.0.600/1, 23.0.600/2, 23.0.600/3, 26.0.600, 31.0.600, 31.0.600/11, 31.0.600/12, 32.0.600, 35.0.600, 35.0.600/1, 35.0.600/2, 35.0.600/3, 35.0.601, 35.0.601/1, 35.0.602, 35.0.603, 35.0.604/3, 38.0.600 e x1.600, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sui subemendamenti riferiti agli emendamenti 12.601 e x1.600.

In merito agli emendamenti precedentemente accantonati e a quelli riformulati, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.3 e 22.0.3. Sull'emendamento 2.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.94 e 2.11 (testo 2), mentre rimane sospeso su tutti gli altri emendamenti precedentemente accantonati e riformulati."

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per dare modo di completare l'acquisizione degli elementi istruttori sugli emendamenti, per i quali il Governo ha richiesto l'accantonamento.

*La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 20,10.*

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se è stata completata l'istruttoria sugli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che, pur essendo state effettuate le verifiche su alcuni emendamenti accantonati, sarebbe preferibile rinviare il seguito dell'esame a domani, in modo da assicurare organicità e completezza alle valutazioni della Commissione.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur comprendendo le difficoltà manifestate dal rappresentante del Governo, ritiene comunque necessario garantire, nei limiti del possibile, una migliore organizzazione ai lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, alla luce da quanto rappresentato dal sottosegretario Garavaglia, rinvia il seguito dell'esame a domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [PESCO](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 31 ottobre 2018, alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

## 1.4.2.4.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 51 (ant.) del 31/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018**  
**51ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 12,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario semplice condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore **ERRANI** (*Misto-LeU*) chiede preliminarmente quali siano gli orientamenti della Presidenza in ordine al prosieguo dei lavori.

Il presidente **PESCO** fa presente che il seguito dei lavori sarà condizionato dalla capacità, da parte del Governo, di fornire le risposte a tutti i chiarimenti richiesti dal relatore sulle proposte emendative, nonché dalla necessità di garantire l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento a partire dalla seduta di lunedì 5 novembre.

Il senatore **SOLINAS** (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Tosato, fa presente che, nella seduta di ieri, era rimasto in sospeso l'esame di numerosi emendamenti tra cui la proposta 5.0.600.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiede di mantenere accantonato il suddetto emendamento, per un supplemento istruttorio, mentre esprime un avviso non ostativo sulla proposta 12.601.

Il RELATORE concorda con la valutazione di non onerosità dell'emendamento 12.601.

Il sottosegretario GARAVAGLIA rappresenta la necessità di correggere la copertura finanziaria dell'emendamento 18.600, al fine di reperire 25.000 euro sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Esprime poi un avviso non ostativo sull'emendamento 23.0.600, recante modifiche alla procedura amministrativa di confisca dei veicoli; in merito ai subemendamenti 23.0.600/1, 23.0.600/2 e 23.0.600/3, si rimette alla valutazione della Commissione.

Il RELATORE osserva come i subemendamenti in esame attengano all'anticipo delle risorse da parte delle amministrazioni deputate ad effettuare la confisca di veicoli.

Il PRESIDENTE osserva come tali subemendamenti determinino il trasferimento degli obblighi di pagamento dagli enti locali alle prefetture.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) ritiene che, qualora si consideri privo di oneri finanziari l'emendamento 23.0.600, un'analoga valutazione debba estendersi ai subemendamenti.

Il RELATORE prospetta l'espressione di una valutazione non ostativa sui subemendamenti oggetto di dibattito.

Il rappresentate del GOVERNO chiede poi di mantenere accantonati, in vista di un approfondimento istruttorio, le proposte 26.0.100, 31.0.600 e i relativi subemendamenti 31.0.600/11 e 31.0.600/12.

Esprime quindi un avviso non ostativo sulla proposta 32.0.600, mentre fa presente che, presso la Commissione di merito, verrà presentata una riformulazione dell'emendamento 35.0.600.

Chiede poi di mantenere sospesi gli emendamenti del relatore già accantonati 35.0.601 e relativi subemendamenti, 35.0.602, 35.0.603, oltre al subemendamento 35.0.604/3.

Sull'emendamento 38.0.600, recante agevolazioni per le vittime di estorsione ed usura, formula un parere contrario.

Il RELATORE prospetta quindi la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 38.0.600.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel condividere tale valutazione, richiama l'esigenza di una linea coerente della Commissione nella formulazione dei pareri.

In merito all'emendamento 31.0.600, riferito alla legge di conversione e riguardante l'inserimento di una delega per l'adozione di decreti correttivi sulla revisione dei ruoli delle Forze armate e di polizia, ritiene del tutto carente la copertura ivi prevista, peraltro strutturata senza una precisa quantificazione dell'onere.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama la specificità prevista dalla legge di contabilità in tema di copertura delle leggi di delega e dei relativi decreti di attuazione, facendo presente come, ai fini dell'esame della Commissione bilancio, sia opportuno acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse del fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge e a valere sul quale verranno fronteggiati gli oneri, peraltro eventuali, derivanti dall'adozione dei decreti delegati.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) osserva come la puntuale verifica della copertura finanziaria verrà svolta dalla Commissione in sede di esame preliminare dei decreti legislativi, in quanto, in sede di predisposizione della delega, non è possibile di disporre di una precisa quantificazione dell'onere.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) contesta tale interpretazione, ritenendo necessario prevedere la corretta quantificazione dell'onere e la conseguente copertura anche nella legge di delega, trattandosi



comunque di una fonte primaria del diritto.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente la disponibilità, anche in termini strutturali, della copertura delle risorse a valere sul fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge e richiamato nell'emendamento x1.600 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti delegati.

Si esprime poi in senso favorevole sull'emendamento 5.0.600, precedentemente sospeso, facendo presente come esso sia compatibile con l'invarianza di risorse a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE prospetta una valutazione non ostativa sull'emendamento 5.0.600, mentre ritiene opportuno un supplemento istruttorio sulle proposte x1.600, 8.600 e 35.0.600 (testo 2), appena trasmesso dalla Commissione affari costituzionali.

Al fine di dare tempo al relatore e al Governo di acquisire gli opportuni approfondimenti, dispone la sospensione della seduta.

Il senatore [STEFANO](#) (PD) contesta la modalità di organizzazione dei lavori, ritenendola caotica e inadeguata a garantire a tutti i senatori l'esame ponderato del provvedimento in oggetto e dei relativi emendamenti.

*La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 15,30.*

Il relatore [SOLINAS](#) (L-SP-PSd'Az) dà conto di una proposta di riformulazione dell'emendamento 18.600 avanzata dal Governo e finalizzata a rendere corretta la copertura finanziaria. Prospetta quindi una valutazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione testé illustrata.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si rimette alla valutazione della Commissione in merito alla proposta 26.0.600 sulla predisposizione di piani di emergenza per gli impianti di gestione dei rifiuti.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) osserva come l'emendamento in esame abbia un impatto molto forte in termini di impegni delle prefetture.

Il RELATORE prospetta una valutazione non ostativa sull'emendamento 26.0.600 condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria

Il sottosegretario GARAVAGLIA si esprime in senso conforme.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) esprime la netta contrarietà rispetto alla valutazione formulata dal relatore e dal Governo, anche in base ai rilievi precedentemente formulati sulle competenze delle prefetture. Peraltro, stigmatizza una linea decisionale della Commissione a suo avviso incoerente e caratterizzata dalla disparità nella valutazione di emendamenti analoghi.

Il senatore [STEFANO](#) (PD) concorda con la valutazione del senatore Errani, sottolineando come, precedentemente, sia stata dato un parere contrario su emendamenti che prevedevano semplici obblighi di comunicazione telematica tra uffici amministrativi, mentre, nel caso in esame, viene espresso un avviso sostanzialmente non ostativo su una proposta che dispone l'elaborazione di piani emergenziali.

Il senatore [MANCA](#) (PD) si associa alle considerazioni svolte dai senatori Errani e Stefano.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso contrario sull'emendamento 31.0.600, stante la necessità di acquisire la relazione tecnica, mentre formula un avviso favorevole sulla proposta 35.0.600 (testo 2).

Il senatore [MANCA](#) (PD) rileva come la proposta 35.0.600 (testo 2), pur priva di conseguenze onerose sul piano finanziario, non consentirà, per come è formulata, l'assunzione di alcuna unità aggiuntiva di personale della polizia municipale. Dichiara, quindi, il proprio dissenso rispetto alla valutazione espressa su tale proposta.

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [STEFANO](#) (PD) concordano con la valutazione del senatore Manca.

Il RELATORE prospetta quindi una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 31.0.600, nonché sui subemendamenti 31.0.600/11 e 31.0.600/12, e non ostativa sull'emendamento 35.0.600 (testo 2).

Il sottosegretario GARAVAGLIA si esprime quindi in senso negativo sui subemendamenti 35.0.600/1, 35.0.600/2 e 35.0.600/3 e sull'emendamento 35.0.601.

Il RELATORE concorda con la valutazione del Governo e si esprime altresì negativamente sull'emendamento 35.0.601/1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 35.0.602 e 35.0.603.

Il RELATORE concorda con la valutazione del Governo ed esprime altresì un avviso contrario sul subemendamento 35.0.604/3

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nel riconoscere che dal subemendamento testé esaminato possono scaturire effetti di cassa, fa tuttavia presente che i Comuni, in assenza di adeguate risorse finanziarie non darebbero attuazione alla previsione normativa in esame.

Il PRESIDENTE si sofferma poi sull'emendamento x1.600, precedentemente accantonato, ritenendo che, a prescindere da valutazioni di merito, esso risulti conforme alla disciplina prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità in tema di copertura degli oneri delle leggi di delega. Peraltro, gli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti correttivi sulla revisione dei ruoli delle Forze armate di Polizia sarebbero comunque coperti dal fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge in merito al quale il Governo ha dato rassicurazioni circa la disponibilità, a regime, di adeguate risorse.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) contesta radicalmente l'interpretazione formulata dal Presidente.

Il senatore [STEFANO](#) (PD) si associa alle considerazioni del senatore Errani, ritenendo che la valutazione sui profili finanziari delle leggi di delega non possa divergere dai criteri utilizzati su altre proposte normative. Ritene, quindi, che la valutazione del Presidente rappresenti un grave errore procedurale e invoca il rispetto da parte della Commissione di una linea di coerenza decisionale.

Il RELATORE propone una valutazione non ostativa sulla proposta x1.600.

Passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 12 che ridefiniscono i destinatari dei servizi di accoglienza erogati dagli enti locali oppure relativi al termine di permanenza

dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione umanitaria nei centri del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Il senatore [MANCA](#) (PD) invoca una decisione lineare della Commissione sulle suddette proposte, ritenendo che l'ampliamento di competenze ivi previsto sia compatibile con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 7 dell'articolo 12.

Il PRESIDENTE rileva come le proposte in esame determinino un ampliamento eccessivo di competenze accompagnato da previsioni cogenti, con inevitabili riflessi finanziari.

Il RELATORE prospetta, quindi, una valutazione negativa sulle proposte esaminate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) dissente dalla valutazione formulata dal relatore.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si rimette alla valutazione della Commissione in merito alla proposta 23.0.1 concernente il monitoraggio da parte delle Prefetture e lo sgombero degli insediamenti nomadi abusivi.

Il RELATORE osserva come la proposta 23.0.1, peraltro provvista di una clausola di neutralità finanziaria, sia priva di effetti onerosi.

Il senatore [MANCA](#) (PD) non ravvisa le condizioni per un esame costruttivo del provvedimento in esame, sia per una organizzazione poco razionale dei lavori, sia per il ritardo nella trasmissione delle risposte da parte del Governo.

Lamenta, peraltro, come gli esiti decisionali assunti dalla Commissione non risultino coerenti e siano invece caratterizzati da valutazioni dissimili di analoghe proposte emendative.

Pertanto, annuncia l'abbandono dei lavori da parte del proprio Gruppo.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (FdI) illustra la portata dell'emendamento 23.0.1, sottolineandone l'assenza di oneri finanziari, dal momento che esso si limita a specificare l'operatività di norme di legge vigenti.

Il RELATORE prospetta un avviso non ostativo sull'emendamento 23.0.1.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) giudica profondamente errato l'approccio metodologico seguito dalla maggioranza, ritenendolo peraltro fonte di problemi per l'efficienza futura dei lavori della Commissione.

Annuncia quindi l'abbandono dei lavori.

Il sottosegretario GARAVAGLIA formula quindi un avviso non ostativo sull'emendamento 29.0.1, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa il carattere ordinamentale della proposta.

Si rimette, invece, alla Commissione sulla valutazione dell'emendamento 29.0.2.

Il RELATORE prospetta una valutazione di semplice contrarietà sulla proposta 29.0.2, limitatamente al comma 3, che, intervenendo sui mandati in essere dei Commissari straordinari per il rientro dai disavanzi finanziari, potrebbe ingenerare oneri indiretti in termini di ricorsi e contenziosi.

Il rappresentante del GOVERNO rileva, peraltro, che il comma 3, dell'emendamento 29.0.2, reca un riferimento normativo all'articolo 2, comma 79, della legge n. 191 del 2009 da espungere.

In merito all'emendamento 32.0.1, istitutivo presso le prefetture di nuclei per la composizione delle commissioni di gestione degli enti locali disciolti per infiltrazione mafiosa, formula un avviso non ostativo condizionato alla previsione del divieto di corresponsione di ogni tipologia di emolumenti e rimborsi spese.

Il PRESIDENTE osserva come tale previsione sia contenuta nella riformulazione dell'emendamento in esame.

In merito alla proposta 32.0.2, istitutiva del Centro alti studi del Ministero dell'interno, il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, mentre, pur permanendo alcune perplessità, si rimette alla valutazione della Commissione sulla proposta 32.0.2 (testo 2).

Il RELATORE prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 32.0.2 (testo 2).

In merito agli emendamenti riformulati, il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) si sofferma sulla proposta 6.0.1 (testo 2) riguardante l'allontanamento di cittadini di altri Stati dell'Unione europea privi di sufficienti risorse economiche.

Il sottosegretario GARAVAGLIA ritiene che tale proposta necessiti di una apposita relazione tecnica per poterne valutare compiutamente gli effetti finanziari.

Il RELATORE prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.0.1 (testo 2), mentre si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 2.12 (testo 2).

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) illustra quindi la portata dell'emendamento 14.32 (testo 2) sulla concessione del permesso di soggiorno europeo di lungo periodo per i cittadini venezuelani di origine italiana che presentano richiesta di cittadinanza.

Il rappresentante del GOVERNO prospetta la possibilità di riformulare tale proposta, costruendo la quantificazione dell'onere come tetto di spesa.

Il RELATORE ritiene che sull'emendamento in esame possa esprimersi un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nel senso indicato dal Governo.

Prospetta quindi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 16.0.7 (testo 2), 16.0.8 (testo 2), 18.10 (testo 2), 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2) e 23.0.10 (testo 2).

Il PRESIDENTE ritiene quindi opportuno un supplemento istruttorio sulla proposta 24.0.1 (testo 2) riguardante l'accesso degli agenti di polizia giudiziaria alle banche dati sull'anagrafe tributaria.

Il rappresentante del GOVERNO rileva come, per l'emendamento in esame, la clausola di invarianza finanziaria non risulti sostenibile.

Il RELATORE prospetta quindi un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 24.0.1 (testo 2), 27.0.1 (testo 2) e 29.0.3 (testo 2).

In merito, invece, ai subemendamenti riferiti all'emendamento 12.601, esprime un avviso contrario sulle proposte segnalate, fatta eccezione per il 12.601/7, per il quale non si ravvisano profili di onerosità. Evidenzia, invece, elementi di criticità per i subemendamenti x1.600/7 e x1.600/9.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 31.0.600, 31.0.600/11, 31.0.600/12, 35.0.600, 35.0.600/1, 35.0.600/2, 35.0.600/3, 35.0.601, 35.0.601/1, 35.0.602, 35.0.603, 35.0.604/3, 38.0.600, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.12 (testo 2), 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.20, 12.21, 12.30, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, 12.47, 12.51, 12.53, 12.54, 12.55, 32.0.2, 6.0.1 (testo 2), 16.0.7 (testo 2), 16.0.8 (testo 2), 18.10 (testo 2), 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2), 23.0.10 (testo 2), 24.0.1 (testo 2), 27.0.1 (testo 2), 29.0.3 (testo 2), 12.601/1, 12.601/2, 12.601/3, 12.601/4, 12.601/5, 12.601/6, x1.600/7 e x1.600/9. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 29.0.2, limitatamente al comma 3, e 32.0.2 (testo 2). Sull'emendamento 14.32, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "la spesa di" con le seguenti: "la spesa nei limiti di". Sull'emendamento 18.600, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera c), capoverso 3, con la seguente: "3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2018 e di euro 175.000 per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.", nonché alla sostituzione della lettera d), capoverso 4, con la seguente: "4. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, nei limiti di euro 25.000, per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.". In relazione all'emendamento 26.0.600, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Per quanto riguarda la proposta 32.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento del divieto, per i componenti dei Nuclei ivi previsti, di percepire emolumenti comunque denominati. Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, il parere è di nulla osta. Si rappresenta da ultimo la necessità, in caso di approvazione di più emendamenti coperti sui fondi speciali di parte corrente e di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, di non eccedere l'ammontare complessivo delle risorse disponibili."

La Commissione approva la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

## 1.4.2.4.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 52 (pom.) del 05/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018**  
**52ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che il riassorbimento degli effetti derivanti dalla riduzione di posizioni dirigenziali del Ministero dell'interno, di cui al comma 4 dell'articolo 32, sia compatibile con il raggiungimento di economie di spesa, e con la seguente osservazione: in merito all'articolo 32, non risulta evidente che la soppressione delle posizioni dirigenziali sia effettivamente operata sulla dotazione organica di fatto, anziché sulla pianta organica di diritto.

In relazione agli emendamenti già presentati alla Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, propone di ribadire un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.60 (limitatamente alla lettera a), numero 1, capoverso comma 2), 1.93, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 6.3, 6.4, 6.0.1, 6.0.3, 10.0.1, 10.0.2, 12.7, 12.34, 12.35, 12.56, 12.57, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.4, 13.12, 13.0.1, 13.0.2, 14.6, 14.16, 14.27, 14.28, 15.6, 15.7, 16.2, 16.3, 16.0.9 (già 16.4), 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 17.0.5, 17.0.6, 18.3, 18.11, 18.0.2, 18.0.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.10, 18.0.1, 18.9, 18.12, 18.0.7, 19.5, 19.9, 19.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.13, 21.0.4, 22.2, 22.0.1, 22.0.2, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 24.7, 24.8, 27.0.300 (già 27.0.1 (testo 2)), 29.0.3, 30.1, 31.2, 32.1, 32.0.3, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.5, 34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.5, 34.0.6, 35.2, 35.3, 35.4,

35.5, 35.6, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 36.2, 36.4, 36.7, 36.19, 36.21, 6.0.600 (testo 2)/2, 9.601/1, 9.601/2, 9.601/3, 12.600/1 (limitatamente alla lettera *f*)), 12.600/2 (limitatamente alla lettera *e*)), 12.600/3 (limitatamente al punto 5), 15.602/1, 18.600 (testo 2)/1, 18.600 (testo 2)/2, 35.0.600 (testo 2)/1, 35.0.600 (testo 2)/2, 35.0.600 (testo 2)/3, 35.0.604/3, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.300 (già 12.12 (testo 2)), 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.20, 12.21, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, 12.47, 12.51, 12.53, 12.54, 12.55, 6.0.300 (già 6.0.1 (testo 2)), 16.0.300 (già 16.0.7 (testo 2)), 16.0.301 (già 16.0.8 (testo 2)), 18.300 (già 18.10 (testo 2)), 23.0.300 (già 23.0.8 (testo 2)), 23.0.301 (già 23.0.9 (testo 2)), 23.0302 (già 23.0.10 (testo 2)), 24.0.300 (già 24.0.1 (testo 2)), 29.0.300 (già 29.0.3 (testo 2)), 12.601/1, 12.601/2, 12.601/3, 12.601/4, 12.601/5, 12.601/6, x1.600 (testo corretto)/7 e x1.600 (testo corretto)/9. Ribadisce un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.44 (con riferimento al comma 20-*quater*), e 1.60 (limitatamente alla lettera *b*)), 7.0.500/1, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/2, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/3, 7.0.500/8, 7.0.500/24 e 7.0.500/35. Ribadisce un parere di semplice contrarietà sulle proposte 26.3, 32.0.2 (testo 2), 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, nonché sul 36.18 (testo 2) analogo, dal punto di vista finanziario, al testo originario. Con riferimento all'emendamento 9.601, rileva la necessità di coordinare la proposta in esame con la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 39, comma 1, alinea.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 12.200, 12.201, 15.0.200, 18.200, 18.201, 18.202 e 34.0.200. Chiede conferma che le previsioni di cui all'emendamento 14.200 possano essere realizzate ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente. Sull'emendamento 14.300 (identico al 14.32 testo 2 presentato in Commissione), il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "la spesa di" con le seguenti: "la spesa nei limiti di". Occorre richiedere la Relazione tecnica sulla proposta 14.202. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti. Rappresenta, da ultimo, la necessità, in caso di approvazione di più emendamenti coperti sui fondi speciali di parte corrente e di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, di non eccedere l'ammontare complessivo delle risorse disponibili.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che il Governo non ha ancora completato l'istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, per i quali rappresenta l'esigenza di un rinvio dell'esame.

Il RELATORE, in relazione a quanto appena dichiarato dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'esame dei nuovi emendamenti: si può invece procedere a ribadire, sul testo e sugli emendamenti già presentati alla Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, il parere in precedenza approvato.

Formula pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, in relazione al testo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, rilevato, peraltro, che: in merito all'articolo 32, sulla riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, viene fatto presente che le riduzioni ivi previste di posizioni dirigenziali realizzano una piena corrispondenza tra i posti di funzione dirigenziali e i posti previsti in dotazione organica; con specifico riferimento alla previsione recata dal comma 4 dell'articolo 32, ove si prevede il riassorbimento delle posizioni di esubero entro il biennio successivo, viene rilevato come tale riassorbimento non contrasti con il raggiungimento degli obiettivi di risparmio, rispondendo all'esigenza di evitare che le situazioni di esubero del personale possano determinare, ove non assorbite entro il biennio, forme di mobilità guidata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che il riassorbimento di cui al citato comma 4 dell'articolo 32 sia compatibile con il raggiungimento di economie di spesa, e con la seguente osservazione: in merito all'articolo 32, non risulta evidente che la

soppressione delle posizioni dirigenziali sia effettivamente operata sulla dotazione organica di fatto, anziché sulla pianta organica di diritto.

In relazione agli emendamenti già presentati alla Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.60 (limitatamente alla lettera *a*), numero 1, capoverso comma 2), 1.93, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 6.3, 6.4, 6.0.1, 6.0.3, 10.0.1, 10.0.2, 12.7, 12.34, 12.35, 12.56, 12.57, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.4, 13.12, 13.0.1, 13.0.2, 14.6, 14.16, 14.27, 14.28, 15.6, 15.7, 16.2, 16.3, 16.0.9 (già 16.4), 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 17.0.5, 17.0.6, 18.3, 18.11, 18.0.2, 18.0.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.10, 18.0.1, 18.9, 18.12, 18.0.7, 19.5, 19.9, 19.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.13, 21.0.4, 22.2, 22.0.1, 22.0.2, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 24.7, 24.8, 27.0.300 (già 27.0.1 (testo 2)), 29.0.3, 30.1, 32.1, 32.0.3, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.5, 34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.5, 34.0.6, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 36.2, 36.4, 36.7, 36.19, 36.21, 6.0.600 (testo 2)/2, 9.601/1, 9.601/2, 9.601/3, 12.600/1 (limitatamente alla lettera *f*), 12.600/2 (limitatamente alla lettera *e*), 12.600/3 (limitatamente al punto 5), 15.602/1, 18.600 (testo 2)/1, 18.600 (testo 2)/2, 35.0.600 (testo 2)/1, 35.0.600 (testo 2)/2, 35.0.600 (testo 2)/3, 35.0.604/3, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.300 (già 12.12 (testo 2)), 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.20, 12.21, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, 12.47, 12.51, 12.53, 12.54, 12.55, 6.0.300 (già 6.0.1 (testo 2)), 16.0.300 (già 16.0.7 (testo 2)), 16.0.301 (già 16.0.8 (testo 2)), 18.300 (già 18.10 (testo 2)), 23.0.300 (già 23.0.8 (testo 2)), 23.0.301 (già 23.0.9 (testo 2)), 23.0302 (già 23.0.10 (testo 2)), 24.0.300 (già 24.0.1 (testo 2)), 29.0.300 (già 29.0.3 (testo 2)), 12.601/1, 12.601/2, 12.601/3, 12.601/4, 12.601/5, 12.601/6, x1.600 (testo corretto)/7 e x1.600 (testo corretto)/9. Esprime un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.44 (con riferimento al comma 20-*quater*), e 1.60 (limitatamente alla lettera *b*), 7.0.500/1, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/2, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/3, 7.0.500/8, 7.0.500/24, 7.0.500/34 e 7.0.500/35. Sulle proposte 26.3, 32.0.2 (testo 2), 36.14, 36.15, 36.16, 36.17 e 36.18 (testo 2), formula un parere di semplice contrarietà. Con riferimento all'emendamento 9.601, nel ribadire il parere di nulla osta, si osserva la necessità di coordinare la proposta in esame con la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 39, comma 1, alinea. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte emendative di nuova presentazione in Assemblea, il cui esame resta sospeso. Si rappresenta da ultimo la necessità, in caso di approvazione di più emendamenti coperti sui fondi speciali di parte corrente e di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, di non eccedere l'ammontare complessivo delle risorse disponibili."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*



## 1.4.2.4.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 53 (ant.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018**  
**53ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario semplice condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo di nuova presentazione in Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 12.200, 12.201, 15.0.200, 18.200, 18.201, 18.202 e 34.0.200. Chiede poi conferma che le previsioni di cui all'emendamento 14.200 possano essere realizzate ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente. Sull'emendamento 14.300 (identico al 14.32 (testo 2) presentato in Commissione), il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "la spesa di" con le seguenti: "la spesa nei limiti di". Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 14.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con le segnalazioni di maggiore onerosità formulate dal relatore e prospetta, invece, la possibilità di formulare un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 14.200 e 14.202.

In merito infine alla proposta 14.300, condivide la valutazione del relatore, nel senso di esprimere un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla formulazione dell'autorizzazione di spesa come tetto massimo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti di nuova presentazione all'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.200, 12.201, 15.0.200, 18.200, 18.201, 18.202 e 34.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 14.200 e 14.202.

Sulla proposta 14.300, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "la spesa di" con le seguenti: "la spesa nei limiti di".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti."

La Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ([n. 51](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Esame e rinvio)

Il relatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) per un totale di 35,53 miliardi di euro, relativamente al periodo 2018-2033. L'utilizzo delle relative risorse, così come previsto dalla citata norma, è demandato a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le relative risorse devono essere ripartite fra i settori di spesa definiti, tra cui, a titolo esemplificativo, trasporti e viabilità, mobilità sostenibile e sicurezza stradale, infrastrutture, ricerca e altri titoli d'investimento. Le menzionate risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, stanziare con la Legge di bilancio 2018, sono state, in parte, utilizzate a copertura degli oneri derivanti da diversi articoli del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto-legge Genova), attualmente all'esame del Senato, per un importo complessivamente pari a 585 milioni di euro, compreso nel periodo 2018-2029. La quota residua del Fondo viene ripartita dall'articolo 1, comma 1, dello schema in esame, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore di spesa, della quota parte assegnata a ciascun Ministero. Segnala che, per un probabile rifiuto, nel settore di spesa "a) trasporti e viabilità", interamente assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli anni dal 2026 al 2029, gli importi assegnati eccedono di 30 milioni di euro annui il totale del citato settore di spesa (con riferimento alla seconda riga della tabella allegata). Pertanto, il totale della spesa attribuita al Ministero indicato risulta superiore di 120 milioni di euro. Nella Relazione illustrativa al provvedimento in esame si precisa che la ripartizione del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai singoli Ministeri e dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico. Nonostante le prescrizioni di cui al comma 140 della legge di bilancio per il 2017, lo schema di riparto proposto non specifica gli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi. Ravvisa, pertanto, l'opportunità di acquisire, anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento, informazioni sui criteri seguiti per il riparto del Fondo, anche in relazione alle richieste formulate dai Ministeri, nonché sulle modalità di utilizzo dei contributi. Il comma 2 dell'articolo 1 dispone, invece, l'individuazione degli

interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. Al riguardo, ricorda che il comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 prevede, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018, che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, siano adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Diversamente da quanto previsto dalla legge istitutiva del citato fondo, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame rinvia il raggiungimento dell'intesa a un momento successivo, in relazione ai singoli interventi su cui è necessario acquisire detta intesa. Infine, i commi 3 e 4 sempre dello stesso articolo 1 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati. In particolare, il comma 4 richiede che ciascun Ministero presenti, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi. Rammenta che il comma 1075 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 prevede la presentazione annuale di questa relazione, ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse. In merito, segnala che la relazione in oggetto non risulta fin qui trasmessa alle Camere. Considerando il totale delle risorse assegnate negli anni 2018-2033, evidenzia che il settore di spesa a cui sono state attribuite più risorse è quello dei "trasporti e viabilità", che assorbe quasi un quarto delle risorse totali, seguito dal settore "attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" che riceve quasi un quinto del totale delle risorse. Dall'esame dell'assegnazione delle risorse ai vari ministeri si evince che la maggior parte delle risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti (37,2 per cento), seguito dal Ministero della difesa (16,4 per cento) e da quello dell'istruzione (10,2 per cento). Da ultimo, alla luce degli eventi calamitosi verificatisi nelle ultime settimane, rimette alla valutazione del Governo l'opportunità di destinare le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per nuove iniziative in materia di investimenti per la riqualificazione e la sicurezza urbana (con riferimento al punto l) dell'allegato 1) ad interventi a difesa del suolo e del dissesto idrogeologico.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) segnala due questioni correlate al provvedimento in esame: la prima attiene alle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la difesa del suolo e per il contrasto al dissesto idrogeologico. Infatti, tali risorse, come si evince peraltro dal *Dossier* dei Servizi studi delle due Camere, risultano pari soltanto al 5,3 per cento dello stanziamento totale e, nei primi anni di applicazione del provvedimento, esse si attesterebbero su un livello ancora più basso, contribuendo quindi a tratteggiare uno scenario molto deludente.

La seconda questione attiene ad una richiesta di chiarimento circa il rispetto del vincolo in base al quale il 34 per cento della spesa in conto capitale deve essere destinata a stanziamenti in favore del Mezzogiorno.

Più in generale, avanza una istanza di chiarimento sui criteri di ripartizione territoriale delle risorse.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e dal senatore Misiani, ringraziando peraltro la Commissione per l'avvio dell'esame di un provvedimento la cui adozione risulta strategica ai fini dello stanziamento delle risorse utili a fronteggiare i danni derivanti dai recenti eventi calamitosi che hanno colpito diverse regioni italiane.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.4.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 55 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018**  
**55ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 18,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere all'Assemblea sull'ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [PESCO](#) comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.900, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, per quanto di competenza, il contenuto dell'emendamento 1.900 del Governo, segnalando che esso recepisce gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, nonché ulteriori proposte emendative, delle quali dà sinteticamente conto. A quest'ultimo riguardo, le integrazioni recepite nell'emendamento del Governo riproducono, con alcune modificazioni, il testo di cinque proposte presentate dal relatore in Commissione di merito, sulle quali la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario sui profili finanziari per assenza della relazione tecnica, successivamente ritirate e trasformate in ordini del giorno: 31.0.600, in tema di occupazione di immobili, 35.0.601, sul potenziamento della sicurezza urbana, 35.0.602, in materia di videosorveglianza, 35.0.603, sull'utilizzo dei droni da parte delle Forze di polizia, e 38.0.600 (testo corretto), contenente misure a favore delle vittime di estorsione e usura, nonché il contenuto di una serie di emendamenti, già presentati in Commissione e ripresentati in Assemblea da parte dei Gruppi di opposizione, ossia la proposta 1.25, in materia di presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno speciale per cure mediche, e gli emendamenti identici 12.37, 12.38, 12.39 e 12.43, sulle procedure di individuazione delle strutture di accoglienza, con il rafforzamento della posizione degli enti locali; a ciò si aggiunge il testo, in parte modificato, degli emendamenti 15.0.200, limitatamente al

comma 3, sulla costituzione di nuclei di polizia giudiziaria formati da membri della polizia penitenziaria, e 23.201, recante sanzioni penali per fattispecie riconducibili al cosiddetto "blocco stradale".

Fa presente che la relazione tecnica dell'emendamento 1.900 è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, condizionatamente al recepimento di una serie di modifiche riferite all'articolo 32-*bis*, che istituisce il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, e all'articolo 39, recante le disposizioni di copertura finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) tiene a sottolineare, sotto il profilo metodologico, come la vicenda in corso dimostri che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso per mancanza della relazione tecnica, possa essere agevolmente superato, quando vi è la volontà politica del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: all'articolo 32-*bis*, recante *Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno* sostituire i primi due commi con i seguenti: "1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattica-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno. 2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, ferma restando la dotazione organica ed il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno."; al medesimo articolo 32-*bis*, al comma 3, sostituire la parola: "riduzione" con la parola: "utilizzo" e sostituire le parole: "disponibili per le" con le seguenti: "destinate alle"; al capoverso: "All'articolo 39", alla lettera *a*), premettere la seguente: *0a*); dopo le parole: "articoli 9, 18", aggiungere le seguenti: "comma 3, limitatamente all'anno 2018,".

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

I senatori [MISIANI](#) (*PD*) e [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, il voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani,

mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,40.*

## **1.4.2.5. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**



## 1.4.2.5.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 34 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018**  
**34ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente **BAGNAI** informa in merito all'incontro delle Commissioni 5a, 6a, 14a e V, VI e XIV congiunte con una delegazione della Commissione Problemi economici e monetari del Parlamento europeo, che si svolgerà il 30 ottobre presso la Camera dei deputati. Informa altresì che il 25 ottobre si terrà un incontro informale con i rappresentanti di Codacons e Legambiente, riguardante gli obblighi di versamento del contributo unificato in relazione a procedimenti giudiziari.

Avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 840, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di sicurezza pubblica. Preannuncia inoltre che la prossima settimana la Commissione procederà all'esame in sede consultiva del disegno di legge europea 2018.

Fa quindi presente di stare svolgendo, in qualità di relatore, un approfondimento riguardante l'Atto comunitario n. COM (2018) 134 definitivo, al fine di predisporre una proposta di risoluzione la quale sia il più possibile condivisa e che sarà posta all'esame della Commissione nelle prossime settimane.

La Commissione prende atto.

Su richiesta dei senatori **SCIASCIA** (FI-BP) e **DE BERTOLDI** (FdI) il **PRESIDENTE** propone di anticipare alle ore 10,30 la seduta già convocata alle ore 14,30 di domani.

La Commissione conviene.

### **IN SEDE REFERENTE**

**(1) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo**, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che l'emendamento 2.1 è stato ritirato. Riferisce quindi i contenuti dei pareri trasmessi dalle Commissioni consultate con particolare riferimento all'approvazione degli emendamenti 6.1 e 6.2 e alle osservazioni della Commissione Affari esteri.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti.

Il relatore [GRIMANI](#) (PD) raccomanda l'approvazione degli emendamenti identici 6.1 e 6.2. Si rimette alla Commissione riguardo l'emendamento 6.3. Prosegue rilevando l'opportunità di un approfondimento circa il divieto posto dall'articolo 1, comma 1, in relazione alle attività di demilitarizzazione, oggetto di una condizione recata dal parere della 3a Commissione.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.2. Sull'emendamento 6.3 si rimette alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(494) [URSO](#) ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori**

**(690) [PATUANELLI](#) ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 ottobre.

Il presidente [BAGNAI](#), nel dare conto della presentazione di emendamenti (pubblicati in allegato), formula l'auspicio di una rapida trattazione. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 690.

Sugli emendamenti 1.1 e 1.4 ha la parola il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), il quale osserva che la durata triennale dell'inchiesta parlamentare è da intendere come funzionale al successivo miglioramento del quadro legislativo in materia bancaria. Appare opportuno inoltre sottrarre la Commissione di inchiesta al rischio di una utilizzazione strumentale nell'imminenza del rinnovo delle Camere.

Il senatore [URSO](#) (FdI), nell'illustrare l'emendamento 1.2, volto a indicare il periodo di 3 anni, pone in evidenza il carattere di mediazione di tale proposta rispetto alle previsioni dei due disegni di legge in titolo sulla durata della Commissione di inchiesta, la quale dovrebbe peraltro consentire l'adozione di conseguenti misure legislative già nell'attuale legislatura.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.5, sottolineando la congruità di una durata triennale della Commissione di inchiesta ai fini della sua efficacia.

In risposta a un quesito del senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), circa le obbligatorietà della indicazione della durata, il senatore [SCIASCIA](#) (FI-BP) rileva la possibilità di prevedere una proroga della durata della Commissione di inchiesta, ove si accedesse alla proposta delle opposizioni, comunque non oltre la conclusione della legislatura.

Il senatore [PEROSINO](#) (FI-BP) pone in evidenza la necessità di conseguenze in termini di innovazioni dell'ordinamento dell'attività della Commissione di inchiesta, per cui giudica preferibile la previsione di una durata triennale.

Il presidente [BAGNAI](#) ritiene che possano costituire stimolo all'attività legislativa le relazioni periodiche alle Camere previste dal disegno di legge n. 690.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) giudica utile, in considerazione del tempo già trascorso, che la Commissione di inchiesta possa operare fino al termine della legislatura.

In risposta a un quesito della senatrice [BOTTICI](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) osserva che il dibattito in corso è conseguenziale all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) osserva che la durata della Commissione di inchiesta non può che essere valutata in rapporto all'ampiezza degli ambiti di indagine definiti dalla legge istitutiva.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) raccomanda una riflessione attenta sulla questione della durata, in ragione dell'impegno cui sarà chiamato il legislatore per dare seguito, sotto forma di atti normativi, alle risultanze dell'inchiesta.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) propone di proseguire l'illustrazione degli emendamenti nella seduta di domani.

Il presidente [BAGNAI](#) conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 42*

Il presidente [BAGNAI](#) ricorda che ieri, nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 42, recante "Schema decreto legislativo su attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno", in sede di Ufficio di Presidenza hanno avuto luogo audizioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché del Dipartimento delle Finanze. Nel corso di tali audizioni sono stati depositati documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 10,30.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [690](#)

Art. 1

### 1.1

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata "Commissione". La Commissione conclude i propri lavori entro trentasei mesi dalla sua costituzione».

## 1.2

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «per la durata della XVIII legislatura,»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La Commissione conclude i propri lavori entro tre anni dalla sua costituzione».

## 1.3

[SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «per la durata della XVIII legislatura» *con le seguenti:* «per un triennio».

## 1.4

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Commissione presenta alle Camere una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Nell'ambito della relazione finale la Commissione può indicare alle Camere proposte di modifica alla disciplina vigente sulle materie oggetto dall'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato dei lavori».

## 1.5

[SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [MODENA](#)

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole:* «dopo sei mesi», *con le seguenti:* «entro quattro mesi».

## Art. 2

## 2.1

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole «istituti bancari» con le seguenti: «enti creditizi e le imprese di investimento».*

## Art. 3

### 3.1

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) verificare l'efficacia e l'adeguatezza degli strumenti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario a disposizione degli organi preposti;».

### 3.2

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni vigenti a tutela dei risparmiatori e degli investitori in relazione alla sottoscrizione di prodotti finanziari ad alto rischio;».

### 3.3

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente relativa al sistema bancario, con particolare riguardo alla responsabilità degli amministratori e dei direttori generali relative al collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari ad alto rischio;».

### 3.4

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) analizzare la consistenza dei *non performing loans* (NPL) e le modalità per ridurne l'impatto sul sistema bancario;».

### 3.5

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole «verificare analiticamente la documentazione», inserire le*

*seguenti: «, anche secretata,».*

### 3.6

[URSO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;».

### 3.7

[URSO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) verificare gli effetti che la crisi economica internazionale, che ha avuto origine il 15 settembre 2008 con il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers, ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari, con particolare riferimento alla sensibile contrazione del credito da questi concesso alle imprese e ai privati, nonché sui rischi dei mercati finanziari e, più in generale, sulla stabilità e sull'integrità del sistema finanziario e degli intermediari che vi operano, compresi i soggetti che erogano forme di previdenza obbligatoria e complementare;».

### 3.8

[URSO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) verificare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie».

### 3.9

[SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, MODENA](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

### 3.10

[URSO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) verificare la compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le

misure adottate dall'Unione europea in tali ambiti, relativamente anche ai meccanismi di vigilanza europea, con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione;».

### 3.11

[SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «caso per caso» fino alla fine, con le seguenti: «l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie;».*

### 3.12

[BAGNAI](#), [ROMEO](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#)

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole da «le modalità» fino a «materia di vigilanza» con le seguenti: «le modalità di recepimento e applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea»;*
- b) *sopprimere le parole da «e valutare» fino alla fine della lettera.*

### 3.13

[BAGNAI](#), [ROMEO](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#)

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole «verificare le cause di» con le seguenti: «analizzare la normativa in materia di»;*
- b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché verificare l'adeguatezza della relativa applicazione».*

### 3.14

[BAGNAI](#), [ROMEO](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) verificare se e in quale misura il percorso attualmente prefigurato per il progetto di Unione Bancaria, caratterizzato da una valutazione particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito commerciale e da una attenzione relativamente scarsa al rischio di mercato, determini una lesione dei principi di concorrenza alla base del mercato unico;».*

**3.15**

[SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [MODENA](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera f).*

**3.16**

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) analizzare le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;».

**3.17**

[URSO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;».

**3.18**

[BAGNAI](#), [ROMEO](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione anche alla vigente normativa in merito negli altri paesi dell'Unione europea;».

**3.19**

[MODENA](#), [SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#)

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «i diversi modelli europei» aggiungere le seguenti: «anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura della Corte di Cassazione. Indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla CRIF da parte degli Istituti di credito;».*

**3.20**



[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«*m-bis*) verificare i reali effetti del ricorso a strumenti derivati sull'assetto finanziario degli istituti bancari e più in generale dei soggetti pubblici e privati che ad essi hanno fatto ricorso;».

### 3.21

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«*n*) analizzare il rapporto costi-benefici degli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato e dagli Enti locali;».

### 3.22

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) verificare il ricorso a strumenti finanziari derivati, cosiddetti "*credit default swap*", che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi;».

### 3.23

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «istituti bancari» con le seguenti: «enti creditizi e imprese di investimento».*

### 3.24

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al numero 1) sostituire le parole «gli strumenti» con le seguenti: «i prodotti finanziari»;*
- b) *al numero 2), dopo le parole «criteri di remunerazione» inserire le seguenti: «degli esponenti degli organi di amministrazione e controllo nonché»;*
- c) *sostituire il numero 4) con il seguente: «4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo, compresi gli esponenti degli organi di amministrazione e controllo degli stessi enti creditizi erogatori o delle società da essi direttamente o indirettamente controllate, e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri prodotti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento ad essi collegati;».*

### 3.25

[PESCO](#), [BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera o), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle obbligazioni di società e compagnie commerciali, siano esse in attività o fallite o in liquidazione, che non abbiano rimborsato i rispettivi titoli agli investitori».*

### 3.26

[BAGNAI](#), [ROMEO](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo il numero 4) aggiungere il seguente: «4-bis) le procedure di smaltimento dei crediti deteriorati, tenuto conto delle quotazioni prevalenti sui mercati;».*

### 3.27

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera o), inserire lo seguente:*

«o-bis) verificare le attuali forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione di rischio e alla loro affidabilità e solidità, volte a definire indici che esprimano, sinteticamente alla sana e prudente gestione degli istituti stessi;».

### 3.28

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera o), inserire la seguente:*

«o-bis) verificare la congruità della normativa vigente in materia di istituti bancari e di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche ai fini di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;».

### 3.29

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) verificare quali interventi siano stati posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;».

### 3.30

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«*p-bis*) verificare il rispetto della normativa vigente con riguardo ai casi dissesto di istituti bancari e creditizi che hanno avuto luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità degli amministratori degli istituti di credito coinvolti, nonché la congruità e l'accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;».

### 3.31

[URSO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«*p-bis*) verificare il rispetto dei principi di trasparenza delle operazioni, dei servizi, dei prodotti e degli strumenti di natura bancaria e finanziaria, compresi i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato, nonché di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;».

### 3.32

[SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, lettera q), sopprimere la parola: «anche» ed aggiungere, in fine, le seguenti: «e anche ai fini di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione».*

### 3.33

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole «crisi bancarie» con le seguenti: «crisi del sistema bancario e finanziario e del debito sovrano».*

### 3.34

[URSO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«*q-bis*) verificare il recepimento in Italia della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nonché l'efficacia e l'efficienza degli strumenti e delle metodologie

adottati nei casi concreti;».

### 3.35

[MODENA](#), [SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«q-bis) verificare la trasparenza, l'efficacia e l'imparzialità dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario;».

### 3.36

[MODENA](#), [SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«q-bis) verificare le modalità operative del sistema bancario e degli Istituti di credito singoli nei confronti dei correntisti nei casi di difficoltà economica dei medesimi e valutare l'impatto delle suddette modalità nei confronti del tessuto economico;».

### 3.37

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:

1) la realizzazione da parte delle agenzie di *rating* di meccanismi di *insider trading* attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;

3) l'eventuale promozione, a livello di Unione europea, di percorsi alternativi come, a titolo di esempio, la costituzione di un'agenzia unica europea con capitali pubblici bilanciati che affianchi le valutazioni delle agenzie di *rating* e ne certifichi, in tal modo, la veridicità;

4) le eventuali responsabilità in capo ai dirigenti delle agenzie di *rating*, anche allo scopo di suggerire al legislatore i provvedimenti da adottare per tutelare gli organismi soggetti a declassamenti ingiustificati».

### 3.38

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) verificare l'esistenza e l'opportunità del collegamento fra enti locali e fondazioni bancarie;».

### 3.39

[URSO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) verificare la partecipazione volontaria dell'Italia alle banche di sviluppo internazionali effettuando una ricognizione anche in termini di risorse stanziare nel tempo e verificando eventuali interazioni tra queste e gli istituti bancari nazionali o altri operatori del mondo finanziario;».

### 3.40

[URSO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) verificare il ruolo svolto dal sistema bancario italiano, dopo la sua privatizzazione, nell'accompagnare lo sviluppo del Paese;».

### 3.41

[SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, MODENA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«r-bis) verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse».

### 3.42

[D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La commissione, nell'ambito della relazione finale, può proporre alle Camere:

1) modifiche al quadro normativo vigente finalizzate a migliorare il funzionamento del sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo al rafforzamento dei requisiti di idoneità degli amministratori, alla prevenzione di conflitti d'interesse, al rispetto degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché agli obblighi di corretti informazione degli investitori e dei risparmiatori;

2) modifiche al quadro normativo e regolamentare relative alla vigilanza del sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo al rafforzamento del quadro istituzionale di collaborazione tra le Autorità di vigilanza nazionali, allo scambio di informazioni in loro possesso, al superamento del modello di vigilanza settoriale, al potenziamento dei poteri investigativi e all'utilizzo della polizia giudiziaria;

- 3) modifiche alle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e repressione degli illeciti nei settori bancario e finanziario;
- 4) interventi di adeguamento delle disposizioni vigenti a tutela dei risparmiatori e degli investitori;
- 5) ulteriori interventi di adeguamento della disciplina legislativa vigente sulle materie oggetto d'inchiesta emerse nel corso dei lavori».

## Art. 5

### 5.1

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, dopo le parole «La Commissione può ottenere» aggiungere le seguenti: «previa richiesta motivata e dettagliata all'autorità giudiziaria in relazione alle verifiche in corso di cui all'articolo 3, comma 1,».*

## Art. 7

### 7.1

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Al comma 5, sostituire le parole «di 75.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro» con le seguenti: «di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 150.000 euro».*

## 1.4.2.5.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 36 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018**  
**36ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[BAGNAI](#)**

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi [\(n. 42\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

In discussione generale interviene la senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP), la quale dopo aver fatto riferimento dalle osservazioni espresse dal Dipartimento delle Finanze e dell'Ordine dei commercialisti, auspica che il Governo tenga conto delle difficoltà relative al calcolo fiscale del ROL, aggiungendo la necessità di rivedere la previsione del limite di tempo per l'utilizzo delle eccedenze pregresse. Dopo aver osservato che la normativa in materia di *exit tax* deve essere valutata nella sua compatibilità con l'ordinamento, fa presente l'opportunità di prevedere un obbligo di motivazione rafforzata, pena la nullità dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria, conclusivi delle procedure di accertamento. Ritiene complessivamente apprezzabile lo schema di decreto legislativo di recepimento in esame, osservando la necessità di una recezione completa nell'ordinamento dell'azione n. 1 definita nei principi attuativi BEPS.

Il presidente [BAGNAI](#) osserva l'esigenza di un recepimento armonizzato ai fini della coerenza con i principi del mercato unico.

Il senatore [FENU](#) (M5S) si associa alle osservazioni già espresse, sottolineando l'utilità di prevedere norme volte a favorire l'utilizzo del ROL pregresso in un'ottica di agevolazione degli investimenti.

La senatrice [DRAGO](#) (M5S) ritiene opportuno prevedere misure agevolative specifiche, a fronte della generale contrazione dei margini di deducibilità, a favore di *start up* innovative, società di nuova costituzione e imprese impegnate in attività di ricerca.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) segnala l'utilità di una quantificazione degli effetti in termini di mancato gettito dei fenomeni elusivi oggetto della disciplina proposta, nonché delle prospettive di recupero a favore della finanza pubblica, unitamente ad un'indicazione puntuale dei soggetti interessati dalla normativa in esame.

Il presidente [BAGNAI](#) rileva l'interesse dei dati sollecitati dal senatore D'Alfonso.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) auspica l'impegno del Governo nei confronti della questione della tassazione dell'attività di commercio elettronico. Pone quindi in evidenza la congruità della previsione di una franchigia nell'ambito della normativa ATAD, allo scopo di tutelare le imprese di piccole dimensioni, per definizione non equiparabili ai gruppi multinazionali. Segnala infine l'urgenza di porre rimedio all'attuale divaricazione tra i modelli di contabilità a fini civili e a fini tributari, stante l'eccessiva onerosità a carico delle piccole e medie imprese.

Il relatore [SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az), preso atto degli interventi svolti, si riserva una valutazione dei rispettivi contenuti ai fini della redazione dello schema di parere.

Il presidente [BAGNAI](#) dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

#### IN SEDE CONSULTIVA

***(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***  
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [DRAGO](#) (M5S) osserva che l'articolo 33, comma 1, prevede che, con la finalità di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dal 2018 sia autorizzata la spesa di un ulteriore importo di 38.091.560 euro per il pagamento degli straordinari degli appartenenti alle forze di polizia e, pertanto, anche alla Guardia di Finanza. La spesa è a valere sugli stanziamenti di bilancio disponibili.

Il comma 2 specifica che i relativi pagamenti degli straordinari, nelle more dell'adozione del decreto annuale che determina l'ammontare massimo degli straordinari consentiti per le forze di polizia, sono autorizzati entro i limiti massimi del decreto applicabile all'anno precedente. I limiti a cui la disposizione si riferisce sono quelli relativi al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, da retribuire come lavoro straordinario che, ai sensi dell'articolo 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da ultimo adottato nel 2015.

L'articolo 35 istituisce un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

L'articolo 36, comma 3, apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. Questo, al comma 3, nella formulazione precedente all'emanazione del decreto-legge in esame, prevede varie modalità di destinazione dei beni immobili confiscati. Questi in particolare possono: essere mantenuti al patrimonio dello Stato; essere trasferiti in



via prioritaria al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito; ovvero al patrimonio della provincia o della Regione per finalità istituzionali o sociali; essere assegnati gratuitamente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata o ad una serie di altri soggetti; essere trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del testo unico in materia di stupefacenti;

Il comma 3 in esame, alla lettera *a*): ricomprende le città metropolitane nel novero degli enti territoriali cui possono essere trasferiti i beni immobili confiscati, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile, con ciò rendendo esplicito il vincolo che ne preclude il distoglimento dal fine pubblico assegnato; supera l'attuale automaticità del trasferimento al Comune dei beni nel caso di confisca conseguente al reato di cui all'articolo 74 del testo unico in materia di stupefacenti, per la loro destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti ovvero a centri e case di lavoro per i riabilitati.

La successiva lettera *d*) riscrive i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 48 del codice antimafia, i quali delineano il procedimento di vendita dei beni confiscati.

Il comma 5 è riformulato: prevedendo che l'avviso di vendita debba essere pubblicato sui soli siti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dell'Agenzia del demanio; ampliando la platea dei possibili acquirenti: si prevede la possibilità di aggiudicazione al migliore offerente, con il bilanciamento di rigorose preclusioni e dei conseguenti controlli, allo scopo di assicurare che comunque il bene non torni all'esito dell'asta nella disponibilità della criminalità organizzata. A tal fine la disposizione prevede il rilascio dell'informazione antimafia.

I nuovi commi 6 e 7 ridelineano la disciplina relativa all'esercizio del diritto di prelazione. Si prevede in particolare che la prelazione all'acquisto può essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse. Inoltre è ampliato il novero dei soggetti cui è riconosciuta la prelazione all'acquisto; oltre che agli enti territoriali il diritto di prelazione è riconosciuto: agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico alle fondazioni bancarie; alle cooperative edilizie costituite da personale delle forze di polizia o delle forze armate. La lettera *h*) introduce all'articolo 48 del codice antimafia un ulteriore comma, il 15-*quater*, il quale prevede che i beni sequestrati e confiscati che rimangono invenduti decorsi tre anni dall'avvio della procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato, con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla quale resta peraltro affidata la gestione.

In sede di discussione generale ha la parola il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), il quale segnala il rischio che la criminalità organizzata possa, per mezzo di prestanome, rientrare in possesso dei beni già confiscati e messi all'asta. Ritiene pertanto imprescindibile individuare forme di controllo successivo all'espletamento della procedura di vendita, alle quali subordinare i diritti di proprietà, tenuto conto che lo strumento dell'asta competitiva - in sé condivisibile - espone fortemente al rischio di infiltrazioni mafiose.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI), condividendo quanto espresso dal senatore D'Alfonso, suggerisce l'individuazione di formule adeguate rispetto alla possibilità di acquisizioni da parte della criminalità. Esprime quindi perplessità in ordine al previsto riconoscimento del diritto di prelazione alle fondazioni bancarie.

Il senatore [PEROSINO](#) (FI-BP) condividendo l'impianto complessivo del decreto-legge, valuta favorevolmente la previsione della destinazione di risorse al pagamento degli straordinari del personale delle forze di polizia, in considerazione delle carenze degli organici, pur notando come lo stanziamento dovrebbe essere aumentato. Prosegue facendo presente che un'adeguata modalità di

prevenzione dell'acquisto dei beni confiscati da parte di soggetti collegati alle organizzazioni criminali è rappresentata da una maggiore rapidità delle procedure di vendita.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*) giudica fondata la necessità di cautela posta negli interventi precedenti. Richiama peraltro l'attenzione sulla vigente normativa antimafia, la quale prevede strumenti volti a sottrarre i beni venduti a soggetti che da successivi controlli presentano collegamenti con la criminalità organizzata.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) riconosce l'opportunità di dotare l'ordinamento di strumenti idonei a evitare l'acquisto di beni confiscati da parte di soggetti collegati alla criminalità. Rileva inoltre come le iniziative delle fondazioni bancarie a favore di realtà associative della società civile giustifichi l'attribuzione del diritto di prelazione a tali soggetti.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) rileva la priorità accordata agli enti locali nell'ottica di un utilizzo dei beni confiscati a finalità sociali. Riguardo all'eventualità di vendite a privati, conviene circa l'opportunità di strumenti normativi idonei a impedire che i beni tornino sotto il controllo di organizzazioni criminali.

La relatrice [DRAGO](#) (*M5S*) valuta positivamente la previsione in materia di straordinari nel comparto sicurezza, che risponde a esigenze reali ed è relativo sia al personale dirigenziale, sia al personale non dirigenziale. Osserva quindi la congruità della previsione del diritto di prelazione a favore degli enti pubblici per finalità sociali, anteposta alle fondazioni bancarie. Prosegue rilevando l'opportunità del passaggio al patrimonio dello Stato nel caso dei beni invenduti dopo un triennio. Richiama quindi l'attenzione sull'efficacia della certificazione antimafia nell'ambito delle procedure di vendita all'asta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che la seduta già convocata alle ore 20,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.4.2.5.3. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (pom.) del 30/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018**  
**40<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Esame congiunto. Disgiunzione dell'esame congiunto del Doc. LXXXVI, n. 1 e del Doc. LXXXVII, n. 1 e rinvio)

Il relatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*), soffermandosi sui profili di competenza del disegno di legge europea 2018, rileva che l'articolo 6 reca disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia, oggetto della procedura d'infrazione n. 2018/4000. L'attuale formulazione delle norme nazionali (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - D.P.R. IVA), per applicare l'esenzione IVA ai servizi di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché ai trasporti relativi a beni in importazione, prevede che i relativi corrispettivi devono essere inclusi nella base imponibile ed altresì scontare l'IVA in dogana all'atto dell'importazione. Tali norme confliggono con il combinato disposto dell'articolo 144 e dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), in base al quale non risulta conforme una normativa la quale prescrive, per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione. Al fine di consentire l'archiviazione della procedura n. 2018/4000, le lettere a) e b) dell'articolo 6, comma 1, novellano rispettivamente l'articolo 9, comma 1, n. 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituendo il riferimento all'assoggettamento ad imposta in dogana con il

riferimento all'inclusione nella base imponibile.

L'articolo 7 modifica l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, recante il Testo Unico in materia doganale, con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al Nuovo Codice Doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952 del 2013. Ai sensi dell'articolo 103 del nuovo Codice, nessuna obbligazione doganale (cioè l'obbligo di corrispondere un dazio) può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale. A tale termine rinvia pertanto il nuovo articolo 84, comma 1, del TULD. La disciplina europea lasciava una opzione aperta per gli Stati membri nel caso in cui l'obbligo sorgesse a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, elevando il termine per la notifica a da tre ad un minimo di cinque anni, fino a un massimo di dieci. Il nuovo articolo 84, comma 2 del TULD, ha previsto che tale termine sia di sette anni. Infine, al comma 3 è precisato che la nuova disciplina si applica alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016, data di applicazione del nuovo codice doganale dell'Unione. La norma in esame appare derogare all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei contribuenti) in tema di efficacia temporale delle norme tributarie. Il richiamato articolo, infatti, (comma 1) prevede che le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo; inoltre occorrerebbe verificare se, in concreto, la norma in esame non rischi di violare il divieto (articolo 3, comma 3 dello Statuto) di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposte.

L'articolo 8, infine, contiene disposizione volte alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Le norme proposte intendono regolare la partecipazione degli intermediari alle aste delle quote, nel rispetto di specifiche regole di condotta e sotto la vigilanza della CONSOB.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in considerazione della specificità dei contenuti dei due documenti in titolo, necessariamente legati all'operato del precedente Governo, chiede che l'esame degli stessi venga disgiunto da quello relativo al disegno di legge n. 822.

Il presidente [BAGNAI](#) constata che non ci sono osservazioni in senso contrario alla proposta del senatore Romeo. Resta pertanto stabilito che l'esame del disegno di legge n. 822 proseguirà disgiunto da quello riferito al Doc. LXXXVI, n. 1 e al Doc. LXXXVII, n. 2.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi ([n. 42](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il relatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) ritiene che alcune osservazioni recate dallo schema di parere siano condivisibili, quali quelle di cui alle lettere b) e m), mentre il contenuto di altre risulta scarsamente comprensibile. Chiede pertanto di porre in votazione le singole osservazioni, al fine di poter specificare in maniera dettagliata la posizione del proprio Gruppo su ciascuna osservazione.

Il presidente [BAGNAI](#) fa presente la natura tecnica di alcune osservazioni recate dallo schema di parere, basate su soluzioni proposte dal Dipartimento delle Finanze, già audito in sede di Ufficio di Presidenza. Puntualizza quindi che lo schema di parere favorevole si fonda sulla pluralità di osservazioni tra loro logicamente connesse e non ritiene accoglibile la richiesta di votazione per parti separate.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) fa presente la possibilità di presentare uno schema di parere alternativo a quello del relatore.

A parere della senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) alcune delle osservazioni non risultano formulate con sufficiente chiarezza, quale quella di cui alla lettera o).

Il presidente [BAGNAI](#) fa presente che l'osservazione - derivante dal documento consegnato dal Dipartimento - affronta la rilevata necessità di contrastare il disallineamento soggettivo.

Si passa quindi alla votazione dello schema di parere.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) richiama l'attenzione sull'esigenza di contrastare il fenomeno degli ibridi in quanto strumento funzionale a condotte di slealtà fiscale e di agevolare l'impegno delle Istituzioni impegnate nel contrasto a tali fenomeni. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo, stante l'opportunità dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/1164, pur suscitando perplessità alcune osservazioni, che potenzialmente potrebbero determinare un indebolimento dell'apparato di contrasto all'elusione e all'evasione.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, rilevando la coerenza dei contenuti in esame con le indicazioni dei principali organismi internazionali.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando come siano state opportunamente recepite dal relatore alcune indicazioni dei soggetti auditi. Conclude esprimendo l'auspicio che la normativa in esame non si traduca in un aggravio a carico delle piccole e medie imprese.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore [RUBBIA](#) preannuncia un voto di astensione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice [DRAGO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), intervenendo per dichiarazione di voto contrario, dopo aver fatto presente la complessità riguardante la gestione dei beni confiscati, che ha determinato in passato notevoli oneri finanziari, richiede chiarimenti in ordine alle garanzie, in termini di specifiche previsioni normative, rispetto al rischio del ritorno al controllo della criminalità organizzata dei beni confiscati venduti all'asta.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto) motiva il proprio voto favorevole alla proposta di parere menzionando le disposizioni recate dal codice antimafia, recentemente novellato riguardo la questione sollevata, le quali costituiscono un complesso normativo atto a prevenire l'acquisizione dei beni confiscati da parte delle organizzazioni criminali.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI  
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886*

Il presidente [BAGNAI](#) fa presente che oggi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 886, recante conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, in sede di Ufficio di Presidenza sono stati auditi rappresentanti dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 42

La 6a Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 (cosiddetta ATAD 1), che reca norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (Atto del Governo n. 42);  
evidenziato come lo schema di decreto intenda recepire le disposizioni della citata direttiva (UE) 2016/1164 come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 (cosiddetta ATAD 2) relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, sulla base dei principi e i criteri direttivi di delega contenuti nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017);  
ricordato che la direttiva 2016/1164/UE fa parte del pacchetto antielusione varato dalla Commissione Europea, volto a introdurre una serie di limiti alla pianificazione fiscale aggressiva, con particolare riferimento alle situazioni in cui i gruppi societari sfruttano le disparità esistenti fra i sistemi fiscali nazionali;  
rilevato che, nella parte modificata dalla successiva direttiva (UE) 2017/952, la direttiva (UE) 2016/1164 è volta a contrastare i cosiddetti disallineamenti da ibridi che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione;



osservato che tali interventi riguardano, in particolare, la vigente disciplina della deducibilità degli interessi passivi; la cosiddetta imposizione in uscita (*exit tax*); la tassazione dei proventi di società controllate non residenti; le disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi; la ridefinizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, della nozione di intermediari finanziari e delle *holding* finanziarie e non finanziarie;

richiamati i contenuti delle memorie depositate da rappresentanti del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza, dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni), nonché di Ance (Associazione nazionale costruttori edili), nell'ambito delle audizioni svoltesi sul medesimo provvedimento;

tenuto conto di quanto rilevato dai soggetti auditi, che hanno messo in evidenza come, con riferimento al settore delle imprese di costruzione, le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, dello schema, le quali dispongono l'applicazione della deducibilità limitata degli interessi passivi anche ai mutui contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, rischino di penalizzare le imprese edili, per le quali il ricorso all'indebitamento costituisce un aspetto fisiologico dell'esercizio dell'attività;

considerato che lo schema non sembra recepire la facoltà prevista all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, di dedurre gli oneri finanziari eccedenti fino a 3.000.000 di euro, nonché tutti gli oneri finanziari eccedenti qualora il contribuente sia un'entità indipendente, ancorché si tratti di semplificazioni per i casi in cui la deducibilità è a minore, se non nullo, rischio di elusione;

rilevata la necessità di chiarire, all'articolo 1, comma 3, dello schema, che gli interessi attivi riferiti a strumenti rappresentativi di capitale assumono rilevanza nella misura in cui concorrono, anche parzialmente, alla determinazione della base imponibile;

rilevato come l'articolo 1 dello schema non rechi una specifica disciplina delle eccedenze degli interessi passivi maturate in vigenza della tassazione di gruppo, né disponga in ordine alla libera circolabilità delle stesse eccedenze nell'ambito del consolidato;

considerata la necessità, all'articolo 2 dello schema, di garantire la compatibilità della normativa secondaria vigente che lo schema intende confermare con le disposizioni di attuazione delle norme proposte;

considerata l'esigenza, con riferimento all'articolo 3 dello schema, di disciplinare anche l'ipotesi di trasferimento di *asset* dalla casa madre estera ad una stabile organizzazione in Italia, qualora lo Stato di provenienza non perda la potestà impositiva sugli *asset* trasferiti;

rilevato che, sempre con riferimento all'articolo 3 dello schema, appare necessario precisare l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'*entry tax*;

considerato che, in relazione al combinato disposto dei commi 5 e 11 dell'articolo 167 del TUIR, novellati dall'articolo 4 dello schema, appare necessario alleggerire l'onere della prova a carico del contribuente in ordine all'esistenza di motivi non fiscali, nonché precisare il regime di validità dell'atto impositivo, qualora vi sia carenza di motivazione nell'avviso di accertamento;

rilevato come appaia necessario allineare il testo dell'articolo 167, modificato dall'articolo 4 dello schema, alla previsione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva ATAD, che fa riferimento non solo alle cessioni ma anche agli acquisti di beni, nonché alle prestazioni di servizi rese e ricevute con valore economico aggiunto scarso o nullo, per individuare l'esistenza di elementi reddituali che determinano l'applicazione della disciplina CFC;

considerata la necessità, ancora in relazione ai disallineamenti da ibridi, di precisare che, ai fini delle norme proposte, rileva fiscalmente il solo disallineamento concretamente verificatosi, nonché di consentire al contribuente di fornire la prova contraria della legittimità del proprio operato con riferimento alle operazioni infragruppo e di introdurre l'obbligo di motivazione rafforzata negli atti impositivi emanati nell'alveo della disciplina anti-ibridi;

considerato quanto sottolineato nel corso delle audizioni circa il fatto che la regolamentazione anti-ibridi della direttiva cosiddetta ATAD 2 è disciplina cogente per tutti gli Stati UE, i suoi precetti sono vincolanti ed il loro eventuale inadempimento è sanzionabile e pertanto il contribuente dovrebbe

disporre di adeguati strumenti giuridici che gli consentano di dimostrare che i tipici effetti dei fenomeni ibridi non si sono in concreto verificati;

rilevato come sia emersa nel corso delle audizioni l'opportunità di chiarire se debbano o meno considerarsi intermediari finanziari anche gli intermediari finanziari non residenti che operino in Italia mediante una stabile organizzazione, tenuto conto che l'articolo 152 del TUIR impone alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di redigere un rendiconto d'esercizio con le stesse modalità di redazione del bilancio seguite dai soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche; nella medesima sede è emersa anche l'opportunità di chiarire, se la nozione fiscale di "società con partecipazione finanziaria" si applichi o meno anche nei confronti delle *holding* bancarie, nonché di intervenire sulle norme proposte per mantenere inalterato l'ambito soggettivo degli operatori finanziari che hanno l'obbligo di inviare le comunicazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi all'Anagrafe tributaria;

considerato che in relazione alla normativa transitoria di cui all'articolo 13 dello schema, è emersa l'opportunità di: precisare il regime transitorio dei proventi e oneri finanziari che concorrono alla determinazione del "ROL fiscale";

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame che sostituisce l'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valuti il Governo l'opportunità di estendere la nuova disciplina in materia di deducibilità di cui all'articolo 1 anche agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché agli interessi per spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli simili, di cui all'articolo 32, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, alinea articolo 96, comma 3, sopprimendo la parola "integralmente", al fine di chiarire che gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui concorrono, anche parzialmente, alla determinazione della base imponibile;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare il medesimo articolo 1, alinea articolo 96, comma 14, inserendo dopo la parola "soggetto" le parole ", ad esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale,", per chiarire la disciplina delle eccedenze degli interessi passivi con riferimento alla tassazione di gruppo;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare il medesimo articolo 1, inserendo dopo il comma 1, il seguente comma 2: "Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli articoli 84, comma 3, terzo periodo, 172, comma 7, quinto periodo, 173, comma 10 e 181, le parole "di cui al comma 4 dell'articolo 96" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 5 dell'articolo 96";

e) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 2 dello Schema, inserendo dopo la parola "Entrate" le parole ", ove compatibili,", con finalità di coordinamento tra le vigenti norme attuative e quelle eventualmente emanate in futuro;

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, alinea articolo 166-bis, comma 1, sostituendo la lettera b) con la seguente: "b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato";

g) al fine di chiarire l'ambito soggettivo delle norme introdotte, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, alinea articolo 166-bis, comma 1, lettera e), inserendo dopo le parole "all'estero" le parole "che esercita un'impresa commerciale" e sostituendo le parole "una società fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di una o più beneficiarie" dalle parole "un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o più beneficiari", nonché sostituendo, ai commi 3 e 5, le parole "della società incorporata, di



quello della società scissa" con le parole "del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso";

h) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 4 dello schema e, in particolare:  
al comma 1, alinea articolo 167, comma 5, valuti l'opportunità di modificare la disciplina dell'esimente specificando che non è necessaria, ai fini della sua applicabilità, la presenza di tutti gli elementi indicati nella norma, ben potendo verificarsi per talune tipologie di attività la possibilità di essere svolte, ad esempio, senza l'impiego di personale o di particolari attrezzature;  
al comma 1, alinea articolo 167, comma 11, prevedere specificatamente che ai fini dell'accertamento si applica il comma 6 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in quanto tale formulazione appare più aderente al dettato comunitario con riferimento all'onere della prova;  
valuti altresì l'opportunità di prevedere la sanzione della nullità ove l'atto impositivo non sia specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente (cosiddetto obbligo di "motivazione rafforzata");

i) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 1, dello schema, alinea articolo 167, comma 4, lettera b), sostituendo il numero 6) con i seguenti: "6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente"; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo, valuti il Governo di tenere conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110, recante linee guida per l'applicazione delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento, il quale, all'articolo 7, definisce esclusivamente i "servizi a basso valore aggiunto" e non anche i beni";

l) valuti il Governo l'opportunità di esplicitare, nella disciplina dei disallineamenti da ibridi recata dagli articoli da 6 a 11 dello schema che, ai fini delle norme proposte, rileva il disallineamento concreto; valuti inoltre, in seno alla disciplina delle operazioni infragruppo, l'opportunità di prevedere la possibilità per il contribuente di fornire la prova della legittimità del suo operato; valuti l'opportunità di estendere alla disciplina anti-ibridi l'obbligo di "motivazione rafforzata" previsto dall'articolo 10-*bis*, comma 8 della legge n. 212 del 2000 e di chiarire che in caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, soltanto in esito alla sentenza di primo grado eventualmente sfavorevole al contribuente;

m) valuti il Governo l'opportunità di istituire un apposito elenco pubblico - da aggiornare periodicamente ed in modo sistematico - degli Stati che hanno introdotto e/o implementato normative nazionali anti-ibridi;

n) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 12, comma 1, lettera d), alinea articolo 162-*bis*, lettera a), inserendo nella nozione di intermediari finanziari valevole a fini fiscali anche gli intermediari finanziari non residenti, ma che operino in Italia mediante una stabile organizzazione, nonché di sostituire, alla lettera b), le parole "di cui al numero 4 della lettera a)" con le parole "che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari" al fine di inserire le *holding* bancarie tra i soggetti qualificati come società con partecipazione finanziaria;

o) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 12, comma 4, con il seguente: "4. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito dal seguente: "10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", per

mantenere inalterato l'ambito soggettivo degli operatori finanziari che hanno l'obbligo di inviare le comunicazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi all'Anagrafe tributaria;  
p) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 13, sostituendo il comma 3, lettera a), con la seguente:

"a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono le seguenti condizioni: ai fini dell'articolo 96 TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi";

q) valuti inoltre l'opportunità di modificare il comma 4 del medesimo articolo 13, inserendo dopo le parole "tale data" le parole "a seguito di variazioni contrattuali";

r) valuti infine l'opportunità di sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente può scegliere, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4."

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840**

La 6a Commissione (Finanze e tesoro),  
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:

premesso che

l'articolo 33, comma 1, prevede che, con la finalità di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dal 2018 sia autorizzata la spesa di un ulteriore importo di 38.091.560 euro per il pagamento degli straordinari degli appartenenti alle forze di polizia e, pertanto, anche alla Guardia di Finanza. La spesa è a valere sugli stanziamenti di bilancio disponibili;

il comma 2 specifica che i relativi pagamenti degli straordinari, nelle more dell'adozione del decreto annuale che determina l'ammontare massimo degli straordinari consentiti per le forze di polizia, sono autorizzati entro i limiti massimi del decreto applicabile all'anno precedente. I limiti a cui la disposizione si riferisce sono quelli relativi al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, da retribuire come lavoro straordinario che, ai sensi dell'articolo 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da ultimo adottato nel 2015;

l'articolo 35 istituisce un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

l'articolo 36, comma 3, apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. Questo, al comma 3, nella formulazione precedente all'emanazione del decreto-legge in esame, prevede varie modalità di destinazione dei beni immobili confiscati. Questi in particolare possono: essere mantenuti al patrimonio dello Stato; essere trasferiti in via prioritaria al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito; ovvero al patrimonio della provincia o

della Regione per finalità istituzionali o sociali; essere assegnati gratuitamente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata o ad una serie di altri soggetti; essere trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del testo unico in materia di stupefacenti;

il comma 3 in esame, alla lettera *a*): ricomprende le città metropolitane nel novero degli enti territoriali cui possono essere trasferiti i beni immobili confiscati, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile, con ciò rendendo esplicito il vincolo che ne preclude il distoglimento dal fine pubblico assegnato; supera l'attuale automaticità del trasferimento al Comune dei beni nel caso di confisca conseguente al reato di cui all'articolo 74 del testo unico in materia di stupefacenti, per la loro destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti ovvero a centri e case di lavoro per i riabilitati;

la successiva lettera *d*) riscrive i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 48 del codice antimafia, i quali delineano il procedimento di vendita dei beni confiscati;

Il comma 5 è riformulato: prevedendo che l'avviso di vendita debba essere pubblicato sui soli siti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dell'Agenzia del demanio; ampliando la platea dei possibili acquirenti: si prevede la possibilità di aggiudicazione al migliore offerente, con il bilanciamento di rigorose preclusioni e dei conseguenti controlli, allo scopo di assicurare che comunque il bene non torni all'esito dell'asta nella disponibilità della criminalità organizzata. A tal fine la disposizione prevede il rilascio dell'informazione antimafia;

i nuovi commi 6 e 7 ridelineano la disciplina relativa all'esercizio del diritto di prelazione. Si prevede in particolare che la prelazione all'acquisto può essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse. Inoltre è ampliato il novero dei soggetti cui è riconosciuta la prelazione all'acquisto; oltre che agli enti territoriali il diritto di prelazione è riconosciuto: agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico alle fondazioni bancarie; alle cooperative edilizie costituite da personale delle forze di polizia o delle forze armate;

la lettera *h*) introduce all'articolo 48 del codice antimafia un ulteriore comma, il 15-*quater*, il quale prevede che i beni sequestrati e confiscati che rimangono invenduti decorsi tre anni dall'avvio della procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato, con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla quale resta peraltro affidata la gestione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.4.2.6. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

## 1.4.2.6.1. 7<sup>a</sup>Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 21 (pom.) del 17/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

### ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

21<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*

[MONTEVECCHI](#)

*indi del Presidente*

[PITTONI](#)

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Associazione italiana attività musicali (AIAM), il presidente Francescantonio Pollice e la vice presidente Anna Calabro e, per la Camerata strumentale città di Prato, il presidente Guido Moradei, il direttore artistico Alberto Batisti e la sovrintendente Barbara Boganini.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana attività musicali (AIAM) e della Camerata strumentale città di Prato**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Ha quindi la parola il dottor POLLICE, presidente dell'Associazione italiana attività musicali (AIAM).

Interviene per porre un quesito il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) al quale risponde il dottor POLLICE.

Interviene anche la dottoressa CALABRO.

La [PRESIDENTE](#) congeda, ringraziandoli, i rappresentanti dell'AIAM e introduce l'audizione della Camerata strumentale città di Prato.

Hanno la parola il presidente, dottor MORADEI, il maestro BATISTI e la dottoressa BOGANINI.

I senatori [CANGINI](#) (*FI-BP*), [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [MARILOTTI](#) (*M5S*) intervengono, ponendo quesiti.

Hanno quindi la parola per replicare il maestro BATISTI e la dottoressa BOGANINI.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nelle audizioni odierne saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

[La senatrice NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo per le parti di competenza della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1 che modifica la disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali dettato dal decreto legislativo n. 206 del 2007, allo scopo di definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175, di rendere le disposizioni nazionali pienamente coerenti con le disposizioni delle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, nonché di assicurarne piena esecuzione con riferimento agli adattamenti richiesti dall'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia.

Si interviene sulla nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", sulle norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti a esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale, aggiornando, sotto il profilo terminologico, il riferimento all'Ufficio per lo sport e specificando che le competenze del medesimo Ufficio, già previste con riferimento al riconoscimento delle guide alpine, concernono tutti i profili professionali di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (aspiranti guide, guide alpine-maestri di alpinismo, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche).

Illustra poi le disposizioni concernenti la procedura di rilascio della tessera professionale europea, il principio di piena collaborazione cui sono chiamate le autorità interne competenti nei confronti dei centri di assistenza degli Stati membri ospitanti, e la disciplina delle misure compensative, volte ad armonizzare la disciplina nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali a quella prescritta dallo Stato membro d'origine del richiedente. Vengono inoltre integrate le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche professionali, al fine di favorirne l'adattamento in considerazione delle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia. Una specifica disposizione esclude che i diritti acquisiti in ostetricia si applichino ai titoli, ivi indicati,

acquisiti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013.

Passa quindi all'articolo 9, attuativo della direttiva (UE) 2017/1564 - alla quale gli Stati membri devono conformarsi entro l'11 ottobre 2018 -, che mira a garantire che le persone non vedenti o con disabilità visive abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e in formato digitale. A tal fine, sono previste eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi: l'eccezione riguarda le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico. Dopo aver ricordato le categorie di beneficiari dell'eccezione, la RELATRICE descrive le modalità di trasformazione dell'opera in formato accessibile, segnalando che sono comprese anche le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera sia già accessibile a taluni beneficiari, ma non ad altri, per via delle diverse disabilità. La realizzazione di una copia in formato accessibile di un'opera cui si ha legittimamente accesso è consentita, per suo uso esclusivo, al beneficiario (o a persona che agisce per suo conto) o, senza scopo di lucro, a una entità autorizzata che la può comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito a un beneficiario o ad altra entità autorizzata, affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario. Sono consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera accessibile in base alle necessità specifiche dei beneficiari, rispettando l'integrità dell'opera. L'esercizio delle attività ammesse è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dell'eccezione introdotta sono prive di effetti giuridici. L'articolo prevede la possibilità di chiedere esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione, nonché delle spese necessarie per la consegna delle copie e stabilisce gli obblighi cui sono tenute le entità autorizzate a realizzare le copie in formato accessibile. Le informazioni accessibili devono anche essere trasmesse annualmente ai competenti uffici del MIBAC, ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata alle ore 16 per la programmazione dei lavori, avrà inizio al termine della seduta dell'Assemblea, che sta per riprendere.

Avverte inoltre che la seduta della Commissione viene ora sospesa e che riprenderà al termine della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato, per dare comunicazione degli esiti della riunione stessa.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 17,55.*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. [840](#) (decreto-legge sulla sicurezza pubblica) e n. [846](#) (decreto-legge sulla giustizia sportiva) e con l'esame in sede redigente dei disegni di legge n. [753](#) e n. [763](#), in materia di abolizione della chiamata diretta dei docenti.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello Stato di

previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto del Governo n. 50). L'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto in questione sarà pertanto inserito nell'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

*PER UN'INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUS*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza che si è appena conclusa si è convenuto di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sul FUS con ulteriori audizioni.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,05.*



## 1.4.2.6.2. 7<sup>a</sup>Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 22 (pom.) del 23/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018

22<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PITTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd'Az) ricorda in primo luogo i fatti che hanno condotto al provvedimento d'urgenza in titolo, con particolare riferimento alla fissazione da parte del Commissario straordinario della FIGC di criteri e procedure per l'integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e Serie B 2018/2019 e alla definizione del calendario del Campionato di Serie B a 19 squadre; rammenta anche l'impegno profuso dal Sottosegretario Giorgetti. Riferisce quindi sulle disposizioni che compongono il decreto-legge, con le quali sono apportate puntuali modifiche al codice del processo amministrativo volte a disciplinare le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. In particolare si estende alle richiamate controversie il rito abbreviato che il codice del processo amministrativo prevede in materia di contratti pubblici; si attribuiscono quelle medesime controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; l'esercizio di tale giurisdizione esclusiva è attribuita al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, cui è dunque riconosciuta una competenza inderogabile; con una speciale disposizione relativa al giudizio cautelare per le suddette controversie si consente che le misure cautelari monocratiche provvisorie e i decreti che dispongano misure cautelari *ante causam* siano appellabili al Consiglio di Stato. Si consente inoltre al CONI di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Viene poi introdotta un'apposita disposizione che riserva in ogni caso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,

le controversie già ricordate. Per le medesime controversie viene espressamente esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva l'ipotesi in cui lo statuto e i regolamenti del CONI - e conseguentemente delle Federazioni sportive - prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono le controversie in questione anche nel merito e in unico grado e le cui pronunce sono rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Si prevede altresì che il CONI e le Federazioni sportive adeguino i propri statuti ai principi stabiliti dall'articolo 1 ora richiamato. Sono infine dettate disposizioni transitorie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole )

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul provvedimento d'urgenza in titolo, per le parti di competenza della Commissione, soffermandosi sulla parte dell'articolo 1 in cui sono enumerati e tipizzati i permessi di soggiorno speciali: la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo, nel disciplinare il permesso speciale di soggiorno per le vittime di violenza, inserisce la previsione che il permesso di soggiorno speciale per le vittime di violenza domestica consenta l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio (qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi). Illustra anche le lettere *l*) e *m*) relative - rispettivamente - all'ingresso e soggiorno per ricerca e all'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. La lettera *p*) riguarda l'accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore; ai titolari dei permessi di soggiorno speciali è comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizione con gli studenti italiani.

Illustra poi brevemente l'articolo 13, con il quale si prevede che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non consenta l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, senza che ciò pregiudichi l'accesso ai servizi riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo che si fondano sulla titolarità del permesso di soggiorno, tra i quali l'iscrizione scolastica dei figli. L'articolo 20 estende, per finalità di prevenzione, l'applicazione della misura di prevenzione atipica del c.d. "Daspo", consistente in un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico. L'articolo 21, infine, estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli l'ambito applicativo della disciplina del cd. "Daspo" urbano, introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017 sulla falsa riga del testé citato "Daspo" sportivo e consistente in una sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 300 euro) e nell'ordine di allontanamento da parte del sindaco.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

La senatrice [IORI](#) (PD) osserva come il provvedimento d'urgenza abbia l'unico scopo di strumentalizzare la paura dei cittadini, ma avrà come effetto quello di creare maggiore insicurezza. L'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari comporterà infatti il venir meno di un fondamentale strumento di integrazione, creando marginalità e clandestinità, con un aumento della propensione a delinquere e delle presenze illegali; priverà inoltre l'ordinamento italiano di un

essenziale strumento di attuazione degli articoli 2 e 10 della Costituzione. Anche l'articolo 12 del decreto-legge n. 113 produrrà maggiore insicurezza sia per i richiedenti asilo che per i cittadini italiani: disponendo il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) si determinerà un grave pericolo per la sicurezza pubblica, con il rischio di tensioni sociali. Verranno meno in tal modo i percorsi di integrazione che in quelle strutture sono attuati attraverso la conoscenza del territorio, l'apprendimento della lingua italiana, l'acquisizione di nuove competenze professionali e la costruzione di reti sociali nel territorio di accoglienza. Si produrrà così un enorme danno al Paese e verrà meno un importante fattore di crescita. Sottolinea infine come l'intero provvedimento sia improntato a una logica punitiva nei confronti dei migranti a suo giudizio poco lungimirante e inefficace ad affrontare i problemi legati al fenomeno della migrazione. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [MOLES](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

#### IN SEDE REDIGENTE

[\(753\) PITTONI ed altri.](#) - *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

[\(763\) Bianca Laura GRANATO ed altri.](#) - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra i disegni di legge in titolo.

Interviene la senatrice [MALPEZZI](#) (PD) chiedendo un chiarimento circa l'adozione del testo base.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di fare una proposta alla Commissione in un momento successivo.

Segue un breve dibattito nel quale prendono nuovamente la parola la senatrice [MALPEZZI](#) (PD), il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) e il [PRESIDENTE](#).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la prossima settimana la Sottocommissione pareri sarà convocata per rendere il parere alla 12ª Commissione relativamente al disegno di legge n. [733](#) concernente la donazione *post mortem* a fini di studio, formazione e di ricerca.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **1.4.2.7. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

## 1.4.2.7.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 24 (pom.) del 17/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018  
24ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale di ENAV S.p.A., svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra le disposizioni del decreto-legge in titolo che rivestono interesse per la competenza della 8ª Commissione, in particolare l'articolo 17. Al fine di prevenire il verificarsi di azioni di terrorismo, questo introduce l'obbligo per i soggetti che esercitano attività di autonoleggio di veicoli senza conducente di comunicare, al momento della stipula del contratto e comunque con un congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, i dati identificativi dei clienti al Centro elaborazioni dati del Ministero dell'interno. Il Centro provvede al raffronto automatico dei dati comunicati con quelli in esso conservati, segnalando alle autorità di polizia situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di sicurezza antiterrorismo. I dati possono essere conservati per al massimo sette giorni e le modalità per la loro comunicazione verranno definite con un successivo decreto ministeriale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Dà conto poi di altre disposizioni di interesse, ovvero:

- l'articolo 23, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 66 del 1948, per sanzionare come reato - oltre al blocco di strada ferrata come già previsto nella legislazione previgente - anche il blocco stradale e l'ostruzione o l'ingombro dei binari, fattispecie attualmente sanzionate a titolo di illecito amministrativo.
- l'articolo 25: nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione ed il contrasto della criminalità mafiosa, inasprisce il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concedano, anche di fatto, tali opere in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione del committente. L'articolo trasforma i relativi reati da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto. Rimane ferma la possibilità per l'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.
- l'articolo 26: integra l'articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008 per prevedere che la notifica preliminare che il committente o il responsabile dei lavori in alcune tipologie di cantieri temporanei o mobili è tenuto ad inviare prima dell'inizio dei lavori per finalità di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro debba essere inviata anche al prefetto territorialmente competente. Presenta quindi uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

Interviene in discussione generale il senatore [NENCINI](#) (*Misto-PSI*), il quale rileva preliminarmente come giudichi inopportuno concentrare in pochi minuti la discussione su un provvedimento di indubbia centralità.

Si pone criticamente sull'articolo 17 del decreto-legge, in materia di autonoleggio, una norma a suo avviso liberticida, in particolare se si pensa agli effetti sul servizio di *car-sharing*: del resto, lo stesso schema di parere presentato dal relatore contiene una osservazione al riguardo.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) stigmatizza l'assenza del Governo, circostanza che, a suo avviso, impedirebbe l'espressione del parere.

In merito all'articolo 23 del provvedimento, evidenzia come, d'ora in avanti, i manifestanti "NO-TAV" che bloccheranno le strade commetteranno non più un illecito amministrativo ma un reato e domanda se il Gruppo del Movimento 5 Stelle condivida la disposizione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, trattandosi di un parere espresso ad un'altra Commissione, la presenza del rappresentante del Governo non è da ritenersi necessaria.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [DESSI](#) (*M5S*) che, nell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Aula, propone di togliere la seduta e convocare un'altra per domani mattina, al fine di concludere l'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) si esprime favorevolmente sulla proposta del senatore Dessi, proponendo anche, in alternativa, l'ipotesi di sospendere i lavori e riprenderli al termine dell'odierna seduta dell'Aula.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*), dando la propria disponibilità solo per una nuova convocazione domani, critica la prassi di variare il calendario delle sedute di Commissione, attraverso ulteriori convocazioni e sconvocazioni nel corso della settimana.

Dopo gli ulteriori interventi sull'ordine dei lavori del senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) e del relatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una seduta domani, alle ore 11.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata una seduta domani, giovedì 18 ottobre, alle ore 11.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

condivise le finalità generali del provvedimento;

valutata positivamente l'introduzione di prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli al fine di prevenire il verificarsi di azioni di terrorismo;

sottolineata tuttavia la necessità di contemperare l'obbligo di comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio con l'esigenza di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza del servizio offerto,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

all'articolo 17, la Commissione consideri l'ipotesi di definire, anche in sede attuativa, esoneri ovvero modalità differenziate di applicazione delle prescrizioni introdotte in relazione ai contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il *car sharing*, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo.

## 1.4.2.7.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 25 (ant.) del 18/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018**  
**25ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[COLTORTI](#)**

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di parere presentato nella seduta di ieri.

Il senatore [ASTORRE](#) (PD), pur condividendo l'osservazione contenuta nello schema di parere, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, motivato dal giudizio fortemente negativo sul provvedimento nel suo complesso.

Si sofferma, in particolare, sull'inopportunità dell'utilizzo dello strumento del decreto-legge per alcune delle disposizioni adottate, sulla visione del fenomeno migratorio limitata agli aspetti di sicurezza, sulle restrizioni alla protezione internazionale introdotte, sull'allungamento dei tempi per la concessione della cittadinanza: elementi tutti che sembrano concorrere a un disegno complessivo sul quale si pone assai criticamente. Si sofferma anche sulla possibilità, introdotta dal decreto, di alienare i beni confiscati alla criminalità organizzata: poiché tale disposizione comporta il serio rischio che le organizzazioni malavitose possano rientrarne surrettiziamente in possesso, avrebbe ritenuto preferibile agevolarne la fruizione da parte degli enti locali attraverso adeguate risorse.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S), in risposta a quanto eccepito ieri dal senatore Nencini, precisa, con riferimento alla trasmissione dei dati circa i noleggi auto, che il collegamento con la banca dati del Ministero dell'interno dovrà avvenire con modalità da individuare attraverso un successivo provvedimento attuativo e con previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.



Preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Anche la senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere proposto dal relatore, che è approvato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

## **1.4.2.8. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

## 1.4.2.8.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 34 (pom.) del 09/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª) MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018 34ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

#### SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita all'atto del Governo n. 47 (schema di decreto legislativo su attività e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nel corso dell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**[\(Doc. LVII, n. 1-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 - Allegati I, II, III e IV - Annesso**  
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) dà ampio conto degli aspetti di competenza del documento in titolo, che reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Dopo aver ricordato gli obiettivi previsti nel nuovo quadro, si sofferma sulle misure di politiche per il lavoro già adottate, quali il decreto-legge n. 87 del 2018 ("decreto dignità"), che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, della somministrazione di lavoro, degli sgravi contributivi per assunzioni e delle misure di disincentivo alla delocalizzazione delle imprese. Sotto il profilo delle modalità dei prossimi interventi legislativi, ricorda che la Nota prevede la presentazione di un disegno di legge sull'introduzione del reddito di cittadinanza e la riforma dei centri per l'impiego ed un provvedimento di delega per la riforma del "Codice del Lavoro". La relatrice si sofferma poi sugli interventi riguardanti le "pensioni di cittadinanza" e l'introduzione di un ulteriore

"canale" di conseguimento della pensione, costituito dalla cosiddetta "quota 100".

Da ultimo, in merito al tema della disabilità, segnala che il Governo intende presentare un disegno di legge per la riforma ed il riordino dell'intera disciplina, con riferimento sia ai profili di tutela dei diritti sia a quelli di promozione del godimento delle opportunità e dei servizi previsti.

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [PATRIARCA](#) (PD) e [BERTACCO](#) (FdI) e la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) chiedono di rinviare i rispettivi interventi alla prossima seduta, anche in vista della presentazione di bozze di parere alternative a quella che verrà proposta dalla relatrice.

La presidente [CATALFO](#) accede alla richiesta. Precisa comunque che la Commissione dovrà completare l'esame del Documento nella giornata di domani, affinché il parere pervenga in tempo utile alla Commissione bilancio ed in considerazione dell'avvenuta calendarizzazione del Documento stesso per l'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma sulle disposizioni di competenza della Commissione. In particolare, dà conto delle ragioni dell'articolo 26, che include il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare, da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili, e dell'articolo 32, che dispone la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale appartenente alla carriera prefettizia del Ministero dell'interno, al fine di garantire gli obiettivi di economicità della spesa, ferme restando le dotazioni organiche delle altre carriere. Illustra poi gli articoli 33 - che autorizza la spesa, a partire dal 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia - e 34, che incrementa gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco. Da ultimo, fa presente che con l'articolo 35 si istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) introduce il disegno di legge europea 2018, segnalando i profili di interesse della Commissione. In primo luogo, l'articolo 1 modifica la disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007; si modificano altresì le norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale e le procedure di rilascio della tessera professionale europea, nonché alcune disposizioni speciali sul riconoscimento automatico di determinate qualifiche professionali, in relazione a corsi di formazione effettuati. Il relatore si sofferma quindi sulla portata

degli articoli 2 - che limita l'incompatibilità dell'attività di mediazione all'ipotesi di attività imprenditoriali di vendita dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si eserciti l'attività di mediazione - e 5, che interviene in materia di requisiti per gli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli. Da ultimo, si sofferma sull'articolo 9, che reca disposizioni attuative della direttiva (UE) 2017/1564, finalizzata a garantire l'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri tipi di pubblicazione su qualsiasi supporto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) illustra una bozza di parere, di segno favorevole con osservazioni, il cui testo è allegato al resoconto della seduta.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) segnala che l'atto è da tempo atteso. Apprezza la proposta di parere del relatore, che evidenzia una serie di aspetti condivisibili. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, segnalando che l'atto incide in una materia di particolare delicatezza e concordando con i profili di criticità evidenziati nella bozza di parere.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni testé illustrata dal relatore, che viene approvata all'unanimità.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

La presidente [CATALFO](#) preannuncia che le audizioni iniziate oggi in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi proseguiranno nella medesima sede domani alle ore 14,30 e che la discussione generale sul testo avrà inizio nella seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43

L'11ª Commissione permanente,  
esaminato il decreto ministeriale in titolo,  
premessi che:

con l'articolo 2 viene individuata la figura del datore di lavoro e più nello specifico al comma 2 del medesimo articolo viene specificato che la responsabilità spetta anche ai dirigenti che, seppur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e della gestione finanziaria delle risorse di bilancio;

con l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 viene stabilito che per le materie oggetto del presente atto si sarebbe dovuto adottare il decreto entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto n. 81 del 2008, ovvero a decorrere dal 24 settembre 2015;

con l'articolo 12 viene previsto che i controlli tecnici, le verifiche, le certificazioni, gli interventi strutturali e le manutenzioni siano svolti da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali previsti dalla normativa vigente,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si fa anzitutto notare che lo schema è stato adottato con forte ritardo rispetto al termine fissato dalla fonte di rango primario di riferimento (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008); ritardo quanto mai inopportuno, anche perché lo schema interviene in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che, al contrario, esigerebbe la massima sollecitudine e considerazione sotto il profilo dell'aggiornamento in direzione delle necessarie e crescenti tutele del lavoratore.

Quanto all'articolato:

a) all'articolo 2, comma 2, si suggerisce di prevedere una più definita delimitazione della figura del datore di lavoro, onde evitare di estendere la responsabilità anche ad altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, i dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza. Appare singolare ipotizzare una responsabilità del soggetto che interviene ai soli fini della mera pianificazione preventiva delle risorse. Sul punto si è espresso anche il Consiglio di Stato nel parere sullo schema in oggetto;

b) all'articolo 12, si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere il seguente comma: «Il datore di lavoro, qualora non disponesse di personale con i suddetti requisiti, si può avvalere di esperti tecnici esterni all'Amministrazione, sulla base di idonea motivazione.».

Infine, si suggerisce al Governo l'opportunità di introdurre nel testo un riferimento alle differenze di genere tra i lavoratori, quale elemento di cui tenere conto nella definizione e nella verifica delle caratteristiche costruttive e di impiego degli equipaggiamenti e nell'adozione delle misure di sicurezza e protezione.

## 1.4.2.8.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (pom.) del 10/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018  
36ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita all'atto del Governo n. 47 (schema di decreto legislativo su attività e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nel corso dell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(840)** *Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore De Vecchis ha illustrato il provvedimento. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) osserva che il provvedimento, nei confronti del quale il suo Gruppo esprime netta contrarietà, tocca temi delicatissimi. Sottolinea che la vera sfida sarebbe rappresentata dal governo dei flussi migratori, nonché dalle modalità con le quali si intende rivedere la legge Bossi-Fini, l'abolizione del reato di ingresso clandestino e la revisione del sistema di

cooperazione internazionale. Su queste grandi questioni il decreto agisce invece con misure prive di visione, anziché con politiche lungimiranti, come sarebbe invece necessario. Riterrebbe infine auspicabile operare una lettura generale del testo, al fine di avere contezza delle ricadute generali delle disposizioni, superando le limitazioni insite nella valutazione dei puri aspetti di competenza della Commissione.

La presidente [CATALFO](#), pur apprezzando lo spirito dell'intervento del senatore Patriarca, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione di merito, e dunque a valutare il provvedimento sotto la lente della competenza materiale che il Regolamento del Senato le affida. Resta comunque ferma la possibilità per ciascun componente di corredare l'esposizione della propria posizione con considerazioni e riflessioni altre, derivanti dalla propria personale sensibilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nella seduta di ieri il senatore Auddino ha illustrato il provvedimento. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI***

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata domani per le ore 8,45, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,15.*



## 1.4.2.8.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (ant.) del 17/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

37ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 ottobre.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) chiede di rinviare l'inizio della discussione generale, anche al fine di tener conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni presso la Commissione di merito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 ottobre.

Nessuno chiedendo la parola in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

## 1.4.2.8.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 40 (ant.) del 24/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018**  
**40ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**[CATALFO](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**  
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 ottobre.

Il relatore **[DE VECCHIS](#)** (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole, per gli aspetti di competenza della Commissione.

Il senatore **[PATRIARCA](#)** (*PD*) lamenta di non aver avuto contezza che la votazione del parere dovesse avvenire nella seduta in corso. Ciò a suo avviso conferma la necessità di effettuare riunioni dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi con cadenza settimanale e di stabilire in quella sede la tempistica effettiva dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno. Chiede comunque il rinvio della votazione sul parere alla odierna seduta pomeridiana della Commissione.

La presidente **[CATALFO](#)** fa osservare che il provvedimento è da tempo all'esame della Commissione, non ritenendo opportune convocazioni dell'Ufficio di Presidenza in cui si discuta finanche della messa in votazione dei provvedimenti.

Il senatore **[PATRIARCA](#)** (*PD*), nel dare atto della correttezza formale della conduzione della Commissione e della gestione delle varie fasi in cui i lavori si articolano, ribadisce di aver nutrito il

convincimento di poter disporre di una bozza articolata di parere, sulla quale incentrare il dibattito. Insiste pertanto sulla richiesta di rinviare la votazione alla seduta pomeridiana e, in via generale, di poter sempre anticipatamente conoscere in quali sedute si procederà alla votazione sui provvedimenti all'ordine del giorno.

Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene a chiedere il rinvio di qualche giorno dell'espressione del parere da parte della Commissione lavoro.

La presidente [CATALFO](#) fa osservare che la Commissione di merito, che ha svolto sul provvedimento un ciclo di audizioni, è già nella fase di esame delle proposte emendative e che dunque l'espressione del parere da parte delle Commissioni consultate è necessitato dai tempi di esame di quella Commissione. Accede comunque alla richiesta di rinviare la votazione del parere alla seduta pomeridiana, al fine di dare modo ai rappresentanti dei Gruppi di opposizione di espletare le rispettive dichiarazioni di voto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ribadisce la necessità di disporre anticipatamente di una bozza di parere da parte del relatore.

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) puntualizza che già nella fase illustrativa del provvedimento, in chiusura della propria relazione, ha proposto l'espressione di un parere favorevole secco alla Commissione di merito, come risulta in atti.

Il senatore [LAUS](#) (PD) osserva che la richiesta del senatore Patriarca, capogruppo del PD in Commissione, attiene fondamentalmente alla precisazione delle modalità con le quali si intende articolare nella Commissione stessa il rapporto tra maggioranza ed opposizione in questa legislatura. Ad atteggiamenti eccessivamente rigidi potrebbe conseguire una opposizione pregiudiziale e indifferenziata, che a suo avviso non favorirebbe gli approfondimenti di merito delle questioni in esame e in ultima analisi non garantirebbe un buon servizio ai cittadini e al Paese. Nel rilevare che i ritardi possano talora essere imputabili anche alla maggioranza e al Governo, ritiene dunque più consigliabile l'instaurazione di un rapporto armonioso tra maggioranza ed opposizione. Coglie l'occasione per ribadire la richiesta di dare nelle convocazioni una maggiore evidenziazione alle audizioni informali, superando l'attuale menzione che esse hanno luogo in Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, ancorché ad esse sia garantito l'accesso a tutti i componenti della Commissione.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) fa presente che è interesse di tutti i membri della Commissione lavorare in modo armonioso e sistematico e che tutti hanno necessità di approfondire le questioni in esame. Ritiene che le questioni oggi sollevate attengano essenzialmente alla circostanza che da ultimo in Commissione è maturata l'abitudine di non intervenire in discussione generale, trasferendo questa fase al momento nel quale viene illustrata da parte del relatore la bozza di parere. Probabilmente un maggiore rigore da parte di tutti nella scansione delle fasi procedurali eviterebbe l'insorgere di equivoci e consentirebbe un più agile scambio di opinioni e una più efficace rappresentazione delle rispettive posizioni politiche.

Anche la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) chiede una maggiore contezza in ordine alla traduzione del calendario dei lavori rispetto agli argomenti effettivamente affrontati in seduta.

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) puntualizza che al decreto-legge in esame sono state dedicate tre sedute, nel corso delle quali avrebbero ben potuto aver luogo gli interventi in discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) fa osservare che i Gruppi di opposizione, non avendo i medesimi livelli di interlocuzione col Governo di quelli di maggioranza, hanno altresì necessità di acquisire elementi anche da altre Commissioni, al fine di poter maturare posizioni che da un lato si riferiscano agli articoli di competenza contenuti in ciascun provvedimento, ma che dall'altro abbiano contezza del complesso del testo in esame. In questo quadro riterrebbe utile disporre dei pareri espressi dalle altre Commissioni consultate.

La presidente [CATALFO](#), pur comprendendo le difficoltà dei colleghi dell'opposizione, fa osservare che nel caso in esame la Commissione lavoro ha unicamente un ruolo consultivo; le audizioni sul provvedimento hanno avuto luogo dinanzi alla Commissione di merito, alla quale sono altresì destinati i pareri espressi da tutte le Commissioni consultate. Conclusivamente ribadisce di accedere alla richiesta di rinvio dell'espressione del parere alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali ([n. 47](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 ottobre.

La relatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) dà conto di alcuni aspetti che intende raccogliere nello schema di parere da sottoporre alla Commissione. Precisa che è suo intendimento suggerire l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, che verrà nelle prossime ore messo a disposizione di tutti i componenti.

La presidente [CATALFO](#) ringrazia la relatrice, precisando che la votazione sullo schema di parere avverrà comunque nella seduta già prevista per domani, alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'IMPIEGO IN ITALIA E ALL'ESTERO*

La presidente [CATALFO](#) preannuncia che riferirà quanto prima all'intera Commissione in ordine al sopralluogo che una delegazione ha svolto giovedì 18 e venerdì 19 ottobre presso i centri per l'impiego di Palermo e Termini Imerese. Fa presente che è comunque a disposizione di tutti uno schema riassuntivo delle posizioni emerse nel corso delle audizioni svolte nel quadro dell'indagine conoscitiva e di quelle contenute nelle memorie depositate, approntato dagli uffici.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## 1.4.2.8.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) del 24/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

**MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018**

**41ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*indi del Vice Presidente*

[DE VECCHIS](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 18,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali ([n. 47](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) dà conto di una bozza di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sottolinea il grande rilievo dell'atto in esame lamentando il fatto che la bozza di parere venga presentata oltre il termine di scadenza assegnato alla Commissione. Rileva inoltre che la particolare complessità della proposta renderebbe necessario disporre di un tempo congruo, al fine di consentirne una adeguata valutazione ai Gruppi di opposizione, anche ai fini della eventuale presentazione di una proposta di parere alternativo.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) chiede chiarimenti con riferimento all'ultimo capoverso della bozza di parere, laddove si invita il Governo a valutare le possibili conseguenze di carattere finanziario derivanti da un massiccio ricorso all'istituto del trasferimento transfrontaliero verso fondi pensione registrati in altri Stati membri, per sfruttare il differenziale fiscale. Sul punto avanza perplessità

giacché, come peraltro rilevato nella stessa proposta di parere, ciò potrebbe indurre il rischio di un deflusso di capitali e la conseguente riduzione del gettito erariale derivante dall'imposizione sui trasferimenti

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) fa notare che l'inciso cui si riferisce il senatore Floris è stato da lei inserito recependo una specifica osservazione della 14ª Commissione permanente.

Il sottosegretario COMINARDI assicura alla senatrice Parente che, pur se espresso oltre il termine assegnato, il parere verrà tenuto in debito conto dal Governo.

La presidente [CATALFO](#) nota a sua volta che il ritardo con il quale la Commissione sta esaminando la proposta di parere ha consentito alle Commissioni consultate di potersi esprimere sul testo. Conferma comunque che la proposta verrà posta in votazione nella seduta della Commissione già convocata per domattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso di tale seduta il relatore De Vecchis ha già ribadito la proposta di esprimere un parere favorevole alla Commissione di merito.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) conferma le preoccupazioni già espresse sul complesso del provvedimento nel suo precedente intervento. Ribadisce di considerare del tutto improprio l'abbinamento tra i temi della sicurezza e quelli dell'immigrazione, operato dal decreto-legge in esame. Il fenomeno migratorio, infatti, lungi dall'avere connotati emergenziali, ha invece dimensioni epocali, che investono anche il futuro. La modalità non lungimirante con la quale il provvedimento di urgenza affronta il problema a suo giudizio non aiuterà a governare il fenomeno dei flussi; peraltro il tema ha una forte connotazione sociale, e la competenza non dovrebbe spettare al Ministro dell'interno, bensì al titolare del Dicastero cui pertengono appunto le politiche sociali. Ricorda che l'articolo 10 della Costituzione prevede il diritto di asilo nel territorio della Repubblica a favore dello straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, ritenendo che per molti aspetti le disposizioni del decreto-legge in conversione confliggano con tale disposizione. Esprime inoltre preoccupazione per la smobilitazione degli SPRAR, segnalando la necessità di costruire un sistema di accoglienza strutturato sui territori, superando le problematiche emerse nel funzionamento dei centri di permanenza. Avanza quindi critiche con riferimento all'allungamento dei tempi per l'ottenimento della cittadinanza in conseguenza di matrimonio, ritenendo la previsione frutto di un pregiudizio e con effetti non positivi rispetto alle prospettive di integrazione. Un tema difficile e delicato è poi a suo avviso rappresentato dai rimpatri. In particolare, giudica incomprensibile la ragione per la quale venga ridotta la possibilità di ricorso ai rimpatri volontari. Al contempo, restano irrisolte le criticità contenute nel trattato di Dublino, sulla cui revisione la sua parte sarebbe pienamente disponibile al confronto. Si perde così una buona occasione di risolvere un nodo



importante nel governo dei flussi, a maggior ragione in un momento nel quale l'emergenza degli sbarchi sembra rientrata. Un ulteriore profilo che avrebbe dovuto essere preso in esame è rappresentato dal superamento della cosiddetta "legge Bossi-Fini", che alla prova dei fatti non ha funzionato. Di fatto il decreto-legge lascia irrisolto il problema drammatico dell'impossibilità di ingresso legale in Italia da parte di cittadini non appartenenti all'Unione europea. Al contempo, nel testo si dichiara che molte previsioni, a cominciare da quelle relative alle forze di Polizia e alle Prefetture, non comportano oneri di spesa: una enunciazione che gli appare quanto meno avventata. Allo stesso modo gli risulta incomprensibile come sia possibile rafforzare l'Agenzia nazionale dei beni confiscati senza alcun investimento di risorse. Un ulteriore delicato problema riguarda a suo avviso la possibilità di vendere ai privati beni confiscati alla mafia. Su tale profilo è necessaria un'adeguata riflessione, al fine di evitare di offrire così la possibilità di recuperare questi beni da parte di soggetti conniventi con ambienti criminali. In ragione di queste criticità, dichiara conclusivamente il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), premesso che il tema della sicurezza per la sua parte ha assoluta centralità, plaude all'inquadramento complessivo offerto dal senatore Patriarca nel proprio intervento e si sofferma su alcune criticità riferite agli aspetti di competenza della Commissione. In questo quadro, manifesta perplessità con riferimento all'articolo 32 del decreto in conversione, che prevede una riduzione del numero dei prefetti in ottemperanza alle prescrizioni già disposte dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto "*spending review*"). Fa presente che con il provvedimento in esame al contrario vengono ulteriormente incrementate le funzioni e le competenze delle Prefetture, giudicando pertanto incongrua la riduzione del personale ivi prevista ed invitando il relatore a valutare l'opportunità della disposizione. Ulteriori criticità esprime, quanto alle risorse a disposizione, con riferimento all'articolo 33. Quanto all'articolo 34, fa presente che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sottoposto a un forte impegno sul territorio in connessione alle emergenze che si verificano, è decisamente insufficiente rispetto ai compiti assegnati. Plaude infine all'istituzione del Fondo di cui all'articolo 35, sottolineando tuttavia la necessità di stanziare risorse adeguate. Conclusivamente, anticipa voto di astensione, sottolineando la necessità di affrontare un tema delicato e importante come quello della sicurezza in modo efficace e non meramente propagandistico.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) esprime netta contrarietà al decreto-legge in conversione, al quale il suo Gruppo ha presentato numerose proposte emendative in Commissione di merito. Nel concordare con i profili di criticità già sottolineati dal senatore Patriarca, fa presente che tale contrarietà è riferita innanzitutto al significato politico del provvedimento: il diritto alla sicurezza è infatti costituzionalmente riconosciuto e riguarda anzitutto le figure più fragili o comunque in condizione di marginalità. Il decreto in esame rappresenta invece una sorta di arma di distrazione di massa che associa due temi del tutto diversi; quello della sicurezza e quello relativo ai flussi migratori. Lungi dal costituire un fatto emergenziale, le migrazioni rappresentano infatti un fenomeno epocale, che come tale va dunque affrontato. Il provvedimento in esame dà invece l'illusione ai "penultimi", il cui numero è fortemente aumentato, anche in ragione della crisi, di potersi salvare allontanando dai propri territori gli "ultimi", i disperati. L'Italia avrebbe necessità di politiche ben diverse. E' stato un errore non aver cancellato la cosiddetta "legge Bossi-Fini", che sostanzialmente costringe determinate persone ad una condizione di irregolarità, da qualcuno chiamata clandestinità. Il mancato superamento di quella legge rappresenta un'occasione persa, anche dai Governi di centrosinistra; proprio a causa di essa non esiste oggi un modo di entrare legalmente in Italia per quelle persone che scappano da guerre o dal bisogno. Risulta peraltro artificiosa la stessa differenza tra migrante economico e rifugiato. E' invece necessario aprire canali umanitari, come è nell'esperienza di alcune importanti realtà non governative, che si sono in ciò sostituite agli Stati e alla stessa Europa. Sarebbe inoltre indispensabile innovare gli *iter* burocratici relativi al riconoscimento degli *status* particolari. E' stato infine a suo avviso un ulteriore macroscopico errore non aver approvato nella scorsa legislatura il disegno di legge sullo *ius soli*. Il tema della sicurezza è indubbiamente delicato, ma è tema diverso, di cui occuparsi



compiutamente e senza confonderlo con quello delle migrazioni. Conclusivamente ribadisce che il provvedimento presenta dunque profili di violazione dei principi costituzionali, di civiltà giuridica e di civiltà *tout court*.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) ritiene essenziale che il provvedimento venga valutato per i profili di competenza della Commissione lavoro. Nel puntualizzare che il Governo in carica sta realizzando tutti gli obiettivi che si era posto e nel polemizzare con chi riduce tali successi a mera propaganda, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018) 380 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo la parola, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### **(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 ottobre.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) dà conto di una bozza di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sottolinea la complessità del disegno di legge e la necessità di approfondire in particolare l'articolo 1 e le disposizioni in materia di tirocinio e prova attitudinale, chiedendo pertanto di rinviare la votazione.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) fa presente che la questione relativa al tirocinio risponde ad un disciplina europea.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente l'esigenza di procedere in tempi stretti, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito e alla calendarizzazione del disegno di legge in Assemblea.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) fa comunque presente l'opportunità di acquisire ulteriori elementi alla luce delle audizioni che si stanno svolgendo in Commissione di merito.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) concorda con l'opportunità di approfondire adeguatamente il testo, che presenta grande complessità.

Anche il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) conviene sulla possibilità di rinviare l'espressione del parere ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018***

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017***

(Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1. Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVII*, n.1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) ricorda che i Documenti in titolo sono stati predisposti dal precedente Governo ed inviati al Parlamento nel periodo di scioglimento delle Camere. Ritiene pertanto non utile un esame tardivo, in quanto le finalità politiche dei Documenti divergono da quelle dell'attuale maggioranza. Gli appare dunque inappropriato esprimere pareri sui due atti ed auspica che i temi in essi contenuti possano essere affrontati in occasione della presentazione dei futuri provvedimenti sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) pur comprendendo le perplessità del relatore, anticipa in ogni caso il parere favorevole del suo Gruppo su entrambi i documenti, proprio perché la loro paternità è riconducibile all'Esecutivo precedentemente in carica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 47

L'11a Commissione permanente,  
esaminato il decreto legislativo in titolo,  
premesse che:

lo schema in esame è volto al recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 (cosiddetta direttiva IORP II) relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). In particolare, la direttiva rafforza il sistema di *governance* e di gestione del rischio, rimuove alcune barriere che ostacolano l'attività transfrontaliera dei fondi pensione, consolida l'informazione agli iscritti e ai pensionati, cercando di assicurare alle autorità competenti tutti gli strumenti necessari per poter effettivamente svolgere la vigilanza ed il controllo sugli EPAP;

le principali modifiche sono contenute nell'articolo 1, concernente le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale sulla previdenza complementare, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di EPAP e le attività di vigilanza sugli stessi da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

considerato che:

- 1) a differenza della citata Direttiva IORP II, il decreto legislativo n. 252 del 2005 disciplina, oltre agli EPAP, anche le forme pensionistiche individuali, istituite anche da imprese di assicurazione, quali fondi pensione aperti e PIP (piani individuali pensionistici);
- 2) la medesima Direttiva, all'articolo 45, paragrafo 2, impone agli Stati membri di provvedere «affinché le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari e possiedano le competenze, le capacità e il mandato pertinenti per conseguire l'obiettivo principale della vigilanza» prudenziale loro affidata. Come rilevato nel corso delle audizioni presso la Commissione lavoro, il recepimento della Direttiva IORP II comporterà un ulteriore impegno per l'attività di supervisione affidata alla COVIP, sia nella predisposizione dell'apparato regolatorio di propria competenza (normativa secondaria) - in modo da rendere più chiare e definite le linee nell'ambito delle quali ciascun operatore dovrà compiere le valutazioni e le scelte allo stesso demandate -, sia nell'implementazione delle attività di controllo da svolgere in via continuativa sulla molteplicità dei nuovi processi che i fondi dovranno attivare e formalizzare. La rilevanza e la numerosità dei nuovi compiti e delle nuove funzioni e il significativo ampliamento del perimetro di vigilanza determinano la necessità di dotare la COVIP degli strumenti necessari per l'esercizio adeguato della sua funzione e dunque di individuare a tal fine opportuni canali di finanziamento;
- 3) appare particolarmente importante un attento e sapiente coordinamento della nuova disciplina con quella vigente, nel rispetto sostanziale dei contenuti della Direttiva, evitando però di sconvolgere l'attuale assetto organizzativo delle forme pensionistiche, imponendo inutili appesantimenti operativi (e di costi), in particolare con riferimento a possibili duplicazioni di ruoli e funzioni. Al riguardo, al fine di evitare problemi nell'operatività delle forme pensionistiche, con le inevitabili ricadute negative sugli iscritti, appaiono essenziali la conferma dell'applicabilità del quadro regolamentare vigente fino alla definizione delle nuove norme e la previsione di un congruo periodo transitorio per il perfezionamento dell'adeguamento da parte delle forme pensionistiche, poiché le modifiche necessarie possono richiedere tempi non brevi per la loro attuazione, comportando modifiche di statuti, regolamenti e documentazione informativa, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Quanto alla tematica di cui al punto 1):

- l'articolo 6, comma 18, della Direttiva (UE) 2016/2341 definisce "funzione fondamentale" «nell'ambito di un sistema di *governance*, una capacità interna di svolgere compiti pratici, ivi comprese la funzione di gestione dei rischi, la funzione di audit interno e la funzione attuariale;», con ciò lasciando intendere che in base alle normative nazionali possano esservi ulteriori funzioni fondamentali in aggiunta a quelle espressamente menzionate dalla direttiva medesima, mentre lo schema di decreto in esame sembra identificare le funzioni fondamentali unicamente nelle funzioni di gestione del rischio, di revisione interna e attuariale. Si invita dunque il Governo a valutare l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), capoverso "lett. c-*quinquies*)", sostituendo la parola: «quali» con le seguenti: «tra le»;
- quanto all'articolo 1, comma 5, in riferimento al comma 2 del nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 252 del 2005, si invita il Governo a valutare l'opportunità di specificare le modalità di presentazione del documento di descrizione del sistema di *governance*, compresa la relativa tempistica, anche in considerazione del fatto che, all'articolo 21 della direttiva a cui si dà attuazione, si fa riferimento ad un "riesame interno periodico" del sistema, che deve tener conto, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario;
- come evidenziato in premessa, il decreto legislativo n. 252 del 2005 disciplina, oltre agli EPAP, anche le forme pensionistiche individuali, istituite da imprese di assicurazione, quali fondi pensione aperti e PIP (piani individuali pensionistici). Mentre gli EPAP sono di norma soggetti giuridici autonomi, anche con riferimento alle funzioni e agli organi amministrativi che le caratterizzano, le forme pensionistiche individuali sono prive di soggettività giuridica e sono sostanzialmente prodotti pensionistici posti sul mercato dalle società istitutrici (banche, SIM, SGR o imprese di assicurazione), che ne governano in tutto e per tutto le attività attraverso le funzioni e gli organi amministrativi della società stessa, nel rispetto della normativa di vigilanza del settore di appartenenza, che già prevede

norme di dettaglio relativamente, tra l'altro, ai presidi di *governance*. Pertanto appare opportuno che alle forme pensionistiche atte a raccogliere adesioni individuali non siano richiesti gli stessi adempimenti previsti dalla direttiva per gli EPAP, che risulterebbero sovrabbondanti per fondi pensione aperti e PIP, sia tenuto conto dell'ambito di applicazione della direttiva, limitata agli EPAP, sia in considerazione del fatto che i fondi pensione aperti e i PIP sono in realtà già caratterizzati dai presidi e dalle funzioni chiave stabiliti dalla normativa di settore e ai quali è già assoggettata la società istitutrice. Si suggerisce pertanto al Governo di prevedere al comma 7 del nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 252 la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 21, comma 6, della Direttiva (UE) 2016/2341, individuando i casi in cui è possibile prevedere per i fondi pensione una *governance* semplificata, anche in funzione dei presidi normativi già esistenti in specifici settori finanziari, al fine di semplificare le procedure ed evitare onerose duplicazioni;

- il vigente articolo 1 del decreto legislativo n. 252 reca una definizione di forme pensionistiche - distinta tra forme "collettive" e forme "individuali" - mentre non riporta una definizione di "fondo pensione". Pertanto, non è immediato comprendere se e quando le modifiche o integrazioni apportate dallo schema di decreto in esame si riferiscano esclusivamente alle forme pensionistiche complementari collettive o anche alle forme pensionistiche individuali. Si suggerisce altresì al Governo, relativamente all'articolo 1, comma 7 dello schema in esame, di apportare modifiche ai commi 2 e 7 del nuovo articolo 5-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché al comma 1 dell'articolo 5-*ter* dello stesso decreto legislativo, al comma 3 del nuovo articolo 5-*sexies*, al comma 2 del nuovo articolo 5-*octies*, al comma 3 del nuovo articolo 5-*novies*, al fine di precisare che le norme menzionate si applicano esclusivamente alle forme pensionistiche complementari collettive;

- le nuove norme recate in attuazione della Direttiva 2016/2341 richiedono per tutti gli EPAP l'introduzione di rilevanti aggiornamenti e presidi. Nell'ambito delle forme pensionistiche complementari, istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, accanto a realtà strutturate e organizzate con proprie *governance*, funzioni, strutture e risorse, anche in considerazione dell'elevato bacino di iscritti su scala nazionale, esistono anche fondi pensione occupazionali dalla struttura più semplificata, in quanto istituiti nell'ambito di singole imprese di assicurazione, dedicati esclusivamente ai dipendenti della stessa, dotati di una *governance* limitata di norma all'organo amministrativo, costituito da rappresentanti dei dipendenti dell'impresa e del datore di lavoro. La Direttiva stabilisce che il sistema di *governance* deve essere proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP, riguardo allo specifico contesto sopra descritto, ancora piuttosto diffuso nel settore assicurativo, e pertanto un'applicazione pedissequa delle norme recate dallo schema di decreto a tutte le forme collettive apparirebbe chiaramente sproporzionata. Le forme previdenziali di cui sopra sono peraltro disciplinate dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 252 del 2005, non modificato dallo schema di decreto in esame, il quale rinvia a un decreto ministeriale attuativo l'adeguamento di tali forme alla normativa dettata dal sopracitato decreto legislativo n. 252 del 2005. A tal proposito si suggerisce al Governo di:

a) avvalersi, relativamente all'articolo 1, comma 7 dello schema di decreto legislativo in esame, al comma 3 del nuovo articolo 5-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di quanto disposto all'articolo 24, comma 3, della Direttiva (UE) 2016/2341, che prevede che lo Stato membro può autorizzare i fondi pensione a svolgere le funzioni fondamentali anche attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, a condizione che illustrino il modo in cui anche attraverso una gestione semplificata prevengono eventuali conflitti d'interesse con l'impresa presso la quale il fondo è istituito, escludendo quindi la necessità di un'autorizzazione da parte della COVIP;

b) di prevedere una revisione del vigente decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62, al fine di renderlo conforme alla disciplina dettata dal presente schema di decreto, in modo proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione;

- allo scopo di scongiurare possibili fraintendimenti circa il perimetro di competenza del depositario, evitandone l'ampliamento rispetto a quello attuale, si reputa opportuno chiarire che la gestione diretta delle risorse dei fondi pensione da parte di questi ultimi resta esclusa dai compiti del depositario stesso. Inoltre, al fine di assicurare coerenza con la disciplina prevista per il depositario degli

organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e dei fondi comuni di investimento alternativi (FIA) appare opportuno identificare in modo più preciso l'ambito di applicazione della funzione di verifica della proprietà, riconducendovi non soltanto le risorse diverse dagli strumenti finanziari, ma anche gli strumenti finanziari che non possono essere tenuti in custodia e, dunque, diversi da quelli registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e da quelli che possono essergli fisicamente consegnati, nonché delimitare in modo più preciso la responsabilità del depositario in caso di perdita delle risorse oggetto di delega di custodia, tenendo conto che tale fattispecie non può ricomprendere la liquidità. Sul punto, si suggerisce al Governo la possibilità di apportare all'articolo 1, comma 9 dello schema in esame, le seguenti modifiche:

1. alla lettera a), capoverso "1", dopo le parole: «Le risorse dei fondi», aggiungere la seguente: «affidate»;
2. alla lettera b), capoverso, "2", lettera "c)", dopo le parole: «strumenti finanziari», aggiungere le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a)»;
3. alla lettera e), capoverso 3-*decies*, sopprimere le seguenti parole: «e liquidità».

Quanto alla tematica di cui al punto 2), si invita il Governo a sostituire il comma 2 dell'articolo 4 con il seguente: «2. All'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Il finanziamento della commissione è integrato, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati, incrementata di una quota non superiore allo 0,01 per mille delle risorse complessive dei fondi alla fine dell'anno."»;

In merito alla tematica di cui al punto 3), si raccomanda di inserire una specifica disposizione che preveda un congruo e definito periodo transitorio per l'adeguamento alle nuove disposizioni, in modo da permettere alle forme previdenziali di adempiere alle nuove norme e all'introduzione dei nuovi presidi di *governance*.

Da ultimo, si invita il Governo a valutare le possibili conseguenze di carattere finanziario derivanti da un massiccio ricorso all'istituto del trasferimento transfrontaliero verso fondi pensione registrati in altri Stati membri, ai sensi dei nuovi articoli 14-*bis* e 14-*ter* del decreto legislativo n. 252 del 2005, per sfruttare il differenziale fiscale, circostanza che potrebbe portare - ove venga collegata alla tassazione nel Paese del fondo ricevente - a un deflusso di capitali e a una conseguente riduzione del gettito erariale derivante dall'imposizione sui rendimenti, che necessita quindi della previsione di una copertura finanziaria prudenziale.

#### SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

La 11ª Commissione del Senato,  
in sede d'esame del disegno di legge sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018,  
considerato che:

l'articolo 9 reca disposizioni in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 9, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:

- a) prevedere, con riferimento alle disposizioni di cui al capoverso "2 *ter*", che l'elencazione delle disabilità, che di fatto limitino e/o impediscano ad una persona di leggere le opere stampate allo stesso modo di una persona priva di tali disabilità, sia modulata in modo quanto più inclusivo al fine di

evitare che eventuali ulteriori disabilità non precedentemente elencate non vi siano ricomprese;  
*b)* sulle disposizioni di cui al capoverso "2 *novies*", stabilire che il costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile non possa comunque superare il prezzo fissato per la vendita della stessa opera in formato cartaceo e, alla fine del medesimo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «in base alle tariffe vigenti»;  
*c)* in merito alle disposizioni di cui al capoverso "2 *duodecies*", prevedere che le entità autorizzate rendano sempre disponibili le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma anche indipendentemente da una richiesta da parte del soggetto interessato, anche tramite il proprio sito *web*.

## **1.4.2.9. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.9.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 20 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018**  
**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[SILERI](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

### **SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il **[PRESIDENTE](#)** riferisce che con lettera a firma del senatore Faraone è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di garantire la pubblicità dei lavori della seduta odierna mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi, anche con collegamento esterno sulla *web TV* del Senato.

Chiede ai rappresentanti dei Gruppi di manifestare il proprio orientamento in ordine a tale richiesta, segnalando che in caso di accoglimento della stessa occorrerà sospendere la seduta in attesa della prescritta autorizzazione da parte della Presidenza del Senato.

La senatrice **[FREGOLENT](#)** (*L-SP-PSd'Az*), sottolineando l'aggravamento procedurale conseguente alla richiesta del senatore Faraone, dichiara che il proprio Gruppo, nel caso di specie, non si oppone, ma auspica che il ricorso alla forma più estesa di pubblicità dei lavori sia in futuro limitato alle sedi di maggiore pregnanza politica.

A nome dei rispettivi Gruppi, anche i senatori **[SICLARI](#)** (*FI-BP*), Maria Domenica **[CASTELLONE](#)** (*M5S*) e **[ZAFFINI](#)** (*FdI*) dichiarano di non opporsi alla richiesta in questione.

Il senatore **[FARAONE](#)** (*PD*) precisa che la richiesta di pubblicità dei lavori, avanzata nella mattinata odierna, non è intesa ad intralciare l'andamento dei lavori bensì ad assicurare la trasparenza di questi ultimi: per tale ragione, annuncia che identica domanda sarà formulata in relazione ad ogni successiva seduta della Commissione.

Nel prendere atto dell'orientamento unanime manifestato dai rappresentanti dei Gruppi, il **[PRESIDENTE](#)** avverte che la richiesta di autorizzazione all'attivazione degli impianti audiovisivi sarà immediatamente trasmessa alla Presidenza del Senato. Quindi, dispone la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16,20.*



Il **PRESIDENTE** comunica che, essendo impegnata in concomitanti attività istituzionali, è probabile che la Presidente del Senato non potrà vagliare la richiesta di autorizzazione testé trasmessa in tempo utile allo svolgimento dei lavori odierni della Commissione. Propone pertanto, apprezzate le circostanze, di soprassedere alla richiesta di pubblicità dei lavori.

Il senatore **FARAONE** (PD), pur ribadendo l'intendimento in precedenza manifestato, alla luce della comunicazione del Presidente dichiara di rinunciare alla richiesta avanzata in relazione alla seduta odierna e di acconsentire allo svolgimento dei lavori senza l'attivazione degli impianti audiovisivi.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in assenza di obiezioni, i lavori proseguiranno dunque con il regime di pubblicità ordinario.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FREGOLENT** (L-SP-PSd'Az) riferisce sulle parti del provvedimento di competenza della Commissione.

L'articolo 1 sopprime l'istituto generale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mantenendo oppure introducendo alcune fattispecie di permesso di soggiorno per casi umanitari specifici.

Nell'ambito delle nuove fattispecie rientra il divieto di espulsione degli stranieri che versino in condizioni di salute di eccezionale gravità (accertate mediante idonea documentazione), tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, ai sensi delle novelle in esame, "il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale".

Rientra tra le nuove fattispecie suddette, inoltre, il permesso di soggiorno per calamità, che viene previsto dalle novelle per il caso in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità, la quale non consenta il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Tale permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi, è valido esclusivamente nel territorio nazionale "e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

Il successivo articolo 19 del decreto-legge prevede la possibilità, per i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, di attribuire, in via sperimentale e poi definitiva, armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, ad alcune unità di personale (munite della qualifica di agente di pubblica sicurezza), previa adozione di appositi regolamenti comunali, emanati in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute con accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il regolamento comunale relativo alla fase della sperimentazione deve definire le modalità di quest'ultima, da svolgersi previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio. I comuni devono altresì assicurare forme di coordinamento tra le suddette aziende sanitarie ed i corpi e servizi di polizia municipale.

L'articolo 21 estende la possibilità di applicazione del c.d. DASPO urbano in ulteriori contesti rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente; in particolare inserisce i presidi sanitari nell'elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell'applicazione delle misure a tutela di particolari luoghi, determinando altresì la possibilità per il questore di emanare non solo sanzioni amministrative (da 100 a 300 euro), ma anche misure di allontanamento, contestuali all'accertamento della condotta illecita, nei confronti dei soggetti che pongono in essere azioni che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei luoghi previsti dalla norma.

L'articolo 26 novella, infine, la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, includendo il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) ritiene che uno dei temi fondamentali affrontati dal provvedimento in esame attenga al rapporto tra tutela della sicurezza e protezione della salute. In proposito, rammenta che l'articolo 32 della Costituzione, che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento costituzionale in materia, prevede che sia tutelata la salute come diritto fondamentale dell'individuo, senza distinguere tra cittadini e stranieri. Pertanto, reputa non condivisibile il testo nella parte in cui, all'articolo 1, lega il divieto di espulsione degli stranieri alla sussistenza di condizioni di salute di eccezionale gravità: a giudizio dell'oratrice, viene in questo modo relegata in una condizione del tutto peggiore la sfera giuridica dello straniero, quasi che la salute di questi non sia meritevole di protezione se non in casi eccezionali.

In relazione all'articolo 26, che prevede l'inclusione del prefetto tra i soggetti da informare dell'inizio dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, esprime il convincimento che tale obbligo di notifica sia poco produttivo se non completato dalla previsione di conseguenti verifiche in concreto sulla sicurezza dei suddetti luoghi di lavoro.

Quanto all'articolo 19, che prefigura la sperimentazione di armi comuni ad impulso elettrico, si astiene dall'entrare nel merito della disposizione, dichiarandosi in linea di principio contraria ad ogni intervento volto ad ampliare l'utilizzabilità di strumenti offensivi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, ricordando che presso la Commissione di merito il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 13 del prossimo venerdì 19 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

### ***(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018***

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) (*M5S*), relatore, dopo aver ricordato che la legge europea reca norme intese a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure europee di infrazione, illustra le parti del disegno di legge in titolo attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175.

La novella di cui alla lettera a) del comma 1 concerne la nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", posta dalla summenzionata disciplina di cui al decreto legislativo n. 206.

Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione. Il riferimento alla residenza - osserva la relazione illustrativa governativa - non è previsto nelle direttive europee e ha comportato problemi applicativi.

La lettera c) concerne un profilo della procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare). In base alla norma interna vigente, l'autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto. La novella - come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175, sulla base dell'articolo 4-ter della direttiva 2005/36/CE - riformula quest'ultimo profilo, prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina (a prescindere dalla circostanza che il certificato sia in possesso o meno della medesima autorità). Anche la lettera d) riguarda la tessera professionale europea.

In particolare, la novella di cui al numero 1) prevede che il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica - da parte dell'autorità competente - dell'autenticità e della validità dei documenti giustificativi, presentati ai fini del rilascio della tessera professionale europea, decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine (posto per i primi adempimenti dell'autorità) di una settimana dal ricevimento della domanda. Tale riformulazione (conforme alla corrispondente disposizione dell'articolo 4-quinquies della direttiva 2005/36/CE) rientra tra quelle richieste dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175.

La novella di cui al numero 2) concerne la possibilità di proroga di due settimane - da parte dell'autorità competente - del termine entro cui la medesima deve adottare la decisione finale sulla domanda di rilascio della tessera professionale europea. La norma interna vigente ammette tale possibilità per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio. La novella consente invece due proroghe (ciascuna di due settimane), mantenendo per la prima esclusivamente l'obbligo generale di motivazione e limitando, quindi, alla seconda il riferimento alle ragioni specifiche summenzionate. La relazione illustrativa governativa osserva che questa riformulazione, pur non essendo sollecitata nella procedura d'infrazione 2018/2175, appare necessaria al fine di adeguare la norma alla corrispondente disposizione dell'articolo 4-quinquies della direttiva 2005/36/CE.

La lettera f) concerne alcune ipotesi nell'ambito della disciplina sulle misure compensative - le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente -.

La novella di cui al numero 1) concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa è costituita in maniera tassativa dalla prova attitudinale - anziché dal tirocinio di adattamento -. Le ipotesi in oggetto - sempre che si ricada nell'ambito di una delle due fattispecie generali summenzionate - riguardano: 1) il riconoscimento delle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto; 2) i casi in cui il titolo di formazione (del cittadino europeo richiedente il riconoscimento di una qualifica professionale) sia stato rilasciato da un Paese terzo ed il soggetto abbia maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni nel territorio dello Stato membro che abbia riconosciuto il titolo; 3) il riconoscimento per attività - da esercitare a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società - rientranti nell'allegato IV del citato decreto legislativo n. 206, qualora la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. La novella prevede invece, per tali fattispecie, la scelta - da parte dell'autorità competente per il riconoscimento - della misura compensativa tra la prova attitudinale ed il tirocinio di adattamento. Al riguardo, la relazione illustrativa governativa osserva che nell'esperienza maturata è emersa l'esigenza di rimettere, di volta in volta, per i casi in oggetto, all'autorità competente la scelta della tipologia. La novella di cui al numero 2) reca una precisazione nell'ambito della disciplina sulle misure

compensative, correggendo la norma che, nella formulazione vigente, fa riferimento a conoscenze, abilità e competenze formalmente convalidate da un organismo competente dello Stato membro di provenienza e sostituendo quest'ultimo riferimento con quello di organismo competente di un qualsiasi Stato nel quale il richiedente abbia maturato l'esperienza in oggetto. La riformulazione - osserva la relazione illustrativa governativa - è intesa a rendere la norma conforme alla corrispondente disposizione di cui all'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, e successive modificazioni.

La lettera g) integra le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche professionali, in relazione a corsi di formazione iniziati prima di una certa data e a séguito dei quali l'attività in questione sia stata esercitata, nel territorio dello Stato membro (in cui è stato svolto il corso), per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato da parte del medesimo Stato. L'integrazione consiste nel riferimento alla Croazia per i corsi iniziati anteriormente all'8 ottobre 1991, con riguardo alle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto - e con esclusione, per quanto riguarda i corsi di ostetricia, di quelli individuati nella novella di cui alla successiva lettera h) -. L'integrazione e l'esclusione - osserva la relazione illustrativa governativa - corrispondono alle modifiche operate nella direttiva 2005/36/CE da parte dell'allegato III dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, allegato al Trattato del 9 dicembre 2011.

Il successivo articolo 10 del disegno di legge in esame reca, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano (di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219). Le modifiche sono intese, in via principale, al recepimento della direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, concernente i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2018.

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 aggiorna il titolo del decreto legislativo n. 219 del 2006, il quale, nell'attuale versione, richiama anche una direttiva abrogata dalla suddetta direttiva (UE) 2017/1572.

La successiva lettera b) restringe l'ambito delle sostanze utilizzate come materie prime farmacologicamente attive che siano soggette - anziché ad un sistema di registrazione - al medesimo regime di autorizzazione previsto per la produzione di medicinali. La formulazione vigente richiede l'applicazione di quest'ultimo regime per la produzione di tutte le sostanze attive sterili o di origine biologica (destinate all'utilizzo suddetto), mentre la novella fa riferimento - oltre che a quelle sterili - alle sostanze biologiche ed a quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali, al fine di escludere - come osserva la relazione illustrativa governativa - gli estratti vegetali. La produzione di questi ultimi rientra, dunque, in base alla novella, nel sistema di registrazione, come previsto - osserva la medesima relazione illustrativa - negli altri Stati membri dell'Unione europea.

I numeri 1) e 2) della lettera c) prevedono che l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) tenga conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni, pubblicata dalla Commissione europea, e che si doti, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito e periodicamente aggiornabile.

Il successivo numero 3) concerne la procedura di definizione - da parte dell'AIFA - del programma annuale delle analisi di controllo (svolte dall'Istituto superiore di sanità) delle composizioni dei medicinali. La novella sopprime il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica della medesima AIFA (mentre resta ferma la previsione del parere dell'Istituto superiore di sanità).

La novella di cui alla lettera d) specifica che le norme sulle linee guida relative alla buona fabbricazione continuano ad applicarsi (come modificate dalle presenti novelle) anche ai medicinali sperimentali per uso umano, nelle more che, per questi ultimi, diventi applicabile in materia l'autonoma disciplina europea, posta dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 .

La novella di cui alla lettera e) - oltre a porre modifiche formali o di coordinamento - introduce una

nozione esplicita di "produttore" ai fini in oggetto.

La lettera f) specifica che per i medicinali per terapie avanzate devono essere prese in considerazione le linee guida europee relative alle buone prassi di fabbricazione per tali farmaci.

Le novelle di cui alle lettere g) ed h), concernenti alcuni obblighi a carico del produttore e dell'importatore relativi alle norme di buona fabbricazione in oggetto, pongono modifiche formali o di coordinamento.

La lettera i) riguarda il sistema di qualità farmaceutica, che ciascuno dei produttori in esame deve istituire ed attuare. Rispetto alla formulazione vigente, si specifica che il produttore adotta e gestisce il proprio sistema sulla base delle linee guida dell'EMA (Agenzia europea per i medicinali).

La lettera l) estende agli importatori in esame l'obbligo, previsto nella formulazione vigente per i produttori, di dotare ciascuno dei propri siti di sufficiente personale, avente competenza e qualifiche idonee per garantire la qualità farmaceutica.

La novella di cui alla lettera m) reca alcuni adeguamenti terminologici (sempre in relazione alla citata direttiva (UE) 2017/1572 oggetto di recepimento) e specifica che i locali e le attrezzature da sottoporre a qualifica e convalida sono non solo quelli usati in fasi del processo produttivo, ma anche quelli impiegati in fasi del processo di importazione (in entrambi i casi, resta fermo che si fa riferimento esclusivamente alle fasi decisive per la qualità dei medicinali).

Le lettere n), o), p) e r) concernono, rispettivamente, gli obblighi di documentazione a carico dei produttori in oggetto, le modalità delle operazioni di produzione, l'obbligo di istituire ed attuare un sistema di controllo della qualità (della produzione o dell'importazione in esame), i reclami ed i ritiri dei medicinali. Oltre a porre alcune modifiche formali o di dettaglio, le novelle sopprimono le disposizioni in materia per i medicinali sperimentali, in quanto esse sono ora previste - come ricorda la relazione illustrativa governativa - da un regolamento delegato della Commissione europea (regolamento 2017/1569/UE del 23 maggio 2017).

La lettera q) concerne gli eventuali appalti e subappalti nell'esecuzione delle operazioni in oggetto. Oltre a porre modifiche formali o di coordinamento, la novella estende esplicitamente le relative norme alle operazioni di importazione.

La lettera s) riformula le norme in materia di autoispezioni da parte dei produttori in esame, al fine di recepire le disposizioni in materia di cui all'articolo 14 della citata direttiva (UE) 2017/1572 e di specificare che il termine minimo di conservazione della relativa documentazione è pari a dieci anni.

La lettera t) inserisce l'ipotesi in cui non siano stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti con l'autorizzazione all'immissione in commercio (o con l'approvazione delle variazioni) tra le fattispecie per le quali l'AIFA adotta il divieto di vendita e di impiego del medicinale ed il provvedimento di ritiro dal commercio dello stesso, anche limitatamente a singoli lotti.

La lettera u) integra la disciplina sui farmaci ritirati o sequestrati, al fine di definire le norme relative alla distruzione degli stessi.

In conclusione, il relatore segnala, per i profili di interesse della Commissione, che l'articolo 11 del disegno di legge in esame riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed è inteso alla chiusura del caso Eu-Pilot 8718/16/ENVI; e che il successivo articolo 12 concerne lo smaltimento degli sfalci e delle potature ed è inteso alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di: rinviare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. [535](#) e connesso, considerato che il relatore Pisani è impegnato quest'oggi in concomitanti attività parlamentari; posticipare alle ore 14,15 l'inizio dell'Ufficio di Presidenza già convocato nella giornata di domani per lo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge n. [189](#) (disturbi del comportamento alimentare), conformemente a una richiesta avanzata per le vie brevi dal Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## 1.4.2.9.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 24 (ant.) del 24/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018**  
**24ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[SILERI](#)

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella serata di ieri il senatore Faraone ha richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta antimeridiana di oggi sia assicurata ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, anche con trasmissione sulla *web TV*.

Fa presente che l'eventuale accoglimento di tale richiesta da parte della Commissione implicherebbe la necessità di sospendere la seduta per trasmettere la prescritta domanda di autorizzazione alla Presidenza del Senato e richiama l'attenzione sul limitato tempo a disposizione per lo svolgimento dei lavori antimeridiani.

Il senatore [FARAONE](#) (PD), alla luce delle comunicazioni del Presidente, dichiara di rinunciare alla richiesta di pubblicità dei lavori in riferimento all'odierna seduta antimeridiana.

Si procede pertanto col regime di pubblicità ordinario.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) ritiene che il provvedimento in esame, lungi dal garantire maggiore sicurezza, rappresenti un'involuzione della cultura giuridica del Paese. Per quanto attiene agli aspetti di stretta competenza della Commissione, manifesta profondo dissenso per la disposizione,



recata dall'articolo 1, che limita il divieto di espulsione per motivi di salute ai soli casi di eccezionale gravità.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), nel fare proprie le considerazioni problematiche del senatore Errani, esprime il convincimento che il provvedimento in esame non farà altro che aumentare i problemi di sicurezza all'interno del Paese.

Si dichiara profondamente preoccupata, in particolare, per le ripercussioni che potrebbero esservi rispetto alla condizione dei minori stranieri non accompagnati.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) ritiene che il provvedimento in esame aggraverà i problemi di sicurezza che si propone di risolvere. Quanto al cosiddetto "Daspo sanitario", previsto dall'articolo 21, si domanda con quali modalità concrete esso sarà attuato e paventa che tale misura possa inopportunamente allontanare soggetti bisognosi di cure dalle strutture del servizio sanitario. Riguardo alla sperimentazione di armi ad impulso elettrico, di cui all'articolo 19, segnala gli oneri conseguenti in capo agli enti locali, in relazione alla necessità di svolgere attività di formazione del personale.

Il senatore [FARAONE](#) (PD), nell'annunciare sin da ora il voto contrario del proprio Gruppo, manifesta radicale dissenso per l'impianto del provvedimento in esame, a suo avviso foriero di un peggioramento dei livelli di sicurezza in tutti i settori oggetto di intervento.

Sottolinea che, se dalla Lega era lecito aspettarsi un intervento di questo tipo, sorprendente appare l'appoggio del Movimento 5 Stelle a siffatta linea politica, in contrasto con le posizioni adottate in passato da tale Gruppo: si domanda se ciò non dipenda dagli scambi in corso tra le forze di maggioranza, nella logica contrattualistica che anima l'attuale legislatura.

Segnala infine con preoccupazione la deriva di stampo statunitense rispetto al tema dell'utilizzo delle armi come strumento ordinario di difesa del cittadino.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda agli oratori che in questa sede il dibattito dovrebbe essere focalizzato sugli aspetti di competenza della Commissione.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che il provvedimento in esame intende rispondere a una forte richiesta di sicurezza avanzata dalla società civile e dagli amministratori degli enti locali, richiesta alla quale le forze politiche che compongono l'attuale maggioranza intendono prestare il dovuto ascolto, diversamente da chi ha avuto in passato responsabilità di governo.

Dopo aver ribadito la condivisibilità delle disposizioni del decreto-legge inerenti agli aspetti di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nel dichiarare voto contrario, sottolinea che su temi di tale rilievo non si può porre in dubbio la legittimità dell'espressione del dissenso, sebbene non circoscritta solo ai profili di stretto rilievo sanitario. Rileva inoltre che una classe dirigente degna di questo nome dovrebbe non solo prestare il dovuto ascolto alle istanze della società civile ma anche sapere indicare soluzioni equilibrate ed appropriate.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), nell'annunciare voto favorevole, stigmatizza la condotta degli oratori che hanno utilizzato il dibattito odierno per svolgere considerazioni fuori luogo sulle dinamiche politiche dell'attuale maggioranza, quando sarebbe stato doveroso focalizzare la discussione sulle parti del provvedimento in esame di competenza della Commissione. Fa rilevare che, in assenza di una limitazione del dibattito ai temi all'ordine del giorno, si potrebbe avviare una discussione sulla



maggioranza che ha tenuto in piedi i Governi della passata legislatura, della quale facevano parte, oltre al PD, anche Gruppi come quello del senatore Verdini.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) annuncia che il proprio Gruppo esprimerà voto contrario.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere formulata dalla relatrice è posta in votazione ed approvata.

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

## **1.4.2.10. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

## 1.4.2.10.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018**  
**32ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale [\(COM \(2018\) 460 definitivo\)](#)**  
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il senatore [DI MICCO](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di parere sulla proposta di regolamento in titolo, in cui si osserva che - come rilevato nella relazione del Governo - le conseguenze dell'inclusione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio europeo non permettono di prevedere gli effetti sulle dotazioni delle varie voci di bilancio e dei singoli programmi di spesa perché frutto di un negoziato politico appena avviato, così come non sono prevedibili, sul piano politico, le conseguenze di una eventuale rimodulazione della dotazione di bilancio per l'azione esterna dell'Unione europea. Si auspica pertanto che, in fase di negoziato sul quadro finanziario pluriennale, vengano garantiti incrementi per gli attuali livelli di assistenza ai Paesi terzi e alle regioni di maggiore interesse strategico per l'Italia come il Mediterraneo e la regione africana del Sahel. Si ritiene anche essenziale che sia assicurata - attraverso la presentazione di relazioni periodiche della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio - la totale trasparenza della destinazione dei fondi dell'azione esterna dell'UE, con particolare riguardo ai flussi finanziari verso i Paesi dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) e dei Paesi e territori d'oltremare, alla stregua del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi raggiunti previsto dall'articolo 31 del Regolamento.

L'articolo 4 della proposta di regolamento dispone che i finanziamenti dell'Unione europea siano erogati attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida, a cui l'articolo 6 assegna, rispettivamente, 68.000 milioni di euro, 7.000 milioni di euro e 4.000 milioni di euro. Poiché la dotazione finanziaria appare eccessivamente sbilanciata verso i programmi geografici, si ritiene opportuno che sia valutata la possibilità di ridurre tale squilibrio, prevedendo un'erogazione dei finanziamenti più equamente distribuita, soprattutto in favore dei programmi tematici, maggiormente suscettibili di un'azione strategica dell'Unione.

Il paragrafo 1 dell'articolo 9 della proposta, relativo allo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dispone che i finanziamenti erogati dall'Unione a norma della proposta di regolamento, non coprano né l'acquisto di armi o munizioni, né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Nonostante il carattere di eccezionalità della disposizione di cui alla lettera b) del successivo paragrafo 4, essa non sembra essere sufficientemente specificata in termini di implicazioni per gli Stati membri. Si ritiene, pertanto, di valutare una riformulazione più chiara, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e dal paragrafo 1 dello stesso articolo 9.

Esprime, quindi, condivisione sul tema della questione femminile sollevata dalla senatrice Bonino, peraltro riscontrata anche nell'ambito degli allegati alla proposta di regolamento. Ritiene, tuttavia, parimenti meritevoli anche altri temi come quelli della tratta degli esseri umani, della tutela dei minori e dei cambiamenti climatici, che risultano di difficile inserimento nell'ambito del testo del parere.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2017, presentata al Parlamento il 19 marzo di quest'anno, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. Il 2 ottobre scorso è stata assegnata in sede referente alla 14ª Commissione permanente e in sede consultiva alle altre 13 Commissioni. Secondo quanto previsto dalla legge n. 234, la Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno che si è concluso.

Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2017 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti. La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli: il primo riguarda le priorità generali delle Presidenze del Consiglio UE nel 2017; il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento ai negoziati sulla Brexit, alla legge elettorale europea e alla tutela della *Rule of Law* nell'Unione; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell'attuazione del "Piano Juncker", dell'Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali. La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e

giustizia o quelle sulla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2017 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli Enti territoriali, tra cui l'attività di "informazione qualificata" sulle proposte legislative europee. Infine, si dà conto anche del contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE e di quanto fatto per dare soluzione alle procedure di infrazione.

Nell'ambito degli sforzi volti a dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e a ridurre il numero delle procedure di infrazione aperte, si deve sottolineare con favore il risultato di riduzione del numero di infrazioni al minimo storico - a fine 2017 - di 62 procedure aperte, un dato maggiormente in linea con gli altri Stati membri. Attualmente (ottobre 2018), il numero delle procedure a carico del nostro Paese è salito a 64, di cui 56 per violazione del diritto dell'Unione e solo 8 per mancato recepimento di direttive. L'Italia resta dunque lo Stato membro con il minor numero di procedure di infrazione aperte per mancato recepimento rispetto a tutti gli altri Stati membri, anche se il dato delle procedure per violazione del diritto europeo ci riporta ad una posizione intorno alla media europea. Preoccupazione destano le 10 procedure aperte ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, ovvero per mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna, che sono quelle suscettibili di infliggere al nostro Paese sanzioni pecuniarie.

La Relazione, infine, è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'UE e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2017 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato, come per l'anno precedente, contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2017, su proposte legislative europee, e per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. L'ultimo allegato reca l'elenco degli acronimi.

Il senatore Bossi introduce anche l'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2018, presentata al Parlamento il 22 gennaio di quest'anno in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Anch'essa, il 2 ottobre 2018, è stata deferita per l'esame generale in sede referente alla 14ª Commissione.

Diversamente dalla Relazione consuntiva, la Relazione programmatica assume una valenza maggiormente politica, poiché comprende la visione generale del Governo in carica sulle prospettive future dell'Unione europea e indica le sue intenzioni politiche sui singoli *dossier* europei. Per questo motivo, è opportuno tenere conto anche di altri documenti programmatici concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferiti all'attuale Governo, come per esempio la risoluzione di maggioranza, adottata dal Senato il 27 giugno scorso, in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, o quella adottata oggi in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

Come per la Relazione consuntiva, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento del Senato, la Relazione programmatica può essere discussa congiuntamente con il disegno di legge europea. L'esame della Relazione in Commissione si conclude, poi, con la predisposizione di una relazione generale per l'Assemblea, alla quale saranno allegati i pareri delle altre Commissioni, e in Assemblea potrà eventualmente essere adottata una risoluzione.

Il testo della Relazione programmatica per il 2018 è strutturato in cinque parti. La prima parte, che riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riporta l'azione che il Governo intendeva assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, nonché in merito al futuro Quadro finanziario pluriennale, alle problematiche inerenti la Brexit e al coordinamento delle politiche macroeconomiche. La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, tra cui le politiche per il mercato unico, le strategie in materia di migrazione, le politiche per l'impresa, o le politiche per sulla giustizia e affari interni. La terza parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione, illustra gli orientamenti governativi in materia di politica estera e di sicurezza comune nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi

terzi. La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea. Infine, la quinta parte è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e al tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione.

Completano il testo quattro appendici con specifici riferimenti al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018, al Programma del Trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea estone, bulgara e austriaca, e a un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2017.

In materia di posizione italiana nei consessi europei, il relatore ricorda la risoluzione del 27 giugno 2018 per quanto riguarda i temi che sono stati trattati dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018, in cui ci sono precise indicazioni politiche in tema di migrazione, di sicurezza e difesa, di lavoro, sviluppo e competitività, di questioni relative al Quadro finanziario pluriennale, di relazioni esterne. E va anche ricordata la risoluzione approvata in Assemblea nella seduta odierna.

Il [PRESIDENTE](#) apre quindi la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l'esame del provvedimento, che si compone di 40 articoli, suddivisi in quattro Titoli concernenti: immigrazione e protezione internazionale; sicurezza pubblica e lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; organizzazione dell'amministrazione del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata; disposizioni finanziarie e finali.

Dopo aver illustrato sinteticamente le singole disposizioni del decreto-legge, si sofferma sugli aspetti di maggiore attinenza alle competenze della 14a Commissione.

In riferimento all'articolo 1, va ricordato che la protezione per motivi umanitari - su cui il decreto-legge incide, sopprimendola quale istituto generale e sostituendola, per specifiche fattispecie, con una protezione "speciale" riconducibile a movente umanitario - è istituto riconducibile a previsioni dell'ordinamento interno italiano, come ribadito nella circolare del Ministero dell'interno del 4 luglio 2018 (prot. 0008819).

La sua disciplina dunque non discende da un obbligo giuridico europeo o internazionale. Infatti, l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE prevede la possibilità - non l'obbligo - per gli Stati membri di ampliare l'ambito delle forme di protezione tipiche sino ad estenderlo ai motivi "umanitari", "caritatevoli" o "di altra natura", rilasciando un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare. Analogamente, il considerando n. 15 della direttiva 2011/95/UE ricorda che la protezione umanitaria riflette una buona prassi degli Stati e del diritto europeo, che prevedono la possibilità di garantire alle persone non bisognose di protezione internazionale il diritto a rimanere sul territorio "su base discrezionale, per motivi compassionevoli".

Non si pongono quindi problemi di compatibilità con l'ordinamento europeo, garantendo comunque l'ordinamento interno, in base alla normativa europea e a quella interna di recepimento, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, disciplinati originariamente dalla direttiva 2004/83/CE del 29

aprile 2004 (c.d. direttiva qualifiche), che è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 251 del 2007 (c.d. decreto qualifiche). La direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 2011/95/UE, a cui è stata data attuazione con il decreto-legislativo n. 18 del 2014. L'ordinamento europeo garantisce altresì la protezione temporanea (disciplinata dalla direttiva 2001/55/CE, a sua volta recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85), che è una procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso. Fino ad oggi comunque essa non ha ricevuto alcuna applicazione.

Secondo quanto affermato nella citata circolare del 4 luglio 2018, a differenza di quanto accade in altri Stati membri, nei quali le tipologie di forme complementari di tutela sono espressamente e tassativamente individuate dalle norme e, pertanto concesse in casi limitati, la disposizione sulla protezione umanitaria, di carattere residuale, rappresenta il beneficio maggiormente concesso dal Sistema nazionale. I dati dell'ultimo quinquennio evidenziano infatti che la percentuale del riconoscimento dello status di rifugiato è stata pari al 7%, quella della protezione sussidiaria al 15%; sono stati inoltre concessi permessi di soggiorno per motivi umanitari nella misura del 25%, aumentata al 28% nell'anno in corso.

Si afferma che, nonostante l'avvenuto recepimento nell'ordinamento della protezione sussidiaria, con cui hanno trovato tutela particolari situazioni soggettive e oggettive di vulnerabilità, la norma ha, di fatto, consentito la sua applicazione in maniera non uniforme tra le diverse Commissioni territoriali deputate alla valutazione dei presupposti della protezione, e ha legittimato la presenza sul territorio nazionale di richiedenti asilo non aventi i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale il cui numero, nel tempo, si è sempre più ampliato, anche per effetto di una copiosa giurisprudenza che ha orientato l'attività valutativa delle Commissioni.

In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), che eleva da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri, va rammentato che l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE prescrive agli Stati membri di stabilire un periodo limitato di trattenimento, che non può superare comunque i sei mesi. In riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2, la direttiva 2008/115/CE concede, all'articolo 18, agli Stati membri, con le modalità appropriate, di prevedere tempi più lunghi per il riesame giudiziario e misure urgenti in deroga alla disciplina del trattenimento nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di Paesi terzi da rimpatriare comporti "un notevole onere impreveduto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario". In tali casi, tuttavia, "lo Stato membro in questione ne informa la Commissione". Anche il comma 2 dell'articolo 2, è in linea con la normativa europea sugli appalti pubblici, essendo limitata l'applicazione ai lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ed essendo previsto l'invito rivolto ad almeno cinque operatori idonei.

In riferimento all'articolo 3, le nuove ipotesi di trattenimento appaiono coerenti con l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/33/UE, che pone tra le ipotesi di trattenimento del richiedente protezione internazionale la necessità di determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza. Valuti tuttavia la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al nuovo comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che - con apposito provvedimento - vengano determinate le modalità e le condizioni di trattenimento negli "appalti locali" presso gli *Hotspot*, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Analogamente, anche per il trattenimento previsto all'articolo 4 del disegno di legge, "in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza" in attesa dell'ordinanza di convalida dell'espulsione o, successivamente alla convalida, in "locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato", valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano specificate le modalità e le condizioni di trattenimento, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

In riferimento all'articolo 9, posto che ai sensi del nuovo articolo 29-*bis*, la domanda reiterata, presentata nella fase di esecuzione di un imminente allontanamento è considerata inammissibile, non è chiaro l'ambito di applicazione delle nuove lettere *d*) ed *e*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2008, poiché tale articolo concerne il diritto a rimanere nel territorio durante il periodo di esame della prima domanda, nella fase antecedente l'adozione della decisione finale da parte della Commissione territoriale, che potrebbe anche decidere in favore della concessione della protezione.

Le disposizioni del Titolo III non presentano profili in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Va, tuttavia, ricordato che, in base all'articolo 3 del trattato UE, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima sono obiettivi dell'Unione e che la lotta alla criminalità organizzata costituisce una competenza condivisa tra l'Unione europea e gli Stati membri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,00.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 460 DEFINITIVO**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,  
considerato che:

- la proposta di regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, si inserisce nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e riunisce in sé l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES - regolamento (UE) 2015/322) - che attualmente risulta essere il principale strumento di cui dispone l'UE per fornire assistenza ai Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e ai Paesi e territori d'oltremare, finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione (prossimo alla scadenza di fine 2020) - e gran parte degli strumenti di azione esterna dell'Unione che attingono alla rubrica "Ruolo dell'Europa nel mondo" del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI - regolamento (UE) n. 233/2014), lo strumento di partenariato (PI - regolamento (UE) n. 234/2014), lo strumento europeo di vicinato (ENI - regolamento (UE) n. 232/2014), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR - regolamento (UE) n. 235/2014), lo strumento per contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP - regolamento (UE) n. 230/2014), oltre al Fondo di garanzia per le azioni esterne (regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009) e al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD - regolamento (UE) 2017/1601);

- gli obiettivi della proposta sono quelli di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo e di perseguire gli scopi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, tra cui il consolidamento e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, e di rispondere rapidamente a situazioni di crisi, di instabilità e di conflitto;

- per l'attuazione del regolamento è prevista una dotazione finanziaria, nel periodo 2021-2027, pari a 89.200 milioni di euro (a prezzi correnti) erogata attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida;

valutato che:

- la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 209 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nell'articolo 212 del TFUE sulla cooperazione con i Paesi terzi diversi da quelli in via di sviluppo e nell'articolo 322 del TFUE concernente la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione. Inoltre, l'articolo 8 del Trattato sull'Unione europea consente all'Unione di sviluppare relazioni privilegiate con i Paesi limitrofi al fine di creare uno spazio di prosperità e di buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione;



- la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto gli obiettivi prefissati dal regolamento, per la portata e gli effetti dell'azione, possono essere realizzati in modo più efficace a livello di Unione e le misure proposte si limitano a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi;

- in questo senso, la presenza nel mondo dell'Unione europea, quale entità sovranazionale, unitamente ad una sua consolidata e riconosciuta competenza in materia di cooperazione internazionale, le consentono di mantenere un dialogo tra pari con le altre organizzazioni internazionali e regionali, e la pongono al contempo in una posizione privilegiata nei rapporti con i Paesi terzi;

- dal punto di vista finanziario, l'Unione può fornire un valore aggiunto in termini di volume di risorse da impegnare e di prevedibilità delle stesse sul periodo del quadro finanziario pluriennale;

- l'azione dell'Unione si pone, inoltre, in modo complementare rispetto a quella degli Stati membri, per affrontare situazioni particolarmente onerose o sopperire alla scarsa presenza degli Stati membri in settori quali la difesa dei diritti umani o le missioni di osservazione elettorale;

valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- come rilevato nella citata relazione del Governo, le conseguenze dell'inclusione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio europeo non permettono di prevedere gli effetti sulle dotazioni delle varie voci di bilancio e dei singoli programmi di spesa perché frutto di un negoziato politico appena avviato, così come non sono prevedibili, sul piano politico, le conseguenze di una eventuale rimodulazione della dotazione di bilancio per l'azione esterna dell'Unione europea. Si auspica pertanto che, in fase di negoziato sul quadro finanziario pluriennale, vengano garantiti incrementi per gli attuali livelli di assistenza ai Paesi terzi e alle regioni di maggiore interesse strategico per l'Italia come il Mediterraneo e la regione africana del Sahel;

- a riguardo si ritiene essenziale che sia assicurata - attraverso la presentazione di relazioni periodiche della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio - la totale trasparenza della destinazione dei fondi dell'azione esterna dell'UE, con particolare riguardo ai flussi finanziari verso i Paesi dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) e dei Paesi e territori d'oltremare, alla stregua del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi raggiunti previsto dall'art. 31 del Regolamento;

- l'articolo 4 della proposta di regolamento (Ambito di applicazione e struttura) dispone che i finanziamenti dell'Unione europea siano erogati attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida, a cui l'articolo 6 (Bilancio) assegna, rispettivamente, 68.000 milioni di euro, 7.000 milioni di euro e 4.000 milioni di euro. Poiché la dotazione finanziaria appare eccessivamente sbilanciata verso i programmi geografici, si ritiene opportuno che sia valutata la possibilità di ridurre tale squilibrio, prevedendo un'erogazione dei finanziamenti più equamente distribuita, soprattutto in favore dei programmi tematici, maggiormente suscettibili di un'azione strategica dell'Unione;

- il paragrafo 1 dell'articolo 9 della proposta, relativo allo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dispone che i finanziamenti erogati dall'Unione a norma della proposta di regolamento, non coprano né l'acquisto di armi o munizioni, né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Nonostante il carattere di eccezionalità della disposizione di cui alla lettera b) del successivo paragrafo 4, essa non sembra essere sufficientemente specificata in termini di implicazioni per gli Stati membri. Si ritiene, pertanto, di valutare una riformulazione più chiara, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e dal paragrafo 1 dello stesso articolo 9.

## 1.4.2.10.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 34 (ant.) del 18/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018**  
**34ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**  
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Interviene la senatrice **GINETTI** (PD) per esprimere una posizione fortemente critica rispetto all'intero impianto del decreto-legge, a partire dalla carenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza e dall'incoerenza rispetto agli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione, nonché rispetto alle norme del diritto europeo in materia. Il decreto appare anche contraddittorio nella misura in cui unisce le misure sulla sicurezza - di cui si condivide l'intenzione - con le misure sull'immigrazione, le quali ultime avranno come risultato un aumento delle situazioni di irregolarità e con esse anche dell'insicurezza.

In particolare, l'articolo 1, che abroga il permesso per motivi umanitari, tipizzando casi di protezione speciale, si pone in contrasto con la normativa europea e la giurisprudenza, secondo cui la valutazione deve essere fatta caso per caso, in base a esigenze umanitarie che è impossibile prevedere in modo esaustivo in un elenco. Fa notare, inoltre, che non si elimina la protezione temporanea per motivi umanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

In riferimento al comma 2 dell'articolo 1, che prevede il rilascio di un permesso di un anno in caso di diniego della domanda di protezione internazionale, ricorda come nella legislatura precedente si sia operato ai fini di un'accelerazione dei giudizi in materia.

Si chiede, poi, per quale motivo, per la costruzione dei centri di permanenza per i rimpatri, l'articolo 2, comma 2, prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, mentre la stessa cosa è stata negata per quanto riguarda gli SPRAR.

In riferimento al prolungamento dei tempi di trattenimento, previsto all'articolo 2, comma 1, ricorda come il precedente Governo li aveva ridotti o a 90 giorni, in ottemperanza a precise contestazioni mosse all'Italia in sede europea. Si torna, quindi, alla situazione precedente, con il rischio di una nuova procedura. Osserva, poi, che un allungamento dei tempi di permanenza comporta un aumento dei costi, mentre al comma 3 si stabilisce l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 3, sul trattenimento ai fini dell'identificazione, sottolinea la sua contrarietà al principio generale di privazione della libertà personale solo per gravi motivi.

Analogamente, secondo l'articolo 4, in attesa dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera, si stabilisce la possibilità di trattenimento in luoghi diversi dai centri a ciò adibiti, senza prevederne le stesse caratteristiche a tutela dei diritti della persona.

L'articolo 5 si pone in contrasto con l'Accordo di Schengen nella misura in cui prevede controlli ai confini interni dell'Unione al fine di verificare il rispetto del divieto di reingresso nel territorio.

Concorda, poi, con l'estensione dei reati per cui negare la protezione internazionale, sottolineando, tuttavia, che la resistenza a pubblico ufficiale è un reato suscettibile di un'applicazione indiscriminata.

L'articolo 10 pare violare il principio della presunzione di non colpevolezza, dal momento che prevede l'espulsione anche di coloro che sono ancora *sub iudice*. Infine, riguardo all'articolo 12, chiede come si intenda procedere allo smantellamento degli SPRAR, a cui potranno accedere solo i titolari di protezione internazionale, e in particolare, dove si intenda collocare i richiedenti asilo nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei.

Interviene, quindi, la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*), la quale si riserva di esprimere considerazioni politiche in altra sede, limitandosi ora a rilievi più di natura tecnica. In riferimento all'articolo 1, osserva come nella previsione del permesso per protezione speciale in relazione al principio di non respingimento, debba essere ripresa la dicitura completa, utilizzata dalla Convenzione di Ginevra e dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che si riferiscono non solo alla tortura, ma anche a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Ritiene, poi, che l'articolo 3 si ponga in contrasto con l'articolo 10 della direttiva "accoglienza" 2013/33/UE, la quale, oltre a stabilire che i trattenimenti debbano aver luogo solo nei centri appositamente a ciò adibiti, prevede anche garanzie di informazione, di assistenza legale e di accudimento, che la norma in questione non assicura.

Inoltre, non aver escluso i minori non accompagnati dalle procedure accelerate alla frontiera, si pone in contrasto con l'articolo 24 e il considerando 30 della direttiva "procedure" n. 2013/32/UE.

Analogamente, ritiene che debbano essere esclusi i minori non accompagnati dall'applicazione dell'articolo 9 del disegno di legge, che introduce nuove limitazioni all'autorizzazione riconosciuta al richiedente asilo di rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale. Concorda, quindi, con l'intenzione di contrastare l'abuso delle richieste reiterate, ma ricorda che devono essere rispettate le precise condizioni delineate negli articoli 40 e 41 della direttiva "procedure". Ritiene, conclusivamente, che i predetti rilievi vadano segnalati alla Commissione di merito.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) conviene sulla necessità di esprimere osservazioni alla Commissione di merito, ma ritiene che il decreto-legge non contenga violazioni dei principi europei. Afferma inoltre come sia del tutto condivisibile la regolazione in modo più stringente dell'accoglienza dei migranti e la fissazione di norme più rigorose in tema di sicurezza, come l'articolo 17 sul noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, l'articolo 20 sull'estensione del DASPO e l'articolo 19 sulle armi ad impulsi elettrici (cosiddetti *taser*), che il suo Gruppo aveva più volte proposto nella scorsa legislatura.

Concorda con l'articolo 8, che prevede la perdita della protezione internazionale in caso di rientro nel Paese d'origine, e con la riduzione dei permessi per protezione umanitaria, che sono un *unicum* introdotto in Italia nel 1998. Osserva anzi come occorrerebbe adottare sul punto norme ancora più incisive rispetto al decreto in esame, anche con l'eliminazione totale della protezione umanitaria, pur

garantendo nel contempo la protezione sussidiaria. Ritiene inoltre necessario stanziare maggiori risorse per l'assunzione di personale delle forze di polizia.

Infine, ritiene vada preservato il principio di libera circolazione connesso all'istituzione dell'area Schengen ed esprime una ferma contrarietà rispetto alle posizioni isolazioniste dei paesi del gruppo di Visegrad.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene che il decreto-legge vada nella giusta direzione, ma che non sia sufficiente per dare soluzione ai problemi dell'immigrazione e della sicurezza.

Con l'istituzione della protezione sussidiaria, la protezione umanitaria doveva essere in buona parte assorbita e rimanere solo per casi eccezionali, gestiti centralmente dal Ministero dell'interno e non dalle Commissioni territoriali. L'abuso della protezione umanitaria ha, invece, portato a coprire il 28 per cento dei permessi di protezione. Con il decreto-legge, la protezione umanitaria viene ridotta a determinati casi specifici; tuttavia, per come è formulata, ad essa potrebbero accedervi cittadini di qualsiasi Paese.

Inoltre, mentre l'Italia viene accusata di violare il diritto europeo o internazionale sui migranti, la Germania adotta misure ben più severe come l'istituzione dei "centri di ancoraggio" per il trattenimento fino a 18 mesi di chi è entrato illegalmente nel territorio. La Germania prevede anche l'espulsione per chi non dimostra di avere i mezzi sufficienti di sussistenza, misura che dovrebbe essere assunta anche dall'Italia.

Riguardo alle norme sulla sicurezza, stigmatizza l'assenza di misure di contrasto all'integralismo islamico e di lotta alle mafie straniere, come per esempio la protezione degli interpreti di tribunale. Condivide quanto da ultimo osservato dalla senatrice Giammanco e precisa che i Paesi di Visegrad non puntano a smontare il sistema di Schengen, purché siano presidiati i confini esterni dell'Unione. Sotto questo profilo, tali Paesi hanno impedito che milioni di ucraini entrassero nell'Unione.

Interviene nuovamente la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) per ricordare come la Polonia abbia accolto un milione di ucraini per motivi economici, in seguito al forte declino demografico del Paese. Ritene che sul fronte del Mediterraneo gli sbarchi siano solo sospesi e che il decreto-legge sia controproducente poiché tende ad aumentare il numero delle situazioni irregolari oltre ai 500.000 clandestini che certamente non potranno essere rimpatriati, a differenza delle due sanatorie del centro-destra, con cui furono regolarizzate 800.000 persone.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia per i contributi emersi nella discussione e preannuncia la presentazione di uno schema di parere per la prossima settimana, in cui, tuttavia, non ritiene possibile conciliare le posizioni di chi considera il decreto troppo blando o, al contrario, troppo incisivo. Ritene che il decreto nasca da un nuovo paradigma basato sulla netta distinzione tra gli aventi diritto, che vanno tutelati e integrati, e i clandestini, che vanno invece respinti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In riferimento all'esame congiunto del disegno di legge europea (AS 822) e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'UE, interviene la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) per chiedere chiarimenti sul seguito che la maggioranza intende dare alla Relazione programmatica 2018, presentata alle Camere dal precedente Governo.

Il Presidente [LICHERI](#) chiarisce che si tratta di un documento istituzionale, la cui presentazione è prevista dalla legge n. 234 del 2012, entro il 31 dicembre di ogni anno, e che la Commissione lo sta esaminando nell'ambito della procedura prevista dal Regolamento.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

## 1.4.2.10.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 35 (pom.) del 23/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018**  
**35ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 822, riguardante la legge europea 2018, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Informa inoltre che, d'accordo con il presidente Vallardi della 9ª Commissione, nel corso dell'audizione sulle nuove proposte normative europee in materia di sicurezza alimentare, svolta in Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 9ª e 14ª, il 17 ottobre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni riunite.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo, con alcuni rilievi riferiti, in particolare, all'opportunità di precisare che le nuove disposizioni di derivazione europea si applicano solo ai fondi pensione collettivi. Riguardo al

sistema di *governance* ritiene utile che siano indicati i tempi per la presentazione del relativo documento descrittivo previsto al nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 252 del 2005. Infine, propone di invitare la Commissione di merito a valutare le conseguenze finanziarie derivanti da un possibile massiccio ricorso all'istituto del trasferimento transfrontaliero verso fondi pensione registrati in altri Stati membri, per sfruttare condizioni fiscali più vantaggiose, con un conseguente possibile deflusso di capitali e riduzione del connesso gettito erariale. Ricorda, al riguardo, le disposizioni della legge di delegazione europea sulla copertura delle spese derivanti dall'attuazione di direttive e il rapporto tra gli articoli 117 e 81 della Costituzione.

Interviene la senatrice [FEDELI](#) (PD) per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha tenuto conto delle osservazioni sollevate in discussione generale. Ritiene tuttavia utile richiamare l'attenzione della Commissione di merito anche sulla tempistica relativa all'attuazione della nuova normativa, in considerazione del suo impatto sulla realtà dei fondi pensione in Italia.

Dopo un intervento adesivo della senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az), la relatrice riformula lo schema di osservazioni accogliendo il suggerimento della senatrice Fedeli.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e parere in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge in titolo, e di parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, ad eccezione di alcuni su cui propone un parere contrario per incompatibilità con l'ordinamento europeo.

In particolare, propone un parere contrario sull'emendamento 1.59, in quanto il diritto a chiedere la protezione internazionale è stabilito dalla direttiva 2013/32/CE anche al di là del momento dell'ingresso nel territorio. Propone, poi, di esprimere contrarietà sugli emendamenti 2.9 e 3.27, poiché l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE prescrive agli Stati membri di stabilire un periodo limitato di trattenimento, che non può superare comunque i sei mesi. Tale periodo può essere prolungato per altri dodici mesi, ma solo in alcuni casi. Contrarietà è proposta anche per l'emendamento 6.0.1, in quanto la direttiva 2004/38/CE consente ai cittadini europei, in numerosi casi, il soggiorno di lungo periodo in un altro Stato membro anche in assenza della disponibilità di risorse. Sull'emendamento 6.0.2, che riduce il divieto di espulsione dei minori, anche non accompagnati, dai minori di 18 anni ai minori di 14 anni, propone un parere contrario, poiché la normativa europea fa riferimento ai minori di 18 anni stabilendo per essi precise condizioni per il rimpatrio che attualmente la normativa italiana non prevede. Infine, sull'emendamento 14.32, propone un parere contrario perché l'acquisto del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, da parte di cittadini non europei, ai sensi della direttiva



2003/109/CE, deve sottostare a determinate condizioni.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame, riservandosi di presentare emendamenti migliorativi volti ad aumentare le risorse per le forze di polizia, destinate anche al rinnovo dei contratti, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, poiché ravvisa nel provvedimento un'incompatibilità con le direttive europee e in particolare con le direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, nonché con l'articolo 78 del TFUE e con le Convenzioni internazionali sui diritti umani e sul diritto dei rifugiati. Esprime contrarietà, inoltre, sulla tipizzazione del permesso per motivi umanitari, sui tempi previsti per il trattenimento, sulle modalità di accoglienza, con riferimento alle disposizioni sul sistema SPRAR e sui centri di detenzione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

#### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 47**

La 14ª Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, cosiddetta "IORP II" (*Institutions for Occupational Retirement Provision*), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 gennaio 2019;

considerato, in particolare, che la direttiva:

- si applica esclusivamente agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), compreso quelli privi di personalità giuridica, costituiti al fine di erogare prestazioni pensionistiche complementari, in relazione a un'attività lavorativa, sulla base di un accordo o di un contratto stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, o con lavoratori autonomi;
- è finalizzata a rafforzare il sistema di *governance* e di gestione del rischio degli EPAP, a rimuovere barriere che ostacolano la loro attività transfrontaliera, consolidare la trasparenza e l'informazione agli iscritti e ai pensionati, cercando, nel contempo, di assicurare alle autorità competenti tutti gli strumenti necessari per poter svolgere in modo efficace i compiti di vigilanza e controllo;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, mediante puntuali novelle al decreto legislativo n. 252 del 2005, testo unico della previdenza complementare,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- in riferimento all'ambito di applicazione della direttiva, limitata agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) si valuti l'opportunità che lo schema di decreto non preveda, per le forme pensionistiche atte a raccogliere adesioni individuali, gli stessi adempimenti che la direttiva prevede solo per i fondi pensione collettivi, poiché ciò risulterebbe sproporzionato per i fondi pensione aperti e i piani individuali pensionistici (PIP), anche in considerazione del fatto che questi sono già caratterizzati dai presidi e dalle funzioni chiave stabiliti dalla normativa di settore e ai quali è già assoggettata la società istitutrice.

A tale riguardo si sottolinea che lo schema di decreto talvolta si riferisce genericamente ai "fondi



pensione", senza chiarire se si tratti delle forme pensionistiche complementari collettive, come sarebbe lecito aspettarsi dato l'ambito di applicazione della direttiva europea, o anche alle forme pensionistiche individuali, che si collocano al di fuori di tale ambito;

- in riferimento al comma 2 del nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 252 del 2005, si ritiene opportuno specificare le modalità di presentazione del documento di descrizione del sistema di *governance*, compresa la relativa tempistica, anche in considerazione del fatto che, nella direttiva europea a cui si dà attuazione, si fa riferimento - all'articolo 21 - ad un "riesame interno periodico" del sistema, che deve tener conto, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario;

- si invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare le possibili conseguenze di carattere finanziario derivanti da un massiccio ricorso all'istituto del trasferimento transfrontaliero verso fondi pensione registrati in altri Stati membri, ai sensi dei nuovi articoli 14-*bis* e 14-*ter* del decreto legislativo n. 252 del 2005, per sfruttare il differenziale fiscale, circostanza che potrebbe portare - ove venga collegata alla tassazione nel Paese del fondo ricevente - a un deflusso di capitali e a una conseguente riduzione del gettito erariale, derivante dall'imposizione sui rendimenti, che necessita quindi della previsione di una copertura finanziaria prudenziale.

Al riguardo si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 3, della legge di delegazione europea 2016-2017, eventuali spese possono essere previste nei decreti legislativi di attuazione delle direttive, nei limiti connessi alla mera attuazione delle stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle "minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive", si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Infatti, al doveroso rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, connesso all'attuazione di una direttiva, si affianca il necessario rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, anch'esso espressione dei vincoli europei;

- valuti, infine, la Commissione di merito la tempistica di applicazione della nuova normativa, in considerazione del suo impatto sulla realtà dei fondi pensione in Italia.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, considerato che esso si articola in quattro Titoli concernenti: immigrazione e protezione internazionale; sicurezza pubblica e lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; organizzazione dell'amministrazione del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata; disposizioni finanziarie e finali; considerato, in particolare, che:

- in riferimento all'articolo 1, la protezione per motivi umanitari - che il decreto-legge sopprime come istituto generale e sostituisce, per specifiche fattispecie, con una protezione "speciale" riconducibile a movente umanitario - è un istituto riconducibile a previsioni dell'ordinamento interno italiano, come ribadito nella circolare del Ministero dell'interno del 4 luglio 2018 (prot. 0008819).

La sua disciplina dunque non discende da un obbligo giuridico europeo o internazionale. Infatti, l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE prevede la possibilità - non l'obbligo - per gli Stati membri di ampliare l'ambito delle forme di protezione tipiche sino ad estenderlo ai motivi "umanitari", "caritatevoli" o "di altra natura", rilasciando un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare. Analogamente, il considerando n. 15 della direttiva 2011/95/UE ricorda che la protezione umanitaria riflette una buona prassi degli Stati e del diritto europeo, che prevedono la

possibilità di garantire alle persone non bisognose di protezione internazionale il diritto a rimanere sul territorio "su base discrezionale".

Non si pongono quindi problemi di compatibilità con l'ordinamento europeo, garantendo comunque l'ordinamento interno, in base alla normativa europea e a quella interna di recepimento, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, disciplinati originariamente dalla direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (c.d. direttiva qualifiche), che è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 251 del 2007 (c.d. decreto qualifiche). La direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 2011/95/UE, a cui è stata data attuazione con il decreto-legislativo n. 18 del 2014. L'ordinamento europeo garantisce altresì la protezione temporanea (disciplinata dalla direttiva 2001/55/CE, a sua volta recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85), che è una procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso. Fino ad oggi comunque essa non ha ricevuto alcuna applicazione.

Secondo quanto affermato nella citata circolare del 4 luglio 2018, a differenza di quanto accade in altri Stati membri, nei quali le tipologie di forme complementari di tutela sono espressamente e tassativamente individuate dalle norme e, pertanto concesse in casi limitati, la disposizione sulla protezione umanitaria, di carattere residuale, rappresenta il beneficio maggiormente concesso dal Sistema nazionale. I dati dell'ultimo quinquennio evidenziano infatti che la percentuale del riconoscimento dello status di rifugiato è stata pari al 7%, quella della protezione sussidiaria al 15%; sono stati inoltre concessi permessi di soggiorno per motivi umanitari nella misura del 25%, aumentata al 28% nell'anno in corso.

Si afferma che, nonostante l'avvenuto recepimento nell'ordinamento della protezione sussidiaria, con cui hanno trovato tutela particolari situazioni soggettive e oggettive di vulnerabilità, la norma ha, di fatto, consentito la sua applicazione in maniera non uniforme tra le diverse Commissioni territoriali deputate alla valutazione dei presupposti della protezione, e ha legittimato la presenza sul territorio nazionale di richiedenti asilo non aventi i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale il cui numero, nel tempo, si è sempre più ampliato, anche per effetto di una copiosa giurisprudenza che ha orientato l'attività valutativa delle Commissioni;

- in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), che eleva da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri, va rammentato che l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE prescrive agli Stati membri di stabilire un periodo limitato di trattenimento, che non può superare comunque i sei mesi;

- in riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2, la direttiva 2008/115/CE concede, all'articolo 18, agli Stati membri, con le modalità appropriate, di prevedere tempi più lunghi per il riesame giudiziario e misure urgenti in deroga alla disciplina del trattenimento nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di Paesi terzi da rimpatriare comporti "un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario". In tali casi, tuttavia, "lo Stato membro in questione ne informa la Commissione";

- il comma 2 dell'articolo 2, è in linea con la normativa europea sugli appalti pubblici, essendo limitata l'applicazione ai lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ed essendo previsto l'invito rivolto ad almeno cinque operatori idonei;

- in riferimento all'articolo 3, le nuove ipotesi di trattenimento appaiono coerenti con l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/33/UE, che pone tra le ipotesi di trattenimento del richiedente protezione internazionale la necessità di determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, salvo i seguenti emendamenti su cui esprime parere contrario:

- 1.59, in quanto il diritto a chiedere la protezione internazionale è stabilito dalla direttiva 2013/32/CE anche al di là del momento dell'ingresso nel territorio, come ricordato all'articolo 3, secondo cui la direttiva si riferisce a "tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera", ciò al fine di coprire i casi di chi decida di fare domanda d'asilo durante un legittimo soggiorno nel territorio di uno Stato membro;
- 2.9 e 3.27, poiché l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE prescrive agli Stati membri di stabilire un periodo limitato di trattenimento, che non può superare comunque i sei mesi. Tale periodo può essere prolungato per altri dodici mesi, ma solo nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa: a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un Paese terzo interessato, o b) dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi;
- 6.0.1, in quanto la direttiva 2004/38/CE prevede il soggiorno di lungo periodo anche per i cittadini europei che: dimorano nel territorio da meno di tre mesi; soggiornano legalmente e in via continuativa da almeno cinque anni nel territorio; svolgono un lavoro; sono temporaneamente inabili al lavoro a seguito di malattia o infortunio; sono in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata; seguono corsi di formazione professionale; hanno un regolare permesso di soggiorno. Per tutti questi, non è richiesta la prova di disporre di risorse economiche sufficienti;
- 6.0.2, che riduce il divieto di espulsione dei minori, anche non accompagnati, dai minori di 18 anni ai minori di 14 anni, mentre la normativa europea fa riferimento ai minori di 18 anni (direttive 2013/33/CE e 2008/115/CE, e raccomandazione (UE) 2017/432), stabilendo per essi precise condizioni per il rimpatrio che attualmente non sono previste dalla normativa italiana;
- 14.32, perché l'acquisto del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, da parte di cittadini non europei, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, recepita con il decreto legislativo n. 3 del 2007, deve sottostare a determinate condizioni, non essendo sufficiente il fatto di avere la nazionalità venezuelana e di aver richiesto la cittadinanza italiana.

## 1.4.2.10.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 37 (pom.) del 29/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

**LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018**

**37ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[Simone BOSSI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario ed in parte non ostativo)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra gli emendamenti del relatore e del Governo riferiti al disegno di legge in titolo, i subemendamenti agli emendamenti del Governo, nonché alcune riformulazioni. Illustra quindi uno schema di parere contrario sugli emendamenti 6.0.1 (testo 2) e 14.32 (testo 2), confermando il parere già reso in data 23 ottobre, e non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE relatore, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere da egli presentato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (n. 49)**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, elaborato in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), che provvede a dare attuazione alla direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica

negli appalti pubblici, da recepire entro il 27 novembre 2018.

In attuazione della direttiva, lo schema di decreto prevede, all'articolo 3, comma 1, che a decorrere dal 18 aprile 2019 gli enti individuati dal codice degli appalti dovranno poter ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto, anche nel formato conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione. A tale scopo, il Sistema di interscambio di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2013 consentirà una traduzione automatica dal formato europeo al formato "Fattura PA", inviandoli alle pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito di applicazione sono compresi anche i contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione di quelli dichiarati segreti o che debbano essere accompagnati da speciali misure di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalla direttiva.

Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l'articolo 4 differisce di 12 mesi (rispetto a un massimo di 30 mesi consentito dalla direttiva), ovvero al 18 aprile 2020, il termine di applicazione della normativa alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. Tali amministrazioni sono definite dalla direttiva come tutte le amministrazioni diverse da quelle centrali, ovvero, per l'Italia, diverse dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri e dalla CONSIP (Concessionaria servizi informatici pubblici).

La relatrice, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/55/UE e alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870, illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il Presidente [Simone BOSSI](#) avverte che la seduta già convocata per domani, martedì 30 ottobre, alle ore 9,30, è posticipata alle ore 10.

Convieni la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

#### ***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 840***

La 14a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti del relatore 4.600, 5.0.600, 6.0.600, 9.600, 9.601, 10.600, 12.600, 15.601, 15.602, 15.603, 17.0.600, 18.600, 19.600, 21.600, 21.0.600, 21.0.601, 23.0.600, 26.0.600, 31.0.600, 32.0.500, 35.0.600, 35.0.601, 35.0.602, 35.0.603, 35.0.604, 36.600 e 38.0.600;

esaminati gli emendamenti del Governo 7.0.500, 28.500, 32.0.500, 36.500, 36.501, 36.502, 36.503 e 37.0.500;

esaminati altresì i subemendamenti agli emendamenti del Governo da 7.0.500/1 a 7.0.500/39, 28.500/1, 36.500/1, 36.500/2, 36.501/1, 36.501/2, 36.502/1, 36.503/1, 36.503/2, 37.0.500/1;

esaminate le riformulazioni di cui agli emendamenti 1.47 (testo 2), 1.9 (testo 2), 2.11 (testo 2), 6.0.1 (testo 2), 10.7 (testo 2), 14.32 (testo 2), 15.0.3 (testo 2), 16.0.7 (testo 2), 16.0.8 (testo 2), 18.10 (testo

2), 19.9 (testo 2), 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2), 23.0.10 (testo 2), 27.0.1 (testo 2), 29.0.3 (testo 2),

esprime, per quanto di competenza:

parere contrario sugli emendamenti 6.0.1 (testo 2) e 14.32 (testo 2), confermando il parere già reso in data 23 ottobre;

parere non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

***OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 49***

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo, elaborato in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), provvede a dare attuazione alla direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 27 novembre 2018;

considerato, in particolare, che:

- in attuazione della direttiva, lo schema di decreto prevede, all'articolo 3, comma 1, che a decorrere dal 18 aprile 2019 gli enti individuati dal codice degli appalti dovranno poter ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto, anche nel formato conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione. A tale scopo, il Sistema di interscambio di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2013 consentirà una traduzione automatica dal formato europeo al formato "Fattura PA", inviandoli alle pubbliche amministrazioni;
- nell'ambito di applicazione sono compresi anche i contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione di quelli dichiarati segreti o che debbano essere accompagnati da speciali misure di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalla direttiva;
- per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l'articolo 4 differisce di 12 mesi (rispetto a un massimo di 30 mesi consentito dalla direttiva), ovvero al 18 aprile 2020, il termine di applicazione della normativa alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. Tali amministrazioni sono definite dalla direttiva come tutte le amministrazioni diverse da quelle centrali, ovvero, per l'Italia, diverse dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri e dalla CONSIP (Concessionaria servizi informatici pubblici);

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/55/UE e alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 840

**XVIII Legislatura**

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"

**Titolo breve:** *d-l 113/18 - sicurezza pubblica*

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 47](#)

16 ottobre 2018

**Questioni procedurali**

Respinta questione pregiudiziale.

[N. 50](#)

23 ottobre 2018

**Dibattito connesso**

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 30 ottobre 2018 alle ore 19:00

[N. 53](#)

5 novembre 2018

**Discussione generale**

*Deliberato il rinvio delle repliche alla seduta successiva*

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 54](#)

6 novembre 2018

**Questioni procedurali**

Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli.

**Trattazione articoli**

*(repliche dei relatori e del Governo).*

**Trattazione articoli**

Posta questione di fiducia su emendamento Gov. 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del



decreto-legge

**Trattazione articoli**

Discussa questione di fiducia su emendamento Gov. 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge

[N. 55](#)

7 novembre 2018

**Voto finale**

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su emendamento Gov. 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge: **accordata** : favorevoli 163, contrari 59, astenuti 19, votanti 241, presenti 288

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 47 del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 47a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente TAVERNA,  
del vice presidente ROSSOMANDO  
e del vice presidente CALDEROLI

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 48 del 17 ottobre 2018  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

##### Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,39).

Si dia lettura del processo verbale.

CARBONE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

##### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

##### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta.

##### Saluto al senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano

**PRESIDENTE.** Onorevoli senatori, prima di continuare con l'ordine dei lavori, consentitemi di rivolgere un affettuoso saluto di bentornato al presidente emerito Giorgio Napolitano. (*Applausi*).

Caro Presidente, credo che la sua capacità di partecipazione ai lavori e la sua passione istituzionale siano il miglior esempio per tutti i componenti di quest'Assemblea.

**Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018 e conseguente discussione (ore 9,44)**

**Approvazione della proposta di risoluzione n. 1. Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 2, 3, 4, 5 e 6**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018 e conseguente discussione».

Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, avrà luogo la discussione, i cui tempi sono stati ripartiti fra i Gruppi per complessive 3 ore e 30 minuti, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Conte.

**CONTE,** *presidente del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, gentili senatrici, gentili senatori, il Consiglio europeo a cui parteciperò a Bruxelles, il secondo del Governo che presiedo, arriva in un momento in cui, anche rispetto a quello di giugno, è ancora più evidente in tutta l'Europa la viva aspettativa da parte dei cittadini di ricevere dalle istituzioni europee risposte e soluzioni concrete. Nell'agenda del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre e dell'Eurosummit del 18 ottobre sono inclusi temi cruciali quali l'immigrazione, la Brexit, il completamento dell'Unione bancaria. A questi temi si aggiungono quelli della sicurezza interna, che in parte abbiamo già trattato nel pre-vertice informale che si è svolto a Salisburgo il 19 e il 20 settembre, il capitolo delle relazioni esterne.

Questo Consiglio europeo arriva in una fase particolarmente importante per il progetto europeo. È infatti iniziato il periodo conclusivo del cosiddetto ciclo istituzionale. Le elezioni europee, che sono fissate a maggio 2019, apriranno la strada alla designazione della nuova Commissione e del nuovo Presidente del Consiglio europeo. Soprattutto il percorso verso le elezioni europee vede l'Unione di fronte a quattro sfide, le cui risposte sono improcrastinabili nella stessa percezione dei cittadini europei.

La prima sfida è quella di lavorare per una gestione condivisa multilivello dei flussi migratori, che consenta di affrontare un problema ormai di carattere globale con un cambio di paradigma - come noi abbiamo suggerito sin dall'inizio - privilegiando un approccio strutturale a un approccio emergenziale, partendo dai movimenti primari per arrivare a quelli secondari. Occorre dare una risposta comune, con la definizione di un meccanismo stabile e sostenibile già nelle fasi di sbarco, redistribuzione e rimpatrio, senza oneri aggiuntivi per i Paesi come l'Italia di primo arrivo. Sono gli obiettivi di una regolamentazione efficiente e puntuale, inclusi nella nostra European Multilevel Strategy for Migration, con i quali l'Italia, grazie al suo significativo apporto, ha contribuito a invertire la tendenza in Europa dal Consiglio europeo di giugno.

C'è poi il nodo della Brexit, che va risolto arrivando a un accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea che tuteli i diritti acquisiti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito, le relazioni economico-commerciali, per l'Italia in particolare le indicazioni geografiche e la sicurezza.

Una terza sfida è quella della stabilità economico-finanziaria, della *governance* dell'Eurozona e del completamento dell'Unione bancaria europea. Per il nostro Paese è fondamentale ridurre il *gap* di crescita con l'Unione europea, orientando la politica fiscale di spesa pubblica a una prospettiva di crescita economica stabile e sostenibile. Al contempo, sosterremo la necessità di creare un vero meccanismo europeo di protezione dei depositi bancari, ovvero il terzo pilastro a compimento dell'Unione bancaria. L'impegno dell'Italia per il completamento dell'Unione economica e bancaria resta immutato.

Il sistema Paese nel suo complesso si è adoperato per adottare importanti ed efficaci misure di riduzione del rischio del sistema bancario.

Tra i vari progressi conseguiti segnalo che le sofferenze nette, cioè al netto delle svalutazioni e degli accantonamenti già effettuati dalle banche con le proprie risorse, a luglio 2018 erano pari a 40,1 miliardi, quindi quasi 26 miliardi in meno dei valori osservati un anno prima. Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015, pari a 88,8 miliardi, la riduzione è stata quindi significativa, di 48,7 miliardi. Oggi il rapporto tra sofferenze nette e impieghi totali si è ridotto al 2,3 per cento; era il 4,9 alla fine del 2016.

La quarta sfida è il negoziato per un nuovo e ambizioso bilancio europeo pluriennale, il quadro cosiddetto finanziario pluriennale, in cui chiederemo di spendere meglio le risorse destinate alla gestione dell'immigrazione; in più chiederemo maggiori risorse per sicurezza e crescita, ma certo non accetteremo che siano ridotti i contributi per l'agricoltura e la coesione.

Nella prima interlocuzione sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, ho già espresso la necessità di avere un'Europa più forte, più equa e più solidale, con un'attenzione particolare al problema della povertà e del divario territoriale, con un utilizzo sapiente dei fondi strutturali dedicati a questo tema; un'attenzione maggiore al lavoro, alla crescita, alla competitività, all'innovazione e all'inclusione sociale, tenendo al centro i nostri giovani con un contributo ulteriore al fondo sociale europeo; un bilancio dell'Unione moderno per affrontare le sfide comuni e sostenere la crescita nazionale.

Lasciatemi cogliere questa occasione per sottolineare l'urgenza di un cambio di passo dell'Unione europea, che deve proiettarsi sempre più verso le esigenze della società civile, essere più vicina ai popoli e ai cittadini. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea e un contributore netto al bilancio dell'Unione.

Forti di questa nostra posizione, andiamo a Bruxelles con una manovra economica - come sapete - appena deliberata, di cui siamo orgogliosi e sulla quale intendiamo avviare un dialogo, confrontandoci senza pregiudizi. Siamo convinti che quella dell'*austerità* sia una strada non più percorribile. Tutte le misure al centro della manovra economica, sulla quale il Governo è impegnato e che certamente avrò modo di illustrare in maniera esaustiva anche alle istituzioni europee, ai nostri *partner* dell'Europa, sono improntate a favorire crescita, occupazione e a contrastare la povertà nel segno della stabilità sociale. Su questo posso garantirvi che il Governo tutto sta lavorando con consapevolezza e responsabilità senza sosta.

L'architrave della nostra manovra è costituito dagli investimenti, ossia la componente che è mancata maggiormente nelle politiche economiche degli ultimi anni, che hanno determinato un ritardo di crescita del nostro Paese rispetto alla media europea. Per rilanciare gli investimenti agiremo su tre fronti: risorse, semplificazione delle procedure e potenziamento delle competenze e delle capacità progettuali del sistema Paese. Gli anni della crescita economica ci hanno insegnato che una società con profonde disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza non è soltanto moralmente inaccettabile, ma rischia di frustrare e fare implodere l'economia stessa.

Un Paese che ha 5 milioni di poveri ha un problema evidente di giustizia distributiva e di tenuta sociale. Perfino le istituzioni internazionali, come il Fondo monetario internazionale, sostengono da tempo che un Paese con forti disuguaglianze sociali ed economiche non è e non può essere stabile. Lo stesso Fondo monetario internazionale nel 2017 chiedeva all'Italia di dotarsi di uno strumento universale di *welfare* e anche nel pilastro europeo dei diritti sociali viene ribadita la necessità di stabilire un programma di reddito minimo collegato al reinserimento nel mondo del lavoro.

L'Italia rimane un attore indispensabile affinché le quattro sfide, che ho appena citato e riassunto, trovino una soluzione europea efficace e convincente. Questo ruolo intendiamo giocarlo con il massimo impegno, perché consideriamo l'appartenenza all'Europa parte irrinunciabile del programma di miglioramento delle condizioni socioeconomiche dei cittadini italiani e dei cittadini europei.

Adesso permettetemi di entrare più specificamente nell'ordine del giorno delle varie questioni. In tema di immigrazione, nei lavori del Consiglio europeo si farà una prima valutazione sulle articolate conclusioni sottoscritte nel vertice dello scorso giugno. Abbiamo lavorato, e continuiamo a farlo, affinché nelle conclusioni di questo Consiglio europeo venga rispettata la priorità di un'equilibrata e tempestiva attuazione di tutti i contenuti che sono già passati nelle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno.

In sostanza, continuiamo a considerare irrinunciabile che Stati membri e istituzioni comunitarie siano coerenti con quel cambio di prospettiva. Abbiamo infatti ottenuto che l'approccio europeo alla gestione della migrazione vada in direzione di un indispensabile equilibrio fra movimenti primari e movimenti secondari, di un riconoscimento del principio degli sforzi condivisi per gestire i migranti a seguito di un salvataggio in mare.

In questo Consiglio europeo è dunque essenziale riaffermare l'impegno dell'Unione europea a rafforzare la collaborazione con i Paesi di origine e di transito e a investire di più e meglio nella gestione dei movimenti primari. Riaffermerò dunque l'elevata priorità di un rifinanziamento consistente e tempestivo da parte degli altri Stati membri del Fondo fiduciario dell'Unione europea per

l'Africa, tecnicamente il Trust Fund for Africa.

Investire per l'Africa oltre che in Africa è una priorità che ho sottolineato anche nella recentissima visita in Etiopia ed Eritrea, lo scorso 11 e 12 ottobre. La stabilità politica in quell'area, resa di nuovo possibile grazie allo storico accordo di pace firmato tra i due Paesi - l'ultimo il 16 settembre - è infatti essenziale e va incoraggiata offrendo una prospettiva socioeconomica che disincentivi sempre più il ricorso ai canali illegali della migrazione come fonte di guadagno. La pacificazione e lo sviluppo dell'intera regione del Corno d'Africa possono assicurare senz'altro condizioni di vita migliori alle popolazioni locali e contribuire a stabilizzare - come ho rappresentato anche ai *leader* dei due Paesi - il quadro dei rapporti internazionali e i flussi migratori. Durante la mia visita, in particolare ad Addis Abeba, ho anche incontrato i vertici dell'Unione africana - come sapete ha sede in tale città - e ad essi ho chiesto esplicitamente di farsi mediatori per incrementare gli accordi sui rimpatri, che oggi si fanno a livello bilaterale, e di sostenere la strategia che stiamo coltivando in Europa per la regolazione e la gestione dei flussi. In questa prospettiva, ho invitato i vertici dell'Unione africana a partecipare alla Conferenza di Palermo sulla Libia, che - come avrete già saputo - si terrà il prossimo mese di novembre. In questa direzione occorre anche che il Consiglio europeo incoraggi quell'alleanza Africa - Europa che lo stesso presidente Junker ha evocato nel suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo.

I movimenti primari, in sostanza, rimangono prioritari per una gestione europea sostenibile e duratura dei flussi migratori e degli stessi movimenti secondari. Questo concetto continuerò a rimarcarlo e a ribadirlo con gli altri *leader* europei. Occorre, infatti, evitare - a mio avviso - l'illusione che i Regolamenti, e in particolare quello di Dublino, che riguarda il sistema europeo di asilo, possano risolvere le forti criticità relative ai movimenti primari e alla protezione dei confini esterni. Quando esamineremo la parte di conclusioni relative al contrasto del traffico di esseri umani e riguardanti la riforma del sistema europeo comune di asilo, richiamerò - come ho già fatto a giugno - il fondamentale principio dell'equa condivisione delle responsabilità, sancito dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Anche su questo dobbiamo consolidare quel cambio di paradigma raggiunto al Consiglio europeo dello scorso giugno.

Finché non riceveremo concrete garanzie sull'avvio della preparazione di questo meccanismo, non accetteremo a scatola chiusa accelerazioni sui movimenti secondari. L'ho detto da subito ai *leader* europei che hanno più a cuore questa parte della regolamentazione riguardante i movimenti secondari. Mi riferisco, in particolare, alla riforma del sistema europeo comune di asilo, su cui continuiamo a ritenere essenziale una «logica di pacchetto», che leghi l'avanzamento di tutti e sette gli strumenti legislativi che lo compongono. Mi riferisco anche alla proposta della Commissione di una Guardia costiera e di frontiera europea che costerebbe 11,3 miliardi di euro. Quest'ultima proposta desta nel Governo qualche perplessità. Personalmente mi riservo di fare una valutazione sia per il suo impatto sulla sovranità nazionale sia per gli elevati costi.

L'Italia, infatti, ha già fatto molto e quasi sempre da sola grazie all'eccezionale impegno delle donne e degli uomini - voglio qui ricordarlo e sottolinearlo - della Marina militare e della Guardia costiera. Il riconoscimento da parte dell'Europa vogliamo che avvenga nei fatti e non solo negli apprezzamenti che ci sono stati dispensati nel tempo, e anche di recente, per aver protetto da soli negli ultimi anni - ricordo il numero molto significativo di 688.000 sbarchi dal 2013 - un confine europeo. Dobbiamo farci trovare preparati nella nuova stagione degli arrivi e continuare a operare per la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo.

In questa prospettiva si colloca anche il nostro forte sostegno al processo politico in corso in Libia, obiettivo cui dedichiamo la Conferenza già menzionata in Sicilia, che si svolgerà a Palermo il 12 e il 13 novembre. Siamo impegnati a far sedere intorno a un tavolo tutti gli attori coinvolti nella stabilizzazione del Paese a sostegno delle Nazioni Unite. Continueremo a lavorare affinché i risultati positivi nella riduzione degli sbarchi si consolidano in un approccio europeo multilivello che assicuri risposte strutturali, le uniche capaci di dare sicurezza ai nostri cittadini.

Per quel che riguarda specificamente la Conferenza in Libia, non abbiamo la presunzione di ottenere la risoluzione di tutti i problemi invitando tutti i principali *stakeholder* a sedere intorno a un tavolo a

Palermo, ma sicuramente l'Italia - come è nelle sue corde e tradizione - è disponibile a farsi promotrice di questo processo di pacificazione e di stabilizzazione nell'interesse dello stesso popolo libico.

Sono, dunque, qui a chiedervi di darmi il vostro sostegno per fare avanzare a Bruxelles l'impegno intrapreso fin dall'avvio dell'attività di questo Governo.

Passando al tema Brexit, vorrei ricordare che il capo negoziatore dell'Unione europea Michel Barnier - l'ho incontrato a Roma lo scorso 8 ottobre - intervorrà al Consiglio europeo a 27 (in questo caso) per fare il punto sugli sviluppi e sulle difficoltà, che avrete letto anche sui giornali, degli ultimi giorni. I 27 Capi di Stato e di Governo valuteranno lo stato dell'arte del negoziato in vista della ripresa dei colloqui tra il Regno Unito e l'Unione europea e di un possibile accordo a novembre. Domenica scorsa, i negoziatori del Regno Unito e dell'Unione europea hanno preso atto dell'impossibilità, al momento, di trovare un'intesa sulla questione irlandese.

È un tema complesso, in cui le ipotesi tecniche per evitare in concreto una frontiera fisica tra le due Irlanda si intrecciano con importanti questioni, come sapete, di principio. I tempi sono davvero strettissimi. Dovremo lavorare tutti con buon senso, senza cedere alle emozioni e a reazioni istintive, per evitare un fallimento dei negoziati che - dobbiamo riconoscerlo e dirlo - sarebbe un salto nel vuoto, con presumibile effetto negativo per imprese e cittadini. È invece nostro dovere assicurare un recesso ordinato, seconda modalità che siano chiare e garantiscano la protezione dei diritti acquisiti dai cittadini europei, nonché la stabilità economica e finanziaria per le imprese.

L'intesa finale dovrà essere rispettosa della volontà del popolo britannico di lasciare l'Unione europea e dei principi fondamentali dell'Unione stessa. L'accordo sulla Brexit dovrà assicurare, anche in concreto, la tutela dei diritti acquisiti dai cittadini europei, tra cui i circa 700.000 italiani residenti nel Regno Unito, attraverso procedure semplici e rapide, con particolare attenzione alla protezione delle categorie più vulnerabili.

Un altro tema centrale per l'Italia e per molti Paesi europei è la protezione delle indicazioni geografiche e delle regole di origine. Qualsiasi intesa con il Regno Unito - su questo sono stato molto chiaro con il rappresentante e il negoziatore dell'Unione europea Barnier - dovrà preservare e valorizzare questo imprescindibile patrimonio di conoscenze, tradizioni e opportunità economiche. Una volta concordati i termini del recesso con un accordo che regoli anche la complessa questione del confine irlandese, potremo lavorare con il Governo britannico per costruire un futuro partenariato economico e di sicurezza, all'altezza dei profondi legami tra Londra e il resto del continente europeo.

È questo il nostro obiettivo principale dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, che mi auguro avvenga in termini chiari e amichevoli, senza strappi. Soltanto in un clima di solida amicizia e reciproca fiducia potremo trovare nuove modalità di cooperazione e costruire una relazione economica e di sicurezza tra l'Unione europea e il Regno Unito all'altezza dei legami storici, culturali e politici tra Londra, l'Italia e il resto dell'Europa.

Anche dopo Brexit il Regno Unito resterà un Paese europeo, con valori e sfide comuni a quelle degli Stati membri dell'Unione europea. Londra sarà ancora un attore fondamentale nell'economia globale e nell'architettura di sicurezza europea. Del resto, non potrebbe essere altrimenti per un Paese membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del G7 e della NATO. L'Italia continuerà quindi a lavorare per un partenariato basato sulla mobilità, affinché possano continuare i fruttuosi scambi economici tra i nostri cittadini, per mantenere un elevato scambio dei commerci, e sulla sicurezza, per affrontare insieme in maniera più efficace le numerose sfide del nostro tempo.

Passo al tema della sicurezza interna. Al Consiglio europeo approveremo delle conclusioni anche sul tema della sicurezza interna, sulla scia della discussione, già parzialmente anticipata nel corso del vertice informale a Salisburgo. Sul contrasto alle interferenze, anche *online*, nelle elezioni e sulle minacce ibride e *cyber*, condividiamo con i *partner* europei, a cominciare dal Regno Unito e dai Paesi bassi, la forte preoccupazione relativa alle recenti notizie di attacchi cibernetici. Rispetto ad essi, l'approccio italiano è ispirato alla promozione di piattaforme cooperative e mira a coniugare le esigenze di sicurezza e di protezione dei cittadini con il rispetto della democrazia e della libertà della rete. Riteniamo inoltre che abbiamo il dovere di rafforzare la resilienza, cioè la capacità di dotarsi, a livello nazionale ed europeo, di adeguati strumenti di prevenzione e resistenza rispetto ad eventuali

attacchi *cyber*, ma anche la capacità di deterrenza verso tali attacchi, rispetto ai quali il problema dell'attribuzione, e quindi di eventuali misure sanzionatorie nei confronti dei sospetti responsabili, resta di grande complessità.

Guardiamo con favore al fatto che il Consiglio europeo dia impulso anche all'*iter* di revisione del meccanismo europeo di protezione civile. L'Italia considera infatti essenziale un sistema coordinato ed efficace di risposte sia alle minacce nucleari, batteriologiche, radiologiche, chimiche, sia alle catastrofi naturali.

Vorrei soffermarmi sul rapporto, nell'ambito delle relazioni internazionali, tra Unione europea e Russia. Il Consiglio offrirà una finestra di discussione sui rapporti tra Unione europea e Russia, e sarà questa una nuova occasione per stabilire, con i colleghi europei, come declinare coerentemente l'approccio che definisco a doppio binario - cioè, fermezza, ma coniugata al dialogo - nei confronti di Mosca, che resta un attore ineludibile per la soluzione delle principali crisi internazionali. Ricordo a questo proposito che il 24 ottobre sarò a Mosca a incontrare Putin e, in occasione di questa mia visita, avrò modo di confrontarmi con lui su temi internazionali e di sicurezza.

La politica europea nei rapporti con la Russia resta legata ai cinque principi concordati a 28 nel marzo 2016: le sanzioni finì a se stesse non fanno che danneggiare le nostre imprese, che invece questo Governo intende tutelare e sostenere, e la stessa società civile russa. In questo quadro - già a giugno scorso, a dire il vero - abbiamo espresso l'esigenza di dare grande attenzione a tale aspetto, anche attraverso programmi di supporto alle piccole e medie imprese. In questa prospettiva, come ribadirò ai colleghi europei, riteniamo si debba continuare a ragionare mantenendo, però, l'unitarietà della posizione dell'Unione europea nei rapporti con Mosca.

Signor Presidente, gentili senatrici e cari senatori, questa è la posizione che intendo rappresentare in sede europea. Chiedo il vostro pieno sostegno, nella ferma convinzione che sia questa la strada giusta per portare anche in Europa quel cambiamento autentico che i cittadini del nostro Paese ci chiedono e si aspettano. Vi ringrazio per l'attenzione. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

#### **Saluto ad una delegazione bicamerale del Parlamento indiano**

**PRESIDENTE.** È presente in tribuna una delegazione bicamerale del Parlamento indiano, guidata dal ministro di Stato per gli affari parlamentari e per le risorse idriche, signor Arjun Ram Meghwal. *(Applausi). (L'Assemblea si leva in piedi).*

#### **Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 10,14)**

**PRESIDENTE.** Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

**STEFANO** (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, Presidente del Consiglio, ritengo necessario partire dagli esiti del Consiglio europeo del giugno scorso, che ha coinciso, peraltro, con il suo debutto sulla scena europea. Il ricordo di questo evento è caratterizzato da un principale elemento: la contraddizione, che è il risultato del rapporto tra i suoi commenti trionfalistici e la loro successiva demolizione colpo su colpo, emersa con la lettura ufficiale dei documenti di quell'incontro e di retroscena riportati da suoi omologhi, i quali restituiscono la cifra della imperizia della nostra rappresentanza in quel consesso internazionale.

Quanto accaduto a fine giugno si iscrive però nel perimetro delle modalità che caratterizzano la vostra azione di Governo e infatti ha due facce: la prima risponde alla propaganda ed è sempre trionfalistica, la seconda invece riguarda la realtà ed è sempre uno smacco. Ricorda un po' le fiammanti distese di armamenti degli anni Trenta del nostro Paese, un vero trionfo di acciaio italico. In realtà, però poi era pessimo e rabberciato cartone. Quel Consiglio europeo di giugno, scevro del sabotaggio delle solite manine che voi vedete in ogni dove, non ha portato alcun miglioramento rispetto alla gestione condivisa dei migranti, come lei afferma, semmai, al contrario, un preoccupante passo indietro, se penso all'introduzione del principio della volontarietà che cancella i progressi ottenuti nel precedente Consiglio del giugno 2015. Ma non basta. È stato messo un ulteriore paletto, quello della unanimità



dei 27 Stati membri, per la procedura di revisione del Regolamento di Dublino. Basterà quindi un solo Orban di turno a far saltare qualsiasi possibilità di modifica. Non mi solleva in tal senso ricordare a me stesso che proprio Lega e MoVimento 5 Stelle già nel novembre 2017 fecero ancora peggio - se posso dire - prima di Orban, avendo votato non a favore della proposta di revisione di quel regolamento e delle politiche relative al diritto di asilo.

Pertanto, signor Presidente, è inutile nascondere che l'aspetta un tavolo non facile, perché quello di Strasburgo sarà un Consiglio carico di temi dirimenti per il futuro assetto dell'Unione, dove la finalità squisitamente politica di questo organismo rende ancora più necessaria la credibilità e la capacità di produrre in quel consesso un'efficace sintesi degli interessi del nostro Paese. Un consesso dove siamo chiamati ad essere responsabili e credibili e meno innovativi di come invece ha già voluto dimostrarsi il ministro Savona con il racconto della sua vicenda del milioncino abbondante di euro nei conti svizzeri. Parlavo di una credibilità che spero smetteremo presto di disperdere in quella che si rappresenta ormai come una vera e propria emorragia che si protrae da mesi. Non potete continuare a confondere la rumorosità delle nuove grida manzoniane, le grida di Salvini che vi garantiscono alta visibilità, con la perdita di credibilità che il nostro Paese sta patendo sotto tanti, troppi aspetti, come quelli della reputazione economica, come raccolto dai giudizi di diversi organismi di ogni ordine e grado, dai previsori internazionali all'Ufficio parlamentare di bilancio, fino a quella squisitamente politica con l'uso di toni incendiari che non celano mai l'insulto a chiunque osi obiettare nel merito.

Signor presidente Conte, vorrei essere ancora più chiaro. La scelta politica in ambito europeo non può assumere come termine ultimo l'appiattimento su scelte opportunistiche orientate solo alla prossima campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Dico questo perché già nel giugno scorso questo Governo si è piegato in modo imbarazzante agli interessi del gruppo di Visegrad, che sono obiettivamente contro quelli italiani e le finalità dell'Unione. Il gruppo di Visegrad infatti continuerà a non prendere quote di migranti e a non subire sanzioni per questo. In altre parole, state appoggiando i vostri sabotatori, i nostri sabotatori, come in una tipica sindrome di Stoccolma. E questo non solo in tema di migranti, ma anche in quello più grave e preoccupante che riguarda proprio la natura di questa Unione, che è democratica, basata sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. L'Europa politica che oggi conosciamo e che non sempre ci piace, perché - come sappiamo bene - necessita di affinare procedure maggiormente democratiche, è costata carne e sangue agli europei, ceneri e macerie al nostro continente.

In questo senso, anche la Brexit assume un tono e un valore che dobbiamo farci carico di gestire con il peso della storia e del suo insegnamento. Dobbiamo scongiurare una *hard* Brexit, non solo per le ripercussioni economiche che andrebbero a gravare (*Richiami del Presidente*) - mi lasci concludere signor Presidente, un minuto - su uno scenario di rallentamento della crescita mondiale, già di per sé preoccupante, ma per salvaguardare i diritti degli italiani presenti sul territorio inglese, dal punto di vista sociale, del lavoro e della salute. Sono infatti 3,5 milioni gli europei che vivono sul territorio inglese e, tra questi, oltre mezzo milione gli italiani.

Dico questo perché se le trattative sulla Brexit sembrano aver trovato qualche convergenza sulle tematiche dei diritti, tante altre questioni rimangono ancora aperte e tutte da risolvere. Una di queste concerne il territorio irlandese, che tornerebbe ad essere terra di confine, oltre allo Stretto di Gibilterra, tra il Regno Unito e l'Europa, con una Repubblica d'Irlanda che rimarrebbe sotto il cappello dell'Unione europea e un Irlanda del Nord che, al contrario, seguirebbe le sorti del Regno Unito. Nessuno vuole - spero nemmeno lei, presidente Conte - che in quelle zone si ravvivino conflittualità che oggi sembrano sopite e che presto invece potrebbero riaccendersi, sulla base dei negoziati su come si intenda dirimere la questione del confine e volendo tener conto della tensione che già si registra rispetto alle diverse esigenze. Da una parte...

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

STEFANO (PD). ...in modo non eccessivamente rigido, per i motivi che richiamavo, e dall'altra dall'esigenza di tutelare tutte le nostre aziende rispetto all'ingresso di prodotti extraeuropei, che proprio dall'Irlanda del Nord potrebbero trovare una comoda porta di accesso. Noi del Partito Democratico chiediamo a lei, presidente Conte, di portare avanti le trattative nel preminente interesse dei cittadini

italiani e delle aziende del nostro Paese, superando quell'ambiguità che ha caratterizzato la vostra azione sin qui.

Infine, signor Presidente, un pensiero sulla sicurezza e sulla lotta al terrorismo. La sicurezza dell'Unione europea va declinata sotto diversi aspetti, da quella fisica, interna e verso l'esterno dei confini dell'Europa...

PRESIDENTE. Io non ho l'abitudine di interrompere, senatore Stefano, però la pregherei di rispettare i tempi, perché li ha abbondantemente superati, per più di tre minuti.

STEFANO (PD). Ho finito.

...a quella più labile e più facilmente permeabile che caratterizza la rete. Questo infatti è forse il fronte più scoperto e più complesso del nostro sistema democratico, dove viviamo una sorta di invasione verticale, giacché il terreno del confronto assume caratteri fino ai tempi della cronaca non pensati e non pensabili. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Vi pregherei di rispettare i tempi assegnati, perché non mi piace interrompere quando c'è un discorso ma, poiché il tempo è contingentato, sarebbe cortese rispettarlo.

È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (Misto-LeU). Presidente Conte, lei si appresta a rappresentare il nostro Paese nel Consiglio europeo di domani e dopodomani e questa sarà ancora una volta l'occasione per un ravvedimento operoso da parte di questo Governo rispetto al suo atteggiamento verso l'Europa, soprattutto sul delicatissimo tema delle migrazioni e della sicurezza. Sarebbe opportuno in realtà un ravvedimento da comunicare all'Europa anche sulla manovra finanziaria, glielo dico con grande franchezza; il punto in questo caso, visto che lei vi ha accennato nel suo discorso, non è tanto quantificare la percentuale di *deficit* che il nostro Paese può produrre, a fronte di una complicata condizione strutturale, ma come utilizzare l'indebitamento. Le ultime notizie, ancora senza indicazioni di coperture, ci hanno restituito l'idea che avete scelto di usare la manovra per una sempre presente campagna elettorale piuttosto che per migliorare, attraverso investimenti utili e di prospettiva, le condizioni di crescita e di sviluppo del nostro Paese.

Torniamo però all'ordine del giorno. Non possiamo dimenticare come le dichiarazioni del giugno scorso, quelle nelle quali parlavate di vittoria in sede europea, siano state totalmente ribaltate dalle conclusioni del Consiglio, che ora dovrà valutare quanto è stato fatto in questi mesi.

Signor presidente Conte, ci piacerebbe molto che lei ricordasse ai suoi colleghi che il Parlamento europeo ha avanzato una proposta seria e di buon senso. Bisogna cambiare il Regolamento di Dublino e occorre farlo ora, rafforzando il principio di solidarietà e abolendo una volta e per sempre il principio del primo approdo, che ha avuto conseguenze durissime per il nostro Paese e per il dibattito politico in sede europea. Bisogna distribuire secondo quote predefinite i richiedenti asilo in tutti gli Stati membri e ridurre l'accesso ai fondi UE per gli Stati che non vi ottemperino.

La strada che il suo Governo propone è, a nostro avviso, errata. Del resto, uno dei suoi Vice, che troppo spesso appare come l'uomo che le detta la linea (quando dovrebbe essere il contrario), è alleato politicamente con chi vuole alzare muri e filo spinato piuttosto che cambiare le regole dell'Unione per realizzarla compiutamente e su basi nuove. In queste settimane appare evidente la cifra del Governo Lega-5 Stelle: essere forti coi deboli, sostenere politiche di esclusione dei bambini figli di stranieri dalle mense scolastiche e dagli aiuti per i libri, smantellare un modello di integrazione come Riace, ed essere deboli, debolissimi con i forti tramite *flat tax* e condoni fiscali.

Nella nostra risoluzione troverà elencate una serie di misure volte a gestire con umanità e intelligenza il fenomeno delle migrazioni. La più importante è l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire canali di accesso legali e controllati, attraverso i Paesi di transito, ai rifugiati che scappano da esecuzioni, da persecuzioni, da guerre e da conflitti, per mettere fine una volta per tutte alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani, anche con visti e missioni umanitarie. L'altra misura è quella di sostenere una riforma finalizzata a creare un reale diritto di asilo europeo capace di superare il Regolamento di Dublino: proprio quella misura contro cui hanno votato i suoi compagni di Governo.

Le aggiungo una considerazione. La legge Bossi-Fini è quanto di più criminogeno si possa

immaginare. Se non avete intenzione di abrogarla, ripristinate almeno il decreto flussi per chi lavora, anche solo per la reale necessità di famiglie e imprese. D'altronde, è ormai chiaro che risolvere problemi complessi non fa parte del contratto di Governo; anzi, più si creano situazioni di disagio, più proverete a cavalcarle, e questo comportamento ha un nome: si chiama cinismo politico ed è quanto di più lontano da una cultura di Governo si possa immaginare.

L'Italia le sta dimostrando con piccoli e grandi gesti che il nostro popolo è molto più attento, sensibile e solidale di quanto vorreste. Le raccolte fondi per i bambini di Lodi e per la encomiabile iniziativa della nave Mediterranea stanno abbattendo ogni precedente per quantità e rapidità di adesione. Chiamiamole con una forma che possiate comprendere: sono queste le soluzioni del popolo ai problemi che il Governo del cambiamento non ha alcuna intenzione di affrontare.

**Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 10,27)**

(Segue GRASSO). Sui temi della sicurezza vi chiediamo, tra gli altri, impegni concreti per approfondire la revisione del quadro penale europeo in materia di terrorismo; misure volte a sottrarre alle organizzazioni criminali e terroristiche gli strumenti necessari alle loro attività, come l'accesso alle risorse finanziarie, alle armi, all'utilizzo di Internet e di documenti contraffatti, così come il miglioramento dei sistemi di scambio di informazioni tra autorità di contrasto, Polizia e magistratura penale, così come quelle di *intelligence* fra gli Stati membri. Infine, una seria lotta al riciclaggio e ai paradisi bancari e fiscali.

Dispiace molto notare, signor Presidente del Consiglio, che quel decreto-legge che avete chiamato decreto Salvini (lo ricorda? Ha fatto le foto col cartello) e che vendete come decreto sicurezza otterrà esattamente l'effetto opposto. Del resto, è già una prassi per voi dare bei titoli a provvedimenti che non avranno effetti positivi sulla vita reale.

Infine, sulle relazioni esterne dell'Unione, come non vedere che Stati Uniti e Russia si muovono nella stessa direzione? È casuale? Trump ha riesumato la pratica e la politica della destra neoconservatrice americana, quella più nazionalista, che durante il primo mandato di George Bush parlò apertamente di eurominaccia. Le tensioni politiche e commerciali alimentate da Trump nei confronti dell'Europa non possono che incontrare il favore di Mosca, incrociando così le mire storiche di affermazione e di una influenza russa sui Balcani e sugli Stati baltici.

Per realizzare tutto ciò, occorre che l'Unione europea si scomponga e si dissolva ed è questo l'obiettivo comune a Trump e a Putin. Troppe dichiarazioni e azioni dei sostenitori del suo Governo esaltano entrambi e le loro politiche. Anche su questo il suo Governo ci appare su una strada sbagliata.

Presidente Conte, ogni giorno qualche cittadina e cittadino in più si rende conto della pericolosa china di rabbia, frustrazione e razzismo che sta prendendo il nostro Paese. Auspichiamo, per convinzione politica, che lei non si lasci cullare dai sondaggi. Altri, prima di lei, hanno fatto lo stesso errore. Non sono riusciti a cogliere il malessere crescente e la storia li ha puniti. Non sarà sulle macerie che il vostro consenso potrà crescere. La invitiamo, quindi, a riflettere su questo mentre sarà in viaggio per rappresentare il nostro Paese al Consiglio europeo. (*Applausi del senatore Errani*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavini. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, l'Europa si trova di fronte ad uno dei cambiamenti più importanti della propria storia: l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Una decisione dolorosa, che avrà ripercussioni profonde, non soltanto per il Regno Unito, ma per tutta l'Unione europea.

Il Regno Unito ricopre, infatti, un ruolo di primaria importanza per l'Europa da più punti di vista, ma soprattutto in ambito economico, con un volume d'affari di circa 650 miliardi di euro annui. Stessa cosa per l'Italia, per la quale il Regno Unito rappresenta il terzo Paese di esportazione, con circa 23 miliardi di entrate ogni anno.

Un indotto importante.

Cambiamenti tra i due Paesi possono avere anche ricadute occupazionali gravi. Pertanto, che in queste settimane, a poca distanza dalla *deadline* per la conclusione degli accordi, sarebbe importante un contributo fattivo, anche da parte italiana. Invece, in questa importante discussione sulla Brexit, la più rilevante degli ultimi sessant'anni in Europa, la voce italiana non c'è stata. Assente, non pervenuta.

È il segno che, neanche a cinque mesi dal suo insediamento, presidente Conte, l'Italia in Europa è isolata e gode di pochissima credibilità. Nella discussione sulla Brexit il Governo giallo-verde sembra dimenticarsi anche degli oltre 700.000 italiani che vivono e lavorano nel Regno Unito e che sono interessati personalmente dalle ricadute *post* Brexit. Italiani destinati a sperimentare sulla propria pelle gli effetti della riuscita o no dell'accordo tra Unione europea e Regno Unito. In questo processo è in ballo anche il loro futuro, la loro vita e quella dei loro cari, perché ne va del loro *status* di cittadini, di lavoratori, di studenti.

Per noi del Partito Democratico è chiaro, è sempre stata la nostra linea politica. Va garantito il mantenimento di tutti i diritti conseguiti ai cittadini comunitari presenti nel Regno Unito, sia in ambito lavorativo che formativo, in campo sanitario, in ambito politico, nel settore universitario e della ricerca, nella vita quotidiana.

Ma qual è la linea del suo Governo, presidente Conte? L'impressione è che, al di là delle rassicurazioni odierne, questi italiani le interessino ben poco. Al contrario, bisognerebbe garantire loro certezze, creando al contempo le condizioni per permettere un'uscita del Regno Unito dall'Europa il meno traumatica possibile. Un accordo potrà avere successo solo se va incontro a tutte le parti in causa. Al tempo stesso, è chiaro che non potranno essere concessi al Regno Unito gli stessi privilegi di cui godeva prima.

Dall'evolversi dei fatti delle ultime ore, sembra non si riesca a raggiungere un accordo, il che potrebbe creare conseguenze negative. Ciò nonostante, credo non sia il caso che l'Europa adesso ceda alle pressioni solo per il timore delle conseguenze, perché non è affatto chiaro come saranno i prossimi sviluppi della politica interna britannica, già molto turbolenta nelle ultime settimane; anzi, non è escluso che arrivino altri al Governo, con la possibilità di scenari politici del tutto nuovi e magari anche un esito diverso rispetto alla questione Brexit.

Oggi, con il suo intervento, ha fatto capire che sulle politiche europee a lei e al suo Governo manca la bussola, perché fare promesse e sparare offese su Twitter, come sono soliti fare i suoi ministri, senza essere in grado di farsi ascoltare a Bruxelles nelle sedi che contano o senza presentarsi affatto - com'è successo ad esempio la settimana scorsa, e non era la prima volta - è proprio il contrario di una politica seria ed efficace; dunque è inevitabile poi tornare a casa a mani vuote. Questo è quanto sostanzialmente le è successo, signor Presidente, durante il suo primo Consiglio europeo sulle politiche migratorie. Ci ricordiamo troppo bene com'è andata: anche in quell'occasione, è venuto qua, ha promesso mari e monti e ci ha detto di voler portare a Bruxelles la politica del pugno duro e costringere l'Europa a farsi carico dei profughi sbarcati in Italia. Appena uscito dal Consiglio - solo poche ore dopo - però, nonostante si sia vantato in lungo e in largo, è stato smentito clamorosamente, perché non solo non ha conseguito risultati oggettivi, ma addirittura ha lasciato fare passi indietro madornali rispetto a quanto avevamo faticosamente conquistato con i nostri Governi: ha lasciato che venissero abolite le quote di ricollocazione obbligatorie nei diversi Paesi e che, al loro posto, s'introducesse un'inutile volontarietà dei singoli Stati, cioè una sonora sconfitta per l'Italia, che adesso si potrebbe sanare solo attraverso una modifica del Trattato di Dublino, nella forma a suo tempo indicata dai nostri Governi, ribadita dal voto del Parlamento europeo.

Bisogna superare il concetto di Paese di primo arrivo: i migranti vanno ripartiti su tutti i Paesi europei. Questa è la nostra proposta, una soluzione che aiuterebbe di fatto l'Italia: ma come fa, Presidente, a portare avanti una politica di questo tipo, dal momento che i due partiti della sua maggioranza, Lega e MoVimento 5 Stelle, in occasione di quella votazione al Parlamento europeo hanno espresso voto contrario? Come fa, adesso, a proporre in Europa quelle stesse misure? Tra l'altro, Presidente, lei non arriva forte della legge di bilancio, ma ancora più indebolito, dato che su di essa avete trovato un accordo stanotte. Si tratta di un'accozzaglia di misure assistenzialistiche e di uno sfregio, non soltanto a tutti gli appelli a livello internazionale, ma soprattutto al futuro delle giovani generazioni nel nostro Paese.

Per questo mi chiedo quali probabilità avrà, durante questo Consiglio, di conseguire risultati a beneficio dell'Italia e degli italiani. Noi del Partito Democratico siamo molto preoccupati dell'evolversi del suo agire. Vediamo come sia crollata la capacità negoziale dell'Italia in Europa, cosa grave, perché

ne va della vita e del futuro di centinaia di migliaia di uomini e donne nel Paese e fuori da esso, per esempio nel Regno Unito. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, signor Presidente del Consiglio, onorevoli rappresentanti del Governo, ci occupiamo di temi molto delicati e sentiti, lungamente dibattuti negli ultimi mesi e anni, che spesso hanno provocato contrapposizioni ideologiche, a volte strumentali alla lotta politica domestica.

Il tema della pressione migratoria è stato affrontato dall'Unione europea probabilmente in modo tardivo e solo dopo la crisi del 2015. Da allora, sono state adottate una serie di misure che hanno sì ridotto complessivamente i flussi e controllato meglio le frontiere esterne, ma tali misure non sono state applicate in modo omogeneo, né era possibile farlo, considerata la diversità fisica tra le diverse frontiere dell'Unione europea, e ciò ha creato una pressione maggiore su alcuni Paesi, tra cui il nostro, e minore su altri.

L'Unione europea ha più volte affermato che intende proseguire su questa politica del maggior controllo delle frontiere esterne ai fini del contenimento della immigrazione illegale su tutte le rotte, quindi sia su quella del Mediterraneo orientale e occidentale, sia su quella del Mediterraneo centrale, che è quella che ci riguarda più da vicino e che al momento crea maggiori preoccupazioni. Per disincentivare il traffico di essere umani nel Sahel, in Libia, nel Corno d'Africa e nel resto del continente africano, l'Unione europea deve sostenere le attività della Guardia costiera libica, a cui il nostro Paese ha donato motovedette proprio a questo scopo, favorire i rimpatri umanitari volontari, ma soprattutto deve cercare di eliminare o limitare i motivi che originano le migrazioni di massa, ossia i conflitti, la povertà, le disuguaglianze economiche e sociali. Questi obiettivi, come si vede, sono ambiziosi e radicali, perché si tratterebbe di favorire da un lato la composizione o cessazione di conflitti decennali, alcuni dei quali nati per lo sfruttamento di risorse naturali, e dall'altro si tratterebbe di intraprendere politiche di cooperazione volte alla trasformazione socio-economica del continente africano, sulla base dei principi e degli obiettivi definiti dalle Nazioni africane nella loro agenda 2063, nei settori nevralgici dell'istruzione, della salute, delle infrastrutture, dell'innovazione, del buon governo e della emancipazione femminile. Sono progetti ambiziosi, che presuppongono il significativo incremento delle politiche di cooperazione in termini di quantità e di qualità e di conseguenza saranno necessari maggiori fondi, ma anche misure intese a creare le condizioni che facilitino l'aumento degli investimenti privati, siano essi africani o europei.

In conseguenza di tutto ciò, aumenteranno gli scambi commerciali tra Africa e Europa. Progetti ambiziosi, che noi tutti speriamo prendano corpo il prima possibile e che portino frutti nel più breve lasso di tempo, ma purtroppo, nell'attesa che tutto ciò accada (tra l'altro sento parlare di queste cose da quando ero ragazzo) occorre occuparsi di vite umane in pericolo sia in mare, sia nel deserto, sia nei campi in Libia, sia nel resto dell'Africa. Da questo punto di vista, l'Unione europea doveva e deve fare molto di più e invece spesso si è limitata a denunciare norme di principio, a tratteggiare programmi futuristici che però hanno lasciato alcuni Paesi più di altri sottoposti alla pressione migratoria, costretti a causa della loro posizione geografica a dover gestire l'accoglienza di centinaia di migliaia di esseri umani, di nostri fratelli bisognosi di cure.

Per non scontentare i Paesi meno propensi all'accoglienza, l'Unione europea ha recentemente lasciato agli Stati membri la possibilità, su base volontaria purtroppo, di partecipare a un programma comune secondo cui chi viene salvato a norma del diritto internazionale dovrebbe essere trasferito in appositi centri da istituire in tutti gli Stati membri partecipanti, dove dopo una rapida attività di indagine dovrebbe essere possibile - questo negli auspici - distinguere i migranti irregolari, che devono essere subito rimpatriati, dalle persone bisognose di protezione internazionale o di asilo, a cui si applicherebbe il principio di solidarietà. Se però la partecipazione a questi programmi non è obbligatoria e se non si modifica il regolamento di Dublino, la solidarietà europea rimane più sulla carta che nei fatti e di conseguenza l'accoglienza viene effettuata in gran parte da alcuni Paesi, tra cui il nostro, e poco o pochissimo o nulla da altri. A parole, le nostre frontiere esterne a Sud sono frontiere europee, ma nei fatti, o almeno fino ad oggi, sono frontiere italiane e tocca a noi gestirle, con tutto ciò

che consegue in termini di costi economici e sociali. D'altro canto, le sofferenze e i soprusi cui sono sottoposti molti migranti sono per noi inaccettabili, perché cozzano contro i principi europei, con quelli della solidarietà e con la nostra dignità di uomini e donne.

Considerato che siamo uno dei Paesi fondatori della Comunità prima e poi dell'Unione europea deve essere un nostro precipuo compito fare in modo che questa tendenza sia invertita e che quindi tutti gli Stati dell'Unione siano coinvolti nella gestione delle frontiere dei flussi migratori. Tutti, nessuno escluso. Non si può essere europei ed europeisti quando si devono ricevere i fondi e poi diventare nazionalisti quando invece si deve dare una mano ad un altro Paese europeo e ad essere umani che sono nostri fratelli e sorelle.

Purtroppo molti errori sono stati fatti in passato e alcuni si ripetono ancora oggi. Mi riferisco, per esempio, all'intervento militare in Libia del 2011 che ha destabilizzato quel Paese, cui purtroppo partecipò anche l'Italia, o alle modalità di sfruttamento delle risorse africane da parte di alcuni Paesi europei, che si comportano non come *partner* commerciali ma quasi come se esistessero ancora le colonie, a volte tentando di condizionarne lo sviluppo socio-economico e causando vaste sacche di povertà; ciò è una delle concause all'origine dei flussi migratori.

Il discorso sarebbe lungo e quindi torno alle attuali politiche europee in tema di immigrazione e sicurezza interna: criticarle non vuol dire essere euroscettici o peggio antieuropeisti. Proporre la revisione di trattati o regolamenti, cercare di riscriverli tenendo conto di quanto accaduto negli ultimi anni, sia di positivo e sia di negativo, non significa volere la fine dell'Unione europea. Il MoVimento 5 Stelle non è antieuropeista; al contrario, noi vogliamo rafforzare l'Unione, renderla più coesa, più giusta e più equa. Non vogliamo tornare indietro; al contrario, vogliamo andare avanti, vogliamo cambiare in meglio le cose. Tutto questo sta per succedere; le prossime elezioni del Parlamento europeo porteranno uno stravolgimento dell'attuale situazione politica e quello che è successo in Germania negli ultimi giorni è solo un prologo.

Sapete, è ben strano sentirsi tacciare di antieuropeismo per il solo fatto di contrastare politiche europee rivelatesi profondamente sbagliate e questo accade sia nel campo della gestione dei flussi migratori sia, ad esempio, per ciò che riguarda il campo economico. Non si è antieuropeisti se si vogliono migliorare le cose; sarebbe come dire che chi è contro l'attuale Governo italiano è contro la forma repubblicana o che chi voleva cambiare la nostra Costituzione voleva distruggere lo Stato repubblicano e tornare alla monarchia. Sarebbero e sono concetti risibili, ma quando si parla di Europa ce li propinano come se fossero verità inoppugnabili. È vero l'esatto contrario; chi critica alcune scelte, chi vuole cambiare politiche, si sente davvero europeo e crede nel sogno di un Continente affratellato, come lo avevano pensato i padri fondatori, e pretende istituzioni all'altezza del compito, che sappiano interpretare i bisogni dei cittadini europei, che non si arroccino a Bruxelles o a Strasburgo per perpetrare il loro potere. Chi fa queste critiche si aspetta di non essere rimbrottato da un qualunque commissario europeo che pretende di insegnarci a votare (una cosa grave). Chi crede nel sogno europeo e vuole più Europa non vuole avere a che fare solo con burocrati, ma vuole istituzioni democratiche, efficienti e attente, in cui la volontà popolare sia tenuta in massima considerazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

**URSO (FdI).** Signor Presidente del Consiglio, noi siamo una forza patriottica, responsabile e costruttiva che come tale si è comportata in questi mesi, tanto più sugli argomenti di politica europea, estera e della sicurezza. Dobbiamo però notare il tono dimesso, quasi mesto, che lei e anche i colleghi della maggioranza avete utilizzato finora in questo dibattito. Ciò a fronte delle dichiarazioni trionfalistiche, direi, purtroppo demagogiche e infondate, che lei fece subito dopo la riunione del Consiglio europeo, come se avesse vinto la Terza guerra mondiale. Sono passati quattro mesi e allora partiamo in modo concreto e, spero, che lei ci dica come è cambiato il paradigma europeo e italiano in questi quattro mesi. Come? Sotto quale aspetto è cambiato il paradigma? Quali sono i cambi di passo che sono accaduti in questi quattro mesi senza che ce ne siamo resi conto?

Per esempio, tra i punti approvati al Consiglio europeo rientravano maggiori sforzi per la nuova rotta mediterranea, più rimpatri volontari e accordi con Paesi di partenza e transito. Quali accordi sono stati realizzati in questi quattro mesi? Sono aumentati i rimpatri e quanto? Ci dia dei dati su questi aspetti.



L'Italia ha fatto nuovi accordi? L'Italia ha aumentato i rimpatri?

In secondo luogo, a proposito delle piattaforme di sbarco regionali e dei centri sorvegliati negli Stati membri, ancorché su base volontaria, ci spieghi in questi quattro mesi chi ha realizzato, tra i Paesi europei piattaforme di sbarco regionali e centri sorvegliati negli Stati membri. Ci spieghi se l'Italia lo ha fatto; altrimenti come si presenta in sede europea, dopo quattro mesi, se l'Italia per prima non fa nuovi accordi per il rimpatrio, se l'Italia per prima non aumenta i rimpatri, se l'Italia per prima non realizza piattaforme di sbarco regionali e centri sorvegliati? Come fa a rimproverare gli altri di non aver cambiato passo se noi non cambiamo passo?

Per quanto riguarda i fondi, noi le chiediamo davvero che vi siano fondi di rimpatrio a carico dell'Unione europea almeno pari a quanto l'Unione europea ha dato alla Turchia per bloccare il fronte dell'est. Il senatore Stefano, che poco prima nominava alcuni Paesi dell'Europa centro-orientale che hanno tutelato la frontiera orientale d'Europa, come dimostrano numeri e fatti, dicendo che non si impegnano altrettanto nella frontiera mediterranea, forse dovrebbe nominare, invece, e declamare - lo dico anche al collega dei 5 Stelle - il Paese che ha sabotato - questo sì davvero - il Mediterraneo e che agisce ogni giorno per far saltare ogni accordo sulla Libia; il Paese che sfrutta non le ex colonie ma le colonie africane, per esempio battendo moneta per loro. Vogliamo chiamare per nome e cognome il Paese che trasferisce oltre frontiera i suoi migranti di notte, come è accaduto alcuni giorni fa, violando ogni accordo o abbiamo paura di citare la Francia? (*Applausi dal Gruppo FdI*). E ci aggrappiamo all'Ungheria che invece fa il suo dovere? Ho detto questo sul fronte dei migranti, come era doveroso.

Circa la Libia e l'Africa, noi ci avviciniamo alla Conferenza di Palermo del 12 e 13 novembre. Signor Presidente del Consiglio, ha nominato il nuovo ambasciatore in Libia o è ancora in Italia? Ha nominato i nuovi vertici dei servizi segreti o sono ancora transitori? Come affronta questa Conferenza senza prima risolvere i nostri problemi nei rapporti con la Libia e sulla sicurezza? Bene, le diamo un suggerimento: lei è stato nel Corno d'Africa e credo che sia importante per l'Italia attivare subito il piano europeo per gli investimenti esterni, che è veramente necessario ma ancora non è stato applicato. Soprattutto le consiglio di chiedere all'Unione europea che sia realizzato l'accordo di *partnership* economica con i Paesi del Corno d'Africa, così da consentire l'accesso al mercato, il commercio, le regole d'origine. Quello che necessita al Corno d'Africa - tra l'altro principale fonte di immigrazione - è sfruttare appieno il processo di pace. L'Italia può agire, può agire l'Unione europea e ci aspettiamo che lo faccia.

Infine aggiungo due aspetti: la Brexit e la Russia. Credo che lei, il Governo italiano e le forze di maggioranza non dovrebbero affrontare la questione della Brexit dal punto di vista ideologico ma dal punto di vista degli interessi italiani. In questo momento il primo interesse italiano è che nell'accordo di recesso - e sottolineo accordo di recesso - e non nel successivo accordo commerciale che chissà quando vedrà la luce, sia posta in modo chiaro la questione di principio del riconoscimento delle indicazioni geografiche senza le quali si pregiudica il mercato del Regno Unito, uno dei primi al mondo, al nostro *made in Italy*. Il ministro Centinaio dovrebbe saperlo: allo stato non è così, allo stato nell'accordo di recesso siglato o comunque discusso fino a questo momento, non ci sono i riconoscimenti necessari delle indicazioni geografiche. Noi chiediamo che il Governo dica in maniera esplicita - in questa fase non dopo, quando sarà impossibile recuperare - nell'accordo commerciale che noi non firmeremo alcun accordo di recesso, non daremo il nostro consenso se in questo documento non vi sarà il riconoscimento dell'indicazione geografica, altrimenti avrete tradito gli interessi nazionali italiani per subordinarli ad una declamazione di principio ideologico.

Infine, vengo alla Russia. Presidente, lei qui ha detto delle parole molto diverse da quelle contenute nella mozione approvata, con il suo consenso, in occasione della riunione dello scorso Consiglio europeo: una cosa è quanto è stato approvato in questa sede, un'altra è quanto ha fatto in sede di Consiglio europeo. La mozione presentata e approvata dalla maggioranza chiedeva di promuovere in Consiglio europeo l'immediata cessazione delle sanzioni economiche imposte alla Russia perché il prolungamento delle stesse avrebbe avuto il solo effetto di ampliare le già pesanti ricadute negative sulle nostre imprese. Si usano le parole «immediata cessazione» e lo avete approvato voi: è nel contratto di Governo. Perché in quella sede, quattro mesi fa, lei invece non ha seguito il mandato che il

Parlamento le aveva conferito confermando l'automatica proroga alle sanzioni nei confronti della Russia? Perché? Come si pone inoltre rispetto alle nuove e più gravi sanzioni nei confronti della Russia che il Congresso americano sta per approvare? Ci proponiamo «ragionando» o, come farà Salvini domani o lei a fine ottobre «promettendo»? Le parole purtroppo non corrispondono ai fatti. Noi crediamo che vi sia un Governo del cambiamento - del cambiamento per davvero - se alle parole corrispondono i fatti e se agli impegni corrispondono le azioni. Altrimenti, quando si cambiano i fatti rispetto alle parole si tradisce. Questo non è il Governo del cambiamento: in questa materia sta diventando il Governo del tradimento. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (FI-BP). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, onorevoli colleghi, il Consiglio europeo dei prossimi giorni affronterà questioni che si trascinano da anni, *in primis* - lo sappiamo e lo abbiamo sentito anche in questa Aula - si discuterà dell'immigrazione.

Abbiamo avuto ieri la conferma di come la Francia risolva il problema dei cosiddetti movimenti secondari da fare all'interno dell'Unione: ha caricato due migranti e li ha tranquillamente riportati in Italia, come se fossero italiani, come se un Regolamento assolutamente sbagliato, quello di Dublino, potesse cambiare il modo di vivere di un'Unione europea, il cui meccanismo di coesione scricchiola purtroppo sempre di più. Presidente Conte, il Regolamento deve essere modificato perché l'Europa deve condividere con l'Italia non sono le regole di bilancio, ma anche il peso di questo straordinario fenomeno epocale. Presidente Conte, è questo il primo mandato che lei dovrà affrontare nei prossimi giorni a Bruxelles.

Il respingimento di ieri a Claviere, in Val di Susa, ci ricorda che abbiamo un argomento molto forte per fare pressione sull'Europa e, al contempo, un problema enorme da risolvere in Italia. Si tratta di un altro tema per il Governo che riguarda appunto la Val di Susa, dove - vorrei ricordarlo incidentalmente ai rappresentanti dell'Esecutivo - c'è un'opera importantissima e strategica per l'Italia, per la quale si sono già spesi ingenti risorse, che riguarda i rapporti con la Francia e i movimenti di merci da e per l'Europa, ferma incomprensibilmente per i veti di una componente di questo Governo.

Alcuni Paesi europei vogliono regolamentare in modo più restrittivo i movimenti secondari dei migranti ma, Presidente Conte, è l'Italia che si trova sul proprio territorio 630.000 migranti, che non hanno titolo alcuno per restare e che, pertanto, sono da considerarsi a tutti gli effetti clandestini. Si tratta di un numero destinato ad aumentare, perché sono ancora più di un centinaio di migliaia le domande di asilo da esaminare e sappiamo già che la più parte di queste - il 90 per cento almeno - non verranno accolte. Grazie anche a quella parte di programma del centrodestra che prevedeva l'abolizione della protezione umanitaria, ora opportunamente inserita nel cosiddetto decreto sicurezza, forse potremo avere qualche elemento in più di valutazione positiva. Un istituto, quello della protezione umanitaria, che però non esiste nel resto d'Europa e, quindi, non viene riconosciuto ai fini dei movimenti secondari di coloro che non sono considerati bisognosi di asilo: un autentico esercito di persone giunte in Italia, in quanto confine meridionale dell'Europa. Quindi, se l'Europa esiste, non può non farsi carico di un problema che è dentro i propri confini, dopo che ha mancato di vigilare. I confini vanno rispettati.

A proposito, ci domandiamo, presidente Conte, se i confini esistano ancora. Se la risposta è sì, questi confini vanno garantiti e difesi. Prima di approvare qualsiasi disposizione che imponga all'Italia il riaccoglimento dei migranti da Francia, Austria, Germania o altri Paesi del Nord Europa, è necessario risolvere questo, che è un enorme problema sociale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Peraltro, negli ultimi giorni abbiamo visto come il tanto decantato modello Riace abbia completamente e miseramente fallito. Ditemi voi quale degli 8.000 sindaci in Italia non vorrebbe avere 1.050 euro per ciascuno dei propri abitanti, per i propri anziani, per i disabili, per i ragazzi? *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Negli ultimi giorni abbiamo visto come il vero impatto sulla nostra economia si sia tradotto in un peso per il *welfare* dovuto all'immigrazione. Chi affermava e ancora continua ad affermare e a scrivere che i migranti pagano le nostre pensioni è stato smentito clamorosamente. Presidente Conte, i migranti non pagano le nostre pensioni perché sono figure lavorative con inquadramenti sociali bassi e, quindi,



versano contributi non risolutivi per la gestione delle finanze del nostro istituto di previdenza. Ma non solo, il fatto che abbiano contributi e redditi molto bassi (anche perché spesso accettano parte di salario in nero) fa sì che sorpassino irresponsabilmente gli italiani in tutte le graduatorie. I migranti sono tra i primi nelle case popolari e nei servizi sociali e godono di esenzioni cui gli italiani più poveri non possono accedere.

È giustizia sociale questa? È questo che noi chiediamo, signor Presidente. Siamo di fronte a un sistema di *welfare* costruito male, che ha sacrificato gli enti locali alle manovre di finanza pubblica degli anni passati con tagli non più tollerabili. Infatti, se il sistema di *welfare* corrispondesse alle tasse versate, ad esempio per il caso Lodi non avremmo dovuto dire, come ha fatto qualcuno, che paghino tutti. Bisognava dire: «che non paghi nessuno, né gli italiani, né gli stranieri se sono regolari e vivono in modo permanente in Italia e hanno famiglia». (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Ma prima gli italiani, ora che abbiamo visto la manovra per il 2019, lo diciamo noi. Gli asili nido non ci sono e le scuole materne scaricano parte degli oneri sulle famiglie. Questi sono i primi interventi che avrebbe dovuto mettere in campo un Governo serio e sbatterli in faccia all'Europa. Un Esecutivo che avesse voluto avere il plauso dell'Europa, ma prima ancora degli italiani avrebbe dovuto dire: stiamo lavorando per ridare soldi ai Comuni italiani affinché le famiglie non debbano pagare nulla fino alla scuola dell'obbligo. Invece, viene ora introdotto il reddito di cittadinanza, una misura che si muove nell'alveo di un assistenzialismo che noi giudichiamo pericoloso per un Paese che, al contrario, avrebbe necessità di lavoro, aiuto alle imprese e alla produzione nazionale. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Prima i nostri Comuni, prima i servizi resi alle nostre comunità, prima gli italiani.

Anche il Sud ha una montagna di risorse: più di 50 miliardi che arrivano dall'Europa sono fermi perché i progetti che vengono presentati sono per lo più basati su spesa corrente e, quindi, non vengono accettati dall'Unione europea.

Ecco, presidente Conte, le questioni che deve portare in Europa sono quelle relative alla condivisione di un problema gigantesco, quello della sistemazione di 630.000 persone, di cui l'Europa dovrà pure farsi carico. È quindi necessario un piano di rimpatri serio, forte e davvero condiviso da parte dell'Europa su un piano economico e organizzativo, accompagnato da una presenza importante dell'Unione europea in Africa, nei Paesi da dove viene la maggior parte dei migranti partiti da quel continente e giunti in Italia.

Lo diciamo bene nella nostra proposta di risoluzione: la Cina ha investito sinora 125 miliardi di euro in Africa; altri 60 miliardi sono previsti nei prossimi tre anni attraverso linee di credito, aiuti e prestiti a tasso zero, fondi per lo sviluppo, e finanziamenti alle importazioni in Africa.

L'Europa che si affaccia sul Mediterraneo non può aspettare, Presidente, di essere superata da altre economie quando l'Africa è a portata di mano e quando l'aiuto di quel continente può costare meno dei maggiori oneri sinora sostenuti per far fronte all'arrivo e all'accoglienza dei migranti. L'Africa può essere una gigantesca opportunità, ma vanno fecondati i rapporti economici, non la tratta degli esseri umani. Se pensiamo che lo scorso anno sono stati appostati, solo nel bilancio italiano, quasi 5 miliardi di euro, possiamo immaginare come sarebbero meglio utilizzate queste risorse economiche se messe assieme a quelle degli altri Paesi membri dell'Europa. Insomma, presidente Conte, un'altra chiave per risolvere il problema dell'Africa e della gente che scappa, molto spesso in cerca di migliori condizioni di vita, e mettere in piedi un serio piano di investimenti per l'Africa. Noi, grazie al presidente Tajani, lo abbiamo definito un grande, gigantesco piano Marshall. Ma, la prego, non uno di quei piani alla Junker, con moltiplicatori assurdi e realizzabili che prevedono una leva di 10-11 volte superiore rispetto alle somme effettivamente stanziare.

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

AIMI (*FI-BP*). Concludo, Presidente, dicendo che i problemi in campo sono molti,

Le chiediamo, presidente Conte, di portare queste istanze in Europa e di invitare i *leader* europei alla Conferenza di Palermo con uno spirito costruttivo e collaborativo, quello che Forza Italia ha messo in campo con la propria proposta di risoluzione, dettata da forte senso di responsabilità e da amore per la propria Patria. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

[GINETTI](#) (PD). Signor Presidente, i temi all'ordine del giorno del Consiglio europeo, dalle migrazioni alla sicurezza interna, alle relazioni esterne, alla Brexit, sino alle problematiche relative all'unione economica e monetaria, restituiranno ai nostri cittadini l'idea di quale Europa stiamo difendendo.

Lo scenario internazionale ed economico nel quale si svolge questo Consiglio è sicuramente condizionato da nuove incertezze, con il diffondersi di politiche protezionistiche, a partire dagli Stati Uniti, con una ripresa economica che stenta ad affermarsi. Tuttavia, in tale quadro, l'Europa resta il mercato unico più grande del mondo, la principale potenza commerciale su scala globale, il primo donatore di aiuti umanitari e allo sviluppo. L'Europa è il più vasto territorio guidato da democrazie. Per questo, crediamo che l'Unione europea non possa rinunciare a giocare un ruolo centrale nel mondo e in un contesto di geopolitica in divenire. Che l'Europa, dunque, torni a fare l'Europa nel quadro internazionale, ma anche nel processo di integrazione interna.

In tale orizzonte, negli ultimi anni l'Italia si è posta in prima fila nella battaglia per la democratizzazione della *governance* e per la modifica sostanziale delle politiche di austerità, riuscendo a ottenere una significativa flessibilità, non solo a vantaggio del Paese Italia ma di tutti i Paesi membri, a sostegno degli investimenti, anche per invertire quel ciclo recessivo dell'economia di cui abbiamo potuto appena apprezzare gli effetti.

Al contrario, la stessa vostra manovra economica sembra costituire una sfida alle istituzioni europee, un tentativo di bocciatura dei conti del nostro Paese che rischia di indebolire la stessa credibilità del Paese Italia.

Nella stessa direzione vanno le conclusioni del Consiglio europeo di giugno, che hanno indebolito e vanificato nel loro complesso ciò che era stato portato avanti per rendere obbligatori i ricollocamenti dei migranti. Allo stesso modo non avete sostenuto la revisione del Regolamento di Dublino. Siete stati accanto ai Paesi di Visegrád contro gli interessi del nostro Paese nel recente vertice informale di Salisburgo, contro la proposta del potenziamento della guardia di frontiera per salvare l'accordo di Schengen, rafforzando Frontex e il diritto di asilo europeo.

Non potete invocare più Europa, ma lavorare per meno Europa. Qual è dunque l'orizzonte verso il quale si state conducendo? Noi vogliamo un'Europa dei diritti, che sappia proteggere, che garantisca maggior sicurezza interna ed esterna, ma anche protezione e sicurezza sociale, prevedendo - e su questo siamo d'accordo - anche strumenti europei di lotta alle disuguaglianze e alle disparità territoriali, come previsto nel pilastro sociale europeo. Pensiamo dunque a un progetto politico per l'Europa che condizioni la dimensione economica; un'Europa che, dopo sessant'anni di pace e sviluppo, sappia stare vicino a quelle paure che caratterizzano anche la generazione di mio figlio. Spostiamo quindi verso la dimensione europea il confine di tali istanze di sviluppo sostenibile, attento al cambiamento climatico, alla sicurezza interna ed esterna, anche a tutela di quella ricchezza culturale e identitaria dell'Europa a salvaguardia delle nostre democrazie liberali e contro le nuove forze della disgregazione sovraniste e nazionaliste.

Voi state creando le condizioni per il divorzio dall'Europa. L'Europa non può essere il capro espiatorio dei vostri fallimenti. Ci state portando fuori rotta, assumetene la responsabilità. Da parte nostra nessun vento contrario ci farà cambiare l'orizzonte verso quell'Europa politica, dei popoli e della democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà.

[CANGINI](#) (FI-BP). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, illustri membri del Governo, colleghi senatori, credo che nessuno in quest'Aula abbia particolare simpatia per l'Unione europea così com'è; sicuramente non l'abbiamo noi di Forza Italia. Io ho una carriera di giornalista alle spalle e da giornalista ho sempre criticato l'Unione europea, quando ancora andava di moda dirsi europeisti e quando, tra i popoli europei, quello italiano era il più europeista di tutti. Ad aprirmi gli occhi fu il presidente emerito Francesco Cossiga, il quale un giorno (ancora eravamo lontani dall'inizio della crisi economica) mi disse che se le istituzioni europee fossero state prese così come erano e trapiantate nell'assetto costituzionale di uno qualsiasi degli Stati membri, i cittadini di quello Stato sarebbero scesi in piazza per protestare e, se le proteste non avessero ottenuto risultati, sarebbero saliti in montagna. C'è un problema evidente di legittimità democratica delle istituzioni europee. È un problema di

mancanza di identità, natura e visione politica e non è un caso, ma una scelta. Jean Monnet, che dell'Europa unita fu il grande e illuminato architetto, negli anni Cinquanta annotò sui suoi diari che l'Europa doveva nascere all'insaputa dei popoli. È evidente che qualcosa che nasce all'insaputa dei popoli non ha né può avere sostanza politica: funziona finché le cose vanno bene, ma ai primi venti di crisi mostra la corda, la propria debolezza. Ci siamo, ci siamo ormai da parecchi anni.

Tuttavia, la cura a questa malattia non è l'invettiva, non è la "sbrasata", non è l'esibizione muscolare. La storia recente ci ha insegnato che i Governi che hanno cercato di percorrere questa strada non hanno fatto l'interesse nazionale. La cura a questa malattia si chiama «politica» ed è quella politica che voi giustamente imputate all'Europa come grande assente, che è anche assente dai ranghi del vostro Governo. Purtroppo siete simili ai vostri avversari: non riuscite ad avere un'identità, una cultura, radici politiche e una visione di sviluppo del Paese e questo indebolisce l'interesse nazionale. State commettendo il più classico degli errori, quello che nei manuali di strategia militare viene indicato come il primo degli errori da non commettere: state combattendo una guerra su due fronti. L'Italia ha due problemi sostanziali in quest'epoca: l'immigrazione e l'economia, intesa come mancanza di sviluppo, quindi mancanza di creazione di posti di lavoro. La soluzione di entrambi questi problemi dipende dalla condivisione dell'Unione europea e dei *partner* europei, ma voi avete dichiarato guerra su entrambi i fronti. Temo che questo metta l'Italia nelle condizioni dell'asino di Buridano: c'è il rischio serio che non riusciate a raggiungere alcun risultato, né sul fronte dell'immigrazione, né sul fronte dei conti pubblici e dell'eventuale sviluppo del Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

La vostra manovra è emblematica di questo vizio d'origine che vi portate dietro: manca di visione politica. Il problema non è il 2,4 per cento di *deficit*. Va bene, ha dei costi; questi costi li stiamo già pagando e probabilmente continueremo a pagarli in termini di aumento del costo del denaro e questo ricadrà sulle nostre piccole e medie aziende, ma si può anche accettare di sostenere quei costi, in ragione di una manovra che promuova lo sviluppo economico. Però non è questo il caso: la vostra è una manovra puramente elettorale, un *patchwork* di misure che nulla hanno a che vedere con l'interesse nazionale. C'è un condono, chiamato pace fiscale. Vi ostinate a chiamare *flat tax* quella che non è una *flat tax*, ma è semplicemente un allargamento del regime forfettario per le partite IVA. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Non è una *flat tax*: le aliquote sono tre, dunque smettetela di chiamarla *flat tax*, perché non ha niente a che vedere con quanto era scritto nel programma del centrodestra. Gli investimenti sono per 3 miliardi: nessuno può ragionevolmente pensare che con 3 miliardi si rimetta in moto l'economia e nessuno può ragionevolmente pensare che l'economia si rimetta in moto con un prelievo forzoso nelle tasche dei pensionati, un esproprio proletario di quelle pensioni che voi stessi giustamente avete detto - fino a ieri e fino a prima di assumere responsabilità di Governo - che servivano non solo a mantenere il pensionato, ma anche a mantenere i figli e i nipoti del pensionato, colpiti dalla crisi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Questo è un danno all'interesse nazionale, dovuto alla mancanza di visione politica che vi contraddistingue (e che voi imputate invece all'Unione europea).

Il precedente Consiglio europeo, come purtroppo ormai è noto, si è concluso con un fallimento. Vi siete sentiti in dovere di bluffare, accampando risultati che, con tutta evidenza, non avete raggiunto. Nulla è cambiato da allora; anche questo dovrebbe servirvi da lezione. È vero che, come diceva un importante economista, tra le specie animali quella umana è l'unica che non impara mai nulla dai propri errori; ma c'è un limite alla perseveranza (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Continuando a minacciare e a gridare alla luna non avete ottenuto nulla! Il Regolamento di Dublino è ancora lì, i movimenti secondari non sono ancora condizionati agli accordi di riammissione, la frontiera sud dell'Europa è ancora solo la frontiera sud dell'Italia, l'Europa intesa come comunità non esiste e non si fa carico dei problemi. E allora smettetela di urlare, smettetela di cercare nemici, smettetela di indicare capri espiatori e colpevoli: indicate soluzioni, fate politica.

Vede, Presidente, noi di Forza Italia non da oggi, ma da sempre abbiamo nel cuore categorie come Nazione, interesse nazionale, Stato, Patria; non ci siamo improvvisati su questo fronte. Ci siamo sempre commossi di fronte al tricolore che sventolava e non lo abbiamo mai vilipeso. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). E allora è naturale per noi essere al fianco di un Governo, qualsiasi Governo, che dovesse prendere come bussola l'interesse nazionale e cercare di perseguire questo obiettivo con

realismo, perché il realismo è l'unico metodo della buona politica. Non è questo il caso, purtroppo; non è questo il caso. Voi uscite dalla realtà, vivete in una realtà virtuale, condizionata dai *social*; vivete in un eterno presente, non avete alcuna prospettiva di futuro e, facendo così, ledete l'interesse nazionale. La supplica, allora, è: per carità di Patria, uscite da questo meccanismo e abbandonate l'ossessione del consenso. Ne avete tanto di consenso, tantissimo; usatelo e mettetelo a frutto, fate delle scelte nell'interesse del Paese! Il consenso non è un fine, è un mezzo per risolvere problemi concreti. Uscite dall'ossessione del consenso e fate politica, perché questa è l'unica maniera per contrapporsi in modo credibile a un'Unione europea che ha logiche ragionieristiche, che poi sono le stesse vostre logiche, le logiche di questa manovra economica. Uscite dall'ossessione del consenso, fate politica. Questo vuol dire solo una parola: assumetevi le vostre responsabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE**. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Vito Volterra» di Fabriano, in provincia di Ancona, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 11,20)**

**PRESIDENTE**. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

**BONFRISCO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente del Consiglio per l'attento ascolto dei contributi che questo ramo del Parlamento fornisce al Governo alla vigilia di ogni Consiglio europeo. A lei parrà scontato, presidente Conte, ma a noi no: in tanti anni - troppi - i Presidenti del Consiglio svolgevano la loro relazione, si alzavano e se ne andavano. Ringrazio lei e il suo Governo per l'attenzione che presta e il rispetto nei confronti del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Perché la sua attenzione rende meno rituale questo appuntamento e diventa sfidante anche per noi fornirle le migliori osservazioni su un ordine del giorno ampio e articolato, che lei ha perfettamente illustrato prima, verso una reale, sostenibile e umanitaria strategia europea sull'ondata migratoria che preme al confine mediterraneo. La frontiera europea necessita di protezione europea, condivisa e solidale, piaccia o non piaccia a Paesi come la Francia che dopo il blocco delle sue frontiere di qualche mese fa - lo ricordiamo tutti - oggi viene scoperta persino in flagranza di riprovevoli astuzie. E io mi auguro che il suo Governo renda giustizia a questo Paese chiedendo alla Francia di rispondere di queste scorrettezze. Comportamenti come questi, infatti, rendono di tutta evidenza la necessità di rivedere e ridiscutere regole dei mandati e delle operazioni di Frontex e le superate previsioni di Dublino, per sviluppare efficaci politiche di partenariato che concentrino, a nostro modo di vedere, tutte le risorse possibili dell'Unione proprio in quell'area del Mediterraneo fino a quando non sarà superata l'emergenza umanitaria, che troppe volte si trasforma in tragedia umanitaria. Ma da una lettura attenta di quel Regolamento, che è in via di approvazione proprio in questi giorni, si nota che esso prevede risorse sparse nell'intero globo, dedicate persino ai rapporti tra l'Unione europea e aree come quella dei Caraibi o dei territori d'Oltremare - tanto per restare in tema francese - che tutti sappiamo essere ciò che resta della loro *grandeur* colonialista, già puntualmente ricordata dal collega Urso. Ci permettiamo di far notare l'anacronismo di 1,5 miliardi di euro allocati in quell'area, cioè dalle parti di Guadalupe, quando al nostro Paese, per fronteggiare l'emergenza migratoria, l'Europa ha assegnato meno di 100 milioni di euro, a fronte dei 5 miliardi di euro che ogni anno l'Italia spende per sostituirsi all'Europa. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. È una sussidiarietà alla rovescia, signor Presidente, che noi non accettiamo più.

Di recente, il commissario Oettinger ci ha illustrato il quadro programmatico finanziario, dovendo ammettere che il dopo Brexit, del quale lei ha parlato, necessita di ulteriori risorse da parte dei Paesi e degli Stati membri, da parte di tutti, anche per pagare una burocrazia, quella europea, che pesa per 9 miliardi di euro, che non sono proprio bruscolini. Ma noi le chiediamo invece di difendere la PAC e non di difendere i 9 miliardi della burocrazia europea. Oppure, per tornare alla grande emergenza immigrazione, potremmo proporre l'impiego di quelle risorse, così competenti e qualificate, impegnate a misurare zucchine o ad obbligarci a svendere le nostre sofferenze finanziarie come le nostre aziende,

per aiutare invece le sfortunate popolazioni dell'altra sponda del Mediterraneo o dell'Africa subsahariana o di Paesi come la Nigeria che, nonostante le grandi ricchezze, esporta capitale umano per le più violente organizzazioni criminali.

È rinviabile ancora, come ha ricordato lei prima, un grande piano di assistenza e di aiuti per quei Paesi e per impedire che l'Europa venga ulteriormente destabilizzata? Noi crediamo che non si possa più attendere, e che, invece che zucchine, invece che i Caraibi, oggi tutto vada concentrato in quel Mediterraneo che è frontiera d'Europa (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*), e in quella frontiera ci siamo soprattutto noi ad aver pagato in questi anni un prezzo altissimo.

Ma mi sia consentito di dedicare alcune riflessioni sul punto che farete in preparazione del prossimo vertice di dicembre, uno degli ultimi, signor Presidente, di questa Europa che sta per finire, alla vigilia delle elezioni del prossimo Parlamento Europeo. Parlerete di assetto istituzionale e di *governance*, speriamo di *politeia*, come auspica il ministro Savona, e noi con lui! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Vede, noi facciamo i conti con un assetto regolatorio dominato dagli *input* compulsati dalle crisi prodotte dalle speculazioni finanziarie, ma che dovrebbe riprendere il filo dell'analisi giuridica - e so di parlare a un esperto - per non tradire o, peggio, vedere soccombere la costituzionalità stessa del funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto giuridico, non risolto da Nizza e men che meno da Lisbona, ci si è illusi che l'adesione alla moneta unica fosse capace di garantire vantaggi per tutti: dagli Stati ai cittadini, dalla riduzione dei tassi di interesse ai vantaggi del mercato interno, alla stabilità dei prezzi.

Che la materia fosse ostile a una rigorosa analisi giuridica si era già verificato alla prima rilevante controversia sottoposta alla Corte di giustizia. Nella sentenza sul Patto di stabilità del 2004, infatti, la Corte è in grande difficoltà nell'inquadrare secondo schemi giuridici una questione eminentemente politica, quale la procedura per disavanzo eccessivo di due importanti Stati membri come Francia e Germania. Ricordo solo che la Francia, incorsa poi successivamente nella reale procedura di infrazione per eccesso di *deficit*, ci è rimasta per nove lunghi anni, uscendone solo nel maggio di quest'anno. È storia recentissima, è cronaca: la cronaca di un'Europa strabica, perché questo dimostra che le regole si interpretano o si applicano a seconda delle simpatie politiche e che non ci sono - ahimè - tavole della legge, ma solo strabiche decisioni politiche. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Possiamo ancora oggi proseguire sulla strada della costruzione europea con gli occhi strabici? O piuttosto batterci per ritrovare una visuale corretta, ampia, che riporti l'Europa a onorare i principi per i quali è nata: sviluppo, crescita, coesione, inclusione e giustizia sociale, per rafforzare le democrazie e la pace, quel bene preziosissimo che l'Europa finora ci ha garantito?

Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, signor Presidente, intende sostenere, insieme agli alleati, le scelte di Governo che vanno e andranno proprio nella direzione della crescita, in Italia come in Europa. Ma a lei, signor Presidente del Consiglio, affidiamo il compito più arduo: convincere altri Paesi a stringersi in una rinnovata alleanza per il salvataggio estremo dell'Europa, resa moribonda da medicine sbagliate, calcoli e regole sterili che hanno aumentato divari e disuguaglianze, fragilità e paura del domani. Ma l'Italia è un Paese fondatore e dovrà essere rifondatore con nuove alleanze.

Presidente Conte, mi permetta di affidarle, per concludere, una domanda da porre al presidente della Commissione Juncker, che sono certo incontrerà (certo, prima che vada a fare il consulente in qualche grande banca d'affari o fondo speculativo). (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). La domanda è questa: come si concilia con i trattati fondativi dell'Unione europea il fatto che il reddito medio *pro capite* degli Stati membri sia di circa 30.000 euro (e il nostro sta esattamente nella media) mentre quello del suo Paese, il Lussemburgo, sia di 121.000 euro *pro capite* (ripeto, 121.000 euro *pro capite*)? E quel *dumping* fiscale concesso al Lussemburgo, sempre dagli strabici, è solo l'ultimo di tanti strabismi.

E allora, a questi signori, che auspicano la lezione dei mercati agli italiani che non votano come garba loro, servono urgentemente un paio di occhiali, per correggere tutto quello strabismo e anche per aiutarli a leggere bene la nostra manovra di bilancio, necessaria per rimediare i danni da essi prodotti alla nostra economia e a salvare questa Europa ammalata, distratta molte volte e troppe volte cinica.

*(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

**MALLEGNI** (FI-BP). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, buongiorno. Anch'io la ringrazio per essere rimasto qui con noi. Vedo che non ha preso neanche un appunto: la invidio molto, perché, dopo tutte le cose che ho sentito oggi in Aula, ho riempito quasi cinque o sei fogli. Spero che si ricordi tutto quello che le abbiamo detto e non vada soltanto con il suo punto di vista, altrimenti sarebbe alquanto inutile stare una giornata qua. Mia mamma diceva sempre: è inutile che stai otto ore a studiare, se poi, quando ti interrogano, prendi quattro. Non vorrei che le accadesse la stessa cosa, quando andrà al Consiglio europeo.

Detto questo, Presidente, cerco di ancorare la discussione di oggi a quello che accade sul territorio. Non so, forse saranno l'esperienza da sindaco o quella da imprenditore, ma rilevo che i cittadini italiani sono alquanto preoccupati da quello che sta accadendo. I temi all'ordine del giorno sono l'immigrazione, la questione della Brexit e dell'Irlanda, le banche e la manovra economica; tutto questo, mi creda, incide sensibilmente sulla credibilità del nostro Paese, ma non riguardo al suo Governo, ci mancherebbe altro: credo che il Governo in carica vada sostenuto comunque; poi, si possono apportare le necessarie modifiche, portare le proprie opinioni e punti di vista, cercare di articolare decisioni del Governo in funzione delle provenienze di ciascuno di noi e del Gruppo di appartenenza, al quale è tenuto a dare voce, ovviamente.

Nel caso di Forza Italia, abbiamo tenuto sempre in considerazione una serie di questioni, come l'immigrazione. Lo scorso 28 giugno, da parte del Governo italiano, si era chiesto di iniziare i rimpatri e bloccare le partenze, ma non abbiamo avuto riscontro positivo rispetto a questo.

E ancora, le do una notizia: forse dall'alto dello scranno di Palazzo Chigi non ci se ne accorge, ma nei parcheggi delle nostre città, in tanti Comuni d'Italia, ci sono ancora i venditori abusivi e persone che molestano le signore e i signori o che tentano di strappare il portafoglio a chi non dà loro un euro quando parcheggia la propria autovettura.

E ancora, purtroppo, rimane fermo il principio che il rimpatrio non si fa e perché? Perché non andiamo a trattare con i Paesi nordafricani - e non solo, ma di tutto il continente africano - di accordi di reciprocità perché accolgano o riaccolgano le persone venute qua in maniera abusiva.

Non parliamo poi della questione delle imprese: forse se ne sono accorti in pochi, ma quest'anno il turismo - al quale è legato quasi il 12 per cento del prodotto interno lordo in Italia - ha subito una flessione notevole e importante, in particolare dai Paesi del Nord Europa. Anche dal punto di vista dell'attività di transazioni mobiliari e immobiliari - e non parlo di titoli di Stato o cose simili - l'Italia si è fermata. Perché l'edilizia stenta ancora a partire? Perché gli investimenti dall'estero, ai quali eravamo abituati qualche anno fa, non arrivano più? O meglio, perché si sono fermati da lungo tempo e non ripartono? Quali sono le motivazioni?

Faccio un ragionamento banale: se fossi un investitore tedesco, francese, statunitense o russo - e arriverò anche alla Russia - e decidessi di fare un investimento in un Paese europeo, troverei faticosa tutta la confusione che c'è. Ho stima nei suoi riguardi e comprendo la difficoltà di vivere all'interno di una maggioranza così composita e starci in mezzo, la invito, però, a limitare molto le dichiarazioni dei suoi Ministri, in particolare di coloro i quali hanno funzioni d'indirizzo importante, soprattutto sull'aspetto economico, perché, ogni volta che aprono bocca, qualche investitore scappa o se qualcuno potrebbe decidere di venire a guardare l'Italia con interesse, se ne guarda bene dal farlo. Cercate di avere una voce unica: metta una regola al Consiglio dei Ministri e sia solo lei a dare indicazioni, perché mi pare il più moderato del gruppo, che può dare una voce unitaria e sola. Da questo punto di vista, quindi, gli investitori fanno fatica a guardarci con interesse, e lo capisco perfettamente perché se dovessi fare questo tipo d'attività, probabilmente farei la stessa cosa.

Concludo, signor Presidente. Ho sentito due dichiarazioni dai colleghi, la prima l'ho ricordata poco fa, la senatrice Bonfrisco che l'ha ringraziata per essere qui presente.

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 11,35)**

*(Segue MALLEGNI).* Purtroppo - e lo dico *pro* Parlamento - non sempre accade questo, signor Presidente del Consiglio, e la prego di dire ai suoi Ministri che quando sono qui in Aula e quando il



Parlamento parla di questioni legate al Governo, nel rapporto tra Governo e Parlamento, devono restare ed essere presenti come fa lei, secondo l'esempio che lei dà oggi e non uscire dopo che hanno svolto il loro intervento, perché purtroppo se oggi il Presidente del Consiglio resta, molti altri se ne vanno. Qualcuno viene trascinato via, senza voler fare la parodia del ministro Tria, che ultimamente viene trascinato via ovunque o gli viene spento il microfono perché magari ha da dire qualcosa di più di quello che potrebbe dire. E a me spiace moltissimo, perché probabilmente potremmo avere un dibattito più franco e più costruttivo nell'interesse esclusivo della Nazione, di quelle imprese e di quei cittadini che ci guardano con preoccupazione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Licheri. Ne ha facoltà.

**LICHERI** (M5S). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, è ancora fresco il ricordo di quel 5 giugno, quando lei entrava in quest'Aula per chiedere la fiducia per il suo Governo. Noi di quel giorno ricordiamo tutto: ricordiamo il suo respiro emozionato, ricordiamo l'atmosfera elettrica di un momento che si vestiva di un'eccezionale novità, perché per la prima volta in Europa due forze politiche di massa si combinavano tra loro abbandonando il vecchio schema della contrapposizione ideologica, per dar vita a un contratto di ammodernamento. Due differenti culture decidevano di collaborare e da questa collaborazione nasceva una sfida italiana, una sfida alla criminalità cibernetica, di cui parlava lei, Presidente, alla criminalità internazionale, una sfida al *business* dell'immigrazione, una sfida alle ferite di una crisi deflattiva che una finanza sregolata ha reso infinita.

Ecco, quando lei è venuto quel giorno, insieme alla nostra fiducia noi sapevamo che per lei sarebbero arrivate giornate difficili, perché le dichiarazioni di guerra le erano già state consegnate, se si ricorda signor Presidente. Si diceva: «Saranno i mercati ad insegnare agli italiani come votare». Detto fatto, perché così è stato e non le nascondo, signor Presidente, che la settimana scorsa in quest'Aula qualcuno di noi ha avuto modo di cadere in uno sfogo dicendo: «Se in questo Paese i Governi e le leggi le fanno le agenzie *rating*, allora noi ci alziamo e ce ne andiamo». Era uno sfogo, non si preoccupi Presidente. Era lo sfogo di chi combatte tutti i giorni in quest'Aula per la sovranità parlamentare, ma io le dico, signor Presidente, che lei può pure riferire ai signori del Consiglio europeo che qualunque siano le sollecitazioni che dovessero arrivare, qualunque siano le interferenze, qualunque siano le pressioni che dovessimo ricevere, non ci sarà uno solo di noi che si alzerà dallo scranno per lasciare il campo alla dittatura degli algoritmi. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).* Perché noi siamo diversi. Noi vogliamo essere diversi perché noi pratichiamo una politica che in qualche modo è la capacità di immaginare il futuro, creando le condizioni perché questo si verifichi. Noi vogliamo che lei porti a Bruxelles proprio questo: la forza della ragione e delle idee deve prevalere sui numeri e sulle percentuali.

I pochi minuti che mi restano a disposizione, non li userò per parlarle di numeri o di percentuali, ma per parlare di vite umane, come quelle che anche quest'estate sono state salvate dalle nostre Forze armate, dalla Marina militare, dalla Guardia costiera, ma anche dai sindaci e dai volontari ai quali quest'Assemblea non può lesinare un ringraziamento per tutto quello che stanno facendo. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Non c'è dubbio però che, come è stato detto stamattina, il principio dello Stato di primo approdo deve essere superato. Qualcuno si chiedeva che cosa abbiamo fatto da questo punto di vista: abbiamo fatto tanto, perché sotto il profilo della legislazione nazionale, abbiamo finalmente razionalizzato, abbiamo riordinato quella intricatissima giungla che era il settore delle richieste di protezione e lo abbiamo fatto assecondando lo spirito della Costituzione. Abbiamo dato una risposta giuridica, caro collega di Forza Italia, a quel finto perbenismo che si lavava la coscienza raccogliendo questi sventurati dal mare, il cui dovere etico di soccorso, però, si fermava nel momento in cui questi esseri venivano sbarcati in un porto italiano. Dopodiché, in terraferma, la vita, il destino, la sorte, il futuro di questi sfortunati smetteva di essere un affare della politica perché diventava un affare della 'ndrangheta, perché diventava un affare di mafia capitale. Questa è la verità e tutto questo non capiterà più! *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Signor Presidente, faccia in modo che a Palermo il Mediterraneo diventi e ritorni a essere il crocevia della pace europea e che l'Europa non si chiuda nei suoi ristretti confini, con la speranza di riuscire a frenare un fenomeno immigratorio, che purtroppo è ineluttabile. In Africa, entro il 2030, i giovani

sotto i diciotto anni saranno 750 milioni, ecco perché ho sorriso amareggiato ascoltando il collega Renzi dire che l'emergenza migranti è finita, che i numeri sono tornati normali e che il Governo sta facendo dei flussi migratori un falso problema. Signori, dopo aver saccheggiato il continente africano e concentrato tutte le ricchezze in Europa, questi 750 milioni di giovani migreranno verso il Nord, perché li spinge quella che è la forza più antica della terra: la forza della sopravvivenza! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il fenomeno migratorio è un fatto inevitabile e noi abbiamo il dovere di chiedere che il principio dello Stato di primo approdo venga superato, ma dobbiamo chiederlo tutti insieme in quest'Aula, se vogliamo davvero smetterla di guardare al quotidiano, al contingente, se cerchiamo davvero di sforzarci di vedere in quale direzione stanno evolvendo i fatti, perché questa è la politica che ti consente di rimanere connesso alla realtà, alla società e alla storia.

Se davvero esiste un'Europa di Schengen, come tutti diciamo a parole, lei, Presidente, deve trovare il modo di coagulare attorno a sé un'opinione di pensiero che possa effettivamente spostare il criterio del Paese di primo arrivo.

Due brevissime considerazioni, una sul vertice euro che la attende a dicembre e una sulla Brexit. Da questo punto di vista, il documento sulla Politeia del ministro Savona e la nostra risoluzione di oggi le suggeriscono valide soluzioni per una *governance* più efficace. È indubbio però che le ricette europee, che ci hanno somministrato attraverso le politiche dell'abolizione dei diritti sociali, dell'*austerità* e della povertà sono state un fallimento. E allora, se anni e anni di politiche restrittive non hanno impedito il lievitare del debito pubblico italiano, il quale è cresciuto con sostanziale continuità, che cosa può farci pensare che continuare in questa direzione sia una buona soluzione? Ponga questa domanda ai signori di Bruxelles e vedrà che otterrà solo silenzi e spallucce.

Bruxelles, sì, Bruxelles: qualcuno le ha chiesto con quali alleanze l'Italia ha intenzione di salire al Consiglio europeo. Con quali alleanze? Chi chiede e chi parla oggi di alleanze dimostra di non avere chiaro l'attuale quadro politico europeo. Signori, l'Europa come la ricordavate voi non esiste più. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-Pd'Az*). L'Europa oggi è una comunità intrisa di livore e di egoismi. Gli Stati del gruppo di Visegrád, di cui ho sentito parlare stamattina, non hanno un'idea politica alternativa, sono uniti solo dal terrore di essere nuovamente invasi dall'est e pensano di poter frenare questo fenomeno costruendo quegli stessi muri che avevano costruito nel 1600.

È saltato tutto, come si dice; sono saltati gli schemi, sono saltate le alleanze, sono saltate le intese e sapete perché? Perché questa Europa, così, non è utile a nessuno ed è per questo che i britannici sono andati via, è proprio per questo: perché questa Europa della Grecia svenduta all'asta, del *dumping* fiscale di Olanda, Belgio e Lussemburgo, questa Europa del *surplus record* della bilancia commerciale tedesca, non interessa a nessuno. Non è utile per nessuno.

Ecco che allora, piuttosto che parlare di alleanze - e mi accingo a concludere, signor Presidente - è necessario tessere, come ho sentito, un piano di rifondazione. Occorre, da parte di tutti noi, un discorso progettuale perché l'Europa torni più equa, più solidale, più vicina alla gente. Ed è in questa chiave costruttiva che l'Italia potrà far valere la sua cifra intellettuale, la sua memoria storica, le sue radici europeiste. Infatti, così come hanno fatto i nostri Padri a Roma sessant'anni fa, nel 1957, noi siamo disposti nuovamente a sederci intorno ad un tavolo per disegnare la nuova architettura istituzionale europea. Dica, Presidente, che tutto ha avuto inizio in questa città e che in questa città possiamo ricominciare, perché in questa città è nato e morto Altiero Spinelli, che una volta disse: «La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarò». (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-Pd'Az. Molte congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione: n. 1, dai senatori Lorefice, Pucciarelli e da altri senatori, n. 2, dal senatore Marcucci e da altri senatori, n. 3, dalla senatrice De Petris e da altri senatori, n. 4, dal senatore Ciriani e da altri senatori, n. 5, dal senatore Urso e da altri senatori, e n. 6, dalla senatrice Bernini e da altri senatori, i cui testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, onorevole Fraccaro, al quale chiedo anche di



esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

[FRACCARO](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 1.

Esprimo parere contrario su tutte le altre proposte presentate.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alle votazioni.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, siamo contenti che lei abbia sottolineato l'importanza di un'Italia all'interno dell'Unione europea, ma alle sue parole devono seguire anche i fatti.

Siamo d'accordo con il Presidente della Repubblica: abbassiamo i toni con l'Europa, perché le offese e le ingiurie creano solo imbarazzo.

I territori che rappresenta in questo Gruppo credono nell'Europa, perché hanno provato sulla loro pelle il peso e il dolore dei muri e delle frontiere. Siamo europeisti perché crediamo si tratti dell'unica possibilità di contare qualcosa nel mondo globale e, soprattutto, siamo convinti che solo un'Europa unita ci garantirà, anche per il futuro, pace e benessere. Le offese non servono a nulla, come dimostra quanto accaduto in giugno, quando, con una strategia incomprensibile, l'Italia ha fatto un regalo ai Paesi di Visegrád con la ricollocazione facoltativa e non più obbligatoria dei richiedenti asilo. È stato un clamoroso balzo all'indietro rispetto alle prerogative e alle necessità del Paese.

Ricordiamoci sempre che la spinta verso l'Europa nasceva nella convinzione che, agganciando il Paese a questo treno, si sarebbero corrette storture, rese più moderne le istituzioni e l'economia, offerte maggiori opportunità ai cittadini. Certo, questa strada si è rivelata molto più tortuosa e difficile del previsto. Ma senza l'Europa, chissà se l'Italia si sarebbe mai liberata da alcuni suoi vizi storici: lo Stato-imprenditore con aziende che alimentavano assistenzialismo; le manovre finanziarie che ingrossavano il debito pubblico; i mercati chiusi, ai limiti del regime monopolistico, con discapito per i cittadini consumatori.

Avete deciso di ricadere in uno di questi antichi vizi, il peggiore, quello del debito pubblico. E, intanto, si attacca l'Europa che fa notare tutto questo, proprio come quando davanti alla febbre ce la si prende con il termometro. La verità è che in questi pochi mesi l'Italia sta scivolando in una condizione di sempre maggiore isolamento.

Presidente Conte, il nostro Gruppo ha sempre espresso apprezzamento per la sua persona. Dall'inizio lei aveva un compito difficile. Oggi ci chiediamo se rientra davvero nelle sue possibilità governare con responsabilità, senza assecondare pulsioni che guardano solo al tornaconto elettorale. Ma lei sta andando a un vertice internazionale in cui rappresenta tutto il Paese e, allora, auspichiamo che rappresenti anche quella parte della popolazione che chiede un altro approccio nei confronti dell'Europa e delle sue istituzioni e, soprattutto, un altro stile.

Noi, da convinti europeisti, non possiamo che dirci preoccupati per quanto sta accadendo. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD*).

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, Presidente Conte, Liberi e Uguali esprimerà voto contrario sulla vostra risoluzione, per la vostra idea di Europa, rappresentata dal gruppo di Visegrád, somma di sovranismi egoisti. Nessuno trarrà benefici da queste chiusure, noi per primi, visto che siamo Paese di primo approdo e che abbiamo uno dei peggiori rapporti tra debito e PIL e proprio i vostri alleati sono stati i primi a rimproverarvi per lo scostamento del 2,4 per cento.

Il voto di Libero e Uguali sarà un voto contrario alla vostra idea di sicurezza. Non sarà alzando muri e allargando le maglie della legittima difesa e negando visti umanitari che le cittadine e cittadini saranno più sicuri, ma investendo in servizi, trasporti, illuminazione stradale, stabilità e messa a norma degli edifici scolastici, interventi per le zone colpite dal sisma e da altre calamità, conversione ecologica, aiuti alle famiglie, incentivi all'assunzione, investimenti in *welfare* e in diritto allo studio. Un Paese sicuro è un Paese in cui lo Stato si preoccupa di tutti, in particolar modo degli ultimi, e ricuce il tessuto

sociale. Voi lo state strappando sempre di più, giorno per giorno. E non saranno i figuranti sotto i balconi a portarvi in trionfo: le vostre false promesse stanno già mostrando la corda.

Il voto di Liberi e Uguali sarà un voto contrario a ciò che siete e rappresentate: una squadra di incompetenti, che inventa *tunnel* dove non esistono; che a Genova immagina la ricostruzione di un ponte come luogo di incontro dove le persone possono vivere, giocare e mangiare, piuttosto che un ponte utile ai trasporti; che nega l'accesso alla mensa e ai libri alle bambine e ai bambini che studiano nel nostro Paese; che appoggia politiche retrograde e oscurantiste sulla legge 22 maggio 1978, n. 194 e sull'affido dei minori; che smantella esempi positivi invece di replicarli; che colpisce invece di difendere; che attacca invece di curare; che guarda indietro invece che guardare avanti.

Il voto di Liberi e Uguali sarà contrario a questo Governo e a favore di un Paese più giusto, più accogliente, più solidale e più umano, tutto quello che voi non siete e non rappresentate. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

[FAZZOLARI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Presidente Conte, grazie di essere rimasto ad ascoltare.

Nell'ultimo Consiglio europeo del 28 e 29 giugno scorso, molti giornali si sono soffermati sul *gossip* e su immagini di lei fotografato da solo e non particolarmente in sintonia con gli altri *Premier* europei. Ebbene, è stata un'immagine di gran lunga migliore di quella che eravamo abituati a vedere prima, con grandi sorrisi e pacche sulle spalle che poi nascondevano, di solito, grandi fregature. Erano i sorrisi che si è abituati a vedere sui volti dei giocatori esperti di *poker*, felici di aver trovato il pollo di turno da mettere in mezzo e fregare a fine serata. Si ricordi sempre dei *Premier* che l'hanno preceduta in quelle organizzazioni: quando le danno grandi pacche sulle spalle e sorrisi, la stanno fregando. Meglio essere antipatico ogni tanto, ma difendere gli interessi nazionali.

Questo è quello che noi le chiediamo. Lo facciamo con totale sincerità, da patrioti quali siamo, ed è il motivo per cui ci asterremo sulla proposta di risoluzione di maggioranza, che non condividiamo in pieno. Tuttavia, quando lei sarà al Consiglio europeo rappresenterà tutta l'Italia, quindi ci permettiamo adesso di darle qualche consiglio, che speriamo lei farà proprio e che abbiamo formalizzato nelle due proposte di risoluzione presentate da Fratelli d'Italia.

Mi avvio velocemente a illustrare i diversi punti. Il primo, fondamentale, riguarda l'immigrazione. Il dibattito di oggi è stato importante, perché si sono chiarite delle posizioni. Purtroppo il presidente Grasso, il PD e anche il MoVimento 5 Stelle hanno parlato tutti con un'unica voce, che è molto diversa dall'impostazione di chi vuole difendere i confini esterni dell'Unione europea. Il Governo deve chiarirsi prima di andare al Consiglio europeo. Qual è la visione del Governo in materia di immigrazione?

Ringrazio il Presidente della 14a Commissione, di cui sono membro, senatore Licheri, per l'intervento svolto, perché ha chiarito bene qual è la posizione del MoVimento 5 Stelle, che non è, però, la posizione di Fratelli d'Italia e non è la storica posizione della destra. Infatti, semplificando, si continua a sostenere quello che lei ha detto in un intervento in quest'Aula qualche tempo fa: visto che ci sono forti pressioni dall'Africa, la soluzione alla migrazione dovrebbe essere quella di metterci d'accordo con il resto d'Europa per distribuire su tutto il territorio europeo coloro che arrivano in Italia. Quindi, facciamo invadere non solo l'Italia, ma tutta l'Europa. Questa è la strategia: rivedere il Trattato di Dublino, in modo da distribuire chi arriva. E siccome i cattivoni dell'Est - mi riferisco al gruppo di Visegrád e Orbán - non sono d'accordo sulla politica del farsi invadere, allora non sono nostri alleati. Noi invece siamo alleati di Orbán e del gruppo di Visegrád, perché sosteniamo che l'Italia e l'Europa debbano difendere i confini esterni dell'Unione europea.

Ebbene, su questo, presidente Conte, lei deve avere le idee chiare. Non si può andare in Europa a dire contestualmente entrambe le cose. Facciamo entrare chi arriva, perché la pressione è ineluttabile, e mettiamoci d'accordo tra europei su come far entrare tutte queste masse di disperati, oppure controlliamo i confini esterni. Non possiamo dire entrambe le cose, perché poi, magari, è proprio questa ambiguità che fa sì che su determinati punti non ci capiamo.

All'ultimo Consiglio europeo è stato stabilito il controllo dei confini esterni dell'Unione europea;

tuttavia, come abbiamo detto subito, ci sono dei problemi perché, per quanto riguarda il controllo delle frontiere del Mediterraneo centrale, vengono destinati solo i 500 milioni del fondo per l'Africa, mentre per la rotta balcanica, quindi quella che parte dalla Turchia, 3 miliardi. Abbiamo detto di cercare di raggiungere una proporzione più equa e glielo ribadiamo, presidente Conte: torni a dire al Consiglio europeo che questa ripartizione dovrebbe essere fatta meglio.

C'è, poi, il grave problema che siamo inadempienti rispetto a quello che è stato detto al Consiglio europeo, dove è stato stabilito che chi entra illegalmente in uno degli Stati dell'Unione europea deve essere trattenuto in centri sorvegliati. Ce lo ha ricordato perfino la Commissione europea e noi continuiamo a non farlo. Visti gli interventi di oggi, anche del Gruppo MoVimento 5 Stelle, viene il sospetto che non lo facciamo perché non lo vogliamo fare. Anche in questo caso, ce lo vuole spiegare? Nel Consiglio europeo è stato stabilito che se una persona entra illegalmente può essere profugo, richiedente asilo, clandestino, un turista, qualunque cosa: deve essere trattenuto in un centro sorvegliato. La Germania lo ha già fatto; ha già attivato il primo centro in Baviera, dove chi entra illegalmente viene trattenuto per diciotto mesi. Perché l'Italia non lo fa? Perché ha la stessa visione di Macron, di Soros? Perché non lo fa?

Non possiamo contestualmente andare a fare i sovranisti e poi dire, con il MoVimento 5 Stelle, che dobbiamo fare entrare la gente e distribuirla in Europa. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Rispetto all'immigrazione, dunque, ci fornisca chiarimenti e da Fratelli d'Italia avrà qualunque appoggio per la difesa dei confini esterni.

Vi è un'altra questione che è tempo di porre: alla Francia che ci dà tante lezioni, presidente Conte, vorrei che lei, al prossimo Consiglio, ponesse sul tavolo il problema del franco francese africano. La Francia attualmente stampa la moneta per 14 Stati africani *ex* colonie. Questo non è un favore che la Francia fa a questi Paesi perché, in cambio, oltre a farsi dare gli interessi e fare opera di signoraggio, chiede il deposito del 50 per cento delle entrate provenienti dalle esportazioni. Quindi, per capirsi: uno Stato che vende alla Germania per un miliardo, deposita 500 milioni alla tesoreria francese. È facile fare i buonisti in questa condizione!

Se vogliamo parlare di Africa, cominciamo a porre il problema della Francia che continua a lucrare sulle sue ex colonie.

Rispetto al discorso sicurezza, lei ha parlato della *cyber security*, un tema molto importante, perché gli *hacker* sono un grande problema. Tuttavia, presidente Conte, dal 2004 al 2017 ci sono stati 10 attentati islamici in Europa, con 600 morti, 4.000 feriti. Parliamo di questo, quando parliamo di sicurezza dentro l'Unione europea, perché è un altro tema tabù all'interno dell'Unione europea: non si può parlare di islam, non si può parlare di terrorismo islamico. Quando parliamo di sicurezza, parliamo anche degli *hacker*, magari di quelli russi, ma concentriamoci su chi gli attentati e i morti li fa in Europa.

Vedo che ho ancora un minuto a disposizione. Per quanto concerne le sanzioni alla Russia, durante tutta la campagna elettorale abbiamo sentito le forze di maggioranza sostenere l'abolizione delle sanzioni alla Russia: il Governo lo ha ribadito, l'ha anche scritto nel programma di Governo. Fratelli d'Italia ne è felicissima, perché lo sostiene da sempre. Eppure, all'ultimo Consiglio, il suo Governo, presidente Conte, ha approvato le sanzioni alla Russia. Anche in questo caso, qual è la linea del Governo?

Capiamoci subito, Fratelli d'Italia non è un movimento che guarda con simpatia alla Russia; noi siamo nazionalisti e non guardiamo con simpatia a nessuno, facciamo l'interesse dell'Italia, ma le sanzioni alla Russia rappresentano oggettivamente un problema per la nostra economia. Lei porrà il problema?

Da ultimo, anche se ho veramente poco tempo per affrontare questo tema, abbiamo presentato una proposta di risoluzione separata sulla Brexit, perché gli accordi Brexit non prevedono la tutela delle indicazioni geografiche italiane: se non vinciamo questa battaglia in fase di trattativa non riusciremo a farlo dopo. Invitiamo pertanto il Governo a valutare la proposta di risoluzione che abbiamo presentato solo sulla Brexit e magari ad avere su questa l'appoggio del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[PITTELLA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, le dirò che le sue dichiarazioni

non hanno sciolto il nodo di fondo che pesa sulle relazioni tra il Governo italiano e le istituzioni europee: cosa fare, ma anche e soprattutto con chi fare. Se, infatti, accettassimo il quadro drammatico che ci ha proposto con passione il presidente Licheri, potrebbe anche decidersi di non partecipare più a riunioni di istituzioni europee fino alle prossime elezioni, perché solo la salvifica scadenza elettorale potrà dare risposte attese, che con queste istituzioni europee non è possibile avere. Pertanto, signor presidente Conte, lei può rimanere a Roma.

Io, invece, la penso diversamente e ritengo che occorra costruire alleanze rispetto agli obiettivi dell'Italia e che, se si vogliono stringere alleanze, non si possa insultare da mattina a sera i possibili alleati; non si può dire che Juncker è in un certo modo; possiamo fare le critiche che vogliamo, ma aggiungerei che potremmo farlo con maggiore educazione. Non possiamo accreditare l'idea che ci sia una sorta di congiura giudaico-massonica ordita da chissà chi e finalizzata a nullificare il libero esercizio democratico dei cittadini italiani, che - io concordo - è sovrano e va rispettato.

Bisogna fare alleanze, ma con chi le facciamo sull'immigrazione? Lei lo ha sperimentato nell'ultimo vertice: hanno fatto passare - come ha già ricordato il collega che mi ha preceduto - il fatto che il Regolamento di Dublino non sarà modificabile se non all'unanimità, perché nel Consiglio europeo c'è un blocco di Paesi, quelli sovranisti di Visegrad, che sono i vostri sodali politici, ma che non possono essere alleati dell'Italia se il Governo italiano vuole portare a casa alcune risposte positive sul tema dell'immigrazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questa è la verità.

Vogliamo fare un piano per l'Africa, senatori Bonfrisco e Urso? Io sono d'accordissimo. Noi siamo per fare un piano con l'Africa, fatto non di elemosine, ma di dignità per il popolo africano, che ridia le risorse al popolo africano; un piano che sia fatto innanzitutto di educazione, di imprenditoria giovanile, di dignità per le donne, di lotta alla violenza sessuale. Ma con quale alleanza facciamo a livello europeo questo piano? Con quelli che dicono che non gli importa niente dell'Africa e che gli interessa soltanto quanto succede in Ungheria o in Polonia? L'asse geopolitico conta: nella storia è sempre stato importante avere un asse di riferimento in Europa.

Anche sul tema della manovra economica, senatrice Bonfrisco - ma potrei rivolgermi a tanti altri amici - molti di noi in quest'Aula, di opposizione e di maggioranza, condividono il punto che il problema dell'Italia sia non il debito, ma la scarsa crescita. E lo voglio dire con forza.

Ma, se questo è il problema; se siamo d'accordo persino sul fatto che non possiamo impiccarci ai decimali e agli algoritmi - noi siamo su questa posizione - e sul fatto che regole scritte una volta e per sempre non possono essere immutabili, prescindendo dalle condizioni socio-economiche dei Paesi in cui quelle stesse regole devono essere attuate e se vogliamo avere maggiori margini di manovra sul bilancio, bisogna fare quello che è stato fatto dai governi Gentiloni Silveri e Renzi, e cioè negoziare con la Commissione europea margini di flessibilità. Ma per fare cosa? Per fare non una manovra a debito per fare spesa corrente, bensì una manovra a debito per fare spese per infrastrutture. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo è il punto politico che dobbiamo avere il coraggio e la chiarezza di spiegare agli italiani. Si può fare debito? Certo che si può fare debito. Ma si rincuorano i mercati e anche le istituzioni europee, se si fa il debito dicendo che si realizzeranno l'alta velocità da Roma alla Sicilia, il cablaggio del Mezzogiorno d'Italia e le grandi infrastrutture materiali e immateriali e si rilancerà una politica per le piccole e medie imprese sulla sostenibilità ambientale, facendo poi tanta politica per l'educazione e per gli scambi giovanili. Questa è politica per la crescita. Ma di tutto ciò non c'è nulla o poco meno di nulla nel vostro Documento di economia e finanza.

Quindi, caro presidente Conte, voi dovete fare chiarezza. Volete fare gli alleati di Orbán e di Kaczynski? A proposito, sarei molto curioso di sapere come voterà, quando in Consiglio si dovrà applicare l'articolo del Trattato a proposito dell'Ungheria e di Orbán, così come votato dal Parlamento europeo. Voi volete fare gli alleati politici di questi personaggi e poi volete portare avanti degli obiettivi sull'immigrazione, sull'Africa e sulla manovra economica che essi stessi non vi consentiranno, perché i primi avversari del debito sono proprio loro. Chi può ascoltare una voce in termini di richiesta di flessibilità non sono gli amici del gruppo di Visegrád. Qui c'è la grande contraddizione politica del Governo italiano e delle due grandi forze che lo rappresentano. *(Applausi)*

*dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, questo è un momento strategico importante per il nostro Paese e per l'Europa. Quello nel quale ci troviamo a operare è un contesto storico inedito, in cui il mondo globale, dove l'Unione europea riveste il ruolo di attore, sta mutando profondamente e l'Unione europea stessa sta attraversando un ciclo di forte fluidità politica e istituzionale. Questo è non un momento di stabilità, bensì un tempo di cambiamento e trasformazione.

Ogni vertice europeo, formale o informale, negli ultimi anni si è trovato ad affrontare problemi epocali e macro questioni culturali e socio-economiche, dimostrandosi tristemente inadatto a superare la dimensione emergenziale, a mettere in campo strategie vincenti sul medio e lungo periodo e a costruire il benessere di quei popoli europei che, nel segno di un'Europa pacificamente unita, hanno visto la speranza di un avvenire migliore di quanto sia stato il passato da cui proveniamo.

Dal 2011 ad oggi, signor Presidente, ogni vertice europeo ha visto la partecipazione di un'Italia debole, sopraffatta dal complesso di essere l'ultima della classe e guidata da un'*élite* politica che di quel complesso ha fatto la bandiera della propria azione di Governo e della propria egemonia culturale.

Oggi, tra i tanti cambiamenti avvenuti sullo scacchiere europeo, il più significativo è senza dubbio la presenza di un'Italia finalmente priva di complessi, finalmente consapevole della propria forza e decisamente orgogliosa delle nuove prospettive amministrative aperte dal voto popolare alle passate elezioni politiche nazionali. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*); un'Italia senza più il cappello in mano, rappresentata con dignità e onore dal presidente Conte e dai suoi Ministri.

È possibile che oggi, grazie al dinamismo dell'Italia, sulla scena comunitaria, finora governata dall'asse franco-tedesco, vengano superate sia la dimensione emergenziale con cui certe problematiche sono state affrontate in passato; sia il regime di austerità economica imposto all'eurozona a partire dal 2011 con tutte le sue contraddizioni; sia quelle fratture in seno agli Stati europei, come la trattativa sulla Brexit, che rischiano di creare un'infesta rigidità nelle future relazioni internazionali. E il prossimo vertice europeo, sul quale ci esprimiamo, avrà all'ordine del giorno queste enormi questioni.

Il flusso migratorio verso l'Europa non può certo essere trascurato, soprattutto all'indomani di un periodo estivo durante il quale sono emersi due dati di fatto incontrovertibili. Innanzi tutto è stato dimostrato dal Governo italiano che le partenze e gli sbarchi si possono fermare. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). E qui, signor presidente Conte, ringrazio per suo tramite il vice premier Matteo Salvini. In secondo luogo è stato dimostrato dal resto d'Europa che la solidarietà esiste solo a senso unico, e cioè dall'Italia verso gli altri Stati, e non dagli altri Stati verso l'Italia. Ben venti immigrati della nave Diciotti sono stati presi dall'Albania, e non dalla Francia, la quale però non perde occasione per fare la morale. Non solo ci fa la morale, ma ci prende in giro, perché questa mattina Macron ha avuto il coraggio di dare la responsabilità agli agenti in quanto inesperti per l'invasione in territorio italiano. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Almeno avesse il coraggio di prendersi la responsabilità delle proprie azioni.

Ci troviamo ancora nella triste situazione in cui il fenomeno dell'immigrazione, diventato strutturale dopo il 2010, viene trattato dagli Stati europei come transitorio. L'unica è l'Italia, che finalmente mette in campo soluzioni durature, a medio e a lungo termine. Ma non possiamo essere lasciati soli, o meglio: chi decide di lasciarci soli deve sapere che su questa partita non ci vedrà disponibili a dialogare su altre problematiche.

Un altro problema a cui sono state date scarse risposte è la lotta alla cybercriminalità, che aggredisce i mezzi di informazioni con lo scopo di tacitare o distorcere i messaggi delle istituzioni o di gruppi di opinione, turbando la libera circolazione delle idee, che è il cuore pulsante delle nostre democrazie. Sotto questo punto di vista non sono state prese che timide iniziative. Bisogna fare di più.

Si profila all'orizzonte anche il vertice euro, nel quale verrà discussa l'integrazione economica europea e le sue prospettive future. Sarà un'occasione importantissima per smantellare il dogma dell'*austerità*. Il fallimento dell'*austerità* è sotto gli occhi di tutti, ma un punto di vista sul quale vorrei attirare



l'attenzione dell'Assemblea è che il regime di austerità ha portato alla disaffezione dei popoli non solo verso l'attuale assetto delle istituzioni europee, ma anche verso la stessa idea di Europa unita.

Il germe dell'intolleranza tra Nazioni è tornato a serpeggiare, e ciò non a causa delle forze cosiddette populiste, che anzi sono le sole a credere ancora in un disegno europeo di popoli fratelli e liberi dalla dittatura finanziaria (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*), ma a causa di chi va in piazza con la bandiera dell'Europa e, contemporaneamente, gioisce per gli attacchi speculativi fatti contro la nostra Nazione. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Ripeto: purtroppo anche in quest'Aula c'è chi gioisce per gli attacchi alla democrazia; quella democrazia per cui molti hanno dato il sangue e che non sarà certo lo *spread* ad abolire.

La Brexit, poi, ci riguarda da vicino. Sono stati trovati accordi di massima per quanto riguarda molti aspetti importanti, ma resta ancora insoluta la questione circa il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, nonché l'importante individuazione del tipo di partenariato economico-commerciale *post* Brexit. Sono aspetti molto controversi che fanno emergere lo spettro di un *nodeal* e delle turbolenti relazioni diplomatiche che ad esso seguirebbero. Sotto questo punto di vista, è nostro impegno imprescindibile salvaguardare la comunità italiana nel Regno Unito ed essere fermamente al fianco dell'Irlanda.

In questo contesto, abbiamo una certezza alla quale non si intende venire meno, con buona pace di quanti fanno terrorismo mediatico al riguardo. Siamo fermamente all'interno dell'Alleanza atlantica che era, è e sarà l'imprescindibile schema bellico unitario dell'Europa. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Concludendo, signor Presidente, sosteniamo fermamente l'Esecutivo nella richiesta di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea per evitare tragedie in mare; nella richiesta di una riforma oculata del Trattato di Dublino; nell'incoraggiare la cooperazione tra le Forze dell'ordine dei vari Paesi; nel ribadire con fermezza il principio di aiutarli a casa loro. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Favoriamo la cooperazione con i Paesi di origine per uno sviluppo economico reale che ne favorisca il benessere sociale ed economico. Sosteniamo, altresì, la lotta alla cibercriminalità e alla criminalità organizzata e la volontà di promuovere tutte le iniziative necessarie per creare un gruppo di lavoro che studi l'attuale architettura europea e la politica economica europea, nell'ottica di rispondenza effettiva ai trattati, i quali affermano la crescita nella stabilità e l'aumento del benessere di tutti i cittadini europei, nessuno escluso.

In ultimo, crediamo fermamente che questo Governo possa e debba attivarsi per fare della Banca centrale europea una vera banca sovrana, capace di svolgere il ruolo di prestatore di ultima istanza. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Il fatto che si trovi materialmente a Francoforte la dice lunga sulla sua reale indipendenza. Disinnesciamo, infine, lo *spread*. Togliamo ai potentati economici, che nessuno ha mai votato, il potere di destabilizzare le democrazie e silenziare i popoli sovrani.

Per questo motivo, il Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier- Partito Sardo d'Azione, voterà convintamente la risoluzione, nella consapevolezza di operare per dare nuovamente sovranità e dignità ai popoli europei oppressi e affamati. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni*).

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Salutiamo una rappresentanza di studenti dell'Istituto secondario di istruzione superiore "Antonio Rosmini" di Palma Campania, in provincia di Napoli, che oggi assiste ai nostri lavori. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 12,22)**

**MALAN (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MALAN (FI-BP).** Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il 5 ottobre scorso i commissari europei Dombrovskis e Moscovici hanno scritto una lettera al Ministro dell'economia italiano criticando duramente la Nota di aggiornamento del DEF, perché si discostava dalle raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo per quanto riguarda il rientro dal *deficit*.

Quella lettera è stata accolta da durissimi attacchi da parte di esponenti del Governo e della

maggioranza per le raccomandazioni del Consiglio europeo che il Presidente della Commissione affari europei, senatore Licheri, del MoVimento 5 Stelle, ha poco fa detto essere composto "da coloro che vogliono imporre la dittatura degli algoritmi".

Chissà quale Consiglio europeo aveva approvato quelle raccomandazioni, anche perché erano state approvate all'unanimità e, dunque, anche con il voto dell'Italia. Si potrà allora pensare a Gentiloni Silveri, a Renzi, a Letta, a Monti e magari a Berlusconi (tutt'ora l'ultimo Presidente del Consiglio scelto dai cittadini). E invece no, perché quel Consiglio europeo si è tenuto non nel passato ma il 28 giugno scorso e a rappresentare l'Italia e a votare quelle raccomandazioni c'era il qui presente presidente del Consiglio Giuseppe Conte. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ne ho fatto l'oggetto di un pezzo di intervento, ma non pensiamo - e credo che nessuno qui lo pensi - che tali questioni possano essere apprezzate in ambito internazionale. E non credo che a livello europeo questo dia credibilità al nostro Paese, specialmente poi se abbinato a ferocissimi attacchi contro i cattivoni del Consiglio europeo, per non parlare dei componenti della Commissione europea, che - a detta di esponenti del Governo - spazzeremo via.

Quando poco fa il collega Mallegni le ha fatto notare, presidente Conte, che ad ascoltare a lungo - e con il garbo che le riconosciamo - molti interventi senza prendere appunti si rischia di non ricordare molto, ha fatto un'osservazione davvero appropriata. Sono infatti passati tre mesi da quelle raccomandazioni e lei ha firmato una Nota di aggiornamento al DEF e una legge di bilancio che si scontrano frontalmente con quelle raccomandazioni.

Ci sono voluti tre mesi, ma il giorno prima, peraltro, di quel Consiglio europeo del 28 giugno, qui lei ha ricevuto la raccomandazione - anzi, l'impegno - da parte della maggioranza di Governo - e, su alcuni punti, anche di altre forze politiche - a lavorare su alcuni aspetti, come l'eliminazione delle sanzioni alla Russia, che fanno più danno a chi le pone che a chi le riceve *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*, o il superamento della direttiva Bolkestein, per quanto riguarda le note vicende che conosciamo, come quella degli stabilimenti balneari o altre, che mai lo stesso Bolkestein avrebbe voluto fossero oggetto della sua applicazione. Il giorno dopo, al Consiglio europeo, insieme ad altri Paesi ha votato l'estensione e il prolungamento delle sanzioni alla Russia e sulla direttiva Bolkestein non è stato ottenuto niente.

C'è stato però un aspetto positivo: lei - e naturalmente molti altri esponenti della maggioranza e del suo Governo - ha definito quel Consiglio europeo un grande successo e una svolta, così come lo era quanto il Consiglio europeo aveva approvato sull'immigrazione. In tanti abbiamo preso atto con soddisfazione di siffatto successo, perché sosteniamo l'Italia, chiunque ci sia al Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Purtroppo è bastato che trascorresse qualche giorno perché la vicenda della nave Diciotti ci facesse scoprire che non avevamo ottenuto assolutamente nulla, neppure dal punto di vista dell'immigrazione: le persone che erano a bordo di quella nave sono state tenute in porto, si è aspettato un po' e oggi sono tutte in Italia, esattamente come accadeva prima del Governo del cambiamento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. C'è qualche problema, allora: dobbiamo fare in modo di essere in un certo senso conseguenti.

Qui poi subentra la questione della manovra, della quale ha parlato e che si scontra con le raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo, anche con il suo voto, il 28 giugno; ma questo ormai l'abbiamo visto, e va bene. Ebbene, questa manovra non ci pone nella direzione giusta né nelle condizioni di imporci a quel pericoloso organismo che si chiama Consiglio europeo o alla Commissione europea. Ci pone invece in una condizione d'isolamento, perché metterci frontalmente contro a quanto era stato chiesto all'Italia, anche dal punto di vista politico, con dichiarazioni continue e attacchi - anche personali - ai membri della Commissione europea non è il modo con cui si possa ottenere qualcosa.

I Governi Berlusconi, invece, hanno sempre lavorato nella direzione di contrapporci all'Unione europea su punti molto importanti per difendere gli interessi del Paese e il presidente Silvio Berlusconi ha pagato questo di persona *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*, subendo attacchi di ogni genere, anche speculativi e politici, per non parlare di quelli giudiziari; ha però difeso l'Italia, cercando sempre il dialogo con gli altri Paesi.

Non possiamo attaccare pressoché tutti i Paesi dell'Unione europea, tranne alcuni, con i quali - come ha ricordato il senatore Licheri, del MoVimento 5 Stelle - non abbiamo nulla, o pochissimi interessi, in comune: parlo del Gruppo di Visegrád, con il quale, a parte il fatto che non vuole i nostri immigrati, per il resto non abbiamo tante cose in comune. Possiamo avere tanta simpatia e alcune vedute in comune: se però non vogliono prendersi nessuno dei nostri immigrati, che noi invece vogliamo dare loro, non vedo il grande interesse in comune.

L'isolamento che invece abbiamo oggi era esattamente l'opposto di quello che Silvio Berlusconi ha sempre portato avanti con i suoi Governi, ottenendo cose notevoli, di cui adesso non faccio l'elenco, limitandomi a parlare solo dei successi ottenuti proprio per attutire quelle norme eccessivamente rigide e difendere gli interessi dell'Italia, il *made in Italy* e tante altre questioni.

Allora, presidente Conte, le dico solo questo: laosterremo quando si batterà a difendere gli interessi italiani; quando chiederà di non applicare la direttiva Bolkestein dove non va applicata; quando si batterà per difendere i confini dall'immigrazione clandestina e anche dalle incursioni che vengono dalla Francia; quando difenderà gli interessi dell'Italia e la sicurezza dei cittadini; quando, infine, si batterà per favorire il rientro degli immigrati che non hanno titolo per restare nel nostro Paese. Su tutto questo avrà il nostro sostegno, ma l'Italia non può restare isolata.

C'è un solo Paese che dà anche a lei personalmente un certo credito: il presidente Trump riserva a lei personalmente, presidente Conte, un ottimo trattamento; ma allora impariamo, imparate qualcosa anche da Trump. Trump, da quando è stato eletto, ha fatto salire i valori della Borsa americana del 40 per cento e la disoccupazione è ai minimi. Da quando si è prospettato il vostro Governo, la Borsa italiana ha perso il 20 per cento; 150 miliardi di capitalizzazione sono andati in fumo, con miliardi in più pagati sugli interessi e una disoccupazione che già solo con il decreto dignità è in aumento. Prenda esempio dall'unico punto di riferimento che - a quanto pare - questo Governo è riuscito in qualche modo ad avere, forse più che altro per via del nemico comune che è la Commissione europea, e cerchi di fare l'interesse dell'Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, presidente Conte, membri del Governo, colleghe e colleghi, anche oggi ci troviamo qui a parlare d'Europa e lo facciamo sulla base di un paradosso che viene vissuto nella narrazione sia fuori che all'interno di quest'Aula. Il paradosso è molto semplice: l'Europa ha deciso di lasciare agli Stati membri tutta la sovranità su temi come l'immigrazione, dove invece serve una sovranità europea, e ha deciso invece di tenere per sé la sovranità economica e finanziaria, laddove invece all'interno degli Stati membri servono totale sovranità e autonomia. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Esempi di come quella sovranità nazionale per affrontare temi di carattere europeo dimostra tutta la sua fragilità, e quindi che poi il rapporto tra gli Stati membri si basa su egoismi, li abbiamo quasi quotidianamente: abbiamo visto quello che è successo ieri nel rapporto con la Francia; abbiamo visto la Gendarmeria francese portare sul nostro territorio gli immigrati; l'abbiamo visto a Bardonecchia; l'abbiamo visto molte volte nel Mediterraneo, quando Stati membri chiudono i propri porti pur avendo l'obbligo di andare a salvare vite umane. Su questo però la sovranità è sempre in capo ai popoli. E lo vedo ogni giorno sul mio territorio: se ne parla pochissimo, ma dalla frontiera del Friuli-Venezia Giulia entrano ogni giorno centinaia di persone. E non se ne parla perché non arrivano su una barca. Io, però, che ho studiato geografia al liceo credo di ricordare che intorno al mio confine si trovano tutti Paesi membri dell'Unione europea e mi chiedo allora come mai è sempre l'Italia a doversi fare carico di tali arrivi. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Al contrario, abbiamo visto come la sovranità europea in materia economica abbia prodotto risultati totalmente scadenti in Europa, ma ancor più in Italia. Il senatore Pittella ha fatto riferimento ad accordi che devono essere fatti con l'Europa per chiedere maggiore flessibilità, maggiori interventi e maggiori impegni finanziari. Io, però, mi chiedo come sono stati fatti tali accordi, perché l'Italia è il Paese che ha saputo uscire dalla crisi in modo peggiore rispetto a qualsiasi altro *partner* europeo; ha perso 10 punti di PIL nei confronti del resto d'Europa; ha fatto 448 miliardi di nuovo debito dal 1° gennaio 2012; ha il tasso di disoccupazione più



alto in Europa. Mi chiedo, allora, se quei margini che abbiamo chiesto all'Europa erano insufficienti o se sono stati chiesti male, o se non ci sono stati dati, perché abbiamo visto invece correre - come ha già detto il senatore Licheri - molti altri Paesi su diversi fronti. È ovvio, quindi, che sulla base di questo presupposto sbagliato, di questo paradosso di mancanza di sovranità - da un lato - e di abbandono di sovranità - dall'altro - i cittadini si trovano ovviamente disorientati e non capiscono bene a che cosa serva questa Europa. Nascono allora le categorie di cittadini. Si parla spessissimo di sovranismo e di populismo, mettendo i cattivi dalla parte di sovranismi e populismi.

Ho limitati studi giuridici, ma credo che l'articolo 1 della Costituzione affermi che la sovranità appartiene al popolo ed è lì che ci sono i concetti di sovranismo e populismo che piacciono a questa maggioranza. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Credo invece che il Governo, grazie all'ottimo lavoro del presidente Conte, stia facendo recuperare all'Italia quel ruolo importante che ha in Europa, come è stato ricordato dall'intervento del senatore Licheri. L'Italia è uno dei Paesi fondatori di quella che era la Comunità europea ed è sul concetto di comunità che dobbiamo insistere, sul concetto di aiuto tra popoli diversi, che hanno caratteristiche diverse, che vogliono essere sovrani su certe cose, ma che hanno bisogno gli uni degli altri per affrontare temi che singoli Paesi non riescono ad affrontare e hanno bisogno dei *partner* europei per affrontarli assieme non in una lotta dove vincono o perdono i sovranismi, ma in una visione comune di un'Europa che non è quella che poteva essere sessant'anni fa. Molte cose sono infatti cambiate negli ultimi sessant'anni.

I principi costitutivi della Comunità europea sono allora quelli su cui oggi noi dobbiamo ritornare con forza per dare risposte non a temi di burocrazia o finanziari, ma ai cittadini che vivono in quei territori e che hanno bisogno di avere chiarezze e certezze da un ente come quello europeo che, nel suo insieme, ha la possibilità di affrontare anche grandi problemi quale quello dell'immigrazione.

Presidente Conte, noi votiamo a favore della risoluzione di maggioranza e la maggioranza sarà al suo fianco nel Consiglio europeo, perché credo che i temi che lei vuole portare in quel luogo sono quelli che giustamente dobbiamo affrontare in modo coeso. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Lorefice, Pucciarelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore Marcucci e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dal senatore Urso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 6, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Si sono così concluse le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018.

Sospendo la seduta fino alle ore 17 e in ogni caso fino al termine del Consiglio di Presidenza.

(La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 17,05).

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

La seduta è ripresa. (*Brusio*).

Prego i colleghi di prendere posto, abbassare sensibilmente il volume delle conversazioni e lasciare libero il banco del Governo.

**Discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge:**

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ore 17,05)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 840.

Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

**DE PETRIS** (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, in Commissione affari costituzionali stiamo svolgendo una serie di audizioni concentrate in particolare, anche quelle svolte oggi, su alcuni elementi del decreto-legge che hanno strettamente a che fare con le proposte di questione pregiudiziale e sono state messe in luce, in modo chiaro ed evidente, le norme che sono palesemente incostituzionali.

Al di là di questo, signor Presidente, dalle audizioni svolte ieri è emerso che abbiamo di fronte un decreto-legge che contiene una serie di norme che meriterebbero davvero non soltanto una trattazione in termini di costituzionalità, come faremo adesso, in poco tempo, ma anche una serie di approfondimenti.

D'altronde - mi rivolgo ai colleghi - lo stesso Presidente della Repubblica, nonostante alcune modifiche apportate nella stesura finale del decreto-legge, contestualmente alla firma del provvedimento ha fatto recapitare una lettera al Presidente del Consiglio, in cui chiede il rispetto degli obblighi costituzionali, in particolare dell'articolo 10 della nostra Costituzione. Non voglio, ovviamente, interpretare il Presidente della Repubblica, ma credo che questo sia altamente significativo, perché sottopone alla nostra attenzione quanto sia fondamentale, nell'esame di questo decreto-legge, tener presente che c'è l'articolo 10 della Costituzione, che fino a oggi certamente non è stato abolito.

Peraltro, il decreto-legge, ancora una volta, viene palesemente meno - mai come questa volta - ai requisiti di necessità e urgenza previsti dalla nostra Costituzione all'articolo 77. I motivi dell'urgenza, richiamati nella stessa relazione, sono vaghi e non certamente tali da dare sostanza e giustificare l'adozione del decreto-legge. Chiedo infatti ai colleghi quali sarebbero oggi la necessità e l'urgenza di un decreto-legge che, peraltro, è stato prima annunciato e poi pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dopo venti giorni: quale sarebbe oggi l'emergenza? Lo dico con forza perché siamo pieni di dichiarazioni del Ministro dell'interno, il vicepremier Salvini, che, con tutti i suoi strumenti di propaganda, continua a dire che si è ridotto sensibilmente il numero degli arrivi e effettivamente, il numero degli sbarchi, anche rispetto allo scorso anno, ha visto un calo dell'80 per cento. Quindi, quale sarebbe l'emergenza che giustifica il ricorso a un decreto-legge per intervenire, poi, su che cosa? Sostanzialmente e prioritariamente sulla protezione umanitaria e su altri aspetti strettamente collegati, quindi, torno a ripetere, in contrasto anche con tutte le varie sentenze della Corte costituzionale, la quale si è pronunciata varie volte sul punto in modo inequivocabile: la necessità e l'urgenza devono essere chiare e non oggetto di mere intenzioni, perché politicamente si ritiene che bisogna intervenire con un decreto-legge.

Passiamo al secondo elemento circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità, che riguarda il requisito dell'omogeneità. In questo decreto-legge si interviene in tema di immigrazione. Vorrei

ricordare che all'inizio i decreti-legge erano due, uno per l'immigrazione e l'altro per la sicurezza pubblica e che sono stati accorpati, ragion per cui l'omogeneità non è certamente rintracciabile: un coacervo di misure amministrative che intervengono su diversi temi, dall'immigrazione all'agenzia per i beni sequestrati, ai blocchi stradali, alle misure per le Forze dell'ordine.

Aver, poi, utilizzato la parola «sicurezza» legata esclusivamente all'immigrazione è come ammettere una presunzione non di innocenza, come recita la nostra Costituzione, ma di colpevolezza, perché l'immigrazione, secondo questo decreto-legge, è semplicemente un problema di sicurezza pubblica.

Vi è di più. Il requisito dell'omogeneità - vorrei ricordare ancora una volta - è stato più volte richiamato dalla Corte costituzionale, tra le cui sentenze vorrei segnalare con forza la n. 22 del 2012, con la quale la Consulta ha rintracciato l'illegittimità di un decreto-legge il cui contenuto non rispettava, per l'appunto, il vincolo dell'omogeneità.

Mi soffermerò ora su alcune questioni palesemente e inoppugnabilmente anticostituzionali. Iniziamo con l'articolo 1, ovvero dal fatto che viene abolita la protezione umanitaria. Da questo punto di vista, il richiamo del Presidente della Repubblica - dovremmo rileggere la lettera di accompagnamento - è chiarissimo. Nel testo potrete pure eliminare il riferimento alla Costituzione e alle convenzioni internazionali, ma, quand'anche lo faceste, non è che tali norme scompaiano: sono lì a presidiare i valori e gli strumenti che uno Stato democratico deve mettere in atto. Il diritto d'asilo, che è garantito dal terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione, non viene adempiuto solo recependo il diritto europeo per quanto riguarda lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria, ma soprattutto applicando concretamente una protezione umanitaria dello straniero; quindi, la sua abolizione di fatto viola la richiamata disposizione costituzionale. È evidente e anche nella sentenza della Cassazione del 2018 si dice con chiarezza che lo strumento della protezione umanitaria non è residuale, nel senso che dovrebbe essere elemento accessorio, ma è elemento che trae la sua forza e la sua provenienza direttamente dall'articolo 10 della nostra Costituzione.

Al posto della protezione che cosa si fa? Si introducono una serie di tipizzazioni, di permessi speciali, che vanno dalle cure mediche a problemi di calamità naturali, si cerca, cioè, di tipicizzare alcuni casi specifici. Ma guardate che il fatto di tipicizzare, quindi di incanalarli solo in alcune fattispecie, non esaurisce il richiamo dell'articolo 10 della Costituzione, che ci obbliga, non solo moralmente, ma anche dal punto di vista del fondamento del nostro patto repubblicano, a rispettare e ad avere il diritto d'asilo e la protezione umanitaria tra i valori fondanti della Repubblica, per non parlare di tutte le norme e le convenzioni europee dei diritti dell'uomo e della convenzione sui rifugiati.

Un altro elemento fortissimo di incostituzionalità riguarda l'articolo 14. Nel decreto-legge è prevista la revoca della cittadinanza a coloro che si siano macchiati di crimini e di reati molto pesanti. Si introduce una discriminazione, in violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione, tra cittadini italiani per nascita e cittadini per acquisizione successiva. Contravvenendo alle norme internazionali sull'apolidia, creeremmo un mostro giuridico. Come lei sa benissimo, Presidente, è una violazione acclarata e palese dell'articolo 3 della Costituzione. Ci sono cittadini italiani, che lo sono per nascita, per sangue, che si sono macchiati di delitti efferati e mantengono la cittadinanza, ovviamente, e altri, che l'hanno acquisita successivamente, a cui viene tolta: un trattamento di disparità incredibile.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Per non parlare - ma avremo modo di tornarci - degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Si introduce un trattenimento ai soli fini dell'identificazione per trenta giorni e, se non si è identificato, per altri centottanta giorni, con palese violazione di vari articoli (2, 3, 10, 13 e 117) della nostra Costituzione, tra l'altro provvedendo a trattenimenti in luoghi non ben identificati, con tutto quello che significa dal punto di vista della libertà personale. Non si può avere una discriminazione così palese.

Concludo, Presidente, ricordando che oggi è il 16 ottobre: dovremmo ricordarci tutti che è l'anniversario della deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma. Noi, ancora una volta, nella storia di questo Paese, stiamo compiendo atti palesemente discriminatori per razza, per nascita e per appartenenza; credo che dovremmo tutti riflettere su questo.

Invito i colleghi a esaminare con cura non solo la questione pregiudiziale, ma anche il decreto-legge.

Per questo chiediamo di non passare all'esame del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico statale «Roberto Valturio», di Rimini, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 840 (ore 17,18)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Parrini per illustrare la questione pregiudiziale QP2.

**PARRINI (PD).** Signor Presidente, anch'io, come la collega De Petris, sono rimasto molto colpito dalle audizioni che abbiamo svolto - ancora non sono terminate quelle programmate - in Commissione affari costituzionali. La ragione per cui sono rimasto molto colpito dai pareri che abbiamo ascoltato è che la quantità di elementi che all'interno di questo decreto-legge si pongono in aperto contrasto con articoli della nostra Costituzione, con sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenze e ordinanze della Corte di cassazione e con sentenze della Corte costituzionale sono veramente tanti.

Noi intendiamo utilizzare il tempo che ci è concesso per l'illustrazione della nostra questione pregiudiziale per rivolgere un appello alla maggioranza, affinché riconsideri l'opportunità di procedere con l'iniziativa legislativa in esame. Alla luce di quello che abbiamo sentito, infatti, ci pare che la violazione dei precetti costituzionali sia così netta - penso agli articoli 3, 10, 13, 27 e 111 della Costituzione - da indurci a pensare che di questo provvedimento non rimarrà in piedi niente, non appena chi è adibito ad esercitare il controllo di legittimità costituzionale sugli atti del Parlamento lo esaminerà e prenderà una decisione sulla sua conformità alla Costituzione.

Si vuol fare un provvedimento bandiera? Si vuol fare un provvedimento manifesto? Mi chiedo se ciò sia quello che oggi serve al nostro Paese. Credo che abbiamo la necessità di affrontare i problemi con misure efficaci e di non cedere alla tentazione della demagogia.

Ci sono davvero aspetti che lasciano sconcertati: è stato ricordato il contrasto palese con l'articolo 10 della Costituzione del punto del provvedimento che prende il nome dal Ministro dell'interno e che prevede l'abolizione della protezione umanitaria. Sollevano grossissimi dubbi le questioni del trattenimento per l'identificazione, dell'allungamento da novanta a centottanta giorni del periodo di permanenza nei centri per il rimpatrio, dell'esclusione dalla possibilità di registrarsi all'anagrafe per le persone che chiedono asilo, che significa l'esclusione di una categoria di persone dal godimento di diritti sociali fondamentali. Rilevanti perplessità sono suscitate anche dalla norma sulla revoca della cittadinanza. Durante le audizioni, uno dei costituzionalisti che abbiamo ascoltato ha citato una bellissima affermazione, fatta in sede di Assemblea costituente, da un grande padre costituente veneto, Umberto Merlin, che disse che lo Stato, contro i cittadini indegni, ha sempre altri mezzi di difesa più degni della revoca della cittadinanza, che non è mai tollerabile. Grandi perplessità sono sollevate anche dal fatto che la clausola di invarianza finanziaria, scritta nel provvedimento, è palesemente incompatibile con le norme contenute nel provvedimento stesso, che sono destinate a produrre aggravii burocratici, amministrativi e anche finanziari, oltre ai profili di illegittimità che ho appena ricordato.

E poi guardate, il rischio maggiore, che ci fa propendere per la richiesta di non passare all'esame del provvedimento, è che si sia di fronte ad un atto che fa esattamente il contrario di quello che si propone, che ottiene effetti opposti a quelli che dice di voler perseguire, creando quindi una sorta di effetto *boomerang*. Sappiamo tutti che il risultato che di fatto avrà il provvedimento sarà quello di aumentare gli irregolari nel nostro Paese e sappiamo tutti che, con l'aumento delle presenze illegali nel nostro Paese, aumenterà anche l'insicurezza. Siamo quindi di fronte al paradosso di un decreto-legge che si richiama alla sicurezza e che finirà, se approvato così come oggi è scritto, per produrre insicurezza.

Faccio infine un'ultima osservazione: la lettera del presidente Mattarella non è qualcosa che possiamo ignorare. Essa ci ricorda che l'obbligo di rispettare gli impegni internazionali e costituzionali non può essere aggirato in alcun modo. Oggi c'è stato un dibattito sul Consiglio europeo che si svolgerà tra qualche giorno e tutti sappiamo che ben altra strada bisognerebbe seguire per arrivare a un miglior governo del complesso fenomeno del flusso migratorio, che investe il nostro ed altri Paesi. Bisognerebbe davvero fare alleanze, come ha ricordato il senatore Pittella, per arrivare alla possibilità

di riformare il Regolamento di Dublino, bisognerebbe non essere isolati in sede di Unione europea, bisognerebbe fare tutto il possibile per stringere rapporti che ci consentano di effettuare veramente dei rimpatri, bisognerebbe fare intese giuste per arrivare alla redistribuzione. Da questo punto di vista, il nostro Governo sta commettendo molti errori e la discussione di questa questione pregiudiziale è un'ulteriore occasione per segnalarli e per invitare la maggioranza ad un ravvedimento, perché se davvero vogliamo avere più sicurezza, nel rispetto dei principi costituzionali e di umanità, bisogna seguire una strada tutta diversa da quella che con il provvedimento in esame si è deciso di imboccare.

*(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

**ERRANI** (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ERRANI** (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei invitare a una riflessione tutti voi, in relazione a un ragionamento che mi sembra oggettivo. Noi stiamo discutendo un provvedimento che di fatto è un provvedimento manifesto. (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, senatore Errani.

Collegli, per cortesia, abbassate la voce o semplicemente ascoltate l'intervento del senatore Errani. In particolare, mi rivolgo alla parte destra dell'Emiciclo.

Prego, senatore Errani, continui pure.

**ERRANI** (*Misto-LeU*). Dicevo, un provvedimento manifesto che si propone di garantire maggiore sicurezza. Come è stato detto da chi mi ha preceduto, il risultato è abbastanza evidente: produrre ulteriore clandestinità e maggiore insicurezza. L'ideologia che sta dietro a questo provvedimento è però molto preoccupante. Esistono dei principi costituzionali e giuridici in questo Paese, non solo nella Costituzione, ma anche prima della Costituzione, che con questo provvedimento si vanno a stracciare.

In primo luogo, non esiste nessuna emergenza. Ormai questo, prendendo come riferimento il Ministro dell'interno, è dichiarato dallo stesso Ministro: c'è una riduzione di oltre l'80 per cento degli sbarchi e degli arrivi. Non c'è emergenza e il decreto-legge è uno strumento inappropriato per affrontare la questione.

In secondo luogo, sulla cittadinanza si stanno introducendo due criteri diversi: il cittadino che per nascita ha la cittadinanza e che commette reati avrà un percorso; il cittadino acquisito e che ha acquisito la cittadinanza avrà un altro percorso. Questo è chiaramente incostituzionale e mette in discussione un principio giuridico fondamentale. Lo dico soprattutto ai colleghi che in questi anni sono stati molto attenti al principio della legalità, della trasparenza e della umanità: io vi prego, riflettete rispetto a questa pregiudiziale, ma soprattutto riflettete prima di approvare un provvedimento di questo tipo, che apre le porte a un modo di ragionare molto pericoloso in questo Paese e che, come è stato detto, è già stato praticato in questo Paese, con le leggi razziali e con altri provvedimenti di un lontano Novecento. La revoca della cittadinanza e l'individuazione di profili specifici, come il Daspo per chi è ammalato, sono provvedimenti che possono raccogliere applausi demagogici da parte di qualcuno, ma che fanno male a questo Paese.

Vado avanti. Vedo che continuate a bombardare l'unico sistema di accoglienza che ha funzionato, che è quello dello SPRAR. Non c'è solo Riace, ma c'è anche un lavoro fatto dai Comuni. Voi lo bombardate, lo mettete in discussione e costruite un sistema emergenziale, anche questo fuori dalle regole della Costituzione, che fa sì che possiate trattenere, non si capisce bene dove, per centottanta giorni una persona. Ma riflettiamoci. È questa la strada? Non c'è l'emergenza, allora vi chiedo: qual è una scelta fondamentale che dovrete fare? Lo dico prima di tutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che guardo sempre con molta attenzione: non c'è dubbio che una delle ragioni della crescita della clandestinità in questo Paese sia la legge Bossi-Fini. Abrogatela! (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

Ci sono infatti migliaia di persone che accudiscono i nostri padri e le nostre madri che sono in clandestinità per quella legge e chissà cosa accadrebbe se non ci fossero loro ad accudire i nostri padri e le nostre madri. Peraltro, con i provvedimenti che state adottando, non so dove andrebbe a finire il



*welfare.*

Rifletteteci; ragionateci. Non sono la demagogia e la propaganda che possono far affrontare con umanità, legalità e trasparenza il tema dell'immigrazione, ma un ragionamento più serio, meno propagandistico, alla ricerca della verità e non degli applausi e della facile raccolta di consensi.

Io vengo da una Regione dove alcuni anni fa, in molti Comuni della bassa modenese e reggiana, dove c'è un sistema produttivo, con una popolazione di 8.000, 9.000 o 10.000 abitanti avevano già il 20 per cento di immigrati. In quegli anni (parlo di cinque o sei anni fa), quegli immigrati erano integrati, lavoravano, stavano dentro a un meccanismo. Spingere sulla paura e sulla pancia produrrà gravissimi danni anche per la sicurezza in questo Paese. Rifletteteci. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD).*

**BALBONI** (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BALBONI** (Fdi). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà contro queste questioni pregiudiziali perché, se il decreto sicurezza proposto dal Governo ha un difetto, è quello di essere molto fumo e poco arrosto. Non c'è nessun pericolo per la Costituzione italiana, semmai, c'è un pericolo per i cittadini italiani, che non sono adeguatamente tutelati da questo decreto-legge.

Noi ci impegneremo in quest'Aula perché questo provvedimento sia all'altezza delle promesse fatte in campagna elettorale dalle forze politiche che oggi governano e con questo decreto buttano fumo negli occhi agli italiani, promettendo, ad esempio, di abrogare la norma (anomalia tutta italiana) della protezione umanitaria, salvo poi inserire in questo stesso testo tutta una serie di eccezioni che rendono del tutto inutile questa finta abrogazione, dimenticando ancora una volta che il Consiglio europeo del 28 e del 29 giugno ha decretato che chi entra illegalmente in uno Stato membro dell'Unione europea deve essere trattenuto.

Ma quali norme liberticide, colleghi della sinistra? In Germania il trattenimento di chi entra illegalmente nello Stato tedesco o di chi vi viene trovato oggi è previsto fino a diciotto mesi, non fino a sei mesi come vuol fare questo decreto-legge.

Ancora, in questo decreto-legge ci dovrebbe essere un principio sacrosanto, che purtroppo non c'è, e cioè che chi si vuole affidare allo Stato italiano per essere protetto deve rispettarne le regole, comprese le regole che disciplinano l'ingresso degli stranieri in Italia.

Egregi signori del Governo, in questo decreto-legge dovete prevedere che la domanda di asilo vada presentata soltanto nel momento in cui lo straniero vuole entrare in Italia, alla frontiera, così come dovete prevedere l'espulsione immediata di tutti coloro che vengono trovati sul territorio, su cui magari stazionano da mesi o da anni, e soltanto strumentalmente presentano la domanda di asilo.

Dovete altresì prevedere, ad esempio, come succede in Germania, l'espulsione immediata per i cittadini dell'Unione europea che stanno sul nostro territorio e sono privi di qualsiasi mezzo di sussistenza. Questo avviene nella civile e democratica Germania e non avviene in Italia e anche su questo il vostro decreto-legge non dice nulla.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,36)**

*(Segue BALBONI).* In questo provvedimento, inoltre, si ampliano i reati per cui è prevista la revoca del permesso e della procedura di asilo, ma vengono dimenticati i reati gravissimi come il furto in abitazione, che desta un grandissimo allarme, il furto con strappo, ma soprattutto, viene dimenticata l'istigazione a delinquere. In particolare, si dimentica di imporre agli imam che predicano sul territorio nazionale di farlo in lingua italiana: troppo spesso l'uso di un'altra lingua e la disattenzione su questo aspetto diventano uno strumento per istigare a delinquere, alla guerra santa e al terrorismo.

In questo provvedimento, poi, in materia di cittadinanza italiana, dovrebbe essere prevista, ad esempio, una clausola di preferenza per gli italiani che stanno all'estero e che vogliono rientrare in Italia. La sinistra dice che ci servono gli immigrati perché gli immigrati di oggi pagano le pensioni degli italiani. C'è da chiedersi, semmai, chi pagherà le pensioni degli immigrati quando loro andranno in pensione: chi, se non gli italiani? *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Perché, allora, non dare la preferenza - se davvero fosse così - agli italiani del Sud America, del Venezuela, che muoiono di fame e che vogliono venire in Italia? Non sarà più facile integrare questi nostri connazionali di origine italiana rispetto ai nigeriani o a tutti coloro che vengono dall'Africa

subsahariana?

E ancora, nel momento in cui dobbiamo dare la cittadinanza agli stranieri, perché non prevedete in questo decreto-legge l'obbligo di conoscere la lingua italiana, con un esame di lingua italiana, oltre all'obbligo di conoscere le nostre leggi, la nostra storia, la nostra Costituzione e di giurare sulla nostra Costituzione? Questo dovrebbe prevedere un vero decreto sicurezza.

Perché non prevedete l'abrogazione dell'articolo del codice penale che ha istituito il reato di tortura? Parliamo di una vera spada di Damocle sugli operatori della giustizia, sui pubblici ufficiali, sugli agenti di pubblica sicurezza che non sono più in grado di svolgere il loro lavoro (*Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI*). Se infatti creano un turbamento in colui che stanno per arrestare, vengono accusati addirittura di tortura: basta un turbamento psichico, pensate un po' a cosa siete riusciti ad arrivare, colleghi della sinistra, nella scorsa legislatura.

Allora, cari colleghi, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà contro questa pregiudiziale perché vuole davvero che quest'Aula si occupi di questi temi e dia una risposta urgente e indifferibile alla domanda di sicurezza del popolo italiano. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI. Congratulazioni*).

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono mesi che il Ministro dell'interno alza i toni nel Paese e fa crescere le aspettative degli italiani intorno ai temi di questo decreto-legge. Sono mesi che lo sentiamo promettere il pugno di ferro su sicurezza, immigrazione, rimpatri, come se i due temi fossero perfettamente sovrapponibili o comunque due facce di una stessa medaglia, come se il nodo della sicurezza delle nostre città e delle nostre comunità dipendesse esclusivamente dal numero di immigrati presenti sul nostro territorio e come se, viceversa, una moderna democrazia come l'Italia, nella posizione geografica che occupa, potesse oggi decidere da sola di fare a meno di un fenomeno globale come l'immigrazione o potesse quanto meno decidere di fermare - per fare un esempio concreto - il vento con le mani.

Sono mesi che il vice *premier* Salvini ci spiega che quello dei flussi migratori è un problema soltanto di ordine pubblico e di stretta sul respingimento di chi arriva e sul rimpatrio di chi già c'è. Tutto questo decreto-legge è stato scritto in questa cornice. Non è un caso che nel titolo non compaia nessun'altra delle molteplici materie su cui interviene. Avrebbe, infatti, agli occhi dell'opinione pubblica, diluito l'equazione immigrazione uguale insicurezza, su cui la propaganda leghista prova a costruire ormai con ogni evidenza da tanto tempo il proprio consenso.

L'intenzione era quella di gettare benzina per giustificare un'emergenza migranti ben al di là della realtà ed è la ragione per cui è stato usato lo strumento del decreto-legge, che richiederebbe presupposti di necessità e urgenza, quando invece, almeno nelle soluzioni prospettate, non si rileva nessuno di questi caratteri. Si tratta, com'è chiaro, di interventi strutturali che modificano discipline di interesse materie. Per un verso, si riorganizza la disciplina a tutela dei richiedenti asilo, per un altro si interviene sull'organizzazione dell'Agenzia dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Tra l'altro, su questa materia, si modifica in modo pericoloso il codice antimafia, prevedendo la possibilità di vendere beni confiscati al miglior offerente. Si abbandona, cioè, il principio, seguito in questi anni, per cui i beni sottratti dalla mafia alla comunità debbano tornare alla comunità, con una funzione sociale certa. In più, dietro la logica della privatizzazione, c'è il rischio concreto che il loro acquisto sia effettuato da imprenditori e faccendieri che si muovono in una zona grigia sul confine della legalità.

Ho preso due esempi significativi, quello della protezione internazionale e quello dell'Agenzia, per dire quanto poco i singoli contenuti del decreto-legge abbiano da un lato il carattere della straordinarietà e urgenza, dall'altro quello dell'omogeneità, elementi che, come sappiamo, secondo l'articolo 77, secondo comma della nostra Costituzione, sono necessari per legittimare l'esercizio del potere legislativo da parte del Governo. Ma passino anche questi *escamotage* per mantenere alto il clima da campagna elettorale permanente. Ci stiamo abituando a capire che la propaganda è l'ossigeno vero di questa coalizione di Governo. Quello che è preoccupante, però, è la pretesa del Governo di affrontare il tema delle migrazioni come se fossero un fatto emergenziale. È la dimostrazione più plastica che non si è capito nulla di un fenomeno che accompagnerà le nostre democrazie non per anni,

ma per decenni. Mettere la testa sotto la sabbia, non vedere che quello che ha avvicinato i continenti ha anche accelerato il ritmo delle migrazioni, pensare di poter scansare i flussi, tutto questo significa soltanto mettere paura al presente usando il futuro e l'Italia invece ha bisogno di quelle opportunità, ha bisogno che il fenomeno migratorio venga governato con scelte che spingano oltre le convenienze immediate e guardino con sapienza e lungimiranza al futuro. Il problema vero è dato dal merito di questo decreto-legge. C'è una cosa su cui il vice *premier* Salvini dice il vero: questo provvedimento da lui fortemente voluto riguarda effettivamente tutti gli italiani. Li riguarda però, purtroppo, perché li colpisce e li colpirà in maniera negativa in un domani non troppo lontano. Il titolo di questo decreto-legge sarebbe dovuto essere, più chiaramente, decreto propaganda e insicurezza, perché questo contiene: o risposte che non sono soluzioni o risposte che sono soluzioni radicalmente sbagliate, che avranno solo l'effetto di rendere meno sicuri tutti gli italiani.

Da un lato ci sono le operazioni di distrazione, si cambiano parole per cose che di fatto restano uguali: viene eliminato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e lo si sostituisce con permessi speciali che però di fatto ricalcano quanto già succede oggi. Anche la loro durata sarà la stessa di quella prevista oggi nella maggior parte dei casi. L'unica conseguenza sarà, semmai, che così noi avremo uno strumento in meno per dare attuazione al diritto di asilo sancito dalla Costituzione all'articolo 10, un diritto che, come è stato ribadito dalla Corte costituzionale, non è del tutto incasellabile in una tipizzazione rigida.

Dall'altro poi ci sono le soluzioni invece radicalmente sbagliate. Se infatti il Governo decide di abbattere gli strumenti di integrazione migliori che il nostro Paese si è dato nel tempo, strumenti che anche con fatica e difficoltà si erano diffusi tra i Comuni e le amministrazioni territoriali, a subirne le conseguenze sarà il livello di sicurezza e di controllo dei nostri territori.

La stretta che viene disposta sulla revoca della protezione internazionale e sulla sospensione della domanda di asilo non produrrà espulsioni più semplici. Avremo l'effetto opposto, quello di aumentare la clandestinità e la marginalità. Colui al quale verrà revocata la protezione, non potendo fare ritorno al suo Paese, finirà per restare in Italia, soltanto lo farà da irregolare, da uomo invisibile. Diventerà clandestino anche colui al quale sarà sospesa la domanda di asilo per una condanna in primo grado di giudizio. Oggi la sospensione scatta dopo condanna definitiva, domani, con questo decreto-legge, il principio di non colpevolezza, che vale senza discussione per i cittadini italiani, segnerà per i richiedenti asilo un'eccezione palesemente ai limiti della costituzionalità.

Così come per quello che riguarda il periodo di trattenimento presso i centri di permanenza, che viene raddoppiato senza motivo, aumentando così il pericolo concreto che si verifichino abusi e arbitri ai danni dei migranti. Attenzione perché una misura del genere, a così forte impatto sulla libertà personale, rischia di essere in palese contrasto con la Costituzione e con la Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Ancora di più visto che l'unica motivazione alla base sembra essere l'intento punitivo nei confronti dei migranti.

Ecco, valutando tutte queste misure, l'unica cosa che grazie a questo decreto-legge risulterà più semplice per i migranti sarà invece uscire dalla legalità e gonfiare così il bacino di persone disperate soggette al richiamo e al ricatto della delinquenza. Ecco il vostro decreto sicurezza. Da un Governo come quello attuale, che ha messo l'immigrazione in cima alla lista delle sue priorità, ci saremmo francamente aspettati qualcosa di più; di sicuro qualcosa di diverso da questo. Se c'è un aspetto delle politiche repressive che è specifico del fenomeno migratorio, questo poi è la lotta contro le organizzazioni criminali che speculano su situazioni disperate di persone allo stremo delle speranze di vita.

In questo decreto-legge però di misure contro gli scafisti, contro il traffico di esseri umani, contro quelli che approfittano e speculano su situazioni di emergenza e di bisogno, non c'è traccia. Il Governo aveva annunciato il pugno di ferro contro l'illegalità e però, poi, non fa nulla in questo decreto-legge per rafforzare la lotta contro coloro che quella illegalità la producono ogni giorno e sopra di essa speculano e si arricchiscono.

Dite di voler potenziare i centri per i rimpatri e stanziare 500.000 euro per il 2018 e un milione e mezzo per il 2019-2020; sono briciole che produrranno una diminuzione di rimpatri, anziché un



aumento, dato che da quando si è insediato questo Governo si è anche persa di vista una seria ed efficace azione diplomatica, la sola che, come è stato fatto in passato, può consentire ad un Paese come l'Italia di rimpatriare i migranti irregolari nei Paesi di provenienza.

L'unica politica estera portata avanti dal vice *premier* Salvini è stata quella con i Paesi che hanno interesse ad indebolire le politiche di integrazione europea e lasciare l'Italia dunque più esposta e più sola nel dibattito, come abbiamo detto stamattina.

Con questo provvedimento insomma, signor Presidente, il Governo perde la sfida della sicurezza, la perde per l'inefficacia delle risposte che offre, ma la perde soprattutto perché rinuncia all'unica scommessa su cui oggi ha senso investire, quella dell'integrazione.

Viene distrutto, come è stato detto, il sistema di accoglienza diffusa per i richiedenti asilo. È uno strumento che in questi anni si era diffuso ed era stato apprezzato dai Comuni perché si basava su un principio semplice, quello per cui è più facile integrare se i numeri ingenti sono distribuiti sul territorio, se viene favorita la fiducia tra chi accoglie e chi è accolto, se chi è accolto entra a far parte di un progetto sociale conosciuto e condiviso.

Il Governo ha deciso di non giocare proprio questa partita, preferendo puntare tutto sui grandi centri di accoglienza, con una grande concentrazione di persone, un peggioramento della vita interna e con aumento così delle esigenze di controlli. Verrebbe da chiedersi perché, se non sapessimo che alimentare sicurezza e diffidenza sociale è l'unica strategia che questo Governo sa mettere in campo.

È una strada miope, cinica e irresponsabile che questo provvedimento conferma. Insomma, vi siete impegnati e ce l'avete fatta; avete dato con questo provvedimento il peggio di voi stessi, generato aspettative che voi stessi avete alimentato fomentando un clima di paura e di intolleranza, per poi costruire finte soluzioni che, però, invece di migliorare, peggiorano notevolmente le condizioni esistenti, generando marginalità, esclusione ed insicurezza. Il tutto per un po' di propaganda a buon mercato e per distogliere l'attenzione dal baratro nel quale state spingendo l'Italia.

Per queste ragioni noi, con questa pregiudiziale, vi chiediamo di fermarvi finché siete ancora in tempo, perché l'Italia e la nostra sicurezza valgono più di qualche voto a questo Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Rinaldo D'Aquino» di Montella, in provincia di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 840 (ore 17,50)**

**GASPARRI (FI-BP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GASPARRI (FI-BP).** Signor Presidente, il nostro Gruppo non condivide le questioni e le contestazioni di costituzionalità sul decreto-legge. Siamo consapevoli della complessità della discussione in materie quali l'espulsione o la cittadinanza, perché c'è sempre stato un contrasto tra le esigenze di sicurezza, largamente avvertite nel Paese, e i profili giuridici che spesso hanno portato a discussioni molto sottili e complesse.

Tuttavia, di fronte al tema del terrorismo jihadista e fondamentalista, il problema della cittadinanza va valutato con realismo perché non si può considerare cittadino meritevole chi ha comportamenti di un certo tipo. Abbiamo visto, del resto, come i fenomeni di integrazione non abbiano risolto le questioni. A volte si è detto che l'emarginazione dell'immigrato spinge verso il fondamentalismo. Non è stato così nel caso di uno degli attentati più celebri degli ultimi anni, avvenuto in Francia. I belgi che erano stati coinvolti erano cittadini francesi, lavoravano in aziende municipalizzate, uno di loro guidava l'autobus (credo che il nome della sua famiglia fosse Salah) e il fratello credo sia tuttora impiegato comunale perché non avendo commesso reati nessuno gli ha contestato nulla. Quindi erano cittadini integrati che lavoravano e che hanno dato luogo - o quanto meno lui ha dato luogo - ad uno dei delitti più efferati della storia recente.

Quindi, di fronte a questi temi, la discussione è indubbiamente delicata e si potrebbe estendere anche a

cittadini nati qui da generazioni, quindi semmai il tema della scelta di revocare la cittadinanza sarebbe estensivo, e a nostro avviso, va esaminato con attenzione. Ne discuteremo nel merito.

Le audizioni che ci sono state hanno sollevato problemi complessi di ordine costituzionale però, ripeto, noi abbiamo una realtà contemporanea molto modificata con comportamenti che erano inimmaginabili. Poi si dirà che allora il tema dovrebbe riguardare anche gli italiani che hanno compiuto delitti efferati come sciogliere i bambini nell'acido. Credo che sarebbe legittimo anche in quei casi porsi il problema della cittadinanza perché nessuno di noi si sente concittadino di Brusca o di altri personaggi che poi, semmai, legislazioni premiali hanno eretto quasi a benemeriti o a pensionati di Stato (ma questa, come si suol dire, è un'altra storia). *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Quindi noi non condividiamo le contestazioni di costituzionalità. Ci accingiamo a fare un esame di merito del provvedimento. Proprio poc'anzi, con alcuni colleghi, esaminando le proposte di legge di tanti colleghi del Gruppo Forza Italia, abbiamo colto un'attività emendativa intensa che porteremo avanti perché ci preoccupa soprattutto la sicurezza sul territorio e la mancanza di personale. Siamo preoccupati per i titoli che ci sono in questo decreto-legge, senza lo svolgimento del tema perché questo è il problema. Ci sono alcuni annunci, alcune affermazioni, il che è tipico di questo Governo: avete fatto numerosi annunci, alcuni anche contraddittori e alcuni che dobbiamo ancora capire - parlo della parte economica - ma ne parleremo più in là perché non abbiamo ancora compreso gli annunci sulle pensioni, i redditi, le cittadinanze, se 9 miliardi diviso 9.000 euro fa un milione o fa 6 milioni e mezzo, come teorizzano alcuni novelli economisti del Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Insomma, è in corso anche una riforma della matematica che mi pare la vera riforma che sta facendo questo Governo. I numeri sono cambiati. Non solo quelli elettorali, per carità, quelli li abbiamo visti, ma anche i numeri delle pensioni.

Ad esempio, oggi, colleghi, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nistri, ha svolto un'audizione presso le Commissioni congiunte difesa di Camera e Senato. Diversi colleghi di vari Gruppi hanno partecipato e Giovanni Nistri ci ha detto, parlando dei Carabinieri - ma lo stesso discorso vale per la Polizia o per i Vigili del fuoco - che sono 93.000, hanno un certo numero di persone che andranno presto in pensione e che ci sarà un picco di pensionamenti nel 2025 in base a determinati calcoli generazionali secondo i quali in quell'anno si prevede un esodo. Dunque, se non si incrementa l'organico, non riusciremo a garantire i presidi ordinari. Tutti i colleghi, anche oggi in Commissione, si lamentavano, ad esempio, per la chiusura della stazione dei carabinieri in un tal posto o perché si vorrebbe un commissariato più dotato. Leggiamo anche, in questi giorni, la fatica che fa il Governo: aumentiamo a Roma, riduciamo da un'altra parte, non è vero. Insomma: si fa quel che si può con la coperta corta. Oggi il generale Nistri ci ha detto in un'audizione formale che necessitano assunzioni o non garantiranno una serie di presidi. Lo ha detto in maniera garbata e rispettosa del Parlamento e delle istituzioni. Ora noi non vediamo queste assunzioni. Colleghi del Governo, non ci sono state durante l'estate perché il ministro Tria non ha firmato la richiesta che lodevolmente il ministro Salvini aveva fatto. In questo decreto-legge ci direte, quando noi le proporremo, che non è questa la sede. La sede è la legge di stabilità. Si parlava di un miliardo e questa mattina sui giornali ho letto di mezzo miliardo. Tra mezzo miliardo e un miliardo, se la matematica non è stata riformata, c'è un dimezzamento. Non ci vuole una grande competenza.

Sempre sui giornali di oggi leggiamo che quel mezzo miliardo, che non è un miliardo, servirà per assunzioni non soltanto nel comparto sicurezza e difesa, ma anche nella magistratura e nel personale amministrativo. Non c'è il testo e, quindi, ne parleremo più in là. Ve lo dico a futura memoria. Che non si dica che non lo abbiamo detto.

Noi condividiamo una politica di sicurezza e di maggiore severità nei confronti dell'immigrazione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Bonfrisco)*. Su questo non abbiamo alcun dubbio. Noi siamo quelli dei Governi che hanno fatto gli accordi per bloccare le partenze dei clandestini dal Nord Africa. Adesso il Governo forse non riesce nemmeno a organizzare la Conferenza di Palermo perché non si sa se ci andrà Haftar o Serraj. Addirittura abbiamo letto che i capi dei servizi segreti hanno chiesto di essere sostituiti perché sono in scadenza e gli interlocutori non parlano più con loro perché sanno che stanno per lasciare per un avvicendamento anche fisiologico. Il Governo, però, non li

sostituisce. Perché non vi siete messi d'accordo sulle sostituzioni? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Sembrano le testate della RAI. Attenzione a non fare confusione: non mettete un prefetto al telegiornale e un giornalista ai servizi segreti, nel caso in cui i foglietti a Palazzo Chigi si mischino. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

In conclusione, noi non voteremo queste pregiudiziali. Daremo un contributo di merito sul decreto-legge perché ci servono strumenti. Penso alla Polizia penitenziaria e alle assunzioni, che vanno decise subito. Per le coperture non c'è problema; si trovano per tutto. Se si deve sfiorare il *deficit*, lo si faccia per assumere poliziotti, carabinieri e finanzieri. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Almeno ci sarà una *ratio* fondamentale e non per dimostrare che con 9 miliardi si pagano 6,5 milioni di redditi di cittadinanza, mentre, essendo 9.000 l'anno, se ne paga un milione.

Noi annunciamo un'attenzione forte, positiva e propositiva di aggiunta di norme che chiederemo anche sui temi dell'immigrazione, del rafforzamento della polizia locale, degli organici delle Forze di polizia, sugli armamenti e sulle attrezzature tecnologiche e anche sulla parte di natura penale. Vi faremo sicuramente un po' di concorrenza, ma al servizio dei cittadini. Non ci presteremo al blocco di questo decreto-legge, ma non lo prenderemo a scatola chiusa, perché i titoli non ci accontentano, vogliamo la sostanza! *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni)*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, nella consapevolezza che spesso il dibattito politico tende ad allontanarsi dal merito dell'ordine del giorno e dagli argomenti in discussione, mi permetto di cercare di ricondurre la discussione al merito del voto sulle pregiudiziali ricordando che, se si volge lo sguardo al passato anche di recente espressione, è possibile notare che in più occasioni il legislatore ha fatto ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza al fine di disciplinare materie affini a quella di cui oggi si discute. Si pensi che, tra la fine della XII e l'inizio della XIII legislatura, si registra una catena di sei decreti-legge recanti disposizioni urgenti in materia di politica di immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

È evidente, quindi, che il Governo, nel corretto esercizio della funzione legislativa che gli è propria, non travalica le attribuzioni costituzionalmente garantite ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione andando a intervenire in materie coperte da riserva di legge, alla quale è riconducibile anche lo strumento del decreto-legge. Ciò senza considerare il nesso funzionale esistente tra il decreto-legge e la legge di conversione che, lungi dal sanare eventuali vizi del decreto-legge (che noi non intravediamo), ne garantisce comunque lo sviluppo giuridico e politico. Come precisato anche dalla Corte costituzionale, le ragioni di economia procedimentale giustificano l'esistenza di questo procedimento legislativo bipartito tra un provvedimento del Governo e una sua successiva conversione in sede parlamentare.

Rispetto poi al merito delle molte cose dette negli ultimi interventi, ci sarà l'opportunità, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge, di sviluppare alcuni argomenti che sono stati toccati in queste dichiarazioni: molti di questi non ci convincono, ma lo sosterremo nella sede opportuna, che è quella, appunto, del dibattito parlamentare sul disegno di legge di conversione. Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle voterà contro le proposte di questione pregiudiziale al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP1) e dal senatore Marcucci e da altri senatori (QP2), riferita al disegno di legge n. 840.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione dalla sede redigente dei documenti:**

[\(Doc. XXII, n. 1\)](#) **RIZZOTTI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

**(Doc. XXII, n. 8) MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(Doc. XXII, n. 9) DONNO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

*(Relazione orale) (ore 18,02)*

**Approvazione del documento XXII, n. 9**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei documenti XXII, nn. 1, 8 e 9.

La relatrice, senatrice Vono, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**VONO, relatrice.** Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, membri del Governo, il documento che esaminiamo riguarda la proposta, comunicata alla Presidenza il 5 luglio scorso, di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Nel corso della XVII legislatura questa Commissione era già stata istituita e - come si evince dalla relazione conclusiva, approvata nel mese di febbraio 2018 - ha svolto un'attività significativa di audizioni e indagini sulle reali dimensioni del fenomeno allo scopo di arrivare a una ricostruzione e valutazione del quadro normativo e della tutela giurisdizionale.

Tuttavia, essere qui oggi, 16 ottobre 2018, e parlare ancora una volta di istituire una Commissione di inchiesta per approfondire le reali dimensioni del fenomeno femminicidio mi pone nella condizione di riflettere su un principio: esiste ancora la discriminazione di genere e questo, di per sé, è già violenza.

*(Applausi della senatrice Donno).*

Dovremmo ormai aver capito che il femminicidio non è solo l'atto di uccidere una donna, ma è il termine comprensivo di tutti i soprusi che una donna può subire durante la propria vita. *(Brusio).*

Presidente, però così non riesco.

**PRESIDENTE.** Anche la mancanza di rispetto nei confronti di una collega è una forma di violenza.

*(Applausi).*

**VONO, relatrice.** Sono convinta che, per approfondire le reali dimensioni del fenomeno, bisogna partire proprio da questa riflessione, semplice all'apparenza, ma piena di contenuti, se prescindiamo dalla considerazione del fenomeno come aggressione fisica di un uomo contro una donna e includiamo nel nostro esame tutte le vessazioni, a livello psicologico, socioeconomico, minatorio, vessatorio e sessuale.

Non posso però esimermi dal soffermarmi brevemente sugli interventi legislativi in materia e, in particolare, sottolineare l'importanza che ha assunto a livello mondiale la Convenzione di Istanbul del 2011, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di protezione dei diritti della donna contro ogni forma di violenza. A differenza di ogni altro intervento normativo in materia, la Convenzione ha riconosciuto in modo palese che l'elemento fondamentale per prevenire la violenza contro le donne è il raggiungimento dell'uguaglianza di genere, di fatto e di diritto. Nella Convenzione si legge infatti quanto segue: «con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata».

In seguito al riconoscimento della Convenzione nel 2013, il Governo è intervenuto con un decretotegge, poi convertito in legge, che ha introdotto nel diritto penale sostanziale e processuale misure volte a contrastare la violenza di genere e la previsione di un piano straordinario di azione per dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione e repressione contenute nella Convenzione stessa. È stata così riconosciuta giuridicamente la violenza domestica che viene agita prevalentemente dagli uomini contro le donne, soprattutto fra le mura domestiche, proprio nell'ambito ritenuto più

sicuro, e nella cui definizione sono compresi molteplici azioni e comportamenti che mirano tutti all'affermazione del potere e del controllo sull'altra persona, sul suo agire e pensare. Questo tipo di violenza è spesso direttamente collegato al concetto di violenza assistita, anch'essa riconosciuta dalla legge, riferita soprattutto ai minori costretti ad assistere, facendo quindi esperienza di qualsiasi forma di maltrattamento, a episodi di violenza in danno di figure familiari di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte e minori.

Relativamente, poi, all'attenzione specifica di questa Commissione per il femminicidio, non mi dilungo, sembrandomi esaustiva la definizione del termine data dall'antropologa Marcela Lagarde: «La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto dalla violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine (...) che comportano l'impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale, quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa».

Oggi la violenza di genere è studiata e analizzata rispetto ai suoi vari aspetti sociali, antropologici e culturali che hanno grande rilievo, anche in ogni branca delle scienze umane, della psicologia, della letteratura e della politica, mettendo in luce la diversità della materia con l'eterogeneità non solo di rapporti personali e familiari, ma anche di diversa visione del mondo. Tuttavia, da qualunque angolazione si guardi si evince che oggi questo fenomeno costituisce una vera emergenza sociale e culturale che non conosce confini geografici, distinzioni di cultura, differenze e *status* sociali.

Tutto ciò premesso, passo a elencare l'articolato del provvedimento oggi in discussione per l'istituzione della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. L'istituzione viene prevista all'articolo 1 con specifica attenzione al femminicidio. La durata della Commissione è di un anno dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza. Tale durata è motivata dalla finalità di questa instauranda Commissione di consolidare l'attività svolta durante la passata legislatura. Avendo infatti la Commissione precedente svolto ampia attività di audizioni e indagini conoscitive del fenomeno, ora è giusto lavorare in modo più specifico al fine di individuare in maniera puntuale le modifiche e soprattutto le innovazioni normative eventualmente da apportare a quanto esiste già e meccanismi più rapidi dal punto di vista burocratico per un'adeguata prevenzione del fenomeno.

In ordine alla ridotta durata è stato modificato anche il comma 5 dell'articolo 6 sulle spese di funzionamento della Commissione.

L'articolo 2 attiene ai compiti e alle funzioni della Commissione, che deve svolgere indagini, accertamenti, verifiche, ponendo particolare attenzione ai progetti educativi che vengono svolti nelle scuole di ogni ordine e grado proprio per far crescere una vera cultura della prevenzione e dell'accettazione e valorizzazione di ogni diversità, a cominciare da quella di genere. Penso che, però, proprio nella lettera i) dell'articolo 2 stia il vero obiettivo dei lavori della Commissione parlamentare: proporre interventi normativi.

A volte basterebbe anche solo applicare le leggi esistenti o adoperare il buon senso perché, proprio per la peculiarità del fenomeno in cui è vero che esistono vittime dirette delle azioni di violenza, sarebbe opportuno allargare lo sguardo e pensare a nuovi strumenti che non consistano solo in modalità e misure repressive nei confronti di chi commette le violenze, relegando così la gravità del fenomeno a un atto di violenza qualsiasi, quasi sminuendone la gravità stessa, pensando di aver raggiunto il fine di ottenere giustizia unicamente al momento dell'irrogazione della pena per il reato commesso. Occorrerebbe pensare a misure che prevedano anche e soprattutto una metodologia di prevenzione, di accompagnamento psicologico, di riabilitazione. Invero, è opportuno realizzare un'adeguata rete di prevenzione e un efficace contrasto a ogni forma di violenza di genere attraverso una revisione concreta del piano d'azione straordinario già previsto, consentendo l'organizzazione di percorsi strutturati nonché una più equa distribuzione dei fondi e delle risorse economiche tra le strutture esistenti, tenendo conto anche delle specificità delle stesse e dei bisogni delle vittime, basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie ad azioni di soggetti privati. Tutto ciò senza dimenticare che lo Stato deve essere il soggetto più impegnato in ogni azione.

Concludo questo mio intervento con l'auspicio che ognuno di noi, al di là del proprio impegno in Commissione, in Parlamento, e della propria attenzione verso il fenomeno del femminicidio e della violenza in ogni sua modalità, voglia farsi garante di: promuovere una cultura che non discrimini le donne, prevenire la violenza maschile sulle donne, proteggere tutte le vittime di violenza, punire, cioè perseguire i crimini, procurare indennizzo e risarcimento, non solo in termini economici ma anche in termini di assistenza morale e psicologica.

Infine, se mi permettete, voglio rivolgermi a tutte le donne, facendo mie, affinché siano di monito, le parole di Rita Levi Montalcini: «Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza». (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intenda intervenire.

[GAVA](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione degli articoli del documento XXII, n. 9, nel testo formulato dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

[MASINI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASINI (*FI-BP*). Onorevole Presidente, colleghi, pur anticipando il voto favorevole del mio Gruppo su questo articolo, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle perplessità che ci suscita la limitazione temporale prevista dall'emendamento della relatrice.

La riduzione della durata dell'attività della Commissione di inchiesta a un solo anno, a decorrere dal suo insediamento, non potrà di fatto consentire il pieno svolgimento di un'indagine approfondita sulle reali dimensioni né sulle cause del fenomeno, e renderà più difficile mettere in luce tutte le informazioni necessarie per proporre soluzioni idonee a rafforzare norme di carattere preventivo e di contrasto. Quindi, sarebbe stato per noi più opportuno non modificare il testo originario dell'articolo 1 che prevedeva che la durata in carica della Commissione fosse coincidente con quella della legislatura.

[VALENTE](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (*PD*). Signor Presidente, solo pochi giorni fa a vincere il premio Nobel per la pace sono stati una giovane attivista yazida, che, rapita nel 2014 dall'ISIS, dopo tre mesi di sequestro è riuscita a scappare e da allora con la forza e il coraggio delle parole racconta al mondo le violenze subite, e, con lei, un medico congolese diventato nel suo Paese uno dei maggiori esperti mondiali nel trattamento dei danni fisici dovuti agli abusi sessuali. Sarebbe difficile per la nostra discussione oggi non partire da qui, dal significato e dalla forza di questo importante riconoscimento. Un riconoscimento che racconta molto di quanto la violenza sulle donne oggi rappresenti uno dei più atroci e insopportabili atti di sopraffazione e di guerra di un essere umano su un altro essere umano, di quanto in quei gesti vi sia la ricerca aberrante e distruttiva dell'affermazione di un potere, di un dominio, di un pezzo di umanità sopra un altro pezzo di umanità, di un genere su un altro genere.

Nella precedente legislatura tanto è stato fatto; non cito tutto per ragioni di brevità e per restare al punto dell'articolo, ma una cosa la voglio dire. Si è agito allora nella consapevolezza di dover trattare un argomento complesso (come la relazione ha poc'anzi dimostrato), difficile, che richiedeva che si mettessero le mani su tanti settori diversi e che in corso d'opera si intervenisse per garantire organicità e sistematicità degli interventi. Lo abbiamo fatto e abbiamo fatto bene le nostre scelte, però allora abbiamo anche deciso di dotarci di una Commissione perché era necessario che gli strumenti messi in campo fossero verificati e sondati, nella consapevolezza che troppo poco ancora emerge rispetto a quanto si consuma ogni giorno. Consapevoli dunque della parzialità del lavoro, scegliemmo di dar vita a una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sul femminicidio, perché rigore, serietà, responsabilità - che sono per loro natura lontani da propaganda, promesse e annunci - impongono dubbi non certezze, impongono una verifica costante del lavoro fatto e dell'efficacia degli strumenti individuati.



Era evidente che questo lavoro non poteva essere chiuso rapidamente, per quanto condotto anche nel modo migliore possibile. Per questo abbiamo ripresentato e avanzato la proposta di mettere nuovamente in piedi la Commissione all'interno di questa legislatura e siamo stati felici che alla nostra proposta si siano aggiunte quelle di tante altre forze politiche, di maggioranza e non. Per questo però ci sorprende e, al contempo, ci delude la scelta di mantenere in vita la Commissione solo per un anno, di farla nascere con una scadenza tanto ravvicinata. Gli stessi che la volta scorsa ci accusavano che per farla funzionare in maniera adeguata il tempo fosse poco (mi riferisco ad esempio ai parlamentari della Lega) oggi sostengono l'inutilità di tempi così lunghi. Questa volta si tratta di un fenomeno troppo delicato per speculare; si tratta di un fenomeno drammatico per fare propaganda e vi chiediamo davvero di non farla anche su questo.

Per noi la scelta giusta era far andare avanti la Commissione per l'intera legislatura. Invece voi ci mettete di fronte a un'altra scelta: un anno di lavoro, una Commissione a scadenza. Siamo certi che per il lavoro da fare, per le verifiche da effettuare, per i dati ancora da raccogliere, per le cose da realizzare non sarà sufficiente. Siamo certi, però, che la scelta di ripartire dal lavoro già fatto dalla precedente Commissione ci aiuterà e ci consegnerà un buon punto di partenza, ma ovviamente per noi non potrà essere sufficiente.

Ciononostante, nella convinzione che sempre, e in particolare su un argomento di questo tipo, il meglio è nemico del bene, per oggi diciamo meglio questo che niente, confidando nel fatto che tra un anno, se ve ne dovesse essere ancora l'esigenza, lascerete da parte logiche di battaglia o di speculazione politica e sceglierete pensando unicamente all'interesse di quelle donne - purtroppo tante - che ci chiedono ancora aiuto, che ci chiedono di non girarci mai dall'altra parte; che chiedono alla politica che la violenza sulle loro vite, sui loro corpi, finisca di essere un fatto privato per diventare finalmente un fatto pubblico, arrivando così ad investire le nostre coscienze e a imporci la necessità di rafforzare su questo terreno una battaglia che è, sopra ogni altra cosa, una battaglia culturale, civile e sociale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[GRASSI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare, per amor di chiarezza politica, che al momento della votazione sulle proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 840 mi trovavo lontano dalla mia postazione e che non ho fatto in tempo a votare. Mi sembra opportuno precisare che, se fossi stato al mio posto, il mio voto sarebbe stato contrario.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

[CONZATTI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, noi tutti sicuramente desideriamo una società in cui gli esseri umani abbiano gli stessi diritti e possano vivere godendo delle stesse libertà. Certamente condividiamo i principi della nostra Costituzione circa l'assenza di distinzioni di razza, di religione e di lingua e tanto più non condividiamo nessun tipo di distinzione. Ci domandiamo allora perché oggi siamo ancora qui a ribadire l'importanza e la necessità di istituire la Commissione d'inchiesta in oggetto. È importante ed è importante dirlo, perché la dimensione del fenomeno globale, europeo e nazionale è immensa. L'Organizzazione mondiale della sanità ha condotto un esame su 81 Paesi del mondo e ha verificato che il 35 per cento delle donne, nel corso della propria vita, ha subito una qualche forma di violenza: segregazioni, deprivazione, intimidazioni, *stalking*, prostituzione coatta - sentite quanta violenza? - violenza sessuale, mutilazioni genitali, abuso sui minori, violenza assistita, matrimonio coatto, aborto selettivo, femminicidio. Sono dei macigni. Ciò è accaduto al 35 per cento delle donne nel corso della propria vita. In Europa va un po' meglio, ma non molto, dal momento che ciò è accaduto al 25 per cento delle donne. Certamente non va meglio per merito dell'Italia, perché

ancora una volta, non solo sulle questioni economiche, ma anche sulle questioni di rispetto di genere, l'Italia è fanalino di coda. In Italia una donna su tre, tra i sedici e i settant'anni, ha subito una di queste violenze. Anche le ragazze e le bambine che hanno meno di sedici anni nel 10 per cento dei casi hanno subito violenze.

Le donne vengono uccise: una donna ogni due giorni e mezzo: oggi sì, domani no, dopodomani ancora sì. Accade ancora oggi, mentre siamo qui, e questo in un Paese civile e democratico non dovrebbe essere possibile. Per tale ragione è indispensabile l'istituzione della Commissione in oggetto e, al termine del suo lavoro, sarà indispensabile compiere un lavoro ulteriore con la Commissione parlamentare per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, prevista dal disegno di legge n. 313. Serve un lavoro integrato, che preveda i piani della prevenzione normativa, dell'aiuto alle donne nel sociale e dell'aiuto ai minori che assistono a queste violenze. Serve però, soprattutto, la rivoluzione copernicana che ha introdotto la Convenzione di Istanbul, con cui si è affermato chiaramente che il problema non sono le vittime di violenza ma i maltrattanti, i violenti e nel 90 per cento dei casi i violenti sono uomini. Dunque, il tema che si è posta l'Europa e che l'Italia ha approvato nel 2013 è quello di chiedere agli uomini un cambiamento culturale, affinché anche in Italia, soprattutto in Italia, possano esserci relazioni libere dalle violenze.

Non ci siano dunque esitazioni in questa Camera, nel Parlamento, ma si istituisca subito la Commissione in oggetto e, successivamente, la Commissione per la parità di genere. Diamo gambe a una normativa che si è evoluta, anche recentemente, in Italia. In Italia abbiamo infatti avuto un impianto normativo, che fino a sessant'anni fa è stato improntato alla violenza. Solo nel 1956 è stato abolito lo *ius corrigendi*, nel 1981 sono stati abrogati l'attenuante per causa d'onore e il matrimonio riparatore. Solo nel 1996 abbiamo capito che la violenza carnale non è un delitto contro la morale, ma un delitto contro la persona. Abbiamo fatto dei passi importanti dal punto di vista normativo: facciamoli anche dal punto di vista reale. Noi vogliamo questo per l'Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, ricordo che nell'esame di un provvedimento dalla sede redigente, come in questo momento, parla il relatore, non c'è la discussione generale, si votano gli articoli e si fanno le sole dichiarazioni di voto finale.

Se sugli articoli si fa un semplice annuncio di voto, in cui l'oratore dice come intende votare e perché, lo ammetto. Diversamente si andrebbe a reintrodurre surrettiziamente la discussione generale. Quindi, o si ha una sede referente o una sede redigente e in questo caso stiamo discutendo un provvedimento dalla sede redigente.

[GINETTI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole all'articolo 2 della proposta al nostro esame, che attribuisce alla Commissione compiti e obiettivi, a partire dal proseguimento di quelle indagini sulla reale dimensione e sulle cause del femminicidio avviate nella scorsa legislatura dalla prima Commissione d'inchiesta sul femminicidio.

I dati raccolti da quella Commissione, i dati forniti dalle procure, dalle Forze di polizia, ma anche le oltre quattrocento sentenze analizzate - emesse dal 2012 al 2016 - confermano un dato: le donne, per oltre il 75 per cento dei casi, continuano a morire per mano di uomini in un ambito familiare, nell'ambito che avrebbe dovuto proteggerle maggiormente. Ciò su cui non è stato possibile stilare una precisa statistica nella scorsa legislatura è sul movente: rapporti malati di gelosie ossessive e ossessive sottomissioni, anche per motivi economici. Troppi i casi di assoluzione anche per infermità mentale (oltre il 53 per cento delle assoluzioni), mentre le pene inflitte, per oltre vent'anni, non hanno svolto alcuna funzione deterrente, e le donne continuano a morire per mano degli uomini.

Uno dei compiti della Commissione sarà allora quello di andare ad indagare sulle cause, intanto dando la possibilità a queste donne di avere dei luoghi dove denunciare violenze e maltrattamento: centri antiviolenza, Pronto soccorso, Forze dell'ordine, purché con personale prontamente formato ad accogliere e riconoscere i rischi. Le donne, infatti, spesso non denunciano e fanno apparire anche incomprensibili i dati italiani rispetto a quelli del resto dell'Europa. Un problema culturale, dunque,



che coinvolge indiscutibilmente l'educazione al rispetto, al rispetto degli altri, al riconoscimento della parità dei diritti e dei doveri nella diversità dei ruoli e dei compiti svolti, della complessità e difficoltà per le donne nel conciliare lavoro e cura familiare, non ancora in condizioni di parità.

Molto è stato fatto nella scorsa legislatura: l'introduzione della fattispecie di violenza assistita, la remissione della querela solo in fase processuale, le intercettazioni per *stalking*, il gratuito patrocinio delle vittime. Quindi sarà compito di questa Commissione riservare attenzione agli effetti e al monitoraggio della vigente normativa, anche in confronto con le normative europee.

Ma mi lasci dire, signor Presidente, che sarà molto importante anche che questa Commissione si occupi della valutazione dell'impatto che le nuove proposte di modifica dell'ordinamento possono produrre, perché la violenza domestica, che spesso precede e annuncia l'omicidio, venga presa in carico dei tribunali al momento della separazione e del divorzio, a tutela della parte offesa, ma soprattutto a tutela e nell'interesse dei figli, per le quali nessuna forma di mediazione obbligatoria può essere invocata, come statuito nella Convenzione di Istanbul. Ogni mediazione che escluda la valutazione del giudice non potrà, a nostro parere, porsi a soluzione. Rischiamo di arretrare rispetto a conquiste recenti e rispetto al principio stesso di uguaglianza, conquistato con fatica e forse mai ancora completamente attuato; un'uguaglianza che noi chiediamo venga esercitata in coppia, nel matrimonio, tra i coniugi, ancor prima che nel divorzio.

Concludo, signor Presidente, sottolineando che affermare la cultura del rispetto è espressione di progresso civile cui deve concorrere la scuola, lo *sport* ma anche il linguaggio comune. È sicuramente compito del legislatore lavorare in questa direzione. Per questo noi votiamo a favore dell'articolo 2.

*(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

**BINETTI** *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BINETTI** *(FI-BP)*. Signor Presidente, l'articolo 3 è l'articolo del «come»: come dovrà funzionare questa Commissione; non mette in discussione né il «sé» né il «perché», che dà per acquisiti con gli articoli precedenti. Però, certamente, è un articolo sul quale noi ovviamente voteremo a favore, perché, dopo tante reiterate denunce che sono state fatte, dopo i dati drammatici che sono stati evocati più volte in quest'Aula, anche negli ultimi minuti, di un femminicidio ogni tre minuti, è impossibile credere che ancora si creino situazioni di questo tipo e, soprattutto, che la violenza femminile assuma sfumature di una complessità tale da essere presente in tutti gli ambienti sociali, in tutti i contesti culturali, in tutti gli ambiti professionali.

Noi eravamo abituati a considerare la violenza come un sottoprodotto culturale. Viceversa, ci rendiamo conto che il violento potrebbe essere - come dire - accanto a noi in qualunque momento, ma non riusciamo a capire come questa violenza possa diventare un oggetto reale di denuncia in tempi che permettano un intervento precoce e quindi evitino la degenerazione, per esempio, del femminicidio.

Ma non è solo il femminicidio quello che ci preoccupa. Ci preoccupa, soprattutto, il dilagare di una denuncia costante e continua, che sta creando come una sorta di reazione a valanga. Pertanto, ci rendiamo conto che è violento anche ciò che il Presidente faceva notare pochi minuti fa: il semplice fatto che, quando una collega parla, il livello del brusio dell'Aula rende in qualche modo più difficile identificare la sua voce e rende più difficile mettere a fuoco ciò che sta dicendo. Anche questa, ha detto il Presidente, è violenza: è un esempio straordinario della concretezza dei piccoli gesti che, in qualche modo, mortificano il femminile.

Altrettanto grave, è stato detto più volte, è la violenza che viene perpetrata a livello economico attraverso la nota discriminazione, in quanto le donne sono pagate il 20 per cento di meno. È innegabile la violenza che viene fatta anche attraverso la selezione delle persone, attraverso il linguaggio sessista che viene utilizzato sui *social media*.

Io credo che compito di questa Commissione sarà riuscire a identificare le mille forme della violenza,

a partire proprio dalla violenza del quotidiano, per aumentare il livello di sensibilità di tutti noi e per trasformare una Commissione d'inchiesta, non solo in uno strumento di denuncia, ma anche in un'occasione opportuna per modificare comportamenti e per riappropriarci del rispetto della dignità del femminile, che poi altro non è che rispetto della dignità di ognuno di noi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

**PAPATHEU** *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PAPATHEU** *(FI-BP)*. Signor Presidente, siamo qui a votare l'articolo 4 che stabilisce che la Commissione sia composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione del numero dei componenti dei Gruppi parlamentari ma assicurando anche l'equilibrata rappresentanza dei generi. Quindi, cari colleghi uomini, vi prego di porre la massima attenzione. Io stessa, ascoltando gli altri interventi, ho avuto modo di conoscere aspetti di questo dramma incredibile, che riguarda tutti noi e, quando dico tutti noi, non mi riferisco soltanto alle donne, ma anche agli uomini, che purtroppo sono protagonisti di queste azioni. Vorrei invitare allora i senatori maschi che faranno parte della Commissione a non dimenticare il loro ruolo di mariti - a volte - di fidanzati e soprattutto di padri perché oggi, quando leggiamo i giornali, vediamo che questa furia omicida si riversa purtroppo anche sui figli, che diventano vittime innocenti di questo fenomeno che ha colpito e colpisce il nostro Paese negli ultimi anni in maniera crescente. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Avevo scritto alcune riflessioni che sono state anche svolte da molti dei miei colleghi e che quindi non voglio dunque ripetere. Mi colpisce naturalmente il dato secondo cui questi fenomeni sono in aumento: addirittura il 30 per cento in più rispetto allo scorso anno. Questa Commissione deve quindi lavorare e ringrazio fin da ora i colleghi presenti. Oggi abbiamo votato tutti col cuore, che è la cosa più importante - per la prima volta ho visto il tabellone delle votazioni illuminarsi in un certo modo - ma non dimentichiamo che, se è vero che noi senatori siamo chiamati al cambiamento, il cambiamento deve sostanziarsi anche nel miglioramento delle condizioni di vita, sicuramente quelle delle fasce più deboli, tra cui ancora oggi ci sono purtroppo le donne.

Sono orgogliosa di dire che è stato il Gruppo Forza Italia - insieme ovviamente a tutti voi, alle opposizioni e a tutte le forze politiche - ad introdurre nel codice penale il reato di femminicidio, che purtroppo in Sicilia, nella mia terra, è stato anche oggetto dell'attenzione mediatica, oltre che di teatralità e di spettacolarizzazione, di cui oggi quasi mi vergogno, perché in effetti dietro il teatro e il cinema c'erano morti vere. Ricordo, tra l'altro, che il delitto di onore è stato solo recentemente abolito. Dunque, l'auspicio è che soprattutto i colleghi uomini che faranno parte di membri della Commissione lavorino con la diligenza del buon padre di famiglia che gli appartiene, perché sono padri, mariti e, soprattutto, senatori della Repubblica. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e M5S. Congratulazioni)*.

**ALFIERI** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ALFIERI** *(PD)*. Signor Presidente, per la verità volevo intervenire già prima, ma quello che dirò vale sia per la votazione precedente, che per quella successiva.

Da padre e da compagno penso che certi strumenti vadano rafforzati e implementati. Deve essere una battaglia a tutto campo perché spesso, davanti a certe violenze e vessazioni, la risposta non è stata netta: ci sono stati dei distinguo, sono stati fatti cadere dei «ma» e lì si apre la prima crepa. Peggio è stato quando è calato il silenzio, che a volte diventa omertà che, come si sa, è separata da una linea sottile dalla complicità e non possiamo permettercelo.

Per questo dobbiamo alzarci tutti in piedi e dire che non ci stiamo e che siamo tutti dalla stessa parte, uomini e donne. Questa battaglia dobbiamo farla insieme. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Insieme, con la stessa intensità e determinazione, possiamo combattere questa battaglia di civiltà, che è culturale e sociale, prima ancora che politica.

Ci sono donne che vengono molestate e umiliate in ambito domestico. Vedete, c'è un'attenzione molto forte alla minaccia esterna, alla minaccia che viene da fuori, da fuori casa o da fuori il Paese. In queste settimane e in questi mesi il messaggio che è passato è che il pericolo viene da fuori, molto spesso da chi è diverso, magari da chi ha un differente colore della pelle e non si fa più distinzione tra uomini, donne e bambini, come nel caso di Lodi, per cui c'è un solo aggettivo: vergognoso.

Queste sono le violenze che vogliamo denunciare, con grande forza e determinazione; si tratta di situazioni in cui la prevaricazione a volte è psicologica per sfociare poi nella violenza fisica e chi la subisce finisce per sentirsi prigioniera, sola, privata della propria libertà, incapace di reagire. Il femminicidio spesso è l'atto ultimo, più tragico di queste vessazioni che sono ripetute. È per tale ragione che questa battaglia la vogliamo fare insieme, uomini e donne, con la convinzione profonda che l'amore vada conquistato, coltivato, custodito e mai - dico mai - rubato. *(Applausi dal Gruppo PD)*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4 .

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**BRUZZONE** *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BRUZZONE** *(L-SP-PSd'Az)*. Segnalo di non essere riuscito a votare.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione finale.

**UNTERBERGER** *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**UNTERBERGER** *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, i dati li conosciamo, ma bisogna citarli sempre per non dimenticare la gravità del fenomeno: un omicidio su tre è un femminicidio, 121 donne hanno perso la vita solo lo scorso anno, una ogni cinque giorni, ogni sessanta ore. Sappiamo che i femminicidi avvengono soprattutto nel contesto di una separazione, quando una donna vuole iniziare una nuova vita. Purtroppo la concezione maschilista, secondo la quale la donna è considerata una proprietà, è ancora nella testa di troppi uomini, per i quali una separazione rappresenta una lesione di quell'onore maschile che fino al 1981 trovava copertura in un'infame norma del codice penale, quella che prevede una riduzione della pena nei casi di femminicidio susseguenti ad un tradimento da parte della donna. E allora la domanda da farsi è cosa si deve fare per contrastare il fenomeno. Da una parte, bisogna rafforzare la tutela preventiva introdotta con la legge del 2001, ma che non ha portato ai risultati attesi. Non è accettabile che certe donne che hanno denunciato il *partner* continuino a subirne i comportamenti violenti perché lo Stato non è stato in grado di garantire l'adeguata protezione. I provvedimenti cautelari del non avvicinamento all'ex coniuge e ai figli devono essere controllati meglio e in questo senso il braccialetto elettronico proposto con il decreto sicurezza sarebbe una misura efficiente, ovviamente sempre a condizione che lo Stato se li procuri, dato che oggi mancano dove ce ne è bisogno.

In più, i reati di percosse e lesioni personali e di maltrattamento in famiglia devono essere presi più sul serio dalle Forze dell'ordine, perché spesso sono i primi segnali di violenza in una spirale che porta al femminicidio. Non è più tollerabile che a tante donne che decidono di denunciare la violenza venga risposto che devono risolvere il litigio in famiglia. Ci vogliono Forze dell'ordine sensibilizzate e preparate con apposita formazione per contrastare la piaga della violenza contro le donne. La condanna sociale nei confronti di chi commette violenza deve essere assoluta e generalizzata, senza attenuanti di alcun genere e dobbiamo sensibilizzare le donne per una forte presa di consapevolezza della propria

autonomia e della propria libertà da ogni forma di sopruso psicologico, materiale o sociale che sia. Solo così le donne troveranno sempre più la forza di denunciare o di prendere le distanze perché sentiranno attorno a sé una rete di protezione e solidarietà sociale, ma soprattutto tutti dobbiamo lavorare per raggiungere una società dove uomini e donne sono sullo stesso livello, perché il femminicidio è il punto estremo di degenerazione di quella odiosa cultura che nega pari opportunità e dignità a uomini e donne. Purtroppo nei posti di potere le donne sono ancora sottorappresentate, la pubblicità le ritrae prevalentemente come oggetto sessuale e per le posizioni importanti nella lingua italiana si fa ancora ricorso al maschile. È anche su questo che bisogna lavorare con norme efficaci, da un lato, e una forte iniziativa culturale, dall'altro.

Per questo ben venga questa Commissione e che possa lavorare con decisione per questi obiettivi. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, utilizziamo la parola «femminicidio» da anni, l'abbiamo scritta tante volte per denunciare quello che accade in Italia e in altri Paesi, per informare e far capire. Quello che avviene attorno a noi, però, non è un caso, non è il frutto di un *raptus* di follia. Sento ancora qualcuno che pensa che coloro che uccidono la propria *partner* o i figli siano presi soltanto da un *raptus* di follia; non è passione, non è gelosia, non è amore. Questo ancora non è chiaro per la maggior parte dell'opinione pubblica e spesso per i *media*.

Sappiamo che alcune parole spiazzano, fanno paura per le consapevolezze che evocano e per le responsabilità che denunciano. Il termine «femminicidio» è una di queste parole, che è nata proprio per indicare che le uccisioni di donne sono fatte in quanto donne. Ragazze uccise dai *partner* o dai padri perché magari rifiutano il matrimonio che viene imposto o il controllo ossessivo sulle loro vite.

Anche per quanto riguarda le vittime vi sono dei pregiudizi: se viene uccisa una ragazza considerata bene da tutta la comunità si merita pienamente lo *status* di vittima; se viene uccisa un'altra donna che, forse, è un po' meno considerata dalla comunità, si esercita il pregiudizio, che alimenta anch'esso il meccanismo della violenza.

Marcela Lagarde, antropologa messicana, sostiene che con la parola «femminicidio» si indica un problema strutturale che va al di là dell'omicidio e riguarda tutte le forme di discriminazione e violenza di genere che hanno la forza brutale di annullare la donna nella sua identità e nella sua libertà, non solo fisicamente, ma anche nella dimensione psicologica, nella socialità e nella partecipazione alla vita pubblica.

Quindi è importante istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, ma non basta. È uno strumento che dobbiamo utilizzare per continuare a portare avanti una grande battaglia, che è innanzitutto culturale e politica, nel vero e pieno senso della parola.

Con la legge n. 77 del 27 giugno del 2013, l'Italia ha proceduto alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione di Istanbul, che il Parlamento la votò all'unanimità. Essa chiedeva agli Stati impegni molto concreti, tra cui proprio il sostegno e il potenziamento dei centri antiviolenza e un'opera di prevenzione attenta, iniziando dalle scuole. Tutti coloro che si sono occupati di violenza maschile sulle donne sanno bene che il fenomeno ha radici culturali profonde e che, per poter intervenire in maniera efficace, è fondamentale iniziare a lavorare con le nuove generazioni, sui bambini e sui ragazzi, su coloro che hanno la possibilità di non far sedimentare su loro stessi pregiudizi e stereotipi di genere, che portano appunto a guasti indelebili nelle relazioni interpersonali.

Ecco perché la Convenzione di Istanbul, all'articolo 14, prevede ad esempio l'introduzione di una forma di educazione all'affettività nelle scuole di ogni ordine e grado; una scelta normale, che nel nostro Paese non è stata ancora compiuta.

Da anni i centri antiviolenza aspettano il finanziamento del Piano nazionale. Stiamo parlando di cifre con cui a malapena si possono pagare le bollette, eppure nonostante siano pochi euro, nonostante le sollecitazioni delle reti e i continui interventi, anche da parte di molti parlamentari, ci sono ancora molte difficoltà.

Per la nostra Commissione è importante ripartire dai dati statistici che sono agli atti nel *dossier* sul

femminicidio della Commissione parlamentare d'inchiesta della scorsa legislatura. Sono dati drammatici. Nel 2017 sono state 113 le vittime di femminicidio; nel 2016, in Italia, sono state uccise 115 donne; il 2015 ha visto 120 vittime. Quest'anno i numeri non sembrano essere meno confortanti, così come ogni giorno ci confermano le cronache. Per questo è certamente cresciuta anche l'attenzione nei confronti di questa forma così grave di violenza, si sono moltiplicate anche le prese di posizione, le prese di coscienza forti, di donne e di uomini. Occorre però andare più in profondità, occorre anche una cultura dell'ascolto della vittima, a partire dal riconoscimento che il femminicidio, lo *stalking* e i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta - appunto - contro le donne in quanto donne. Occorre partire da qui, da quei dati che citavo, per raccogliere altri dati secondo un'ottica di genere, per capire se le donne che chiedono aiuto vengano davvero protette o se, invece, vengano lasciate sole. Spesso mancano i luoghi per accoglierle, i fondi non sono sufficienti, le case rifugio spesso chiudono, oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione perché nessuno magari le ha informate compiutamente dell'esistenza della possibilità degli ordini di allontanamento civile.

Quindi bisogna indagare a fondo, bisogna mettere in campo proposte e strumenti che possano aiutare le donne, moltiplicare i centri antiviolenza, introdurre modifiche normative alle leggi esistenti, intervenire per esempio sulla formazione delle Forze dell'ordine e per questo bisogna ancor di più insistere e adoperarsi.

Succede anche che mentre noi oggi stiamo per votare l'istituzione di questa Commissione (i senatori del Gruppo LeU ovviamente voteranno a favore) da altre parti, anche in questo Senato, prendono il via disegni di legge che certamente non sono di aiuto alle donne. Penso, per esempio, al cosiddetto disegno di legge Pillon, oppure ad altri provvedimenti che è bene che questa Commissione abbia la possibilità di monitorare.

Quindi istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta è assolutamente importante, ma bisogna trovare la strada per svelare fino in fondo tutti gli aspetti di questo problema drammatico e richiamare alla loro responsabilità gli uomini, quelli che hanno ruoli pubblici e ricoprono cariche di prestigio, e le istituzioni. Inutile dire che certamente ci sono stati tanti passi avanti in questi anni. L'attenzione è cresciuta, così come la formazione, anche dal punto vista culturale; certamente c'è stato un atteggiamento diverso di protezione ma ancora abbiamo davvero molto da fare. La strada è lunga e se oggi l'ONU parla di femminicidio anche in relazione all'Italia è perché qui ci sono state donne che per anni hanno reclamato un riconoscimento - anche per le donne in quanto donne - di quei diritti umani affermati a livello universale ed in particolare del diritto inalienabile alla vita e all'integrità psicofisica. I diritti, infatti, vivono solo là dove vengono reclamati in quanto tali, altrimenti restano destinati a un mero riconoscimento formale sulla carta. Per l'Italia questa è una grande battaglia di civiltà e la Commissione dovrà avere il compito di concretizzare questi diritti. Per questo i senatori di Liberi e Uguali voteranno a favore del documento al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[RAUTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (*FdI*). Signor Presidente, comincio da qualche dato per ricostruire l'evidenza di un fenomeno che perlopiù resta sommerso. Secondo l'osservatorio Eures, ogni due giorni e mezzo in Italia viene uccisa una donna in ragione del suo essere donna - il che vuol dire una donna ogni sessanta ore - e mentre cala il numero degli omicidi, cresce il numero degli omicidi di donne, i cosiddetti femminicidi, che sono il 36,7 per cento del totale. E ancora - e non sono solo numeri ma persone - nei primi sei mesi del 2018 sono stati denunciati circa 2.600 casi di violenza. Si tratta perlopiù di violenza domestica ma le statistiche ci dicono che sono in crescita anche le violenze di gruppo e che aumenta il numero delle minorenni coinvolte.

Ma ogni dato continua a rappresentare la classica punta del classico *iceberg* e infatti anche l'Organizzazione mondiale della sanità conferma che la violenza di genere costituisce una questione strutturale, un fenomeno di dimensioni globali che definisce un flagello, un flagello sociale che rappresenta la prima causa di morte delle donne.

Insomma, cari colleghi, è un mondo che attraversa il mondo, una malattia sociale trasversale a tutte le



latitudini geografiche, a tutte le appartenenze etniche, a tutti i ceti sociali, alle religioni e all'età. Sono 7 milioni le donne che hanno subito una qualche forma di violenza nella loro vita e negli ultimi dieci anni - lo voglio dire e sottolineare, perché ci si pensa sempre e troppo poco - sono oltre 1.700 gli orfani di femminicidio.

Femminicidio è un termine che usiamo e non conosciamo, un neologismo antico - mi piacerebbe dire - entrato di recente nel dizionario linguistico e nel parlare corrente, ma che racconta un male secolare. Per questo parlo di un neologismo antico. È forse una parola nuova, anche se il fenomeno nella storia accade da sempre e ovunque. Perché usiamo una parola nuova? La usiamo per rafforzare un concetto e per articolare il concetto che ci dice dell'uccisione di una donna in ragione del suo essere donna. Per estensione, femminicidio è non solo questo, ma qualsiasi forma di violenza sistematica esercitata sulle donne, di cui l'omicidio rappresenta l'atto estremo, ma che in genere è preceduto da una serie reiterata di condotte violente, in difetto di una presunta subalternità del genere femminile.

Il termine femminicidio - le parole hanno un senso - è una categoria interpretativa perché introduce nella cultura e, in taluni Paesi, anche nel diritto una percezione diversa delle violenze sulle donne. Si tratta, infatti, di violazioni di diritti umani. Questo è il punto. Ha pensato a chiarirlo la criminologa statunitense Diana Russel, che ha canonizzato questo termine intendendo l'omicidio volontario di donna in quanto donna. È andata ancora più avanti l'antropologa e parlamentare messicana Marcela Lagarde, che ha dato al termine un'interpretazione estensiva, che ha stigmatizzato il concetto e che, addirittura, nel Parlamento messicano non solo ha introdotto una Commissione, come la nostra, d'inchiesta sul femminicidio, ma è arrivata a denunciare quell'aspetto di diritto consuetudinario che fa sì che un omicidio di donna sia meno grave di un omicidio. Sempre Lagarde è riuscita, sulla base anche del lavoro della Commissione, a far introdurre nel codice del Paese il reato di femminicidio o la sua aggravante (una nuova fattispecie e una aggravante). In Europa non esiste in alcun ordinamento questo reato, come non esiste in Italia. Cionondimeno usiamo questo termine, e lo dobbiamo usare con un senso di responsabilità.

Molto altro potremmo dire arrivando a toccare le coscienze di ognuno presente in quest'Aula, ma dobbiamo partire da un assunto. L'istituzione della Commissione che oggi discutiamo è in linea con un bisogno, con le direttive internazionali e, non da ultimo, con la Convenzione di Istanbul, che l'Italia non solo ha sottoscritto, ma ha anche ratificato tra i primi. La Convenzione di Istanbul - non lo dimentichiamo mai - è il primo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, per proteggere le donne, per prevenire la violenza domestica e per perseguire i trasgressori, riaffermando quel principio, ormai inserito nel diritto internazionale, della violenza sulle donne come violazione di diritti umani fondamentali.

Sono tante le tappe che portano a questa conquista e a questa affermazione. Io ne voglio ricordare soltanto quattro delle tante che potrei. Parto dalla prima, dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e dall'abolizione dal nostro ordinamento dell'attenuante del cosiddetto delitto d'onore nel 1981; avevo vent'anni.

E poi ancora, cito la legge delle leggi sulla materia: la legge n. 66 del 1996, frutto di un dibattito parlamentare, durato oltre quindici anni, per arrivare a un'intesa trasversale e per sancire un principio che le giovani forse danno per scontato, ma che scontato non era. Infatti, è soltanto con la legge del 1996 - mio figlio aveva già un anno - che le violenze sessuali sono non più «reati contro la moralità pubblica e il buon costume», ma «reati contro la persona»: una conquista tardiva - direi - in un Paese civile.

Ancora, la terza tappa fondamentale è la legge n. 38 del 2009, la cosiddetta legge anti-*stalking*, quella legge che va a colmare una lacuna grave e pericolosa, introducendo una nuova fattispecie di reato sulle condotte di persecuzione reiterate.

Da ultimo, vi è la legge n. 119 del 2013, che rafforza quanto previsto dalla cosiddetta legge anti-*stalking*, introducendo aggravanti e novità fondamentali. Non entro nel dettaglio normativo, ma la chiamiamo impropriamente «legge anti-femminicidio», quando non lo è, perché non esiste questo reato, ma è una legge che punisce gli autori della violenza.

In conclusione, è necessario che si prosegua sul cammino già segnato precedentemente e riteniamo

necessario istituire anche in questa legislatura la Commissione d'inchiesta sul femminicidio. E lo riteniamo non solo sulla base di quei dati che vi ho riferito, ma perché è un'esigenza reale; non si pensi che sia retorica femminile e non si pensi che su materie di questo genere ci possa essere un *copyright* ideologico. È un'esigenza reale, perché esiste un fenomeno strutturale e complesso, con dimensioni quantitative, ma soprattutto con coinvolgimenti qualitativi di vittime e persone.

Il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore dell'istituzione della Commissione, anche se - voglio sottolinearlo - manca tra i suoi compiti, purtroppo, il monitoraggio, che è un aspetto invece molto delicato e controverso, perché in Italia abbiamo delle stime, ma non delle statistiche, e questo aspetto è un *vulnus* della Commissione.

Voteremo per la sua istituzione anche se manca, nel quadro delle violenze sulle donne, tutta quella pratica abominevole dell'utero in affitto, che è una pratica di mercificazione sul corpo femminile. *(Applausi dal Gruppo FdI).*

Mi auguro che nell'attività della Commissione si colmi siffatto vuoto e si parli in sincerità di questo sfruttamento del corpo femminile, che è sfruttamento della povertà delle donne.

Nonostante queste lacune, voteremo a favore dell'istituzione della Commissione perché crediamo sia necessario e utile per la dimensione qualitativa e quantitativa della violenza di genere e perché questa battaglia ci si impone come sfida di civiltà e come educazione culturale e ai sentimenti.

Non è una questione di donne - e sono contenta che siano intervenuti anche dei colleghi - e non è un fatto individuale, ma è la difesa di un bene comune, dei diritti fondamentali e delle libertà individuali. Questo sì è un impegno che richiama tutti, nessuno escluso, a un'assunzione di responsabilità collettiva e condivisa, nella convinzione che le leggi da sole non bastano, nella convinzione che le Commissioni speciali da sole non bastano, se non sono accompagnate da un cambiamento culturale e di mentalità. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).*

[FEDELI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI (PD). Signor Presidente, intanto voglio sottolineare - come ha sostenuto anche la relatrice del documento - che proseguiamo l'attività della scorsa legislatura anche in questa legislatura, istituendo di nuovo la Commissione.

Voglio sottolineare alcuni aspetti, il primo dei quali è che c'è qualità nella scelta che fa il Senato della Repubblica, perché non abbiamo una Commissione bicamerale su questa materia; ci dovevamo pensare e dovremmo pensarci successivamente.

Perché è importante l'istituzione della Commissione anche in questa legislatura? Anzitutto, è importante per le ragioni di contenuto su cui già molti colleghi si sono cimentati e soffermati e su cui tornerò anche io. Tuttavia - mi permetta, signor Presidente - c'è anche un punto importante di metodo. Infatti, chi ha letto attentamente e compreso la Convenzione di Istanbul e la legge 27 giugno 2013, n. 77, che l'ha recepita, sa - è stato detto nell'intervento precedente e anche in altri - che la loro attuazione presuppone una capacità di modificazione di un insieme di comportamenti che vanno monitorati, modificati e attuati. Si tratta, cioè, di un terreno che capovolge consuetudini, abitudini culturali e qualità sbagliata di relazioni tra uomini e donne.

Per questo motivo, l'istituzione della Commissione anche in questa legislatura assume un significato estremamente importante. Occorre seguire l'attuazione di tale legge, e non solo perché ci dobbiamo dotare anche dei numeri - le statistiche sono importanti - ma anche perché è importante monitorare concettualmente i cambiamenti necessari. Questo è quello che mi permetto di dire.

Perché abbiamo avuto una perplessità - anche se il Partito Democratico voterà a favore dell'istituzione anche in questa legislatura della Commissione - sul fatto che si è dato un limite alla durata della Commissione (solo di un anno da quando viene costituito l'Ufficio di Presidenza)? La lettura del fenomeno e della sua complessità, per superare e contrastare il femminicidio e ogni forma di violenza e discriminazione verso le donne, ha bisogno di un tragitto lungo, perché questo fenomeno non è emergenziale, ma è strutturale e tocca le radici anche antropologiche di come si sono determinati i rapporti di violenza, la sopraffazione e il possesso dentro le società moderne. Non è un caso che il tema viene affrontato in sede non solo nazionale, ma anche europea e internazionale.

Nello stesso tempo, considero assolutamente importante che la Commissione parta dal lavoro fatto dalla Commissione precedente.

Dico altre due cose. Ringrazio l'unico collega - maschio - che, almeno a questo momento, è intervenuto. Qui c'è un punto importante. Quest'Assemblea è composta al 70 per cento da uomini. Il tema che riguarda la violenza sulle donne, lo *stalking* e le discriminazioni - cioè quello che stiamo affrontando con l'attuazione della legge n. 77 - parla agli uomini. Se non sono gli uomini che in prima persona si assumono la responsabilità nei comportamenti individuali, nelle scelte politiche e nelle modalità con cui si relazionano, ovviamente il fenomeno necessiterà di tempi molto più lunghi per essere affrontato. Questo è un elemento di responsabilità. So che nella composizione della Commissione dovremo vedere la presenza di uomini; ogni partito dovrà comporre la propria delegazione sulla base di questo assunto. Diversamente, se, nell'opinione diffusa e anche in quest'Assemblea, il tema continua a essere percepito come riguardante le donne, noi stiamo sbagliando analisi e non ci assumiamo le responsabilità. Ciò significa indifferenza esattamente al connotato fondamentale di tutto questo. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

Per assicurare pienamente il contrasto a tutto questo, punto - ve lo dico - non soltanto sugli elementi che riguardano il sostegno alle vittime, tema su cui c'è molto da lavorare e implementare. Pensate al tanto che abbiamo fatto nella legislatura precedente, ma anche a dove ci siamo fermati. Tuteliamo le vittime di violenza e le mettiamo nelle case protette, ma poi dobbiamo dare loro la possibilità di tornare in dimensioni di sicurezza nella propria vita affettiva e lavorativa. Questo aspetto riguarda il tema del lavoro delle donne, che non è escluso dall'attuazione della Convenzione di Istanbul.

C'è poi un tema straordinariamente importante, quello della prevenzione. Mi esprimo nel modo seguente: abbiamo avviato nella precedente legislatura linee guida sull'educazione al rispetto dell'integrità della persona all'interno del percorso formativo. Ma guardate che l'educazione al rispetto - si diceva all'affettività, che vuol dire rispetto dell'integrità delle persone - è un tema straordinariamente complesso e difficile: significa dire sia alle ragazze che ai ragazzi che nessuna e nessuno è proprietà di un altro; significa dire ai ragazzi che non si ama perché si possiede o perché si impedisce la libertà di un sì o di un no nei rapporti affettivi. Vuol dire anche dire alle ragazze che devono stare attente ai segnali nei rapporti affettivi quando, magari, scambiano per un atto positivo situazioni di gelosia. Questo significa tante cose anche nell'educazione degli adulti rispetto ai rapporti affettivi in famiglia.

Ebbene, c'è una grandissima responsabilità sul terreno della prevenzione. Proprio su questo terreno dobbiamo sapere che la Convenzione di Istanbul parla a più soggetti: parla ai percorsi formativi sin dalla prima infanzia; ai percorsi che riguardano la comunicazione pubblica - se mi posso permettere - sia istituzionale sia dei *media*. Anche i linguaggi che si usano sono importanti da questo punto di vista per creare un contesto in cui c'è rispetto oppure si prosegue nel far vivere gli stereotipi classici. Pensiamo a quando ci troviamo al bar e sentiamo battute del tipo: «Ma se l'è cercata!». Mi riferisco proprio alle espressioni tipiche che ascoltiamo regolarmente. C'è, quindi, anche un problema di responsabilità individuale di tutti noi.

Arriviamo a una questione di un'importanza fondamentale, ovvero come affronteremo in questa Commissione un concetto delicato. Mi riferisco al fatto che, ogni volta che si discrimina o si fa *stalking* o si arriva fino al femminicidio, stiamo violando non soltanto, ovviamente, l'integrità - con il femminicidio - di una vita umana. Rispetto a tutti gli atti che lo precedono - come dice la Convenzione di Istanbul, e come dice la nostra legge - stiamo violando un diritto umano e, quando si parla di diritti umani, la responsabilità pubblica, dello Stato e di tutte le sue articolazioni è un punto fondamentale.

Veniva ricordato - lo dico anch'io - che siamo stati il primo Parlamento, la prima Nazione a ratificare la Convenzione di Istanbul; nessuno, però, dice più che, da agosto 2015, 10 Paesi in Europa hanno ratificato la stessa Convenzione. Questo ha fatto scattare un obbligo, dal punto di vista dello Stato, rispetto a tutto ciò che interviene discriminando le donne fino al femminicidio. C'è, cioè, una responsabilità diretta delle istituzioni pubbliche - quindi, a partire dallo Stato centrale e da tutte le sue componenti governative - sul contrasto - come dice la legge - di ogni aspetto che esattamente discrimina e fa violenza sulle donne. Colleghi, questo è un punto importante perché, se c'è una



responsabilità diretta, dovete anche sapere che può avvenire che, di fronte alla mancata adozione degli elementi di prevenzione, possono essere intentate cause contro lo Stato o le sue articolazioni.

Concludo dicendo che l'istituzione della Commissione di inchiesta - se mi posso permettere - non è un mero proseguimento della Commissione della precedente legislatura; è piuttosto un'assunzione di responsabilità importante. Per questo mi permetto di dire di prenderci almeno un impegno con il voto di oggi: alla fine dell'anno di attività, come prevede il provvedimento, veniamo in Parlamento a relazionare. In base alla relazione che faremo al Parlamento, valuteremo tutte le modifiche, ma anche la necessità di proseguire l'attività. Questo ha un senso ed è una capacità di lettura della complessità del tema.

Reputo questo un punto di grande assunzione di responsabilità che tutte - e soprattutto tutti - ci prendiamo oggi in quest'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).*

CASOLATI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLATI (L-SP-PSd'Az). Onorevole Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, a volte mi chiedo se fosse necessaria una parola nuova come femminicidio per indicare una situazione che è sempre esistita, ovvero la violenza sulle donne. Probabilmente e fortunatamente c'è stata un'evoluzione culturale e giuridica, sulla base della quale si è passati dal delitto d'onore, ancora realtà negli anni Settanta, all'attuale impianto normativo e all'attuale percezione dei fatti.

L'ex neologismo «femminicidio» non è una parola in più sul vocabolario, solo se mostra un'inversione della prospettiva, e cioè la qualificazione di un atto di violenza sulla base non di chi sia la vittima, ma del motivo per cui è stato commesso. Mi spiego meglio: non c'è femminicidio quando la vittima è donna; c'è femminicidio quando la vittima è donna in quanto donna. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP).*

Il fenomeno, oltre che essere studiato, deve essere soprattutto arginato. Fermo restando che il garantismo, parte fondante della nostra Costituzione e dogma per tutti coloro che in essa credono, inteso come il principio secondo il quale l'imputato non possa essere considerato colpevole fino a sentenza definitiva e secondo il quale la pena debba essere rieducativa, è un caposaldo, esso non può e non deve limitare le vittime. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

È per siffatto motivo che questa Commissione deve essere finalizzata non a produrre nuove inchieste, ma a elaborare proposte volte a colmare lacune normative, analizzando i dati già in nostro possesso; il tutto volto al fine di dotare tutti i soggetti coinvolti di strumenti idonei e adeguati alla repressione del fenomeno.

Se vogliamo parlare di prevenzione non possiamo rimanere sordi di fronte ai segnali d'allarme che le donne lanciano e che rimangono troppo spesso inascoltati. È frustrante, tutte le volte che leggiamo di un cosiddetto femminicidio, scoprire che sia stato preceduto da denunce e richieste d'aiuto rimaste inascoltate. È umiliante constatare che spesso si tratti di tragedie annunciate.

È evidente, quindi, che le misure di prevenzione non siano sufficienti e che sia necessario intervenire per fornire alle Forze dell'ordine e alla magistratura strumenti più efficaci per proteggere quelle donne che hanno il coraggio di denunciare, ma anche quelle donne che, per vincoli culturali, economici o per paura, sono costrette a subire e a soffrire in silenzio.

Va sostenuto l'accompagnamento delle donne vittime di violenza durante l'iter processuale, che spesso si ritorce contro le vittime stesse. Deve essere garantito l'anonimato e la riservatezza delle indagini e va potenziato il servizio dei centri e delle associazioni che operano sul territorio. Nel rispetto del caposaldo del liberalismo, secondo il quale la libertà di ogni uomo debba finire solo dove inizia quella di un altro, dobbiamo pensare a interventi organici, che consentano di proteggere le vittime prima che i loro carnefici.

In Italia ci vogliono leggi chiare, difficilmente interpretabili, processi rapidi e pene certe. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP).*

Pene certe: su questo mi vorrei soffermare. È grottesco ricordare che la fatica di tante donne che ha portato al riconoscimento del reato di *stalking* è stata vanificata dalla depenalizzazione improvvida di tanti reati minori ma ugualmente odiosi, con il cosiddetto decreto-legge svuota carceri.

Vorrei soffermarmi sull'idea di interventi di carattere sociale, educativo e formativo. Questo tipo di reato, purtroppo, si può combattere non con il codice penale, ma con un'evoluzione culturale che deve iniziare nelle famiglie, che sono la prima forma di società naturale, e nelle scuole; scuole che devono essere non solo luogo di istruzione, ma anche di educazione delle prossime generazioni.

Comunicando il voto favorevole di Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione all'istituzione della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, per tutti i sopracitati motivi, vorrei concludere ricordando a noi tutti le vere vittime innocenti, incolpevoli ma mai inconsapevoli, che attraversano queste tragedie famigliari come fantasmi silenziosi: i bambini. Il silenzio degli innocenti è ciò che più pesa sulle nostre coscienze e che io auspico costituisca l'impegno principale di questa Commissione. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP*).

Una raccomandazione è rivolta a tutti noi: non perdiamo la possibilità di realizzare fatti concreti, perché rallentati da differenze ideologiche o di *background* culturale. Non rendiamoci protagonisti dell'ennesima occasione persa. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP. Congratulazioni*).

[RIZZOTTI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, «femminicidio» suona molto male come parola, ma serve a definire in un modo appropriato la categoria criminologica del delitto perpetrato contro una donna; omicidio brutale di un essere umano, e in questo caso si ammazza non soltanto una donna, ma anche la sua famiglia e i suoi figli, che rimangono orfani: si vuole ammazzare, più o meno inconsciamente, il simbolo della continuità della vita.

È necessario pronunciare questa parola per capire e spiegare meglio i contesti, per cercare di non banalizzare il fenomeno e soprattutto per non ridurlo - come a volte capita - quasi a una pura invenzione mediatica. D'altra parte, i numeri parlano chiaro: i primi nove mesi del 2018 hanno visto un'impennata, con un incremento del 30 per cento rispetto al 2017 e con 65 donne uccise dall'inizio di gennaio. Il fenomeno non trova risoluzione e continua a perpetrarsi. Nel 2017 sono morte 113 donne, due di loro erano in attesa di un figlio, per lo più uccise da mariti, compagni o *ex* compagni, incapaci di accettare la fine della relazione o la volontà della *ex* compagna di ricostruirsi una vita al di fuori di lui.

Oltre alle vittime, in prima linea non vanno dimenticati i bambini e i ragazzi, che in seguito a questi delitti si sono ritrovati orfani di madre, spesso col padre in galera, o di entrambi i genitori, nei casi di omicidio-suicidio. In Italia sono oltre 2.000 gli orfani del femminicidio. E a questo proposito voglio ricordare con grande orgoglio la battaglia di Forza Italia nella scorsa legislatura, quando nel disegno di legge per gli orfani dei femminicidi, grazie all'emendamento a prima firma dell'onorevole Carfagna, ottenne un fondo di due milioni di euro, a protezione degli orfani (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), perché le leggi si fanno e sono applicabili quando si prevede la copertura economica. Tra l'altro, Mara Carfagna è stata l'ultimo Ministro delle pari opportunità. Ai 60 ragazzi rimasti orfani nel 2017 se ne aggiungono circa 20 nei primi sei mesi del 2018. Essi, le vittime secondarie, hanno un'età che va dai cinque ai quattordici anni e la prospettiva di una vita molto difficile di fronte a loro. Ricordiamo l'ultimo caso di pochi giorni fa, quando un padre ha buttato la bambina di sei anni dal balcone, ferendo anche il fratello.

Il femminicidio, anche se scoperto dai media e preso in considerazione dalla politica solo da qualche anno, non è certo un fenomeno di oggi. La violenza maschile sulle donne ha un carattere strutturale - come è stato detto - e non emergenziale, come ci ricorda appunto la Convenzione di Istanbul, che abbiamo ratificato qualche anno fa. Proprio la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa, detta Convenzione di Istanbul, ha permesso all'Italia di fare un ulteriore passo avanti nel contrasto di ogni forma di violenza, soprattutto nei confronti delle donne. Vi confesso di essere profondamente disgustata quando un capo religioso di qualche comunità, nel nostro Paese, ha il coraggio di affermare che è giusto picchiare una donna quando non ubbidisce. Forse sono più disgustata dal mancato levare di scudi contro queste affermazioni. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az e dei senatori Lanzi e Unterberger*). Non ho visto girotondi, non ho visto movimenti. Credo che, nella difesa delle donne, soprattutto le donne devono essere coerenti. Non si può fare una difesa a fasi alterne.

Più volte ho avuto modo di ribadire con forza che la violenza nei confronti delle donne è un crimine contro l'umanità, che deve essere represso in ogni modo possibile. L'ho fatto in occasione della citata ratifica o nel 2009, quando convertimmo in legge, grazie al ministro Carfagna, ultimo vero Ministro delle pari opportunità, il decreto-legge del Governo Berlusconi sullo *stalking*. Vorrei ricordare anche ciò che sarebbe accaduto se non ci fosse stata la battaglia di tutti i membri della Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura: l'ex ministro Boschi - ha deciso solo poco prima della scadenza elettorale di fare il piano antiviolenza, quello che aspettavamo da tre anni - senza dire una parola aveva infatti accettato, nel luglio del 2014, che non ci fosse più l'arresto per il reato di *stalking* e stette anche zitta quando la riforma Orlando prevedeva che il reato di *stalking* potesse essere estinto pagando 1.500 euro. Per fortuna poi, dopo l'insistenza della Commissione e di tutte le persone responsabili, questo abominio fu tolto: era veramente una follia.

Mi sembra una follia anche il fatto che il sottosegretario Spadafora, che credo sarebbe stato giusto se fosse stato presente in Aula oggi, in quanto avente la delega alle pari opportunità, abbia rilasciato solo una dichiarazione a luglio contro il Ministro della famiglia; abbia fatto una presenza al *gay pride* e dato un'intervista oggi sul «Corriere della Sera», in cui afferma che le sue idee sul piano dei diritti sono molto diverse da quelle della Lega. Ma da giugno, da quando si è insediato il nuovo Governo, ad oggi non ha detto una sola parola. Eppure, più di trenta donne e vari bambini sono stati uccisi.

Il 20 per cento dei femminicidi è stato preceduto da una misura cautelare che disponeva il divieto di avvicinamento, ma purtroppo molte donne, nonostante tale divieto, hanno accettato l'ultimo appuntamento per loro fatale. Vi confesso che sono stata molto perplessa quando in Commissione è stato approvato l'emendamento per far sì che la Commissione duri soltanto un anno; poi però mi sono ricordata il grandissimo impegno e il lavoro che la precedente Commissione ha svolto in soli sei mesi.

Ci riunivamo tre volte la settimana, terminati i lavori d'Aula, prima delle altre Commissioni, senza pause: 67 audizioni, da Lucia Annibali, e a questo punto vorrei che fosse ripreso il disegno di legge sul furto d'identità, quando cioè una donna viene sfigurata con l'acido. Abbiamo sentito l'ANCI, la Conferenza Stato-Regioni, le associazioni di volontariato, i medici, il Garante dell'infanzia, il Capo della polizia, il Comandante dei carabinieri, il ministro Orlando - ne sapeva poco - l'Unione delle camere penali, il MIUR e canali di informazione per dare un codice etico contro la spettacolarizzazione, che è sempre uno stimolo all'emulazione.

Presentammo anche un questionario a tutte le procure sui procedimenti penali per la violenza di genere, ma solamente un terzo delle procure ha ad esso risposto. La cosa che emerge e che dovrà essere affrontata è che le procure non si parlano: ad esempio, il tribunale civile e il tribunale dei minori non si parlano e succede che, in casi di separazione con denuncia di violenza e maltrattamenti da parte della donna, il tribunale dei minori preveda l'affido condiviso. Ciò significa proprio che la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra. Mi auguro che queste criticità vengano affrontate dalla prossima Commissione.

Noi certamente abbiamo il dovere morale di proseguire il percorso iniziato nella scorsa legislatura e mettere a nudo le criticità emerse. Certo, il più delle volte siffatti omicidi potrebbero forse essere fermati, ma sono tanti i casi in cui procure o Forze dell'ordine non hanno gli strumenti adeguati per fermare colui che poi sarà l'assassino. A questo punto, voglio fare un grande apprezzamento per il lavoro delle Forze dell'ordine: ho incontrato operatori sensibili e formati per raccogliere e sostenere le donne che avevano il coraggio di fare denuncia. Spero che nella prossima legge di bilancio, piuttosto che regalare soldi, il Governo decida di assicurare i giusti fondi per le Forze dell'ordine. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

La normativa in Italia contro la violenza sulle donne, attraverso i numerosi interventi, è comunque adeguata, e questo è stato detto anche a New York, durante la settimana mondiale dei Parlamenti femminili. Parlando con colleghe di altri Parlamenti, come - ad esempio - le colleghe spagnole, ho saputo che la Spagna ha varato un piano contro il femminicidio e la violenza di genere quinquennale a cui ha destinato un miliardo di euro: senza soldi si fa poco. È evidente che da soli non bastano, visto che comunque i casi non diminuiscono.

Si è parlato di formazione. Ricordo che, quando ero bambina e giocavo nei giardinetti, se un maschio

mi dava una spinta, la madre correva e gli diceva che non si fa niente contro le bambine e che non si picchiano le donne neanche con un fiore. Forse qualche madre potrebbe cominciare a dire questo.

Si è parlato della scuola, senatrice Fedeli. Sarebbe bene, senza inventarsi cose nuove, potenziare la settimana rosa contro la violenza che, per un protocollo d'intesa, i ministri Carfagna e Gelmini fecero, prevedendo che una settimana all'anno, in tutte le scuole dalle primarie alle superiori, si parlasse di tale tema. Ebbene, sono passati quasi dieci anni.

Certo, la formazione culturale nel nostro Paese è molto giovane da questo punto di vista: è stato ricordato il diritto di famiglia del 1975, il delitto d'onore del 1985. Fino a trentasette anni fa il femminicidio nel nostro Paese era protetto dallo Stato, ed è stato ricordato come la violenza sessuale fu riconosciuta dal 1996 come delitto contro la persona. Lo stesso vale per i maltrattamenti in famiglia, dei quali si deve parlare. Ma parliamo dei centri antiviolenza. È vero che sono sottofinanziati, ma deve esserci una formula trasparente per sapere come vengono erogati i soldi.

Non si sa come le Regioni abbiano speso i dieci milioni del fondo per l'antiviolenza e non si sa quanti soldi sono a disposizione. Soprattutto, io mi auguro che ci sia un protocollo univoco per l'accreditamento dei centri antiviolenza in tutta Italia.

Forza Italia voterà certamente a favore del documento in esame e speriamo si possa lavorare bene. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, devo fare una doverosa premessa. Io sono in Parlamento dal 2013 e vi posso assicurare che la lentezza del processo legislativo è una scusa: o serve per bloccare qualche provvedimento o serve per diluire. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Quindi, nel momento in cui voi fate notare che avete bisogno di cinque anni, significa che non avete alcuna intenzione di voler risolvere, arginare o provare almeno ad arginare il fenomeno. Significa che forse non si è consapevoli del fatto che allungare i tempi è pregiudicante per le potenziali vittime. Significa che non vi è senso di responsabilità o che, comunque, è pari alla dimensione di un coriandolo o anche meno. Significa che non volete affrontare il tema, ma volete soltanto diluirlo nel tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Questo non è quanto vale per noi. E ciò è tanto vero che in passato si era soliti ricominciare ogni volta che si istituiva la Commissione di inchiesta. Volete qualche esempio? Per approvare la legge Fornero avete impiegato diciannove giorni; per il legittimo impedimento (il lodo Alfano) avete impiegato trenta giorni; per la legge Boccadutri, approvata per parare il fondoschiena alle più alte cariche dello Stato, avete impiegato venti giorni.

FARAONE (PD). Ma basta!

PRESIDENTE. Senatore Faraone, lasci parlare la collega Donno.

FARAONE (PD). Signor Presidente, ma ha detto fondoschiena!

DONNO (M5S). E ora chiedete ancora tempo? Tempo per che cosa? Non c'è più tempo!

Noi vogliamo partire da ciò che è stato concluso nella scorsa legislatura, perché non vogliamo perdere quel bagaglio di informazioni utili raccolte. Noi vogliamo dare continuità; vogliamo rafforzare e definire il percorso da intraprendere oggi seguendo tratti ben precisi.

Innanzitutto, riteniamo che bisogna occuparsi fattivamente delle dimensioni del fenomeno femminicidio e violenza di genere in Italia. Occorre esaminare e perfezionare il quadro normativo in essere e la valutazione di impatto di alcuni profili delle norme stesse. La giurisprudenza sul tema dovrà essere più chiara, univoca e non interpretativa per permettere un'applicazione incisiva.

Bisognerà incentivare il monitoraggio degli interventi di rete a tutela delle vittime e dei familiari; sostenere le azioni di protezione delle vittime e quelle di prevenzione del fenomeno; evidenziare ulteriori criticità, trasformandole in prospettive risolutive con adeguati atti legislativi. Queste sono alcune delle azioni che intendiamo porre in essere. C'è tanto da fare, molto da mettere in pratica, molto altro da fare.

Le cronache quasi quotidianamente riportano racconti di omicidi, di violenze, di soprusi e di coercizioni, che spesso appaiono come il tragico epilogo di storie di sottocultura, di vite vissute all'insegna della brutalità, della violenza tossica o, peggio, della dipendenza, della sopraffazione, della

prevaricazione dell'uno sull'altro. Non sempre, purtroppo, la violenza sulle donne e di genere esula dal concetto di ceto sociale e di benessere economico. Signori, da Nord a Sud, dall'illetterata alla laureata, dalla giovane all'anziana, indipendentemente dell'abitudine sessuale che la natura ci consegna, quando si parla di violenza si parla di un atto terribile, che può tradursi talvolta in vera e propria tragedia. Femminicidio, omofobia e bullismo sono atti e abusi che colpiscono tutti e per cui tutti dobbiamo sentirci responsabili.

Di femminicidio e di violenza di genere muore una persona ogni tre giorni. Le statistiche parlano chiaro. Le percentuali risultano troppo alte per un Paese che si dice civile: nei primi sei mesi del 2018 sono state uccise già 44 donne, il 30 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2017.

Al contrario, il dato di chi sporge denuncia è molto basso, solo il 12 per cento di chi ha subito violenza e fra i reati più denunciati figurano lo *stalking* e la violenza domestica. Emerge anche il riscontro collegato alla non denuncia: molta paura e, soprattutto, molta vergogna, quando si tratta di denunciare o semplicemente rivelare la violenza subita. Infatti, dati alla mano, il 90 per cento delle donne che subisce violenza non denuncia e del restante 10 per cento nella quasi metà dei casi la denuncia viene archiviata. Un sistema di questo tipo certamente non consente tutela e spinge quindi a rimanere silenti di fronte alla violenza, sia in ambito familiare che lavorativo.

Il bilancio varia da Regione a Regione e le morti confermano il triste primato della Lombardia, con il numero più alto di donne assassinate (11), seguita da Campania (6), Piemonte (5), Lazio (4) e Toscana (3). Due i casi di femminicidio registrati in Liguria, Veneto, Abruzzo e Calabria, mentre le restanti Puglia, Basilicata, Marche, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia rimangono attestate su un caso per Regione.

È il caso di Rossana, la giovane donna uccisa a Milano dal marito, quello che dopo il delitto è andato a giocare alle *slot machine*; è il caso di Sara, la ventiduenne romana, arsa viva in una strada della periferia di Roma dall'ex fidanzato che non accettava la fine della loro storia; è il caso di Federica, uccisa dal marito proprio il giorno in cui avrebbe dovuto formalizzare l'atto di separazione; è il caso di Elisabeth, strangolata davanti ai suoi figli dal convivente, reo confesso; è il caso di Noemi, la sedicenne della provincia di Lecce seppellita ancora viva, nonostante le coltellate inferte dal suo aguzzino, il cui giovane fidanzato è stato condannato (con futuri premi e sconti annessi) a soli diciotto anni e otto mesi di detenzione proprio pochi giorni fa; è il caso di Vincenzo, attivista *gay*, ucciso ad Aversa dal fidanzato di una sua amica trans per gelosia; è il caso di Fernanda, settantasette anni, trovata in casa con un laccio intorno al collo e legata al termosifone, uccisa dal vicino di casa con cui aveva una relazione che lui voleva rimanesse segreta.

Si potrebbe continuare a lungo in un drammatico elenco di storie che, per quanto numerose e spesso sovrapponibili, diventerebbero tristemente asettici numeri e fredde statistiche, facendoci allontanare dal fulcro principale: fermare questa orribile mattanza che sembra senza fine, per cui abbiamo l'obbligo di dire basta.

Nella precedente legislatura il Governo ha approvato la legge 15 ottobre 2013, n. 119, per la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, per il contrasto della violenza di genere, con l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime. Come era prevedibile, quella legge non ha dato i risultati sperati. Fanno fede i dati del Ministero dell'interno che sono impressionanti. Negli ultimi cinque anni si registra una media di 160 omicidi all'anno: ciò significa che ogni due giorni, in Italia, viene uccisa una persona dal proprio *partner*. Perché? Perché purtroppo, di fatto, l'intervento legislativo prevede solo una forma di tutela *ex post*, ad omicidio già commesso. A nostro avviso il legislatore dovrebbe intervenire preventivamente, con maggiore efficacia, incentivando la cultura dell'educazione, volta ad arginare siffatti fenomeni e a tutelare maggiormente tutte quelle persone che invano denunciano episodi di violenza domestica, posti in essere dalle stesse persone per mano delle quali poi verranno uccise.

Non dimentichiamo poi che la violenza di genere provoca vittime anche tra chi resta, un dramma nel dramma. Circa il 70 per cento dei figli di coppie artefici di episodi di violenza avrebbe assistito all'atto ed è stato stimato che dal 2000 ai giorni nostri vi è un alto numero di orfani di femminicidio, circa 500 nel corso degli ultimi tre anni.



Dobbiamo quindi, a partire da oggi, condividere la convinzione che la violenza contro le donne e la violenza di genere non è un fenomeno, ma un fatto, un fatto che purtroppo accade troppo ripetutamente e che inquina la società civile, la convivenza, la cultura del vivere mondiale, i diritti umani: è un fatto che bisogna debellare, affamare.

Colleghi, abbiamo il dovere di assolvere all'obbligo di assicurare la protezione dei diritti fondamentali sia *de jure* che *de facto*. (*Richiami del Presidente*). Mi avvio alla conclusione, Presidente, ma gradirei che mi fosse dato lo stesso tempo prolungato che è stato dato agli altri.

Quante donne, sopraffatte e dal peso della vita e del dramma della violenza, «il Signore le vuole libere e in piena dignità», ha affermato Papa Francesco. Anche lo Stato le vuole libere e in piena dignità.

Sono costretta a stringere nei tempi, ma mi riservo di consegnare il testo scritto del mio intervento.

**PRESIDENTE.** Colleghi, i dieci minuti sono dieci minuti. Ci si organizza per parlare per dieci minuti, per un quarto d'ora non si può. Comunque la sua richiesta è autorizzata.

**DONNO (M5S).** Farò in modo di terminare entro il tempo, Presidente.

È del 12 ottobre l'importante notizia apparsa su ANSA, che leggo testualmente: «Un presunto *stalker* può essere trattato come un presunto mafioso e gli può essere applicata la misura di sorveglianza speciale per la pericolosità sociale anche da imputato ed in assenza di condanna anche di primo grado». Questo è il principio stabilito per la prima volta in Italia. A questo punto, mi piace ricordare quanto affermato come veemente sollecitazione al potere legislativo da un gip di Roma: «Il femminicidio ha la stessa valenza sociale e culturale della mafia. Si deve pretendere dallo Stato lo stesso sforzo che si impiegherà a combattere il fenomeno mafioso, perché il femminicidio inteso in senso ampio arriva ad ammazzare nel disinteresse assoluto più della mafia, uccide la vita e la dignità di intere famiglie e generazioni, rendendole succubi ed incapaci di agire».

Dichiaro quindi il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, nella convinzione che tutto ciò che è stato fatto sino ad oggi sia una conquista, ma che se ne debbano fare tante altre insieme, perché l'attenzione va cambiata, il contesto va ripensato, l'elaborazione delle proprie emozioni può essere un cammino lunghissimo, inedito, in un percorso di assunzione di responsabilità da parte di tutti, che veda impegno, consapevolezza e volontà con i cittadini e le istituzioni, ma tutti sempre in prima fila. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento XXII, n. 9.

(*Segue la votazione*).

## **Il Senato approva.**

Risultano pertanto assorbiti i documenti XXII, nn. 1 e 8.

### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** Colleghi, sulla base degli accordi intercorsi tra i Gruppi e visto l'orario, la discussione dei disegni di legge sulle isole minori è rinviata ad altra seduta, in modo da dare continuità ai lavori.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**STEFANO (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**STEFANO (PD).** Signor Presidente, le chiedo di farsi portatore presso il Governo della richiesta di venire a riferire in quest'Aula sulla vicenda del TAP in Puglia e quindi sulla prevista riapertura dei cantieri nel Comune di Melendugno. Sappiamo infatti di una riunione svoltasi ieri a Palazzo Chigi, convocata dal presidente Conte, alla quale hanno partecipato i ministri Costa e Lezzi e alla quale è stato concesso di partecipare - cosa singolare ed irrituale - solo ai deputati e consiglieri regionali pugliesi del MoVimento 5 Stelle, oltre che al sindaco di Melendugno.

Alla conclusione di questo incontro, la ministra Lezzi, che fino a qualche mese fa ha girato in lungo e in largo il Salento facendo incetta di voti, dicendo che avrebbe revocato il progetto in quindici giorni, ha detto che il progetto purtroppo continua, perché non può scaricare sulla comunità italiana costi molto alti. C'è però una cosa più grave.

Sono le dichiarazioni del sindaco di Melendugno, riportate dalle agenzie di stampa, ma anche in un *post* pubblico sul profilo dello stesso, secondo le quali il sindaco avrebbe affermato come gli sia parso che il *premier* Conte richiedesse soccorso alla procura, così da toglierlo dall'angolo in cui si trova.

Credo che queste siano dichiarazioni molto gravi e necessitino di un chiarimento urgente da parte del *premier* Conte in Aula e per questo le chiedo di sostenere la mia richiesta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[FERRARA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (M5S). Signor Presidente, desidero esprimere solidarietà e vicinanza alla compagna e ai familiari del giornalista del «Washington Post» Jamal Khashoggi, trucidato all'interno del consolato saudita di Ankara, consolato nel quale l'uomo si era recato per sbrigare delle pratiche per il suo imminente matrimonio.

Come già fatto l'11 ottobre dai senatori della Commissione esteri del MoVimento 5 Stelle, vorrei ricordare, semmai ce ne fosse bisogno, che le torture e lo smembramento del corpo contravvengono a tutte le regole diplomatiche, ma ancor di più a quelle morali e civili della comunità internazionale.

La colpa del giornalista è stata quella di aver criticato l'operato della famiglia reale e, in particolare, il principe ereditario Mohammad bin Salman Al Sa'ud. Pensate, quest'ultimo, secondo la propaganda saudita, sarebbe un innovatore e un moderato che, però, a quanto pare, non tollera i giornalisti. Tale orrore potrebbe avere spazio in una puntata dei «Soprano», invece i mandanti appartengono ad una famiglia ancor più brutale, quella saudita, con cui però buona parte dei Paesi del mondo hanno relazioni economiche, in particolari gli Stati Uniti, dove l'ultimo ordine di armi dei sauditi ammonta a ben 110 miliardi di dollari, di cui 15 già versati. Eppure, anche negli Usa questa volta c'è molto imbarazzo nel difendere l'alleato.

Dobbiamo pretendere chiarezza su questo atto mostruoso e condannare chi lo ha compiuto con la stessa fermezza con cui in passato questo Parlamento ha condannato episodi simili.

Concludendo, a questa dittatura i precedenti Governi hanno permesso la vendita di armi prodotte in Sardegna, violando la legge n. 185 del 1990 che, a questo punto, è necessario riformulare in forma restrittiva. Mi dedicherò a questo, perché i sauditi stanno usando quelle bombe per sterminare i civili dello Yemen, compresi i bambini. Dobbiamo porre fine a queste e a future mattanze. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, da troppi anni una categoria di dipendenti pubblici è vittima di riforme tanto attese e desiderate, ma mai realizzate. Mi riferisco al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La carenza di organico dei Vigili del fuoco è ormai cronica e, insieme alla loro età media avanzata, causa un problema di sicurezza sul lavoro che potrebbe pregiudicare l'efficienza dei soccorsi.

Colleghi, è necessario fare tesoro delle emergenze vissute nel nostro Paese, quali terremoti, alluvioni e crolli. Tali esperienze confermano la necessità di adeguare il Corpo dei vigili del fuoco alle esigenze del Paese, anche attraverso le assunzioni di quei precari che operano da anni in attesa di essere stabilizzati, come tutti coloro che, per età non adatta a ricoprire un ruolo operativo, potrebbero essere impiegati per colmare le carenze di personale logistico organizzativo.

Una delle mancate riforme da parte dei Governi precedenti, che reputo immorale nei confronti di chi giornalmente rischia la propria vita per salvare quella altrui, è la mancata equiparazione dei ruoli, delle qualifiche e delle retribuzioni a quelle delle Forze di polizia. Non è pensabile infatti che appartenendo allo stesso Ministero dell'interno, i Vigili del fuoco percepiscano trattamenti retributivi notevolmente inferiori alle altre Forze dell'ordine.

Considerato che il Governo con il decreto sicurezza ha stanziato notevoli risorse, chiedo allo stesso che gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco vedano riconosciuti i loro diritti e meriti e possano finalmente svolgere efficientemente il loro inestimabile lavoro, fieri di essere dipendenti dello Stato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[RAMPI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). Signor Presidente, vorrei segnalare a lei, all'Assemblea e, per suo tramite, anche alla Presidente, che so sensibile al tema, che ho partecipato, come altri colleghi questa settimana, alla

delegazione del Consiglio d'Europa. La nostra delegazione è stata eletta tardivamente. Per la prima volta dal 1949 è decaduta la delegazione precedente, cioè per la prima volta l'Italia non aveva alcun rappresentante e ciò non era mai successo.

Non essendo ancora stata convocata la delegazione congiunta di Camera e Senato e non avendo ancora eletto un Presidente, non abbiamo potuto partecipare, non noi ma tutta l'Italia, il Paese, a nessuna delle Commissioni che fanno parte del Consiglio d'Europa.

Credo che questo sia un problema serio, quindi, siccome sono i Presidenti di Camera e Senato che devono convocare la delegazione, chiedo ufficialmente che venga fatto al più presto e lo faccio veramente senza nessuno spirito polemico. Capisco che ci sia stata una grande discussione per mettersi d'accordo e per occupare tutte le poltrone possibili, ma credo che dovremmo lasciar fuori un'istituzione così seria da simili questioni e dovremmo chiudere al più presto per avere un Presidente e due vice Presidenti per poter partecipare almeno alla sessione delle Commissioni prevista per novembre, perché questo riguarda tutti, riguarda l'Italia, non riguarda nessuna parte politica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[TOFFANIN](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFFANIN (FI-BP). Signor Presidente, intervengo solo per sollecitare il Governo a rispondere ad una mia interrogazione presentata il 24 luglio 2018, per la precisione all'atto di sindacato ispettivo [4-00397](#).

### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di mercoledì 17 ottobre 2018**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,52).

*Allegato A*

### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 18 OTTOBRE 2018 PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6**

(6-00018) n. 1 (16 ottobre 2018)

[LOREFICE](#), [PUCCIARELLI](#), [ANGRISANI](#), [BONFRISCO](#), [DI MICCO](#), [Simone BOSSI](#),  
[GAUDIANO](#), [CASOLATI](#), [GIANNUZZI](#), [LICHERI](#), [RICCIARDI](#).

**Approvata**

Il Senato,

in occasione della riunione del Consiglio europeo che avrà luogo a Bruxelles il 17 e 18 ottobre prossimi venturi in cui i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri affronteranno quattro principali argomenti iscritti all'ordine del giorno, migrazione, sicurezza interna, Vertice Euro e stato delle trattative sulla Brexit e ascoltate le comunicazioni del Presidente del Consiglio,

premesso che:

dopo le conclusioni adottate nel precedente vertice del 28 giugno 2018, il Consiglio europeo tornerà ad affrontare nuovamente la questione delle pressioni migratorie, valutando lo stato di attuazione degli impegni assunti in quella occasione in vista di soluzioni condivise ed eque per tutti gli Stati membri;

le cronache dei mesi estivi hanno nuovamente riportato all'attenzione dell'opinione pubblica e dell'agenda politica l'evidente *vulnus* nel sistema di accoglienza dei migranti a livello europeo che assegna ai Paesi di primo arrivo dei migranti un fardello ingiustificato che consiste nell'identificazione e nell'avvio di tutte le procedure per la richiesta di asilo, in un contesto in cui altrettanto deficitaria risultata essere la condivisione della fase preliminare all'accoglienza, vale a dire quella relativa alla



ricerca e salvataggio dei migranti in mare;

è di tutta evidenza che tale *vulnus* sia conseguenza di un'ottica ancora emergenziale con cui viene gestita la questione migratoria a livello europeo, e che prioritaria risulta, invece, l'adozione condivisa e immediata di una efficace politica dissuasiva e di contrasto all'immigrazione clandestina, al fine di smantellare il traffico di esseri umani ad esso notoriamente collegato e per impedire tragiche morti negli attraversamenti illegali delle frontiere, soprattutto marittime, per raggiungere l'Europa;

il controllo dei flussi migratori, infatti, è strettamente correlato con la messa in sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione europea ed occorre anche disincentivare qualsiasi ulteriore iniziativa che possa con ciò interferire e costituire, invece, un fattore di attrazione dei fenomeni migratori clandestini;

è evidente la scarsa propensione e solidarietà da parte degli Stati membri a una risposta collettiva e condivisa di tutela e gestione integrata delle frontiere esterne e all'esigenza di salvare le vite umane, condizione di fatto che rende necessaria una rimodulazione dei mandati delle operazioni europee nel Mediterraneo;

chi arriva nel nostro mare, non arriva in uno Stato membro, arriva in Europa. Il Mar Mediterraneo è la frontiera meridionale di ingresso in Europa, ed è proprio il principio di frontiera europea che va consolidato in un'ottica di condivisione ed equa distribuzione su tutto il territorio dell'Unione delle pressioni dei flussi migratori in ogni loro fase, indipendentemente dalle situazioni di emergenza;

è necessario trovare un consenso ampio al fine di riformare il cosiddetto regolamento di Dublino sulla base di un equilibrio tra responsabilità e solidarietà, tenendo conto delle persone sbarcate a seguito delle operazioni di ricerca e soccorso e creando, come condiviso dai *leader* europei nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno scorso, centri di protezione e identificazione europei nei Paesi di origine e transito, che operino in stretto accordo e coordinatamente con le organizzazioni internazionali competenti quali ad esempio UNHCR e OIM, nel rispetto dei diritti umani e della dignità umana, per esplicitare le procedure di identificazione e una veloce separazione tra migranti economici e quelli bisognosi di protezione internazionale;

occorre altresì intensificare, in un'ottica condivisa, la cooperazione con i Paesi di origine e transito, in particolare dove operano le organizzazioni di trafficanti di esseri umani, con l'obiettivo di contrastare le partenze illegali da tali Paesi, in particolare per motivi economici, attualmente di gran lunga il numero maggiore, al fine di non strumentalizzare il diritto di asilo che deve, invece, essere finalizzato alla tutela di persone realmente bisognose di protezione internazionale;

stante le attuali disposizioni previste dal regolamento di Dublino e dalla normativa comunitaria in materia di rimpatri, così come già condiviso al precedente Consiglio europeo, risulta necessaria una efficace politica a livello europeo che consenta di accelerare le procedure per il rimpatrio dei migranti clandestini e irregolari, anche in un'ottica dissuasiva dell'immigrazione illegale e dello sviluppo di nuove rotte marittime o terrestri;

nel vertice informale di Salisburgo dello scorso 20 settembre insieme al rafforzamento del controllo delle frontiere, i *leader* europei hanno ribadito la volontà di contrastare tutte le forme di *cyber*-criminalità che si configurano in diverse modalità: dagli attacchi contro i sistemi di informazione che seguono un modello di attività "*Crime-as-a-Service*" (attività criminale come servizio) e facilitano la criminalità online; la lotta alle attività dei gruppi criminali organizzati, coinvolti nel traffico all'ingrosso di droghe; i gruppi che agevolano l'immigrazione illegale, offrendo servizi on line, documenti falsi e favorendo gli spostamenti dei migranti irregolari lungo le principali rotte migratorie che attraversano le frontiere esterne e interne dell'UE, mettendo spesso in pericolo le vite umane; infine la lotta contro la tratta degli esseri umani nell'UE finalizzata allo sfruttamento sessuale e del lavoro e la tratta dei minori;

ritenuto che:

i *leader* europei faranno il punto anche sul prossimo Vertice Euro del dicembre prossimo venturo in cui si approfondirà l'avanzamento dell'Unione economica e monetaria;

il vertice di dicembre deve essere occasione per riflettere sul futuro di tutta l'Unione europea e

del suo assetto istituzionale, delle sue politiche fiscali che devono guardare non solo alla stabilità monetaria, ma anche al benessere dei cittadini europei che mostrano di aver perso fiducia nel futuro dell'alleanza europea;

la teoria economica deve lasciare spazio alla prevalenza della politica nell'offerta europea e, in questo contesto, è necessario definire i passi da compiere per migliorare il benessere di tutti i cittadini europei, rilanciando gli investimenti capaci di creare economie esterne alle imprese e benessere sociale, come strumento per la crescita del reddito e dell'occupazione;

è opportuno rivedere la *governance* europea che, in mancanza di un prestatore di ultima istanza, pone alcune economie dell'Eurozona in una intollerabile posizione di debolezza nei confronti delle altre economie mondiali e, cosa forse ancora più grave, amplia le divergenze all'interno di un'area costruita con l'intento della convergenza;

considerato inoltre che:

il Consiglio europeo si riunirà nuovamente in formazione *ex* articolo 50 per fare il punto della situazione sulle trattative per la Brexit: se sono stati trovati degli accordi di massima per quanto riguarda la tutela dei diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito, sulla cooperazione giudiziaria e sul regolamento delle pendenze finanziarie del Regno Unito, resta ancora insoluta la questione relativa al confine tra Irlanda e l'Irlanda del Nord, nonché l'individuazione del tipo di partenariato economico-commerciale *post* Brexit nel quadro delle future relazioni commerciali tra UE e Regno Unito *post* Brexit. Aspetti questi molto controversi che rendono difficili le trattative;

nell'incontro informale di Salisburgo i *leader* europei hanno convenuto in maniera unitaria su tre punti delle trattative con il Regno Unito: non si arriverà a nessun accordo di recesso senza "una salvaguardia solida, operativa e giuridicamente vincolante per l'Irlanda"; il quadro di cooperazione economica e doganale avanzato dal Governo britannico, noto come piano "Chequers", è stato ritenuto non funzionale e capace di minare il mercato unico e di non favorire la facilitazione degli scambi per l'Irlanda. In ultimo, passaggio chiave di questa fase finale del negoziato rimarrà il Consiglio europeo di ottobre, dal cui esito dipenderà anche la scelta di convocare o meno un Vertice straordinario a novembre per finalizzare l'accordo di recesso o eventualmente stabilire una strategia in caso di *no-deal* ;

nel caso la contingenza dell'agenda politica lo richiedesse, all'ordine del giorno del Consiglio europeo, è prevista anche una sessione dei lavori dedicata alle relazioni esterne;

su questo si evidenzia come l'Alleanza atlantica continui ad essere una garanzia importante per la difesa dell'Europa, e la sua politica estera, rispetto a qualsiasi genere di aggressione o minaccia maggiore esterna, dato che l'Unione europea dispone ancora di capacità del tutto marginali in materia, in ragione del fatto che al suo interno le competenze relative alla difesa e alla conduzione della politica estera continuano a rimanere nel perimetro delle sovranità nazionali degli Stati membri;

l'opzione primaria in favore dell'Alleanza atlantica non è in contraddizione con un rinnovato dialogo con la Federazione Russa, interrottosi nel 2014 e tuttora a livelli di gran lunga inferiori a quelli teoricamente raggiungibili, ad esempio nel contrasto alla comune minaccia terroristica,

impegna, quindi, il Governo:

ad adoperarsi affinché si delinei una strategia europea strutturata su politiche comuni nell'immigrazione, con una condivisione da parte degli Stati membri sia delle operazioni di ricerca e salvataggio che quelle di accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare;

a promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea per evitare tragedie in mare, contrastare la criminalità organizzata, incoraggiando una cooperazione attiva tra le Forze di polizia, le guardie di frontiera, le dogane, le autorità giudiziarie e amministrative nonché con le istituzioni e le agenzie dell'UE e, in tale ottica, a rivedere le attuali regole di ingaggio dei mandati delle operazioni europee nel Mediterraneo;

a sostenere politiche di partenariato e di cooperazione con i Paesi di origine e transito dei migranti che abbiano il primario obiettivo di favorire uno sviluppo onnicomprensivo di questi Paesi e che includano iniziative finalizzate ad attuare una efficace politica condivisa che velocizzi le procedure

di rimpatrio dei migranti che abbiano fatto ingresso illegalmente o il cui soggiorno sia irregolare;

a condividere a livello europeo misure finalizzate alla lotta alla cybercriminalità per smantellare le attività criminali connesse agli attacchi contro i sistemi di informazione, le attività dei gruppi criminali organizzati coinvolti nel traffico all'ingrosso di droghe e quelle dei gruppi criminali organizzati che agevolano l'immigrazione illegale;

ad assumere tutte le iniziative utili per dare vita a un Gruppo di lavoro ad alto livello, che esamini la rispondenza dell'architettura istituzionale europea vigente e della politica economica e che proponga soluzioni in linea con gli obiettivi di crescita nella stabilità e di piena occupazione esplicitamente previsti dai Trattati miranti ad un accrescimento del benessere di tutti i cittadini europei;

a garantire, nell'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana residente nelle diverse città britanniche e lavorare al fine di trovare soluzioni condivise per evitare un "confine rigido" tra Irlanda e Irlanda del Nord e per definire un quadro delle relazioni future Unione europea-Regno Unito ampio e ambizioso, senza compromettere il funzionamento del Mercato interno;

ad approfondire il completamento dell'Unione bancaria includendo anche la realizzazione dello schema di garanzia dei depositi e le regole, come la dotazione finanziaria, della risoluzione della crisi, nonché una più adeguata e tempestiva azione di contrasto degli attacchi speculativi.

(6-00019) n. 2 (16 ottobre 2018)

[MARCUCCI](#), [PITTELLA](#), [ALFIERI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ROSSOMANDO](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [Assuntela MESSINA](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [RAMPI](#), [RENTI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#).

### **Respinta**

Il Senato,

premesso che,

nel prossimo Consiglio europeo del 17-18 ottobre, i Capi di Stato e di Governo esamineranno alcune questioni centrali inerenti l'immigrazione, la sicurezza interna e le relazioni esterne dell'Unione, anche alla luce dei recenti sviluppi;

l'Europa resta il mercato unico più grande del mondo, la principale potenza commerciale su scala globale, il primo donatore di aiuti umanitari e allo sviluppo; il più vasto territorio guidato da democrazia e stato di diritto. E l'euro è la seconda moneta più utilizzata nell'economia globale. La diplomazia dell'Unione ha un peso reale e contribuisce a rendere il mondo più sicuro e sostenibile; per giocare un ruolo centrale in un mondo sempre più complesso l'Unione europea deve definire una nuova visione del proprio futuro, capace di misurarsi con le sfide della globalizzazione economica, dell'interdipendenza politica, dei mercati aperti, della sostenibilità dello sviluppo, delle disuguaglianze che ancora affliggono il pianeta;

lo scenario economico nel quale si svolge il Consiglio risulta condizionato da nuove incertezze e rischi. Nel corso del 2018, la ripresa dell'economia internazionale è stata meno omogenea rispetto all'anno scorso, con un indebolimento della domanda mondiale e della crescita del commercio internazionale. La maggior parte degli indicatori congiunturali europei indicano che la crescita avrà ritmi relativamente modesti nei prossimi mesi;

l'evoluzione del quadro internazionale risente di altri fattori di rischio globale, come la volatilità delle quotazioni del petrolio e l'incertezza relativa alla Brexit. Per quest'ultima, non sembrano essersi verificati progressi significativi sulle questioni più spinose;

per i prossimi anni, i rischi associati a un deterioramento ulteriore del quadro internazionale restano molto elevati. Le misure protezionistiche attuate dagli Stati Uniti a partire dai primi mesi

dell'anno e le contromisure adottate dalla UE e dai Paesi asiatici coinvolti hanno aumentato le tensioni sui mercati internazionali. Sebbene ci siano stati alcuni sviluppi positivi dei negoziati degli Stati Uniti con l'UE e alcuni progressi in ambito NAFTA con il Messico e il Canada (l'accordo è stato firmato alla fine di settembre, ma deve ancora essere ratificato dal Congresso), l'incertezza rimane elevata, soprattutto con la Cina;

in questo quadro il nostro Paese si trova ad affrontare un clima di crescente instabilità i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello spread, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Ad aggravare il quadro, si aggiungono le forti tensioni che hanno caratterizzato in questi mesi i rapporti tra l'Esecutivo in carica e le istituzioni europee;

negli ultimi anni l'Italia è stata in prima fila nella battaglia per la tutela e la promozione dello stato di diritto e delle libertà fondamentali all'interno dell'Unione, la democratizzazione della governance e delle procedure dell'Unione europea e per la modifica sostanziale delle politiche di austerità, riuscendo a ottenere una significativa flessibilità in favore degli investimenti e delle riforme e a invertire il ciclo recessivo della nostra economia;

il patrimonio prezioso di credibilità politica, internazionale ed europea, del nostro Paese, faticosamente ricostruito negli anni precedenti, non può essere dilapidato con inutili tensioni e provocazioni con iniziative scoordinate ed avventurose che stanno isolando l'Italia, anziché rafforzarne il ruolo;

in questo senso, la recente presentazione alle Camere della Nota di aggiornamento al Documento economico e finanziario propone un quadro di finanza pubblica imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica finanziati in *deficit* e ancora non definiti nel dettaglio, che non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, confermato da tutti i previsori internazionali. La NaDEF costituisce un'aperta ed inutile sfida alle istituzioni europee ed ai parametri di stabilità e crescita fissati negli ultimi anni;

le dichiarazioni dei vertici delle istituzioni europee all'indomani della presentazione della manovra economica preludono, in assenza di modifiche sostanziali del DEF ad una bocciatura dei conti del nostro Paese da parte della UE, che potrebbe realisticamente sfociare in una procedura di infrazione;

considerato che, quanto alle problematiche inerenti la gestione del fenomeno migratorio:

le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno non hanno assolutamente tenuto in considerazione le esigenze italiane. Al contrario, l'introduzione del concetto di volontarietà, accettato dal presidente del Consiglio Conte e poi sostenuto irresponsabilmente dal ministro degli esteri Moavero Milanesi, rappresenta un vero e proprio passo indietro rispetto alle decisioni del 2015 che, su iniziativa del Governo italiano, obbligavano a redistribuire i migranti richiedenti asilo in maniera equa e solidale in tutti i Paesi della UE in applicazione del principio di solidarietà esplicitamente riconosciuto dai Trattati in materia di asilo e immigrazione. Vari Stati hanno scarsamente collaborato ad una presa in carico dei migranti. In particolare i Governi del "gruppo di Visegrad" anche di fronte alla minaccia delle sanzioni, si sono rifiutati di adempiere ai loro obblighi e saranno oggi ancor meno indotti ad una reale collaborazione sulla base di adesione volontaria;

la questione cruciale che doveva essere trattata e risolta, punto ineludibile per ogni strategia relativa alla gestione ordinata degli arrivi e cioè il riconoscimento che si tratta di una questione europea, non riconducibile alla responsabilità di singoli Paesi, non è stata di fatto analizzata. Il tema della necessità di procedere ad una revisione del Regolamento di Dublino - da cui deriva l'urgenza di un ricollocamento strutturale e solidale di tutti i migranti che giungono nei territori degli Stati membri - non solo non è stato approfondito in occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno, ma è stato addirittura peggiorato, laddove si è stabilito che sarà necessaria l'unanimità per procedere ad una sua revisione, nonostante il diritto UE permetta di decidere a maggioranza qualificata;

al riguardo, il 16 novembre 2017, dopo anni di negoziati, il Parlamento europeo - con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l'astensione della Lega - aveva approvato una proposta di revisione proprio del Regolamento di Dublino e delle politiche relative al diritto d'asilo - alla cui elaborazione aveva contribuito fortemente la delegazione italiana - che introduceva finalmente una responsabilità

condivisa nella gestione degli arrivi e delle richieste di asilo, anche al fine di evitare per il futuro la situazione venutasi recentemente a creare con la Germania sulla questione del rimpatrio dei migranti di primo approdo in Italia;

le conclusioni del Consiglio europeo di giugno costituiscono, invece, una vera e propria vittoria dei paesi del gruppo di Visegrad, ai quali paradossalmente sembra benevolmente guardare il Governo. Essi hanno raggiunto l'obiettivo di cancellare il sistema del ricollocamento obbligatorio voluto dalla UE e far scomparire l'ipotesi delle sanzioni economiche nei confronti dei paesi che si rifiutano di accogliere la propria quota di migranti. È rimasto così intatto il principio che scarica il peso dei flussi sulle spalle dei Paesi maggiormente esposti alle rotte del Mediterraneo (Italia, Grecia, Spagna e Malta). Ragion per cui la posizione del Governo italiano vicina alle posizioni del gruppo di Visegrad è andata dunque contro gli stessi interessi del nostro Paese;

il 24 luglio 2018 la Commissione europea ha formulato alcune ipotesi per la realizzazione dei centri controllati nell'UE previsti dalle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo, che dovrebbero migliorare il processo di distinzione tra le persone bisognose di protezione internazionale e i migranti irregolari (cosiddetti economici) e saranno oggetto di discussione nella riunione del prossimo Consiglio; allo stesso modo, la Commissione ha proposto di rafforzare la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione con i Paesi terzi;

la scorsa estate, inoltre, è stata caratterizzata da una dura campagna, in particolare da parte del Ministro dell'interno, contro il sistema di accoglienza e solidarietà dei migranti, che ha avuto per obiettivo il tentativo di criminalizzare l'opera delle organizzazioni non governative, sulle quali peraltro non è emerso nulla di penalmente rilevante, e che ha approfondito l'isolamento dell'Italia ed irritato i *partner* europei. Un crescendo di tensione che ha raggiunto il suo apice in occasione del noto caso della nave Diciotti, tale da indurre il presidente del Consiglio Donald Tusk ad affermare di "smetterla di utilizzare il problema dell'immigrazione per ottenere vantaggi politici";

la chiusura dei porti decisa la scorsa estate dal Ministro dell'interno e la politica dei respingimenti delle navi delle ONG e la conseguente crisi internazionale con i *partner* europei che ne è scaturita, ha provocato anche tensioni all'interno della compagine governativa non solo tra lo stesso ministro Salvini ed il responsabile del dicastero dei trasporti, il ministro Toninelli, sulle attribuzioni e le competenze tra i due Ministeri, ma anche con il ministro degli esteri Moavero Milanesi che ha recentemente dichiarato; "Tripoli non può essere considerato un porto sicuro". Soprattutto le inutili provocazioni del caso Diciotti, hanno totalmente isolato l'Italia che si è di fatto esclusa dalle recenti iniziative di solidarietà e redistribuzioni automatiche in caso di salvataggi nel Mediterraneo promosse in particolare da Francia, Malta e Spagna;

i dati forniti dalle stesse istituzioni europee in occasione del vertice informale dei Capi di Stato e di Governo del 19 e 20 settembre 2018 a Salisburgo indicano che, grazie a importanti decisioni e misure prese e attuate negli anni scorsi sotto la spinta dei Governi italiani di Centrosinistra, l'Italia non è più la principale porta d'ingresso dei migranti in Europa, superata dal sistema di accoglienza di Spagna e Grecia. In Italia, dunque, quando il governo Conte è entrato in carica, non c'era alcuna emergenza, ma anzi, grazie al lavoro svolto dal ministro Minniti, nei primi quattro mesi del 2018 sono approdati in Italia circa 9.300 migranti, ossia l'86 per cento per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2017;

secondo l'Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite i migranti illegali che hanno attraversato i confini europei sono diminuiti da 1.822.637 (agosto 2015) a 91.267 (agosto 2018). I numeri forniti dalle agenzie internazionali indicano che i flussi maggiori oggi sono sulla rotta orientale dell'Europa, verso la Grecia e quella occidentale verso la Spagna. Le persone che sono giunte via mare in Italia illegalmente nei primi sei mesi di quest'anno sono diminuite da 95.200 (2017) a 18.500 (2018), quest'ultimo dato del tutto indipendente dalla politica del governo Conte che è entrato in carica nel giugno scorso, ma pienamente ascrivibile alla politica dei Governi di centro-sinistra della scorsa legislatura. Vero è, invece, che si registra un più alto numero di morti e scomparsi in mare da quando, due anni e mezzo fa, le agenzie internazionali hanno iniziato a tenere questi tragici conti;

nel citato vertice informale di Salisburgo, inoltre, è stata avanzata dal presidente della

Commissione europea Juncker la proposta - supportata dai principali Stati europei - di potenziare la Guardia europea di frontiera con 10.000 unità supplementari; è stata, altresì, ribadita l'importanza del rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine e transito nel quadro di un più ampio partenariato, favorendo l'iniziativa per investimenti e occupazione sostenibili in Africa;

la posizione dell'Italia critica nei confronti di tali proposte ha aggravato l'isolamento del nostro Paese nell'ambito della UE, tale da indurre il presidente francese Macron ha minacciare che "i Paesi che non vogliono rafforzare Frontex usciranno da Schengen". Tale affermazione è in sintonia con il testo della proposta legislativa presentata dalla Commissione che, all'articolo 43, prevede che questa ha il potere di inviare uomini della guardia costiera UE in uno Stato e se questo non coopera Bruxelles può disporre la sospensione di Schengen;

la linea di intransigente regressione nella gestione del fenomeno dell'immigrazione è confermata, anche sul fronte nazionale, dai recenti provvedimenti che sconsigliano la nostra tradizione culturale e giuridica, riducendo i casi di riconoscimento del titolo di soggiorno, eliminando quello per motivi umanitari - così trasformando in irregolari le tante migliaia che finora hanno potuto accedere a tale istituto - e tagliando drasticamente il sistema di accoglienza pubblica degli Sprar, da tutti riconosciuta come la più efficace e trasparente, anche da punto di vista dell'utilizzo delle risorse finanziarie, ed improntata ad un'accoglienza dignitosa e indirizzata all'obiettivo della responsabilità e dell'autonomia degli ospiti, con strumenti per l'integrazione e personale qualificato;

considerato che, in materia di sicurezza interna:

il Consiglio europeo svoltosi il 28-29 giugno 2018, nelle sue Conclusioni, ha richiamato la necessità che l'Europa assuma maggiori responsabilità per la sua stessa sicurezza e rafforzi il proprio ruolo di *partner* credibile e affidabile nel settore della sicurezza e della difesa nell'ambito di un quadro di iniziative che accrescano la sua autonomia, integrando e rafforzando, nel contempo, le attività della NATO;

nel corso del Vertice informale di Salisburgo, un particolare *focus* è stato dedicato proprio ai temi della sicurezza interna; a seguito delle decisioni del *summit* di Bratislava di due anni fa che ha individuato i principali temi della cosiddetta Agenda dei *leader*, infatti, obiettivo dell'Unione europea in questo campo è rafforzare gli sforzi tesi ad assicurare la sicurezza interna, combattere il terrorismo, e garantire una risposta di lungo termine dell'Europa ai pericoli emergenti e futuri, quale parte della nuova Agenda strategica per l'Unione europea da adottare al Consiglio europeo di giugno 2019;

l'Unione europea ha tra i suoi compiti fondamentali quello di proteggere i propri cittadini, salvaguardare l'area di libera circolazione e, in un tempo ed uno scenario mutevoli, essere in grado di rispondere in maniera intelligente a pericoli di natura ibrida, dove la linea di divisione tra sicurezza interna ed esterna è spesso sfumata;

a partire dai progressi compiuti negli scorsi anni per rafforzare la sicurezza collettiva dei cittadini europei, si rende necessario assicurare la effettiva attuazione delle decisioni prese, rafforzarle e migliorarle, ma anche estendere le politiche comuni per fronteggiare le sfide nuove, ad esempio nel campo della cybersicurezza e del rafforzamento della resistenza alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, anche alla luce dei recenti attacchi;

per quanto riguarda la lotta al terrorismo, dove la minaccia rimane immediata e dove molti casi sono transazionali, resta essenziale il ruolo dell'Unione europea. Va sostenuta, a tal proposito, la proposta della Commissione europea di estendere le competenze della Procura europea anche ai reati di terrorismo transfrontaliero. Tale organismo, la cui piena operatività è prevista entro la fine del 2020, è un ufficio indipendente dell'Unione europea composto da magistrati aventi la competenza di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati a danno del bilancio dell'UE, come la frode, la corruzione o le gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA. Il suo ruolo potrà divenire centrale anche nel contrasto ad altre forme gravi di criminalità;

nella cooperazione di polizia, giudiziaria e di *intelligence*, l'Unione ha compiuto molti passi in avanti, in particolare, nella direzione della integrazione dei sistemi di informazione e sullo scambio di informazioni; è però divenuto estremamente urgente migliorare la interoperabilità dei database degli Stati membri al fine di procedere ulteriormente su questa strada. Lo scambio di *intelligence* su sospetti

e individui radicalizzati attraverso Europol è migliorato nel corso degli ultimi anni in maniera considerevole; gli Stati membri si sono accordati per una legislazione comune contro i *foreign fighters*; per il contrasto della radicalizzazione, l'UE rappresenta oggi uno dei maggiori canali per lo scambio di informazioni e di *best practices*;

per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza delle frontiere, emerge che uno dei rari elementi di accordo in chiave di sicurezza interna è da un lato la necessità del contenimento della migrazione illegale, e dall'altro la necessità di rafforzamento delle frontiere esterne, che dovrebbe avvenire sia attraverso una maggiore cooperazione con i Paesi terzi, incentrato sulla lotta contro trafficanti e su un concetto molto ampio di partenariato, sia attraverso il rafforzamento del controllo comune delle frontiere. Negli anni scorsi, sono state concordate e realizzate numerose misure per migliorare tale controllo comune, includendovi anche migliori sistemi di informazione e controllo, come il sistema EES, il sistema ETIAS, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (EBCG, la "nuova" Frontex). La Commissione ha ora avanzato una proposta tesa a rafforzare ulteriormente la Guardia costiera e di frontiera, proponendo, in particolare, un nuovo Corpo con 10.000 operatori entro il 2020 e una estensione del mandato;

contrastare le reti di trafficanti di esseri umani e di contrabbando di migranti deve essere compito comune delle istituzioni europee, anche attraverso una maggiore cooperazione tra le forze di polizia nazionali, oltre ad un rafforzamento del lavoro con i Paesi terzi finalizzato alla cattura e alla condanna dei trafficanti;

per quanto riguarda la capacità di garantire la sicurezza del cyberspazio, è ormai evidente che assicurare un alto livello di sicurezza ai cittadini europei significa andare oltre il controllo delle frontiere fisiche e dello spazio. I cyberattacchi, il cybercrimine e il terrorismo non conoscono infatti frontiere fisiche. Il loro impatto sul mondo reale ha ormai superato una soglia limite, cosicché ogni minaccia di carattere cibernetico e ibrido - sia da parte di singoli individui che da parte di Stati, motivati dal profitto o da obiettivi politici o strategici - pone un chiaro e crescente rischio per la società e l'economia. La risposta europea a tali minacce è stata a lungo troppo lenta, e per prima cosa è necessario monitorarle e controllarle in maniera più continuativa e più solida. In tal senso, sono state avanzate dalla Commissione europea alcune proposte relative alla rapida rimozione dei contenuti *on-line* di stampo terroristico, sulla cybersicurezza europea, sulle modalità per assicurare elezioni libere e trasparenti, specialmente nel contesto delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, contro le campagne di disinformazione e l'utilizzo illegale di dati personali;

altrettanto essenziale risulta approntare misure comuni per prevenire la diffusione di contenuti terroristici *on-line* e, più in generale, per raggiungere il giusto equilibrio tra il combattere efficacemente la disinformazione e le attività illegali nel cyberspazio e il continuare a garantire diritti fondamentali quali la libertà di espressione; è necessario approntare a livello europeo ogni misura finalizzata ad assicurare la resistenza dei sistemi democratici dell'Unione;

per quanto riguarda la capacità di risposta alle crisi, come hanno anche dimostrato i più diversi eventi meteorologici e catastrofici verificatisi in Europa nel corso dell'ultimo anno, la sicurezza interna dell'Unione dipende anche dalla capacità di fornire una risposta comune adeguata ai disastri naturali e a quelli causati dall'uomo. In occasione dei recenti incendi estivi, l'accresciuto coordinamento e la mutua assistenza hanno dimostrato il valore della solidarietà europea; rimane la necessità non solo di assumere decisioni per prevenire lo specifico evento calamitoso ma anche di affrontare la questione del cambiamento climatico che ne è alla base. Deve essere rafforzata la capacità comune di gestione delle crisi generali e la coerenza e l'effettività dei meccanismi di risposta alle crisi, anche attraverso il buon funzionamento di un meccanismo europeo di protezione civile, unitamente all'adozione di misure adatte a fronteggiare i cambiamenti climatici e le catastrofi naturali, attraverso strategie adattive;

considerato che, nel panorama delle relazioni internazionali:

il 23 giugno 2016 la Gran Bretagna ha deciso con un *referendum* di lasciare l'Unione europea e le trattative della cosiddetta Brexit sono da mesi in fase di stallo. Secondo quanto poi si apprende dalle dichiarazioni del capo negoziatore europeo per la «Brexit» Michel Barnier così come dalle posizioni del Governo britannico, caratterizzate peraltro anche dall'acuirsi di frizioni politiche interne, vi è il

rischio che i negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea si concludano senza un preciso accordo tra le due parti, ovvero con il «*no deal*»;

anche il recente Vertice informale di Salisburgo non ha sbloccato le questioni alla base del rallentamento delle trattative, in particolare le problematiche inerenti i confini fra Irlanda del Nord britannica e Repubblica d'Irlanda. I citati contrasti all'interno dello stesso partito conservatore tra le posizioni più inclini alla cosiddetta "*Soft Brexit*" ed una posizione più intransigente contribuiscono alla mancata soluzione a pochi mesi dalla data limite del 29 marzo 2019. La comunità italiana nel Regno Unito consta di oltre 600.000 persone ed è plausibile ritenere che in caso di mancato accordo quanto sta attualmente accadendo ai cittadini dell'*ex* colonie britanniche, che si sono visti negare lavoro, cure mediche e altri servizi fondamentali, possa verificarsi anche nei confronti dei nostri connazionali, per cui è perfino spesso difficile documentare gli anni di presenza in Gran Bretagna;

il Vertice Asem in programma la prossima settimana è il più rilevante incontro Europa-Asia nel 2018 ed affronterà importanti questioni tra cui quelle finanziarie ed economiche, nonché le questioni internazionali e regionali che richiedono un impegno comune. La positiva intensificazione dei rapporti con i Paesi asiatici aderenti all'ASEM è indirizzata alla costruzione di un sistema internazionale maggiormente aperto e cooperativo, basato su regole comuni e finalizzata ad accrescere gli scambi e la cooperazione tra il continente asiatico e l'Europa. Nel corso degli ultimi anni, i *partner* europei ed asiatici dell'ASEM si sono confrontati su importanti temi quali la *governance*, il multilateralismo effettivo e le sfide globali, tra cui il cambiamento climatico e la cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. È interesse del nostro Paese intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Asia e l'Europa allo scopo di rafforzare le relazioni con particolare riguardo ai settori del commercio e degli investimenti, nonché in tema di sicurezza, terrorismo, cybersicurezza, migrazione irregolare;

nel corso dell'ultimo anno le relazioni commerciali internazionali hanno attraversato momenti di particolare tensione, che allo stato attuale non sembrano superate. All'innalzamento delle barriere commerciali tra Stati Uniti e Cina, si sono aggiunte in corso di anno misure protezionistiche adottate dagli USA, in particolare delle importazioni di prodotti dell'acciaio e dell'alluminio;

gli Stati Uniti d'America rappresentano, nel contesto internazionale, il principale *partner* commerciale per l'UE. Il sistema economico europeo, e in questo contesto quello italiano, si è trovato ad affrontare problematiche commerciali mai vissute in passato. L'Unione europea ha risposto a tale iniziativa nel quadro delle procedure previste dal WTO, con misure di rebalancing, imponendo, a sua volta, dazi all'importazione su alcuni prodotti simbolo dell'*export* USA. Tale situazione, soprattutto per i risvolti che può implicare in caso di mancato accordo tra le parti, preoccupa profondamente il mondo delle imprese, che si trovano ad operare in un nuovo, non preventivato e più rischioso scenario commerciale internazionale. A seguito dell'incontro informale tra il Presidente degli Stati Uniti d'America e Junker, sono stati avviati negoziati fra UE e USA finalizzati a superare le difficoltà insorte. Allo stato attuale, nonostante alcune dichiarazioni distensive, le trattative non sembrano ancora aver raggiunto risultati da tutti attesi;

il nuovo scenario commerciale rappresenta un problema prioritario per il nostro Paese, soprattutto in considerazione del rallentamento in atto del nostro *export*;

considerato, per quanto attiene alle relazioni esterne:

l'evoluzione della situazione economica internazionale meno favorevole rispetto allo scorso anno suggerisce una più intensa attività di collaborazione economica anche con i Paesi del continente africano, dove, tra l'altro, negli ultimi anni si è registrata un'intensa azione di penetrazione da parte della potenza economica cinese, attraverso massicci investimenti infrastrutturali ed industriali e significativi insediamenti di popolazione. L'Europa non può arretrare nel suo tradizionale ruolo di interlocutore prioritario con particolare riguardo ai Paesi del Nord Africa e, al contrario, deve rafforzare le iniziative già avviate sul fronte dello sviluppo economico e sociale dell'Africa, procedendo ad un significativo incremento delle risorse stanziare per il Fondo Africa;

quanto ai rapporti con la Russia, a fronte di un sostanziale stallo rispetto agli accadimenti che avevano giustificato l'adozione delle sanzioni, e agli eventi recentemente intercorsi, si ribadisce



l'esigenza di evitare iniziative unilaterali e velleitarie che rischiano di indebolire le posizioni comuni dell'Unione e di compromettere i rapporti con i *partner* tradizionali del nostro Paese,

impegna il Governo,

sui temi delle migrazioni:

a sostenere in sede europea le modifiche alle norme del Regolamento di Dublino, sulla base della proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, la quale è fondata sulla redistribuzione permanente e strutturale dei richiedenti asilo e introduce dunque il principio della responsabilità condivisa e solidale, prevedendo - nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 80 TFUE - che l'onere di procedere all'esame delle domande di asilo non gravi solo ed esclusivamente sul Paese di primo ingresso, ma riguardi tutti gli Stati membri dell'Unione, sulla base di criteri oggettivi calcolati in relazione al PIL e alla popolazione, stabilendo altresì un meccanismo sanzionatorio, già proposto dall'Italia nel 2016 e fondato su limitazioni all'accesso ai fondi UE, per i Paesi che rifiutino di rispettare tale programma;

ad affiancare la Commissione nell'apertura di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia UE nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato le decisioni obbligatorie del 2015 sul ricollocamento dei richiedenti asilo;

a sollecitare l'attuazione di un programma europeo di controllo efficace delle frontiere esterne, che implementi gli sforzi per combattere le reti criminali di trafficanti di uomini compiuti dal 2015 ad oggi, rafforzando i poteri e le competenze dell'Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera e incentivando le azioni di dialogo e collaborazione messe in campo dall'Italia con le autorità dei Paesi di origine e di transito, che hanno consentito di ridurre nel 2018 gli sbarchi del 86 per cento rispetto all'anno precedente;

a sostenere lo sviluppo dei Paesi africani di origine e di transito mediante la previsione di dotazioni finanziarie adeguate, superando così l'asimmetria contributiva che vede poche centinaia di milioni per contenere i flussi sulla rotta mediterranea a fronte di quelli erogati per contenere i flussi sulla rotta balcanica;

a sostenere un maggior coordinamento nelle politiche di accoglienza evitando di utilizzare la pratica della chiusura dei porti come strumento di pressione negoziale e a sostenere la creazione di piattaforme di sbarco regionali (*hotspot*) gestite a livello europeo, con risorse comunitarie, per procedere alla prima accoglienza ed identificazione dei migranti;

a promuovere e sostenere l'apertura di corridoi umanitari per quanti fuggono da guerre e conflitti; a sostenere tutte le iniziative assunte dall'Unione e dalla comunità internazionale per fermare guerre e conflitti armati e costruire soluzioni politiche fondate su dialogo e negoziato;

a promuovere ogni forma di collaborazione con l'UNHCR, con l'OIM e il Consiglio dei diritti umani dell'ONU, per l'apertura di centri di accoglienza nei Paesi di origine e soprattutto di transito; a promuovere l'adozione di una normativa europea sul diritto di asilo, applicabile in modo omogeneo e uniforme da tutti i Paesi dell'Unione; a sostenere e incentivare programmi nazionali di affidi familiari, con cui dare un focolare e una vita sicura agli stranieri minori non accompagnati;

ad accompagnare politiche coordinate e condivise a livello europeo di rimpatri umanitari volontari dei migranti irregolari;

a promuovere accordi bilaterali tra l'Unione europea e i Paesi africani per l'apertura di canali legali per la gestione dell'immigrazione economica;

sui temi della sicurezza interna:

a favorire la prosecuzione del percorso delle iniziative intraprese in ambito UE al fine di rafforzare il contrasto al terrorismo e alla diffusione dei contenuti terroristici *on-line*. In particolare: a sollecitare l'adozione di nuove regole per eliminare rapidamente i contenuti terroristici dal *web* a partire dall'introduzione di un termine vincolante di brevissima durata (un'ora) per la rimozione dei contenuti di stampo terroristico a seguito di un ordine di rimozione emesso dalle autorità nazionali competenti; a favorire un quadro di cooperazione rafforzata tra prestatori di servizi di *hosting*, Stati membri ed Europol, per facilitare l'esecuzione degli ordini di rimozione dei messaggi di natura terroristica; a prevedere meccanismi di salvaguardia per garantire che siano colpiti esclusivamente i

contenuti terroristici, nonché un meccanismo sanzionatorio per i prestatori di servizi nel caso di mancato rispetto o omissione sistematica degli ordini di rimozione;

a sostenere l'ampliamento dei compiti della Procura europea al fine di includervi la lotta contro i reati di terrorismo transfrontalieri;

a concentrare le competenze in materia di antiriciclaggio in relazione al settore finanziario in seno all'Autorità bancaria europea e a rafforzarne il mandato per garantire una vigilanza efficace e coerente sui rischi di riciclaggio di denaro da parte di tutte le autorità pertinenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra queste autorità; a rafforzare ogni iniziativa in ambito europeo tesa a migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità antiriciclaggio e quelle prudenziali, favorendo l'adozione da parte delle autorità europee di vigilanza di linee guida per aiutare le autorità di vigilanza prudenziale ad integrare gli aspetti relativi all'antiriciclaggio nei loro diversi strumenti e ad assicurare la convergenza in materia di vigilanza; a sostenere le iniziative tese alla conclusione di un protocollo d'intesa multilaterale sullo scambio di informazioni entro il 10 gennaio 2019 tra le autorità di vigilanza antiriciclaggio;

a promuovere ogni sforzo teso a migliorare la cooperazione a livello europeo per contrastare efficacemente l'estremismo violento, combattere la radicalizzazione, ostacolare le forme di finanziamento al terrorismo, sostenendo in particolare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni tra Stati membri e autorità di polizia, giudiziaria e di *intelligence*;

a migliorare la interoperabilità dei diversi *database*, in particolare favorendo la positiva conclusione dei negoziati sull'interoperabilità entro il 2018, al fine di renderla operativa entro il 2020, ovvero di garantire ai fini della sicurezza interna la capacità a livello di Unione di sistemi informatici diversi e sviluppati separatamente di scambiare dati e condividere informazioni;

ad assicurare l'appoggio ad ogni opportuna misura di carattere europeo relativa alla resistenza dei sistemi democratici dell'Unione contro le campagne di disinformazione, gli attacchi informatici e l'utilizzo illegale di dati personali, assicurando ogni forma di contrasto alle attività illegali nel cyberspazio in occasione delle prossime elezioni europee; a sostenere gli sforzi della Commissione per presentare entro dicembre 2018, un piano d'azione per una risposta coordinata dell'UE al problema della disinformazione, comprensivo di mandati appropriati e risorse sufficienti per le pertinenti squadre di comunicazione strategica del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); a garantire anche attraverso la sua azione in sede europea che sia raggiunto il giusto equilibrio tra una efficace azione di contrasto alla disinformazione e alle attività illegali nel cyberspazio e la tutela dei diritti fondamentali quali la libertà di espressione, il rispetto della vita privata dei cittadini e la tutela dei dati personali, con una attenzione particolare a *social network* e piattaforme digitali;

a favorire ogni azione che permetta di accelerare i lavori sul meccanismo europeo di protezione civile, assieme alla predisposizione a livello europeo di ulteriori e più efficaci misure atte a fronteggiare i cambiamenti climatici e le catastrofi naturali, attraverso politiche adattive al cambiamento climatico;

per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza delle frontiere:

a garantire più risorse e una maggiore collaborazione con gli altri Paesi dell'Unione per le operazioni transfrontaliere contro le reti di trafficanti di esseri umani, anche attraverso l'uso degli strumenti informatici e della rete, cosicché la cooperazione sia intensificata e resa più multidisciplinare;

a sostenere la proposta di rafforzamento della Guardia di frontiera e costiera europea, sia in termini di personale impegnato sia in termini di estensione delle responsabilità, in chiave di un ampliamento delle funzioni di carattere più largamente comunitario;

a proseguire nell'attuazione della dichiarazione de La Valletta, in particolare sui rimpatri volontari e assistiti e sulla cooperazione tra UE e Paesi di origine per creare migliori condizioni economiche per diminuire i flussi e scoraggiare traffici illegali;

a proseguire nel sostegno all'iniziativa ONU di stabilizzazione della Libia e nell'attuazione del piano Minniti, questione chiave per ridurre i flussi sulla rotta del Mediterraneo centrale e rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione:

sui temi delle relazioni esterne:

a mantenere una posizione ragionevole e costruttiva, il più possibile incline a un accordo meno penalizzante possibile tra Unione Europea e Regno Unito, ovvero per il cosiddetto *Soft Brexit*, adoperandosi nel contempo per difendere le priorità dell'Italia nelle negoziazioni sulla «Brexit», stante il gran numero di cittadini italiani residenti nel Regno Unito, al fine di assicurare ai nostri connazionali garanzie sociali, lavorative, sanitarie e di libera circolazione già previste dal diritto comunitario vigente e nominando infine il responsabile del coordinamento tecnico interministeriale per l'addio a Londra a Palazzo Chigi, incarico vacante da mesi;

a mettere in atto misure di emergenza in caso di mancato accordo tra UE e Regno Unito con il fine di proteggere i diritti dei cittadini italiani che rientreranno in Italia, salvaguardare i diritti dei cittadini britannici in Italia, assicurare la circolazione di merci e persone e soprattutto chiedere al governo britannico reciprocità delle misure quali la salvaguardia dei diritti acquisiti degli oltre 600.000 cittadini italiani residenti nel Regno Unito;

a sostenere, in ambito UE, la prosecuzione del dialogo e la cooperazione tra l'Asia e l'Europa allo scopo di rafforzare le relazioni tra i due continenti in un'ampia gamma di settori, tra cui il commercio, l'energia, i trasporti e gli investimenti, la connettività, lo sviluppo sostenibile e il clima, le sfide per la sicurezza, come il terrorismo, la non proliferazione, la cybersicurezza, la migrazione irregolare;

a sostenere ogni iniziativa utile alla soluzione dei negoziati in corso tra i rappresentanti delle istituzioni UE e quelli dell'amministrazione USA al fine di superare le problematiche commerciali insorte tra le due aree nonché ad adoperarsi al fine di rendere effettivi gli accordi informali dello scorso luglio, finalizzati all'incremento degli acquisti dagli USA di prodotti provenienti dai Paesi europei con particolare riguardo a quelli dell'agricoltura e dell'energia;

a considerare lo sviluppo dell'Africa una priorità della politica dell'Unione europea, dotando di adeguate risorse finanziarie e strumenti operativi l'*Africa Plan* varato dalla Commissione europea e sollecitando gli Stati membri a incrementare le proprie politiche di cooperazione e aiuto allo sviluppo;

a escludere, quanto ai rapporti con la Russia, ogni iniziativa unilaterale che possa generare l'indebolimento della posizione dell'Unione e compromettere i rapporti con i *partner* tradizionali del nostro Paese.

(6-00020) n. 3 (16 ottobre 2018)

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#).

### **Respinta**

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 18 ottobre;

premesso che:

all'ordine del giorno del Consiglio europeo sono previsti i seguenti argomenti:

- migrazione;
- sicurezza interna;
- relazioni esterne;

i *leader* dell'UE si occuperanno inoltre della Brexit ed esamineranno lo stato di avanzamento dei negoziati sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) in vista del Vertice euro di dicembre (nel formato UE 27);

osservato che:

• risulta evidente che la riunione del Consiglio europeo è il momento finale di un processo politico nel quale pochi margini avanzano per discutere o rimettere in discussione quanto è stato già deciso oppure non accettato;

• non ha un'utilità concreta, quindi, affidare indirizzi su specifici argomenti a risoluzioni approvate dal Parlamento nell'imminenza del Consiglio europeo. Tali indirizzi e orientamenti del Parlamento andrebbero manifestate e approvate in un momento precedente, quando ancora sia possibile vincolare o indirizzare le scelte del Governo in ambito europeo;

considerato che:

- sul tema della migrazione, nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno viene previsto che "nel territorio dell'UE coloro che vengono salvati, a norma del diritto internazionale, dovrebbero essere presi in carico sulla base di uno sforzo condiviso e trasferiti in centri sorvegliati istituiti negli Stati membri, unicamente su base volontaria; qui un trattamento rapido e sicuro consentirebbe, con il pieno sostegno dell'UE, di distinguere i migranti irregolari, che saranno rimpatriati, dalle persone bisognose di protezione internazionale, cui si applicherebbe il principio di solidarietà.";

- il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, cosiddetto decreto sicurezza, invece di affrontare con lungimiranza e umanità il fenomeno storico dell'immigrazione, oppone una risposta inaccettabile che peggiora lo status di migrante e richiedente asilo e cancella valide conquiste giuridiche a difesa dei diritti costituzionali della dignità dell'essere umano, oltre che delle libertà individuali e sociali;

- negli ultimi mesi la questione dei flussi migratori è stata gestita con cinismo e spregiudicatezza da parte del Governo italiano come nei casi delle navi Aquarius, Diciotti e Maersk. Un atteggiamento inaccettabile da parte del Governo che ha utilizzato la vita e la dignità di centinaia di persone per aprire lo scontro in sede europea sulla questione migratoria. Secondo un recente rapporto di Amnesty International, l'UE sarebbe da incolpare per la morte di 721 persone in mare solo a giugno e luglio di quest'anno. L'UNHCR rileva che il numero di morti/dispersi in mare nel 2018 si è attestato a oltre 1.700. La chiusura dei porti da parte dell'Italia ha portato a un'interruzione delle operazioni di pattugliamento e soccorso, comprese le missioni e le operazioni dell'UE, e l'UE non dovrebbe tollerarlo ulteriormente;

- l'UE ha indubbiamente urgenza di intraprendere una seria riflessione sulla gestione dei flussi e sul diritto di asilo: come ribadito da Amnesty international, infatti, la normativa dell'UE ha caricato di responsabilità sproporzionate gli Stati membri della frontiera marittima. La propensione xenofoba di alcuni Governi da un lato - ricordiamo Visegrad, l'asse di Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia - e l'ipocrisia di chi, come la Francia, pretende di dare lezioni di solidarietà dopo aver sistematicamente respinto con violenza decine di migliaia di migranti alla frontiera, ha creato una situazione esplosiva, contribuendo a creare la falsa percezione di un Paese invaso dai migranti e dai rifugiati;

- nonostante l'Italia sia agli ultimi posti tra i Paesi europei per numero di rifugiati ogni mille abitanti, non è possibile negare come il nostro Paese si sia ritrovato a gestire una situazione estremamente complessa senza la collaborazione e la solidarietà degli altri Stati membri dell'Unione;

- i flussi migratori verso l'Italia risultino in diminuzione nel 2018 (-77,2 per cento rispetto al 2017 e -71,4 per cento sul 2016): un elemento che non deve far pensare ad un affievolimento del fenomeno, essendo legato agli scellerati accordi - che il precedente Governo ha stretto con la Libia e che l'attuale Esecutivo ha confermato - che non assicurano alcuna garanzia circa il rispetto dei diritti umani;

- tra l'altro, l'ulteriore irrigidimento della distinzione giuridica tra rifugiato e migrante economico male si adatta alla complessità attuale. È proprio l'UNHCR a parlare, già ora, di flussi misti, per indicare migranti che fuggono da guerra, violenza, fame, siccità. È evidente infatti come i fenomeni di sfruttamento, crisi finanziarie, catastrofi ecologiche non siano meno rilevanti della possibile minaccia personale;

- il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 ha stabilito inoltre che, per affrontare alla radice il problema della migrazione, è necessario un partenariato con l'Africa volto a una trasformazione socioeconomica sostanziale del continente africano sulla base dei principi e degli obiettivi definiti dai Paesi africani nella loro Agenda 2063, prestando particolare attenzione all'istruzione, alla salute, alle infrastrutture, all'innovazione, al buon governo e all'emancipazione femminile;

osservato che:

- per quanto concerne il tema della sicurezza interna, il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 ha invitato l'Alta rappresentante e la Commissione a presentare entro dicembre 2018, in cooperazione con gli Stati membri e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2015,

un piano d'azione con proposte specifiche per una risposta coordinata dell'UE al problema della disinformazione, ha sottolineato la necessità di rafforzare le capacità contro minacce alla *cybersecurity* provenienti dall'esterno dell'UE e invitato a dare rapida attuazione alle misure concordate a livello europeo;

- nel vertice informale di Salisburgo del 20 settembre, i Capi di Stato o di Governo hanno concordato di far progredire in modo prioritario la proposta della Commissione relativa al rafforzamento della guardia costiera e di frontiera europea, di intensificare la lotta a tutte le forme di cibercriminalità, manipolazione e disinformazione e di approfondire ulteriormente le questioni relative alla sovranità e alle dimensioni di Frontex;

rilevato che:

- nelle conclusioni il Consiglio europeo del 28-29 giugno ha, inoltre, concordato sulla necessità di prolungare al 31 gennaio 2019 le sanzioni economiche alla Federazione Russa relative all'accesso ai mercati dei capitali, della difesa, dei beni a duplice uso e tecnologie sensibili in scadenza il 31 luglio 2018. A partire dal marzo 2014, l'UE ha introdotto misure restrittive volte al congelamento dei beni ed a restrizioni per la concessione di visti per alcune persone individuate come responsabili di violazioni dei diritti umani e dell'integrità territoriale dell'Ucraina;

rilevato, inoltre, che:

sulla Brexit, a partire dalle conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 che ha espresso preoccupazione per la mancanza di progressi sostanziali per quanto riguarda una soluzione "di salvaguardia" (*backstop*) per il confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e ha chiesto al Regno Unito una maggiore chiarezza e proposte realistiche in merito alla sua posizione sulle relazioni future con l'UE, al fine di consentire il completamento della procedura di adozione dell'accordo di recesso da parte delle istituzioni dell'UE entro il 29 marzo del 2019, data limite di due anni prevista dall'articolo 50 del TUE, il capo negoziatore UE Michel Barnier ha recentemente affermato che un accordo risulta di facile realizzazione entro il 17 ottobre, ma che, nonostante che i negoziati abbiano registrato progressi in vari ambiti, i nodi aperti sono i controlli alla frontiera irlandese sulle merci e la tutela delle indicazioni geografiche protette per i prodotti agroalimentari europei;

considerato, inoltre, che:

occorre essere consapevoli che, proseguendo con le politiche di austerità e senza un piano di sviluppo, il rischio che si scatenino una deflazione da debiti e una conseguente deflagrazione della zona euro sarà altissimo;

la Commissione europea - che non sembra consapevole di questo rischio - ha invece presentato il 6 dicembre scorso una proposta di direttiva con le seguenti proposte:

- trasformare il Meccanismo europeo di stabilità (ESM) in un Fondo monetario europeo diventando un organismo comunitario con il compito di intervenire sia a sostegno dei Paesi in difficoltà finanziarie sia degli istituti di credito, ma non per tutelare i depositanti;

- inglobare il *Fiscal compact* (attualmente trattato intergovernativo) nella legislazione comunitaria, rendendo giuridicamente più stringenti gli impegni per *deficit* strutturale e debito;

- istituire un Ministro delle finanze e dell'economia europeo trasformando il Presidente dell'Eurogruppo in Vice Presidente dell'Esecutivo comunitario, con nessun compito di rilancio dell'economia e degli investimenti ma come controllore delle politiche di bilancio dell'eurozona,

impegna il Governo:

- sul rapporto tra Presidenza del Consiglio dei ministri e il Parlamento in merito alle riunioni del Consiglio europeo:

a svolgere le comunicazioni del Presidente del Consiglio in Parlamento almeno due o tre settimane prima della data di convocazione di ogni Consiglio europeo;

- in materia di migrazioni:

a promuovere il rispetto delle regole sul soccorso in mare previsto dalle convenzioni internazionali, riaffermando che l'omissione di soccorso è un reato e che ogni mezzo navale è tenuto a compiere azione di salvataggio in presenza di persone in pericolo, evitando così una politica indiscriminata di respingimenti verso i Paesi di origine e di transito;

a promuovere l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire «canali di accesso legali e controllati» attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti per mettere fine alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani, anche con visti e ammissioni umanitarie;

a sostenere una riforma più generale del diritto d'asilo finalizzata a rendere più strutturale il concetto di ricollocamento dei rifugiati e a proporre quindi un reale «diritto di asilo europeo», capace di superare il «Regolamento di Dublino»;

a sostenere l'implementazione rapida del programma di ricollocamento, ad oggi dimostratosi un fallimento, affiancandolo con la creazione di adeguate strutture per l'accoglienza e l'assistenza delle persone in arrivo, e la previsione di adeguate sanzioni ai Paesi dell'Unione europea che si oppongono ai ricollocamenti dei migranti come l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica ceca, ed a porre in stretta correlazione il rispetto dello stato di diritto, comprensivo del diritto di asilo e dei principi di solidarietà e responsabilità stabiliti dai Trattati, con il relativo accesso a finanziamenti e a fondi europei da parte degli Stati membri;

a reperire, in sede europea, le risorse finanziarie adeguate a coprire i trasferimenti sociali in favore dei rifugiati, soprattutto con riguardo ai Paesi meno ricchi, realizzando altresì ulteriori interventi di sostegno sia in favore dei richiedenti asilo che delle aree poste maggiormente sotto la pressione dei flussi migratori;

a ribadire in sede di Consiglio europeo che i fondi previsti dall'*Africa Trust Fund* siano destinati solo ed esclusivamente agli obiettivi della cooperazione allo sviluppo e con il coinvolgimento diretto delle popolazioni interessate nei progetti e non siano destinati ad iniziative di contrasto dell'immigrazione o al finanziamento di armi e materiale militare;

a sospendere gli accordi in atto con Paesi come la Libia e il Sudan fino a quando non sarà garantito il pieno rispetto dei diritti umani e della dignità della persona, nonché delle relative convenzioni internazionali, richiedendo altresì lo smantellamento immediato dei campi lager dove vengono reclusi i migranti;

a subordinare la stipula di qualunque accordo con tali Paesi alla previa autorizzazione parlamentare prevista dall'articolo 80 della Costituzione per i Trattati che abbiano natura politica o comportino oneri finanziari e condizionando la medesima stipula alla verifica sul campo del rispetto degli *standard* internazionali in materia di tutela dei diritti umani;

- in materia di sicurezza interna:

ad approfondire nell'ambito dell'Unione della sicurezza la revisione del quadro penale europeo in materia di terrorismo; le misure volte a sottrarre alle organizzazioni criminali e terroristiche gli strumenti necessari alle loro attività (accesso alle risorse finanziarie, alle armi, utilizzo di Internet e di documenti contraffatti); le politiche in materia di prevenzione e contrasto ai processi di radicalizzazione; il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza impiegati nella gestione delle frontiere interne ed esterne dell'UE; le misure di prevenzione e contrasto del *cybercrime*; il miglioramento dei sistemi di scambio di informazioni tra autorità di contrasto (polizia e magistratura penale) e di *intelligence* tra Stati membri; le misure volte a rafforzare la resilienza dei possibili obiettivi degli attacchi terroristici; la dimensione esterna della lotta contro il terrorismo;

- in materia di relazione esterne:

a rifiutare qualsiasi ipotesi che prefiguri una riedizione dell'accordo con la Turchia e l'esternalizzazione delle frontiere, sia con i Paesi del Nordafrica che con gli Stati dell'area balcanica: è evidente, infatti, come qualsiasi gestione condivisa dei rapporti con gli Stati esterni all'Unione, *in primis* in materia di immigrazione, non possa condurre ad alcun - neanche minimo- arretramento sul fronte della tutela dei diritti umani e dei migranti;

a rivedere, attraverso un radicale ripensamento, le politiche di "libero scambio", proponendo in primo luogo al Parlamento di non procedere alla ratifica del CETA e nel contempo a sostenere una linea comune di opposizione all'introduzione unilaterale delle misure di aumento dei dazi commerciali voluta dagli Stati Uniti;

- sulla Brexit:

a sostenere il proseguimento dei negoziati sulla base delle risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2017, tra cui: l'integrazione delle linee guida del Consiglio europeo con gli orientamenti votati dal Parlamento europeo per i negoziati con il Regno Unito; che sia assicurata la tutela dei diritti delle centinaia di migliaia di cittadini italiani residenti nel Regno Unito (circa 600.000) e dei circa tre milioni di cittadini dei Paesi europei, garantendo la reciprocità per i cittadini britannici residenti negli Stati membri dell'Unione europea; che siano altresì garantiti i diritti acquisiti fino ad oggi dai cittadini italiani ed europei residenti nel Regno Unito (diritti sociali e previdenziali, salvaguardia delle famiglie composte da membri di diversa nazionalità, mantenimento delle stesse rette scolastiche e tasse universitarie, libero accesso alle borse di studio e ai sussidi attualmente concessi ai ricercatori italiani ed europei in Gran Bretagna, riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni professionali validi all'interno dell'Unione europea, diritto di voto attivo e passivo per le elezioni di carattere locale) scongiurando le derive burocratiche e discriminatorie di cui già si registrano molteplici casi;

- in materia di regole di bilancio europee:

a sostenere con forza l'aggiornamento delle regole che disciplinano l'Unione economica e monetaria (UEM) per rafforzare l'efficacia e la capacità di perseguire obiettivi comuni, al fine di superare le notevoli diseguaglianze territoriali economiche e sociali, determinate dalla, sin qui, colpevole trascuratezza del necessario, ripensamento del funzionamento dell'UEM;

a sostenere in sede europea l'opposizione all'incorporazione definitiva del *Fiscal compact* nell'ordinamento giuridico europeo, come previsto da alcune mozioni e da vari pareri espressi dal Parlamento nel corso della precedente legislatura, ed il contestuale avvio di un suo superamento ad iniziare dall'introduzione di una *golden rule* ovvero la possibilità di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese di investimento nazionali, spese per ricerca, sviluppo e innovazione, ad esclusione di quelle militari;

a soprassedere all'istituzione di un Ministero del tesoro unico dell'eurozona nei termini proposti dalla Commissione;

a rifiutare la trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità in Fondo monetario europeo dotato dei poteri di sorveglianza dei bilanci nazionali e dei connessi automatismi per la ristrutturazione dei debiti sovrani;

all'introduzione tra gli indicatori utilizzati, ai fini della verifica del rispetto delle regole europee, anche del criterio del saldo commerciale, puntando alla riduzione almeno al 3 per cento del limite massimo per il saldo positivo e negativo di bilancia commerciale di ciascun Paese membro e la contestuale predisposizione di un apparato sanzionatorio analogo a quello già previsto in caso di mancato rispetto per i deficit di bilancio eccessivi e dei vigenti parametri di natura fiscale;

a proporre la ridefinizione del ruolo della Banca centrale europea come prestatrice di ultima istanza;

a proporre una soluzione condivisa per la gestione dei titoli di Stato comprati dalle banche centrali nazionali nell'ambito del QE in una prospettiva di stabilizzazione dei debiti pubblici;

a proporre l'emissione di titoli di debito europei garantiti mutualmente da tutti gli Stati membri ovvero l'introduzione di nuovi strumenti finanziari per l'emissione di titoli garantiti da obbligazioni sovrane (*sovereign bond-backed securities*);

a promuovere l'adozione di nuove direttive per il raccordo delle normative fiscali nazionali, soprattutto per quanto riguarda l'IVA, al fine di recuperare il *gap* di evasione attuale, altissimo per l'Italia, pari a 35 miliardi e per scongiurare i meccanismi di elusione;

a proporre che l'eurozona si doti di un piano di investimenti pubblici destinato a interventi medio-piccoli, attivabili rapidamente e modulabili in modo coerente con le esigenze del ciclo economico, come progetti di riqualificazione e ripristino del territorio, delle periferie urbane, della sostituzione di edifici sismicamente insicuri ed energivori con edifici sicuri e "verdi";

a proseguire con forza, in sede europea, l'azione in corsa per l'adozione di nuove forme di tassazione dell'industria digitale a livello europeo che comporti anche un ripensamento dei fondamenti dell'imposizione tradizionale e attivarsi concretamente affinché, in caso di assenza del consenso

generale a livello europeo, i Paesi favorevoli operino comunque in coordinamento tra loro anche con cooperazioni rafforzate;

a sostenere l'introduzione di una vera ed incisiva "Tobin *tax*" che assicuri un gettito rilevante e limiti in modo drastico le speculazioni finanziarie, di una *web tax* e di un'imposta unica a livello europeo sul reddito delle imprese, in modo da evitare che alcuni Paesi si comportino come paradisi fiscali interni alla UE e, tramite una parte del gettito derivante delle imposte sopra citate, a finanziare l'introduzione di un'indennità europea di disoccupazione;

a rifiutare le proposte di ulteriori vincoli al possesso di titoli di Stato nei bilanci degli istituti di credito e della previsione di ulteriori incrementi dei requisiti minimi di capitale delle banche per la gestione degli NPL, nonché di procedure per il così detto "*default* ordinato" dei titoli pubblici;

a promuovere il completamento accelerato dell'Unione bancaria europea tramite, in particolare, una garanzia comune europea dei depositi bancari e l'attivazione della garanzia fiscale per il fondo di risoluzione delle banche.

(6-00021) n. 4 (16 ottobre 2018)

[CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MARSILIO](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#).

### **Respinta**

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione del Consiglio europeo dei prossimi 17 e 18 ottobre,

premesso che:

l'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio europeo reca i temi della migrazione, della sicurezza interna e delle relazioni esterne;

sono, inoltre, previste una riunione informale a 27 Stati per discutere dello stato dei negoziati per l'uscita dall'Unione della Gran Bretagna, la cosiddetta Brexit, e una riunione, sempre nel formato a 27 Stati, per esaminare lo stato di avanzamento dei negoziati sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) in vista del vertice euro del prossimo mese di dicembre;

in esito al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno scorsi il presidente Donald Tusk aveva dichiarato che il «testo di compromesso» adottato sul tema dei migranti accoglieva essenzialmente tre proposte: le piattaforme di sbarco al di fuori dall'Europa ma senza che fosse definito dove allestirle, un *budget* dedicato al contrasto dell'immigrazione illegale nel prossimo quadro finanziario pluriennale e un rafforzamento del supporto europeo alla Guardia costiera libica, affermando, però, al contempo: «Sulla questione dei migranti è fin troppo presto per parlare di un successo. Abbiamo trovato un accordo, ma questa è solo parte più facile di quello che ci aspetta.»;

nonostante alcuni Stati abbiano già assunto l'iniziativa in merito all'istituzione dei centri sorvegliati ad oggi il Governo italiano non ha, invece, ancora provveduto, e, pertanto, i migranti che continuano ad arrivare illegalmente in Italia non sono trattenuti, ma vengono lasciati liberi di muoversi senza limitazioni di libertà sul territorio nazionale, non essendo sottoposti alla sorveglianza dello Stato;

l'ingresso di immigrati illegali, dei quali non solo è spesso difficile accertare le generalità ma anche determinare con certezza lo Stato di provenienza, rappresenta un serio pericolo per la sicurezza degli Stati europei, anche in considerazione delle notizie più volte pervenute dall'*intelligence* di alcuni Stati membri, che segnalavano il rischio di infiltrazioni terroristiche tra i migranti;

in occasione del discorso sullo stato dell'Unione del 12 settembre 2018, la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della direttiva rimpatri volta ad accelerare le procedure di rimpatrio e ad aumentare i rimpatri effettivi delle persone prive del diritto di soggiorno nell'UE;

tuttavia tale proposta di revisione, puntando a una sorta di temperamento del principio dello Stato di primo approdo attraverso l'introduzione di un meccanismo di ricollocazione di richiedenti asilo per quote obbligatorie, per l'ennesima volta non accoglie le richieste dell'Italia per la revisione del principio dello Stato di primo approdo;



inoltre, il meccanismo di ricollocazione ha fallito clamorosamente sin dalla sua istituzione e seppur trasformato in obbligatorio senza adeguate sanzioni è destinato a fallire nuovamente;

nel frattempo continuano senza sosta i "viaggi della speranza" dei migranti irregolari che tentano di raggiungere le nostre coste, spesso raccolti in acque internazionali da navi appartenenti a organizzazioni non governative che poi li trasportano in modo altrettanto irregolare fino nei nostri porti, e il divieto di attracco nei porti italiani negli ultimi mesi a più riprese espresso dall'Italia sta ponendo il tema della lotta al traffico di esseri umani al centro del dibattito in sede europea;

ciononostante la proposta in dieci punti presentata dall'Italia nell'ambito dell'ultima riunione del Consiglio europeo e mirata a realizzare finalmente una gestione condivisa del fenomeno migratorio tra gli Stati dell'Unione, non è stata accolta se non in minima parte e solo a parole;

l'approccio a tali problematiche secondo la logica del cosiddetto *burden sharing* è stato, infatti, sinora carente, con il già citato fallimento delle ricollocazioni e le iniziative di singoli Stati membri che hanno disposto la chiusura delle proprie frontiere e la sospensione dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone;

il calo degli arrivi di migranti irregolari registrato nel 2017 non è stato accompagnato dalla diminuzione delle presenze nelle strutture di accoglienza, le quali hanno continuato a registrare un andamento crescente, e lo stesso documento ha previsto che nel 2018 la spesa per operazioni di soccorso, assistenza sanitaria, accoglienza e istruzione sarà compresa tra 4,6 e 5 miliardi di euro, continuando a gravare sul nostro prodotto interno lordo per circa lo 0,3 per cento l'anno;

tutti questi elementi dimostrano chiaramente la necessità e l'urgenza di un'inversione di rotta nella quale l'Italia non sia più lasciata sola rispetto al fenomeno migratorio ma l'Unione europea diventi finalmente parte attiva nella soluzione del problema;

nel marzo 1997 l'allora presidente del Consiglio Romano Prodi stipulò un accordo con il *premier* albanese per la realizzazione di un blocco navale della Marina militare per il respingimento dei migranti diretti in Italia, in cambio di aiuti come cibo e medicinali e l'impegno per la ricostruzione delle strutture statali albanesi;

per quanto attiene il tema della sicurezza interna, stando alla bozza di conclusioni il Consiglio europeo dovrebbe prevedere un ulteriore potenziamento delle capacità dell'UE di affrontare le minacce informatiche, come anche quelle chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari;

è opportuno, inoltre, che l'Unione intervenga in materia di controllo e sicurezza informatica, in particolar modo a contrasto della diffusione di contenuti terroristici *on line*;

nell'ambito della discussione sulle relazioni esterne si tornerà a discutere dei rapporti tra l'Unione e la Russia, improntati sinora alla cosiddetta politica del doppio binario tra iniziative sanzionatorie e la ricerca di una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina orientale;

le sanzioni commerciali imposte alla Russia continuano a danneggiare gravemente le imprese italiane, infliggendo, sinora, al mercato delle esportazioni italiane perdite per tre miliardi di euro ogni anno, colpendo in particolar modo le imprese agroalimentari e il mercato delle tecnologie;

nel dibattito parlamentare che ha preceduto il Consiglio europeo di giugno la risoluzione di maggioranza impegnava in modo esplicito il Governo «ad agire in sede europea affinché si riaprano spazi di collaborazione e dialogo con la Federazione Russa, ad esempio prospettando una rimodulazione delle sanzioni che escluda dal loro campo di applicazione le piccole e medie imprese o il settore agroalimentare e valorizzando la cooperazione nel contrasto alle minacce comuni, come quelle rappresentate dal terrorismo e dalla propaganda estremista»;

nell'ambito del medesimo dibattito anche altre risoluzioni di gruppi di opposizione avevano espresso la medesima chiara indicazione al governo, come quella presentata dal Gruppo di Fratelli d'Italia, che impegnava il Governo «a promuovere in sede europea l'immediata cessazione delle sanzioni economiche imposte alla Russia, il prolungamento delle quali avrebbe il solo effetto di ampliare le già pesanti ricadute negative sulle nostre imprese»;

nel Consiglio europeo del 28 e 29 giugno il Governo ha, invece, clamorosamente disatteso queste indicazioni dando il proprio consenso al rinnovo automatico delle sanzioni alla Russia;

sono in vista altre decisioni in merito che potrebbero aggravare la situazione e peraltro si

profilano altre e più gravi misure sanzionatorie come quelle recentemente presentate al Congresso degli Stati Uniti;

il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, che si recherà in Russia nei prossimi giorni, ha affermato anche lunedì 15 a Monza in una assemblea pubblica di imprenditori di essere contrario al proseguimento del sistema sanzionatorio che tanto danno ha già arrecato al sistema economico italiano e che, peraltro, si è dimostrato in tanti casi uno strumento assolutamente inefficace nel raggiungere i proponimenti per cui è realizzato,

impegna il Governo,

con riferimento al tema delle migrazioni, ad attivare immediatamente i centri sorvegliati nei quali trattenere chi entra illegalmente in Italia nelle more del vaglio della domanda di protezione e al fine di eseguire tutti gli opportuni accertamenti di sicurezza, rispettando il principio che, per chi entra illegalmente in uno stato europeo, non possa essere sufficiente dichiararsi richiedente asilo per non essere sottoposto ad alcuna forma effettiva di controllo o restrizione;

ad adottare ogni opportuna iniziativa per l'istituzione urgente di una missione militare europea, con la partecipazione di tutti gli Stati membri, per la creazione di un blocco navale davanti alle coste libiche che possa impedire il passaggio delle imbarcazioni cariche di migranti irregolari. La missione dovrà essere realizzata in accordo e collaborazione con entrambe le autorità di governo presenti sul territorio libico, qualificandole come interlocutori dell'Unione e fornendo alle stesse sostegno economico e operativo per il controllo del proprio territorio e della rotta attraverso il deserto sfruttata dai trafficanti;

a garantire la immediata creazione di centri *hot spot* nei Paesi del Nord Africa;

a promuovere la creazione di un fondo europeo, alimentato con risorse dell'Unione, con una dotazione di tre miliardi di euro per la realizzazione di accordi di riammissione con i Paesi di origine dei migranti e il potenziamento delle operazioni di rimpatrio;

a sollecitare il potenziamento del ruolo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, con particolare riguardo alle attività di rimpatrio dei migranti irregolari, alla cooperazione con gli Stati terzi, al sostegno agli Stati membri nella gestione delle frontiere, e all'aumento delle risorse impiegate in termini di personale e di equipaggiamento;

a promuovere e sostenere l'urgente adozione di misure volte a potenziare e rendere effettivi i rimpatri dei migranti irregolari che non hanno titolo ad alcuna forma di protezione internazionale, anche attraverso la stipula di accordi di riammissione con gli Stati di provenienza, dando priorità a quelli dai quali originano i maggiori flussi;

con riferimento al tema della sicurezza interna, a sostenere con forza la necessità che l'Unione adotti rapidamente efficaci per la lotta al terrorismo internazionale, sia attraverso la protezione delle reti di informazione sia attraverso il controllo delle stesse e il contrasto alla diffusione di contenuti estremistici e terroristici on line, sia attraverso l'implementazione dello scambio di informazioni e di collaborazione tra i vari organismi preposti;

con riferimento al tema delle relazioni esterne, in particolare ai rapporti tra l'Unione e la Russia, a promuovere in Consiglio europeo la immediata cessazione delle sanzioni economiche imposte alla Russia, il prolungamento delle quali avrebbe il solo effetto di ampliare le già pesanti ricadute negative sulle nostre imprese.

(6-00022) n. 5 (16 ottobre 2018)

[URSO](#), [FAZZOLARI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#).

**Respinta**

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione del Consiglio europeo del prossimo 18 ottobre,

premesso che:

il programma del prossimo Consiglio europeo prevede, per il giorno precedente al Consiglio, quindi per il 17 ottobre, un incontro informale tra i *leader* dell'UE a 27 per discutere della Brexit;

il negoziato è giunto nelle fasi cruciali, come emerge anche dalla cronaca di queste ore, con

ogni possibile soluzione, tanto da immaginare possa essere decisivo il previsto pranzo di lavoro, alla presenza anche del *premier* britannico;

durante questo pranzo in sede di Consiglio europeo (articolo 50) del 17 ottobre, sarà esaminato lo stato dei negoziati con il Regno Unito in merito all'uscita dall'UE e sulle future relazioni tra le parti per il dopo Brexit, anche alla luce delle conseguenze che ne scaturiranno sull'economia globale e sull'economia dei singoli Stati membri;

in sede degli ultimi Consigli europei sono state esaminate le intese di massima raggiunte tra i negoziatori della Commissione europea e del Regno Unito su larga parte dell'accordo di recesso, mentre, il 29 giugno scorso, il Consiglio europeo (articolo 50), ha sottolineato come i negoziati possano progredire "solo a condizione che tutti gli impegni assunti finora siano pienamente rispettati";

nella riunione di *follow-up* del Consiglio europeo, svoltasi il 5 luglio, il Gruppo *ad hoc* articolo 50 ha fornito un aggiornamento sullo stato del negoziato con il Regno Unito ed ha indicato, tra i temi su cui manca un'intesa, quello relativo alle 3000 indicazioni geografiche attualmente protette nei 28 Paesi dell'UE, che i britannici hanno intenzione di affrontare solo in occasione del successivo Accordo commerciale e quindi non in sede di Accordo di recesso;

considerato che:

il XV "Rapporto sulla competitività dell'agroalimentare italiano" presentato, il 23 luglio, da Ismea, ha confermato il primato mondiale dell'Italia per numero di prodotti DOP IGP con 818 Indicazioni geografiche registrate a livello europeo, con risultati più alti di sempre anche sui valori produttivi con 14,8 miliardi di valore alla produzione e 8,4 miliardi di valore all'*export*;

il settore agroalimentare nazionale va difeso e valorizzato rappresentando la punta di diamante dell'*export* nazionale, in termini commerciali e di posti di lavoro: 61 miliardi di euro di valore aggiunto, 1.4 milioni di occupati, oltre 1 milione di imprese e 41 miliardi di euro di esportazioni;

il sistema delle DOP IGP in Italia garantisce qualità e sicurezza anche attraverso una rete che, alla fine del 2017, conta 264 Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e oltre 10.000 interventi annui effettuati dagli organismi di controllo pubblici;

numeri di fronte ai quali il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, ha commentato: "Abbiamo un potenziale enorme in termini di valore della produzione, denominazioni registrate, crescita del bio. Ma dietro le cifre c'è di più. C'è tutto il 'peso' della qualità. Ci sono la passione, la storia, la tradizione che rendono unico il *Made in Italy* agroalimentare nel mondo";

la tutela di questo patrimonio costituisce una battaglia storica italiana - sia in ambito WTO sin dal round negoziale di Doha del 2001, sia negli accordi commerciali bilaterali (apripista, nel 2005, l'accordo UE con il Cile, poi con la Corea del sud, Canada, e nel prossimo futuro, in dirittura d'arrivo, con Giappone, Singapore e Messico) - grazie alla quale l'Unione europea non può concludere accordi bilaterali se le indicazioni geografiche non vengono preventivamente riconosciute e non ne viene garantito un alto livello di protezione sia in termini di disciplina che di sanzioni in caso di violazione, ove possibile *ex officio* ;

anzi, con riferimento al Canada, l'annosa questione relativa all'approvazione o meno del CETA riguarda, *inter alia*, proprio l'insufficiente livello di protezione delle Indicazioni geografiche garantito da Ottawa, che ha sin qui rifiutato di fornire la lista dei "*prior users*" delle denominazioni e ha omesso di specificare quali siano le sanzioni amministrative previste in caso di uso "*misleading*";

considerato, inoltre, che

il Regno Unito è il quarto mercato di destinazione dell'*export* agroalimentare italiano, dopo Germania, Francia e Stati Uniti, con un valore superiore ai 3 miliardi di euro, e quasi un terzo delle vendite di *food&beverage* "*Made in Italy*" riguardano prodotti DOP/IGP ed è il primo mercato per Prosecco, pelati e polpe di pomodoro;

con un valore vicino ai 56 miliardi di euro, il Regno Unito rappresenta il sesto mercato al mondo per *import* di prodotti agroalimentari e il secondo per consumi a livello europeo ed, in tale ambito, l'Italia figura come il sesto fornitore, con una quota a valore vicina al 6 per cento dell'*import*

britannico;

un mercato che, solo nell'ultimo decennio, ha aumentato i propri acquisti di prodotti del "*Made in Italy*" del +43 per cento, ben più di quanto fatto nei confronti dei concorrenti francesi o olandesi;

l'eventuale rinuncia ad imporre la tutela delle indicazioni geografiche in sede di Accordo di recesso costituirebbe una serissima minaccia per l'Italia e per il suo sistema produttivo;

la questione è già stata rilevata in Parlamento, nelle Commissioni riunite esteri e politiche dell'Unione europea del Senato, lo scorso 31 luglio, in occasione dell'audizione informale dell'ambasciatore del Regno Unito, Jill Morris;

naturalmente è parimenti importante per l'Italia che nell'Accordo siano previste sia la liberalizzazione tariffaria per le merci e l'apertura del mercato dei servizi, degli appalti e degli investimenti, sia un *cotè* di carattere regolatorio (*standard* tecnici e ostacoli non tariffari) e di convergenza normativa (proprietà intellettuale, tutela dell'ambiente et similia) sui cosiddetti ostacoli non tariffari per evitare che successivamente sorgano ostacoli strumentali nella esportazione di prodotti da parte delle imprese italiane e della commercializzazione della produzione nazionale sul territorio della Gran Bretagna;

le basi per un tale accordo dovrebbero auspicabilmente essere previste nel testo relativo al recesso, con specifici riferimenti ad un'architettura delle future relazioni commerciali,

impegna il Governo:

ad esprimersi sin da subito, in modo chiaro e netto, in sede di Consiglio europeo a tutela dei nostri interessi nazionali; nel senso che l'Italia non darà il proprio assenso all'Accordo di recesso senza una dichiarazione esplicita che consenta la reale salvaguardia solida, operativa e giuridicamente vincolante delle indicazioni geografiche, stante la rilevanza che esse rivestono per il sistema produttivo del nostro Paese, essendo peraltro inaccettabile che tale questione venga semplicemente rinviata - senza adeguate garanzie per l'Italia - ad un successivo Accordo commerciale, quando la stessa UE non avrà più sufficiente potere contrattuale una volta approvato il documento di recesso;

ad assicurarsi - nell'interesse delle esportazioni e della commercializzazione dei prodotti italiani - che l'Accordo preveda garanzie adeguate per l'accesso al mercato attraverso la liberalizzazione tariffaria per le merci e l'apertura del mercato dei servizi, degli appalti e degli investimenti e per il superamento dei cosiddetti ostacoli non tariffari.

(6-00023) n. 6 (16 ottobre 2018)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [MALLEGNI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIAMMANCO](#), [GIRO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MASINI](#), [Alfredo MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [MOLES](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RIZZOTTI](#), [ROMANI](#), [RONZULLI](#), [ROSSI](#), [SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#).

**Respinta**

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri,

premesso che:

il 18 ottobre 2018, nella riunione del Consiglio europeo si affronteranno i seguenti temi: migrazione, sicurezza interna, relazioni esterne, Brexit;

a seguito del vertice informale di Salisburgo del 20 settembre ultimo scorso, in cui si è discusso di migrazione, sicurezza interna e Brexit, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha espresso alcune osservazioni;

uno dei punti all'ordine del giorno del Consiglio europeo riguarda la Brexit;

in tema, il Presidente ha sottolineato i seguenti punti:

a) in primo luogo, è stato confermato nuovamente che non vi sarà un accordo di recesso senza una salvaguardia solida, operativa e giuridicamente vincolante per quanto riguarda l'Irlanda,

continuando a sostenere pienamente gli sforzi di Michel Barnier tesi a trovare una soluzione in tal senso;

*b)* in secondo luogo, si è convenuto di presentare una dichiarazione politica comune che faccia quanta più chiarezza possibile sulle future relazioni. Tutti sono stati concordi nell'affermare che, sebbene la cosiddetta proposta di Chequers contenga elementi positivi, il quadro di cooperazione economica proposto non funzionerà, soprattutto perché rischia di minare il mercato unico;

*c)* in terzo luogo, è stato discusso il calendario degli ulteriori negoziati. "Il Consiglio europeo di ottobre sarà il momento della verità per i negoziati Brexit. A ottobre prevediamo di raggiungere il massimo dei progressi e dei risultati nei negoziati sulla Brexit. Successivamente decideremo se vi sono le condizioni per convocare un vertice straordinario a novembre al fine di finalizzare e formalizzare l'accordo";

rilevato, inoltre, che:

le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovranno essere basate su un'equilibrata combinazione di diritti e di obblighi, su condizioni di parità e su meccanismi di applicazione efficaci allo scopo di non aprire la strada allo smantellamento del mercato unico e alla libertà di circolazione delle persone e delle merci;

in questo quadro appare fondamentale dare la priorità all'adozione di misure concrete volte a tutelare sia i diritti acquisiti dei cittadini italiani e dell'UE residenti nel Regno Unito che quelli dei cittadini britannici che risiedono e lavorano in altri Stati membri dell'UE, sulla base di principi di reciprocità e non discriminazione;

si renderà necessario, inoltre, valutare l'applicazione di intese transitorie per ridurre al minimo disagi e interruzioni nello svolgimento di progetti consolidati di ricerca e sviluppo attualmente in corso tra il Regno Unito e i Paesi membri;

si renderà, inoltre, necessario vigilare affinché il recesso del Regno Unito dall'UE non abbia un impatto sull'agricoltura e sulla produzione alimentare con conseguente deprecabile riduzione dei finanziamenti della politica agricola comune (PAC);

questo Consiglio europeo deve essere propedeutico ad una soluzione pratica che tenga conto del contesto del tutto particolare che presenta la frontiera terrestre tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord al fine di evitare ogni tipo di rancore ideologico o ritorno a fanatismi che rischiano di compromettere la pace e la prosperità di quei territori;

non può esserci un accordo di recesso, come recentemente sottolineato anche da Donald Tusk, senza una salvaguardia solida, operativa e giuridicamente vincolante per quanto riguarda l'Irlanda;

con riferimento ai problemi legati al fenomeno migratorio:

nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 28 giugno ultimo scorso, per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale, nel ribadire l'esigenza di intensificare gli sforzi per porre fine alle attività dei trafficanti dalla Libia o da altri Paesi, è stato affermato che l'UE resterà al fianco dell'Italia e degli altri Stati membri in prima linea e che tutte le navi operanti nel Mediterraneo devono rispettare le leggi applicabili e non interferire con le operazioni della guardia costiera libica. Inoltre, è stata ribadita la necessità:

*a)* di eliminare ogni incentivo a intraprendere viaggi pericolosi al fine di smantellare definitivamente il modello di attività dei trafficanti e impedire in tal modo la tragica perdita di vite umane;

*b)* di avere un nuovo approccio allo sbarco di chi viene salvato in operazioni di ricerca e soccorso, basato su azioni condivise o complementari tra gli Stati membri. Al riguardo, il Consiglio europeo ha invitato a esaminare rapidamente il concetto di piattaforme di sbarco regionali, in stretta cooperazione con i paesi terzi interessati e con l'UNHCR e l'OIM. Tali piattaforme dovrebbero agire operando distinzioni tra i singoli casi, nel pieno rispetto del diritto internazionale e senza che si venga a creare un fattore di attrazione;

*c)* di presa in carico di coloro che vengono salvati nel territorio dell'UE, a norma del diritto internazionale, sulla base di uno sforzo condiviso e del loro trasferimento in centri sorvegliati istituiti negli Stati membri, unicamente su base volontaria; qui un trattamento rapido e sicuro consentirebbe,

con il pieno sostegno dell'UE, di distinguere i migranti irregolari, che saranno rimpatriati, dalle persone bisognose di protezione internazionale, cui si applicherebbe il principio di solidarietà. Tutte le misure nel contesto di questi centri sorvegliati, ricollocazione e reinsediamento compresi, saranno attuate su base volontaria, lasciando impregiudicata la riforma di Dublino;

d) di un partenariato con l'Africa volto a una trasformazione socioeconomica sostanziale del continente africano sulla base dei principi e degli obiettivi definiti dai Paesi africani nella loro Agenda 2063;

e) di un controllo efficace delle frontiere esterne dell'UE con il sostegno finanziario e materiale dell'UE, intensificando notevolmente l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari. Riguardo a entrambi gli aspetti, il ruolo di sostegno svolto da Frontex, anche nella cooperazione con i Paesi terzi, dovrebbe essere in primis oggetto di un approfondito controllo di *performance* prima di essere ulteriormente intensificato attraverso maggiori risorse e un mandato rafforzato;

f) trovare un consenso sul regolamento Dublino per riformarlo sulla base di un equilibrio tra responsabilità e solidarietà, tenendo conto delle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. È altresì necessario un ulteriore esame della proposta sulle procedure di asilo. Il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione rapida all'intero pacchetto e invita il Consiglio a proseguire i lavori al fine di concluderli quanto prima. In occasione del Consiglio europeo di ottobre sarà presentata una relazione sui progressi compiuti;

in tema di migrazione è emerso che, anche se non vi è stato un accordo su tutto, l'obiettivo principale è il contenimento della migrazione illegale verso l'Europa. Inoltre, lo stesso, ha annunciato che insieme al cancelliere Kurz è stato avviato un dialogo con il Presidente egiziano e con altri *partner* africani. Si è convenuto, altresì, di organizzare un vertice con la Lega degli Stati arabi, previsto per il febbraio del prossimo anno in Egitto;

in particolare:

la pressione migratoria, attraverso il Mediterraneo, sul confine Sud dell'Unione europea, colpisce soprattutto l'Italia, che in questi anni ha rappresentato il luogo di primo approdo, con conseguenze di grande rilievo sia in termini di impegno nelle operazioni di salvataggio, coordinate quasi sempre dalla Guardia costiera italiana, che di identificazione, registrazione e trattamento delle domande di asilo, sia nelle capacità di accoglienza;

è necessario recuperare la coerenza delle decisioni con i principi di solidarietà e di corresponsabilizzazione che, in base alle disposizioni dei Trattati, devono ispirare la politica europea in materia di immigrazione, asilo e accoglienza;

giòva ricordare che, proprio a seguito dell'azione politica di Forza Italia, che nella passata legislatura ha fortemente voluto l'avvio in Commissione difesa della indagine conoscitiva sulle ONG presenti nel Mar Mediterraneo, il nostro Paese ha messo in pratica un nuovo protocollo sulla gestione dell'assistenza in mare, allontanando dalle coste della Libia le ONG, che rappresentavano un oggettivo fattore di attrazione per le partenze di gommoni e barconi fatiscenti. L'Italia, a seguito della risoluzione approvata dal Parlamento, che conteneva gli impegni proposti da Forza Italia nella sua risoluzione, ha inoltre inviato mezzi navali della Marina militare in attivo appoggio alla Guardia Costiera libica per fermare le partenze dalle loro coste. Da quel momento, è innegabile che il flusso migratorio irregolare si sia significativamente ridotto;

la chiusura dei porti italiani decisa dall'attuale Ministro dell'interno ha ottenuto il risultato di disincentivare le partenze ed orientare le navi delle ONG ancora attive nel Mediterraneo verso la Spagna e i migranti redistribuiti in altri Paesi;

gli arrivi si sono, infatti, ridotti a poco più di 21.000 al 15 ottobre (di cui 12.000 provenienti dalla Libia), rispetto ai 109.000 del 2017 (di cui quasi 100.000 dalla Libia) e ai 145.000 del 2016 riferiti al medesimo periodo;

giòva, altresì, sottolineare che la risoluzione di Forza Italia n.6 del 27 giugno 2018, presentata in occasione del precedente Consiglio europeo del 28 giugno, indicava tra gli impegni ritenuti prioritari, la necessità di abolire il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura ora contenuta nel decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, in materia di sicurezza e immigrazione, attualmente all'esame

di questo ramo del Parlamento;

non c'è nulla di umanitario nell'aiutare trafficanti che lucrano sulla disperazione dell'Africa e nell'auspicare ed applaudire sbarchi destinati ad alimentare forme di schiavismo soprattutto in talune regioni del Mezzogiorno. È umanitaria la solidarietà possibile che l'Italia ha sempre praticato, ma con la sicurezza necessaria, che per noi è indispensabile;

rilevato inoltre che:

grazie al presidente Tajani, l'Europa per l'Africa ha deliberato con il Piano europeo per gli investimenti esterni, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), che attraverso una dotazione di 4,1 miliardi di euro cercherà di mobilitare 44 miliardi di euro in investimenti privati verso Stati "fragili", fino al 2020, offrendo una combinazione di sovvenzioni, prestiti e garanzie finanziarie pubbliche per incoraggiare lavoro, crescita e stabilità, affrontando così le cause profonde della migrazione. Le risorse per l'EFSD provengono dalla revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e dalla riserva del Fondo europeo di sviluppo (FES). Peraltro il nuovo Fondo sarà composto da due piattaforme regionali: una per l'Africa e l'altra per il vicinato dell'Unione (Sud e Est);

è strettamente connessa con la questione dei flussi di migranti che abbandonano l'Africa la crescita economica e lo sviluppo infrastrutturale del continente africano, che andrebbe supportata attraverso un consistente piano europeo di investimenti, che coinvolga, oltre al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, la Commissione europea, la Banca europea degli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, le Casse europee facenti parte del *Long Term Investors Club* e gli Stati membri, attraverso i propri Fondi di investimento;

va rilevato che la Cina è attualmente il maggiore investitore in Africa. Dopo il *Forum on China-Africa Cooperation*, che ha riunito a settembre a Pechino 53 Capi di Stato di Paesi africani, la Cina ha programmato investimenti per una cifra corrispondente a 60 miliardi di dollari nei prossimi tre anni (20 attraverso linee di credito, 15 attraverso aiuti e prestiti a tasso zero, 10 in fondi per lo sviluppo, 10 in *project financing* e 5 per finanziare le importazioni in Africa). Un analogo investimento era stato attuato nei tre anni precedenti, mentre ha impiegato, complessivamente, circa 125 miliardi di dollari nell'ultimo decennio. Le imprese cinesi stanno, peraltro, investendo nell'ammodernamento del porto di Tripoli (Libia), Port Said (Egitto), Lagos (Nigeria), oltretutto in linee ferroviarie e autostrade. In sostanza, gli investimenti cinesi stanno puntando allo sviluppo logistico del continente africano. La Cina sta inoltre esportando in Africa le proprie tecnologie, dismesse dalle fabbriche asiatiche, ad alta intensità di forza lavoro. Gli investimenti cinesi sono, peraltro, mirati allo sviluppo di una forte rete commerciale per i propri prodotti;

va ricordato che anche gli investimenti degli Stati Uniti, dall'inizio degli anni 2000 ad oggi nel continente africano, ammontano a circa 75 miliardi;

va rammentato che anche la Federazione Russa e la Turchia rafforzano sempre più la propria presenza strategica, soprattutto nel settore militare e della difesa, in Africa;

evidenziato, infine, che:

l'Italia sta, ora, organizzando la Conferenza internazionale sulla Libia, che dovrebbe tenersi a Palermo il 12 e 13 novembre prossimi e alla quale auspichiamo partecipino anche la Federazione Russa, gli Stati Uniti, la Cina e rappresentanti dell'Unione africana;

in tema di sicurezza interna è emersa la volontà di far progredire in modo prioritario la proposta della Commissione relativa al rafforzamento della Guardia di frontiera e costiera europea, discutendo ulteriormente, al tempo stesso, le questioni concernenti la sovranità e le dimensioni di Frontex, ma che riteniamo in ogni caso insufficiente. Inoltre, si è deciso di intensificare la lotta a tutte le forme di cybercriminalità, manipolazione e disinformazione;

è opportuno sottolineare che, per i cittadini italiani e dell'Unione europea, la sicurezza costituisce una delle principali priorità;

i programmi di lavoro pluriennali dell'UE hanno fornito una discreta base per rafforzare la cooperazione operativa, a nostro avviso insufficiente ed è quindi ora necessario pervenire ad un consenso più ampio sulla visione, sui valori e sugli obiettivi che sottendono la sicurezza interna

dell'UE;

i principali rischi e minacce connessi alla criminalità che gravano attualmente sull'Europa, quali il terrorismo, le gravi forme di criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, la cybercriminalità, la tratta di persone, lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia, la criminalità economica e la corruzione, il traffico di armi e la criminalità transfrontaliera, si adattano con estrema rapidità ai progressi in campo scientifico e tecnologico, nel tentativo di sfruttare illegalmente e compromettere i valori e la prosperità delle nostre società aperte;

la sicurezza è diventata pertanto un fattore chiave nell'assicurare una qualità di vita elevata nella società europea e nel proteggere le nostre infrastrutture critiche attraverso la prevenzione e la lotta contro le minacce comuni;

in questo quadro, diventa fondamentale attuare un modello di sicurezza europeo chiamato a migliorare la cooperazione e la solidarietà tra gli Stati membri, affrontare le cause dell'insicurezza, oltre che i soli effetti, porre in cima alla lista delle priorità la prevenzione e l'anticipazione, informare i cittadini sulle politiche in materia di sicurezza e infine riconoscere l'interdipendenza tra sicurezza interna ed esterna nel definire un approccio di "sicurezza globale" con i Paesi terzi;

la qualità della nostra democrazia e la fiducia dei cittadini nei riguardi dell'Unione dipenderanno in ampia misura dalla capacità dei Governi e della stessa Unione europea di garantire sicurezza e stabilità in Europa e di collaborare con i nostri vicini e *partner* nell'affrontare le cause principali dei problemi che incontra l'UE in materia di sicurezza interna;

quest'ultimo punto si lega quanto mai alla necessità di rafforzare le relazioni esterne con alcuni Paesi a ridosso dell'Unione come la Federazione Russa, l'Ucraina, la Turchia e i Paesi Nord africani che si affacciano sul Mediterraneo;

gli Stati membri devono adoperarsi costantemente per sviluppare strumenti affinché le frontiere nazionali, le diverse legislazioni, le lingue e i *modus operandi* differenti non siano d'ostacolo ai progressi nella prevenzione della criminalità transfrontaliera;

per tale motivo, le relazioni esterne con i Paesi confinanti con l'UE non dovranno limitarsi a sviluppare collaborazioni di tipo commerciale, ma proprio in quest'ottica di prevenzione della criminalità dovranno consolidare rapporti di vicinato atti a contrastare fenomeni che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini;

la situazione estera dell'Unione si confronta con un panorama internazionale in cui proliferazione di crisi, minacce, terrorismo, radicalismo, criminalità, sicurezza informatica e nuove sfide regionali e globali rappresentano i tratti di una realtà in profondo e costante mutamento;

la credibilità dell'Unione europea dipende anche dalla capacità di affrontare e risolvere le crisi che riguardano le regioni e i propri confini. Il Mediterraneo comprendente il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa sub-sahariana quale epicentro dell'instabilità globale deve essere prioritario per gli interessi dell'Unione europea;

l'Italia, come nessun altro Paese europeo, è immersa nel Mediterraneo. In tale spazio, affondano le radici della nostra storia e della nostra identità; siamo noi il ponte tra quest'area e l'Europa continentale e il nostro Paese ha il dovere di svolgere un ruolo da protagonista all'interno del contesto europeo;

si tratta di una responsabilità e di un ruolo che pretendiamo di esercitare, in particolare rispetto alla crisi della Libia e nei rapporti diplomatici con Tunisia, Marocco e Algeria. L'impennata dei flussi migratori, il radicalismo islamico e la moltiplicazione di realtà statuali in crisi sulla soglia di casa, sono sfide reali, che generano un legittimo, preoccupante senso di insicurezza e di paura nella nostra opinione pubblica. Tali avvenimenti impongono all'Italia di agire in fretta e di convincere i nostri *partner* ad agire insieme a noi, anche al fine di evitare un'azione solitaria che, se necessaria, sarà inevitabile;

considerato che:

in materia di relazioni esterne verranno affrontati sia il problema dei rapporti con la Federazione Russa, che quello dell'esito referendario in Macedonia;

questione irrisolta, ma necessaria per un più sereno proseguimento dei rapporti di vicinato, è



sicuramente il rapporto con la Federazione Russa, che deve essere rivisto al fine di evitare nuove divisioni in Europa e tenendo nel debito conto il peso economico e politico di entrambe le parti, sottolineando e promuovendo al contempo il rispetto della democrazia e dei diritti umani;

approfondire i rapporti con la Russia è estremamente importante in vista del ruolo strategico che questo Paese svolge sulla scena mondiale. La Russia, dopo l'adesione della Finlandia, è diventata il Paese immediatamente confinante con l'Unione europea e svolge un ruolo essenziale nel garantire la stabilità sul nostro continente oltre che a rappresentare un *partner* economico, commerciale e scientifico di notevole portata;

l'Italia, dopo la Germania, è il primo *partner* commerciale della Federazione Russa e le limitazioni sul commercio con la Russia stanno creando un grave danno a diversi settori produttivi italiani;

appare oltremodo anacronistico il permanere di sanzioni in conseguenza di una questione - come i rapporti Ucraina-Federazione Russa e del rispetto agli accordi di Minsk del 2014 e 2015 - per la quale è impossibile effettuare delle valutazioni di merito oggettive e condivise, sulla quale non si sono potuti valutare progressi apprezzabili;

il superamento delle sanzioni, che comunque vengono largamente aggirate, attraverso ulteriori passaggi, costituendo però dei maggiori oneri per le nostre imprese, consentirebbe di allargare la coalizione dei Paesi contro il terrorismo e di favorire processi distensivi in tutto il mondo, oltre che nei Paesi del Mediterraneo;

va, altresì, evidenziato che le sanzioni che inizialmente hanno penalizzato solo la Russia, attualmente stanno avendo conseguenze negative solo nei confronti dell'Italia e dell'Europa;

va rammentato, inoltre, che i gasdotti che partono dalla Russia, il Nord Stream fino alla Germania dal mar Baltico, scavalcando l'Ucraina; lo Yamal, che dalla Russia attraverso Bielorussia e Polonia per arrivare in Germania; il Tag, che trasporta gas passa dall'Austria e arriva fino all'Italia (Tarvisio) e alla Slovenia e, infine, il Blue Stream, che trasporta gas naturale alla Turchia attraverso il Mar Nero e sta per arrivare in Italia forniscono più di un terzo del mercato europeo del gas (il 38 per cento il fabbisogno in Italia rispetto al totale);

rilevato che:

il 18 ottobre, contestualmente al Consiglio europeo si terrà un Vertice europeo che dovrebbe esaminare lo stato di avanzamento dei negoziati sulla UEM, tema che dovrebbe essere affrontato pienamente nel mese di dicembre prossimo venturo. Nel precedente Vertice di giugno sono stati affrontati i temi della condivisione dei rischi nel settore bancario, del sistema europeo di assicurazione dei depositi e del rafforzamento del Meccanismo europeo di stabilità (tema affrontato il 1° ottobre dell'Eurogruppo a 27),

impegna il Presidente del Consiglio dei ministri a porre all'attenzione del Consiglio europeo: con riferimento al fenomeno migratorio,

a) ad ottenere un pieno supporto e partecipazione dell'Unione europea alla Conferenza di Palermo, al fine di sostenere un'azione diplomatica comune dei Paesi UE verso un equilibrato processo di stabilizzazione della Libia, che eviti *ultimatum* e scadenze artificiose, ponendo le basi per approfondire i rapporti con altri Paesi africani;

b) a consentire all'Italia di sottrarre gli oneri ancora ingenti derivanti dalla gestione del fenomeno migratorio e dai maggiori oneri derivanti da una più efficace politica dei rimpatri, rispetto a quella sinora adottata, dai trasferimenti finanziari italiani che concorrono a sostenere il bilancio UE;

c) a sospendere eventuali accordi in ambito europeo volti a limitare i movimenti secondari (dai Paesi del Nord Europa verso l'Italia), subordinandoli, comunque, ad accordi di rimpatrio verso i Paesi africani che ancora non riaccolgono i migranti provenienti dai propri Paesi;

d) a rafforzare in modo concreto e attraverso una adeguata copertura finanziaria l'efficacia delle politiche di rimpatrio, prevedendo responsabilità e condizioni comuni per il rimpatrio volontario e forzato, la detenzione e le scadenze, includendo anche queste dotazioni finanziarie nei maggiori oneri per la gestione del fenomeno migratorio da rivendicare nei confronti della UE;

e) a mettere in atto un vero e proprio "Piano Marshall per l'Africa", come indicato nel

programma di Forza Italia, adottando robuste politiche di investimento, attraverso la creazione di un apposito Fondo europeo per il sostegno dell'Africa, attingendo dalla programmazione del quadro finanziario 2021-2027, che integri le dotazioni e le iniziative esistenti, e coinvolgendo in *partnership* le imprese dei Paesi europei che vogliano contribuire attraverso propri veicoli d'investimento;

f) a intraprendere iniziative importanti quali: investimenti mirati per lo sviluppo di erti energetiche per i piccoli imprenditori e l'interruzione dello sfruttamento da parte di taluni Stati, anche europei, della mano d'opera africana a basso costo;

g) a ribadire la necessità, come è stato sottolineato nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 28 giugno ultimo scorso, di procedere a una revisione del sistema di Dublino, volta ad ottenere una più equa distribuzione dei richiedenti asilo in Europa, che preveda una ripartizione proporzionale dei migranti ancora in arrivo, presso tutti i Paesi della Unione europea, modificando il criterio della responsabilità dell'esame della domanda sullo Stato membro di ingresso del richiedente;

h) a realizzare un'autentica protezione rafforzata delle frontiere esterne, al fine di ridurre ulteriormente il numero di arrivi illegali nell'Unione europea, che coinvolga maggiormente Frontex, nelle sue operazioni e articolazioni, sostenendo l'implementazione di una Guardia costiera e di frontiera europea più efficiente e con maggiori dotazioni di uomini e di mezzi;

i) ad intensificare la cooperazione a livello europeo con i Paesi di transito, per ridurre ulteriormente le partenze verso l'Europa, adottando una proposta di concreto sostegno finanziario e materiale per questi Paesi, al fine di proteggere le frontiere terrestri, impedire le partenze in mare e la lotta contro i trafficanti di uomini;

j) a sostenere ulteriormente lo sviluppo e la formazione degli uomini e della capacità della Guardia costiera libica di fermare le imbarcazioni in partenza e di fermare l'attività dei contrabbandieri, quale elemento chiave per prevenire la migrazione illegale; ad intraprendere analoghi accordi per estendere tale attività di formazione e sostegno alla Guardia costiera tunisina e a quella egiziana;

k) a rafforzare l'operazione Eunavformed Sophia, passando alla fase successiva e l'operazione congiunta Poseidon, al fine di prevenire la perdita di vite umane in mare e regolamentando in modo chiaro e definitivo, a livello europeo, quali siano i limiti operativi delle attività consentite alle Organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo;

l) a coordinare a livello europeo le operazioni di ricerca e salvataggio nel pieno rispetto del diritto internazionale e delle responsabilità degli Stati, adottando un nuovo schema di sbarco regionale in tutte le nazioni europee che si affacciano verso il Sud Europa, che consenta una rapida distinzione tra migranti economici e coloro che necessitano di protezione internazionale, riducendo l'incentivo a intraprendere viaggi pericolosi, sostenendo economicamente tutti gli aspetti che gravano sugli Stati membri nella valutazione della domanda di asilo e nei rimpatri conseguenti all'esito negativo;

m) a supportare e organizzare ogni iniziativa che punti a una maggiore protezione e capacità di accoglienza al di fuori dell'UE, anche attraverso la creazione di *hot spots* e il reinsediamento su base volontaria, nel rispetto delle garanzie in materia di asilo;

n) a consolidare e potenziare le operazioni delle Organizzazioni internazionali riconosciute (UNHCR e OIM) nel facilitare i rimpatri all'interno dell'Africa e ad adoperarsi per l'istituzione sotto l'egida dell'UNHCR e dell'OIM, di «*Place of safety*» in territorio libico, tunisino e maltese, in grado di accogliere i migranti soccorsi in mare e di un MRCC libico in grado di gestire le attività SAR all'interno delle acque territoriali;

o) a delimitare le aree SAR tra Italia e Malta con la piena assunzione di responsabilità da parte di quest'ultima delle attività nella propria area di competenza;

p) a continuare una politica di razionalizzazione della presenza delle ONG, conformandosi ad obblighi e requisiti per lo svolgimento dei compiti di SAR, nel rispetto delle forme di accreditamento e certificazione ai fini della massima trasparenza, nella piena collaborazione con le autorità italiane e consentendo l'intervento tempestivo della polizia giudiziaria contestualmente al salvataggio da parte delle ONG;

q) ad accrescere il quadro negoziale con accordi bilaterali e multilaterali in tale ambito

coinvolgendo la politica estera europea, che portino i Paesi di origine dei migranti alla riammissione, utilizzando i percorsi di migrazione legale nei paesi di origine che prevedano inoltre formazione professionale, studi, lavoro e una più oculata politica dei visti come leva per gestire e programmare le partenze e la leva del sostegno allo sviluppo economico di quei Paesi;

con riferimento alla sicurezza interna,

a) a porre un maggiore accento sulla prevenzione di atti criminali e di attentati terroristici prima che siano commessi al fine di contribuire a ridurre il danno umano o psicologico derivante;

b) a mettere in risalto la prevenzione e l'anticipazione, fondate su un approccio proattivo e basato sull'*intelligence* nonché sulla raccolta degli elementi di prova necessari per le azioni penali;

c) a rafforzare i meccanismi che costruiscono la fiducia reciproca tra le autorità responsabili di assicurare la sicurezza interna nell'UE, per migliorare i meccanismi esistenti, e ricorrere alla strategia di gestione delle informazioni al fine di elaborare un modello europeo per lo scambio di informazioni sicuro e strutturato che garantisca pienamente il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali;

d) ad assicurare un coordinamento e una cooperazione efficaci tra le autorità di contrasto e di gestione delle frontiere, compreso il controllo e la protezione delle frontiere esterne;

e) ad incentivare una stretta cooperazione tra le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano della sicurezza interna dell'UE (Europol, Frontex, Eurojust, Cepad e Sitcen) al fine di incoraggiare operazioni sempre più coordinate, integrate ed efficaci;

f) ad adottare misure comuni per mettere in rete i sistemi di informazione e le banche dati al fine di implementare la protezione dei dati e la cybersicurezza;

in materia di relazioni esterne,

a) ad eliminare le sanzioni economiche nei confronti della Russia, promuovendo un nuovo accordo soddisfacente per la Federazione Russa e per l'Ucraina, ma anche per l'Unione europea, che porti alla normalizzazione dei rapporti amichevoli con un partner importante quale la Federazione Russa;

b) a sollevare in tutte le sedi, a partire dalla Conferenza di Palermo, la necessità di pervenire rapidamente ad una soluzione rapida e quanto mai ordinata della crisi Libica e del Nord Africa attraverso una politica estera comune;

c) a rimettere al centro dell'agenda estera europea la soluzione del conflitto israelo-palestinese;

in relazione alla Brexit,

a) a farsi carico in sede di Consiglio europeo di valutare l'applicazione di intese transitorie per ridurre al minimo disagi e interruzioni nello svolgimento di progetti consolidati di ricerca e sviluppo attualmente in corso tra il Regno Unito e i Paesi membri;

b) a vigilare in sede europea affinché l'inevitabile riduzione dei finanziamenti della politica agricola comune (PAC) non abbia conseguenze negative per gli agricoltori e le zone rurali di tutta l'UE, anche per quanto riguarda la tutela della biodiversità;

c) a favorire un accordo di recesso salvaguardando l'integrità geopolitica ed economica dell'Irlanda del Nord.

#### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ( [840](#) )

#### PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

#### QP1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

**Respinta (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 840, conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premessi che:

a causa dei forti dubbi sulla costituzionalità del decreto-legge nella parte relativa ai permessi per motivi umanitari e al contrasto all'immigrazione illegale, il Presidente della Repubblica, nonostante le ultime modifiche apportate dal Governo, contestualmente alla firma del provvedimento, in modo inusuale, ha fatto recapitare una lettera al Presidente del Consiglio, nella quale chiede il rispetto degli obblighi costituzionali in particolare dell'articolo 10 oltre che di tutti quelli derivanti dagli accordi internazionali e dall'ordinamento europeo;

l'attuale Governo, invece di affrontare con lungimiranza e umanità il fenomeno storico dell'immigrazione oppone una risposta inaccettabile eliminando, di fatto, dalle norme del Testo Unico in materia di immigrazione ogni riferimento ai «motivi umanitari» sostituendovi norme di polizia che di fatto riducono il fenomeno migratorio ad un problema di sicurezza ben lontano dai principi di civiltà giuridica su cui poggia la nostra Carta Costituzionale e la tradizione storica del nostro popolo. L'impostazione normativa dettata dal decreto, che si rivolge ai migranti, alla stessa stregua di terroristi e mafiosi, rivela infatti che l'azione di Governo si fonda sull'inaccettabile presupposto che i migranti sono pericolosi;

già per la sola materia dell'immigrazione appare illegittimo l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione trattandosi di interventi su un fenomeno che data ormai da numerosi anni e coinvolge il nostro rapporto con l'Europa che, congiuntamente agli Stati nazionali contrappone politiche manifestamente inadeguate a fronteggiare il fenomeno e continui, inconcludenti e defatiganti dibattiti mentre occorrerebbero interventi significativi e un generale ripensamento delle politiche sinora adottate. L'urgenza viene inoltre smentita dalle assai frequenti dichiarazioni del Ministro dell'interno che più volte negli ultimi mesi va ripetendo che gli sbarchi di immigrati hanno subito un calo dell'ottanta per cento rispetto all'anno precedente;

il difetto dei requisiti di necessità e urgenza risulta con evidenza anche nella maggior parte delle altre misure previste dal decreto legge trattandosi di riforme di istituti giuridici che deve avvenire necessariamente attraverso la procedura legislativa ordinaria;

il decreto contiene misure molto eterogenee, un coacervo di misure amministrative, di polizia e giudiziarie in campi estremamente diversi dal campo sociale ed umanitario. Nel campo penale sono previsti interventi su reati comuni e reati di criminalità organizzata che prevedono, nel nostro ordinamento, peculiari interventi. Tra tutte le norme presenti del decreto, che sono molte e disorganiche, non esiste il benché minimo legame logico tale da giustificare un provvedimento provvisorio, con forza di legge, fondato su un caso straordinario di necessità e urgenza come invece impone l'articolo 77 della Carta Costituzionale;

tale requisito di omogeneità, si ricorda, è stato più volte richiamato dalle sentenze della Corte Costituzionale, tra cui si segnala la sentenza n. 22 del 2012 nella quale la Consulta ha rintracciato l'illegittimità di un decreto-legge il cui contenuto non rispettava il vincolo della omogeneità: un vincolo, come affermato dalla Corte, implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di diretta attuazione costituzionale del citato articolo 77;

il diritto di asilo, garantito dal terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione, non viene adempiuto solo recependo il diritto europeo in materia di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria nelle norme legislative, ma soprattutto applicando concretamente una protezione umanitaria dello straniero la cui abolizione di fatto viola la richiamata disposizione costituzionale. Inoltre, nelle ipotesi

di permessi di soggiorno per casi speciali non è in alcun modo ricompresa nel decreto alcuna forma di tutela del diritto alla vita privata e familiare, previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, né una adeguata tutela dello straniero, che rinviato in patria, potrebbe essere esposto a trattamenti che ledono la dignità e la libertà individuale, nonché il diritto alla salute e alla vita, violando il secondo comma dell'articolo 10 e il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Tale grave lacuna normativa (sino ad oggi colmata dall'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286 del 1998 che il decreto-legge abroga) conduce alla violazione degli articoli 10, comma 2 e 117, comma 1, della Costituzione e costituisce fondata premessa per la condanna di tale inadempienza presso la Corte europea dei diritti dell'uomo;

considerato in particolare che:

L'articolo 3 del decreto prevede uno speciale trattenimento per lo straniero a scopo di identificazione della durata di 30 giorni ed il prolungamento dello stesso, ove l'identificazione non sia stata possibile da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, fino a un massimo di 180 giorni. L'illegittimità della norma sembra data in primo luogo dal suo eccessivo ambito di applicazione, ben più ampio del solo ed eccezionale caso di rifiuto del richiedente asilo di sottoporsi alle procedure della cosiddetta pre-identificazione (fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici) e non chiaro nei suoi confini. In secondo luogo suscita forti perplessità l'ampia durata dei possibili termini del trattenimento. In tal modo sembrano essere violati gli articoli 10, comma 2 e 3, 13, comma 3, e 117, comma 1, della Costituzione, anche in relazione alla possibile violazione dell'articolo 31 della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato. Si osserva, in particolare, come, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, debba essere sempre rispettata l'esigenza di rigorosa tipicità delle fattispecie del trattenimento, specie se disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza;

il previsto trattenimento, per un fatto non imputabile allo straniero, risulta incompatibile con l'articolo 15 della Direttiva n. 115 del 2008, che limita i casi di trattenimento al solo pericolo di fuga e al compimento di condotte che ostacolano il rimpatrio da parte dello straniero stesso. Può osservarsi, inoltre, come per i cittadini italiani il fermo di identificazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 191 del 1978, presuppone la colpa ovvero il dolo del soggetto fermato (che, o non consente alle forze di Polizia di procedere alla propria identificazione, ovvero si identifica esibendo documenti presuntivamente falsi) e può durare, peraltro, soltanto 24 ore. Ne consegue che l'articolo 3 del decreto risulta palesemente discriminatorio in quanto prevede, per gli stranieri, una limitazione della libertà personale nei cosiddetti «centri hotspot» della durata di 30 giorni, in ragione di una condotta non imputabile agli stessi, mentre, per gli italiani che pongono in essere la medesima condotta, la legge prevede il semplice fermo di polizia della durata massima di 24 ore. Si consideri, infine, che la norma non stabilisce quale sia l'autorità che dispone il trattenimento, né disciplina in alcun modo l'intervento dell'autorità giudiziaria a convalida del trattenimento: tale lacuna risulta in contrasto con la riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Costituzione ed appare, sotto questo profilo, una norma inconcepibile in uno Stato di diritto;

la possibilità che una serie di permessi di soggiorno umanitari speciali, fortemente tipizzata nel decreto, possa essere rilasciata esclusivamente dal Questore, senza alcuna previa tassativa determinazione dei presupposti normativi ai fini del rilascio da parte delle Commissioni territoriali competenti, consentirà l'esercizio di una discrezionalità amministrativa totale da parte delle Questure, discrezionalità questa completamente disancorata da ogni criterio che dovrebbe, invece, necessariamente essere previsto dalla legge ordinaria, nel rispetto della riserva di legge assoluta in materia di condizione giuridica dello straniero, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma della Costituzione;

infine, non si può dimenticare come forme di protezione umanitaria siano previste, con modalità diverse, in 20 dei 28 Paesi membri dell'Ue, (Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria oltre all'Italia), così come stabilito all'articolo 6, quarto paragrafo della Direttiva n. 115 del 2008;

l'articolo 4 prevede la possibilità di una permanenza dello straniero in strutture idonee diverse nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Un giudice può già ora autorizzare provvedimenti del genere, resta da verificare l'«idoneità» di tali centri le cui fattezze, stante la «disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza», richiamano alla mente centri di detenzione ove lo straniero potrebbe esservi trattenuto fino a 7 mesi. La norma così come formulata appare chiaramente in violazione dell'articolo 13 della Costituzione, in ragione della riserva di legge assoluta in materia di libertà personale, oltre che in ragione del principio di stretta tassatività con riferimento alle modalità e alla determinazione dei luoghi in cui viene limitata la libertà personale di tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere quindi dalla loro cittadinanza. Infine, deve essere ben valutata l'ubicazione sul territorio nazionale di tali centri per evitare che il giudizio su un provvedimento di espulsione esaminato in una Regione (ad esempio la Sicilia, ordinario luogo di sbarco dei richiedenti asilo) possa implicare lo spostamento del soggetto in un'altra, con conseguente rischio di violazione dell'articolo 25 della Costituzione, con riferimento al diritto al giudice naturale prestabilito dalla legge. viene inoltre violato l'articolo 13 della C in quanto il soggetto trattenuto è posto in una condizione di vulnerabilità giuridica e materiale eccezionale ed illegittima. Infine, si evidenzia come l'articolo 16 della Direttiva n. 115 del 2008 stabilisca che il trattenimento dello straniero possa avvenire soltanto in appositi centri di permanenza temporanea ovvero, per i detenuti, in un istituto penitenziario: sotto questo profilo, pertanto, così come formulata, la norma appare in contrasto con gli obblighi europei;

il decreto-legge prevede diverse cause di esclusione dalla protezione internazionale in relazione alla commissione di reati. La severità di tali previsioni, unitamente all'incertezza se tali esclusioni saranno rese oppure no rilevanti anche prima di una condanna definitiva, suscitano profonda inquietudine in relazione al principio costituzionale della presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione, ma anche in relazione al pieno recepimento del diritto derivato in materia di asilo, come imposto dagli articoli 11 e 117 della Costituzione. Al riguardo, una recente decisione della Corte di Giustizia, unico interprete autentico del diritto europeo, ha affermato che «l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale si considera che il richiedente protezione sussidiaria abbia "commesso un reato grave" ai sensi di tale disposizione, il quale può escluderlo dal beneficio di tale protezione, sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto di tale Stato membro» essendo l'interprete nazionale tenuto a «valutare la gravità dell'illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 13 settembre 2018, C-369/17);

l'articolo 27 della Costituzione col secondo comma introduce il principio della presunzione d'innocenza, anche in relazione al pieno recepimento del diritto derivato in materia di asilo, come imposto dall'articolo 11 e primo comma dell'articolo 117. In conseguenza delle modifiche recate al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) con l'articolo 8 del decreto, si specifica che per l'applicazione della particolare causa di cessazione dello *status* di protezione internazionale, dovuta al volontario ristabilimento dell'interessato nel Paese che ha lasciato per timore di essere perseguitato, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto. La severità delle diverse cause di esclusione alla protezione internazionale in relazione alla commissione di reati, che prevede l'esclusione sia dello *status* di rifugiato sia quella dello *status* di protezione sussidiaria, previste rispettivamente agli articoli 9 e 15 del decreto legislativo n. 251 del 2007, unitamente all'incertezza se tali esclusioni saranno rese oppure no rilevanti anche prima di una condanna definitiva, suscitano profonda inquietudine in relazione proprio al principio della presunzione d'innocenza;

l'articolo 9 del decreto modifica significativamente la materia delle domande reiterate, introducendo e ulteriormente riducendo, rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea, gli spazi di tutela e di difesa del richiedente asilo. La norma appare in contrasto con l'articolo 43, secondo paragrafo della Direttiva n. 32 del 2013, in quanto la novella non prevede che, in caso di esame della

domanda di protezione alla frontiera ovvero nelle cosiddette «zone di transito», la Commissione territoriale competente debba concludere comunque l'esame della domanda entro un periodo massimo di 4 settimane, al termine del quale la domanda deve obbligatoriamente essere trasmessa alla Commissione territoriale competente per l'esame ordinario; infine, per quanto riguarda il caso di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di espulsione, la novella legislativa appare in contrasto con l'articolo 40 della Direttiva n. 32 del 2013, in quanto non prevede un esame preliminare di ammissibilità della domanda, mentre la norma europea stabilisce che tale esame preliminare di ammissibilità debba essere comunque garantito allo straniero;

il decreto-legge, prevedendo, altresì la possibilità del trattenimento del richiedente asilo alla frontiera, risulta in contrasto anche con l'articolo 31, par. 8, della Direttiva 2013/32/UE, a termini del quale il trattenimento di un richiedente asilo è giustificato solo se questi, entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, non abbia presentato la sua domanda di protezione appena possibile. Palese risulta la violazione dell'articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale. Altresì i luoghi del trattenimento sarebbero i centri di primo soccorso e accoglienza e in generale tutti i centri governativi di prima accoglienza indicati in violazione dell'articolo 10 della Direttiva 2013/33/UE del parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013, che prescrive che il trattenimento può avvenire soltanto in appositi centri di permanenza temporanea o, in casi particolari, in istituti penitenziari;

costituisce un'ulteriore aberrazione la previsione all'articolo 10, sostanzialmente rimasto identico nel contenuto, discriminatorio ed afflittivo, dopo le modifiche richieste dal Presidente della Repubblica. La norma prevede infatti che in caso di condanna non definitiva o anche semplicemente di procedimento penale il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. L'avvio di un procedimento penale, da un punto di vista costituzionale, non può portare all'allontanamento dal territorio nazionale di un soggetto che richiede protezione, in primo luogo perché il soggetto non è condannato in via definitiva e in secondo luogo perché la sua eventuale colpevolezza non può inficiare la richiesta di protezione che è legata a convenzioni internazionali non limitabili da provvedimenti nazionali. Le ripercussioni delle vicende giudiziarie penali del richiedente asilo sul riconoscimento della protezione internazionale costituiscono una innegabile forzatura costituzionale, soprattutto sul versante della garanzia del diritto di difesa come prevede il secondo comma dell'articolo 24 e il terzo comma dell'articolo 111 della Costituzione nonché per quanto concerne la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione;

parimenti, l'introduzione di un reale affievolimento delle garanzie per lo straniero quando si prevede la possibilità della abrogazione della protezione umanitaria, non solo per i nuovi arrivati, che dovranno adeguarsi alle nuove e più stringenti disposizioni del Governo, ma anche per coloro che già godono di questo particolare tipo di protezione internazionale e che non se la vedranno rinnovata a scadenza, solleva forti dubbi di costituzionalità poiché si configura come l'impedimento del rinnovo di un diritto acquisito, permanendo le condizioni che lo hanno reso necessario;

la radicale ristrutturazione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale suscita notevoli perplessità sull'effettività del diritto d'asilo e sul rispetto degli obblighi derivanti dal rispetto del diritto dell'Unione. Gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142 del 2015 così come verrebbero modificati dal decreto-legge delineano un sistema di accoglienza esclusivamente emergenziale che erogherebbe solo servizi essenziali. Ciò appare radicalmente non conforme alla Direttiva 2013/33/UE che dispone che gli stati membri devono assicurare condizioni di accoglienza (intesa sia come accoglienza materiale che accesso a servizi adeguati per situazioni vulnerabili, accesso all'informazione legale et.) che garantiscano un'adeguata qualità di vita e che solo in casi debitamente giustificati e per il più breve tempo possibile le condizioni di accoglienza possono essere ridotte rispetto agli *standard* definiti dalla norma europea;

suscita viva preoccupazione, soprattutto il riferimento alle persone vulnerabili e delle famiglie con minori, prime vittime di un sistema di accoglienza lacunoso e scarsamente vigilato;

l'articolo 13 del decreto nella parte in cui non consente l'iscrizione anagrafica degli stranieri

richiedenti asilo appare introdurre una irragionevole discriminazione, in violazione quindi dell'articolo 3, primo comma della Costituzione rispetto agli altri stranieri regolarmente presenti sul territorio, in possesso di un qualsiasi permesso di soggiorno; questi ultimi, infatti, se hanno una dimora abituale o un domicilio effettivo possono iscriversi alla competente anagrafe comunale, così come prevede l'articolo 6 del Testo Unico Immigrazione, senza preclusioni o ulteriori obblighi di legge;

l'approccio è ancora una volta quello emergenziale che propone politiche contrarie oltre che al buon senso alle più alte conquiste della civiltà introducendo vere e proprie aberrazioni giuridiche come la previsione all'articolo 14, della revoca della cittadinanza, come sanzione per la commissione di determinati reati, là dove la nostra Costituzione non ammette nessun regime speciale, nessuna ghettizzazione. Discriminare all'interno della cittadinanza significa creare un ordinamento separato sulla base dell'appartenenza etnica: un ritorno al passato, alcuni saranno cittadini, gli altri sudditi e ciò lede oggettivamente il principio di uguaglianza previsto dal primo comma dell'articolo 3 della Costituzione;

la revoca della cittadinanza, può determinare, per coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza del Paese di origine l'assunzione dello *status* di apolide, da parte dei soggetti condannati in via definitiva per i reati contemplati nella norma. Tale profonda modificazione del quadro normativo vigente in tema di perdita automatica o rinuncia volontaria della cittadinanza contrasta con l'articolo 22 della Costituzione ai sensi del quale la cittadinanza non può mai essere revocata «per motivi politici»;

l'articolo 14 introduce il nuovo articolo 10-*bis* nella legge n. 91 del 1992, ossia l'istituto della revoca della cittadinanza - soltanto per coloro che l'hanno ottenuta per *ius soli* - nei confronti di chi sia stato definitivamente condannato per taluni gravi delitti, alcuni tra l'altro di natura politica, il che rende la novella in contrasto con l'articolo 22 della Costituzione; la norma, inoltre, è costituzionalmente illegittima per violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione nella parte in cui prevede la revoca anche nell'ipotesi in cui la persona non abbia la cittadinanza di un altro Stato, il che farebbe cadere l'ormai ex cittadino italiano in una situazione di apolidia, in evidente contrasto con il divieto previsto dall'articolo 8, primo comma della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, a cui l'Italia ha dato esecuzione con la legge n. 162 del 2015; la norma appare poi in evidente contrasto con l'articolo 27, terzo comma della Costituzione in quanto le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato, in ragione della funzione risocializzante che, in caso di revoca della cittadinanza, appare concretamente irrealizzabile. Infine, la norma viola l'articolo 3, primo comma della Costituzione e, pertanto, risulta discriminatoria e irragionevole: infatti, in caso di concorso di reato di più soggetti, ad esempio, il cittadino italiano per *ius sanguinis* non si vedrebbe revocata la cittadinanza, mentre la revoca opererebbe soltanto per i cittadini italiani che l'hanno ottenuto per *ius soli*;

profili di incostituzionalità si manifestano anche nella parte del provvedimento che interviene in materia strettamente giudiziaria come nel caso dell'articolo 15 che prevede limitazioni al ricorso al gratuito patrocinio statuendo l'esclusione della liquidazione del compenso al difensore ed al consulente tecnico di parte nel processo civile nei casi in cui l'impugnazione sia dichiarata inammissibile e nei casi in cui le consulenze appaiano irrilevanti o superflue ai fini della prova. E ciò nonostante la Corte costituzionale con sentenza del 30 gennaio 2018 abbia affermato che la legge non precluda un'interpretazione che consenta di distinguere fra le cause che determinano l'inammissibilità dell'impugnazione. La modifica introdotta con il decreto-legge pertanto pone in essere una considerevole limitazione al gratuito patrocinio previsto nel nostro ordinamento per i non abbienti rivelandosi di fatto non compatibile con il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 840.



[MARCUCCI](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MALPEZZI](#),  
[VALENTE](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#)

**Respinta (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premesso che:

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti necessari per ricorrere al decreto-legge;

innanzitutto non ricorrono nel testo adottato dal Governo quei presupposti di necessità e di urgenza indispensabili per il legittimo utilizzo dello strumento del decreto-legge. Non è infatti, sufficiente la mera dichiarazione di necessità e di urgenza per giustificare l'adozione di un decreto-legge se, come nel provvedimento in esame, il contenuto del decreto risulta assolutamente carente dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione;

le misure previste in materia di protezione internazionale e immigrazione attengono, come si legge nella relazione di accompagnamento al decreto-legge, alla riorganizzazione della disciplina a tutela degli stranieri richiedenti asilo che, proprio per la complessità degli istituti coinvolti, avrebbe richiesto la presentazione di un disegno di legge ordinario anche, e soprattutto, al fine di valutare la compatibilità degli interventi previsti con gli obblighi costituzionali e con quelli derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

si tratta di una grave criticità avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica che, contestualmente all'emanazione del decreto-legge, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri (evento del tutto irrituale), in cui ha affermato «l'obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia»;

il fatto, poi, che le misure previste dal decreto-legge siano tra loro estremamente eterogenee costituisce di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e dell'urgenza di provvedere. Infatti, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, i presupposti per l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo;

come, infatti, affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 «Ove le discipline estranee alla *ratio* unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei»;

a titolo esemplificativo, si citano le norme concernenti l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, rispetto alle quali non ricorre alcun caso di straordinarietà, ma una mera e ordinaria esigenza di riorganizzazione;

premesso inoltre che:

venendo al merito del decreto-legge, contrariamente a quanto dichiarato nella relazione di

accompagnamento, il provvedimento, il cui unico scopo è di strumentalizzare la paura dei cittadini, avrà come effetto quello di creare una maggiore insicurezza;

l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, infatti, comporterà il venir meno di un fondamentale strumento di integrazione: ciò causerà marginalità e clandestinità, con un aumento della propensione a delinquere e delle presenze illegali. In questo modo si condannano all'irregolarità migliaia di persone e si pregiudica in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso;

la sostituzione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, presenta inoltre gravi profili di illegittimità e di inopportunità perché priva l'ordinamento italiano di un essenziale strumento di attuazione agli articoli 2 e 10 della Costituzione repubblicana. Come ha affermato a più riprese la Corte di Cassazione, la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo, indispensabile per dare piena attuazione articolo 10, terzo comma, della Costituzione, perché essa si caratterizza per il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale;

quanto al trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge, l'attuale formulazione dell'articolo, che prevede due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale, nonché un possibile lungo periodo di durata dello stesso, si ravvisa, anche, una violazione dell'articolo 13 della Costituzione e dell'articolo 31 della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato, poiché di fatto si sanziona con la privazione della libertà personale lo straniero per un fatto di cui non è responsabile;

considerato che:

una delle norme del presente decreto-legge che produrrà con tutta evidenza maggiore insicurezza, sia per i richiedenti asilo che per i cittadini italiani, è quella prevista dall'articolo 12 sull'accoglienza dei richiedenti asilo. Questo dispone il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), poiché riserva i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale come finora previsto e i titolari di protezione umanitaria;

l'esistenza dello SPRAR, sistema che esiste da oltre sedici anni e che era stato considerato da tutti i governi (compresi quelli di centro-destra) come il sistema «modello» da presentare in Europa, ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, agevola l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;

il suo smantellamento determinerà un grave pericolo per la sicurezza pubblica con il rischio dell'insorgere di tensioni sociali, nonché l'aumento della popolazione presente nei Centri di accoglienza straordinaria (CAS) - i centri in cui attualmente si trova la maggior parte dei migranti presenti in Italia - con un contestuale peggioramento delle condizioni di vita all'interno degli stessi e un conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine;

il decreto-legge non chiarisce poi cosa avverrà alle migliaia di migranti ospiti dello SPRAR: l'unica cosa certa sarà il venir meno dei percorsi di integrazione e la condanna all'emarginazione e alla clandestinità;

considerato che:

un'ulteriore previsione che aumenterà l'insicurezza ed è foriera di una grave discriminazione è quella disposta dall'articolo 13 per cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti. Innanzitutto, questa norma introduce, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, una irragionevole discriminazione dei richiedenti asilo rispetto agli altri cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno. Inoltre al diritto delle persone effettivamente presenti su un territorio ad essere iscritte all'anagrafe dei residenti di un determinato

comune dovrebbe corrispondere la possibilità per gli amministratori locali di conoscere con certezza il numero delle persone presenti sul proprio territorio e di determinare i servizi pubblici e sociali che i Comuni hanno l'obbligo di garantire. Peraltro, poiché nessuna persona regolarmente soggiornante, come lo è il richiedente asilo, può restare sul territorio senza che la sua presenza sia rilevata, si creerà contenzioso per stabilire quale debba ritenersi la dimora abituale del richiedente, creando così incertezze per gli enti locali, confusione amministrativa senza alcun beneficio per la collettività;

rilevato che:

l'articolo 14 prevede l'aumento da ventiquattro a quarantotto mesi del termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione, precisando che la nuova disciplina dei termini si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Ciò, oltre a produrre una ulteriore e ingiusta incertezza per coloro che hanno presentato una regolare richiesta già da due anni, è un elemento che fa venir meno la certezza del diritto;

rilevato inoltre che:

molte delle previsioni contenute nel decreto-legge aggravano l'impiego, i compiti e le responsabilità per le Forze dell'ordine. Infatti, se da una parte il raddoppio fino a sei mesi dei tempi di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio aumenterà le esigenze di controllo e l'applicazione dei molti nuovi divieti previsti nel decreto sarà certamente difficoltosa, dall'altra non si può negare che per le Forze dell'ordine ne deriverà un aggravio sia burocratico che operativo, a detrimento della concreta attività di prevenzione e repressione dei reati e quindi per la più complessiva sicurezza pubblica per i cittadini;

considerato altresì che:

l'articolo 36 del decreto-legge riscrive le norme del codice antimafia sulla gestione dei beni confiscati alla mafia prevedendo anche la possibilità di venderli al miglior offerente. Vi è il rischio che i beni messi all'asta non solo siano venduti a prezzi svalutati ma, altresì, che il loro acquisto possa essere realizzato da componenti di quella «area grigia», composta da professionisti, imprenditori, faccendieri, che agisce formalmente nella legalità, ma in realtà opera per la riuscita di operazioni commerciali e finanziarie capaci di riciclare il danaro sporco e di provenienza illecita (es. evasione fiscale, truffe, frodi). Il rischio che si aggirino i paletti previsti per garantire una vendita controllata sono concreti;

considerato infine che:

l'intero provvedimento è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo l'integrazione, un solido sistema di accoglienza e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione e, non di certo, l'ingannevole e mendace promessa di allontanare dal territorio nazionale persone che richiedono protezione;

delibera,

ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 840.

---

(\*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

## DOCUMENTO

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ( [Doc. XXII, n. 9](#) )**

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE

Art. 1.

**Approvato**

*(Istituzione e durata)*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione dura in carica un anno a decorrere dal suo insediamento ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

**Approvato**

*(Compiti)*

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2001 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

d) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quella di genere;

f) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;

g) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziati dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità a partire da quella per il 2011;

h) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori principali delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività;

i) proporre interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante nel tempo, in modo da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze;

l) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

m) ipotizzare l'approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1, avvalendosi preliminarmente del lavoro

istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica con delibera del 18 gennaio 2017.

Art. 3.

**Approvato**

*(Poteri e funzionamento)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

**Approvato**

*(Composizione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

**Approvato**

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora

con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

Art. 6.

**Approvato**

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.
2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 5.000 euro per l'anno 2018 e di 45.000 euro per l'anno 2019 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

**DOCUMENTO**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ( [Doc. XXII, n. 1](#) )**

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

*(Istituzione e durata della Commissione parlamentare di inchiesta)*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione dura in carica fino alla fine della legislatura ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

*(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione ha il compito di:
  - a) proseguire le indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;
  - b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2001 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  - c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, allo scopo di fornire supporto sin dal momento della denuncia;
  - d) proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
  - e) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;
  - f) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziati dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità a partire da quella per il 2011;

g) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti.

Art. 3.

*(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può acquisire testimonianze e può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e garantendo comunque l'equilibrata rappresentanza dei generi.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i

documenti di cui all'articolo 3.

Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.
2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2018 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

N.B. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del *Doc. XXII*, n. 9

**DOCUMENTO**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ( [Doc. XXII, n. 8](#) )**

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

*(Istituzione e durata)*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione dura in carica fino alla fine della legislatura ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

*(Compiti)*

1. La Commissione ha il compito di:
  - a) proseguire indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;
  - b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2001 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  - c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;
  - d) proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
  - e) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;
  - f) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità a partire da quella per il 2011;
  - g) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di



genere, nonché di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti.

Art. 3.

*(Poteri)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

*(Composizione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.
2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2018 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

N.B. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del *Doc. XXII*, n. 9 .

*Allegato B*

**Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Donno sul *Doc. XII*, n. 9**

Signor Presidente, onorevoli cittadini, in passato, si era soliti ricominciare daccapo buttando alle ortiche quanto già fatto. Chiare sono le nostre intenzioni: vogliamo partire da dove si è lasciato per non disperdere quel bagaglio di informazioni utili raccolte, vogliamo dare continuità, vogliamo rafforzare e definire il percorso da intraprendere oggi, seguendo tratti ben precisi: innanzitutto, riteniamo che bisogna occuparsi fattivamente delle dimensioni del "fenomeno" femminicidio e violenza di genere in Italia; occorre esaminare e perfezionare il quadro normativo in essere e la valutazione d'impatto di alcuni profili delle norme stesse; la giurisprudenza sul tema dovrà essere più chiara, univoca e non interpretativa, per permettere un'applicazione incisiva; incentivare il monitoraggio degli interventi di rete a tutela delle vittime e dei familiari; sostenere le azioni di protezione delle vittime e quelle di prevenzione del fenomeno; evidenziare ulteriori criticità trasformandole in prospettive risolutive con adeguati atti legislativi.

Queste sono solo alcune delle azioni che intendiamo porre in essere.

C'è tanto da fare, molto da mettere in pratica. Molto altro.

Le cronache, quasi quotidianamente, riportano racconti su omicidi, di violenze, di soprusi, di coercizioni, che spesso appaiono come il tragico epilogo di storie di sottocultura, di vite vissute all'insegna della brutalità, della violenza tossica, o peggio della dipendenza e della sopraffazione, della prevaricazione dell'uno sull'altro. Non sempre, purtroppo, la violenza sulle donne e di genere esula dal concetto di ceto sociale e dal benessere economico.

Signori! Da Nord a Sud, dall'illetterato alla laureata, dal giovane all'anziana, indipendentemente dall'abitudine sessuale che la natura ci consegna, quando si parla di violenza si parla di un atto terribile che può tradursi, talvolta, in vera e propria tragedia. Femminicidio, omofobia, bullismo, sono atti ed abusi che colpiscono tutti, e per cui tutti dobbiamo sentirci responsabili.

Di femminicidio e di violenza di genere muore una persona ogni tre giorni, le statistiche parlano chiaro, le percentuali risultano troppo alte per un Paese che si dice civile: nei primi sei mesi del 2018 sono state uccise già 44 donne, il 30 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2017.

Al contrario, il dato di chi sporge denuncia è molto basso, solo il 12 per cento di chi ha subito violenza e fra i reati più denunciati figurano lo *stalking* e la violenza domestica. Emerge anche il riscontro collegato alla non denuncia: molta paura e soprattutto molta vergogna quando si tratta di denunciare o semplicemente rivelare la violenza subita, infatti, dati alla mano, il 90 per cento delle donne che subisce violenza non denuncia e del restante 10 per cento nella quasi metà dei casi la denuncia viene

archiviata. Un sistema di questo tipo certamente non consente tutela e spinge quindi a rimanere silenti di fronte alla violenza sia in ambito familiare che lavorativo.

Il bilancio varia da Regione a Regione e le morti confermano il triste primato della Lombardia, con il numero più alto di donne assassinate, 11, seguita poi da Campania (6), Piemonte (5), Lazio (4) e Toscana (3). Due i casi di femminicidio registrati in Liguria, Veneto, Abruzzo e Calabria, mentre le restanti Puglia, Basilicata, Marche, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia e Sicilia.

È il caso di Rossana, la giovane donna uccisa a Milano dal marito, quello che dopo il delitto è andato a giocare alle *slot machine*; è il caso di Sara, la ventiduenne romana, arsa viva in una strada della periferia di Roma dall'ex fidanzato che non accettava la fine della loro storia; è il caso di Federica, uccisa dal marito proprio il giorno in cui avrebbe dovuto formalizzare l'atto di separazione; è il caso di Elisabeth, strangolata davanti ai suoi figli dal convivente, reo confesso; è il caso di Noemi, la sedicenne della provincia di Lecce seppellita ancora viva nonostante le coltellate inferte dal suo aguzzino, il cui giovane fidanzato è stato condannato (con futuri premi e sconti annessi e connessi dall'attuale legislazione) a soli 18 anni ed 8 mesi di detenzione proprio pochi giorni fa; è il caso di Vincenzo, attivista *gay*, ucciso ad Aversa, dal fidanzato di una sua amica *trans* per gelosia; è il caso di Fernanda, 77 anni, trovata in casa con un laccio intorno al collo e legata al termosifone, uccisa dal vicino di casa con cui aveva una relazione, che lui voleva rimanesse segreta.

E si potrebbe continuare a lungo in un drammatico elenco di storie che, per quanto siano numerose e spesso sovrapponibili, diventerebbero tristemente asettici numeri e fredde statistiche, facendoci allontanare dal fulcro principale: fermare questa orribile mattanza che sembra senza fine, per cui abbiamo l'obbligo di dire basta!

Nella precedente legislatura il Governo ha legiferato, con il decreto-legge n. 93, ad agosto del 2013, e successive modificazioni con la Legge 119, nell'ottobre 2013, per il contrasto della violenza di genere con l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime. Come era prevedibile, quella legge non ha dato i risultati sperati. Fanno fede i dati del Ministero dell'interno che sono impressionanti: negli ultimi cinque anni si registrano una media di 160 omicidi all'anno, ciò significa che ogni due giorni in Italia viene uccisa una persona dal proprio *partner*.

Perché? Perché, purtroppo, di fatto, l'intervento legislativo prevede solo una forma di tutela *ex post*, ad omicidio già commesso.

A nostro avviso il legislatore dovrebbe intervenire preventivamente, con maggiore, efficacia, incentivando la cultura dell'educazione, volta ad arginare siffatti fenomeni ed a tutelare maggiormente tutte quelle persone che invano denunciano episodi di violenza domestica posti in essere dalle stesse persone, per mano delle quali, poi, verranno uccise.

Non dimentichiamo poi che la violenza di genere provoca vittime anche tra chi resta, un dramma nel dramma. Circa il 70 per cento dei figli di coppie artefici di episodi di violenza, avrebbe assistito all'atto ed è stato stimato che dal 2000 ai giorni nostri vi è un alto numero di orfani di femminicidio, circa 500 nel corso degli ultimi 3 anni. Inoltre, la recidiva degli autori di violenza è esponenziale: otto uomini su dieci commettono gli stessi reati, anche a distanza di anni.

Dobbiamo quindi, a partire da qui, oggi, condividere la convinzione che "la violenza contro le donne e la violenza di genere non è un fenomeno ma un fatto, un fatto purtroppo che accade troppo ripetutamente. È un fatto che inquina la società civile, la convivenza, la coltura del vivere mondiale, i diritti umani. È un fatto che bisogna debellare, affamare".

Colleghi, abbiamo il dovere di assolvere all'obbligazione di assicurare la protezione dei diritti fondamentali, sia *de iure* che *de facto*.

"Quante donne soprafatte e dal peso della vita e dal dramma della violenza, il signore le vuole libere e in piena dignità" ha affermato Papa Francesco.

Anche lo Stato le vuole libere e in piena dignità.

Perciò pensiamo che la violenza sulle donne (e in genere) sia un cancro da estirpare affinché il diritto alla vita e ad essere felici non sia più esclusiva di chi esibisce i "muscoli" nei confronti dei più deboli. La violenza è la più volgare esibizione del potere, e deve essere l'unica a essere "spogliata" dalle sue

oscenità.

Per un contrasto vero alla violenza si devono predisporre politiche e piani di azione in materia, si devono formare operatori giudiziari e Forze dell'ordine in un'ottica di genere, si devono disporre le tutele di protezione adeguate, gestire gli strumenti di rilevazione statistica dei dati e fare attività di sensibilizzazione culturale, a partire anche dalle aule scolastiche.

In quest'ottica, possiamo essere certi che la Commissione saprà accertare le reali dimensioni del fenomeno e le cause scatenanti, analizzando i casi di femminicidio, con l'obiettivo di verificare se siano riscontrabili comportamenti ricorrenti in grado di orientare l'azione di prevenzione ed un più adeguato contrasto a femminicidi e violenza di genere.

Fa riflettere il fatto che il livello di omicidi in Italia sia fra i più bassi del mondo, mentre il livello di femminicidi sia catalogato tra i più alti. Una vergogna tutta italiana!

È evidente, quindi, come all'origine ci sia un elemento culturale, legato al maschilismo e ad una società, che aldilà delle apparenze e dell'immagine, considera ancora la donna, l'altro, come un essere inferiore.

Il filosofo Martin Buber osservava che esistono due tipi di relazione quella di io-tu e quella di io-esso. Nella prima relazione l'altra persona è un tu, quindi un essere, nella seconda relazione l'altra persona è un esso, quindi un oggetto. Ecco, nel femminicidio e nella violenza di genere, il "piccolo" - perché di piccolo si tratta - considera il "grande" il suo esso, non vuole che qualcuno o qualcosa gli porti via l'oggetto che considera di suo possesso. È la "cosificazione" delle persone, ridotte ad oggetto e trattate come tali. Noi, tutti, abbiamo un dovere istituzionale e morale, dobbiamo fare in modo di superare questa infamia bestiale attraverso una corretta educazione emotiva ed un'adeguata legislazione.

Mi piace pensare che oggi sarà lo Stato ad agire con il voto favorevole per volere libere le persone sopraffatte dalla vita e dalla violenza, riconoscendo loro la dignità e la sicurezza che spetta di diritto.

Sono certa che l'istituenda Commissione, rafforzata nei suoi poteri, amplierà rispetto al passato i propri ambiti di indagine e saprà essere innovativa ed incisiva nella primaria e fondamentale opera di promozione della cultura dell'educazione al rispetto.

La società costruita sui silenzi, sulle connivenze con i falsi miti, sulla diminuzione degli investimenti nei processi educativi e formativi veri, ha fatto sì che alla regressione economica corrispondesse l'equazione della regressione culturale, sociale, educativa e quindi l'assioma della violenza.

Basta. Dalle parole di ieri, passiamo ai fatti di oggi.

È del 12 ottobre la notizia apparsa su ANSA che leggo testualmente: un presunto *stalker* può essere trattato come un presunto mafioso e gli può essere applicata la misura di sorveglianza speciale per la pericolosità sociale anche da imputato ed in assenza di condanna anche di primo grado.

Questo è il principio stabilito per la prima volta in Italia da una decisione della Sezione misure di prevenzione, del tribunale di Milano, sulla base della riforma del 2017 del codice antimafia e nel caso concreto di un filippino accusato di atti persecutori sull'ex compagna.

A questo punto mi piace ricordare quanto affermato, come veemente sollecitazione al potere legislativo, dal gip del tribunale di Roma, Paola Di Nicola: "Il femminicidio ha la stessa valenza sociale e culturale della mafia. Si deve pretendere dallo Stato lo stesso sforzo che si impiegherà a combattere il fenomeno mafioso perché il femminicidio, inteso in senso ampio, arriva ad ammazzare, nel disinteresse assoluto, più della mafia, uccide la vita e la dignità di intere famiglie e generazioni, rendendole succubi ed incapaci di agire".

Perciò vi chiedo di lottare contro questa fonte di sofferenza e di farlo nella promozione di una legislazione e una cultura di ripudio di ogni forma di femminicidio e violenza di genere.

Concludendo, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle nella convinzione che tutto ciò che è stato fatto sino ad oggi sia una conquista, ma che se ne debbano fare altre, tante, insieme, perché l'attenzione va cambiata, il contesto va ripensato, l'elaborazione delle proprie emozioni può essere un cammino lunghissimo, inedito, in un percorso di assunzione di responsabilità che veda impegno, consapevolezza e volontà, con i cittadini e le istituzioni, tutti in prima fila.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**  
**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA**

## **SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:**

sulle proposte di risoluzione nn.1 e 2, il senatore Fazzolari avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto di astensione e contrario; sulla proposta di risoluzione n. 5, la senatrice Minuto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla proposta di risoluzione n. 3, il senatore Grasso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla proposta di risoluzione n. 1, il senatore Sileri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

DOC. XXII, N. 9:

sull'articolo 6, i senatori Bruzzone e Dell'Olio avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i Senatori: Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cattaneo, Cesaro, Cioffi, Comincini, Crimi, De Poli, Garnero Santanchè, Lucidi, Merlo, Messina Alfredo, Mirabelli, Monti, Napolitano, Piarulli, Rojc, Ronzulli, Santangelo, Sciascia, Siri e Tesei.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Rufa, Russo e Verducci, per partecipare all'Assemblea dell'Unione interparlamentare.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Nesci Dalila, D'Uva Francesco, Dieni Federica, Macina Anna, Aiello Davide, Alaimo Roberta, Baldino Vittoria, Berti Francesco, Bilotti Anna, Brescia Giuseppe, Cattoi Maurizio, Corneli Valentina, D'Ambrosio Giuseppe, Dadone Fabiana, Forciniti Francesco, Parisse Martina, Tripodi Elisa, Silvestri Francesco, Faro Marialuisa, Molinari Riccardo

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (859)

(presentato in data 12/10/2018)

*C.543 approvato dalla Camera dei deputati.*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Fazzone Claudio

Misure urgenti per la messa in sicurezza delle aree interessate dai viadotti stradali, ferroviari e di metropolitane (860)

(presentato in data 11/10/2018);

senatori Gallone Maria Alessandra, Galliani Adriano, Toffanin Roberta, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Fantetti Raffaele, Damiani Dario, Ronzulli Licia, Papatheu Urania Giulia Rosina, Pagano Nazario, Binetti Paola, Pichetto Fratin Gilberto, Tiraboschi Maria Virginia, Berutti Massimo Vittorio, Ferro Massimo, Paroli Adriano, De Poli Antonio

Istituzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole (861)

(presentato in data 11/10/2018);

senatori Gaudiano Felicia, L'Abbate Patty, Nugnes Paola, Di Marzio Luigi, Grassi Ugo, Leone Cinzia, Lomuti Arnaldo, Giannuzzi Silvana, Angrisani Luisa, Di Micco Fabio, Matrisciano Susy, Romano Iunio Valerio, Castiello Francesco, Gallicchio Agnese, Marinello Gaspare Antonio

Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali (862)

(presentato in data 12/10/2018);

senatori Malpezzi Simona Flavia, Marcucci Andrea, Fedeli Valeria

Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di cittadinanza e Costituzione (863)

(presentato in data 12/10/2018);

senatore de Bertoldi Andrea

Modifica al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul

valore aggiunto (864)

(presentato in data 15/10/2018);

DDL Costituzionale

iniziativa popolare

Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità (865)

(presentato in data 05/10/2018);

senatore Nastri Gaetano

Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, di tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di deroga al patto di stabilità interno in favore degli enti locali per la realizzazione di piani per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico (866)

(presentato in data 15/10/2018);

Ministro della salute

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (867)

(presentato in data 16/10/2018).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*Commissioni 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite*

Sen. Nastri Gaetano

Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare (572)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 12/10/2018).

### **Disegni di legge, ritiro**

Il senatore Bertacco ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Bertacco ed altri. - "Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS" (345).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera pervenuta in data 10 ottobre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 50).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 5 novembre 2018.

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettere in data 3 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le seguenti procedure di informazione, attivate dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine:

al progetto di decreto ministeriale concernente la modifica degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». La predetta documentazione è deferita alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 96);

al progetto del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante la definizione delle modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di informazioni da parte degli Organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore (O.G.C.) e dei diritti connessi e delle Entità di gestione indipendente (E.G.I.). La predetta documentazione è deferita alla 7a Commissione permanente (Atto n. 97).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 11 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, per l'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. LXXXI*, n. 1).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 11 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2017 dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. CLXXII*, n. 1).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 16 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XI*, n. 1).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la prima relazione, predisposta dall'Agenzia italiana del farmaco, sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione, riferita all'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CCXXXII*, n. 1).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio (COM(2018) 665 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 10a e 14<sup>a</sup>;

Relazione della Commissione sull'applicazione, nel 2017, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2018) 663 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14<sup>a</sup>;

Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. (COM(2018) 676 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14<sup>a</sup>;

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Connessione Europa-Asia - Elementi essenziali per una strategia dell'UE (JOIN(2018) 31 definitivo), alla 14a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a, 7a, 8a e 10<sup>a</sup>.

#### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle

sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Simon Baraldi da Bologna chiede l'abolizione della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nonché l'adozione di disposizioni relative alla disciplina dell'esercizio della prostituzione (Petizione n. 249, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancellò ed Arnone (Caserta) chiede:

l'attribuzione di alloggi di edilizia pubblica a favore dei cittadini italiani che versano in condizioni di indigenza (Petizione n. 250, assegnata alla 11a Commissione permanente);

che sia prevista la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi per tutte le cartelle esattoriali, ivi incluse quelle provenienti dagli Enti di Previdenza e assistenza (Petizione n. 251, assegnata alla 6a Commissione permanente);

l'adozione di disposizioni più severe in materia di occupazione abusiva di abitazioni (Petizione n. 252, assegnata alla 2a Commissione permanente);

la gratuità del servizio di trasporto per gli alunni delle scuole dell'obbligo (Petizione n. 253, assegnata alla 7a Commissione permanente);

la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede l'adozione con carattere permanente del c.d. reddito di cittadinanza e, al fine del contenimento dei costi, l'utilizzo di strutture periferiche diverse in sostituzione dei centri per l'impiego (Petizione n. 254, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Massimiliano Valdannini da Roma chiede l'effettiva applicazione in Italia della normativa europea in materia di circolazione di veicoli con targa straniera, in particolare l'obbligo di immatricolazione entro sei mesi dalla data di ingresso nel Paese e il pagamento delle tasse previste (Petizione n. 255, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Antonio Rotolo da Montecatini Terme (Pistoia) propone una modifica dell'art. 1, lettera l) del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, in materia di promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio (Petizione n. 256, assegnata alla 4a Commissione permanente);

il signor Gabriele Ferri da Pesaro chiede l'adeguamento all'inflazione per l'anno in corso - calcolato a partire dall'ottobre 1997- del *plafond* trimestrale del servizio Telepass Family, considerando in aggiunta i servizi che concorrono allo stesso, nonché la rivalutazione del *plafond* relativo al predetto servizio nell'aggiornamento annuale delle tariffe deliberate dal CIPE (Petizione n. 257, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede l'istituzione di un tavolo di studio relativo ai reati e agli abusi commessi dagli appartenenti alle Forze dell'ordine (Petizione n. 258, assegnata alla 1a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Naturale ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00040 della senatrice Fattori ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pinotti, Mirabelli, Margiotta, Parente, Cirinnà, Verducci, D'Arienzo, Garavini e Taricco hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00671 del senatore Astorre.

Interrogazioni

[GRANATO](#), [MONTEVECCHI](#), [CORRADO](#), [FLORIDIA](#), [MARILOTTI](#), [RUSSO](#), [VANIN](#), [ANASTASI](#), [ANGRISANI](#), [CAMPAGNA](#), [CASTELLONE](#), [CORBETTA](#), [DE BONIS](#), [DRAGO](#), [MAIORINO](#), [NOCERINO](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#) - Al Ministro della salute - Premesso che:

la legge 18 agosto 2015, n. 134 è entrata in vigore il 12 settembre 2015; l'articolo 3, comma 1, ha stabilito l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico (DSA), delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili;

l'articolo 60, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ha previsto che il Servizio sanitario nazionale garantisca alle persone con DSA le prestazioni predette; inoltre il comma 2 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, ha previsto, in applicazione dei Lea, l'aggiornamento (in sede di prima applicazione entro 120 giorni dall'adozione del decreto e, in seguito, con cadenza perlomeno triennale) delle linee di indirizzo per la



promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico; l'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, ha previsto che le Regioni garantiscano il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con DSA, stabilendo percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti; altro compito affidato dal legislatore statale alle regioni è stato quello di adottare misure idonee al conseguimento di taluni obiettivi, tra cui: la promozione del coordinamento degli interventi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita di una persona con DSA; la definizione di *équipe* territoriali dedicate per i piani di assistenza; la disponibilità effettiva sui territori di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui DSA, in grado di effettuare la presa in carico dei pazienti;

considerato che a parere degli interroganti appare necessario rilevare l'assoluta inottemperanza di alcune Regioni ai doveri stabiliti dalla legge; ad esempio, l'attuazione delle politiche regionali in materia di DSA, nella Regione Calabria, è disastroso,

si chiede di sapere:

se si intenda provvedere e, nel caso, entro quali tempi, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

se, passati più di tre anni dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2015, n. 134, non si intenda, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente garantite agli organi territoriali e dei principi di leale collaborazione e cooperazione tra i vari livelli di governo, anche ai fini della vigilanza sulla garanzia effettiva della fruizione delle prestazioni stabilite dalla legge statale, consultare le Regioni per verificare lo stato di attuazione della legge stessa, per conoscere nel dettaglio quali siano state le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi demandati alle politiche regionali.

(3-00275)

QUARTO - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

gli archivi di Stato, le cui competenze consistono nella conservazione e nella sorveglianza del patrimonio archivistico e documentario di proprietà dello Stato, sono presenti nei capoluoghi di provincia come stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963;

la legge n. 148 del 2004 ha istituito, nell'ambito della Regione Puglia, la Provincia di Barletta-Andria-Trani ed ha stabilito che la dislocazione degli uffici periferici dello Stato debba avvenire entro i limiti delle risorse disponibili e tenendo conto delle vocazioni territoriali;

considerato che:

con decreto ministeriale 27 dicembre 1973, a Barletta fu istituita una sezione di archivio di Stato;

la sezione di Barletta conserva circa 40.000 documenti di interesse archivistico comprendenti atti preunitari e postunitari di carattere amministrativo (1568-1980), finanziario (1820-1977), militare (1847-1934), nonché giudiziario (1815-1957);

ha come sua sede di proprietà l'ex convento dei Celestini, le cui prime notizie riguardanti la chiesa, con l'annesso monastero e ospedale, risalgono al 1185, ideale sede per un istituto culturale;

con decreto ministeriale 22 marzo 1965, a Trani fu istituita una sezione di archivio di Stato;

la sezione di Trani conserva circa 60.000 documenti di interesse archivistico comprendenti atti preunitari e postunitari di carattere amministrativo (1744-1969), finanziario (1975-1996) e soprattutto giudiziario (1808-1991);

la sezione di Trani è sita nello storico edificio "palazzo Valenzano" risalente al 1762, già sede dell'archivio notarile distrettuale;

le sezioni di Barletta e Trani, sul piano delle risorse umane, hanno una qualificata e completa dotazione che va dai funzionari archivisti agli addetti ai servizi;

l'istituzione dell'archivio di Stato nella città di Barletta o Trani non comporterebbe oneri aggiuntivi in quanto *de facto* già operanti sul territorio come sezioni di archivio di Stato;

rilevato che:

nella città di Fermo era presente una sezione di archivio di Stato istituita con decreto ministeriale 10

luglio 1965;

la legge n. 147 del 2004 ha istituito, nell'ambito della Regione Marche, la Provincia di Fermo;  
con decreto ministeriale 28 dicembre 2007, il Ministero per i beni e le attività culturali ha istituito l'archivio di Stato di Fermo,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali non si sia provveduto all'istituzione dell'archivio di Stato nella provincia di Barletta-Andria-Trani;

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con urgenza al fine di adottare i provvedimenti necessari all'istituzione dell'archivio di Stato nella provincia Barletta-Andria-Trani nella città di Barletta o nella città di Trani, già sedi di sezioni di archivio di Stato.

(3-00276)

[TARICCO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 793, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), stabilisce che allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015, il personale delle Città metropolitane e delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego è trasferito alle dipendenze della relativa Regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, e che le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794;

il comma 795 stabilisce che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014;

il successivo comma 796 recita che le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente;

considerato che:

l'articolo 1, comma 794, della legge n. 205 del 2017, per le finalità di cui al comma 793, incrementa i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018;

i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro, mentre quelli dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro, per le finalità di cui ai commi 795 e 796;

l'articolo 1, comma 799, sancisce che le convenzioni tra le Regioni, le Province e le Città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata;

rilevato, altresì, che:

il decreto legislativo n. 75 del 2017, all'articolo 23, comma 4, afferma che a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento;

l'articolo 1, comma 800, della legge n. 205 del 2017 sancisce che al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle Città metropolitane e delle Province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge n. 190 del 2014, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera *a*), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno *ad personam* per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono esser incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera *a*), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le Regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario assumere iniziative in merito all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, considerando che i trasferimenti del personale e le successioni nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 della legge n. 205 del 2017, ed i relativi adempimenti strumentali conseguenti, avrebbero dovuto essere effettuati dalle Regioni entro la data del 30 giugno 2018 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 798, della legge;

se non ritengano utile chiarire l'*iter* legislativo di applicazione di tali misure al fine di definire gli opportuni parametri e conseguentemente permettere alle Regioni di operare la completa armonizzazione del salario accessorio dei dipendenti ex provinciali.

(3-00277)

[D'ARIENZO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la concessione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena, gestita da Autostrada del Brennero SpA, è scaduta il 30 aprile 2014;

nel mese di gennaio 2016 è stato siglato un protocollo d'intesa tra il ministro *pro tempore* Delrio e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero SpA, che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione senza gara, a patto che la società fosse interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti;

gli atti convenzionali di concessione dovevano essere stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 settembre 2018;

il termine è stato prorogato al 30 novembre dal decreto "Milleproroghe" 2018 (decreto-legge n. 91 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018);

il parere del Consiglio di Stato in risposta ai quesiti formulati dal Ministero delle infrastrutture è stato fornito a giugno 2018;

il rinnovo obbligherà Autobrennero a versare 1.620 milioni di euro di finanziamento del corridoio ferroviario del Brennero, distinti in 550 milioni già accantonati negli anni per costruire il *tunnel* e 1.070 milioni per contribuzioni al Fondo Ferrovia per la realizzazione dell'alta capacità tra Verona e l'Austria in quote pari a euro 34,5 milioni all'anno, a partire dall'anno 2015 compreso, fino al termine della concessione trentennale;

la concessione prevede anche 2 miliardi di euro per interventi infrastrutturali sulla A22, tra i quali spiccano la terza corsia tra Verona e Modena e la terza corsia dinamica Bolzano Sud-Verona, le barriere antirumore, le aree di servizio e contributi alle Province per opere esterne all'asse autostradale, ad esempio il finanziamento per la mediana provinciale da Nogarole Rocca a Isola della Scala (Verona);

la concessione prevede anche attività concrete per favorire il trasporto merci su modalità alternative a quella stradale e, quindi, la promozione del trasporto ferroviario. A questo proposito, previa valutazione di sostenibilità economico-finanziaria, Autobrennero seguirà la creazione del polo logistico intermodale Isola della Scala in sinergia con il consorzio ZAI/Quadrante Europa;

nella concessione si prevede anche la risoluzione di alcune criticità;

emergono forti preoccupazioni per le perdite di tempo, che rallentano progetti importanti,

si chiede di sapere se la concessione ad Autostrada del Brennero SpA sarà rinnovata entro il 30 novembre 2018 e quali altri motivi potrebbero condizionare la sottoscrizione dell'atto concessorio entro i termini temporali previsti.

(3-00278)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge n. 18 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2016, che ha riformato il sistema delle banche di credito cooperativo, con una norma prevista all'articolo 2 comma 1, che autorevoli giuristi considerano incostituzionale, nel tentativo di sostenere che l'articolo 2437 del codice civile non si debba applicare alle modifiche statuarie necessarie per l'ingresso delle banche di credito cooperativo nel gruppo (anche se tali modifiche dovessero comportare un cambiamento significativo dell'attività o una compressione dei diritti dei soci), in realtà sta determinando gravi effetti distorsivi nei riguardi dei soci delle banche di credito cooperativo, i quali rischiano di perdere il loro diritto di vendere le quote rappresentative in qualità di proprietari delle banche;

i soci operatori delle banche di credito cooperativo, che, secondo un articolo pubblicato da "il Fatto quotidiano" il 13 ottobre 2018, risultano essere circa 1,3 milioni di italiani, rischiano infatti di essere espropriati per legge e senza indennizzo del capitale che hanno investito nella loro banca, a causa dell'evidente sottovalutazione del problema legato al recesso dei soci delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari, allorquando andrà in vigore, per l'appunto, la riforma prevista dal decreto-legge n. 18 del 2016;

al riguardo, emerge un problema reale (che la maggior parte dei soci e probabilmente anche gli esponenti aziendali delle banche territoriali non conosce affatto) connesso con il suddetto articolo 2437 del codice civile, il quale dispone che quando una società cambia in modo significativo la sua attività o i diritti dei soci, i soci che non sono d'accordo hanno il diritto di recedere e di avere indietro il capitale versato;

in altri termini, l'interpretazione normativa lascia palesemente intendere che, per i soci che voteranno a favore dell'adesione al gruppo e a tutti quelli che non parteciperanno alla votazione, non si applicherà l'articolo 2437 lettere a) e g) del codice civile e quindi si negherà loro per legge il diritto di recedere e di avere indietro il denaro delle quote sottoscritte;

nel momento in cui i soci delle banche di credito cooperativo comprenderanno che la riforma, rileva ancora "il Fatto quotidiano", è stata progettata al di là dell'obiettivo condivisibile di mettere in sicurezza il sistema, facendo diventare tutte le banche di credito cooperativo come delle semplici filiali di società per azioni (sostanzialmente uguali a quelle delle grandi banche), è molto probabile che non avranno più quell'interesse a partecipare e sicuramente si affievolirà quel legame di mutualità reciproca, che hanno dimostrato fino a quando la loro banca era una vera cooperativa di territorio;

lo stesso quotidiano aggiunge inoltre che gli stessi soci, nel momento in cui si accorgeranno che le loro quote non potranno essere restituite, perché una norma di legge ha messo di fatto quelle quote a disposizione di quelli che diventeranno i nuovi gestori del credito cooperativo, sorgeranno infiniti problemi;

a giudizio dell'interrogante, le osservazioni esposte risultano condivisibili in particolare con riferimento alla norma richiamata dell'articolo 2, comma 1, che in sostanza blocca il capitale investito,

la quale rischia con ogni probabilità di essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, con la prevedibile conseguenza che i soci delusi chiederanno comunque di ritirare i loro depositi (il cui capitale detenuto ammonta circa ad un miliardo e 400 milioni di euro e i depositi ad una cifra nettamente superiore);

l'interrogante al riguardo rileva che gli effetti negativi e penalizzanti della riforma delle banche di credito cooperativo, inizialmente progettata dal legislatore e dagli organi di vigilanza per tutelare i soci (per proseguire l'attività di sostegno a una parte essenziale dell'economia del Paese), rischia invece di essere snaturata, trasformando in blocchi di un'unica banca comandata da altri interessi, e alla quale si applicano le regole e i metodi tradizionali delle grandi banche con scopo di lucro;

a parere dell'interrogante risulta evidente che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 49 del 2016, non è stata effettuata alcuna adeguata campagna d'informazione chiara e trasparente nei riguardi degli operatori del settore, né soprattutto nei confronti dei soci delle banche di credito cooperativo, in relazione all'impatto effettivo delle norme sulle conseguenze derivanti dalla loro introduzione, considerato, fra l'altro, che negli altri Paesi dell'Unione europea le banche cooperative sono state salvaguardate in modo del tutto diverso e restano vigilate dall'autorità nazionale;

l'interrogante rileva, altresì, come nell'ambito della riforma non si siano valutati neanche i rischi per la stessa stabilità patrimoniale delle banche di credito cooperativo, allorquando i soci delusi comprenderanno di non poter neanche recedere e reagiranno in massa come già si è visto fare nei casi del cosiddetto risparmio tradito;

tali osservazioni, a parere dell'interrogante, confermano nuovamente i rischi e gli allarmi derivanti dall'introduzione della riforma delle banche di credito cooperativo, i cui termini ulteriormente differiti, come previsto dal decreto "Milleproroghe" (di cui al decreto-legge n. 81 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018), appaiono evidentemente insufficienti a definire nuovamente un quadro regolatorio stabilito dalla legge n. 49 del 2016;

i termini di proroga per l'entrata in vigore della predetta legge e i modesti rilievi apportati nel decreto-legge n. 91 del 2018 appaiono insufficienti per modificare l'impianto normativo della riforma in oggetto, che richiede pertanto misure correttive nettamente migliorative in grado di invertire l'attuale quadro di regole previste per le banche di credito cooperativo,

si chiede di sapere;

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se non convenga circa la fondatezza delle criticità evidenziate, con riferimento in particolare agli effetti derivanti dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 49 del 2016, che rischia di arrecare gravi danni ai soci delle banche di credito cooperativo, i quali potrebbero perdere il loro diritto di vendere le quote rappresentative in qualità di proprietari delle banche;

in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di rivedere, fra l'altro, l'intero impianto normativo della riforma delle banche di credito cooperativo, la cui effettiva introduzione a partire dal prossimo 31 dicembre 2018 rischia di stravolgere le finalità storiche e tradizionali del sistema del credito cooperativo, oltre a sollevare evidenti questioni di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale.

(3-00279)

[ANASTASI](#), [LANZI](#), [PARAGONE](#), [VACCARO](#), [CROATTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

i marittimi costituiscono un'ampia e particolare categoria di lavoratori, oggetto di una disciplina speciale che presenta specifiche differenze rispetto alla normativa vigente applicabile a tutte le altre categorie, atteso che le peculiarità del lavoro marittimo sono tali da giustificare la diversità della disciplina dettata dal Codice della navigazione;

l'articolo 326 del Codice della navigazione, di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, disciplina la formazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo stabilendo che: "il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più



contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni";

con interpello 24/2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali era intervenuto in risposta a un quesito avanzato da Fedarlinea in ordine alla possibile applicazione della disciplina sul contratto di lavoro a termine di cui all'allora vigente decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", ai contratti di arruolamento a tempo determinato e "a viaggio", previsti nel settore marittimo dagli articoli 325 e 326 del Codice della navigazione;

in tale contesto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva negato la possibilità di tale applicazione, in quanto "l'art. 326 stabilisce dei limiti evidentemente più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle norme di diritto comune di cui al D.Lgs. n. 368/2001 (...) Nel settore del lavoro marittimo trova applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune";

considerato che, risulta agli interroganti:

a dispetto di quanto esposto, sembrerebbe diffusa la pratica di rinnovi di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo e compagnie navali, pur nel rispetto del termine di 60 giorni fra un'assunzione a termine e l'altra, al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo, di fatto, l'applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato;

quanto descritto sarebbe riscontrabile dal libretto di navigazione degli impiegati che, a tutti gli effetti di legge, equivale a un libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se corrisponda al vero quanto riportato relativamente alla corrente pratica di rinnovo dei contratti;

se intendano avviare procedure di verifica sulla regolarità dei contratti di assunzione a termine;

se intendano adottare provvedimenti al fine di scongiurare il reiterarsi delle pratiche descritte, favorendo la stabilizzazione degli impiegati del settore marittimo, anche attraverso un'organica revisione del Titolo IV "Del contratto di arruolamento - Capo I Della formazione del contratto" del Codice della navigazione.

(3-00281)

[STEFANO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

i commi 502 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) hanno introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina dell'attività enoturistica;

il comma 504 stabilisce che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica";

in data 10 maggio 2018, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rinviato l'intesa di cui al comma 504;

il riconoscimento normativo dell'attività dell'enoturismo è il risultato della sinergia e dell'ascolto delle richieste degli operatori del settore, che da anni chiedevano una cornice chiara e definita in cui inserire questo rilevante filone che si stima, ogni anno, generi oltre 2 miliardi di fatturato con quasi 15 milioni di ingressi in cantina,

si chiede di sapere:

se il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie intenda affrontare a stretto giro l'intesa proposta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 10 maggio 2018, rinviata per opportunità istituzionale dal Governo uscente;

se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo non ritenga importante favorire l'attività enoturistica e quindi adoperarsi per rendere pienamente operativa questa disciplina.

(3-00286)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[PARRINI](#), [BITI](#), [BINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

nell'area urbana di Firenze vive il 27 per cento della popolazione della Toscana e si produce il 30 per cento del PIL toscano e nell'ambito territoriale della Toscana centrale (costituito dalle province di Firenze, Prato e Pistoia) risiede il 40 per cento della popolazione regionale e si produce il 46 per cento del PIL toscano;

è urgente la necessità, sottolineata negli ultimi anni da un ampio arco di forze sociali ed economiche, di dotare la città di Firenze di un aeroporto pienamente moderno e in linea con i più avanzati *standard* qualitativi e di sicurezza, nel quadro di un'integrazione virtuosa con lo scalo aeroportuale di Pisa, finalizzata a potenziare la capacità complessiva della Toscana di soddisfare il fabbisogno di adeguati servizi aeroportuali alle imprese, alle famiglie e a chi viaggia per turismo;

sarà notevole la ricaduta positiva che gli investimenti programmati per l'adeguamento dello scalo di Firenze, del valore di diverse centinaia di milioni di euro, sono destinati a produrre in termini di posti di lavoro e di spinta sana alla crescita e al consolidamento del sistema produttivo;

considerato che:

è molto avanzato lo stato della procedura autorizzativa, che rende inconcepibile e dannoso qualsiasi cambio di direzione del decisore pubblico suscettibile di generare effetti negativi e di impedire il soddisfacimento delle esigenze sociali ed economiche;

un eventuale blocco della procedura avrebbe conseguenze deleterie in termini di perdita di credibilità dell'Italia come Paese in grado di attirare investimenti e di offrire certezza delle regole e del diritto a chi intende adoperarsi per la modernizzazione infrastrutturale della regione, creando occupazione e opportunità di sviluppo;

preso atto che, a giudizio degli interroganti, le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da esponenti del Governo rappresentanti il partito della Lega hanno brillato per la loro sconcertante contraddittorietà. Si è infatti passati dal "no" all'investimento per la nuova pista aeroportuale pronunciato dal commissario della Lega toscana Susanna Ceccardi, al "sì" del sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Guglielmo Picchi in un'intervista apparsa il 10 ottobre 2018; dal "no" del Ministro dell'agricoltura e del turismo Gian Marco Centinaio in un'intervista apparsa l'11 ottobre, alle affermazioni possibiliste ed incredibilmente generiche pronunciate il 12 ottobre dal vicepresidente del Consiglio dei ministri Salvini, fino alla sostanziale e sorprendente marcia indietro compiuta dallo stesso Centinaio in una dichiarazione del 13 ottobre;

tenuto conto che:

la portata economica e sociale dell'investimento e il suo carattere cruciale per lo sviluppo della rete infrastrutturale di Firenze e della regione non sono tali da consentire uno sconcertante balletto di dichiarazioni contraddittorie come quello al quale hanno dato luogo, nella settimana appena trascorsa, i ministri del Governo ed esponenti politici di spicco di un partito della maggioranza;

tali esternazioni rischiano di seminare confusione, incertezza e sfiducia negli investitori e scetticismo tra gli operatori che beneficeranno del progetto, arrecando gravi danni alla città di Firenze e a tutta la Toscana,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Governo da lui guidato, del quale dovrebbe mantenere l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, sul progetto di dotare la città di Firenze di un aeroporto pienamente moderno e in linea con i più avanzati *standard* qualitativi e di sicurezza;

quali siano le valutazioni sulle irresponsabili e contraddittorie esternazioni di membri del suo Governo e come egli intenda portare parole di chiarezza nella discussione in atto, mostrando ai cittadini di Firenze e della Toscana le effettive intenzioni dell'Esecutivo sull'intera questione.

(3-00280)

[SICLARI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

è stato disposto il ripiegamento del distaccamento della Polizia stradale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) presso l'immobile della sezione Polizia stradale di Reggio Calabria, con contestuale elevazione a sottosezione autostradale ed in questi giorni sta avvenendo il trasloco degli uffici e il definitivo allontanamento dalla sede villese del personale, ispettori ed agenti;

senza entrare nel merito delle ragioni di razionalizzazione della spesa alla base della decisione e senza recriminare sulla difficoltà di reperire a breve un immobile consono all'allocazione del presidio, è necessario evidenziare come il distaccamento della Polizia stradale di Villa San Giovanni abbia da sempre svolto un ruolo strategico e fondamentale per la rete viaria, stradale e autostradale in un'area ad altissima intensità di flusso veicolare, percorsa annualmente da milioni di veicoli, e che nei picchi stagionali (festività e ferie estive) registra, quasi sempre, la paralisi delle rete;

per altri presidi, come ad esempio, il presidio di Polizia ferroviaria di Sulmona ed il presidio di Polizia postale di Piacenza, la decisione finale è stata nel senso del "salvataggio" degli stessi, ossia del mantenimento della loro autonomia e della piena funzionalità degli stessi,

si chiede di sapere:

per quali motivi, ad oggi, non siano stati fatti interventi, nonostante l'attenzione sollevata dalla parlamentare del Movimento cinque Stelle, Federica Dieni, lasciando calare il sipario su una realtà territoriale così importante, avendo, peraltro, diversamente agito in casi simili, quali quelli di Sulmona e Piacenza;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di rendere note le ragioni per le quali, ancora una volta, il sud Italia sia vittima di ingiustizie, con decisioni che mortificano il territorio;

se non ritenga di adottare con urgenza ogni misura idonea a consentire un adeguato svolgimento del servizio di Polizia stradale nell'area di Villa San Giovanni, interessata da un intensissimo traffico di milioni di veicoli annualmente;

se non ritenga di valutare ogni soluzione idonea a consentire il ripristino del distaccamento della Polizia stradale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), tanto in via provvisoria ed urgente, quanto in via stabile e duratura.

(3-00282)

[SICLARI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con nota prot. 183821 del 24 maggio 2018, indirizzata a ANISAP Calabria e FEDERLAB Calabria (le associazioni che riuniscono gli operatori della sanità privata calabrese accreditate presso la Regione Calabria) e per conoscenza a tutte le direzioni generali delle aziende sanitarie provinciali, il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della Regione Calabria, Massimo Scura, ha ribadito la legittimità dei propri decreti del commissario *ad acta* nn. 72/2018 e 87/2018, che prevedono il "taglio" dei costi per servizi già erogati in regime di convenzione e di accreditamento fino al 31 dicembre 2017;

conseguentemente, l'ingegner Scura ha invitato i direttori generali delle aziende menzionate "a procedere all'immediata sottoscrizione degli accordi contrattuali *ex art. 8-quinquies* del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., con i singoli erogatori privati, dandone formale comunicazione alla strutturale commissariale per l'adozione dei provvedimenti consequenziali in caso di mancata stipula"; di fronte a tale intimazione, le ASP disponevano la convocazione delle strutture private per il 1° giugno per la sottoscrizione dei contratti a *budget* decurtato;

il TAR di Catanzaro, adito dalle associazioni menzionate e dagli operatori privati della sanità calabrese, con decisione immediata, avrebbe sospeso l'efficacia del provvedimento del commissario;

con sentenza n. 1640 del 26 settembre 2018, il TAR ha dichiarato illegittimo e, pertanto, ha annullato il cosiddetto decreto Scura, ordinando all'autorità amministrativa e, quindi, all'ufficio del commissario, di eseguire il disposto della giustizia amministrativa;



in data 10 ottobre 2018, il commissario Scura ha emanato il decreto n. 172, con il quale, ha ribadito le precedenti decisioni adottate, senza per nulla dare esecuzione alla sentenza del TAR, se non con a parere dell'interrogante forzature formalistiche ed artificiose prospettazioni contabili;

gli operatori sanitari privati accreditati sono stati costretti, fin dal 4 giugno 2018, a sospendere l'accettazione delle prestazioni con *ticket* sanitario, come radiografie, *tac* ed esami complessi e ad erogare tali prestazioni solo a pagamento, a causa dell'esaurimento del *budget*;

giòva evidenziare, inoltre, che le suddette strutture sanitarie versano in uno stato di estremo disagio, considerato che sono ancora in attesa, dall'estate scorsa, del pagamento da parte delle Asp delle prestazioni già effettuate e moltissime rischiano di dover chiudere o di ridurre drasticamente l'attività, non garantendo i livelli occupazionali;

si pone il problema dei livelli essenziali di assistenza fissati dallo stesso commissario, nel decreto del commissario *ad acta* n. 32 del 2017, in 12 prestazioni per abitante; tuttavia la politica dei tagli sta causando una drastica diminuzione delle prestazioni nella misura di sette per abitante, con conseguenti difficoltà e disagi per i cittadini che non possono avvalersi della sanità pubblica a causa delle lunghe liste d'attesa, che in taluni casi, rischiano di pregiudicare la vita stessa dei pazienti;

la situazione descritta costituisce, a parere dell'interrogante, come già evidenziato con l'interrogazione presentata il 5 giugno 2018 (4-00188) una palese violazione del diritto alla tutela della salute sancito dalla Carta Costituzionale;

le problematiche legate alla sanità della Regione Calabria richiederebbero un atteggiamento responsabile e di buon senso nei confronti dei cittadini e dei tanti malati costretti a recarsi in altre Regioni per curarsi, e con riguardo alle strutture private accreditate, che rappresentano in alcuni casi gli unici punti di riferimento per molti pazienti. I medici professionisti e il personale sanitario si spendono quotidianamente, anche in condizioni di grave disagio, per garantire il diritto alla salute;

anche il Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, mostrando ancora una volta grande attenzione nei confronti dei bisogni dei cittadini calabresi ed un grande senso di responsabilità, ha più volte rivolto un accorato invito a tutte le istituzioni al fine di garantire i livelli minimi di assistenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare tutte le misure necessarie a tutela e sostegno delle strutture sanitarie accreditate, al fine di garantire la continuità del servizio sanitario calabrese, dando certezza ai rapporti giuridici in essere ed a quelli futuri da sottoscrivere, al fine di scongiurare la crisi del settore privato ed il rischio di chiusura delle stesse strutture;

se intenda promuovere gli atti e le azioni necessarie per la gestione della sanità nella Regione Calabria, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, istituendo un Tavolo tecnico per "governare" la fase di vera e propria emergenza della sanità in Calabria e per tracciare l'*iter* da seguire per consentire al Servizio sanitario regionale della Calabria, quale applicazione territoriale del Servizio sanitario nazionale, di funzionare a tutela del fondamentale diritto alla salute.

(3-00283)

[SICLARI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(3-00284)

(Già 4-00542)

[TESTOR](#), [BERNINI](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [PAGANO](#), [CAUSIN](#), [MASINI](#), [SERAFINI](#), [MINUTO](#), [CONZATTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il comune di Moena (Trento) dista 85 chilometri da Trento, 20 chilometri da Cavalese e 17 da Canazei ed è sita geograficamente al centro della Valle di Fiemme che conta 20.078 abitanti e della valle di Fassa che ne conta 10.076;

nella stagione invernale 2016-2017 sono state registrate 2.035.603 presenze, segnando un 10 per cento di aumento per l'inverno 2017-2018;

la stagione estiva 2017, secondo i dati pubblicati sul sito della Provincia di Trento, ha fatto segnare 2.035.594 presenze, in costante aumento negli ultimi anni;

la provincia di Bolzano conta 5 presidi della Polizia di Stato di cui 4 commissariati (Bressanone, Merano, S. Candido e Brennero), e il posto di Polizia a Malles Venosta; al contrario, la provincia di

Trento conta solamente 2 commissariati (Rovereto e Riva del Garda, che nella stagione estiva 2017 ha fatto segnare 2.059.576 di presenze pari alle valli di Fiemme e Fassa), mentre la zona a nord della provincia risulta priva di presidi della Polizia di Stato;

è sempre più avvertita dai cittadini residenti nel territorio la necessità di prevedere la presenza di un ufficio fisso di polizia che possa trattare materie riguardanti l'immigrazione, la gestione dei passaporti, la gestione delle licenze ed il controllo del porto d'armi, le denunce, la comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, nonché attraverso l'uso di una volante, la prevenzione ed il controllo del territorio;

il centro addestramento alpino di Moena, unico ufficio di polizia oltre al distaccamento di polizia stradale di Predazzo, non può allo stato attuale svolgere questa funzione in quanto scuola di formazione e centro operativo delle "Fiamme Oro" per il settore degli sport invernali ed alpini;

il centro è da tutti gli addetti ai lavori degli sport alpini riconosciuto come un'eccellenza nel settore per l'alta professionalità del personale, frutto di anni di attività nei settori alpinistici e di servizio di sicurezza e soccorso in montagna;

questa struttura, da anni, non ospita più corsi per allievi agenti, salvo un corso semestrale di base riservato alle "Fiamme Oro" in fase sperimentale, ed in pratica non viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità, lasciando una struttura di tali dimensioni poco sfruttata;

la costituzione di un posto di Polizia inserito all'interno della struttura del centro potrebbe avvenire in tempi brevi e con costi bassissimi vista la disponibilità di spazi e personale nella struttura, con pochissimo impiego di mezzi e risorse, ciò permetterebbe di garantire al centro stesso di continuare l'attività preziosa di formazione specifica nelle attività alpine del personale della Polizia di Stato, di svolgere servizio di sicurezza e soccorso in montagna (soccorso sulle piste da sci) ed al settore fiamme oro di seguire gli atleti impegnati nelle competizioni internazionali del settore alpino, condividendo l'onere della gestione e manutenzione della struttura, dei mezzi e della vigilanza d'Istituto;

la presenza di un posto di Polizia, oltre a facilitare il rientro in sede degli operatori di polizia in attesa di trasferimento nelle graduatorie ordinarie da più di 20 anni, consentirebbe di dare una risposta concreta al cittadino delle valli e al turista sui temi della prossimità e sicurezza data dalla presenza di un controllo maggiore del territorio, consentendo di velocizzare pratiche per le quali oggi trascorrono anche alcune settimane prima di vederle risolte e soprattutto obbligando la cittadinanza a spostarsi a Trento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere iniziative volte a potenziare il controllo del territorio di Moena attraverso l'istituzione di un posto di polizia, usufruendo della presenza logistica del centro di addestramento alpino.

(3-00285)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[CASTELLONE](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [TURCO](#), [FLORIDIA](#), [ANGRISANI](#), [DONNO](#), [RICCIARDI](#), [ROMANO](#), [Marco PELLEGRINI](#), [LANNUTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [PIRRO](#), [GAUDIANO](#), [SANTILLO](#), [TRENTACOSTE](#), [URRARO](#), [BOTTICI](#), [ACCOTO](#), [MAUTONE](#), [PRESUTTO](#), [LA MURA](#), [Giuseppe PISANI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della Direttiva 2012/18/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", recepisce nell'ordinamento italiano la cosiddetta direttiva SEVESO III. Come è noto la regolamentazione comunitaria, più volte aggiornata, fece seguito all'incidente verificatosi il 10 luglio 1976 nell'azienda ICMESA di Seveso, che provocò la dispersione nell'ambiente di elevati quantitativi di diossina, una delle sostanze chimiche più tossiche per l'uomo e per l'ambiente;

la vigente normativa distingue gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie, in funzione dei quantitativi utilizzati nelle attività. La programmazione dei controlli in materia di stabilimenti di "soglia superiore" è di competenza del Dipartimento Vigili del fuoco del Ministero dell'interno (art. 6);

gli art. 7 e 27, comma 3, assegnano alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione e

svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti "di soglia inferiore", nonché l'adozione dei provvedimenti conseguenti ed in particolare il piano di ispezione e il programma annuale di ispezioni ordinarie. Questi due provvedimenti ai sensi dell'art. 27, comma 13, devono essere inviati entro il 28 febbraio di ogni anno al Ministero dell'ambiente. La prima scadenza per l'adempimento degli obblighi normativi da parte della Regione Campania era il 28 febbraio 2016;

il sito istituzionale dell'Agenzia regionale protezione ambiente della Campania (ARPAC), alla pagina "Aree Tematiche - Rischio Industriale - ARIR - Risultati delle attività", riporta l'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

secondo l'ARPAC gli stabilimenti di "soglia inferiore" ammonterebbero a 54. Dall'elenco, disponibile sul sito *web* dell'ente, risulta che gli stabilimenti sono presenti su tutto il territorio regionale. Nell'elenco sono presenti le seguenti tipologie di attività: depositi di combustibili (gas liquefatti e oli combustibili); stabilimenti di produzione e deposito di esplosivi; stabilimenti chimici o petrolchimici; centrali termoelettriche; impianti di trattamento e recupero di rifiuti;

considerato che:

i consiglieri regionali del gruppo M5S della Campania hanno presentato nel 2017 agli uffici regionali richiesta di copia del programma annuale delle ispezioni per l'anno 2016, rimasta senza riscontro nonostante solleciti e diffida; atteso che il programma non era stato adottato, gli stessi consiglieri hanno presentato esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, di cui non si conosce l'esito. Dalla consultazione del Bollettino ufficiale della Regione Campania risulterebbe che il programma delle ispezioni non sia stato adottato neanche per gli anni 2017 e 2018 e che, pertanto, dall'entrata in vigore del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, gli stabilimenti di soglia inferiore non sarebbero mai stati sottoposti a controllo;

l'assenza di controlli sulle attività in questione potrebbe comportare gravi rischi per l'incolumità dei cittadini e per l'ambiente, nel caso in cui si verificassero incidenti, quali esplosioni, incendi, immissioni nell'ambiente di sostanze tossiche liquide o gassose, che potrebbero interessare vaste aree del territorio, esponendo, altresì, lo Stato italiano a procedura di infrazione da parte dell'Unione europea;

considerato infine che dall'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 105 del 2015, redatto dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e aggiornato al 30 giugno 2018, in Campania risulterebbero 21 stabilimenti a rischio soglia superiore, e 53 stabilimenti a rischio soglia inferiore. Mentre sul sito istituzionale dell'ARPAC risulterebbero 18 stabilimenti a rischio soglia superiore, e 54 stabilimenti a rischio soglia inferiore,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo per verificare il rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in capo alla Regione Campania, al fine di assicurare che venga predisposto in modo corretto il programma annuale di ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore e facendo eseguire le ispezioni programmate dalla propria Agenzia regionale protezione ambientale e dal Corpo dei Vigili del fuoco e dall'INAIL, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con questi due organismi dello Stato, come previsto dalla norma;

se, nel caso di persistente inottemperanza da parte della Regione Campania, intendano ricorrere a poteri sostitutivi, sia per evitare gravi rischi per l'incolumità dei cittadini e per l'ambiente, sia al fine di evitare che lo Stato italiano sia sottoposto ad una eventuale procedura di infrazione da parte dell'Unione europea;

se siano disponibili i piani delle ispezioni programmate per gli stabilimenti a rischio soglia superiore per il 2018/2019 dell'ISPRA da effettuare in Campania;

se risultino carenze di organico o mezzi al fine dell'espletamento dei controlli previsti dalle normative in vigore.

(4-00677)

[BATTISTONI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

a causa della perdurante crisi generale del settore commerciale e del cambiamento delle regole del

mercato del lavoro, sempre più attività commerciali in Italia sono costrette alla chiusura;  
in data 30 settembre 2018, a causa della chiusura del centro "Mondo Convenienza" a Tarquinia (Viterbo), sono stati licenziati 18 dipendenti, alcuni con un'anzianità di servizio di 25 anni;  
ai dipendenti licenziati sarebbero state proposte in alternativa sedi di lavoro ad una distanza di oltre 100 chilometri dalle proprie abitazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di confermare che la chiusura dell'attività derivi da una generalizzata crisi di settore oppure di appurare se sia dovuta ad una carenza di supporto da parte delle autorità responsabili;

se ritenga giusto che nel settore privato i lavoratori debbano accettare un trasferimento ad oltre 100 chilometri dalle proprie abitazioni;

se intenda assumere iniziative volte al dialogo con la proprietà e con i lavoratori licenziati dopo questa chiusura, per approfondire i motivi che hanno portato a tale decisione e trovare possibili tutele, anche in forma di reinserimento lavorativo, per gli stessi.

(4-00678)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge di bilancio per il 2018 (di cui alla legge n. 205 del 2017) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, attraverso il sistema di interscambio, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

la stessa legge ha previsto l'avvio anticipato, a partire dal 1° luglio 2018, della fattura elettronica solo per talune fattispecie imprenditoriali ed in via sperimentale;

tenuto conto che:

con l'approssimarsi dell'inizio dell'obbligatorietà, si sta verificando un forte interesse economico da parte di alcuni soggetti che vedono nell'obbligo della fatturazione elettronica fra privati un *business* enorme: società di *software*, enti certificatori, banche e società di intermediazione bancaria;

l'attuale condizione delle piccole e micro imprese, soprattutto quelle artigiane, risulta essere molto lontana dagli *standard* di informatizzazione richiesti dalla legge e di difficile realizzazione entro i prossimi due mesi del 2018;

considerato che:

l'attuale procedura di fatturazione elettronica prevede che il fornitore trasmetta una fattura in formato digitale al sistema d'interscambio dell'Agenzia delle entrate, entro dei termini perentori, indicando la modalità di consegna comunicatagli dal cliente e, una volta acquisito il documento, sarà il sistema stesso ad effettuarne la consegna sulla PEC indicata o sul cassetto fiscale del cliente presso il sito dell'Agenzia o sul *software* gestionale del cliente stesso. L'errata indicazione del codice cliente comporterà un maggiore onere per l'imprenditore emittente, in quanto la fattura verrà scartata dal sistema e l'imprenditore dovrà procedere a nuova emissione;

occorre evidenziare alcune criticità della previsione normativa, in quanto la stessa, seppur positiva per le grandi imprese in quanto riduce gli oneri amministrativi, risulta inversamente favorevole per le piccole e micro imprese, soprattutto quelle artigiane, per molteplici fattori, tra i quali si evidenziano: l'obbligo indiretto di digitalizzare l'impresa entro dicembre 2018 con un aggravio di costi per l'imprenditore dal punto di vista dell'acquisizione dei mezzi informatici, utili a connetterlo con il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate; la necessità di fornirsi di un'adeguata formazione per la gestione del *software* per l'emissione delle fatture elettroniche;

maggiori oneri per l'eventuale delega al proprio commercialista o per il pagamento del servizio a strutture terze; l'adeguamento dei locali; la sostituzione degli attuali strumenti di registrazione contabile ed un sacrificio maggiore in termini di risorse umane tenuto conto della natura stessa di queste imprese caratterizzate da un limitato numero di dipendenti (ove presenti), piccole strutture quali sedi dell'attività ed un contenuto capitale disponibile per l'investimento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prolungare il periodo sperimentale e propone il rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica per le piccole e micro imprese, soprattutto quelle

artigiane, al fine di non arrecare un danno economico alle stesse e di consentire loro un graduale adeguamento tecnologico.

(4-00679)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

sul sito dell'università degli studi di Trento, è pubblicato il calendario, promosso da SuXr, acronimo di "studenti universitari per i rifugiati", degli incontri formativi con le associazioni, in programma dal 25 ottobre all'11 dicembre 2018;

nell'ambito delle riunioni, è riportato l'appuntamento presso la sala conferenze del Dipartimento di economia e management, che si terrà a Trento il 16 ottobre 2018, alle ore 14.30 in via Inama n. 5, per la presentazione del progetto SuXr, giunto alla IV edizione, a cui prenderanno parte i rappresentanti delle associazioni trentine, attive nell'ambito del volontariato con i rifugiati, presso le quali sarà possibile svolgere 75 ore di volontariato, che daranno diritto al riconoscimento di 3 crediti extracurricolari (ove lo prevedano i dipartimenti);

a giudizio dell'interrogante, la finalità dell'incontro appare inaccettabile ed in netto contrasto con le esigenze del Paese, nel sostenere le classi più deboli della comunità nazionale, considerati i gravissimi effetti socioeconomici che continuano a gravare a distanza di oltre 10 anni (ovvero a partire dalla crisi economica iniziata a fine del 2007), che hanno determinato un costante aumento dell'impoverimento delle famiglie e delle imprese italiane;

la manifestazione organizzata dall'università trentina in favore dei rifugiati, nei confronti dei quali l'interrogante rileva, tra l'altro, la necessità di approfondire in maniera accurata la natura della loro presenza in Italia (considerato che la maggior parte di loro giunge sul territorio nazionale per motivi economici e non di protezione umanitaria, e pertanto del tutto privi di ogni diritto all'accoglienza), appare ancor più grottesca, se si valuta come nell'ambito delle attività organizzative del medesimo progetto SuXr si prevede addirittura il riconoscimento di crediti agli studenti per aiutare i profughi, anziché programmare attività universitarie di sostegno in favore degli anziani o dei disabili italiani e delle classi sociali più disagiate presenti nel nostro Paese;

l'interrogante evidenzia al riguardo che, considerati i costi complessivi della "prima accoglienza" per gli immigrati che giungono nel nostro Paese, il cui onere è stato (secondo l'indagine del 2016 della Corte dei conti) pari a oltre 1,7 miliardi di euro, come stabilito dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (che costituisce il finanziamento per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli enti locali in seno al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), risulta conseguentemente intollerabile organizzare a livello universitario progetti di sostegno in favore di rifugiati (inserendo perfino dei crediti extracurricolari per gli studenti e addirittura assistenza giuridica) piuttosto che programmare attività socioculturali in favore di crescita e di aiuto per le fasce più deboli della società italiana, i cui segnali preoccupanti di aumento del disagio e di malessere diffuso alimentano segnali d'instabilità nel nostro Paese e un ulteriore divario territoriale con il Mezzogiorno, si chiede di sapere quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa, e se non convenga sulla necessità, nell'ambito delle proprie competenze, di programmare adeguate iniziative didattiche, volte a sostenere e a favorire in via prioritaria attività di sostegno nei confronti della crescita del sistema socioeconomico nazionale, al fine di attribuire, nell'ambito universitario, maggiore attenzione alle nuove sacche di povertà esistenti in Italia, causate dalla crisi economica tutt'altro che superata.

(4-00680)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:

nell'ordinanza n. 4834 del 1° marzo 2018 della Corte di cassazione, a seguito del ricorso da parte del Ministero dell'interno e della Prefettura-UTG di Ancona, in riferimento al caso di un medico veterinario che ha compiuto violazioni del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) per prestare cure urgenti su di un cane affetto da osteosarcoma in fase terminale, si legge che: "in tema d'infrazioni amministrative lo stato di necessità, contemplato dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689 come causa di esclusione della responsabilità, è ravvisabile solo in presenza di tutti gli



elementi previsti nell'art. 54 c.p., incluso il "pericolo attuale di un danno grave alla persona"; l'ordinanza afferma, inoltre, di conformarsi alla sentenza n. 14515 del 2009, la quale, per quanto concerneva il caso di un privato sanzionato per violazioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, mentre trasportava d'urgenza presso un veterinario un gatto ferito che aveva soccorso, affermava che: "la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicabilità delle scriminanti di cui agli artt. 54 e 51 cod. pen.. Al riguardo, va considerato che l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da 'stato di necessità?', secondo la previsione della legge n. 689 del 1981, art. 4, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod. pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. La norma, escludendo in via eccezionale la illiceità del fatto, prevede l'esimente qualora la violazione del bene protetto dalla norma che sancisce l'illecito amministrativo sia determinata dalla necessità di salvare un bene che sarebbe altrimenti leso - quello relativo alla persona - che, secondo una razionale valutazione comparativa compiuta dal legislatore nell'ambito della discrezionalità al medesimo riservata, è stato considerato evidentemente e logicamente prevalente: pertanto, appare del tutto fuori luogo invocare lo stato di necessità nel caso del pericolo concernente un animale";

occorre tuttavia notare come tra le citate sentenza e ordinanza sia intercorsa l'approvazione di una modifica legislativa al codice della strada. Tale modifica, apportata dalla legge n. 120 del 2010, ha introdotto la seguente previsione normativa all'art. 177 del suddetto decreto legislativo e, in particolare, ha stabilito che: "Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1". Il decreto al quale si riferisce tale previsione è il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 217 del 9 ottobre 2012, che regola l'attuazione del suddetto articolo 177 in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. All'art. 6, tale decreto stabilisce che: "Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un animale è considerato in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio";

dunque, non v'è dubbio che, a seguito di tale riforma, nel caso del privato, tanto più per un medico veterinario che effettua violazioni del codice della strada per il trasporto un animale in stato di necessità, oggi sarebbe esclusa la responsabilità per eventuali sanzioni amministrative. Ciò posto, nel caso di specie, risolto come ricordato con la decisione contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte, la questione afferiva a un veterinario che non trasportava un animale in automobile, ma si stava affrettando per prestargli le cure necessarie, in considerazione della situazione clinica dello stesso. Tuttavia, data la *ratio* della norma citata, appare evidente come la situazione descritta risulti del tutto assimilabile rispetto a quella del privato che trasporti un animale in stato di necessità: in particolare, in considerazione del fatto che l'attenzione del legislatore è rivolta verso la tutela della salute e della vita dell'animale, la suddetta scriminante risulta applicabile, per analogia, anche al caso del veterinario che si stia affrettando per prestare le cure a un animale che si trova in stato di necessità, come individuato dalla norma ricordata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e doveroso diffondere una nota chiarificatrice su questa materia, al fine di rendere l'applicazione della normativa in vigore a tutela degli animali chiara ed efficace.

(4-00681)

[DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

si apprende da fonti giornalistiche che a Lodi, a seguito di una decisione dell'amministrazione comunale, decine di bambini, tutti figli di stranieri non comunitari, sono esclusi dal servizio mensa e scuolabus e costretti a mangiare in stanze separate da quelle dei loro compagni italiani, oppure tornare a casa per il pranzo, nonché a percorrere ogni mattina chilometri a piedi per raggiungere la scuola; il provvedimento va a scapito unicamente dei bambini che subiscono in prima persona, perché esclusi dal normale servizio di ristorazione e trasporto scolastico e conseguentemente ghettizzati, con il rischio anche di eventuali future ripercussioni psicologiche;

considerato che:

il motivo dell'esclusione deriva dalla scelta del Comune, in contrasto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, che disciplina i criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate, di chiedere ai cittadini non comunitari una documentazione aggiuntiva, che, salvo casi eccezionali, non sono in grado di produrre;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 prevede che le regole ivi stabilite costituiscano "livello essenziale delle prestazioni", ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e dunque tutte le amministrazioni, allorché erogano una prestazione sociale, sono tenute ad attenersi ai criteri ivi indicati;

la mensa e i trasporti devono essere un servizio garantito a tutti i minori, perché rappresentano un importante momento educativo e sociale;

la scuola, in ottemperanza alla Costituzione, dovrebbe essere il luogo per eccellenza dell'inclusione, in cui i bambini devono avere gli stessi diritti senza differenza alcuna, oltre ad essere quell'istituzione in cui ogni individuo apprende le principali "regole" per il futuro, e il provvedimento del Comune di Lodi non sembra agli interroganti rispecchiare questi principi cardine,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di competenza intendano porre in essere, anche sul piano normativo, per impedire che nelle scuole italiane si determinino fenomeni razzisti e situazioni discriminanti che possano ledere la dignità e la serenità dei minori coinvolti.

(4-00682)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

si apprende da fonti giornalistiche che le associazioni sindacali FISASCAT- Cisl, UILTUCS - Uil, FILCAMS - Cgil, in rappresentanza dei lavoratori, e Federalberghi e Confindustria, a tutela degli imprenditori, hanno incontrato la direzione generale dell'INPS del Veneto a causa del rigetto da parte dell'INPS provinciale delle istanze presentate dai datori di lavoro degli stabilimenti del bacino termale euganeo per accedere ai benefici previsti dal FIS (fondo di integrazione salariale);

le domande presentate regolarmente dai datori di lavoro per circa 1.000 dipendenti non hanno trovato accoglimento né una risposta soddisfacente se non quella di procedere all'impugnativa, con l'evidente onere economico di affrontare un ricorso oltre al fatto che per i mille lavoratori per i mesi finali del 2017 ed i primi mesi del 2018 (periodo di sospensione dal lavoro) non verrà corrisposta nessuna retribuzione salariale né verranno riconosciuti i contributi previsti dalla legge istitutiva del fondo;

il rigetto, come si apprende dalle dichiarazioni rese dalle sigle sindacali e dalle organizzazioni degli imprenditori, rischia di avere effetti fortemente negativi per il territorio, per le imprese e per circa 3.500 famiglie coincidenti con il numero di licenziamenti che avranno luogo presumibilmente entro la fine di novembre ed il mese di dicembre 2018. Licenziamenti che risultano essere l'unico modo per tutelare le famiglie dei lavoratori impiegati nelle strutture idrotermali, in quanto solo perdendo il lavoro acquisirebbero il pieno diritto al riconoscimento degli ammortizzatori sociali. Agli annunciati licenziamenti potrebbe far seguito una riconversione in struttura stagionale degli stabilimenti che produrrebbe sicuramente una perdita economica importante per le imprese concessionarie delle strutture idrotermali ed un notevole aumento della spesa pubblica dovuta agli ammortizzatori sociali per i lavoratori che queste si vedrebbero costrette ad assumere a tempo determinato;

tenuto conto che:

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, disciplina i fondi di solidarietà con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione

dell'attività lavorativa per le cause previste al titolo I. L'istituzione di tali fondi è obbligatoria per tutte le imprese con un numero maggiore di 5 dipendenti che non rientrano nelle disposizioni previste dal titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015;

il FIS è disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343 e nasce dall'adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015. Sia il datore di lavoro che il lavoratore contribuiscono in maniera percentuale all'alimentazione del fondo;

tali garanzie sono nate allo scopo di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo salvaguardando il rapporto di lavoro;

preso atto che:

la sospensione del lavoro adottata dal datore delle strutture termali parrebbe avere luogo regolarmente nei mesi finali dell'anno a causa di situazioni temporanee del mercato (causali fondi di solidarietà di cui all'art. 3, comma 4 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che si traducono in una riduzione massiva del flusso turistico (nota agli uffici di statistica della Regione Veneto) ed in una volontà terza sia all'imprenditore che al lavoratore che produce la quasi totale assenza di prenotazioni con l'oggettiva necessità per l'imprenditore di sospendere alcuni servizi offerti dall'azienda, tra i quali quelli di ristorazione, e di mantenere attivi i servizi minimi di gestione amministrativa, di *marketing*, di ricezione ai soli fini informativi e di manutenzione ordinaria che per l'atipicità della struttura, dovuta alla presenza di fonti termali interne con elevata presenza di sostanze saline, non può prevedere interruzioni o sospensioni durante tutto l'anno;

tutti i dipendenti attualmente assunti dagli stabilimenti del bacino termale euganeo che hanno subito il rigetto dell'istanza da parte dell'INPS competente per territorio di accesso al FIS hanno un contratto a tempo indeterminato;

la problematica è stata oggetto nel tempo di diversi interventi governativi, provvedimenti di natura temporanea e non strutturale, come emerge da quella che appare essere l'ennesima denuncia mossa dalle rappresentanze sindacali e dai provvedimenti adottati dai governi precedenti dal 2000 al 2015 (riconoscimento in deroga della norma generale della cassa integrazione ai lavoratori degli stabilimenti termali),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno acquisire i motivi del rigetto da parte dell'INPS delle istanze di accesso ai benefici del FIS presentate dai datori di lavoro delle aziende del bacino termale euganeo, fermo restando che gli stessi contribuiscono da anni all'alimentazione del fondo di integrazione salariale;

se ritenga opportuno, nelle more di una verifica della condizione locale che potrebbe comportare modifiche alla normativa che disciplina i fondi di solidarietà, intervenire con provvedimenti urgenti che sanino il danno derivante dal mancato riconoscimento dei benefici del FIS ai lavoratori delle strutture idrotermali euganee, al fine di scongiurare licenziamenti plurimi o la riconversione delle attuali aziende in imprese che prestino attività aventi natura stagionale e la contestuale precarizzazione del lavoro.

(4-00683)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

i prezzi dei carburanti e dei servizi di ristorazione lungo la rete autostradale nazionale risultano notevolmente aumentati dal 2003 ad oggi, non solo a causa dell'incremento delle accise e dell'IVA, ma anche a causa della crescita percentuale delle *royalty* dovute dai gestori ai concessionari.

fino al 2002, quando è avvenuta la privatizzazione delle autostrade, l'applicazione delle *royalty* sul costo del carburante al litro o di altro servizio risultava essere marginale, ovvero pari a circa un centesimo e mezzo al litro per il carburante;

molteplici sono le sigle di gestori degli impianti e federazioni di categoria che hanno pubblicamente denunciato reiterate e diffuse violazioni alla normativa di settore e che imputano l'aumento eccessivo dei prezzi a scapito di un marginale guadagno per il gestore finale proprio alla modalità di attribuzione dell'area di servizio. Questa parrebbe avvenire tramite asta e le compagnie petrolifere per ottenere



l'area, così come quelle ristorative, offrono delle *royalty* più elevate al concessionario; tenuto conto che:

le federazioni sostengono che dal decreto interministeriale 7 agosto 2015 vi sia stato uno stravolgimento della normativa a solo vantaggio dei concessionari; il decreto aveva come obiettivi la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete, il contenimento delle *royalty*, il recupero della sostenibilità economica, il miglioramento del servizio e la riduzione dei prezzi al pubblico. Come si evince proprio da questi ultimi, che risultano essere molto più alti rispetto a quelli praticati su rete ordinaria, l'intento del legislatore appare non trovare reale applicazione, anzi parrebbe che si configuri una sorta di oligopolio che incide notevolmente sul mercato settoriale, sul consumatore finale e sull'impresa che ha in gestione le aree e che non riesce ad essere competitiva al pari delle altre strutture assimilabili presenti su strada ordinaria;

la condizione in cui vertono le imprese che operano sulla rete autostradale risulta essere suffragata dai dati forniti e dalle analisi sviluppate dalla Associazione dei gestori autostradali; la vendita di carburanti dal 2003 al 2017 è diminuita in misura pari al 63 per cento e quella di altri beni e servizi di ristorazione di circa il 30 per cento in maniera inversamente proporzionale al numero di utenti della rete ed all'aumento delle *royalty* (da un centesimo e mezzo al litro del 2002 ai dodici ed in alcuni casi a circa trentatré centesimi al litro per i carburanti del 2017),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno verificare quanto denunciato dalle federazioni di settore in merito all'applicazione della norma vigente relativamente all'assegnazione delle aree di servizio della rete autostradale nazionale ed alla correttezza della condotta di imposizione delle *royalty*;

se ritengano opportuno avviare un processo di revisione normativo della materia con previsione di intervento anche sulle concessioni già vigenti, ciò al fine di evitare di penalizzare sia gli utenti che le imprese della rete autostradale;

se ritengano di procedere con provvedimenti urgenti a sanare la condizione esposta nelle more di una più approfondita valutazione di tutta la materia relativa alle concessioni dei beni pubblici.

(4-00684)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* - Premesso che:

gli intralci burocratici hanno raggiunto il livello dell'intollerabilità frenando lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione;

la CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato), nella prima edizione dell'osservatorio "Comune che vai, burocrazia che trovi", le cui rilevazioni sono state diffuse di recente, lamenta che varie attività economiche sottostanno a una serie di controlli preventivi che per numero e complessità mortificano e ostacolano l'iniziativa privata. Occorrono 71 adempimenti e una spesa di 14.667 euro tra imposte di bollo, partecipazione a corsi di qualificazione e autorizzazioni per aprire un *bar*. Occorrono 86 adempimenti e una spesa complessiva di 18.550 euro per l'apertura di un'officina. Occorre una spesa complessiva di 20.000 euro per gli adempimenti burocratici necessari per l'apertura di una falegnameria;

il nuovo amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, nell'incontro col Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2018, ha segnalato che investimenti per 5 miliardi di euro sono fermi per il blocco dei cantieri a causa di procedimenti amministrativi non ancora definiti;

sempre nello stesso incontro fra il presidente Conte e i *manager* delle grandi imprese a partecipazione statale, è emersa la diffusa doglianza per i tempi "biblici" occorrenti per ultimare un'opera pubblica, che oscilla tra i 7 e i 9 anni (col rischio che al momento del completamento sia divenuta obsoleta). Scomponendo questo lasso temporale, un anno e mezzo occorre nella media per l'edificazione dell'opera, il resto per pratiche burocratiche. Gli enormi ritardi vanificano o, comunque, riducono fortemente l'effetto di volano degli investimenti pubblici che, se tempestivamente realizzati, hanno una notevole efficacia nel rilancio dell'economia dopo la lunga e devastante crisi degli anni 2008-2016;

ad esempio, per l'autorizzazione di uno stabilimento di imbottigliamento e vendita di acqua minerale occorre confrontarsi con 35 leggi e attivare il corrispondente numero di procedimenti amministrativi previsti, con evidente effetto dissuasivo per gli investitori, soprattutto stranieri, che aborriscono la

burocrazia italiana ritenendola come una delle più soffocanti al mondo; diversi sondaggi condotti presso varie categorie di operatori economici hanno rilevato che il maggiore ostacolo allo sviluppo dell'attività, percepito di grado addirittura superiore al pur opprimente "torchio" fiscale, è quello costituito dai lacci e laccioli della burocrazia che crea vincoli e barriere che intralciano gravemente l'industria nazionale, mettendola in condizione di soccombere nella sfida concorrenziale con le imprese estere che non soffrono di tali gravi limitazioni, si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per il concreto avvio della preannunciata, incisiva riforma di semplificazione amministrativa, tenendo conto delle indifferibili esigenze sia della minore imprenditoria, rappresentate nel richiamato documento della CNA, sia delle grandi imprese che perdono la possibilità di usufruire di cospicui investimenti pubblici paralizzati da intollerabili pastoie burocratiche, con grave pregiudizio dello sviluppo economico e dell'occupazione.

(4-00685)

[BITI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" oltre che occuparsi della gestione dell'emergenza nella città di Genova a seguito del crollo del ponte "Morandi", all'articolo 12, stabilisce l'istituzione, con sede a Roma, di una nuova "Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali". Lo stesso articolo, comma 2, prevede la soppressione dell'attuale Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) che viene accorpata a questa nuova Agenzia, che si occuperà anche di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

ANSF era stata istituita a Firenze con il decreto legislativo n. 162 del 2007, in recepimento della direttiva sicurezza 2004/49/CE che stabilisce che ogni Stato membro deve istituire una "Autorità nazionale preposta alla sicurezza delle ferrovie";

il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, con cui si recepisce in Italia la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture, non prevede la creazione negli Stati membri di una Agenzia della sicurezza delle infrastrutture stradali;

considerato che a giudizio dell'interrogante:

gli ambiti di competenza delle due agenzie (ferrovia e strada) sono molto differenti e già questo ne sconsiglierebbe l'accorpamento;

intervenire sull'organizzazione di ANSF rischia di compromettere la funzionalità dell'ente, dato che l'Agenzia ha raggiunto piena operatività dopo diversi anni ed è già oggi al limite delle proprie capacità in virtù dell'evoluzione normativa in materia di sicurezza ferroviaria (recepimento del IV pacchetto ferroviario, recepimento della direttiva sicurezza n. 2016/798, estensione delle competenze alle reti regionali isolate stabilita con decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, art. 15-ter);

nel suddetto decreto-legge n. 109 del 2018, nei vari "Considerato" e "Ritenuto", non vi è alcun riferimento, evento o considerazione logica giustificativa che, a fronte delle necessarie disposizioni urgenti per la città di Genova, conduca a coinvolgere l'ANSF in un riassetto organizzativo che addirittura ne preveda la "soppressione";

tenuto altresì conto che ad avviso dell'interrogante:

lo spostamento della sede da Firenze a Roma costituirebbe una perdita non soltanto per il territorio fiorentino, ma anche per l'Agenzia stessa in termini di professionalità;

appare ingiustificato l'utilizzo della decretazione d'urgenza per intervenire sull'operatività e l'assetto organizzativo di ANSF;

se l'obiettivo è quello di creare un'agenzia per la sicurezza stradale, l'accorpamento di una realtà nascita e di una già operativa risulta essere la strada meno lineare e più accidentata allo scopo,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni organizzative e di carattere emergenziale legate ai fatti di Genova che giustifichino lo smantellamento di una realtà che si occupa di sicurezza ferroviaria e che vedrebbe le

sue prestazioni fortemente compromesse;

se il Ministro in indirizzo ritenga più utile, al fine dell'istituzione di un'agenzia per la sicurezza stradale, istituire *ex novo* suddetta agenzia, anziché compromettere l'operatività di una struttura già operativa e funzionante sul territorio, quale l'ANSF;

quali iniziative intenda intraprendere allo scopo di garantire un presidio importante in termini di presenza e professionalità, quale l'ANSF, sul territorio fiorentino.

(4-00686)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nel Comune di Arzano (Napoli) già sciolto per infiltrazioni camorristiche nel 2008 e 2015, persisterebbe, secondo quanto si apprende da fonti di stampa, un clima di presunta contiguità mafiosa tra politica e il *clan* egemone denominato della "167", costola del più potente sodalizio criminale degli Amato-Pagano;

una realtà sociale tanto compromessa che, in data 29 agosto 2018, il giornalista Domenico Rubio è stato l'ennesima vittima di una "stesa" di camorra con il lancio di bombe carta sin dentro la sua abitazione.

il fatto è avvenuto dopo che egli aveva trattato con articoli di stampa e denunce su attività illecite e contiguità mafiose tra camorra e politica, appalti, riciclaggio e apertura di circoli ricreativi e sale scommesse senza autorizzazioni comunali;

queste minacce si inseriscono in quel clima di condizionamento e pressioni che avevano già colpito il giornalista del quotidiano "Roma" Giuseppe Bianco il 24 marzo 2018, quando lo stesso fu raggiunto e minacciato sotto la propria abitazione da un uomo armato di pistola e casco integrale, e solo un caso fortuito aveva consentito al giornalista di sottrarsi ad un possibile atto di ferimento, solo per aver svolto la propria attività di denuncia giornalistica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti e quali azioni intenda intraprendere a protezione e a tutela della libertà d'informazione e degli stessi giornalisti;

se non ritenga di attivare le procedure di accesso all'ente visto che sussisterebbero ancora le condizioni del precedente scioglimento ed evidenziate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2015.

(4-00687)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

cozze vive provenienti dalla Grecia e contaminate da salmonella sarebbero state già immesse sull'intero mercato nazionale;

non si conoscono i lotti con cozze vive contaminate anche perché riguardano non solo la grande distribuzione, ma anche pescherie e mercati;

ad allertare le autorità sanitarie dei diversi Paesi europei ed esteri circa la presenza di salmonella è stata proprio l'Italia;

"Rasff", il sistema di allerta rapido dell'Unione europea, ha invitato tutti a prestare la massima attenzione e a non consumare le cozze vive senza prima sottoporle al controllo del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della Asl locale,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che i mitili interessati dal richiamo possano esser commercializzati al di fuori dei canali legali, mettendo a grave rischio la salute dei consumatori;

quali iniziative intenda realizzare per tutelare anziani, bambini e soggetti con *deficit* a carico del sistema immunitario maggiormente esposti al rischio di salmonella.

(4-00688)

[IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

sulla tangenziale di Salerno, all'altezza di Fratte, insiste un cantiere ANAS di poche centinaia di metri, capace, però, di bloccare la viabilità in ingresso a Salerno e di avere ripercussioni anche su chi proviene in auto da Pellezzano e Baronissi;

nonostante un piano di viabilità alternativa, i lavori determinano il restringimento della carreggiata

dove si viaggia su una sola corsia con le auto che finiscono in coda;  
in media serve un'ora nel traffico per un tratto di strada che, in condizioni normali, si percorre in 10-15 minuti;  
questa autentica *via crucis* per lavoratori pendolari e studenti comporta, inoltre, risvolti negativi sulla sicurezza,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo abbia ricevuto spiegazioni dall'ANAS circa l'impossibilità di eseguire i lavori di notte;  
se intenda intervenire e con quali iniziative per alleviare il disagio quotidiano di una vasta utenza di lavoratori e studenti.

(4-00689)

[GIRO](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* - Premesso che:

Formez PA, centro di servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, società *in house* del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni centrali dello Stato e alle amministrazioni associate (Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Comune di Pescara, Comune di Roma, Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per la coesione territoriale), che riceve in affidamento diretto dalle amministrazioni centrali e periferiche dei progetti regolati da convenzioni, la cui attività è focalizzata sull'attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione e più in generale della strategia di promozione dell'innovazione e di rafforzamento della capacità amministrativa, nei confronti dei soggetti associati;

la stessa associazione è commissariata dal 2014, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ne ha previsto lo scioglimento, la nomina di un commissario straordinario e la salvaguardia dei livelli occupazionali (200 dipendenti);

da allora si è giunti al terzo commissario straordinario (che oltre tutto riceve un compenso annuo pari a 90.000 euro più i *benefit*), l'avvocato Luisa Calindro, nominata nel gennaio 2018 e attualmente in servizio presso l'ufficio di gabinetto del Ministro in indirizzo, con funzioni di dirigente;

nei confronti di Formez PA viene stanziato, come indicato nel *budget* annuale per l'esercizio 2018, un contributo pubblico di oltre 17 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se, a distanza di 4 anni dal commissariamento, il Ministro in indirizzo non intenda assumere iniziative in merito allo scioglimento dell'ente e al conseguente ricollocamento del personale già formato e con le competenze già acquisite sul campo;

se non vi siano i presupposti di un palese conflitto di interessi che riguarda l'avvocato Calindro, attuale commissario straordinario e contestualmente componente dell'ufficio di gabinetto del Ministro, al cui controllo e alla cui vigilanza è sottoposta Formez PA.

(4-00690)

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [MORRA](#), [DI NICOLA](#), [DI PIAZZA](#), [VANIN](#), [ACCOTO](#), [TRENTACOSTE](#), [GUIDOLIN](#), [DRAGO](#), [AGOSTINELLI](#), [LEONE](#), [NOCERINO](#), [CAMPAGNA](#), [PRESUTTO](#), [GAUDIANO](#), [SILERI](#), [PARAGONE](#), [BOTTO](#), [CASTELLONE](#), [FENU](#), [URRARO](#), [ABATE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha dettato una serie di disposizioni finalizzate al conseguimento di una gestione efficiente dello spettro e a favorire la transizione verso la tecnologia di telefonia mobile 5G. In quest'ambito è esplicitamente prevista l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022 e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, assegnazione per la quale si sono svolte le gare pubbliche previste dalla legge, con ottimi risultati per le casse dello Stato;

sempre la legge di bilancio 2018 ha disposto il contestuale abbandono della cosiddetta "banda 700" da parte degli operatori televisivi, transizione che dovrà realizzarsi nell'ambito del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato "PNAF 2018", adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom);

la normativa vigente in materia di sistema dei servizi di *media* audiovisivi, a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2005, riserva un terzo della capacità trasmissiva totale a favore dell'emittenza locale;

in merito a quest'ultimo aspetto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in una segnalazione inviata al Governo, ha sottolineato come la riserva a favore dell'emittenza locale non sembra tener conto dell'effettivo fabbisogno di capacità di trasmissione a fronte della riorganizzazione dell'intero sistema, ponendosi in contrasto con un uso efficiente dello spettro radioelettrico e l'impiego di tecnologie avanzate, ricordando come più volte in passato avesse sollecitato un intervento del legislatore finalizzato a una rimodulazione della citata riserva;

il Ministro dello sviluppo economico ha quindi costituito, con proprio decreto, il tavolo denominato "TV 4.0", finalizzato proprio a favorire la transizione da parte degli operatori televisivi dalla banda 700 ad altra modalità di trasmissione, tavolo che ha svolto la sua prima riunione in data 25 settembre 2018;

nella delibera di pianificazione "PNAF 2018" di Agcom sono state pianificate 10 reti per le emittenti nazionali, 4 reti per le emittenti locali e una rete in VHF per il MUX 1 della RAI decomponibile a livello regionale;

considerato che:

con il nuovo *standard* DVBT2 e codifica HEVC (H265 obbligo sui televisori e *decoder* in commercio dal 2018) è possibile trasmettere un programma SD con un impegno della capacità trasmissiva di circa 0,8 Mbit/sec e un programma in HD con un impegno della capacità trasmissiva di 1,8 Mbit/s; se ne ricava che ogni MUX ha una capacità di diffusione di circa 50 programmi (contenuti editoriali) in SD e di circa 25 programmi (contenuti editoriali) in HD, ben al di sopra delle necessità in termini di programmi diffusi al momento dai principali gruppi nazionali;

pertanto, per ogni operatore nazionale la capacità trasmissiva disponibile nel futuro è di gran lunga superiore all'effettiva utilizzazione attualmente esercitata dalle stesse emittenti;

attualmente, infatti, una efficiente assegnazione delle risorse frequenziali pianificate potrebbe risultare come segue: RAI n. 1 MUX in banda VHF; Mediaset n. 1 MUX in banda UHF; Persidera n. 1 MUX in banda UHF; Operatori minori (uniti in joint ventures) n. 1 MUX in banda UHF; Locali n. 2 MUX (tv+DAB); Totale frequenze/MUX impiegate n. 6; Frequenze/MUX disponibili n. 15;

con una efficiente assegnazione delle risorse frequenziali pianificate, quindi, si otterrebbe una eccedenza di ben 9 frequenze/MUX, che, qualora ci siano richieste da parte degli operatori, in futuro potrebbero essere riassegnate con un meccanismo competitivo (asta) tale da poter assicurare un gettito alle casse dello Stato. Ne consegue che ogni frequenza potrebbe essere attribuita senza costi solo fino alla concorrenza dell'uso effettivo attuale della capacità trasmissiva. Le eventuali ulteriori future necessità frequenziali andrebbero assegnate attraverso un meccanismo di gara analogo a quello che si è svolto recentemente per le frequenze della tecnologia 5G, che ha portato ad un gettito per lo Stato di circa 6,5 miliardi di euro;

la logica, infatti, di non far pagare le frequenze in eccesso (o capacità trasmissiva) agli operatori nazionali, come purtroppo fatto per le casse dello Stato, dai governi nel passato non è più sostenibile e deve essere corretta per il futuro;

facendo l'ipotesi di mettere all'asta le nove frequenze rimaste per un importo analogo a quello già pagato nella ultima asta per le frequenze del 2014 (circa 30 milioni cadauna), si avrebbe un introito per lo Stato stimabile in almeno 270 milioni per l'utilizzo nei 10 anni a seguire (probabile vita del servizio in DVB-T2);

da ciò risulterebbe che in passato i vari governi avrebbero assegnato o rinnovato gratuitamente il parco frequenze rese disponibili dalle vecchie pianificazioni,

si chiede di sapere:



se i Ministri in indirizzo, siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e della possibilità di cessione delle ulteriori 9 frequenze/MUX restanti su base economica, anche in considerazione dei notevoli impegni economici della prossima legge di bilancio;

se, nell'ambito della transizione verso la tecnologia 5G e del conseguente piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre tra le loro iniziative allo studio in materia di utilizzo efficiente delle risorse frequenziali, siano a conoscenza degli eventuali danni a carico del bilancio dello Stato;

se non sia doveroso cedere le frequenze agli operatori interessati a titolo oneroso con una pubblica gara, anche al fine di evitare accaparramenti da parte dei "soliti noti" operatori e per permettere un corposo introito, quantificato in circa 270 milioni per l'Erario;

se non ritengano opportuno, alla luce di quanto esposto, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, per fugare qualsiasi ombra nella gestione di beni pubblici come le frequenze.

(4-00691)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", il 16 ottobre 2018 ha pubblicato un articolo in cui evidenzia che un colosso industriale dell'illuminazione svedese avrebbe sottoscritto con la società Fimag-Mariano Guzzini, la più grande azienda di illuminotecnica italiana, (con un fatturato di oltre 232, milioni di euro e 1.300 dipendenti in 170 Paesi del mondo) una lettera d'intenti per l'acquisizione del 100 per cento delle quote della società marchigiana, al fine di creare uno dei più grandi poli dell'illuminazione professionale internazionale;

l'accordo preliminare siglato dalle parti, rileva ancora l'articolo di stampa, (la vendita del gruppo i Guzzini alla Fagerhult dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno) prevede che la società svedese potrà condurre in esclusiva una *due diligence* in vista della firma del contratto d'acquisto definitivo, dando l'avvio alla nascita di un gruppo internazionale da quasi 800 milioni di euro, con l'obiettivo dichiarato di dar vita ad una collaborazione strategica, in grado di rafforzare il posizionamento competitivo di Fagerhult nel mercato dell'illuminazione professionale in termini di ampliamento della presenza geografica e di complementarità della gamma dei prodotti;

la trattativa di vendita, ove confermata, rappresenterebbe a giudizio dell'interrogante, l'ennesima dimostrazione delle difficoltà del nostro sistema Paese, nel favorire le imprese italiane a rimanere oltre che sul territorio nazionale, anche nell'evitare l'esternalizzazione della proprietà e molto spesso anche della produzione;

la preoccupante acquisizione di aziende italiane di punta del settore dell'industria, della moda e degli alimentari, i cui marchi hanno rappresentato un segno distintivo universalmente riconosciuto ed apprezzato a livello mondiale, se da un lato conferma l'appetibilità delle aziende italiane da parte delle *holding* straniere, dall'altra ribadisce l'assenza dello Stato, che nulla sembra poter fare nell'arrestare la dissoluzione del *made in Italy*, vessando sempre più le aziende presenti sul territorio nazionale, (con una pressione fiscale a livelli *record*) che non sono in grado di competere a livello internazionale sui mercati, a causa di molteplici fattori ostili nel "fare impresa", che compromettono lo sviluppo e la crescita del nostro sistema imprenditoriale;

a giudizio dell'interrogante l'impoverimento della capacità industriale del Paese, determinato da politiche economiche inadeguate nel corso degli anni, anche a causa dei sussidi in numero elevato, della carenza di infrastrutture e da un sistema bancario troppo spesso ostile, ha determinato una riduzione dimensionale del sistema delle imprese italiane, causando spesso la delocalizzazione e la conseguente perdita di posti di lavoro, di personale specializzato e, inevitabilmente, l'abbandono degli *standard* di qualità del prodotto;

i recenti allarmi da parte del Copasir sui rischi derivanti dalle attività illegali di *cyberspionaggio*, in grado di determinare effetti altamente penalizzanti per i marchi, i brevetti, i segreti industriali e la proprietà intellettuale, rendono, a parere dell'interrogante, vulnerabili le imprese italiane a livello

internazionale, con evidenti ricadute sul piano economico e finanziario; la necessità di introdurre politiche industriali ed attrattive in grado di incrementare i livelli di crescita e competitività del sistema Paese ed evitare il costante passaggio di proprietà di marchi italiani, posseduti da proprietà straniera, (il cui afflusso di capitali esteri nel nostro Paese non è spesso avvenuto secondo le normali regole di mercato) appare, pertanto, a parere dell'interrogante indifferibile ed urgente, al fine di interrompere una deriva preoccupante e negativa per l'intera economia italiana, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e in caso affermativo, quali valutazioni intenda esprimere, nell'ambito delle proprie competenze;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere, al fine di migliorare i livelli di crescita e competitività del sistema Paese, eliminando le barriere legislative e amministrative che ostacolano l'attività economica.

(4-00692)

[MORRA](#), [MARILOTTI](#), [GRANATO](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [FERRARA](#), [VANIN](#), [FLORIDIA](#), [MONTEVECCHI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presieduto dal 16 febbraio 2016 dal professor Massimo Inguscio, ha indetto in data 5 dicembre 2017 una selezione pubblica per individuare il direttore generale (retribuito con 180.000 euro annui, di cui 60.000 a titolo di retribuzione di risultato). L'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale del CNR, con termine per la presentazione delle candidature il 5 gennaio 2018;

per la selezione, con decreto del 2 febbraio 2018 è stata incaricata apposita commissione esterna, composta da personale altamente qualificato. Compito della commissione era di accertare il possesso, da parte dei candidati, oltre che delle competenze previste dallo statuto (art. 11, comma 2), di una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, dell'orientamento alla valorizzazione e alla crescita delle risorse umane, della capacità di individuare e attuare azioni di *spending review* e di *team building*, della capacità di negoziazione, della consapevolezza dell'importanza della collaborazione con la componente scientifica dell'ente a ogni livello;

all'esito dell'esame delle candidature (in numero di 30) e dei rispettivi *curriculum vitae*, la commissione invitava 11 aspiranti a colloquio. Successivamente la commissione selezionava una rosa di 5 candidati esprimendo i giudizi significativi individuali, sulla base dei quali, il presidente del CNR avrebbe dovuto individuare il più meritevole da proporre al consiglio di amministrazione;

per quanto risulta agli interroganti, i giudizi espressi dalla commissione (in ordine alfabetico) per i 5 candidati, per come si evince dal verbale di riunione n. 7 del 27 aprile 2018, sono: G. B., "Il candidato conferma nel colloquio un buon profilo curriculare, ha una buona padronanza delle problematiche giuridico amministrative e programmatiche. Evidenzia un approccio innovativo, in particolare nella visione organizzativa delle amministrazioni centrali e della vasta e problematica rete degli Istituti sul territorio nazionale"; M. G., "Il candidato, come da curriculum, conosce molto bene gli Enti di Ricerca anche per la ricca esperienza nella direzione generale dell'INGV e nell'attività presso il Miur. Esprime buone capacità progettuali e conosce le 'leve' per attivare processi innovativi e di organizzazione di strutture complesse"; L.M., "Il candidato conferma anche nel colloquio la ricchezza del Curriculum Vitae, le variegate esperienze di alto livello (compreso il trasferimento tecnologico), che danno prova di un'ottima conoscenza degli apparati e funzionamento della Pubblica Amministrazione. Si orienta brillantemente nella complessità degli aspetti gestionali e strategici di Enti di elevata complessità"; A.P., "Il candidato conferma nel colloquio di aver maturato una buona conoscenza nella gestione giuridica ed economica del personale all'interno del CNR nonché una padronanza delle problematiche di bilancio e contabilità pubblica e privata. Presenta, pertanto, un profilo meritevole di attenzione più dal punto di vista amministrativo gestionale che da quello relativo agli aspetti scientifico tecnologici"; L.P., "La candidata ha una buona conoscenza degli Enti di ricerca, in particolare sviluppata prima nell'Istituto Nazionale di Economia Agraria e poi nel Crea nell'attività di supporto tecnico e amministrativo alla rete di ricerca scientifica. Sebbene le sue esperienze siano relative ad Enti di medie

dimensioni e complessità, si ritiene, anche a seguito del colloquio, che la candidata sia interessante date le qualificate esperienze";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il presidente Inguscio, nel corso della seduta del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 2018, comunicava ai 4 componenti presenti che "preso atto degli esiti del processo di selezione (...) ritenuto opportuno integrare la valutazione dei titoli con un ulteriore colloquio tenuto dallo stesso con i cinque candidati ritenuti idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Generale del CNR, propone di nominare il Dott. G.B. quale Direttore Generale del CNR, tenuto conto dell'elevata qualificazione giuridico-amministrativa nonché tecnico-professionale, delle peculiari attitudini professionali gestionali e relazionali dimostrate nel periodo in cui ha svolto le funzioni di Direttore Generale f.f. del CNR";

nel formulare la proposta di nomina approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione, specificava altresì "che la scelta del Dott. B., è stata anche supportata da una valutazione di contesto, ritenendo opportuno che il candidato prescelto fosse in possesso di una specifica conoscenza già maturata nell'Ente";

il presidente Inguscio ha finanche inteso "ritoccare" il giudizio espresso dalla commissione, che aveva ritenuto il dottor B. in possesso di "una buona padronanza delle problematiche giuridico-amministrative e programmatiche" e non di una "elevata qualificazione giuridico-amministrativa nonché tecnico-professionale", come affermato dallo stesso Inguscio innanzi al consiglio di amministrazione;

il presidente Inguscio, per sostenere la nomina del dottor B. e in apparente spregio di quanto elaborato dalla commissione, ha evidenziato le "peculiari attitudini professionali gestionali e relazionali dimostrate nel periodo in cui ha svolto le funzioni di Direttore Generale f.f. del CNR", ovvero dal 27 novembre 2017 al 4 gennaio 2018 (data di scadenza del bando), circa un mese, festività natalizie comprese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda prendere gli opportuni provvedimenti anche censurando il *modus operandi* del presidente del CNR che, con la nomina del candidato B. a direttore generale *pleno iure*, avrebbe totalmente stravolto le competenze richieste dall'avviso pubblico e i giudizi espressi dalla commissione valutatrice, vanificandone il lavoro svolto e mortificando, al contempo, tutti i candidati;

se l'aver introdotto *ex post*, per giustificare la nomina, valutazioni e motivazioni arbitrarie del tutto estranee all'avviso non rappresenti palese violazione dell'art. 97 della Costituzione;

se l'incarico conferito in precedenza di direttore generale *ad interim* al dottor B. (dirigente di seconda fascia del CNR dal solo 2015, sprovvisto di pregressi incarichi di dirigenza generale) possa essere considerato finalizzato *ab initio* a giustificare la nomina a direttore generale;

se non ritenga che la manifestazione d'interesse dei candidati alla selezione pubblica indetta dallo stesso CNR sarebbe stata, di fatto, trasformata in una selezione "riservata" al personale interno al CNR che già rivestiva l'incarico di direttore generale *ad interim*;

se non ritenga che sarebbe stato opportuno, al fine di assicurare *par condicio* a tutti i candidati, che il pregresso incarico di direttore generale *ad interim* fosse stato affidato a personale interno all'ente non partecipante alla selezione per il conferimento dell'incarico *pleno iure*;

se intenda commissariare il CNR, qualora fosse accertato che l'operato dell'ente per la scelta del direttore generale rappresenti una palese violazione delle regole più elementari di correttezza, trasparenza e buona amministrazione, laddove si premierebbero i partecipanti a una selezione pubblica in modo inversamente proporzionale al loro merito.

(4-00693)

[MORRA](#), [MARILOTTI](#), [GRANATO](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [FERRARA](#), [VANIN](#), [FLORIDIA](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTELLONE](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ente pubblico di ricerca finanziato annualmente dallo Stato con circa 60 milioni di euro, presieduto dal 27 aprile 2016 dal professor Carlo



Dogliani è diretto dal 1° settembre 2016 dalla dottoressa Maria Siclari (già dirigente di II fascia del Servizio gare e appalti dell'ISPRA), con decreto n. 330, in data 4 luglio 2017, a firma del direttore generale Siclari, ha bandito un concorso pubblico per 2 posti di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) - VI livello retributivo, a tempo indeterminato, per l'Area tematica "Attività giuridiche e amministrative";

tale Area tematica non è presente in alcuna disposizione legislativa o regolamentare né tantomeno nella declaratoria del profilo professionale di CTER, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, che prevede esclusivamente mansioni di natura tecnica;

si legge nel decreto che il dipendente che riveste il profilo di CTER, che si articola in tre livelli retributivi (6° - di accesso; 5° - intermedio; 4° - apicale), "Svolge mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione: richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare esigenze operative diverse; presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso di macchine, strumenti e/o impianti e/o elaborazione di dati complessi; comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati. In campo informatico, provvede alla realizzazione tecnica di procedure ed archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti. Esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico. Svolge mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati; sviluppare le progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico";

nessuna attività amministrativa e men che meno giuridica è, dunque, prevista per il CTER. Di contro, se solo ci si sofferma sui requisiti di ammissione al concorso richiesti dall'art. 2 del bando di concorso, l'INGV sembra confondere il profilo di CTER con quello di funzionario di amministrazione. Infatti, viene richiesta esperienza professionale nei seguenti campi: "gestione dell'attività negoziale: predisposizione della documentazione di gara (sopra e sotto soglia, procedure negoziali, procedure informali); esame e redazione degli atti istitutivi di soggetti giuridici partecipati dall'ente, degli accordi istituzionali, protocolli d'intesa, atti convenzionali, contratti di ricerca; redazione di atti contrattuali; attività di normazione secondaria: stesura di regolamenti organizzativi, circolari, direttive nelle tematiche di interesse degli enti di ricerca; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da valutarsi in sede di colloquio; conoscenza della lingua inglese";

tale discrepanza tra il profilo professionale messo a bando e i requisiti di ammissione richiesti dallo stesso bando, non sarebbe stata rilevata neppure dalla commissione esaminatrice, nominata dalla dottoressa Siclari con decreto n. 7 del 16 gennaio 2018, presieduta dal dottor Francesco Pirrone, anch'egli dirigente di II fascia dell'ISPRA. La commissione, infatti, come emerge dalle tracce delle due prove scritte pubblicate sul sito dell'INGV, ha predisposto una serie di domande a risposta sintetica; per la prima prova, le domande non hanno avuto il minimo riguardo alla declaratoria del profilo professionale di CTER, trattandosi di quesiti prettamente amministrativi, per di più specifici, ai quali sarebbe stato quasi impossibile rispondere studiando su manuali generalisti;

ancor più specialistiche sono apparse le tre tracce della seconda prova scritta; la prima, finalizzata a misurare le competenze del candidato su "L'opera pubblica realizzata a spese del privato. Definire le peculiarità dell'istituto nelle sue linee essenziali"; con predisposizione "di uno schema di convenzione con la quale un soggetto privato si impegna alla realizzazione, a sua totale cura e spese, di un'opera pubblica"; la seconda, finalizzata a misurare il candidato su "L'affidamento di contratti di sponsorizzazioni dei lavori, servizi e forniture. Brevi cenni sulla fattispecie in esame"; con predisposizione "di uno schema di avviso pubblico con il quale l'amministrazione pubblica rende nota la volontà di ricerca di sponsor per specifici interventi"; la terza, infine, chiedeva al candidato "Nell'ambito della proprietà intellettuale" di "definire le finalità dell'istituto delle società 'spin-off'" e di "predisporre un atto convenzionale tra una società spin-off ed un ente pubblico di ricerca";

dal contenuto delle tracce, sia della prima che della seconda prova scritta, appare del tutto evidente che l'INGV non necessitava di due CTER diplomati, bensì di funzionari di amministrazione, laureati in legge e con specializzazione in determinati settori;

a parere dell'interrogante la procedura concorsuale sembrerebbe, pertanto, posta in essere in maniera del tutto arbitraria e illegittima, per aggirare surrettiziamente il vincolo di organico del profilo di funzionario di amministrazione, dal momento che tutti e 7 i posti disponibili risultavano coperti alla data di emanazione del bando;

con decreto n. 16 del 12 giugno 2018, la direttrice generale dell'INGV ha approvato la graduatoria, dichiarando vincitrici G. M. (punti 91,8/100) e R. U. (punti 87/100);

solo per inciso, in passato, la prima classificata è stata alle dipendenze della dott. Siclari al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA, ora CREA), dove quest'ultima rivestiva l'incarico di dirigente del servizio affari legali, mentre la seconda classificata era dipendente dell'ISPRA (ente di provenienza della dottoressa Siclari e del dottor Pirrone presidente della commissione esaminatrice) con profilo di collaboratore di amministrazione di VII livello (inferiore, dal punto di vista retributivo, al 6° livello CTER) in forza al Servizio gare e appalti, diretto dalla dottoressa Siclari fino al 31 agosto 2016;

non può essere trascurato, infine, che prima dell'emanazione del bando, l'INGV non ha attivato la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a riguardo della quale il dottor Marco Rossi, dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, in un articolo apparso sulla rivista giuridica "Lexitalia", ha evidenziato che "Oltre alle responsabilità erariali e civili derivanti dalla violazione od elusione del principio della previa mobilità, non va sottaciuto che la totale assenza di una procedura di mobilità prima dell'effettuazione di una procedura concorsuale il più delle volte potrebbe ritenersi sintomatica di un comportamento doloso, con quello che ne consegue in tema di responsabilità penale, non potendo il responsabile del personale di una amministrazione pubblica non conoscere (e non applicare) una norma di gestione del personale tanto chiara e costituente un principio generale in materia di reclutamento nel pubblico impiego",

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intendano sollecitare nei confronti dei responsabili della procedura concorsuale che, a parere dell'interrogante, sembrerebbe illegittima, dal momento che sono stati esclusi tanti potenziali candidati in grado di svolgere le mansioni tecniche richieste dal profilo di CTER, così infliggendo un duro colpo alle norme che esigono correttezza e trasparenza nella gestione della cosa pubblica e, in particolare all'articolo 97 della Costituzione

(4-00694)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-00279, del senatore De Bertoldi, sulla riforma delle banche di credito cooperativo;

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00278, del senatore D'Arienzo, sulla concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena gestita da Autostrada del Brennero SpA.

*Avviso di rettifica*

Nel resoconto stenografico della 46ª seduta pubblica dell'11 ottobre 2018, a pagina 182, sotto il titolo: "Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, composizione ed elezione del Presidente", alla prima riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "In data 6 ottobre" con le seguenti: "In data 10 ottobre".

Nello stesso Resoconto, a pagina 186, sotto il titolo: "Disegni di legge, nuova assegnazione", alla seconda riga, sostituire le parole: "in sede redigente" con le seguenti: "in sede referente".

## 1.5.2.2. Seduta n. 50 del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 50a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,  
indi del vice presidente TAVERNA

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 68 e 102 del 6 dicembre 2018 e 26 marzo 2019

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente LA RUSSA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Disegni di legge, annuncio di presentazione

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:*

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» (886).

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Sull'omicidio di Jamal Khashoggi

**URSO (FdI).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**URSO (FdI).** Signor Presidente, colleghi, intervengo per un fatto di coscienza in merito a un episodio

raccapricciante che sta sollevando l'indignazione del mondo, con dichiarazioni, atteggiamenti e decisioni che, l'uno dopo l'altro, stanno coinvolgendo tutti i *partner* mondiali: gli altri Governi europei e persino gli Stati Uniti e la Russia. Parlo dell'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, dissidente saudita sequestrato e ucciso; secondo notizie di cronaca confermate anche qui questa mattina, sequestrato, ucciso e fatto a pezzi - anzi, secondo alcune rilevazioni, fatto a pezzi ancora vivo - dopodiché il suo corpo è stato disperso, e alcuni pezzi sono stati oggi trovati - sembra - nel pozzo del consolato.

Intervengo perché questo episodio certamente non è l'unico, ma è quello che sta sollevando l'indignazione del mondo verso un regime e le sue pratiche di assassinio. Peraltro, nel giustificare la morte del giornalista, dopo averla negata ripetutamente, il regime ha detto che esiste un piano per sequestrare all'estero tutti i cittadini dissidenti e riportarli comunque in patria, dove, ove giungessero vivi (e Khashoggi non è giunto vivo), verrebbero condannati a morte. Questa è la versione ufficiale.

Ebbene, a fronte di questo, mentre oggi si apre la cosiddetta Davos nel deserto, che tutti gli oratori internazionali (imprenditori, economisti ed esponenti delle istituzioni) hanno disertato per manifestare l'indignazione e la condanna del mondo per quanto accaduto, non mi risulta che le nostre istituzioni, il nostro Ministero degli affari esteri e il nostro Governo abbiano speso sino ad oggi - e sono passati ventidue giorni di indignazione mondiale - una parola ufficiale convincente. Anzi, mi risulta solo che ieri il Presidente del Consiglio, avvocato dei cittadini (evidentemente solo italiani), in un intervento sulla stampa estera, abbia risposto, di fronte a una domanda precisa, in maniera evasiva. Cito testualmente: «È un caso molto grave (...) vorremmo aver contezza del fatto in sé prima di confrontarci con i *partner* europei e con Trump». Peccato che i *partner* europei e lo stesso Trump, evidentemente con molta più contezza, siano già intervenuti e ripetutamente in maniera decisa e determinata, con note ufficiali di condanna; uno dei *partner* europei (che a me non è simpatico, ma è il più importante *partner* europeo), la Germania, ha sospeso la vendita di armi all'Arabia Saudita e chiede una direttiva europea in tal senso. (*Richiami del Presidente*).

Presidente, mi scusi, ma credo che non sia un fatto di secondaria importanza in quella che è la Patria delle civiltà.

[PRESIDENTE](#). Sicuramente non lo è ed è il motivo per il quale le ho già concesso sei minuti. La invito a sintetizzare.

[URSO](#) (*FdI*). Mi auguro che almeno questo Parlamento, se il nostro Governo non riterrà di farlo, dedichi un minimo di riflessione a questo martire delle libertà e dell'informazione, perché si trattava anche - e non a caso - di un giornalista che scriveva su «The Washington Post»: sequestrato, torturato, fatto a pezzi e poi ucciso nel consolato del suo Paese. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Urso. Sono certo che il suo appello non resterà senza risposta.

[ALFIERI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD*). Signor Presidente, anche noi come Partito Democratico vogliamo stigmatizzare con forza l'assenza di una presa di posizione da parte del Governo italiano. Lo dico con la consapevolezza che sono passati parecchi giorni e questa è una delle vicende più inquietanti che sia accaduta negli ultimi anni dentro una sede consolare, a discapito di un giornalista dissidente di opposizione, come ce ne sono tanti purtroppo in questi regimi.

Colpisce l'assenza della voce italiana a fronte, invece, di un intervento deciso da parte degli Stati Uniti. Ricordo che gli Stati Uniti sono il Paese che ha il rapporto più stretto con l'Arabia Saudita, che è il loro principale *partner* nel teatro della penisola arabica. Gli Stati Uniti hanno lì le principali basi militari e con l'Arabia Saudita hanno costruito il fronte anti-Iran. Anche nella strategia - controversa e in cui l'Italia si è trovata in mezzo - di questi giorni, volta a far saltare di fatto l'accordo sul nucleare, l'Arabia Saudita è stato il principale *partner*. Nonostante tutto questo, Trump ha preso una posizione durissima, chiedendo ai suoi Ministri - in particolare al Ministro del tesoro - di non partecipare al *summit* che ha ricordato prima il senatore Urso, così come fatto anche dai principali esponenti dei Governi europei e non solo (si potrebbero citare anche le parole di un *leader* che di certo non manca di *Realpolitik*, come Vladimir Putin).

Che cosa è successo invece in Italia? Non vi è stata alcuna presa di posizione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il presidente Conte in pratica si è limitato a dire: «Verificheremo con i nostri alleati». Forse si è perso le agenzie. Trump è già intervenuto da tempo: ha chiesto spiegazioni e telefona ogni giorno a Erdogan. Ogni giorno vengono fuori particolari sempre più raccapriccianti, compresi i depistaggi da parte dei servizi segreti.

Chiediamo con forza che il Governo intervenga e che il presidente Conte non faccia l'assistente dei suoi due Vice *Premier*: quando parla di «alleati» non so se si riferisca agli alleati internazionali o ai suoi due capi, i due Vice *Premier*. Noi chiediamo con forza una presa di posizione del Governo, a partire dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su una vicenda da condannare totalmente e con forza, riguardante un giornalista che faceva il suo lavoro ed è stato giustiziato - perché di questo si tratta - in circostanze allucinanti all'interno di una sede diplomatica. Per questo motivo, il Governo italiano non può far finta di niente.

*(Applausi dal Gruppo PD).*

[AIMI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, vogliamo intervenire anche noi sulla terribile vicenda del dissidente saudita Jamal Khashoggi, anzitutto per evidenziare che egli non è stato «giustiziato». Infatti, questa parola contiene il termine «giustizia». Khashoggi è stato executato, che è una cosa diversa; non solo, egli è stato prima di tutto torturato e poi fatto a pezzi, come ha ricordato anche il collega Urso.

Stiamo parlando di una figura importante, collaboratore del quotidiano «The Washington Post». Come sappiamo, egli è scomparso il 2 ottobre scorso all'interno del consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul, dove si era recato semplicemente per chiedere il rilascio di un documento. Si tratta di un'azione che definiamo assolutamente vigliacca e credo che all'indignazione del mondo si debba unire quella dell'Italia. Stiamo parlando di un regime sanguinario e dobbiamo reagire. La reazione del nostro Governo è stata timida e tiepida e dobbiamo fare di più. L'Italia è stata troppo a lungo silente su questo tema. La Germania ha sospeso la vendita delle armi all'Arabia Saudita, mentre Trump è intervenuto in maniera molto forte per condannare questo atto criminale.

Credo che dobbiamo fare assolutamente il nostro dovere. Come? Anzitutto occorre che gli esponenti istituzionali disdicano incontri, convegni e *meeting* organizzati dall'Arabia Saudita, cominciando dal cosiddetto incontro di Davos nel deserto, almeno sino a quando questo fatto non verrà chiarito.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Rende-Commenda» di Rende, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie della visita *(Applausi)*.

#### **Discussione del disegno di legge:**

**[\(510\) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416- ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso \(Relazione orale\) \(ore 16,50\)](#)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 510.

Il relatore, senatore Giarrusso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[GIARRUSSO](#), relatore. Signor Presidente, Governo, onorevoli senatori, il voto di scambio politico-mafioso è uno dei reati più gravi che può essere commesso in una democrazia. Esso infatti attenta alla libertà del voto, all'effettiva rappresentatività delle istituzioni e all'esercizio della sovranità da parte dei cittadini. Il reato di voto di scambio politico-mafioso attenta alla vita stessa della democrazia.

Non a caso, colleghi, questo reato è stato introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta nel 1992, nel momento in cui cosa nostra portava l'attacco più feroce al cuore dello Stato, massacrando Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli uomini che li proteggevano. Il reato di voto di scambio politico-mafioso viene introdotto a seguito del lavoro di Giovanni Falcone *(Applausi dai Gruppi M5S)*

e *L-SP-PSd'Az*), che prima di essere ucciso stava lavorando al Ministero proprio a queste modifiche da introdurre nel codice, in particolare alla modifica dell'articolo 416-*bis* del codice penale, concernente il reato di associazione mafiosa, proprio per introdurre il suo attuale terzo comma il quale stabilisce che è espressione tipica del sodalizio mafioso il fine di «impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». Questo inserimento nel codice penale veniva collegato, immediatamente dopo, in modo forte e potente, con all'articolo 416-*ter*. Il primo comma dell'articolo 416-*ter* pensato da Giovanni Falcone prevedeva il collegamento della pena fra il 416-*bis* e il 416-*ter*: il politico che si fosse accordato con il mafioso per avere i voti avrebbe subito la stessa pena dell'associato alle cosche. Questo, colleghi, era il testo del 1992. Ma la classe politica del 1992 tradì Falcone e approvò una norma zoppa, come disse la dottrina; non ebbero il coraggio di approvare tutta la norma che aveva preparato Giovanni Falcone. E voi sapete - molti di voi erano qua nella scorsa legislatura - che c'è stato il tentativo e la domanda di riformare nella scorsa legislatura questo reato, per superare quella norma cosiddetta zoppa.

Ebbene, quel rimedio è stato peggiore del male. Soltanto venti giorni dopo l'approvazione della riforma dell'articolo 416-*ter*, avvenuta nella scorsa legislatura, la Cassazione bollò la nuova norma con un marchio di infamia - fatemelo dire - parlando di norma più favorevole al reo. (*Applausi del senatore Airola*). Noi dobbiamo ricordarlo in quest'Aula! Falcone venne tradito di nuovo. Adesso, con questo testo, noi riportiamo nuovamente nel codice il collegamento fra l'articolo 416-*bis* e il voto di scambio politico-mafioso, ossia l'idea di Giovanni Falcone. Ma facciamo di più: abbiamo avuto il coraggio di andare fino in fondo, di fare quello che ci aveva chiesto Giovanni Falcone: di estendere la fattispecie punitiva a tutto quell'universo di comportamenti che caratterizzano l'accordo tra la politica e la mafia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Infatti, la nuova formulazione prende in considerazione non solo l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro o di altra utilità, ma aggiungiamo ad «altra utilità» quella parola che nella scorsa legislatura non avete, non hanno avuto il coraggio di mettere: «qualunque» altra utilità, che non è una differenza da poco. Su questo testo nella scorsa legislatura abbiamo combattuto anche su una sola parola. Ma non solo: prendiamo in considerazione anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Questo elemento, assieme agli altri, completa la fattispecie sotto il profilo dei comportamenti imputabili al politico che si accorda con le mafie per ottenere i voti. Inoltre, attraverso il testo esitato in Commissione, estendiamo la punibilità anche a chi commette questo reato attraverso intermediari, per evitare la vergogna che abbiamo visto con la vecchia norma di vedere politici - dobbiamo dirlo - assolti dal voto di scambio politico-mafioso e condannati, invece, i loro portaborse. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 416-*ter*, poi, sottopone alla stessa pena colui che promette di procurare voti e, quindi, il soggetto appartenente alle cosche che si accorda con il politico o con l'intermediario per commettere il reato.

Il terzo comma del medesimo articolo, inoltre, prevede una fattispecie che provoca l'aumento della pena della metà. È un aumento importante, non è una semplice aggravante: è una fattispecie autonoma. La pena viene aumentata della metà perché in quel caso, ossia qualora il politico venga eletto, si realizzerebbe l'obiettivo delle cosche previsto dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*: muore la democrazia quando un politico viene eletto con i voti dei mafiosi! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Lo dobbiamo ricordare in quest'Aula, dove Governi si sono retti con il voto di un solo senatore, per giunta successivamente accusato di essere stato prezzolato per quel voto. Voi immaginate che danno possono produrre le mafie portando in Parlamento anche un solo senatore o un solo deputato, che può determinare le sorti del nostro Paese. Per questo è prevista una pena seria, grave, importante.

Inoltre, nel corso del dibattito è emersa la necessità, proprio su questo punto, di precisare che l'elezione deve avvenire ovviamente per quella tornata elettorale in cui i voti sono stati scambiati tra il politico e le cosche. È stato quindi presentato un emendamento a mia firma proprio per specificare questo punto. Io ringrazio il Presidente e i membri della Commissione giustizia per l'ottimo lavoro che siamo riusciti a fare nella stesura di questa norma, ponendo, a mio parere, le basi per avere finalmente nel codice uno strumento che possa recidere, una buona volta, i rapporti fra la politica e la mafia, mettendo paura a chi



si voglia accordare con i mafiosi per averne il voto. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

**PRESIDENTE.** Noi dovremmo cominciare la discussione generale sul provvedimento, ma in realtà sta iniziando esattamente in questo momento la riunione dei Presidenti dei Gruppi e quindi, come è prassi e vista anche la specifica richiesta avanzata da un Presidente di Gruppo, sospendo la seduta fino alla conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,01, è ripresa alle ore 18,01).*

**Presidenza del vice presidente TAVERNA**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

**DAL MAS (FI-BP).** Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, il disegno di legge in parola che ci occupa oggi vede sicuramente un protagonista nell'esegesi della storia anche recente di questa Repubblica e che ha un nome ben preciso, Giovanni Falcone, oggi in realtà eccessivamente tirato per la giacchetta dal relatore, benché io comprenda - e di questo sono testimone, per l'impegno che ha dimostrato in Commissione - che la questione lo appassioni particolarmente. E sebbene gli abbia portato anche degli argomenti vincenti, sinceramente il fatto che si tenti da parte del MoVimento 5 Stelle di dire che loro sono i continuatori del pensiero di Giovanni Falcone mi sembra qualcosa di esagerato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Noi stiamo parlando dell'articolo 416-ter del codice penale che viene modificato da questo disegno di legge e allora come oggi - dico allora riferendomi alla precedente legislatura, in cui non c'ero - se andiamo a vedere i risultati e l'evoluzione di questo disegno di legge, gli schieramenti sono gli stessi: da una parte i giustizialisti e dall'altra i garantisti. Poi dirò perché siamo davanti al paradosso dell'eterogenesi dei fini: mi riferisco ai risultati non intenzionali rispetto a quelli che evidentemente il senatore proponente Giarrusso intendeva ottenere con questo disegno di legge. Ma andiamo per ordine. Innanzitutto, stiamo parlando di una modifica ad un articolo del codice penale introdotto nel 1992 dal decreto-legge Martelli-Scotti, poi modificato e novellato nel 2014. La differenza tra un giustizialista e chi giustizialista non è, perché appartiene ad un'altra categoria, sta evidentemente nella distinzione tra chi utilizza l'enunciazione del sospetto e la cultura del sospetto per farne non solo argomento indiziario, ma argomento di prova. È tutto lì. Per noi le prove si formano in tribunale su fatti; evidentemente qui abbiamo utilizzato ampiamente questa premessa: il sospetto come semplice promessa elettorale e già argomento di prova. Questo è pericoloso, come dimostreremo dopo nel corso del dibattito e dell'illustrazione... *(Brusio).*

**PRESIDENTE.** Chiedo cortesemente ai colleghi di abbassare il tono della voce, per consentire al collega di concludere il suo intervento.

**DAL MAS (FI-BP).** ...degli aspetti, come dire, incongruenti e dell'eterogenesi dei fini che si propone il nostro relatore.

Al di là di tutto questo, per i garantisti una norma di tal fatta presuppone quantomeno maggiore attenzione, soprattutto nel momento in cui si presuppone e si richiede da parte nostra che vi sia la prova dello scambio, che altrimenti rende tutto vago, tutto incerto e tutto impalpabile e quindi assolutamente discrezionale. Ciò è dimostrato nella prassi per cui talvolta una dichiarazione di un picciotto o di un boss è stata sufficiente per incrinare alcune carriere politiche, magari denunciando un fatto avvenuto chissà dove e chissà quando. Il senatore Giarrusso ha fatto una ricostruzione puntuale dal suo punto di vista, però nel 2013 mi sembra che il primo testo approvato alla Camera dei deputati - lei mi correggerà certamente - recava una dicitura che era più affine ad una prossimità ai fatti. Nella norma approvata in prima lettura alla Camera dei deputati, che ottenne in quel caso un ampio consenso - stiamo parlando del 2013 e non di un'era geologica fa - si diceva: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis... del codice penale». In pratica ci si riferiva al metodo mafioso, che voi oggi andate ad espungere, a togliere dalla normativa. È questo il punto, caro senatore Giarrusso, perché quella norma, che in quel momento ebbe un ampio consenso, poi fu modificata al Senato, sulla base di una non limpida competizione che c'era allora tra voi e il Partito Democratico e che portò all'attuale formulazione, che oggi nuovamente riformulate, dell'articolo 416-ter. Rispetto a quella formulazione, per noi accettabile, avete tolto l'avverbio «consapevolmente» e avete introdotto l'inafferrabilità della promessa e cioè

chiunque accetta la promessa di procurare voti è *ipso facto* colpevole.

Vedo che sto per finire il tempo a mia disposizione e quindi sono costretto ad accelerare per giungere alle conclusioni, ma ci sono due cose di assoluta evidenza, nella proposta che oggi discutiamo, che sono veramente singolari. La prima è l'aggravante per l'eletto, che comporta un aumento di pena fino al 50 per cento. Praticamente, se per caso si dovesse dimostrare che l'eletto ha accettato una promessa e la sua elezione non è determinata da quel fatto, ma sarebbe stato comunque eletto, egli rischia una pena superiore a quella dell'omicidio... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. C'è stato un problema con i tempi. Consentiamo al senatore di terminare il suo intervento.

DAL MAS *(FI-BP)*. Certamente, signor Presidente, avevo appena premesso che stavo per concludere il mio intervento e quindi mi limito semplicemente a richiamare la contraddizione rispetto alla pena applicata e a questa circostanza aggravante esagerata. Sarebbe bastato scrivere che la pena è aumentata e sappiamo che l'aumento, se non è specificato, può avvenire fino a un terzo e ritengo che sia di per sé sufficiente. E poi, altro dato, una circostanza di questo tipo si applica in ogni caso o è necessario un nesso eziologico? Se, infatti, si dovesse applicare in ogni caso, entriamo nella contraddizione che dicevo prima; se, invece, fosse necessario l'accertamento di un nesso eziologico, saremmo davanti a una *probatio diabolica*. In realtà, caro proponente, senatore Giarrusso...

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

DAL MAS *(FI-BP)*. Credo che comunque l'Assemblea abbia la possibilità di migliorare il testo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Collegli, sono previste circa due ore di discussione generale. Ciascun oratore avrà dieci minuti a disposizione. Vi prego di rimanere nei tempi.

È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà.

[MANTOVANI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, voglio iniziare il mio intervento parlando delle mafie al Nord, e in particolar modo delle mafie nella mia Regione, l'Emilia-Romagna. A Reggio Emilia si sta svolgendo il più grande processo per mafia mai svolto al Nord.

Il processo Aemilia è iniziato nel 2015 con 240 imputati, accusati di essere appartenenti e collusi a un unico clan della 'ndrangheta. Lo scorso 16 ottobre, una settimana fa, si è svolta la centonovantacinquesima e ultima udienza.

Le sentenze definitive della Cassazione, ossia quelle del rito abbreviato che si è svolto a Bologna, arriveranno domani, 24 ottobre, mentre le prime sentenze del rito ordinario, svoltosi a Reggio Emilia, arriveranno a novembre. Sono 200 i capi di imputazione: si va dall'estorsione alle minacce, dall'usura all'intestazione fittizia dei beni, dal falso in bilancio alla turbativa d'asta, dalla detenzione illegale di armi all'emissione di fatture false, dal caporalato e sfruttamento di manodopera al riciclaggio, fino ad arrivare al reato più grave: l'associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nell'inchiesta sono coinvolte Forze di polizia, funzionari e dirigenti di pubbliche amministrazioni, giornalisti e liberi professionisti, un consigliere comunale, imprenditori, costruttori, consulenti fiscali. Ma al centro di tutto ci sono i capi e gli uomini della cosca di Nicolino Grande Aracri. *(Brusio)*.

[PRESIDENTE](#). Collegli, capisco che la discussione generale è sempre un momento particolare, però o si abbassa la voce e si contenta all'oratore di parlare oppure ci si accomoda fuori e si continua con i discorsi personali. Vi ringrazio. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

[MANTOVANI](#) *(M5S)*. Grazie, Presidente. Stavo dicendo che al centro di questo processo ci sono i capi e gli uomini della cosca di Nicolino Grande Aracri e di Nicola Sarcone, originari di Cutro, in provincia di Crotone. Questa cosca della 'ndrangheta non appartiene soltanto all'attualità calabrese, ma appartiene principalmente all'attualità della nostra vita al Nord. Essa si è, infatti, stabilmente insediata in Emilia da più di venticinque anni. Per decenni, gli amministratori locali emiliani hanno sottovalutato tale situazione.

Già nel 2008, davanti agli allarmi lanciati dalle associazioni antimafia e da noi, allora Meet Up Grilli Reggiani, si giravano dall'altra parte e dicevano che l'Emilia aveva gli anticorpi. In realtà, il cancro mafioso si era già insinuato nella nostra società attraverso la mafia dei colletti grigi, degli imprenditori e dei liberi professionisti emiliani *doc*, che non avevano problemi a fare affari con uomini delle



cosche. È finita con il Comune di Brescello sciolto per infiltrazioni mafiose.

Come dimenticare, poi, le non certo edificanti visite elettorali a Cutro dei candidati a sindaco di Reggio Emilia nel 2009 per le celebrazioni del patrono; visite criticate da associazioni e da procuratori antimafia. Ci andò l'allora sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio; ci andò il candidato a sindaco di Forza Italia. Non ci andò - va dato atto - il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). I procuratori chiarirono fin da subito che non eravamo più davanti alla semplice infiltrazione di un clan della 'ndrangheta al Nord, ma al suo radicamento, e non solo in Emilia, dato che le attività si svolgevano anche in altre Regioni, come Veneto e Lombardia.

Agli imputati nel processo Aemilia è contestato il 416-bis, cioè l'appartenenza a una associazione mafiosa. Tra gli indagati non ci sono solamente i presunti affiliati al clan, ma anche tutte quelle persone apparentemente normali che a quel clan si sono rivolte: per evadere le tasse, per aumentare i profitti, per fare la bella vita, per avere immediatamente a disposizione contanti e per aggiudicarsi gli appalti. Il giro di affari aveva a che fare principalmente col settore dell'edilizia e una parte consistente dell'inchiesta riguarda gli appalti per la ricostruzione dopo il terremoto del 2012 tra Reggio e Modena. Sono sotto accusa non soltanto imprenditori, alcuni dei quali ridono per la tragedia del terremoto, ma anche colletti bianchi accusati di non aver escluso aziende dalla *white list*. Gli inquirenti sostengono anche di aver documentato attività a sostegno e tentativi di influenzare alcune elezioni amministrative in diversi Comuni, con l'obiettivo di avere maggior controllo e influenza sulle istituzioni. Dopo le elezioni comunali del 2014 di Reggio Emilia c'è stata una condanna per brogli elettorali sulla base di una denuncia di una nostra consigliera comunale, Alessandra Guatteri. Nel mega processo Aemilia non c'è il reato di voto di scambio politico-mafioso, forse proprio perché la fattispecie non si descrive puntualmente come nella formulazione che oggi si propone nel disegno di legge in esame, ossia la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Il voto di scambio politico-mafioso è un drammatico fenomeno che determina conseguenze molto negative sul nostro sistema Paese. Innanzitutto comporta una perdita di fiducia dei cittadini verso le istituzioni; in secondo luogo, dà un enorme potere alle mafie, perché concede loro visibilità e le riconosce potenti; infine, rende ricattabili tutti, non solo l'uomo politico corrotto, ma anche il partito o l'istituzione da lui rappresentata.

Quando le organizzazioni mafiose riescono a condizionare il consenso, la vita democratica del nostro Paese viene distorta. Si pensi al fenomeno dell'astensionismo: le massicce astensioni odierne consentono infatti il successo di talune elezioni con un numero minimo di voti o con un secondo turno stabilito dalla legge elettorale. In queste situazioni i voti mobilitati dai mafiosi possono diventare preziosissimi e determinanti per ottenere la vittoria elettorale. Ogni persona che non vota è un voto che conta doppio per corrotti e mafiosi.

Le cronache continuano a riportare fenomeni di pesante inquinamento a livello locale al Sud e al Nord, dove le mafie hanno da tempo radicato gran parte dei loro affari, peraltro sempre più prosperosi. È questa l'accusa che sta facendo emergere con forza il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, secondo cui quanto emerso dall'operazione Aemilia è appena la punta dell'*iceberg*. Per De Raho la mafia, fattasi imprenditrice, spara di meno, ma corrompe di più e sottolinea: la nostra zavorra sono mafia e corruzione, quest'ultima dilaga, ma quando ci sono corruzione e mafia l'economia va a fondo. Questo perché con i loro capitali immensi e sanguinanti, provenienti da droga, prostituzione, tratta, traffico di esseri umani, riduzione in schiavitù, traffico di armi, azzardo azzerano l'economia legale, inquinano il mercato, distorcono il sistema dei prezzi, eludono le tasse con false fatturazioni. L'economia basata sulla legalità non riesce più a competere ed è destinata a fallire; tutta l'economia va verso una deriva illegale con l'appoggio di una politica compiacente.

Per questo è necessario avere leggi penali in grado di punire chi commette questo orrendo crimine da entrambe le parti: chi offre e chi accetta lo scambio. La riforma dell'articolo 416-ter del codice penale oggi in esame è solo l'ultima delle modifiche normative fatte al codice penale con lo scopo di giungere all'obiettivo di ridurre il più possibile le interpretazioni giurisprudenziali.

In particolare, con questo intervento si elimina il riferimento al metodo dell'intimidazione mafiosa. Ciò rende irrilevante il metodo attraverso il quale ci si impegna a procurare i voti oggetto dell'accordo

politico-mafioso, anche sulla base dell'ovvia considerazione che la possibilità di provare l'utilizzo del metodo mafioso, a volte, è estremamente difficile.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

MANTOVANI (M5S). Sì, Presidente.

Peraltro, come detto, il metodo mafioso non è fatto soltanto di violenza o di minacce. A certi sodalizi criminali è sempre convenuto diffondere nella popolazione l'idea che, chiedendo il loro aiuto, si potevano raggiungere gli uomini di partito e gli uffici pubblici che erano nelle loro agende di contatti. Infine, come esponente di un movimento politico che ha sempre premiato l'onestà, voglio sottolineare come non sia compito solo delle norme far rispettare la legalità.

PRESIDENTE. Senatrice, concluda, le do ancora quindici secondi.

MANTOVANI (M5S). La ringrazio.

Non bastano le condanne o i reati commessi e giudicati come tali: ci sono i fatti, gli episodi che non costituiscono di per sé illeciti, ma che evidenziano una connessione, mentre dovrebbe esserci una rimarcata distanza.

Tali fatti, tali elementi di contiguità devono essere esaminati dai partiti stessi e condannati politicamente. Diceva infatti Borsellino... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatrice, deve concludere perché altrimenti poi sono costretta a dare ulteriore tempo a tutti e non è possibile. Ho già spiegato che abbiamo due ore di discussione generale, per cui devo ritenere il suo intervento concluso.

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 22 novembre.

La settimana corrente sarà dedicata all'esame dei disegni di legge sul voto di scambio politico-mafioso e sulla legittima difesa.

Per quest'ultimo provvedimento, la Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi domani, alle ore 17, per valutare, alla luce del dibattito, l'ulteriore articolazione temporale della discussione nonché il mantenimento o meno del *question time* previsto per giovedì.

Al momento, la seduta di domani non prevede orario di chiusura.

La prossima settimana l'Assemblea non terrà seduta per consentire i lavori delle Commissioni, in particolar modo delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul decreto-legge in materia di sicurezza pubblica.

L'esame di quest'ultimo provvedimento avrà inizio nella seduta di lunedì 5 novembre, con inizio alle 9,30, e proseguirà martedì 6 novembre fino alla sua conclusione, con sedute senza orario di chiusura.

Nelle sedute di mercoledì 7 e giovedì 8 saranno discussi gli argomenti non conclusi nelle settimane precedenti: Commissione di inchiesta sul sistema bancario e rete nazionale registri tumori.

Il calendario prevede inoltre la discussione dei seguenti provvedimenti: decreto-legge sulla città di Genova e altre emergenze, ove approvato dalla Camera dei deputati, nella settimana dal 13 al 15 novembre; decreto-legge fiscale, legge europea 2018 e connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché ratifiche di accordi internazionali, nella settimana dal 20 al 22 novembre.

Restano confermati nelle predette settimane il sindacato ispettivo nonché il *question time*, alle ore 15 di giovedì 8, 15 e 22 novembre.

Infine, il calendario sarà integrato con la discussione del rendiconto e del bilancio interno del Senato.

### **Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2018:

- Disegno di legge n. 822 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

- Documento LXXXVI, n. 1 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018
- Documento LXXXVII, n. 1 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 22 novembre 2018:

Martedì	23	Ottobre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 510 - Voto di scambio politico-mafioso
Mercoledì	24	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 5 e connessi - Legittima difesa
Giovedì	25	"	h. 9,30-20	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento ( <b>giovedì 25, ore 15</b> )

La settimana dal 29 ottobre al 2 novembre è riservata ai lavori delle Commissioni.

Lunedì	5	Novembre	h. 9,30	- Disegno di legge n. 840 - Decreto-legge n. 113, sicurezza pubblica ( <i>scade il 3 dicembre</i> )
Martedì	6	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 846 - Decreto-legge n. 115, giustizia sportiva ( <i>voto finale entro il 7 novembre</i> ) ( <i>scade il 5 dicembre</i> )
Mercoledì	7	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 494 e connessi - Istituzione Commissione di inchiesta sistema bancario e finanziario ( <i>dalla sede redigente</i> ) ( <i>ove conclusi dalla Commissione</i> )
Giovedì	8	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 535 e connessi - Rete nazionale registri tumori ( <i>dalla sede redigente</i> ) - Interpellanze e interrogazioni - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento ( <b>giovedì 8, ore 15</b> )

Gli emendamenti al disegno di legge n. 840 (Decreto-legge n. 113, sicurezza pubblica) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 30 ottobre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 846 (Decreto-legge n. 115, giustizia sportiva) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 5 novembre.

Martedì	13	Novembre	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	14	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 109, disposizioni urgenti per la città di Genova e altre emergenze ( <i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il 27 novembre</i> )
Giovedì	15	"	h. 9,30-20	- Interpellanze e interrogazioni - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento ( <b>giovedì 15, ore 15</b> )

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 109, disposizioni urgenti per la città di Genova e altre emergenze) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Martedì	20	Novembre	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	21	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 886 - Decreto-legge n. 119, in materia fiscale ( <i>voto finale entro il 22 novembre</i> ) ( <i>scade il 22 dicembre</i> )
Giovedì	22	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 822 - Legge europea 2018 e connessi <i>Doc. LXXXVI n. 1 e Doc. LXXXVII n. 1</i> - Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla

				Commissione affari esteri - Interpellanze e interrogazioni - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento <b>(giovedì 22, ore 15)</b>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 886 (Decreto-legge n. 119, in materia fiscale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 15 novembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 822 (Legge europea 2018) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario sarà integrato con la discussione del rendiconto e del bilancio interno del Senato.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 840**

**(Decreto-legge n. 113, sicurezza pubblica)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h	
Governo	1h	
Votazioni	1h	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	42'
FI-BP	1h	10'
L-SP-PSd'Az	1h	08'
PD	1h	04'
FdI		42'
Misto		38'
Aut (SVP-PATT, UV)		35'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 846**

**(Decreto-legge n. 115, giustizia sportiva)**

(3 ore e 45 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	15'
Gruppi 3 ore, di cui:	
M5S	44'
FI-BP	30'
L-SP-PSd'Az	29'
PD	28'
FdI	18'
Misto	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	15'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...**

**(Decreto-legge n. 109, disposizioni urgenti per la città di Genova e altre emergenze)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'

Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	13'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 886  
(Decreto-legge n. 119, in materia fiscale)  
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1h	
Governo	1h	
Votazioni	1h	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	42'
FI-BP	1h	10'
L-SP-PSd'Az	1h	08'
PD	1h	04'
FdI		42'
Misto		38'
Aut (SVP-PATT, UV)		35'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 822 (Legge europea 2018)  
e connessi *Doc. LXXXVI n. 1* e *Doc. LXXXVII n. 1* (Relazioni programmatica  
e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	13'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [510](#) (ore 18,23)**

[PRESIDENTE](#). È iscritto a parlare il senatore Mangialavori. Ne ha facoltà.

[MANGIALAVORI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, un'ordinata evoluzione politica concilia - o dovrebbe conciliare sempre - l'esigenza della legalità con la libertà di espressione del pensiero e l'opzione politica rappresenta certamente una delle libertà fondamentali di

ogni individuo.

Il progressivo espandersi della criminalità organizzata ha rappresentato, però, uno dei limiti principali alla libertà di iniziativa politica, purtroppo in tutto Italia nell'ultimo periodo, ma soprattutto al Sud, terra dalla quale anch'io provengo.

Pertanto, per il Gruppo Forza Italia, come ritengo per tutti i Gruppi di questo Parlamento, sconfiggere la criminalità organizzata rappresenta, prima di tutto, una battaglia di libertà. È un obiettivo di ampia portata e può essere ottenuto lavorando su vari campi: certamente su quello culturale, educando le nuove generazioni alla cultura della legalità, della giustizia sociale, del merito e delle pari opportunità; ma anche su quello legislativo e infine, ma non per ultimo, su quello politico, offrendo dei modelli virtuosi da applicare nelle prassi quotidiane.

Per come si evince dai lavori preparatori al provvedimento in esame, l'*iter* dei precedenti normativi risulta particolarmente complesso. È stato già detto che la prima norma risale al 1992, a quell'articolo, il 416-*ter*, derubricato come scambio elettorale politico-mafioso. Non vi è alcun dubbio che scacciare ogni legame, indipendentemente dalla sua gravità, dalle istituzioni pubbliche rappresentative sia una inderogabile necessità, e non è una necessità solo del MoVimento 5 Stelle, cara collega Mantovani.

Assumono, però, rilievo anche le modalità con cui si cerca di ottenere questo risultato; se su un tema così complesso e importante si propongono soluzioni errate, il rischio di ottenere l'effetto contrario o un incentivo al disimpegno pubblico risulta particolarmente elevato e - lo ribadisco - soprattutto al Sud. E questo rischio naturalmente bisogna scongiurarlo con tutte le forze. Il tentativo di infiltrazione nelle istituzioni politiche - lo ribadisco, affinché nessuno mai, né sulla stampa né tantomeno sui *social*, possa dire che Forza Italia era contraria alla normativa sul voto di scambio - va contrastato con ogni mezzo.

Il testo approvato dalla Commissione giustizia amplia il contenuto dell'articolo 416-*ter* sullo scambio elettorale politico-mafioso. Si censura penalmente chi accetta, direttamente o per mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti, non solo dietro la promessa di denaro o di qualsiasi altra utilità, in cambio della soddisfazione degli interessi o delle esigenze dell'associazione mafiosa. La pena prevista - come è stato precedentemente detto - va da dieci a quindici anni, con un raddoppio della stessa nel caso in cui, appunto, il candidato fosse eletto. In più, naturalmente, c'è la condanna alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

I dubbi sul testo in esame sono già stati manifestati dai senatori Caliendo, Dal Mas e Modena in Commissione giustizia il 26 settembre ultimo scorso. La prima lacuna - a giudizio dei colleghi - è l'esclusione della punibilità per i soggetti non appartenenti all'organizzazione mafiosa, che chiaramente diminuisce la portata della norma. Esistono, poi, ambiguità interpretative sul disegno di legge in discussione, espresse in fase consultiva anche dalla Commissione affari costituzionali, che, ai fini della configurabilità dell'illecito, dovrebbe mantenere il riferimento al metodo mafioso, che invece non è presente nel testo.

Il testo licenziato dalla Commissione ha - per fortuna - recepito la proposta emendativa dei colleghi Caliendo, Modena e Dal Mas e la norma prevede che in capo al candidato accettante vi sia la certezza dell'appartenenza al sodalizio mafioso del promittente. Nel primo comma è stato inserito l'inciso «direttamente o a mezzo di intermediari». In realtà, la modifica è inutile, in quanto l'eventuale intermediario concorrerebbe già, stante la formulazione attuale, nel reato.

A noi del Gruppo Forza Italia diversi emendamenti, però, sono stati rigettati. Ad esempio, nel primo comma del disegno di legge in esame è stata inserita una modifica rilevante, in quanto ad oggi l'accettazione o la promessa - anche la promessa è punibile - sono punibili se realizzate mediante le modalità di cui all'articolo 416-*bis*, comma 3, come già detto dal senatore Dal Mas. Nella formulazione proposta dal disegno di legge, invece, la promessa deve provenire da «soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*». Questa modifica - per quanto già accennato è immediatamente intuibile - potrebbe restringere il campo di applicazione della norma, in quanto, oggi, chiunque risulta punibile, purché la promessa sia formulata con «le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*». Se fosse approvata la modifica, la promessa dovrebbe invece provenire necessariamente da soggetti appartenenti all'associazione mafiosa. La promessa proveniente da un soggetto estraneo al sodalizio

criminale non sarebbe punibile e non sarebbe punibile neanche la sua accettazione. Non è l'unico emendamento proposto da Forza Italia. Con il rigetto si disperde l'opportunità di un confronto più articolato e scevro da pregiudizi e opposizioni che, ove si fosse invece concretizzata, avrebbe certamente giovato alla buona riuscita del testo.

Il testo, inoltre, presta il fianco a numerose critiche. I rilievi tecnici sono già stati ampiamente avanzati dal Gruppo Forza Italia. Fra questi vi è anche l'aggravante connessa all'ottenimento della carica elettiva. In questo caso, la pena è aumentata della metà (da quindici a ventidue anni e sei mesi). Ricordo che in caso di omicidio non aggravato la pena prevista è fino a ventuno anni.

La formulazione dell'aggravante proposta non è, comunque, del tutto lineare e propone una questione interpretativa: occorre che l'elezione sia avvenuta grazie al sostegno dell'associazione mafiosa o l'aggravante si applica anche nel caso di pura e semplice avvenuta elezione del candidato? In quest'ultimo caso risulterebbe chiaramente violato il principio di offensività. Nel caso, invece, che la norma sia da interpretarsi nel senso più ragionevole, e cioè che si ritenga necessario un nesso di causalità tra l'intervento mafioso e l'elezione, si proporrebbe un insormontabile problema di natura probatoria, essendo necessario accertare che il candidato sia risultato eletto grazie al supporto dei voti provenienti da ambienti mafiosi e non da ambienti sani.

Gli aspetti tecnici che, però, sottendono a scelte politiche poco ponderate non convincono il Gruppo Forza Italia. Tengo a ribadire che ciò che non convince non è l'eliminazione assoluta della mafia da processi politici, ma la modalità con la quale questo Governo vuole porre in essere una legge che non aiuterà la buona riuscita del buon proposito. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico statale «Elio Vittorini» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 510 (ore 18,33)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

**GRASSO** (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, appare certamente necessaria la riforma dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico mafioso per rompere, una volta per tutte, il legame che spesso unisce il mondo della politica con quello della criminalità organizzata.

Ormai, non è solo la dazione del danaro la controprestazione che il politico mette in campo nello scambio corruttivo. Questa controprestazione può, infatti, concretizzarsi nella promessa di appalti pubblici, nell'acquisizione di forniture, nella concessione a imprese a partecipazione pubblica che favoriscano l'infiltrazione criminale nell'economia e nei lavori pubblici, nella promessa di posti di lavoro e di comportamenti omertosi a difesa di un sistema che ostacola l'azione delle Forze di polizia sul territorio, nonché nel soddisfare più genericamente gli interessi delle associazioni mafiose e di singoli affiliati.

È necessario allora, in questa sede, ricordare brevemente alcuni dati storici. Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è stato introdotto nel nostro codice penale con il decreto-legge n. 306 del 1992 (il cosiddetto decreto-legge Scotti-Martelli), convertito nella legge n. 356 dello stesso anno. Visto l'abuso attuale di decreti-legge, ci tengo a sottolineare che quello fu un decreto-legge davvero necessario e urgente: venne emanato l'8 giugno, a pochi giorni di distanza dalla strage di Capaci.

Con l'articolo sul voto di scambio si decise di intervenire per reprimere e stroncare il patto sporco tra la mafia e la politica locale e nazionale. Indubbiamente è un vasto programma. Con lo stesso decreto-legge fu aggiunta, tra le finalità tipiche delle associazioni mafiose, quella di impedire e ostacolare il libero esercizio del diritto di voto, cuore della democrazia rappresentativa, mediante la possibilità di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Appare evidente la tutela del bene giuridico ordine pubblico, messo in pericolo dal connubio tra mafia e politica, enunciata a livello costituzionale anche degli articoli 48 e 51 della Costituzione, secondo i quali il voto deve essere libero e l'accesso alle cariche elettive deve avvenire in condizioni di effettiva uguaglianza e di correttezza delle consultazioni elettorali.

Dopo una lunga battaglia - ricordo i braccialetti bianchi di Riparte il futuro - nel corso della passata

legislatura, con la legge n. 62 del 2014, la disciplina originaria del reato di scambio elettorale politico-mafioso, inizialmente configurata - come abbiamo accennato - nell'ipotesi di colui che otteneva dalla mafia la promessa di voti soltanto in cambio dell'erogazione di denaro, è stata ampliata con la controprestazione di altra utilità, e cioè di qualsiasi altro tipo di vantaggio diverso dal denaro, quale ad esempio l'assegnazione di appalti pubblici, l'assunzione di lavoratori e così via.

Ma per migliorare la legge sarebbe bastata soltanto siffatta modifica, e questo era stato l'intervento da me proposto nel disegno di legge n. 9 del 2013 nella scorsa legislatura. Purtroppo, l'intervento di riforma - a mio avviso - ha introdotto un elemento ulteriore, consistente nelle modalità indicate nel terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale (l'intimidazione, l'assoggettamento, l'omertà, cioè quelle caratterizzanti l'associazione mafiosa), così richiedendo un riferimento al metodo mafioso come precisa connotazione della promessa di procurare voti in cambio di denaro o altra utilità.

Ebbene, questo passaggio - a mio modo di vedere - ha diminuito l'impatto del provvedimento. Infatti, la giurisprudenza della Cassazione che seguì, in virtù dell'introduzione di questo nuovo elemento costitutivo, ha ritenuto che la norma fosse funzionale all'esigenza di punire sia l'accordo politico-elettorale - e non solo a quello - sia quell'accordo avente ad oggetto l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale del singolo procacciamento di voto con le modalità tipiche connesse al suo modo di agire. Quindi, si introdusse un nuovo elemento che doveva connotare la promessa, l'accordo di scambio elettorale.

Ai fini della punibilità, poi, interpretazioni rigoristiche sono arrivate a pretendere la volontà da parte del politico di concludere uno scambio in cui siano espressamente contemplate le modalità mafiose del procacciamento di voti, non potendosi fare ricorso alla sola qualità soggettiva dell'interlocutore mafioso (questo secondo la giurisprudenza). Appare del tutto evidente che richiedere una *probatio diabolica*, cioè la necessità di provare l'utilizzo del metodo mafioso connesso alla promessa e al procacciamento del singolo voto di scambio, finisce col vanificare la portata applicativa della disposizione.

Se l'accordo avviene con un esponente mafioso di indiscussa notorietà, poiché protagonista delle cronache giudiziarie, quale personaggio al vertice della famiglia mafiosa locale, più volte tratto in arresto, e datosi alla latitanza prima di subire una condanna irrevocabile per reati di criminalità organizzata, è evidente che il solo far sapere che c'è stato un accordo con tale soggetto, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno condannato in via definitiva, determina in sé il condizionamento degli elettori mediante una forma di intimidazione e di assoggettamento ambientale, derivanti non dall'esercizio di forme espresse di coercizione, quanto dalla sua notorietà delinquenziale, dalla violenza e dalla forza repressiva esercitata in passato, dalla condivisione da parte di alcuni elettori del sistema illecito in cui è calata l'organizzazione e, infine, dai vincoli interni ed esterni di appartenenza ad essa.

È altrettanto evidente che, allorché il patto di scambio elettorale è stipulato da un soggetto estraneo al gruppo mafioso, entrambi i soggetti che lo pongono in essere devono sapere e volere avvalersi della forza intimidatrice mafiosa in virtù della quale quel voto è richiesto e/o ottenuto.

Pertanto, pur apprezzando il disegno di legge Giarrusso nella parte in cui elimina l'elemento costitutivo delle modalità di cui al terzo comma del 416-*bis*, tuttavia, la costruzione della fattispecie di reato con la riferibilità della promessa di procurare voti soltanto da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale comporta - a mio avviso - un restringimento della portata applicativa della norma, soprattutto se si dovesse arrivare, alla luce anche dell'ulteriore elemento inserito nel disegno di legge, alla conseguenza della consapevolezza dell'esistenza di una condanna definitiva per associazione mafiosa ai fini della configurazione delle rispettive responsabilità di chi compie l'accordo. Si ritiene, insomma, perseguibile il politico a caccia di voti solo nella misura in cui sia consapevole dell'appartenenza all'organizzazione mafiosa del suo interlocutore, fatto non sempre facilmente dimostrabile, magari con l'etichetta che la sua sentenza è passata in giudicato.

Chiedo anche di valutare la possibilità, su questo aspetto giuridico, di procedere a un ritorno del testo in Commissione, in maniera da poter svolgere ulteriori audizioni che possano aiutarci nel difficile frangente di punire - come meglio si può fare - questo fenomeno, perché - vedete - a volte le buone



intenzioni possono produrre dei danni. Per questo ho proposto una diversa formulazione, rispetto alla quale chiedo ai senatori di ragionare senza preconcetti politici, perché siffatti temi sono importanti e non sono bandierine da sventolare.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Grasso.

GRASSO (*Misto-LeU*). È sufficiente, secondo questa diversa formulazione, che l'indicazione del voto sia percepita all'esterno come proveniente da un clan mafioso perfettamente esistente e conosciuto nel territorio e come tale, in quanto voto di cosca, già sorretto di per sé dalla forza intimidatrice del vincolo associativo. Vi assicuro che qualche decennio fa bastava la passeggiata del boss sotto braccio al candidato nella via centrale di un paese per mandare con forza un messaggio molto chiaro, con tutti i sottintesi di minaccia che questo rappresentava.

Mi riservo di intervenire su altri singoli aspetti critici durante la discussione sugli emendamenti, ma approvando questo provvedimento, con le dovute correzioni tecniche, potremo efficacemente ostacolare l'ingerenza delle mafie nelle consultazioni elettorali e il loro orchestrato e percepibile consenso a favore di taluni candidati.

Rimane indicativo il fatto che ci sono parecchi Comuni sciolti per mafia più volte e, se questo avviene, vuol dire che è ancora difficile riuscire a scrostare le infiltrazioni nelle competizioni elettorali locali.

(*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione l'intervento della senatrice Mantovani, a cui voglio dire alcune cose.

Anzitutto, stiamo parlando di un provvedimento, di modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, volto a colpire il voto di scambio politico-mafioso, con l'idea - in questo caso su proposta del senatore Giarrusso - di cambiare una legge che già esiste e che - lo voglio sottolineare - è stata adottata nella scorsa legislatura. Il voto di scambio è già punibile e punito e la legge è stata adottata nella scorsa legislatura, e poi riprenderò questo tema.

Voglio tranquillizzare la senatrice Mantovani, ricordandole che ci siamo molto occupati del cosiddetto caso Aemilia nella scorsa legislatura e abbiamo fatto molto in Commissione antimafia. Voglio tranquillizzarla: nel cosiddetto processo Aemilia non sono indagati e neppure rinviati a giudizio né il sindaco di Reggio Emilia, né - tantomeno - l'onorevole Delrio, nonostante il fango che avete tentato di buttargli addosso negli ultimi anni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Dico questo non per fare polemica, ma per sottolineare il fatto che forse bisogna smettere di usare la lotta alla mafia per fare propaganda. Sugerirei di fare attenzione perché, quando si parla di mafia presentando un mondo in cui tutto è mafia, spesso niente è mafia e chi davvero andrebbe perseguito si nasconde nel marasma della propaganda e delle cose che vengono dette. Sugerirei di riflettere sul fatto che la lotta alla mafia deve unire per essere efficace e non dividere e noi dobbiamo cercare di unirci e lavorare insieme, dando il segno dal Senato che in questo Paese la politica è unita nel combattere la mafia. Questo dobbiamo fare. Se invece usiamo la mafia per fare propaganda, temo che non rendiamo un buon servizio al Paese e non diamo più forza alla lotta alla mafia.

Ci tenevo a intervenire perché, nella foga della sua illustrazione, il senatore Giarrusso si è dimenticato di raccontare come è nato il provvedimento della cui modifica stiamo discutendo, perché è importante farlo. Quel provvedimento nasce da un largo movimento che, nella campagna elettorale del 2013, lavorò, già prima che noi arrivassimo in Parlamento, per chiedere a molti di noi di impegnarsi per migliorare la fattispecie del reato di voto di scambio, ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale. Furono raccolte 500.000 firme e noi modificammo l'articolo 416-ter del codice penale esattamente nella direzione auspicata da quel movimento che sosteneva una cosa semplice, richiamata poco fa dal presidente Grasso. Fino ad allora il voto di scambio veniva punito solo in presenza di soldi dati in cambio di voti e si erano così registrati due processi e due condanne. In realtà il voto di scambio si configurava e - purtroppo - si configura in un altro modo: si danno i voti e si eleggono politici che poi restituiscono in termini di favori: favori in materia urbanistica, nelle scelte del personale e nel settore degli appalti.

L'articolo 416-ter che abbiamo votato nella scorsa legislatura ha introdotto un mutamento importante,

frutto - ripeto - di una mobilitazione, ma anche della capacità del Parlamento - anche se non di tutte le forze politiche, perché non l'abbiamo votato tutti quel provvedimento - di raccogliere quella domanda. Oggi il voto di scambio (favori in cambio di voti) c'è. Lo si può cambiare. Io non ho alcun dubbio: tutti i provvedimenti possono essere perfezionati. Io oggi, però, mi faccio una domanda, e dovrebbe farsela anche il senatore Giarrusso: perché oggi le stesse forze, gli stessi mondi e gli stessi magistrati che spinsero perché quel reato fosse modificato ci chiedono di fermarci? Essi ci dicono di fermarci, ci dicono che non va bene, ci chiedono di guardare dentro. C'è un problema fondamentale: l'idea secondo cui per incorrere nel reato bisogna essere consapevoli della mafiosità di chi presta i voti è un'arma a doppio taglio. Come si fa a dimostrare che uno è consapevole della mafiosità, se quella persona non è già stata condannata ai sensi dell'articolo 416-bis? Rischiamo di restringere; rischiamo di allargare le maglie; rischiamo di non punire chi invece il voto di scambio lo realizza.

Io penso che su questa cosa si debba riflettere, perché, se diciamo che una persona, per incorrere nel reato di voto di scambio, deve essere consapevole che chi gli propone i voti è un mafioso, ciò vuol dire che quella persona deve dimostrare di non saperlo. Ma, se uno non è già stato condannato per un reato di associazione mafiosa, come si fa? È chiaro che stiamo allargando le maglie. È chiaro che c'è il rischio di allargare le maglie; come è chiaro che il fatto di equiparare le pene dell'articolo 416-ter con le pene dell'articolo 416-bis mette in campo una lesione costituzionale, perché mette in discussione il principio di proporzionalità della pena.

Ci sono degli emendamenti e c'è una proposta di ritornare in Commissione. Io sono per prendere davvero in considerazione tali proposte, in nome del ragionamento che ho fatto prima. Siccome non siamo qui a metterci le medaglie di chi combatte di più la mafia rispetto agli altri, ma dobbiamo cercare di fare in modo di costruire le condizioni migliori per combattere la mafia, allora fermiamoci un attimo. Se riteniamo che l'articolo 416-ter vada cambiato, cambiamolo; ma attenzione: se questo cambiamento rischia di depotenziarne la portata, forse è meglio che ci fermiamo un attimo ed evitiamo siffatto rischio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (FI-BP). Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge che esaminiamo oggi in Aula, relativo alle modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso, presenta - a nostro avviso, e com'è già stato detto da altri colleghi del mio Gruppo parlamentare e da altri senatori - tutta una serie di elementi di criticità, che sicuramente lo rendono non idoneo a perseguire l'obiettivo che si prefigge, e cioè un inasprimento della fattispecie di reato e delle sue sanzioni. Vorrei chiarire meglio questa mia affermazione con qualche esempio e con un esame analitico del nuovo testo che si vorrebbe sostituire a quello oggi in vigore.

Partiamo dal primo comma. Nel primo comma è stato inserito l'inciso «direttamente o a mezzo di intermediari». Si tratta, in realtà, di una modifica inutile - come sostenuto da altri colleghi - poiché l'eventuale intermediario, già ex articolo 110 del codice penale, risponderebbe del reato a titolo di concorso.

Sempre nel primo comma è stata inserita una precisazione superflua: il testo attuale prevede che il candidato ricambi il sostegno elettorale mafioso con l'erogazione o con la promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. Il nuovo testo aggiunge che il sostegno illecito può essere ricambiato con la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Ma la disponibilità è una condotta che attualmente è già punibile, poiché è compresa nel concetto di «altre utilità», già contemplate dalla norma.

Ma veniamo alle altre novità sulla fattispecie, che - a nostro avviso - sono negative e rischiano sicuramente di limitarne l'applicabilità e la punibilità, a differenza di quanto, invece, si spera oggi di ottenere dall'approvazione del disegno di legge in esame.

Sempre nel primo comma si intende inserire la modifica che la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui all'articolo 416-bis del codice penale verrebbe sostituita dalla promessa proveniente da soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis sia a lui nota, come si legge dal testo che è stato approvato nella Commissione giustizia. Si sposta, dunque, l'asse dalle modalità di cui all'articolo 416-bis - come prevede l'attuale testo, in vigore dal 2014 - che sono comportamenti ed

elementi oggettivi della fattispecie penale, alla appartenenza a una congrega mafiosa, che invece è un elemento soggettivo. Si rischia, quindi, di rendere tutto più aleatorio, ottenendo il risultato opposto a quello che si pensa di perseguire.

Non dimentichiamo, infatti, quanto evidenziato dalla Corte di cassazione negli ultimi anni, dal 2014 in poi, nelle varie sentenze. La Suprema corte di cassazione ha ribadito che il patto elettorale tra i contraenti «deve necessariamente ricomprendere le modalità mafiose con cui i voti vengono procurati, sicché non è più sufficiente provare l'esistenza di un mero accordo, ma è necessario dimostrare l'impegno del gruppo mafioso» che, per procurarsi i voti promessi, «agisce secondo le modalità previste dal terzo comma», cioè col metodo intimidatorio tipico. Ciò che conta, quindi, è la forza intimidatrice che «deve derivare da un gruppo operante sul territorio, organizzato e stabile, idoneo a provocare fra i cittadini una condizione di omertà di fronte all'operato criminale posto in essere dalla cosca» e quindi tale da orientare il voto.

L'elemento oggettivo delle modalità è quindi fondamentale nella fattispecie, secondo la Cassazione, ma purtroppo è proprio quello che invece si vuole abolire con questa riforma, che lascia sopravvivere soltanto l'elemento soggettivo dell'appartenenza del singolo al sodalizio criminale; appartenenza che, ovviamente, dovrà essere valutata, accertata e dimostrata caso per caso, come rammenta la stessa Cassazione penale in una sentenza del 9 settembre 2014, la n. 37374.

Sul piano probatorio, l'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione prevede che l'attività di ricerca dei voti posta in essere dal procacciatore sia strettamente connessa alla capacità dell'associazione mafiosa di assoggettare numerose aree territoriali a corpi sociali, proprio attraverso la forza intimidatrice della cosca. Eliminando, invece, il riferimento alle modalità di coercizione mafiosa, vengono meno questi riferimenti oggettivi e tutta la fattispecie risulta più vaga e più aleatoria, col rischio di diventare una rete con delle maglie che sono troppo strette o troppo larghe. Sono troppo strette perché, per ipotesi, chiunque potrebbe millantare sul proprio territorio l'appartenenza a un gruppo mafioso per avvicinare un candidato e promettergli dei voti, coinvolgendoli entrambi nel reato, se questa riforma dovesse andare in porto, pur in mancanza della forza intimidatrice sul territorio. Potrebbe essere a maglie troppo larghe perché la qualità di affiliato alla cosca, che resta l'unico elemento soggettivo richiesto, potrebbe non essere una prova semplice da fornire e, soprattutto, renderebbe non punibili tutti i patti illeciti conclusi con soggetti estranei fino a quel momento a una qualunque associazione, ma che, per ipotesi, potrebbero esercitare un proprio personale potere intimidatorio su gruppi di elettori.

Infine, uno degli ultimi elementi di criticità di questa riforma è il seguente. La modifica proposta inserisce, dopo il secondo comma, un'ipotesi di aggravante in caso di elezione, poiché la pena viene aumentata della metà, quindi da quindici a ventidue anni e sei mesi. Sicuramente è una pena assolutamente congrua, ma vorrei dire più severa in questo caso anche di quella per omicidio - per intendersi - che prevede una condanna fino a ventuno anni.

Termini di paragone a parte, però, si pone un serio problema interpretativo: è sufficiente, per far scattare l'ipotesi di reato, che l'elezione sia avvenuta o bisogna dimostrare - e come si dimostra? - che l'elezione è avvenuta grazie ai voti di scambio con il referente dell'associazione mafiosa? Non è chiaro e la difficoltà probatoria, quindi, di distinguere quali e quanti voti sarebbero di provenienza mafiosa e se senza quei voti l'elezione sarebbe avvenuta comunque diventerebbe praticamente insormontabile.

Premesso - lo voglio dire con chiarezza e lo hanno riferito anche altri colleghi che sono intervenuti per il mio Gruppo - che quello del voto di scambio politico-mafioso è un reato odioso e infamante per il singolo candidato che lo accetta, per una comunità civile e per la democrazia in sé, e che pertanto va perseguito con fermezza, riteniamo che questa riforma non solo non sia all'altezza di ciò che si propone, e cioè inasprire la fattispecie del voto di scambio, ma introduca pericolosi elementi aleatori e di ambiguità, che sono contrari a quella che è un'impostazione garantista del nostro ordinamento e del mio Gruppo parlamentare. La nuova formulazione della norma, quindi, non ci soddisfa assolutamente, perché è troppo sbilanciata sul versante soggettivo, con tutte le difficoltà probatorie da ciò derivanti. Non vorremmo quindi che l'ispirazione di tale riforma sia tratta da quell'ansia giustizialista che pervade gli attuali proponenti della stessa riforma dello stesso disegno di legge.

Appreziamo un altro passaggio, ovvero il riferimento che viene fatto nella relazione introduttiva a

Giovanni Falcone, quando si rammenta che fu proprio il giudice Falcone a volere un collegamento fra la pena prevista per il reato di associazione mafiosa e quella per il reato di voto di scambio. Non possiamo però accettare che si strumentalizzino la sua figura e il suo pensiero per avvalorare una norma che lui, senza dubbio, avrebbe avversato, poiché il garantismo era il suo credo e non perdeva occasione per ribadire che, per fare un processo, ci vuole altro che sospetti e bisogna distinguere le valutazioni politiche dalle prove giudiziarie e che la cultura del sospetto non è l'anticamera della verità: la cultura del sospetto è l'anticamera del khomeinismo. Questo sosteneva diceva Giovanni Falcone. Da Falcone avete e abbiamo tanto ancora da imparare, soprattutto da ciò che del suo pensiero non potrà mai essere piegato a strumentalizzazioni di giustizialismo sommario. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stancanelli. Ne ha facoltà.

STANCANELLI (Fdi). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge di cui oggi discutiamo apporta modifiche alla disciplina relativa al reato di scambio elettorale politico-mafioso per come è regolato dall'articolo 416-ter del codice penale e, in particolare, prevede che il conseguimento diretto a mezzo di intermediari della promessa del sostegno elettorale da parte di soggetti appartenenti ad associazione criminale di stampo mafioso e la cui appartenenza sia nota alla gente - ringraziamo il relatore che ha accolto un nostro emendamento volto a far sì che sia evidente la relazione di conoscenza tra il promittente e il promissario - costituisca una fattispecie di reato in presenza di controprestazione, dell'erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione.

Dall'analisi attenta della formulazione del testo in esame, si evince come vi siano delle notevoli differenze rispetto al vigente articolo 416-ter. Innanzitutto, amplia l'oggetto della controprestazione del soggetto che ottiene la promessa di voti non solo per il denaro e ogni altra utilità, ma anche - e questa è l'aggiunta alla novella del 2014 - la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa per come recita il novellato comma 1. Io penso che sia importante la necessità di ampliare, perché attraverso l'ampliamento si può colpire tutto quello che rappresenta gli interessi consolidati della mafia nel campo del rapporto con la pubblica amministrazione e nel rapporto, quindi, con la politica. Aumenta poi la punibilità, che viene prevista anche riguardo al soggetto promissario che si sia rivolto a intermediari, e questa è la seconda novità. La terza è che si rivede la pena edittale, con la previsione da dieci a quindici anni e non più da sei a dodici anni. Questa è una scelta politica e si può discutere se aumentarla o no e noi non apparteniamo a coloro i quali si battono il petto perché ci sia sempre un aumento di pene: non so infatti se è l'aumento di pene che aiuta, o la certezza che le pene vengano scontate. Un'ulteriore novità è che non sono più necessarie le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, che sostanzia nelle vigenti normative la fattispecie astratta del reato di scambio elettorale politico-mafioso e in particolare il riferimento espresso al metodo di intimidazione mafiosa.

Per noi appare assolutamente opportuna l'odierna modifica legislativa, in quanto, per la sussistenza del reato, diventa sufficiente la semplice prova dell'accordo tra il promissario e i soggetti appartenenti all'associazione criminale. Questa è la novità di questo tentativo di riforma e ciò perché la giurisprudenza della suprema Corte, a legislazione vigente, ormai ha affermato in maniera pacifica - lo possiamo dire - come non possa considerarsi bastevole, ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato, la semplice esistenza di un patto tra il politico e il mafioso, ma come sia necessario che esso preveda espressamente l'impegno da parte dell'organizzazione criminale, di cui il promittente può o meno fare parte, ad operare secondo le modalità intimidatorie previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis. Questo è, secondo noi, il fulcro del disegno di legge al nostro esame, che sotto questo profilo non può non essere considerato un allargamento della platea di coloro i quali possono essere colpiti dalla nuova previsione normativa.

Questo indirizzo giurisprudenziale giustifica l'odierna novella legislativa, in quanto colpisce immediatamente il patto tra il politico e il mafioso e quindi dà certezza alla legislazione, per come si è venuta sviluppando sin dal primo intervento normativo del 1992, con il cosiddetto decreto Scotti-Martelli, che ha inserito nel codice penale l'articolo 416-ter, rubricato come scambio elettorale

politico-mafioso, al fine di affrontare e reprimere la collusione tra i rappresentanti della politica e le associazioni criminali. La modifica dell'articolo 416-ter, avvenuta con legge n. 62 del 2014, ha inserito il riferimento alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis e proprio questa esplicitazione ha fatto affermare alla suprema Corte, in una recentissima sentenza, che ai fini dalla configurazione del reato sia necessario che l'accordo sanzionabile preveda espressamente il ricorso alle tipiche modalità mafiose della sopraffazione e dell'intimidazione. Ecco perché la specificazione che oggi è all'esame del Parlamento chiarisce, senza possibilità di diversa interpretazione, come basti soltanto provare, perché il reato si configuri, che in effetti sia intervenuto l'accordo tra il politico e i soggetti. È opportuno però sottolineare - è stato sottolineato anche da altri colleghi senatori di altre parti politiche e se ne è discusso anche in Commissione - che l'eliminazione netta del riferimento al metodo dell'intimidazione mafiosa potrebbe portare ad una conseguenza, che sicuramente l'odierno legislatore non vuole e cioè che, se non venisse provata la consapevolezza da parte del promissario di aver concluso un accordo con un soggetto appartenente ad una organizzazione mafiosa, anche se si provasse che è stato usato il metodo dell'intimidazione e della sopraffazione, si dovrebbe escludere la punibilità di tale condotta. Quindi si arriva all'assurdo che, allargando la platea, come giustamente dobbiamo fare, individuando il patto tra il mafioso e il politico come sanzionabile penalmente, se non si fa riferimento alle modalità di cui all'articolo 416-bis, rischiamo di lasciare fuori tali soggetti dalla platea dei punibili, perché non lo prevede la norma.

Ecco perché in Commissione abbiamo sostenuto come Gruppo gli emendamenti che provenivano anche da altre forze politiche - il senatore Caliendo ha presentato una proposta emendativa anche in questo senso - che prevedevano la punibilità sia che ci fosse l'accordo con un soggetto *intraneus* - così come previsto attualmente - sia che ci fosse l'accordo anche con un soggetto *extraneus*, ma che utilizzasse le modalità di cui all'articolo 416-bis. Ciò comporterebbe una chiarezza legislativa che non darebbe più adito a difficoltà interpretative.

Riprendo un'altra considerazione già fatta da altri colleghi: la lotta alla mafia - lo dico al senatore Giarrusso, che legittimamente ha detto che loro sono coloro i quali vogliono continuare la battaglia di Falcone... (*Il senatore Giarrusso si siede ai banchi del Governo*).

FARAONE (PD). Giarrusso, non sei il Governo!

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, per cortesia. (*Il senator Giarrusso torna al suo posto*). La ringrazio, molto cortese.

Prego, senatore Stancanelli.

STANCANELLI (FdI). Collega Giarrusso, io credo al fatto che lei voglia continuare quella battaglia, ma le voglio dire che in questa Aula ci sono tanti e tanti colleghi, appartenenti ai più disparati Gruppi politici, che non hanno nulla da imparare anche dalla sua capacità di essere antimafioso. Glielo posso dire tranquillamente; poi, dai miei banchi possiamo fare lezioni su questo. Ecco perché, alla luce di queste considerazioni, auspico che la maggioranza, *melius re perpensa*, accetti la possibilità di migliorare il testo con la previsione di entrambe le fattispecie, per come sopra argomentato: sia l'accordo sia le condizioni previste dal 416-bis. Allo stesso modo, va valutato attentamente il terzo comma, laddove si prevede che la pena venga aumentata del 50 per cento per il promissario che è stato eletto. Io penso che il reato vada perseguito indipendentemente dall'elezione, né certamente l'elezione comporta un aumento della difficoltà di commissione del reato. E se l'elezione non avvenisse immediatamente ma in corso di legislatura, quale norma dovremmo applicare per l'eletto? E se è già stato condannato?

PRESIDENTE. Senatore, concluda. Non ho lasciato ulteriore spazio a nessuno, la avviso.

STANCANELLI (FdI). Faccio le ultime considerazioni.

Sono convinto - e mi rivolgo in questo caso al relatore - che, così come è stato attento in Commissione avendo accolto nostri suggerimenti, anche in questa occasione voglia, alla luce anche delle richieste che sono state fatte da altri Gruppi...

PRESIDENTE. Senatore, le lascio ancora dieci secondi.

STANCANELLI (FdI). Meglio riflettere un po' di più che approvare una legge che poi non raggiunga i risultati che tutti auspichiamo. (*Applausi dal Gruppo FdI*).



PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

**MODENA (FI-BP).** Signor Presidente, colleghi, relatore, francamente quando Giarrusso è arrivato in Commissione con questa "leggina" mi sono chiesta cosa mai c'entrasse: avevamo appena avviato l'*iter* del disegno di legge sulla legittima difesa. Lui, chiotto chiotto - lo avete visto com'è - è arrivato e ha cominciato a fare una serie di pressioni sul Presidente perché bisognava mettere quel provvedimento all'ordine del giorno. Non si facevano le audizioni - forse su questo aveva ragione il collega Grasso: avremmo dovuto approfondire alcuni aspetti - e il disegno di legge stava lì, sulle nostre teste, come un pappagallo simpatico, diciamo così. (*Commenti del senatore Endrizzi*). Insomma, ombreggiava sopra di noi. A un certo punto mi sono chiesta da dove venisse fuori quel provvedimento. E da dove poteva venire fuori? Veniva fuori dal contratto di Governo, naturalmente - ma ne manca un pezzo, collega Giarrusso, che secondo me lo rende un po' monco; ne parleremo - e poi naturalmente dalla necessità di accompagnare l'arrivo in Aula del disegno di legge sulla legittima difesa, cosa voluta e apprezzata ovviamente anche dai banchi del centrodestra, con una norma, di stampo un po' più pentastellato, orientata alla lotta alla mafia.

Ho fornito tale ricostruzione, che chiaramente nasce da un'opinione di carattere politico, perché vorrei rimarcare due aspetti in questa chiacchierata sulla normativa. La prima questione è che nel contratto di Governo voi avete scritto che il contrasto al voto di scambio politico-mafioso deve essere fatto con tutti i mezzi, normativi e amministrativi. A nostro avviso, però, manca la parte dell'amministrazione, cioè della parte concreta, esecutiva, perché la modifica della norma porta dei dubbi interpretativi (che io citerò rapidamente, perché come sapete come Capogruppo in Commissione abbiamo il senatore Caliendo, che è imbattibile dal punto di vista delle spiegazioni tecniche, quindi non oso neanche entrare in quelle questioni particolari). Manca sicuramente tutta la parte operativa; noi possiamo anche fare una buona norma, ma sono riforme con la caratteristica di essere a costo zero cui però non si danno delle gambe.

Vi è poi un altro aspetto che vorrei sottolineare, come ho fatto prima. Mi riferisco a questo modo di procedere a compartimenti stagni, per cui se si approva una questione che attiene magari più specificamente al programma della Lega (e quindi tra l'altro di centrodestra), deve essere accompagnato da una proposta fatta dal MoVimento 5 Stelle, quindi sostanzialmente in questi due giorni di discussione abbiamo Pillon contro Giarrusso (poi faccia lei, signor relatore).

Quali sono i nostri dubbi sul disegno di legge in discussione? La perplessità maggiore, come hanno detto tutti i colleghi, riguarda il concetto della consapevolezza. Sappiamo bene come spesso è trattato il dolo, il concetto di consapevolezza e per questo giustamente il tema è stato dibattuto in Commissione e sono stati riproposti degli emendamenti.

Vi è poi la questione, che affronteremo, dell'emendamento del relatore, riguardante la pena maggiore o minore a seconda che un soggetto sia stato eletto. Su questo vi invito a riflettere, perché, oltre alle valutazioni giustamente fatte dal collega Mangialavori e riprese dal collega Damiani nel suo intervento, mi chiedo come possiamo pesare una pena a seconda che l'elezione sia raggiunta o no. Ho capito che il principio democratico è un concetto che probabilmente voi avete rielaborato e non lo discuto (ognuno fa la sua strada), ma siamo forse di fronte al raggiungimento di un risultato? Si tratta di un'obbligazione di risultato, in base alla quale si decide se tenere o no una persona in carcere per un *tot* numero di anni? Vi invito quindi a riflettere con riferimento alla questione relativa all'emendamento presentato in questo senso, perché può essere quantomeno bizzarro. Poi potremmo avere qualcuno che magari arriva primo dei non eletti, un candidato che è sopra di lui in lista decade e allora a questo punto cosa facciamo, raddoppiamo la pena? Si tratta oggettivamente di una soluzione pasticciata, perché alla fine la politica non si fa solo dagli scranni istituzionali ma in mille altri luoghi. Magari quello non viene eletto, ma potrebbe finire nel Gabinetto di un Ministro o anche a fare il segretario o il portaborse di qualcuno, per cui può succedere comunque di tutto, non è l'unico parametro.

Mi associo quindi ai colleghi del Gruppo che hanno chiesto una riflessione più approfondita su alcune questioni, ritenendo condivisibile l'appello che è stato fatto poco fa, anche se non ricordo in quale intervento: ci sono dei temi su cui tutte le forze politiche si devono ritrovare e la lotta alla mafia è uno

di questi. È opportuno, dunque, che la normativa sia meditata con oculatezza, proprio perché deve raggiungere il risultato in termini concreti e, soprattutto, deve avere le gambe, cioè i mezzi, vale a dire la parte tecnica e amministrativa necessaria, altrimenti la lotta effettiva alla criminalità organizzata poi non è possibile. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

[ROSSOMANDO](#) (PD). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, inizio questo mio intervento parafrasando il motto per cui il fine giustifica i mezzi: siamo in presenza di un fine che prescinde totalmente dai mezzi e rischia di travolgere il fine medesimo, e parliamo di un rischio concreto, per cui non si tratta di reato di pericolo ma di reato di evento. Quando si scrive una norma penale, in particolare una norma che riguarda reati di mafia, quindi una norma speciale, non ci si può avventurare mettendo sul piatto della propaganda il rischio del travolgimento e dell'inefficacia di una normativa.

Il Parlamento di recente è intervenuto su un'emergenza, vale a dire il fatto che, senza l'inserimento del concetto di utilità, il reato del voto di scambio politico-mafioso rischiava di rimanere scritto solo sulla carta e di non produrre alcun risultato processuale. E qui c'è un punto, colleghi: è inutile che facciamo l'elenco di tutti i processi per mafia che si sono svolti, soprattutto al Nord: chi vi parla potrebbe far riferimento al processo Minotauro o ai processi in Lombardia. Elenchiamoli pure tutti, ma - mi chiedo - il problema è aprire molti fascicoli di indagini preliminari o arrivare ad una sentenza e all'efficacia del ruolo dello Stato?

Abbiamo approvato una norma a stragrande maggioranza, affrontando il tema dell'utilità e dando finalmente uno strumento per perseguire questo tipo di reati. Come è stato rammentato già da alcuni colleghi, su questa norma si è consolidata una giurisprudenza che, nel suo consolidamento, ha dato rassicurazioni sul fatto che la norma funziona.

Io sono molto preoccupata - e vorrei che lo fossimo tutti, anche chi propone la norma - per le criticità che via via emergono con urgenza, con maggior chiarezza e con molte sottolineature da più parti, criticità che vengono segnalate da associazioni che, a vario titolo, sono impegnate nel contrasto a tutte le mafie. Proviamo allora a riesaminarne qualcuna insieme, anche se su molte sono già intervenuti i colleghi che hanno parlato prima di me.

Voglio ricordare anch'io che cosa vuol dire trasferire tutto sulla soggettività per la punibilità del fatto con modalità mafiose, così da rendere punibile soltanto - e sottolineo «soltanto», perché quella che andremo ad approvare è una norma restrittiva - il patto stretto con soggetti la cui appartenenza ad associazioni mafiose è nota. Non si tratta di un cambiamento di poco conto perché la prima norma, quella in vigore, riguarda l'oggettività, prescinde dall'appartenenza e, soprattutto, vuole colpire il turbamento delle libere elezioni, ritenendo che sia un disvalore e su quello si appunta.

Ecco perché è il metodo mafioso che prescinde anche dalla diretta appartenenza ad essersi consolidato nella giurisprudenza. Trasferirlo su un piano soggettivo non è cosa di poco conto. Intanto, è una *probatio diabolica* e, quindi, torniamo ai famosi fascicoli di indagine, che forse non arrivano non dico al rinvio a giudizio ma neanche all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale. Sicuramente non superano il vaglio del giudizio ma, soprattutto, diventa tutto trasferito, affidato e circoscritto ai soggetti di appartenenza mafiosa, provata o non provata da una sentenza. Immaginiamo come ci si potrà difendere, allora, dicendo: «Non ero in grado di sapere che si trattava con un soggetto appartenente ad una associazione mafiosa».

E cosa facciamo, poi, colleghi? Declamiamo che abbiamo fatto una bella norma che colpisce di più o ci cospargiamo il capo di cenere? Soprattutto, proprio perché la norma colpisce solo quei soggetti, tutto quel mondo grigio di cui abbiamo fatto l'elenco, che è il succo delle mafie moderne (c'è infatti un mondo grigio impalpabile che ruota attorno a questi mondi), rimane totalmente non colpito dalla norma, perché in virtù di essa deve trattarsi di un appartenente all'associazione mafiosa. Questo è un passo avanti?

Per non parlare poi della successione delle leggi nel tempo nel caso venga ristretta una platea; io vorrei sapere, e lo chiedo a voi, che cosa accadrebbe ad alcune condanne fatte in base alla normativa vigente. Perché, a questo punto, c'è il rischio che si dica che c'è una norma meno restrittiva e che si vuole

essere assolti dalla condanna appena riportata. Questo è un rischio che vogliamo accettare? Questo solo per dirne alcune.

C'è poi la questione riguardante la sostituzione di un vocabolo ampiamente e consolidatamente usato nella tecnica giuridica dove, quando si dice che viene punito «chiunque», si intende coprire ogni tipo di condotta. Invece, qui non c'è più la sola parola «chiunque», che viene sostituita con la frase «chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari». Quindi, si fa una specificazione che, di nuovo, rischia un'indebita restrizione della fattispecie e che di nuovo mette a rischio processi già celebrati, ma che soprattutto, introduce, da un lato, una contraddizione introducendo dei rischi e, dall'altro invece del semplice «chiunque» introduce un riferimento all'ambito più circoscritto degli «intermediari». Infatti, vi sono un sacco di altri soggetti di quelle zone grigie che tutti vorremmo colpire e che non si possono identificare solo negli intermediari. Quindi, di nuovo stiamo allargando le maglie.

Vengo ai profili di incostituzionalità. Quando nella norma si aggiunge «disponibilità a soddisfare gli interessi», indubbiamente si descrive un fenomeno che tutti vogliamo colpire. C'è, però, un particolare: che le norme penali non servono a descrivere un fenomeno: servono a punire delle condotte, e per questo motivo devono essere scritte bene. Non va assolutamente bene scrivere che si può punire chi è disponibile verso le esigenze e gli interessi dell'associazione mafiosa che, peraltro, nella norma attuale, con il concetto di utilità, rientrano ampiamente. Quindi, noi mettiamo a rischio di incostituzionalità una norma perché manca il principio di tassatività.

Sull'equiparazione tra 416-*bis* e 416-*ter* a livello di pene, anche qua noto una certa approssimazione. Le sentenze della Corte costituzionale, infatti, hanno molto chiaramente stabilito che ci vuole una differenziazione delle soglie di punibilità a seconda delle condotte. Noi abbiamo un'ampia platea di comportamenti, perché tutte quelle condotte che non rientrano in quelle di cui all'articolo 416-*ter* (che, indubbiamente, sono gravi ma non uguali a quelle di cui al 416-*bis*) possono rientrare, anche a titolo di concorso esterno, nel 416-*bis*.

Quindi, non c'è nessun pericolo o problema che possa sfuggire alla sanzione più grave. Finanche nel caso si tratti di appartenenti all'associazione mafiosa, la punibilità per entrambi i reati può in alcuni casi concorrere e sommarsi. Quindi, che bisogno c'è, se non quello di declamare una maggiore severità, che si infrange poi sulla concreta applicabilità, di applicare le stesse identiche pene? Peraltro, proprio per essere molto attenti anche in punto di pena, ricordo a chi c'era che nella scorsa legislatura abbiamo aumentato le pene per entrambi i reati. Abbiamo aumentato le pene sia per il 416-*bis* che per il 416-*ter* mantenendo comunque una distinzione.

Presidente, il fine sicuramente non giustifica i mezzi. Sui mezzi bisogna stare molto attenti perché non si può essere superficiali perché le mafie moderne non lo sono. Sono molto sofisticate; si evolvono e di tutto hanno bisogno fuorché della retorica dell'antimafia. Nessuno più vuole mettere delle bandierine. Io dico con orgoglio che nella scorsa legislatura abbiamo approvato a stragrande maggioranza l'introduzione dell'utilità nel voto di scambio mafioso e, alla Camera, all'unanimità. Ne sono molto orgogliosa e molto contenta. Quindi non si tratta di questo, ma di fare delle norme utili e di non fare facile propaganda. Fermiamoci; ritorniamo in Commissione; audiamo magistrati, associazioni e chiunque possa fornire un contributo utile e facciamo delle cose ben fatte. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

[VITALI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, colleghi, questo sarebbe il terzo intervento legislativo a proposito del 416-*ter* nel giro di quattro anni. Ciò significa che c'è un'attenzione verso il fenomeno del voto di scambio con sottofondo mafioso. Questo, purtroppo, non basta a realizzare i propositi che la norma intende raggiungere.

È chiaro che, quando si parla di criminalità organizzata, di mafia e, soprattutto, quando la criminalità organizzata e la mafia inquinano una delle espressioni democratiche più alte (l'esercizio del voto), è evidente che ciò crea un allarme sociale e una necessità di intervento. Noi, però, ci dobbiamo chiedere: basta soltanto, con questi tre interventi in questi quattro anni, aumentare il minimo e il massimo della pena edittale, che è passata da quattro a dieci, da sei a dodici e oggi passa da dieci a quindici anni? Questo può farci ritenere di aver fatto il nostro dovere e di aver cercato di creare quei meccanismi che



possano, non dico impedire, ma far perseguire quei reati e accertare le responsabilità, ove si eserciti questo scambio di voto a sottofondo mafioso? Io credo di no e siamo assolutamente consapevoli della necessità di porre un argine a un fenomeno pernicioso come questo. Chi vi parla viene dalla Puglia e, in particolare, dalla provincia di Brindisi, tristemente nota come la patria della quarta mafia nazionale: dopo la mafia, la camorra e la 'ndrangheta, c'è la sacra corona unita. Percepisco, quindi, sulla mia pelle la necessità: ci sono Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Non ritengo, però, che questa norma, così come è stata formulata, raggiunga l'obiettivo, che era evidentemente nelle intenzioni del relatore e della Commissione che lo ha licenziato.

Il bene giuridico tutelato è garantire l'ordine pubblico - su questo siamo d'accordo - il corretto funzionamento della consultazione elettorale, nonché il corretto e libero confronto tra i vari candidati. Questo è il bene giuridico che dobbiamo tutelare e difendere. La promessa di procurare voti secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria costituisce l'anticipazione della consumazione del reato. Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso rientrerebbe nei reati a duplice schema: accordo a seguito del ricevimento di denaro o di altra utilità, in cui la consegna costituisce il momento consumativo del reato. Pertanto, ai sensi dell'articolo 416-ter, le modalità di procacciamento dei voti devono costituire l'oggetto del patto di scambio politico-mafioso in funzione dell'esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione, proprio del sodalizio mafioso.

Dove interviene la modifica di questo disegno di legge? Nel primo comma dell'articolo 416-ter è stato inserito l'inciso «direttamente o a mezzo di intermediari»: è un intervento pleonastico, più di stile che di sostanza, perché nel nostro codice penale è previsto il concorso nella commissione di reati dall'articolo 110 del codice penale, quindi questa precisazione sembra più una questione, come dicevo prima, di forma che di sostanza.

Sempre nel primo comma è stata inserita una modifica significativa in quanto oggi l'accettazione o la promessa sono punibili se agite mediante le modalità di cui all'articolo 416-bis. Nella formulazione proposta dal disegno di legge, invece, la promessa deve provenire da «soggetti appartenenti all'associazione di cui all'articolo 416-bis». Questa modifica restringe il campo di applicazione della norma, in quanto oggi chiunque risulta punibile purché la promessa sia formulata con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis. Se fosse approvata questa modifica, la promessa dovrebbe provenire necessariamente da soggetti appartenenti all'associazione mafiosa; in tal modo si configurerebbe un reato proprio, cioè un reato che può essere commesso solo da persone dotate di una speciale qualificazione soggettiva, in questo caso appartenenti alla congrega mafiosa. La promessa proveniente da un estraneo all'associazione non sarebbe perseguibile, neanche per chi utilizzasse questo tipo di atteggiamento.

Quindi siamo partiti da un presupposto: quello di creare una normativa rigida, così come richiede il codice, la nostra Costituzione e la tassatività della norma penale, e abbiamo invece creato un ventaglio più ristretto: oggi non è necessario che chi esercita questa attività appartenga ad una associazione mafiosa; è necessario che utilizzi dei metodi di intimidazione e di violenza tale da incutere timore. Oggi, se dovesse essere approvata questa norma, non ci sarebbe più questo tipo di possibilità. Io non credo che questo sia un lavoro fatto bene e nell'interesse di debellare questo tipo di fenomeno.

Noi dobbiamo cercare di favorire il lavoro dei giudici e non dobbiamo invece attribuirgli la responsabilità interpretativa, molte volte anche al di sopra delle intenzioni del legislatore. Con questa formulazione noi stiamo creando un precedente pericoloso, e lo diceva la collega che mi ha preceduto. Se questa norma dovesse essere applicata, essendo una norma più favorevole, andrebbe resa operativa anche nei confronti di quei procedimenti che non sono ancora terminati con sentenza passata in giudicato e che sono ancora in corso. Questo non creerebbe assolutamente una risposta positiva.

Non basta neanche aver creato l'aggravante che porta la pena a ventidue anni e sei mesi, perché dobbiamo avere anche presente il criterio della proporzionalità delle pene: un omicidio oggi è punito fino a ventuno anni, e noi andiamo a punire un soggetto che risulta beneficiario del voto esercitato secondo le modalità mafiose con una pena di ventidue anni e mezzo. Tra l'altro è una fattispecie impossibile da dimostrare: accertato che c'è stato un contributo da parte della associazione mafiosa nella elezione di un componente, sfido chiunque, sfido un magistrato o un collegio giudicante a poter

stabilire in maniera certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il contributo offerto da quella congregazione mafiosa sia stato determinante per l'elezione del soggetto. È praticamente una dimostrazione impossibile. Quindi è una fattispecie che è stata inserita probabilmente per soddisfare la nostra coscienza e le nostre aspettative ma di cui rendiamo impossibile la dimostrazione.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Credo che, per quanto riguarda la quantificazione delle pene, sia una responsabilità del Governo e della maggioranza aumentare le pene o diminuirle, a seconda delle sensibilità che si vogliono rappresentare, ma intervenire con questa nuova formulazione del 416-ter credo che sia illogico e irrazionale. Si tratta di un provvedimento difficilmente attuabile, che invece di creare un problema all'esercizio di questa attività a sfondo mafioso, crea un'agevolazione nel momento in cui, all'interno di località, soprattutto di comunità piccole, esercitano gruppi criminali che non sono necessariamente assoggettati ad associazione mafiosa e che pure esercitano lo stesso valore intimidatorio nei confronti dell'opinione pubblica e dei cittadini.

Quindi faccio mie tutte le osservazioni che sia in Commissione - da parte del capogruppo Caliendo e della collega Modena - sia in questa discussione sono state avanzate dai colleghi e mi auguro che ci sia la disponibilità ad accogliere gli emendamenti che abbiamo presentato.

Qui non ci sono quelli a favore e quelli contro, ma quelli che vogliono fare norme applicabili, chiare e che non creino problemi interpretativi. Credo che una pausa di riflessione su questo argomento sia quantomai necessaria, perché il Parlamento una volta tanto licenzi leggi che siano applicabili e non siano soltanto sogni irrealizzabili. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

**PRESIDENTE.** Colleghi, mancano tre interventi in discussione generale e già rischiamo di sfiorare l'orario di chiusura dei lavori di Assemblea, previsto per le ore 20. Dopodiché vi sono diverse richieste di intervento su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, per i quali vi anticipo che concederò solamente due minuti per permettere una chiusura "umana" dei nostri lavori.

È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

**PEPE (L-SP-PSd'Az).** Signor Presidente, membro del Governo, onorevoli colleghi, dalla discussione che è stata fatta fin qui rispetto al provvedimento in esame mi pare di capire che il disegno di legge si ponga in mezzo a due fronti: quello degli ipergiustizialisti e quello degli ipergarantisti. Per cui, se è ancora valido l'antico brocardo latino, in base al quale «*in medio stat virtus*», vuol dire che siamo sulla strada giusta. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ritengo che il provvedimento in esame sia importante perché riesce a stabilire un equilibrio rispetto a una faccenda che è alquanto delicata e ha un impatto sociale devastante sia in senso positivo sia in senso negativo. Cercherò di ripetere molto velocemente quali sono le modifiche sostanziali che il provvedimento apporta all'articolo 416-ter del nostro codice penale: abbiamo detto che non è più riferito soltanto al danaro o ad altra utilità, ma anche alla disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa; allarga la punibilità non soltanto al mafioso, ma anche all'intermediario; prevede la punibilità anche in assenza del metodo mafioso e soltanto in presenza di una richiesta o promessa di suffragio; prevede un inasprimento della pena, paragonandola a quella prevista per il mafioso, per il sodale di un'associazione mafiosa e prevede l'aggravante per chi viene eletto.

Riteniamo che questa norma possa contenere in sé un giusto equilibrio e abbia il necessario impatto sociale rispetto a un drammatico fenomeno, che non può richiedere altra attesa e non può essere appeso a un'unità di forma più che a un'unità politica di sostanza. Altrimenti dovremmo dire anche in questa sede, così come è successo in contesti molto più drammatici, che «mentre Roma discute, Sagunto brucia» e non veniamo a capo di questa faccenda. *(Applausi dai Gruppi LN-SP-PSd'Az e M5S).*

Ritengo anche che sia veramente esagerato il tentativo di ricercare, nel caso in cui è prevista l'aggravante, ovvero nel caso di elezione di questo politico, il nesso eziologico tra la sua elezione e l'apporto del mafioso. Diciamo più semplicemente che la gente vuole che vi sia certezza non soltanto della legge, non soltanto della pena, ma anche di una presa di posizione da parte dello Stato circa il fatto che il politico con la mafia non deve avere nulla a che fare. Il politico con la mafia non deve nemmeno parlarci! *(Applausi dai Gruppi LN-SP-PSd'Az, M5S, FI-BP e FdI).* Su questo dobbiamo fare

presto e non possiamo aspettare, perché lo stadio di compimento - l'ultimo, quello più grave e irreparabile - è quando la mafia inquina la politica e si insinua nelle istituzioni. A questo serve il provvedimento in esame.

Dal punto di vista sociale, il provvedimento è invece volto a garantire che la politica sia soltanto e in maniera trasparente al servizio del popolo, che i diritti siano tali e non favori (questo accade quando vige la legalità) e che i cittadini siano tali e non sudditi (questo accade quando vi è la libertà). L'intervento va fatto dove la mafia già c'è (e lì va debellata), ma anche dove non c'è (e lì bisogna impedire che venga a insinuarsi).

Siamo sicuri che esistono delle isole felici, come si è detto per tanto tempo della mia Regione, la Basilicata, per tanto tempo chiamata Lucania Felix? Non più di tre settimane fa sono stati arrestati 25 presunti boss mafiosi in una terra che è veramente felice. Siamo sicuri che sia ancora necessario, utile e indispensabile attendere? Per che cosa, per ricercare un'unità? Su che cosa? Dobbiamo ascoltare in questo contesto i magistrati, così come per la manovra finanziaria ascoltiamo magari i commissari europei? E noi cosa ci stiamo a fare in questo palazzo se non siamo in grado di assumerci subito e chiaramente le responsabilità? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'altro giorno, da sindaco, ho incontrato nella mia Tolve dei ragazzi, in occasione di un incontro con il procuratore capo di Potenza, durante il quale si è parlato di criminalità e lotta alla mafia. In quel contesto il procuratore ha parlato di un'intercettazione e un interrogatorio. Bisogna entrare nelle coscienze dei cittadini. È stata intercettata una conversazione tra un padre mafioso e un figlio, in cui il padre spiegava al figlio la differenza tra la mafia buona e la mafia cattiva: la mafia buona è quella che aiuta le persone facendo i favori, mentre quella cattiva è la mafia che ammazza e campa sulla droga. L'interrogatorio era invece quello di un mafioso arrestato, che gestiva le estorsioni. La domanda del pubblico ministero è stata: ma se tutti quanti gli operatori commerciali si fossero rifiutati di darle il pizzo, lei cosa avrebbe fatto? La risposta è stata: mi sarei arreso, non avrei potuto ammazzarli tutti quanti.

Pertanto, serve un atto forte da parte dello Stato, che combatte la mafia, e serve una politica che respinge la mafia. Questo è il senso del provvedimento in esame.

Qualche settimana fa, a Catania, il Ministro dell'interno, con grande coraggio e trasparenza, ha detto: "La mafia mi fa schifo". *(Applausi dai Gruppi LN-SP-PSd'Az e M5S)*. Il provvedimento in esame dice, con il garbo istituzionale che si deve a questa sede: la mafia fa schifo, perché priva la gente di dignità, libertà e speranza. E se un popolo non ha dignità, libertà e speranza è un popolo che non sorride, un popolo che è destinato a morire. *(Applausi dai Gruppi LN-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni)*.

SUDANO (PD). Date i nomi per la Commissione antimafia! *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. I nomi per la Commissione antimafia sono già stati dati. Mancano altre Commissioni.

È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (FI-BP). Signor Presidente, dopo aver più volte predicato in quest'Assemblea che non esistono una mafia buona e una mafia cattiva, mi fa piacere l'intervento del senatore Pepe. La differenza non esiste perché la mafia si intrufola, specie nel mondo in cui vi è disponibilità economica, nelle Regioni ricche. Quando abbiamo fatto la riforma dei tribunali, con la soppressione di alcuni tribunali, io ho gridato allo scandalo, per alcuni territori del Nord che erano certamente infiltrati dalla mafia. E non mi ha fatto piacere vedere, dopo qualche anno o dopo qualche mese, dei condannati per quel reato di associazione mafiosa.

Io credo che l'intenzione del senatore Giarrusso sia andata al di là di quella che è la realtà che voleva combattere. Perché? Mi scusi la precisazione, senatore Giarrusso; lei sa benissimo che io non solo ero amico, ma sono stato anche responsabile di aver fatto andare Giovanni Falcone all'ufficio istruzione di Palermo. Certamente questa norma fu approvata dopo la sua morte, ma lui l'aveva scritta. E l'aveva scritta secondo quei principi di legalità istituzionale, che portavano a dire cosa? Ho qui il testo del 1992 e ho anche la bozza, quella modificata dal ministro Martelli in Aula. Cosa veniva punito? «(...) ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». Veniva punito il mafioso, non veniva punito l'altro soggetto dell'accordo. Quando è stato introdotto l'altro soggetto dell'accordo? Nel 2014. *(Commenti del*

*senatore Giarrusso*). Mi scusi, senatore Giarrusso; con la modifica dell'articolo 416-ter finalmente abbiamo individuato in legge l'accordo, invece della promessa e dell'accettazione. Come è stata fatta questa nuova individuazione? Chiunque utilizzi i metodi di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis è responsabile, ove prometta i voti e l'altro li accetti.

È dubbio, senatore Giarrusso? Non lo so. Ne abbiamo discusso in Commissione. Ma quella che era stata un'ipotesi di dubbio oggi è stata sollevata e ricordata da una serie di interventi, a partire da quello del senatore Grasso. Vi è la possibilità di un'interpretazione che ritiene restrittivo questo articolo rispetto all'attuale ampiezza. Allora non riesco a comprendere la sua testardaggine, senatore Giarrusso. Lei mi conosce ormai da anni: a me interessa molto di più la soluzione tecnica che la soluzione politica. Proprio per questo, se si vuole raggiungere lo scopo di una soluzione tecnica, io avevo suggerito di lasciare questa ipotesi: se c'è qualcuno di cui non si ha la consapevolezza che è un mafioso o un appartenente alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, ma si ha soltanto chi ha utilizzato gli strumenti di condizionamento del voto e del sistema elettorale, questa è, né più e né meno, la negazione del sistema democratico del nostro Paese. E non mi venite a dire che è solo della mafia! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Sappiamo tutti che esistono, in alcune zone d'Italia, interventi di condizionamento del voto che vanno al di là della mafia. Ma voi fate finta di non saperlo. E allora perché limitare l'intervento soltanto a chi è appartenente all'associazione mafiosa? Qual è la differenza? Perché questa testardaggine? Il mio emendamento è ancora qui, anche se, nella riscrittura della Commissione, è saltato "associazione 416-bis". Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis... Quali sono queste modalità? Sono quelle di poter condizionare il voto attraverso la forza della società e dell'organizzazione. Può essere ancora non accertata la sua appartenenza. Però aggiungeva immediatamente dopo: «o dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza» e manteneva intero il testo del senatore Giarrusso.

Allora, per quale motivo non si accetta? Qual è la ragione, se si vuole effettivamente combattere la mafia? L'ha già esposto il presidente Grasso meglio di me, ma probabilmente siete stati disattenti; altrimenti non riesco a capire cosa ci sia dietro, cosa vogliate raggiungere, se non un'effettiva lotta.

La senatrice Mantovani ha fatto alcuni esempi che io condivido, ma che con questo provvedimento non c'entrano. Andavano bene con quello che ho scritto o con la riforma del 2014; quella veniva colpita, perché in quel caso non c'era ancora l'accertamento o la consapevolezza dell'associazione.

Noi dobbiamo fare delle norme che abbiano un'influenza seria. Dopo una lunga battaglia nel 2009 riuscii a riscrivere in queste Aule l'articolo 41-bis del codice penale e fu votato, dopo alcune battaglie, quasi all'unanimità dalle due Aule del Parlamento. Credo che occorra un minimo di riflessione e di attenzione. È meglio scrivere una parola in più che una in meno, quando si tratta di norma penale. La certezza del precetto deve essere tale che il cittadino privo di cognizioni giuridiche abbia la consapevolezza e la certezza di interpretare in modo corretto la norma, affinché questa abbia un'effettiva deterrenza.

Non illudetevi sull'aumento delle pene. I magistrati con cui ho trascorso quarant'anni della mia vita l'hanno varie volte sottolineato e fatto capire alla politica: non è possibile, non crediate che l'aumento della pena possa avere un'efficacia deterrente. No. Anzi, se la pena non è equa, non è corretta, non è equilibrata rispetto all'insieme del sistema penale, alla gravità del fatto, non determina deterrenza. Anzi, vi è l'assuefazione e la norma non è accettata.

Per quale motivo, allora, non tener conto di questo? Per me una delle cose più gravi che possano esistere nel sistema penale è l'associazione mafiosa. Se è la più grave, allora deve avere la pena più grave; non può avere la pena più alta chi accetta la promessa del mafioso, con la conseguenza che il mafioso ha la pena leggera e il cittadino che accetta la promessa ha la pena della metà più alta. Vi rendete conto di quale segnale diamo ai cittadini? *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. L'ultimo intervento in discussione generale del senatore Pellegrini avrà luogo nella seduta di domani.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Ricordo che per gli interventi di fine seduta saranno concessi due minuti. Chi deve lasciare l'Aula, per

cortesia lo faccia rispettando il senatore che sta intervenendo.

**Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[FARAONE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (PD). Signor Presidente, ho la fortuna di essere papà di una straordinaria ragazza autistica di nome Sara. Per questa società magari è una sventura; per me e per i tanti genitori nelle stesse condizioni è una fortuna. In questa società è una sfortuna perché pochi sono i servizi e tanta è la solitudine delle famiglie. Soltanto nei primi giorni, quelli della scoperta, quelli in cui crolla il mondo addosso ci chiediamo: «Perché proprio a me?». Passato lo sbandamento iniziale, vi sembrerà strano, ma non scambieremmo mai nostro figlio con nessuno al mondo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berardi)*. Per questo, Presidente, pretendiamo rispetto per il nostro affetto e per questa nostra considerazione dei nostri figli. Per tanti genitori, contano i successi lavorativi, nello studio, nello sport. Noi gioiamo per successi molto più piccoli, ma che consideriamo altrettanto importanti: noi gioiamo se riusciamo a farli mangiare da soli, se riusciamo a fargli vedere un film al cinema, se riusciamo a fare appassionare un compagno a passare qualche minuto con i nostri figli. Questi sono i nostri successi e per noi non valgono meno.

Un figlio vale quello che può. Devi già proteggerlo dalle botte dei bulli, dai risolini e, in generale, dalla solitudine. Vorremmo evitare almeno di doverli proteggere dallo schermo di quegli uomini che dovrebbero invece realizzare politiche per sostenerli. Grillo al Circo Massimo ci ha offesi *(Commenti del senatore Castaldi)* e ci hanno offeso le risate e gli applausi di quelli che stavano lì. Non è una questione politica, Presidente: avrei usato le stesse parole se a dire quelle cose fossero stati quelli del PD, del mio partito. Dispiace invece che nessuno del MoVimento 5 Stelle abbia sentito il dovere di chiedere a Grillo di scusarsi con le persone autistiche e con i loro familiari. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Berardi e Papatheu)*.

[LEONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (M5S). Signor Presidente, colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla situazione in cui versa la condizione dei parchi archeologici in Sicilia e sulle anomalie che vi si annidano, in particolare sul fatiscante Parco archeologico di Monte Jato, ridotto ad appendice del museo Salinas di Palermo e abbandonato alle sterpaglie. Prima di ogni cosa, vorrei sottolineare che sia il precedente Governo Crocetta che poi, in perfetta continuità, quello di Musumeci continuano a mantenere volutamente uno stato caotico delle cose in barba ai pronunciamenti della Corte costituzionale e alla legislazione nazionale vigente, che limita nell'ambito di tutela ambientale paesaggistica la discrezionalità degli organi regionali anche se a Statuto speciale. L'intento è quello di esautorare i tecnici competenti ed affidare alla politica la competenza della tutela del paesaggio e della gestione dei beni culturali.

In tal modo, si continuano a mantenere posizioni di potere di pochi a discapito della collettività. Vengo ai fatti.

Nonostante la sentenza n. 172 del 2018 agli articoli 9 e 117 della Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità dell'articolo 48 della legge di stabilità 2017, del precedente Governo regionale, l'attuale Governo cerca di aggirare la sentenza e cerca di trasferire ad un organo politico il potere decisionale su questioni tecniche in aperto contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui all'articolo 146. L'attuale Governo regionale, pur avendo recepito la legge Madia approvata il 19 settembre, anziché conferire il potere decisionale alla Conferenza di servizi, che cosa fa? Lo conferisce a se stessa.

Ma c'è dell'altro. Lo scorso 10 giugno, dopo un procedimento penale durato ben cinque anni...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

LEONE (M5S). ...il tribunale di Civitavecchia ha assolto Gaetano Mercadante dall'accusa di peculato. Mercadante è l'ex rappresentante legale della disciolta Novamusa, la quale gestiva il servizio di biglietteria dei maggiori siti archeologici siciliani avuti in concessione dalla Regione Sicilia. L'inchiesta era partita dalla procura contabile che ha trasmesso gli atti a quella penale. In base alla



convenzione con l'ARS, Novamusa avrebbe dovuto incassare solo il 10 per cento sui biglietti, 60 per cento alla Regione siciliana ed il restante 30 per cento ai Comuni...

PRESIDENTE. Senatrice, deve concludere.

LEONE (M5S). Castelvetro, Calatafimi, Marsala, Taormina, Segesta e Siracusa, un danno erariale che ammonta a 16 milioni di euro.

Concludo dicendo che noi siciliani, pur essendo detentori di un patrimonio di alto valore culturale, siamo costretti a subire danni erariali ed emigrazione dei giovani a causa della crisi economica... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dal Gruppo M5S).*

[QUARTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, alle 3,45, ora italiana, di sabato 20 ottobre, dalla base spaziale di Kourou, Guyana francese, è stato lanciato il satellite Bepi Colombo, per un'importante missione spaziale verso Mercurio, un'ardita sfida tecnologica da oltre 2 miliardi di euro. Dall'ANSA leggiamo: «Lanciata (...) la prima missione europea diretta verso Mercurio, il pianeta (...) più vicino al Sole, con temperature estreme, ancora pieno di misteri e cruciale per sottoporre la teoria della relatività (...) all'esame più severo che abbia mai affrontato».

A bordo sono assemblati i quattro moduli della missione, destinati ad attraversare insieme il Sistema solare per sette anni, per separarsi una volta arrivati nell'orbita di Mercurio.

Tale missione vede l'Italia in prima fila, con l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di astrofisica e l'Università La Sapienza di Roma. Inoltre, la Thales Alenia Space ha realizzato alcuni sistemi del modulo europeo, tra i quali il controllo termico: una vera e propria sfida tecnologica, date le enormi escursioni termiche del pianeta.

Bepi Colombo ci farà conoscere le caratteristiche fisiche della superficie di Mercurio, la struttura e composizione interna e verificherà importanti predizioni della teoria della relatività generale.

Voglio esprimere il mio ringraziamento agli artefici di questo splendido successo della ricerca scientifica italiana e dell'industria italiana, che con notevole impegno e grandi sacrifici, durati oltre un decennio, hanno dato lustro all'Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei portare il Parlamento a conoscenza dei fatti avvenuti negli ultimi giorni e relativi alla discarica Le Crete ad Orvieto. Si tratta di una discarica balzata agli onori della cronaca nel 2003, in piena emergenza rifiuti nella Campania di Bassolino: avrebbe dovuto ricevere 20.000 tonnellate e ne ricevette 90.000. Ne seguì un processo sulla presunta presenza nella discarica di rifiuti e materiali che ovviamente non dovevano essere lì e ci fu la prescrizione. Rimangono forti dubbi, anche per gli elevati livelli di mercurio presenti nel fiume Paglia, che si vorrebbero giustificare con la presenza di miniere di cinabro nella zona. Ricordo che la Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nella precedente legislatura, ha rivolto un'indagine proprio alla discarica Le Crete.

Proprio tre anni fa - ne festeggiamo oggi il compleanno, perché era il 23 ottobre del 2015 - i consiglieri regionali della Lega Fiorini e Mancini richiesero l'utilizzo del georadar da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) per poter verificare quello che c'era nella discarica. Sono passati tre anni e questa mozione, nel 2016, è stata approvata all'unanimità dall'intero Consiglio regionale. Ebbene, nei giorni scorsi all'ARPA, che chiedeva la possibilità di intervenire, l'Acea, che è il gestore dell'impianto, con una dotta risposta di 8 pagine ha chiuso le porte, dicendo che, dato che va tutto bene e non c'è nulla da verificare, non c'è bisogno di utilizzare il georadar.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Dato che, come diceva qualcuno, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, vorremmo che l'Acea ci smentisse, aprisse le porte e permettesse l'utilizzo del georadar nella discarica di Orvieto, per fugare finalmente qualsiasi dubbio e per non vederci costretti noi, in sede di Commissione bicamerale d'inchiesta sugli ecoreati, a chiedere di riaprire il fascicolo,

per poter utilizzare lo strumento e mettere in tranquillità e sicurezza l'intera comunità; comunità che peraltro, per la bellezza di quel territorio, non dovrebbe neanche avere una discarica e che dovrebbe avere piuttosto la certezza che lì dentro non ci sta niente di ciò che noi tutti auspichiamo non debba essere trovato.

[MORRA \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, vorrei semplicemente rincuorare i calabresi, i meridionali tutti e gli italiani a maggior ragione, perché oggi si è conclusa positivamente una vicenda, che è durata anche troppo.

Per una quindicina d'anni circa, un imprenditore della Piana di Gioia Tauro è stato particolarmente vessato da 'ndrangheta ma anche - mi spiace dirlo - da banche, tant'è che è stato protagonista di una vicenda in cui è stato riconosciuto vittima di usura bancaria. Egli, ahimè, lavora e produce con la protezione dell'Esercito italiano, avendo la famiglia altrove perché in quei territori non si poteva vivere.

Tuttavia, oggi lo Stato, - mi piace dirlo - il Governo, anche soprattutto per merito del Ministero dello sviluppo economico, e quindi grazie a Luigi Di Maio, ha fatto sì che si realizzasse un accordo transattivo con cui MPS ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi del gruppo De Masi. Si è così conclusa una vicenda tristissima, dando anche speranza a una Regione che potrà contare su un gruppo che, grazie al ristoro di queste risorse finora sempre negate, ha già preso l'impegno non soltanto di conservare la produzione, ma anche di implementarla.

Quindi, il segnale che voglio far arrivare al di fuori di questa Assemblea è che qualcosa, grazie a questo Governo, si può fare. Bisogna insistere perché ce la possiamo fare. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Zuliani)*.

[RAMPI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). Signor Presidente, per suo tramite le chiedo un intervento della Presidenza di questo Senato, seconda carica dello Stato, su un tema fondamentale, quello del pluralismo dell'informazione.

Abbiamo ascoltato le parole di un Sottosegretario preposto a questo tema che, di fronte a una platea plaudente, ha annunciato la volontà di tagliare le risorse per il pluralismo dell'informazione. Questo purtroppo nel Novecento è successo, ovvero che si intervenisse davanti a platee plaudenti per chiudere, per mettere a tacere le piccole voci, le voci libere, le voci indipendenti. Quel Sottosegretario nasce esattamente con l'obiettivo contrario, e cioè di sostenere quell'industria.

Nella scorsa legislatura abbiamo votato a larghissima maggioranza - anche recependo emendamenti della persona che oggi svolge il ruolo di Sottosegretario - una nuova legge sul pluralismo dell'informazione. Le informazioni che oggi circolano su questo sono del tutto prive di fondamento, parlano di un passato che non esiste più. Oggi noi abbiamo risorse solo per intervenire su editori puri, liberi e su piccoli editori, sulle tante piccole voci locali.

Spero, allora, che, per fare cassa, per fare propaganda, per un fraintendimento e - non vorrei dirlo perché non faccio processi alle intenzioni - per mettere a tacere qualcuno, quindi un'informazione libera, non si faccia un danno alla struttura tradizionale di qualsiasi democrazia liberale in qualsiasi momento della storia. Sto parlando dell'indipendenza della magistratura, del potere politico, esecutivo e giudiziario e dell'informazione libera. Questo è il pericolo che oggi corriamo, che c'è in quelle parole.

Credo che questo Senato e la seconda carica dello Stato debbano prestare particolare attenzione. Chiediamo che il Sottosegretario venga e porti questa discussione nelle Aule preposte per un lavoro fatto bene, a cui non ci sottrarremo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

**per la seduta di mercoledì 24 ottobre 2018**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

**(Vedi ordine del giorno)**

La seduta è tolta (ore 20,13).

*Allegato B*

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Biti, Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, D'Arienzo, De Poli, Galliani, Giacobbe, Lonardo, Mallegni, Merlo, Monti, Napolitano, Ripamonti, Ronzulli, Santangelo, Sbrollini, Siclari e Siri.

È assente per incarico avuto dal Senato il Senatore Fusco, per attività della 4<sup>a</sup> Commissione permanente.

**Regolamento del Senato, proposte di modificazione**

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori: Calderoli, Perilli, Patuanelli. - «Modifica dell'articolo 78 del Regolamento in materia di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge» (*Doc. II, n. 2*).

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Gallinella Filippo, Gagnarli Chiara, Parentela Paolo, Molinari Riccardo, Cadeddu Luciano, Cassese Gianpaolo, Cillis Luciano, Cimino Rosalba, Cunial Sara, Del Sesto Margherita, L'Abbate Giuseppe, Lombardo Antonio, Maglione Pasquale, Manca Alberto, Marzana Maria, Pignatone Dedalo Cosimo Gaetano

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile (878)

(presentato in data 18/10/2018)

*C.183 approvato dalla Camera dei deputati;*

Onn. Orlando Andrea, Franceschini Dario

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (882)

(presentato in data 22/10/2018)

*C.893 approvato dalla Camera dei deputati.*

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Senatori Boldrini Paola, Fedeli Valeria, Garavini Laura, Mirabelli Franco, Patriarca Edoardo, Parrini Dario, Iori Vanna, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore

Modifica all'articolo 115 del codice penale in materia di accordo e di istigazione a commettere omicidio (877)

(presentato in data 18/10/2018);

senatore Corbetta Gianmarco

Disposizioni sull'istituzione dell'Anagrafe del candidato e sugli obblighi di trasparenza del candidato alle parlamentari, europee e regionali (879)

(presentato in data 18/10/2018);

senatrice De Petris Loredana

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di abrogazione della chiamata diretta dei docenti (880)

(presentato in data 19/10/2018);

senatori Perilli Gianluca, Calderoli Roberto, Patuanelli Stefano

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari (881)

(presentato in data 19/10/2018);

senatore de Bertoldi Andrea

Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione (883)

(presentato in data 22/10/2018);



senatore de Bertoldi Andrea

Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici (884)

(presentato in data 22/10/2018);

senatore Cangini Andrea

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili (885)

(presentato in data 22/10/2018);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e finanze

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (886)

(presentato in data 23/10/2018).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernenti il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione nel codice penale del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di limitazioni all'acquisto della cittadinanza (669)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 23/10/2018);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo

Disposizioni in materia di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni (418)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2018);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. de Bertoldi Andrea

Proroga dei termini per l'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica tra soggetti privati e introduzione di un regime di premialità in caso di rispetto dei termini previgenti (721)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2018);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Drago Tiziana Carmela Rosaria ed altri

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti destinati all'infanzia (779)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2018);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Corrado Margherita ed altri

Disposizioni per il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole secondarie di secondo grado (643)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2018);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

Sen. Nastri Gaetano

Istituzione dell'Osservatorio nazionale dei diritti dei pendolari per la valutazione e la qualità dei servizi resi agli utenti del servizio di trasporto pubblico (742)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 23/10/2018);

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare*

Sen. Mollame Francesco, Sen. Trentacoste Fabrizio

Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo (810)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2018);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Sen. Mollame Francesco ed altri

Norme in materia di produzione e vendita del pane (739)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2018);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Nugnes Paola, Sen. Patuanelli Stefano

Disposizioni in materia di valutazione dei costi della sicurezza sul lavoro (743)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 23/10/2018);

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. L'Abbate Patty

Modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la gestione dei prodotti e dei rifiuti da essi originati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di coesione sociale (651)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2018);

*Commissioni 6<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite*

Sen. Pillon Simone ed altri

Misure di contrasto al fenomeno della ludopatia e razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico (691)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2018);

*Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite*

Sen. De Petris Loredana, Sen. Laforgia Francesco

Norme per lo sviluppo di politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale strutturali, senza consumo di suolo e per il reimpiego di immobili inutilizzati, nonché modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernenti la locazione degli immobili (793)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo),

11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)  
(assegnato in data 23/10/2018);

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Augussori Luigi ed altri

Modifica all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, volta a garantire la segretezza del voto (685)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 23/10/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Disposizioni in materia di predicazioni religiose di culti non oggetto di intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e loro conformità ai principi costituzionali (687)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 23/10/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Perilli Gianluca ed altri

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo (852)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia)

(assegnato in data 23/10/2018);

*4<sup>a</sup> Commissione permanente Difesa*

Sen. Pinotti Roberta ed altri

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione (650)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2018);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro economia e finanze Tria ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (886)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2018);

*Commissioni 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite*

Sen. Donno Daniela

Promozione di iniziative locali per il recupero di terreni abbandonati e la creazione di orti sociali (715)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 23/10/2018).

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

*in sede redigente*

Sen. Iannone Antonio, Sen. La Pietra Patrizio Giacomo

Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico (381)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia)

Già assegnato, in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

(assegnato in data 23/10/2018).

#### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia in data 22/10/2018 i senatori Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cirinna' Monica, Valente Valeria, Mirabelli Franco, hanno presentato la relazione unica 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A/bis di minoranza sui disegni di legge:

"Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima" (5)

(presentato in data 23/03/2018)

Sen. La Russa Ignazio ed altri

"Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa" (199)

(presentato in data 29/03/2018)

Sen. Ginetti Nadia

"Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio" (234)

(presentato in data 06/04/2018)

Sen. Caliendo Giacomo ed altri

"Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa" (253)

(presentato in data 11/04/2018)

Sen. Mallegni Massimo ed altri

"Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo" (392)

(presentato in data 17/05/2018)

Sen. Ginetti Nadia ed altri

"Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina" (412)

(presentato in data 23/05/2018)

Sen. Gasparri Maurizio ed altri

"Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa" (563)

(presentato in data 03/07/2018)

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

"Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo" (652)

(presentato in data 12/07/2018) .

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 19/10/2018 la 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima" (5)

(presentato in data 23/03/2018)

Sen. La Russa Ignazio ed altri

"Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa" (199)

(presentato in data 29/03/2018)

Sen. Ginetti Nadia

"Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio" (234)

(presentato in data 06/04/2018)

Sen. Caliendo Giacomo ed altri

"Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa" (253)

(presentato in data 11/04/2018)

Sen. Mallegni Massimo ed altri

"Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo" (392)

(presentato in data 17/05/2018)

Sen. Ginetti Nadia ed altri

"Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina" (412)

(presentato in data 23/05/2018)

Sen. Gasparri Maurizio ed altri

"Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa" (563)

(presentato in data 03/07/2018)

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

"Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo" (652)

(presentato in data 12/07/2018) .

#### **Camera dei deputati, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 4 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 19 settembre 2018, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018) 394 final) (Atto n. 99).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 17 ottobre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (n. 51).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 novembre 2018.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Con lettere in data 3 e 16 ottobre 2018 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Bivongi (Reggio Calabria), Ardore (Reggio Calabria) e Nocera Terinese (Catanzaro), Campione d'Italia (Como), Tarquinia (Viterbo), Squillace (Catanzaro), Borgomasino (Torino), Roccaforzata (Taranto), Introdacqua (L'Aquila).

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 2 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016, nonché il bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016 dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 100).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2018-2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CCXXXIV*, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, la prima relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all'anno 2017 e al primo semestre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CCXXXIII*, n. 1).

#### **Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione**

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 18 ottobre 2018, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2018/2079, - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente l'assenza del "progressive report" sulle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale previsto dalla Direttiva 2010/40/UE.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 14/1).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento Legno) Relazione biennale per il periodo marzo 2015 - febbraio 2017 (COM(2018) 668 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14<sup>a</sup>;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente (COM(2018) 673 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 10a, 13a, 14<sup>a</sup>;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'UE (2019-2023) (COM(2018) 687 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14<sup>a</sup>;

Comunicazione della Commissione al Consiglio - Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni relative a impegni, pagamenti e contributi degli Stati Membri per il 2018, il 2019 e il 2020 e previsione non vincolante per gli anni 2021 e 2022 (COM(2018) 689 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14<sup>a</sup>;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Sedicesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2018) 690 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 4a e 14<sup>a</sup>.

#### **Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 21 luglio al 7 ottobre 2018, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

**Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha inviato, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze:

n. 182 dell'8 maggio 2018, depositata il successivo 4 ottobre 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 20);

n. 186 del 26 settembre 2018, depositata il successivo 12 ottobre 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera *f*), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera *f*), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi». Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 21).

**Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 16 ottobre 2018, ha inviato il testo di ventitré risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 10 al 13 settembre 2018:

risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova (*Doc. XII*, n. 129). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (*Doc. XII*, n. 130). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (*Doc. XII*, n. 131). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (*Doc. XII*, n. 132). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone (*Doc. XII*, n. 133). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (*Doc. XII, n. 134*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (*Doc. XII, n. 135*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania (*Doc. XII, n. 136*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (*Doc. XII, n. 137*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (*Doc. XII, n. 138*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia (*Doc. XII, n. 139*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sull'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord (*Doc. XII, n. 140*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sul rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE (*Doc. XII, n. 141*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica 1 del *memorandum* di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (*Doc. XII, n. 142*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (*Doc. XII, n. 143*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (*Doc. XII, n. 144*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sui sistemi d'arma autonomi (*Doc. XII, n. 145*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 4a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sullo stato delle relazioni UE-USA (*Doc. XII, n. 146*). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;



risoluzione sullo stato delle relazioni UE-Cina (*Doc. XII*, n. 147). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sul Myanmar/Birmania, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo (*Doc. XII*, n. 148). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla Cambogia, in particolare il caso di Kem Sokha (*Doc. XII*, n. 149). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla minaccia di demolizione di Khan al-Ahmar e di altri villaggi beduini (*Doc. XII*, n. 150). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (*Doc. XII*, n. 151). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.  
Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 17 ottobre 2018, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea i seguenti atti:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio - Contributo della Commissione europea alla riunione dei *leader* di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM (2018) 631 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 12 dicembre 2018;

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 - Contributo della Commissione europea alla riunione dei *leader* di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM (2018) 633 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 12 dicembre 2018;

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati Membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione) Contributo della Commissione europea alla riunione dei *leader* di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM (2018) 634 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 12 dicembre 2018;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online Contributo della Commissione europea alla riunione dei *leader*, riunitisi a Salisburgo il 19-20 settembre 2018 (COM (2018) 640 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 12 dicembre 2018.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Magorno ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00288 del senatore Pittella.

I senatori Alfieri, Astorre, Bellanova, Bini, Boldrini, Collina, Comincini, Cucca, D'Alfonso,

D'Arienzo, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Ginetti, Iori, Laus, Malpezzi, Manca, Magorno, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Misiani, Parrini, Patriarca, Pittella, Rampi, Sbröllini, Stefano, Sudano, Taricco e Valente hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00686 della senatrice Biti.

Mozioni

[BINETTI](#), [FANTETTI](#), [BATTISTONI](#), [MANGIALAVORI](#), [CAUSIN](#), [PAROLI](#), [DAL MAS](#), [STABILE](#), [BARACHINI](#), [DAMIANI](#), [FERRO](#), [PAPATHEU](#), [VITALI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [CESARO](#), [FAZZONE](#), [RIZZOTTI](#), [AIMI](#), [BARBONI](#), [GASPARRI](#), [GIAMMANCO](#), [GALLONE](#), [DE POLI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#) - Il Senato,

premessi che:

la povertà, assoluta e relativa, ha assunto connotazioni tali da richiedere una risposta innovativa e concreta, affrontando tutte le componenti e i numerosi fattori ad essa legati, in maniera complessiva e non parziale; non solo, quindi, per fornire una risposta in termini finanziari, ma anche di carattere culturale, sociale e politico;

la crisi economica è cresciuta, determinando nelle famiglie italiane il crollo dei consumi da un lato e l'aumento della disoccupazione dall'altro; dagli anni *pre* crisi ad oggi il numero di poveri è aumentato del 182 per cento, un dato che dà il senso dello stravolgimento avvenuto per effetto della recessione economica;

le analisi sulla povertà pongono in rilievo una nuova vulnerabilità sociale, con l'emersione di nuovi fattori di rischio sociale, che consentono di definire una nuova tipologia sociale quale nuova povertà sia assoluta che relativa;

l'evidente particolarità di questi anni di *post* crisi riguarda la questione giovanile: da circa un lustro, infatti, la povertà tende ad aumentare al diminuire dell'età, decretando i minori e i giovani come le categorie più svantaggiate (nel 2007 il *trend* era esattamente l'opposto). Tra gli individui in povertà assoluta i minorenni sono 1 milione 208.000 (il 12,1 per cento del totale) e i giovani nella fascia 18-34 anni 1 milione 112.000 (il 10,4 per cento): oggi quasi un povero su due è minore o giovane;

la nuova povertà non è più caratterizzata solo da un *deficit* di risorse, come accadeva in passato, ma da una più costante ed estesa esposizione a processi di disarticolazione sociale, capaci di destrutturare e rendere fragile l'organizzazione della vita quotidiana delle persone, spesso lasciate sole soprattutto in contesti urbani o caratterizzati da relazioni deboli, non autosufficienza, cattiva alimentazione, limitate offerte educative;

il contrasto alla povertà è uno dei principi cardini per uno Stato che punta allo sviluppo del proprio tessuto produttivo e al benessere socio-economico dei suoi cittadini;

dai dati Istat sulla povertà pubblicati il 26 giugno 2018, è emerso che: nel 2017 si è stimato in povertà assoluta 1 milione e 778.000 famiglie residenti in cui vivono 5 milioni e 58.000 individui; rispetto al 2016 la povertà assoluta è cresciuta in termini sia di famiglie sia di individui, mentre l'incidenza di povertà assoluta è stata pari al 6,9 per cento per le famiglie (da 6,3 per cento nel 2016) e all'8,4 per cento per gli individui (da 7,9 per cento); nello stesso 2017, l'incidenza della povertà assoluta fra i minori è permasa elevata e pari al 12,1 per cento (1 milione 208.000, 12,5 per cento nel 2016), attestandosi al 10,5 per cento tra le famiglie dove è presente almeno un figlio minore, rimanendo molto diffusa tra quelle con tre o più figli minori (20,9 per cento); l'incidenza della povertà assoluta è aumentata prevalentemente nel Mezzogiorno sia per le famiglie (da 8,5 per cento del 2016 al 10,3 per cento) sia per gli individui (da 9,8 per cento a 11,4 per cento), soprattutto per il peggioramento registrato nei comuni centro di area metropolitana (da 5,8 per cento a 10,1 per cento) e nei comuni più piccoli fino a 50.000 abitanti (da 7,8 per cento del 2016 a 9,8 per cento);

negli anni, l'emergenza povertà ha visto tante realtà sociali mutare considerevolmente la loro condizione: il ceto medio si è contratto e la classe operaia ha visto ridurre ancora di più le proprie disponibilità economiche. L'istruzione continua ad essere tra i fattori che più influiscono (oggi più di ieri) sulla condizione di povertà. Dal 2016 al 2017 si aggravano le condizioni delle famiglie in cui la persona di riferimento ha conseguito al massimo la licenza elementare (passando dal 8,2 per cento al 10,7 per cento). Il fenomeno del precariato, la disoccupazione giovanile e l'aggravarsi della crisi del

Mezzogiorno sono le conseguenze di un costante e considerevole impoverimento sociale ed economico;

la povertà assume diverse sfaccettature, che non permettono una caratterizzazione omogenea del fenomeno, posto che ci sono categorie di persone e zone geografiche dove le difficoltà economiche assumo caratteri più evidenti rispetto ad altre realtà nazionali. A tale proposito, è in forte crescita dagli anni 2000 la categoria nota come i *working poor*, i "lavoratori poveri", coloro che, pur essendo occupati, percepiscono un reddito che non consente loro di superare la soglia di rischio di povertà;

tra gli altri elementi che hanno connotato l'anno 2017 c'è da evidenziare l'incremento delle persone senza dimora e delle storie connotate da un minor capitale relazionale: famiglie uni-personali; la rottura dei legami familiari costituisce un fattore scatenante nell'entrata in uno stato di povertà e di bisogno;

considerato che:

le politiche nazionali per l'inclusione sociale, pertanto, si caratterizzano per una gamma di iniziative e compiti differenziati, sia per ambito di intervento sia per tipologia di strumenti, riguardanti da un lato misure volte a sostenere i redditi delle persone e delle famiglie, con particolare riguardo agli interventi di inclusione attiva, dall'altro, l'analisi quantitativa e qualitativa dei fenomeni emergenti di povertà, lo studio delle condizioni di povertà estreme e la definizione delle modalità appropriate di intervento;

il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ha introdotto il reddito di inclusione (REI), quale misura nazionale unica di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, ovvero all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa; le analisi sulla situazione dopo il 1° giugno mostrano anche che il diritto al REI non viene assicurato in tutte le aree geografiche del Paese in maniera corrispondente alla presenza della povertà assoluta (in Italia il 44 per cento delle famiglie in povertà assoluta ha diritto al REI; nel Sud e nel Centro la percentuale si colloca tra il 50 ed il 54 per cento dei nuclei indigenti lì presenti, mentre nel Nord è tra il 31 per cento ed il 33 per cento); ha previsto inoltre l'istituzione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) che integra e sostituisce il Sistema informativo dei servizi sociali (SISS), previsto dall'art. 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

considerato che:

il fenomeno della povertà estrema è strettamente legato al concetto di esclusione sociale e in tale ambito il Ministero del lavoro dedica particolare attenzione alle gravi marginalità e alle persone senza dimora nelle grandi città; con questo obiettivo sono stati realizzati diversi progetti, studi e statistiche che permettono una conoscenza sempre più approfondita delle diverse manifestazioni della povertà in Italia;

con riferimento alle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, il 5 novembre 2015 sono state approvate in Conferenza Unificata le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia. Il documento, presentato il 10 dicembre successivo al Cnel, raccoglie le migliori esperienze locali, nazionali ed europee con l'obiettivo di qualificare gli interventi in favore delle persone in condizione di grave emarginazione e senza dimora su tutto il territorio nazionale, e in particolare nelle grandi città, dove il fenomeno è maggiormente concentrato;

uno dei temi nuovi che stanno affacciandosi all'orizzonte, quando si parla di non autosufficienza in Italia, è la sempre più chiara connessione tra quest'ultima e i percorsi di impoverimento, nelle famiglie con persone anziane, ma anche ove vi siano persone con disabilità, senza dimenticare che la condizione di disabilità, dato ormai consolidato, è al tempo stesso causa ed effetto di povertà;

la condizione di non autosufficienza aumenta considerevolmente il rischio di povertà delle famiglie per l'incremento delle spese destinate alla cura e l'aumento del tempo dedicato all'assistenza informale, con le inevitabili ripercussioni sulla partecipazione al mercato del lavoro dei *caregiver* familiari. La presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare è una delle principali cause di impoverimento complessivo della famiglia in quanto i costi socio-sanitari, l'assenza di lavoro, il sovraccarico assistenziale per i familiari, i riflessi negativi sulla loro carriera lavorativa sono, infatti,

alcuni dei fattori che possono limitare l'accesso ai beni e ai servizi di cui dispone la maggior parte della popolazione;

è sempre più chiara la connessione tra non autosufficienza e percorsi di impoverimento, che cresce nelle famiglie con anziani medio-gravi e in quelle ove il carico assistenziale incide più del 20 per cento del reddito disponibile. È un dato consolidato che la condizione di disabilità è al tempo stesso causa ed effetto di povertà. A fronte di un dato generale che vede un aumento dell'impoverimento nelle famiglie con un anziano e nelle famiglie in cui vi sia una persona con disabilità non anziana, rispetto all'insieme di tutte le altre famiglie, si conferma la necessità di diversificare l'offerta di servizi tra servizi residenziali per anziani gravi e assistenza a casa per i medesimi;

secondo l'indagine ISTAT sul reddito e le condizioni di vita EU-SILC 2010, la deprivazione materiale (ossia la difficoltà a sostenere una serie di spese o la mancanza di alcuni beni durevoli) interessa le persone con limitazioni dell'autonomia personale in misura maggiore rispetto al resto della popolazione. Vivono infatti una condizione di deprivazione materiale il 24,7 per cento degli individui con limitazioni gravi e il 19,7 per cento dei non gravi, a fronte del 14,2 per cento delle persone senza limitazioni;

il decreto di riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, registrato dalla Corte dei conti, trasferisce ai territori le risorse per il rafforzamento dei servizi per l'inclusione sociale: 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni nel 2019 e 470 milioni nel 2020, da utilizzare secondo quanto previsto nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con lo stesso decreto, dopo l'approvazione da parte della Rete delle protezione e dell'inclusione sociale lo scorso 22 marzo;

è necessario, urgente ed improcrastinabile un intervento complessivo per riorganizzare il programma del *welfare* teso a migliorare la vita dei cittadini italiani in situazione di difficoltà e di povertà come quella che stiamo attraversando;

le nuove povertà possono essere contrastate solo se si assumono posizioni chiare ed efficaci a vantaggio di giovani, anziani e famiglie, cominciando col creare posti di lavoro vero, ben retribuiti e a tempo indeterminato. Occorrono misure, alcune a breve e altre a medio termine, di contrasto forte e chiaro alle nuove povertà, con proposte concrete e coraggiose, che tengano conto del fatto che la povertà spesso si associa alla non conoscenza dei benefici attivabili; alla scarsa capacità di districarsi nel sistema burocratico, alla solitudine che rende difficile sapere dove e come accedere agli uffici competenti; all'abbandono scolastico dei giovani adolescenti, che non colgono il nesso tra povertà e formazione,

impegna il Governo:

- 1) in considerazione della gravità delle dimensioni assunte dal fenomeno della povertà, a promuovere l'integrazione tra le politiche socio-assistenziali, sanitarie e del lavoro;
- 2) a rivedere l'intera rete dei servizi, alla persona e alla famiglia nel caso di grave povertà, prevista dal REI, in particolare quando in famiglia è presente un grande anziano, una persona con disabilità o una persona non autosufficiente; intensificare l'assistenza domiciliare integrata, inserendo anche servizi di natura sociale che forme concrete di supporto ai *caregiver* familiari;
- 3) a favorire con servizi di accompagnamento il processo di inclusione e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo familiare, promuovendo, fra l'altro, il collegamento con i centri per l'impiego, per la partecipazione al mercato del lavoro degli adulti, e il collegamento con il sistema scolastico e sanitario per l'assolvimento da parte dei minori dell'obbligo scolastico e il rispetto dei protocolli delle visite pediatriche per i minori;
- 4) a controllare in modo tempestivo il rischio della dispersione scolastica, offrendo alternative formative efficaci ai minori; il legame tra povertà educativa minorile e condizioni di svantaggio socio-economico risulta nel nostro Paese particolarmente accentuato e la povertà educativa rimane, in Italia, un fenomeno principalmente ereditario, che riguarda in gran parte famiglie colpite dalla tradizionale povertà socio-economica; a loro occorre prestare particolare attenzione con politiche sociali mirate;
- 5) a stimolare nei giovani la formazione di piccole cooperative di servizi;
- 6) a facilitare il reinserimento professionale in persone che hanno attraversato lunghi periodi di

malattia e che faticano a trovare una nuova e diversa collocazione, perché non possono continuare l'attività precedente;

7) a sostenere opportunamente, con percorsi formativi *ad hoc*, persone che hanno alle spalle esperienze difficili come la carcerazione o lunghi periodi in comunità di recupero per tossicodipendenza;

8) a potenziare le strutture che si fanno carico di soggetti non autosufficienti, anche attraverso l'accoglienza di questi soggetti in strutture a bassa densità di cura, trasformando piccoli ospedali che risultano inadeguati sotto il profilo economico e tecnico-scientifico in strutture di accoglienza aperte, secondo i nuovi modelli di accoglienza che valorizzano il contributo delle famiglie nella relazione di cura;

9) a favorire la formazione di cooperative di aiuto reciproco tra nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in difficoltà di vario tipo e di diverso livello, creando reti collaborative a cui tutti coloro che possono partecipano con un loro contributo specifico in forma di lavoro per sé e per gli altri;

10) ad offrire opportunità concrete di acquisto di competenze specifiche per affrontare il lavoro di cura in modo il più possibile autonomo ed indipendente: sia che si tratti della cura diretta della persona che della cura del contesto in cui è inserita;

11) a facilitare forme di prestito agevolato nei momenti di urgenza-emergenza, secondo il modello del prestito d'onore, considerando anche l'eventualità che qualche membro del nucleo familiare possa soddisfare la restituzione del prestito con il proprio lavoro in ambiti di pubblica utilità;

12) a valorizzare l'esperienza maturata nell'attuazione del REI in vista dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, destinato a portare novità di rilievo;

13) a riferire, annualmente, al Parlamento sulle misure e sulle iniziative complessive di inclusione sociale e lavorativa, che il Governo intende attuare contro la povertà, ed anche di sostegno e di servizi alla famiglia, valorizzando i principi costituzionali di solidarietà sociale anche attraverso la sussidiarietà sia verticale che orizzontale, coinvolgendo i vari livelli di governo centrale e territoriale quali enti locali, organizzazioni non profittevoli, istituzioni impegnate a promuovere politiche di *welfare* definite in ambito nazionale ed europeo.

(1-00047)

Interrogazioni

[FARAONE](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

da quanto è dato evincere da un articolo pubblicato dal quotidiano "la Repubblica", edizione di Palermo, del 17 ottobre 2018, a firma di Antonio Frascilla, la società "Nuova Poseidonia" si sarebbe aggiudicata ad un'asta fallimentare uno "scheletro di cemento", un "ecomostro" che insiste lungo un incontaminato tratto di costa ricadente nella frazione di Aspra del comune di Bagheria (Palermo);

l'attuale sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, unitamente a una deputata, a suo marito ed altre persone, sarebbero soci della società "Nuova Poseidonia";

l'acquisto del manufatto in cemento sarebbe finalizzato alla trasformazione dell'ecomostro in struttura alberghiera;

la presenza di un sindaco in carica, peraltro indagato per vicende di abusivismo edilizio, tra i soci di una società che sul territorio dello stesso comune ha in progetto un'importante opera di trasformazione edilizia a fini "speculativi", solleva non poche preoccupazioni e dubbi su eventuali conflitti di interesse del sindaco stesso;

la situazione è assai grave e necessita di essere affrontata con la massima urgenza, si chiede di sapere quali interventi di competenza i Ministri in indirizzo intendano promuovere, al fine di accertare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse dell'attuale sindaco di Bagheria, e per la salvaguardia ambientale di un litorale straordinario per bellezza e storia.

(3-00299)

[GAUDIANO](#), [ENDRIZZI](#), [DI NICOLA](#), [MOLLAME](#), [ANGRISANI](#), [ORTOLANI](#), [CROATTI](#), [GUIDOLIN](#), [TRENTACOSTE](#), [NOCERINO](#), [AUDDINO](#), [DI PIAZZA](#), [PESCO](#), [FENU](#), [PUGLIA](#), [RICCIARDI](#), [DI MICCO](#), [CASTALDI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa (un articolo pubblicato da "La Stampa" il 10 marzo 2018) che l'Italia è

la seconda nazione europea con il maggior numero di telefonate moleste. Con circa il 9 per cento di telefonate *spam* ricevute da ogni utente, il nostro Paese è secondo solo al Regno Unito in Europa; a stilare la classifica globale, dominata da India e Stati Uniti e che vede l'Italia alla 13a posizione, è la Truecaller, un'applicazione per gestire le chiamate in entrata; la ricerca è basata sui dati estrapolati da coloro che utilizzano il *software*. Pubblicata nel 2017, la classifica riporta anche alcune informazioni sul mittente delle telefonate; in particolare, in Italia il 24 per cento delle telefonate sono effettuate da operatori telefonici, il 53 per cento deriva da agenzie di *telemarketing*, il 23 per cento da chiamate provenienti da servizi finanziari, proposte commerciali, assicurazioni e truffe di vario genere; considerato che:

il 4 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge 11 gennaio 2018, n. 5, che riforma la disciplina sul *telemarketing*;

essa ha previsto un prefisso per identificare le chiamate di carattere commerciali e pubblicitarie con l'istituzione, anche per i cellulari, di uno speciale registro delle opposizioni;

si tratta di un elenco che identifica quei numeri di telefono che non devono essere chiamati dai *call center*. Per usufruire di questo servizio è necessario iscriversi al sito *web* ufficiale e seguire le procedure indicate;

la legge ha sancito all'art. 1, comma 5, che le autorizzazioni all'uso del numero telefonico per usi pubblicitari e commerciali debbano considerarsi revocate dal momento dell'iscrizione al registro. Lo stesso comma prevede: "Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca";

in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del nuovo regolamento europeo;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

*sic stantibus rebus*, il problema delle telefonate indesiderate e moleste non è stato risolto e nemmeno attenuato;

l'inserimento di un numero indesiderato nella cosiddetta *black list* non risulta efficace né tantomeno risolutivo;

le continue telefonate, il più delle volte insistenti, per proporre agli utenti di telefonia fissa o mobile le offerte commerciali più disparate, possono tramutarsi in un vero e proprio tormento, soprattutto se si considera che non ci sono né orari né limiti;

sarebbe inoltre da rivedere la possibilità di utilizzare i numeri di telefonia fissa o mobili entro i 30 giorni intercorrenti dal prestato consenso all'utilizzo dei propri dati alla iscrizione nel registro delle opposizioni: l'iscrizione dovrebbe avere efficacia *ex tunc* e produrre immediatamente i propri effetti inibitori nei confronti di chi voglia fare dei numeri telefonici (sia fissi che mobili) un uso improprio e teso a una evidente violazione della *privacy*;

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda adottare relativamente alla questione, anche al fine di eliminare la discrasia che emerge dal diritto alla riservatezza e alla *privacy* rispetto al vero e proprio *business* derivante dall'illecita vendita di dati sensibili.

(3-00300)

[BOLDRINI](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

il comma 288 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) reca: "Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei vigili



del fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 15 dicembre 2018";

il Governo, più precisamente nella persona del Ministro dell'interno, si è spesso pronunciato, a mezzo stampa, a favore di una stabilizzazione del personale precario dei Vigili del fuoco, nonché di un aumento dello stanziamento di risorse per il Corpo;

ad oggi, nonostante le scadenze contenute nella legge di bilancio citata e nonostante gli annunci dell'Esecutivo, non si è data attuazione alla risoluzione di un problema annoso come quello dei discontinui e dei precari dei Vigili del fuoco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi urgente dare attuazione alle norme già previste dal Governo *pro tempore* Gentiloni e contenute nella legge di bilancio per il 2018, come citato in premessa.

(3-00301)

[BOLDRINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con decreto ministeriale 10 agosto 2018, recante "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», il Ministero della salute ha introdotto modifiche ai limiti di spesa mensili a carico dello Stato, cui hanno diritto le persone celiache;

il decreto specifica che: "È opportuno rendere uniformi le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale";

il decreto prevede anche l'aggiornamento del registro nazionale che dovrà avvenire entro 6 mesi e le Regioni dovranno adeguarsi entro tre mesi. Ai fini dell'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale sono inclusi nel registro nazionale, istituito presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, gli alimenti rientranti nelle seguenti categorie: "a) pane e affini, prodotti da forno salati; b) pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta; c) preparati e basi Pronte per dolci, pane, pasta, pizza e affini; d) prodotti da forno e altri prodotti dolciari; e) cereali per la prima colazione";

il decreto inserisce nuove fasce di età e una divisione tra i limiti di spesa per gli uomini e per le donne. In generale, rispetto al vecchio decreto ministeriale del 2006, la differenza più marcata sono limiti di spesa più elevati per i minori e tetti più bassi per gli adulti (per gli adulti prima il rimborso era di 140 euro al mese, mentre oggi, con i nuovi tetti si va dai 90 euro per le donne ai 110 euro per gli uomini e i tetti sono ancora più bassi per gli anziani);

il 26 settembre 2018 il Ministero ha diffuso una circolare che, ignorando le disposizioni di legge, ha anticipato i tempi di applicazione dei tetti di spesa ridotti, senza rivedere preventivamente il registro nazionale, che elenca gli alimenti senza glutine erogabili a spese del Servizio sanitario nazionale;

secondo l'Associazione italiana celiachia (AIC) queste disposizioni stanno creando confusione nelle Regioni, dove i pazienti ricevono trattamenti differenti;

a tutt'oggi a rimetterci sono i pazienti, che, senza essere stati informati del repentino anticipo del taglio, scoprono di non avere più diritto alla stessa esenzione del mese precedente, mentre altri ricevono i buoni invariati per l'intero anno successivo e in alcuni casi sono gli esercenti, su indicazione delle loro ASL, a correggere i buoni dei pazienti. Ma anche gli operatori, quindi farmacisti, grande distribuzione e negozi, ignari della repentina, inattesa e retroattiva corsa all'applicazione dei tetti ridotti;

secondo le evidenze di AIC, dare precedenza al passaggio contemporaneo in tutte le Regioni dai buoni di acquisto cartacei a quelli digitali semplificherebbe e farebbe risparmiare, in base alle stime, 20 milioni di euro all'anno,

si chiede di sapere per quale motivo la circolare di applicazione dei tetti di spesa sia stata emanata in tempi così brevi e se il Ministro in indirizzo non reputi urgente favorire ed attuare in tempi brevi la

digitalizzazione dei buoni di acquisto, uniformando le procedure su tutto il territorio nazionale, con indubbio vantaggio, non solo economico, sia per i cittadini celiaci che per il sistema sanitario.

(3-00302)

[BOLDRINI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

la pratica illegale e immorale del bracconaggio ittico sta progressivamente depauperando le acque di moltissimi fiumi e canali in tutta la pianura Padana, mettendo a repentaglio la vita acquatica dell'intera area di bacino del fiume Po e sta compromettendo le prospettive di sviluppo turistico e di fruizione diffusa dell'intero fiume;

in data 26 luglio 2018 il Governo rispondeva all'interrogazione 3-00053, relativamente alla richiesta di informazioni da parte dell'interrogante sui tempi di emanazione di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto istituire, ai sensi della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), un fondo antibracconaggio con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, ad integrazione dell'art. 40 della legge n. 154 del 2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne;

il Governo, nella persona del sottosegretario di Stato per le politiche agricole Manzato, rispondeva che la pertinenza e la competenza sul decreto fosse del Ministero della difesa;

il 18 ottobre si è riunita a Milano la Consulta interregionale per la gestione sostenibile e unitaria della pesca e la tutela del patrimonio ittico del Po, della quale fanno parte le quattro Regioni del bacino padano, tra cui l'Emilia-Romagna, oltre all'Autorità di bacino del Po;

l'incontro ha fatto seguito al protocollo d'intesa per il controllo della pesca illegale nel Po, siglato nel giugno scorso e si è concluso con la messa a punto di un primo piano di azioni concrete per combattere un fenomeno criminoso, che sta depauperando il patrimonio ittico del grande fiume, oltre a rappresentare un serio rischio per la salute dei consumatori, a causa dell'immissione sul mercato di ingenti quantitativi di pescato illegale, nella più completa assenza di controlli sanitari e di requisiti di tracciabilità;

le Giunte delle Regioni interessate (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) stanno mettendo in campo una serie di azioni per una gestione condivisa del fiume, con l'obiettivo di armonizzare le norme che regolano la pesca e coordinare le azioni per la tutela della fauna ittica autoctona e della biodiversità, come ad esempio il potenziamento delle attrezzature per il controllo notturno e la navigazione in alveo delle polizie provinciali e locali. Le azioni di contrasto immediato prevedono infatti protocolli operativi su base territoriale per l'attivazione delle forze dell'ordine e delle polizie provinciali e locali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi urgente provvedere all'emanazione in tempi brevi del suddetto decreto, anche per dare maggiore supporto alle azioni messe in campo dalle Regioni interessate.

(3-00303)

[LA RUSSA](#), [STANCANELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la notte del 6 ottobre 2018, alle ore 2.34, è stata avvertita una forte scossa sismica di magnitudo 4.8 in tutta la provincia di Catania, con epicentro a Santa Maria di Licodia, che ha interessato anche Ragalna, Paternò e Biancavilla; circa una quarantina di persone sono state ricoverate presso diverse strutture ospedaliere per ferite lievi e panico;

nei comuni di Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Adrano e Ragalna sono stati registrati danni rilevanti a edifici pubblici;

sopralluoghi di agibilità effettuati dalla Protezione civile hanno interessato anche gli edifici privati, soprattutto nella zona maggiormente colpita, ovvero i centri storici di Biancavilla e Santa Maria di Licodia. Nei giorni a seguire, lo sciame è continuato. Sono state registrate altre scosse con epicentro a Biancavilla di magnitudo 2.0 - 2.5, quest'ultima avvertita anche ad Adrano;

tenuto conto che:

l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, ma purtroppo l'attenzione politica e mediatica dedicata ai catastrofici effetti legati ai fenomeni sismici si manifesta principalmente, se



non esclusivamente, solo nei giorni successivi ai loro accadimenti;  
i Comuni interessati hanno chiesto alla Regione Siciliana il riconoscimento dello stato di calamità naturale e analoga richiesta è stata avanzata in sede regionale con interrogazioni, tra cui quella dell'on. Gaetano Galvagno di FdI;  
preso atto che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha richiesto al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito dei terremoti, con allegata relazione della Protezione civile regionale, che stima in 2,4 milioni di euro i costi minimi per riportare a condizioni di agibilità gli edifici pubblici danneggiati,  
si chiede di sapere quali interventi intenda mettere celermente in essere il Governo in riscontro alle richieste avanzate dai Comuni colpiti dal terremoto con il tramite della richiesta di stato di emergenza avanzata dal Governo regionale.  
(3-00304)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

i recenti avvenimenti di politica economica e di bilancio, in relazione alle decisioni del Governo in merito all'introduzione dei provvedimenti fiscali ed in particolare delle misure contenute nella manovra economica per il 2019, secondo quanto risulta dai principali quotidiani nazionali non solo economici, stanno determinando gravissimi effetti negativi e penalizzanti per il sistema Paese, legati soprattutto alla perdita di credibilità sui mercati finanziari e fra i principali investitori esteri;

secondo quanto risulta dall'ultimo bollettino economico pubblicato dalla Banca d'Italia, nei primi 8 mesi del 2018, gli investitori non residenti hanno ridotto le loro consistenze di titoli di portafoglio italiani di 42,8 miliardi; i disinvestimenti hanno riguardato soprattutto i titoli pubblici (24,9 miliardi di euro) e le obbligazioni bancarie (12,4 miliardi di euro);

gli acquisti di titoli pubblici italiani effettuati da non residenti, evidenzia il documento, nel periodo tra gennaio e aprile (41,7 miliardi di euro) sono stati più che compensati dalle vendite registrate in maggio e in giugno (57,9 miliardi nei due mesi), in concomitanza con le tensioni sui mercati finanziari del nostro Paese;

nel mese di luglio e di agosto gli investitori esteri hanno, inoltre, venduto titoli del debito sovrano complessivamente per 8,7 miliardi di euro e limitatamente al solo periodo di agosto, gli investitori esteri hanno venduto titoli di portafoglio italiani tra titoli di Stato e obbligazioni bancarie, per 17,8 miliardi (di cui 17,4 miliardi di titoli pubblici);

i dati evidenziati dal bollettino economico della Banca d'Italia risultano a giudizio dell'interrogante estremamente gravi e preoccupanti anche in relazione al recente declassamento da parte dell'agenzia di *rating* internazionale Moody's sul giudizio di sostenibilità del debito pubblico italiano, deciso anche a seguito del programma di bilancio italiano, presentato dal Governo, i cui effetti hanno determinato un innalzamento dello *spread* che (il differenziale tra il rendimento dei titoli decennali italiani e gli equivalenti tedeschi), ha superato i 340 punti base, (la scorsa settimana) ovvero il valore più alto raggiunto dal 2013;

le numerose dichiarazioni del Ministro in indirizzo, (a partire dallo scorso luglio) in merito alle rassicurazioni assunte in sede nazionale e soprattutto internazionale, nei confronti dei principali investitori finanziari mondiali e nei riguardi dei *partner* europei, sugli impegni del nostro Paese nel rispettare i parametri legati al rapporto tra *deficit* e pil, successivamente smentite dallo stesso, come dimostrato dalle decisioni avvenute sulle scelte di politica economica della manovra per il 2019, evidenziano, a parere dell'interrogante, una scarsa dimestichezza con i mercati finanziari e le regole delle finanze, i cui effetti negativi e penalizzanti si stanno ripercuotendo sul costo degli interessi sui titoli di Stato, sui mutui delle imprese e delle famiglie e in generale sull'economia reale;

il deflusso dei capitali all'estero, che secondo il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", in un articolo pubblicato il 20 ottobre, risulta essere stato complessivamente pari a 64,4 miliardi di euro a partire da maggio fino ad agosto, unitamente ai recenti avvenimenti di cronaca finanziaria, legati al forte innalzamento dello *spread*, causato dall'incertezza dei mercati finanziari per il nostro Paese e al declassamento delle agenzie di *rating*, che hanno classificato i titoli pubblici italiani, un gradino prima del livello cosiddetto "junk" ovvero "spazzatura", delineano a giudizio dell'interrogante, un quadro

economico finanziario a breve termine, profondamente incerto e preoccupante, anche e soprattutto a causa di chi ha il compito di vigilare sui conti pubblici e sugli scenari macroeconomici; risulta pertanto urgente ed indispensabile, a parere dell'interrogante, rivedere in maniera radicale le recenti decisioni di politica economica e fiscale, che il Governo si appresta a presentare al Parlamento, al fine di interrompere una spirale profondamente pericolosa per il nostro Paese e il futuro dell'economia nazionale, che rischia una deriva di arretratezza, in grado di condurre il sistema Paese a livelli di povertà inaccettabili,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se non ritenga urgente e necessario rivedere profondamente l'impianto normativo delle decisioni recenti, assunte in materia di politica economica e fiscale, che stando a quanto riportato dagli organi di stampa, nonché dagli stessi rappresentanti del Governo, rischiano di provocare a giudizio dell'interrogante, gravissimi danni all'economia e alla tenuta dei conti pubblici italiani;

quali siano infine i motivi per i quali il Ministro ha impostato il documento programmatico di bilancio per il 2019, prevedendo un rapporto *deficit* /pil al 2,4 per cento, nonostante lo scorso 2 ottobre, incontrando gli investitori istituzionali, li avesse rassicurati sostenendo invece che il rapporto *deficit* /pil si sarebbe fermato all'1,6 per cento.

(3-00305)

[URSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il giornalista Jamal Khashoggi, cittadino saudita dissidente, collaboratore del "Washington Post", è scomparso all'interno del consolato del Regno saudita ad Istanbul, in data 2 ottobre 2018, dove si era recato per il rilascio di un documento;

il Regno saudita, dopo aver prima sostenuto che il giornalista era uscito indenne dal consolato, ha poi rettificato, a fronte delle prime clamorose rivelazioni sul suo brutale assassinio e della crescente riprovazione internazionale, ammettendo che il giornalista Khashoggi sarebbe stato ucciso nella colluttazione seguita al suo tentativo di sottrarsi all'arresto;

le autorità turche hanno fatto sapere che il giornalista Khassoghi è stato torturato, ucciso, fatto a pezzi e verosimilmente sepolto in un parco vicino a Istanbul e il presidente Erdogan ha sostenuto che lui stesso avrebbe a breve rivelato quanto emerso dalle indagini;

la versione del "New York Times", autorevole giornale statunitense, conferma quanto denunciato dalle autorità turche, precisando che il *commando* criminale sarebbe stato composto da persone molto vicine al principe ereditario di Riad, Bin Salman, e persino dalle sue guardie del corpo che lo accompagnano in ogni viaggio internazionale;

altri Paesi dell'Unione europea si sono già espressi con grande fermezza censurando il Regno saudita per quanto successo e chiedendo immediati chiarimenti al più alto livello politico e diplomatico e persino gli Stati Uniti, in palese imbarazzo per l'alleanza storica con il Regno, sono intervenuti più volte, anche inviando il segretario di Stato Pompeo a Riad, mentre, in più occasioni, è intervenuto lo stesso presidente Trump evocando anche la possibilità di dure reazioni nei confronti del Regno saudita;

gran parte di coloro che avrebbero dovuto partecipare alla "Davos nel deserto", *meeting* internazionale sugli investimenti nel Regno, previsto per fine ottobre, ha già annunciato di non voler più partecipare all'evento ed alcune società occidentali hanno dichiarato di rinunciare ai propri investimenti nel Paese; grande è la costernazione e l'indignazione nella comunità internazionale nei confronti di un atto criminale che sembra che sia stato realizzato su esplicito mandato di istituzioni del Regno saudita, che, nella versione di comodo atta a giustificare l'assassinio del giornalista, svela comunque come esista un piano statuale volto a riportare, anche con la forza, ogni cittadino saudita dissidente nel Regno, dove peraltro vige la condanna a morte;

il Governo italiano è stato silente per 20 giorni e solo ieri lunedì 22 ottobre, a fronte di una specifica domanda di un giornalista, durante la conferenza con la stampa estera, il presidente Conte si è limitato

ad affermare che "è un caso molto grave, vorremmo avere contezza del fatto in sé prima di confrontarci con i *partner* europei e con Trump";

nel frattempo sono intervenuti, in modo netto e senza infingimenti, gli altri Paesi europei con dichiarazioni perentorie e disdicendo la partecipazione ad eventi in Arabia Saudita; la Germania, tra l'altro, ha sospeso la vendita di armi all'Arabia Saudita e chiesto una direttiva europea in tal senso, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in merito a quanto accaduto e se non ritenga necessario manifestare con chiarezza e senza infingimenti e con una nota ufficiale la netta riprovazione dell'Italia per l'assassinio del giornalista Khashoggi e la ferma condanna per quanto dichiarato dalle autorità del Regno in merito ad un piano volto a riportare in patria, anche con la forza, i cittadini sauditi "dissidenti" nel mondo, in spregio di ogni trattato internazionale e delle prerogative degli Stati dove risiedono;

se non ritenga necessario associarsi alla richiesta di altri Stati dell'Unione europea affinché sia espressa la più ferma condanna europea, anche attraverso l'adozione di una direttiva che sospenda la vendita di armi all'Arabia Saudita;

se non ritenga necessario disdire in modo ufficiale l'eventuale partecipazione di esponenti istituzionali a incontri o *meeting* organizzati dal Regno Saudita, a cominciare dalla "Fusion investment initiative", cosiddetta Davos del deserto, sino a quando il caso non sarà chiarito e il Regno non abbia fornito una versione credibile, corrispondente a quanto emerso dalle indagini, e la volontà di punire mandanti ed esecutori ad ogni livello.

(3-00306)

URSO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, per gli affari europei e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

gli Stati Uniti hanno recentemente sottoscritto il nuovo accordo con Canada e Messico, l'United States Mexico Canada agreement (USMCA), che prenderà il posto del NAFTA, a sua volta istituito nel 1994; l'interscambio tra i tre Paesi grazie al *free trade* ha raggiunto 1.289 miliardi di dollari, pari a circa un terzo del totale delle merci che gli Stati Uniti comprano e vendono nel mondo;

nel nuovo accordo sono inserite alcune norme di grande valore per tutelare la produzione nazionale dagli effetti distorsivi della globalizzazione, che di fatto costituiscono un precedente di straordinaria importanza sia per quanto riguarda i prossimi accordi di libero scambio, bilaterali o multilaterali, sia per l'eventuale riforma del World Trade Organization (WTO) nel "Doha round" o in altri processi negoziali;

nell'USMCA l'amministrazione USA ha ottenuto che Messico e Canada si impegnino, di fatto, a fronteggiare l'espansionismo cinese e ad adottare precise misure di natura sociale, lavorativa e sindacale per evitare forme di *dumping* sociale e quindi di concorrenza sleale;

considerato che:

nel nuovo accordo l'amministrazione Trump è riuscita ad imporre, riscuotendo il consenso entusiasta sia degli imprenditori che dei sindacati americani, salari minimi più alti, tutela del diritto di sciopero e del diritto dei sindacati di entrare in fabbrica (spesso negato in Messico e non solo), e addirittura norme per proteggere i lavoratori immigrati e le donne, introducendo anche un sistema sanzionatorio molto efficace nel caso in cui il Messico continui a violare i diritti dei lavoratori spesso immigrati da altri Paesi centro americani;

tra l'altro, è previsto che, a partire dal 2023, per avere diritto a "dazio zero", auto e *camion* dovranno avere almeno il 75 per cento dei costi netti riferiti a beni originati in Canada, Messico e Stati Uniti: ciò costituisce una spinta sostanziale al "*made in North America*" tesa a fronteggiare le componenti asiatiche; è inoltre previsto che nel settore *automotive* il salario degli operai debba essere di almeno 16 dollari all'ora, tre volte più di quanto guadagna un operaio messicano, dando così una formidabile spinta al miglioramento delle condizioni salariali e sociali in Messico, con evidente riduzione del *dumping* sociale, che serve anche a restituire migliori condizioni di competitività alla produzione statunitense;

nel nuovo accordo è inoltre inserita una norma che prevede che gli Stati firmatari non possano

sottoscrivere accordi con Stati a cui non è riconosciuto lo *status* di "economia di mercato" senza il consenso degli altri *partner*, norma che evidentemente ha come obiettivo la Cina;

il presidente USA ha intrapreso la stessa strategia con la Corea del Sud, ed ha lanciato i primi segnali in tal senso al tavolo con la UE, il Giappone e l'India;

gli Stati Uniti, inoltre, potrebbero usare lo USMCA per riaprire le trattative con i Paesi del Pacifico, membri del CPTPP, il cui precedente accordo (TPP) era stato denunciando dal presidente americano, con l'obiettivo di ottenerne uno più equilibrato al fine di tutelare la produzione nazionale USA e a frenare l'espansionismo commerciale produttivo e tecnologico della Cina, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario che anche l'Unione europea cambi passo e strategia negli accordi di libero scambio, su ogni tavolo, bilaterale e multilaterale, al fine di tutelare la produzione nazionale ed europea, ristabilire condizioni di parità tra sistemi economici e produttivi, contrastare la concorrenza sleale, il *dumping* sociale e ambientale e nel contempo favorire la crescita dei diritti sindacali, sociali e ambientali nei Paesi in cui sono tuttora negati o calpestati, soprattutto in quelli che ormai si profilano come temibili concorrenti commerciali avendo raggiunto straordinarie capacità produttive favorite proprio da questi fattori, con conseguenze distorsive sui fenomeni di globalizzazione;

se non ritengano che l'Italia debba farsi promotrice, in sede europea, di una politica commerciale che favorisca rapporti bilaterali preferenziali al fine di meglio tutelare la nostra produzione e quindi il nostro lavoro e il nostro sistema sociale dagli effetti distorsivi di una competizione globale le cui regole favoriscono di fatto le economie asiatiche e quelle dei cosiddetti Paesi emergenti, oggi con sistemi produttivi che spesso praticano una politica predatoria favorita dal supporto degli Stati al di fuori dalle regole di mercato;

se non ritengano che l'Unione europea debba rivedere la sua piattaforma propositiva sin dai prossimi accordi con i quali dovrà misurarsi, nello specifico con Messico, Paesi del Mercosur, Indonesia, Cile, Australia e Nuova Zelanda al fine di introdurre vincoli che possano creare migliori condizioni di parità tra i rispettivi settori produttivi, riducendo il *dumping* sociale e ambientale, così come ha fatto l'amministrazione americana con l'USMCA;

se non ritengano che l'Unione europea debba introdurre misure sanzionatorie davvero efficaci ed immediate nel capitolo "trade and sustainable development" riguardante proprio il diritto del lavoro e tematiche ambientali nella sua piattaforma negoziale con i *partner* commerciali;

che cosa stia facendo al riguardo il Governo italiano, in sede di Consiglio europeo, e quali siano le motivazioni e gli intendimenti che hanno portato in poche settimane molti rappresentanti dell'Esecutivo (con innumerevoli missioni e incontri) in Cina, tra loro sovrapposti, apparentemente senza strategia, proprio mentre la Cina appare l'obiettivo della nuova strategia americana e la fonte di preoccupazione maggiore anche dei nostri *partner* europei, persino di quelli, come Germania e Francia, più adeguati a fronteggiarne le mire espansionistiche nel nostro continente e gli atteggiamenti predatori nei confronti della nostra tecnologia e del nostro sistema produttivo.

(3-00307)

[BINI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [CIRINNA'](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PITTELLA](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [VALENTE](#), [VATTUONE](#) -

*Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 20 ottobre 2018, nei locali della parrocchia di Vicofaro a Pistoia, sono stati effettuati diversi controlli sulla struttura e sui migranti ivi presenti da parte di circa 50 tra agenti di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, personale della Asl competente, dell'Ispettorato del lavoro e dei vigili del fuoco;

i controlli sono avvenuti nella serata di sabato nel momento in cui, su iniziativa del parroco don Massimo Biancalani, era in corso una cena a base di pizza organizzata in favore dei migranti ospitati dalla parrocchia;

durante le due ore di svolgimento dei controlli le forze dell'ordine hanno verificato i documenti dei migranti presenti, i vigili del fuoco hanno effettuato controlli legati alla sicurezza delle strutture, la Polizia municipale ha controllato il rispetto dell'ordinanza del Comune sulla non idoneità delle strutture di Vicofaro all'accoglienza dei migranti (60, di cui 15 dormono in chiesa), mentre gli ispettori del lavoro e la Guardia di finanza hanno effettuato controlli sull'attività della pizzeria e sul personale da questa utilizzato;

al termine dei controlli non risulta che siano stati emessi verbali o scattati sequestri presso la struttura; rilevato che:

l'utilizzo di un numero così elevato di personale delle forze di polizia, personale della Asl competente, dell'Ispettorato del lavoro e dei Vigili del fuoco, tipico di operazioni speciali contro la criminalità, appare agli interroganti del tutto sproporzionato rispetto alla situazione in essere presso la parrocchia di Vicofaro;

non si comprende, inoltre, chi abbia coordinato l'azione contemporanea presso le strutture della parrocchia di Vicofaro di personale della Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, personale della Asl competente, dell'Ispettorato del lavoro e dei Vigili del fuoco e a chi abbiano riferito rispetto all'esito dei controlli effettuati;

tenuto conto che:

il parroco don Massimo Biancalani è stato ripetutamente vittima di offese, minacce e messaggi intimidatori da parte di alcune persone per il lavoro di accoglienza dei migranti, che mettono a rischio la sua stessa incolumità e quella delle persone ospitate presso le strutture della parrocchia di Vicofaro; la situazione di particolare attenzione nei confronti delle iniziative del parroco è emersa alle cronache anche a seguito di un *post* su "Facebook" del Ministro dell'interno, pubblicato a fine agosto, nel quale si annunciavano "tempi duri" per il parroco;

le lamentele della cittadinanza residente nella zona intorno alla parrocchia, che sarebbero confluite in un esposto presentato nei giorni scorsi, evidenziano in realtà un'insufficiente azione nelle politiche di integrazione e di controllo del territorio anche da parte dell'amministrazione comunale di Pistoia, che ha lasciato il parroco privo di ogni riferimento nella gestione della situazione e scaricando su di lui e sui migranti ogni responsabilità rispetto al sentimento di crescente insicurezza nelle aree intorno alla parrocchia di Vicofaro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire le ragioni dell'utilizzo di un così elevato numero di personale delle forze dell'ordine, tipico di operazioni speciali contro la criminalità, per controlli presso la parrocchia di Vicofaro nella città di Pistoia e se non ritenga del tutto sproporzionato tale utilizzo rispetto alla situazione in essere presso le strutture della parrocchia;

se intenda chiarire chi abbia coordinato l'azione contemporanea presso le strutture della parrocchia di personale delle forze dell'ordine, della Polizia locale, della Asl, dell'Ispettorato del lavoro e dei Vigili del fuoco e a chi abbiano riferito rispetto all'esito dei controlli effettuati;

quali misure intenda adottare al fine di salvaguardare le iniziative di accoglienza dei migranti adottate, nel rispetto della legge, da don Massimo Biancalani e dalle altre realtà cattoliche e laiche che a Pistoia si occupano dell'accoglienza dei migranti;

quali misure intenda adottare al fine di garantire l'incolumità di don Massimo Biancalani e dei migranti ospitati presso la parrocchia di Vicofaro a fronte delle offese, delle minacce e dei messaggi intimidatori ricevuti nel corso degli ultimi mesi;

se intenda chiarire quali iniziative abbia finora adottato l'amministrazione comunale di Pistoia a sostegno delle iniziative di accoglienza e integrazione dei migranti e per migliorare la situazione di sicurezza nel proprio territorio;

se intenda attivarsi per garantire maggiori risorse in favore dell'amministrazione comunale di Pistoia da destinare al miglioramento delle politiche di integrazione dei migranti, di sicurezza e decoro del territorio comunale e alle tante realtà cattoliche e laiche che si occupano dell'accoglienza dei migranti.

(3-00308)

[MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta



agli interroganti:

il 15 ottobre 2018 si è svolta a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri n. 23, al termine della quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i vicepresidenti e ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare i provvedimenti adottati;

nel comunicato diramato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, viene dato ampio risalto ai contenuti dei decreti-legge contenenti le disposizioni urgenti in materia fiscale e in materia di semplificazione, nonché al disegno di legge di bilancio per l'anno 2019;

in data 17 ottobre 2018, il Ministro dello sviluppo economico ha diramato, tramite "Twitter", un comunicato nel quale ha denunciato che: "È accaduto un fatto gravissimo! Il testo sulla pace fiscale che è arrivato al Quirinale è stato manipolato. Nel testo trasmesso alla presidenza della Repubblica, ma non accordato dal Consiglio dei Ministri, c'è sia lo scudo fiscale sia la non punibilità per chi evade" e che: "Non so se una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perché non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato!";

successivamente a tali dichiarazioni, la Presidenza della Repubblica ha diramato un comunicato nel quale ha smentito di aver ricevuto il decreto-legge contenente le disposizioni urgenti in materia fiscale; la vicenda evidenzia diversi aspetti critici nell'ambito della compagine di Governo che minano la credibilità delle nostre istituzioni nel contesto internazionale, mettono in luce un mancato coordinamento all'interno dell'Esecutivo e gettano discredito sui funzionari e i dipendenti pubblici, si chiede di sapere:

se nel Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2018 sia stato esaminato e approvato un testo definitivo e se questo sia stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica;

se, alla luce delle dichiarazioni del Ministro dello sviluppo economico e degli altri componenti dell'Esecutivo, sia prassi del Governo approvare nel Consiglio dei ministri provvedimenti i cui contenuti non sono ancora definiti nel dettaglio;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che l'approvazione in Consiglio dei ministri di un testo provvisorio, suscettibile di cambiamenti successivi prima dell'invio alla Presidenza della Repubblica, rappresenti una modalità di gestione anomala dei provvedimenti di legge da inviare all'esame del Parlamento che rischia di non garantire gli indirizzi e la volontà del Governo e la credibilità delle istituzioni coinvolte di fronte ai cittadini;

se intenda assumere impegni di fronte al Parlamento e ai cittadini al fine di garantire che i fatti di cui in premessa non si ripetano nei prossimi Consigli dei ministri.

(3-00309)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[GARAVINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

con le sue inchieste, la giornalista de "la Repubblica", Federica Angeli, ha scopercchiato il sistema malavitoso dei *clan* Spada, Fasciani e Triassi, operante a Ostia e sul litorale romano. Il suo lavoro è stato riconosciuto anche dal Presidente della Repubblica, che il 21 dicembre 2015 le ha conferito il titolo di Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana per il suo impegno nella lotta alle mafie;

dal 17 luglio 2013 Federica Angeli vive sotto scorta permanente per le minacce di morte ricevute a causa delle sue inchieste sull'occupazione mafiosa del litorale. Nel febbraio 2017 coloro che l'avevano minacciato sono stati condannati in primo grado per concussione con il riconoscimento dell'aggravante mafiosa;

nell'aprile del 2017 è stata incendiata a Gaeta (Latina) l'auto del legale di Federica Angeli;

il 25 gennaio 2018 sono state arrestate 32 persone appartenenti al *clan* Spada a Ostia, con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il 19 febbraio 2018 Federica Angeli ha testimoniato nel processo contro Armando Spada;

il 7 aprile 2018 è stata recapitata alla sede romana de "il Fatto Quotidiano" una busta indirizzata a Federica Angeli contenente un proiettile;

la notte del 2 ottobre è stata piazzata una bomba sul balcone dei genitori della pentita Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia di 29 anni e superteste che ha permesso di svelare importanti dinamiche interne al *clan* Spada. Ianni risiede nelle vicinanze della casa di Angeli;  
il 4 ottobre 2018 Federica Angeli è stata nuovamente minacciata durante le operazioni di sgombero di una delle abitazioni occupate dai familiari del *boss* Carmine Spada e in particolare da Vincenzo Spada. Nonostante la presenza delle forze dell'ordine, due donne parenti del *boss* le hanno imputato la responsabilità di aver fatto balzare all'attenzione dell'opinione pubblica le attività degli Spada;  
giovedì 18 ottobre si è svolto, davanti alla Prefettura di Roma, un *sit in* delle associazioni antimafia e di cittadini comuni per chiedere la protezione per i figli di Federica Angeli;  
Federica Angeli si batte da sempre in prima persona contro il controllo mafioso di Ostia. Ha scelto di rimanere a vivere lì, è attiva nella comunità, ha organizzato e continua a organizzare fiaccolate, incontri e manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica ed è anche grazie a lei se i residenti di Ostia, oggi, hanno la forza di scendere in strada e alzare la voce contro i *clan*,  
si chiede di sapere quali misure intenda porre in essere il Ministro in indirizzo, affinché venga predisposta la scorta anche per i tre figli di Federica Angeli, tutti minori.

(4-00719)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la famiglia e le disabilità* - Premesso che:

il progetto pilota per l'assistenza globale ai bambini autistici di Salerno è fermo palo presso la competente Asl;

dopo la riunione del 5 settembre 2018 con associazioni e una delegazione di familiari nulla è stato fatto e il malumore cresce;

molti genitori si chiedono se ci siano pressioni esterne dietro ai ritardi, ma è solo un'ipotesi;

quello che è evidente è il procedere lentissimo dell'*iter*, nonostante nei giorni scorsi sia giunta anche la denuncia del difensore civico della Campania che ha chiesto conto alla Asl della situazione e ha segnalato il problema all'Istituto superiore di sanità;

dubbi vengono avanzati anche sul piano di formazione che la Asl sta portando avanti e che, in ogni caso, fin qui non ha prodotto la "*short list*" di esperti prevista dalla normativa vigente;

questi fatti, però, non sembrano preoccupare più di tanto i dirigenti dell'azienda sanitaria, visto che procedono senza considerare il fatto che ogni giorno di ritardo si ripercuote sull'assistenza ai bambini autistici e sulla stabilità delle loro famiglie;

intanto l'Ufficio scolastico regionale ha presentato le linee guida per l'autismo senza coinvolgere le famiglie e dimostrando, una volta di più, di seguire una strada del tutto indipendente rispetto alla Asl e contraria alle disposizioni di legge, che assegnano proprio all'azienda sanitaria il compito di predisporre il progetto globale di assistenza e coordinare le attività,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi che stanno generando il grave ritardo e il conseguente danno che subiscono i bambini autistici e le loro famiglie;

se intendano avviare un'indagine volta ad accertare eventuali responsabilità di figure dirigenziali della Asl di Salerno nel garantire il diritto di questi bambini.

(4-00720)

[BERNINI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

da fonti stampa si apprende dell'intenzione dell'amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara) di avviare un procedimento per una variante al piano del parco del delta del Po e del PSC (piano strutturale comunale) in formazione per consentire un nuovo insediamento industriale alle spalle della località turistica di porto Garibaldi;

nei sei anni di amministrazione vi sono state molte occasioni per incentivare le iniziative turistiche e tra queste il progetto del porto turistico del lido degli Estensi, di promozione privata, fermato nel 2013 dall'amministrazione comunale, che non ne ha mai stimolato l'attuazione;

nel 2015, l'amministrazione di Comacchio ha promosso, coinvolgendo la Regione e il parco del delta del Po, la redazione di un "contributo conoscitivo" sul documento preliminare al PSC del Comune di

Comacchio, approvato con delibera di Giunta comunale n. 405 del 30 dicembre 2014 e presentato in conferenza di pianificazione;  
tale "contributo conoscitivo", concretizzatosi nella delibera di Giunta regionale del 18 maggio 2015, propedeutico alla redazione del PSC, è stato utilizzato, durante le istruttorie delle pratiche edilizie, per interpretare in modo inequivocabile i vincoli ambientali sovracomunali, individuando per ogni area quali interventi fossero ammissibili urbanisticamente e quali no, secondo il principio che non erano contemplate eccezioni o deroghe;  
secondo il rigoroso principio del rispetto dei piani urbanistici sovraordinati, a cui la Regione e l'ente parco hanno contribuito nelle assistenze al Comune, gran parte delle iniziative imprenditoriali in campo turistico citate, come dimostrato, risultano ad oggi respinte o disincentivate dall'amministrazione comunale, in quanto urbanisticamente in contrasto, seppur rispondendo agli obiettivi turistici che l'amministrazione di Comacchio da sempre dichiarava di voler perseguire;  
in questo contesto, sorprendono i forti incentivi che l'amministrazione di Comacchio ripone nella proposta di realizzazione di un nuovo insediamento industriale in area "ex Cercom", di 32.000 metri quadrati;  
un primo parere della Regione Emilia-Romagna, Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente (riportato in allegato a quello successivamente emesso in conferenza dei servizi dell'8 agosto 2018, protocollo n. 0051898, Comune di Comacchio) del 26 giugno 2018 - PG/2018/0462711 - Regione Emilia-Romagna, espresso su richiesta di interpretazione autentica ed "in linea con il principio di leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche", testualmente recita al quarto punto "in ordine alla procedura da intraprendere al fine di avviare una variante al Piano del parco, la quale renda possibile l'insediamento ipotizzato (consistente nella riconversione dell'area produttiva ex Cercom, con bonifica dell'area degradata, riduzione del 50% della superficie impermeabile, e realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la sola fase di atomizzazione del prodotto per la realizzazione della ceramica, si rileva che il procedimento unico di cui all'art. 53, L.R.24/2017, non appare applicabile (in quanto relativo a insediamenti produttivi già esistenti e operanti), mentre appare praticabile un procedimento di accordo di programma in variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, promosso dal Comune di Comacchio e concluso con il consenso unanime di tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui l'Ente di gestione del parco, ai sensi degli articoli 59 e 60, L.R.24/2017";  
la "relazione tecnico urbanistica di variante" del 26 luglio 2018, redatta dal Settore IV del Comune di Comacchio (Territorio, sviluppo economico e demanio servizio pianificazione e strumenti urbanistici), agli atti della citata conferenza dei servizi, rileva i seguenti contrasti urbanistico-normativi: "Particolare attenzione dovrà essere posta al Piano Territoriale del Parco del Delta del Po, in quanto la variante introduce una vera e propria inversione di tendenza rispetto agli obiettivi assunti dal piano territoriale",  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;  
quali iniziative di competenza intenda assumere per tutelare la vocazione turistica del parco del delta del Po, con particolare riferimento ai fatti citati e alla volontà dell'amministrazione comunale di Comacchio di incentivare un insediamento industriale nel territorio del parco stesso.

(4-00721)

[FARAONE](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

con la circolare n. 2938 del 2016 sulle "Norme per la vita e il servizio interno di caserma", lo Stato maggiore dell'Esercito disciplina i servizi di caserma. La circolare è stata modificata dallo Stato maggiore, con l'introduzione di elementi di novità rispetto alla precedente edizione. A causa delle modifiche apportate al regolamento interno, la categoria dei graduati, ad esempio, non potrà svolgere compiti in relazione alla propria anzianità di servizio e al grado ricoperto, trovandosi a ricoprire mansioni che prima erano affidate a militari di leva e volontari in ferma prefissata;  
il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 627, stabilisce che: "Il personale militare è inquadrato in quattro categorie gerarchicamente ordinate: a) ufficiali; b) sottoufficiali; c) graduati (dal grado di Caporal Maggiore Capo Scelto a primo Caporal



Maggiore); d) militari di truppa", categoria che, come detto al punto 5, comprende, oltre ai militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanziari, gli allievi delle scuole militari, navale ed aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari;

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, all'articolo 1, commi 5, 6, e 7, prevede che ai militari delle varie categorie che rivestono il grado apicale (marescialli, sergenti e graduati) può essere attribuita una qualifica che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta. Nello specifico, tale previsione riguarda coloro che: a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilità; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;

per effetto del nuovo regolamento dei servizi di caserma, graduati con oltre 20 anni di servizio alle spalle si ritrovano a svolgere servizi effettuati da sempre dai militari di leva e dai volontari in ferma triennale senza un minimo di riconoscimento professionale dovuto al maggiore carico di responsabilità, determinando, di fatto, notevole malessere tra il personale;

con la delibera n. 10 del 1° agosto 2018, il consiglio centrale di rappresentanza (COCER), tenuto conto delle richieste del personale in varie occasioni di incontro e l'approssimarsi della scadenza del periodo "sperimentale" della circolare n. 2938, ha chiesto allo Stato maggiore dell'Esercito di autorizzare un incontro tecnico con gli uffici al fine di definire le linee guida della circolare;

a seguito di detta richiesta, il 1° reparto SME ha provveduto a trasmettere al COCER una scheda tecnica, a sostegno della tesi che con la modifica alla circolare in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate si è inteso attribuire solo un riconoscimento economico, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della revisione apportata alla circolare n. 2938;

quali iniziative intenda porre in essere al fine di tutelare il benessere la dignità dei graduati delle forze armate e garantire, con lo stesso criterio utilizzato per le altre categorie, l'anzianità di servizio e il grado acquisito con incarichi di maggiore responsabilità, valutando ed interpretando in chiave positiva quanto disposto dal decreto legislativo sul riordino delle carriere.

(4-00722)

[FARAONE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in data 12 dicembre 2016, il Comune di Palermo è stato oggetto di accertamento ispettivo disposto dal ragioniere generale dello Stato con nota prot. n. 91814 del 28 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e secondo le norme che regolano la funzione dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze;

la verifica ha avuto inizio il 12 dicembre 2016 e si è conclusa in data 27 gennaio 2017. Gli accertamenti hanno avuto ad oggetto diversi aspetti, ed in particolare: l'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e della più recente giurisprudenza in ordine alle progressioni orizzontali e verticali del personale, e alle stabilizzazioni; il rispetto dei principi dettati dalle norme sui vincoli di finanza pubblica di cui: all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

a seguito della conclusione della verifica ispettiva i dirigenti incaricati dei servizi ispettivi di finanza pubblica hanno stilato una relazione contenente diversi rilievi riscontrati al Comune. In particolare, si pone l'attenzione su un rilievo che potrebbe provocare il mancato rinnovo di 650 dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,

n. 14. Detto rilievo indica che il Comune di Palermo non ha rispettato i limiti di spesa dei contratti di lavoro flessibile fissati dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, con gli effetti di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

in considerazione del fatto che questi dipendenti a tempo determinato attendono il completamento del percorso di stabilizzazione in forza anche delle leggi speciali menzionate, e che sono stati già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 214, della legge n. 147 del 2013 in deroga anche alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e che espletano servizi essenziali e indispensabili alla città di Palermo,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere con il Comune di Palermo per il superamento dei suddetti rilievi, evitando così le conseguenze disastrose sia in termini sociali che di servizi resi alla cittadinanza derivanti dalla mancata stabilizzazione o proroga dei suddetti contratti.

(4-00723)

[GARAVINI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

nel corso di un'audizione tenutasi il 2 agosto 2017 presso il Comitato per le questioni degli italiani all'estero del Senato della Repubblica, il Presidente dell'INPS Tito Boeri rimarcava come a partire dal 2015, superato il blocco delle ratifiche delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che si era protratto per quasi trent'anni, era iniziata una nuova fase, che aveva visto l'Istituto notevolmente impegnato a supporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia nella fase negoziale, che in quella attuativa degli accordi portati a ratifica. In particolare, il Presidente dell'INPS ricordava gli accordi bilaterali, già approvati dal Parlamento con legge di ratifica, con Turchia, Israele, Canada e Giappone;

Boeri evidenziava, inoltre, che il Ministero aveva rappresentato l'intenzione di rinegoziare gli accordi bilaterali con Brasile, Australia e Stati Uniti, e di proseguire l'*iter* di ratifica di quelli con Cile, Nuova Zelanda e Macedonia; il Ministero aveva, altresì, comunicato l'avvio dei negoziati con Serbia, Bosnia Erzegovina e Montenegro, al fine di sostituire, come per la Macedonia, l'attuale convenzione con la ex Jugoslavia risalente al 1957, nonché l'intenzione di verificare la fattibilità di una convenzione con l'Albania;

giò inoltre ricordare che sono oramai obsolete nello spirito, nei contenuti e nella forma, e che senza aggiornamenti non possono più tutelare adeguatamente diritti e interessi o doveri dei futuri pensionati, le convenzioni di sicurezza sociale con l'Argentina, con l'Uruguay, con il Venezuela e che probabilmente nel prossimo futuro si renderà necessaria, in vista della "Brexit", la stipula di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale anche con la Gran Bretagna;

a tutela di lavoratrici e lavoratori sarebbe necessario procedere in tempi quanto più stretti possibili al rinnovo o alla stipula delle convenzioni citate;

considerato che le convenzioni di sicurezza sociale hanno garantito e garantiscono la parità di trattamento dei lavoratori che si spostavano da un Paese all'altro, l'esportabilità delle prestazioni previdenziali e soprattutto la totalizzazione dei contributi ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi minimi previsti dalle varie legislazioni per la maturazione di un diritto a prestazione,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo abbia già intrapreso o intenda intraprendere per verificare, anche a fronte dell'aumentata mobilità internazionale di lavoratori e lavoratrici, sia in uscita, che in ingresso in Italia, la necessità di stipulare nuovi accordi bilaterali di sicurezza sociale, completando il quadro giuridico di salvaguardia dei diritti sociali, e aggiornare quelli in vigore, a garanzia di una più adeguata ed efficace tutela previdenziale.

(4-00724)

[LAFORGIA](#), [GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

nella parrocchia di Vicofaro, in provincia di Pistoia, ha sede un centro di accoglienza per profughi gestito da Don Massimo Biancalani, il quale, alle 14 di sabato 20 ottobre 2018 aveva dato appuntamento per un momento conviviale attraverso il suo profilo "Facebook": "Stasera a Vicofaro. "Pizzeria dal Rifugiato" dalle ore 20. Non mancare. Buon cibo, musiche e danze tradizionali";

alle ore 20:30, come riportato da svariati quotidiani locali, circa cinquanta persone fra agenti di Polizia, Carabinieri, Vigili urbani, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e tecnici dell'Asl hanno svolto controlli sulla regolarità dei documenti dei 60 migranti presenti ed una nuova verifica alla struttura; nella parrocchia a quell'ora c'erano complessivamente un centinaio di persone fra italiani e stranieri, che stavano consumando il cibo portato da casa o acquistato in una vicina pizzeria ed un tale dispiegamento di forze dell'ordine ha spaventato gli ospiti della serata;

il mese scorso è stato presentato un esposto da parte di alcuni cittadini, che lamentavano problemi di convivenza creati dall'attività di don Massimo Biancalani e chiedevano verifiche sulla regolarità delle strutture e sulla presenza di un così alto numero di migranti;

il sito "la nazione", edizione di Pistoia, riporta la notizia che al momento non vi sia nessun verbale e nessun sequestro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza di quanto riportato;

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza affinché le strutture destinate all'accoglienza possano lavorare sul territorio, senza dover subire controlli a tappeto nei momenti organizzati per favorire l'integrazione e l'ingresso nelle comunità locali dei profughi.

(4-00725)

[FARAONE](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Castellana Sicula, in provincia di Palermo, risulta, negli elenchi del SIM (Sistema informativo della montagna) quale "Comune totalmente montano"; in tali elenchi i comuni sono classificati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, elaborati sulla base della segnalazione dell'UNCME (Unione nazionale dei comuni e delle comunità montane) che, con il Ministero delle politiche agricole, le Comunità montane, gli enti parco nazionali, i comuni montani, il Ministero dell'ambiente, i Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e la collaborazione di AGEA, ISTAT e università ed istituti di ricerca, collaborano al SIM;

il Comune di Castellana Sicula, d'altronde, risulta negli elenchi allegati alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, quale comune i cui terreni agricoli ricadono interamente in area montana;

negli elenchi Istat che riportano la classificazione di comune montano o parzialmente montano, il Comune di Castellana Sicula viene erroneamente individuato quale "parzialmente montano"; il Comune ha conseguentemente sollecitato l'ISTAT, nel settembre scorso, ad aggiornare i suoi elenchi, ma tale aggiornamento non risulta ancora eseguito,

si chiede di sapere quali siano i motivi del mancato aggiornamento da parte dell'ISTAT degli elenchi in questione e quali iniziative di propria competenza si intendano adottare per favorire in tempi rapidi l'aggiornamento degli elenchi ISTAT, al fine di modificare la classificazione del Comune di Castellana Sicula (Palermo) da "Comune parzialmente montano" a "Comune totalmente Montano".

(4-00726)

[CASTIELLO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la grave recessione del 2008-2015 ha arrecato notevole danno all'economia meridionale provocando una dilagante disoccupazione, soprattutto giovanile, e approfondendo il divario tra Nord e Sud, che, in occasione dell'insediamento del nuovo Senato il 23 marzo 2018, il Presidente provvisorio Giorgio Napolitano ha definito "intollerabile";

secondo l'associazione SVIMEZ, all'accentuarsi dei negativi effetti della recessione nel Mezzogiorno ha contribuito in modo determinante l'abolizione della quota 34 (la percentuale delle spese in conto capitale della pubblica amministrazione, corrispondente alla percentuale della popolazione meridionale sul totale), quota che, istituita dal Governo *pro tempore* Ciampi, è stata cancellata dal Governo *pro tempore* Berlusconi-Tremonti nel 2008, proprio quando l'inizio della grave crisi richiedeva il massimo degli investimenti possibili nelle aree più fragili del Paese, dal che è derivato, sempre secondo le analisi SVIMEZ, la perdita dell'opportunità di ridurre alla metà l'incremento della disoccupazione;

il Governo *pro tempore* Gentiloni ha ripristinato soltanto sulla carta la quota 34, dal momento che la sua reintroduzione è rimasta bloccata dalla mancata adozione degli strumenti attuativi;

il Mezzogiorno d'Italia ha un disperato bisogno di infrastrutture materiali ed immateriali (strade, ferrovie, completamento della rete *internet*, eccetera), la cui inadeguatezza pregiudica gli effetti di qualsiasi politica di sviluppo economico e di assorbimento della disoccupazione che, nel settore giovanile, ha raggiunto e superato in alcune delle 8 regioni meridionali la pesantissima percentuale del 50 per cento;

il Mezzogiorno si è svuotato nell'ultimo quindicennio di oltre un milione di abitanti, di cui duecentomila laureati, con una perdita economica pari a 34 miliardi di euro, corrispondente agli investimenti necessari per la loro formazione. Secondo le proiezioni demografiche, nel decennio 2040-2050, nel caso di insufficienti misure di contropinta, l'ulteriore deflusso demografico sarà di 5-6 milioni di abitanti, con l'effetto di una irreversibile destrutturazione della società meridionale;

il grave deflusso demografico, in atto da tempo, sta provocando la desertificazione delle aree interne del Mezzogiorno sino al punto che i piccoli comuni della dorsale appenninica, secondo l'ISTAT, tra il 2030 ed il 2040 saranno desertificati per circa l'80-85 per cento;

autorevoli meridionalisti ritengono che l'attuale manovra economica debba essere necessariamente rinvigorita con la previsione di adeguati investimenti pubblici, di cui le regioni meridionali hanno indifferibile necessità ed urgenza, rappresentando la necessità di un "Piano Marshall" per le infrastrutture nel Sud;

l'inaccettabile distacco tra il Sud ed il resto del Paese, aggravatosi per effetto della grande crisi 2008-2015, fa sì che il problema del Mezzogiorno meriti di essere considerato non come una questione territoriale, ma come la più grande questione nazionale. Spetta principalmente alle autorità statali provvedere a dotare, con adeguati investimenti, le regioni meno favorite, in tempi che non si dilatino all'infinito, delle infrastrutture materiali ed immateriali di cui sono carenti;

in tale direzione orientano fondamentali, convergenti disposizioni della Costituzione italiana e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La prima, all'articolo 3, comma secondo, prescrive che: «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» ed ancora all'art. 119, sesto comma dispone che: «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni». A sua volta, in Trattato Unione europea, all'art. 117, secondo e terzo comma, prescrive che: «l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite», "tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici»;

ritenuto, pertanto, necessario e auspicabile il ripristino della quota 34,

si chiede di conoscere quali interventi i Ministri in indirizzo intendano assumere ai fini del ripristino della quota 34 e della tempestiva adozione degli strumenti attuativi affinché il "Pacchetto Mezzogiorno", preannunciato dal Ministro per il Sud, abbia contenuti coerenti e rechi misure tempestive e concrete per dotare le regioni meridionali delle infrastrutture materiali e immateriali, di cui sono carenti, ritenute essenziali e indifferibili per la ripresa dell'economia e lo sviluppo dell'occupazione e per il contrasto allo spopolamento.

(4-00727)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

con decreto del Ministro della giustizia Orlando in data 27 ottobre 2015 è stata decisa la chiusura della casa circondariale di Sala Consilina, a seguito della soppressione del locale Tribunale ed al suo accorpamento col Tribunale di Lagonegro (Potenza), senza che lì esistesse alcuna struttura carceraria;

il TAR Campania, sezione di Salerno, ha annullato il provvedimento con sentenza n. 2269/2016

parzialmente riformata dal Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. 5113/2017, che ha ritenuto in ogni caso necessario il contraddittorio col Comune di Sala Consilina (Salerno) e il locale consiglio dell'ordine degli avvocati;

in esecuzione del *dictum* del Consiglio di Stato è stata convocata presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il 14 giugno 2018 una conferenza di servizi nel corso della quale il Comune di Sala Consilina ha presentato l'ipotesi progettuale dell'ampliamento della struttura carceraria a 51 posti accollandosi tutti i costi pari a 221.000 euro mediante la collaborazione delle banche di credito cooperativo operanti sul territorio, dichiaratesi ben disposte a finanziare l'opera a condizioni particolarmente vantaggiose e fornendo persino un congruo contributo in conto capitale;

sembrava così risolto ogni impedimento, avendo precisato i rappresentanti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella conferenza dei servizi che l'unico ostacolo era costituito dall'indisponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'ampliamento e la riapertura della struttura carceraria. Senonché, nell'ultima seduta della conferenza dei servizi in data 16 ottobre 2018, i rappresentanti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, autoconfutandosi e abbandonando l'originaria tesi secondo cui l'impedimento era costituito dalla mancanza di copertura finanziaria, hanno addotto come causa giustificativa del diniego l'ipotesi di riattivazione di una caserma dismessa per riconformarla come struttura carceraria con capienza fino a 400 posti, senza peraltro specificare quale sarebbe stata la caserma individuata per la riallocazione del carcere di Sala Consilina e quale la copertura finanziaria per la sua ristrutturazione;

a una precisa domanda del sindaco di Sala Consilina, legittimato dalla sentenza del Consiglio di Stato a intervenire nell'istruttoria procedimentale, i rappresentanti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non hanno saputo dare risposta né sull'individuazione della caserma né sull'esistenza dei mezzi finanziari per realizzare l'ipotizzata opera pubblica né sulla tempistica occorrente alla sua realizzazione. È rimasta, inoltre, priva di risposta anche la domanda del sindaco perché a Grosseto sia stato consentito di mantenere in vita, in attesa di migliore sistemazione, l'originaria struttura carceraria, pur ritenuta per le sue ridotte dimensioni inadeguata, ed a Sala Consilina, al contrario, ciò non viene consentito, creando un'evidente, innegabile disparità di trattamento essendo entrambe le strutture carcerarie in analoghe condizioni;

il territorio del Vallo di Diano, che trova in Sala Consilina il suo capoluogo, come risulta dalle relazioni del 2016 e del 2017 della Direzione investigativa antimafia, è oggetto di particolare attenzione da parte delle organizzazioni criminali che tendono ad espandere la propria sfera di operatività nell'area e ciò è dimostrato dalle infiltrazioni camorristiche discendenti dell'agro nocerino-sarnese e della 'ndrangheta risalenti dalla provincia di Cosenza. È proprio per la tutela dell'ordine pubblico e per la prevenzione e repressione della criminalità che il Comune di Sala Consilina aveva chiesto al Ministero dell'interno di provvedere all'istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza, senza ottenere positivo riscontro;

la chiusura del Tribunale di Sala Consilina, la disattivazione del carcere, il rigetto della domanda di istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza costituiscono un insieme di provvedimenti a contenuto negativo che lasciano il vasto territorio del Vallo di Diano privo della presenza dello Stato e carente di essenziali funzioni pubbliche. Il presidente della Corte d'appello di Potenza, cui appartiene il Tribunale di Lagonegro, al quale è stato accorpato il soppresso Tribunale di Sala Consilina, con nota prot. 23/07/2018.0008869 diretta al Ministero della giustizia, ha rappresentato che «la casa circondariale di Sala Consilina, sebbene non abbia una grande capienza, è necessaria a tutto il circondario di Lagonegro, tra i più territorialmente estesi in Italia, comprendente ben 64 comuni, dislocati in una zona geografica che si estende dalla costa tirrenica alle zone montuose interne alla Basilicata, con una rete viaria e servizi pubblici di trasporto del tutto insufficienti. Non esistono nel circondario di Lagonegro altre strutture attive per misure cautelari restrittive e per misure alternative (ad es. semilibertà); di qui la sua indispensabilità non solo per gli utenti ma anche per la funzionalità del Tribunale di Lagonegro. Si pensi alle ipotesi non infrequenti di arresto in flagranza o di fermo di persone che vengono ristrette negli istituti di Potenza, Salerno o in Calabria, con conseguente difficoltà per il GIP di procedere agli interrogatori di garanzia, che per ovvi motivi non possono essere delegati,



cui si aggiungono anche le restrizioni di tipo logistico per l'uso dell'unica autovettura di servizio e di spesa-carburante imposte dal Ministero della Giustizia agli uffici giudiziari non ovviabili con le provviste accreditate sui capitoli di questa Corte, sebbene ne sia stato sollecitato l'incremento», si chiede di conoscere:

quali interventi il Ministro in indirizzo intenda assumere per porre urgente rimedio alle gravi disfunzioni nell'amministrazione della giustizia penale verificatesi a seguito della disattivazione della casa circondariale di Sala Consilina, espressamente denunciate nella richiamata nota n. 23/07/2018.0008869 del presidente della Corte d'appello di Potenza;

se ritenga meritevole di accoglimento la proposta avanzata nella conferenza dei servizi del 16 ottobre 2016 dal Comune e dall'ordine degli avvocati di Sala Consilina riguardante l'adeguamento, senza alcun onere per lo Stato, della casa circondariale, con l'ampliamento della sua capienza a 51 posti, in attesa che la ventilata ipotesi di reperimento di una caserma dismessa e della sua riconversione in struttura carceraria possa trovare concreta realizzazione, così sovvenendo, nel periodo intermedio, alle esigenze di funzionalità della giustizia evidenziate dal presidente della Corte d'appello di Potenza.

(4-00728)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella serata del 18 ottobre 2018, gli agenti della Polizia di Stato intervenivano in piazza XXIV maggio a Salerno a seguito della segnalazione fatta al numero unico di emergenza 112 da un cittadino, riguardante la presenza di un giovane extracomunitario che alla fermata dei bus teneva un comportamento molesto nei confronti delle persone in attesa;

la pattuglia della Polizia di Stato, intervenuta tempestivamente sul posto, bloccava lo straniero accompagnandolo presso gli uffici della Questura per l'identificazione;

all'identificazione, veniva riscontrato che si trattava di un senegalese di 21 anni, irregolare sul territorio italiano, già noto alle forze di polizia per alcuni precedenti;

l'uomo, rifiutando di fornire le proprie generalità agli agenti, è stato denunciato in quanto è risultato non ottemperante all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia conoscenza di questi gravi fatti e del motivo per il quale l'immigrato fosse ancora in circolazione a Salerno nonostante l'ordine del questore.

(4-00729)

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [DE FALCO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 2 ottobre 2018 il sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abuso di ufficio in merito alla gestione del sistema Sprar (Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati) nel comune di Riace;

in particolare il sindaco è accusato di aver organizzato un matrimonio di convenienza per favorire l'acquisizione della cittadinanza da parte di un'immigrata e di aver fatto assegnazioni all'interno del programma di accoglienza senza l'istituzione di una gara come previsto dalla legge;

dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Locri risulterebbero pendenti altri carichi relativamente alla gestione del programma di accoglienza;

considerato che:

a parere degli interroganti il lavoro della magistratura non deve avere interferenze da parte della politica e il rispetto della legge non è derogabile;

il "modello Riace" di accoglienza e integrazione, nonostante le accuse mosse, ha ricevuto diversi riconoscimenti di carattere sia nazionale che internazionale come il "premio per la Pace" Dresda 2017 e il premio in "ricordo di Tom Benetollo nel 2006, premio istituito per le buone pratiche locali da parte della Provincia di Roma;

nel 2010 il sindaco Lucano si è posizionato al terzo posto nella classifica biennale della "World Mayor", il regista Wim Wenders ha dedicato al suo modello di integrazione il documentario "Il volo";

considerato inoltre che:

il "modello Riace" ha *de facto* portato al ripopolamento del comune di Riace che viveva un'oggettiva crisi in tema di abbandono del borgo, problema che caratterizza diversi centri nel nostro Paese;

il Ministero dell'interno ha emanato due circolari, una a seguito dell'arresto del sindaco Domenico

Lucano e una notificata il 9 ottobre, che sanciva la chiusura del progetto Sprar per il comune di Riace; nel novembre 2017, a seguito delle prime rilevazioni già fortemente critiche, il Ministero dell'interno aveva chiesto a Prefettura e Servizio centrale "un'assidua forma di accompagnamento e di assistenza nella gestione amministrativa del progetto". Lo scopo era rimetterlo in carreggiata e andare avanti con l'esperienza, segno che nonostante le criticità il progetto portava a risultati concreti di integrazione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che vi siano elementi di validità del "modello" anche in funzione del recupero dei borghi antichi e del loro ripopolamento attraverso una politica anche di integrazione e quindi di sviluppo del modello Sprar in generale e, di conseguenza, quali azioni intenda intraprendere al fine di salvaguardare l'importanza sociale del "modello Riace";

quali iniziative intenda assumere per promuovere l'immagine che il "modello Riace" ha dato del nostro Paese nel mondo, anche in un'ottica di sviluppo e tutela dalla criminalità organizzata presente in un territorio difficile come quello della Calabria.

(4-00730)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il complesso impiantistico sito in via di Rocca Cencia, nel comune di Roma (municipio VI), località Rocca Cencia, è oggetto, da diversi anni ormai, di notevole attenzione e preoccupazione, per le gravissime ripercussioni, in termini di salute pubblica e ambientali, nonché rilevanti sotto il profilo storico-archeologico, in virtù del suo inserimento all'interno dell'area archeologica di Gabii, da parte di molte istituzioni (Regione Lazio, Città metropolitana di Roma capitale, Roma capitale, municipio VI, Arpa, università di Roma "Tor Vergata"), nonché di numerosi comitati cittadini e associazioni, e dello stesso TG regionale del mese di giugno 2018, attestante infiltrazioni della 'ndrangheta nella gestione di alcuni impianti;

la Regione Lazio con determinazione dirigenziale del 24 aprile 2018, n. G05369, con riferimento alla richiesta di parere da parte del proponente AMA SpA, alla competente Area valutazione di impatto ambientale della Regione, riguardante la valutazione di impatto ambientale in merito al "progetto per la realizzazione della sezione di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani all'interno del complesso impiantistico sito in Via di Rocca Cencia 301" ha espresso pronuncia di compatibilità ambientale negativa;

considerato che:

la competente area regionale ha integrato la sua pronuncia negativa con elementi che interessano più aspetti, ovvero: a) sotto il profilo della conurbazione urbana emerge che nel raggio di 4 chilometri dall'impianto risultano insediati circa 100.000 abitanti, e che è necessario valutare non soltanto la popolazione residente, ma quella insediabile in base alle previsioni di piano regolatore generale vigente, specialmente sugli aspetti di tutela della salute dei cittadini. Invero, il territorio interessato dal progetto si configura quale potenzialmente oggetto di ulteriori espansioni urbanistiche, quali il Programma di recupero urbano di Tor Bella Monaca-Torre Angela, il piano di zona Grotte Celoni con una previsione insediativa di 11.000 nuovi residenti; b) la presenza di ricettori sensibili, poco distanti dall'impianto di Rocca Cencia, come le scuole primarie e dell'infanzia e la presenza di nuclei residenziali; c) relativamente ai vincoli paesaggistici per i beni di interesse archeologico, inerenti all'area archeologica di Gabii (sito di interesse mondiale ed acquisito in proprietà dalla Sovrintendenza speciale di Roma, insediamento storico dal 4000 a.C. al XI sec. d.C., ma mai valorizzato, per il quale vi è una proposta di parco nazionale dell'Agro romano ed è stato avviato il riconoscimento del sito UNESCO), emerge un fatto di assoluta gravità: la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica dell'impianto esistente. L'impianto esistente, dunque, cui viene aggiunta la proposta di modifica ed ampliamento, già in epoca di vigenza del solo piano territoriale paesistico avrebbe dovuto aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica; d) per quanto attiene alle ricadute ambientali e sulla salute della popolazione residente esposta alla dispersione in atmosfera del materiale particolato (materia particolata 10), con la realizzazione di un nuovo impianto, si profila un incremento della media annua legata all'esercizio dell'impianto ponendo un rischio oggettivo di superamento del parametro annuale del materia particolata 10, scenario ritenuto non ammissibile e che farebbe aggravare un quadro già

compromesso; e) relativamente alle criticità connesse con la tutela della risorsa idrica, la ASL Roma 2 ha rilevato che "la zona di Rocca Cencia è servita da acquedotto pubblico e che comporta, ai sensi del Regolamento d'Igiene del Comune di Roma, il divieto di utilizzare pozzi privati a scopo potabile"; a livello istituzionale, inequivocabile è stato l'orientamento politico/amministrativo del municipio VI, che in data 14 aprile 2015, si è espresso all'unanimità su un ordine del giorno riguardante la chiusura, dismissione e delocalizzazione del polo impiantistico di Rocca Cencia;

di grande rilievo risultano le memorie dell'ARPA, integrative dell'istruttoria di VIA della Regione, con le quali si è sottolineata "l'elevata complessità del contesto ambientale in cui si inserisce l'impianto AMA caratterizzato da aree che sono state oggetto nel passato recente di molteplici e articolate attività di gestione rifiuti che non sono state adeguatamente controllate e conosciute ai fini delle opportune verifiche in relazione al dettato normativo";

la mappa della mortalità per tumori maligni del Dipartimento epidemiologico del Sistema sanitario regionale pone la zona ricadente nel VI municipio al vertice regionale per le morti per cancro;

rilevato che:

non si può non considerare come nel medesimo contesto territoriale ed ambientale insistono già sia la discarica dell'Inviolata (a circa 5 chilometri di distanza) che il cementificio di Guidonia, e che il territorio è disseminato da discariche abusive, localizzate nei quartieri di Castelverde, Lunghezza e Rocca Cencia, che non risultano essere mai state bonificate;

il piano regolatore di Roma vigente (tav. G9.5.07. "Carta della pericolosità e vulnerabilità) pone motivi ostativi assoluti;

ritenuto che il complesso di Rocca Cencia vede da molti anni una straordinaria partecipazione cittadina e civica, impegnata per la difesa della salute e dell'ambiente, comitati, associazioni, autorità religiose locali tutti uniti nella battaglia sociale e territoriale, fortemente preoccupati per le gravissime ripercussioni che il complesso di Rocca Cencia determina sulla salute dei cittadini residenti e sulla salubrità dell'ambiente;

posto che:

il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 191, comma 2, così recita: "La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio 'chi inquina paga'". Tale articolo ha ripreso dapprima l'articolo 130 del Trattato di Maastricht, il quale stabiliva che la politica della Comunità in materia ambientale è fondata, fra l'altro, sul principio di precauzione e dell'azione preventiva e poi l'articolo 174 del Trattato di Amsterdam;

l'articolo 117, comma 1, della Costituzione costituisce la porta di accesso all'ordinamento giuridico nazionale del diritto europeo, e dei vincoli derivanti dalla legislazione dell'Unione europea, attribuendo quindi valore giuridico al principio di precauzione. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 301, rubricato "Attuazione del principio di precauzione", al comma 1, stabilisce che "In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se non intenda avvalersi, dandone effettiva attuazione, del principio di precauzione al fine di prevedere la sospensione immediata di tutte le attività nel complesso industriale di Rocca Cencia.

(4-00731)

[LAFORGIA](#), [GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

il 22 ottobre 2018 è apparso, fra gli altri, un articolo di Enrico Galletti sul "Corriere della Sera" *on line* in cui si riporta la notizia che nella giornata del 21 ottobre, a bordo del Frecciarossa che parte dalla stazione Milano centrale con destinazione Trieste, viaggiava con regolare biglietto, Shanthi, una ragazza ventitreenne di colore, figlia di Paola Crestani, presidente del Centro italiano aiuti all'infanzia



che da anni si occupa di diritti dei ragazzi e di adozioni;  
nel momento in cui la ragazza si è seduta al suo posto, una signora seduta di fianco a lei le ha chiesto se quello fosse il posto a lei assegnato e la ragazza, annuendo, ha mostrato il suo biglietto con prenotazione; in quell'istante la signora ha affermato come riportano svariati siti *on line* fra cui il "Corriere della Sera", "Ah, beh, io non voglio stare vicino a una negra"; in seguito a tale dichiarazione si è spostata cambiando posto;

la ragazza, spaventata, ha chiamato la madre descrivendole la scena a bordo del treno, che è diventata un *post* su "Facebook" da parte della signora Paola Crestani ed in pochi minuti ha fatto il giro del *web*, dove si legge anche che «un ragazzo ha assistito all'episodio, prendendo le difese di mia figlia e dicendo alla signora di vergognarsi»;

appare del tutto evidente come simili episodi discriminatori ledano profondamente la dignità umana e siano in profondo contrasto con l'articolo 3 della Costituzione italiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda interpellare Trenitalia per sapere se sia a conoscenza del fatto descritto in premessa;

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire urgentemente stanziando nella legge di bilancio per il 2019 dei fondi per promuovere campagne di sensibilizzazione contro le discriminazioni e contro il razzismo nei mezzi e nei luoghi pubblici.

(4-00732)

LONARDO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) all'articolo 1, commi da 974 a 978, il 6 marzo 2017 i primi 24 comuni e città e metropolitane in graduatoria hanno firmato a Palazzo Chigi le convenzioni per la realizzazione di progetti di riqualificazione delle periferie previsti dal "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia";

l'ampliamento della dotazione finanziaria per garantire la copertura dei restanti 96 progetti ritenuti ammissibili è avvenuto successivamente con uno stanziamento pari a circa 800 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) e con uno stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 141, che regola l'utilizzo del fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020, pari a circa 798,17 milioni di euro;

per il completamento di tutti i progetti del "Bando periferie" presenti nella graduatoria, ma non finanziati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, sono quindi state stanziati risorse pari a 1,6 miliardi. In seguito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e le relative delibere CIPE n. 2 e n.72 del 2017, è stato perfezionato il percorso di messa a disposizione delle risorse pari a 1 miliardo e 600 milioni di euro per il finanziamento dei successivi 96 progetti;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (cosiddetto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018, ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse senza che sia stato definito un termine perentorio da determinare l'esigibilità del cofinanziamento regionale;

come sottolineato nella mozione presentata dal gruppo Forza Italia, discussa insieme ad altre della medesima materia il 9 ottobre 2018, questa scelta, a parere dell'interrogante del tutto arbitraria e sproporzionata, non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti, ma determina nei fatti la revoca, e non la semplice sospensione, del processo di realizzazione della convenzione riguardante la riqualificazione delle città, privando le comunità dell'apporto finanziario destinato al recupero di

periferie degradate;

l'Anci ha esaminato lo stato di avanzamento dei progetti di 39 delle 96 amministrazioni locali coinvolte e ne risulta che l'importo complessivo dei 39 progetti è di 1.218.483.706 euro. Le amministrazioni hanno contrattualizzato impegni per 42.717.919 euro. Le spese certificate dai soggetti affidatari ammontano a 12.381.058 euro, mentre i pagamenti sono stati effettuati per 8.832.529 euro. Nel 33 per cento dei casi sono già state attivate le procedure di gara per l'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo vicino ai 65 milioni di euro, mentre nel 9 per cento dei casi i cantieri sono già stati aperti. Molti comuni hanno già chiesto l'anticipazione del 20 per cento dell'importo dovuto e ammesso a finanziamento, senza ricevere riscontro, e altri comuni, per il solo finanziamento delle spese iniziali di progettazione, hanno usufruito dell'apposito fondo rotativo costituito da Cassa depositi e prestiti;

l'11 settembre 2018, a Palazzo Chigi, a seguito dell'incontro richiesto dall'ANCI per porre rimedio a tale situazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il sito del Governo, rilasciava alla stampa una nota ufficiale dichiarando: "Ho ascoltato con grande disponibilità le istanze dell'Anci e con i sindaci presenti ho condiviso l'obiettivo di avviare un percorso per giungere alla migliore soluzione possibile e nei tempi più rapidi";

lo scorso 9 ottobre al Senato, a seguito dell'approvazione della mozione 1-00045 (Romeo ed altri) il Governo si è impegnato a prevedere, anche alla luce degli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'incontro con l'ANCI dell'11 settembre 2018, specifiche misure nel disegno di legge di bilancio per il 2019, volte a garantire, compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione, soluzioni idonee alle istanze degli enti locali interessati, aggiudicatari degli interventi finanziati a valere sul fondo periferie, nonché a prevedere misure al fine di provvedere al rimborso delle spese per gli interventi, già sostenute dagli enti territoriali che hanno sottoscritto le convenzioni; nonostante le rassicurazioni del Governo, i Comuni, in particolare quelli che si trovano in una situazione di dissesto finanziario, sono in difficoltà a causa degli impegni già contrattualizzati, si chiede di sapere:

quale sia stata nel dettaglio l'intesa tra l'ANCI e il Presidente del Consiglio dei ministri, in merito alla reale entità delle risorse già stanziata con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) e successivamente cancellate dal Governo;

se risponda al vero che i Comuni in dissesto finanziario, non potendo attingere al fondo rotativo costituito da Cassa depositi e prestiti, rischiano di restare fuori da tale intesa, con grave danno per le loro comunità e, in caso affermativo, cosa intenda fare il Governo per eliminare questa disuguaglianza ed evitare i ricorsi giustificati alla Corte costituzionale.

(4-00733)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00301, della senatrice Boldrini, sulla stabilizzazione del personale precario dei Vigili del fuoco;

*4ª Commissione permanente* (Difesa):

3-00303, della senatrice Boldrini, sull'istituzione del Fondo antibraconaggio;

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-00305, del senatore De Bertoldi, sulle scelte di politica economica contenute nella manovra per il 2019;

*12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-00302, della senatrice Boldrini, sulle nuove disposizioni che regolano l'esenzione per l'acquisto degli alimenti senza glutine.

*Avviso di rettifica*

Nel resoconto stenografico della 26ª seduta pubblica del 25 luglio 2018, a pagina 119, il titolo: "Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte", è sostituito dal seguente:

"Regolamento del Senato, proposte di modificazione".

## 1.5.2.3. Seduta n. 53 del 05/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 53a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del vice presidente TAVERNA

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 54 del 6 novembre 2018  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,38).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 ottobre.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE.** Comunico che, in data 2 novembre 2018, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:*

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» (909).

#### Commissioni bicamerali, composizione

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti delle seguenti Commissioni bicamerali: Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Comitato parlamentare di controllo sull'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale; Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

L'elenco dei componenti delle predette Commissioni sarà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

**Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, composizione**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 25 ottobre 2018 sono stati nominati i componenti della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 10 luglio 2018.

L'elenco è pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Sulle vittime dei recenti eventi atmosferici**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, è con profonda commozione che, a nome del Senato, desidero esprimere il cordoglio e la vicinanza a quanti hanno perso persone care a causa del maltempo.

L'Italia intera è stata flagellata e ha dimostrato la propria fragilità, ma allo stesso tempo ha dato prova di coraggio, impegno e solidarietà che Forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Protezione civile, volontari, istituzioni e cittadini tutti hanno saputo con prontezza, dedizione e sacrificio immediatamente prestare nei soccorsi. La stessa determinazione deve oggi orientarsi verso il recupero e il ripristino di una situazione di normalità che possa garantire la vita e la ripresa delle attività quotidiane ai nostri cittadini.

In ricordo delle vittime invito l'Assemblea a rispettare un momento di silenzio e di raccoglimento. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).*

**MALPEZZI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MALPEZZI (PD).** Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico esprime profonda vicinanza ai familiari delle vittime e ai territori che in questi giorni sono stati colpiti da vere e proprie tragedie. Esprimiamo altresì vicinanza agli amministratori locali che - come ha detto anche lei - si stanno trovando a dover tamponare situazioni di cui spesso non sono assolutamente responsabili, perché pagano scelte che magari non hanno fatto.

È chiaro che in questi giorni l'Italia sta piangendo, ma le lacrime non possono essere la risposta anche nel momento del cordoglio e del dolore. Noi, signor Presidente, siamo dei legislatori e quindi, oltre a rammaricarci e a esprimere la nostra vicinanza, facciamo leggi per prevenire i disastri che abbiamo visto negli ultimi giorni e per fare in modo che possano esserci delle misure per intervenire nel modo più efficiente possibile, affinché quello che abbiamo vissuto non si ripeta più.

Signor Presidente, nei giorni del dolore non siamo sicuramente coloro che vogliono cercare le polemiche. Siamo però convinti che tutti in quest'Aula, a prescindere dall'appartenenza politica, siamo desiderosi di portare a casa dei fatti. Le parole non bastano di fronte alla sofferenza: bisogna portare a casa dei fatti. I fatti che chiediamo - e che per forza dobbiamo chiedere al Governo - sono molto semplici e sono numerosi. Chiediamo che nella legge di bilancio siano previste risorse destinate a combattere il dissesto idrogeologico e a mettere in sicurezza il territorio del nostro Paese. Vogliamo vedere un segno "più" su questo tema e vogliamo vedere quelle misure.

Signor Presidente, lo chiediamo con forza in questi giorni in cui il tema è caldo: non possiamo consentire che i legislatori prevedano, all'interno dei decreti-legge o degli atti che questo ramo del Parlamento si troverà ad affrontare, la presenza di misure o norme che intervengono per garantire dei condoni. Signor Presidente, chiediamo dunque che essi vengano eliminati, perché di condoni in questo Paese si muore. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**DE BERTOLDI (Fdl).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE BERTOLDI (Fdl).** Signor Presidente, intervengo anch'io, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, in merito ai drammatici eventi calamitosi che hanno purtroppo riguardato praticamente l'intero Paese,

dall'estrema Regione del Trentino-Alto Adige fino alla Sicilia. Si tratta di eventi che ovviamente esigono il rispetto e la riflessione. Innanzitutto voglio esprimere, naturalmente, il cordoglio del nostro Gruppo, Fratelli d'Italia, per le vittime e la solidarietà nei confronti dei cittadini coinvolti dai danni, che spesso li hanno privati delle proprie case, dei propri luoghi di lavoro e - come già detto - purtroppo anche dei propri affetti.

Credo che, svolto questo passaggio, sia doveroso da parte di un'Assemblea parlamentare, da parte di persone che sono dedite a legiferare, cercare di evitare che avvenimenti del genere debbano perpetuarsi, con danni sempre maggiori, anche per colpa dell'uomo. Se è vero che i fenomeni climatici non dipendono da noi, i danni che tali fenomeni portano sono però spesso la conseguenza delle mancate manutenzioni, dei mancati interventi e delle mancate politiche ambientali.

Quindi, il Gruppo Fratelli d'Italia chiede al Governo - ed è pronto a dare la propria collaborazione e il proprio sostegno - di adottare un decreto maltempo, che possa intervenire immediatamente per cercare di tamponare e risolvere almeno le emergenze che stanno affliggendo i nostri territori. Naturalmente questo non basta, perché - come detto - servono politiche strutturali di protezione ambientale, di messa in sicurezza dei territori e di pulizia degli alvei fiumi. Si tratta di interventi che sono quanto mai noti, ma purtroppo, tristemente, si dimenticano poche ore dopo gli avvenimenti che accadono con frequenza ormai periodica.

Chiediamo quindi al Governo di trovare immediatamente le risorse per un piano strutturale e, visto che siamo nella fase dell'esame della legge di bilancio e dei cosiddetti decreti fiscali, mi permetto di suggerire ai colleghi, soprattutto a quelli del MoVimento 5 Stelle, di considerare i 10 miliardi di euro che vengono destinati all'assistenzialismo, per impegnarli nelle opere di riqualificazione del territorio e di protezione ambientale. Diamo lavoro ai nostri giovani per difendere il nostro territorio, per difendere le nostre case, le nostre aziende e la vita dei nostri cari. È un appello che vorrei potesse unire trasversalmente questa Assemblea, nella parte parlamentare e nella parte di Governo.

In conclusione, ricordo ciò che è accaduto nella mia Provincia, la Provincia autonoma di Trento, che, pur nella sua dimensione ridotta, ha dato un contributo negativo in termini di vittime: abbiamo avuto due vittime, un padre e una madre, che sono venuti a mancare per questi eventi. Abbiamo subito danni irreparabili anche al sistema ambientale, con 300 ettari di bosco cancellati solamente in una parte del territorio trentino, la Val di Fiemme, che produce tra l'altro gli abeti rossi, un materiale di primaria importanza per la produzione di strumenti musicali. Ci vorranno oltre cento anni per rimediare ai danni provocati.

Nell'avviarmi a concludere, desidero ricordare che il Trentino è riuscito a limitare i danni grazie a una Protezione civile imperniata sui Vigili del fuoco volontari. Nel nostro territorio ogni vallata e ogni paese hanno la fortuna di godere del supporto dei Vigili del fuoco volontari che, non appena emergono delle criticità, presidiano il territorio e aiutano le popolazioni. L'appello che rivolgo a tutto il sistema Italia è di guardare alla Protezione civile trentina e ai Vigili del fuoco volontari - ricordo che sono quasi il 2 per cento della popolazione trentina - affinché in tutte le nostre Regioni si possa creare un sistema simile, basato sul volontariato, dedito a difendere il nostro popolo e il nostro territorio. *(Applausi dal Gruppo FdI).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, a nome dei senatori di Liberi e Uguali e di tutto il Gruppo Misto, desidero testimoniare la solidarietà e la vicinanza a tutti i nostri concittadini e alle popolazioni colpite, nonché il cordoglio per le vittime.

Non dobbiamo dimenticare in fretta la giornata di oggi, come altre volte è accaduto. Con il passare del tempo i giornali non parlano più delle tragedie e tutto finisce. Noi dobbiamo cominciare a renderci conto sempre di più dei cambiamenti climatici in atto e prendere atto dei dati forniti da tutti gli istituti preposti. Penso agli ultimi dati del *panel* dell'ONU, che ci dicono con chiarezza che i cambiamenti climatici sono non una *fake new*, come qualche tempo fa qualcuno ha pensato, bensì una realtà con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente. Gli ultimi dati scientifici ci dicono che abbiamo soltanto dodici anni per intervenire prima che il processo diventi irreversibile.



La scorsa settimana sono arrivati i dati del lavoro elaborato negli ultimi tempi da un altro istituto di ricerca, secondo i quali è il Mediterraneo - e non Paesi lontani - il centro degli sconvolgimenti climatici. Arrivano qui fenomeni che noi continuiamo a chiamare estremi per la potenza e le tragedie che producono, ma che rischiano di essere la normalità. Dobbiamo confrontarci con i fenomeni come quelli che si sono verificati negli ultimi giorni nella nostra penisola, che rischiano di essere la normalità.

Cosa significa tutto questo? All'inizio del mio intervento ho detto che non possiamo dimenticare quanto è accaduto e in questa sede dobbiamo assumere un impegno solenne per l'assunzione di un piano a breve e medio termine per la messa in sicurezza del nostro territorio. Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici non può essere soltanto una bella ricerca depositata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto servono risorse per la messa in campo di tutti gli investimenti necessari per mettere in sicurezza il nostro territorio e fare operazioni importanti.

Negli ultimi giorni qualcuno ha fatto polemiche fuori luogo sugli ambientalismo di salotto. Vorrei ricordare a tutti che bisogna assolutamente intervenire non solo per arrestare il consumo del suolo, ma anche per decementificare il nostro Paese, tutelare i fiumi e accelerare i processi di rinaturalizzazione. Bisogna intervenire immediatamente dove si sono verificate tutte le tragedie (penso ai 14 milioni di alberi caduti), perché in quelle zone il dissesto rischia di essere immediato. Questi sono i compiti che ci dobbiamo assumere.

È ora in esame - mi rivolgo ai rappresentanti del Governo - la manovra di bilancio ed è quella la sede in cui provvedere ad appostare le risorse per un piano strutturale di investimenti per la messa in sicurezza e la cura del territorio e per la lotta al dissesto idrogeologico. Questo è il piano di adattamento che noi dobbiamo immediatamente mettere in campo.

Dovete capire una volta per tutte che il nostro è un territorio fragile; tra tutti i Paesi europei, forse è il territorio più fragile, per come è fatto e per la cementificazione posta in essere in tutti gli ultimi anni. Cancellate i condoni, cancellateli. Non vi vengano più in mente, perché il nostro territorio ha bisogno invece di cura, di restauro, di recupero e di messa in sicurezza. Solo in questo modo noi riusciremo a concretizzare la solidarietà alle popolazioni, per aiutare le quali bisognerà ovviamente mettere in campo tutte le risorse necessarie, e onorare le vittime di questa tragedia. *(Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Cucca).*

[TESTOR \(FI-BP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESTOR (FI-BP). Signor Presidente, voglio intervenire anch'io in questo momento veramente tragico per l'Italia; un momento in cui la nostra Nazione è stata colpita da un'ondata di maltempo che ha portato delle vittime, dal Nord al Sud. Il Gruppo Forza Italia vuole esprimere il suo cordoglio per le vittime e soprattutto la vicinanza ai familiari.

Quello che abbiamo visto negli ultimi giorni è stato uno scenario apocalittico. Abbiamo visto le nostre valli, i nostri territori e le nostre città dilaniati in un attimo dal maltempo. Abbiamo abitazioni in difficoltà, collegamenti stradali interrotti, case senza luce e senza gas: una situazione questa che ci siamo trovati impreparati ad affrontare. Abbiamo delle vittime e foreste e boschi interi distrutti. Nel momento in cui ci accingiamo ad approvare la legge di bilancio, credo si debbano trovare le risorse per realizzare le opere necessarie al Paese per potersi riprendere.

Il ministro Costa ha dichiarato che non vuole i fondi antidissesto dell'Europa. Mi chiedo, allora, se si possa essere antieuropeisti in questo momento oppure se non si debba chiedere all'Europa di fare la sua parte, perché ora l'Italia ha bisogno dei fondi antidissesto dell'Europa. Non possiamo fare debito esclusivamente per il reddito di cittadinanza e non fare debito per dare una risposta ai nostri territori. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Voglio concludere il mio intervento ringraziando come sempre la Protezione civile, i Vigili del fuoco e tutti i volontari che non hanno avuto paura di rimboccarsi le maniche e di entrare nelle case coperte di fango per cercare di dare ai cittadini le risposte più immediate. Io chiedo a tutto il Senato che a queste persone venga fatto un grande applauso, perché lo meritano, per il loro sacrificio e perché sono sempre pronte a dare una mano. Penso anche a tutte le Forze dell'ordine, che hanno coordinato la sicurezza nei

nostri territori.

Vorrei concludere richiamando il Governo affinché dia risposte immediate a quei territori, alcuni ancora isolati, alcuni dove i volontari hanno dato le prime immediate risposte. Il Governo non può tirarsi indietro e deve farsi aiutare anche dall'Europa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

[DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto il presidente Calderoli per le sue parole di cordoglio per le vittime dei giorni scorsi.

In questo momento in cui il Paese è stato colpito da un'ondata particolarmente violenta di maltempo, che ha causato diverse vittime, voglio ricordarne una in particolare: il vigile del fuoco volontario Giovanni Costa, di cinquantadue anni, che a San Martino in Badia è morto travolto da un albero caduto per il forte vento, che lo ha colpito sulla schiena. Questo valoroso volontario fa parte di quei numerosi cittadini che nelle nostre zone, nonché in tutto il territorio nazionale, si mettono a disposizione della collettività per far fronte alle emergenze che purtroppo - così come vediamo - sempre più spesso toccano i territori del Paese. La comunità locale ricorda Giovanni Costa come persona stimata da tutti, sempre disposta ad aiutare il prossimo, molto legata alla sua terra. Lo dimostra il fatto che ha svolto attività politica come consigliere comunale e attività di volontariato non solo presso i Vigili del fuoco, di cui è stato membro per oltre trent'anni, ma anche nelle associazioni degli agricoltori e in quella del turismo. Giovanni Costa lascia la moglie e due giovani figli, ai quali va tutto il nostro cordoglio. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), M5S e PD).*

[SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, a nome della Lega manifesto la solidarietà e la vicinanza a tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia, alla Liguria, al Lazio, senza dimenticare anche altre località, e soprattutto il Nord Est.

Ho trascorso gli ultimi tre giorni visitando i tanti luoghi della mia Provincia, la Provincia di Belluno, così profondamente colpita dal maltempo. Sicuramente avrete visto le immagini del territorio bellunese ferito, in maniera quasi incredibile, dagli eventi atmosferici: pioggia, vento, frane ed esondazioni hanno arrecato danni spaventosi a paesi e comunità intere, che si sono ritrovate senza luce, acqua, linee telefoniche e Internet. Tutta la rete elettrica è collassata per la caduta dei tralicci, attorcigliati dal vento e dagli alberi caduti sopra le linee aeree della corrente elettrica; acquedotti letteralmente portati via e distrutti; frane e smottamenti hanno interrotto le strade.

In questa situazione catastrofica sono emerse la forza e la volontà della mia gente nell'affrontare situazioni così difficili. Prima di tutto, la macchina della Protezione civile, gestita dalla Regione Veneto, ha portato avanti in maniera eccellente le azioni di soccorso *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, in modo preventivo, ordinando la chiusura delle scuole, degli uffici pubblici e delle attività imprenditoriali, coordinando poi le emergenze e i soccorsi durante e dopo gli eventi catastrofici.

La montagna è terreno fragile e ostico. Negli ultimi decenni, in linea con opinioni ambientaliste estremiste, si è sempre più ostacolato chi cura ambiente, boschi e corsi d'acqua. La filosofia di lasciare alla natura il compito di autoregolamentarsi ha visto i montanari inermi a osservare come il territorio incolto si sia caricato fino a scoppiare l'altro giorno proprio come una bomba che, con furia feroce, ha scatenato frane, smottamenti ed esondazioni, causate da corsi d'acqua non ripuliti e da boschi e pascoli non più curati. La natura non ha perdonato l'incuria protratta per lungo tempo.

La viabilità è stata ripristinata con urgenza, ma non può sopportare il transito di mezzi pesanti, come i camion. Questo ha rallentato anche i soccorsi, non potendo passare i camion stessi con gli scavatori e le ruspe per liberare le strade e, soprattutto, con i generatori di corrente necessari (uno per ogni cabina elettrica) e il gasolio per il loro funzionamento.

Vivere in montagna è difficile e le analisi statistiche dimostrano il calo demografico in corso. Certamente ciò che è accaduto va a rinforzare, in maniera decisa, questo andamento. L'impegno e l'obiettivo - non sono facili da raggiungere - vanno nella direzione opposta, per una nuova pianificazione territoriale, sociale ed economica, che permetta alle genti di montagna di rimanere ad



abitare in quei luoghi bellissimi, là dove si respirano identità, storia e gran desiderio di vita per le generazioni future.

La mia gente ha apprezzato oltre misura la solerte presenza delle istituzioni: la visita sul posto del ministro Salvini, che, accompagnato dal nostro governatore, Luca Zaia, ha incontrato direttamente sindaci e cittadini. Ringrazio anche i sottosegretari Franco Manzato e Vannia Gava, con i quali ho visitato i luoghi colpiti. Mai, mai le mie terre, che vedono, numericamente parlando, pochi elettori abitare ampi territori, hanno percepito lo Stato così vicino. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).*

[PERILLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, anche a nome del Movimento 5 Stelle desidero esprimere il cordoglio per le vittime di questa immane tragedia e la nostra vicinanza alle famiglie, a coloro i quali hanno perso tutto: non solo la vita, la casa, gli affetti. Una tragedia che riguarda l'intero territorio nazionale, come è stato già ricordato.

Colleghi, voglio riprendere lo spirito che è venuto fuori all'interno di questa Assemblea dopo le tragedie: naturalmente si riflette sul da fare, su quanto si potrebbe fare, su quanto si è fatto e si farà. Mi è impossibile, tuttavia, non ricordare, Presidente - lo faccio molto sommessamente - che dall'alluvione di Firenze, che è l'emblema di un disastro di proporzioni inenarrabili, non si è fatto praticamente nulla. Sono passati cinquant'anni, e i Governi che si sono succeduti - a proposito delle parole che sono state evocate in quest'Assemblea, che si sarebbero dovute trasformare in fatti, ma che in fatti non si sono trasformate - non hanno fatto nulla. Direi ancor più negli ultimi sedici anni, nei territori interessati da tragedie di questo tipo non si è fatto nulla. Eppure, noi, Presidente - ci tengo a dirlo in maniera molto obiettiva, concreta e sommessamente - di risposte ne abbiamo già date, le stiamo dando.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha già dichiarato che è stato messo a disposizione un miliardo di euro per la salvaguardia delle vite umane, che sta dentro al problema del dissesto idrogeologico. Sono stati stanziati 59 milioni di euro - e ulteriori risorse verranno stanziati - per le autorità di bacino riguardo al controllo dei flussi d'acqua. Questi sono fatti, colleghi, che non possono essere trascurati in questo momento in cui stiamo ragionando sul da farsi e su quanto abbiamo a disposizione. Anche il ministro Costa ha annunciato che a breve firmerà un accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia per far fronte a situazioni di questo tipo.

Colleghi, rivolgo anzitutto un ringraziamento alla Protezione civile, alla macchina che ha funzionato perfettamente, per la tempestività degli interventi. Lo stesso Governo è accorso immediatamente sui luoghi del disastro. Guardate, queste sono cose importanti. Riprendo davvero lo spirito di certi interventi, però non si può ignorare quanto abbiamo già previsto e quanto prevedremo nella prossima manovra di bilancio, in cui ci saranno interventi a breve e a medio termine proprio in tema di dissesto idrogeologico. Questi sono fatti, colleghi, che in un giorno come questo aiutano tantissimo quelle persone che, purtroppo, si trovano a dover fare i conti sulla propria terra di un disastro che ci lascia tutti quanti esterrefatti e impotenti rispetto a questi imprevedibili fatali. Abbiamo visto il cattivo tempo, però dobbiamo avere un orizzonte in cui in qualche modo programmino, e noi lo stiamo facendo.

Colleghi, penso sia doveroso rivolgere a questo Governo un ringraziamento per quello che sta facendo e per quello che farà, credo nello stesso spirito che voi avete indicato. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

[GARAVAGLIA](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, nel rinnovare la vicinanza e il cordoglio alle famiglie che hanno subito questi fatti così drammatici, siamo a riconfermare l'impegno del Governo per garantire, già nella prossima legge di stabilità, investimenti importanti in particolare sul tema del dissesto, che è la priorità delle priorità.

Sapete bene che questo Governo si è impegnato già per spingere moltissimo sulla leva degli investimenti. Ebbene, tra questi, la priorità assoluta deve essere proprio quella del contrasto e della

risoluzione di questo problema così drammatico, quello del dissesto che colpisce tanti cittadini italiani. La vicinanza è totale agli enti locali: Comuni, Province e Regioni, e per essi dobbiamo garantire risorse adeguate proprio per risolvere questo tema, ma anche alle aziende che hanno subito danni pazzeschi. Pensiamo, ad esempio, alle imprese balneari, che si sono viste letteralmente spazzare via una vita di lavoro e di investimenti. Nel garantire questo, chiediamo al Parlamento di sostenerci con idee, consigli, critiche, per fare il meglio possibile. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

**PRESIDENTE.** Due brevi parole ancora meno formali rispetto a prima: essendo anziano di queste Aule parlamentari di momenti così ne ho vissuti tanti, troppi purtroppo, e ogni volta si guardava a una parte del Paese. Questa volta si va veramente da Est a Ovest, da Nord a Sud, da Belluno alla Sicilia e quanto avvenuto riguarda tutto il Paese. Ora è veramente imperativo per tutti, ciascun senatore di opposizione o maggioranza, di smetterla con le chiacchiere, ma di agire: deve essere proprio un fatto dovuto. *(Applausi).*

Mettiamoci sulla porta gli appunti delle emergenze e delle cose da fare, perché situazioni del genere non possono essere rivissute solo in termini «poverini», «preghiamo per i morti» o «speriamo che guariscano presto»: no, basta. Non devono più accadere queste cose.

**Discussione del disegno di legge:**

**(840)** *Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Relazione orale) (ore 10,12)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 840.

Il relatore, senatore Borghesi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**BORGHESI, relatore.** Signor Presidente, il decreto-legge n. 113 del 2018, che siamo oggi chiamati ad esaminare per la sua conversione in legge, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Si tratta di un provvedimento molto corposo, strutturato in 40 articoli suddivisi in quattro Titoli. Il Titolo I reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione. L'articolo 1 reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Prevede altresì che la corrispettiva tutela sostanziale permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno speciali. Alcune di esse - quali in particolare le vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica, di particolare sfruttamento lavorativo - sono già previste dal testo unico dell'immigrazione e sono in parte ridefinite dal decreto. Ulteriori modifiche al testo unico intendono disciplinare puntualmente altre fattispecie, quali condizioni di salute di eccezionale gravità e situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. È inoltre introdotto un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. Infine, sono introdotte disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei permessi speciali sopra ricordati, quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni.

L'articolo 2 eleva da novanta a centottanta giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei centri di permanenza per i rimpatri. Eleva parallelamente da novanta a centottanta giorni il periodo di trattenimento presso le strutture carcerarie, superato il quale lo straniero può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di trenta giorni. Autorizza, inoltre, a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei centri medesimi.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del trattenimento di stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale. A tal fine introduce due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla

necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale. Le nuove ipotesi di trattenimento sono autorizzate in luoghi determinati e per tempi definiti. In particolare, il trattenimento è autorizzato per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, negli appositi punti di crisi individuati dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico sull'immigrazione. Qualora non sia stato possibile pervenire alla determinazione ovvero alla verifica dell'identità o della cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale, il trattenimento può essere effettuato, per un periodo massimo di centottanta giorni, nei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del medesimo testo unico.

L'articolo 4 introduce alcune modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa di provvedimento di espulsione. In particolare, in mancanza di disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio, si prevede che lo straniero possa permanere in altre strutture idonee nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza, fino alla definizione del procedimento di convalida.

L'articolo 5 esplicita che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha efficacia nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea nonché degli Stati non membri in cui si applichino gli accordi di Schengen.

L'articolo 6 assegna al fondo rimpatri, istituito presso il Ministero dell'interno, le risorse stanziare dalla legge di bilancio 2018 per l'avvio di un programma di rimpatrio volontario assistito.

L'articolo 7 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi fattispecie delittuose di particolare allarme sociale.

L'articolo 8 dispone in materia di cessazione dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria. In particolare, si specifica che - salvo la valutazione del caso concreto - il rientro nel Paese di origine è indice della volontà del rifugiato di ristabilirvisi.

L'articolo 9 esclude dal beneficio dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterano la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata in quanto infondata.

L'articolo 10 disciplina il procedimento immediato dinanzi alla commissione territoriale, in casi particolari.

L'articolo 11 prevede la possibilità d'istituire presso le prefetture sino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'unità di Dublino, deputata ad individuare lo Stato dell'Unione europea competente all'esame delle domande di protezione.

L'articolo 12 interviene sulle disposizioni concernenti il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, al fine di limitare i servizi di accoglienza territoriale ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, viene modificato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio, così come definito dal decreto legislativo n. 142 del 2015.

L'articolo 13 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo non consenta l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento.

L'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando e integrando a tal fine la legge n. 91 del 1992. Tra le sue previsioni, si segnala l'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per una serie di reati, nonché l'abrogazione della disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio, decorsi due anni dalla stessa.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di giustizia. In particolare, s'intende colmare una lacuna legislativa, allineando la disciplina prevista per il processo civile a quella dettata per il processo penale dall'articolo 106 del testo unico in materia di spese di giustizia.

Il Titolo II introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le forze di polizia e l'autorità giudiziaria.

Nel dettaglio, l'articolo 16 estende le ipotesi di reato che consentono al giudice di adottare il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale e introduce la facoltà di utilizzare il braccialetto elettronico come strumento di controllo dell'esecuzione di tale provvedimento, nelle ipotesi di maltrattamenti contro familiari o conviventi e *stalking*.

L'articolo 17 pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti al CED interforze per finalità di prevenzione del terrorismo.

L'articolo 18 prevede un ampliamento dell'accesso da parte del personale della polizia municipale, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a specifici archivi presenti nella banca dati CED interforze.

L'articolo 19 è volto a consentire alla polizia municipale dei comuni con più di 100.000 abitanti di utilizzare in via sperimentale armi comuni a impulso elettrico.

L'articolo 20 estende, per finalità di prevenzione, l'applicazione del divieto di accesso a manifestazioni sportive agli indiziati di reati di terrorismo anche internazionale e di altri reati contro la personalità dello Stato e l'ordine pubblico.

L'articolo 21 estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, l'ambito applicativo della disciplina del cosiddetto DASP urbano.

L'articolo 22 reca una disposizione finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'acquisto ed il potenziamento dei sistemi informativi diretti al contrasto del terrorismo internazionale, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e di impianti.

L'articolo 23 prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale che l'ostruzione o l'ingombro di strade ferrate.

Gli articoli dal 24 al 29 recano disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa.

L'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, elimina l'obbligatorietà della comunicazione all'autorità giudiziaria delle proposte di applicazione delle misure presentate autonomamente dal questore e amplia il novero dei reati che determinano l'insorgenza delle cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia.

Con l'articolo 25, si intende inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso illecitamente a meccanismi di subappalto.

L'articolo 26 introduce l'obbligo di comunicare al prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell'ambito della Provincia.

La disposizione recata dall'articolo 27 aggiorna l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, già esistente per le cancellerie degli uffici giudiziari, aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi.

L'articolo 28 introduce modifiche all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare viene disciplinata una sorta di protocollo operativo che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, pur non rinvenendosi gli elementi per disporre lo scioglimento dell'ente locale, siano state tuttavia riscontrate anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente.

L'articolo 29 incrementa la dotazione delle risorse per la copertura degli oneri finanziari connessi all'attività svolta dalle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

Gli articoli 30 e 31 introducono misure finalizzate al contrasto del fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili, attraverso l'inasprimento delle pene fissate nei confronti dei promotori e organizzatori delle occupazioni e la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche.

Il titolo III introduce disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno e interventi per rafforzare l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

In particolare, con riferimento al Ministero dell'interno, l'articolo 32 dispone la riduzione di 29 posti di

livello dirigenziale generale, al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 33 contiene un'autorizzazione di spesa per il pagamento, a partire dal 2018, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle forze di Polizia anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, fissato dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

L'articolo 34 incrementa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco.

L'articolo 35 istituisce un fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste e non utilizzate per il riordino dei ruoli delle carriere del personale delle forze di Polizia e delle Forze armate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Gli articoli da 36 a 38 riguardano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Nello specifico, l'articolo 36 reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, introducendo anche la possibilità di vendita sul mercato di tali beni, mentre l'articolo 37 interviene in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia, prevedendo l'istituzione di non più di quattro sedi secondarie.

L'articolo 38 reca norme di deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative.

Il titolo IV, con gli articoli 39 e 40, contiene le disposizioni finali concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Mirabelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

MIRABELLI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, illustro la relazione di minoranza presentata dal Gruppo Partito Democratico in Commissione affari costituzionali partendo da una considerazione. Abbiamo fatto una lunga discussione su questo decreto-legge. L'abbiamo approfondito avvalendoci anche di un nutrito numero di competenze di soggetti che abbiamo audito in Commissione. Nel testo finale che arriva oggi in Aula di quei contributi non troviamo nulla, così come troviamo pochissimo dei contributi dati dai Gruppi nella discussione in Commissione. Abbiamo ascoltato persone competenti che ci hanno fatto rilievi puntuali sulla costituzionalità di alcune norme, sulla inopportunità di altre e registriamo che nulla di tutto ciò è stato raccolto in questo testo. D'altra parte, non poteva che essere così perché questo decreto-legge è, in realtà, un manifesto politico e non una legge. Non è il tentativo di introdurre con un decreto-legge d'urgenza norme che garantiscano più sicurezza ai cittadini perché non ci sono norme di questo tipo: non ci sono soldi per la videosorveglianza e per le Forze dell'ordine; non ci sono strumenti per rendere più rapidi i respingimenti. Non c'è nulla di tutto ciò. È un manifesto che indica delle priorità e dà un messaggio rispetto ad alcune priorità; confonde il tema del governo dell'immigrazione con il tema dell'insicurezza e temo che, su questo punto, il giudizio su questo decreto-legge non sarà solo quello di un decreto inutile. Sul punto dell'immigrazione e dal punto di vista della sicurezza questo provvedimento sarà dannoso; aumenterà l'insicurezza, il disordine e la clandestinità.

Non volete governare il fenomeno dell'immigrazione sulla base di norme; con questo decreto-legge volete lanciare un messaggio. Vi illudete di spiegare a persone che scappano dalla fame e dalla disperazione che, siccome qui ci sono norme brutte che rendono la vita difficile per gli immigrati, è meglio che non ci vengano. Per fare questo introducete una serie di norme assolutamente incomprensibili dal punto di vista del governo dell'immigrazione. Volete spaventare e per raggiungere questo obiettivo fate sì che chi paga siano alcune categorie. Innanzitutto, chi arriva qui - che abbia o meno diritto - viene sottoposto a un calvario, di cui francamente non c'è bisogno. Inoltre, riducendo le motivazioni per il permesso umanitario succederà quanto segue: chi è qui con uno dei permessi concessi in passato e che in questi anni ha lavorato, studiato, si è fatto una famiglia o, magari, una casa, quando, dopo questo decreto-legge, andrà a rinnovare il suo permesso, questo non gli verrà

rinnovato e gli sarà detto che deve tornare a casa, poiché le motivazioni per cui è entrato non ci sono più.

La scelta sarà tornare a casa o, più probabilmente, essendo uno che ha un lavoro, una casa o una famiglia, entrare in clandestinità e restare in Italia con una posizione di irregolarità. Non mi pare che questo dia più sicurezza ai cittadini. Non mi pare che si crei una convivenza civile migliore nella clandestinità.

Voglio, però, introdurre un altro tema. L'idea che questo sia un Paese che respinge gli immigrati e gli stranieri arriva fino al punto di colpire i ragazzi italiani che sono nati qui, che hanno studiato qui. Nella scorsa legislatura abbiamo parlato dello *ius soli*. Ora, si può dire ciò che si vuole di quella legge, che poteva essere migliorata o peggiorata, ma c'è un punto: adesso a quei ragazzi - ai quali abbiamo detto che dovevamo fare più in fretta a dar loro la cittadinanza, perché riconosciamo il fatto che sono nati qui e che vivono qui - diciamo che non bastano più neanche ventiquattro mesi per avere la cittadinanza e che quando compieranno diciotto anni dovranno aspettare altri quattro anni per averla.

Questo è contenuto in questo decreto-legge. E che cosa c'entri tutto questo con la sicurezza dei cittadini francamente io faccio fatica a comprenderlo. Come faccio fatica a comprendere come non si capisca che questa misura rende meno sicuro un Paese e allarga la clandestinità. Nel decreto è prevista l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che priverà l'ordinamento italiano di strumenti essenziali per l'attuazione di articoli della Costituzione.

Ma non c'è solo questo: con questa normativa si demoliscono i pezzi di integrazione che funzionano. In questo Paese l'integrazione è un problema, ma c'è uno strumento che funziona e ha dimostrato di saper funzionare e sono gli SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Il sostanziale smantellamento degli SPRAR comporterà il venir meno di un fondamentale strumento di integrazione. Lì si insegna l'italiano, lì si spiega dove si è, lì si danno nuove competenze professionali, lì c'è la costruzione di reti sociali sui territori, lì si fa integrazione. Benissimo: quindi, smantelliamo gli SPRAR. Ancora: indebolire l'integrazione non è qualcosa che dà più sicurezza a un Paese, ma ne dà certamente meno.

Tralascio altre brutture, come quella di costruire i centri per il rimpatrio. Tutto legittimo e io sono d'accordo: chi non ha diritto a stare in questo Paese dovrebbe andare via. Io registro, però, che in questo decreto-legge si costruiscono nuovi centri per il rimpatrio che, scopriamo, sono talmente urgenti per cui si fa quello che, quando lo abbiamo fatto noi per Expo, non andava bene. Per costruire questi centri si possono, cioè, concedere gli appalti senza fare le gare, cosa che qui qualcuno, negli anni scorsi, ci aveva spiegato essere un crimine e che nessuno di loro lo avrebbe mai fatto. Comunque, voi costruite i centri per il rimpatrio con appalti concessi senza gara, diversamente da quanto la legge prevede. È una deroga che si può fare, ma io sottolineo il fatto che voi la fate.

Dopodiché, noi metteremo quei 400.000, 500.000 o 600.000 immigrati irregolari di cui si blatera dentro questi centri, non più per novanta giorni ma per centottanta giorni. Poi, però, non c'è una norma che regoli il rimpatrio. Non c'è "una lira in più" per i rimpatri, se non le promesse nella legge di bilancio. Non c'è una capacità diplomatica per favorire i rimpatri. A meno che non pensiamo che insultare quotidianamente il Governo tunisino, come fa qualcuno, sia un modo per ottenere le condizioni perché ci siano i rimpatri.

È questo il decreto-legge. Le misure che adesso venivano citate puntualmente dal mio collega sono misure francamente senza soldi e senza forze. Noi invece abbiamo fatto proposte. Siamo fermi al cosiddetto pacchetto Minniti. Non c'è niente di più e anche quando si fa finta di attribuire ai sindaci molti poteri, sostanzialmente gli si dice che possono fare quanto già oggi è previsto con le ordinanze e in altro modo. Quindi, anche in tal caso, non c'è niente che possa far dire che domani i cittadini italiani saranno più sicuri e il territorio più vigilato. Non c'è nulla di tutto ciò.

Fatemi fare una battuta: trovo straordinario il fatto che abbiamo votato una legge sulla legittima difesa. Abbiamo detto che con quella legge lo Stato mandava un messaggio ai cittadini: non ce la facciamo a difendervi, difendetevi da soli. Devo dire che letto il decreto sicurezza, avevamo ragione noi. Non c'è un euro e sono stati respinti tutti gli emendamenti sulla videosorveglianza. Dove sono le norme per garantire più attenzione al territorio? E voglio dire un'altra cosa; dove sono le norme per impedire che



vicende come quella di San Lorenzo succedano ancora? Se i sindaci avevano bisogno di strumenti per intervenire, dovevano essere messi nel provvedimento al nostro esame, costringendo, ad esempio, le proprietà ad impedire il degrado delle strutture: misure forti che si potevano inserire e non è stato fatto. Dove sono le misure contro gli scafisti e i trafficanti di esseri umani? Non ci sono perché nel Paese ormai, da parte di alcuni, sembra che la sicurezza consista nel combattere il negozietto etnico sotto casa o il parcheggiatore abusivo.

Anche la questione della mafia passa in secondo piano. Con questo provvedimento diciamo che stiamo discutendo un decreto sicurezza in cui però tutte queste cose vengono prima della lotta alla mafia, che ci interessa soltanto perché interveniamo sui beni confiscati e sulla loro vendita, facendo in modo che vengano venduti più rapidamente e che si possano così avere i soldi che provengono da tale vendita. Si dimentica però che la cosiddetta legge Pio La Torre, che stabilisce la confisca dei beni dice che, da una parte, bisogna colpire i patrimoni dei mafiosi con la confisca, ma, dall'altra parte, che quei patrimoni devono essere restituiti ai cittadini. Capisco che se i Comuni non ce la fanno, quei beni non devono rimanere *sine die* senza destinazione, però francamente lanciare il messaggio che si vendono i beni confiscati, è sbagliato ed è un messaggio - devo dare atto al sottosegretario Molteni - in parte smorzato dal fatto che si è deciso di attivare almeno un fondo che consenta ai Comuni di avere i soldi per mettere i beni confiscati a disposizione della comunità. Detto questo, il messaggio non cambia. Non ci sono norme per la lotta alla mafia, vengono prima di tutto le vendite e si demolisce anche in parte, in alcuni aspetti, la riforma recente del codice antimafia. Non è un bel segnale dire che diventano facoltativi i tavoli tra sindacati e confindustrie locali, finalizzati a fare in modo che le aziende confiscate possano vivere e, con uno sforzo collettivo, mantenere l'occupazione.

Pertanto, io penso che questo sia il decreto-legge al nostro esame, al di là delle singole norme. È un manifesto politico che indica un nemico - l'immigrazione - in cui non ci sono norme e un euro per potenziare la sicurezza dei cittadini. È un manifesto che serve a dare soddisfazione ad una forza politica, a una parte del Governo, ma non aiuta i cittadini italiani ad essere più sicuri. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Saponara. Ne ha facoltà.

SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori della Repubblica, per quanto riguarda il decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica in discussione oggi in quest'Aula, ritengo che si debba fare prima di tutto una considerazione, cioè che fino a pochi mesi fa i temi della immigrazione e della sicurezza sono stati gestiti con grande incompetenza e leggerezza e che il testo in approvazione sia un atto conseguente, necessario e dovuto, per ristabilire un po' di ordine e di legalità. Dobbiamo ringraziare le politiche fallimentari del precedente Governo se la situazione è chiaramente sfuggita di mano e se ora ci ritroviamo città che vantano interi quartieri ostaggio della malavita, inaccessibili e invivibili per gli onesti cittadini, costretti spesso a vivere barricati in casa propria. La percezione della sicurezza è stata ridotta a bassissimi livelli e per questo si è reso necessario, da parte dell'attuale Governo, avviare un percorso volto a restituire quell'ordine nelle nostre città e nella vita civile che è venuto a mancare.

Il decreto-legge in discussione non vuole essere, come afferma qualcuno, un provvedimento discriminatorio o - peggio ancora - che va a ledere i diritti umani. Esso intende rimediare alla precedente malagestione della sicurezza pubblica e dell'immigrazione, andando a ristabilire le regole necessarie per una civile convivenza. Legalità e ordine sono dunque gli obiettivi del decreto-legge in esame, nei confronti del quale non sono state risparmiate critiche e manifestazioni di una certa parte politica che, se da una parte invoca l'Europa come garante dei diritti umani che a suo dire il testo andrebbe a violare, dall'altra fa finta di non cogliere la conformità delle norme in esso contenute proprio alle direttive europee in materia di immigrazione e accoglienza. L'incostituzionalità tanto dichiarata di alcuni articoli ricorda le stesse accuse mosse qualche mese fa in occasione della vicenda della nave Diciotti, che tutti ben sappiamo come si è conclusa.

Nei giorni che ci hanno visti impegnati in Commissione è stato detto che con il provvedimento in esame rischiamo di entrare in una fase di inciviltà, che si va a smantellare il sistema di integrazione,

che le norme in esso contenute sfiorano la disumanità. Onorevoli colleghi, vi chiedo che grado di civiltà, che risultato di integrazione e, infine, che umanità ci fosse e c'è negli innumerevoli atti violenti che hanno generato fatti gravissimi, di cui uno accaduto purtroppo molto recentemente.

È stato anche detto che con il provvedimento in esame stiamo facendo una spensierata e pericolosa propaganda, che le norme in esso contenute sono riprovevoli, che dobbiamo chiedere scusa agli italiani sugli imbrogli - lo ripeto: gli imbrogli - che stiamo facendo con questo provvedimento. Onorevoli colleghi, chi deve chiedere scusa non siamo noi, ma chi con tanta noncuranza e leggerezza ha fatto sì che si creasse questo stato di cose, andando a scippare le persone perbene del diritto di vivere liberi e sicuri a casa propria (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*), del diritto di girare tranquilli per le nostre città, del diritto semplicemente di vivere. Di questo scippo qualcuno deve chiedere scusa e questo qualcuno non siamo sicuramente noi. D'altra parte qualcuno invece ci ha detto di essere stati troppo blandi e poco incisivi con il decreto-legge in esame. Rispondo dicendo che il contenuto del decreto-legge ricalca le scelte che abbiamo ritenuto più opportune.

Oggi il provvedimento è arrivato all'esame dell'Assemblea, come atto dovuto nei confronti di cittadini perbene e per rispetto nei confronti loro e dei loro diritti dovrebbe essere votato all'unanimità, perché difende non solo gli italiani, ma anche tutti gli stranieri che dell'Italia hanno fatto la loro casa lavorando onestamente e rispettando le leggi. Sono loro spesso i primi a chiedere più ordine. Si tratta di un punto d'arrivo, ma soprattutto di un punto di partenza con i 40 articoli in esso contenuti che affrontano a tutto campo gli aspetti delicati e complessi di immigrazione e sicurezza. È su alcuni di essi che voglio soffermarmi, consapevole di quanto abbiano e continueranno a tenere banco nelle discussioni generali e che per questo meritano opportuni chiarimenti: protezione umanitaria, centri di accoglienza straordinaria (CAS), sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), commissioni territoriali e Forze dell'ordine.

Il decreto-legge al nostro esame soppianta la protezione umanitaria a favore di alcune fattispecie di permessi speciali e questo in considerazione del fatto che di questo istituto, introdotto in Italia nel 1998, si è abbondantemente abusato: la protezione umanitaria, infatti, consiste in un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che viene rilasciato quando non sussistono i requisiti per l'asilo politico, né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. E le percentuali ci dicono che il numero di protezioni umanitarie concesse è di gran lunga superiore sia alla protezione per asilo politico che sussidiaria: il 23 per cento contro il 7 per cento di *status* di rifugiato e il 4 per cento di protezione sussidiaria. Non viene quindi leso alcun diritto, come qualcuno vuol far credere, in quanto la protezione internazionale viene comunque garantita dalla nostra Costituzione.

Il decreto-legge va poi a garantire gli SPRAR solo agli aventi diritto, a coloro cioè a cui viene riconosciuto lo *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria o speciale e ai minori non accompagnati, fino a conclusione della procedura di domanda di protezione. Si tratta di un provvedimento teso a contenere la spesa pubblica, ma che qualcuno pensa possa produrre molti clandestini: a tale proposito vale la pena ricordare, intanto, che grazie ad una incisiva azione di Governo e, nello specifico, del Ministro dell'interno, Matteo Salvini, gli sbarchi sono grandemente diminuiti, passando dai circa 122.000 del 2017 ai circa 22.000 del 2018: l'87 per cento in meno. Tutto va a velocizzare le procedure per il riconoscimento dei richiedenti asilo, con il potenziamento delle commissioni territoriali. Non si vede quindi, a fronte di tutte queste misure e con la diminuzione degli sbarchi, come potrà crearsi un grande numero di clandestini.

Un capitolo importante è quello che riguarda le Forze dell'ordine e anche in questo caso sono i numeri a parlare: con fondi esclusivamente del Ministero dell'interno - a cui quindi si potrebbero aggiungere altri fondi, provenienti da altri Ministeri - sono stati destinati alla Polizia di Stato 10,5 milioni di euro per il 2018 e 36,65 milioni di euro per ciascun anno dal 2019 al 2025; per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stati destinati 4,5 milioni di euro per il 2018 e 12,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2019 al 2025, con la previsione di effettuare, con la prossima legge di bilancio, 1.500 assunzioni, per coprire il 50 per cento del fabbisogno effettivo di Vigili del fuoco.

Signor Presidente, qualcuno ha ancora il coraggio di dire che con il decreto in esame si è posta poca attenzione alle Forze dell'ordine. Chiedo allora: perché non lo avete fatto voi? Solo adesso trovate le



soluzioni a tutti i problemi? Eppure avete avuto anni per pensarci e mettere in pratica misure idonee. Per concludere, il decreto-legge in esame vuole essere prima di tutto una risposta ai cittadini che chiedono più sicurezza, ma anche un mezzo per ridare alle nostre città e al nostro vivere quotidiano quel decoro e quella dignità a cui tutti abbiamo diritto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.

**BERUTTI** (FI-BP). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, le notizie di cronaca di queste ultime settimane ci ricordano, purtroppo, quanto nel nostro Paese sia prioritario intervenire sulla sicurezza. Di questa necessità Forza Italia è consapevole da tempo. A dare conto della nostra coerenza non sono mere dichiarazioni di principio, ma sono i numeri. Nei due anni centrali dell'ultimo Governo Berlusconi, 2009 e 2010, l'andamento della criminalità ha conosciuto una flessione sia in relazione al totale dei delitti denunciati all'autorità giudiziaria, che relativamente ai singoli reati come, ad esempio, omicidi, percosse, minacce e rapine.

Quella stessa flessione non si è sempre confermata negli anni successivi e, dunque, qualsiasi intervento volto ad aumentare la sicurezza dei cittadini e anche la percezione di sicurezza (che, specie per le donne, è ancora troppo bassa) non può che vederci favorevoli, anche e soprattutto se quest'intervento viene posto in essere con una concomitante stretta sull'immigrazione, specie quella irregolare, clandestina, che è trasversalmente riconosciuta come correlata alla criminalità.

Lotta al terrorismo, ripresa del controllo dei confini, blocco degli sbarchi, rimpatrio di tutti i clandestini, abolizione dell'anomalia solo italiana della concessione indiscriminata della sedicente protezione umanitaria, tutela della dignità delle Forze dell'ordine e delle Forze armate con stipendi dignitosi, dotazioni adeguate di personale, mezzi e tecnologie adatti al contrasto del crimine e del terrorismo, inasprimento delle pene per violenza contro un pubblico ufficiale: questo insieme di proposte era contenuto nel programma per l'Italia presentato dal centrodestra in occasione delle elezioni del 4 marzo scorso. È chiaro, dunque, che la sicurezza è uno dei pilastri della nostra azione politica, in linea con una battaglia che conduciamo da tempo sia nelle Aule parlamentari, sia nel Paese e che mira a conciliare la nostra inossidabile adesione ai principi liberali con la necessità di contrastare qualsiasi forma di criminalità.

Il fatto che molti dei punti del programma elettorale del centrodestra stiano nel testo di cui oggi avviamo la discussione in quest'Assemblea la dice lunga sulla dote che abbiamo portato a questo Governo e, forse, anche sui suoi equilibri. Non è però questa la sede nella quale soffermarsi su questi aspetti e neppure quella nella quale tornare sulle ragioni per le quali Forza Italia è attualmente schierata all'opposizione: un'opposizione scevra da pregiudizi e responsabile, che se da un lato ammette volentieri che una buona parte delle norme contenute nel testo sono valide dall'altro non può esimersi dal dire che vi sono anche delle criticità sia in termini di costituzionalità, che all'esito di alcuni evidenti compromessi al ribasso tra Lega e MoVimento 5 Stelle, i cui effetti non devono ricadere sugli italiani.

Non entro nel merito di tutti e quattro i Titoli in cui si articola il testo in esame. Mi soffermo, invece, su quanto previsto dal Titolo III, Capo I, recante «Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno», tra le quali alcune misure destinate alle Forze dell'ordine, compresi i Vigili del fuoco. Già con le proposte emendative presentate in Commissione, Forza Italia ha inteso rendere quanto più possibile fattivo e concreto, in termini materiali, il sostegno a chi quotidianamente garantisce la sicurezza della comunità nazionale e a cui non può e non deve essere sufficiente rivolgere un ringraziamento a parole che, con il passare del tempo, rischia di svanire o, ancor peggio, trasformarsi in una vuota retorica. Per questo, già in Commissione abbiamo chiesto assegni più consistenti a fine mese; l'estensione delle misure previste per il pagamento degli straordinari alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale; che siano a carico dello Stato le cure e le analisi per le patologie e gli eventi traumatici eventualmente subiti nello svolgimento dell'attività di servizio; l'incremento di 350 unità di dotazione organica nella qualifica di Vigile del fuoco; la concessione di benefici previdenziali per i Vigili del fuoco esposti all'amianto; che vengano stanziati 1,2 miliardi di euro per il 2019 e 1,7 miliardi di euro a decorrere dal 2020 per nuove assunzioni di personale delle Forze armate, di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Con riferimento ai Vigili del fuoco, l'obiettivo di far fronte alla mancanza di quasi 3.000 unità a livello nazionale non si esaurisce certo con le previsioni contenute nel decreto-legge che ci accingiamo a convertire e rispetto alle quali richiamo, ancora una volta, l'attenzione del Governo, che esorto a intervenire. Allo stesso modo, esorto l'Esecutivo in merito alle carenze che da tempo coinvolgono i corsi di formazione per i poliziotti di domani, che certo non meritano di imparare il difficile mestiere della sicurezza con carenze di corsi e divise.

Le proposte avanzate da Forza Italia in Commissione sul provvedimento, rispetto ai temi che ho citato, sono state inascoltate. Auspichiamo tuttavia che le proposte emendative presentate in Aula, che rientrano nello spirito e negli obiettivi che si pone il provvedimento, vengano accolte. Sarà anche per questa via, infatti, che l'azione di questa legislatura potrà almeno in parte far sì che all'ideale pratico teso a creare nella società umana una sempre maggiore libertà, sia lasciato lo spazio adeguato, attraverso un intervento quanto più possibile efficace per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e le condizioni e i riconoscimenti agli uomini e alle donne che ogni giorno lavorano per rendere il nostro Paese un posto più sicuro, vivibile e migliore. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

[LANZI](#) (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi, membri del Governo, dalle elezioni dello scorso marzo e dalle istanze che ci arrivano ogni giorno, emerge chiaramente come il fattore sicurezza sia uno degli elementi più importanti e prioritari nella percezione degli italiani. Non possiamo e non vogliamo lasciare inascoltata la voce di chi ogni giorno vive con la paura e il timore per l'incolumità propria e dei propri cari. Questo provvedimento oggi in discussione è necessario per mettere alla prova, con mezzi normativi adeguati, la nostra capacità di accoglienza e gestione dei flussi migratori, la possibilità di offrire assistenza, la capacità di assicurare condizioni di dignità e di inclusione essenziali per evitare che povertà e marginalità sociale divengano terreno di coltura per la criminalità, il fondamentalismo e il terrorismo.

Non solo. Va ribadito che il tema della sicurezza non può essere scisso da questo contesto legato alle migrazioni. Chi nega che ci sia un problema legato a chi per sostentarsi deve vivere di espedienti nega la realtà dei fatti. Per l'Italia e per l'Europa il tema della gestione dei flussi migratori occupa un posto centrale da molti anni ed è inevitabilmente destinato a coinvolgerci ancora lungo, visti i fattori che a livello globale lo hanno determinato e che continueranno a farlo se le cause (povertà, guerre e carestie) non saranno rimosse. Dunque non solo l'Italia, ma l'Europa deve guardare a questo fenomeno in una prospettiva strategica e, allo stesso tempo, assumersi pienamente (non come si è fatto in passato) la responsabilità di un'emergenza che, se non gestita, rischia di diventare cronica.

L'impegno del nostro Paese nel salvare vite umane nel Mediterraneo e garantire protezione a quanti sono costretti a fuggire è ogni giorno più intenso e oneroso; ma ne siamo orgogliosi, perché questo impegno è coerente con i nostri valori di solidarietà e di accoglienza. La nostra storia e le nostre origini sono profondamente ancorate alle migrazioni che da millenni si muovono attraverso il Mediterraneo. Noi italiani siamo figli di quella storia; ma il nostro sforzo non deve essere dato per scontato e tanto più va apprezzato, quanto più si diffondono in Europa sentimenti e orientamenti ostili alla piena attuazione del principio di solidarietà tra gli Stati sancito dai Trattati. L'Italia, come altri Paesi europei, ha scelto di non sottrarsi a questa responsabilità e di lavorare per governare il flusso migratorio dall'Africa e dalle altre aree interessate, nonostante le difficoltà e le ripercussioni a livello sociale e politico nei diversi territori. Stiamo vivendo un momento di grande cambiamento, che necessita di lucidità e pragmatismo a tutti i livelli, locale, nazionale ed europeo.

La sfida più delicata, ma cruciale per tutti noi, sta proprio nella capacità di gestire la complessità del fenomeno migratorio, insieme alla sostenibilità sociale delle politiche di accoglienza e di integrazione. Il controllo più serrato di coloro che arrivano nel nostro Paese, per identificare puntualmente chi sia veramente bisognoso di protezione internazionale, credo sia un auspicio per tutti. Spieghiamo con chiarezza agli italiani che la maggior parte dei migranti che sbarcano sulle nostre coste arrivano da Paesi che non sono in guerra e che queste persone non avranno diritto all'asilo politico. Due dei Paesi dai quali provengono più migranti sono la Tunisia e la Nigeria, solo per fare un esempio. Prendo spunto da quest'ultimo Paese per citare alcuni dati del 2016, anno di decine di migliaia di sbarchi. Di

11.340 domande di asilo o protezione, solo 2.955 sono state accolte. Questo *trend* è lo stesso negli ultimi due anni; e se consideriamo che più di un quinto delle domande provengono da donne, quelle sì spesso vittime di tratta, allora comprendiamo bene come ci siano migliaia di uomini adulti che sono migranti economici.

Spesso sentiamo citare nei *talk show* il dato che evidenzia il rapporto tra rifugiati e popolazione nazionale. Ribadiamolo ad alta voce: questo è un dato che non rispecchia per niente la realtà che viviamo tutti i giorni nelle nostre città. La stessa UNHCR, che cita i migranti residenti in ogni Stato membro dell'Unione europea, certifica anche il numero delle richieste di asilo presentate: in Italia abbiamo quasi il 20 per cento delle richieste di asilo di tutta Europa, oltre 126.000 lo scorso anno. Dato che di questi, come ho già sottolineato, solo una piccola parte ha diritto all'asilo, ecco evidente come siano realmente decine di migliaia le persone, migranti non regolari, da dover gestire.

Questo decreto-legge, però, non è solo rivolto ai migranti: inaspriamo le pene per maltrattamenti e *stalking* con l'utilizzo del braccialetto elettronico, introduciamo norme per il Daspo a potenziali terroristi, controlleremo chi noleggerà veicoli perché la maggior parte degli attacchi terroristici degli ultimi anni sono stati fatti utilizzando veicoli spesso presi a noleggio.

Credo di aver ben chiarito come questa maggioranza non voglia sottrarsi all'impegno di gestire questa situazione e che intende farlo con risolutezza. Concludo sottolineando come introdurre certezza di espulsione e revoca della cittadinanza per coloro che si macchiano di gravissimi reati è una garanzia non solo per gli italiani, ma anche per tutti coloro che sono venuti nel nostro Paese, si sono integrati e condividono il clima di insicurezza che ogni giorno viviamo nelle nostre città. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bressa. Ne ha facoltà.

[BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, inizio il mio intervento su quello che non definisco un decreto-legge sulla sicurezza, ma un apologo di quello che voi siete realmente.

Partiamo dalla Costituzione, dagli articoli 2, 3, 22, 24, che costituiscono il quadro entro cui si inserisce la previsione dell'articolo 10, in particolar modo il comma 3 dell'articolo 10: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».

Ma rileggiamo anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito: la sentenza n. 4674 del 1997, che afferma il carattere precettivo della disposizione costituzionale e la sua conseguente immediata operatività, la quale, con sufficiente chiarezza, delinea la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo; la sentenza n. 4455 del 23 febbraio del 2018, che definisce che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la disciplina dei tre istituti dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; la sentenza n. 2767 del 5 febbraio del 2018, che prevede che la protezione umanitaria sia l'effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza. Questa è una sentenza particolarmente significativa, perché elimina così ogni automatismo applicativo. Ci devono essere delle ragioni, che devono accertate.

Si tratta, quindi, di un sistema articolato, flessibile, razionale, che corrisponde all'idea più corretta di Costituzione; non una mera organizzazione di poteri, ma un'organizzazione di poteri funzionale alla garanzia dei diritti fondamentali.

Fino a qui il diritto. Ma passiamo ai fatti, le decisioni sui richiedenti asilo negli anni 2016-2017 (fonte del Ministero dell'interno): nel 2016 il totale dei casi esaminati è stato di 91.102; la protezione umanitaria è stata concessa a 18.979 persone, pari al 21 per cento, e negata a 54.254, pari al 60 per cento; nel 2017 il totale dei casi esaminati è stato pari a 81.527 e la protezione umanitaria è stata concessa a 20.166 persone, pari al 25 per cento, e negata a 46.992, pari al 58 per cento. Stiamo parlando di poco più di 35.000 casi. Dov'è l'urgenza, allora? Di che cosa stiamo parlando? Dov'è l'emergenza per procedere su un tema così delicato con decreto-legge?

Senza fatti condivisi non può esserci una discussione razionale sulle scelte politiche; senza verità la democrazia è zoppa. Orwell diceva che temeva che la verità ci sarebbe stata negata, ma questo Parlamento vi impedirà questa operazione, ovvero di negare la verità, e lo farà parlamentariamente,

squarciando il velo della vostra ipocrisia. La realtà è che voi - e la Lega in particolare - considerate questo decreto-legge un manifesto politico, la vostra carta d'identità ideologica.

Come descrive bene in un suo recentissimo saggio un professore di Oxford, Zielonka, la migrazione è parte della storia umana e la politica verso i migranti difficilmente è stata mai *Realpolitik*; ha riguardato piuttosto il modo di orientare pregiudizi e paure; ha riguardato il modo di trattare lo straniero come «altro»: barbari, come venivano chiamati di solito. Ma voi siete tanto al di sotto anche di questo *standard*.

Wei Yuan, membro del Grande segretariato della corte imperiale manciù in Cina - siamo nel 1839, prima della Prima guerra dell'oppio - fu invitato a scrivere un documento su come trattare i migranti europei, perché la storia ha una sua logica e si ripete in forme diverse nel tempo. Così scriveva: «Per trattare gli affari barbarici, bisogna conoscere i sentimenti dei barbari; per conoscere i sentimenti dei barbari, bisogna conoscere le condizioni dei barbari».

L'imperatore Daoguang, centottant'anni fa, era più consapevole di Salvini; era più avanti di Di Maio. Questo Governo rimuove la realtà, la sostanza, la verità del problema. Molti fuggono non perché sono perseguitati dai loro Governi, ma perché i loro Governi non sono in grado di far fronte alla violenza locale, al cambiamento climatico, alle carestie. Questi non sono migranti né tipicamente economici né tipicamente politici, ma formano un nuovo e anche più ampio gruppo di migranti per la sopravvivenza. E la risposta vostra qual è? Un decreto-legge che cancella la protezione umanitaria e complica la vita ai migranti, ai sindaci, alle Forze dell'ordine. Un provvedimento che ha come effetto immediato quello di aumentare gli irregolari in strada, perché le migliaia di persone buttate fuori dal circuito dell'accoglienza diffusa non lasciano e non lasceranno affatto l'Italia. La prova ne sia che nel 2018, a fronte di 25.000 espulsi, sono 4.700 i rimpatriati. Quindi, queste persone andranno ad alimentare il campo della marginalità e della manovalanza criminale.

Ma c'è di più. Questa vostra retorica, che oggi si sostanzia di norme, mina un altro pilastro del liberalismo: il rispetto per i diritti umani e la cittadinanza.

Le politiche tese a impedire alle persone di fuggire dai loro Paesi negano apertamente ai rifugiati i diritti umani, e li negano facendo leva sulla paura, anzi, alimentando la paura: paura come sintomo inconfondibile della pregiudiziale indisponibilità a istituire un rapporto, come riflesso di una insicurezza invincibile, come testimonianza dell'incapacità di riconoscere un dato fondamentale, e cioè il fatto che la relazione con l'altro costituisce la condizione senza la quale non è possibile il riconoscimento e l'affermazione della propria identità. Paura eccitata fino a raggiungere una sorta di isterismo pubblico, che raggiunge il suo massimo quando i rifugiati vengono ritratti come terroristi.

Viktor Orban, una riconosciuta guida morale e intellettuale per il ministro Salvini, dice che tutti i terroristi sono fondamentalmente migranti. Tutto questo è molto pericoloso; ricorda drammaticamente Carl Schmitt e il suo Stato totale, in cui il principio di maggioranza e minoranza parlamentare non è accettabile, in cui l'unica logica riconosciuta è quella della polarità tra amico e nemico, dove il nemico non è un avversario in generale, ma è essenzialmente in senso particolarmente intensivo qualcosa di altro e di straniero. È essenzialmente questo il vostro ulteriore imbroglio politico: volete che la minoranza di questo Parlamento sia vissuta come qualche cosa di estraneo alla vita dei cittadini: voi, il baluardo della democrazia; noi, il nemico pubblico da annientare. Ma non ci riuscirete.

Noi possiamo perdere in termini di voti questa battaglia parlamentare, ma il senso del costituzionalismo europeo americano è quello di essere un continuo processo evolutivo teso ad opporre il diritto alla forza: processo che può essersi appannato, ma che è lontano dall'essere sconfitto. George Washington nel suo discorso di addio del 1796 diceva che l'America, per proteggere il suo futuro, doveva difendere la sua Costituzione e metteva in guardia - sono parole di George Washington - dall'ascesa di «uomini astuti, ambiziosi e senza principi» che potevano tentare di «sovvertire il potere del popolo» e «usurpare per se stessi le redini del governo, distruggendo i meccanismi stessi che li hanno innalzati a una ingiusta posizione di potere».

Questo decreto è il vostro peccato di presunzione, è la dichiarazione dei vostri giochi di potere e del vostro vuoto morale, ma avete sbagliato. Oggi l'indignazione è in quest'Aula, ma quando il decreto dispiegherà i suoi effetti nel Paese, l'indignazione sarà del Paese e per voi sarà tardi. La questione non

è solo astenersi da un trattamento disumano dei migranti, ma realizzare in concreto i nostri *standard* di umanità: voi non siete in grado di farlo e con questo decreto lo state dimostrando. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, rispetto al decreto sicurezza parlerò della parte relativa all'immigrazione partendo dai dati che più di ogni altra cosa consentono di capire il fenomeno: dal 2013 al 2017 gli arrivi nel nostro Paese sono stati quasi 700.000. Degli arrivi l'85 per cento erano uomini, mentre il 15 per cento donne; poche le famiglie, visto che quasi l'80 per cento era rappresentato da giovanotti tra i diciotto e i trentaquattro anni. Del totale degli arrivi, però, solo 430.000 migranti, cioè il 65 per cento, ha fatto richiesta di asilo; della parte restante, il 35 per cento, non sappiamo dove siano e cosa stiano facendo, certamente molti sono dediti nel sommerso a compiere reati. Lo scorso anno solo il 15 per cento dei richiedenti asilo ha ottenuto la protezione internazionale, mentre ben il 25 per cento quella umanitaria, essendo noi l'unico Paese europeo ad averla introdotta nel 2008 con il governo Prodi.

Di fronte a questa massa enorme di arrivi è esploso il sistema di accoglienza: si è passati da poco più di 22.000 presenze alla fine del 2013 a ben 184.000 alla fine del 2017. Con questa esplosione di arrivi sono esplosi anche i costi sostenuti dallo Stato: 5 miliardi lo scorso anno, di cui due terzi circa per l'accoglienza. Una follia, tenuto conto che la maggior parte erano migranti economici irregolari e dunque clandestini: numeri ufficiali comunicati da Padoan, non dalla Lega.

Insomma, negli ultimi cinque anni quella del Partito Democratico è stata una gestione dell'immigrazione fallimentare che ha persino colpevolmente aumentato i fattori di attrazione del nostro Paese, perché avete puntato sull'accoglienza per tutti e a tutti i costi. Volevate persino riconoscere la protezione umanitaria anche nei casi semplici di integrazione, per non parlare dello sciagurato tentativo di introdurre lo *ius soli* che la Lega ha bloccato. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e della senatrice Rizzotti*).

Fattori di attrazione rappresentati dai servizi erogati nel sistema di accoglienza: colazione, pranzo e cena, telefonino con scheda e *wi-fi* per tutti. Due anni di benefici per tutti coloro che chiedevano asilo, perché questi erano i tempi medi dell'esame delle richieste di asilo. Fattori di attrazione rappresentati dai pochissimi rintracci degli irregolari e dai pochissimi rimpatri; fattori di attrazione rappresentati dalle ONG, cinque tedesche spuntate come funghi nell'ultimo quadrimestre del 2016, che avete coccolato voi del Partito Democratico e tentato di difendere fino all'ultimo.

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,15)**

(*Segue ARRIGONI*). Avete creato un sistema, spesso marcio, grazie al quale sono stati favoriti interessi economici di cooperative e consorzi, di albergatori falliti che si sono buttati nel *business* dell'accoglienza: un sistema di cui spesso ha approfittato la criminalità organizzata, con personaggi come Salvatore Buzzi in «Mafia capitale», o si è operato nell'illegalità, come al CARA di Mineo o come a Macerata, dove il GUS, ora a processo per evasione fiscale, si era accaparrato in Provincia tutti i servizi dell'accoglienza.

Ecco, voi del PD al Governo avete fallito soprattutto qui, nella pessima gestione dell'immigrazione, che si è puntualmente verificata essere il vostro tallone di Achille. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Anziché con il popolo, avete preferito allearvi con i filantropi, con i mondialisti alla Soros, seguendo modelli fallimentari che si ispirano alla società liquida.

Siete stati arroganti, ma, nello stesso tempo, superficiali, non curanti del problema enorme che vi è esploso in mano, finché, ad un certo punto, è crollata la vostra narrativa: per anni avete cercato di far credere che tutti scappavano da guerre e persecuzioni, quando i dati, chiarissimi, dicevano esattamente il contrario; irresponsabilmente avete aperto le porte del Paese a molti, troppi irregolari e clandestini, creando problemi economici, sociali e, soprattutto, di sicurezza nel Paese, anche per il rischio di terrorismo islamico. Quante piazze e giardini pubblici delle città sono sempre più *off limits* e in stato di degrado? Quante stazioni ferroviarie e zone presso le scuole sono sempre più meta di spacciatori e violente *baby gang*; quante invettive e minacce verso controllori su treni e autobus? Quanti atti di violenza tra le stesse comunità di migranti, ma soprattutto verso le donne?



Con il piano operativo dell'operazione Triton dell'ottobre 2014 avete anche svenduto il nostro Paese, rischiando di farlo diventare il campo profughi dell'Europa. Con il piano Triton, che avete tenuto segreto per tre anni al Parlamento (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*) avete accettato che tutti i migranti salvati in mare, anche da navi straniere, militari o di Ong, dei Paesi partecipanti all'operazione dovessero essere portati in Italia, probabilmente in cambio di uno zero virgola di margine di flessibilità economica.

Ecco perché il 4 marzo siete stati sonoramente bocciati dagli italiani. Ecco perché questo decreto-legge era tanto atteso, altro che risposte alle paure! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). In una situazione quasi fuori controllo, era assolutamente necessario intervenire, dare risposte ai cittadini, introducendo nel Paese politiche e nuove regole basate su rigore e legalità e, di conseguenza, sulla deterrenza, in grado di disincentivare le partenze e dunque le morti nel Mediterraneo, che peraltro in cinque anni sono salite a oltre 15.000.

Le misure previste nel decreto sono diverse e il relatore Borghesi e la collega Saponara le hanno ben illustrate. Mi soffermo solo su quelle introdotte in Commissione, riguardo all'articolo 7-bis, che introduce la lista dei Paesi di origine sicuri e l'istituto della manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale. Queste non sono invenzioni leghiste, ma misure previste dalla direttiva...

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Avevo sette minuti, Presidente.

PRESIDENTE. Sono trascorsi.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Si tratta di misure per le quali sul punto in passato eravamo stati richiamati dall'Europa. Ciò consente di rigettare subito la domanda di asilo e dunque avviare alla collocazione nel sistema di accoglienza del sedicente profugo, se lo stesso proviene da un Paese sicuro.

In conclusione, stiamo passando dalle parole ai fatti, altro che manifesto, colleghi Mirabelli e Bressa, e i fatti stanno dando ragione all'azione di Matteo Salvini e spazzando via le polemiche. Al 31 ottobre, gli sbarchi registrati sono 22.000, l'80 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. Attenzione, però: il 61 per cento di questi è avvenuto nei primi cinque mesi dell'anno, cioè prima dell'insediamento di questo Governo. Gli effetti si stanno già toccando, con il crollo delle presenze nel sistema di accoglienza, che al 31 ottobre sono scese a 146.000, un netto calo che consente di abbattere i costi su base annua di circa mezzo miliardo. Si tratta di risparmi che, come promesso, saranno impiegati per assumere 8.000 nuovi agenti delle Forze di polizia.

PRESIDENTE. Concluda.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Non stiamo erigendo muri, ma, oltre a dare al Paese risposte a richieste di sicurezza, con serietà stiamo gettando ponti di larghezza adeguata per consentire il transito e accogliere nel nostro Paese chi ha veramente bisogno. (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Non ho finito, Presidente.

PRESIDENTE. Sì, però deve concludere, senatore Arrigoni.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Non giovanotti astanti, muniti di cuffiette, sempre a bighellonare e spesso a delinquere. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Ministro Salvini, il Gruppo Lega-Salvini Premier... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Prego, concluda.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). ...la esorta ad andare avanti con determinazione. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, Governo, colleghi, per noi questo è un provvedimento importante, perché per tutto il centrodestra, e quindi anche per Forza Italia in particolare, è stata una battaglia storica nel corso dei lunghi anni in cui abbiamo condotto le battaglie cosiddette caratterizzanti il centrodestra. È sempre stato, quindi, nei nostri programmi come punto per noi di grande attenzione, sia con riferimento alla sicurezza dei cittadini da una parte, sia con riferimento alle Forze dell'ordine e quindi alla implementazione, alla loro tutela, ai loro stipendi, dall'altra.

Per noi, quindi, questo è un disegno di legge che ha ad oggetto quei valori che vengono definiti non

negoziabili e ci dispiace che alcuni punti, in modo particolare, che sono evidentemente il risultato di una mediazione un po' al ribasso fra le forze di Governo, risultino non proprio eccellenti dal punto di vista di chi ha l'occhio, come dicevo, di centrodestra. Mi riferisco ai temi della difesa, dell'autonomia dei sindaci, e a tutte le questioni che attengono l'integralismo islamico. Sono punti che approfondiranno i miei colleghi, su cui peraltro già sia la Capogruppo, sia autorevoli esponenti del mio Gruppo e del mio partito si sono chiaramente espressi.

Io vorrei attirare l'attenzione su una questione specifica, che è stata oggetto di emendamenti e che riguarda l'aspetto della giustizia. Voi sapete che in questo decreto-legge non si è potuto toccare per tutto quello che riguarda la velocizzazione dei procedimenti in tribunale. Io concordo assolutamente con quello che diceva il collega Arrigoni sul fatto che troviamo delle presenze a destra e a sinistra: li troviamo nei treni, nei pronto soccorsi e vorrei aggiungere che li troviamo nei tribunali perché ciondolano, molto spesso, nei tempi di attesa del rito camerale.

Ebbene, fra i tanti errori che noi imputiamo al Partito Democratico e a tutto ciò che noi concepiamo come sinistra, c'è anche la scelta, a nostro avviso scellerata, di prevedere un rito camerale per i ricorsi giurisdizionali, perché il rito camerale comporta l'impiego di giudici togati; addirittura il CSM può dare degli aiuti straordinari, cioè mandare un magistrato per le questioni degli immigrati, ma se un cittadino invece deve attendere per una separazione o per un decreto ingiuntivo, questa possibilità non ce l'ha. Per questo avevamo chiesto di porre particolare attenzione su questo tema e sugli emendamenti ad esso attinenti. Noi ritorneremo sul punto, perché è un punto pratico: chi vive la giustizia perché purtroppo ha in corso una causa civile, o perché la pratica come operatore del diritto conosce benissimo questo tipo di problema.

La seconda questione che sottopongo è quella delle spese legali. Ho capito perché ovviamente è stata eliminata la liquidazione del gratuito patrocinio, ma sappiamo anche qual è il problema: il problema è che spesso gli immigrati vengono presi, tutelati da associazioni di sinistra e portati dritti dritti in tribunale a dire quello che devono dire. Non è tanto, allora, il colpire le spese legali - ne ripareremo, perché mi pare che con la giustizia non ci sia molta possibilità di interagire, almeno in questa fase - però si tratta di una questione che va assolutamente risolta perché non è decorosa per l'efficienza dei tribunali e della giustizia.

Mi auguro che la sensibilità che non ha mai avuto il PD su questi temi e che ha sempre caratterizzato, invece, gli amici del centrodestra possa essere confermata nel prosieguo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) (FdI). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il provvedimento che oggi discutiamo in Aula, dopo il passaggio non indolore in Commissione, è un testo che tenta di cambiare rotta sulla sicurezza, cercando di uscire fuori dalla palude buonista della sinistra, ma che, a nostro parere, non affonda abbastanza nella determinazione delle sue azioni. Un testo troppo morbido, frutto di un compromesso al ribasso tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle.

Fratelli d'Italia ha presentato un pacchetto di emendamenti che puntavano a migliorare il decreto-legge e che servivano a dare maggiore sicurezza agli italiani. Siamo quindi rimasti basiti quando una quindicina di questi nostri emendamenti sono stati dichiarati inammissibili perché giudicati non pertinenti alla materia. Ci rivolgiamo qui al Presidente del Senato, la presidente Casellati, perché possa intervenire e chiarirci se ci sono limiti - e quali sono - sulla discrezionalità di un Presidente di Commissione nello stabilire quali sono gli emendamenti che possono o no essere dichiarati inammissibili.

Non in tema, secondo il Presidente della Commissione e relatore, è discutere di emendamenti che prevedevano l'introduzione del reato di integralismo islamico, la legittima difesa, l'arresto in flagranza, l'abolizione del reato di tortura, la castrazione chimica per pedofili e stupratori, lo sgombero dei campi nomadi e degli insediamenti abusivi. Forse sono finite le ruspe! Se non parliamo di questo in un decreto sicurezza di cosa parliamo? La nostra impressione è che siano stati dichiarati non degni di discussione per una valutazione solo politica.

Per quanto riguarda gli emendamenti che hanno ricevuto parere negativo dalla Commissione bilancio,

anche in questo caso abbiamo avuto la netta sensazione che il parere sia stato dato in maniera frettolosa e fantasiosa, a seconda dei firmatari dell'emendamento, cercando di mettere un ulteriore ostacolo alla discussione dei nostri emendamenti. Curioso è, ad esempio, il caso dell'emendamento sullo sgombero dei campi rom, prima dichiarato inammissibile e poi inviato alla Commissione bilancio come testo due, dove ha ottenuto, peraltro, parere favorevole.

Sono state bocciate le nostre richieste di abolizione, non solo a parole, della cosiddetta protezione umanitaria. È stata bocciata la revoca della protezione internazionale per i reati di sfruttamento della prostituzione e istigazione a delinquere. È stata bocciata la nostra proposta per potenziare l'operazione di «Strade sicure», così come quella di istituire sezioni speciali nei tribunali per il contrasto alla mafia nigeriana e cinese o di prevedere misure a favore delle Forze di polizia. Sono stati rifiutati tanti, troppi emendamenti che potevano migliorare questa legge. Gli italiani chiedono più sicurezza.

A questa volontà si aggiunge, a nostro parere, anche il peccato originale della nascita di questo decreto-legge. Il decreto sicurezza nasce debole, perché è il risultato della somma di tre provvedimenti: immigrazione, sicurezza e agenzia. Anziché presentare tre differenti decreti-legge, il Governo ha preferito puntare su un unico provvedimento più pesante e di impatto, ma che di fatto affronta in modo frettoloso e superficiale, alleggerendo i tre argomenti in discussione, mediando così fra le anime movimentiste e sinistroidi del MoVimento 5 Stelle e l'anima più integralista della Lega, operazione, a quanto sembra, non pienamente riuscita.

In quest'Aula oggi non è in discussione solo un decreto-legge, ma si confrontano due visioni di come si vuole gestire il gravoso fenomeno dell'immigrazione e come si pensa di poter dare più sicurezza ai nostri cittadini, due visioni che si pongono in maniera trasversale, sia all'interno della maggioranza di Governo sia nelle forze di opposizione. Il Governo, attraverso la presentazione del decreto-legge su immigrazione e sicurezza, cerca di mettere in atto un cambio di passo, trattenuto però da una parte della maggioranza, che lo costringe a farlo in un modo poco chiaro e in maniera incompleta. Sono infatti tante le lacune che rendono questo testo insufficiente per garantire una sicurezza vera degli italiani.

Quindi, cari colleghi della Lega, caro ministro Salvini, con questo disegno di legge non avete potuto correre come dovevate, ma avete potuto solo muovere qualche passo. Peccato: si poteva e si doveva avere più coraggio.

In Commissione ho sentito i senatori del centrosinistra accusare la maggioranza del fatto che, con la conversione di questo decreto-legge, si consentirebbe a centinaia di migliaia di persone di entrare in condizione di clandestinità. Ma colleghi, non avete ancora capito, anzi, molto probabilmente fate finta di non capire che siete stati proprio voi, in questi ultimi cinque anni, ad istituzionalizzare l'illegalità, trasformando l'immigrazione clandestina in accoglienza umanitaria.

Negli ultimi cinque anni vi siete sciacquati la bocca con parole quali umanità, solidarietà, integrazione. Guardate i numeri di chi è stato accolto. Pochissimi che provengono da zone di guerra, pochi infatti i rifugiati, i minori o le donne. Tantissimi, invece, in cerca di lavoro, i cosiddetti immigrati economici. Molti baldi giovanotti, che salgono sui barconi perché sanno perfettamente che poi saranno raccolti in mare, accompagnati e in seguito accuditi e sfamati. E caso mai, dopo aver mangiato e dormito a nostre spese, nei migliori dei casi non cercano un lavoro, ma iniziano a spacciare droga nei nostri parchi e giardini e, nei peggiori, sono protagonisti di vere e proprie tragedie: violentano e uccidono le nostre ragazze.

Avete pensato più ai diritti civili che ai diritti sociali. In questo modo, avete reso più poveri e insicuri i nostri cittadini. Si spende più di mille euro per un immigrato e meno della metà per un pensionato sociale.

Questo è il prodotto della politica della sinistra. E voglio ricordare che, invece, gli immigrati regolari, quelli veri, quelli che vorrebbero venire nel nostro Paese per lavorare onestamente seguendo le regole e i canali regolari, restano bloccati. In Commissione, e mi rivolgo ai membri del Governo, avete bocciato anche la nostra richiesta di facilitare l'ingresso nel nostro Paese a persone di origine italiana. Qual è allora, per voi, il significato dello *slogan*: «Prima gli italiani»? Non può essere solo uno *slogan* elettorale.



Concludo, con l'auspicio che gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia per la discussione in Aula, che hanno solo l'obiettivo di rendere questa nazione più sicura, per tutti, non solo per gli italiani ma per tutti coloro che hanno la fortuna di vivere in questo Paese meraviglioso, possano essere giudicati per quello che sono e che ci sia una diversa valutazione rispetto a quella avuta in Commissione. Questo sempre che abbiate il coraggio di discuterli. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

**BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la conversione in legge del decreto sicurezza conferisce a questo Parlamento l'onere e la responsabilità di un intervento normativo di cui il Paese ha effettivo bisogno. Se lo Stato, infatti, non riesce a garantire la sicurezza dei cittadini non può garantire altri diritti. Una società che non protegge dalla violenza, dalla prevaricazione, dalla criminalità, dal fanatismo e dal terrorismo, di fatto, non è una società libera. L'equilibrio tra libertà e sicurezza è uno dei compiti più difficili affidati al legislatore, in quanto la seconda, necessaria per garantire la prima, se adopera misure blande non raggiunge il suo scopo, se diviene eccessiva o oppressiva si trasforma in un limite alla libertà individuale.

Occorre quindi individuare la giusta dose di sicurezza da somministrare al contesto civile, di modo che il vivere ordinato garantisca a tutti il massimo della libertà senza che esso comporti nocimento agli altri individui o, in genere, alla collettività.

Ciò premesso, in un'attenta disamina di ogni interesse in gioco, condividiamo in particolare la scelta di estendere all'ambito urbano e civile un istituto come quello del Daspo, nato in seguito agli episodi di violenza afferenti le manifestazioni sportive. Una misura congrua e opportuna, condivisa da larga parte della pubblica opinione, che troppe volte si è vista costretta a lamentarsi della inefficacia preventiva delle misure di sicurezza pubblica.

Ma nel decreto ci sono anche altri riferimenti al mondo dello *sport*. Grazie all'emendamento presentato e approvato in Commissione dai colleghi Pirovano, Saponara, Calderoli e Augussori, viene introdotta una novità importante e significativa, di grande portata politica. I costi per la sicurezza derivanti dall'organizzazione delle partite di calcio, posti a carico delle società sportive, vengono innalzati: si passa da un simbolico un per cento ad un contributo minimo, derivante dagli introiti delle partite di calcio, del 5 per cento; si passa da un contributo massimo del 3 per cento ad un contributo massimo del 10 per cento. Non si tratta solo di un evidente e già di per sé legittimo intento di contenere la spesa pubblica; ci troviamo di fronte a un primo e deciso passo per richiamare il mondo del calcio alle assunzioni delle proprie responsabilità, responsabilità verso gli appassionati che vogliono tornare a vivere serenamente sane giornate di svago sportivo; responsabilità e rispetto verso le Forze dell'ordine, sulle cui spalle grava un impegno logistico e umano non indifferente. Le cifre sono impressionanti: 50 milioni di euro annui a carico dello Stato per garantire la sicurezza negli stadi; 1.600 agenti feriti nell'ultimo decennio; 165.000 agenti impiegati soltanto nel 2017. A fronte di tutto ciò, un evidente paradosso: l'Italia è l'unico Paese al mondo che finanzia attraverso il CONI la propria Federcalcio, con 30 milioni di euro annui. Potrei aprire un altro capitolo, che non tecnicamente collegato ma che tengo a lasciare a verbale: potremmo anche parlare degli oneri derivanti dalle spese di viabilità per i Comuni per ogni partita di calcio. Anche in questo caso parliamo di milioni e milioni di euro, ma ci torneremo in un'altra sede e in un altro contesto.

Parlando di responsabilità, infine, c'è la più importante delle responsabilità, quella nei confronti del mondo dello sport tutto, soprattutto quello di base, al quale si sottraggono le risorse che invece potrebbero ad esso essere destinate. *(Richiami del Presidente)*.

Presidente, ho già finito il tempo a mia disposizione?

PRESIDENTE. Ha ancora un minuto.

**BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*). Devo accelerare, allora, perché evidentemente ho sprecato tempo per la parte introduttiva.

Chiedo comunque l'autorizzazione alla Presidenza di poter allegare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*). Per quel che riguarda la deriva commerciale che il mondo del calcio ha

subito nel corso di questi anni, che lo ha fatto diventare sempre più *business* e meno sport, andrebbe aperta una riflessione, verso una responsabilità precisa che è quella del Partito democratico, che ha introdotto all'interno del nostro ordinamento sportivo un principio che lo ha scardinato, ossia la possibilità di perseguire lo scopo di lucro.

Al di là delle responsabilità, ci domandiamo per quale motivo dovremmo rimanere inerti di fronte ad una deriva, che ormai è palese e manifesta, e che alimenta correnti di pensiero che vorrebbero eliminare alla radice fenomeni sportivi non ritenuti redditizi per il sistema, come il Chievo Verona, il Sassuolo, l'Empoli o il Frosinone. Per non parlare poi della volontà, ormai manifesta, di depauperare il panorama calcistico nazionale dando vita ad una Superlega europea.

Allora ben venga il provvedimento al nostro esame, soprattutto se esso può essere propedeutico al ritorno di un calcio patrimonio di tutti e non di pochi eletti. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,38)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, cari colleghi, innanzitutto vorrei dire che quando si parla di sicurezza e di immigrazione, Fratelli d'Italia c'è sempre, anche quando, come in questo caso, stiamo parlando di un compromesso al ribasso, come ha già spiegato bene il collega La Pietra, che mi ha preceduto poco fa. Un compromesso al ribasso per accontentare l'ala più di sinistra del MoVimento 5 Stelle.

Del programma di centrodestra, che anche la Lega ha sottoscritto, nel decreto sicurezza al nostro esame, cari colleghi della Lega, sopravvive ben poco. Manca, ad esempio, qualsiasi iniziativa di contrasto all'integralismo islamico.

Avete respinto l'emendamento di Fratelli d'Italia che chiedeva di considerare reato esaltare in Italia, magari dai pulpiti di qualche moschea o di qualche falsa moschea mascherata da centro culturale, le legislazioni di altri Paesi in cui si considera reato punito con la pena di morte l'apostasia, la blasfemia, l'adulterio o addirittura la stregoneria (non so questo cosa possa significare nella mente di chi in quei Paesi ha deciso di punire come reato anche questa strana pratica). Avete rifiutato di inserire tra i reati che devono portare alla revoca o al rifiuto della protezione internazionale l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato, dimenticandovi che molti *imam* predicano costantemente la guerra santa dai pulpiti di una moschea.

Ancora, vi siete rifiutati di prendere qualsiasi iniziativa per risolvere finalmente la grave emergenza dei campi rom e degli insediamenti abusivi in generale. Vi siete rifiutati di accogliere la nostra proposta di procedere a un censimento di tutti gli insediamenti abusivi e di fissare un termine entro il 2019 affinché finalmente questi insediamenti abusivi vengano chiusi. Vi siete rifiutati di accogliere la nostra proposta di estendere l'operazione denominata «Strade sicure» anche alla vigilanza di questi insediamenti fino al momento in cui saranno chiusi; anzi, nel testo in esame avete limitato ulteriormente la possibilità di ricorrere ai nostri militari per garantire la sicurezza degli italiani, una delle iniziative più apprezzate dall'opinione pubblica italiana, perché i nostri concittadini hanno visto la loro sicurezza un po' meno precaria grazie a migliaia di militari, altamente professionali, che hanno garantito il presidio dei siti sensibili, ma anche un'opera di pattugliamento che certamente ha migliorato le condizioni di sicurezza delle nostre strade. Avete tolto anche questa possibilità di pattugliamento.

Insomma, ci sarebbe molto da dire, ma i tempi sono quelli che ci sono stati assegnati, quindi mi avvio alla conclusione.

Cari colleghi, quando si parla di sicurezza e di immigrazione clandestina, occorre notare che le nostre strade sono piene di centinaia di migliaia di immigrati che avevate promesso di rimandare a casa, ma non ne è stato mandato a casa nemmeno uno; continuano ad arrivare i barconi, sono di meno ma continuano ad arrivare, e si sommano agli almeno 600.000 immigrati irregolari che avreste dovuto iniziare a rimpatriare e che non state rimpatriando. Questi immigrati vengono nel nostro Paese per delinquere, per ingrossare le file degli spacciatori e di quanti sfruttano la prostituzione, soprattutto quella minorile, e arrivano da Paesi diversi da quelli da cui invece giungono in tutto il resto

dell'Europa. In Europa la maggioranza di coloro che chiedono protezione sono afgani, iracheni e siriani; in Italia la maggioranza di coloro che chiedono protezione proviene dall'Africa, in particolare dai Paesi subsahariani, dal Marocco, dall'Egitto, dalla Nigeria, dal Gambia e dal Mali, che non sono propriamente Paesi in cui ci sono conflitti armati in corso e non sono teatro di guerra. Arrivano perché la mafia nigeriana organizza il loro arrivo qui: arrivano oggi e domani stanno già spacciando.

Concludo dicendo che il Governo, su tutto questo, non sta facendo assolutamente nulla e anzi lo ignora in quello che si ostina a chiamare decreto sicurezza. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

[EVANGELISTA](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, mai avremmo voluto che un fatto di cronaca ci offrisse lo spunto per riflettere sulla validità del decreto-legge n. 113 del 2018, che oggi ci apprestiamo a convertire in legge. Purtroppo, però, siamo chiamati a farlo, perché siamo tutti moralmente responsabili della brutale violenza sessuale e dell'uccisione di una ragazza di soli sedici anni, alla quale la morte violenta ha negato la possibilità di riscatto da una vita iniqua.

L'opinione pubblica è scossa e anche parlarne in quest'Aula non è facile, ma è doveroso, perché evidentemente nella nostra società c'è un allarme sicurezza e c'è l'esigenza di dare risposte concrete alle problematiche derivanti dal fenomeno dell'immigrazione irregolare, con interventi chiari, fermi ed efficaci. Sappiamo, per quanto le indagini siano ancora in corso, che sono stati arrestati quattro immigrati sprovvisti di documenti in regola, tra i quali il destinatario di un provvedimento di espulsione e un altro con un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto nel 2014. Si legge nell'ordinanza del GIP, che essi sono «tutti irregolari sul territorio nazionale rispetto al quale non presentano alcun tipo di legame familiare e lavorativo», ma sono dediti all'attività di spaccio.

Ecco che allora, di fronte a questo delitto efferato e agli altri ugualmente raccapriccianti che lo hanno preceduto e che hanno visto donne stuprate da immigranti clandestini persino nei centri di accoglienza, accogliamo con favore la previsione del decreto-legge n. 113 del 2018, che con una nuova logica, finalizzata alla razionalizzazione del sistema immigrazione, elimina il riferimento ai motivi umanitari, tipizza i casi speciali nei quali viene concesso un permesso di soggiorno temporaneo di durata annuale, che tuttavia consente l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per il collocamento dei lavoratori, l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio, allo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, con possibilità, alla scadenza, della conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in permesso di soggiorno per motivi di studio. Dunque non so bene quale decreto-legge abbia letto il senatore Mirabelli.

In particolare, sono state tipizzate le seguenti tipologie di casi speciali di permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario: una condizione di salute di eccezionale gravità; essere vittime di violenza o di grave sfruttamento; essere vittime di violenza domestica; una situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale nel Paese di origine; aver compiuto atti di particolare valore civile. Ricordiamo un dato molto importante: un quarto delle domande di asilo si sono concluse, negli ultimi anni, con il rilascio del permesso per motivi umanitari.

Sono dirimenti anche le norme che ampliano il numero di reati la cui commissione determina, in caso di condanna definitiva, il diniego o la revoca della protezione internazionale, presenti nell'articolo 7 del provvedimento in esame. Si tratta di fattispecie delittuose di particolare allarme sociale, quali la violenza sessuale, la produzione, il traffico e la detenzione ad uso non personale di stupefacenti - chissà, se queste norme fossero state già approvate, se quella giovane vita sarebbe stata risparmiata - la rapina e l'estorsione: sono tutti reati già considerati rilevanti, che oggi consentono la revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria anche nelle fattispecie non aggravate. Cito ancora i reati di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi e gravissime a un pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive, il reato di mutilazione degli organi genitali femminili, nonché i reati di furto e furto in abitazione aggravati dal porto d'armi o da narcotici.

Importante anche la norma che introduce un meccanismo di lista-elenco dei Paesi di origine sicuri, che dovrà essere predisposto periodicamente con decreto dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'interno, per il rilascio del permesso di protezione internazionale, con una procedura accelerata.

C'è poi l'articolo 10, che disciplina l'ipotesi in cui il richiedente il riconoscimento della protezione internazionale sia sottoposto a procedimento penale per uno di quei reati per i quali è consentita una più ampia durata delle indagini preliminari o sia stato condannato per gli stessi reati anche con sentenza non definitiva. In questi casi, la commissione territoriale competente dovrà provvedere immediatamente all'audizione dell'interessato e immediatamente dovrà adottare una decisione e solo in ipotesi di rigetto della domanda e anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della commissione, il richiedente ha l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale. Rimpatri per i quali, senatore Mirabelli, sono previste le giuste coperture.

Tuttavia, viene fatta salva l'ipotesi in cui la Commissione territoriale ravvisi la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, caso in cui il questore potrà rilasciare il permesso di soggiorno.

Tutto ciò è in linea con la più recente giurisprudenza comunitaria, che costantemente richiama l'articolo 17 della direttiva 2011/95/UE, che consente di escludere una persona dallo *status* di protezione sussidiaria qualora sussistano «fondati motivi» di ritenere che abbia commesso un reato grave.

Nessuno smantellamento degli SPRAR, che vengono solo razionalizzati. Inoltre, le cooperative sociali verranno maggiormente controllate.

Concludo ricordando all'Assemblea che il sistema di gestione dei flussi migratori portato avanti dal precedente Governo ha clamorosamente fallito, fatto per il quale i loro esponenti politici hanno perso ogni credibilità nei confronti dei cittadini. Le opposizioni sono brave a enunciare i principi democratici e costituzionali, ma molto meno brave nell'attuare azioni concrete a favore dei cittadini ed è per questo motivo che hanno perso le elezioni.

Per tali motivi, i senatori del MoVimento 5 Stelle esprimeranno il voto favorevole al provvedimento in esame, spero tutti compatti e senza individualismi. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Il provvedimento è infatti assolutamente in grado di contemperare l'esigenza di salvaguardia dei diritti individuali con l'esigenza di sicurezza dell'ordine pubblico. Ringrazio l'Assemblea tutta. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

[PEPE](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, in premessa vorrei ricordare a qualche custode abusivo della nostra Costituzione - e allo stesso tempo rassicurarlo - che il provvedimento arriva in Aula con la firma del Presidente della Repubblica, quindi dopo aver superato positivamente il cosiddetto vaglio costituzionale. Pertanto, chiederei a costoro di entrare nel merito del decretollegge e risparmiarci pantomime su eventuali strappi con i principi fondamentali della nostra Carta fondamentale. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

A nostro parere, l'Italia aveva e ha molto, molto bisogno di questo provvedimento, perché mette ordine nel Paese, fa chiarezza sulle regole e offre strumenti alle Istituzioni per garantire sicurezza agli italiani, nell'interesse di tutti quanti i cittadini.

Un importante punto, lungo il quale il provvedimento si snoda, riguarda la lotta alla criminalità mafiosa e non è un caso se il provvedimento arriva all'esame dell'Assemblea dopo l'approvazione della legge sul voto di scambio politicomafioso, a dimostrazione che questo Governo e il Ministro dell'interno vogliono concretamente combattere la mafia, impedendo che essa si insinui nelle istituzioni e che possa adottare quegli atteggiamenti che è sempre stata molto brava ad assumere, non sempre trovando la giusta lotta e la giusta forza da parte dello Stato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Che cosa prevede il cosiddetto decreto Salvini? Anzitutto, potenzia l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ampliando la platea dei soggetti che possono partecipare alle gare e acquistare beni, ampliando anche la platea dei beni che possono essere sottratti alla mafia, nonché prevedendo una dislocazione dell'Agenzia più ramificata sul territorio nazionale. Il provvedimento prevede altresì una più efficace circolarità delle informazioni tra le istituzioni, in modo che tutti sappiano tutto. Ad esempio, è previsto che vengano comunicati al questore e alla Direzione investigativa antimafia non soltanto le sentenze irrevocabili di condanna, ma anche i provvedimenti ablativi e restrittivi. Si prevede, inoltre, che il



privato che impugna le misure a carattere patrimoniale in sede di appello possa essere condannato al pagamento delle spese processuali anche in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione. Il provvedimento aumenta altresì le pene per i subappalti illeciti, passando - colleghi, fate attenzione - da una pena da sei mesi a un anno a una pena da uno a cinque anni. Si prevedono inoltre un monitoraggio importante sugli appalti rilevanti, con una comunicazione al prefetto, nonché delle misure per quanto riguarda i Comuni.

E qui mi permetto di parlare anche da sindaco, non soltanto da senatore, rispetto ad alcuni interventi che mi hanno preceduto: con queste previsioni i sindaci non si sentono affatto commissariati *in toto*, non si sentono affatto privati dei loro poteri, ma si sentono rassicurati. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Mi riferisco alla previsione della nomina di un commissario *ad acta* anche laddove non ci sono le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale, ma ci sono gravissime irregolarità che fanno presagire o comunque fanno temere che il percorso nel quale il Comune si è insinuato sia tutt'altro che rassicurante. Il decreto-legge prevede inoltre un incremento delle risorse per le commissioni che vengono nominate nei Comuni sciolti per mafia.

Veniamo ora ai principi sui quali questo decreto-legge si sorregge e sui quali si sorregge l'azione politica della Lega e di questo Governo: la legalità. La legalità è un valore, è vero, ma non basta declinarlo come valore e non basta relegarlo in un bel libro di poesie. Occorre che la legalità non venga soltanto predicata, così come in tanti hanno fatto per tanto tempo, ma che venga praticata. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Il valore aggiunto di questo decreto-legge sta proprio qui, sta nel punto in cui mette in atto una legalità di cui gli italiani hanno bisogno e di cui gli italiani fanno richiesta quotidianamente.

Vorrei fare poi un'altra riflessione sul binomio sicurezza e libertà, sul quale l'ex ministro Minniti ha detto delle cose tristi, delle cose clamorose. A proposito, invito il Partito Democratico a chiarirsi, perché Minniti dice che c'è troppa sicurezza e voi dite che non c'è alcunché in termini di sicurezza in questo decreto-legge. E cosa dice Minniti? Dice che Salvini vorrebbe scambiare la sicurezza con la libertà. Beh, io sono felice che l'abbia detto, perché rimarca la differenza tra noi e loro. Non si tratta infatti di scambiare sicurezza con libertà, ma si tratta di asserire un principio in base al quale un Paese più è sicuro e più è libero. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Questo è l'obiettivo più importante che si prefigge di raggiungere questo decreto-legge. Infatti, se una ragazza può ritirarsi tranquillamente la sera tardi, il Paese è più sicuro e più libero; se un bambino può stare tranquillamente in un parco giochi con i genitori o magari con degli amichetti, il Paese è più sicuro e più libero; se gli spacciatori della morte spariscono, per esempio, davanti agli istituti scolastici, il Paese è più libero e più sicuro.

Per concludere voglio dire, ritenendo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi della Lega, che noi non sosteniamo questo provvedimento per dovere di partito, ma lo sosteniamo con orgoglio, perché ha la mano forte di un Ministro che fa quello che promette e ha la condivisione di un Governo che fa quello che promette. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Ci sarà il nostro sostegno, anche perché si passa, come il ministro Salvini ci ha insegnato, dalle parole ai fatti e anche perché finalmente si chiarisce una cosa in Italia, dopo che un'ombra buia e triste ha colorito questo aspetto da parte sinistra: le Forze dell'ordine stanno dalla parte buona del Paese e non dalla parte cattiva del Paese. I cattivi sono altrove. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

[BONINO](#) (*Misto-PEcEB*). Signor Presidente, signori del Governo e colleghi, se fosse adeguato qualificare un atto legislativo come si qualificano a volte alcuni disturbi comportamentali seri delle persone, mi verrebbe da qualificare questo decreto-legge come un provvedimento autolesionista, come nel caso di quelli che si tagliano per disturbi mentali. Questo è un decreto-legge masochista e autolesionista, che nel suo svolgersi contraddice esattamente il titolo che si è dato. Questo non è un decreto-legge per la sicurezza, questo è un decreto che aumenterà l'illegalità e quindi l'insicurezza.

Cari colleghi, siamo d'accordo che nel nostro Paese ci sono circa 500.000 irregolari? Questo non può essere smentito.

In un roboante impegno da campagna elettorale, l'attuale Ministro dell'interno disse: «Li espelleremo tutti». Dopo le elezioni, passando un attimo al suo Ministero, tra una manifestazione e l'altra, qualcuno gli deve aver spiegato che questi 500.000 irregolari non si possono espellere. E non si possono espellere perché servono degli accordi bilaterali di accoglienza dai Paesi di origine. Ora, noi ne abbiamo quattro, di questi accordi, con Tunisia, Marocco, Egitto (antico e inadeguato) e Nigeria, e le espulsioni nel 2017 sono state 6.000.

Siamo o non siamo d'accordo, come dato di partenza, che questi 500.000 non si possono espellere? Ditemi voi come volete fare. Neanche l'evacuazione di Dunkerque ha evacuato 500.000 persone, si è fermata a 250.000.

Se questi sono gli irregolari nel nostro Paese, per i motivi più svariati e diversi, che volete fare di questo esercito di irregolari? Questo decreto-legge aumenta l'esercito degli irregolari. E sapete perché? Perché finire con l'esperienza dello SPRAR aumenta gli irregolari. I dati ufficiali ci dicono che nello SPRAR, quindi nell'accoglienza diffusa dei vari Comuni, sono oggi avviate 35.000 persone. Partecipano a questo progetto non gli 8.000 Comuni (ché avremmo già risolto), ma solo 1.200, se ho letto bene.

Di questi altri 500.000, aggiungendo i 35.000 dagli SPRAR e quelli che arriveranno, che cosa volete fare, per la sicurezza? Rinchiuderli nei grandi centri, come è già stato fatto, che si sono dimostrati forieri di corruzione e di criminalità? Conoscete bene, come me, i grandi centri - ahimè - di Foggia, di Castel Volturno o di San Ferdinando, quelli che si era promesso di sciogliere.

Di questi 500.000, che non hanno documenti in regola, a cui togliete anche la protezione umanitaria - che peraltro era data dal questore o dal prefetto (sapete, ad esempio, che a Torino vi è stata una grande richiesta da parte di cento imprenditori, che chiedevano l'assistenza umanitaria per persone che avevano già fatto il *training* da loro e su cui loro avevano investito e il questore l'ha concessa) - di questi 500.000 mi spiegate cosa volete fare? Questi 500.000 senza documenti, senza protezione umanitaria, per sopravvivere, secondo voi, cosa fanno? Lavorano in nero, anche nelle vostre e nelle nostre case, nei vostri e nei nostri cantieri, nei vostri e nei nostri campi.

E, quando non è così, collidono con la microcriminalità o con la prostituzione; una criminalità in cui sono normalmente manovali, perché la grande criminalità è a gestione italiana, italianissima.

Allora, non per chissà quale buonismo, ma per senso del buon governo di un fenomeno, che - ci piaccia o meno - è presente tra di noi, vi abbiamo suggerito canali legali di ingresso, ipotesi di legalizzazione. Badate, cari amici della Lega - lo sapete - negli anni Duemila siete stati voi, al Governo con Forza Italia, ad aver fatto le due sanatorie più grandi in Europa (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris*), regolarizzando 900.000 persone, perché sapevate allora - come sapete ora - che legalizzare le persone la sicurezza, l'economia e persino la convivenza civile.

PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Ma cosa stai dicendo?

BONINO (*Misto-PEcEB*). In conclusione, questo decreto-legge autolesionista, masochista e inutilmente crudele verso di loro e verso di noi, per la verità, è veramente frutto di un clima nutrito ad arte, di un clima della paura e dell'intolleranza.

Se andate a vedere i dati, non c'è stato alcun aumento della criminalità, in particolare degli omicidi. Sto parlando di cifre che non invento certo io, perché sono dati del Ministero della giustizia.

Questo clima di intolleranza lo vediamo ormai sui treni, sugli autobus, nei luoghi pubblici, nei bar; ormai dire: «Tornatene a casa, sporco negro» è diventato normale, normale. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP-PATT, UV) e della senatrice De Petris*). Ma com'è possibile? È arrivato agli asili nido per quanto è pervasivo: la ragazzina di quattro anni che viene insultata dai suoi amichetti italiani perché ha la pelle scura vi dovrebbe mettere sull'avviso e sull'attenti di dove state portando questo Paese. (*Commenti dai Gruppi FI-BP, L-SP-PSd'Az e FdI*).

Detto questo, rispondete a una sola domanda: cosa volete fare con i 500.000 irregolari nel nostro Paese? E non mi raccontate più che li rimandate indietro, perché sapete che non è possibile (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Ma cosa dici?

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

[IANNONE](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, vediamo gli atti di razzismo e non vediamo, invece, le violenze, gli stupri, i comportamenti che migliaia di immigrati stanno ponendo in essere (*Applausi dai Gruppi FdI, FI-BP e L-SP-PSd'Az*), nell'indifferenza di una parte politica che evidentemente vuole accreditare un modello culturale e politico che ha portato l'Italia al disastro.

BONINO (*Misto-PEcEB*). Li poniamo in essere anche noi italiani, e non solo quelli con la pelle nera! Vergognati, vergognati, vergognati! (*Commenti della senatrice Fedeli*).

IANNONE (*FdI*). Proprio per questo, signori del Governo, maggioranza Grillo-leghista, ci saremmo aspettati un provvedimento coraggioso, che mettesse mano veramente al problema della sicurezza e non fosse più che altro un manifesto rispetto a quello che in realtà necessita.

Il mio pensiero va anzitutto ai nostri uomini in divisa, che aspettano la cancellazione di una legge orrenda dal titolo molto suggestivo - "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano" - che non solo ha legato loro le mani, ma ha anche offeso il loro ruolo - sono migliaia le persone coinvolte - che ogni giorno svolgono difendendo realmente la nostra sicurezza (*Applausi dal Gruppo FdI*), quella dei cittadini che ne hanno più bisogno: uomini che svolgono il loro lavoro non soltanto per lo stipendio perché, rispetto al rischio di vita che corrono, non c'è stipendio che tenga.

Fratelli d'Italia è e sarà sempre con le nostre donne e i nostri uomini in divisa, che per noi rappresentano il racconto migliore della nostra Patria; peraltro, non ce n'era neanche bisogno, perché fin dal codice Rocco, per chi appartiene alle Forze dell'ordine e sbaglia c'è una punizione maggiorata. Questa legge che la sinistra ha voluto nella scorsa legislatura non viene cancellata dal decreto sicurezza in esame.

Noi ci aspettavamo che ci fosse lo spazio parlamentare per apportare alcuni correttivi e miglioramenti, avendo avuto un approccio veramente costruttivo al vostro provvedimento. Com'è stato detto dai miei colleghi La Pietra e Balboni, la nostra speranza è scemata, man mano che i lavori in Commissione si svolgevano, con la dichiarazione di inammissibilità dei nostri emendamenti, che peraltro rappresentano battaglie storiche della destra e sono concretizzati in progetti di legge a disposizione della logica del nostro ruolo politico, inteso come al servizio della nostra Patria.

Assistiamo incredibilmente alla mancanza di un inasprimento delle pene per i reati contro i pubblici ufficiali, che sempre più di frequente vengono fatti oggetto di violenza e minaccia. Chi rappresenta lo Stato deve avere una sua sacralità; chi svolge degnamente il proprio lavoro, in rappresentanza del complesso di regole dello Stato, deve essere tutelato e salvaguardato.

Non c'è una norma anti-*blackbloc* per il reato di travisamento in manifestazioni pubbliche. Ci aspettavamo una norma - come era stato annunciato anche dal ministro Salvini, anche se c'era un nostro progetto di legge in materia antecedente il suo annuncio - che ripristinasse il reato di atti osceni in luogo pubblico, perché questa è l'unica Nazione in cui si rischia la galera per sormontati reati di opinione e invece c'è soltanto una multa per chi commette atti osceni in luogo pubblico.

Ci auguriamo che non venga posta la questione di fiducia sul provvedimento e ci sia ancora lo spazio parlamentare per fare un vero decreto sicurezza che dia risposta concreta agli italiani. (*Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nisini. Ne ha facoltà.

[NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento che oggi stiamo convertendo in legge segna la fine di un sistema strutturato a un solo e unico scopo: fare del fenomeno migratorio un *business*.

Con il provvedimento che oggi è in discussione in quest'Aula si pone la parola fine a un sistema deviato, che si avvantaggiava della coesistenza nel nostro ordinamento di due diverse tipologie di strumenti di protezione internazionale: la prima di matrice europea e la seconda di origine interna, costituita da quei provvedimenti rilasciati per non meglio specificati motivi umanitari, che avrebbe dovuto costituire un'eccezione da applicare in ipotesi particolarissime. Proprio attraverso questo secondo strumento è stato possibile procedere a una emissione di massa di permessi umanitari che ha portato - come confermano i dati ormai tristemente consolidati degli ultimi anni - a una crescente sproporzione tra i riconoscimenti di protezione internazionale disciplinati a livello europeo e il numero

di rilasci di permesso di soggiorno per motivi umanitari; una prassi dettata dall'interesse ad assicurare la più lunga permanenza possibile degli immigrati che sbarcavano numerosi, grazie - ahimè - all'aiuto delle ONG e degli altri trafficanti, che hanno trovato nel bacino del Mediterraneo la loro valle dell'oro. Si trattava di immigrati che, nella stragrande maggioranza, erano privi dei requisiti per poter ambire al rilascio dei permessi previsti dalla disciplina internazionale, ma che, grazie all'uso distorto che è stato fatto degli strumenti forniti dal diritto interno, hanno potuto rimanere e far prosperare le associazioni impegnate nel sistema di accoglienza. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

La nuova disciplina prevede un'individuazione precisa delle ipotesi in cui la protezione può essere riconosciuta, sancendo così la fine di quel sistema di falso moralismo e di evidente opportunismo economico che ha così duramente colpito il tessuto sociale delle nostre comunità, garantendo al contempo una tutela effettiva ed efficace ai soggetti che ne hanno realmente diritto e necessità. La protezione internazionale dev'essere concessa solamente a quei soggetti che ne hanno veramente titolo. Si contesta poi che il provvedimento licenziato dal Governo e dal ministro Salvini abbia l'effetto di produrre un elevato numero di irregolari. Nulla di più falso: l'intenzione è quella di superare l'ipocrisia attraverso la concessione di provvedimenti solo per chi ne ha titolo.

Quello dell'accoglienza è un sistema complesso, fatto di più fasi e di tempistiche ormai chiare. È noto dalle relazioni tecniche del Ministero che occorrono mediamente cinque mesi per il completamento delle procedure necessarie all'accertamento dell'identità e della nazionalità degli irregolari e all'acquisizione dei documenti di viaggio necessari per il rimpatrio. Con la legge n. 161 del 2014 il trattenimento fu abbassato nel limite di non oltre novanta giorni, rendendo di fatto impossibile procedere all'effettivo rimpatrio degli stranieri irregolari: una situazione che, oltre che prevedibile, era anche ampiamente aggirabile, ma che i Governi del PD hanno preferito gestire emettendo a cascata permessi umanitari a chiunque ne facesse richiesta. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Mi rivolgo alla senatrice Bonino per dirle che, nel 2000, abbiamo trattato di badanti e colf; oggi, con questo provvedimento, stiamo parlando di spacciatori, e non di badanti. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Questo è un *bluff* a spese degli italiani, per giunta costoso, dato che poi il sistema si completava con i progetti di accoglienza meglio noti come SPRAR (per intendersi, quelli dei 35 euro al giorno a favore delle coop e ONG, *leader* indiscusse di questo munifico *business*): un sistema sapientemente regolato per garantire una lunga permanenza da parte del più ampio numero di soggetti, accolti a spese dei cittadini.

La previsione di un prolungamento a centottanta giorni del periodo massimo di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri garantisce invece di svolgere l'intera procedura necessaria alla verifica dell'identità, della nazionalità e del possesso dei requisiti per i richiedenti la protezione internazionale, senza correre il rischio di perdere il contatto con soggetti che fino ad ora, decorsi inutilmente i novanta giorni previsti, facevano sapientemente perdere le proprie tracce. Si tratta di uno strumento dunque veramente in grado di distinguere tra aventi e non aventi diritto, predisponendo l'opportuna tutela e provvedimenti idonei per i primi e un immediato respingimento per i secondi, ma non solo.

Il sistema vigente fino ad oggi permetteva *de facto* a soggetti che si erano macchiati di gravi reati di continuare le loro scorribande del tutto indisturbati. Tutto cambia con il decreto sicurezza: una norma di buon senso che prevede l'immediato respingimento di chi, pur dichiarando di venire in Italia per sfuggire a guerre, persecuzioni e carestie, in realtà delinque e utilizza il nostro sistema garantistico per perseguire scopi manifestamente illeciti. Se è vero, infatti, che un reato commesso da un italiano o da un richiedente asilo ha in sé il medesimo disvalore, è altrettanto vero che, se a delinquere è un soggetto che viene chiedendo ospitalità e protezione, allora è evidente come questo debba essere rimandato indietro con la garanzia che non possa più tornare. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* È compito dello Stato assicurare i propri cittadini dal rischio d'infiltrazione di soggetti dediti ad ogni sorta di delinquenza.

Questo provvedimento è ad ampio raggio e va a normare diversi aspetti attinenti alla sicurezza, tra i quali: dotazione, in via sperimentale, alla Polizia locale di armi ad impulsi elettrici; misure per il potenziamento e la sicurezza delle nostre strutture penitenziarie; modifica al codice antimafia; divieto di esecuzione degli arresti domiciliari in immobili occupati e tanto altro ancora.



Per tutte le ragioni fin qui analizzate, si tratta quindi di un provvedimento che deve essere convertito in legge per riportare finalmente buon senso e difesa della sicurezza nazionale, riaffermando concetti come legalità, sovranità e sicurezza, che i precedenti Governi avevano di buon grado sacrificato sull'altare del dio denaro. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Copernico-Pasoli» di Verona, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 840 (ore 12,21)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

**PEROSINO (FI-BP).** Signor Presidente, ossequi ai membri del Governo e a tutti i colleghi. Con i membri del Governo proverei a esordire con una battuta: prendeteli tutti i 500.000, i 400.000, poi chiedete lo sforamento al 5 per cento all'Europa e ve lo daranno, come facevano per le finanziarie degli anni precedenti.

Io penso che su questi argomenti veramente in Senato - come credo succeda anche alla Camera e in parte della società italiana - vi sia una grossa differenza con la sinistra (PD e affini), per me quasi antropologica. Non si può continuare a insistere per favorire, per perorare la causa dell'immigrazione ad ogni costo. L'integrazione è un sogno: andate a Prato, andate in via Sarpi a Milano, andate nei ghetti delle città. Forse è reciproca, ma per farla bisogna essere veramente in due; bisogna avere qualche idea comune al riguardo della famiglia, del sistema di vita e di come passare la domenica, invece di trovarsi in certe case e in certi luoghi per sognare di buttare giù e di far fuori gli italiani. Questa è la verità. Qualcuno dice - anche il Presidente dell'INPS lo dice - che ci pagheranno la pensione, ma andate a vedere i conti veri dell'INPS e vedrete che non pagano nulla: non pagano l'INPS, non pagano i diritti camerali, non pagano i mutui. Al mio paese, le case che sono in vendita all'asta sono tutte di extracomunitari a cui le banche hanno concesso i mutui con i nostri soldi, con i soldi di mia madre che si è messa da parte qualcosa per pagarsi il funerale. *(Applausi della senatrice Tiraboschi).*

Nel bilancio dello Stato è indicato che ci costano cinque miliardi; spero che nella legge di stabilità sia indicata una cifra minore; più Stato sociale, più Polizia e tribunali. Ma soprattutto - a mio avviso - portano allo sgretolamento dei principi di una società che è la nostra e che, nel senso di Benedetto Croce, non può non dirsi cristiana, che vuole essere sicura e tranquilla e vuole anche ricercare la felicità copiando un po' dall'America.

Ma dove viviamo o dove vive qualcuno che è qui dentro? Dove andate la domenica? Cosa vi dicono i cittadini sulle fiere, nelle feste? «Non ne possiamo più», «Non vedi gli extracomunitari che fanno vita a parte?». Ma dove vivete? Chi sentite? I nostri cittadini non sono tranquilli nelle loro case. È solo la malavita italiana? No, statisticamente Desirée non si è suicidata. Desirée è uno dei casi in cui c'entrano certe persone. E allora io dico che il blocco degli sbarchi che è avvenuto quest'estate ha fatto sì che il *tam tam* della foresta dicesse di non andare più in Italia perché non è più ora. E allora gestire questa situazione degli irregolari facendo capire che non è più ora forse darà dei risultati e i 500.000 o 400.000 citati (sono di più) potrebbero diminuire, potrebbero cambiare idea.

Certo, fare un decreto-legge di questo tipo era complicato, ma io penso che sia avvenuto - è una casistica molto complessa - che il Governo e il Ministro abbiano dato delle direttive, ma che gli organi dello Stato (prefetture, questure, comandi dei Carabinieri, di Polizia, di Guardia di finanza, fino all'ultimo baluardo, all'ultima stazione italiana periferica) conoscessero la situazione, che non è quella che ci descrivono sovente i giornali, ma è una situazione di degrado, e sapessero che bisognava correggere la legge, il testo unico sull'immigrazione, la legge generale con una modifica a fondo che è stata apportata nei dettagli. Magari c'è qualche errore - io penso che ci sia - e invito il Governo a non pensare di porre la fiducia, ma a prestare attenzione agli emendamenti che sono stati presentati dal Gruppo Forza Italia e da altri Gruppi, da Fratelli d'Italia nella fattispecie, in materia di terrorismo.

Bisogna allora dare delle certezze con riferimento alle pene e alle sanzioni, farle applicare e produrre delle leggi che non siano interpretabili dai tribunali italiani, che, a volte, si dimenticano di applicarle e fanno le leggi. Ci vogliono dei tempi certi da parte delle commissioni dei ricorsi per non favorire la clandestinità. Se nei centri di permanenza, invece di novanta giorni, si sta centottanta, non è disumano,

non sono *lager*: sono centri per cui si spendono denari pubblici per tenere insieme, per educare, per mantenere e curare la salute di quelle persone. Questa è la verità. Non ci vanno volentieri gli operatori, tranne alcuni. E poi succedono i fatti sgradevoli che tutti conosciamo.

L'articolo 5 vieta i reingressi. Finora abbiamo visto che bastava cambiare nome per fare il reingresso: bastava espatriare per un breve periodo e poi tornare e dichiarare di chiamarsi in modo leggermente diverso. Gli articoli 6 e 7 disciplinano i rimpatri anche volontari, sui quali bisogna insistere. Ci sono dei progetti in corso per rimpatriare chi ha imparato un mestiere in Italia e portare altra gente nel nostro Paese per fare degli *stage* educativi. Siamo tutti d'accordo, pur spendendo soldi pubblici. I rimpatri necessari, però, devono essere eseguiti. È vero, quindi, che, prima di scrivere anagraficamente una persona, alla quale con il permesso di soggiorno vengono garantiti l'assistenza sanitaria, la frequenza alle scuole e gli altri diritti, c'è bisogno di un freno, perché con un documento pubblico puoi galleggiare anni e girare tutta Italia e andare anche all'estero.

Sulla sicurezza in generale è vero che bisogna far partecipare le società sportive alle spese per i grandi eventi. È vero che bisogna combattere l'accattonaggio. È vero che bisogna far sì che non circolino troppe auto con targa straniera, che se ne infischiano degli autovelox e delle regole del codice e che, quando vengono fermate, minacciano gli agenti. Questo è ciò che succede nelle notti italiane.

L'articolo 33 riguarda lo straordinario alle Forze di polizia, per cui sono previsti 38 milioni. Bisogna cercare di aumentarlo perché è un importo ancora troppo basso.

Uno Stato ha il diritto e il dovere di difendersi dalla criminalità, dal terrorismo e dalle invasioni; altrimenti regnano anarchia e caos. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az e del senatore De Bertoldi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

[VESCOVI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, voglio riferirmi all'importante articolo 14 del provvedimento in esame, che interviene sulla cittadinanza e su come chiedere il diritto di cittadinanza. È un diritto richiederlo se si posseggono determinati requisiti, trascorsi determinati anni e acquisiti certi valori.

Con questo articolo incidiamo nel senso che, se qualcuno compie atti di terrorismo accertati da una sentenza passata in giudicato, la cittadinanza italiana può essere revocata su richiesta del Ministro dell'interno. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. È quindi un qualcosa di importante per tre aspetti.

Innanzitutto, si tratta di una questione di grande civiltà giuridica perché la Patria sta dove batte il cuore. Dove batte il cuore c'è la cittadinanza. Se uno chiede la cittadinanza italiana e poi compie un atto di terrorismo, la cittadinanza deve essere tolta. In secondo luogo, è una norma di buonsenso con cui diciamo alle persone che hanno visto e subito degli atti di terrorismo che chi li ha commessi sarà privato della cittadinanza italiana. Onorevole Bonino, mi spiace molto che abbia portato e sfruttato l'esempio di bambini, perché posso riferirmi a quanto è successo a Desirée, a Pamela e ad altre ragazze. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FdI. Commenti della senatrice Bonino)*. Non mi deve rispondere; io l'ho ascoltata e non serve che lei urla. Questo danno ce l'avete fatto voi per sette anni. Noi stiamo recuperando sette anni di vostri fallimenti in questo settore.

Agli amici di Fratelli d'Italia dico che mi dispiace sentirvi criticare i quaranta articoli, perché noi con quei quaranta articoli siamo passati dalle parole ai fatti. E dobbiamo ringraziare il Ministro dell'interno e il Governo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

[VERDUCCI](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, mi si lasci dire che sarebbe davvero bello se in quest'Aula, di fronte a un tema così importante, non utilizzassimo fatti di cronaca dolorosissimi, fatti come quelli di Pamela e Desirée. Per rispetto di quelle vittime e del dolore dei familiari, almeno ci venga risparmiata la strumentalizzazione di quelle morti in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Unterberger)*. Almeno questo, colleghi.

A proposito di propaganda, voglio dire che nel decreto-legge in esame, che per propaganda voi avete chiamato decreto sicurezza e che invece alimenterà problemi di ordine pubblico finora sconosciuti, vi è un attacco chiaro, per niente strisciante, a un principio fondamentale della Costituzione, che è il diritto

di asilo. E la lettera di accompagnamento del presidente Mattarella ci mette in guardia su questo.

Eppure, nei principi fondamentali della Costituzione tutti dovremmo riconoscerci, perché non sono retorici, non sono declamatori. Contengono, invece, indicazioni concretissime su quel che è necessario fare perché la democrazia non si riduca ad un guscio vuoto, ma sia invece sostanziale, tangibile, capace di assolvere a due funzioni vitali: protezione ed emancipazione. E mi riferisco al nucleo di quell'articolo 3 della nostra Carta, che dice che è nostro compito, di noi tutti in quest'Aula, rimuovere gli ostacoli alla realizzazione dei progetti di vita di ognuno; abbattere i muri delle disuguaglianze; aprire la nostra società. La nostra Costituzione e i suoi principi fondamentali dicono questo e sono un corpo unico dove tutto si tiene vicendevolmente, dove ogni parola regge la successiva.

Colleghi, la nostra Costituzione è stata scritta da chi è stato esule, perché privato in patria dei diritti e costretto a chiedere rifugio altrove. E non c'è nulla di astratto in quei principi fondamentali; anzi, in ogni passo c'è la piena consapevolezza degli orrori della guerra, degli orrori del totalitarismo, degli orrori del fascismo, di come essi minaccino soprattutto chi è più debole e di come libertà e democrazia siano conquiste fragili, da preservare e rivitalizzare ogni giorno.

Tocca a noi farlo. Tocca a noi riaffermare che la qualità e la forza di una democrazia si vedono dai diritti che siamo capaci di riconoscere agli altri, a chi riteniamo "diverso", a chi è sicuramente lontano, tanto da non immaginarne l'esistenza e le condizioni di vita; da come riconosciamo a chi è straniero quei diritti, che non sono una diminuzione dei nostri ma, al contrario, colleghi, sono un rafforzamento dei nostri diritti. Anzi, noi italiani sappiamo, per averlo vissuto sulla nostra pelle, che un restringimento dei diritti degli altri porterà fatalmente a una restrizione e a una contrazione dei diritti di tutti.

Per questo, colleghi, in particolare colleghi del MoVimento 5 Stelle, fermatevi, fermate lo scempio di questo decreto-legge. Questo decreto è uno sfregio alla nostra Costituzione perché, abrogando di fatto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, voi colpite a morte il diritto d'asilo, che è un cardine della nostra civiltà giuridica, che racchiude secoli di progresso, protezione ed emancipazione; parole come libertà, eguaglianza, fraternità, la *summa* della cultura laica e di quella cattolica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

L'articolo 10 della Costituzione, che voglio leggere, così recita: «Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge». Signor Presidente, colleghi, c'è una prescrizione che più di questa può rendere orgogliosi noi italiani, che in questi anni, grazie alla Marina militare e grazie alle nostre leggi, abbiamo contribuito a salvare migliaia di vite umane? Cosa può renderci orgogliosi più di questo? Niente.

Per questo, guai a noi se ci discostassimo da quei principi fondamentali e se sfregiassimo la nostra Costituzione. Dovremmo avere la forza di ascoltare le parole e i richiami del presidente Mattarella, così come il richiamo che nella nostra Costituzione, all'articolo 10, c'è al diritto internazionale, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU. Sono non testi polverosi, ma ancora di salvezza per milioni di persone minacciate ovunque nel mondo, in particolare per le donne, per i bambini, per i dissidenti politici, per chi fugge da guerre e calamità, da dittature, da orrori, stupri e torture. È capitato a noi italiani solamente pochi decenni fa di dover fuggire. Se uno solo dei nostri interventi servirà a salvare una vita umana e a conquistare un diritto negato, sarà stato il più importante tra gli interventi che avremo fatto.

Qui sta la ragione perché noi, in un nostro emendamento, abbiamo chiesto di introdurre l'istituto dell'asilo costituzionale e voglio ringraziare anche il senatore De Falco per averlo sottoscritto. (*Applausi dal Gruppo PD*). Abbiamo chiesto l'introduzione dell'istituto di asilo costituzionale per dare finalmente piena ed esplicita attuazione legislativa all'articolo 10 della Carta costituzionale. Il decreto al nostro esame infatti, Presidente, crea un vuoto normativo che altri riempiranno, che la giurisdizione riempirà. E questo vuoto crea a sua volta una mancanza di Governo e rende più difficile governare l'immigrazione e controllare i fenomeni migratori. Ecco perché il nostro emendamento è quanto mai urgente e necessario. A fronte della cancellazione di quella protezione umanitaria, esso serve certo a rispondere all'appello del Capo dello Stato; certo a rispondere alla lettera della Costituzione; ma,

colleghi, serve soprattutto a rispondere alle nostre coscienze che qui dovrebbero parlare con forza e non tacere.

La cancellazione del permesso di soggiorno umanitario impedirà attività lavorativa, formazione, accesso al servizio sanitario nazionale; impedirà, cioè, i processi di integrazione che sono necessari e fanno la differenza tra inclusione ed esclusione, tra legalità e illegalità. Per questa ragione migliaia di sindaci, di ogni colore politico, chiedono a gran forza di fermare il decreto Salvini, perché sanno che genererà degrado e abbandono. Le stime parlano di 120.000 migranti irregolari in più nelle nostre città, che saranno ai margini ad amplificare conflitti e paure. Il decreto-legge in esame rischia di creare manovalanza per la criminalità, per gli spacciatori che infestano le nostre città. Altro che sicurezza! Non c'è oggi alcuna emergenza che giustifichi il decreto, il ricorso alla decretazione d'urgenza, tantomeno se venisse posta la fiducia. Ciò, Presidente, sarebbe ulteriormente vergognoso. Corriamo invece il rischio domani di vivere l'emergenza sociale che il decreto avrà creato, il rischio di una vera bomba sociale. Forse, però, Presidente, è proprio questo che si vuole creare, è questo l'obiettivo; non risolvere i problemi, ma alimentarli per poter poi lucrare sul fuoco della paura, dell'odio e del rancore. Quale perversa motivazione può altrimenti spingervi a smantellare il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), imperniato sui Comuni, sulle comunità locali, sui sindaci, sul loro attivismo, sull'accoglienza diffusa e quindi meno impattante? Tale sistema ha garantito risultati positivi non solo per l'integrazione, che è fondamentale, ma anche per la sicurezza sociale e l'ordine pubblico, consentendo un controllo più capillare e riducendo la clandestinità e il rischio di coinvolgimento in dinamiche criminali.

Voi tutto questo lo colpite per ammassare migliaia di persone in centri governativi di grandi dimensioni, che hanno già dimostrato la loro pericolosità sia per i migranti, sia per gli italiani.

Presidente, con il decreto-legge al nostro esame si è voluto a tutti i costi imporre un'operazione propagandistica, ideologica, pericolosa e anche falsa. Si è detto che immigrazione è sinonimo di criminalità e terrorismo. Colleghi, criminalità e terrorismo sono sinonimo di esclusione e marginalità. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Gli stupri, purtroppo, non hanno colore della pelle. Questo decreto-legge rischia di favorire criminali e scafisti, anziché contrastarli, perché rifiuta l'idea stessa di integrazione, ma solo integrazione e inclusione costruiscono sicurezza e legalità.

Quel che manca oggi è una maggiore integrazione e voi rispondete creando nuovi clandestini. Chi però nega diritti, Presidente, alimenta esclusione e illegalità. E questo vale per tutti noi. Per noi la battaglia per il lavoro, per il diritto allo studio, per la ricostruzione dopo il terremoto, è la stessa che vale per il diritto d'asilo. Per noi sono un'unica battaglia, perché la democrazia non è un menù alla carta e, se ne perdiamo un pezzo, la perderemo tutta quanta e non possiamo permetterlo, per essere all'altezza dei nostri padri e per potere un domani guardare in faccia le nuove generazioni, i nostri figli, e avere il loro rispetto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.

[VONO](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, oggi discutiamo di immigrazione per garantire protezione, accoglienza e integrazione agli immigrati che ne hanno diritto, e di sicurezza pubblica per contrastare il terrorismo, le mafie e migliorare anche lo scambio d'informazioni tra le Forze dell'ordine e i magistrati: due temi fortemente connessi e meritevoli di un'attenzione politica seria.

Abbiamo dialogato a lungo per trovare un equilibrio accettabile tra solidarietà umana e tutela della sicurezza interna dello Stato, giungendo a condividere un testo normativo che, prevedendo l'accoglimento corretto di quei soggetti che giungono nel nostro Paese per ritrovare quella tanto sospirata pace negata nei loro Paesi d'origine, possa consentire di mantenere in Italia e in Europa uno standard di civiltà e sicurezza che finora troppo spesso è stato sacrificato e di rendere possibile una vera integrazione sociale.

La regolamentazione dei flussi migratori è una necessità non più differibile e che è necessario decidere insieme per ripristinare uno Stato civile di sicurezza. Introdurre un filtro in grado di rilevare le situazioni specifiche per un ingresso regolare in Italia significa assicurare una vera tutela ai migranti, altra rispetto a quella della protezione internazionale e della protezione temporanea per rilevanti

esigenze umanitarie; avviare responsabili percorsi di integrazione e di ripristino delle condizioni di rientro nei propri territori, nonché garantire a tutti di trascorrere un'esistenza serena e dignitosa nel territorio nazionale.

È necessario ristabilire la possibilità di circolare serenamente a qualsiasi ora in ogni angolo delle nostre città, perché un Paese poco sicuro non può definirsi democratico. In una società pluralistica in continua evoluzione lo Stato deve dettare le regole che garantiscano, alle condizioni attuali, il vivere civile. Non si può consentire la permanenza di zone territoriali fuori dal controllo delle istituzioni, in cui si comincia con un eccesso di tolleranza e si finisce con il rendere interi quartieri *off limits* al resto della popolazione, vere e proprie zone franche occupate da personaggi dediti alle più svariate attività di prepotenza e, quindi, delinquenziali.

Il diritto di ognuno di noi non può nascere da situazioni illegittime *ab origine* e per questo il testo che esaminiamo oggi non lede alcun diritto, ma piuttosto disciplina situazioni gravi di irregolarità e illegittimità, per consentire migliori e uguali condizioni di accesso ai vantaggi e alle tutele già predisposte dalla Costituzione e dalle leggi a ogni cittadino.

In concreto, il testo in discussione è un primo passo per porre fine a tutte quelle situazioni di colpevolmente consapevole esenzione dal rispetto di qualsiasi norma, dalle più elementari regole igienico-sanitarie fino ad arrivare a consentire impunemente vere e proprie violazioni del codice civile e del codice penale. È innegabile che il sistema di *business* che ancora oggi gravita attorno a situazioni di miseria e di emergenza sociale, tutelato dal buonismo dilagante, ha prodotto la diffusione incontrollata di degrado umano e sociale a cui ora abbiamo il dovere di riparare con un riordino della normativa, che ne impedisca la permanenza e l'espansione, per ristabilire condizioni di effettiva democrazia, giustizia e civiltà.

Garantire l'ordine sociale e la sicurezza pubblica, insieme alla solidale protezione di chi fugge da guerre, è per questo Governo la sfida più grande. Non intendiamo barricarci dietro alle nostre convinzioni, ma vogliamo raccogliere la sfida di mantenere fermi, accanto alle regole politiche e di diritto, quei valori non negoziabili, come la difesa degli ultimi, il rispetto dei diritti fondamentali e la crescita della libertà umana. La nostra sfida passa per un rapporto solidale, ma civile e giusto con tutti e verso tutti, passa per l'applicazione delle norme, volte a garantire un lavoro onesto e dignitoso ad ogni cittadino o ospite nel nostro Paese, passa per una vera integrazione, che non può più tollerare ghetti cittadini o baraccopoli di lavoratori sottopagati e sfruttati. La nostra sfida è attuare il contenuto degli articoli 1 e 3 della nostra Costituzione, per poter vivere in un Paese fondato sul lavoro e non sui privilegi, in cui tutti siamo titolari dei medesimi diritti e doveri; un Paese dal volto umano in cui, proprio in virtù della certezza del diritto e della certezza della pena, sia finalmente normale agire e vivere nella legalità. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-BP). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il primo dovere dello Stato è garantire la sicurezza dei cittadini. Lo Stato ha il monopolio dell'uso della forza, salvo in casi di particolare contingenza, e dunque ha il dovere di usarlo per garantire la sicurezza dei cittadini. Forza Italia lo ha sempre detto e lo abbiamo messo in atto quando abbiamo avuto responsabilità di Governo. Per questo apprezziamo le parti del provvedimento in esame che vanno in quella direzione: dobbiamo ritornare sui passi che sono stati fatti, perché troppo è stato lasciato alla possibilità di aggirare la legge e alla possibilità di entrare nel nostro Paese senza controlli. Naturalmente non tutti sono delinquenti, anzi la maggioranza di coloro che vogliono entrare nel nostro Paese non lo è, ma è chiaro che quando c'è un modo ingannevole di entrare nel nostro Paese è probabile che lo usino persone che poi non hanno buone intenzioni anche nella loro permanenza in Italia.

Dunque apprezziamo quelle parti e abbiamo tentato di dare il nostro apporto, presentando una serie di emendamenti, che sono poi o direttamente derivati o strettamente ispirati al programma del centrodestra, che abbiamo in comune con la Lega, che ha importanti responsabilità di Governo, e con Fratelli d'Italia. Purtroppo sia nella redazione, sia nell'esame in Commissione del provvedimento si è seguito, ahimè, il principio per cui prima viene il compromesso tra i due partiti di Governo e poi vengono le necessità dei cittadini. Secondo noi vengono prima tali necessità e poi vengono gli accordi



politici, che si cercano di fare e che naturalmente si devono fare, in molte circostanze. Al primo posto, però, quando si tratta dei problemi dei cittadini ci dovrebbe essere un'apertura alle proposte, che vengano dalla maggioranza o dall'opposizione.

Le nostre proposte sono state in grandissima parte respinte. Seguendo l'ordine che c'è nel provvedimento e in base al quale sono stati ordinati i nostri emendamenti, abbiamo chiesto, ad esempio, che fosse abolito il permesso per motivi umanitari: si tratta di una bella cosa e di una bella parola, che però, essendo presente solo nel nostro Paese, ci espone ulteriormente, insieme alla nostra posizione geografica, ai flussi dell'immigrazione clandestina. Invece esso è stato abolito a metà e addirittura è stato introdotto il permesso per calamità naturali. Detta così, anche questa sembra una bella cosa, ma sappiamo bene a quali abusi tale previsione può esporci. Basti pensare che, purtroppo, in questi giorni il nostro Paese, a guardare i notiziari e a sentire le notizie che abbiamo su tutti i mezzi di informazione, sarebbe per metà in condizioni di calamità naturale e dunque, in base a questo principio, la metà dei cittadini del nostro Paese avrebbero diritto di andare in un altro Paese. E si che l'Italia, nonostante la manutenzione del territorio sia certamente insufficiente (lo vediamo dolorosamente in questi giorni), è di gran lunga migliore rispetto ad altri Paesi. Pertanto, si chiudono porte per un verso, ma se ne aprono altre.

Abbiamo chiesto l'eliminazione di questo anomalo permesso per calamità naturali. Ci è stato detto di no. È stato detto di no ai nostri emendamenti per deflazionare il contenzioso proprio in materia di permessi di soggiorno. Colleghi, non bastano le norme, bisogna poterle attuare. È una vecchia storia di cui si occupò anche il Manzoni parlando delle famose gride, che erano severe al punto da essere del tutto inefficaci. Abbiamo chiesto che lo Stato intervenga a favore dei Comuni che ospitano minori non accompagnati. Abbiamo chiesto la detrazione di imposta per le spese di sicurezza per la casa e di fermare i finanziamenti a associazioni varie provenienti da Paesi dove non si pratica la libertà religiosa e, dunque, con il rischio che l'intolleranza venga esportata. Abbiamo proposto norme intelligenti per l'approvazione dei ministri di culto, per evitare che anziché basarsi sui numerini, come ci si è inventati al Ministero dell'interno da qualche anno a questa parte, ci si basi su dati oggettivi. Abbiamo proposto norme che vietano di coprirsi il volto senza necessità, sia per chi si travisa in occasione di pubblica manifestazione, sia per quelle donne - a loro tutela - che sono costrette a girare con il velo. Abbiamo proposto di abrogare la legge sbagliata sulla tortura e introdurre invece delle norme a tutela di chi esercita la violenza nei confronti delle Forze dell'ordine durante le manifestazioni. Abbiamo proposto di estendere il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) alle persone che sono già state condannate per comportamenti come lo spaccio di droga presso locali notturni o comportamenti gravi presso gli ospedali e i pronto soccorso.

Abbiamo proposto norme contro il commercio abusivo nelle aree urbane, la contraffazione e il commercio di materiali contraffatti. Colleghi, a pochi metri dal Senato quasi tutte le sere c'è un'esposizione di merci contraffatte, naturalmente vendute in barba a qualunque norma. Non sappiamo se questa situazione dipende dal Comune, amministrato ormai da due anni e mezzo dal MoVimento 5 Stelle, o dal Governo nazionale, che sappiamo qual è ormai da cinque mesi. Sta di fatto che le cose non vanno bene in questo modo.

Abbiamo proposto un sostegno alle spese legali e per le cure a favore dei componenti delle Forze dell'ordine che si trovano in stato di necessità, nonché norme a favore dei Vigili del fuoco, dei Vigili del fuoco esposti all'amianto e delle Forze dell'ordine. Tutte queste proposte sono state respinte, perché ha prevalso la logica di maggioranza rispetto a quella del buon senso. Questo, invece, ci chiedono i cittadini, il buon senso e le misure efficaci chiunque le proponga, e non già le blindature e i compromessi che sono odiosi quando vengono fatti dagli altri, mentre diventano cose bellissime, da esaltare e di cui vantarsi quando li fanno loro. Colleghi, non c'è da vantarsi a non tutelare la sicurezza dei cittadini, che invece noi vogliamo difendere sempre e comunque. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. Colleghi, per l'organizzazione dei nostri lavori, comunico che, per le vie brevi, si è deciso di sospendere i lavori intorno alle ore 13, per poi riprenderli alle ore 15.

È iscritto a parlare il senatore Errani. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, so bene che

in quest'Assemblea abbiamo opinioni profondamente differenti sul tema dell'immigrazione. So bene qual è il clima nel Paese e riconosco che esistono problemi e una fortissima tensione sui temi della sicurezza. La sicurezza è un problema che va al di là del numero dei crimini, perché conta anche come viene percepita l'insicurezza.

Tuttavia, vorrei proporre una riflessione ai colleghi del MoVimento 5 Stelle e a tutti i colleghi e le colleghe. Il Ministro dell'interno dice che non c'è un'emergenza rifugiati, tuttavia viene adottato un decreto-legge. Siamo di fronte a una riduzione dell'80 per cento.

Pertanto, la domanda che vi rivolgo è la seguente: il decreto-legge in esame governa la sicurezza e l'immigrazione? È questa la domanda a cui dovete rispondere. È un decreto-legge manifesto, con alcuni interventi puntuali molto gravi dal punto di vista del diritto; ma su questo mi soffermerò in seguito. In realtà, questo manifesto ritiene di dover continuare a tenere un clima di emergenza. La questione dell'immigrazione, piaccia o non piaccia, va governata e, come dimostrano anche tanti altri Paesi, su questa questione (governo o non governo) si gioca la partita.

È vero che sul piano elettorale si possono raccogliere grandi consensi sulle questioni dell'immigrazione, come fa Orbán; non è che siete originali, lo ha già fatto Orbán prima di voi. Tuttavia state davvero pensando di governare l'immigrazione? No. Lo voglio dire a un collega senatore, che è intervenuto su questo decreto-legge dicendo che finalmente si supera l'emergenza: no, è esattamente il contrario, si continua ad alimentare l'emergenza, anche quando non c'è. Questo è il problema di fondo, la nostra critica di fondo alla vostra scelta. Questo dato avrà una conseguenza, anche questa oggettiva: produrrà solo ulteriore clandestinità, produrrà ulteriore illegalità. È in questa cultura che illegalità e clandestinità diventano elementi di consenso; ma non di Governo. Questo è il punto: elementi di consenso sì, ma non governerete, perché quelle persone che girano per le nostre città, quelli che voi chiamate nullafacenti, sono nelle nostre città e - lo sapete bene - continueranno ad esserci. Probabilmente continueranno ad esserci proprio per le scelte che fate in questo decreto-legge e probabilmente voi ci farete le manifestazioni sopra; ma non state governando, state facendo una campagna che investe su questi elementi.

Faccio qualche esempio concreto, riallacciandomi a quanto ha già detto la senatrice Bonino: 500.000, 600.000 o 400.000, non importa quelli che sono. Ammettiamo che siano quelli che dice il ministro Salvini: ma come lo state affrontando questo problema? Una parte di quelle persone stanno accudendo gli italiani, una parte di quelle persone stanno lavorando in nero, una parte di quelle persone, come nella mia terra, sono organizzati dalla criminalità organizzata o dalle finte cooperative. A proposito, quando farete un provvedimento contro le finte cooperative, non sarà mai troppo presto, perché lì organizzano il caporalato e usano queste persone non in regola, pagandole con la paga nel pugno e con sistemi di supersfruttamento. Come affronterete tale questione? A me non è chiaro. Non lo dite, così come non dite che dalla Germania stanno rientrando. Non avete firmato alcun accordo; il ministro Salvini ha detto che non rientrano. No, in realtà stanno rientrando, spediti dal Governo tedesco e dal loro Ministro dell'interno, stanno rientrando. Come pensate di affrontare il tema dell'immigrazione, se non costruite una politica di alleanze e di governo di questo fenomeno con tutto il sistema locale? Lo realizzate superando gli SPRAR, che è l'unico strumento di governo del territorio, e costruendo grandi centri, perché alla fine costruirete grandi centri, che già hanno dimostrato il loro fallimento.

Ho sentito un collega della Lega dire orgoglioso: «Noi togliamo la cittadinanza a chi commette un reato di terrorismo». L'espressione più corretta è la seguente, colleghi del MoVimento 5 Stelle: togliete la cittadinanza a chi commette un reato di terrorismo con ragioni etniche. Infatti, un cittadino italiano, che ha la cittadinanza dalla nascita e commette un reato di terrorismo, rimane cittadino italiano. Siete sicuri che si tratti di un provvedimento per la sicurezza? Altro che rispetto della migliore cultura giuridica! È dalla Rivoluzione francese che si discute del tema della cittadinanza e voi lo state mettendo in discussione per una ragione - badate bene - di propaganda.

Volete affrontare i problemi della clandestinità - l'ho già detto e lo ripeto e insisto - non dal punto di vista ideologico, ma dal punto di vista concreto? Dovete cambiare la legge Bossi-Fini. (*Applausi della senatrice De Petris*). La Bossi-Fini, infatti, produce clandestinità. Una parte rilevante di quei 400.000 a 600.000 irregolari (a seconda di chi interviene) nasce dal meccanismo assurdo della Bossi-Fini, tanto

che molti imprenditori, come è stato ricordato, utilizzavano la forma della protezione umanitaria perché li avevano formati e volevano, attraverso la protezione umanitaria, mantenerli.

Per favore, almeno, per una questione di correttezza intellettuale, sia chiaro che la sicurezza è un valore per tutti. Un delinquente è un delinquente. Una persona che violenta una ragazza è un delinquente, che deve andare in galera, sia bianco, sia italiano, sia altro. Per quale ragione mi dite che sono buonista? Me la sento addosso questa accusa. Non sono buonista: cerco di trovare una forma di governo di un processo che è legato ai cambiamenti del mondo.

Sentivo dei colleghi parlare del problema dell'integralismo religioso. Attenzione, perché se noi non svolgiamo la nostra funzione culturale di Europa, capace, sulla base di quello che abbiamo pagato sulla nostra pelle, nella nostra storia, di essere contro ogni forma di integralismo e di separazione razziale, questo problema ce lo ritroveremo e sarà più crudo e più duro. Sarete preoccupati come me se si diffonde in questo Paese un clima di intolleranza. Non stiamo parlando di buoni e cattivi; non c'entra niente la distinzione tra buoni e cattivi e il 7° cavalleggeri. No, stiamo parlando di un clima culturale che investe e sta producendo rancore e rabbia. Ma lo vedo solo io? Rancore e rabbia. Vedo solo io il fatto che si è sdoganato di tutto e di più, tanto che se una persona sale su un treno ed è di colore nero gli si dice: «Vattene, sporco negro!»? Sarete d'accordo con me che questo problema c'è.

Facciamoci carico, allora, dal punto di vista culturale, di dare qualche messaggio che non rincorra e non lisci il pelo alla pancia, ma che cerchi - perché noi abbiamo questo compito come classe dirigente - di tenere un po' più alto il livello culturale di questo Paese. In questo senso, il provvedimento al nostro esame va esattamente nella direzione opposta. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD).*

**PRESIDENTE.** Come già anticipato, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,07, è ripresa alle ore 15,08).*

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA**

È iscritto a parlare il senatore Augussori. Ne ha facoltà.

**AUGUSSORI** *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e senatori, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare è la risposta fattiva e concreta alla domanda di maggiore sicurezza che i nostri cittadini ed elettori hanno posto a gran voce in tutte le recenti tornate elettorali, politiche ed amministrative e che va a colmare le lacune legislative lasciate da una politica che ha risposto in maniera blanda o che, ancor peggio, in alcune situazioni non ha dato cenno di aver compreso la gravità delle singole questioni.

Il testo in esame vede, come è noto, nei suoi pilastri portanti una migliore regolamentazione della gestione del fenomeno migratorio, una maggiore attenzione alle esigenze di risorse e dotazioni delle nostre Forze di polizia statali e locali e, infine, una più incisiva concretezza alle azioni di contrasto al fenomeno mafioso.

Il decreto-legge tratta però anche altre tematiche, sulle quali mi soffermerò nel corso del mio intervento, che seppur di portata mediatica ridotta, vanno ad incidere sul vissuto quotidiano dei nostri concittadini. Soprusi ed ingiustizie che ledono la libertà individuale e dai quali era sinora molto difficile essere tutelati.

Mi riferisco, ad esempio, al reato di occupazione abusiva, che viene spesso perpetrato nell'edilizia popolare a discapito di chi, dopo anni di graduatorie, avrebbe il sacrosanto diritto alla casa. E che dire delle innumerevoli volte, come riportano spesso le cronache, in cui i nostri anziani, di ritorno magari da un ricovero ospedaliero, si sono ritrovati la casa occupata? Con gli articoli 30 e 31, anche grazie al lavoro emendativo svolto in Commissione, andremo a colpire più duramente gli esecutori e gli organizzatori di queste azioni e porremo inoltre fine a quell'obbrobrio giuridico che vedeva la magistratura assegnare gli arresti domiciliari proprio nell'immobile occupato.

Passiamo poi all'articolo 21, che mi sta particolarmente a cuore, stante il mio passato di amministratore locale, con il quale si estende l'ambito di applicazione del Daspo urbano anche per fatti compiuti nei presidi sanitari e nelle aree adibite a fiere, mercati e pubblici spettacoli. Anche in questo caso inseriamo sanzioni più pesanti nei confronti dei contravventori e strumenti più incisivi nelle mani dei sindaci e dei questori.

Con l'emendamento 21.0.7, approvato dalla Commissione, andremo finalmente a introdurre il reato di



accattonaggio molesto. Si tratta di una piaga incivile che affligge le strade delle nostre città e le nostre stazioni. Chi vive, come me, nella bassa Lombardia, ad esempio, conosce bene quale terra di nessuno sia diventata la stazione di Milano Rogoredo, ricettacolo di ogni tipo di tossicodipendente, dedito a ogni losco traffico e a insolentire pesantemente tutti i viaggiatori. Chi di voi, sempre in una grande stazione, ha mai provato ad acquistare un biglietto della metropolitana? Ci si deve letteralmente difendere dall'assalto di orde di questuanti rom. Non è questa la prima impressione e l'immagine che vogliamo dare ai turisti che giungono nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Con il nostro voto puniremo in maniera esemplare gli organizzatori e gli esecutori di queste azioni.

Con l'emendamento 21.0.10, approvato dalla Commissione, andremo poi ad inasprire le pene previste per il *racket* dei parcheggiatori abusivi. In certe città è strutturato e quasi istituzionalizzato; in altre viene messo in atto in modo più subdolo, con artifici come la finta vendita ambulante e si esercita con la sottile minaccia psicologica di possibili danni all'auto lasciata incustodita alla loro mercé. Di questa illecita attività sono particolari vittime le categorie più indifese, quali donne ed anziani.

L'articolo 23 ripristina l'illecito penale con pene sino a sei anni per chi attua blocchi stradali, fattispecie prevista ora solo per il blocco ferroviario. Si vuole così evitare che questa pericolosa pratica, messa in atto spesso durante le proteste di immigrati o dei centri sociali, possa costituire disagio per i cittadini che, appunto per strada ordinaria o ferrata, lavorano o si recano sul luogo di lavoro, contribuendo al prodotto interno e che non possono, per il capriccio di pochi, vedere negato quel diritto e dovere, sancito dalla Costituzione, chiamato «lavoro». *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Agli stranieri colpevoli di tale reato verrà, inoltre, negata la concessione del visto di ingresso in Italia.

Mi si consenta, infine, un breve *excursus* sull'emendamento 14.7 da noi proposto e approvato dalla 1a Commissione, che riprende il disegno di legge n. 718 da me presentato in data 26 luglio, in merito alle modalità di acquisizione della cittadinanza. Si propone di concedere la cittadinanza italiana solo a coloro che abbiano un'appurata conoscenza della lingua italiana, da attestare mediante titolo di studio o specifiche certificazioni ufficiali. Si tratta di una verifica oggettiva, che ha lo scopo di dare la cittadinanza solo a chi sia in grado di capire e parlare in maniera adeguata la lingua e, di conseguenza, comprendere e conoscere la cultura e le leggi del Paese di cui il richiedente cittadinanza aspira ad essere parte e che può così dimostrare la sua vera volontà d'integrazione.

Come abbiamo visto, e concludo, questo decreto-legge ha molti obiettivi, ascrivibili però ad uno solo: i cittadini ci chiedono sicurezza e regole e noi abbiamo il dovere di dargliele. Giunga, pertanto, il mio plauso e quello dei colleghi del Gruppo Lega al ministro Salvini e ai suoi collaboratori, che sono riusciti in quest'intento, mantenendo così una delle più importanti promesse fatte agli elettori. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD). Signor Presidente, tramite lei vorrei dire al collega che mi ha preceduto che trovo sia giusto e valido insistere sulla conoscenza della lingua italiana, che spesso è trascurata anche da chi italiano è e ha fatto i suoi studi in Italia. Mi auguro, quindi, che ci sia un invito e una spinta a studiare tutti insieme e un po' di più perché i risultati spesso sono pessimi.

Presidente, lo abbiamo detto più volte durante l'arco di questa mattinata e lo ha detto il relatore di minoranza: questo è un decreto-legge manifesto, un decreto-legge propaganda, che vuole chiamarsi sicurezza, ma se volessimo leggerlo attentamente, proprio per la conoscenza della lingua italiana che richiama prima il collega, ci accorgeremmo che di sicurezza in questo provvedimento non c'è nulla. Potremmo chiamarlo decreto zero. Infatti, di quante unità le Forze dell'ordine vengono aumentate in questo decreto? Zero. Quanti sono gli accordi bilaterali che questo Governo, che si occupa della sicurezza, ha fatto da quando è in carica? Zero. Quante sono le ricollocazioni in Europa, che tanto premono a questo Governo, da quando è in carica? Zero. Sostanzialmente è il vuoto pneumatico, che voi cercate di colmare, molto probabilmente, cercando di alzare, come sempre, l'attenzione e la propaganda perché vi rendete conto che zero avete combinato anche con questo decreto-legge.

L'unica cosa che non è pari a zero in questo provvedimento sono i danni che voi andrete a fare. Molti sono già stati elencati dal senatore Mirabelli, in una relazione che io inviterei tutti a leggere. Io mi soffermerò, però, solo su un altro danno, grave, pericoloso, che dovrebbe essere posto all'attenzione di

tutti con meno superficialità. All'interno di questo decreto-legge, infatti, c'è il superamento della cosiddetta protezione umanitaria, con l'introduzione di una nuova forma di protezione speciale per gli stranieri posti in condizione di particolare vulnerabilità.

La scusa con cui avete difeso questa scelta (il fatto di dire che la protezione umanitaria dovesse essere eliminata) è stata che da voi la protezione umanitaria è vista come un mezzo per aprire indiscriminatamente le frontiere. Ebbene, sempre per l'attenzione alla lettura, alla conoscenza, alla capacità di interpretare un testo, io vorrei dire, signor Presidente, che la protezione umanitaria era, invece, proprio coerente con lo spirito di apertura e accoglienza che caratterizza un testo che qui dentro dovremmo conoscere tutti, che è la Costituzione.

Grazie alla protezione umanitaria, infatti, si è data una ulteriore attuazione al diritto di asilo, garantito dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione, riconoscendo come meritevoli di tutela situazioni di vita vulnerabili e complesse, che non possono essere semplificate proprio perché sono situazioni di vita vulnerabili e complesse.

L'abrogazione della protezione umanitaria lascia queste situazioni prive di ogni riconoscimento ma, soprattutto, prive di ogni protezione e apre una sorta di timido spiraglio a quelle che vengono da voi definite nuove forme di protezione speciale. Tali forme, però, possono essere concesse quando ricorrano le condizioni dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, che vado a leggere: rischio di persecuzione, tortura, violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani.

Io le chiedo, signor Presidente, e lo chiedo anche ai colleghi: all'interno di questa declinazione così vasta possiamo davvero andare a interpretare e a difendere la condizione che molti immigrati vivono in determinati Paesi? Possiamo andare a definire davvero in maniera specifica i pericoli che alcune di queste persone vivono e stanno vivendo?

La notizia è di pochissimi giorni fa. Non è sicuramente quella che occupa le prime pagine dei giornali, ma è la notizia di quanto sta succedendo in Tanzania, dove è partita una vera e propria caccia omofoba, addirittura anche su Facebook e sui *social media*, invitando ciascuno a denunciare il proprio vicino, compagno o amico qualora sospettato di chissà quale inclinazione propria, che indica, invece, uno stato e una condizione della persona stessa.

Noi abbiamo provato nelle diverse discussioni a sottoporvi questo problema e a dire che, forse, questo aspetto andrebbe preso a cuore. La comunità LGBT, infatti, è una comunità che in quei Paesi rischia di essere sottoposta a situazioni che, anche se non vengono riconosciute come torture, vanno a ledere il diritto della persona e che invece la nostra Costituzione deve tutelare. E se queste persone arrivano in Italia, dal nostro punto di vista, perché noi guardiamo solo quello che è scritto all'interno della Costituzione, devono essere tutelate e protette, perché noi vogliamo garantire a ciascuno la possibilità di esprimere liberamente la persona che è. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[LANZI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANZI \(M5S\)](#). Signor Presidente, tramite lei volevo dire alla senatrice Malpezzi...

PRESIDENTE. No, deve intervenire sull'ordine dei lavori, perché se interviene per fatto personale, la faccio intervenire a fine seduta.

[LANZI \(M5S\)](#). No, mi creda, non è un intervento per fatto personale.

PRESIDENTE. Se si rivolge alla senatrice Malpezzi, è un fatto personale e non è un intervento sull'ordine dei lavori.

[LANZI \(M5S\)](#). Tramite lei...

PRESIDENTE. No, non tramite me: o lei interviene sull'ordine dei lavori o la faccio intervenire a fine seduta per fatto personale.

[LANZI \(M5S\)](#). È importante intervenire adesso, mi scusi.

PRESIDENTE. Lo decido io quando è importante. Se lei si rivolge alla senatrice Malpezzi è per fatto personale; o interviene sull'ordine dei lavori, o le tolgo la parola.

[LANZI \(M5S\)](#). Sull'ordine dei lavori, in merito all'intervento della senatrice Malpezzi...

PRESIDENTE. No, le tolgo la parola.

È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

SACCONE (FI-BP). Signor Presidente, c'era bisogno in questo Paese di un decreto-legge che intervenisse in tema di sicurezza. Dobbiamo porci alcuni quesiti che riguardano alcuni nostri concittadini. C'è della frustrazione tra i nostri concittadini perché si sentono incapaci di affrontare questioni legate alla sicurezza sotto la propria casa? C'è un problema legato ad uno stato d'animo di abbandono di molti nostri concittadini che vedono nello Stato e, talvolta, nella giustizia, troppe norme farraginose incapaci di dare risposta alla loro legittima richiesta di sicurezza?

Mi dispiace che ogniquale volta che nel Paese si parli di sicurezza escano fuori temi legati al fascismo, all'antifascismo, alla discriminazione razziale o altro. Noi dobbiamo partire da un presupposto: la qualità di vita nelle nostre città è accettabile? È ovvio che tutto questo non è ascrivibile solamente al tema della sicurezza e dell'ordine pubblico. Non c'è dubbio, la sicurezza deve essere abbinata alla lotta al degrado delle nostre città.

Nella Capitale purtroppo non solo abbiamo tanti quartieri abbandonati al loro destino, ma anche tanti quartieri che vivono un degrado profondo, a partire dalla mancanza di illuminazione, fino ad arrivare all'esercizio dei più importanti e basilari servizi. Pensiamo, ad esempio, alla raccolta dei rifiuti; anch'esso un segno dello stato di abbandono delle nostre città.

Presidente, il senso di smarrimento di molti nostri concittadini va anche nell'indirizzo di un sistema giudiziario che non garantisce assolutamente la certezza della pena. È un tema che non viene affrontato quando si parla di sicurezza.

Mi perdoni, Presidente, ma vorrei sottolineare alcuni richiami al Governo. Mi rivolgo soprattutto agli esponenti di Governo; non so se avete deciso di ricorrere alla fiducia ed evito di riprendere i commenti di colleghi che nella scorsa legislatura vituperavano il Governo quando faceva ricorso allo strumento della fiducia. Uno su tanti: quando eravate incendiari, mentre oggi - come dice una bella canzone - siete diventati dei pompieri, affermavate che lo strumento della fiducia strozzava la democrazia, impedendo la libertà di opinione all'interno dei Gruppi. Oggi, che siete diventate dei pompieri, lo strumento della fiducia vi occorre per nascondere le vostre divisioni. E allora noi avremmo votato con estrema attenzione e convinzione il decreto-legge al nostro esame. Abbiamo però dei dubbi e mi rivolgo soprattutto agli amici della Lega. Il decreto-legge raccoglie infatti le istanze di due forze politiche diametralmente opposte tra di loro. Il compromesso che si è individuato è pertanto certamente al ribasso.

Abbiamo dei dubbi e dei quesiti che purtroppo rimangono e permangono: come mandiamo via i 600.000 clandestini che i Governi guidati dal Partito Democratico hanno fatto entrare negli anni scorsi? Il provvedimento non ci dà una risposta.

Vi è poi il tema delle espulsioni: come li mandiamo a casa? Ieri sera la trasmissione televisiva «Le Iene» ha fotografato in modo esemplare e quasi paradossale il caso di un ragazzo nigeriano che è entrato clandestinamente, ha commesso dei reati, è stato accusato, ha avuto una sentenza di condanna, si è fatto forse un giorno di galera e il giorno dopo è stato buttato fuori. Lui vuole tornare nel suo Paese e chiede aiuto a una trasmissione televisiva per poter essere rimpatriato. Siamo a questi paradossi. Purtroppo vediamo che questa incapacità giuridica di dare risposte ancora rimane.

Signor Presidente, nella parte finale del mio intervento vorrei concentrarmi su un emendamento che abbiamo presentato in Commissione affari costituzionali e devo dire che il presidente Borghesi con grande cortesia lo ha letto e analizzato e spero che la fiducia non cancelli tutto questo lavoro e questo contributo. L'emendamento riguarda il termine ordinatorio che oggi vige nel nostro sistema giudiziario. Porto l'esempio di un'interrogazione che ho rivolto al tribunale di Cassino, riguardo al caso di una bambina di quattro anni, sospetta di abuso sessuale in famiglia, per il quale il gip ha convocato l'incidente probatorio a sei mesi di distanza da quell'evento. Voi capite che l'incidente probatorio a distanza di sei mesi, soprattutto per i reati di violenza sessuale sui minori, perde totalmente la sua efficacia. Noi abbiamo quindi presentato un emendamento che commuta il termine ordinatorio in perentorio, almeno sui reati di violenza sessuale sui minori.

Speriamo che il Governo abbia il coraggio di avere un confronto franco, anche accogliendo il contributo di chi oggi non è in questa maggioranza, e non si nasconda dietro la fiducia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

### Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della scuola secondaria di primo grado «Guido Novello» di Ravenna, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 840 (ore 15,28)

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà.

**MARILOTTI (M5S).** Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in discussione definisce in modo più stringente le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e la disciplina di quello temporaneo, proponendosi di superare formule troppo generiche, soggette a interpretazioni che hanno causato incertezza e difficoltà a rendere effettivo il contrasto dell'immigrazione clandestina.

Il fenomeno dell'immigrazione ci rimanda tuttavia a temi che non possono essere affrontati soltanto con misure amministrative o di polizia. Occorre una visione storica e prospettica che metta in gioco conoscenze economiche, geoclimatiche, politiche e culturali, in una parola una visione d'insieme. Da alcuni anni, per la prima volta nella storia dell'umanità, la popolazione residente nelle città e metropoli del mondo ha superato il numero di quella che vive negli immensi spazi rimanenti. È un dato da cogliere con preoccupazione per i mutamenti culturali e antropologici che ingenera, il primo dei quali è certamente la spinta migratoria. Occorrerebbe un ripensamento globale dei modelli di sviluppo e di società, ma mi rendo conto che non è questa oggi la sede in cui parlarne.

Affrontare in modo unitario il fenomeno delle migrazioni ci consente di fare un bilancio e scoprire che il saldo per il nostro Paese è sostanzialmente in pareggio: dall'Unità d'Italia ad oggi sono emigrati 30 milioni di italiani e solo un terzo è rientrato; vi sono circa 80 milioni di oriundi italiani nel mondo, molti dei quali mantengono un rapporto con il nostro Paese e potrebbero essere, se supportati da una politica attiva e dinamica, i primi ambasciatori per l'attrazione di capitali nel nostro Paese, per il *made in Italy*, per l'influenza della nostra cultura nelle varie contrade.

A conti fatti, dei circa 10 milioni di stranieri arrivati in Italia dagli anni Settanta, i residenti sono 5 milioni, a cui va aggiunto un milione e mezzo di cittadini italiani di origine straniera. Lo stesso discorso può essere fatto oggi a proposito degli *expat*: sono poco meno di 300.000 gli italiani, soprattutto giovani, che ogni anno emigrano alla ricerca di un futuro, che qui viene loro negato. Lo stesso numero è all'incirca quello dei movimenti reali ed effettivi di immigrati nel nostro Paese.

Certamente questo flusso va gestito e l'Unione europea ci ha lasciato soli di fronte a questa emergenza. Eppure, siamo parte integrante e non secondaria della costruzione europea. Siamo un Paese mediterraneo e dobbiamo rivendicare con forza che il polmone dell'Europa non può respirare solo a Nord e a Nord-Est. Dobbiamo chiedere all'Unione europea, ma anche ai Governi che si sono susseguiti in questi anni, che fine hanno fatto le politiche euromediterranee, il partenariato euromediterraneo, i *forum* civili, la cooperazione decentralizzata e il grande progetto di realizzare una vasta area di libero scambio nell'area mediterranea entro il 2020, nella prospettiva di creare le basi di una cooperazione con l'Africa subsahariana. Noi sappiamo benissimo che fine ha fatto il sogno avviato con la conferenza di Barcellona del 1995: si è infranto dopo l'11 settembre del 2001 con i venti di guerra e con i mutamenti geopolitici, che hanno fortemente depresso tutti i nostri *partner* della sponda Sud del Mediterraneo. Questi mutamenti hanno avuto l'effetto di deprimere altresì il Mezzogiorno d'Italia, isole comprese. Tutti i dati socio-economici dell'ultimo decennio ci raccontano di una perdita di competitività del Mezzogiorno, dove è ripreso il dramma dell'emigrazione e da terra accogliente, inclusivista, multietnica e fiera di esserlo, anche nel Mezzogiorno emergono sconcerto e paura. Noi gente del Sud apparteniamo a una *koinè* mediterranea, che si declina in vari modi e in tanti linguaggi, che sono parte di un unico paesaggio culturale. Abbiamo bisogno di dialogo e di cooperazione, per una crescita comune, con i nostri dirimpettai.

Concludo, signor Presidente, dichiarando che, nonostante queste considerazioni, il mio voto al decreto-legge oggi in discussione sarà favorevole, auspicando che esso venga completato da un marcato impegno del Governo, affinché attui senza indugi una nuova politica euromediterranea, premessa perché si possano realizzare quegli accordi multilaterali capaci di contribuire alla stabilità del continente africano e di governare i flussi migratori con politiche attive. Per questo motivo ho



presentato un ordine del giorno, affinché il Governo accolga queste istanze. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavini. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) (PD). Signor Presidente, apprendiamo da fonti governative che il Governo ha intenzione di porre la fiducia sul provvedimento in esame: questa è la dimostrazione che la maggioranza ha paura dei voti segreti che saremmo andati a chiedere sul provvedimento. Ciò significa che la maggioranza soffoca il dissenso interno. (*Applausi dal Gruppo PD*). Tra l'altro, si tratta proprio di quei colleghi che per anni hanno detto peste e corna dei voti di fiducia. Questa è una modalità grave, signor Presidente, non soltanto per il provvedimento in esame, che in parte è anche anticostituzionale, ma anche perché va a ledere il diritto di libera opinione dei singoli parlamentari.

È un peccato perché, se avessimo avuto l'opportunità di esaminare e votare in quest'Assemblea i diversi emendamenti da noi presentati, magari si sarebbero riuscite a sanare alcune ingiustizie, per esempio a danno non di profughi, ma di cittadini di origine italiana. Mi riferisco, in particolare, a numerose donne di origine italiana a cui ingiustamente, nel corso degli anni, è stata sottratta la cittadinanza italiana, alla luce di una legge italiana arcaica e profondamente discriminatoria, anche questa contraria alla Costituzione. Sto parlando di una legge del 1912, in virtù della quale si è andata a sottrarre automaticamente la cittadinanza a donne italiane semplicemente per il fatto di aver contratto matrimonio con cittadini stranieri.

Nel corso del tempo si sono succedute sentenze - ben due - che hanno tentato di sanare questa situazione. Con una sentenza della Corte costituzionale del 1983 si stabilì che quella parte di legge era addirittura illegittima e si sancì che ai figli di quelle donne nati dopo il 1° gennaio 1948 (ossia la data di entrata in vigore della Costituzione, che giustamente riconosce dignità e pari diritti a uomo e donna) la cittadinanza sarebbe stata riconosciuta. In seguito, anche la Corte suprema di cassazione ha adottato nel 2009 una sentenza con cui si tentò di sanare la situazione di quei figli nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

Per farla breve, entrambe le sentenze - purtroppo - non sono riuscite a risolvere il problema, perché l'attuale legge di riacquisizione della cittadinanza italiana contiene un cavillo burocratico in virtù del quale le donne devono presentarsi fisicamente in consolato per poter acquistare la cittadinanza italiana. Dunque, per assurdo, vi sono mamme con più figli, uno dei quali ha magari ottenuto la cittadinanza italiana perché nato dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana, a differenza degli altri soltanto perché nati prima, nell'anno sbagliato.

Se non venisse apposta la fiducia e potessimo esaminare e votare gli emendamenti presentati, magari il Governo si potrebbe ricredere e andrebbe a riconoscere e sanare una vera e propria ingiustizia discriminatoria (*Applausi dal Gruppo PD*). Se invece la situazione rimarrà questa, donne a tutti gli effetti italiane e i loro discendenti, a causa di questa ottusità, non vedranno riconosciuto un loro diritto. Un vero, grave peccato, signor Presidente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (FdI). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, vogliamo essere chiari: il decreto-legge in esame introduce un cambio di passo e comincia a invertire la tendenza, dopo anni di lassismo e buonismo delle sinistre. Tuttavia, si tratta di un atto imperfetto. Non vorremmo derubricarlo, con una battuta, il classico «vorrei ma non posso», perché comunque apprezziamo lo sforzo e condividiamo le misure introdotte e - più ancora - le linee di indirizzo. Ciò nonostante, abbiamo riscontrato alcune debolezze e lacune ed è per questo che abbiamo presentato un pacchetto migliorativo, anzi rafforzativo, articolato in 43 emendamenti che, fatta eccezione per uno solo a mia firma, sono stati tutti respinti durante i lavori in Commissione.

Abbiamo presentato un insieme di proposte migliorative perché la lotta all'immigrazione clandestina è una battaglia storica di Fratelli d'Italia e - soprattutto - perché il nostro Paese ha un bisogno assoluto, direi disperato, di sicurezza e regole più severe in tema di immigrazione illegale.

Voteremo a favore della conversione del decreto-legge, tuttavia il provvedimento - a nostro avviso - rischia di essere più suggestivo, che concretamente effettivo ed efficace; con un grande risvolto mediatico, ma insufficiente a fronteggiare realtà diventate complesse e drammatiche. Insomma,

crediamo che l'Italia abbia bisogno di molto di più sia per il contrasto all'immigrazione clandestina, che per garantire maggiore sicurezza ai suoi cittadini.

È di tutta evidenza - se ne è discusso - il ricorso strumentale alla protezione internazionale. Sono di tutta evidenza, infatti, la sproporzione e l'anomalia malata nei numeri delle forme di protezione internazionale concesse e nel numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari. E ancora: ai casi di protezione umanitaria riconosciuti dalle commissioni territoriali di competenza si sono aggiunti quelli riconosciuti dall'autorità giudiziaria a seguito di ricorso giurisdizionali: insomma un dedalo, meandri normativi e intreccio di strumenti diversi che hanno prodotto una situazione ingovernabile e ingovernata, con sacche di illegalità e forme di clandestinità più o meno mascherate.

Il punto è che la tutela umanitaria, introdotta nell'ordinamento interno quale forma di protezione complementare, residuale, eccezionale ed emergenziale, è diventata nella cattiva prassi diffusa il beneficio maggiormente utilizzato e riconosciuto. Insomma, in Italia siamo riusciti a realizzare un'anomalia. Abbiamo totalizzato tre forme di riconoscimento, tre tipi di protezione: quella per motivi umanitari legata al nostro ordinamento, più altre due di derivazione europea, ossia la protezione internazionale sussidiaria e la protezione temporanea.

È proprio quella umanitaria, quindi quella della libera scelta del nostro legislatore, ad essere stata più usata. E l'articolo 1 del decreto-legge in esame incide sulla protezione per motivi umanitari, ovvero quella che, lasciando la parola ai numeri, ha avuto un andamento che viene definito statisticamente inflattivo, ovvero è stato inflazionato. Secondo l'Eurostat, nel 2017, del numero complessivo di riceventi protezione (oltre 35.000), più di 20.000 l'hanno ottenuta per ragioni umanitarie; più di 6.000 per *status* di rifugiati; più di 8.000 per protezione sussidiaria, mentre i rimpatriati sono stati solo 1.515. Per quanto riguarda i Paesi di provenienza dei riceventi protezione, è bene sottolineare che la maggior parte sono della Nigeria (oltre 25.000); segue il Bangladesh, il Pakistan, il Gambia. Solo dopo nell'elenco, molto più giù, dopo il Senegal, la Guinea, il Ghana e l'Eritrea, troviamo Paesi come la Siria, l'Afghanistan e l'Iraq, ovvero zone di guerra.

Voglio sottolineare, essendo in cima alla lista la Nigeria, che non sfuggirà a nessuno la portata mafiosa di questa criminalità di importazione. Si è abusato di questa norma, e allora è bene prevederne l'abrogazione. Ma rimangono moltissime, troppe eccezioni, troppi casi speciali, maglie potenzialmente larghe; cure mediche per chi si trova in stato di salute gravemente compromesso; eccezionale calamità del Paese di provenienza; condizioni di grave sfruttamento lavorativo. E potrei continuare. Qualsiasi immigrato potrà facilmente richiedere di rientrare in queste eccezioni.

L'abolizione della protezione umanitaria, invece, è per noi una battaglia, e ci appare debole il cosiddetto decreto-legge Salvini, perché lascia aperte troppe ipotesi per ottenere la protezione. Ciò significa lanciare uno *slogan* che suggestiona. Noi siamo per l'abolizione della protezione umanitaria senza se e senza ma. (*Applausi dal Gruppo FdI*). Questo si deve introdurre nel decreto-legge, e sottrarlo al circuito dell'accoglienza. Anche perché mi chiedo: che cosa è previsto per i 600.000 immigrati clandestini che girano nel nostro Paese? Mancano regole certe di rimpatrio.

Abbiamo le carte in regola per sostenere questa posizione netta, perché chiunque è in buona fede sa che noi non possiamo essere cacciati né di intolleranza, né di razzismo, né di xenofobia.

LAUS (PD). No?

RAUTI (FdI). Non possiamo esserne tacciati, perché è dagli anni Novanta, dai tempi del Movimento Sociale Italiano, noi per primi - non voi - dicemmo: aiutiamoli a casa loro. (*Applausi dal Gruppo FdI*). E ancora: abbiamo noi ideato politiche di cooperazione che non creassero dipendenza. Il Movimento Sociale Italiano negli anni Novanta, quando l'immigrazione era soggetto di studio di demografia e non era l'invasione che è oggi, si poneva questo problema e lo consideravamo un dramma loro e un dramma nostro. Questo dramma resta e il decreto-legge in esame non lo risolve. Noi ci auguriamo che venga rafforzato e migliorato.

LAUS (PD). Troppo morbido?

RAUTI (FdI). Per affrontare il problema ci vuole più coraggio: è questo quello che ci chiede il Paese. (*Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, il mio intervento si manterrà sul titolo I del decreto-legge, e cioè sulla parte riguardante l'immigrazione. Più tardi, nelle dichiarazioni di voto sugli emendamenti - se ci saranno, non lo sappiamo - saremo complessivamente, come Gruppo Partito Democratico, più specifici nel descrivere gli aspetti negativi di questo provvedimento, nell'evidenziare la sua sostanza tutta propagandistica, nel sottolineare i danni che provoca e nel gridare contro l'ostilità che viene messa in campo nei confronti dell'umanità.

Dico gridare perché, quando si alza il vento forte, molto forte e anche contrario, ci sono quelli che si abbassano e si riparano in attesa che passi. Ma noi siamo quegli altri, quelli che, pervasi dall'insopprimibile necessità di far udire la propria voce, quando il vento è forte alzano i toni e gridano per farsi sentire. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ma in discussione generale credo sia più opportuno fare un ragionamento che metta in luce la profonda inadeguatezza che il Governo palesa con questo decreto-legge riguardo al tema dell'immigrazione. E prenderò spunto da varie riflessioni, tra cui quella del vescovo Toso.

Da questo decreto-legge risulta chiaro che il Governo non ha consapevolezza che il fenomeno migratorio è mondiale, epocale e irreversibile. Ce lo dice l'ONU, attraverso cifre che guardano al parallelismo tra aumento della popolazione mondiale e aumento dei migranti, soprattutto nel Continente africano. Ce lo dicono tanti studi e riflessioni, che descrivono questo fenomeno molto complesso. Ma ce lo indica la realtà, che quotidianamente ci mette di fronte quanto nel mondo accade per disparità economiche e di diritti, per guerre e persecuzioni, per cambiamenti climatici.

Proprio su questo vi è un ruolo che dovrebbe giocare l'Italia. Dall'Italia ci si dovrebbe aspettare la capacità di aggregare le sensibilità, le riflessioni, le proposte di azione comune, le proposte di strategie europee sovranazionali, per cominciare ad affrontare il governo di questi mutamenti attraverso risposte continentali e politiche di lungo periodo, specie per lo sviluppo della cooperazione verso l'Africa, perché i cambiamenti ci sono già e la mancanza di risposte si protrae.

Infatti, se da una parte si è formata la consapevolezza del mancato raggiungimento di una sostanziale unità europea, allo stesso tempo vediamo modificarsi l'unità nazionale, attraverso il continuo flusso delle migrazioni, che la rendono più complessa a causa dell'incontro di più etnie e più culture. L'unità nazionale è contemporaneamente, oltre a questo, indebolita dal venir meno della condivisione di grandi valori morali e civili, quali la vita, la solidarietà intesa come ricerca del bene per gli altri, il lavoro che dà dignità, la libertà radicata nell'intreccio dei doveri e dei diritti, la libertà religiosa. Quindi, il problema più urgente è rappresentato dal dialogo e dalla convivenza tra gruppi diversi, non ancora convergenti su una piattaforma di beni e valori condivisi da tutti.

Bene, noi abbiamo una piattaforma di beni e valori di alto profilo che condividiamo, che non vogliamo indebolire, su cui sarebbe giusto e positivo lavorare per far convergere le complesse parti di società che ora sono in Italia, per fare un balzo in avanti verso un progresso sostenibile e inclusivo. Questa piattaforma è la Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Mi basta citare l'ultimo periodo del Capo XVIII delle disposizioni transitorie e finali, prima della data, che recita: «La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato». In fin dei conti, è qui che io trovo il nesso forte tra la Costituzione e la cittadinanza. In questa sede c'è chi ama chiamarsi cittadino, non compagno, non amico ma cittadino. Ecco il senso della cittadinanza: qui c'è il nesso tra il diritto e il dovere del cittadino. E allora, anziché investire sulla nostra Costituzione e sulle persone che possono trovare le ragioni per abbracciarla, il Governo li rende clandestini, li toglie dall'anagrafe, ne cancella le tracce con un solo semplicistico e - come vedremo - anche irrealistico «li rimandiamo tutti a casa loro». *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Forse manca un requisito: la consapevolezza che ciò che ci consente di superare gli isolazionismi e gli ottusi nazionalismi è il percepirsi tutti facenti parte di una stessa umanità e riconoscere di essere interdipendenti, di non poter crescere senza gli altri. Bene, si conclude fedelmente osservata e dagli organi dello Stato. Questo Senato è un organo dello Stato e, se convertirà questo decreto-legge, non avrà osservato la Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirovano. Ne ha facoltà.

[PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, io non voglio rivedere tutto l'impianto dal decreto-

legge perché ritengo che i colleghi ne abbiano abbondantemente parlato e ci sono sicuramente degli aspetti altrettanto importanti rispetto alla prima parte. Parlo in particolare della lotta alla mafia, ma anche di tutta la parte del Titolo II relativa alla sicurezza e alle azioni che sono state messe in campo.

Voglio parlare di qualcosa che forse vi stupirà, e cioè di integrazione. In un momento in cui nel nostro Paese ci sono cinque milioni di persone in povertà assoluta, di cui poco più del 32 per cento sono stranieri, vorrei parlarvi di integrazione perché l'integrazione, quella vera, non è stata fatta dallo Stato per tanti anni, mentre è stato creato il problema di dover fare integrazione nelle comunità locali. Per me gli stranieri - quelli che secondo voi, per i leghisti, sono brutti e cattivi - sono ragazzini come Navid, che è un bambino indiano che ha perso la mamma nel 2010 per una fuga di monossido di carbonio assieme alla famiglia, è stato aiutato dal Comune e ora sta andando a scuola per diventare cuoco; o come Ahmed, il pizzaiolo del paese, egiziano, che è il primo dei commercianti disponibile a dare una mano nelle manifestazioni comunali. Ci sono tante persone che sono state aidate, cittadini regolari che il Comune, la parrocchia, i volontari - e così accade in tutti i Comuni italiani - hanno aiutato in questi anni a integrarsi.

Voi parlate di integrare cittadini che hanno semplicemente fatto richiesta di protezione internazionale, ma vi siete dimenticati di tutti gli altri. Parlate di integrare i minori stranieri non accompagnati che noi comunque, anche con questo decreto, continueremo ad aiutare - i quali non saranno più, grazie a un emendamento della maggioranza, a carico dei Comuni - ma non avete mai parlato dell'integrazione dei figli dei cittadini stranieri regolari. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Si sono fatti tanti sacrifici in questi anni, e non perché abbiano più diritto di altri, ma perché hanno più difficoltà di altri nell'inserirsi nella nostra società. Parliamo della scuola, a cui mancano le ore; degli insegnanti e degli assistenti educatori pagati dal Comune e degli insegnanti di sostegno che dovrebbero essere pagati dallo Stato ma che non sono sufficienti. Nonostante questo, con i fondi per il diritto allo studio si aiutano anche i figli dei cittadini regolari, regolarmente residenti che vanno a scuola da noi.

Quindi, i leghisti non sono quelli che odiano gli stranieri: sono semplicemente quelli che vogliono regole certe per far sì che anche gli stranieri che hanno il diritto di stare nel nostro Paese, e che, per un motivo o per un altro, si sono trovati in difficoltà perché magari hanno perso il lavoro, possano essere aiutati e abbiano magari qualche diritto in più rispetto a quelli che semplicemente hanno fatto una richiesta di protezione internazionale.

Voglio ritornare poi sul tema della protezione umanitaria, perché a me piace approfondire le questioni e l'ho fatto anche durante i lavori di Commissione. La protezione umanitaria è stata introdotta nel nostro Paese nel 1998, quindi prima che venisse recepita la normativa europea sulla protezione sussidiaria, approvata dal Consiglio europeo nel 2004 e recepita in Italia nel 2007, in cui vengono indicati alcuni criteri. La Corte di cassazione, con una sentenza del 2011, ha stabilito che nei casi in cui lo straniero, tornando nel suo Paese, rischia di essere soggetto a persecuzioni gravi, pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti, deve essergli riconosciuta la protezione sussidiaria e non la protezione umanitaria: questo perché ha più tutele e oltretutto ciò gli permette anche di espatriare, cosa che molti dei richiedenti asilo in questo Paese vogliono fare.

In Italia la protezione umanitaria è stata applicata persino quando l'immigrato dimostrava di volersi integrare, magari perché aveva seguito un corso di italiano o aveva praticato del volontariato. Il fatto di dimostrare di volersi integrarsi è non un *bonus*, ma condizione indispensabile per poter rimanere nel nostro Paese. Allora è normale che venga tolta la possibilità di restare in questo Paese, con un diniego o una revoca della richiesta di protezione internazionale, quando un immigrato compie atti o reati gravi, come per esempio la violenza sessuale, il traffico di stupefacenti o le mutilazioni genitali femminili. Ritengo normale che non abbia possibilità di stare qui. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Visto che noi l'abbiamo accolto, il minimo che può fare è cercare di integrarsi con tutti gli aiuti del caso. E lo stesso vale per la perdita della cittadinanza: così come i fatti di non costituire minaccia nei confronti dello Stato e di non macchiarsi di reati riconducibili al terrorismo sono condizioni senza le quali non si può ottenere la cittadinanza, non vedo perché non possiamo avere il diritto di togliere la cittadinanza a una persona che abbiamo accolto nel nostro Paese, magari aiutato, e che in cambio decide che ci odia e ci vuole uccidere tutti. Non mi sembra una cosa così disumana. *(Applausi dal*



*Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Tornando alla questione degli SPRAR, d'ora in poi saranno riservati ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. Così, finalmente, sarà possibile creare per queste persone un percorso più approfondito e più articolato che permetta una vera integrazione. Quelle persone avranno il diritto di iscriversi all'anagrafe dei Comuni nei registri dei residenti, perché vogliono integrarsi, rimanere sul nostro territorio e godere di tutti i benefici che l'iscrizione anagrafica permette. Ovviamente ciò significa anche che i Comuni d'ora in poi avranno anche più voce in capitolo per quanto riguarda l'accoglienza di stranieri richiedenti asilo sui loro territori. Mi riferisco in particolare alla questione dei CAS, perché fino a poco tempo fa i Comuni, oltre a dover mantenere i minori, a dover fare l'integrazione e a doversi inventare qualsiasi cosa per far vivere in armonia le proprie comunità, non venivano nemmeno avvisati dalle prefetture dell'arrivo di richiedenti asilo. D'ora in poi, grazie a un nostro emendamento, non solo dovranno essere avvisati, ma dovranno anche esprimere un parere preventivo alla prefettura, affinché si possa stabilire se il luogo in cui un privato, che magari ha visto un guadagno facile nell'accoglienza, ha deciso di ospitare le persone grazie al lavoro delle cooperative, soddisfi i requisiti minimi di accoglienza che sono quelli validi per tutti gli esseri umani.

Le cooperative, oltretutto, insieme a tutto il resto degli attori del sistema dell'accoglienza, dovranno essere un po' più trasparenti - questo è un altro emendamento migliorativo che è stato approvato in Commissione - per fare in modo che sia rendicontato tutto quello che viene utilizzato (soldi pubblici e quindi dei cittadini) per l'accoglienza dei richiedenti asilo.

Concludo dicendo semplicemente che sono orgogliosa del decreto-legge in esame, e non solo per quello di cui ho parlato, ma anche per molti altri aspetti. Mi auguro che sia un inizio, perché non è di certo la panacea di tutti i mali - c'è, ad esempio, il problema dei rimpatri, mentre si sta lavorando su altri fronti e il Ministero è molto attivo in tal senso, anche se questo tema non è inserito nel decreto - ma è un primo passo per garantire che ci siano delle regole certe, che starà poi anche alla magistratura far rispettare.

È prevista un'implementazione del numero delle commissioni territoriali per smaltire le oltre 100.000 domande di protezione internazionale ancora pendenti, motivo per cui si è giustificata anche l'urgenza di questo decreto perché, se è vero che gli sbarchi sono diminuiti dell'80 per cento, è anche vero che ci sono ancora tantissime persone che aspettano una risposta.

Chi ha veramente diritto di essere aiutato deve vederselo riconosciuto ancora più di prima; mentre chi si è fatto sfruttare, chi ha perso soldi, chi ha indebitato la famiglia, finita magari nelle mani della criminalità organizzata a casa propria o chi ha affrontato viaggi disumani - quelli sì - facendo arricchire dei criminali dediti al traffico di essere umani, magari d'accordo con altri criminali che sul territorio non aspettano altro che manodopera a basso costo, deve sapere che, nel momento in cui parte, purtroppo rischia, non solo di morire, ma anche di finire in un sistema che non potrà più aiutarlo se non ne ha veramente diritto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, per quanto riguarda il merito del provvedimento, non voglio ripetermi, perché la collega che mi ha preceduto è stata chiara e ha delineato in realtà nel dettaglio l'intero decreto-legge. *(Commenti della senatrice Bellanova).*

Voglio però soffermarmi sul metodo. Credo sia necessario partire da un'osservazione essenziale, e cioè dalla narrazione che si sta alimentando e che divide il mondo tra buoni e cattivi, per cui tra i buoni si pone una parte dell'opposizione, mentre dall'altra parte, quella ovviamente dei cattivi, si colloca tutta la maggioranza in qualità di responsabile di nefandezze o perché succube e silente dinanzi ad esse.

Allo stesso modo il provvedimento in esame è diventato nella narrazione un decreto-legge sui diritti umani in assoluto. Mi dispiace ripetermi in quest'Aula, ma continua a esserci una volontà politicamente elementare di focalizzare la morale, sulla quale tutti comunque siamo d'accordo e che non è in discussione, senza effettuare invece la narrazione del reale, fatta del tessuto esistente, di disagi, di reati, di situazioni ambigue mai risolte, di emarginazione e di criminalità.

Capisco che politicamente funziona la narrazione elementare che si continua a fare dividendo il mondo

tra buoni e cattivi - e mi ripeto volontariamente - ignorando che tutte le persone non solo hanno diritti che vanno certamente tutelati, ma hanno anche responsabilità rispetto alle azioni che compiono, che devono essere monitorate, controllate e normate, ma è così per tutti: basta essere il narratore e mettersi dalla parte dei buoni e il gioco è fatto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La profondità di un'azione politica, invece, deve andare oltre e ci obbliga a essere lungimiranti, di certo meno popolari, ma più concreti. La realtà è fatta di responsabilità, di fatica e del tentativo di provare a mettere ordine e certezza in un sistema che evidentemente non ha funzionato. E questa è la narrazione del reale sulla quale pendo che dobbiamo concordare tutti.

È inoltre il caso di smetterla di fomentare e narrare con continuità il rischio di una deriva storica verso la quale ci stiamo dirigendo. Per onestà intellettuale, colleghi, guardateci, visto che più volte veniamo chiamati in causa: siamo qui e siamo persone di alti valori morali; siamo persone che conoscono la storia, in molti casi la insegniamo nelle scuole e nelle università e ne conosciamo il peso e il valore. A nutrire paure e atteggiamenti sbagliati è anche la narrazione sbagliata che viene fatta, con la distinzione tra buoni e cattivi, e di derive inesistenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non ricordo chi ha citato Orwell e il Ministero della verità del romanzo «1984». La citazione raffinata e lungimirante ci sta, perché in quel romanzo effettivamente un partito unico dominava e c'erano quattro Ministeri. Ma sapete che cosa aveva creato quel mondo di «1984», perché i romanzi vanno letti fino in fondo e ne va accolta l'essenza generale? Non era per le nefandezze del partito unico al potere che si era degenerati e neanche per la violenza dei quattro Ministeri, ma perché erano stati tolti nel tempo e senza che nessuno se ne accorgesse ai prolet - ricorderete tutti era il proletariato del romanzo, il popolo - tutti i diritti, piano piano e inesorabilmente. Forse il libro citato torna utile per testimoniare come le politiche di *austerità* e di tagli nel sociale possono portare a derive autoritarie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È vero: il libro citato è utile, ma in realtà lo è per noi. Forse l'esempio era proprio calzante, ma a vantaggio di una maggioranza che, se da una parte implementa politiche di sicurezza, dall'altra nutre e sostiene i diritti delle persone, di tutte le persone, affinché possano mantenere dignità e libertà e non diventino mai prolet di «1984» di Orwell. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (FI-BP). Signor Presidente, quello al nostro esame è uno dei provvedimenti che più stanno a cuore a questa maggioranza e riguarda un tema che Forza Italia, il nostro movimento politico, considera una vera e propria bandiera: è stato uno dei temi di maggiore importanza nel programma elettorale che fu pensato e costruito insieme ai nostri alleati in campagna elettorale, Fratelli d'Italia e Lega.

È ovvio, quindi, che la sensibilità da parte dei senatori di Forza Italia su questo tema è particolarmente accentuata. È un tema che noi pensiamo rappresenti un'emergenza per questo Paese e la rappresenta perché gli italiani la sentono sulla loro pelle. È un problema che non riguarda, evidentemente, solo ed esclusivamente il tema dell'immigrazione clandestina, quella immigrazione che è stata completamente fuori controllo per troppi anni, che ha fatto sì che si arrivasse a un livello di disaffezione e di protesta da parte degli italiani fin quasi a farli diventare razzisti, e gli italiani non sono mai stati tali. Ma tanta è l'insofferenza, soprattutto in un momento particolarmente difficile da un punto di vista economico per il popolo italiano, nel vedere che una gran massa di cittadini provenienti dal Continente africano si riversava sul nostro Paese.

Il tema della sicurezza, però, sta particolarmente a cuore agli italiani anche per quella incredibile microcriminalità che riguarda la vita delle nostre città, in particolare di quelle grandi. Ci sono nostri parlamentari che ne fanno una questione di battaglia. Il nostro collega Causin si è più volte impegnato proprio sul fronte della sicurezza urbana, che è divenuta un'emergenza di questo Paese, e della criminalità organizzata, che purtroppo cova nel nostro Paese e continua a essere molto presente.

Per tutte queste ragioni è ovvio che l'approccio di Forza Italia verso un provvedimento firmato dal Ministro dell'interno e segretario della Lega è naturalmente benevolo e favorevole, anche se siamo consapevoli che, per come è stato confezionato, il decreto-legge non coglie esattamente tutto ciò che noi pensavamo dovesse essere colto durante la campagna elettorale e per ciò che Forza Italia ritiene

siano le vere emergenze e per come, rispetto al problema, ci si dovesse porre. È ovvio che - per esempio - gli italiani si aspettano che i tanti irregolari e clandestini che sono nel nostro Paese - non si sa bene a quale titolo - tornino nel loro Paese. Si parla di un numero enorme: 600.000 persone sono sul suolo italiano e dovrebbero andar via perché non si sa bene a quale titolo sono qui da noi. In questo provvedimento - lo hanno già detto in tanti, ma è giusto che lo sottolinei essendo l'ultimo a intervenire per Forza Italia in discussione generale - siffatto problema resta sospeso. Non viene affrontato in modo determinante. Capisco che il tema è come fare. È impossibile rimandare a casa quelle persone se non si hanno degli accordi bilaterali con i Paesi del Nord Africa, con alcuni dei quali - per esempio - ai tempi del Governo Berlusconi furono stabiliti dei patti. Bisogna far questo e, invece, si sta perdendo del tempo. Bisogna mettersi al lavoro per discutere e stabilire dei provvedimenti con i Paesi africani, perlomeno con quelli attraverso i quali questo fiume di persone passa, per poi imbarcarsi in modo clandestino, pericoloso, con tutte le conseguenze che conosciamo anche di livello umanitario, e sbarcare sulle nostre coste. È questo uno dei temi che andrà affrontato necessariamente. Non basta che l'Esercito italiano intervenga in Libia per creare delle condizioni tali per cui il fiume di disperati non attraversi il Paese africano per poi arrivare sulle coste, imbarcarsi in modo clandestino e arrivare nel nostro Paese. Non basta questo: bisogna dialogare, discutere e arrivare a degli accordi con quei Paesi. Inoltre, in qualità di Capogruppo di Forza Italia in Commissione affari costituzionali, è giusto che ricordi che nel provvedimento emergono dei problemi di natura costituzionale. Credo che il collega Vitali concordi. Ci è stato ampiamente spiegato - chi è componente di quella Commissione tra le fila del MoVimento 5 Stelle e della Lega lo sa bene - che ci sono varie questioni di natura costituzionale che non sono superate e, prima fra tutte, quella riguardante la cittadinanza. Noi siamo in questo Paese; noi crediamo nella Costituzione, che abbiamo difeso anche un anno e mezzo fa quando qualcuno la voleva demolire. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). La Lega, insieme a noi, ha combattuto affinché quella Costituzione restasse uno dei simboli di un Paese moderno che ha una Carta che continua a essere importante.

Noi ci attendevamo dalla Lega un atteggiamento diverso almeno su questo tema che abbiamo condiviso in campagna elettorale. Ci saremmo attesi - per esempio - che i nostri suggerimenti tradotti in emendamenti potessero essere colti e non solo come di Forza Italia, sui quali il sottosegretario Molteni mi disse che si poteva trovare un accordo modificandoli perché il pensiero era condiviso. Quali sono questi emendamenti? Ne sono tanti. Certo, alcune cose le avete accolte, ma sono pochissime. Parliamo di cinque emendamenti su cento, una percentuale davvero risibile. Voglio ricordare siffatti casi perché penso che anche gli aspetti positivi del provvedimento vadano menzionati. E mi riferisco - per esempio - alla proposta di cui all'articolo 19-*bis* (testo 2), che voglio qui ricordare essere frutto anche di un suggerimento di Federalberghi e di un emendamento sottoscritto da me e dal collega Mallegni, che è stata da voi accolta. Essa consente la possibilità, nonché l'obbligo di esibire il documento di identità locatori o sublocatori anche per contratti di durata inferiore a trenta giorni. L'emendamento in questione è stato accolto ed è un aspetto positivo, perché significa che si ascoltano le esigenze anche di chi opera e di chi lavora nel settore del turismo.

Ugualmente, è giusto che io rammenti l'articolo 21-*bis*, sull'organizzazione dell'altrui accattonaggio, dato che non interviene il collega Quagliariello, che al momento non vedo in Aula. È stato il senatore Quagliariello a far giustamente individuare l'esistenza di una carenza: quella dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio. Quando qualcuno va in giro a vendere accendini o altre cose, queste sono evidentemente il prodotto di una organizzazione criminale, perché non li compra da qualche parte per poi rivenderle. C'è qualcuno che organizza tale commercio. Ecco, è positivo il fatto che, finalmente, il provvedimento in esame intervenga anche su chi sfrutta questi diseredati, disperati e li punisca severamente.

Infine, l'articolo 23, sul blocco stradale - con un emendamento suggerito anche da Assologistica si interviene su una questione sulla quale noi siamo assolutamente d'accordo - finalmente punisce chi agisce in modo assolutamente illegittimo e la sanzione diventa, da amministrativa, penale. Era giusto che ciò avvenisse.

A fronte di tutto questo, è giusto che io ricordi come invece mancano le questioni che ci stavano più a

cuore, quelle che abbiamo sottolineato. L'assenza di sentimento di sicurezza da parte del popolo italiano è legata soprattutto a un fattore: la carenza della presenza delle Forze dell'ordine nei punti chiave, nei quartieri e nelle situazioni che destano maggiore allarme. Bisogna pagare di più i componenti delle Forze dell'ordine. Bisogna dare maggiori finanziamenti per fare nuove assunzioni fra carabinieri, polizia e finanzieri. Questo è l'aspetto più carente.

La questione finale è la seguente: dove andrete a finire se porrete la questione di fiducia su questo provvedimento? Noi vi chiediamo di non porla perché noi, nonostante i difetti citati, siamo comunque dalla parte dei cittadini che chiedono sicurezza e voteremo a favore del provvedimento, se voi ce ne darete l'opportunità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Non ponete il voto di fiducia perché ci porreste dinanzi a un problema chiaro. È evidente che avete un problema con i vostri alleati del MoVimento 5 Stelle, che non vi consentono di portare avanti le cose come probabilmente vorreste. Quindi, vi preghiamo di non porre il voto di fiducia perché, se non lo chiederete, Forza Italia voterà favorevolmente su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maiorino. Ne ha facoltà.

[MAIORINO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, condivido pienamente l'intervento della collega Floridia che mi ha preceduto.

Troppo facile è la narrazione secondo cui ci sono dei buoni e dei cattivi distinti nettamente, anche perché, in questo caso, i cattivi saremmo noi. È necessario, invece, che anche in quest'Aula si dica chiaramente, ma con pacatezza, perché è un dato oggettivo, una cosa che i cittadini fuori da questi Palazzi già sanno benissimo. Se oggi ci troviamo a dover intervenire d'urgenza con un decreto-legge che ridisegna il sistema di accoglienza e protezione degli immigrati, è per via di decenni di scellerata gestione targata Partito Democratico. *(Commenti dei senatori Bellanova e Mirabelli)*.

Se oggi ci troviamo a gestire sul nostro territorio un numero eccessivo di immigrati richiedenti asilo, è perché in sede europea Matteo Renzi ha barattato l'Italia per 80 denari, con i suoi *bonus* da 80 euro, in cambio dell'accoglienza in Italia di tutti i migranti diretti in Europa. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PsD'Az)*. Questo è un fatto assodato, confermato l'anno scorso dal direttore esecutivo di Frontex, il francese Fabrice Leggeri, in audizione al Parlamento europeo.

Per colpa della scellerata e irresponsabile politica migratoria di qualcuno, mascherata da spirito umanitario, si sono prodotti il sovraffollamento e la crisi del sistema nazionale di identificazione e accoglienza, con la conseguenza di un numero crescente di immigrati condannati a un limbo umiliante di indeterminatezza e assistenzialismo *(Applausi dal Gruppo M5S)* o, peggio ancora, condannati alla clandestinità e allo schiavismo lavorativo, per gli uomini, e allo schiavismo sessuale, per le donne. *(Commenti del senatore Marcucci)*.

L'OIM, l'organizzazione internazionale per la migrazione, ritiene e cito...

MIRABELLI (PD). Presidente, la faccia parlare del decreto-legge.

MAIORINO (M5S). ...che circa l'80 per cento delle migranti nigeriane arrivate via mare nel 2016 sia probabile vittima di tratta destinata allo sfruttamento sessuale in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea. Questo è lo splendido destino cui la sconsiderata politica migratoria della cosiddetta sinistra ha condannato migliaia di migranti che oggi dice invece di voler aiutare e proteggere.

PUGLIA (M5S). Vergogna!

MAIORINO (M5S). Per colpa di questa sinistra, salottiera e spensierata, si è venuta a creare una situazione insostenibile...

LAUS (PD). Quella è la maggioranza, noi siamo all'opposizione!

MAIORINO (M5S). ...una situazione insostenibile in termini di impatto sociale...

PRESIDENTE. Possiamo far proseguire senza ulteriori commenti?

MALPEZZI (PD). No, perché offende.

PRESIDENTE. Non sta offendendo, altrimenti l'avrei ripresa io.

Prego, senatrice Maiorino.

MIRABELLI (PD). Dovrebbe parlare del decreto-legge.

MAIORINO (M5S). Per via di questa politica di una sinistra salottiera e spensierata si è creata...

LAUS (PD). Ancora!

MAIORINO (M5S). Si è creata una situazione insostenibile in termini sia d'impatto sociale che di costi per lo Stato.

LAUS (PD). Voi vivete in cucina, nel tinello.

PRESIDENTE. Senatore Laus, l'intervento della senatrice rientra perfettamente nelle prerogative di un senatore di esprimersi liberamente in quest'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Se ci fossero delle offese all'opposizione, sarei io la prima a richiamare la senatrice. (*Commenti della senatrice Malpezzi*). Non ne ho ravvedute e vi chiederei cortesemente di far terminare l'intervento.

MARCUCCI (PD). Non ci fidiamo.

PRESIDENTE. Non ci sono, senatore.

MAIORINO (M5S). Una situazione di emergenza perenne che ha favorito lo sviluppo sulla pelle degli immigrati di un *business* incontrollato, cinico e spesso illegale, dalle cooperative che operano senza trasparenza e si arricchiscono senza scrupolo con i migranti, fino agli scandali e alle frodi dei CARA di Mineo, Foggia, Benevento e isola di Capo Rizzuto, con il coinvolgimento della 'ndrangheta e di mafia Capitale.

Per citare le parole della collega Malpezzi che mi ha preceduto, il «vuoto pneumatico» è esattamente il vuoto lasciato dalla vostra politica, il vuoto in cui l'illegalità ha prosperato.

Per non parlare delle vergognose e disumane condizioni in cui chi dice di avere a cuore gli immigrati li ha costretti a vivere come bestie in gabbia...

SUDANO (PD). Il CARA di Mineo lo ha aperto la Lega.

PRESIDENTE. Senatrice, vada avanti.

MAIORINO (M5S). Ho visitato personalmente poche settimane orsono il centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria di Roma e cosa ho visto? Ho visto delle gabbie, onorevoli colleghi, delle gabbie di quelle che non si vedono più neanche negli zoo. Questi sono i CPR che sono stati costruiti da chi ci ha preceduto; questo in particolare sta lì dal 1998, nel silenzio assoluto di chi lo ha istituito.

Per tutto questo dobbiamo rendere grazie a chi ci ha preceduto, che oggi invece ha l'audacia di ergersi a difensore dei diritti degli immigrati e di criticare noi che abbiamo sempre denunciato i loro errori e oggi cerchiamo di porvi un rimedio, ridisegnando il sistema di accoglienza e protezione creato da altri, cercando, peraltro, con ogni mezzo, di fare in modo che l'Europa non lasci da sola l'Italia a gestire il fenomeno migratorio.

Stiamo risolvendo problemi creati da chi ci ha preceduto, ma non ci aspettiamo certo che abbiano il buon gusto di tacere. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del Gruppo PD*).

MIRABELLI (PD). Pure!

MAIORINO (M5S). Alle opposizioni interessa solo mettere in difficoltà la maggioranza con attacchi strumentali, nella speranza di riprendere i loro posti e alla malora il Paese.

MALPEZZI (PD). Mettete la fiducia!

MAIORINO (M5S). Anche su questo decreto-legge, infatti, avete cercato di distorcere la realtà, nascondendo le novità positive in esso contenute, alcune delle quali sono state già precedentemente citate. Penso - per esempio - alla possibilità di usare il braccialetto elettronico per i reati di *stalking* e violenza domestica, introducendo così una speranza di vera protezione per le vittime di questi odiosi crimini, *in primis* le donne naturalmente. Vi sono inoltre norme più stringenti per il noleggio di autoveicoli, divenute necessarie per prevenire vili attacchi terroristici, come quelli verificatisi in ormai diverse città europee. Di questo tuttavia non si parla, perché ad alcuni interessa solo mettere in cattiva luce questo Governo.

Anche in tema di immigrazione il testo in esame introduce importanti cambiamenti.

MARCUCCI (PD). Dillo ai tuoi colleghi.

MALPEZZI (PD). Voi ne create di più.

MAIORINO (M5S). Certo, non basta da solo questo provvedimento a risolvere tutti i problemi che ci avete lasciato in eredità, ma è un primo passo. Infatti, abbiamo lavorato con grande impegno, sia al nostro interno che con i colleghi della Lega, per migliorare in modo significativo il testo approvato dal Consiglio dei ministri. Il MoVimento 5 Stelle ha introdotto la possibilità di prorogare i permessi di



soggiorno per chi fugge da calamità naturali; l'obbligo di rendicontazione pubblica per soggetti privati e cooperative che gestiscono i centri d'accoglienza; la garanzia e il rispetto della dignità umana in tutte le fasi del rimpatrio.

Inoltre, abbiamo impegnato il Governo affinché ogni immigrato che fa richiesta di protezione sia correttamente informato su quali siano tutti i suoi diritti. Questo è soprattutto importante per quelle minoranze LGBT, che qualcuno ha citato poc'anzi in quest'Aula, perseguitate nel loro Paese d'origine per il loro orientamento sessuale, affinché sappiano che qui saranno accolte e protette. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MIRABELLI (PD). Non c'è!

MALPEZZI (PD). No, non è vero! Avete votato contro!

LAUS (PD). Basta!

MAIORINO (M5S). Come MoVimento 5 Stelle continueremo a lavorare per migliorare ancora il sistema di accoglienza e protezione dei rifugiati, conciliando legalità e civiltà, sicurezza e solidarietà. Come è doveroso allontanare dall'Italia l'immigrato che delinque e rappresenta un pericolo per la collettività, è altrettanto doveroso proteggere e integrare l'immigrato che fugge da guerra, povertà o persecuzione, facendone un nostro concittadino con pari doveri e pari diritti.

Oggi siamo dovuti intervenire d'urgenza per gestire l'emergenza e il caos che abbiamo ereditato da chi ha lucrato su uno stato di permanente emergenza, ma adesso possiamo lavorare per ricostruire sulle macerie che ci avete lasciato un sistema di accoglienza efficiente e degno di un Paese civile e veramente democratico. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, vorrei rivolgermi alla Presidenza e ai colleghi, in particolare all'ultima collega che è intervenuta.

PRESIDENTE. Intervenga sull'ordine dei lavori e, quindi, non faccia riferimento all'argomento della seduta.

MARCUCCI (PD). Stavo dicendo che, prima di parlare in Aula su un provvedimento importante come quello in esame, bisognerebbe leggerlo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Carlo Urbani» di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 840 (ore 16,29)**

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il relatore, senatore Borghesi.

BORGHESI, relatore. Signor Presidente, alla luce della discussione sin qui tenutasi e degli interventi svolti, chiederei di posticipare a domani le repliche per poter svolgere un ulteriore approfondimento.

MALPEZZI (PD). Metteteci anche l'emendamento LGBT!

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso che l'Assemblea del Senato fosse convocata di lunedì, perché la settimana era densa e piena di lavoro. Abbiamo fatto aprire il Senato, abbiamo speso dei soldi pubblici. Perché ora dobbiamo sospendere i lavori? Per quale motivo? La maggioranza deve fare degli approfondimenti? *(Commenti della senatrice Bottici)*.

Io chiederei alla Presidenza, visto che è così attenta, di chiedere alla senatrice questore Bottici di non interrompermi mentre parlo, visto che sarebbe il suo ruolo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Alle ore 16,30 si interrompono i lavori e vogliamo capire quali sono gli approfondimenti necessari. Per quali motivi abbiamo fatto aprire l'Aula il Senato di lunedì? Siamo qua, vogliamo lavorare e andare avanti con i lavori. È forse perché è già stato deciso fuori dall'Aula che si metterà la fiducia? È forse perché la maggioranza non è d'accordo sul testo dell'emendamento? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Marcucci.

MARCUCCI (PD). Mi scusi Presidente, ma è una cosa delicata e importante.

PRESIDENTE. Senza ombra di dubbio. (*La senatrice De Petris fa cenno di voler intervenire*). Vedo che intende chiedere la parola anche un'altra collega e io ho capito qual è il suo appunto.

MARCUCCI (PD). Chiedo al Governo e alla maggioranza che ci spieghino. Mi fa piacere che lei abbia capito. Questo mi crea un grande sollievo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LAUS (PD). Era tutto chiaro sino ad un attimo fa.

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, sono veramente esterrefatta. Lei ricorderà, visto che partecipa alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, che da parte della maggioranza si voleva l'assoluta garanzia, tanto che era stata prevista anche l'ipotesi della seduta notturna, che il decreto-legge in esame, in totale emergenza, fosse chiuso entro domani. Adesso qui scopriamo questa proposta, senza che venga offerta alcuna motivazione. Se ci sono dei motivi, che si dicano. Ci sono degli approfondimenti da fare? Si torni in Commissione: allora votate il ritorno in Commissione. Oppure si proceda, perché non credo che gli ulteriori approfondimenti debbano essere fatti per le repliche, visto che conosciamo bene il decreto-legge, che abbiamo seguito passo per passo, tentando di modificarlo in Commissione. Se ci sono delle novità e dei ripensamenti, abbiamo tutta la possibilità di tornare in Commissione. Se ci sono problemi sul maxiemendamento o sulla fiducia o in maggioranza, assumetevi le responsabilità, ma non è più tollerabile che in Conferenza dei Capigruppo si decida un calendario, anzi, lo si chieda con forza, tanto che si voleva dare un tempo ancora più breve per la discussione generale e per il decreto-legge, e poi si arrivi qui e addirittura si rinvi a domani, perché evidentemente continuate ad avere difficoltà e problemi. Signor Presidente, questo è assolutamente inaccettabile.

Tutte le voci, sulla fiducia e la non fiducia: iniziamo l'esame, fate gli approfondimenti, si faccia la seduta notturna che era prevista per questa sera, e cominciamo a votare gli emendamenti. Assumetevi la responsabilità, se ci sono problemi, della discussione oppure, se ci sono ulteriori approfondimenti da fare, si voti qui - e chiediamo di farlo immediatamente - il ritorno in Commissione. Non è tollerabile trattare così l'Assemblea, dopo che c'è stato un approfondimento e un lavoro enorme anche in Commissione, spesso senza risposta. Anche noi abbiamo chiesto approfondimenti e le risposte non ci sono state date, su alcune motivazioni.

Almeno si abbia il coraggio di tornare in Commissione, oppure si continui a lavorare questa sera e questa notte - così avrete tutto il tempo per gli approfondimenti per le repliche - e si comincino a votare gli emendamenti. E piantatela di continuare a far girare le voci su fiducia e non fiducia: assumetevi la responsabilità di quello che dovete fare! (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per esprimere lo sconcerto del Gruppo Forza Italia rispetto questa richiesta, che palesemente ha l'appoggio della maggioranza e del Governo. Abbiamo avuto un'interessante discussione generale, tutti i Gruppi si sono espressi, abbiamo gli emendamenti pronti e si può tranquillamente passare a discutere emendamento per emendamento, non si vede quale bisogno ci sia di ulteriori strani approfondimenti. Se poi, invece, il proposito del Governo è di mettere la fiducia, ebbene lo faccia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Il provvedimento è pronto: in Commissione sono stati approvati molti emendamenti e, visto che lo si sapeva già da diversi giorni, basta metterli in un maxiemendamento, su cui si pone la fiducia, a meno che non si pensi di fare un ulteriore passaggio e magari introdurre ulteriori elementi, del tutto estranei al provvedimento come già ne sono stati approvati in Commissione, magari a Palazzo Chigi. Ma lasciate stare Palazzo Chigi, perché lì poi c'è la manina e chissà cosa ci mette! (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).

Fintanto che non rottamate la Costituzione, le leggi si discutono in Parlamento e non nel "Gran consiglio del contratto di Governo" (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). Dunque proseguiamo qui, per rispetto dei cittadini, del Senato, delle istituzioni e della volontà espressa fino ad ora dall'Assemblea.

*(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Congratulazioni).*

CIRIANI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo, che pure ha seguito con la massima attenzione e anche benevolenza il provvedimento, chiede chiarezza sugli intendimenti della maggioranza. Credo sia un nostro diritto.

Già in Commissione - come ha detto il collega La Pietra in sede di discussione generale - abbiamo assistito, con grande sconcerto, all'esclusione dal dibattito dei nostri emendamenti, perché giudicati estranei alla materia, senza peraltro motivazioni convincenti. L'articolo 81 della Costituzione è usato come una ghigliottina per impedire la discussione sugli emendamenti che vengono considerati "pericolosi" per la maggioranza, magari perché suscettibili di divisioni interne. Ora c'è questa ulteriore richiesta. Con la massima disponibilità al dialogo che abbiamo sempre dimostrato, chiediamo semplicemente che la maggioranza ci dica adesso cosa intende fare domani, se i lavori sono rinviati a domani, perché non vorremmo, domani, rivivere questo psicodramma o commedia dell'arte. Credo infatti che il Senato non meriti un trattamento del genere.

Il relatore, la maggioranza e il Governo ci dicano se intendono apporre la fiducia, quando e su quale testo, nonché con quali tempi potremo esaminare il testo che verrà presentato.

Chiediamo di poter ragionare con la maggioranza - facciamo ancora questo appello - su un testo che sia definitivo, sapendo quali sono gli intendimenti, se la fiducia verrà apposta oppure no e, nel caso, quando e in che termini. Chiediamo semplicemente il rispetto del ruolo dell'opposizione. *(Applausi dal Gruppo Fdl).*

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, se mi consente vorrei intervenire in qualità di senatore Questore, in quanto è stato tirato in ballo il Senato. Vorrei ricordare a tutti i senatori - specialmente al presidente Marcucci - che il Senato è aperto dal lunedì al venerdì e noi ci siamo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

MARCUCCI (PD). E allora lavoriamo!

FERRARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa vuole intervenire, senatore Ferrari?

FERRARI (PD). Vorrei fare una dichiarazione di voto contrario. Il presidente Marcucci è intervenuto sull'ordine dei lavori, in quanto non era per nulla evidente la motivazione per cui è stata richiesta la sospensione dei lavori. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, vorrei utilizzare questo passaggio per mettere in evidenza un fatto politico. Forse, per la prima volta, la maggioranza che sostiene questo Governo passa attraverso una cruna dell'ago molto stretta, con molte confusioni. Questa confusione, politica, culturale e di comprensione del testo e di strategie reciproche tra MoVimento 5 Stelle e Lega, ci sta mettendo di fronte a una richiesta di sospensione di cui non si capisce la motivazione.

Se fosse - ribadisco: se fosse - una richiesta di sospensione motivata dal desiderio di approfondire tutto il lavoro che si è anche evidenziato in un'ampia discussione generale, volto a rivedere dei pareri e presentare nuovi emendamenti, noi saremmo favorevoli, mantenendo le nostre posizioni una volta terminato il lavoro. Ma se la sospensione viene richiesta solo perché il maxi-emendamento di cui si parla, su cui dovrebbe essere apposta la fiducia, non è pronto, o peggio, se in realtà questo Governo intende presentare un maxi-emendamento che comprenda tematiche che non sono state trattate in Commissione e tutto ciò sta avvenendo, sul piano politico, fuori da quest'Aula, allora credo che l'Assemblea non possa che dirsi contraria alla richiesta avanzata.

La maggioranza che sostiene questo Governo - in particolare, la Lega - ha urlato per mesi che l'immigrazione, descritta anche da alcuni colleghi che mi hanno preceduto come un fenomeno diffuso, con una dimensione sociale, economica e politica mai vista, tale da renderlo uno più grandi del nostro tempo, poteva essere spazzata via con una legge, in un tempo brevissimo.

La discussione di questi giorni sulle norme che non raggiungono alcun obiettivo, in realtà, dimostrano



o che questo Governo non ha realmente le capacità per mantenere quell'impegno oppure, cosa più grave, che questo Governo - e mi auguro che lo abbiano compreso i colleghi del MoVimento 5 Stelle, non solo quelli dissidenti, ma anche coloro che hanno manifestamente espresso di essere di destra e quindi di sostenere tutto ciò che è diverso da quello che hanno fatto i Governi di centrosinistra (così è chiara la vostra collocazione) - non ha scelto di risolvere il problema proprio per lasciarlo aperto, proprio per continuare ad alimentare, sotto la forma della paura, di una crescente discriminazione, razziale e non solo, sotto tutte le forme più bieche, che vanno a rendere più debole il tessuto di umanità del nostro Paese, un bisogno che loro pensano sia un bisogno di coloro che, col pugno forte, provano a tenere in mano questo Paese.

Io penso che gli italiani se ne accorgeranno. Noi continueremo, voto per voto - e diciamo di no a questa sospensione perché vogliamo farlo emendamento su emendamento - a contrastare questo provvedimento. C'è chi è dalla parte degli italiani e della loro vita da tutti i punti di vista, a partire dalla dimensione umanitaria, che riguarda la vita delle persone ma anche la sicurezza degli italiani e c'è chi, forse senza che se ne siano accorti tutti nella maggioranza, sta usando la sicurezza degli italiani per scopi politici che, a nostro avviso, non devono sedere in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, metto ai voti la proposta avanzata dal relatore.

**È approvata.**

FERRARI (PD). Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. *(Commenti del senatore Laus)*.

Stiamo procedendo alla controprova, senatore Laus; se si accomoda, chiudiamo le porte e potrà votare. La ringrazio.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvata.**

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**CORRADO (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CORRADO (M5S).** Signor Presidente, gentili colleghi, martedì 23 ottobre il Polo museale della Calabria ha chiuso al pubblico il Parco archeologico di Sibari, dopo un evento meteorologico estremo. Non è stata solo la violenza dell'ennesimo fortunale, però, a causare l'allagamento; la responsabilità va ascritta soprattutto alla panne del sistema di drenaggio adottato di recente, costituito da cosiddette trincee drenanti. Per registrare un calo del livello delle acque è stato necessario riattivare quattro tra le pompe aspiranti che, dismesse a partire dal 2015, per decenni avevano garantito il controllo del livello dell'acqua di falda, altrimenti destinata a sommergere i ruderi.

Non è stato invece possibile riattare, ad oggi, le trincee stesse, pensate proprio per smaltire l'acqua piovana e controllare la risalita dell'acqua di falda, garantendo l'abbattimento dell'ingente consumo elettrico imposto dai vecchi *wellpoint*. Non è stato possibile perché le connesse vasche di raccolta, costruite sotto le strade romane, non sono ispezionabili. Ogni loro riapertura impone lo smontaggio del basolato antico e più tardi il suo riposizionamento: operazioni lunghe, delicate e costose che rischiano di dover essere ripetute annualmente, sempre che - s'intende - la soprintendenza olistica creata dal ministro Franceschini, cui spetta la tutela, sia d'accordo con le scelte del polo museale, mero gestore del parco.

A Sibari, dunque, il problema non è solo quello dei costi della manutenzione ordinaria, comune a tutte le aree archeologiche statali aperte al pubblico. A Sibari si pagano le conseguenze di scelte tecniche senz'altro innovative, ma assai impattanti sul piano della tutela, i cui principi cardine sono stati provvisoriamente accantonati pur di realizzare le trincee, e subito rivelatesi inefficaci e inefficienti.

Ciononostante, dopo l'esondazione del Crati a gennaio 2013, quelle stesse trincee sono state estese al Parco del Cavallo per drenare non le acque meteoriche e di falda ma - consentitemi - molta parte dei famosi 18 milioni di euro spesi dopo quel disastro.

Ho chiesto al MIBACT, provocatoriamente, nei giorni scorsi, di tenere chiuso il Parco di Sibari,

invece di ingegnarsi a trovare un rimedio per tamponare l'emergenza.

Occorre, colleghi, un ripensamento della situazione, che mi piace pensare possa essere lento e lucido. Proprio la fretta e la superficialità, infatti, unite alla brama di denaro, hanno prodotto la criticità odierna. Un ripensamento da affidare a tecnici di alto profilo professionale e immuni al fascino della corruzione. Chiedo troppo?

Il patrimonio culturale del Paese non può essere lasciato nelle mani di individui che fuori e persino nelle fila del Ministero competente, come accaduto a Sibari, fanno l'interesse proprio e di terzi, invece che della collettività, tradendone la fiducia. Auspico perciò che Sibari, da pessimo esempio di gestione di fondi pubblici, possa diventare un modello di buone pratiche, innanzitutto per la stessa amministrazione dei Beni culturali.

Va in questa direzione, del resto, il contratto civico attivato a Sibari da un paio di anni attraverso il patto di integrità stretto tra MIBACT e Actionaid Italia per due progetti finanziati dall'Unione europea, assai meno ricchi di quelli delle trincee drenanti, ma importanti per il futuro del Parco e del museo.

*(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Chiedo la cortesia ai colleghi che stanno lasciando l'Aula di rispettare i senatori che intervengono a fine seduta.

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, sabato mattina la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha ricevuto una lettera intimidatoria. Questo episodio si verifica al termine di una settimana delicata per la città di Torino, iniziata con l'approvazione di un ordine del giorno di contrarietà alla TAV e che si chiudeva proprio sabato con una manifestazione dei Sì TAV, invero poco partecipata. Questo gesto è il culmine di una vile campagna denigratoria, sostenuta anche da una parte dei mezzi di comunicazione nei confronti di Chiara e di tutta l'amministrazione torinese. Un insieme di menzogne, ripetute tante e tante volte, per farle sembrare vere.

Qualcuno vuole dipingere Torino come una città in declino, da cui tutti fuggono per via di scelte sbagliate dell'attuale amministrazione. Eppure, lo scorso fine settimana in città gli alberghi erano *sold out* e i musei pieni. Ma se l'intero Piemonte, e non solo Torino, stenta a riprendersi dalla crisi del 2008 e ha pagato un prezzo più caro di altre Regioni del Nord non può essere certo colpa di una sindaca eletta nel 2016, ma piuttosto di un sistema fragile e mal governato per troppi anni. La colpa di Chiara - colpa per modo di dire - è stata quella di non voler più nascondere i problemi sotto il tappeto, ma di volerli affrontare.

Certo, questo ha scatenato le reazioni di quel "sistema Torino" di cui qualcuno ancora si ostina a negare l'esistenza; quel sistema che ora sta sferrando una pesante offensiva contro una donna, una sindaca, che evidentemente non si piega alle altrui pretese. Questi attacchi offrono lo spunto anche agli squilibrati o, peggio, alla criminalità organizzata, perché ricordiamo che nei lavori preliminari alla TAV è già stata accertata l'infiltrazione mafiosa, che teme di perdere ricchi affari.

Ebbene, a tutti loro diciamo con forza che Chiara Appendino è, prima ancora che una grande sindaca, una grande donna, che non si piegherà e proseguirà la sua strada a testa alta e schiena dritta. A chi l'attacca pretestuosamente voglio dire: non vincerete mai. Infatti, prima di arrivare a lei, troverete tutti noi a difenderla. E poi, come amiamo dire noi del MoVimento 5 Stelle: non si può vincere contro chi non si arrende mai. Forza Chiara! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei esprimere vicinanza a chi in questi giorni ha perso un proprio familiare in quella che si è manifestata come la tempesta perfetta. Anche la mia Regione, la Liguria, ha pagato un duro prezzo e sta piangendo la sua vittima. A ciò si aggiunge un intero comparto letteralmente in ginocchio. Proprio quel mare, che porta lavoro e turismo, in questi giorni ha letteralmente spazzato via tutto.

Oggi non esistono più spiagge, non esistono più stabilimenti balneari e la stagione turistica è dietro l'angolo, come dietro l'angolo c'è la direttiva Bolkestein. All'indomani del disastro, il comparto

balneare si è trovato in una situazione doppiamente sfavorevole. Non soltanto danni ingenti cui fare fronte, ma anche una situazione di diffusa incertezza per il futuro delle concessioni, che mette gli imprenditori di fronte ad un bivio: investire sulla ricostruzione della propria attività, con la paura che nel 2020 l'ascia della Bolkestein cali su di loro, oppure abbandonare tutto.

A fronte di questa situazione e tenendo presente l'impegno di questa maggioranza e del Governo a tutelare il comparto dalle folli conseguenze della direttiva, sconfessata addirittura da chi l'ha scritta, sono sicura che il Parlamento e il Governo sapranno operare per rassicurare gli operatori, affinché il timore della Bolkestein non diventi parte integrante del rischio d'impresa, e sostenere le attività attraverso agevolazioni fiscali. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo innanzitutto per ringraziare la Presidenza che all'inizio della seduta ha ricordato in modo egregio i tristi fatti che ci hanno interessato, come territorio, in questi giorni e nei giorni scorsi. Si tratta di eventi di particolare entità. Io arrivo da una Regione, come la collega che mi ha preceduto, che ha subito un ulteriore danno rispetto a quelli che tutti quanti già conosciamo, però ho sentito molti degli intervenuti parlare di dissesto idrogeologico.

A questo proposito, vorrei richiamare l'attenzione su un dato e riprendo parole che sono apparse sugli organi di comunicazione in questi giorni: «Se non tocchi l'alberello e non draghi il fiume, la natura presenta il conto». «Il bosco vive e deve essere curato e il greto del torrente dragato». *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* «L'inerzia, l'assenza e l'ignoranza a volte sono alla base di questi fatti. La tutela della montagna dovrebbe essere affidata alle comunità locali». Queste parole non sono mie, sono del ministro dell'interno Matteo Salvini, che ha voluto lanciare un messaggio che non soltanto pienamente condivido, ma non vi è ombra di dubbio che gli aiuti, anche economici, sono importanti, ma gli interventi sul territorio, quelli che ineriscono la gestione del territorio che l'uomo deve fare, devono essere consentiti. Mi verrebbe quasi da dire liberamente consentiti, perché tutti siamo d'accordo che la salamandra piuttosto che il rospo ululone debbano essere salvaguardati, ma credo che debba essere salvaguardata anche la vita della gente e spesso e volentieri si tratta di dover fare delle scelte rispetto a questo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Concludo, per far capire quello che stiamo vivendo in una realtà importante dal punto di vista turistico come la Liguria, aggiungendo che la principale località turistica della nostra Regione è isolata e chissà quando potrà essere collegata con i mezzi di comunicazione, se non soltanto via mare, ma quando il mare è grosso quella località, piccola ma importante e conosciuta nel mondo, è isolata. Bene, un tentativo di collegarla allargando un sentiero per poter far fronte ad eventuali necessità di soccorso, è in queste ore fronteggiato e ostacolato da assurde forme di ambientalismo da salotto che chiedono di impedire l'allargamento di un sentiero semplicemente perché interessa il territorio di un parco. Io penso che anche in questi casi i problemi vadano risolti e affrontati e se elementi come il parco sono ostativi per la salute e la salvezza della gente, in alcuni casi vanno eliminati. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Vincenzina Bruzzone: è questo il nome della nostra concittadina di Albisola Superiore che ha perso la vita durante la vera e propria apocalisse che si è abbattuta sulla terra ligure e, susseguentemente, su tutto il Nord e non solo, isole comprese. Una lamiera si è distaccata da un tetto e l'ha colpita a morte, strappandola così in modo brutale all'affetto dei suoi familiari, a cui va il mio personale cordoglio, quello del Gruppo a cui appartengo e, credo di poter dire, anche quello di tutta l'Assemblea del Senato.

Vincenzina è stata l'unica vittima di una tragedia che poteva avere un bilancio ancora più tragico e solo un miracolo del buon Dio ha evitato di costringere altre famiglie a un dolore senza fine.

Da ligure ho vissuto la furia di questa tempesta con amarezza e scoramento, oltre che con comprensibile sgomento. Dopo la ferita lacerante del crollo del ponte Morandi, ancora lutti, ancora dolore e distruzione. Le nostre spiagge, che d'estate rappresentano il luogo della spensieratezza, del

piacevole ritrovo delle nostre famiglie e dei vacanzieri nostri ospiti, sono state spazzate via dalla furia distruttrice del maltempo, che ha ridotto tutto a un cumulo di detriti e macerie, mutando al contempo la morfologia di quel tratto di costa.

Roberto Sasso Del Verme, Marco Melgrati, Mauro De Michelis sono alcuni tra i sindaci dei Comuni tra i più colpiti. Citandoli in quest'Aula vorrei citarli tutti, esprimendo loro il nostro sostegno e il ringraziamento, perché sin dai primi momenti e dai primi istanti succeduti alla furia erano sulle strade, nelle vie e nelle piazze dei loro Comuni a confortare, a sostenere e a coordinare i primi soccorsi.

Antonio Ugo, Giampiero Colli, Pietro Accame, Roberto Cancellara: loro invece non sono amministratori, ma commercianti, imprenditori balneari ed esercenti che cito quasi a generale rappresentanza di quanti hanno perso la loro attività, il proprio esercizio e il proprio stabilimento balneare, vedendo sfumare i sacrifici di una vita. Le amministrazioni, come ho detto, non li hanno lasciati soli, ma da subito sono stati pronti a fare il loro dovere: quello di assistere i cittadini.

Sono però sicuro che questo Governo avrà, come ha avuto per la situazione del Ponte Morandi e il suo dramma, la stessa sensibilità e la stessa accortezza per i territori devastati, per tutti i territori nessuno escluso, e cogliere questa occasione, seppur nefasta, per dare risposte concrete.

Non citerò anch'io la situazione dei balneari già ampiamente descritta dalla senatrice Pucciarelli, ma sono sicuro delle risposte che questo Governo darà, anche in tempi brevi.

I liguri sono un popolo forte e sono ospitali il giusto. I nostri nonni hanno i volti segnati dalla salsedine e dal sole. La nostra terra è fatta di acqua e di scogli; ecco, proprio come gli scogli, *i me possan spusta', ma no mi spaccan*, signor Presidente: ci spostano, ma non ci spaccano. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[COLTORTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLTORTI (M5S). Signor Presidente, cari colleghi, questa mattina vari parlamentari si sono espressi sui lutti causati dai disastri associati agli eventi eccezionali che hanno colpito da Nord a Sud il nostro Paese. Molti si sono espressi nel dire che si debbono dare risposte concrete ai nostri cittadini e invitano il Governo attuale a farlo.

Appare palese come i disastri abbiano ragioni molteplici che, spesso, non sono da ricondurre solamente a eventi piovosi, anche con valori molto sopra la media. Le condizioni e la vulnerabilità del territorio giocano un ruolo importantissimo. Condizioni e vulnerabilità sono funzione di come è stato trattato il territorio e delle iniziative che sono state prese per abbattere le pericolosità e i rischi. Ci si deve dunque chiedere cosa sia stato fatto negli anni passati per individuare la pericolosità e i rischi geologici, perché il territorio italiano - che tutti riconoscono essere fragile - può essere più o meno fragile in funzione di come è stato trattato.

Tutti si sono rammaricati che il presente Governo abbia cancellato la struttura del programma «Italia sicura», nel quale erano state stanziati varie centinaia di milioni di euro per il dissesto idrogeologico. È evidente come gli interventi non abbiano sortito grandi effetti.

Certamente negli ultimi anni si sono verificati più eventi estremi del passato, ma nessuno questa mattina ha richiamato l'importanza dei cambiamenti climatici associati principalmente all'emissione di CO<sub>2</sub> e ad altri gas serra. Che politica è stata fatta per il contenimento delle emissioni? Ora, questo Governo sta andando rapidamente verso l'utilizzo sempre più diffuso delle rinnovabili per archiviare le energie fossili.

Ricordo inoltre che il surriscaldamento globale è anche associato alla progressiva deforestazione delle aree tropicali umide ed equatoriali. Questo è da associare all'aumento della popolazione come anche della povertà. Nelle aree saheliene, al margine del Sahara, la principale fonte di reddito è l'agricoltura e l'allevamento, che avvengono tramite deforestazione, la stessa deforestazione che negli ultimi anni, per speculazione da parte delle grandi multinazionali, sta interessando tutto il Sud-Est asiatico. Le aree disboscate si surriscaldano maggiormente di quelle con vegetazione e questo accentua i contrasti termici tra le aree emerse e quelle marine con accentuazione dei fenomeni estremi alle medie latitudini, cioè nel nostro Paese.

È dunque importante intervenire quanto prima e in maniera massiccia sulla limitazione delle emissioni

e anche sull'utilizzo indiscriminato degli ecosistemi forestali e questa è un'azione che dobbiamo fare congiuntamente e trasversalmente, cercando un modello economico più consapevole delle conseguenze degli interventi antropici sul sistema atmosferico. Vi ringrazio per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[LEONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (M5S). Signor Presidente, colleghi, nel porgere da parte mia e dei colleghi le accorate condoglianze ai familiari delle vittime del maltempo degli scorsi giorni in Sicilia, fa specie l'idea di accostare il focolare domestico alla morte con annegamento per esondazione di un fiume: tra le vittime due bambini, come nel caso di Casteldaccia, mentre siamo ancora in apprensione per le sorti del giovane pediatra palermitano, disperso nel tragitto per raggiungere il luogo di lavoro, Corleone.

Sulla base di ciò non posso esimermi dal denunciare il dissesto idrogeologico, con decenni di abbandono del territorio da parte delle istituzioni che hanno determinato la situazione attuale; a questo hanno concorso anche le politiche di *austerità* adottate dagli scorsi Governi.

È giunta l'ora di far tornare alla ribalta gli interessi primari dei nostri cittadini e fra questi c'è sicuramente quello della sicurezza. Non è più tollerabile che, a causa dei cambiamenti climatici e dell'obsolescenza del nostro patrimonio edilizio, viario e infrastrutturale, gli enti locali non dispongano di risorse atte alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Bisogna restituire ai Comuni la libertà di manovra nella gestione dei loro territori. Inoltre, urge fare un'anagrafica del nostro patrimonio edilizio, impegnare le categorie tecniche e uscire dalla logica emergenziale, utilizzare le imprese locali per le manutenzioni e la messa in sicurezza dei territori. Ciò darebbe peraltro ossigeno ai Comuni e un impatto positivo a livello microeconomico nell'immediato e, più in là, a livello macroeconomico. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire, anche se solo per pochi minuti, per attirare la sua attenzione e quella dell'Assemblea su alcuni episodi che si sono verificati in queste ultime ore nella mia terra, in Campania. Nel giro di pochissime settimane c'è stato il sesto incendio in uno degli impianti più significativi e più importanti della Campania per il ciclo di smaltimento dei rifiuti.

Non sappiamo che cosa ci sia dietro questi incendi ed è giusto che la magistratura, col supporto ovviamente di tutte le Forze dell'ordine, svolga le indagini per verificare la loro natura. Una cosa, però, mi ha lasciata abbastanza esterrefatta e basita: le parole tanto forti del ministro Costa, che ha dichiarato che siamo sotto attacco, preannunciando, per il prossimo 19 novembre, un intervento del Governo.

Intanto, vorremmo sapere in che cosa consisterà l'impegno del Governo, ma soprattutto vorremmo approfittare di questa occasione per dire che proprio quelle forze di maggioranza che oggi esprimono il Governo e hanno dunque una responsabilità di Governo sono state protagoniste dei principali e dei più grandi no che sono stati detti alla costruzione di un ciclo serio e integrato di smaltimento dei rifiuti. Qualunque sia la natura di questi roghi e di questi incendi, è evidente che la saturazione, ma soprattutto il cattivo funzionamento di questi siti rappresentano terreno fertile per qualsiasi tipo di intervento fatto a danno di questi siti, con la minaccia ovviamente per la salute dei cittadini, che a noi sta a cuore tutelare sopra ogni altra cosa.

Siamo d'accordo quindi con l'invio delle Forze dell'ordine a presidio di quei luoghi, così da evitare che vengano appiccati ulteriori incendi e roghi dolosi o quali che essi siano. Il punto vero, però, è quali misure si intendono adottare da parte del Governo e delle forze di maggioranza oggi chiamate ad esercitare responsabilità di governo. Queste sono tenute non soltanto a dire dei no o che cosa non si può fare e perché, ma devono dire con quali interventi efficaci, seri e strutturali si risolve un problema che - ricordo - grava su tutti i cittadini campani con una tassa che è tra le più alte in Italia, a dispetto del fatto che il ciclo dei rifiuti in Campania non è autosufficiente e tanti rifiuti vengono portati fuori dalla Regione o addirittura all'estero, con costi esorbitanti. A questo si aggiunge che quel tipo di sistema costituisce un terreno fertile per gli incendi che vengono puntualmente appiccati e per un tipo



di emergenza che si potrebbe tranquillamente evitare.

Oggi noi vogliamo sapere quali sono le risposte strutturali che questo Governo vuole mettere in campo, quindi basta passerelle e si passi, finalmente, dai no e dalla demagogia usata e speculata anche sulla pelle dei cittadini a proposte concrete e serie di Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[SANTILLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, colleghi, non volevo intervenire perché oggi ho sentito già molti interventi in tema di difesa del suolo, ma dopo le parole della senatrice Valente non ne posso fare a meno. Le sue richieste le deve andare a fare al suo presidente della Regione Campania, del PD, perché è lui il colpevole di questa criticità campana. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lo vada a chiedere a De Luca che cosa ha fatto...

PRESIDENTE. Senatore Santillo, lei doveva svolgere un intervento di fine seduta, non può fare un dibattito con la collega, se è così le tolgo la parola.

SANTILLO (M5S). Sto parlando in generale, Presidente. Il Governo sta ponendo in atto delle misure, come abbiamo sentito, e il 19 novembre ci sarà un Consiglio dei ministri in Campania, dove la situazione è critica, c'è la georeferenziazione dei siti, c'è la proposta di controllare i siti anche attraverso i militari e in questi giorni stiamo sentendo quali sono le proposte.

In tema di difesa del suolo, mi preme dire come sono più di cinquant'anni che in questo Paese non si fanno attività sul territorio. Ricordiamo l'istituzione della Commissione De Marchi, di cui ricorre il cinquantenario proprio il 30 gennaio 2019, e da allora, se non si passa attraverso eventi straordinari come Sarno, in realtà il Governo del Paese poco ha fatto e per la prima volta in questo Paese il Governo sta mettendo mano, in condizioni ordinarie, ad effetti emergenziali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di martedì 6 novembre 2018**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 6 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 17,08).

*Allegato B*

#### **Testo integrale dell'intervento del senatore Barbaro nella discussione generale del disegno di legge n. 840**

La conversione in legge del decreto sicurezza conferisce a questo Parlamento l'onere e la responsabilità di un intervento normativo di cui il Paese ha effettivo bisogno: se lo Stato, infatti, non riesce a garantire la sicurezza dei cittadini, non può garantire altri diritti; una società che non protegge dalla violenza, dalla prevaricazione, dalla criminalità, dal fanatismo e dal terrorismo, di fatto, non è una società libera.

L'equilibrio tra libertà e sicurezza è uno dei compiti più difficili affidati al legislatore, in quanto la seconda, necessaria per garantire la prima, se adopera misure blande non raggiunge il suo scopo. Se diviene eccessiva o oppressiva, si trasforma in un limite alla libertà individuale.

Occorre quindi individuare la giusta dose di sicurezza da somministrare al contesto civile, di modo che il vivere ordinato garantisca a tutti il massimo della libertà, senza che essa comporti nocimento agli altri individui o in genere alla collettività.

Ciò premesso in una attenta disamina di ogni interesse in gioco, condividiamo in particolare la scelta di estendere all'ambito urbano e civile, un istituto come quello del DASPO, nato in seguito agli episodi di violenza afferenti le manifestazioni sportive.

Una misura congrua e opportuna, condivisa da larga parte della pubblica opinione, che troppe volte si

è vista costretta a lamentarsi della inefficacia preventiva delle misure di sicurezza pubblica.

Ma nel decreto non ci sono solo riferimenti indiretti allo sport.

Grazie all'emendamento presentato ed approvato in Commissione dai colleghi Pirovano, Saponara, Calderoli e Augussori viene introdotta una novità importante e significativa, di grande portata politica: i costi per la sicurezza derivanti dall'organizzazione delle partite di calcio posti a carico delle società sportive vengono innalzati. Da un minimo di 1 per cento passano al 5 per cento; da un massimo del 3 per cento passano al 10 per cento degli incassi revenienti da ogni singolo evento.

Non si tratta solo di un evidente e già di per sé legittimo intento di contenere la spesa pubblica. Ci troviamo di fronte ad un primo e deciso passo per richiamare il mondo del calcio all'assunzione delle proprie responsabilità. Responsabilità verso gli appassionati che vogliono tornare a vivere serenamente sane giornate di svago sportivo. Responsabilità e rispetto verso le Forze dell'ordine sulle cui spalle grava un impegno logistico ed umano non indifferente. Impressionanti sono le cifre: 50 milioni annui circa a carico dello Stato; 1.600 agenti feriti in un decennio; 165.000 agenti impiegati nel 2017. A fronte di tutto ciò un evidente paradosso: l'Italia è l'unico Paese al mondo che finanzia attraverso il CONI, la propria Federcalcio con 30 milioni annui. Ci sarebbe da aprire una parentesi. Per non parlare degli oneri sostenuti dai Comuni per garantire la presenza delle polizie locali, necessaria alla viabilità nei dintorni degli stadi.

Responsabilità, infine, nei confronti del mondo dello sport tutto, soprattutto quello di base, al quale si sottraggono le risorse che invece potrebbero ad esso essere destinate.

La *ratio* di questa parte del provvedimento, quindi, è sicuramente coerente con gli indirizzi che il Governo sta ponendo in essere in tutta la materia sportiva nel suo complesso. Un indirizzo teso a ridurre l'eccesso di delega che lo Stato ha conferito alle istituzioni sportive ma che ha solo prodotto autoreferenzialità e verticismo.

È anche vero che il mondo del calcio per tanti anni ha contribuito, attraverso il totocalcio, al finanziamento di tutto lo sport italiano, ma ad oggi, il calcio è sempre più *business* e meno sport.

E allora, se deve e vuole rimanere solo *business*, la risposta dello Stato non può che essere quella odierna. Non per un intento punitivo, sia ben chiaro, ma per una naturale redistribuzione dei ruoli.

Si continua a parlare della funzione sociale del calcio ma non si riesce più a capire in cosa consista. Nei ritorni fiscali che produce? Lo possiamo sostenere di tante altre attività produttive.

L'unica certezza che abbiamo è che la degenerazione commerciale, ha solo indebolito la mutualità sportiva e la percezione sociale del calcio.

Sul punto andrebbe introdotta una riflessione sulle responsabilità del PD e di tutti i Ministri che ha chiamato a governare lo sport italiano: Veltroni, Melandri, Lotti. Chi per un verso, chi per un altro, in momenti diversi hanno introdotto, difeso e consolidato il virus che ha minato alle fondamenta il principio cardine dello sport italiano: ossia il perseguimento del fine di lucro nel nostro ordinamento sportivo.

Ma di questo avremo modo di parlare in altre circostanze.

Tornando all'emendamento, per quale motivo dovremmo quindi continuare ad assistere inermi ad una deriva che di sportivo ha ben poco. Per quale motivo attraverso l'inerzia dello Stato dovremmo contribuire ad alimentare correnti di pensiero che vorrebbero eliminare alla radice fenomeni sportivi non ritenuti redditizi per il sistema, come il Chievo Verona, il Sassuolo, l'Empoli o il Frosinone.

Per non parlare poi della volontà ormai manifesta di depauperare il panorama calcistico nazionale per dar vita alla superlega europea.

Allora ben venga questo provvedimento. Soprattutto se esso può essere considerato propedeutico al ritorno di un calcio patrimonio di tutti e non di pochi eletti.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Comincini, Crimi, De Poli, Faraone, Giarrusso, Lonardo, Marino, Masini, Merlo, Mininno, Monti, Napolitano, Parente, Ronzulli, Santangelo, Sbröllini, Siri e Stefano.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: La Russa, per attività di rappresentanza del Senato; Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la

cooperazione in Europa (OSCE).

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 26 ottobre 2018, è stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), approvata nella seduta del 17 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM(2018) 460 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 6).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

#### **Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 30 ottobre 2018, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione i senatori: Gregorio De Falco, Valeria Fedeli, Tony Chike Iwobi, Carlo Martelli, Paola Nugnes, Marinella Pacifico, Nazario Pagano, Massimo Ruspandini, Elena Testor e Cristiano Zuliani.

Il Presidente della Camera dei deputati, nella stessa data, ha chiamato a far parte del medesimo Comitato i deputati: Fabiana Dadone, Piero De Luca, Flavio Di Muro, Francesca Galizia, Filippo Giuseppe Perconti, Laura Ravetto, Ivan Scalfarotto, Giorgio Silli, Manuel Tuzi e Eugenio Zoffili.

#### **Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 31 ottobre 2018, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza i senatori: Luisa Angrisani, Stefano Bertacco, Paola Binetti, Caterina Bini, Paola Boldrini, Marzia Casolati, Lello Ciampolillo, Grazia D'angelo, Barbara Floridia, Francesco Maria Giro, Lucio Malan, Raffaella Fiormaria Marin, Susy Matrisciano, Raffaele Mautone, Edoardo Patriarca, Licia Ronzulli, Maria Saponara, Liliana Segre, Pierpaolo Sileri e Julia Unterberger. Il Presidente della Camera dei deputati, nella stessa data, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Maria Teresa Bellucci, Rossana Boldi, Fabiola Bologna, Francesca Businarolo, Vittoria Casa, Laura Cavandoli, Rosa Maria Di Giorgi, Ketty Fogliani, Veronica Giannone, Claudia Gobbato, Carmela Grippa, Anna Macina, Patrizia Marrocco, Ubaldo Pagano, Patrizia Prestipino, Michela Rostan, Paolo Siani, Maria Spena, Gilda Sportiello e Giuseppina Versace.

#### **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 30 ottobre 2018, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale i senatori: Stefano Collina, Donatella Conzatti, Gabriella Di Girolamo, Vasco Errani, Roberta Ferrero, Marco Marsilio, Fiammetta Modena, Giuseppe Pisani, Vincenzo Presutto, Paolo Saviane, Rosellina Sbrana, Giancarlo Serafini, Dario Stefano, Sergio Vaccaro e Gelsomina Vono.

Il Presidente della Camera dei deputati, nella stessa data ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Andrea Caso, Alessandro Cattaneo, Roger De Menech, Gian Mario Fragomeli, Alessandro Giglio Vigna, Nicola Grimaldi, Cristian Invernizzi, Vita Martinciglio, Luca Migliorino, Pietro Navarra, Marco Osnato, Angela Raffa, Francesca Anna Ruggiero, Paolo Russo e Roberto Turri.

#### **Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 30 ottobre 2018, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere i senatori: Teresa Bellanova, Giacomo Caliendo, Antonella Campagna, Margherita Corrado, Giovanni Endrizzi, Antonella Faggi, Laura Garavini, Mario Michele Giarrusso, Pietro Grasso, Antonio Iannone, Elio Lannutti, Alessandrina Lonardo, Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori, Franco Mirabelli, Enrico Montani, Nicola Morra, Marco Pellegrini, Pasquale Pepe, Antonio Saccone, Christian Solinas, Raffaele Stancanelli, Dieter Steger, Valeria Sudano, Francesco Urraro e Luigi Vitali.

Il Presidente della Camera dei deputati, nella stessa data, ha chiamato a far parte della medesima



Commissione i deputati: Davide Aiello, Piera Aiello, Stefania Ascari, Vittoria Baldino, Giusi Bartolozzi, Gianluca Cantalamessa, Andrea Caso, Andrea Dara, Wanda Ferro, Paolo Lattanzio, Maurizio Lupi, Carmelo Miceli, Luca Migliorino, Dalila Nesci, Andrea Orlando, Erasmo Palazzotto, Luca Rodolfo Paolini, Nicola Pellicani, Antonio Pentangelo, Erik Umberto Pretto, Angela Salafia, Jole Santelli, Gianni Tonelli, Walter Verini e Pierantonio Zanettin.

**Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 30 ottobre 2018, ha nominato componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati i senatori: Francesco Battistoni, Simone Bossi, Luca Briziarelli, Vincenzo D'arienzo, Andrea Ferrazzi, Barbara Floridia, Antonio Iannone, Albert Laniece, Arnaldo Lomuti, Pietro Lorefice, Giuseppe Moles, Paola Nugnes, Paolo Ripamonti, Maria Virginia Tiraboschi e Fabrizio Trentacoste.

Il Presidente della Camera dei deputati, nella stessa data, ha nominato componenti della medesima Commissione i deputati: Silvia Benedetti, Chiara Braga, Angela Colmellere, Antonio Del Monaco, Marzia Ferraioli, Caterina Licatini, Rossella Muroi, Tullio Patassini, Renata Polverini, Manfredi Potenti, Fausto Raciti, Ivan Scalfarotto, Giovanni Vianello, Stefano Vignaroli e Alberto Zolezzi.

**Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 25 ottobre 2018, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 10 luglio 2018, i senatori: Airola, Binetti, Bonino, Botto, Cirinnà, Craxi, De Vecchis, Donno, Fedeli, Giammanco, Guidolin, Iori, Maiorino, Marinello, Masini, Assuntela Messina, Montevecchi, Patuanelli, Pianasso, Pillon, Pucciarelli, Rauti, Rossi, Russo e Unterberger.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (909)

(presentato in data 02/11/2018)

*C.1209 approvato dalla Camera dei deputati.*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Gaudio Felicia, Castellone Maria Domenica, Sileri Pierpaolo, Castiello Francesco, Lucidi Stefano, Campagna Antonella, Angrisani Luisa, Piarulli Angela Anna Bruna

Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante (899)

(presentato in data 25/10/2018);

senatore Cerno Tommaso

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia (900)

(presentato in data 25/10/2018);

senatori Turco Mario, Puglia Sergio

Misure per il riordino del settore dei call center (901)

(presentato in data 25/10/2018);

senatori Coltorti Mauro, Santillo Agostino, Dessi' Emanuele, Di Girolamo Gabriella, Lupo Giulia, Patuanelli Stefano, Ricciardi Sabrina

Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi radiotelefonici (902)

(presentato in data 25/10/2018);

senatori Bini Caterina, Faraone Davide, Boldrini Paola

Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare (903)

(presentato in data 25/10/2018);

senatori Nencini Riccardo, Totaro Achille, Faraone Davide, Rizzotti Maria, Buccarella Maurizio, Bini

Caterina, Binetti Paola

Riconoscimento della disprassia come disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e accademica, dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale nonché del conseguimento della patente di guida (904)

(presentato in data 25/10/2018);

senatori Rauti Isabella, Ciriani Luca, Balboni Alberto, de Bertoldi Andrea, Fazzolari Giovanbattista, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Ruspandini Massimo, Totaro Achille, Urso Adolfo

Modifica all'articolo 37 del codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato militare (905)

(presentato in data 25/10/2018);

senatori Patriarca Edoardo, Nannicini Tommaso, Laus Mauro Antonio Donato, Alfieri Alessandro, Boldrini Paola, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Arienzo Vincenzo, Fedeli Valeria, Giacobbe Francesco, Iori Vanna, Manca Daniele, Misiani Antonio, Parrini Dario, Pittella Gianni

Contributo di solidarietà sulle pensioni di importo più elevato a favore di un sostegno straordinario alle future pensioni calcolate con il sistema contributivo (906)

(presentato in data 25/10/2018);

senatori Puglia Sergio, Paragone Gianluigi, Pellegrini Marco, Lanzi Gabriele, Nocerino Simona Nunzia, Vaccaro Sergio, Castellone Maria Domenica, Moronese Vilma, Romano Iunio Valerio, Fede Giorgio, Lannutti Elio

Modifica all'articolo 19 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di semplificazione della tassazione del trattamento di fine rapporto (907)

(presentato in data 25/10/2018);

senatori Rojc Tatjana, Bressa Gianclaudio

Disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della prima Guerra mondiale (908)

(presentato in data 26/10/2018);

senatore Mallegni Massimo

Disposizioni in materia di tutela e prevenzione sull'utilizzo distorto dei servizi informatici (910)

(presentato in data 29/10/2018);

senatrice Vono Gelsomina

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (911)

(presentato in data 30/10/2018);

senatore Mantero Matteo

Disposizioni in materia di eutanasia (912)

(presentato in data 30/10/2018);

senatori Faraone Davide, Sudano Valeria, Laus Mauro Antonio Donato

Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale (913)

(presentato in data 30/10/2018);

senatore Quagliariello Gaetano

Modifica alla legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di disambiguazione normativa in tema di unioni civili e adozioni (914)

(presentato in data 31/10/2018);

senatori Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, de Bertoldi Andrea

Norme in materia di elezioni delle province e delle città metropolitane volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale (915)

(presentato in data 05/11/2018);

senatori Iori Vanna, Malpezzi Simona Flavia, Verducci Francesco, Rampi Roberto  
Modifiche all'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di educatori professionali socio-pedagogici nelle strutture socio-sanitarie (916)  
(presentato in data 05/11/2018);  
senatori Urso Adolfo, Rauti Isabella, Balboni Alberto, de Bertoldi Andrea, Zaffini Francesco  
Istituzione del Ministero del mare (917)  
(presentato in data 05/11/2018).

### **Disegni di legge, assegnazione**

#### *In sede redigente*

#### *11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Toffanin Roberta ed altri

Disposizioni in materia di caregiver familiare (890)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)  
(assegnato in data 26/10/2018);

#### *9<sup>a</sup> Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare*

Dep. Gallinella Filippo, Dep. Gagnarli Chiara

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile (878)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

*C.183 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 31/10/2018);

#### *11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Laus Mauro Antonio Donato

Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti (868)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)  
(assegnato in data 31/10/2018).

#### *In sede referente*

#### *Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite*

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro infrastrutture e trasporti Toninelli ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (909)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

*C.1209 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 02/11/2018).

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali in data 02/11/2018 i senatori Mirabelli Franco, Parrini Dario, Collina Stefano, Cerno Tommaso, Zanda Luigi hanno presentato la relazione 840-A/bis di minoranza sul disegno di legge:

"Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" (840)  
(presentato in data 04/10/2018).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 31/10/2018 la 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Urso Adolfo ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori" (494)

(presentato in data 18/06/2018)

Sen. Patuanelli Stefano ed altri

"Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario" (690)

(presentato in data 19/07/2018) ;

in data 30/10/2018 la 12<sup>a</sup> Commissione permanente Sanità ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Boldrini Paola, Sen. Iori Vanna

"Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione" (92)

(presentato in data 23/03/2018)

Sen. Castellone Maria Domenica ed altri

"Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione" (535)

(presentato in data 28/06/2018).

#### **Disegni di legge, ritiro**

In data 30 ottobre 2018, il senatore Steger ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Steger ed altri. - "Modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'attribuzione dell'autonomia integrale alle province autonome di Trento e di Bolzano" (43).

#### **Inchieste parlamentari, deferimento**

In data 30 ottobre 2018 è stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare, che reca il numero di sottoscrizioni di cui all'articolo 162, comma 2, del Regolamento:

*alla 1a Commissione permanente* (Affari costituzionali):

Papatheu ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle notizie false e della disinformazione online" (*Doc. XXII*, n. 15), previo parere della 2a, della 5a e della 10a Commissione permanente.

#### **Indagini conoscitive, annunzio**

L'8a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici.

#### **Affari assegnati**

È stato deferito, in data 30 ottobre 2018, alla 9a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) (Atto n. 101).

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 29 ottobre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 2018, n. 14 - la proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Agostino Biancafarina a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 9).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 31 ottobre 2018 - alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 20 novembre 2018.

#### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 30 ottobre 2018, ha presentato un nuovo testo del progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2019 (*Doc. XI*, n. 1), già trasmesso in data 16 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 24 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 3).

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, con lettera in data 16 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C - 196/13), aggiornata al mese di giugno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXXXV*, n. 1).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 29 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni riunite 1a e 14a (*Doc. CCXXXVI*, n. 1).

#### **Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione**

Il Ministro per gli affari europei, con lettera pervenuta in data 29 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la seguente comunicazione concernente l'avvio di procedura d'infrazione - notificata il 26 settembre 2018 - ai sensi dell'articolo 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2018/0264, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. La predetta comunicazione è trasmessa all'11a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 17).

#### **Governo, trasmissione di atti concernenti procedure di infrazione**

Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 19 ottobre 2018 ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2018/0264, - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 17/1).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 23 e 25 ottobre 2018, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 73);

degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), per gli esercizi dal 2015 al 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc.*

XV, n. 74);

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Società per Azioni (IPZS S.p.A.) per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 75*).

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 19 ottobre 2018, ha trasmesso la deliberazione n. 20/2018/G - Relazione concernente "Sviluppo tecnologico ed interventi nel settore aeronautico".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 102).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della regione Friuli-Venezia Giulia concernente: "Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete trans-europea dei trasporti (COM(2018) 277 definitivo)".

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 8a e 14a Commissione permanente (n. 15).

#### **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 24 ottobre 2018, ha trasmesso un testo di osservazioni e proposte in merito alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 103).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Leone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00266 della senatrice Moronese ed altri.

Mozioni

[IANNONE](#), [STANCANELLI](#), [MARSILIO](#), [LA PIETRA](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [URSO](#), [GARNERO SANTANCHE'](#) - Il Senato,

premesso che:

nello scenario economico italiano, aggravato dalle conseguenze della situazione finanziaria internazionale, continua a porsi in primo piano la questione di una nazione ancorata a due differenti velocità di sviluppo, la cui più diretta conseguenza è l'inasprimento dei divari tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, e le diseguaglianze interne alle stesse aree del Mezzogiorno; l'obiettivo di ottenere un tasso di crescita del Mezzogiorno significativamente e stabilmente superiore a quello medio dell'Unione europea e del resto della nazione è lontano dall'essere raggiunto; la crisi economica ha inciso e sta incidendo in misura significativa sulla produzione, sui consumi, sull'attività delle piccole e medie imprese, soprattutto allocate nel Mezzogiorno d'Italia e, pertanto, si estrinseca, ogni giorno di più, l'esigenza di una rinnovata e prioritaria attenzione per il Sud rispetto alle tematiche delle infrastrutture, dell'istruzione, del *welfare* e del lavoro, della salute e dell'ambiente; temi impegnativi che rappresentano, però, diritti fondamentali delle persone ispirati al rispetto dei bisogni generali della nazione, e non di particolari tendenze politiche o regionali; è un dato di fatto che le regioni del Sud Italia hanno subito, con molta più forza, i segni della crisi economica, e ciò è evidenziato anche dai dati relativi alla disoccupazione giovanile e alla conseguente emigrazione, come anche da quelli relativi al reddito e alla povertà;

le cause primarie possono essere rinvenute in una condizione complessiva del Mezzogiorno che è data dalle infrastrutture, dall'impianto economico produttivo, dalla crisi imprenditoriale, e che rende questi territori particolarmente vulnerabili;

la distanza tra il Centro-Nord e il Sud non si limita al Pil *pro capite* (la quota di Pil generata nel Nord è aumentata di 1,2 punti percentuali, mentre quella del Sud e delle isole è diminuita di 0,9 punti percentuali), ma riguarda tanti altri indicatori, come la continua migrazione delle forze giovanili verso altre regioni e verso l'estero, l'elevato numero di giovani che abbandonano gli studi in ragione delle

condizioni di disagio complessivamente percepite, l'irrilevante capacità di attrazione di investimenti dall'estero, il peso ancor maggiore rispetto al resto della nazione della burocrazia, dell'inefficienza istituzionale, della corruzione, della lentezza giudiziaria, dell'economia sommersa, della mancanza di strutture sanitarie adeguate;

inoltre, sul mancato sviluppo delle regioni meridionali incide pesantemente la criminalità organizzata; le anticipazioni al rapporto Svimez 2018 sull'economia e la società del Mezzogiorno hanno evidenziato che "L'occupazione, nella media del 2017 nel Mezzogiorno, è di 310 mila unità inferiore al 2008 mentre nel complesso delle regioni del Centro-nord è superiore di 242 mila unità. Il tasso di occupazione è ancora due punti al di sotto del 2008 nelle regioni meridionali (44 per cento nel 2017, era 46 per cento nel 2008), mentre ha recuperato i livelli 2008 nel Centro-nord";

nell'ultimo decennio, nell'ambito del sistema infrastrutturale e dei trasporti nel Mezzogiorno si è assistito a una forte perdita di competitività, anche a causa del fatto che a fronte di un incremento della dotazione infrastrutturale nel Centro-Nord per autostrade, nel Mezzogiorno si è assistito ad una progressiva diminuzione in termini sia quantitativi sia qualitativi;

inoltre, nello stesso periodo, la dotazione ferroviaria ordinaria ha registrato una contrazione concentrata nel Mezzogiorno;

il Sud della nazione presenta, nel complesso, una dotazione infrastrutturale, in ferrovie e autostrade, addirittura inferiore rispetto ai Paesi dell'est dell'Europa e ciò rappresenta un formidabile freno alla possibilità di esportare, di attrarre turisti, di crescere;

ai sensi della vigente normativa, in forza del criterio che lega gli investimenti pubblici ordinari da destinare alle singole Regioni alla popolazione residente, già previsto dalla legge di bilancio per il 2017, è assegnata alle Regioni meridionali una quota pari al 34 per cento di tali investimenti; tale quota appare insufficiente a recuperare il divario con la parte settentrionale della nazione;

i patti per il Sud ed il *masterplan* per il Mezzogiorno assegnano alle città metropolitane cospicue risorse ma, a seguito della "riforma Delrio" (di cui alla legge n. 56 del 2014), tali enti si trovano, di fatto, nell'impossibilità di gestire le risorse loro assegnate;

anche i profili ambientali destano maggiore preoccupazione nel Mezzogiorno: gli ultimi Governi hanno dovuto nominare diversi commissari straordinari a seguito delle pesanti pene pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato rispetto della vigente normativa europea in materia ambientale;

il commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue a seguito della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 31 maggio 2018, ad esempio, si occupa di impianti di depurazione situati per l'80 per cento nel Mezzogiorno; a fronte di tale inadempienza, l'Italia ha dovuto pagare una somma forfettaria pari a 25 milioni di euro e una penalità di 165.000 euro al giorno, pari a 30.112.500 euro, per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per adeguare gli impianti alla normativa europea;

analogo discorso vale per il commissario per la bonifica delle discariche abusive, oggetto della sentenza di condanna del 2 dicembre 2014 con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di circa 40 milioni di euro e di una penalità semestrale di oltre 42 milioni di euro, a seguito dell'accertamento della non conformità alla normativa europea di 200 discariche abusive esistenti sul territorio italiano, in particolare, nel Mezzogiorno;

dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane risulta che l'aspettativa di vita "è diseguale e nel Mezzogiorno si vive in media fino a 4 anni in meno"; i dati sono chiari: in Campania si registra un aumento del 28 per cento di mortalità per tumori e malattie croniche rispetto alla media nazionale del 2,3 per cento, in Sicilia del 10 per cento in più, in Sardegna del 7 per cento e in Calabria del 4,7 per cento in più;

nel Sud, inoltre, una persona su 5 dichiara di non aver soldi per pagare le proprie cure; si tratta di quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali; ciò a fronte di una spesa da parte dei cittadini per la salute che, negli ultimi anni, è aumentata, mediamente, di circa l'8,3 per cento (2012-2016) ma in maniera disuguale in ambito nazionale;

continua, inoltre, la "migrazione sanitaria" dei meridionali verso il Nord, con tassi che, negli anni 2016-2018, hanno portato oltre 200.000 pazienti ogni anno (ossia l'8 per cento del totale dei ricoveri) dal Sud al Centro-Nord, per esigenze di assistenza ospedaliera;

secondo l'indice di *performance* sanitaria, realizzato dall'istituto "Demoskopika", in Italia circa 500.000 persone hanno rinunciato a curarsi a causa delle liste d'attesa, e il fenomeno è radicato soprattutto al Sud: accedere alle prestazioni sanitarie presenta i tempi di attesa più rilevanti in Calabria che, con l'1,9 per cento di tasso di rinuncia rilevato e 37.000 residenti rinunciatari, ottiene il punteggio più basso (5,3 punti), a seguire la Puglia (5,8 punti) con ben 69.000 soggetti che hanno rinunciato a curarsi, pari all'1,7 per cento;

inoltre, attualmente il riparto dei fondi del Servizio sanitario nazionale, basato prevalentemente su parametri di anzianità delle popolazioni residenti nelle singole regioni, penalizza quelle meridionali, nelle quali l'età media è nettamente inferiore alla media nazionale;

nonostante il fatto che già in sede di riparto del fondo sanitario per il 2017 la Conferenza delle Regioni avesse approvato all'unanimità la proposta di introdurre, tra i criteri per il riparto, il coefficiente di deprivazione, ancora nel riparto per l'anno 2018 tale coefficiente non è stato, invece, considerato; la valorizzazione e il rilancio del Meridione d'Italia non possono prescindere dal rilancio del settore turistico, posto l'immenso patrimonio artistico, architettonico e culturale che detengono e che deve essere trasformato in "linfa vitale" per creare occupazione, favorire lo sviluppo, applicare all'antico le nuove tecnologie, imprimere a ciò che è statico la velocità della modernità, aggiungere a ciò che è locale la dimensione della globalità;

l'imprenditoria legata al turismo nel Sud soffre di debolezze strutturali imputabili a fattori come l'assenza di pianificazione concertata, la mancanza di un'efficace strategia di comunicazione, le dimensioni ridotte, la frammentarietà dei modelli di gestione, lo sbilanciamento nella distribuzione territoriale, l'inadeguatezza degli *standard* di qualità nei servizi e nella formazione degli addetti, la mancanza delle infrastrutture che consenta l'accessibilità dei luoghi per attrarre turisti; in questo ambito, appaiono di fondamentale importanza sia il sostegno agli operatori, attraverso la formazione del personale a quella cultura dell'accoglienza indispensabile per attrarre turisti sempre più globalizzati, sia la tutela e la salvaguardia dei prodotti tipici e delle tradizioni locali di cui proprio il Meridione è così ricco, sia la salvaguardia ambientale e paesaggistica e il contrasto dell'abusivismo edilizio, anche attraverso un processo di riqualificazione immobiliare e delle aree interne progressivamente abbandonate;

il peso demografico del Sud continua, inoltre, lentamente a diminuire ed è ora pari al 34,3 per cento, due punti percentuali in meno dall'inizio del nuovo millennio;

a fronte di tale decremento va, invece, evidenziato l'aumento del numero di immigrati che ha interessato il Sud negli ultimi anni, rispetto al quale i dati forniti dal Ministero dell'interno rivelano che i migranti sbarcati in Italia, al 19 ottobre 2018, sono stati 21.839, 110.636 nel 2017 e 146.287 nel 2016, arrivati principalmente nei porti di Pozzallo (Siracusa), Catania, Messina, Augusta (Siracusa), Trapani, Lampedusa (Agrigento), Palermo, Porto Empedocle (Agrigento), Crotone, Reggio Calabria e Cagliari;

l'accoglienza dei migranti sbarcati, al netto dei ricollocamenti effettuati in altri Stati, ha avuto impatti notevoli su tutto il territorio nazionale, ma maggiormente sui territori meridionali già interessati da evidenti problematiche socio-economiche, e se, da un lato, si sono generati pregevoli esempi di integrazione sociale, culturale e imprenditoriale, dall'altro, si sono create spiacevoli situazioni di conflittualità e di malessere;

la vigente legislazione per il sostegno alle regioni del Meridione offre molteplici incentivi, strumenti fiscali e amministrativi per accompagnare gli investimenti, ma manca una cultura omogenea dell'impresa che costituisca il motore della ripresa della crescita nel Mezzogiorno;

troppo spesso, inoltre, distorsioni e malfunzionamenti delle procedure di assegnazione hanno determinato un uso scellerato delle risorse, senza garantire una ricaduta efficace sul tessuto produttivo locale in termini occupazionali e di innesco di un sistema economico virtuoso;

la ripresa del Mezzogiorno non dipende solo dall'entità dei trasferimenti pubblici, ma dal grado di



efficienza delle istituzioni e dalla capacità di mobilitare le risorse disponibili, determinando una crescita delle imprese e della loro capacità concorrenziale nei mercati, nonché ristabilendo una capacità di attrazione di capitali esteri, fondamentali nel processo di generazione del reddito oltre ad essere lo specchio della credibilità internazionale di una nazione;

in questo quadro, i fondi nazionali ed europei, pur mantenendo un ruolo centrale nell'ambito delle politiche di sostegno ad occupazione e sviluppo dei territori, non possono costituire l'unica risorsa, ma vanno inseriti in un piano più generale, governato dallo Stato, al fine di un migliore e più spedito impiego delle risorse disponibili con il coinvolgimento e una forte responsabilizzazione delle amministrazioni locali e regionali interessate;

l'analisi delle difficoltà strutturali che opprimono il Sud italiano, in termini sia di struttura produttiva che di assetto istituzionale, evidenzia una situazione complessiva di fragilità che impone la ricerca di radicali elementi di discontinuità nelle politiche di sviluppo;

appare indispensabile ed urgente disegnare nuove e più efficaci azioni che consentano al Mezzogiorno di intraprendere un percorso di sviluppo, autonomo e responsabile, in grado di valorizzare i tanti elementi positivi comunque presenti in questi territori, al contempo dando nuovo slancio al tessuto economico e produttivo;

a fronte di questa situazione disastrosa l'impegno del Governo per il Mezzogiorno è rappresentato dal Ministro per il Sud e dalle clausole del "contratto per il governo del cambiamento"; il Ministro, nell'illustrare qualche giorno fa in 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato le linee programmatiche del suo Ministero, non ha dichiarato niente di più che una generica volontà di "ridurre l'insostenibile e ingiustificato divario Nord-Sud", mentre il "contratto per il governo del cambiamento", privo di una reale strategia per lo sviluppo del Sud, non prevede altro che quello che secondo i firmatari del presente atto di indirizzo è la manetta assistenzialista rappresentata dal reddito di cittadinanza;

ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'attuale politica governativa sembra non avere una strategia indirizzata al miglioramento e all'innovazione del contesto, con un evidente vuoto d'iniziativa che emerge come grave di fronte ad una crisi che colpisce particolarmente l'economia meridionale,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare iniziative normative per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità, delle norme civili, penali e fiscali, in quanto prerequisito per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- 2) a prevedere nel prossimo disegno di legge di bilancio per il 2019 agevolazioni fiscali e contributi statali per le attività imprenditoriali presenti nel Sud Italia che assumono personale a tempo indeterminato, quali esenzioni triennali del 100 per cento degli oneri previdenziali, contributi per la trasformazione dei contratti da tempo determinato o da tirocini a tempo indeterminato, sostegno ai percorsi formativi finalizzati alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, credito d'imposta automatico pari al 100 per cento degli investimenti in aziende del Sud e finalizzati alle assunzioni;
- 3) a prevedere nel disegno di legge di bilancio agevolazioni fiscali mirate ad attrarre nelle regioni meridionali i pensionati provenienti dal Centro-Nord e dall'estero, stabilendo, tra l'altro, la riduzione dell'aliquota Iva al 10 per cento per gli stabilimenti balneari;
- 4) a prevedere, quale criterio per l'assegnazione di finanziamenti a opere infrastrutturali, la quantificazione dell'impatto sul potenziale di sviluppo del Mezzogiorno, nonché l'obiettivo di dotare il Sud di un sistema portuale ed aeroportuale efficiente, di una rete ferroviaria alta velocità e alta capacità moderna e priva di fonti di pericolo come i passaggi a livello, di un moderno sistema logistico intermodale;
- 5) ad adottare iniziative per destinare alle regioni meridionali il 50 per cento degli investimenti pubblici nazionali in luogo del 34 per cento attualmente previsto;
- 6) ad adottare iniziative, in relazione alla situazione del Mezzogiorno, per dare un immediato avvio alle zone economiche speciali (ZES);
- 7) ad assumere iniziative, alla luce delle criticità infrastrutturali del Mezzogiorno, per prevedere nel

prossimo disegno di legge di bilancio misure per la messa in sicurezza degli edifici, con particolare riguardo a quelli scolastici, di recupero dei centri urbani, attraverso il finanziamento del restauro degli edifici storici, nonché misure atte a finanziare il completamento dei programmi già avviati nei settori dell'edilizia sanitaria, universitaria e carceraria nel Sud del Paese;

8) ad assumere iniziative per anticipare l'ultimazione della realizzazione delle infrastrutture tecnologiche collegate al piano strategico nazionale sulla banda ultralarga, elemento essenziale per lo sviluppo del Mezzogiorno;

9) al fine di ridurre la corruzione nel Mezzogiorno, ad adottare iniziative per la centralizzazione delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici;

10) ad adottare misure urgenti per consentire all'Agenzia per la coesione territoriale di prestare assistenza tecnica alle amministrazioni locali e regionali meridionali per contrastare la lentezza nelle procedure di spesa dei fondi europei;

11) a presentare ogni anno al Parlamento un rapporto inerente alle criticità riscontrate nelle fasi di spesa delle risorse finanziarie destinate dallo Stato e dall'Unione europea in favore dello sviluppo delle regioni meridionali con le proposte dei necessari correttivi normativi;

12) ad avviare interlocuzioni con l'Unione europea per ottenere misure di "fiscalità di vantaggio" nel Mezzogiorno nonché la rimodulazione e la semplificazione delle procedure di spesa dei fondi europei;

13) a predisporre un programma per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali delle regioni del Sud, al fine di rilanciare il turismo;

14) ad elaborare una serie di iniziative normative collegate al disegno di legge di bilancio per la messa in sicurezza del territorio del Sud attraverso interventi complessivi di bonifica, di gestione dei rifiuti e del ciclo delle acque e di mitigazione del dissesto idrogeologico;

15) ad adottare un piano di investimenti straordinari in materia sanitaria per eliminare il *gap* esistente nelle regioni meridionali, conseguendo la riduzione della mobilità sanitaria;

16) a valutare i risultati ottenuti dai commissari straordinari nelle regioni del Sud sottoposte a piano di rientro dal debito sanitario e ad assumere le conseguenti iniziative di competenza qualora gli uffici commissariali non abbiano raggiunto gli obiettivi fissati;

17) ad adottare iniziative per introdurre il coefficiente di deprivazione tra i criteri di riparto del fondo sanitario, al fine di consentire una maggiore equità nella distribuzione delle risorse, che tenga conto dei problemi delle regioni più disagiate e con maggior tasso di mobilità sanitaria;

18) ad elaborare un programma di gestione dei flussi migratori che consideri il Sud come "porta del Mediterraneo" anche in un'ottica di incremento dell'interscambio commerciale;

19) ad adottare iniziative per prevedere aree detassate per gli agricoltori del Sud in modo tale da sostenere la ripresa dell'agricoltura anche attraverso la creazione del marchio "*made in Sud*" che certifichi la qualità dei prodotti tipici regionali, adottando iniziative normative per l'incremento delle pene previste per i reati di contraffazione e l'elaborazione di un sistema di controlli e verifica dei prodotti agricoli certificati;

20) ad adottare le iniziative di competenza per potenziare gli organici delle forze dell'ordine nel Mezzogiorno, sia ai fini del controllo del territorio che del rafforzamento dell'apparato investigativo, e della magistratura, salvaguardando i presidi di polizia e gli uffici giudiziari sul territorio;

21) ad adottare iniziative per prevedere, nel prossimo disegno di legge di bilancio, norme per favorire l'accesso al credito bancario da parte degli imprenditori del Mezzogiorno, in particolare quelli dei settori agricolo, agroalimentare e zootecnico, per incentivare gli investimenti.

(1-00048)

Interpellanze

[PAGANO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

il decreto ministeriale 10 febbraio 2016, riconosceva il territorio della val Vibrata, insieme alla valle del Tronto nell'ascolano, come "area di crisi industriale complessa";

di seguito, in data 28 luglio 2017 veniva sottoscritto un accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, l'ANPAL Agenzia nazionale politiche attive lavoro, Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Abruzzo, Regione Marche, Provincia di Teramo, Provincia di Ascoli Piceno ed Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, per l'attuazione del "PRRI Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale Val Vibrata - Valle del Tronto e Piceno";

in buona sostanza, nel piano, la cui attuazione è affidata ad Invitalia, sono indicati interventi che prevedono: la promozione di iniziative imprenditoriali in grado di sostenere l'economia locale e lo sviluppo sostenibile; il ricollocamento lavorativo del personale appartenente a uno specifico bacino tramite azioni volte alla riqualificazione e reimpiego dei lavoratori; opere infrastrutturali prioritarie per l'area di crisi per le quali individuare percorsi di attuabilità e risorse da attivare, al fine di completare la Pedemontana Marche-Abruzzo, *asset* considerato strategico per i collegamenti della macroarea;

le risorse finanziarie disponibili assegnate alla Regione Abruzzo ammontano a 15 milioni di euro; la Regione ha partecipato all'operazione di rilancio dell'area di crisi complessa con uno stanziamento di 7 milioni di euro a valere sul POR FESR 2014-2020;

nel frattempo, è stata pubblicata una graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni, ma risulta che, a differenza delle domande marchigiane, molte domande di imprese della val Vibrata non sono state ritenute meritevoli d'accoglimento o di esame,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo rispetto agli "aiuti per l'area di crisi industriale complessa" riguardanti il territorio della val Vibrata.

(2-00012)

Interrogazioni

[BELLANOVA](#), [MARGIOTTA](#), [FEDELI](#), [PITTELLA](#), [SUDANO](#), [FARAONE](#), [VALENTE](#), [BITI](#), [MANCA](#), [ROSSOMANDO](#), [Assuntela MESSINA](#), [CIRINNA](#), [TARICCO](#), [CUCCA](#), [D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [GINETTI](#), [GARAVINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* - Premesso che:

il 22 ottobre 2018 veniva eseguito un provvedimento di "controllo giudiziario delle aziende" emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena su richiesta della locale Procura diretta nei confronti di cinque società con sede nel modenese, operanti nel settore della lavorazione delle carni. Dopo aver accertato come decine di lavoratori fossero sfruttati, sottopagati e costretti a lavorare in condizioni degradanti, indagando quattro persone per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, gli inquirenti grazie alla legge n. 199 del 2016, meglio nota come "legge sul caporalato", hanno potuto emettere un provvedimento di "controllo giudiziario", che rappresenta un *unicum* nel panorama italiano, al fine di garantire la continuità aziendale e, quindi, gli stessi lavoratori;

il 24 ottobre 2018 nelle serre di Vittoria (Ragusa) la Polizia di Stato ha condotto una operazione contro lo sfruttamento della manodopera dei braccianti agricoli che ha portato all'arresto di 4 imprenditori e alla denuncia di altri 3 con l'accusa di caporalato;

in sette aziende agricole sono stati riscontrati lavoratori in nero, alloggi abusivi, fatiscenti ed insalubri per i braccianti, violazioni delle norme sulla sicurezza e discariche illegali;

la squadra mobile di Ragusa ha scoperto nelle sette aziende l'impiego di lavoratori in nero di nazionalità per lo più centroafricana richiedenti asilo, romena, tunisina, in minima parte italiana;

inoltre, la Polizia ha accertato l'impiego di minorenni, non dotati di alcun dispositivo di protezione, mentre irrigavano le serre con fertilizzanti tossici per la salute dell'uomo;

la legge n. 199 del 2016, recante le "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", è uno strumento che, come evidenziano gli ultimi dati dell'Ispettorato nazionale del lavoro, funziona. E questo ben al di là delle strumentalizzazioni politiche di parte che mirano a discutere la validità o meno della legge;

l'ultimo rapporto annuale dell'Ispettorato nazionale del lavoro evidenzia che sono stati individuati 5.222 lavoratori irregolari durante le ispezioni effettuate nel 2017 e 387 vittime di sfruttamento in agricoltura per mezzo dell'attività di polizia giudiziaria; sono, inoltre, stati emessi 360 provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriali, di cui 312 successivamente revocati a seguito di

regolarizzazione;

l'entità stimata dei lavoratori che lavorano totalmente in nero in Italia è ancora molto significativa, e tra le più alte in Europa;

uno strumento di particolare utilità in questi anni, accanto alla legge n. 199 del 2016, è stato il protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura "Cura-Legalità-Uscita dal ghetto" sottoscritto il 27 maggio 2016: si tratta di un'importante azione mirata al contrasto al caporalato nel settore agricolo in alcune aree del Paese, ma del quale non si ha più alcuna notizia di rifinanziamento;

appare evidente che per dispiegare completamente la sua efficacia la legge debba essere applicata integralmente, ovvero anche nelle parti relative alla prevenzione e messa in campo di strumenti virtuosi: dal rafforzamento della rete del lavoro agricolo di qualità quale strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, al pieno funzionamento della cabina di regia per il monitoraggio dell'andamento del lavoro agricolo, dal piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali, ai tavoli territoriali con il partenariato sociale e datoriale alla messa in campo delle reti di trasporto pubblico-privato, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e non ritengano di riferire in Parlamento sugli esiti più complessivi prodotti dall'applicazione della legge che, come si evince, non dispiega i suoi effetti solo nel settore agricolo,

quali iniziative abbiano intrapreso perché possano trovare puntuale applicazione ed efficacia anche i punti della legge inerenti alla prevenzione e all'articolazione della rete del lavoro agricolo di qualità, ivi compreso il riallineamento contributivo e se intendano rifinanziare il protocollo "Cura-Legalità-Uscita dal ghetto" sottoscritto dal precedente Governo Gentiloni;

quali iniziative abbiano intrapreso, precipuamente il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, in accordo con le Regioni e le Prefetture per monitorare l'andamento dei tavoli territoriali e soprattutto la programmazione e realizzazione dei piani di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali e delle reti di trasporto pubblico-privato.

(3-00331)

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#) - *Ai Ministri della salute e della difesa* - Premesso che:

il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», ha introdotto, all'articolo 21-ter, nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide;

al comma 1, prevede che l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è concesso anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

lo stesso articolo 21-ter, al comma 3, stabilisce che l'indennizzo è riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo 1958 e 1966, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide e, tramite il regolamento previsto dal successivo comma 4, verranno definiti i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per questi soggetti, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide;

il Consiglio superiore di sanità, su richiesta della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, ha espresso, nella seduta del 17 gennaio 2017, un parere in merito alla definizione dei criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide. Successivamente, nella seduta del 13 giugno 2017, il Consiglio superiore di sanità ha evidenziato che, rimanendo un'area di incertezza nell'attribuzione di

LRD a sindrome talidomidica, è necessaria un'accurata diagnosi differenziale basata su criteri clinici e genetico-molecolari;

tali criteri di inclusione ed esclusione per i nati fuori dal periodo 1958-1966, sono stati riportati nell'allegato A al decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, recante «Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160», il quale è entrato in vigore il 6 dicembre 2017;

la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della salute ha però cominciato ad applicare il regolamento anche ai nati nel 1958 e nel 1966, ancor prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso, chiedendo alle commissioni mediche ospedaliere di rivedere, sulla base del citato parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, il giudizio medico-legale con il quale è stato riconosciuto, ai nati nel 1958 e 1966, il nesso causale e non procedendo al riconoscimento degli indennizzi, come previsto, invece, dal decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, dalla circolare 5 novembre 2009, n. 31, e dalle disposizioni emanate dal Dipartimento della sanità militare del Ministero della difesa;

inoltre, a distanza di oltre due anni dall'approvazione della legge 7 agosto 2016, n. 160, e di oltre un anno dall'emanazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, recante «Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide», per nessuna delle persone affette dalla sindrome nati fuori dal periodo 1958-1966 (art. 21-ter, comma 3) è stata completata la prescritta istruttoria a cura della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della salute e nessuna è stata ancora sottoposta a giudizio medico-legale da parte della commissione medico-ospedaliera interforze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non intendano adottare urgenti provvedimenti affinché per i soggetti di cui all'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sia esplicitato chiaramente che continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, emanate dal Ministero della difesa (Dipartimento della sanità militare) alle commissioni mediche-ospedaliere di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adozione del giudizio medico-legale sul nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 e contestuale annullamento, in autotutela, delle richieste di revisione dei verbali medico-legali, adottate dalla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della salute, procedendo al riconoscimento degli indennizzi;

se non intendano inoltre adottare urgenti provvedimenti affinché per i soggetti di cui all'articolo 21-ter, comma 3, nati al di fuori del periodo 1958 e 1966, sia tempestivamente completata la prescritta istruttoria a cura della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure e siano conseguentemente sottoposti a giudizio medico-legale da parte della commissione medico-ospedaliera interforze.

(3-00332)

FERRAZZI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'art. 1, comma 1079, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) prevede l'istituzione del "Fondo per la progettazione per enti locali" destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche con una dotazione di 30.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030;

l'art. 202 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede l'istituzione del "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese", pari a circa 490 milioni di euro complessivi, destinati a migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione di infrastrutture di preminente interesse nazionale, in particolare i piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) e i progetti di fattibilità, *project review* di opere inserite in tale pianificazione o di interesse prioritario, coerentemente con le indicazioni dell'allegato al Documento di economia e finanza 2017;



considerato che:

l'*iter* di adozione dei decreti attuativi risulta quasi completato anche con la registrazione da parte della Corte dei conti;

si tratta di due provvedimenti molto attesi, condivisi con i beneficiari dei fondi ovvero Comuni, Città metropolitane e Province, aderenti ai fabbisogni espressi dalle amministrazioni e fondamentali per il rafforzamento e accompagnamento degli enti locali nella pianificazione e realizzazione di interventi sulla mobilità sostenibile e i trasporti pubblici locali, come sulla messa in sicurezza di edifici e territorio, nonostante le note difficoltà finanziarie e organizzative;

tali decreti prevedono il rafforzamento delle fasi iniziali degli interventi attraverso il supporto tecnico finanziario per incrementarne la qualità progettuale nonché la pianificazione;

gli enti beneficiari sono impegnati al massimo nell'assicurare infrastrutture e servizi in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini, a cominciare dalla pianificazione della mobilità sostenibile che richiede un notevole cambio culturale nelle amministrazioni. Si rappresenta che Comuni e Città metropolitane hanno tempo fino ad agosto 2019 per adempiere al decreto ministeriale 4 agosto 2017 e approvare i rispettivi piani urbani e al rispetto di tale norma si sta condizionando la possibilità di accedere a fonti di finanziamento importanti per la mobilità e il trasporto, come nel caso dei fondi di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 destinato al trasporto rapido di massa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di procedere all'emanazione dei decreti necessari e consentire quindi agli enti interessati di avviare le opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche nonché la pianificazione di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile.

(3-00333)

[VERDUCCI](#), [IORI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'attuale sistema di classificazione dei saperi disciplinari, derivante da provvedimenti normativi adottati in tempi e per finalità molto differenti, si articola su quattro livelli: a) settori scientifico-disciplinari e relative declaratorie, come risultanti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e determinati con decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modifiche; b) settori concorsuali e relative declaratorie, come introdotti dall'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e determinati con decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, modificato dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855; c) macrosettori, come introdotti dallo stesso art. 15 e determinati con decreto ministeriale 29 luglio 2011, modificato dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855; d) aree disciplinari CUN, inizialmente configurate dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, quali «grandi aree omogenee di discipline», successivamente determinate, in numero di 14, dal decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 278, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 5, 7 e 27 ottobre 1995; infine confermate in questa loro valenza, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante l'ultimo «Riordino del Consiglio Universitario Nazionale», che determina in 14 il numero massimo di «aree di settori scientifico-disciplinari» in rappresentanza delle quali sono eletti a componenti dell'organo, per ciascuna area, un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

per quanto riguarda l'attività di ricerca, ai fini della presentazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), sin dal bando del 2012 (decreto ministeriale 28 novembre 2012, n. 957) è stato utilizzato per la classificazione dei progetti anche lo schema dell'European research council (ERC); premesso inoltre che:

l'attuale configurazione delle classi di laurea e laurea magistrale discende dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che aggiornò il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, introducendo in particolare le lauree magistrali biennali al posto delle precedenti lauree specialistiche, i cui ordinamenti descrivevano un percorso formalmente quinquennale, pur essendo nei fatti solo biennale, dovendosi innestare su corsi di laurea di durata triennale;

la definizione delle classi ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004 è stata effettuata con ulteriori decreti, rammentando in particolare: il decreto ministeriale 25 novembre 2005 di istituzione

della classe di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza; i decreti ministeriali 16 marzo 2007 di istituzione di 43 classi di laurea e di 94 classi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, che costituiscono il corpo principale dell'impianto delle classi attuali; i decreti ministeriali 19 febbraio 2009, di concerto con il Ministero della salute, di istituzione di 4 classi di laurea e 4 classi di laurea magistrale delle professioni sanitarie; il decreto ministeriale 10 settembre 2010 di istituzione della classe di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

con nota dell'11 gennaio 2018, il Ministro in indirizzo ha dato mandato al Consiglio universitario nazionale di effettuare «una verifica delle criticità relative all'offerta formativa per Classi di Laurea e di Laurea Magistrale nonché all'articolazione dell'attuale classificazione dei saperi in settori scientifico-disciplinari», in modo da poter «porre mano a una revisione complessiva delle classi di corsi di studio in conseguenza delle mutate esigenze culturali e professionali delle società contemporanee e del contesto internazionale nel quale l'Università è chiamata ad agire», nella «direzione di un aggiornamento degli obiettivi qualificanti e di una maggiore flessibilità e semplificazione delle attività formative previste nelle relative tabelle»;

nella nota del Ministro si richiama l'esigenza di procedere, quanto ai settori scientifico-disciplinari, a «un aggiornamento dell'attuale impianto della classificazione che, nel rispetto delle specificità nazionali delle attività di ricerca e di didattica, lo renda meno rigido, più aderente agli attuali sviluppi culturali, nonché più funzionale e coerente con gli indirizzi europei»;

visto che:

il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 2 maggio 2018, come richiesto dal Ministro, ha trasmesso il parere generale n. 22 al Ministero, con prot. n. 14130 del 7 maggio 2018, ovvero parere generale «Per un modello di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio, anche in funzione della flessibilità e dell'internazionalizzazione dell'offerta formativa»;

in diverse occasioni, gli attori del sistema universitario hanno manifestato la necessità di una manutenzione organica dell'impianto delle classi dei corsi di studio, sia di un intervento che ponga rimedio alle disfunzioni e alle anomalie indotte dall'attuale schema di classificazione dei saperi, così da adeguarli all'evoluzione delle esigenze culturali, professionali, sociali, scientifiche e di ricerca;

l'art. 15 della legge n. 240 del 2010, al comma 3, prevede che le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale,

si chiede di sapere:

quali interventi il Ministro in indirizzo intenda assumere, ai fini di un necessario adeguamento sostanziale del contesto normativo e dell'attuazione delle innovazioni richieste e proposte dal Consiglio universitario nazionale;

in quali tempi intenda assumere le iniziative di cui in premessa.

(3-00334)

[ROSSOMANDO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

i *cluster* tecnologici nazionali sono reti di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio nazionale in settori quali la ricerca industriale, la formazione e il trasferimento tecnologico, fungendo da catalizzatori di risorse per rispondere alle esigenze del territorio e del mercato, coordinare e rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese;

con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 214 del 13 marzo 2018, sono state approvate le linee guida per la redazione del piano di azione triennale dei *cluster* tecnologici nazionali;

ad oggi però non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di riconoscimento per la presentazione del piano triennale di azione dei *cluster* tecnologici nazionali, a cui sarà assegnato un cofinanziamento per le attività di animazione, progettazione, formazione e sviluppo;

un ulteriore ritardo nell'emanazione del decreto comporterà gravi conseguenze per le imprese dei comparti interessati, determinando un rallentamento nella crescita, in una dinamica imprenditoriale e

professionale fortemente globalizzata;

i *cluster* previsti sono: aerospazio, *agrifood*, chimica verde, fabbrica intelligente, mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, scienze della vita, tecnologie per gli ambienti di vita, tecnologie per le *smart community*, tecnologie per il patrimonio culturale, *design*, creatività e *made in Italy*, economia del mare, energia,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente l'emanazione del decreto ministeriale necessario per l'attuazione delle linee guida, approvate dal Ministero dell'istruzione con il decreto ministeriale n. 214 del 13 marzo 2018, per la redazione del piano di azione triennale dei 12 *cluster* tecnologici nazionali, che rappresentano un volano importantissimo per l'occupazione, la competitività delle imprese e per i professionisti che operano nei territori del nostro Paese.

(3-00335)

[ROSSOMANDO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* -

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nelle scorse settimane l'azienda multinazionale Jde ha annunciato a sorpresa la chiusura della fabbrica di Andezeno (Torino), unico stabilimento italiano di sua proprietà, in cui si producono i marchi storici di caffè Hag e Splendid, e la cessazione delle attività dal 1° gennaio 2019;

l'azienda ha contestualmente annunciato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per i 57 dipendenti;

tale decisione avviene a fronte della dichiarazione dei rappresentanti dell'azienda che affermano di considerare importante e unico il mercato del caffè italiano;

l'azienda proprietaria, così come ha annunciato ai sindacati, intenderebbe trasferire la produzione dei due marchi italiani fuori dall'Italia, delocalizzando la produzione in uno dei 15 stabilimenti di sua proprietà all'estero;

i sindacati hanno convocato uno sciopero immediato per chiedere la revoca dei licenziamenti e l'apertura di un tavolo di confronto per salvare la produzione e tutelare i lavoratori;

quella di Andezeno è una fabbrica fondata nel 1920, per la quale non si riscontravano segnali di crisi;

nello stabilimento che si intende chiudere vengono prodotte circa 16.000 tonnellate di caffè tra Hag e Splendid,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per sollecitare il ritiro da parte dell'azienda della procedura di licenziamento;

quali strumenti intenda adottare per realizzare una concreta tutela dei lavoratori interessati, a partire dagli ammortizzatori sociali;

se intenda aprire un apposito tavolo istituzionale, al fine di mettere in campo tutte le possibili soluzioni che consentano di evitare la chiusura dell'attività produttiva e le relative gravi conseguenze per i lavoratori.

(3-00336)

[GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [PAPATHEU](#), [Alfredo MESSINA](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

(3-00337)

(Già 4-00518)

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [CASTELLONE](#), [MORRA](#), [PIRRO](#), [VACCARO](#), [L'ABBATE](#), [LANNUTTI](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [DRAGO](#), [SANTILLO](#), [DONNO](#), [ANGRISANI](#), [RICCIARDI](#), [DE LUCIA](#), [DI MICCO](#), [PUGLIA](#), [GALLICCHIO](#), [TURCO](#), [BOTTICI](#), [AUDDINO](#), [NOCERINO](#), [CORRADO](#), [LOMUTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la cava Monti, sita nel comune di Maddaloni (Caserta), è un'ex cava di tufo utilizzata in passato per la costruzione di edifici divenuti simbolo della città di Caserta, quali la celebre reggia vanvitelliana, ma nel corso degli anni destinata a discarica e luogo di abbandono abusivo di rifiuti speciali e tossici, come le batterie delle auto;



nel corso della XVII Legislatura, a partire dal 29 luglio 2015, nell'ambito dell'affare assegnato n. 590, riguardante le problematiche dell'ex cava di tufo Monti, la 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha svolto un intenso e approfondito lavoro, attraverso lo studio e la valutazione di dati e documenti conclusosi il 31 marzo 2016, con l'approvazione unanime della risoluzione Doc. XXIV n. 58;

la risoluzione ha previsto una serie di impegni in capo al Governo, tra i quali figurano i seguenti: svolgere nelle sedi istituzionali opportunamente individuate un ruolo di supervisione nazionale anche al fine di sollecitare le amministrazioni territorialmente competenti ad inserire il sito dell'ex cava di tufo Monti nell'anagrafe dei siti da bonificare; realizzare le azioni di sollecito per la messa in sicurezza del sito, adottando tutte le misure necessarie, anche attraverso un sistema di recinzione che impedisca l'accesso a persone o animali, attraverso interventi atti ad isolare le fonti inquinanti delle matrici ambientali, nonché disponendo l'intervento dei Carabinieri del NOE (Nucleo operativo ecologico) per impedire l'ulteriore conferimento illegale dei rifiuti; comunicare alle Camere i risultati conseguiti mediante un'informativa periodica delle azioni poste in essere; proporre e concordare con la Regione Campania l'integrazione dell'accordo affinché le risorse siano finalizzate alla progettazione della bonifica, anche utilizzando la relazione tecnica del consulente della procura di Santa Maria Capua Vetere (previa integrazione, se necessaria) come caratterizzazione, onde evitare l'impiego di ulteriore tempo e risorse per indagini integrative;

con note formali del 21 luglio e del 12 ottobre 2016 la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, anche in qualità di relatrice del citato affare assegnato, ha richiesto informazioni ai soggetti istituzionali coinvolti, in merito alle azioni intraprese ovvero programmate e circa le tempistiche previste per l'assolvimento degli impegni assunti in sede parlamentare, considerata la gravità delle problematiche ambientali persistenti; la stessa riceveva il 15 febbraio 2017, tramite *e-mail*, una nota "Trasmissione sopralluogo nell'area dell'ex Cava Monti" protocollo n. 3719, inviata dal Comune di Maddaloni, dalla quale si evinceva che da un sopralluogo del tecnico incaricato dal Comune era stata rilevata fuoriuscita di fumo dal terreno dovuta ad un'azione esotermica in atto nel sottosuolo (cosiddette fumarole), e che lo stesso tecnico evidenziava la presenza di rifiuti edili in superficie con probabile presenza di amianto, oltre alla presenza di varie tipologie di rifiuti, tra cui anche pneumatici fuori uso;

considerato che:

è stato convocato un tavolo tecnico per l'avvio della procedura di gara finalizzata all'affidamento del piano delle indagini integrative nell'area dell'ex cava Monti per il 16 marzo 2017;

dalla bozza di capitolato speciale di appalto del Comune di Maddaloni si evince che non è stato tenuto in considerazione l'impegno assunto dal Governo con riferimento alla possibilità di integrare la relazione tecnica già elaborata dal consulente tecnico della Procura di Santa Maria Capua Vetere. La procedura di affidamento dei lavori per l'attuazione del piano di indagini integrativo del sito ex cava Monti, di cui all'avviso pubblicato il 27 marzo 2018, si sarebbe conclusa lo scorso giugno con aggiudicazione al 32,76 per cento di ribasso nei confronti della Teknic Srl con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli). I lavori di indagine geognostiche dovranno essere eseguiti entro 120 giorni a partire dalla data di inizio delle attività;

ad avviso degli interroganti, quindi, rispetto agli impegni formalmente assunti con la citata risoluzione, gli unici fino ad oggi adempiuti risultano essere la costruzione della recinzione dell'area e l'apposizione dei segnali di pericolo, che la prima firmataria ha avuto modo di visionare personalmente durante un sopralluogo;

considerato infine che:

per quanto risulta agli interroganti, con delibera della Regione Campania n. 166 del 20 marzo 2018, si programmava la messa in sicurezza permanente assegnando la somma di 15 milioni di euro per l'ex SIN LDFAA, sito denominato "Cava Monti";

lo scorso 16 ottobre l'assessore per l'Ambiente del Comune di Maddaloni, Salvatore Liccardo, ha ribadito che per le indagini integrative è stato convocato l'affidatario per la firma del contratto. Aspetto definito entro il 30 ottobre per effettuare le indagini e rispettare il cronoprogramma. Per il

contenimento delle fumarole occorre indire una gara specifica. L'assessore ha altresì dichiarato: "Per questo ci siamo assunti l'impegno di predisporre tutti gli atti da inviare alla Stazione unica appaltante, ovviamente, dopo aver verificato la consistenza del finanziamento. Nel giro di quindici giorni sarà determinato anche questo aspetto" ("maddalonicitta", del 16 ottobre 2018);

gli interroganti ritengono che i tempi della necessaria e non ulteriormente procrastinabile messa in sicurezza permanente potrebbero dilungarsi negli anni, e pertanto sarebbe auspicabile un intervento del Ministro in indirizzo che monitori costantemente le operazioni, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia svolgendo l'azione di supervisione e con quali modalità, se sia stato messo a conoscenza delle eventuali problematiche riscontrate dal Comune di Maddaloni e dalla Regione Campania e quali azioni conseguenti siano state intraprese;

se risultino le ragioni per le quali la Regione non ha utilizzato la relazione tecnica della Procura di Santa Maria Capua Vetere (previa integrazione, se necessaria) come caratterizzazione, onde evitare l'impiego di ulteriore tempo e risorse per indagini integrative, nonché quali siano i motivi per cui a seguito di aggiudicazione delle indagini geognostiche dello scorso giugno non sia stato ancora stipulato il contratto con l'affidatario;

quali siano gli impegni previsti nella risoluzione che risultino essere stati attuati, quali siano ancora in fase di attuazione e quali tempistiche ed azioni il Ministro preveda di attuare per il loro adempimento. Quali siano i risultati conseguiti e per quale motivo non sia stata data alcuna informativa periodica alle Camere, considerato che sono trascorsi oltre due anni dall'approvazione della risoluzione Doc. XXIV n. 58;

se non ritenga opportuno attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché gli enti territorialmente competenti ottemperino agli impegni assunti e venga utilizzata la relazione tecnica del consulente della procura di Santa Maria Capua Vetere come caratterizzazione, onde evitare l'impiego di ulteriore tempo e risorse economiche per indagini integrative già espletate.

(3-00339)

[MAGORNO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

come denunciato dalle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, la ditta Graziani Srl di Crotone ha fatto pervenire ad 81 dipendenti con contratto a tempo indeterminato il preavviso per il licenziamento;

dalle procedure risultano, per il momento, esclusi gli amministrativi;

si tratta di una decisione assunta in maniera unilaterale e in totale assenza di rispetto delle normali relazioni industriali;

nel mese di luglio 2018 aveva avuto luogo un incontro tra azienda e sindacati per una verifica sui possibili strumenti da usare per affrontare criticità contingenti, ma con un nulla di fatto per una serie di obiezioni mosse dai sindacati;

nel frattempo l'azienda ha continuato a lavorare e a richiedere ai lavoratori anche prestazioni straordinarie, rinnovando anche i contratti a termine;

l'assemblea dei lavoratori ha deciso di intraprendere iniziative di lotta sindacale per chiedere il ritiro immediato delle procedure di licenziamento per gli 81 lavoratori;

si tratta di un'azienda le cui maestranze hanno profili professionali qualificati e un *know how* non comune nel territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda convocare con la massima urgenza un tavolo istituzionale di confronto per evitare il licenziamento degli 81 lavoratori, e porre in essere ogni strumento di politica industriale in grado di salvaguardare questa realtà produttiva e i suoi livelli occupazionali.

(3-00340)

[TARICCO](#), [PITTELLA](#), [D'ARIENZO](#), [GINETTI](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [CUCCA](#), [LAUS](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 18 aprile 2017 in provincia di Cuneo si verificava il crollo del ponte della strada statale 231

meglio conosciuta come "tangenziale di Fossano", causando lo schiacciamento della vettura di servizio delle forze dell'ordine della compagnia di Fossano che, al momento del crollo, si trovava sotto al ponte in quanto due carabinieri erano impegnati nelle operazioni di un posto di blocco proprio nella sottostante via Marene, per fortuna rimanendo illesi, e la chiusura dei 7 chilometri di tracciato della tangenziale stessa;

tale percorso stradale, noto come "nuova strada ANAS 183" inaugurato nel 2000, a doppia carreggiata con due corsie per marcia interseca l'autostrada A6 in frazione Tagliata di Fossano;

nel mese di giugno 2017, i blocchi generati dalla rottura da oltre 260 tonnellate l'uno sono stati rimossi, trasportati in un vicino piazzale ed è stata autorizzata la riapertura della via sottostante alla strada statale 231, via Marene, per mezzo di un'ordinanza della Provincia;

viene stabilito nel 20 luglio 2017 il termine ultimo per lo svolgimento dei *test* di carico e tecnologie avanzate di tomografia svolti direttamente dalla società ANAS, data poi posticipata a fine agosto 2017; il 10 ottobre 2017, a seguito dell'incontro regionale svoltosi per sollecitare la riapertura rapida della tangenziale in condizioni di sicurezza per i cittadini, non sono emerse indicazioni definitive sull'*iter* di messa in sicurezza e sulle tempistiche precise della riapertura del tracciato;

considerato che:

risulterebbe essere stata istituita una commissione d'inchiesta da parte di ANAS per accertare cause e responsabilità ed una commissione ispettiva da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per analizzare quanto accaduto;

nei primi mesi del 2018 risulterebbero approvati da ANAS alcuni iniziali interventi sulle travi dei viadotti della strada statale 231, per un importo pari a 1.200.000 euro oltre alla ricostruzione delle campate della rampa dello svincolo di "Marene" della stessa arteria, per un valore di 1.000.000 euro, che sarebbero in attesa dell'indizione della gara d'appalto per la realizzazione effettiva, e i finanziamenti risulterebbero già stanziati;

ulteriori interventi di risanamento e rinforzo delle campate dei viadotti della strada statale, oltre ai lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento del manto stradale in alcuni tratti specifici e la re-impermeabilizzazione dei viadotti e dei circuiti di smaltimento delle acque superficiali, risulterebbero in attesa di progettazione e della definizione delle modalità di finanziamento;

rilevato che:

l'inagibilità quasi completa dell'infrastruttura causa notevoli disagi quotidiani a tutta la viabilità del territorio fossanese e limitrofo;

le attività produttive e commerciali, oltre alle stesse imprese di autotrasporto, risentono direttamente e indirettamente, a livello economico, delle conseguenze del pressoché sostanziale blocco stradale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

se non ritenga necessario fare chiarezza sui tempi e sulle procedure e sulle modalità della concreta realizzazione delle opere già finanziate;

se non ritenga utile assumere iniziative atte a dare concreta e definitiva soluzione per una piena rimessa in funzione di questa importante infrastruttura territoriale, alla luce del fatto che dopo un anno dal gravissimo ed ingiustificabile avvenimento, lo smaltimento delle macerie non è ancora stato effettuato, il ponte non è ancora stato ricostruito, i controlli necessari non parrebbero essere stati ancora conclusi ed il tratto stradale dell'infrastruttura viaria non è ancora stato ripristinato con modalità minimamente accettabili.

(3-00341)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[PAGANO](#), [MOLES](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il *terminal* degli autobus della stazione Tiburtina a Roma, dove giungono *pullman* che collegano molte città d'Italia e straniere alla capitale, sarà spostato alla stazione di Anagnina;

la notizia è stata diffusa a seguito dell'approvazione della delibera della Giunta capitolina n. 189 del 16 ottobre 2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione di

un'area sita all'interno del nodo Anagnina, con l'intento di creare un nuovo *hub* destinato alla sosta onerosa e alla fermata dei mezzi adibiti a linee di trasporto pubblico interregionali, nazionali e internazionali;

l'opera, a quanto risulta, è stata inserita nel piano investimenti 2018-2020 del Comune di Roma;

la Giunta con il provvedimento attribuisce al Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana l'incarico di redigere, validare e approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dell'area, finalizzati al rilascio del nulla osta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

la stazione Tiburtina, oltre ad essere un grande *hub* per l'alta velocità, ha una posizione centrale, molto vicina alla stazione Termini. Al contrario, Anagnina si trova in una zona molto periferica, distante circa 40 minuti di metropolitana dalla stazione Termini e dal centro di Roma;

molte regioni italiane non sono ancora state dotate dell'alta velocità e, soprattutto al Sud, il sistema ferroviario versa in condizioni non degne di un Paese europeo, gli autobus sono l'unica soluzione possibile per raggiungere la capitale;

a parere degli interroganti questo provocherà, oltre ai disagi per i viaggiatori, un grande danno ai lavoratori e agli studenti pendolari, costretti ad affrontare, una volta giunti a Roma, un ulteriore percorso di durata non indifferente per raggiungere il luogo di lavoro, anche considerato il tragico stato del trasporto pubblico della capitale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare questa scelta opinabile che tanto danno arrecherà ai cittadini.

(3-00338)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DI NICOLA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

arrivano all'interrogante segnalazioni di numerosi cittadini, pensionati o loro eredi, che si trovano a vivere condizioni di forte disagio economico e sociale, per effetto di sentenze inappellabili di condanna della Corte dei conti alla restituzione, in un lasso di tempo quinquennale, di ingenti somme, a titolo di restituzione dell'indennità integrativa speciale;

si tratta dell'assegno accessorio corrisposto su ogni trattamento pensionistico della pubblica amministrazione, civile e militare, diretto, indiretto e di reversibilità; essa è stata negli anni oggetto di modifiche normative, che hanno generato un notevole contenzioso dinanzi la Corte dei conti e la Corte costituzionale, sulla delicata questione del divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale;

rispetto a tale divieto, la giurisprudenza è stata oscillante ed incerta: per lungo tempo l'orientamento della magistratura della Corte dei conti e anche della Corte costituzionale risulta essere stata costante nel riconoscere il diritto del pensionato a percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera (Corte dei conti: sez. II di appello, n. 78 del 15 marzo 2000; sez. III di appello n. 9 del 18 gennaio 2018; per la Corte costituzionale: sentenza n. 566 del 1989, n. 204 del 1992, n. 494 del 1993);

successivamente la Corte dei conti ha assunto una posizione negativa rispetto all'accoglimento di domande di pensionati percipienti l'indennità integrativa speciale: ciò, secondo quanto risulta, sarebbe avvenuto con le sentenze della Corte dei conti, sezione I, n. 236 e 259 del 2008, e sezione III, n. 191 del 2008. Si precisa che tali sentenze hanno fatto seguito ad un'ordinanza della Corte costituzionale (n. 119 del 2008) con la quale la stessa ha restituito gli atti ai giudici remittenti, affinché procedessero ad una nuova valutazione della questione;

conseguentemente, la Corte dei conti risulta aver rivisto criticamente l'orientamento che riconosce al titolare di plurimi trattamenti il diritto di cumulare le relative indennità. Il recepimento di questo orientamento, peraltro, non sarebbe stato pacifico in giurisprudenza, in quanto in seguito alle citate sentenze, la stessa Corte dei conti in successive pronunce di primo grado (ad esempio, la sentenza della sezione giurisdizionale per la Liguria n. 606/2008 del 22 ottobre 2008) avrebbe invece confermato l'orientamento seguito sino a quel momento per oltre un decennio;

queste ulteriori divergenze di orientamento della giurisprudenza sono state ancora una volta superate dalla Corte dei conti che avrebbe confermato, con sentenza n. 01.QM.09 le precedenti decisioni, sostenendo che le sopravvenute modifiche normative in materia non avrebbero apportato alcuna

innovazione alle pensioni anteriori al 1° gennaio 1995;

anche la Corte costituzionale, dopo ben 17 anni dalla sentenza n. 494 del 1993 (con la quale aveva affermato l'orientamento per lungo tempo seguito, secondo il quale il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale non fosse rinvenibile nell'ordinamento vigente), con sentenza n. 197 del 2010 ha condiviso il più recente orientamento negativo della Corte dei conti, secondo il quale al titolare di due pensioni pubbliche anteriori al 1° gennaio 1995 spetta l'indennità integrativa speciale in misura intera su una pensione, mentre sull'altra va garantito solo il minimo INPS;

è evidente che i contrastanti orientamenti giurisprudenziali di Corte costituzionale e Corte dei conti succedutisi negli anni, e le recenti sentenze delle sezioni centrali d'appello della Corte dei conti che condannano alla restituzione di somme talvolta ingenti, in un'unica soluzione o dilazionati in un arco di tempo quinquennale (dunque con ratei insostenibili), non possono che generare turbamento e iniquità tra i contribuenti, pensionati e loro eredi, che incorrono anche nel rischio del pignoramento della propria abitazione;

oltre ai profili di "certezza del diritto" che l'interrogante ritiene che siano venuti a mancare, è da valutare la eventuale lesione, nella condizione determinatasi, anche dei principi costituzionali di ragionevolezza, coerenza, congruenza e proporzionalità nella determinazione delle modalità delle somme da restituire, nonché la distanza dai valori di giustizia ed equità, e del diritto ad un'esistenza libera e dignitosa, la quale non può essere turbata a causa degli effetti distorsivi di orientamenti giurisprudenziali che non appaiono univoci;

l'interrogante ritiene dunque necessario e urgente intervenire al fine di addivenire ad una soluzione equilibrata e sostenibile, anche nelle more della declinazione del contratto di governo e della previsione di strumenti di semplificazione e normalizzazione dei rapporti tra contribuenti ed amministrazioni dello Stato, nonché all'abolizione degli squilibri del sistema previdenziale, al fine di impedire l'emersione di situazioni di forte disagio sociale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare e quantificare la platea dei pensionati e degli eredi tenuti alla restituzione delle somme dell'indennità integrativa speciale;

quali iniziative, anche di carattere normativo, ritenga di porre in essere al fine di risolvere la problematica, salvaguardando la buona fede di tutti quei pensionati o loro eredi vittime della mancanza di chiarezza palesata e trascinati in lunghi e costosi procedimenti giudiziari da parte dell'INPS.

(4-00771)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da quanto è possibile apprendere attraverso la stampa locale, sembrerebbe prevista una riorganizzazione dei commissariati nell'ambito della Questura di Roma, con particolare riferimento all'accorpamento del commissariato di Genzano con quello di Albano Laziale;

a parere dell'interrogante sarebbe molto preoccupante un indirizzo siffatto. Invero, la chiusura definitiva del commissariato di Genzano, che controlla anche i territori di Lanuvio e Nemi con una popolazione di oltre 40.000 abitanti, minerebbe le esigenze di tutela del territorio e di sicurezza dei cittadini. È soprattutto nelle aree complesse, nei territori in cui è più difficile garantire *standard* di sicurezza pubblica efficienti ed efficaci che i presidi di Polizia dovrebbero essere garantiti, quando non potenziati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se l'accorpamento del commissariato di Polizia del comune di Genzano con il commissariato del comune Albano Laziale, corrisponda al vero, o se, contrariamente, non rientri nelle direttive ministeriali una riorganizzazione in tal senso dei due commissariati.

(4-00772)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

in data 27 ottobre 2018 la Guardia di finanza di Caserta ha intercettato e pedinato lungo l'asse autostradale Caserta-Salerno un autoarticolato frigorifero, con targa slovacca, riportante sul rimorchio anche il marchio di una nota catena internazionale di *discount*;



l'autista del mezzo, accortosi evidentemente della presenza della pattuglia che lo seguiva da vicino, ha più volte rallentato la corsa nella speranza di non essere controllato, ma proprio l'eccessiva cautela nella guida e le anomale manovre messe in atto per essere superato hanno finito per insospettire i finanzieri che hanno deciso di seguirlo fino a capire la destinazione finale;

una volta fermatosi nei pressi dell'uscita di Castel San Giorgio (Salerno), è scattato il controllo;

il conducente e l'altro autista presente nell'abitacolo, entrambi ucraini, hanno esibito ai militari la documentazione attestante il trasporto di componentistica elettronica e di vasi di espansione per caldaie, ma tale documentazione non ha convinto la pattuglia, anche per l'ulteriore anomalia data dal fatto che un siffatto carico fosse trasportato con un rimorchio frigorifero ad uso alimentare;

i militari hanno deciso di far scaricare tutto il carico per accertarsi che non si trattasse solo di alcuni bancali di prodotti a copertura della merce illecita stipata nel retro del cassone ed infatti, tolte le prime scatole di componenti elettronici e diversi scatoloni di ricambi per caldaie, sono state rinvenute ben 479 casse da 50 stecche cadauna di sigarette di contrabbando per un peso complessivo di circa 5 tonnellate;

l'operazione di conteggio del carico illecito ha permesso poi di appurare che il tabacco, destinato al mercato campano e privo del contrassegno di Stato, riportava i marchi "Regina", "Marble" e "Compliment";

sigarette, queste, tutte rientranti nella categoria delle "*cheap white*", in quanto tabacchi originali recanti marchi registrati nei rispettivi Paesi di produzione come Russia, Emirati arabi uniti, Cina e Ucraina, che non potrebbero essere venduti in Italia o all'interno dell'Unione europea, in quanto non conformi ai parametri minimi di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;

la merce di contrabbando e il mezzo di trasporto utilizzato dai contrabbandieri, per un valore di circa 1,3 milioni di euro, sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due autisti responsabili del traffico illecito sono stati arrestati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave fatto e se risultino in corso indagini per risalire alle rotte di approvvigionamento delle sigarette e individuare eventuali altri responsabili del contrabbando, fenomeno che risulta essere, nell'ultimo periodo, in sensibile ripresa, sotto il profilo sia delle quantità importate che della connessa vendita al minuto.

(4-00773)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

sabato 20 ottobre 2018 una 17enne originaria di Nocera Inferiore (Salerno) è rimasta ferita in un incidente stradale a pochi metri dalla Repubblica di San Marino, mentre era in moto con il papà;

ai sanitari del 118, accorsi sul luogo dell'incidente, è stata rifiutata l'accoglienza al pronto soccorso del nosocomio "Titano" di San Marino, costringendo i soccorritori a trasportarla all'ospedale di Urbino a 25 chilometri di distanza attraverso una strada tortuosa e con un'ora di tragitto;

la prima denuncia è arrivata, prima ancora che dai familiari, dal medico dell'emergenza, che ha parlato di comportamento indegno e di "*apartheid* sanitario";

al Titano di San Marino si accolgono "stranieri" solo se in pericolo di vita o in codice rosso;

per stranieri si intendono ovviamente anche gli italiani e la giovane nocerina era, pertanto, una straniera nella Repubblica di San Marino in codice giallo e perciò non trasportabile in quell'ospedale;

da San Marino replicano che, in virtù di un accordo di scambio delle prestazioni sanitarie, gli stranieri non vengono accolti, a meno che non si sentano male o non abbiano un incidente sul territorio sammarinese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto che costituisce un'autentica discriminazione;

se ritenga che i fatti costituiscano un grave incidente diplomatico consumatosi in una terra ritenuta, almeno fino a sabato 20 ottobre 2018, più civile e con una migliore qualità della vita di tante regioni italiane.

(4-00774)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 28 ottobre 2018, il quotidiano *on line* "la Repubblica", edizione di Bologna, ha riportato la notizia dell'evento della marcia su Predappio in occasione dell'anniversario della marcia su Roma organizzata da gruppi dichiaratamente fascisti, che hanno svolto un corteo con destinazione il cimitero di San Cassiano, dove si trova la tomba di Benito Mussolini;

il 28 ottobre ricorre l'anniversario della liberazione della città di Predappio;

l'articolo segnala saluti romani, urla e cori "Camerata Mussolini, presente!", "Duce duce", "Boia chi molla". Pure uno striscione, "Arrestateci tutti", quest'ultimo con riferimento alla richiesta dell'Anpi di annullare la parata;

non è passata inosservata una fotografia, pubblicata dal quotidiano, della signora Selene Ticchi, già candidata sindaco di Budrio per "Aurora Italiana", militante di Forza Nuova e componente del servizio d'ordine, riconoscibile con fascia tricolore, che indossava una maglietta con su scritto "Auschwitzland", paragonando il campo di sterminio di Auschwitz ad un parco giochi della Disney;

l'apologia del fascismo, nell'ordinamento giuridico italiano, è un reato previsto dall'art. 4 della cosiddetta legge Scelba, n. 645 del 1952, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

in data 25 ottobre, il quotidiano "Il Resto del Carlino", edizione di Forlì, riportava la notizia che il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Forlì-Cesena, Fulvio Rocco De Marinis, aveva autorizzato, nonostante la richiesta formale avanzata dall'Anpi di non concedere spazi a gruppi fascisti, sia il corteo dei nostalgici, sia quello dell'Anpi, dandone comunicazione al Ministro dell'interno;

in data 28 ottobre, sempre "Il Resto del Carlino", edizione di Forlì, pubblicava un'intervista al prefetto, il quale, replicando all'Anpi, dichiarava: "La Costituzione permette a tutti di manifestare", "nostalgici, corteo legittimo", assicurando che le due manifestazioni si sarebbero svolte in orari diversi, garantendo l'ordine e la sicurezza;

in tale intervista il prefetto chiariva che, previa consultazione, "il Ministero dell'Interno aveva dato il via libera alla decisione comune, condivisa e ben ponderata",

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda applicare la disposizione prevista dalla legge Scelba;

se corrisponda al vero che il Ministro fosse a conoscenza dell'autorizzazione della manifestazione e se abbia dato assenso ai due cortei in profonda antitesi fra loro;

se intenda equiparare i due cortei, uno organizzato da gruppi di fascisti ed uno organizzato dall'Anpi;

se condivida il paragone di un campo di sterminio ad un parco giochi e quali misure intenda promuovere al fine di evitare il ripetersi di simili episodi.

(4-00775)

**FARAONE** - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* - Premesso che:

la normativa vigente ha introdotto delle misure di favore per i terreni agricoli, ripristinando i criteri contenuti nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

in particolare, l'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha previsto l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, a decorrere dall'anno 2016, a favore dei terreni agricoli ubicati nei comuni ricompresi nella medesima circolare, nel cui novero non rientrano, per quanto riguarda la provincia di Palermo, il Comune di Campofelice di Fitalia ed il Comune di Alia; dalla lettura della medesima circolare, inoltre, si rileva che l'individuazione dei Comuni esclusi dal pagamento dell'IMU agricola è avvenuta sulla base dei dati forniti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, nonché in applicazione di quanto disposto dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, secondo cui "Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico";

i Comuni di Campofelice di Fitalia e di Alia hanno le caratteristiche ed i requisiti per rientrare a pieno

titolo tra quelli individuati ai sensi dell'art. 15, per cui dovrebbero essere coerentemente inseriti nell'elenco allegato alla circolare ricognitiva del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, n. 9; da una prima analisi, la mancata inclusione tra i Comuni attualmente presenti nell'elenco ministeriale contrasta, in maniera evidente, con il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, assunto nella giurisprudenza costituzionale a clausola generale dell'ordinamento, in quanto tutti i territori limitrofi a Campofelice di Fitalia e Alia, aventi le medesime condizioni geomorfologiche, di altitudine, agricole e produttive, sono stati inclusi nell'elenco;

il riferimento, in particolare, è ai Comuni vicini di Cefalà Diana (570 metri sul livello del mare), Ciminna (478), Mezzojuso (570), Vicari (640) e Villalfrati (495 metri sul livello del mare), appartenenti tutti alla provincia di Palermo, con la precisazione che, ferma restando l'omogeneità di caratteristiche di tipo economico e agrario tra tutti i territori, la quota altimetrica dei comuni di Campofelice di Fitalia e di Alia risulta superiore rispetto a quella degli altri territori ora menzionati, essendo ubicati, rispettivamente, ad un'altezza di 734 e 726 metri sul livello del mare;

i Comuni di Campofelice di Fitalia e Alia sembrerebbero avere i requisiti necessari per ottenere l'inclusione nell'elenco, in applicazione degli indirizzi e dei criteri previsti dalla legislazione vigente (art. 15 della legge n. 984 del 1977),

si chiede di sapere dai Ministri in indirizzo quali siano i motivi del mancato aggiornamento dell'elenco e quali iniziative di propria competenza intendano adottare per favorire in tempi rapidi l'aggiornamento dell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, includendo anche il Comune di Campofelice di Fitalia ed il Comune di Alia, avendo essi caratteristiche e requisiti del tutto assimilabili a quelli dei Comuni attualmente riportati nel medesimo elenco ministeriale.

(4-00776)

[FARAONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la rete ospedaliera della Regione Siciliana, pubblica e privata accreditata del servizio sanitario regionale, è oggetto di interlocuzione con il Governo nazionale per una proposta di riordino avanzata dalla Regione;

con il decreto n. 1063/11 "Rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia", la Regione ha introdotto il modello organizzativo di rete *hub e spoke* per la gestione dell'infarto miocardico acuto;

la distribuzione geografica delle UTIC (unità di terapia intensiva cardiologica) e dei servizi di emodinamica prevista dal superiore decreto contempla la fondazione "G. Giglio" di Cefalù (Palermo); risulta dalla documentazione depositata presso la VI Commissione (Salute, servizi sociali e sanitari) dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 60 del 16 ottobre 2018: che l'emodinamica del servizio di cardiologia della fondazione G. Giglio ha sempre svolto attività 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, da ben 8 anni prima dell'istituzione della rete e con tempi di intervento in linea con gli *standard* previsti; che presso la UTIC della fondazione da anni sono posizionati i videoterminali per la refertazione telematica dei tracciati elettrocardiografici, come previsto dal protocollo della rete per l'infarto, e che ciò discende dal riconoscimento del ruolo *hub*; che il servizio di cardiologia partecipa da sempre a tutte le riunioni di macroarea previste dal decreto e che presso lo stesso centro si compilano le schede RAD previste per i pazienti ricoverati per infarto e sottoposti ad angioplastica primaria; che i tali trattamenti sono sottoposti a rigorosi controlli da parte dell'AGENAS, relativamente all'appropriatezza ed alla precocità di trattamento, che hanno certificato tempi di intervento ottimali, migliori degli *standard* minimi previsti;

gli eccellenti risultati di esito, certificati dal Ministero nel programma nazionale con tassi di mortalità dopo infarto del miocardio, sono tra i migliori della Sicilia ed inferiori alla media nazionale;

dai dati sulle angioplastiche primarie in Sicilia dal 2012 al 2017 secondo i dati aggiornati GISE, il servizio di cardiologia risulta il terzo della provincia di Palermo e il decimo su un totale di 20 laboratori siciliani;

tra i criteri di riordino della rete ospedaliera regionale la relazione tecnica alla proposta di riordino espressamente prevede, tra l'altro, le peculiari caratteristiche oro-geografiche e di viabilità del territorio siciliano che impongono una distribuzione dell'offerta sanitaria in alcuni casi più capillare;

il presidio ospedaliero di Cefalù è inserito nella rete ospedaliera della Regione, in fase di



approvazione, quale DEA di I livello ed è dotato di servizi sanitari complessi ed articolati che garantiscono un'offerta sanitaria ampia e completa;  
il presidio di Cefalù, per la propria collocazione geografica, serve un bacino di utenza molto ampio, provinciale ed extra provinciale;  
l'importanza turistica della località e l'aumento dei flussi turistici, oramai costanti per tutto l'anno, hanno conseguenze sull'offerta sanitaria del presidio e sui suoi flussi di attività;  
in base alle caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio di riferimento, l'ospedale di Cefalù, trovandosi in posizione baricentrica tra le province di Palermo e Messina, rimane un riferimento territoriale per i comuni delle zone montane delle Madonie e dei Nebrodi, anche alla luce dei tempi di percorrenza determinati dalle precarie condizioni della viabilità interna;  
nella detta seduta n. 60 del 16 ottobre 2018, nel corso della quale sono stati depositati i dati relativi alla fondazione Giglio di Cefalù riguardanti l'attività del servizio di cardiologia, i rappresentanti della conferenza dei sindaci del distretto sanitario n. 33 ( Cefalù, Pollina, Lascari, Gratteri, Campofelice di Roccella, San Mauro Castelverde, Collesano, Isnello e Castelbuono) e dei Comuni di Pettineo, Mistretta, Santo Stefano di Camastra, Tusa, Castel di Lucio, Motta d'Affermo e Reitano hanno rappresentato la preoccupazione del territorio in ordine alla garanzia del riconoscimento come centro *hub* del medesimo servizio di cardiologia,  
si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere, al fine di garantire il riconoscimento come centro *hub* della fondazione istituto G. Giglio di Cefalù, tenuto conto dei dati e dell'attività riguardanti l'unità operativa complessa di cardiologia e delle esigenze della popolazione locale, in ragione delle particolari condizioni oro-geografiche del territorio.  
(4-00777)

[AGOSTINELLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* - Premesso che:

le aste al doppio ribasso sono un *escamotage* adottato dalle grandi aziende di distribuzione per mantenere i listini dei prezzi al livello più basso possibile;

il distributore che ha bisogno di un prodotto contatta un gruppo di fornitori chiedendo a ciascuno qual è il prezzo di vendita: tra i prezzi proposti viene scelto il più basso che sarà la base per una seconda asta *on line*. I concorrenti che non rilanciano vengono esclusi e vince chi sarà in grado di offrire il prezzo minore. L'asta dura circa mezz'ora. Ad asta chiusa c'è la possibilità di rilanciare, proponendo il proprio ultimo prezzo, alla cieca. Chi vince si impegna a non divulgare i dettagli dell'offerta finale;

sono aste molto opache: le aziende che partecipano non conoscono quanti e quali sono i loro concorrenti, non vedono chi è che sta spingendo verso il basso. Non c'è nessuna verifica della qualità. Conta solo il prezzo;

sovente le grandi catene di distribuzione usano agenzie e centrali d'acquisto estere per evitare di essere individuate. Tra i produttori si apre, così, una competizione spietata, con effetti devastanti per le imprese che puntano sulla qualità del prodotto e che non abbassano i costi di produzione attraverso la riduzione dei costi del lavoro e lo sfruttamento dei lavoratori;

il vantaggio per i consumatori è quasi sempre nullo, perché gran parte del risparmio ottenuto dal distributore non incide sul prezzo finale e di rado si risolve in un risparmio anche per il consumatore. L'asta al doppio ribasso è molto utilizzata dai *discount* come "Eurospin" che, come raccontato in un'inchiesta del settimanale "l'Internazionale", proprio grazie ad un'asta al doppio ribasso è riuscito a procurarsi 20 milioni di bottiglie da 700 grammi di passata di pomodoro all'irrisorio prezzo di 31,5 centesimi l'una, finendo sotto osservazione di alcune sigle sindacali: le aste al ribasso sulla passata sono, infatti, lo sbocco naturale del pomodoro raccolto dai braccianti, pagati pochissimo e sfruttati dal sistema del caporalato;

questa modalità di vendita risulta particolarmente insidiosa per quelle eccellenze alimentari italiane che sono il risultato di pratiche produttive rigidamente disciplinate dai consorzi di tutela e che ne assicurano l'elevata qualità; non a caso, a guidare la rivolta contro le aste al doppio ribasso sono ora proprio i consorzi di tutela;

a favorire il ricorso alle aste al doppio ribasso nella filiera agroalimentare è anche la sempre più

crescente asimmetria contrattuale tra piccoli produttori, sempre più in concorrenza tra loro, ed i giganti della grande distribuzione, sempre più propensi a stringere alleanze;  
a non scoraggiare i fornitori dal partecipare alle aste al doppio ribasso è anche un aspetto finanziario: come evidenziato da Giovanni Guarneri di confcooperative FedAgriPesca, "se una catena di supermercati molto grande organizza l'asta per coprire le forniture di molti mesi a un prezzo basso, un produttore si trova facilmente a non avere alternativa. Perché rinunciare a certi fatturati può significare anche perdere le linee di credito che le banche hanno legato a quei ricavi";

considerato che:

attualmente presso il Parlamento europeo è in esame la proposta di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM/(2018) 173) presentata in data 12 aprile 2018 dal commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan;

a parere dell'interrogante le aste al doppio ribasso andrebbero inserite in tale proposta di direttiva nell'ambito della nozione di "pratica sleale", al fine di vietare tali modalità di acquisto non trasparenti, che danneggiano i produttori e loro cooperative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative, sia nazionali che nelle competenti sedi europee, al fine di vietare le aste al doppio ribasso quali pratiche sleali che non garantiscono la trasparenza nella filiera agroalimentare.

(4-00778)

TOSATO - *Ai Ministri della salute e della difesa* - Premesso che:

è noto il caso dei militari deceduti dopo aver lavorato per anni nel ventre del monte Venda, nel padovano, ovvero all'interno della base Nato creata nelle viscere di quelle rocce, destinate a nascondere le sale operative del primo Roc (Regional operation center) attivo tra il 1958 il 1998, anno di chiusura con il tramonto della guerra fredda;

i militari che lavoravano in quella sede, a seguito dell'esposizione al gas naturale radon, si sono ammalati di tumore;

in Italia vi è stata, per la prima volta, una sentenza che ha riconosciuto il nesso causale tra l'esposizione al gas e il tumore al polmone: è stato cioè accertato che i militari hanno contratto il tumore al polmone in seguito all'esposizione da gas radon sul posto di lavoro;

il radon è considerato la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo: è un prodotto di decadimento radioattivo della catena dell'uranio, un gas nobile prodotto dalla disintegrazione radioattiva di radio contenuto nelle rocce;

la sentenza ha condannato l'ex direttore generale della sanità militare per omicidio colposo a due anni (pena sospesa). Con il Ministero della difesa dovrà risarcire le parti civili, ovvero le famiglie dei militari defunti;

moltissimi i militari deceduti che lavoravano in quella sede dell'aeronautica, oltre ai tanti malati: molti i malati di tumore, ma non di tumore al polmone,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno ampliare le indagini in merito al nesso causale dei tumori contratti, di qualunque tipologia siano, e il contatto da radon, alla luce del fatto che la condanna è intervenuta solo in favore di chi aveva contratto il tumore al polmone, così come il relativo risarcimento alle parti civili è stato devoluto solo a coloro che si sono ammalati di tumore al polmone e non anche di altri tipi di tumore.

(4-00779)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in provincia di Foggia, esattamente tra Foggia e Manfredonia, a Borgo Mezzanone, è sorta, intorno ad un Cara (centro di accoglienza per richiedenti asilo), una vera e propria "favela", un insediamento abusivo dove si ha certezza di spaccio di droga, commerci abusivi, sfruttamento della prostituzione e si verificano ormai da anni molti altri reati;

nonostante le numerose richieste delle autorità locali e della popolazione esasperata, questa realtà non viene smantellata;

il carattere criminoso di questo luogo è stata confermata, in questi giorni, dal fatto che uno dei presunti assassini di Desirée Mariottini avrebbe cercato rifugio proprio a Borgo Mezzanone, dove è stato poi

lodevolmente identificato dalle forze di polizia, che lo hanno arrestato trovandolo in possesso di un ingente quantitativo di droga;  
evidentemente, il soggetto fermato riteneva Borgo Mezzanone un luogo adatto per nascondersi e sfuggire ai rigori della legge, anche in virtù delle numerose rivolte verificatesi contro le forze dell'ordine in occasione di arresti,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno sgomberare l'accampamento abusivo adiacente al Cara di Borgo Mezzanone (Foggia).

(4-00780)

[AIMI](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

a mezzo stampa si apprende della terribile vicenda relativa a una 37enne di Soliera (Modena), originaria del Marocco, che per cinque lunghi anni ha subito vessazioni e soprusi dal marito musulmano per il solo fatto di aver scelto di diventare cristiana;

la donna aveva infatti espresso il desiderio di convertirsi al cristianesimo già nel 2013, una scelta che avrebbe così scatenato le ire del marito;

la donna ha trovato il coraggio di denunciare l'accaduto ai Carabinieri nel mese di aprile, dopo cinque anni e dopo essere stata maltrattata con schiaffi, pugni, percosse, minacce e sofferenze fisiche e psichiche;

riportano gli organi di stampa che l'uomo teneva quotidianamente un atteggiamento di prevaricazione e disprezzo nei confronti della moglie, anche davanti al figlio minore. Per la donna ogni tentativo di ottenere un minimo di libertà e indipendenza, come uscire di casa, andare in chiesa, indossare anche una maglietta a maniche corte, si trasformava in un incubo e in un pretesto, per il marito, per picchiarla;

da fine aprile madre e figlio alloggiano in una struttura protetta;

tali drammatiche vicende mettono in luce, a parere dell'interrogante, ancora una volta il fallimento di politiche buoniste di accoglienza che non indagano minimamente il livello di integrazione raggiunto da chi viene a vivere stabilmente nel nostro Paese. Una storia che mette in evidenza il fatto che i musulmani, in diversi e svariati casi, non solo non si integrano e non accettano le nostre regole e i principi della nostra Costituzione (tra i quali la libertà di professare liberamente la propria fede) ma diventano padri e mariti padroni, imponendo la loro cultura anche a mogli e figlie che invece vorrebbero legittimamente integrarsi o avere la libertà di fare scelte diverse,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se dispongano di dati in relazione al fenomeno di imposizione culturale e religiosa che, negli ultimi anni, sembra aver subito un incremento preoccupante con particolare riguardo a mariti e padri padroni di religione islamica;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intendano assumere per tutelare al meglio le vittime di tali violenze e per punire adeguatamente chi si macchia di tali reati;

quali ulteriori iniziative di carattere sociale intendano assumere per contrastare il fenomeno del fondamentalismo religioso che si annida nelle famiglie, in particolare straniere e che faticano a integrarsi e ad accettare le nostre regole di convivenza civile e di libertà.

(4-00781)

[BONINO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 10 ottobre 2018, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato al comitato consultivo del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa la terna dei tre candidati italiani al delicato ufficio di giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo;

per individuare tale terna era stato emesso un avviso pubblico (*Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale, 1° giugno 2018) e costituita una commissione di esperti (decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2018);

il 28 agosto 2018 la commissione aveva già adottato la propria scelta, senza aver disposto alcuna audizione dei candidati (63), senza darne alcuna motivazione, ed in due sole sedute (1° e 28 agosto);

proprio per queste ragioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il 7 settembre, aveva richiesto a

tale commissione di chiarire le motivazioni della scelta; malgrado tale richiesta, la commissione, dopo due sedute (12 e 20 settembre), ha riproposto la terna formata il 28 agosto, limitandosi semplicemente ad enunciare le ragioni della scelta già effettuata; tale modo di procedere è tanto più criticabile, tenuto conto del rilievo rivestito da un effettivo e rigoroso accertamento dei requisiti previsti dall'avviso (conoscenza del diritto internazionale, dei diritti umani, del sistema giuridico nazionale, e di una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa), si chiede di sapere perché il Governo si sia limitato a prendere atto della determinazione finale della commissione, malgrado l'assenza degli approfondimenti istruttori, necessariamente derivanti dalla sua richiesta, e considerato il limitato grado di indipendenza formale della commissione medesima, composta, per tre quinti, da soggetti agenti in ruoli istituzionalmente dipendenti da amministrazioni dello Stato.

(4-00782)

[ANGRISANI](#), [GIANNUZZI](#), [CAMPAGNA](#), [GAUDIANO](#), [ROMANO](#), [AUDDINO](#), [DI MICCO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge n. 448 del 1998, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", prevedeva all'art. 27 un fondo statale da ripartire tra le Regioni che era destinato alla fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo in favore di alunni provenienti da famiglie meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 1999 ne definì le disposizioni d'attuazione;

in particolare l'articolo 27 stabiliva che: "Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni";

il comma 2 stabiliva che: "Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1";

il comma 3 che: "Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte";

con decreto ministeriale n. 595 del 2015 veniva stabilita la ripartizione dei finanziamenti tra le Regioni, per l'anno scolastico 2015/2016, per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo in favore di alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

agli interroganti risulta che alla Campania sono state assegnate risorse pari a 15.603.742 euro in favore degli alunni che adempiono all'obbligo di legge n. 191 del 2009 e di 5.127.861 euro in favore degli alunni della scuola secondaria superiore;

rilevato che tali somme ad oggi non sono state erogate e sono tantissimi i soggetti che attendono ancora lo stanziamento per la fruizione delle agevolazioni sui libri di testo relative all'anno scolastico

2015/2016,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda mettere in campo ogni misura necessaria per fare chiarezza sulla reale destinazione dei fondi ministeriali relativi all'anno scolastico 2015/2016, in ossequio all'imprescindibile rispetto del diritto allo studio anche per le fasce sociali più deboli.

(4-00783)

[ANGRISANI](#), [GIANNUZZI](#), [CAMPAGNA](#), [GAUDIANO](#), [ROMANO](#), [AUDDINO](#), [DI MICCO](#), [MATRISCIANO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 27 gennaio 2017 il Consiglio dei ministri deliberava su proposta del Ministro in indirizzo lo scioglimento del Consiglio comunale di Scafati (Salerno) secondo l'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2017 è il provvedimento con il quale è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione, per la durata di 18 mesi, del Comune di Scafati;

in data 12 febbraio 2018, si è provveduto alla nomina definitiva dei componenti della commissione straordinaria;

con successivo decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2018, si è provveduto alla nomina di altri componenti della commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'amministrazione comunale di Scafati;

agli interroganti risulta che alla comunità locale non vengano assicurati *standard* minimi per quanto riguarda servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti, la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, la degna fruibilità delle strutture sportive, solo per citare alcuni dei casi di inefficienza;

considerato che:

per il pieno ed efficiente ripristino della legalità nell'area interessata "l'azione commissariale" è chiamata a dare impulso ai settori dei lavori pubblici, della scuola, dello sport, dei servizi sociali, del patrimonio, dell'urbanistica e della cultura, nonché all'efficace e razionale utilizzo dei fondi comunitari, statali e regionali.

solo un'attenta ed oculata gestione pubblica può assicurare il raggiungimento di tali obiettivi dando così prova di lungimiranza e presenza dello Stato e delle istituzioni su un territorio fortemente provato dalla morsa criminosa della camorra;

a circa due anni dall'inizio della fase commissariale, la condizione di instabilità, precarietà e disagio territoriale permane,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda attuare atto per porre fine a tali pesanti criticità che rendono la vita della comunità scafatese molto al di sotto della qualità media delle altre città limitrofe.

(4-00784)

[ASTORRE](#), [CIRINNA](#), [D'ARIENZO](#), [TARICCO](#), [CUCCA](#), [GIACOBBE](#), [ZANDA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

l'articolo 9 della Costituzione, al secondo comma, riconosce tra i principi fondamentali la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione;

il nostro Paese dispone di un patrimonio storico, artistico e culturale che in molte aree si connette con il patrimonio della natura, determinando una contaminazione di bellezze che non ha eguali al mondo;

tra questo patrimonio rientrano senza dubbio le ville tuscolane. Un complesso di splendide ville rinascimentali, che a tutt'oggi preservano un dignitoso stato di conservazione, e che furono fatte costruire dalla nobiltà papale tra il XVI e il XVII secolo, tra Frascati, Monteporzio Catone e Grottaferrata, alle pendici del colle Tuscolo. Da iniziali case di campagna divennero veri e propri palazzi signorili, grazie all'ingegno e alla sapienza di raffinati artisti e architetti, tra cui il Vignola, Martino Longhi il Vecchio, il Vasanzio, Giacomo della Porta, Carlo Maderno, Giovanni Fontana, il Borromini e il Vanvitelli. Nelle ville e nei giardini, che fanno loro da ornamento, riecheggiano ancora le meraviglie della Roma antica. Mete di viaggiatori, pensatori e artisti internazionali e di riconosciuta fama, tra cui Chateaubriand, Goethe, e molti altri;

considerato che:



la Regione Lazio per la tutela e la valorizzazione delle ville ha provveduto ad istituire, con apposita legge regionale (legge n. 43 del 1992), l'Istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT); in un'area che sfiora quel patrimonio storico, artistico, culturale, naturale e paesaggistico, nella città di Frascati, a seguito dell'assenso delle Sovrintendenze per i beni architettonici e paesaggio è prevista l'installazione di un impianto antenna per telefonia mobile, di circa 40 metri di altezza, da parte di Telecom SpA;

la Regione, secondo quanto risulta agli interroganti, con determinazione n. G02543 del 4 marzo 2014 sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si è espressa favorevolmente, dettando alcune condizioni, tra cui si precisa che i lavori, oltre a non contrastare con il contesto paesistico e panoramico, vincolato, non possono essere iniziati se non previa acquisizione del parere favorevole dell'ente parco e del parere definitivo della Sovrintendenza per i beni archeologici del Lazio;

l'ente parco competente, parco dei Castelli romani, per ben due volte si è espresso con un diniego, non concedendo il nulla osta, dapprima nel 2014 e poi nel 2017. Quest'ultimo diniego è stato impugnato innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti richiamati;

se non intenda provvedere ad un ulteriore approfondimento, al fine di verificare la sussistenza di elementi necessari per una riforma della decisione di assenso, ottenuto per silenzio, assunta dalla citata Sovrintendenza.

(4-00785)

[RAMPI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

la legge 14 novembre 2016, n. 220, è la normativa quadro sul cinema e sull'audiovisivo (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 277 del 26 novembre 2016) con cui, dopo un decennio, si è introdotta una disciplina compiuta ed organica sul settore audiovisivo, con un aumento notevole delle risorse a disposizione per questa eccellenza del nostro patrimonio artistico;

la legge conferma i crediti d'imposta per le imprese che producono opere audiovisive, prevedendo, all'articolo 14, con riferimento ai prodotti da escludere, le opere prodotte ai fini commerciali o promozionali, considerandole al pari dei *film* pornografici, dei programmi televisivi, dei *quiz*, delle pubblicità e degli eventi sportivi o *live* in genere;

con un approccio tipico dell'era pre *internet*, il decreto attuativo del 2017 ha confermato i *videoclip* musicali come prodotti da escludere dai benefici previsti dalla legge, in quanto opere meramente "a carattere promozionale di un artista";

considerato che:

oggi il *videoclip* è senza ombra di dubbio una delle più innovative e diffuse forme di comunicazione al mondo;

è innegabile che i *videoclip* abbiano negli anni contribuito a creare intere generazioni di creativi, assumendo i connotati di una vera e propria opera d'arte, sia per l'espressione artistica che per la tecnologia utilizzata, tanto da essere molto spesso realizzati da registi famosi e in voga;

secondo quanto risulta all'interrogante il Ministero starebbe lavorando alle correzioni di molti dei decreti attuativi della legge n. 220 del 2016, tra cui quello relativo all'individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla normativa vigente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno estendere anche ai *videoclip* musicali il *tax credit* per le produzioni audiovisive, posto l'alto valore artistico e la qualità di questi prodotti, che rappresentano ormai opere di formazione culturale audiovisiva e di comunicazione sociale.

(4-00786)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

vari organi di stampa, negli scorsi giorni, hanno riportato la notizia che i Carabinieri del NAS di Salerno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 11 indagati;

gli 11 incaricati di funzione pubblica, tra dirigenti medici e appartenenti al personale in servizio in parte presso l'unità operativa di medicina del dolore e cure palliative (*hospice* "Il Giardino dei Girasoli") e in parte presso l'unità operativa di medicina legale in seno al distretto sanitario n. 64 di Eboli (Salerno), si sarebbero resi responsabili, a vario titolo, dei reati di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, peculato, falso, favoreggiamento personale e violenza privata;

uno degli indagati, che da dirigente medico avrebbe volontariamente somministrato una dose inappropriata di un farmaco a un giovane paziente battipagliese ventottenne già malato in fase terminale, causandone deliberatamente la morte, è addirittura accusato di omicidio e pertanto è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia domiciliare;

grazie alle intercettazioni, sarebbe stato accertato che ai 38 pazienti in cura presso le strutture interessate spesso venivano somministrate quantità di farmaci per cure palliative in misura di gran lunga inferiore rispetto a quelle previste per legge;

nel corso delle attività investigative e a seguito delle perquisizioni nelle abitazioni del personale indagato destinatario di misure restrittive sarebbero stati rinvenuti costosi farmaci in carico alla struttura sanitaria dove gli stessi prestavano servizio, accertando così anche la mancanza dei controlli previsti dalla legge;

i gravi, intollerabili fatti descritti testimoniano lo stato di profonda crisi nella quale versa la sanità nella Regione Campania, che la gestione commissariale svolta a giudizio dell'interrogante in evidente, innegabile conflitto di interessi, dallo stesso presidente Vincenzo De Luca, che ha assunto i ruoli di controllore e controllato, ha contribuito ad aggravare;

a parere dell'interrogante sarebbe necessario prorogare il commissariamento della sanità campana, a cui dovrebbe accompagnarsi la nomina di un commissario terzo, imparziale e competente in grado di risanare la sanità regionale garantendo il rispetto del principio di legalità (art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni) e del principio di buon andamento (art. 97 della Costituzione), violati secondo l'interrogante dalla compresenza in De Luca dei ruoli di controllore e controllato, nonché del principio di doverosa tutela del diritto alla salute quale fondamentale diritto dei cittadini e interesse primario della collettività (art. 32 della Costituzione), che il controllore-controllato non è stato in grado di tutelare e di garantire,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se ritenga di dover con urgenza assumere, per quanto di competenza, le iniziative che si rendono necessarie per garantire che fatti di estrema gravità, quali quelli riferiti, non si ripetano più in futuro, adottando provvedimenti urgenti e opportuni, tra i quali la proroga del commissariamento della sanità campana.

(4-00787)

[DE POLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* - Premesso che:

l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia negli ultimi giorni ha causato ingenti danni in tutto il territorio nazionale: molte aziende agricole sono ancora isolate e senza corrente elettrica e notevoli sono i danni all'agricoltura con vigneti allagati, coltivazioni e serre distrutte, stalle crollate con animali sfollati e mandrie isolate: secondo le prime stime i danni ammonterebbero a centinaia di milioni di euro;

considerevoli sono i disagi registrati in Veneto: nel bellunese intere valli sono rimaste isolate mentre nel padovano è prevista l'evacuazione di oltre mille persone da Piazzolla sul Brenta a Campo San Martino, Vigodarzere e Curtarolo;

il presidente della Regione Veneto ha decretato lo stato di calamità,

si chiede di sapere, valutata l'entità dei danni causati dall'eccezionale fenomeno atmosferico che si è abbattuto sul Veneto nella giornata del 29 ottobre 2018, se non si ritenga che sussistano i presupposti per riconoscere lo stato di calamità naturale.

(4-00788)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che secondo quanto risulta dal verbale pubblicato sul sito *internet* della Commissione per le adozioni internazionali, nel corso della riunione del 12 settembre 2017, i commissari avrebbero preso atto, tramite l'esame di ampia

documentazione, delle numerose irregolarità avvenute nel corso della gestione dell'ex vicepresidente; la prima di tali anomalie sarebbe che la Commissione si sarebbe riunita una sola volta, in data 27 giugno 2014, nell'arco di un triennio;

preso atto che:

in base al decreto ministeriale n. 108 del 2007, che regola il funzionamento della Commissione, è il presidente a convocare le riunioni di propria iniziativa o su istanza di almeno un altro membro;

per effetto di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne cumulava le competenze, la vice presidenza svolgeva le funzioni di presidenza e, di conseguenza, alla medesima erano da attribuire le responsabilità di convocazione delle riunioni;

tra le irregolarità riscontrate, ci sarebbero "in diversi casi, la mancata corrispondenza tra numeri di protocollo assegnati ai documenti e i documenti stessi, nonché l'assenza di numerosi allegati pur in presenza del numero di protocollo relativo";

96 associazioni italiane riunite nell'ambito del gruppo CRC, all'interno dei propri rapporti annuali pubblicati sul sito *internet*, già negli ultimi anni avevano dato atto di tali manifeste anomalie, raccomandando alle istituzioni competenti la corretta applicazione del regolamento della Commissione per le adozioni internazionali,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di quanto avvenuto;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire la trasparenza nel funzionamento della Commissione e la tutela dei bambini e delle famiglie coinvolte nel sistema delle adozioni di minori stranieri.

(4-00789)

[LAFORGIA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:

il 26 ed il 30 ottobre 2016 avvennero due fortissime scosse di terremoto, che devastarono l'Italia centrale e tra le zone più colpite ci fu Camerino (Macerata), sede di una delle più antiche università italiane;

svariate furono le donazioni effettuate da tutta l'Italia, fra cui quella della Provincia autonoma di Trento, di Bolzano e del *Land* austriaco del Tirolo, che decisero di costruire uno studentato nelle immediate vicinanze della facoltà di Giurisprudenza dell'Università: la somma improntata fu di 9 milioni e 400.000 euro per realizzare 20 moduli abitativi, ciascuno composto da 4 appartamenti di 100 metri quadri, su due piani, per un totale di 457 posti letto per studenti;

l'opera è stata inaugurata il 6 agosto 2018, nonostante non possa ancora definirsi completata;

il sito *internet* "fanpage" ha prodotto un'inchiesta in cui ricostruisce tutti i passaggi che hanno portato alla realizzazione dell'opera e riporta la notizia che i lavori di urbanizzazione dell'area siano stati svolti "anche dalla Edilasfalti, che se li aggiudica grazie a un'offerta di quasi 780.mila euro (su una base di 929.118 euro, ribasso del 15%); Titolare della società è Giulia Lucarelli, sorella di Roberto, vicesindaco di Camerino ed assessore ai lavori pubblici. Socio maggioritario della Edilasfalti è Maurizio Zeppa, marito di Lucarelli e socio anche della Voghera Est, società del Gruppo Caccamo, di Alfio Caccamo, imprenditore di origini siciliane molto attivo nelle Marche e nel 2017 indagato per riciclaggio dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona";

l'inchiesta è stata realizzata attraverso degli operatori sul posto che, muniti di una telecamera nascosta, hanno potuto documentare la presenza di operai italiani e stranieri, talvolta anche irregolari, sprovvisti di contratto di lavoro, sottoposti a pratiche di caporalato, costretti a nascondersi in cunicoli o a fuggire all'avvisaglia di un controllo da parte dei Carabinieri o dell'ispettorato del lavoro;

sarebbe accaduto che alcuni lavoratori si siano infortunati e siano stati abbandonati nei cantieri per 9, 10 ore senza cure mediche e senza la possibilità di sporgere denuncia, né di percepire nessun risarcimento;

operai che, in ogni caso, hanno lavorato sette giorni su sette, per 12-13 ore al giorno, nei cantieri della ricostruzione,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e come intenda agire per tutelare i diritti dei lavoratori ed affinché simili episodi non si ripetano.



(4-00790)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal sito del quotidiano "Il Mattino" vi sarebbe un'unica regia dietro ai diversi incendi dei siti di stoccaggio di rifiuti nella provincia di Caserta;

da Marcianise a Bellona, fino ad arrivare a Caivano (nel napoletano) e ancora a Pastorano, con la Gesia SpA, è stata ricostruita dagli inquirenti la mappa dei roghi di questi mesi;

gli inquirenti avrebbero seguito e analizzato la strategia dei piromani che avrebbero un obiettivo preciso, quello di far saltare la catena del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti per far fiorire, probabilmente, nuovi impianti;

la sera del 1° novembre 2018, inoltre, è toccato a Santa Maria Capua Vetere, precisamente all'impianto cdr di San Tammaro che si trova di fronte al carcere di Santa Maria Capua Vetere: le fiamme hanno avvolto le piramidi di rifiuti rilasciando diossina e fumo nero;

c'è stato forte timore anche per la sorte dei 980 detenuti rinchiusi in carcere e per il personale di Polizia penitenziaria;

questo pauroso incendio risulta avere origine dolosa ed ha impegnato seriamente i Vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento,

si chiede di sapere:

quali azioni concrete il Governo intenda mettere in campo per porre fine a questo reiterarsi di crimini ai danni delle popolazioni e del territorio della provincia di Caserta;

se ritenga che la bonifica della "terra dei fuochi" debba conoscere una sua effettiva realizzazione, vista l'incapacità della Regione Campania, che, pur disponendo di enormi risorse, non riesce a smaltire le ecoballe.

(4-00791)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nella prima sezione del penitenziario di Fuorni, a Salerno, che ospita i detenuti reclusi per reati comuni, un infermiere sarebbe stato aggredito da un detenuto al quale stava somministrando la terapia; l'infermiere sarebbe stato colpito in pieno volto dal detenuto, di origini napoletane, affetto da una patologia psichiatrica;

il sanitario è finito al pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni per le ferite riportate nell'aggressione;

si tratta dell'ennesimo episodio di violenza che si verifica ai danni del personale medico-infermieristico,

si chiede di sapere se sia intenzione del Ministro in indirizzo risolvere il problema della grave carenza di personale all'interno del penitenziario di Salerno, città dove una maggiore presenza di Polizia penitenziaria sarebbe indispensabile per garantire l'ordine e la sicurezza.

(4-00792)

[IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'agro nocerino-sarnese è l'area più densamente popolata della provincia di Salerno;

questo territorio si connota per l'esistenza di molti passaggi a livello sulla rete ferroviaria storica Napoli-Salerno, che rappresentano un grave limite per la mobilità della zona;

per il passaggio dei pochi treni regionali che ormai garantiscono i collegamenti sono numerosi i disagi che subisce l'utenza della strada, soprattutto nei comuni di Nocera Inferiore, Pagani, Angri e Scafati;

questi passaggi a livello, non custoditi, inoltre, determinano problemi di sicurezza ed inquinamento dovuti all'intenso traffico veicolare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia un piano per risolvere il problema, ricorrendo a moderne soluzioni che possano alleviare il disagio delle popolazioni residenti.

(4-00793)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nella serata di sabato 3 novembre 2018 una ragazza, mentre camminava per strada, in località Grotti di Nocera Superiore (Salerno), sarebbe stata seguita da un ragazzo, il quale avrebbe abbassato i

pantaloni, compiendo atti di autoerotismo;  
la ragazza, temendo una violenza, sarebbe riuscita a dileguarsi all'interno di un'attività commerciale;  
una volta entrata nel ristorante, per sfuggire a quel pedinamento sempre più insistente, l'individuo avrebbe tirato dritto, provando a nascondersi nei pressi dell'ingresso di un'abitazione, ma sarebbe stato scoperto e, a quel punto, sarebbe nuovamente fuggito, raggiungendo una zona di campagna, alle spalle di una nota azienda;  
sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Nocera Superiore, che hanno raccolto un primo *identikit* dell'uomo, annotando anche ciò che indossava poco prima di dileguarsi;  
l'accaduto ha destato molta indignazione e preoccupazione nella popolazione di Nocera Superiore, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto e se ritenga che sia opportuno promuovere iniziative volte a ripristinare le originarie previsioni degli articoli 527 e 528 del codice penale, oggetto di depenalizzazione nel corso della XVII Legislatura.

(4-00794)

[MARSILIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

con deliberazione n. 189 del 16 ottobre 2018, la Giunta capitolina ha deciso di spostare il *terminal bus* di Tiburtina presso il nodo di scambio di Anagnina, con relativa previsione di spesa;  
tale decisione a parere dell'interrogante danneggerà sia i cittadini romani che gli abruzzesi e gli altri pendolari provenienti dalla zona a est della capitale;  
per la città di Roma, il danno consiste nel maggiore traffico che si concentrerà sul grande raccordo anulare in direzione sud (già congestionato, e non solo all'ora di punta), con centinaia di *pullman* in più al giorno, nel maggior numero di chilometri percorsi da tutti i mezzi che arrivano dalla direttrice della Roma-L'Aquila (almeno 3 chilometri in più per ogni tratta e ogni mezzo) con conseguente maggior inquinamento, nel declassamento della stazione Tiburtina, pomposamente ristrutturata a caro prezzo come nuova porta di accesso principale alla città, nell'abbandono del piazzale est, di cui presto si approprieranno gli sbandati della zona;  
i pendolari provenienti da est, in gran parte abruzzesi, vedranno incrementare i tempi di percorrenza, costretti a raggiungere un nodo di scambio più distante e con maggiori tempi di percorrenza per raggiungere il centro della città. Facile immaginare le conseguenze sulla qualità della vita;  
nel tentativo di respingere le critiche piovute su questa decisione, l'assessore per la Mobilità di Roma capitale, Linda Meleo, ha dichiarato alle agenzie di stampa che tale soluzione sarebbe temporanea. Nella delibera, tuttavia, nulla viene detto sulla temporaneità e provvisorietà dello spostamento, che anzi viene giustificato dalla necessità di alleggerire il traffico sulla Tiburtina. Ma la pietra tombale è data dalla constatazione che il piazzale attuale non avrebbe una destinazione urbanistica conforme sul piano regolatore. Ulteriore e principale motivazione addotta per lo spostamento sono le difficoltà organizzative nell'assumere la gestione diretta del *terminal*, da sottrarre all'attuale gestore per varie inadempienze, difficoltà che non garantivano la continuità del servizio;  
a giudizio dell'interrogante, sarebbe stato sufficiente risolvere le questioni organizzative (utilizzate come pretesto per non assumere la gestione diretta del *terminal*), e modificare a costo zero le previsioni del piano regolatore generale, ormai del tutto superate (il piano destina il piazzale alla costruzione della sede dell'ex terzo municipio, ormai sciolto e accorpato al secondo) per garantire il servizio senza alcuna interruzione, ripristinare la legalità, evitare disagi all'utenza,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere perché sia garantita la continuità del servizio e il diritto alla mobilità dei pendolari e dei cittadini romani.

(4-00795)

[MALLEGN](#), [GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

gli organi di informazione hanno dato ampio risalto alle dichiarazioni rese dal Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che, margine della preannunciata riforma della causa estintiva della prescrizione, avrebbe dichiarato quanto segue: «Deve essere chiaro che siamo di fronte a una riforma epocale della giustizia penale che cambia totalmente ottica: è finita l'era dei furbi e dei loro azzeccarbugli che

mirano solo a farla franca»;

al di là dei concetti espressi, l'accostamento della categoria degli avvocati penalisti alla manzoniana figura dell'"azzeccagarbugli" è condotta che non può essere accantonata a giudizio degli interroganti nel novero, assai nutrito, delle *gaffe* del Ministro della giustizia;

la dichiarazione ha suscitato una reazione sdegnata, quanto comprensibile, dell'avvocatura associata e in particolare dell'Unione delle camere penali italiane, così richiamando ancora una volta, l'ennesima, l'attenzione dei *mass media* sull'inadeguatezza dell'on. Alfonso Bonafede a ricoprire l'alta funzione di Ministro della giustizia;

all'atto dell'accettazione dell'incarico conferitogli dal Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rivendicato il ruolo di garanzia di «avvocato degli italiani» e, pertanto, non avrà difficoltà ad assumere le vesti dell'«avvocato degli avvocati», considerata l'insopprimibile funzione democratica che l'articolo 24 della Costituzione assegna a tale categoria professionale, vilipesa e derisa dall'infelice, per usare un eufemismo, dichiarazione di un suo ministro;

secondo l'articolo 95, primo comma, della Costituzione, è il Presidente del Consiglio dei ministri a dirigere la politica generale del Governo, assumendone la responsabilità e promuovendo e coordinando l'attività dei ministri;

al di là del discredito gettato, inconcepibilmente, sulla categoria degli avvocati penalisti italiani, la dichiarazione dell'on. Bonafede è, altresì, idonea a parere degli interroganti a pregiudicare l'immagine del nostro Paese a livello internazionale, situazione che non ha eguali nella storia repubblicana dei rapporti tra politica e avvocatura,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito della funzione di garanzia dell'indirizzo politico, non ritenga che dichiarazioni rese da un ministro, come quella menzionata, non siano da ritenersi contraddittorie con i compiti previsti dalla Costituzione;

se il Ministro della giustizia ritenga il comportamento assunto coerente con i doveri previsti dall'ordinamento;

se non ritenga di dover correggere la propria condotta e, in caso negativo, se non ritenga di dover rassegnare le dimissioni.

(4-00796)

[PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [L'ABBATE](#), [TRENTACOSTE](#), [DONNO](#), [ABATE](#), [GALLICCHIO](#), [SILERI](#), [FEDE](#), [NOCERINO](#), [DRAGO](#), [GIANNUZZI](#), [SANTILLO](#), [LANZI](#), [LANNUTTI](#), [ANASTASI](#), [GAUDIANO](#), [CASTIELLO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

in data 27 settembre 2018 veniva pubblicato l'atto di sindacato ispettivo 4-00612 con il quale si esponeva la vicenda legata all'appalto indetto da Poste italiane, nell'ambito del territorio di Napoli, per la distribuzione e la raccolta di corrispondenza. Nello specifico, la ditta appaltatrice era la Soluzioni Srl. Successivamente, Poste italiane SpA indiceva un nuovo appalto la cui gara veniva aggiudicata dalla Gruppo servizi postali Srl (GSP);

la Soluzioni Srl, nei mesi di maggio e giugno 2017, inviava una lettera di licenziamento a tutti i suoi dipendenti per perdita di appalto. Nonostante l'aggiudicatario subentrante fosse tenuto al rispetto della clausola di garanzia dei livelli occupazionali di cui all'art. 7 del contratto nazionale dei servizi postali in appalto, espressamente prevista dalla normativa di gara, e l'appalto aggiudicato fosse del tutto sovrapponibile a quello precedente, e, pertanto, tale da non giustificare una riduzione del personale, non si procedeva a regolamentare il passaggio dei dipendenti;

nei mesi di maggio e di giugno 2017, nonostante i due incontri presso la sede della Città metropolitana di Napoli, non veniva raggiunto nessuno accordo in quanto la società GSP proponeva l'assunzione di sole 37 unità a tempo indeterminato con contratto di lavoro *part time* a 30 ore settimanali e dichiarava di poter dare inizio all'esecuzione dell'appalto con proprio personale. Le organizzazioni sindacali territoriali non accettavano una simile scelta data la mancanza di garanzia di tutti i livelli occupazionali;

in data 23 giugno 2017, la GSP Srl scriveva alle organizzazioni sindacali, alla Città metropolitana di

Napoli e alla Soluzioni Srl, manifestando l'intenzione di adempiere alle condizioni dell'art.7 citato e rimodulando la proposta iniziale;

il 27 giugno, la SLC-CGIL di Napoli diffidava la GSP Srl, e per conoscenza Poste italiane, e la invitava a convocare i lavoratori non attraverso le organizzazioni sindacali ma direttamente con comunicazione tra le due società. Inoltre, veniva richiesta la convocazione di altri incontri al fine di regolamentare il passaggio dei dipendenti. Tuttavia, da parte di Soluzioni Srl ai lavoratori, non veniva notificato alcun invito presso la GSP ai fini dell'attesa assunzione;

successivamente, nel luglio 2017, la GSP Srl dava inizio ai lavori assumendo nuovo personale, unitamente a quei dipendenti della Soluzioni Srl che si erano recati spontaneamente presso l'azienda per ottenere l'assunzione, firmando un contratto *part time* a tempo determinato ovvero per la sola durata dell'appalto;

considerato che:

in data 17 luglio 2017 la CGIL, nella persona del segretario nazionale, chiedeva a Poste italiane un incontro al fine di discutere in maniera esaustiva della situazione dell'ex appalto Soluzioni Srl. E ancora, nel successivo 19 luglio veniva inviata una comunicazione, dagli ex dipendenti di Soluzioni Srl, a Poste Italiane, alla Soluzioni Srl e alle organizzazioni sindacali, ove venivano sottolineate le violazioni al disciplinare di gara e all'affidamento dell'appalto nonché dell'art.7 del contratto nazionale dei servizi postali in appalto. A tali missive ne facevano seguito ulteriori, rivolte tanto all'ANAC quanto all'AGCOM;

in data 18 ottobre 2017, in un tavolo presso Poste italiane, alla presenza di più sigle sindacali, la CGIL chiedeva ufficialmente a Poste italiane una verifica sulla regolarità del passaggio di appalto tra la GSP Srl e la Soluzioni Srl;

occorre ricordare come, negli anni 2013 e 2014, Poste italiane e le parti sociali avevano siglato accordi a sostentamento dell'occupazione, con l'internalizzazione di personale in seguito a cessazione di appalti. Tuttavia, gli ex dipendenti di Soluzioni, all'epoca dei fatti, non erano destinatari di alcuna proposta da Poste italiane;

in data 13 giugno 2018, Poste italiane e le parti sociali hanno pattuito un accordo che prevede, per il triennio 2018-2020, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e nuove assunzioni (piano industriale Deliver 2022). In questo accordo, tuttavia, non è stata presa in considerazione la problematica degli ex dipendenti della Soluzioni Srl;

il 19 giugno Poste italiane ha manifestato, tramite missiva, alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali la volontà di incontrare, entro il mese di settembre 2018, le parti sociali per implementare gli accordi legati anche alle problematiche derivanti da specifiche situazioni di cambio appalto (come, appunto, GSP subentrata a Soluzioni). Tuttavia, non essendoci ancora stato l'incontro previsto, in data 15 ottobre le segreterie regionali di CGIL, UIL Poste, CISL-SLP, FAILP, CISAL, CONFESAL COM e UGL COM scrivevano alle segreterie nazionali per sollecitare Poste Italiane per la vertenza GSP Srl-Soluzioni Srl;

considerato infine che il Vice Ministro dello sviluppo economico l'11 ottobre 2018 presso la 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato in risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-00133, vertente su tematiche similari, riferiva che: "In ordine al subentro della Società G.S.P. S.r.l. di Genova alla società Soluzioni di Napoli (...) non esclude (...) la disponibilità ad attivarsi su richiesta delle parti, a valutare la possibile apertura di un tavolo di confronto, al fine di affrontare le problematiche relative alla sorte dei lavoratori impiegati nelle agenzie di recapito legate da un rapporto di committenza con Poste Italiane SpA",

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo affinché sia garantita l'osservanza della normativa vigente in materia di contratti di appalto e di concessione di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e verificata, di conseguenza, la piena osservanza nella gara di tutte le norme di legge, nonché delle condizioni e dei requisiti richiesti nei documenti di gara e il rispetto degli stessi da parte dei soggetti interessati, con particolare riferimento all'aggiudicatario Gruppo servizi postali Srl;

quali provvedimenti di competenza intendano assumere affinché sia risolta la grave situazione che vede gli ex lavoratori della Soluzioni Srl versare in difficoltà economiche a seguito delle criticità occupazionali;

se intendano garantire l'immediata attivazione di un tavolo di confronto con Poste italiane, le agenzie di recapito legate da un rapporto di committenza con quest'ultima e le organizzazioni sindacali per la risoluzione della problematica.

(4-00797)

[BOLDRINI](#), [BELLANOVA](#), [D'ARIENZO](#), [CUCCA](#), [SUDANO](#), [IORI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [LAUS](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

la risoluzione n. 331482 del 10 settembre 2018 del Ministero dello sviluppo economico ha definito l'ambito di applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 125 del 2001 rispetto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi concessi per "*dehors*" su suolo pubblico;

le porzioni di aree pubbliche date in concessione per il posizionamento di tavoli e sedie, comunemente denominate *dehors*, non sono assimilabili alle pertinenze degli esercizi, con la conseguenza che il divieto di somministrazione di alcolici dalle 24:00 alle 7:00 trova applicazione anche per tali porzioni di aree pubbliche;

rilevato che:

la legge n. 125 del 2001, legge-quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, all'art. 14-*bis*, rubricato "Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche", comma 1, dispone che "La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni";

al comma 2, stabilisce che "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate";

considerato che:

le associazioni di categoria degli operatori commerciali ritengono che le porzioni di aree pubbliche denominate *dehors* possono configurarsi come pertinenze degli esercizi, e che quindi il divieto di somministrazione di alcolici dalle 24:00 alle 7:00 non trovi applicazione per tali porzioni di aree pubbliche;

i *dehors* rappresentano una fonte considerevole di guadagno per gli esercenti;

l'interpretazione restrittiva del termine "pertinenze" rischia di avere come conseguenza quella di arrecare un notevole danno economico agli esercenti che si vedranno ridurre implicitamente l'orario di somministrazione in tali spazi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere la problematica al fine di salvaguardare l'attività economica dei soggetti coinvolti;

se intenda promuovere disposizioni finalizzate a disciplinare, per particolari luoghi a vocazione turistica e di ritrovo pubblico, la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi concessi per *dehors* su suolo pubblico, anche negli orari dalle 24:00 alle 7:00.

(4-00798)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

sul territorio del litorale Carrarese sono presenti varie installazioni di epoca fascista (una colonia, l'Opera Balilla Torino, o "villaggio Marino" poi "villaggio Paradiso" di Torino e Vercelli, del 1937, ed



un ostello Apuano), costruite a seguito della bonifica di un territorio paludoso intorno ai primi anni del 1900;

in particolare, l'ex colonia marina "Vercelli" era una struttura dotata di attrezzature tra le più moderne dell'epoca: dai servizi igienici alle cucine, funzionò ininterrottamente, ospitando anche ragazzi provenienti dalla Germania, fino all'armistizio dell'8 settembre 1943;

alla fine del conflitto, nel 1945, la colonia "Vercelli" divenne il luogo di raccolta dei profughi istriani, giuliani e dalmati fuggiti dalla pulizia etnica ordinata da Tito e cominciò ad essere chiamata "campo profughi" e con lo stesso scopo venne utilizzata nel 1970 per accogliere i profughi italiani cacciati dalla Libia di Gheddafi;

in tempi recenti, una parte è stata recuperata per essere trasformata in scuole, un'altra è diventata la sede dei carabinieri di Marina di Carrara e una parte è occupata abusivamente da famiglie non abbienti;

l'ex colonia Vercelli, attualmente, si presenta in uno stato di totale degrado a pochi passi da una struttura scolastica. Lo stato di fatiscenza e le pessime condizioni igienico-sanitarie della struttura non sono accettabili per un edificio nel centro di Marina di Carrara;

la responsabilità della mancanza di sicurezza e di adeguate recinzioni provvisorie che impediscano l'accesso ad una struttura inagibile e pericolosa è da imputare all'amministrazione comunale, che non può non essere al corrente delle condizioni della stessa;

nonostante le prime segnalazioni della perdita d'acqua risalgano ad un anno fa, gli addetti sono intervenuti per risolvere il problema solamente nel mese di ottobre 2018, determinando un immane spreco di acqua pubblica;

nella parte ancora agibile, ma in condizioni oggettive di degrado e di pericolo, vivono due famiglie in attesa di assegnazione di una casa popolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di degrado in cui versa lo stabile;

quali misure intenda assumere per mettere in sicurezza una struttura che è da considerare ormai una zona franca per lo spaccio e la micro criminalità;

se intenda provvedere allo sgombero delle famiglie che occupano abusivamente lo stabile.

(4-00799)

DE POLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la normativa attualmente in vigore per il reclutamento e la specializzazione degli insegnanti di scuola secondaria, il decreto legislativo n. 59 del 2017, prevede una procedura apposita per la specializzazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie, i quali possono iscriversi ai percorsi di specializzazione (primo anno di FIT) in soprannumero rispetto agli aspiranti che hanno vinto il concorso ordinario per le classi di concorso in questione (art. 15, comma 3), nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un *test* di accesso gestito dall'università interessata;

in seguito al concorso riservato del 2018 numerosi insegnanti abilitati sono già entrati nei ruoli regionali della scuola pubblica e molti altri ancora nelle graduatorie regionali di merito lo faranno verosimilmente nel prossimo futuro;

considerato che:

tale scelta va però a scontrarsi con quanto sancito dal "decreto Dignità" (decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018): "Le scuole investiranno sulla formazione di questi nuovi docenti nell'incertezza che essi possano abilitarsi in tempo utile, perché nel frattempo le disposizioni del decreto dignità hanno ridotto a 24 mesi il termine massimo per la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato";

per le scuole paritarie si intravede di fatto una vera e propria emergenza, avendo le stesse dovuto ricorrere nel frattempo all'assunzione di nuovi insegnanti, talora senza abilitazione e quindi in deroga alle disposizioni della legge n. 62 del 2000 o trovarsi, nei casi più gravi di *deficit* regionale, nell'impossibilità di assumere, come a Treviso, dove 300 maestre d'asilo hanno lasciato le scuole private per entrare in ruolo in una struttura pubblica;

tenuto conto che:

sono disponibili circa 3 miliardi di euro per finanziare progetti quali il contrasto alla dispersione scolastica, lo sviluppo della professionalità dei docenti, il rafforzamento delle competenze degli adulti e la riqualificazione degli edifici scolastici secondo quanto stabilito dal programma operativo nazionale (PON) 2014-2020, intitolato "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", finanziato dai fondi strutturali europei e di durata settennale ovvero dal 2014 al 2020;

il PON ha quale obiettivo prevalente quello di creare un sistema di istruzione e di formazione di elevata qualità in conformità alla decisione della Commissione europea C (2014) 9952 del 17 dicembre 2014, secondo cui per istituzioni scolastiche si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, pertanto anche le paritarie e non solo quelle statali propriamente individuate;

con decisione dell'8 febbraio 2018 C (2018) 598 è stato modificato l'accordo di partenariato tra la Commissione europea e l'Italia per la politica di coesione e lo stesso recita "il FSE e il FESR interverranno nel sistema nazionale di istruzione",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere iniziative tali da garantire immediate soluzioni per ovviare a due importanti questioni: da una parte, azzerare il ritardo del Ministero nel bandire i concorsi ordinari e, dall'altra, consentire la specializzazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie su classi di concorso per le quali non verrà bandito il concorso ordinario, a causa dell'insufficiente fabbisogno, oppure su classi di concorso che non sono presenti nella scuola pubblica.

(4-00800)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7ª Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00334, del senatore Verducci e della senatrice Iori, sui pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'offerta formativa delle classi di laurea;

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00341, del senatore Taricco ed altri, sul ripristino della viabilità a Fossano (Cuneo) dopo il crollo del ponte della strada statale 231 nel 2017;

*11ª Commissione permanente*(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00335 e 3-00336, della senatrice Rossomando, rispettivamente sull'emanazione del decreto ministeriale per la redazione del Piano d'azione triennale dei *cluster* tecnologici nazionali e sulla chiusura dello stabilimento di Andezeno (Torino) della multinazionale Jde;

3-00340, del senatore Magorno, sul rischio di licenziamento di 81 lavoratori della ditta Graziani Srl di Crotone;

*12ª Commissione permanente*(Igiene e sanità):

3-00332, della senatrice Rizzotti e del senatore Gasparri, sugli indennizzi spettanti al personale militare affetto da sindrome da talidomide;

*13ª Commissione permanente*(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00337, della senatrice Gallone ed altri, sulla determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;

3-00339, della senatrice Moronese ed altri, sulle problematiche dell'ex cava Monti di Maddaloni in provincia di Caserta.

## 1.5.2.4. Seduta n. 54 del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 54a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente CALDEROLI  
e del vice presidente TAVERNA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

CASTALDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Relazione orale) (ore 9,38)**

**Discussione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 840.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**BORGHESI, relatore.** Signor Presidente, mi rimetto alla relazione svolta nella seduta di ieri. A questo punto, penso sia più importante che la replica venga fatta dal Governo, se lo ritiene.



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

[MIRABELLI](#), *relatore di minoranza*. Signor Presidente, farò una veloce replica per ribadire il giudizio che abbiamo espresso sul decreto-legge al nostro esame, che non cambia dopo la discussione alla quale abbiamo assistito.

Al di là di polemiche fondate sul passato, le critiche che abbiamo avanzato su questo decreto riguardano in particolare l'assenza di misure nuove e cogenti per garantire davvero più sicurezza ai cittadini. Inoltre, le norme introdotte sulla questione migratoria renderanno più insicuro il Paese, perché aumenteranno la dimensione della clandestinità e infieriranno su figure che non hanno colpe. Non hanno colpe i ragazzi che sono nati nel nostro Paese e che oggi, per avere la cittadinanza dopo i diciotto anni, dovranno aspettare non più solo ventiquattro mesi, ma quarantotto mesi; non hanno colpe le persone che sono qui con un regolare permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che precipiteranno nella clandestinità nel momento in cui quel permesso di soggiorno non gli verrà rinnovato perché sono stati eliminati i requisiti che ne avevano determinato il rilascio.

Il nostro giudizio quindi non cambia; ci sarebbe piaciuto ascoltare dai banchi del Governo e dalle forze di maggioranza le proprie ragioni o argomentazioni di merito per contrastare le affermazioni che abbiamo avanzato. Abbiamo ascoltato invece una serie di valutazioni generali che ci confermano che questa è una legge manifesto, che serve a dare l'idea che ci si occupa della sicurezza degli italiani e che si identifica un nemico nell'immigrazione e si pensa di spaventare chi ha fame, chi è disperato, chi non è libero, preannunciandogli una vita dura nel caso venisse nel nostro Paese. Mi sembra che questa nostra valutazione non sia stata contrastata nel merito della discussione. Pertanto, l'opinione che abbiamo espresso nella relazione di minoranza, resta la medesima e continuiamo a pensare che il decreto-legge al nostro esame sia inutile, dannoso e - lasciatemelo dire - orribile dal punto di vista umanitario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[MOLTENI](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, colleghi, una breve replica da parte del Governo alla luce del dibattito importante, utile ed interessante che si è svolto ieri in Aula, ma anche alla luce dei tanti spunti di interesse e di leale confronto che vi sono stati in Commissione nei tre giorni in cui si è lavorato tanto e bene su un decreto-legge molto importante per il Governo, la maggioranza e - oserei dire - in modo particolare per il Paese.

Nella mia breve replica vorrei anzitutto ringraziare il Parlamento e tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione; di maggioranza per gli spunti, le riflessioni e gli emendamenti migliorativi del testo che sono stati proposti e accolti con gioia e soddisfazione da parte del Governo. Vi spiegherò poi le ragioni per le quali abbiamo sempre detto e sostenuto che si trattava di un provvedimento importante, che non poteva essere demolito e smantellato, ma che doveva necessariamente essere migliorato. Credo che gli emendamenti, di maggioranza ma anche di opposizione, che sono stati presentati, vadano esattamente in questa direzione.

Ritengo pertanto che il lavoro svolto sia stato utile e abbia portato a migliorare il testo. Lo dico partendo da un aspetto del decreto-legge che è stato oggetto di minore attenzione, almeno nel dibattito parlamentare e che invece per quanto riguarda il Governo rappresenta un punto qualificante della sua azione e di quanto contenuto nel provvedimento medesimo. Mi riferisco in modo particolare al tema del contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie; un tema che deve unire e non dividere, che deve vedere tutta la politica nazionale muoversi nella medesima direzione. Infatti, nel contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie il Paese, il Parlamento e la politica non si possono dividere. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Ho apprezzato, e lo dico dopo dieci anni di politica, che su questi temi - dal piano straordinario contro le mafie, al nuovo codice antimafia, all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - fortunatamente il Parlamento non si è mai diviso tra forze di destra e di sinistra, perché il contrasto alla criminalità organizzata non può e non deve avere colore politico. Fortunatamente si è sempre lavorato bene, tutti orientati nella medesima direzione.

Il decreto-legge in discussione, per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, va

esattamente nella direzione di dare una risposta importante su un aspetto che più volte mi è stato correttamente e giustamente sottolineato anche dal collega Mirabelli: la criminalità organizzata e le mafie si contrastano anche ma non soltanto attraverso lo strumento di polizia. Gli arresti e le misure cautelari e il carcere nei confronti dei mafiosi sono necessari, ma la criminalità organizzata si contrasta in maniera seria attraverso la sottrazione dei beni ai mafiosi, aggredendo il loro patrimonio acquisito in maniera illecita e mafiosa. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. È con la sottrazione di questa montagna di beni mobili e societari che si aggredisce la criminalità organizzata.

Nel decreto-legge in esame cerchiamo di rafforzare uno degli strumenti creati per contrastare la criminalità organizzata, cioè l'Agenzia nazionale, attraverso un potenziamento serio e importante di uomini, dotandola di nuovi funzionari, qualificati e professionali, che possano lavorare al fine per il quale l'Agenzia è stata creata, con la possibilità di avere dislocazioni territoriali e quindi consentendole di avere sedi distaccate da Nord a Sud proprio per aggredire sui territori, quindi vicino ai cittadini, i beni dei mafiosi.

Sono state inoltre disposte la velocizzazione delle procedure di sequestro, di confisca e di riammissione alla società, alla comunità e alla civiltà dei beni sottratti, nonché una riduzione della burocrazia che spesso e volentieri ha determinato rallentamenti, in modo particolare per quanto riguarda la possibilità di riutilizzare aziende che vivevano attraverso un sistema mafioso e che, una volta sottratte alla criminalità organizzata, hanno rischiato di andare in decozione; ebbene, abbiamo voluto recuperarle per creare indotto e occupazione e quindi situazioni di energia positiva sul territorio. Si è operato inoltre per la velocizzazione dei processi, la semplificazione delle procedure e l'abbattimento di tutti gli ostacoli burocratici che rendevano questo processo eccessivamente lento e farraginoso e che ostacolavano la finalità per cui il bene, una volta sottratto, doveva essere rimesso nella disponibilità della società.

È stato in particolare previsto lo strumento della vendita, che abbiamo ritenuto opportuno condividendolo con gli operatori del diritto e attuando tutte le garanzie e le prescrizioni possibili e immaginabili. L'Agenzia ha ancora "in pancia" circa 16.000-17.000 beni immobili e società che non si è riusciti a mettere a disposizione della collettività e dei fini istituzionali e sociali per i quali l'Agenzia nasce: abbiamo quindi ritenuto di venderli proprio con il fine di rimettere il bene in un circolo virtuoso e non vizioso, ovviamente con tutte le prescrizioni volte ad evitare che il bene possa tornare nelle mani del mafioso o del suo prestanome e a prevedere un'azione immediata ed efficace qualora ciò dovesse comunque accadere. Tra l'altro questo ci consentirà, accogliendo un emendamento del collega Mirabelli che ho condiviso, di destinare una parte dei soldi della vendita a beneficio dell'ente locale. In questi anni abbiamo chiesto agli enti locali di farsi carico dei beni sequestrati e sottratti, della loro ristrutturazione e sistemazione, proprio per metterli a disposizione della comunità.

Spesso e volentieri i sindaci, le amministrazioni locali e i territori non hanno le disponibilità economiche per adottare questo tipo di iniziative. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Pertanto, con l'emendamento del senatore Mirabelli collocheremo una parte di tali risorse in un fondo presso il Ministero dell'interno e ad esse verranno così messe a disposizione degli enti locali, proprio per preservare la finalità, che non viene toccata e rimane tale, di messa a disposizione del bene per fini sociali e istituzionali dell'ente locale, ma anche di tante associazioni, ONLUS e organizzazioni virtuose che si battono sul territorio per contrastare la criminalità organizzata.

Pertanto, credo che le disposizioni in tema di criminalità organizzata e di Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (che peraltro recepiscono le istanze provenienti dall'Agenzia stessa) vadano in una direzione assolutamente virtuosa. Mi auguro che su questo punto il Parlamento non si divida ma possa invece dare una risposta univoca e forte sul piano del contrasto alla criminalità organizzata. Infatti, aspetto nevralgico per il Ministero dell'interno, il Presidente del Consiglio dei Ministri e tutto il Governo è che il contrasto alla criminalità organizzata lo si fa senza se e senza ma, porta a porta, proprio perché la mafia, non solo con questo Governo, ma anche con questo Governo, non deve avere alcuna possibilità di continuare a perpetrare i propri traffici. *(Applausi dai Gruppi e L-SP-PSd'Az e M5S)*. Dico questo a dignità del Governo, ma - soprattutto - a dignità e nel rispetto del Parlamento.

Un'altra parte altrettanto importante e significativa del provvedimento riguarda l'immigrazione. Lo dico in maniera molto chiara, riprendendo gli interventi fatti da alcuni colleghi, soprattutto dell'opposizione e, in modo particolare, del Partito Democratico. Quello in esame non è un decreto manifesto, di propaganda. Infatti, non potrebbe esserlo un decreto-legge di quaranta articoli, che interviene sul contrasto alla criminalità organizzata, su una seria gestione dei flussi migratori e su una gestione seria, veloce e rapida delle domande di asilo nel nostro Paese. Mai in passato è stata adottata una riforma organica, strutturale e di sistema, mentre noi abbiamo l'ambizione di promuoverla con il decreto-legge in esame. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Dico questo portando a conoscenza del Parlamento un dato secondo me assolutamente significativo. Mi riferisco al dato riguardante gli sbarchi, che ovviamente è la preconditione di tutto quello che abbiamo voluto inserire nel provvedimento. Dal 1° giugno 2018 a oggi sono sbarcati sul nostro territorio 8.737 migranti; nello stesso periodo dell'anno scorso (cioè dal 1° giugno al 6 novembre 2017) sono invece sbarcati sul territorio italiano 53.743 migranti. La riduzione negli ultimi cinque mesi (da quando c'è una maggioranza composta da Lega e MoVimento 5 Stelle) è quindi pari all'83 per cento. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Si tratta di un dato importante e significativo, frutto di un lavoro di difesa di confini e frontiere e di collaborazione e cooperazione. Voi ricorderete bene che nel mese di luglio scorso il Parlamento ha convertito un decretollegge che intensifica i rapporti con l'autorità libica, mettendo a disposizione circa 12 motovedette, affinché i libici siano finalmente dotati di un'area SAR e di un centro di coordinamento nazionale per poter difendere e controllare le frontiere, fare salvataggio e soccorso in mare e poi portare in territorio libico i migranti. Il primo dato significativo - lo ribadisco - è quindi che oggi registriamo una riduzione dell'83 per cento nel numero degli sbarchi.

Ho detto che, in tema di immigrazione, la riforma è organica. Dico subito, a scanso di equivoci, che negli ultimi anni il nostro Paese si è contraddistinto in maniera seria per la tutela dei diritti dei migranti. Anzi, oserei dire che nessun altro Paese europeo ha difeso la dignità di chi ha diritto di asilo meglio del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Quindi, il nostro Paese non prende lezioni di dignità e tutela dei diritti dei migranti da parte di alcun Paese europeo, in modo particolare - mi sia consentito - sul tema dei minori stranieri non accompagnati. Infatti i minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese non vengono respinti, a differenza ad esempio di quello che accade in Francia, dove li respingono. L'Italia non fa respingimenti, l'Italia non fa rimpatri, l'Italia non fa espulsioni di minori stranieri non accompagnati. Quindi la soglia di tutela dei diritti era alta e alta rimane, come è giusto che sia in un Paese civile e democratico come il nostro.

Cosa andiamo a contrastare? Andiamo a contrastare gli sprechi, andiamo ad aumentare i controlli e andiamo a fare un'integrazione, come diceva ieri la collega Pirovano basando interamente il proprio intervento sul concetto di integrazione. Il concetto integrazione è un concetto importante. Però, perché ci possa essere integrazione, serve che ci siano due soggetti: il soggetto Stato che fa integrazione e il soggetto migrante che dà la propria disponibilità a fare integrazione. Noi questo lo prevediamo attraverso un meccanismo, quello di garantire ogni forma di integrazione nei confronti di chi ha ottenuto una forma di tutela internazionale. Nei confronti di coloro i quali hanno ottenuto un titolo di soggiorno attraverso una forma di protezione internazionale ci sarà ogni forma di integrazione possibile e immaginabile: ci sarà l'integrazione sociale, l'inclusione sociale e tutti quei servizi che il nostro sistema prevede. Ovviamente tutto questo non può essere previsto nei confronti del semplice richiedente asilo, al quale garantiremo accoglienza e tutti i servizi primari, ma che, proprio perché richiedente asilo con una domanda ancora in corso, godrà evidentemente di una tutela, seppure garantita, leggermente minore rispetto a quella di chi invece è soggetto ad una forma di protezione internazionale.

Dico questo, perché non è assolutamente vera l'affermazione di coloro i quali sostengono che il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), cioè l'accoglienza secondaria e l'accoglienza diffusa, sia stato smantellato, come ci ricordava ieri la senatrice Bonino. I centri SPRAR non vengono assolutamente smantellati, ma vengono efficientati, perché la logica e la politica di questo Governo non è quella di spendere meno, ma è quella di spendere meglio. *(Applausi dai Gruppi*

*L-SP-PSd'Az e M5S*). Non si possono infatti spendere 4,6 miliardi di euro per servizi pagati e magari non erogati, rispetto ai quali nessuno in questi anni ha mai avuto la premura di andare a controllare se alcuni determinati servizi (penso alla mediazione linguistica, alla mediazione culturale, alla formazione, all'osservanza territoriale e al supporto psicologico) siano stati effettivamente svolti. Credo che sia dovere di un Governo serio, nel momento in cui spende una marea o una montagna di soldi per l'accoglienza e l'integrazione, controllare che questi soldi vengano effettivamente spesi, ma soprattutto che questi servizi vengano effettivamente erogati. Questo è il motivo per cui orgogliosamente noi, su tanti di questi servizi, andremo a effettuare controlli ulteriori e maggiori rispetto a quelli che sono stati fatti in passato.

Quindi il sistema degli SPRAR non viene evidentemente smantellato, mentre viene invece implementato uno degli elementi fondamentali e cardine dell'azione di questo Governo: la politica dei rimpatri e delle espulsioni. Sottolineo che un Paese come il nostro, che fa tra i 5.000 e i 6.000 rimpatri ed espulsioni all'anno, evidentemente fa troppo poche espulsioni e troppo pochi rimpatri. Per fare espulsioni e rimpatri ovviamente servono gli accordi. Ci è stato ricordato ieri che il nostro Paese ha quattro accordi bilaterali di riammissione; ne funziona in maniera integrale uno, che in realtà funziona a metà, quello con la Tunisia. Noi infatti dovremmo rimpatriare ogni anno circa 4.000 tunisini, ma ne abbiamo rimpatriati fino all'anno scorso 1.800; quindi vuol dire che l'accordo c'è e funziona, ma può essere migliorato. L'obiettivo di questo Governo è evidentemente quello di migliorare l'accordo che c'è e di implementarlo. In questo momento il ministro Salvini è di ritorno dal Ghana, proprio perché il Ghana è uno di quei Paesi, come altri, rispetto ai quali le politiche di rimpatrio e le politiche di cooperazione e di collaborazione di natura economica, all'interno della quale prevedere delle riserve per i rimpatri e per le espulsioni, sono evidentemente una delle nostre azioni principali.

Però, per poter fare i rimpatri e le espulsioni, il nostro Governo deve fare i propri compiti. E i propri compiti sono quelli di avere più Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). Noi oggi abbiamo sei CPR per 800 posti, totalmente insufficienti per poter gestire quei 500.000 o 600.000 immigrati illegali e irregolari presenti sul nostro territorio, che, per volontà politica, ma anche per disposizioni giuridiche, devono essere rimpatriati. L'articolo 2 va esattamente in questa direzione: avere più CPR, d'intesa ovviamente con gli enti territoriali, avere più spazi disponibili per i CPR e portare il periodo di trattenimento da novanta a centottanta giorni, perfettamente in linea con le direttive europee.

La direttiva europea sui rimpatri prevede la possibilità di poter prolungare il trattenimento fino a diciotto mesi. Noi riteniamo che centottanta giorni, sei mesi, siano un tempo sufficiente e idoneo per poter arrivare all'identificazione del soggetto e per poter aprire con il Paese di riammissione tutte quelle procedure e quei meccanismi che possano consentire il rimpatrio medesimo.

Mettiamo dei fondi, metà del Governo nazionale e metà da parte delle istituzioni europee, non solo per i rimpatri di polizia, ma anche per fare i rimpatri volontari assistiti. È appena stato bandito dal Ministero dell'interno un bando da 12 milioni di euro per poter rimpatriare 2.700 immigrati irregolari in alcuni Paesi con i quali il nostro Paese non ha politiche di riammissione. Quindi, con la politica dei rimpatri volontari assistiti paghiamo per formare il migrante irregolare e rimandarlo nel suo Paese, dove possa essere effettivamente una risorsa utile al suo sviluppo. Riteniamo che queste misure vadano esattamente in quella direzione: aumentare i rimpatri.

Inseriamo la lista dei Paesi sicuri e della manifesta infondatezza della domanda, che non tolgono alcun diritto al migrante. Semplicemente questo ci consente due cose: poter avere delle procedure accelerate di asilo o di rimpatrio, nel caso in cui evidentemente il migrante irregolare debba essere rimpatriato (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*), e consentire al richiedente asilo di poter sapere in tempi certi e brevi se la sua domanda verrà accolta oppure no. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Vedete, quando noi siamo arrivati al Ministero - e lo dico agli amici di sinistra - ci siamo trovati qualcosa come 140.000 domande d'asilo pendenti; ripeto, 140.000 domande d'asilo pendenti: è una enormità, che oggi fortunatamente, grazie all'attività delle commissioni territoriali, si sono ridotte a 110.000. Ma abbiamo sempre 110.000 domande d'asilo pendenti. Evidentemente questo porta via tempo e soldi, e non dà garanzie al richiedente asilo. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno istituire altre dieci commissioni territoriali e assumere altri 172 funzionari - oltre ai 250 che avevamo

già assunto nel mese di luglio - per azzerare nell'arco di pochi mesi tutte le domande d'asilo presenti, in modo tale da dare certezze e garanzie al nostro Paese. La lista dei Paesi sicuri va esattamente in questa direzione. È sorprendente come quasi tutti i Paesi europei si siano dotati di questa lista, mentre il nostro Paese e i Governi che hanno preceduto quello attuale non abbiano ritenuto opportuno dotarsi di questo strumento di garanzia del nostro Stato. Questa è la direzione verso la quale ci siamo mossi.

Prevediamo inoltre delle procedure accelerate di rimpatrio. Era inammissibile, ad esempio, che il migrante irregolare, posto sulla scaletta dell'aereo per essere rimpatriato, avesse la possibilità (perché questa è una garanzia sempre possibile), anche in fase di esecuzione dell'espulsione di poter presentare una domanda d'asilo che avrebbe rifatto ripartire, come in un circolo vizioso, tutto il sistema dell'accoglienza. Anche a tale proposito riteniamo opportuno che le procedure accelerate di asilo, da un lato, e le procedure accelerate di rimpatrio, dall'altro, fossero condizioni necessarie per migliorare un sistema che sino ad oggi evidentemente non ha funzionato e che ci è stato lasciato in eredità.

C'è ancora un elemento importante, fondamentale, e per questo ringrazio in modo particolare i colleghi del MoVimento 5 Stelle. Credo che uno degli elementi fondamentali in tema di accoglienza e di integrazione, visto che parliamo di soldi pubblici (perché per il 99 per cento sono fondi pubblici dei cittadini italiani), sia il seguente: i cittadini italiani hanno il sacrosanto diritto di sapere quei soldi come vengono spesi. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). C'è il sacrosanto diritto di avere una tracciabilità e la pubblicità di quei fondi, e di avere una loro rendicontazione certa e sicura. Questo è il motivo per cui, raccogliendo un emendamento assolutamente virtuoso che va esattamente nella direzione delle prerogative del Governo e della maggioranza della Lega e del MoVimento 5 Stelle, abbiamo ritenuto opportuno obbligare le cooperative sociali, di qualunque colore politico, a rendicontare sul proprio sito, euro per euro, centesimo per centesimo, le modalità con cui questi soldi vengono spesi.

Questo va nella direzione della garanzia e della trasparenza: ce lo chiede la Corte dei conti, che ci invita a maggiore attenzione nei controlli; controlli che, probabilmente, nel passato non sono stati fatti; ovviamente, questo non mi porta a condannare assolutamente nessuno, però credo sia garanzia da parte di tutti noi - e soprattutto da parte di ogni parlamentare - sapere che finalmente c'è un Governo che controllerà, centesimo per centesimo, soldi pubblici che vengono spesi su un settore sul quale, purtroppo, mafia capitale ci ha insegnato che per alcuni la gestione dell'immigrazione rende molto più della droga. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S e del senatore Perosino*). Ecco, questo sistema malavitoso e poco chiaro lo vogliamo azzerare perché credo che un Governo serio debba porsi in questa direzione.

Vado a concludere toccando due temi. Anzitutto, la possibilità per le polizie locali, per i territori e per i sindaci di partecipare meglio e di più al controllo del proprio territorio; la possibilità di estendere l'uso del taser, che oggi viene utilizzato in via sperimentale dalle Forze di polizia nazionale, anche alle polizie locali. Al contempo, la possibilità per le polizie locali di accedere alle banche dati del CED per avere immediatamente il riscontro se il soggetto fermato è o no pericoloso va evidentemente nella direzione di poter garantire maggiore sicurezza ai territori e consentire a polizie locali, territori e sindaci di avere un miglior controllo e una migliore prevenzione del territorio, oltre a prevedere - fatto estremamente importante - che sindaci, territori e autonomie locali potranno finalmente tornare ad assumere polizia locale proprio nella finalità di controllare meglio il territorio.

Ancora, rispondendo alle sollecitazioni, assolutamente virtuose e condivise, che mi sono state poste tanto da Forza Italia quanto da Fratelli d'Italia, vorrei affrontare il tema della sicurezza e dell'implementazione degli organici delle Forze di polizia. Abbiamo ritenuto - sarà così, è così, e lo vedrete nel momento in cui il disegno di legge di bilancio sarà presentato all'attenzione del Parlamento - che questo Paese avesse bisogno di un piano straordinario di assunzioni delle Forze dell'ordine. Lo dico in modo particolare - conoscendone la sensibilità - al collega Gasparri: ci sarà un piano di assunzione straordinario che porterà ad assumere circa 8.000 uomini in divisa per poter avere maggiore controllo del territorio, con più uomini sul territorio e presidi di polizia più efficienti e qualificati.

Credo sia un elemento assolutamente qualificante il fatto che questo Governo voglia investire in

sicurezza e in ordine pubblico, e lo fa non solo assumendo più uomini e più poliziotti attraverso il piano straordinario di assunzioni, ma anche riconoscendo agli uomini e alle donne in divisa - che io ringrazio quotidianamente per quello che fanno per la sicurezza del Paese (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S, FI-BP e FdI*) - la possibilità di fare il proprio mestiere con la dignità e l'orgoglio che in questi anni sono stati loro tolti. Lo facciamo, ad esempio, riconoscendo nel decreto-legge immigrazione e sicurezza la possibilità di pagare finalmente quegli straordinari che non erano mai stati pagati e che in questo provvedimento vengono finalmente stanziati: 40 milioni di euro per pagare gli straordinari alle donne e agli uomini in divisa. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FI-BP e FdI*).

Presidente, in conclusione, ritengo che questo al nostro esame sia un decreto-legge importante, direi fondamentale, perché finalmente andrà a risolvere tanti problemi che questo Paese, per troppi anni, non ha affrontato: 700.000 sbarchi dal 2013 ad oggi è un numero enorme, impressionante.

Quello dell'immigrazione è un fenomeno globale, mi viene ricordato quotidianamente, ne sono pienamente consapevole. A un fenomeno globale la risposta dovrebbe essere globale. Purtroppo, così non è stato. La risposta sarebbe dovuta essere europea e, purtroppo, la risposta europea sul fenomeno dell'immigrazione non c'è stata, non l'abbiamo vista (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*), per colpa e per responsabilità di un'Europa lontana e insensibile rispetto ai problemi che il nostro Paese in solitudine ha dovuto affrontare.

Quindi, se da un punto di vista globale non veniamo aiutati, se da un punto di vista europeo non veniamo aiutati, questo Governo fa da sé, e lo fa bene grazie alla propria lealtà, correttezza e coerenza e grazie a una maggioranza importante e straordinaria che sino ad oggi ha sostenuto e supportato lealmente questo Governo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

**PRESIDENTE.** Avverto che è pervenuta una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli a firma del senatore Marcucci, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento.

Poiché nessuno intende intervenire, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, avanzata dal senatore Marcucci.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

**MOLTENI**, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MOLTENI**, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, intervengo brevemente per chiedere una sospensione fino alle ore 13 per la presentazione di un emendamento. (*Commenti dai Gruppi PD e Misto*).

**PRESIDENTE.** Chiedo se qualcuno vuole intervenire in merito alla proposta di sospensione avanzata dal sottosegretario Molteni.

**FERRARI** (PD). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRARI** (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, ovviamente, e non per dichiarare favore o contrarietà sulla proposta perché penso che siamo in una situazione inaccettabile per quest'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Siamo ostaggio di un'approssimazione politica e tecnica da sei giorni, perché io ricordo la forzatura subita dai lavori in Commissione, e una forzatura è stata richiesta nella Conferenza dei Capigruppo per poter calendarizzare fin dalla mattina di lunedì alle 9,30 questo provvedimento in Aula. A fronte di tale forzatura, noi abbiamo chiuso il provvedimento in Commissione mercoledì pomeriggio. Mercoledì pomeriggio! Sono passati sei giorni e nelle ultime ore, prima di questa lunga notte che evidentemente non ha portato consiglio e non ha sciolto le riserve e i dubbi che ieri il relatore Borghesi aveva detto di voler provare a sciogliere, non si è sciolto ancora il nodo, che è un nodo politico. Penso che questa situazione sia inaccettabile.

Questo provvedimento si sta vestendo di ulteriori appellativi. Era già un decreto propaganda, era già



un decreto insicurezza, era già un decreto che porta maggiore clandestinità, era già un decreto incertezza perché nessuno, nemmeno l'appassionato intervento del sottosegretario Molteni, ha chiarito dove vanno a finire, dopo la sua approvazione, le 600.000 persone. E tanto meno è chiaro - e si rafforzerà l'appellativo di incertezza su questo punto - come fa a chiedere aiuto all'Unione europea questo Paese, aiuto senza il quale non vi è possibilità di chiudere accordi internazionali che consentano realmente di rimpatriare le persone.

A tutti questi appellativi, si aggiunge allora quello di essere un decreto della confusione; ieri abbiamo capito che non è una confusione tra chi è più a destra in questo Governo e chi è più a sinistra: sono tutti a destra, perché il marchio è univoco. *(Applausi dal Gruppo PD)*. MoVimento 5 Stelle e Lega hanno scelto un'impostazione culturale, per quanto totalmente inadeguata sul piano tecnico, ma molto chiara ed evidente.

È chiaro anche, e ieri l'abbiamo capito, che c'è una totale incomprensione reciproca sulle strategie politiche dei due partiti, MoVimento 5 Stelle e Lega.

Non ci è chiaro, però, cosa sia accaduto e cosa stia accadendo ancora in queste ore al punto da non consentire al Governo di procedere né valutando il provvedimento emendamento per emendamento né mettendo la fiducia, dato che da ventiquattr'ore si dice con certezza che l'apposizione della fiducia sarà certa.

Penso che, per rispetto dei nostri lavori, di tutto quello che abbiamo fatto - concentrandolo anche in poco tempo in Commissione, la scorsa settimana - della Presidenza e dell'Assemblea, questo nodo politico vada sciolto il più rapidamente possibile. Non mi è mai capitato di vedere che si rimanga sul dubbio circa l'apposizione della fiducia o no e si tengano in ostaggio l'Assemblea e la Presidenza - che la rappresenta - per sei giorni: è inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, forse è meglio che ci informiamo quando arriva l'aereo dalla Cina e quando atterra quello dal Ghana per capire come dobbiamo procedere. Questo è il punto: l'Assemblea è ostaggio *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lonardo)* del tentativo di capire i due contraenti del contratto di Governo come devono uscire da questa situazione.

Signor Presidente, lei sa meglio di me - perché presiedeva la Conferenza dei Capigruppo - quanto ci è stato raccomandato e detto sull'armonizzazione dei tempi e sull'assoluta necessità di approvare questo decreto-legge a tutti i costi entro martedì.

Andiamo avanti con una farsa. Hai voglia a sbracciarsi per spiegarci quanto sia importante questo provvedimento, signor Sottosegretario: le risposte ha continuato a non darle - e lo sa perfettamente - mentre siamo ostaggio del tentativo di capire quale sia la strategia; se la Lega vuole fare un'altra operazione di allargamento del Governo - perché di questo stiamo parlando, dato che non vuole la fiducia, evidentemente - i 5 Stelle dovranno decidere una volta per tutte se consegnarsi armi e bagagli.

È di questo infatti che stiamo parlando, ma per rispetto di quest'Assemblea e delle procedure - e faccio appello a lei, signor Presidente - non possiamo più tollerare quest'andazzo, che abbiamo già avuto in Commissione: venivamo convocati a una certa ora; dopo due ore non arrivavano i pareri della 5<sup>a</sup> Commissione, dove non si sapeva cosa accadesse; e siamo andati avanti così. Poi siamo arrivati in Aula: poco fa c'è stata la votazione di una proposta di non passare all'esame degli articoli; avete dubbi? Volete approfondire? Volete avere altro tempo? Benissimo, ve l'ho già detto: si torni in Commissione. Bisogna rispettare le procedure, non è più possibile che tutto il dibattito sia extraparlamentare e avvenga in riunioni di condominio (che comunque hanno regole più chiare e precise). Così non si può andare avanti, per rispetto di quest'Assemblea e di ognuno di voi. Nella scorsa legislatura, colleghi del MoVimento 5 Stelle, non avreste mai tollerato quanto sta accadendo adesso, e lo sapete perfettamente, perché alcune battaglie le abbiamo condotte anche insieme per far rispettare il Parlamento e l'Assemblea.

La discussione sulla fiducia è già una forzatura, e lei lo sa perfettamente, signor Sottosegretario, perché non ce n'era la necessità, e le fiducie non si possono più continuare a mettere solo per esigenze

politiche interne.

Questo decreto-legge è già operativo e sta provocando danni al Paese: si dà l'illusione ai cittadini che chissà che cosa accadrà e che finalmente si governerà l'immigrazione, ma la delusione sarà enorme. Quando i cittadini si accorgeranno che li state prendendo in giro, sappiate che non vi perdoneranno e questo momento arriverà molto presto.

Chiedo però a lei, signor Presidente, di far rispettare quest'Assemblea, le procedure, quello che ci siamo detti e che è stato stabilito in sede di Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD).*

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, fin dallo svolgimento dei lavori in Commissione abbiamo avuto un atteggiamento completamente collaborativo. Abbiamo presentato un numero limitato, ma significativo, di emendamenti, che purtroppo non sono stati neppure presi in considerazione (tranne piccolissime eccezioni, pari forse allo 0,2 del totale). Lo stesso atteggiamento abbiamo avuto in Assemblea e devo dire che nessuno ha fatto ostruzionismo, né in Commissione né in Aula.

Ieri alle 16,30 - 18 ore fa - eravamo tutti pronti a passare all'esame degli emendamenti. Con una dichiarazione ufficiale abbiamo anche dato pubblicamente la nostra disponibilità a votare il provvedimento, naturalmente senza fiducia e con la possibilità di esaminare i nostri emendamenti.

Purtroppo non dipende evidentemente da noi il fatto che il Governo stia valutando se porre la questione di fiducia, anche se, dopo 18 ore, ci sarebbe stato tutto il tempo di decidere, al di là del fatto che già dalla settimana scorsa si sapeva benissimo che avremmo avuto questa discussione: non è che è nata ieri alle 16,30 la possibilità di porre la fiducia sul provvedimento.

In Commissione sono stati approvati degli emendamenti. Se il Governo vuole porre la fiducia, faccia come si è quasi sempre fatto: prenda cioè gli emendamenti approvati in Commissione e li trasformi in un solo maxiemendamento - non credo che dobbiamo insegnarglielo, o forse sì, non lo so - e ponga la fiducia, senza far aspettare il Parlamento e il Paese magari appunto per ragioni di "decollo" o per conflitti interni che poi si vogliono far pagare al Paese. Qui infatti si ha la forte impressione che non ci sia soltanto una trattativa sugli emendamenti relativi al decreto sicurezza, anche ma sulla prescrizione, magari su qualche nomina, sulla "manina" di Palazzo Chigi che vuol dire la sua per poi dare la colpa di qualcosa di cui nessuno vuole assumersi la responsabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Ci vuole dunque un po' di serietà. Siamo un'istituzione; siamo noi che dobbiamo fare le leggi e non dobbiamo aspettare "manine" o vocine da Palazzo Chigi o da altrove. Andiamo avanti per la dignità di queste istituzioni. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, si consuma oggi una pantomima che dura da parecchi giorni.

In Commissione abbiamo assistito ad un rinvio di volta in volta e di ora in ora perché non c'erano le coperture, perché non c'era questo o non c'era quello.

Siamo stati chiamati a venire qui di lunedì perché quello in esame era un provvedimento che doveva essere votato urgentemente, perché il Paese lo sta aspettando con ansia.

Ieri il Presidente ha detto che sarebbe stato opportuno rinviare a questa mattina per gli approfondimenti. Questa mattina abbiamo assistito ad una relazione molto densa e molto approfondita del Presidente relatore, che ci ha fatto capire perché aveva bisogno della notte per fare il discorso che ha tenuto questa mattina.

Io le darei un consiglio, sottosegretario Molteni: visto che non siete in condizioni di decidere perché i due Vice Presidenti del Consiglio sono in giro per il mondo, ritirate il provvedimento e ricominciate daccapo, quando sarete presenti e avrete le idee chiare. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD).*

[LA PIETRA](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, anche noi ci allineiamo al giudizio sulla situazione di incertezza che sta andando avanti da molto tempo. Sappiamo purtroppo come sono andati i lavori in Commissione: molti dei nostri emendamenti sono stati dichiarati inammissibili. Abbiamo incontrato un atteggiamento di particolare chiusura da parte del Governo e ancora in questo momento non è ben chiaro dove voglia andare l'Esecutivo.

Quindi, per quanto ci riguarda, vogliamo chiarezza da parte del Governo su questa posizione. Volete mettere la fiducia? Mettete la fiducia. Volete i voti di Fratelli d'Italia? Andiamo a esaminare tutti gli emendamenti uno per uno e, alla fine del provvedimento, ci saranno i voti di Fratelli d'Italia. Decidete però quello che volete fare. Grazie. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[ZANDA](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per annunciare, naturalmente, il voto contrario dei senatori del Partito Democratico quando verrà messa in votazione la richiesta di sospensione dei lavori, ma mi permetta di aggiungere qualcosa e anche di rivolgermi alla sua persona. Lei sa certamente, anche perché abbiamo passato diverse legislature insieme, qual è il rispetto che io porto nei suoi confronti e che voglio confermare qui adesso, pubblicamente, in Senato. In questo momento, però, Presidente, sono in ballo dei valori che vanno notevolmente oltre la questione di una semplice sospensione di seduta, sia pur grave. Lei sa bene quanto, in Conferenza dei Capigruppo, ci sia voluta anche la sua autorevolezza per anticipare i lavori dell'Assemblea alla giornata di lunedì, perché è vero, come ha detto la senatrice questore, che il Senato è aperto dal lunedì al venerdì, ma è anche vero che il lunedì, a mia memoria, il Senato non ha mai tenuto negli ultimi anni delle sedute, tra l'altro di questa rilevanza.

Quella che voglio sottoporle, però, è una questione che considero molto più grave. Domenica, un importante settimanale italiano è uscito recando in copertina il titolo «Parlamento *zombie*» e poi, nella sua apertura interna, si parlava di Parlamento dei fantasmi. Le dico sinceramente che mi sarei aspettato che, da parte del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, ci fosse una reazione, una qualche difesa della dignità del Parlamento, la richiesta di una rettifica perché venisse attestata pubblicamente l'esistenza funzionale del Parlamento. Se devo dirle la verità, riflettendo sul fatto che questa reazione da parte dei Presidenti di Camera e Senato non c'è stata, penso che questo sia dovuto alla constatazione che in quel titolo qualcosa di vero c'era, ovvero il disprezzo nei confronti del Parlamento, che viene da lontano, ma che in questa ultima fase sta dando i colpi definitivi. Stiamo ricominciando, infatti, Presidente, con la prassi di disegni di legge, decreti-legge, maxi-emendamenti, voto di fiducia, con il Parlamento continuamente esautorato, con le opposizioni che non vedono mai un loro emendamento, una loro osservazione importante riconosciuti, in una situazione che io credo debba essere presa in esame proprio dai Presidenti di Camera e Senato.

Lei, Presidente, rappresenta il Senato (questo dice il nostro Regolamento) e io credo che lei abbia, tra i suoi compiti e - mi permetta - anche tra i suoi doveri quello di difendere il Parlamento. E questo lo può fare anche mettendo in ballo la sua autorità per evitare che scene come quelle alle quali stiamo assistendo questa mattina si ripetano.

Io mi appello a lei, Presidente, perché conosco la sua persona e conosco anche il suo attaccamento alle regole.

Lo ha dimostrato in Parlamento e lo ha dimostrato nel Consiglio superiore della magistratura. Io credo che nello spirito dei lavori del Parlamento ci sia anche la necessità di evitare che il Governo lo prenda in giro nel modo in cui lo sta facendo adesso il Governo del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PRESIDENTE](#). Poiché l'Assemblea non è concorde sulla richiesta di sospensione, la metto ai voti.

**È approvata.**

FERRARI (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvata.**

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 13.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,31, è ripresa alle ore 13,06).*

La seduta è ripresa.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[MOLTENI](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, vorrei comunicare all'Assemblea che l'emendamento è stato depositato ed è al Ministero dell'economia e delle finanze per la bollinatura. Chiederei quindi un rinvio fino alle ore 16,30. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

[MARCUCCI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, non capisco cosa sta succedendo e le chiedo aiuto. Siamo ormai al terzo o quarto rinvio; come abbiamo già ricordato in mattinata, questo provvedimento è uscito dalla Commissione ben sei giorni fa; noi eravamo convocati per lavorare ieri mattina alle ore 9,30; oggi il Sottosegretario è stato molto bravo intervenendo in replica dopo la discussione generale, ma evidentemente non sapeva di cosa stesse parlando visto che l'emendamento che ha appena annunciato non era ancora stato scritto e non si sapeva ancora cosa contenesse.

Signor Presidente, l'Assemblea non conosce ancora questo emendamento, c'è un nuovo Regolamento e lei deve esprimere un parere su quella proposta di modifica. Credo che questo atteggiamento del Governo e della maggioranza sia insostenibile e inaccettabile. Stanno nuovamente calpestando il Parlamento. Lei ha il dovere di difendere il Senato dalla vergogna *(Applausi dal Gruppo PD)* e dallo spettacolo che questo Governo e questa maggioranza stanno dando su temi importanti per il nostro Paese come la sicurezza, o più probabilmente l'insicurezza che stanno garantendo al nostro Paese.

AIROLA *(M5S)*. Sei un disco rotto!

PRESIDENTE. Facciamo finire il senatore Marcucci.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, il fatto che si intervenga durante il mio appello testimonia che neanche si stanno rendendo conto dell'insulto che stanno rivolgendo al nostro Paese *(Applausi dal Gruppo PD)* e della vergogna che dovrebbero provare il MoVimento 5 Stelle e la Lega dopo quanto detto in questi ultimi cinque anni.

Signor Presidente, le chiedo di riunire immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. Questa è una situazione che richiede con forza immediata chiarezza da parte sua, nonché di assumere un atteggiamento nei confronti del Governo e di queste forze politiche che stanno procurando vergogna e discredito.

[PRESIDENTE](#). Senatore Marcucci, lei ha tanta esperienza da sapere quante volte nelle passate legislature abbiamo assistito a rinvii. *(Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e FdI. Proteste del senatore Marcucci. Commenti dai Gruppi PD e Misto-LeU)*.

Senatore Marcucci, mi faccia finire. Questo è un decreto che non passa sulla testa del Senato, perché il testo è stato approfondito in Commissione e, del resto, più volte avete tutti sollecitato che ci sia un lavoro approfondito nelle Commissioni per la centralità che è stata data dal nuovo Regolamento alle Commissioni. *(Commenti del senatore Marcucci)*. Se lei mi fa finire, termino il mio ragionamento.

Con questo mi auguro che la questione di fiducia sia uno strumento a cui non si ricorra in maniera eccessiva.

Voglio aggiungere che questa è la prima volta in questa legislatura che al Senato è stata formulata tale richiesta. Con questo ho risposto... *(Vivaci commenti dei senatori Marcucci e Verducci)*.

Se ha terminato...

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, non ho terminato.

PRESIDENTE. Termini, allora, prego.

[MARCUCCI](#) *(PD)*. Intanto non ho capito se è stata posta la questione di fiducia. Il Sottosegretario ha fatto riferimento a un emendamento, lei fa riferimento ai lavori della Commissione, quindi ci sta dicendo che quell'emendamento conterrà esclusivamente le proposte emendative approvate in Commissione: questo ci sta dicendo?

PRESIDENTE. Io sto richiamando il Regolamento.

MARCUCCI *(PD)*. Lei mi deve far concludere, signor Presidente. Io chiedo il rispetto che lei pretende.

Aggiungo che non ci sono affatto precedenti del genere: sei giorni dall'uscita di un provvedimento dalla Commissione, un quarto rinvio, farci venire il lunedì mattina e non essere in grado di lavorare in Aula. (*Vivaci commenti dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Vi dovete vergognare! Vi dovete vergognare tutti! Vergognatevi! (*Proteste dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, mi rivolgo anche ai colleghi, nella scorsa legislatura abbiamo sempre contestato il fatto che veniva ripetutamente posta la questione di fiducia, perché era diventata ormai la norma. Ma questa è un'altra questione, signor Presidente. Adesso, io non so: hanno chiesto a lei privatamente la fiducia? Qui non è stata posta la questione di fiducia! Qui il problema vero è che noi ieri abbiamo finito la discussione generale, il relatore si è alzato chiedendo di poter riflettere per fare le repliche; questa mattina ha riflettuto e ha deciso evidentemente che era stato convinto dalle nostre motivazioni, quindi ha passato la parola al Governo, e il Sottosegretario ci ha illustrato di nuovo le magnificenze del decreto stesso.

Ma lei, signor Presidente, ha visto il ministro Fraccaro? Lei ha visto qualcosa? È stata chiesta un'altra volta una sospensione, come è stato fatto ieri, e come è accaduto in Commissione: in quella sede abbiamo passato le giornate a riconvocarci e ad aspettare un'altra convocazione di ora in ora, di due ore in due ore.

Il punto è la difesa di questa Assemblea: in quest'Aula che cosa dobbiamo fare? Ditecelo. Dobbiamo fare una telefonata privata ai due contendenti, che magari si saranno riuniti da qualche parte e avranno deciso di porre la questione di fiducia oppure stanno ancora guardando se la prescrizione va bene o non va bene? Le procedure sono queste, signor Presidente. Qualcuno deve venire qui a nome del Governo, porre la fiducia, lei deve esprimere il parere sull'emendamento. Invece qui è tutto il contrario: si chiede un'altra sospensione e il Sottosegretario ci comunica che hanno preparato un maxiemendamento; quindi questo, a nostra presunzione, significa che è posta la questione di fiducia. Lei capisce, signor Presidente, che, sebbene ne abbia viste tante in quest'Aula, un fatto simile è la prima volta che accade.

Signor Presidente, sono dunque qui con molta determinazione per ristabilire ordine nelle procedure e anche nelle dinamiche politiche di cui noi ormai siamo vittime. Le ho chiamate dinamiche politiche, ma forse è meglio parlare di dinamiche relative ad accordi e controaccordi. A questo punto le chiedo ufficialmente, signor Presidente, di convocare la Conferenza dei Capigruppo, perché in questo modo non si può andare avanti: non si può venire qui a chiedere un'altra sospensione, fare la votazione, e magari quando torniamo avranno cambiato idea: si alzerà qualcuno e dirà che si era sbagliato, che non c'era un maxiemendamento e allora utilizzeremo un'altra procedura.

Lei capisce, Presidente, che questo sì, veramente, significa mettere i piedi in faccia a ognuno di noi, anche a voi, anche alla maggioranza. Il problema non riguarda soltanto chi sta all'opposizione, ma l'intera Assemblea e il rispetto di tutti quanti noi, delle regole e delle procedure.

Per questo le chiedo pacatamente, Presidente, di convocare la Conferenza dei Capigruppo. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, sono rimasto un po' stupito dalla animosità dei colleghi, che sembrava rivolta più al Presidente che a chi ha avanzato la richiesta di rinvio. Credo che il Presidente abbia risposto esattamente come avrebbe dovuto, richiamando i precedenti, ricordando occasioni in cui, con Governi di segno opposto, sono avvenuti fatti simili. Tuttavia, da parte di Fratelli d'Italia, non vi è certo soddisfazione per l'andamento dei lavori attorno a questo decreto-legge. Non vi è soddisfazione perché, Presidente, ancora oggi siamo incerti sulla sorte degli emendamenti da noi presentati, che in Commissione sono stati dichiarati stranamente inammissibili: ci è sembrata una scelta politica, non tecnica; li abbiamo ripresentati. Questo andamento ci impedisce di capire, ove non fosse posta la fiducia, che non c'è ancora - tutti parlano della fiducia, ma la fiducia non è stata ancora

posta - se quegli emendamenti in realtà sono stati ammessi oppure no, e perché no.

Pertanto, Presidente, avendo preannunciato che noi consideriamo il decreto-legge al nostro esame insufficiente, ma comunque un passo in avanti rispetto a un andamento del passato, mi rivolgo senza animosità né pretestuosità al Governo chiedendogli di dirci dove dobbiamo andare a parare.

Non è normale continuare a rinviare prima di tutto la decisione del porre o no la fiducia. Ci potete dire che per la bollinatura ci vuole tempo; ci potete anche far capire - senza confessarlo - che c'è un braccio di ferro tra cose incompatibili (la prescrizione alla Camera e il decreto-legge al Senato) perché ne abbiamo il sospetto: non ce lo potete dire, ma ce lo potete far capire, ma diteci almeno di che sorte dobbiamo morire. Diteci, cioè, se la fiducia ci sarà, se si voterà oggi, se si voterà domani.

Non facciamo come i ritardi dell'Alitalia, che vengono annunciati di ora in ora; non siamo all'aeroporto, dove appare il ritardo di un'ora e, alla fine di quell'ora, il ritardo di un'altra ora.

*(Applausi dal Gruppo FdI)*. Diteci adesso, veramente e in maniera irrevocabile, qual è il programma di quest'Assemblea, che dipende dalle decisioni del Governo. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[BRESSA](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRESSA](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, intervengo solo per avere un chiarimento. Ho ascoltato con molta attenzione le sue parole, ma lei a un certo punto - e vorrei capire a che titolo ha pronunciato questa frase - ha fatto esplicito riferimento alla fiducia. Ci sono forse notizie istituzionali che lei ha ricevuto che si va in questa direzione? Nel qual caso, la richiesta della presentazione di un ulteriore emendamento e di un rinvio sembra veramente un gesto inutilmente dilatorio. Non vorrei che lei, in questo momento, si fosse trovata in mezzo a un problema della maggioranza che sicuramente non tocca a lei risolvere e sbrogliare; ma nemmeno noi possiamo restare nell'incertezza.

[PRESIDENTE](#). Per quello che riguarda la convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, vi provvederò immediatamente al termine della seduta.

Per quello che riguarda il resto, senatore Bressa, è tutto il giorno che si discute intorno alla questione di una possibile fiducia. Mi pareva che anche nell'intervento del senatore Marcucci, che si era rivolto a me in ordine ai vari rinvii e alle agenzie che sono uscite al riguardo questa mattina, tutto il ragionamento è stato orientato sulla possibile richiesta del voto di fiducia. È per questo che ho risposto in questi termini. Forse non era il modo più appropriato, ma al di là dei discorsi relativi ai vari rinvii, è chiaro, ed era chiaro, che questo potesse ruotare intorno ad una possibile richiesta di fiducia. Penso di aver risposto alla sua domanda.

Passiamo ora alla votazione della richiesta di sospensione dei lavori.

[MARCUCCI](#) *(PD)*. Domando di parlare sulla richiesta di sospensione, Presidente. Mi dica lei se è il momento opportuno.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di sospensione ha facoltà di intervenire per cinque minuti.

[MARCUCCI](#) *(PD)*. Signor Presidente, credo che lei stia accentuando la gravità della situazione. La Presidenza del Senato viene informata via agenzie sulla fiducia posta dal Governo? Ma dove sono i rapporti istituzionali, dov'è la correttezza di questo Esecutivo? Dov'è la correttezza di questa maggioranza che non ha la capacità, la volontà e neanche la dignità di intervenire in questo dibattito, proprio perché vi vergognate di quello che sta succedendo oggi?

Io sono contrario alla sospensione e credo si debba cominciare finalmente a lavorare. Siamo stati chiamati in questa sede alle 9,30 di ieri mattina per cominciare le votazioni su questo provvedimento. *(Commenti dal Gruppo M5S. Vivaci proteste del senatore Lanzi)*.

Prendi la parola! Se hai il coraggio prendi la parola!

[MIRABELLI](#) *(PD)*. Lasciatelo parlare!

[MARCUCCI](#) *(PD)*. Signor Presidente, vede, un suo collega, l'autorevole vice presidente La Russa, mi richiamò perché io ero in piedi durante un dibattito in Aula. Che lei non richiami il collega che cerca di impedirmi di concludere l'intervento è inaccettabile, le voglio dire anche questo, è uno dei tanti soprusi che vengono fatti in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Noi ci dichiariamo contro la sospensione, chiediamo di votare e chiediamo soprattutto al Presidente di prendere atto di questa situazione e finalmente di cominciare a difendere l'istituzione del Parlamento e

del Senato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, chiaramente noi siamo contrari a questa sospensione ma mi lasci dire, Presidente, che lei è stata messa in grave imbarazzo. Questo è il punto, perché questa maggioranza e questo Governo stanno mettendo l'Assemblea, con le continue voci e controvoce che circolano, in una situazione lesiva dell'istituzione.

Per questo io, Presidente, le chiedevo di fare in modo che si rispettassero le regole e le procedure. Gliel'ho detto pacatamente perché capisco che passiamo ormai giornate intere, ore, tra *tweet* e comunicati. Siamo arrivati in Aula questa mattina dopo aver letto che Salvini, in aereo, aveva detto che oggi pomeriggio o al massimo stanotte sarebbe stato tutto concluso. Evidentemente adesso dobbiamo ricevere le comunicazioni in questo modo.

Lei capisce, Presidente, che è arrivato il momento di ripristinare le regole in modo chiaro e richiamare il Governo e la maggioranza a rispettare tali regole. Per questo motivo, non solo perché è inaccettabile continuare con la sospensione, siamo contrari ancor di più, perché si stanno violando sistematicamente tutte le regole. Rilegga a tutti l'articolo del Regolamento che disciplina in quest'Aula le procedure per la richiesta di fiducia.

[BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, ho molto apprezzato la sua decisione di convocare la Conferenza dei Capigruppo al termine di questa discussione, anche perché bisogna ripristinare la regola. Lei, come Presidente del Senato, figura di grandissimo rilievo istituzionale, ha di fatto comunicato che è in ballo la questione di fiducia. Credo che, nel corso della Conferenza dei Capigruppo, debba chiarire se questa è una comunicazione che le è arrivata dal Governo, che, essendo presente in quella sede, ha il dovere di chiarirlo; altrimenti, qualsiasi nostra ulteriore riunione finisce col non avere più senso, perché stiamo giocando fuori da qualsivoglia regola istituzionale e norma regolamentare.

Sono dunque soddisfatto della sua decisione di convocare la Conferenza dei Capigruppo, durante la quale mi auguro ci sia la soluzione di questo problema, che altrimenti apre una questione delicatissima dal punto di vista istituzionale e regolamentare.

[MALAN](#) (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-BP*). Signor Presidente, abbiamo già espresso la nostra posizione su questa sospensione e sulle due precedenti richieste. Ribadisco che la richiesta fatta pubblicamente dal Gruppo Forza Italia, sia in Aula, sia fuori da essa, è di andare avanti con una procedura normale. Se avessimo iniziato a votare gli emendamenti ieri alle ore 16,30, ne avremmo quasi finito l'esame - considerando che, peraltro, ci sono anche tempi contingentati - e l'Assemblea e i senatori avrebbero tutti potuto esprimersi su ciascuno dei numerosi punti importanti, alcuni dei quali controversi, mentre altri condivisi da larghe maggioranze, magari con situazioni diverse in base ai vari Gruppi.

È vero, signor Presidente, che non è la prima volta che si verifica una tale serie di rinvii, ma è anche vero che, quando succedeva, coloro che oggi li stanno praticando criticavano in modo estremamente aspro chi rinviava. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Sarebbe pertanto opportuno avere un andamento più consono alla dignità di quest'istituzione e dei nostri lavori. Francamente, non vedo perché debba esservi quest'ulteriore perdita di tempo: siamo contrari alla sospensione; siamo per andare avanti e discutere il provvedimento. Gli emendamenti sono numerosi, ma non troppo, mentre su altri provvedimenti, in questa legislatura, abbiamo già votato anche centinaia di volte senza particolari problemi: non ci sono stati ostruzionismi e, anche grazie alla conduzione della Presidenza, c'è stato un andamento di lavori normale e soddisfacente (poi l'esito finale è un'altra faccenda, ma almeno i lavori sono stati condotti in modo soddisfacente). Non si vede perché non dovrebbe essere così su quest'importantissimo provvedimento: garantire la sicurezza dei cittadini, infatti, è il primo dovere dello Stato e non può essere messo al di sotto dei mercanteggiamenti all'interno delle forze di



Governo. *(Applausi della senatrice Alderisi).*

[ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per preannunciare che ovviamente voteremo in senso favorevole alla sospensione.

Innanzitutto, riprendendo le parole del senatore La Russa, ricordiamo il fatto che effettivamente il Presidente del Senato sta facendo il suo lavoro, per cui la questione sta casomai nella dialettica tra maggioranza e minoranza, com'è nelle cose e nell'ordinario; è chiaro che, se noi chiediamo la sospensione, voi vi lamentate: a parti inverse, sarebbe stata la stessa cosa (è il gioco delle parti, ci sta; siamo qui e va bene così). Partiamo però anche dal presupposto che così non ci chiariamo, motivo per cui voteremo a favore della sospensione.

Mi pare di capire che il rappresentante del Governo non sia venuto in Aula a dire che ci sono ancora problemi, da vedere e valutare, ma che stiamo aspettando una bollinatura tecnica: questo vuol dire che l'emendamento c'è ed è stato presentato, *(commenti dal Gruppo PD)*, ma stiamo aspettando solo per questioni tecniche. Questo è il motivo per cui la richiesta di una sospensione non implica che qualcuno calpesti la dignità del Parlamento: avrete tempo d'intervenire sull'eventuale posizione della fiducia o meno, muovendo le vostre osservazioni; ci saranno votazioni e vi potrete esprimere. Non mi sembra di calpestare l'Assemblea semplicemente perché sospendiamo per due ore in attesa che i tecnici ci dicano effettivamente che è tutto a posto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Va bene la discussione, ci sta, ne prendiamo atto, avete fatto il vostro mestiere, lo avete fatto anche bene, ci sono le telecamere, ci sono le televisioni, vi hanno visto tutti e quindi per fortuna adesso possiamo procedere alla votazione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Scusi, ma su cosa chiede di intervenire?

MIRABELLI (PD). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, prendo atto dell'illuminante intervento del Capogruppo della Lega. Io sono stato per una sola legislatura in quest'Aula e non ho mai visto che il Governo chiedesse la sospensione della seduta dell'Assemblea per chiedere la bollinatura su un emendamento. Vorrei capire di che emendamento stiamo parlando: stiamo parlando di un maximendamento, quindi il Governo ci sta dicendo che aspetta, per porre la fiducia, di avere la bollinatura? Vorremmo chiarezza su questo punto.

[PRESIDENTE](#). Senatore Mirabelli, l'ho lasciata parlare ma per la verità stavamo per votare.

MIRABELLI (PD). Sto chiedendo una risposta, perché capire di che emendamento stiamo parlando non è influente rispetto al voto. *(Il senatore Verducci fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Metto ai voti...

VERDUCCI (PD). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avete già parlato, sull'ordine dei lavori non è possibile intervenire, siamo in votazione in questo momento. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Metto ai voti la richiesta di sospensione dei lavori.

MARCUCCI (PD). Ma fino a che ora?

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di sospensione dei lavori fino alle ore 16,30.

**È approvata.**

FARAONE (PD). Vergogna! *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

[VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, ma abbiamo appena approvato la sospensione.

VERDUCCI (PD). No, lei non ha ancora sospeso. Le chiedo la cortesia di lasciarmi intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Devo stigmatizzare quanto sta avvenendo in quest'Aula: è stata sospesa la seduta su richiesta del Governo, senza che sapessimo quali fossero i contenuti della richiesta, su un

emendamento fantasma, misterioso, di cui non si conosce la natura. Mi lasci dire, Presidente, ciò a cui abbiamo assistito da parte sua: anziché garantire le prerogative di questa Assemblea, lei ha permesso che la maggioranza potesse violare le garanzie di questa Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sì, Presidente, perché il fatto che la fiducia sia stata annunciata non dal Governo, ma da lei, viola le prerogative del nuovo Regolamento e le garanzie per questa Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Senatore, la invito a rispettare le regole, perché la sospensione è stata decisa dal voto.

VERDUCCI (PD). Ho il massimo rispetto, Presidente, per la sua figura personale ed istituzionale. Presidente, mi faccia terminare!

PRESIDENTE. L'esercizio democratico in questa Assemblea si esplica attraverso il voto e l'Assemblea ha deciso la sospensione, quindi la seduta è sospesa. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD)*.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 16,41)*.

Riprendiamo i lavori.

Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, onorevole Fraccaro. Ne ha facoltà.

[FRACCARO](#), ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia. *(Commenti dai Gruppi FI-BP e PD)*.

[PRESIDENTE](#). In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 97 del Regolamento.

Suspendo la seduta fino alle ore 17.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,20)*.

Colleghi, perdonate il ritardo, ma la lettura del testo è stata più complicata di quanto avessi ritenuto.

Onorevoli colleghi, la Presidenza ha esaminato l'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo. Tale emendamento, oltre a recepire tutti gli emendamenti approvati dalla 1a Commissione permanente, con alcune modificazioni di mero *drafting*, contiene nove integrazioni.

In particolare, le integrazioni recepite nel maxiemendamento riproducono, con alcune modificazioni, il testo di cinque emendamenti presentati dal relatore, senatore Borghesi, in Commissione, successivamente ritirati e poi trasformati in ordini del giorno: 31.0.600, 35.0.601, 35.0.602, 35.0.603 e 38.0.600 (testo corretto); il testo di una serie di emendamenti, già presentati in Commissione e ripresentati per l'esame in Assemblea da parte dei Gruppi di opposizione: 1.25 (Gruppo Misto), nonché gli identici 12.37 (Fratelli d'Italia), 12.38 (Forza Italia), 12.39 (Partito Democratico) e 12.43 (Gruppo Misto); il testo di due emendamenti a firma del senatore Grassi presentati direttamente in Assemblea. In particolare, uno degli emendamenti che recava disposizioni in materia di funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza è stato incorporato nel maxiemendamento, limitatamente al comma 3, che consente al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di avvalersi di un nucleo composto da ufficiali e agenti del Corpo di polizia penitenziaria per l'acquisizione e l'analisi dei dati provenienti dall'ambiente penitenziario. Anche l'ulteriore emendamento, a prima firma Grassi, che modificava il testo dell'articolo 23 del decreto-legge in materia di blocco stradale, è stato incorporato con modificazioni.

Infine, il Presidente prende atto delle condizioni rappresentate dalla Ragioneria generale nella relazione tecnica, che saranno valutate dalla Commissione bilancio.

In considerazione della stretta attinenza delle integrazioni proposte alle disposizioni del decreto-legge in esame, la Presidenza ritiene ammissibile l'emendamento presentato dal Governo, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, richiamato dall'articolo 161, comma 3, del Regolamento.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, onorevole Fraccaro. Ne ha facoltà.

[FRACCARO](#), ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di

fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

**PRESIDENTE.** La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Maurolico», di Spadafora, in provincia di Messina, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 18,21).*

#### **Sui lavori del Senato**

##### **Organizzazione della discussione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di sicurezza pubblica.

Per la discussione, che avrà inizio una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, per concludersi nella seduta odierna, sono state ripartite due ore e quarantacinque minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Le dichiarazioni di voto avranno luogo nella seduta di domani, alle ore 9,30. Seguirà la chiama.

Dopo il voto di fiducia saranno discussi, dalla sede redigente, i disegni di legge sull'istituzione di una Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nonché sulla rete nazionale registri tumori.

La seduta è sospesa e riprenderà alla conclusione dei lavori della Commissione bilancio.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,23, è ripresa alle ore 19,21).*

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

##### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 840 e della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

**PISANI Giuseppe**, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 32-*bis*, recante *Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno*, sostituire i primi due commi con i seguenti: "1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, che opera presso la sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno. 2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, ferma restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un prefetto con funzioni di Presidente e opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico, i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di



presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.";

- al medesimo articolo 32-*bis*, al comma 3, sostituire la parola "riduzione" con la parola "utilizzo" e sostituire le parole "disponibili per" con le seguenti: "destinate alle";

- al capoverso: "All'articolo 39", alla lettera *a*), premettere la seguente: 0*a*); dopo le parole: "articoli 9, 18", aggiungere le seguenti: "comma 3, limitatamente all'anno 2018,"».

PRESIDENTE. Sottosegretario Molteni, il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?

MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, che differenza tra il 2008, che lei ricorderà, e oggi. Nel 2008, all'inizio della legislatura (era la prima volta che entravo in Senato) discutevamo di decreto-legge sicurezza e disegno di legge sulla sicurezza. Ma il Governo di allora, l'ultimo Governo di centro-destra, si preoccupò di raggiungere l'unanimità del Parlamento sul comma 25 dell'articolo 2 del disegno di legge in materia di sicurezza che riguardava la riscrittura del 41-*bis*, e riuscimmo ad ottenere l'unanimità.

Oggi questo non viene fatto dinanzi all'offerta di collaborazione e di richiesta di correzioni. Vede, Presidente, il decreto-legge che è stato licenziato e sul quale viene posta la fiducia aveva necessità di alcune integrazioni e correzioni, che avevamo formulato con appositi emendamenti. Vi era la volontà di votare a favore, perché avevamo la necessità di riaffermare l'esigenza di sicurezza contro i tentativi di contrastarla nel nostro Paese, ma c'è stato detto di no.

Inoltre oggi, Presidente, ho scoperto una cosa che non so nemmeno come definire: il relatore del disegno di legge di conversione ha presentato in Commissione cinque emendamenti e ha poi deciso di trasformarli in ordini del giorno, che, con parere favorevole del Governo, sono stati sottratti all'esame e alla discussione. Non so quale sia stata la ragione di tutto questo, dal momento che lo stesso relatore ha presentato in Aula gli stessi emendamenti che aveva trasformato in ordini del giorno; voi capite benissimo la differenza tra norma precettiva e ordine del giorno. Allora mi sono chiesto perché: non è che per caso - qui mi rivolgo al Presidente della Commissione bilancio - nella prima fase avevate dato parere contrario, dal momento che quei cinque emendamenti riguardano gli sgomberi delle case occupate?

Mi rivolgo al ministro Salvini, che apprezzo per la sua determinazione (ma anche nella determinazione occorre avere capacità di dialogo e di confronto con quelli con i quali si è presentato un programma elettorale e di governo, nel caso in cui avessimo vinto le elezioni): perché quegli sgomberi non sono stati effettuati prima? Ho pensato che forse la Commissione bilancio ha ritenuto che i fondi stanziati fossero pochi e che non vi fosse alcuna considerazione per i proprietari delle case occupate, dal momento che per gli indennizzi vengono stabiliti due milioni per tutta Italia. Vi rendete conto che è ridicolo? Una cosa è realizzare gli sgomberi - e sono d'accordo - ma bisogna anche realizzare l'indennizzo, un serio indennizzo al titolare della casa occupata, perché se vogliamo ristabilire la legalità nel nostro Paese, bisogna partire dalle contravvenzioni e dalle operazioni minime. Allo stesso modo, anche per le case occupate, occorre restituire ai proprietari la possibilità di approntare le misure di ristrutturazione necessarie dopo l'occupazione.

Non credo sia possibile continuare con questo modo di legiferare o di comportarsi in quest'Aula. Dovremmo prendere l'abitudine, indipendentemente da maggioranza e opposizione, come facemmo nel 2008, di trovare quelle soluzioni che siano nell'interesse generale, a prescindere dalla propria posizione politica. Badate che la politica, l'identificazione del proprio Gruppo e l'identificazione del proprio partito avvengono sulle scelte e sulle opzioni generali, non sulle singole norme. Sulle singole norme si deve valutare l'efficacia e la possibilità di determinare un cambiamento nel modo di vita del Paese: non un cambiamento a parole, ma un cambiamento nella realtà dei fatti. Quindi, quando dobbiamo realizzare gli sgomberi, ciò significa non creare più le condizioni per l'occupazione. Allora avremmo bisogno di maggiori Forze di polizia. (*Richiami del Presidente*). Mi rendo conto che non

posso più parlare, però quello che c'è, signor Ministro, è poco per le Forze di polizia.

Mi auguro che alle sue parole possano seguire fatti, che significa allargare i fondi da destinare alle Forze di polizia, garantire la possibilità di un intervento serio perché nelle città e nei paesi ci sia maggiore sicurezza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

[ROSSOMANDO](#) (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, naturalmente la prima cosa che vogliamo sottolineare e che sicuramente voi, la maggioranza, vi aspettate da noi è la denuncia sul piano delle libertà. Vi aspettate giustamente - e non vi deludiamo, da questo punto di vista - che noi diciamo che non si può comprimere la libertà personale senza indicare parametri certi, per tempi irragionevoli, a lungo, come fate di nuovo, nei centri di identificazione, senza che ci sia un aggancio ai criteri di legge. Vi aspettate giustamente che noi diciamo - e lo diciamo con forza - che non si può trattare una questione umanitaria in modo burocratico o come un problema esclusivamente di ordine pubblico. Non si possono comprimere libertà, umanità, certezza del diritto, il principio di uguaglianza di tutti i cittadini del mondo di fronte alla legge. Non si può rinunciare all'integrazione. Non è il prezzo necessario per avere più sicurezza e più serenità nelle nostre case. Voi vi aspettate questo e noi lo ribadiamo.

Io non so quali salotti frequenta il Vice Ministro (sicuramente ce lo spiegherà), ma non è un problema di salotti, è un problema di quali strade si calpestano, quali percorsi di storia, quali Comuni si frequentano, quali storie di sindaci, indipendentemente dallo schieramento politico, che si sono impegnati in percorsi di integrazione, per le loro comunità al fine di trovare soluzioni. Certo vi aspettate questo. Noi però vogliamo dirvi un'altra cosa e vogliamo dirlo ai cittadini: non è il prezzo necessario per avere più sicurezza. Gli italiani, invece, stanno pagando un prezzo alla propaganda politica, con un provvedimento che non è all'insegna di più regole e più ordine e che darà loro più insicurezza. Avete dato molte giustificazioni oggi: pratiche inevase, più celerità, tutte cose per cui c'erano già stati provvedimenti volti al miglioramento, perché l'aumento delle commissioni non l'avete inventato voi, l'abbiamo fatto giustamente noi, ma se c'è continuità va benissimo. Si cancella la protezione umanitaria, che inseriva le persone in un percorso visibile, controllabile e d'integrazione, fermi restando i controlli che dovevano essere effettuati sull'ottenibilità.

Non è un provvedimento di più regole: si costringono le persone in percorsi di clandestinità, di irregolarità. Le si vuole rendere invisibili e così facendo le si consegna alla criminalità organizzata, con pesanti conseguenze; le si rende un po' invisibili prolungando la loro permanenza nei centri di identificazione, sapendo che - dati alla mano - non è il tempo in più che fa ottenere maggiori risultati sull'identificazione (è stato detto anche dal garante per i detenuti e per le persone in via di identificazione che i dati sono assolutamente identici, indipendentemente dal tempo di permanenza), ma se le si tengono chiuse e le si fa sparire per un po', si dà l'illusione agli italiani che si è risolto un problema.

Avete reso praticamente inutilizzabile lo SPRAR, un progetto condiviso dai Comuni, che dava la possibilità di affrontare il problema in modo molto più spalmato e gestibile. Si trattava di un'esperienza su cui si poteva investire e che l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) ha richiamato per non far morire progetti già in corso.

Sapete benissimo che non potrete fare i rimpatri forzati perché ci vogliono accordi e cooperazione internazionale, che non è la cifra e il piano strategico di questo Governo.

Infine, oltre che il merito, credo vada denunciato il metodo politico. Ancora una volta, infatti, la maggioranza e il cosiddetto Governo del cambiamento ci hanno fatto assistere - non vorrei mai usare questi termini perché penso che facciano male, ma li avete usati voi in passato e continuate a farlo - a un teatrino della peggiore politica. Il Governo del cosiddetto cambiamento ha riproposto il sottoprodotto di ciò che in passato denunciava come momenti di mediazione e di accordi, che sono momenti alti della politica. La mediazione politica però per essere alta e utile deve avvenire nelle Aule parlamentari, con un dibattito parlamentare. Allora è una mediazione alta. Non appartengono a noi termini come «accordicchi», «inciuci» o quant'altro - anzi io li respingo - ma come definire queste ultime ore che ci avete fatto vivere in Parlamento? Non riesco a trovare altri riferimenti. Come definire

un *impassé* tra ciò di cui si discute qua e ciò di cui si sta discutendo alla Camera in un modo un po' improvvisato e - permettetemi - dilettantesco? Qual è l'innovazione sul metodo della politica, ma soprattutto, per ciò che interessa noi, per la democrazia? Sono questi i nuovi modelli di democrazia? Siamo stati fermi in questi giorni e in queste ultime ore perché evidentemente c'è una trattativa in corso il cui prezzo o lo scambio politico non è ancora noto.

Da questo punto di vista, la contrarietà a questo provvedimento non può che essere a tutto campo, ma soprattutto ci preme denunciare davanti ai cittadini che c'è ben poco di cambiamento e che forse è vero, anche in questo caso, che quando la storia a volte si ripete non si ripete mai allo stesso livello, ma in farsa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berardi. Ne ha facoltà.

**BERARDI** (FI-BP). Signor Presidente, sono giorni e ore un po' concitati: c'è chi scende dall'aereo, chi fa un *tweet*, chi va su Facebook. Si fa tutto, meno che stare in Aula a parlare di sicurezza, del decreto-legge e dei nostri emendamenti, su cui stiamo lavorando da più di una settimana con passione e senza ostruzionismo per portare qualcosa in più a un provvedimento che in larga parte approviamo, ma migliorabile.

Volevo rubarvi qualche minuto per raccontarvi un fatto increscioso accaduto a Grosseto la mattina del 1° novembre. Una signora, mentre stava cercando di recarsi al lavoro tranquillamente, come faceva tutti i giorni verso le ore 7 di mattina, viene rincorsa, sbattuta a terra violentemente, picchiata e addirittura aggredita da una bestia. Non si può definire, infatti, uomo. C'è qualcuno che l'ha definito tale, ma sicuramente chi compie questi atti è solo e soltanto una bestia. Per fortuna, con la sua prontezza di riflessi, è riuscita a divincolarsi e non si è raggiunto ciò che era nelle intenzioni della bestia. Grazie all'intervento delle Forze dell'ordine è stato anche arrestato. Spero che marcisca davvero in galera. Spero che il ministro Salvini lo rispedisca a casa propria perché questa è gente che deve scontare la pena a casa propria e su questo sono e siamo d'accordissimo *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. C'è però un problema. Il ministro Salvini ha dichiarato che a Grosseto arriveranno quattro poliziotti e quindici carabinieri. Bene: ben vengano. Arriveranno a febbraio ma, purtroppo, servirebbero prima e - magari - servirebbero 40 poliziotti e 150 carabinieri. Noi sappiamo, infatti, che le nostre Forze dell'ordine sono in carenza di organico. Sono intervenute prontamente ad arrestare questa bestia, ma dobbiamo fare qualcosa di più.

Dobbiamo stare sul territorio. Oggi non dobbiamo stare su Twitter o su Facebook. Oggi la sicurezza la si dà sul territorio, la si dà con la presenza delle nostre Forze dell'ordine, la si dà votando gli emendamenti che avevamo proposto con il mio collega di Gruppo, Maurizio Gasparri, anche in favore delle Forze dell'ordine, per avere sempre più risorse.

Questo, infatti, è ciò che serve. Bisogna davvero dare un segnale di presenza. Bisogna prevenire e bisogna fare in modo che davvero questa gente non pensi neanche minimamente a rendersi artefice di questi atti tremendi. Perché per me chi cerca di offendere la donna è solo e soltanto un animale; è una bestia, che va rispedita, se possibile, al proprio luogo di nascita o, se magari cittadino italiano, deve comunque scontare fino all'ultimo dei suoi giorni quello che ha fatto.

In questo momento sono qui fisicamente a parlare con voi del decreto-legge sicurezza, ma il mio cuore è a Grosseto. Perdonatemi se lo dico ancora una volta, ma se lo ripeto è perché alle ore 19 è iniziata una manifestazione per accendere la luce. Una manifestazione per solidarietà a quella signora, alla quale naturalmente va tutta la mia solidarietà e vicinanza e, spero, anche quella di tutta l'Assemblea e anche la vostra. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

L'ho sentita pochi minuti fa, tramite un amico comune, e posso assicurarvi che sta bene, anzi, sta meglio. Non è proprio esatto, infatti, dire che sta bene, perché le ferite sicuramente si rimargineranno, ma quello che rimarrà nella mente della signora è il tentativo di aggressione, avvenuto proprio il 1° novembre scorso, che ricorderà moralmente per tutta la vita. Comunque, come dicevo, in questo momento io mi sento con il cuore a Grosseto, insieme a loro, ad accendere la luce.

Spero, però, che la luce l'accenderemo in ogni parte d'Italia, grazie a un decreto-legge sicurezza che noi andremo sicuramente a votare ma che volevamo avere la possibilità di migliorare: senza ostruzionismo, ma solo e soltanto per il bene dei nostri cittadini. La sicurezza viene prima di tutto.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

**GIACOBBE** (PD). Signor Presidente, cari colleghi, oggi è una giornata triste per me, forse la più triste della mia presenza in Parlamento. Io, che vivo all'estero e faccio parte della grande famiglia degli italiani nel mondo, mi trovo a dover decidere su come votare su un decreto-legge che incoraggia la discriminazione anziché la convivenza civile, che chiude le porte a chi fugge dalla fame, dalla guerra, dalla persecuzione, che incoraggia le divisioni sociali anziché promuovere l'integrazione. Maggiormente, esso individua nella paura della differenza e nella paura della diversità i problemi della sicurezza del nostro Paese.

È come se i criminali siano solo gli immigrati, diversi da noi per il colore della pelle o perché non parlano bene la nostra lingua, e non invece la criminalità organizzata, non le mafie, le mafie dei traffici illeciti, delle politiche, del potere. Mi chiedo, pensando a tutto ciò, come avrebbero reagito i milioni di italiani che emigrarono e che continuano ad emigrare in tutto il mondo alla ricerca di un lavoro e di un futuro migliore se, nei Paesi in cui ci siamo recati, avessimo trovato una legge simile a quella che stiamo discutendo oggi in Senato.

Mi stupisce anche come colleghi che spesso, a parole, inneggiano alla giustizia sociale e alla difesa delle classi più deboli siano oggi promotori e complici di un provvedimento del genere. Io, signor Presidente, non posso che votare no a questo decreto-legge. Non è con la violenza della legge che si costruisce una società migliore. Occorre superare la paura della diversità e realizzare processi di integrazione. È un processo sociale lungo, che la legge dovrebbe favorire e che la classe dirigente dovrebbe incoraggiare, invitando la comunità alla tolleranza. È lo stesso processo che noi emigrati abbiamo avuto la possibilità di vivere in prima persona e che ci ha permesso di integrarci e far parte di società multiculturali nei Paesi dove viviamo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Fatta questa premessa, Presidente, mi permetta di far riferimento all'articolo 14 del decreto-legge, che riguarda le disposizioni sull'acquisizione e la revoca della cittadinanza. Non voglio entrare nel merito di queste disposizioni che hanno l'effetto negativo di limitare il diritto di cittadinanza. Mi riferisco invece a due emendamenti che abbiamo presentato, che riguardano un tema molto sensibile per le nostre comunità all'estero e che, a causa del ricorso alla fiducia, non possiamo né discutere né votare. Un emendamento mirava alla riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana per gli italiani residenti all'estero che l'hanno persa prima del 1992. Il secondo emendamento rispondeva all'esigenza di piena parità, agli effetti normativi sulla cittadinanza fra uomo e donna e, in particolare, di quelle donne che, emigrate all'estero nel secolo scorso, sono state private della cittadinanza per se stesse e per i propri figli per effetto di una norma della legge sulla cittadinanza italiana che risale al 1912; sì, proprio 1912, non 2012.

Purtroppo la maggioranza è rimasta sorda; si mirava a risolvere una situazione ingiusta nei confronti di quanti nati in Italia hanno perso la cittadinanza e non sono riusciti a riottenerla con la legge del 1992. Si tratta di una platea residuale di persone e di età avanzata che hanno subito un'ingiustizia anche morale; persone che hanno il desiderio, come mi dicono personalmente quando li incontro, di finire la propria vita con il riconoscimento della loro cittadinanza di nascita: la cittadinanza italiana.

Mi stupisce, signor Presidente, che il vice presidente del Consiglio Salvini dica con forza «prima gli italiani». Forse, nella sua definizione di italiani, non rientrano i nostri connazionali nati in Italia, ma che oggi vivono all'estero. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Purtroppo abbiamo perso l'occasione e con il passare del tempo diventa sempre più esiguo il numero di persone che potrebbero avvalersi di queste norme, semmai verranno approvate. Io non dispero.

Negli anni Sessanta uno dei più grandi difensori dei diritti civili della storia umana affermò: «*I have a dream*». Si trattava di Martin Luther King che disse: «Io ho un sogno, che i miei quattro bambini vivranno un giorno in una Nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle», ma per quello che sono, cioè esseri umani. Mi permetta, signor Presidente, anch'io ho un sogno; ho il sogno che i nostri connazionali nel mondo potranno riacquistare la cittadinanza italiana, ma ho soprattutto il sogno che la società italiana, contrariamente a quanto ci propone il Governo oggi, rifletterà nel futuro in pieno le bellissime qualità del popolo italiano, fra cui la tolleranza, l'umanità,



l'altruismo, la generosità e la convivenza civile, che tutti noi italiani siamo orgogliosi di avere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanchè. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (Fdi). Signor Presidente, mi spiace anzitutto dover osservare che non ci è piaciuto l'atteggiamento del Governo nei giorni trascorsi e nella giornata di ieri. Possiamo infatti capire tutto, ma chiediamo educazione istituzionale e rispetto per l'Assemblea e per le istituzioni.

Il Gruppo Fratelli d'Italia da sempre ha detto che sul decreto-legge sicurezza i suoi voti c'erano e ci sarebbero stati perché crediamo che comunque sia stato fatto un grande passo avanti. Ci rendiamo conto che da Alfano a Salvini il mondo è cambiato e di questo ne prendiamo atto con soddisfazione e non possiamo negare che molte sono cose giuste che abbiamo condiviso. Ci dispiace però che l'apposizione della questione di fiducia non ci abbia permesso di discutere i nostri emendamenti che andavano nella direzione di ciò che tutti noi del centrodestra abbiamo detto in campagna elettorale. Tutti siamo consapevoli del fatto che la sicurezza e l'immigrazione sono temi su cui gli italiani hanno dimostrato giustamente di avere grandissima sensibilità; per questo non ci è piaciuto il fatto che non ci sia stato consentito di dare il nostro apporto a quello che per noi è il decreto Salvini più che il decreto-legge immigrazione e sicurezza.

Signor Ministro, io sono molto soddisfatta del fatto che lei sia in Aula, perché credo che questa sia un'attenzione da parte sua che non tutti i Ministri hanno e di questo la ringraziamo. Mi sarebbe tuttavia piaciuto che nel provvedimento in esame si fosse potuto introdurre il reato di fondamentalismo islamico, perché credo che sia molto legato all'insicurezza degli italiani. Credevo che fosse un sentire comune di molta parte di questo Governo la volontà di mettere fine ai predicatori di odio, ai finanziatori delle moschee fai da te o dei tanti centri di culto islamico che non sono regolari, di cui non conosciamo i bilanci, che non sappiamo da chi sono finanziati. Credevo che questo fosse un tema assolutamente condiviso da lei e da parte di questo Governo. Peccato, avete perso un'occasione, ma l'hanno persa gli italiani, perché non c'è nulla sui predicatori di odio e sull'introduzione del reato di fondamentalismo islamico.

Ci dispiace anche osservare che non c'è niente sul contrasto alle mafie internazionali, con particolare attenzione a quella nigeriana, perché conosciamo molto bene (e non lo diciamo noi predicatori di odio) il *racket* dello sfruttamento della prostituzione, che gli spacciatori di morte davanti alle scuole dei nostri figli molto spesso sono proprio loro e invece tutto questo si è perso nella stesura del decreto Salvini.

Io sono molto affezionata al termine ruspa. Le devo confessare che mi è sempre piaciuto, perché rendeva bene e dava la rappresentazione plastica della fine che avrebbero dovuto fare tutti i campi rom. Invece nel provvedimento non è stato accolto un nostro emendamento che prevedeva lo sgombero dei campi rom entro il 2019; neanche questo è stato sancito nel decreto immigrazione e sicurezza. Positiva è la stretta sulla protezione umanitaria, ma secondo noi le maglie sono ancora troppo ampie e troppi sono i casi speciali.

In ultimo, signor Ministro, manca un tema caro agli italiani e a tutti noi: quello delle espulsioni. Io credo che Desirée non possa essere dimenticata a così pochi giorni dalla sua morte e non devo ricordare a quest'Assemblea che chi l'ha uccisa erano persone che non dovevano stare nel nostro Paese. Erano persone che dovevano essere cacciate, che io continuo a chiamare clandestini e che non avrebbero dovuto trovarsi sul territorio nazionale e forse oggi avremmo una vita in più. Io sono anche cattolica e ho sempre pensato che chi salva una vita salva il mondo e invece anche sul tema delle espulsioni non c'è niente nel decreto Salvini.

Concludo il mio intervento dicendo che comunque il Gruppo Fratelli d'Italia sui temi della sicurezza ci sarà sempre. Noi non pensiamo che tanto peggio tanto meglio. Tutte le volte che il Governo o lei stesso, signor Ministro, ha fatto delle cose giuste, lo abbiamo non soltanto sottolineato, come ho già detto all'inizio del mio intervento sottolineando che da Alfano a Salvini c'è un mondo di differenza, però volevamo più coraggio, volevamo che tante di quelle parole usate in campagna elettorale, nei *talk show*, sulle piazze e tra la gente, anche per lei si potessero tradurre in azione *(Applausi dal Gruppo Fdi)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE**. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola media «Paolo VI» e dell'Istituto «Ludovico Pavoni» di Tradate, in provincia di Varese, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 840 e della questione di fiducia (ore 19,55)**

**PRESIDENTE**. È iscritto a parlare il senatore Astorre. Ne ha facoltà.

**ASTORRE** (PD). Signor Presidente, vorrei chiamare il decreto-legge in esame decreto clandestinità. Lei, signor Presidente, potrebbe chiedersi perché. Ebbene, penso che la sicurezza vada perseguita con l'integrazione e l'accoglienza: soprattutto con l'integrazione, perché se non c'è l'integrazione delle nostre culture e delle persone che hanno più debolezze e più bisogno, si genera solo clandestinità, che spesso, se non quasi sempre, può alimentare le fila della malvivente e della delinquenza.

Penso che sia chiaro a tutti, colleghi, perché questo non è un decreto sicurezza, ma un decreto clandestinità. Pensiamo alla sostanziale abrogazione dei permessi per motivi di carattere umanitario e al sostanziale smantellamento dei sistemi di protezione dei richiedenti asilo e dei minori accompagnati. A tal proposito mi faccio vanto del fatto che abbiamo approvato la legge di protezione dei minori non accompagnati nella scorsa legislatura, così come tante altre leggi che riguardavano i diritti: questa è stata infatti anche una legge importante. Signor Presidente, a questo punto mi sarei aspettato tanti accordi per i rimpatri, perché, con tutti i permessi che neghiamo e con tutti i sistemi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), che smantelliamo, pensavo ci fossero degli accordi con le nazioni di provenienza per poter rimpatriare gli immigrati richiedenti. Non trovo però un rimpatrio e non un accordo supplementare per i rimpatri. Anzi, il rischio è che, a forza di prendere "a sventole" tutti, anche quei Paesi con i quali abbiamo sottoscritto accordi di rimpatrio alla fine non li faranno. Il tema principale della campagna elettorale non è stato forse quello di rimpatriare tutti gli immigrati clandestini in pochi mesi?

Signor Presidente, il pericolo sostanziale del decreto-legge in esame, lo ripeto, è che si aumenti la clandestinità, perché quando una persona che si trova in Italia si vede negato il permesso umanitario, vede smantellato ogni sistema di accoglienza e vede smantellata ogni mano tesa e non viene rimpatriato, non va forse a ingrossare le fila della clandestinità, all'interno del quale spesso - molto spesso - possono annidarsi lo spaccio, la delinquenza e la prostituzione? Mi sarei aspettato più Stato e più soldi per le Forze dell'ordine, ma non è previsto un euro né per il rafforzamento dello Stato, né per il rafforzamento delle Forze dell'ordine. Dobbiamo rifiutare l'idea che l'accoglienza e l'integrazione dell'immigrazione siano contro la sicurezza dello Stato. Non è vero: più c'è accoglienza e più c'è integrazione nei nostri servizi sociali e territoriali e meno ci sono clandestinità e delinquenza. Signor Presidente, concludo quindi dicendo: caro Salvini, con il decreto-legge in esame aumentiamo soltanto i clandestini. *(Applausi)*.

### **Saluto ad una delegazione di operatori sanitari volontari**

**PRESIDENTE**. Saluto a nome dell'Assemblea una delegazione di volontari della «Pia Opera Croce Verde Padova», che sta assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 840 e della questione di fiducia (ore 20)**

**PRESIDENTE**. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

**GRASSI** (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo a un passaggio politico e parlamentare a cui il Governo dà un significato particolare. Questa fase rimarca il nostro obiettivo di perseguire l'interesse generale, la qualità della convivenza civile, la diffusione del benessere e della cultura e la sostenibilità come faro del nostro sviluppo.

L'obiettivo principale del decreto-legge che stiamo esaminando è quello di ripristinare il principio di uguaglianza. Come è noto il principio di uguaglianza, secondo un insegnamento risalente e autorevole, consiste nel trattare in modo diseguale situazioni diseguali, individuando, nel caso specifico, il punto di bilanciamento tra solidarietà ed effettività dell'intervento dello Stato. La lotta alle disuguaglianze è parte dell'anima del Movimento, è un pilastro dell'impegno politico e sociale del Movimento e di

questo Governo.

Fra poco saremo chiamati a discutere una legge di bilancio che contiene innanzitutto i fondi per attuare il reddito di cittadinanza: è una battaglia storica del Movimento, è vero, ma è anche una battaglia di civiltà. Reddito di cittadinanza - è bene sottolinearlo - significa sostenere, per una fase transitoria, coloro che si trovano ai margini del mercato del lavoro e ai margini della dignità, perché non hanno un reddito o non ce l'hanno in modo sufficiente per condurre una vita dignitosa. Ai detrattori ricordo che tra i suoi sostenitori vi è persino Milton Friedman (che certo non può essere rimproverato di avere posizioni estreme), il quale ritiene che esso sia necessario, in un'economia matura, per far fronte alle inevitabili crisi cicliche. A onor del vero, Friedman lo definiva quale imposta negativa; ma non vi annoio con ulteriori precisazioni.

Egual direzione abbiamo poi intrapreso nel decreto dignità, approvato a luglio, che ha inteso dare una prima risposta ai problemi del precariato, un malcostume che ha privato un'intera generazione del proprio futuro. Parliamo dunque a quei lavoratori che chiedevano una maggiore tutela e che hanno il diritto di non essere lavoratori a termine per anni e anni. Ricordo che, per la realizzazione di questo obiettivo, è anche indispensabile un sostegno alle imprese e all'attività industriale di questo Paese, che è un elemento correlato alla tutela del lavoratore, perché il lavoratore non si può tutelare se il lavoro non c'è; e il lavoro è dato dalle imprese. Quindi, attenzione, è un altro profilo che pure ricade sotto la nostra attenzione, come Governo innanzitutto.

Non dimentichiamo anche che in quello stesso provvedimento abbiamo affrontato il problema del gioco d'azzardo, perché il gioco d'azzardo è una droga che si diffonde proprio nei momenti di crisi, quando i cittadini e le persone vengono private della speranza. (*Commenti della senatrice Malpezzi*).

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, stia tranquilla.

GRASSI (M5S). Crediamo dunque nel lavoro e nel ruolo indispensabile del lavoratore e delle imprese, per realizzare un'economia sana.

Lotta alle disuguaglianze significa anche gesti di autoriforma del Parlamento, perché l'uguaglianza è un principio che vale per tutti o per nessuno. Ecco quindi il nostro intervento in ordine ai vitalizi e ai privilegi, se li vogliamo chiamare così. Ma chiamiamoli con il loro nome: servizi assistenziali, peculiari, frutto di uno *ius singulare*. Ebbene, abbiamo chiuso il brutto capitolo dei vitalizi alla Camera e al Senato.

MALPEZZI (PD). Però questo è il decreto sicurezza!

GRASSI (M5S). Cari colleghi, uno Stato di diritto non è tale se le sanzioni non sono effettive. Così ci apprestiamo a intervenire anche in materia penale per affrontare, per la prima volta in Italia, il tema della corruzione, un tema che affievolisce e vulnera l'azione di questa società e l'azione della nostra economia. (*Commenti della senatrice Bellanova*). Vogliamo un cambiamento dell'istituto della prescrizione, perché il principio di legalità non è tale se lo Stato non riesce a perseguire i reati commessi sul suo territorio; una riforma che sia coerente con i principi costituzionali, ma che contribuisca a una piena realizzazione della funzione sanzionatoria dello Stato, che - ricordiamo - viene menzionata e sottolineata anche da numerose sentenze della Corte europea di giustizia.

Il processo non è solo prescrizione, non dimentichiamolo. I cittadini ci chiedono una giustizia più efficiente, più celere. Quindi, è anche nostra preoccupazione fornire i mezzi a coloro che amministrano la giustizia. Non dobbiamo dimenticare tutti gli attori del processo - tutti, nessuno escluso - perché senza di loro il processo non si può sostenere. È bene, quindi, mettere tutte le parti coinvolte nelle migliori condizioni possibili per lavorare e assicurare quello che, in ogni caso, è un obiettivo comune; che uno sia un avvocato o sia un giudice, tutti lavorano per lo stesso obiettivo: assicurare giustizia al cittadino.

Il nostro impegno sarà inflessibile contro la mafia e la criminalità organizzata; ben sappiamo quanto questo tema sia rilevante per il nostro sviluppo. Sappiamo bene quante risorse siano drenate da questa grave esperienza sociale - non voglio dire piaga, perché è un termine abusato e ha perso significato - da cui con difficoltà riusciamo a liberarci, ma ci libereremo. Ricordiamoci infatti che la criminalità organizzata - lo ha detto qualcuno ben più noto di me - è un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un termine.

Siamo nel pieno di un impegno a tutto campo per cambiare questo Paese; siamo a cinque mesi dall'insediamento del Governo. Ebbene, abbiamo già realizzato importanti obiettivi di cui siamo orgogliosi.

STEFANO (PD). Ma dove abiti?

GRASSI (M5S). Sarebbe, però, miope credere che un'efficiente azione di Governo si risolva solo dentro i confini nazionali. Il rapporto con l'Europa è un punto imprescindibile di ogni ragionamento, qualunque sia l'opinione che si voglia avere, quale filtro di analisi del rapporto tra gli Stati, tra loro e nei confronti dell'Unione europea. Questo Governo sa bene e avverte con forza che governa un Paese che è parte di un continente, quello europeo, gravido di creatività, di desiderio di progresso e di benessere. Guai a chi oggi pensa di poter essere una monade. Non di meno, il riconoscimento del nostro ruolo quale Stato membro e fondatore dell'Unione europea non ci impedisce, anzi ci impone di formulare critiche e osservazioni, laddove dovessimo ritenere che altri stiano nel torto.

Consentitemi di sottolineare che la contrapposizione presuppone che si riconosca nell'altro non un nemico, ma un avversario, e l'avversario si contrasta con argomenti, con discussioni, con fatti e con proposte. Ed è esattamente quello che noi intendiamo fare. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Malpezzi).*

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, stia tranquilla.

GRASSI (M5S). Voglio ricordare che questa Unione europea - ho ben sottolineato che vede da parte nostra il riconoscimento dell'importanza che svolge sul piano storico e sociale - ha imposto alla Grecia un regime economico così severo da risultare indifferente alla tutela dei più deboli. Mi rifiuto di credere che un organismo sovranazionale possa diventare un giorno Stato laddove possa davvero pensare che il pareggio di bilancio sia più importante delle persone. Vi ricordo che la tutela della persona è un principio di rango costituzionale, è il nostro faro e lo è stato fin dall'inizio della fondazione di questa Repubblica.

MALPEZZI (PD). Che articolo è di questo provvedimento?

GRASSI (M5S). La nostra dialettica con l'Europa - perché di dialettica si tratta - è anche un impegno per il progresso e la civiltà affinché sia chiaro - permettetemi questa giocosa citazione - che gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

[MALLEGNI](#) (FI-BP). Signor Presidente, mentre controllavo gli appunti per cercare di dire qualcosa di abbastanza intelligente, ho letto la dichiarazione della senatrice Nugnes, che comunica a tutti noi, attraverso un'agenzia di stampa, che domani, unitamente ad altri tre senatori, non voterà la fiducia. Questa credo sia una notizia; se non l'avete ancora letta, ve la racconto io.

Mi piacerebbe molto entrare nel merito dell'intero provvedimento; lo abbiamo già fatto in Commissione. Siamo un po' preoccupati, seppur contenti, di un provvedimento come questo all'attenzione dell'Assemblea per quanto riguarda alcune fattispecie, alcuni emendamenti che sono stati approvati dalla Commissione.

Cercherò di essere più politico che tecnico, essendo stato io amministratore di lungo corso del territorio della mia città e avendo avuto a che fare con tutta una serie di problemi e di questioni irrisolte: con gli accattoni nei parcheggi, con i parcheggiatori abusivi, con le persone impunte che circolano sul territorio, con soggetti che vengono arrestati il pomeriggio e rimessi in libertà la sera; con persone alle quali abbiamo dato ospitalità, abbiamo dato spazi, abbiamo dato più di quello che siamo stati in grado di dare ai nostri concittadini, italiani o stranieri, ma residenti sul nostro territorio. Quelle stesse persone delinquono, ma mantengono ancora gli stessi diritti e le stesse caratteristiche che noi gli abbiamo dato come una sorta di abbraccio per riceverli sul nostro territorio. Voglio dire che, se c'è qualche problema di incostituzionalità circa la cittadinanza, io sono abbastanza disinteressato e, quindi, ha fatto bene il Governo ad andare in quella direzione: bisogna togliergliela, bisogna rimandarli a casa. A tal proposito, manca nel decreto-legge un po' di forza, tanto che a un certo punto ho pensato che i colleghi della Lega si fossero un po' rammolliti da questo punto di vista: vi ho visti un po' appannati, colleghi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Dico la verità, vi conosco - in particolare il sottosegretario Molteni - come persone più combattive e combattenti su questo fronte. Abbiamo fatto manifestazioni



insieme, le facciamo ancora e governiamo molte città, tra cui la mia. Ma francamente prendere lezioni - ve lo dico - dai colleghi del Partito Democratico non me lo sarei mai aspettato. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti dal Gruppo PD*).

Colleghi del PD, oggi avete difeso provvedimenti che hanno distrutto e disintegrato il territorio italiano negli ultimi anni. Avete parlato dello SPRAR come la manna dal cielo, quando è stata la rovina e il cappio al collo di quei sindaci che lo hanno accettato pensando di andare nella direzione di risolvere i problemi dello Stato italiano e hanno condannato loro stessi e le loro comunità.

Lo SPRAR non va alleggerito, come è stato fatto nel decreto-legge in esame; va cancellato. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). È per questo che dico al sottosegretario Molteni che avremmo dovuto fare di più. Lo SPRAR va cancellato: è una disgrazia istituzionale, una disgrazia legislativa. Va tolto di mezzo definitivamente, perché decine e decine di famiglie oggi aspettano la casa, aspettano il lavoro, aspettano un aiuto anche da parte degli enti locali, e noi siamo incapaci e impossibilitati a dare risposte. E voi ci venite a parlare di solidarietà? La solidarietà dobbiamo farla a chi abbiamo in casa. (*Applausi del senatore Berardi*). Queste sono le cose a cui dobbiamo pensare.

Siamo amareggiati, dispiaciuti, costernati di non poter votare il decreto-legge sicurezza. Siamo costernati perché, se il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia su questo provvedimento, a persone come noi, che condividono con la Lega il governo di Regioni e città, vivendo insieme tutti i problemi che poco fa ho ricordato, appare una misura ingiusta, non corretta.

Sono molto dispiaciuto, dispiaciutissimo, perché provvedimenti del genere non debbono essere sottoposti a questione di fiducia. Questi provvedimenti devono essere lasciati liberi di essere emendati e migliorati da parte dell'Assemblea che ha il diritto e il dovere di votarli.

Concludo, Presidente, dicendo che noi crediamo che il provvedimento in oggetto sia migliorativo della situazione a cui fino ad oggi abbiamo assistito. Crediamo che sia un provvedimento necessario. Crediamo che sia un provvedimento importante, ma speriamo vivamente che aver posto la questione di fiducia non sia un elemento di scambio per una tragedia che poco fa ho sentito ricordare dal collega Grassi che si chiama prescrizione, perché su questa non dovete - vi prego - fare passi indietro. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Ve lo dice uno che ha rinunciato alla prescrizione per le proprie questioni giudiziarie. Ritengo civile, in uno Stato democratico, che siffatti provvedimenti non possano venire da un Governo di cui fa parte un alleato serio come lo è per me sul territorio la Lega. Quindi, mi raccomando perché vigileremo e su questo - lo dico sinceramente - non potremo e non vorremo fare sconti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà.

[NENCINI](#) (*Misto-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sono provvedimenti la cui filosofia ispiratrice è decisamente superiore, per importanza, al merito e alle misure. Non vi è dubbio che alcune norme correttive rispetto a dispositivi del passato possano essere considerate giuste anche da chi le parla. Penso alle modifiche al codice della strada che hanno un influsso anche sul tema della sicurezza; penso a interventi che incentivano il lavoro delle Forze dell'ordine e che sono correttamente disposti. La filosofia che ispira il provvedimento, però, segna un punto di passaggio deciso da una società aperta a una società fondata sul nazionalismo etnico. Non è questo il provvedimento che segna il passaggio. Questo è il provvedimento che avvia il passaggio dalla società nella quale abbiamo vissuto, figlia di intenti e di valori repubblicani, a qualcosa che appare di natura decisamente diversa.

Nel merito ricordo volentieri alla senatrice Santanchè che nel mezzo, tra Alfano e Salvini, c'è la risoluzione della questione sbarchi affidata al ministro dell'interno Minniti. Non è un salto che si può fare con facilità o semplicemente, ed è la ragione per la quale, nel merito, io definisco questo provvedimento come ambiguo. E lo definisco tale, Presidente, perché, se fosse stato assunto nel momento in cui ci fossimo trovati nel mezzo del caos e delle difficoltà provocati da un numero esagerato di sbarchi, esso avrebbe avuto una sua ragione d'essere. Ma non ha ragion d'essere in questi termini quando il tema sbarchi può essere considerato tamponato - e leggo i numeri, questa valutazione non riguarda un'opinione soggettiva - dal mese di giugno del 2018.

Nel merito, in questo caso, eliminare la protezione umanitaria significa provocare un rischio concretissimo, e cioè il rischio di avere potenzialmente almeno 60.000 migranti che provengono

perlopiù da Paesi con i quali non abbiamo contratto alcun accordo di rimpatrio. Ne cito quattro: il Gambia, il Pakistan, il Mali e il Senegal.

Su questo fronte - e spendo i miei minuti nel merito, riservandomene uno sulle conseguenze politiche di questo provvedimento - l'ambiguità si lega alla differenza tra ciò che si sostiene pubblicamente e ciò che è scritto concretamente nel provvedimento.

Vi è un premio per i centri di accoglienza gestiti da privati; è indubbio che sono stati quelli che nel tempo hanno provocato una maggiore insicurezza sul territorio.

Non c'è alcuna previsione di coinvolgere i migranti regolari in lavori socialmente utili per la comunità che li ospita; era una misura che era stata prevista, programmata, della quale non c'è alcuna lettura.

Io non la penso come il senatore Mallegni. Ho seguito anch'io, qualche tempo fa, la questione migranti, per una parte. Non c'è dubbio che gli SPRAR, cioè l'ospitalità in piccole comunità, abbiano generato un numero minore di problemi rispetto, invece, alla presenza di grandi numeri di migranti all'interno di piccole comunità locali.

Non c'è alcuna certezza della pena. Come si discute in un ramo del Parlamento di modificare i termini e i tempi della prescrizione, mi sarei aspettato che, al di là della visione generica riguardante la certezza della pena, si potesse leggere nel provvedimento anche una concreta misura che lo rendesse operativo.

Mancano - è già stato ricordato - misure contro le mafie di colore, che ormai gestiscono e governano alcuni mercati, in testa il mercato della droga.

E Dio non voglia, signor Presidente, che rimanga - ma rimarrà - quella misura che riguarda i mendicanti. È stata una questione controversa per secoli. La Chiesa decise - e lo dico da laico - che non spetta a noi esaminare la vita degli altri ed è diventato un principio fondamentale in tutte le Costituzioni liberaldemocratiche. Non basta - mi rivolgo al ministro dell'interno assente Salvini - ostentare il dono ricevuto della madonnina di Medjugorje. Conviene ostentare di meno le madonnine, di Medjugorje o da qualsiasi località santa provengano, e magari attenersi a un dettato costituzionale.

L'ultima questione riguarda le conseguenze politiche, delle quali non si è assolutamente parlato, almeno finora. La politica, signor Presidente, è compromesso. Ci sono compromessi alti, compromessi mediocri, compromessi bassi. Noi siamo di fronte a un provvedimento che non presenta alcuna forma di compromesso. Siamo di fronte al cedimento del MoVimento 5 Stelle rispetto all'agenda dettata da una componente a oggi minoritaria, ancorché nei sondaggi maggioritaria, che compone il Governo guidato dal presidente del Consiglio Conte. Non c'è dubbio che vi saranno degli effetti; saranno effetti politici e non si registreranno soltanto nei sondaggi. Chi scrive l'agenda politica vince sempre. Il problema è della componente che sta accanto a chi scrive l'agenda politica, tanto più quando si è di fronte a una rottura dell'anima. Questa misura rappresenta, per il mondo 5 Stelle, un'eversione rispetto ai valori che, perlomeno in questo campo, per lunghi anni hanno sostenuto. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, colleghi, abbiamo già detto, in sede di discussione generale, quando ancora non era stato presentato l'emendamento del Governo e posta la fiducia, che il decreto-legge sicurezza, per me, per il Gruppo Forza Italia, era e rimane uno dei provvedimenti più importanti. Ha detto giustamente il collega Mallegni che mi ha preceduto che sono provvedimenti talmente rilevanti per i cittadini che li stavano aspettando che avrebbero avuto necessità della collaborazione dei Gruppi parlamentari e del Parlamento, come ha ricordato anche il senatore Caliendo. Per noi questo vale due volte, perché abbiamo fatto la campagna elettorale nei collegi, ma anche con le liste singole e proporzionali, sulla sicurezza e sull'immigrazione.

Non è stato un caso se abbiamo preparato una serie di emendamenti e soprattutto cercato di capire dove stessero le risorse a tutela di un provvedimento tanto atteso dai cittadini che doveva essere necessariamente approvato. Siamo venuti qui lunedì e abbiamo lavorato in tal senso. Ora ci troviamo con un emendamento o maxiemendamento del Governo - non so esattamente come lo si voglia chiamare - che ovviamente non raccoglie le nostre indicazioni, ma contiene solo un emendamento proposto - mi pare - dal senatore Gasparri.

**Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 20,26)**

(Segue MODENA). Ci troviamo di fronte ad alcuni contenuti che condividiamo: penso alla videosorveglianza, che è importantissima; penso alle questioni su cui i Comuni sono in completo disaccordo con quanto afferma il Partito Democratico, perché non reggono la presenza che è stata imposta negli anni passati alle comunità locali di numeri eccessivi di extracomunitari in nome della accoglienza. Quindi, condividiamo il provvedimento da questo come da altri punti di vista. Non siamo però nelle condizioni di dare l'apporto che avremmo voluto dare - lo dico francamente - anche con entusiasmo. Nella campagna elettorale abbiamo pensato seriamente che la questione dell'immigrazione e della sicurezza non potesse essere ridotta solo alla percezione «è giusta o è sbagliata». È l'urlo di un popolo, del popolo italiano, che non riesce a reggere più, dal punto di vista dello Stato sociale e dei servizi che diamo, un'accoglienza, così com'era stata immaginata dal Partito Democratico, che invece ha provocato - diciamoci la verità - conflitti sociali, reati e il degrado a cui oggi assistiamo e a cui si cerca in parte di mettere una pezza.

In una situazione del genere si decide di mettere la fiducia. Mi sono chiesta: perché mettono la fiducia? Il Governo sapeva perfettamente di avere i voti necessari: lo avevano dichiarato Fratelli d'Italia e il Gruppo Forza Italia. Francamente rimane un punto interrogativo incomprensibile, perché è il classico provvedimento che non avrebbe avuto alcun problema a passare, com'è stato per la legittima difesa, senza necessità del voto di fiducia.

Detto questo, non mi ripeto su alcune cose che mi stavano a cuore e che ho già detto in precedenza. Vorrei ricordare alle donne che siedono in questo Parlamento che c'è una previsione - mi rivolgo soprattutto alle donne della maggioranza - che è quella dei braccialetti elettronici. Siamo contenti che ne sia stata estesa la possibilità ai casi di maltrattamento in famiglia e in caso di *stalking*, ma guardate che non ci sono i soldi, non sono previste le risorse, per cui voi vi potete trovare di fronte a casi, quali avvengono tutti i giorni, di maltrattatori messi ai domiciliari che poi rimangono lì senza il braccialetto. Un'ultima considerazione, visto che si è parlato di prescrizione: fate attenzione, perché le 10.000 assunzioni, di cui tanto si parla e che dovrebbero coprire magistrati, Forze dell'ordine e mi pare anche qualche posto nella pubblica amministrazione, non possono ad oggi soddisfare le esigenze che invece si dovrebbero soddisfare.

Questo doveva essere un momento - a nostro avviso - di grande festa e gioia per chi è stato eletto e ha fatto le battaglie nel centrodestra. Ci dispiace e non capiamo perché - lo ripeto - sia stata posta la fiducia, visto che i voti per approvarlo tutti insieme, come abbiamo fatto anche per il provvedimento sulla legittima difesa, c'erano ed erano stati dichiarati. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Patriarca. Ne ha facoltà.

[PATRIARCA](#) (PD). Signor Presidente, oggi ho ascoltato con interesse l'intervento del sottosegretario Molteni, arrotondato, conciliante, direi anche concorde con alcuni passaggi dell'opposizione, tanto che mi sembrava di aver sbagliato decreto-legge, seduta e posizione. Poi ho riletto un appello che alcune associazioni hanno rivolto a noi tutti, e che mi permetto qui di rileggere, che mi hanno fatto riprendere dallo smarrimento generato da quelle dichiarazioni così accoglienti, solidali e puntuali su quanto si sta discutendo. Mi permetto di leggerlo, anche se penso l'abbiate letto tutti, perché credo ci possa aiutare a capire di cosa stiamo parlando, a rinquadrare il tema che sta dietro il decreto clandestinità.

Lo leggo: «Il decreto-legge 4 ottobre, di cui è in corso la conversione in legge, introduce nella sua prima parte radicali cambiamenti nella disciplina dell'asilo, dell'immigrazione e della cittadinanza, alcuni dei quali sono stati aggiunti mediante emendamenti che induriscono ulteriormente una iniziativa legislativa già molto aspra.

In via preliminare, osserviamo come il passaggio dalla figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari ad un ristretto numero di permessi di soggiorno per "casi speciali" necessiterebbe di alcune misure aggiuntive rispetto alle previsioni del decreto-legge, che siano idonee a rendere tale passaggio meno traumatico.

Alla data odierna, infatti, circa 140.000 persone titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rischiano di cadere o di ricadere in una condizione di irregolarità del soggiorno che li esporrà al rischio di povertà estrema, di marginalità e di devianza.

Riguardo alla nuova disciplina dei permessi di soggiorno per casi speciali, esprimiamo preoccupazione per il fatto che tali permessi di soggiorno sono configurati come autorizzazioni estremamente precarie, quasi sempre non rinnovabili e non convertibili, ad esempio, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Questo significa che successivamente al primo anno di applicazione della nuova disciplina, molti tra coloro che oggi stanno per prendere un permesso di soggiorno lo perderanno, diventando irregolari.

Si va dunque generando, in nome della sicurezza, un inasprimento della disciplina del soggiorno che aumenterà la propensione all'illegalità e renderà più fragile la coesione sociale anche per le famiglie italiane, mentre per le imprese diverrà più difficile reperire legalmente mano d'opera giovane e motivata, ad esclusivo vantaggio dei pochi imprenditori disonesti e della criminalità organizzata.

Siamo invece convinti che non possa esservi davvero sicurezza senza la consapevolezza che, di fronte all'assenza di adeguati flussi di ingresso regolare e a un drastico calo degli sbarchi sulle nostre coste, occorre favorire al massimo l'integrazione e non avventurarsi in norme che rischiano di allargare l'irregolarità.

I firmatari guardano dunque con grande preoccupazione allo smarrimento del senso di equilibrio e di moderazione nelle politiche sull'immigrazione, sostituito dal compiacimento per gesti e segnali di durezza che tuttavia, producendo sofferenza, non risolvono i problemi ma li acuiscono».

Le associazioni firmatarie - rassicuro il ministro Salvini - non sono sovversive: Comunità di Sant'Egidio, ACLI, Centro Astalli, Associazione comunità Papa Giovanni XXIII, Casa della carità di Milano, Caritas Italiana, FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia), Tavola Valdese, Fondazione Migrantes. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) (Misto). Signor Presidente, intervengo brevemente per salutare con sollievo e compiacimento uno scampato pericolo, dal mio punto di vista.

Mi riferisco alla modifica fortunatamente intervenuta nel maxiemendamento: è stato modificato il testo originario dell'articolo 23 del decreto-legge in tema di blocco stradale. Infatti, in quell'articolo era prevista la modifica di una norma che vive e ci accompagna nel nostro ordinamento da settanta anni, immutata fino a quel momento. Ma l'articolo 23 prevedeva un aggravamento di pena o, anzi, una pena differente: non più di tipo pecuniario, bensì detentiva per chi ostruisce o impedisce la circolazione stradale. È chiaro che lo Stato non può incoraggiare tale tipo di atteggiamenti; si sarebbe passati, però, se quella norma non fosse stata oggetto di modifica, da una sanzione pecuniaria e amministrativa a una sanzione detentiva che prevedeva una finestra edittale da due a dodici anni di reclusione: più precisamente da uno a sei anni, ma la pena sarebbe stata raddoppiata qualora avessero partecipato alla manifestazione o a un *sit-in* almeno due persone o più.

Fortunatamente e con grande sollievo - la cosa aveva attratto fortemente la mia attenzione e preoccupazione - l'articolo 23 è stato modificato accogliendo l'emendamento promosso dal senatore Ugo Grassi che avevo anche chiesto di sottoscrivere se fosse stato oggetto di esame e di voto.

Da parte mia vi è solo questa comunicazione di sollievo perché si trattava di una norma che avrebbe avuto un carattere fortemente liberticida, che poteva essere utilizzata in maniera pericolosa da parte di solerti funzionari dell'ordine pubblico o di pubblici ministeri e che avrebbe visto - ripeto - per tale reato l'applicazione di una pena da due a dodici anni per chi manifestava pacificamente, senza usare violenza o minaccia a cose o persone. Era veramente qualcosa di indigeribile.

Il voto di fiducia su un decreto-legge per chi, come me, ha condiviso il passato parlamentare nella scorsa legislatura non è mai una cosa piacevole, ma uno dei principali rischi, pericoli e aspetti meno digeribili del decreto-legge in esame è venuto meno. Pertanto, ringrazio la maggioranza e ovviamente anche il senatore proponente, che ha visto l'emendamento trasformarsi in modifica legislativa.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pinotti. Ne ha facoltà.

[PINOTTI](#) (PD). Signor Presidente, ho ascoltato questa mattina con molta attenzione il sottosegretario Molteni, che adesso non è altrettanto attento al mio intervento.

Sottosegretario, adesso che mi ascolta, le dico che l'ho ascoltata con molta attenzione nella replica che ha fatto.

Ci sono passaggi su cui lei è intervenuto che trovano non soltanto il mio accordo, ma anche quello di tutto il Partito Democratico. Quando lei dice che assumerete 8.000 unità nelle Forze dell'ordine e nelle Forze di polizia, come possiamo non essere d'accordo su questo, essendo peraltro un provvedimento per cui noi abbiamo messo le risorse per le assunzioni? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Quando lei ricorda l'esigenza di rendere più veloce le commissioni territoriali per verificare le richieste d'asilo e, quindi, rendere più veloce l'*iter*, lei ha fatto riferimento giustamente ai 250 che sono stati assunti a luglio. E sono stati assunti perché abbiamo fatto un concorso e voi avete fatto la previsione di assumerne altri. La velocizzazione del percorso in base al quale si dice a un migrante se ha diritto alla protezione internazionale oppure meno è un punto che certamente condividiamo.

Allo stesso modo ci poniamo nei confronti del lavoro difficile, ma importante, condotto per la situazione della Libia perché, senza una collaborazione con quel Paese per quanto riguarda le politiche di stabilità e di sicurezza, è assai complicato intervenire in quei territori. Data la situazione di estrema difficoltà, è grazie agli accordi fatti negli anni passati che l'ONU e l'UNHCR e le associazioni dei migranti possono entrare in Libia. Prima non lo potevano fare. Ma, da questo punto di vista, pensiamo che i passi che possono continuare in quel Paese siano certamente importanti. Così come concordiamo sui rimpatri assistiti: ci abbiamo lavorato molto e abbiamo avuto numeri significativi rispetto a essi. Sulla trasparenza dei rendiconti, ricordo che anche il relativo provvedimento era stato già delineato dallo scorso Governo.

Vediamo, però, una lacuna per quanto riguarda l'esposizione. Da un lato, dite che dobbiamo rendere molto più rapidi i rimpatri; ma, dall'altro, ci chiedete come mai finora non sono stati fatti accordi con altri Paesi. I Paesi sono ancora i quattro con i quali già da tempo l'Italia ha accordi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sul tema dei ricollocamenti, che non ha citato lei oggi, noi siamo passati, nel vertice europeo in cui si trattava di tali questioni, da ricollocamenti obbligatori, comunque effettuati, pur con delle difficoltà - alcuni Paesi non volevano accettarli; ma, in ogni caso, in altri Paesi ci sono stati - a ricollocamenti volontari. Concordo che su questo tema l'Europa è stata sorda negli ultimi anni nel condividere il problema; ma, da quando lavorate su tale questione, è diventata non solo più sorda, ma anche più chiusa. Quello che, infatti, prima aveva accettato, adesso invece non è accettato più. I ricollocamenti diventano volontari.

Qui, però, termina la parte su cui possiamo dire di trovare delle condivisioni, perché poi il segno di questo provvedimento è completamente contrario a quello che noi abbiamo cercato di fare, e non perché uno Stato non debba gestire in modo legale l'immigrazione, che è correttissimo, ma perché c'è un segno di volontà punitiva, per quello che riguarda la situazione del migrante, che noi non condividiamo. Noi pensiamo che il tema della sicurezza debba essere e rimanere unito a un tema di umanità.

L'esempio più lampante in cui si vede questa vostra filosofia, che noi non condividiamo e anzi avversiamo profondamente, riguarda gli SPRAR. Quello degli SPRAR e, quindi, dell'accoglienza diffusa era un tema su cui fino a questo momento c'era stato un accordo da parte di Governi di segno diverso. Anzi, si è sempre detto che era uno dei modelli che potevamo presentare in Europa. Non c'è dubbio, infatti, che, laddove vi siano grandi centri con grandi numeri, in una situazione in cui nessuno riesce poi a gestire le condizioni complessive di vita e di sicurezza, questo sia un elemento negativo; mentre la possibilità di avere una situazione diffusa rappresenta, anche dal punto di vista della sicurezza, una risposta migliore.

Voi sapete che non tutti i Comuni accettavano l'accoglienza: su 8.000 erano circa 1.200. In base alle esperienze fatte, io non concordo con l'intervento della senatrice che mi ha preceduto che ha detto che i Comuni sono stati obbligati. Io ho sentito molti Comuni: alcuni Comuni non hanno accettato gli SPRAR e altri, invece, che sono riusciti a farlo e a gestire con intelligenza questo percorso, hanno avuto dei risultati importanti.

Per comprendere meglio, in quanto il tema è complicato, negli ultimi mesi ho anche cercato di capire come hanno agito la Caritas e la comunità di Sant'Egidio, e cioè chi si è occupato di percorsi di integrazione che hanno funzionato molto bene. Ascoltando l'esperienza di quelle persone, la prima



cosa che dicono è: piccoli numeri e diffusi. La seconda cosa riguarda il fatto stesso di integrare: insegnare a usare i mezzi pubblici, insegnare la lingua, inserire subito nella scuola, fare in modo che si possa imparare un lavoro; e tutto questo con la figura dei mediatori che sono stati citati.

Voi gli SPRAR li eliminate? No, li mantenete per coloro che hanno già finito il percorso e sono riconosciuti come necessitanti protezione internazionale e per i minori non accompagnati. Escludete, però, prossimamente dal percorso SPRAR coloro che sono in attesa di capire se hanno diritto o meno allo *status* di rifugiato.

Lei oggi ci ha dato dei numeri e ci ha detto che state facendo un lavoro importante: erano 140.000, ora sono 110.000. Oggi i tempi per concludere un *iter* sono circa di un anno e mezzo. Immagino che con il massimo sforzo si possano ridurre di alcuni mesi, magari anche di sei mesi; esagero dicendo che il tempo si possa ridurre della metà. Bene, tenere anche per otto o nove mesi migliaia di persone in una condizione in cui aspettano e basta, in centri grandi, con un rischio per la sicurezza, è un messaggio punitivo nei loro confronti, ma anche, paradossalmente, un elemento che contraddice tutta quella che sembrerebbe essere la filosofia del vostro intervento. È cioè una situazione che rende più insicuri perché solo un percorso di integrazione consente di avere anche un controllo e una situazione migliori. Per questo segno, che cambia però radicalmente anche alcune questioni che riprendete da un percorso già definito, noi siamo profondamente contrari alla filosofia che sottende il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) (Fdi). Signor Presidente, sottolineo anch'io, come la collega Garnerò Santanchè, la presenza del Ministro che, dopo tanti chilometri, è venuto anche ad ascoltare quello che viene detto in questo dibattito. Speravo, signor Ministro, che arrivasse un po' prima, perché forse tante incomprensioni non sarebbero venute fuori.

Oggi, dopo tante fermate e tante riprese del provvedimento, siamo arrivati all'epilogo e, purtroppo, esso non ci piace. Aver deciso di mettere la fiducia sul provvedimento traccia infatti un solco preciso con cui in pratica si dice: c'è chi è al Governo e chi non lo è.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 20,50)**

*(Segue LA PIETRA)*. Il provvedimento, invece, signor Ministro, aveva bisogno dell'appoggio di tanti, di altri. Come ha detto anche il senatore Mallegni, c'era veramente la possibilità di migliorare il provvedimento; condividiamo infatti la filosofia di fondo e siamo convinti la politica che fino ad oggi ha gestito l'immigrazione è stata fallimentare. L'ho detto ieri in discussione generale e lo ribadisco; chi non è riuscito a gestire questa situazione di emergenza ha di fatto istituzionalizzato l'illegalità, trasformando l'immigrazione clandestina in accoglienza umanitaria. È questo il vero problema e sentir dire oggi che probabilmente con il decreto-legge al nostro esame molte persone torneranno in clandestinità, non ci stupisce. Erano già infatti in una situazione di non legalità.

Il decreto-legge va in questa direzione. Non è abbastanza però, signor Ministro, perché noi eravamo convinti che con il provvedimento si potesse finalmente dire in maniera tassativa: in Italia non si entra se non si è regolari; in Italia se delinqui sconti la tua pena e se sei straniero torni a casa tua a scontartela. Invece, con il decreto-legge, a nostro avviso un po' al ribasso e che non ha avuto la possibilità di godere degli appoggi che anche con gli emendamenti di Fratelli d'Italia si volevano dare, il messaggio che viene fuori è che se si arriva in Italia c'è un «forse»: se entri e se delinqui forse sconti la pena. Noi volevamo eliminare totalmente questo «forse». Volevamo che si trattasse di un messaggio ben preciso.

Entrando nel merito, signor Ministro, i nostri emendamenti andavano proprio in quella direzione e siamo rimasti anche abbastanza basiti quando, per esempio, sono stati dichiarati inammissibili emendamenti che, come ha citato la collega Garnerò Santanchè, riguardavano l'introduzione del reato di integralismo islamico, su cui credo lei stia facendo giustamente una battaglia politica da rivendicare. Inammissibile anche l'emendamento che proponeva di eliminare il reato di tortura. Questa legge che non capiamo, ma che di fatto toglie la dignità ai nostri poliziotti e carabinieri, alle Forze di polizia, perché non gli permette di fare bene il proprio lavoro.

Sono stati dichiarati inammissibili emendamenti che chiedevano l'espulsione anche di cittadini europei

che non hanno la possibilità di mantenersi sul nostro territorio, seguendo peraltro una direttiva europea, come anche emendamenti che chiedevano lo sgombero e la demolizione dei campi rom. Non vorrei fare una battuta facile, signor Ministro, ma spero che non siano finite le ruspe, perché altrimenti oggettivamente non ci troverebbe d'accordo. Sempre inammissibili sono state considerate le nostre proposte affinché i cittadini stranieri di origine italiana potessero avere un canale privilegiato per ottenere la cittadinanza.

Tanti altri emendamenti sono stati bocciati, come quelli sull'operazione strade sicure. Abbiamo infatti presentato un emendamento volto a ripristinare il pattugliamento delle strade; molti sindaci di tutte le parti politiche ci stanno dicendo che il pattugliamento realizzato grazie a quell'operazione aveva abbattuto di circa il 20 per cento i reati sul territorio, eppure avete bocciato quella proposta così come altre. Ad esempio avevamo chiesto di inserire, quanto all'uso del Taser la possibilità di consultare le banche dati da parte della polizia municipale, non solo i Comuni sopra i 100.000 abitanti, ma anche tutti i capoluoghi di Provincia; questo lo avete fatto con un emendamento in Commissione, ma avevamo detto di far sì che anche tutti gli altri Comuni, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (composto dal prefetto, dal questore e dai sindaci del territorio che hanno una percezione vera della sicurezza sul loro territorio), avessero potuto richiedere di rientrare in tale misura. Invece avete bocciato la nostra proposta e avete approvato un provvedimento in cui inserite una serie di parametri, tra cui il numero di agenti di polizia municipale in base alla popolazione, oppure il numero delle infrazioni stradali commesse sul territorio, come se questi potessero consentire di valutare lo stato della sicurezza. Intendo dire, signor Ministro, che anche un camorrista o un mafioso può fermarsi al rosso e passare con il verde.

Concludo dicendo che alcuni colleghi senatori hanno pubblicato dei *post* su Facebook chiedendosi come mai il Gruppo Fratelli d'Italia critichi il provvedimento. Noi non critichiamo il provvedimento, perché siamo d'accordo sulla sicurezza e sulle misure in esso contenute, ma il fatto che esso molto probabilmente per problemi politici all'interno della maggioranza non abbia la determinazione che invece Fratelli d'Italia auspicava. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

[VALENTE \(PD\)](#). Signor Presidente, vorrei iniziare da una considerazione. Fin da quando il provvedimento in esame ha mosso i suoi primi passi, è stato subito chiaro a tutti noi in quest'Aula e credo anche al di fuori di essa, come del resto hanno ricordato in maniera molto efficace tanti miei colleghi intervenuti in discussione generale, che sostanzialmente eravamo di fronte a una legge manifesto, quella che per tanti mesi questa maggioranza guidata da Matteo Salvini aveva annunciato e sbandierato all'intero Paese. Poi siamo andati avanti e leggendolo (e più lo abbiamo letto e più abbiamo capito questo provvedimento) è stato ancora più chiaro che sarebbe stato un provvedimento con pochi, pochissimi, effetti sul tema vero della sicurezza e con molti effetti drammatici e devastanti sul tema dell'immigrazione.

È stato detto e io non intendo ripetermi e dilungarmi su questo: grazie alle scelte che stiamo facendo oggi ci sarà più clandestinità nelle nostre città, maggiore marginalità sociale, più esclusione e ovviamente più tensione, quindi altro che sicurezza. Così è stato sempre più chiaro che l'unico obiettivo perseguito realmente dal provvedimento in esame era quello di consentire ancora una volta al ministro Salvini di indossare i panni dell'imbonitore: uomo di ferro che gioca con i principi basilari dei diritti umani come se fossero principi a sua completa disposizione.

Mi dispiace non essere concorde con i miei colleghi. Io non mi sento di ringraziare il ministro Salvini che a tratti, in maniera abbastanza discontinua, stasera è qui in Aula. Si prodiga di dichiarazioni (ne leggiamo una al minuto) anche sul valore di questo provvedimento e non mi pare che sia stato presente in quest'Aula nemmeno al momento della sua discussione, come forse tutti ci saremmo aspettati. Quindi nessun ringraziamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Voglio quindi venire al merito, signor Presidente. Il punto è che la nostra Costituzione ci dice che la presunzione di innocenza, il diritto di asilo e la cittadinanza, su cui voglio intervenire in modo particolare con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge in esame, non sono diritti per alcuni, i cittadini di serie A, e concessioni gentilmente offerte dal Ministro dell'interno per altri, ovvero i

presunti cittadini di serie B. Il decreto-legge in esame, invece, introduce esattamente questo tipo di discriminazione, che per noi - lo dico chiaramente - è vergognosa e inaccettabile. Quello che è ancora più grave è che ciò dimostra palesemente quanto, a dir la verità, fossero veramente false le dichiarazioni del ministro Salvini sulle sue intenzioni di distinguere sempre - lo abbiamo sempre sentito - i regolari dagli irregolari, applicando norme severe e respingimenti ai secondi e negando qualunque atteggiamento o pensiero discriminatorio nei confronti dei primi. Eh, no! Di fronte a questo provvedimento abbiamo la certezza dimostrata che, al di là di ogni valutazione di merito, si introduce una logica sostanzialmente vessatoria e discriminatoria nei confronti di chiunque, sia regolari che irregolari.

Se questo è vero in tutto il provvedimento, lo è in modo particolare per quel che riguarda l'articolo 14, ovvero per coloro che richiedono la cittadinanza: per quanto riguarda tali norme, infatti, ciò diventa ancora più palese e più chiaro. Nell'articolo 14 del decreto-legge siamo di fronte a stranieri che chiedono di ottenere la cittadinanza italiana o addirittura a cittadini che questa cittadinanza già ce l'hanno. Si è discusso molto sulla revoca della cittadinanza verso chi non è italiano per nascita ed è stato condannato per reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Ricordo intanto a tutti noi - forse non sarebbe il caso - che parliamo di numeri veramente molto esigui, ma al di là di questo, in ogni caso, l'effetto di tale norma sul sistema e sul nostro ordinamento sarà a dir poco dirompente. Si aprirà infatti la strada alla possibilità di prevedere e codificare disparità di trattamento tra cittadini italiani, in virtù della loro provenienza, per la commissione di uno stesso reato. Oggi qui, con questo atto, stiamo infatti prevedendo conseguenze diverse per lo stesso reato. Lo dico ai colleghi che anche su questo punto ho visto intervenire in maniera molto cinica e strumentale. Da donna mi si consenta di dire che a tanti di noi in quest'Assemblea questo problema è caro, (*Applausi dal Gruppo PD*), ma che nei casi di violenza non c'è differenza se a compierla è un immigrato, uno straniero o un italiano, così come non c'è differenza per nessun tipo di reato: mai. (*Applausi dal Gruppo PD*). Quindi, noi intendiamo perseguire questi reati in maniera seria e rigorosa, con pene all'altezza, e non facciamo nessun passo indietro, ma non ci sia alcun distinguo se a commettere il reato è un italiano o uno straniero, perché questa è una distorsione irricevibile del nostro Stato diritto, di cui sinceramente, fino ad oggi, andiamo fieri ed orgogliosi.

Sia chiaro, dunque: nessuno sconto per chi si macchia di questi reati gravi, ma questo non può mai e poi mai significare la deroga ad una pena giusta e soprattutto sempre uguale per tutti. Signor Presidente, lo ripeto: deve essere uguale per tutti. Se in tutti i nostri tribunali, sopra tutte le norme, capeggia il principio per cui la legge è uguale per tutti, una ragione dovrà pur esserci. Per noi un senso ce l'ha. Colleghi, per voi ce l'ha ancora? (*Applausi dal Gruppo PD*). La legge è sempre uguale per tutti? Se così non sarà, se tutti i cittadini non saranno più uguali di fronte alla legge, diremo addio alla cittadinanza per come l'abbiamo conosciuta in duecento anni di storia nel nostro Paese e diremo addio ad un principio fondamentale della civiltà giuridica e politica dell'Europa. Forse non sarà un problema per voi, ma vi assicuro che lo è per noi e sicuramente lo è per tanti italiani, oggi orgogliosi della nostra grande e straordinaria tradizione giuridica.

C'è di più, perché come dicevo il cuore di questo articolo è ancora un altro. Se si aumenta senza nessuna giustificazione, da due a quattro anni, il tempo in cui una persona straniera si vedrà riconosciuta la cittadinanza, sia attraverso il matrimonio che attraverso la naturalizzazione, e se si estende questa misura anche ai procedimenti già in corso, allora mi sembra palese che l'intento del decreto-legge è veramente solo quello di rendere più respingente il nostro Paese, di renderlo più chiuso e più opprimente, nei confronti di chi, nel pieno rispetto delle regole - lo sottolineo - chiede di diventare cittadino italiano.

Vorrei chiedere a tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle che nella scorsa legislatura si erano detti favorevoli allo *ius soli* se sono davvero disposti a votare un provvedimento del genere, che ne è esattamente l'opposto (*Applausi dal Gruppo PD*), e votarlo soltanto per un indecente patto con il vostro alleato di Governo, soltanto per l'accordo di scambio che in queste ore si sta consumando tra provvedimenti cari alla vostra maggioranza, a partire dalle norme sulla prescrizione.

Siamo davanti a misure inique, che avranno soltanto la conseguenza di produrre più frustrazione e più



rabbia in coloro che da tempo hanno fatto regolare richiesta e che vedranno togliersi la speranza di un futuro stabile soltanto a causa dell'arbitrio di una norma ingiusta. È questa la più grande e insopportabile stortura di questo testo: far passare l'idea che nel nostro Paese ci possano essere dei regimi di leggi speciali, delle forzature e dei rallentamenti introdotti con il solo obiettivo di dissuadere un soggetto dall'esercizio di un diritto. Insomma, è questa la cifra vera di questo Governo. Non c'entrava nulla la volontà di contrastare illegalità e creare sicurezza, perché dentro il provvedimento di fondi e interventi contro le organizzazioni criminali che vivono grazie al traffico di migranti non ce n'è l'ombra, e nemmeno per misure volte a rendere più sicuri i nostri territori.

Il Partito Democratico aveva chiesto al Governo, con un emendamento, di cancellare tutte le misure previste sulla cittadinanza; lo abbiamo fatto perché tutte portano la firma indegna del sospetto della volontà punitiva contro chiunque non sia di sangue italiano. Farlo avrebbe reso un po' meno ingiusto questo testo. Mi chiedo, ma forse ricordo male: il ministro Salvini riconosceva che, quando regolari, i migranti potevano essere finanche per lui una sana opportunità per il Paese? Dov'è questo principio?

Voi avete scelto, e concludo, signor Presidente, dopo giorni di balletti e tentennamenti che hanno messo in imbarazzo serio e senza precedenti quest'Assemblea, di alzare la barriera della fiducia, rendendo così impossibile qualsiasi intervento migliorativo. Lo avete fatto non per evitare quattro o cinque voti contrari della vostra maggioranza; lo avete fatto perché temevate - io dico a ragione - che su quei 70 voti segreti si infrangesse la più grande bugia detta ai vostri elettori, e cioè, cari colleghi dei 5 Stelle, che voi foste ancora una forza...

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Valente.

VALENTE (PD). ...che fa dei diritti degli ultimi, del rispetto della dignità delle persone e della tutela dei principali diritti umani una priorità sempre. Con questo provvedimento dimostrate la vostra vera natura, quella di una forza che, in nome di un patto di potere, di principi da salvaguardare ne ha veramente pochi, e che la matrice culturale dei vostri *leader* è molto più vicina alla Lega e alle destre razziste di quanto voi sarete mai disposti a riconoscere...

PRESIDENTE. Senatrice Valente, o conclude o dovrò toglierle la parola; siamo oltre il minuto in più.

VALENTE (PD). ...sicuramente molto di più di quanto non lo siano i vostri elettori, che si sono illusi di trovare in voi una forza di sinistra. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (FI-BP). Signor Presidente, a quest'ora l'intervento può essere soltanto breve, se ci riesco, e un po' pirotecnico, perché ieri ho dimenticato degli argomenti. Poi ho sentito il collega Mallegni che parla da sindaco, come altri qua dentro parlano della loro esperienza sul campo, e volevo aggiungere alcune cose. Al mio Paese, che ha 2.000 abitanti, il parroco, quando predica, mi dice che prima guarda se ci sono io e poi vede cosa può dire. Ci siamo capovolti i ruoli: lui fa Peppone e io faccio Don Camillo. Io gli dico che lui predica in un modo e poi mi dice di frenare in privato; ciò vuol dire che c'è un cambiamento, una realtà diversa da quella che appare.

Io applico la teoria del pollaio: se in una società dove nascono maschi e femmine in numero più o meno uguale, secondo madre natura, si immettono troppi maschi, come ha fatto la Merkel due anni fa, si rompe l'equilibrio del pollaio, perché è così, è la natura. Dopodiché capita la notte di Colonia; secondo me, quando si darà un giudizio storico su tale vicenda, si dirà che è stata una tappa fondamentale della decadenza della civiltà occidentale che è stata aggredita. Le donne violentate in piazza la notte di Capodanno non hanno potuto fare denuncia, perché le autorità tedesche le hanno pregate di non sporgere denuncia e, sostenendo che la notizia non fosse di tendenza, hanno pregato i giornali di non pubblicarla. Andiamo a fondo, parliamo con i tedeschi, quelli che hanno vissuto. La teoria del pollaio mi fa dire che se noi importiamo solo uomini finiremo male.

C'è poi la questione, che ho sentito citare anche da altri colleghi, della nostra emigrazione in America. Ma quello era un contesto storico completamente diverso, dove l'America sconfinata aveva bisogno di braccia e di menti (poi abbiamo esportato anche un po' di malavita, ma poca). Quello era un altro contesto, dove si andava con regole precise, si accettavano quelle regole e si lavorava duro. Qui è esattamente il contrario. C'è una società che di suo ha il problema della denatalità; ma io non lo vorrei risolvere con il metodo del pollaio, sia chiaro. Io lo vorrei risolvere con gli italiani, ma siamo

esattamente nella situazione contraria. Siamo una popolazione con densità adeguata, non ne abbiamo bisogno. Non è umano? Aiutiamoli a casa loro, come ha sempre detto e sostenuto la santa madre Chiesa quando ragionava ancora, prima delle aperture degli ultimi tempi.

I vescovi cattolici dell'Africa dicono agli africani: «Cari giovani, non emigrate, perché abbiamo bisogno di voi qui; voi siete quelli che hanno studiacchiato un po'; siete quelli forti e che lavorate». Anche là ci sono le industrie; l'Africa sta crescendo, non è quella che pensiamo, l'abbiamo vista tutti. Se vogliamo allora guardare con franchezza e con verità, senza dei residui ideologici che a mio avviso non appartengono più - almeno in parte - alla società italiana forse dovremmo applicare - perché si rischia di predicare e di ottenere gli effetti opposti - un principio analogo a quello di Trump: prima gli italiani, prima l'Italia.

Veniamo allo SPRAR. Lo SPRAR è un meccanismo di una complessità enorme, fatto di burocrazia, che non ha riscontro reale. Ognuno fa ciò che vuole, succede di tutto, ci sono i ghetti. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az*). Ci sono le persone che vivono e che occupano gli spazi più brutti, più decadenti della società, poi diciamo che abbiamo fatto lo SPRAR. Il prefetto di Cuneo mi dice: «Lei deve prendere gli immigrati». Io ho 2.000 abitanti, non ho palazzi pubblici che non siano usati; per mia fortuna non ho alberghi in disuso. Ho sentito il consiglio comunale (lista unica), e mi hanno detto: «A noi non interessa». L'ho scritto: «Non mi interessano né lo SPRAR né gli immigrati». Un funzionario della prefettura dice: «Lei può creare uno o due posti di lavoro, perché prende degli assistenti». Ma che assistenti sono questi? Che posti di lavoro sono? Da me, nel mio paese, il posto di lavoro è un posto che produce delle bottiglie di vino da vendere, da esportare, guadagnandoci su e pagando manodopera, anche bene, e anche le tasse. Questo è il concetto che abbiamo noi.

Noi non saremmo umani? Io credo di no, perché a livello personale, sempre secondo santa madre Chiesa, sono fermo nei principi ma tollerante, disponibile alla carità personale. Tutti quelli che vengono nel nostro Paese - pochi per fortuna - e che si sono adeguati sono aiutati: non pagano la mensa, non pagano il trasporto alunni. Se sono pochi, ce la facciamo; ma quando saranno di più, faccio come il Comune di Lodi: non posso, non esiste, pagano. Caro immigrato, hai la busta paga? Sì. Stai bene di salute? Sì. Quanto guadagni? 1.500 euro? Paghi allora, come i nostri. Diciamo le cose così come sono, come prassi da sindaco e da amministratore che in quest'Aula, per fortuna, può dire tutto quello che pensa. Vi ringrazio per l'attenzione, ma prima gli italiani. (*Applausi dai Gruppi FI-BP, L-SP-PSd'Az e M5S e del sottosegretario Molteni. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Devo dire che la parte del Don Camillo la fa perfettamente. Meno bene vedo in Peppone invece il senatore Mallegni.

È iscritto a parlare il senatore Campari. Ne ha facoltà.

[CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, con estremo piacere voglio dire fin da subito che finalmente stiamo andando nella giusta direzione. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Finalmente sicurezza e ordine. Questa parola che voi lì a sinistra tanto odiate e che vi è così fortemente invisibile, ma di cui ormai da troppo tempo vi è estremo bisogno in questo martoriato Paese, finalmente sta arrivando. Finalmente ordine. Finalmente in tema di immigrazione e sicurezza un provvedimento serio, lungimirante, giusto e per una volta, guarda caso, dalla parte dei cittadini, dalla parte della qualità della vita dei cittadini. Finalmente, sì. Questa parola «finalmente» nasconde un piccolo rammarico: che gli italiani non abbiano avuto l'opportunità di votare prima e fermarvi mentre riducevate questo Paese nel caos più completo per quanto riguarda il sistema dell'immigrazione in Italia. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Ancora ieri avevate il coraggio di parlare di percezione, riferendovi alla delinquenza, e di negare che ci troviamo in una vera e propria emergenza. Abbiate, allora, il coraggio di andarlo a dire anche nelle piazze, e vediamo cosa succede. Andate a dirlo a quei cittadini che da più di sei anni stanno subendo una politica di accoglienza che definiremmo folle, se non fosse stata una scelta ponderata e condivisa da tutto quel mondo che si è arricchito sulla pelle dei disperati e degli italiani. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Avete elargito a piene mani, per anni, messaggi sbagliati - volutamente sbagliati - per indirizzare l'opinione pubblica in senso *radical chic* e buonista. Vi hanno aiutato i vostri canali di informazione:

*mass media* e vari *testimonial*, più o meno famosi, più o meno pronti a collaborare con il sistema di accoglienza. Ma ormai il giochino è finito. Inizia ora un periodo strano; un periodo in cui la politica si rapporta con la realtà, e non con il mondo delle fate, degli unicorni o dei trinariciuti.

Domani andremo a votare la fiducia a un provvedimento serio, che prevede tutta una serie di misure e norme volte a migliorare l'efficacia dell'azione delle Forze dell'ordine: norme operative che - basta parlare con gli agenti sul campo, fondamentalmente - vanno incontro alle esigenze di chi fino a ieri si trovava ingessato nella propria azione di controllo del territorio sia per la mancanza di norme di questo tipo sia per la mancanza di uno Stato schierato a loro sostegno senza se e senza ma. E, semmai ci fossero dubbi su quanto ho appena detto, ricordiamoci di chi ha pensato di introdurre per le Forze dell'ordine il reato di tortura.

Ieri in Aula ho sentito parlare di un pericoloso vuoto normativo. Ebbene, è ormai chiaro a tutti che l'unico vuoto esistente e pesantemente ingombrante è quello della vostra azione politica. Dove eravate in tutti questi anni in cui il territorio implorava un aiuto, un intervento, una minima legge a favore della sicurezza? Dove eravate? La nostra politica è differente: realistica, concreta e operativa (non cooperativa). *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Noi legiferiamo introducendo norme chiare e impattanti a favore della sicurezza degli italiani.

Con questo provvedimento agiremo mettendo un freno al *business* dell'accoglienza, definendo precisamente i canoni per l'accesso alla protezione speciale per i motivi umanitari e destineremo le risorse statali a integrare nella nostra società in modo efficiente solo chi ne ha davvero il diritto. Se parliamo degli SPRAR e dei Governi precedenti, tutti allineati sulla gestione degli SPRAR, dobbiamo far riferimento ai Governi Letta, Renzi e Gentiloni Silveri: non è che avessero colori così diversi! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Rigetteremo immediatamente le domande di asilo di chi si macchia di reati, di chi morde la mano tesa di chi è pronto ad aiutarlo in poche parole. Nessuno spazio in Italia per clandestini e delinquenti, dunque. Introdurremo nuove norme per contrastare la criminalità mafiosa perché - ricordiamolo - la mafia è un cancro che deve essere combattuto e sconfitto; mai abbassare la guardia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Potenzieremo le dotazioni assegnate agli agenti su strada con nuovi strumenti atti a sedare situazioni di particolare gravità. Circostanze che - ahimè - sono sempre più abbondanti da quando, purtroppo, abbiamo avuto il PD al Governo. Forniremo strumenti di controllo e di indagine più efficienti per le Forze dell'ordine per snellire e rendere più rapido il loro prezioso lavoro, perché noi riteniamo, al contrario di quanto sostiene una certa sinistra, che per avere più libertà serve maggiore sicurezza. Solo i delinquenti prosperano nell'anarchia e nel caos.

Quello che andremo a fare con il nostro sostegno a questo provvedimento, Presidente - e mi avvio alla conclusione - è semplicemente iniziare un processo che riporti la sicurezza degli italiani a un livello minimo di normalità. Nulla di più.

Pertanto, sono ben felice di dichiarare il nostro sostegno a un provvedimento fortemente voluto dal Ministro dell'interno e nostro segretario, Matteo Salvini, che impersonifica in tutto e per tutto l'essenza della Lega-Salvini Premier-PSd'Az. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signor Presidente, abbiamo ereditato un Paese a pezzi, ridotto in ginocchio da decenni di politiche sciagurate. In soli cinque mesi di Governo abbiamo lavorato e abbiamo messo mano a tutti i problemi più urgenti, realizzando alcuni dei principali punti del programma del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo ereditato un Paese che cadeva letteralmente a pezzi con infrastrutture, strade, ponti pericolanti: avete lasciato un macello a noi, che eravamo giovani.

Dopo la gigantesca tragedia di Genova siamo intervenuti stanziando finanziamenti straordinari e avviando un piano di rivalutazione di tutte le opere pubbliche allo scopo di concentrarci su quelle più urgenti per la messa in sicurezza del Paese.

Abbiamo ereditato un Paese depresso da anni di inutile austerità e afflitto da una crescente povertà e precarietà. Con il cosiddetto decreto dignità, la manovra del popolo, il reddito e le pensioni di cittadinanza stiamo mettendo in campo misure economiche espansive che finalmente ridaranno fiato

alla nostra economia reale, rilanceranno l'occupazione e contrasteranno la povertà.

Abbiamo ereditato un Paese con un sistema politico da *ancien régime*, caratterizzato da costi insostenibili e privilegi intollerabili che hanno prodotto nei cittadini sfiducia nelle istituzioni e nella politica. Con l'abolizione dei vitalizi sia alla Camera che al Senato siamo riusciti a dare un chiaro segnale di cambiamento; un taglio di costi che proseguirà con un disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari. Cominciamo a prendere le valigie.

Abbiamo ereditato un Paese infestato dalla corruzione e dal malaffare con le quali la politica non ha saputo o voluto far nulla per troppo tempo. Con il cosiddetto disegno di legge spazzacorrotti abbiamo innalzato le pene per i reati di corruzione e introdotto il Daspo per i condannati. Ma questo, sì, realmente lo abbiamo introdotto, e stiamo per innalzare le pene per lo scambio elettorale politico-mafioso. Fuori la mafia dallo Stato! (*Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP e L-SP-PSd'Az*).

Presidente, onestà: parola che si traduce finalmente in azioni concrete. Abbiamo ereditato un Paese dove il gioco d'azzardo è ormai una piaga sociale e noi abbiamo adottato provvedimenti contro l'azzardopatia, un Paese dove lo Stato salvava anche le banche disoneste e abbandonava i cittadini truffati e noi abbiamo creato un fondo da un miliardo e mezzo per dare soccorso alle vittime delle truffe. Abbiamo ereditato un Paese che irresponsabilmente ha accolto e poi totalmente abbandonato a loro stessi centinaia di migliaia di migranti, non solo producendo un collasso nel sistema nazionale di protezione e accoglienza, favorendo *business* criminali e sfruttamento degli esseri umani in condizioni di maggior bisogno in barba ai proclami di una finta e menzognera ipocrisia umanitaria e soprattutto producendo una situazione sociale esplosiva che alimenta la diffusione di sentimenti di intolleranza.

In pochi mesi, seguendo semplicemente i valori fondamentali del MoVimento 5 Stelle, abbiamo fatto tanto. Molto altro stiamo facendo oggi e tantissimo ancora dobbiamo fare per realizzare il programma del MoVimento 5 Stelle e il contratto di Governo. I cittadini, pensiamoci bene, con il loro voto ci hanno affidato la responsabilità di cambiare realmente e finalmente l'Italia; ci hanno dato piena fiducia e noi con questa fiducia dobbiamo continuare a lavorare per il bene del nostro Paese, Presidente. (*Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP e L-SP-PSd'Az*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

In conformità a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto e la chiama avranno luogo nella seduta di domani, alle ore 9,30.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 7 novembre 2018**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 7 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 21,22*).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ( [840](#) )

**PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI**

**NP1**

[MARCUCCI](#)

**Respinta**

Il Senato,  
ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento,  
delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 840.

EMENDAMENTO 1.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA,  
INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI  
CONVERSIONE  
**1.900**

Il Governo  
[Emendamento 1.900 \(in formato PDF\)](#)

N.B. Per le modifiche apportate all'emendamento 1.900 si rinvia al Resoconto stenografico

#### *Allegato B*

#### **Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 113 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, in relazione al testo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, rilevato, peraltro, che:

- in merito all'articolo 32, sulla riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, viene fatto presente che le riduzioni ivi previste di posizioni dirigenziali realizzano una piena corrispondenza tra i posti di funzione dirigenziali e i posti previsti in dotazione organica;
- con specifico riferimento alla previsione recata dal comma 4 dell'articolo 32, ove si prevede il riassorbimento delle posizioni di esubero entro il biennio successivo, viene rilevato come tale riassorbimento non contrasti con il raggiungimento degli obiettivi di risparmio, rispondendo all'esigenza di evitare che le situazioni di esubero del personale possano determinare, ove non assorbite entro il biennio, forme di mobilità guidata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che il riassorbimento di cui al citato comma 4 dell'articolo 32 sia compatibile con il raggiungimento di economie di spesa, e con la seguente osservazione:

- in merito all'articolo 32, non risulta evidente che la soppressione delle posizioni dirigenziali sia effettivamente operata sulla dotazione organica di fatto, anziché sulla pianta organica di diritto.

In relazione agli emendamenti già presentati alla Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.60 (limitatamente alla lettera a), numero 1, capoverso comma 2), 1.93, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 6.3, 6.4, 6.0.1, 6.0.3, 10.0.1, 10.0.2, 12.7, 12.34, 12.35, 12.56, 12.57, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.4, 13.12, 13.0.1, 13.0.2, 14.6, 14.16, 14.27, 14.28, 15.6, 15.7, 16.2, 16.3, 16.0.9 (già 16.4), 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 17.0.5, 17.0.6, 18.3, 18.11, 18.0.2, 18.0.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.10, 18.0.1, 18.9, 18.12, 18.0.7, 19.5, 19.9, 19.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.13, 21.0.4, 22.2, 22.0.1, 22.0.2, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 24.7, 24.8, 27.0.300 (già 27.0.1 (testo 2)), 29.0.3, 30.1, 32.1, 32.0.3, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.5, 34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.5, 34.0.6, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 36.2, 36.4, 36.7, 36.19, 36.21, 6.0.600 (testo 2)/2, 9.601/1, 9.601/2, 9.601/3, 12.600/1 (limitatamente alla lettera f), 12.600/2 (limitatamente alla lettera e), 12.600/3 (limitatamente al punto 5), 15.602/1, 18.600 (testo 2)/1, 18.600 (testo 2)/2, 35.0.600 (testo



2)/1, 35.0.600 (testo 2)/2, 35.0.600 (testo 2)/3, 35.0.604/3, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.300 (già 12.12 (testo 2)), 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.20, 12.21, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, 12.47, 12.51, 12.53, 12.54, 12.55, 6.0.300 (già 6.0.1 (testo 2)), 16.0.300 (già 16.0.7 (testo 2)), 16.0.301 (già 16.0.8 (testo 2)), 18.300 (già 18.10 (testo 2)), 23.0.300 (già 23.0.8 (testo 2)), 23.0.301 (già 23.0.9 (testo 2)), 23.0302 (già 23.0.10 (testo 2)), 24.0.300 (già 24.0.1 (testo 2)), 29.0.300 (già 29.0.3 (testo 2)), 12.601/1, 12.601/2, 12.601/3, 12.601/4, 12.601/5, 12.601/6, xl.600 (testo corretto)/7 e xl.600 (testo corretto)/9.

Esprime un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.44 (con riferimento al comma 20-*quater*), e 1,60 (limitatamente alla lettera *b*)), 7.0.500/1, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/2, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/3, 7.0.500/8, 7.0.500/24, 7.0.500/34 e 7.0.500/35.

Sulle proposte 26.3, 32.0.2 (testo 2), 36.14, 36.15, 36.16, 36.17 e 36.18 (testo 2), formula un parere di semplice contrarietà.

Con riferimento all'emendamento 9.601, nel ribadire il parere di nulla osta, si osserva la necessità di coordinare la proposta in esame con la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 39, comma 1, alinea.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte emendative di nuova presentazione in Assemblea, il cui esame resta sospeso.

Si rappresenta da ultimo la necessità, in caso di approvazione di più emendamenti coperti sui fondi speciali di parte corrente e di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, di non eccedere l'ammontare complessivo delle risorse disponibili.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti di nuova presentazione all'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.200, 12.201, 15.0.200, 18.200, 18.201, 18.202 e 34.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 14.200 e 14.202.

Sulla proposta 14.300, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "la spesa di" con le seguenti: "la spesa nei limiti di".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

##### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Crimi, De Poli, Fazzolari, Gallone, Giarrusso, Lonardo, Malpezzi, Marino, Merlo, Monti, Napolitano, Parente, Ronzulli, Santangelo, Sbrolini, Siclari e Siri.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

##### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Taricco Mino, Magorno Ernesto, Biti Caterina, Sbrolini Daniela

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (918)

(presentato in data 06/11/2018);

senatori Castiello Francesco, Grassi Ugo, Ortis Fabrizio, Ortolani Franco, Di Piazza Stanislao, Maiorino Alessandra, Turco Mario, Marinello Gaspare Antonio, Gaudiano Felicia, Angrisani Luisa, Licheri Ettore Antonio, Campagna Antonella, Giannuzzi Silvana, Paragone Gianluigi, De Bonis Saverio, Fede Giorgio, Lanzi Gabriele, Castaldi Gianluca, Gallicchio Agnese, Floridia Barbara, La Mura Virginia, Di Marzio Luigi, Romano Iunio Valerio, Pisani Giuseppe, Castellone Maria Domenica, Endrizzi Giovanni, Di Micco Fabio, Auddino Giuseppe, Mininno Cataldo, Morra Nicola

Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dei membri del Parlamento (919)

(presentato in data 06/11/2018);

Ministro per la pubblica amministrazione

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (collegato alla legge di bilancio 2019)" (920)

(presentato in data 06/11/2018);

senatrice Bini Caterina

Norme per valorizzare, in continuità con la legge 13 maggio 1978, n. 180, la partecipazione attiva di utenti, familiari, operatori e cittadini nei servizi di salute mentale e per promuovere equità di cure nel territorio nazionale (921)

(presentato in data 06/11/2018).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Lannutti Elio ed altri

Disposizioni in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso gli enti vigilati (800)

previ pareri delle Commissioni 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 06/11/2018);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Dep. Orlando Andrea, Dep. Franceschini Dario

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (882)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

*C.893 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 06/11/2018);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Granato Bianca Laura ed altri

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di attribuzione delle risorse e delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità (818)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

(assegnato in data 06/11/2018);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Puglia Sergio ed altri

Disposizioni per l'incremento del conto pensionistico dei lavoratori dipendenti (781)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 06/11/2018);

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo ed altri

Istituzione del Consorzio Costa degli Dei (694)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 06/11/2018);

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Moronese Vilma, Sen. Nuges Paola

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in materia di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle imprese (783)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/11/2018);

*Commissioni 1<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> riunite*

Sen. Iannone Antonio

Tutela e valorizzazione della lingua italiana (748)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 06/11/2018).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Durnwalder Meinhard ed altri

Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo nonché la composizione e le funzioni delle Camere (161)

(assegnato in data 06/11/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Barboni Antonio ed altri

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (720)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

(assegnato in data 06/11/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Bernini Anna Maria ed altri

Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province (737)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/11/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Evangelista Elvira Lucia

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» nell'ambito della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (827)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/11/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Iniziativa Popolare

Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità (865)

(assegnato in data 06/11/2018).

**Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. CCVIII*, n. 1).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi, riferita all'anno 2017.



Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CCIX*, n. 1).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera *c*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, riferita all'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CCX*, n. 1).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera *d*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, riferita all'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CCXI*, n. 1).

Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con lettera in data 4 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Commissario e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché relativa rendicontazione contabile, aggiornata al 30 settembre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXIX*, n. 2).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Leone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00339 della senatrice Moronese ed altri.

Interrogazioni

[FERRAZZI](#), [ALFIERI](#), [D'ARIENZO](#), [ROJC](#), [BOLDRINI](#), [SBROLLINI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la "superstrada a pedaggio Pedemontana veneta" è inserita nel corridoio europeo mediterraneo;

l'arteria, partendo dall'autostrada Torino-Trieste (A4), presso il casello di Montecchio Maggiore, dopo aver intersecato la Valdastico (A31), termina in corrispondenza della Mestre-Belluno (A27), a Spresiano (Treviso);

l'opera crea un anello che racchiude l'intera area centrale veneta e congiunge l'area vicentina a quella trevigiana, interessando in particolare l'ambito territoriale della valle dell'Agno (tra Montecchio Maggiore e Castelgomberto) e della zona pedemontana veneta (tra Malo e Bassano del Grappa in provincia di Vicenza e tra S. Zenone degli Ezzelini, Montebelluna e Spresiano in provincia di Treviso);

l'opera interessa quindi il territorio di 37 comuni veneti, di cui 22 nella provincia di Vicenza e 15 nella provincia di Treviso;

si prevede uno sviluppo complessivo di circa 95 chilometri suddiviso in due tratti: il primo tra la A4 (Montecchio Maggiore) e la A31 (Villaverla) di 31 chilometri (compreso il tratto di variante alla strada provinciale 246 in fase di realizzazione da parte dell'ANAS); il secondo tra la A31 (Villaverla) e la A27 (Spresiano) di 64 chilometri;

l'intervento è previsto tramite l'istituto della finanza di progetto ed è stato aggiudicato tramite gara di concessione ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1934 del 30 giugno 2009;

tale istituto è uno strumento di partenariato pubblico-privato nella realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità. I soggetti privati che decidono di partecipare al progetto sono coinvolti anche nella gestione e soprattutto nel farsi carico del costo parziale o totale dell'opera, in vista di entrate economiche future;

considerato che:

le future entrate economiche che dovranno concorrere a ripagare i costi sostenuti dal privato nei 39

anni successivi alla realizzazione dell'opera saranno ricavati dal pagamento dei pedaggi;  
i flussi dai quali sarà interessata la Pedemontana veneta sono stati rivisti al ribasso rispetto a quanto stimato ai tempi dell'approvazione del progetto;  
si è generata pertanto un'*impasse* dovuta alla riduzione dei ricavi programmati per il futuro che avrebbero dovuto ripagare l'investimento privato;  
per superare la problematica, la Regione Veneto si è assunta il rischio d'impresa, quindi ponendo di fatto una garanzia impropria nei confronti dei privati, i quali in tal modo scaricano sulla collettività il rischio d'impresa che invece, anche nello spirito del *project financing*, dovrebbe essere a loro carico;  
considerato inoltre che:  
la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha inviato in data 5 ottobre 2018 alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti una relazione sulla ridefinizione del rapporto concessorio e sullo stato di realizzazione della superstrada Pedemontana veneta, in cui sono state rilevate, tra le altre, numerose criticità quali: l'estrema lentezza nella progressione dell'opera; carenze progettuali; clausole contrattuali particolarmente favorevoli per il concessionario; rilevanti problematiche di ordine ambientale; l'assenza di coordinamento fra le amministrazioni interessate; l'aumento del costo complessivo dell'intervento a totale carico della finanza pubblica;  
pertanto, anche se la realizzazione dell'opera è di competenza esclusiva della Regione Veneto, in realtà, come emerso dai rilievi della Corte dei conti, le problematiche di diversa natura investono della responsabilità anche il Governo centrale ed i Ministeri competenti;  
tutto ciò ha determinato una situazione d'incertezza contraria ad un'efficiente programmazione e in contrasto con il canone di buon andamento dell'agire amministrativo;  
la travagliata vicenda che ha permesso il *closing* finanziario è stata resa possibile solo con il decisivo intervento di organismi pubblici, attraverso un nuovo assetto della concessione e un nuovo piano economico-finanziario;  
come affermato nella relazione, risulta evidente la traslazione del rischio di mercato sul concedente soprattutto quando è stata la Regione stessa a riconoscere che "il privato non avrebbe mai acconsentito ad una modifica della concessione che avesse l'effetto di trasferire su di lui il rischio traffico";  
inoltre, dalle modifiche del rapporto concessorio non risultano risolte, in particolare, le criticità riguardanti: il rispetto delle regole europee sulla concorrenza, che incidono su elementi sostanziali della convenzione; la questione dei costi dell'opera che passano dai 3 miliardi di euro attualmente previsti ai 12 miliardi di esborso da parte della Regione Veneto; la realizzabilità di molte strutture viarie connesse all'opera principale, che resta ancora condizionata alla possibilità di ulteriori finanziamenti; la mancata relazione sull'evoluzione della collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto riguarda la verifica di ottemperanza allo studio di impatto ambientale effettuata dalla commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale, e con il Ministero per i beni e le attività culturali,  
si chiede di sapere:  
quali atti abbiano adottato, o intendano adottare, i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, per evitare che la decisione assunta dalla Regione Veneto di assumersi il rischio d'impresa non si configuri poi nella fattispecie in cui i cittadini si ritrovino a dover pagare due volte per l'opera, la prima con il pagamento dei pedaggi, e la seconda con il debito contratto dalla Regione per la sua realizzazione;  
quali provvedimenti abbiano adottato, o intendano adottare, per far sì che i sostanziali rilievi posti dalla Corte dei conti trovino adeguata risposta.

(3-00342)

[IORI](#), [PARRINI](#), [NANNICINI](#), [CUCCA](#), [GIACOBBE](#), [ALFIERI](#), [PITTELLA](#), [PATRIARCA](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [BOLDRINI](#), [STEFANO](#), [Assuntela MESSINA](#), [MARGIOTTA](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il 29 ottobre 2018, presso l'istituto secondario superiore "Floriani" di Vimercate (Monza), una docente è stata ferita da una sedia che qualcuno dei suoi alunni le ha scagliato contro e, trasportata in

ambulanza al pronto soccorso, è stata medicata e dimessa con alcuni giorni di prognosi; purtroppo non si tratta di un fenomeno isolato, poiché questo è solo l'ultimo episodio di una serie di aggressioni da parte di studenti o di genitori contro i docenti, che esprime un degrado educativo etico-valoriale e un deterioramento nell'alleanza educativa scuola-famiglie; si è di fronte a un'emergenza educativa diffusa (tali episodi vengono stimati essere mediamente 4 ogni settimana) che richiede che venga ricostituita con urgenza una responsabilità educativa condivisa nelle comunità territoriali, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori dei processi formativi (dalle famiglie agli insegnanti, dagli educatori, al volontariato); durante la XVII Legislatura è stata elaborata una proposta di revisione del patto di corresponsabilità educativa sottoscritta all'unanimità dal FONAGS, il *forum* nazionale delle associazioni dei genitori della scuola, a seguito di numerosi incontri all'interno del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli obiettivi principali del testo sono: il rafforzamento della collaborazione tra scuola e famiglia, anche attraverso la definizione di modalità, tempi e ambiti sempre più precisi di partecipazione alla vita scolastica; massima trasparenza e informazione sulle attività e la progettualità degli istituti scolastici; maggiore condivisione degli interventi di formazione e prevenzione in materia di bullismo e *cyber* bullismo; estensione del patto di corresponsabilità educativa anche alla scuola primaria; istituzione della "giornata della corresponsabilità", come momento per consolidare il clima di cooperazione tra tutti coloro che compongono la comunità educante; considerato che: è necessario individuare insieme le strategie possibili per ricucire quell'alleanza educativa che mostra segnali di fragilità e talvolta sembra essersi spezzata, riportando la scuola a luogo centrale di costruzione della democrazia; la rapida evoluzione dei saperi e delle relazioni non si affronta con estemporaneità, ma occorre potenziare la formazione, la competenza, la passione educativa di tanti insegnanti che siano punto di riferimento culturale e umano per gli studenti, accompagnandoli nel realizzare progetti di vita e offrendo risposte di senso nel loro farsi persona, si chiede di sapere: come il Ministro in indirizzo intenda dare seguito al lavoro avviato dal Governo Gentiloni per il rafforzamento del patto di corresponsabilità tra la scuola, le famiglie e le altre agenzie educative, al fine di prevenire fenomeni di aggressività fisica e verbale da parte di studenti o genitori verso gli insegnanti; quali strumenti intenda mettere in campo per realizzare percorsi di educazione alla genitorialità e alla corretta gestione relazionale degli insegnanti e dei minorenni in formazione.

(3-00343)

[BARBARO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

è dal 2015 circa che il territorio compreso tra la provincia di Napoli e di Caserta, registra, tramite le centraline Arpac installate in vari comuni della zona, continui sforamenti dei limiti di legge, per quanto riguarda la presenza in atmosfera di polveri sottili, in particolar modo PM10 e PM2.5, raggiungendo punte anche del doppio rispetto a quelli consentiti. Le percentuali maggiori di sforamenti da polveri sottili si registrano specialmente nelle stazioni di rilevamento installate dall'Arpac, e presenti ad Acerra Scuola Caporale, Pomigliano D'Arco zona Asi e San Vitaliano Scuola Marconi, ma il problema sembra essere maggiormente rappresentato nell'intero territorio dell'Agro-nolano, zona esistente in continuità della cosiddetta "Terra dei Fuochi";

alla situazione già critica, persistente ormai da alcuni anni, va a sommarsi anche la incidenza, inquietante, di incendi scoppiati in diverse strutture per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, proprio nel 2018. Tra gli esempi a cui si può fare riferimento c'è l'incendio del deposito della società Ecologia Bruscolo e Ambiente Srl, dello stesso gruppo a San Vitaliano (Napoli), scoppiato il 2 luglio 2018, dopo il quale è stato fatto un sopralluogo da parte del ministro Costa in persona, e per il quale restano ancora sconosciute le cause. A seguire, nel mese di settembre, si registra l'incendio di Pastorano

(Caserta) del deposito per stoccaggio rifiuti della Gesia presso il Polo tecnologico ambientale, quindi l'incendio di Marcianise, presso la Lea Srl del 24 ottobre 2018, dove alcuni testimoni riferiscono di esplosioni precedenti lo scoppio dell'incendio, si presuppone *molotov*, ma le indagini sono ancora in corso, ed in fine a bruciare, l'impianto CDR di San Tammaro, che si trova vicino al carcere di Santa Maria Capua Vetere, il 1° novembre 2018;

considerato che:

da anni associazioni del territorio, tra cui l'associazione V.I.T.A., il Comitato per la salute San Vitaliano e l'associazione di promozione sociale Centura Ets, lamentano uno scarso interesse da parte delle autorità preposte, *in primis* la Regione Campania, e denunciano, con esposti alla Procura della Repubblica, lo stato dei fatti;

al 25 settembre 2018 le centraline Arpac hanno registrato tantissimi superamenti dei livelli di inquinamento, in molti casi ben oltre il doppio del limite concesso, in circa 9 mesi: San Vitaliano 77 superamenti, Pomigliano ASI 74, Acerra Caporale 44, Acerra Zona industriale 47, Casoria Palizzi 28, Napoli via Argine 11, Caserta De Amicis 24 e così via;

le fonti di emissione delle polveri sottili potrebbero anche trovarsi distanti diversi chilometri dalla centrale di rilevamento,

si chiede di sapere:

se siano stati predisposti controlli presso tutte le aziende del territorio che potrebbero potenzialmente emettere polveri sottili, oltre che CO<sub>2</sub>, in atmosfera, ed eventualmente quali riscontri si siano già ottenuti;

quale iniziative il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intraprendere rispetto alla tragica frequenza dei roghi nei depositi di stoccaggio.

(3-00344)

[BOLDRINI](#), [PITTELLA](#), [CUCCA](#), [IORI](#), [PATRIARCA](#), [BELLANOVA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

il 1° novembre 2018 in previsione delle celebrazioni della Festa dell'unità nazionale e delle forze armate, Nicola Lodi, segretario comunale della Lega del Comune di Ferrara, avrebbe issato la bandiera della Lega Nord sul pennone riservato, da sempre, nella storia della Repubblica, solo al tricolore per le celebrazioni ufficiali;

il gesto, filmato e mandato in diretta "Facebook", sarebbe avvenuto volutamente di notte;

il diretto interessato ha definito l'episodio una goliardata, ma ad avviso degli interroganti si ravvisa, al contrario, l'ennesimo atto di disprezzo gratuito delle istituzioni e ad un sopruso nei confronti di un simbolo che rappresenta la nazione intera, democraticamente governata. Un simile gesto, secondo gli interroganti, richiama nei modi uno sfregio alla bandiera che rappresenta tutti gli italiani, sostituendola con un simbolo di partito e non può essere lasciato correre;

l'autore del gesto appartiene al partito, il cui *leader* ricopre la carica di Ministro dell'interno. Ed in quanto Ministro dell'interno, che ha giurato sulla Costituzione, deve ad avviso degli interroganti esprimersi nel merito,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti di cui in premessa;

se non ritenga doveroso stigmatizzare tale comportamento e quali iniziative intenda adottare al fine di evitare che si ripetano tali episodi nel nostro Paese.

(3-00346)

[BELLANOVA](#), [VALENTE](#), [MALPEZZI](#), [PINOTTI](#), [ALFIERI](#), [MARGIOTTA](#), [FEDELI](#), [LAUS](#), [CUCCA](#), [BOLDRINI](#), [Assuntela MESSINA](#), [ASTORRE](#), [ROJC](#), [FERRAZZI](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#), [FARAONE](#), [BITI](#), [STEFANO](#), [VERDUCCI](#), [D'ALFONSO](#), [TARICCO](#), [PARRINI](#), [PITTELLA](#), [NANNICINI](#), [MANCA](#), [SUDANO](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [ROSSOMANDO](#), [MARINO](#), [COLLINA](#), [SBROLLINI](#), [MAGORNO](#), [GINETTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

come riportato da diverse testate giornalistiche, il 31 ottobre 2018, 200 lavoratori del gruppo Comdata, il *call center* più rilevante sul territorio salentino per numero di occupati con circa 1.200 lavoratori a

tempo indeterminato cui si sommano circa 800 tra lavoratori in somministrazione e collaboratori a progetto, hanno ricevuto comunicazione del mancato rinnovo del contratto in somministrazione in scadenza al 31 ottobre;

stesso destino avevano già vissuto decine di lavoratori nelle settimane passate. Tra loro anche lavoratori ormai strutturati, al lavoro sulle grandi commesse da oltre 18 mesi;

non è la prima denuncia pubblica contro gli effetti che, purtroppo in tutto il Paese, sta producendo il decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto decreto dignità, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018;

già i dati Istat riferiti a luglio, primo mese di parziale applicazione delle nuove norme del decreto dignità, indicavano una crescita di sole 8.000 unità di contratti a tempo determinato, pari alla metà dell'aumento di giugno (pari a 16.000);

lo stesso presidente dell'Inps, a fronte della relazione di accompagnamento del decreto, si era espresso negativamente sugli effetti che avrebbe prodotto;

in un particolareggiato *report* anche l'associazione Aidp che riunisce e rappresenta i direttori del personale delle aziende aveva lanciato l'allarme sul rischio *boom* di partite Iva e "finti" lavoratori autonomi, considerandolo uno degli effetti imprevisti del decreto dignità. Quello che accadrà, si legge infatti nel rapporto, non sarà un aumento dei contratti di lavoro a tempo indeterminato piuttosto un aumento del *turnover* dei lavoratori a termine che lavoreranno solo due anni e verranno sostituiti con altri lavoratori allo scadere del periodo massimo. E rischio, sempre secondo l'analisi dell'Aidp, di un *boom* di partite Iva che a quel punto potrebbero rappresentare per i datori di lavoro una soluzione conveniente;

per settimane il Governo ha parlato del decreto come di una misura virtuosa, tesa a stabilizzare i posti di lavoro, anche se la stessa relazione tecnica che corredeva il testo ha fatto emergere sin da subito non pochi dubbi;

con il decreto dignità la durata massima per i contratti a termine scende da 36 a 24 mesi e di conseguenza anche il trattamento di disoccupazione (Naspi) ha durata inferiore rispetto a ciò che un lavoratore avrebbe percepito se fossero rimaste in essere le precedenti regole. Ci si avvia dunque lungo un sentiero fatto di meno lavoro e meno tutele per i lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sta accadendo nella realtà salentina per ciò che riguarda il *call center* Comdata;

quali iniziative intenda adottare per porre rimedio alle problematiche conseguenti all'applicazione del decreto-legge n. 87 del 2018 e che di fatto stanno generando la perdita di numerosi posti di lavoro nel Paese.

(3-00347)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[GIAMMANCO](#), [PAPATHEU](#), [SCHIFANI](#), [MALLEGNI](#), [RIZZOTTI](#), [GALLONE](#), [DAMIANI](#), [CAUSIN](#), [CALIENDO](#), [GALLIANI](#), [MODENA](#), [MASINI](#), [SACCONE](#), [MOLES](#), [AIMI](#), [CANGINI](#), [PAGANO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [LONARDO](#), [BIASOTTI](#), [BARBONI](#), [BERARDI](#), [DAL MAS](#), [BERUTTI](#), [FANTETTI](#), [VITALI](#), [DE POLI](#), [MINUTO](#), [PAROLI](#), [TOFFANIN](#), [BATTISTONI](#), [PEROSINO](#), [FERRO](#), [DE BERTOLDI](#), [VESCOVI](#), [TURCO](#) - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'evento meteorologico e le intense precipitazioni atmosferiche di sabato 3 novembre 2018 hanno interessato parte del territorio della provincia di Palermo e hanno causato ingenti danni e disagi, in particolare nel comune di Casteldaccia, in contrada Dagale Cavallaro;

la massa di acqua e fango a seguito dell'esondazione del torrente Milicia ha causato l'allagamento delle strade e dei terreni circostanti, travolgendo una villetta nella quale hanno perso la vita 9 persone, componenti di due famiglie;

dalle notizie diffuse dai telegiornali e dalla stampa, si è appreso che la villetta travolta dall'acqua era una costruzione abusiva. Inoltre, dalle prime valutazioni svolte sorvolando la zona, alcune costruzioni



sono apparse molto più vicine all'alveo dei 150 metri imposti dalle norme;  
secondo il sindaco di Casteldaccia, sulla villetta dal 2008 pendeva un ordine di demolizione del Comune successivamente impugnato dai proprietari davanti al TAR;  
è necessario intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi colpiti dal disastro ma soprattutto per realizzare opere strutturali che consentano di prevenire altri fenomeni analoghi;  
è indispensabile, quindi, che il Governo intervenga attivando, anche per il territorio colpito della provincia di Palermo, le procedure adottate nel resto d'Italia per analoghe calamità,  
si chiede di sapere:  
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intendano intraprendere, ciascuno per la propria competenza, per ridurre al minimo i danni causati da questa emergenza e i rischi connessi;  
se nelle zone colpite dall'eccezionale ondata di maltempo non ritengano necessario procedere alla messa in sicurezza del territorio valutando l'entità del rischio;  
se e quali fondi intendano stanziare nel disegno di legge di bilancio per il 2019 per far fronte all'emergenza e al problema del dissesto idrogeologico in Sicilia.

(3-00345)

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 28 ottobre 2018 a Predappio (Forlì-Cesena) si è tenuta una manifestazione in memoria dell'anniversario della 2018 marcia su Roma;

a questo evento hanno preso parte circa 2.000 persone e, grazie anche alla presenza massiccia dei giornalisti, si è potuto constatare il carattere chiaramente fascista della manifestazione: saluti romani, inni a Mussolini, presenza di simboli fascisti e nazisti fino ad arrivare alla vergognosa maglietta, arrivata ai *media* di tutto il mondo, sfoggiata dalla militante di Forza Nuova Selene Ticchi che rimandava a messaggi negazionisti sul tema dell'olocausto;

a seguito della manifestazione si è attivata l'ANPI per denunciare l'accaduto grazie anche a materiale fotografico e video comprovante il chiarissimo e nettissimo richiamo al fascismo della manifestazione; oltre a ciò si sono mobilitati anche importanti enti internazionali come il museo di Auschwitz per denunciare quanto avvenuto durante la manifestazione;

nel Paese sono sempre più diffuse manifestazioni, organizzate da ben determinate e conosciute associazioni come Forza Nuova e CasaPound, che si richiamano direttamente al disciolto partito fascista e diffondono ed esaltano principi, fatti e finalità del nazifascismo;

considerato infine che:

la Costituzione italiana vieta nella XII disposizione finale "la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";

la legge n. 645 del 1952 sanziona "chiunque pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche";

la legge n. 205 del 1993 vieta esplicitamente la propaganda dell'ideologia nazifascista e di incitamento all'odio razziale,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di far rispettare i principi della nostra costituzione e le leggi del nostro Paese per impedire che possano ripetersi episodi vergognosi come quello avvenuto a Predappio il 28 ottobre 2018 che non è che l'ultimo di una serie che si ripete ogni anno in diversi luoghi del nostro Paese.

(3-00348)

[DE BONIS](#), [GALLICCHIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il centro storico di Matera è ormai meta costante di turisti e visitatori provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa e ciò comporta la presenza numerica di persone di gran lunga superiore rispetto a cinque anni fa;

fra poco meno di tre mesi avrà inizio l'evento "Matera capitale europea della cultura 2019", di rilevanza mondiale, durante il quale sono previste manifestazioni con altissima presenza di pubblico, ancor più di quella, già rilevante, che attualmente si registra;

la pianta organica di un comando provinciale dei Vigili del fuoco viene valutata anche in funzione del numero di persone, delle attività produttive presenti e delle difficoltà del contesto considerato;

l'organico del comando provinciale dei Vigili del fuoco, adeguato in termini di unità operative forse a 10 anni fa, è ormai, in virtù di quanto descritto e delle numerose altre attività sorte, funzionali allo sviluppo turistico del centro storico di Matera, insufficiente a garantire un efficiente ed efficace dispositivo di soccorso, non solo nella città di Matera ma anche in tutta la sua provincia:

attualmente il comando di Matera ha a disposizione una sola squadra completa operativa;

per effetto dell'aumento delle presenze e quindi del carico antropico e delle caratteristiche del centro storico di Matera, con una viabilità alquanto ridotta e limitativa per il deflusso delle persone, insieme alle molteplici attività commerciali e ricettive presenti, è sicuramente aumentato in maniera sensibile il rischio all'interno del rione "Sassi",

si chiede di sapere quali misure di compensazione del rischio intenda adottare il Ministro in indirizzo in tale contesto e, più in particolare, se intenda procedere ad un sostanziale aumento dell'organico del comando di Matera al fine di contrastare adeguatamente i maggiori rischi presenti, anche alla luce del fatto che la tendenza futura, anche dopo l'evento Matera 2019, sarà quella di una forte affluenza di turisti e visitatori.

(3-00349)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro per il Sud* - Premesso che:

il 10 ottobre il Ministro in indirizzo è intervenuta in Parlamento per dare risposta a un'interrogazione con risposta immediata (3-00228) inerente agli interventi e misure di sviluppo a favore del Sud, per fornire chiarimenti in merito agli interventi adottati e quelli che si intende adottare per il Mezzogiorno. Nella stessa giornata del 18 ottobre ha relazionato, inoltre, alle Commissioni Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato per esporre le linee programmatiche predisposte dal Governo italiano per le regioni del Sud;

in queste occasioni, e nello specifico esponendo la relazioni alle Commissioni competenti per materia, il Ministro ha riferito che "l'attività del Governo sarà orientata alla previsione di politiche (sostegno al reddito, pensioni, investimenti, ambiente e tutela dei livelli occupazionali) finalizzate allo sviluppo economico omogeneo del Paese, e alla riduzione del gap tra Nord e Sud";

il Ministro ha fornito i dati relativi all'utilizzo dei fondi sino al periodo attuale, e quale sia lo stato di attuazione dei programmi dei fondi strutturali 2014-2020. Si evince che la programmazione europea 2014-2020, cofinanziata dai fondi strutturali, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", ha destinato all'Italia un valore complessivo di risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, pari a 54,2 miliardi di euro, importo comprensivo della quota addizionale di 2,4 miliardi di euro attribuito all'Italia, come previsto dai regolamenti vigenti in materia, per effetto della crisi economica e finanziaria:

il valore dei 12 programmi nazionali, di competenza delle amministrazioni centrali, è pari a 12,5 miliardi di euro di risorse provenienti dal bilancio dell'Unione europea e 5,7 miliardi di euro derivanti dal cofinanziamento nazionale;

gli stanziamenti destinati al Sud sono rispettivamente pari a 10,7 miliardi euro e 4,9 miliardi di euro;

il valore complessivo dei 39 programmi regionali è stimato in 21,2 miliardi di euro di risorse provenienti dal bilancio dell'Unione europea e 14,8 miliardi provenienti dal cofinanziamento nazionale;

le regioni del Mezzogiorno "meno sviluppate" (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) "hanno a disposizione 13,6 miliardi di euro di risorse provenienti dal bilancio dell'Unione Europea e 7,3 miliardi di euro di cofinanziamento nazionale. Quelle in transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise) rispettivamente poco meno di 1 miliardo di euro di quota europea e l'equivalente come cofinanziamento nazionale";

ha poi evidenziato che "L'insieme delle risorse destinate alla coesione territoriale deve però tenere conto anche di altri stock di risorse ed in primo luogo, l'ammontare delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione: per il periodo 2014-2020, esse sono pari a 59,47 miliardi di euro, del quale - per legge - l'80% va al Sud, e che per l'85% è stato assegnato con decisione del CIPE nella precedente legislatura e per la restante parte è stato oggetto di disposizioni legislative; e vi sono poi quelle in attuazione dai

cicli di programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (ex Risorse Aree Sottoutilizzate, ex Fondo Aree Sottoutilizzate) per gli anni 2000-2006 pari a 16,6 miliardi di euro (3,6 per il Centro Nord e 13,0 per il Sud) e 2007-2013 pari a 13,0 miliardi di euro (2,3 per Centro Nord e 10,7 per il Sud)" e ha specificato che "le risorse destinate ai Programmi complementari, che derivano dalla differenza tra il cofinanziamento nazionale teorico e quello effettivo adottato per i programmi europei 2014-2020 e che ammontavano inizialmente a 7,4 miliardi (per i POC delle Amministrazioni centrali e per le tre Regioni: Sicilia, Calabria e Campania), attestandosi attualmente a 7,9 miliardi di euro";

infine, altre risorse in attuazione sono "quelle del Piano Azione e Coesione, che deriva dalla riduzione del cofinanziamento nazionale fatta nel periodo 2007-2013, pari a circa 8,9 miliardi di euro", stando a quanto evidenziato "quasi totalmente destinate al Sud";

ha rimarcato, ancora, "il fatto che nel 2018 i Programmi Operativi europei, Nazionali e Regionali, dovranno raggiungere gli obiettivi di spesa fissati dai regolamenti comunitari e legati al meccanismo del disimpegno automatico (N+3)";

infine ha evidenziato che "Tra le Regioni in ritardo va menzionato il caso della Sicilia, dove il ritardo era particolarmente accentuato", e che a tal riguardo "è stata insediata una task force Sicilia, a seguito dell'Accordo di Cooperazione rafforzata sottoscritto da Regione Siciliana, Commissione Europea e ACT, con la previsione di una serie di azioni volte a sostenere una piena e tempestiva attuazione del POR per il raggiungimento degli obiettivi ad esso prefissati", riferendo che "Grazie a questa cooperazione la Sicilia sta recuperando rapidamente e al momento ha ridotto moltissimo il proprio rischio";

considerato che, ad avviso dell'interrogante:

si ritiene che i dati citati evidenzino una sostanziale carenza proprio di contenuti programmatici efficaci ed efficienti, che sono ritenuti assolutamente necessari per perseguire con successo l'obiettivo del rilancio del Meridione. Appare particolarmente eloquente e preoccupante la presenza di sole 6 righe nel "contratto di governo" riguardanti gli obiettivi indicati da questo Esecutivo per le regioni del Mezzogiorno, perché connotate da una ultra-sintetica ed evasiva genericità, incapace di dare risposte alle problematiche che hanno portato all'impoverimento e al divario economico, occupazionale ed infrastrutturale, nonché di funzionalità dei servizi, in atto tra il Meridione ed il resto dell'Italia;

il Ministro ha reso noto il fatto che questo Governo intende attuare investimenti nella quota ordinaria nazionale che sarà pari almeno al 34 per cento, "percentuale stabilita in quanto equivalente alla popolazione che risiede nel Mezzogiorno d'Italia". Vero è che la popolazione meridionale è pari al 34 per cento di quella complessiva, ma appare evidente che una distribuzione delle risorse ripartita in modo proporzionale agli abitanti risulti del tutto insufficiente ed inaccettabile. Se il Meridione fosse nelle medesime condizioni del resto d'Italia non avrebbe bisogno di alcun rilancio. Utilizzando il criterio esposto dal Ministro il divario non sarà mai colmato poiché contiene una previsione incapace di determinare incisive politiche di sviluppo economico omogeneo del Paese, né tantomeno avviare una riduzione del *gap* tra Nord e Sud,

si chiede di sapere:

se, riferendosi ai necessari ed improcrastinabili interventi per il Meridione al cui riguardo avrebbe smentito una previsione di impegno economico pari a 100 miliardi di euro, il Ministro in indirizzo voglia fornire l'esatta quantificazione economica dell'ammontare di investimenti preventivati per le regioni del Mezzogiorno e se esista un programma di opere infrastrutturali e se intenda avviarlo per la realizzazione nella Legislatura in corso, nonché se esista uno schema di previsione dettagliato di ripartizione ed impiego sul territorio dei fondi strutturali europei che questo Governo intende utilizzare in termini di fondi addizionali rispetto alla quota ordinaria;

quali azioni, riconducibili all'azione di questo Governo, stiano portando ad un presunto recupero della Sicilia sui programmi operativi e linee di sviluppo economico del territorio.

(4-00801)

[PAPATHEU](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

una nuova disastrosa ondata di maltempo con insistenti nubifragi di violenta intensità ha riguardato in



questi giorni, ed anche in queste ore, la Sicilia, determinando gravi danni e drammatiche conseguenze su tutto il territorio isolano, provocando la morte di 12 persone, tra cui donne e bambini. 9 persone sono morte in un'abitazione in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione di un fiume. Tra i morti anche un adolescente di 15 anni e due bambini di uno e 3 anni. Risultano inoltre decedute due persone nella zona di Agrigento ed un'altra a Vicari (Palermo), sempre a causa dell'esondazione di acque di un torrente. Risultano, inoltre, persone disperse. Ulteriori danni sono stati causati alle numerose arterie stradali in tutte le province siciliane, sommerse dai corsi d'acqua, divenendo così impraticabili;

da Palermo ad Agrigento, da Trapani a Caltanissetta, da Enna a Siracusa e Ragusa, da Catania a Messina, in tutte le province della Sicilia, la protezione civile, i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine, soccorritori e volontari sono impegnati senza sosta in operazioni di soccorso ed i mezzi di informazione ed il *web* documentano impressionanti scene di persone costrette a rifugiarsi sopra le auto, strade impraticabili e soprattutto trasformate in fiumi in piena, periferie e centri urbani isolati, quartieri allagati ed intere aree per l'agricoltura sommerse e devastate dalla furia del maltempo;

il mutamento delle condizioni climatiche con la circolazione depressionaria ancora presente sul Mediterraneo, che continua a far confluire correnti umide e instabili, rischia di acuire le criticità di vaste aree della Sicilia già in ginocchio. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, prevedendo ulteriori perturbazioni ed il reiterarsi della condizione di allerta meteo. Preoccupante appare, in particolare, la condizione complessiva di fragilità di un territorio nel quale risiedono 5.026.989 persone lungo una superficie di 25.832,39 chilometri quadrati, in un quadro che si va aggravando di emergenze e disagi quotidiani per 390 comuni nei quali vi è una densità abitativa di 195 persone per chilometro quadrato;

per quanto concerne la Sicilia, è stato recentemente previsto lo stanziamento di circa 44 milioni di euro per la riduzione del rischio idrogeologico e l'erosione costiera, nell'ambito di un aggiornamento dell'accordo di programma tra la Regione Siciliana e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con interventi ritenuti urgenti e prioritari per la salvaguardia della vita umana e per la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale. Ma tale stanziamento, inerente a 20 opere ricadenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo e Siracusa, appare del tutto insufficiente anche alla luce dell'evidente gravità dei danni provocati dal maltempo di questi giorni;

il 90 per cento dei comuni siciliani, secondo i dati resi pubblici dall'Ispira, è attualmente in pericolo poiché connotati dalla presenza di aree a rischio idrogeologico. In almeno 360 comuni ci sono aree interessate a pericolosità da frana o idraulica, entrambe con un grado elevato o molto elevato;

circa 120.000 siciliani abitano nelle aree con pericolosità da frana e 20.000 in quelle a pericolosità idraulica. 50.000 edifici sono a rischio frane, 14.000 a rischio idraulico. La Sicilia è insicura e assediata da un alto livello di vulnerabilità idrogeologica e senza interventi mirati appare concreto il pericolo di nuove tragedie come quelle di questi giorni e come l'alluvione del 2009 che causò 37 morti a Giampilieri (Messina);

riguardo al rischio idrogeologico in Sicilia, il piano "ItaliaSicura" prevede 962 interventi per 2,8 miliardi di euro, di cui 200 azioni per 571 milioni sono inserite nel patto per la Sicilia, mentre non si hanno ancora notizie sulla ripartizione di 209 milioni previsti appositamente dal Po Fesr. Ad oggi in Sicilia risultano in corso 141 cantieri (il 10,17 per cento del totale nazionale) per 185 milioni di euro (10,30 per cento), che rappresentano come importo il solo 6,60 per cento della previsione del piano per l'isola (inferiore quindi al 7 per cento che è la media nazionale) e solo il 23,69 per cento dei finanziamenti già assegnati (37,58 per cento la situazione italiana);

a fronte di ciò, tenendo conto dell'attivismo mostrato dall'attuale Governo regionale siciliano nel dare il proprio apporto al recupero dei ritardi e delle mancanze accumulati, le istituzioni devono fare sentire la propria presenza ed appare indifferibile la previsione di un piano straordinario di interventi, dedito all'adozione di misure immediate a difesa dei centri abitati e per il risanamento del territorio, per il ripristino dei collegamenti e della viabilità e per la salvaguardia delle infrastrutture essenziali al

cospetto della grave minaccia del rischio idrogeologico. A tal riguardo, la Sicilia necessita non solo di adeguate risorse economiche ma anche di procedure attuative più rapide e scevre da lentezze burocratiche, con *iter* di gara che devono sempre svilupparsi con la dovuta trasparenza e nel pieno rispetto delle vigenti normative ma che, tuttavia, non possono più continuare ad essere lente e farraginose,

si chiede di sapere se i fatti descritti corrispondano al vero e quali iniziative il Governo intenda adottare, a causa della gravità dei fatti accaduti, con particolare riguardo per i gravi danni ambientali ed infrastrutturali provocati in Sicilia, nonché se intenda accogliere le richieste già fatte pervenire dai Comuni colpiti dal maltempo, in particolare se voglia accogliere urgentemente la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza con l'individuazione di adeguate risorse economiche in grado di consentire un piano straordinario ed anche valutando l'opportunità (al fine di accelerare le procedure di programmazione, approvazione e attuazione dei progetti) di conferire ulteriori poteri alla struttura del commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia.

(4-00802)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che:

fonti di stampa hanno reso noto il disperato appello fatto a nome della città da parte del sindaco di Catania rivolto al Governo;

il bilancio del Comune è dissestato e l'ente locale è oramai prossimo al fallimento dopo che la Corte dei conti, il 4 maggio 2018, ha dichiarato il dissesto economico-finanziario dell'ente. Secondo il sindaco esiste «La possibilità di presentare entro il 30 novembre un nuovo piano di riequilibrio senza il congruo contributo governativo straordinario più volte richiesto, rimarrebbe fine a se stessa per l'insuperabile vulnus dell'assoluta carenza liquidità indispensabile ad assolvere ai servizi essenziali e agli obblighi contrattuali derivanti dall'attività ordinaria»;

il sindaco ha reso noto il fatto che «numerosi interlocuzioni sono state intraprese con autorevoli rappresentanti dell'Esecutivo Nazionale, trovando sempre attenzione e disponibilità, affinché il Comune di Catania potesse usufruire di un contributo straordinario per riequilibrare il Bilancio gravato da 1,6 miliardi di euro di debiti e fare fronte alla gravissima crisi di liquidità, visto che l'anticipazione di cassa annuale di 188 milioni era già stata pressoché esaurita alla data dell'insediamento della nuova Amministrazione, il 18 Giugno 2018»;

per il primo cittadino di Catania esistono gravi rischi, anche sociali, in caso di effettivo *default* del Comune. Questi rischi sono stati rappresentati al Ministro dell'interno in una riunione in municipio a Catania il 14 agosto, proprio al fine di individuare una soluzione utile a fronteggiare la carenza di risorse del Comune e le inevitabili ripercussioni che, in caso di esito negativo al sostegno richiesto, potrebbero verificarsi;

il sindaco ha chiesto e spera nell'attenzione e nella sensibilità del Governo, reiterando la richiesta di un improcrastinabile e urgentissimo sostegno finanziario straordinario, che eviti i gravissimi rischi di un inevitabile *default* del Comune. Nella sciagurata ipotesi in cui si realizzi lo scenario descritto, l'amministrazione sarà costretta a prenderne atto tempestivamente. Si consideri che il Comune deve garantire i servizi alla cittadinanza e può garantire l'impegno solo grazie agli impiegati diretti, delle società partecipate e dell'indotto. In caso di *default* questi lavoratori non potrebbero più essere retribuiti. Si tratta di una platea di circa 10.000 persone, che chiedono legittimamente di vedere onorati gli impegni presi dalla pubblica amministrazione;

si ricorda che in caso di *default* del bilancio di un Comune, si produrrebbe una serie di effetti a catena, che in un certo senso paralizzano la vita stessa dell'ente, soprattutto in ambito economico-finanziario e sociale;

le conseguenze sul piano finanziario sarebbero gravi perché, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione; le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo

di capitale, accessori e spese;

il paventato dissesto della città rischia quindi di provocare una vera e propria paralisi del Comune, per il mancato pagamento all'incirca di 9.000 stipendi e il fallimento di aziende di creditori. Sarebbe una catastrofe, perché oltre ai dipendenti comunali che nel mese di novembre prenderanno lo stipendio di ottobre in ritardo, c'è da aggiungere il fatto che i dipendenti della società Multiservizi attendono ancora lo stipendio di settembre. Inoltre, senza trasferimenti, potrebbero essere posti a repentaglio i pagamenti per gli stipendi dei lavoratori delle altre società partecipate e quelli degli operatori delle cooperative sociali,

si chiede di sapere se i fatti descritti corrispondano al vero e quali iniziative gravi e urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere, a partire dalla richiesta fatta dal sindaco di Catania dell'erogazione di un contributo straordinario entro il 30 novembre 2018 per garantire la fornitura di beni e servizi alla cittadinanza, soprattutto i servizi pubblici essenziali, ed effettuare il pagamento degli stipendi ai tanti lavoratori che con il loro lavoro continuano a garantire l'erogazione dei servizi stessi, senza ricevere il compenso, mettendo in difficoltà la propria possibilità di sopravvivenza e delle loro famiglie.

(4-00803)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la catastrofica perturbazione atmosferica che ha investito il Veneto nei giorni scorsi ha causato danni ingentissimi al territorio: 400 chilometri di sentieri impraticabili, migliaia di edifici lesi, il 40 per cento della superficie boschiva bellunese compromessa e migliaia di persone senza acqua potabile e corrente elettrica;

notevoli sono i danni subiti dalle attività produttive, artigianali e commerciali: strutture turistiche invase dal fango, vigneti allagati nel trevigiano, a Ponte di Piave, nel vicentino, nella fascia pedemontana e in val d'Adige;

da una prima stima il costo dei danni ammonterebbe a un miliardo di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere un intervento urgente per agevolare la popolazione e le aziende del Veneto, anche attraverso il disegno di legge di bilancio per il 2019 al prossimo esame del Parlamento, che consenta la sospensione degli adempimenti burocratici e fiscali al fine di alleggerire, almeno in parte, le difficoltà causate da un evento atmosferico particolarmente intenso.

(4-00804)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

all'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia (Napoli) c'è il rischio concreto di un'emergenza sanitaria, come denuncia il vertice dell'amministrazione comunale in una nota del 26 ottobre 2018;

l'ospedale versa in uno stato "comatoso" nonostante la grande professionalità di medici e operatori sanitari;

al pronto soccorso regna il *caos*, l'unità OBI (osservazione breve intensiva) nonostante l'inaugurazione avvenuta 10 mesi fa non è operativa, non si conosce ad oggi la data dell'avvio dei lavori per il reparto di emodinamica, il blocco operatorio è inadeguato, la neurologia è ridotta a soli cinque posti, l'urologia prevede soltanto due medici, l'ortopedia è a rischio chiusura, non c'è il servizio di trasporto per gli infermi, la distribuzione degli spazi è inadeguata e il piano sanitario non viene mai applicato;

l'utenza è indignata per il servizio insufficiente e completamente mancante di programmazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del malfunzionamento dell'ospedale San Leonardo che rappresenta un polo sanitario di primo livello e dovrebbe servire un'utenza di centinaia di migliaia di persone;

se abbia intenzione di attivare subito una verifica ispettiva per accertare le responsabilità amministrative e politiche di tale scempio.

(4-00805)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre 2018 il maltempo ha generato ingenti danni in tutta

Italia;

fra gli agenti esogeni si deve annoverare anche e soprattutto l'azione devastante dell'uomo, che non di rado interferisce nei processi naturali accelerandoli o comportandosi in modo che essi abbiano conseguenze disastrose;

le imprese turistiche, in particolare, hanno riscontrato danni per centinaia di milioni di euro;

queste imprese, grandi, medie e piccole, oggi rappresentano un indotto reale e fondamentale per la nostra nazione in termini occupazionali ed economici che certamente non si può sottovalutare;

non si contano i detriti da rimuovere e i danneggiamenti alle attrezzature e ai servizi per gli stabilimenti balneari, per le darsene, per la cantieristica nautica da diporto, per le strutture alberghiere che dovranno provvedere al ripristino quanto prima;

la distruzione causata principalmente da una mareggiata trova pochi precedenti nella storia delle coste della nostra penisola,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Governo convocare urgentemente le autorità competenti ad un tavolo di concertazione, per esaminare l'implementazione di adeguate misure di protezione dei litorali e delle fasce costiere della nostra nazione, che risultano da troppo tempo esposte alle mareggiate;

se ritenga che quanto è accaduto in questi giorni sia stato aggravato da azioni antropiche quali il disboscamento, l'occupazione di aree di pertinenza fluviale, il prelievo abusivo di inerti degli alvei fluviali;

se intenda realizzare un monitoraggio di fiumi, laghi e sistemi fognari;

se pensi di dichiarare lo stato di calamità naturale per le aree della nazione più colpite ed adottare provvedimenti immediati per aiutare le imprese.

(4-00806)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

è sempre più grave l'emergenza rifiuti a Torre del Greco (Napoli);

il blocco dei conferimenti nelle discariche del napoletano, in particolare degli ingombranti, sta lasciando a terra in città tonnellate di rifiuti;

sono al collasso le isole ecologiche e i centri di raccolta dei rifiuti dislocati in tutta la città: cassonetti pieni di umido, carta e plastica e tantissimo materiale ingombrante depositato in maniera selvaggia, complice l'assenza di controlli;

sacchetti accumulati da giorni marciscono al sole al centro come in periferia sventrati da topi e scarafaggi e i cittadini devono camminare sui marciapiedi facendo lo *slalom* tra la spazzatura;

si rischia il colera, l'allarme igienico-sanitario è gravissimo e di notte non si respira per il cattivo odore;

la popolazione di Torre del Greco è esasperata ed indignata perché pure in questa situazione si vede recapitare tasse per i rifiuti elevatissime;

la raccolta differenziata che fino al 2016 toccava il 48 per cento è crollata al 26 per cento nel 2018,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa grave situazione che attanaglia una delle città più popolate della Campania;

se intenda adottare specifiche iniziative vista l'incapacità della Regione Campania nel garantire una civile gestione del ciclo dei rifiuti e dell'amministrazione comunale nel trovare soluzioni per garantire la salute pubblica e il decoro.

(4-00807)

[FAZZOLARI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

una vasta area dell'allora territorio di S. Eufemia Lamezia (oggi Lamezia Terme) fu sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto ministeriale 7 luglio 1967, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 29 giugno 1939, *n. 1497*, in quanto ambito di particolare rilevanza paesaggistico-ambientale;

successivamente all'apposizione di tale vincolo, l'intera area veniva interessata da rilevanti modificazioni infrastrutturali per la realizzazione di una delle più grandi aree industriali del Mezzogiorno, per cui si sono perse, di fatto, le connotazioni riconosciute all'atto dell'apposizione del

vincolo;

soprattutto dal punto di vista infrastrutturale e produttivo ormai la zona è connotata: come area strategica per l'arricchimento funzionale di Lamezia Terme; come nodo di scambio intermodale per la presenza, accanto alla stazione ferroviaria, dell'aeroporto internazionale e dell'area industriale ASI (ex SIR); come polo di spiccata vocazione agricola per la presenza di numerose aziende agricole a tecnologia avanzata;

l'area industriale di San Pietro Lametino e lo scalo aeroportuale di Lamezia Terme (incluse nel piano di sviluppo strategico della zona economica speciale della Calabria) sono state identificate come possibile polo specialistico strategico della logistica intermodale;

considerato che:

i vincoli paesaggistici imposti costituiscono oggi un anacronistico e al tempo stesso pesante ostacolo burocratico che determina prolungati ed irragionevoli ritardi per la realizzazione di opere infrastrutturali e per l'insediamento di nuove attività produttive;

i programmi pubblici e privati di ammodernamento ed ampliamento delle infrastrutture e strutture diventano "ostaggio" di pareri che tardano ad essere espressi (si pensi che nel territorio dell'ex comune di S. Eufemia oggetto di vincolo occorre il nulla osta paesaggistico-ambientale anche per realizzare o ristrutturare una semplice recinzione);

se è vero che il vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1967 relativo all'allora Comune di Sant'Eufemia Lamezia non costituisce un "vincolo inibitorio" per la realizzazione di opere infrastrutturali e per l'insediamento di nuove attività produttive, è altrettanto vero che questo comporta ritardi e complessità procedurali, tanto è nella risposta ad una precedente interrogazione dell'on. Giorgia Meloni nella XVII Legislatura (4-08433) "si auspica a breve, alla redazione di un manuale d'uso del territorio vincolato in modo tale da semplificare (...) le procedure necessarie per l'ottenimento dei relativi nulla osta";

appare del tutto strumentale al mantenimento dello *status quo* trincerarsi dietro alla circostanza che si tratta di vincolo tutorio e non inibitorio, che però richiede la necessità di redigere manuali d'uso e di individuare procedure semplificate, che a giudizio dell'interrogante risulterebbero inutili perdite di tempo e di soldi per le aziende operanti sul territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario avviare l'*iter* per la ripermimetrazione del vincolo paesaggistico apposto ai territori su cui insiste il consorzio industriale della provincia di Catanzaro e l'agglomerato industriale di Lamezia Terme e rimuovere il relativo vincolo paesaggistico che, a seguito delle rilevanti modificazioni infrastrutturali ed edilizie avvenute nel comune di Lamezia Terme, risulta antitetico rispetto agli obiettivi di rilancio della stessa area.

(4-00808)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che il 3 novembre 2018 davanti ai capannoni dell'ex fabbrica C&C a Pernumia (Padova) si è verificata una mobilitazione di ambientalisti e comitati di zona, preoccupati per le decine di migliaia di rifiuti tossici ancora stipati all'interno del fabbricato ormai fatiscente, chiedendo alla Regione un piano per la rimozione del materiale ancora presente nello stabilimento dismesso;

i finanziamenti stanziati negli anni dalla Regione Veneto ammonterebbero a 2.200.000 euro così erogati: nel 2009, 200.000 euro a "fondo perduto" a favore della Provincia di Padova rimessi al Comune di Pernumia, nel 2011 e nel 2014 rispettivamente 500.000 e 1.500.000 euro a favore del Comune di Pernumia;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo dell'interrogante 4-06719, pubblicato il 6 dicembre 2016, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* riscontrò che, nonostante gli interventi messi in atto, permanevano criticità;

considerato che le recenti perturbazioni atmosferiche catastrofiche che hanno flagellato il territorio veneto impongono un'urgente e concreta bonifica per evitare inevitabili e seri danni alla salute dei residenti e decine di milioni di euro di danni ambientali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, sentiti gli enti locali coinvolti e nel rispetto reciproco



delle specifiche competenze, intenda verificare se sussistano i presupposti per l' inclusione del territorio padovano tra i siti di interesse nazionale definiti dal Governo attraverso l'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di accelerare le procedure per i finanziamenti e pervenire in tempi certi e rapidi all'integrale bonifica della struttura e alla completa eliminazione dei rifiuti.

(4-00809)

SANTILLO, ANGRISANI, DE LUCIA, GAUDIANO, RICCARDI, ORTOLANI, LA MURA, GIANNUZZI, MAUTONE, CASTIELLO, PUGLIA, CASTELLONE, URRARO, NUGNES, PRESUTTO, DI MICCO, DI NICOLA, LANNUTTI, GRASSI, VACCARO, MORONESE, DESSI, COLTORTI, FERRARA, PACIFICO, CORRADO, RUSSO, MARILOTTI, CORBETTA, DI GIROLAMO, LUPO, FEDE, MAIORINO, LUCIDI, DE FALCO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da numerose segnalazioni si apprende che esistono rilevanti problemi riguardanti le imprese di autotrasporto che operano nel porto di Napoli. I problemi sarebbero essenzialmente riconducibili alle lunghe file per uscire dal varco Bausan e alle lunghe file per entrare nel *terminal* CONATECO per le operazioni di *import* e/o *export* di contenitori;

nello specifico, i disagi presso il varco Bausan sarebbero causati dalla concentrazione esistente di tutti i veicoli pesanti che fanno operazioni di carico e scarico delle diverse merci affluenti nel porto di Napoli, non solo di contenitori, ma anche di merce sfusa e prodotti pericolosi;

tutti i veicoli verrebbero incanalati in una unica corsia delimitata da *new jersey*, creando un collo di bottiglia; tra tutti i veicoli che si mettono in fila per uscire dal varco Bausan, solo quelli che trasportano *containers* sarebbero soggetti ad un controllo da parte della Guardia di finanza che staziona al varco; tali verifiche verrebbero effettuate da 2 operatori che avrebbero a disposizione una postazione operativa (pc) (ovviamente queste operazioni rallentano il flusso in uscita creando file enormi);

per ovviare a tale problema, risulterebbe che sia stato richiesto più volte dagli operatori del settore, senza alcun riscontro, di:

creare un nuovo piano della viabilità in modo da smistare su diversi varchi l'uscita dal porto dei veicoli pesanti;

aumentare il numero di personale ed il numero di postazioni (pc) addetti al controllo dei contenitori in uscita dal varco Bausan;

spostare il "gabbiotto" del *gate* di controllo del varco Bausan in una posizione diversa per velocizzare le operazioni di controllo;

spostare il punto di controllo e di verifica dei contenitori da parte della Guardia di finanza immediatamente all'uscita dei diversi *terminal* in modo tale da liberare il varco Bausan da tali operazioni;

all'Autorità di sistema, inoltre, sarebbe stato chiesto di sviluppare un nuovo piano della viabilità anche per i veicoli che entrano nel porto;

sembrerebbe, infine, più funzionale smistare su più varchi l'accesso nel porto, facendo distinzione tra i veicoli pesanti destinati all'imbarco per le isole e veicoli pesanti destinati alle operazioni commerciali in porto, in quanto questa distinzione non provocherebbe, come oggi, l'inevitabile strozzatura per entrare al varco Bausan;

considerato inoltre che:

le code in entrata al *terminal* Conateco per le operazioni *import/export* sarebbero riconducibili: alla insufficiente disponibilità di macchinari ed attrezzature da parte del *terminal* per la movimentazione di tutti i contenitori che dispone; all'obsolescenza delle attrezzature della Conateco che spesso richiedono una manutenzione straordinaria, nel corso della quale i macchinari sono sottratti al ciclo operativo; alla gestione da parte della Conateco dei cicli lavorativi interni indirizzati il più delle volte a soddisfare le proprie esigenze di economicità a discapito dell'utenza; alla poca disponibilità di aree di stoccaggio dei contenitori;

rilevato anche che:

il problema rappresentato avrebbe ricadute devastanti sulle imprese di autotrasporto, tanto che i veicoli

sarebbero costretti a stare ore ed ore in fila all'interno del porto lungo la strada di accesso al *terminal* e che il tempo di attesa inciderebbe in maniera rilevante sulle ore di lavoro e di guida del personale viaggiante (ore di lavoro e di guida regolamentante da norme nazionali e comunitarie molto stringenti);

per tale problematica sarebbe stata ripetutamente interpellata l'Autorità di sistema affinché individuasse un'area per la "sosta temporanea dei veicoli pesanti"; consentisse di liberare la strada dai "camion in attesa" a vantaggio della viabilità portuale, oltre a permettere all'impresa di autotrasporto di prenotare il suo ordine per entrata al *terminal* nel momento in cui il *camion* entra nel parcheggio temporaneo; desse al personale viaggiante la possibilità di attendere l'entrata in *terminal* in un luogo almeno "civile" e non per strada; consentisse, in questo modo, all'impresa di autotrasporto di rispettare le norme che regolano le ore di guida del personale viaggiante;

le problematiche esposte sembra abbiano ripercussioni rilevanti, incidendo in maniera negativa sulla sicurezza all'interno del porto, sulla sicurezza stradale e sociale all'esterno del porto, sulla produttività delle imprese di autotrasporto e sui livelli occupazionali del comparto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se ritenga opportuno intervenire presso l'Autorità di sistema al fine di apprendere la reale portata delle problematiche ed individuare le eventuali strategie, affinché si possa giungere alla definitiva soluzione delle stesse.

(4-00810)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Italia è interessata da un'eccezionale ondata di maltempo, che sta provocando diversi morti e gravi danni sul territorio con ripercussioni per l'economia, le infrastrutture e la sicurezza dei centri abitati. Le regioni più martoriate sono la Sicilia, la Calabria, la Sardegna, il Veneto, il Friuli, la Liguria, ed anche il Lazio e le Province autonome di Trento e Bolzano;

nell'intera penisola si sta verificando un evidente ed inquietante aggravarsi delle condizioni di dissesto idrogeologico, che determinano l'estrema fragilità del territorio con l'esposizione dello stesso a conseguenze ancor più gravi in concomitanza con i fenomeni atmosferici di violenta intensità come quelli in essere. L'edizione 2018 del "Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio", a cura di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del Ministero dell'Ambiente) ha reso noto un quadro aggiornato sul rischio idrogeologico e sulla pericolosità per frane e alluvioni sull'intero territorio nazionale, con un'analisi dei fattori di pericolo relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali. Da tale rapporto, sulla base dei dati forniti dalle Autorità di bacino distrettuali, si evince che in Italia oltre 7 milioni di abitanti vive in zone vulnerabili: più di un milione in zone a rischio frane elevato/molto elevato e oltre 5,5 milioni in zone comunque a rischio, ed altri 6 milioni vivono in zone a rischio alluvioni. In Italia risultano in corso circa 620.000 frane, che interessano il 7,9 per cento del territorio ed il fenomeno è in costante aumento;

la quasi totalità delle Regioni italiane presenta percentuali comprese tra il 90 per cento e 100 per cento di comuni a rischio idrogeologico: e per l'esattezza vengono indicati al 100 per cento i territori di Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria, ed oltre il 90 per cento per l'Abruzzo, il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Sicilia e la Provincia di Trento. Il 91 per cento dei comuni italiani ed oltre 3 milioni di nuclei familiari vivono in territori classificati ad alta pericolosità. La superficie potenzialmente soggetta a frane supera l'8 per cento del territorio nazionale (con un aumento del 2,9 per cento rispetto al 2015) e quella potenzialmente alluvionabile nello scenario medio sfiora i 25.400 chilometri quadrati (più 4 per cento);

complessivamente il 16,6 per cento del territorio nazionale è mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane e alluvioni (50.000 chilometri quadrati). Quasi il 4 per cento degli edifici italiani (oltre 550.000) si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata. Pertanto, circa il 20 per cento del territorio è a rischio e più del 9 per cento (oltre 1 milione) della popolazione vive in zone

alluvionabili. Risulta, altresì, essere stato mappato anche il patrimonio culturale: i dati Ispra individuano nelle aree franabili quasi 38.000 beni, dei quali oltre 11.000 ubicati in zone a pericolosità da frana elevata e molto elevata, mentre sfiorano i 40.000 i monumenti a rischio inondazione nello scenario a scarsa probabilità di accadimento o relativo a eventi estremi; di questi più di 31.000 si trovano in zone potenzialmente allagabili anche nello scenario a media probabilità;

frane e alluvioni appaiono sempre più come eventi fortemente interconnessi, che spesso colpiscono in modo congiunto popolazioni e territori ed a fronte dei cambiamenti climatici e di eventi meteorologici estremi si stanno verificando crisi idrogeologiche destinate a consolidarsi nei prossimi anni, con l'assenza ad oggi di politiche in grado di determinare un percorso di prevenzione e risanamento, a fronte di un aumento invece del rischio per i cittadini e di un incremento della spesa pubblica per fronteggiare le continue emergenze. I cittadini sono costretti a vivere in aree a rischio, in un Paese idrogeologicamente fragile, che mette a repentaglio la vita di oltre un sesto della popolazione;

a fronte delle continue tragedie causate dalle calamità naturali, che impongono un ripensamento complessivo della gestione idrogeologica del Paese, appare fondamentale la previsione di iniziative mirate al risanamento, ma, nell'ottica di un'indagine sullo stato delle cose nei luoghi interessati dai disastri, si ritiene altrettanto ineludibile l'accertamento di responsabilità che abbiano favorito processi morfologici caratterizzati da un'azione fortemente distruttiva in termini di degradazione del suolo e quindi indirettamente nei confronti dei manufatti. Occorre accertare tutti quei processi, a partire dall'erosione superficiale e sotto la superficie, fino agli eventi più catastrofici, quali frane e alluvioni;

preoccupanti appaiono, altresì, le prime prese di posizioni, discordanti, tra le forze di Governo sullo stanziamento delle necessarie risorse per i danni *post* maltempo in Italia, essendosi appreso, a mezzo stampa, da dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo stesso, a seguito di un sopralluogo compiuto in Sicilia, avrebbe previsto "Investimenti alle infrastrutture materiali e immateriali per un miliardo di interventi, messi a disposizione per il dissesto idrogeologico del Ministro per l'Ambiente". Il *premier* riferisce inoltre di "Ulteriori 50 milioni per le autorità di bacino per regolare i flussi d'acqua". Secondo invece altra presa di posizione da parte del Ministro dell'interno, "Per mettere in sicurezza il territorio nazionale servono 40 miliardi di euro" e viene, inoltre, prospettata "L'attivazione del fondo straordinario di Bruxelles", ritenendo che "I 3 miliardi già previsti visto quanto sta accadendo potrebbero essere già insufficienti",

si chiede di sapere:

se i fatti descritti in premessa corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, se il Governo intenda valutare l'opportunità di procedere all'istituzione di una indagine governativa, coinvolgendo tutti i Ministri interessati, con carattere d'urgenza, al fine di valutare esattamente il rischio di dissesto idrogeologico e assumere le conseguenti attività necessarie a prevenire il rischio stesso;

se intenda, nell'immediato, dare soluzione parziale e contingente al problema, proponendo lo stanziamento di risorse straordinarie finalizzate al contrasto delle criticità ambientali con un piano di riassetto idrogeologico ed interventi a difesa e risanamento delle aree interessate dai danni che rischiano di aggravarsi col loro ripetersi;

se ritenga opportuno adottare un provvedimento straordinario che disponga la sospensione o il blocco dell'imposizione di pagamento delle tasse e dei tributi per le popolazioni colpite dai disastrosi eventi climatici avversi.

(4-00811)

[AIMI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

Asia Bibi, la donna cristiana di origini pakistane condannata a morte otto anni fa per blasfemia, è stata di recente finalmente assolta dalla Corte suprema;

a seguito della sentenza di assoluzione, come ampiamente riportato dalla stampa internazionale, in Pakistan si è scatenata una pericolosa protesta da parte dei fondamentalisti islamici. Di fatto, le vite di Asia Bibi e della sua famiglia sono in pericolo e la donna ha chiesto ufficialmente protezione internazionale all'Europa e anche all'Italia;

da autorevoli fonti di stampa emerge una situazione oltremodo inquietante: su Asia Bibi è stata messa addirittura una taglia e in ogni città del Pakistan sono state organizzate manifestazioni per chiedere la



sua morte;

nelle ultime ore il marito di Asia Bibi ha lanciato un accorato e disperato appello al nostro Paese in un videomessaggio ad "Aiuto alla Chiesa che Soffre", chiedendo di essere aiutati ad uscire dal Pakistan, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attivare o abbia già attivato per consentire ad Asia Bibi e alla sua famiglia di uscire dal Pakistan e di essere accolta in Italia o in altro Paese europeo;

se, a tal fine, intenda tempestivamente convocare l'ambasciatore e le rappresentanze diplomatiche del Pakistan in Italia.

(4-00812)

[BIASOTTI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha disposto l'abrogazione del regime di esclusiva in favore di Poste italiane per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e violazioni del codice della strada, attribuendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il compito di regolamentare requisiti e obblighi per conseguire la nuova licenza individuale speciale;

il regolamento AGCOM, pubblicato in allegato alla delibera 77/18/CONS del 28 febbraio 2018, prescrive all'articolo 9, comma 1, lettera c), che per il rilascio delle licenze individuali speciali sia obbligatoria la frequenza per gli addetti all'accettazione e al recapito, nonché alla consegna degli invii inesitati, di un corso di formazione della durata complessiva di 40 ore. Il programma e i contenuti del corso e le modalità di svolgimento degli esami finali devono essere conformi alle linee guida elaborate dal Ministero della giustizia;

il medesimo regolamento ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico la competenza per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di servizi postali e per la definizione delle relative procedure;

per completare il processo di liberalizzazione e consentire a tutti gli operatori postali privati di svolgere il servizio di notifica degli atti giudiziari nel rispetto degli obblighi normativi previsti, è fondamentale che il Ministero della giustizia adempia all'art. 9 citato, predisponendo le linee guida dei corsi di formazione;

a quanto risulta all'interrogante, l'*iter* per la definizione delle linee guida non è stato ancora avviato da parte degli uffici competenti del Ministero, nonostante il regolamento dell'Autorità sia stato adottato nel mese di febbraio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei ritardi con cui il Ministro sta procedendo;

se gli uffici competenti del Ministero stiano provvedendo con solerzia agli adempimenti prescritti dall'articolo 9 della delibera AGCOM 77/18/CONS.

(4-00813)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*I<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00346, della senatrice Boldrini ed altri, su un episodio avvenuto a Ferrara in occasione della Festa dell'unità nazionale;

*II<sup>a</sup> Commissione permanente* (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00347, della senatrice Bellanova ed altri, sul mancato rinnovo di contratti a termine, in applicazione del "decreto dignità", specie al *call center* Comdata.

*Avviso di rettifica*

Nel resoconto stenografico della 53<sup>a</sup> seduta pubblica del 5 novembre 2018, a pagina 50, alla quarta riga del secondo capoverso, dopo la parola: "riduca" aggiungere le seguenti: "ad un" e, all'ultima riga del penultimo capoverso, sostituire la parola: "somma" con la seguente: "summa".

## 1.5.2.5. Seduta n. 55 del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 55a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,  
indi del presidente ALBERTI CASELLATI  
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

##### Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

CASTALDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

##### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

##### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(840)** *Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Relazione orale) (ore 9,38)*

**Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 840 e della

questione di fiducia.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, è stata respinta una richiesta di non passare all'esame degli articoli, il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, al primo voto di fiducia su questo Governo il nostro Gruppo si era astenuto, ma in questi mesi ci sono stati gli attacchi all'Europa, l'azzardo sui conti pubblici con la manovra di bilancio, la legge sulla legittima difesa, il decreto-legge Di Maio che penalizza le imprese, la presentazione di un provvedimento socialmente regressivo come quello sull'affido condiviso e adesso questo decreto-legge. Questa volta, allora, il nostro Gruppo esprimerà un voto contrario.

Voteremo contro anche perché non ci piace il metodo che avete scelto: blindare un provvedimento così importante è poco rispettoso nei confronti del Parlamento, che vorrebbe almeno discutere i propri emendamenti e invece viene privato di questa prerogativa a causa di problemi tutti interni alla maggioranza.

Come ha affermato il sottosegretario Molteni, gli sbarchi sono diminuiti dell'83 per cento, passando dai 50.000 arrivi dello scorso anno agli 8.000 di adesso. Le domande d'accoglienza accettate sono state il 41 per cento. Questo dimostra che non c'è alcuna emergenza per un provvedimento sulla gestione dei migranti nel nostro Paese.

L'immigrazione è un fenomeno complesso, che non può essere disciplinato con decretazione d'urgenza. Siamo d'accordo con una mano più dura nei confronti dei migranti che commettono reati e che il giorno dopo essere stati arrestati escono dal carcere. Ma questo è un problema del sistema giudiziario, non della migrazione. Quello che è inaccettabile è equiparare l'immigrazione alla criminalità, se non addirittura al terrorismo, come alcuni colleghi della Lega continuano a fare. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD*).

A loro vorrei ricordare che sono soprattutto il settore dei servizi e le imprese del Nord ad avere bisogno della manodopera straniera.

Abbiamo ascoltato attentamente le sue parole, sottosegretario Molteni: quello che dice potrebbe essere teoricamente condivisibile, il problema è la prassi. Finché non ci saranno le possibilità di rimpatrio, tutta la vostra nuova disciplina resterà lettera morta. Non ci sarà quindi più sicurezza, ma accadrà esattamente il contrario. Il decreto porta una serie di persone che già si trovano in Italia nell'illegalità. Non avranno più la possibilità di cercare un lavoro, di partecipare a corsi per imparare la lingua, di perseguire la strada dell'integrazione. Diventeranno facili prede della criminalità che li utilizzerà per le sue attività illegali.

Signori del Governo, non siete riusciti a dare risposte convincenti a tutti quelli che in quest'Aula vi hanno chiesto che fine faranno queste persone.

Come tanti hanno già sottolineato la migrazione è la questione del secolo. Siamo vicini a un'Africa scossa da guerre e catastrofi naturali, da regimi oppressivi senza libertà di parola e diritti per le donne e gli omosessuali.

La migrazione esisterà sempre, si deve trovare un modo per gestirla. Ed allora sicuramente bisogna lavorare sulle cause e per prevenire le partenze... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice sta intervenendo, cercate di mantenere un po' di silenzio, abbassate il tono della voce e cercate di mantenere liberi i banchi del Governo. Proseguiamo in modo rispettoso.

Senatrice Unterberger, può proseguire il suo intervento.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Ci vuole però anche un approccio costruttivo per le persone che sono già in Italia. La parola chiave è integrazione, che è del tutto assente nei discorsi di questo Governo. Al contrario, voi tagliate drasticamente i fondi per i progetti che finora hanno funzionato bene e non tenete conto che le nostre società, che invecchiano e non fanno figli, hanno bisogno di migranti integrati, che lavorano, pagano le tasse, contribuiscono alla tenuta del sistema pensionistico. È inutile promettere agli italiani terreni incolti come incentivo alle nascite. Dubito che questo servirà a qualcosa.

Piuttosto che portare centinaia di migliaia di migranti nell'illegalità, sarebbe invece necessario affrontare altre questioni, come la ripartizione sul territorio nazionale anche dei migranti che arrivano dal Nord.

In Commissione, su richiesta del nostro presidente di Provincia Arno Kompatscher, abbiamo presentato un emendamento che riflette anche la volontà della Conferenza Stato-Regioni per una distribuzione equa anche di questi migranti. Il tutto con la logica della collegialità, simile a quella che l'Italia chiede all'Europa, ma anche per scongiurare l'insorgere di tensioni sociali nelle Regioni settentrionali. L'avete respinto, come avete respinto quello legato alle clausole di salvaguardia e quello che puntava a un rafforzamento degli strumenti di controllo del territorio.

È un fatto che ci colpisce, perché viola le specificità e le prerogative dei nostri territori. A parole vi dite sempre favorevoli a una maggiore autonomia, ma al primo banco di prova ne riducete gli spazi.

Con questa legge cercate di limitare la discrezionalità del giudice, come nella legittima difesa o nella proposta sull'affido condiviso. Una legge deve però essere astratta e generale, una scatola vuota che in riferimento ai singoli casi viene riempita di contenuto dalla magistratura. Pensate che i giudici concedano troppi permessi umanitari e per questo volete costringerli a limitare queste pronunce. Fare leggi che non sono interpretabili dai tribunali, come vi augurate voi, è assurdo; applicare la legge vuol dire interpretarla.

Chi ha l'onore di governare, dovrebbe agire sempre secondo quel famoso proverbio che dice: «cambia quello che puoi cambiare e accetta ciò che non puoi cambiare». E quindi, fino a quando non riuscirete a stabilire nuovi accordi bilaterali per il rimpatrio, dovete accettare che i migranti che sono in Italia rimangano qui, cercando di gestire il fenomeno nel modo migliore possibile.

In conclusione, signor Presidente, a non convincerci è l'idea alla base del provvedimento, che riduce drasticamente le risorse per le politiche di inclusione, inquadra ed alimenta la paura di fronte al fenomeno migratorio, mettendo sullo stesso piano migrazione e criminalità. Riteniamo questo decreto-legge un atto di propaganda inutile se non dannoso, perché non affronta le questioni, ma andrà ad aumentare le tensioni e i problemi.

Annuncio pertanto il voto contrario del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, i senatori di Liberi e Uguali voteranno no alla fiducia a questo Governo. Voteranno no, lo diciamo con forza, a questo provvedimento su cui avete posto la fiducia. Mi rivolgo ai colleghi 5 Stelle: è la vostra prima volta, pensateci; è la prima volta che ponete la questione di fiducia su un provvedimento, una fiducia che potremmo chiamare come? Come "frutto di una trattativa non conclusa", di uno scambio non concluso, sulla prescrizione?

Intanto il decreto-legge sicurezza, il decreto Salvini, il decreto manifesto della Lega arriva alla conclusione del proprio *iter* in Senato e ancora una volta ribadiamo quanto abbiamo detto anche in occasione dell'insediamento di questo Governo, quando ci rivolgemmo ai 5 Stelle dicendo: ricordatevi che nasce sotto l'insegna politica, la caratterizzazione politica e ideologica della Lega. Questo provvedimento cosiddetto sicurezza, ma che potremmo chiamare Salvini, è esattamente questo: è ancora una volta il raggiungimento di un obiettivo della Lega a cui voi avete ceduto in modo strutturale. Il vostro cedimento strutturale - mi rivolgo ai colleghi 5 Stelle - ormai è sotto gli occhi di tutti e, per di più, sul provvedimento in esame sono stati messi in discussione pesantemente i valori costituzionali. Abbiamo dimenticato il monito della lettera del Presidente della Repubblica, rivolta

anche a questo ramo del Parlamento, che ci richiamava all'articolo 10 della Costituzione. Questi valori sono messi in discussione.

Soprattutto, però, il cedimento strutturale lo stiamo vedendo anche su altri temi. Pensate a quello che sta accadendo: adesso è arrivato all'esame del Senato, dopo l'approvazione alla Camera, il cosiddetto decreto Genova, con due condoni edilizi in un Paese che, come stiamo vedendo, sta morendo di abusivismo e di condoni edilizi. State mettendo in discussione quello su cui i cittadini vi avevano dato fiducia.

Ma torniamo al nostro no forte al decreto-legge in esame. Signor Presidente - lo dico a lei come a tutti coloro che sono intervenuti sul provvedimento in discussione - ieri lei, nel suo intervento, ha giustamente richiamato gli elementi che dovrebbero essere fondamentali per garantire il governo di un fenomeno, quello migratorio, che certamente non scomparirà dopo l'approvazione del provvedimento in discussione e che ci accompagnerà, perché, ahimè, è un elemento strutturale per il nostro Paese e per il mondo intero. Quali dovrebbero essere a nostro avviso gli elementi per un governo vero del fenomeno migratorio? Le dico tre parole: legalità, diritti e coesione sociale. In questo modo si governa seriamente il fenomeno migratorio, senza alimentare le pulsioni razziste e il conflitto sociale. Il decreto-legge in esame fa esattamente il contrario.

Parliamo della legalità. Con questo decreto-legge, con l'eliminazione della protezione umanitaria, con la riduzione di fatto ai minimi termini del sistema di accoglienza diffuso a favore dei grandi centri, con l'induzione all'irregolarità e alla clandestinità non produrrete più legalità. Voi state spingendo coscientemente migliaia e migliaia di persone verso il limbo dell'irregolarità, con tutte le conseguenze che ciò produrrà. Sapete infatti meglio di me che delle persone che, all'improvviso, con un decreto-legge, vengono messe nelle condizioni di non avere più un titolo, rischiano di diventare preda e manovalanza della criminalità e vengono spinte sempre di più ai margini e quindi fuori dalla legalità. Tutto ciò non produrrà più legalità, ma più illegalità: lo chiamate decreto sicurezza, ma produrrà più insicurezza.

Quanto ai diritti, ho richiamato l'articolo 10 della Costituzione, ma con il decreto-legge in esame mettete in discussione pesantemente un lungo elenco di diritti. È presente in Aula il ministro Bongiorno, che forse dovrebbe sapere qualcosa di cosa significano il diritto alla difesa e la violazione sistematica, fatta nel decreto-legge, dell'articolo 13 della Costituzione. Invece, state sistematicamente e irreparabilmente spezzando il binomio legalità e diritti, che è invece necessario per dare un governo razionale e serio al fenomeno migratorio.

Quanto ai diritti, torno a ricordare la violazione sistematica non solo dell'articolo 10, ma anche dell'articolo 3 della Costituzione: con la revoca della cittadinanza contenuta nel decreto-legge si mette in discussione l'architrave della nostra Costituzione, ovvero l'articolo 3. L'articolo 3 è l'architrave del nostro patto repubblicano. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD)*. È infatti quello che consente la certezza della coesione ed è il riconoscimento reciproco di una società seria, che riesce a dare opportunità a tutti e che riconosce l'uguaglianza. Voi fate invece una cosa che ho definito incredibile, ma che sapete perfettamente non potrà reggere neanche cinque minuti davanti alla Corte costituzionale. I delinquenti sono delinquenti, siano essi italiani per nascita o italiani per acquisizione della cittadinanza: sono delinquenti allo stesso modo. I criminali sono criminali allo stesso modo. Voi invece introducete una differenza tra coloro che si sono macchiati di reati gravissimi, ma che non sono italiani di nascita, e coloro che, anche se criminali e mafiosi, siccome sono italiani, secondo il provvedimento in esame non perdono la cittadinanza. Quindi ci sono delle violazioni sistematiche.

Quanto alla coesione sociale, fate un'operazione incredibile e distruggete scientemente l'unico sistema che stava dando dei frutti, dei risultati, ovvero il sistema di accoglienza degli SPRAR, organizzato in piccoli nuclei diffusi sul territorio e capace di dare integrazione. Qualcuno, anche della maggioranza, ha parlato in questa sede di integrazione: come pensate di farla? Pensate di fare integrazione togliendo diritti e riducendo gli spazi, destinandoli solo ai titolari dell'integrazione, ma tutti gli altri, che all'improvviso si vedono cancellati il titolo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, quelle 100.000 o 120.000 persone, dove andranno a finire? Avete scelto scientemente, con il provvedimento in esame, di privilegiare ancora una volta l'ottica dell'emergenza. Quindi togliere spazi,



risorse e possibilità all'integrazione e al sistema diffuso, per privilegiare i grandi centri. E parlate di trasparenza? Grandi centri, quindi un insieme, tantissime persone che avranno un impatto fortissimo sul territorio. State scegliendo scientemente di alimentare il conflitto sociale.

Ecco la terza parola: coesione sociale. Voi invece fate esattamente il contrario. Questo provvedimento, questo decreto-legge, il decreto Salvini, non produrrà più sicurezza, produrrà più insicurezza e conflitto sociale, perché state privilegiando un'ottica emergenziale. Avete raccontato in campagna elettorale (e continuate in questa narrazione) che voi avreste rimandato a casa 500.000 persone. Invece, ancora una volta, state producendo un'operazione che è semplicemente quella di far sembrare che volete usare questo strumento e queste modifiche per favorire questo, ma sapete perfettamente che ciò non è possibile, perché non siete in grado di avere i patti per il rimpatrio. State raccontando bugie e illusioni, ma scientemente, perché a voi interessa alimentare il conflitto sociale sull'immigrazione, in quanto avete l'interesse elettorale di alimentare le pulsioni razziste in questo Paese. Vi state assumendo una grande responsabilità.

Per quanto ci riguarda, nell'annunciare con forza il nostro no a questo decreto-legge, vi diciamo con altrettanta chiarezza che in questo Paese ci sono tantissimi italiani, tantissime brave persone che dalla mattina alla sera militano nella solidarietà e militano sui valori. Noi staremo da quella parte e continueremo a combattere, perché crediamo in una società aperta, libera e di coesione sociale. Questo è il nostro impegno nel dirvi no. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD)*.

PRESIDENTE. Prima di procedere, invito per l'ultima volta in modo generico i colleghi a lasciare libero il banco del Governo. Poi, mi vedrò costretta a chiamarli singolarmente e nominalmente.

CIRIANI (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, il voto del Gruppo di Fratelli d'Italia (non è una novità annunciarlo) sul provvedimento sarà di astensione. È una scelta per noi quasi obbligata, a cui ci avete indotto e a cui ci avete praticamente costretti nel momento in cui il Governo e la maggioranza hanno scelto di mettere la fiducia sul provvedimento. Mettere la fiducia su un decreto-legge come questo significa, metaforicamente, mettere il filo spinato intorno al perimetro della maggioranza e dire che chi è dentro deve rimanere dentro (ed è meglio che non disturbi troppo), mentre chi è fuori deve rimanere fuori e non può avvicinarsi. Abbiamo tentato di migliorare, di emendare, di contribuire a rendere il testo più coerente con quelli che erano il nostro mandato elettorale e i nostri impegni assunti con i cittadini, ma non ci siamo riusciti. Lo abbiamo riscontrato subito in sede di Commissione, signor Presidente, quando i nostri emendamenti sono stati tutti inevitabilmente bocciati e addirittura considerati inammissibili, secondo procedure che noi riteniamo molto discutibili, forse addirittura arbitrarie. Non è infatti possibile che tutto quello che è suscettibile di creare imbarazzo all'interno della maggioranza in termini di emendamenti venga sottoposto alla ghigliottina dell'articolo 81 in 5a Commissione o venga considerato estraneo alla materia, quando emendamenti simili se non uguali della maggioranza vengono tranquillamente accolti e posti in votazione.

Non avendo avuto la possibilità politica né tecnica di discutere nel merito, la maggioranza ha deciso di chiudersi a riccio e di tentare di risolvere i propri problemi. In questo, registriamo anche uno svilimento oggettivo del ruolo del Senato e delle Camere in generale. Non è certamente un argomento nuovo, se n'è parlato moltissimo anche negli anni scorsi; però registro il fatto che, oltre a discutere ormai soltanto di decreti-legge, su questi viene addirittura posta la questione di fiducia. Qual è dunque il ruolo che noi possiamo esercitare? Mi rivolgo anche ai colleghi che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, che adesso sono in maggioranza e che avevano annunciato di voler riformare il Parlamento, aprendolo come fosse una scatola di tonno. Ma, in realtà, più che aprire il Parlamento, lo hanno svuotato. Loro stessi che, ahimè non se ne rendono conto, sono vittime di questo modo di procedere che rende i nostri sforzi spesso vani e inutili. Certo, rimangono agli atti le proposte che abbiamo avanzato, tuttavia l'impossibilità di incidere su provvedimenti il cui contenuto viene deciso non in quest'Aula, ma fuori tra un arrivo di aereo e l'altro, non rende il nostro lavoro all'altezza di quanto probabilmente i cittadini si attendevano.

Abbiamo la sensazione che il cosiddetto decreto sicurezza abbia perso un po' di peso tra la campagna

elettorale, l'elaborazione del testo presso il Ministero e, poi, il faticoso accordo di maggioranza. Registriamo oggi anche la retromarcia sulle occupazioni abusive di cui si occupa Confedilizia.

Noi non potevamo fare di più, per lanciare alla maggioranza un messaggio di disponibilità alla collaborazione. Tuttavia - lo dico ancora una volta - deve essere chiaro che sui temi della lotta all'immigrazione clandestina e della sicurezza dei cittadini Fratelli d'Italia e la destra politica italiana ci sono, ci sono stati e ci saranno ancora.

Condividiamo lo spirito originario del provvedimento, volto a rovesciare il *mainstream* culturale e politico degli ultimi cinque o sei anni, che si può così sintetizzare: accogliamo tutti gli stranieri, li andiamo a prendere al largo delle coste libiche, li portiamo in Italia e li ospitiamo a carico dei contribuenti con 35 euro al giorno, facciamo entrare in Italia 600.000 giovani uomini a cui non sappiamo che lavoro dare, mentre, contemporaneamente ogni anno 100.000 giovani italiani abbandonano il Paese per cercare fortuna altrove. Questo è quello che è successo negli ultimi anni: avete consentito che il volto e la struttura della nostra società e delle nostre comunità e città venissero trasformati a causa di episodi di violenza e criminalità. È infatti evidente che centinaia di migliaia di persone che non hanno un lavoro e non sanno cosa fare diventano presto, anzi prestissimo, manovalanza criminale.

Abbiamo condiviso la filosofia e lo spirito che avevano informato il provvedimento, però poi, al dato finale, ci sono alcune cose che sarebbe stato meglio non ci fossero e altre che, in realtà, mancano. Manca, ad esempio - lo ripetiamo ancora una volta, dopo che lo hanno già detto i colleghi in discussione generale - il riferimento al reato di integralismo islamico.

C'è la necessità di un atteggiamento molto duro e severo rispetto a chi, in maniera anche occulta, finanzia centri culturali e religiosi e moschee in cui si può predicare l'odio contro le istituzioni e la democrazia di questo Paese e al riguardo chiedevamo un impegno più forte anche nei confronti dei finanziamenti esteri a queste moschee e centri culturali.

C'è il problema, emergente e drammatico, della mafia cinese e, soprattutto, di quella nigeriana (ne hanno parlato le cronache per settimane intere) e chiedevamo una specializzazione delle procure su questo fenomeno ma, ancora una volta, non abbiamo avuto una sola parola di risposta.

Visto che si è parlato spessissimo della ruspa e dei campi rom, abbiamo chiesto di fare un accordo tra noi, forze politiche di centrodestra, in coerenza con quanto detto soprattutto dalla Lega Nord: bonifichiamo, censiamo e mettiamo i campi rom sotto il controllo delle Forze dell'ordine e di sicurezza, estendendo l'operatività dell'operazione Strade sicure, e assumiamoci, con legge, l'impegno di chiuderli entro il 2019. Portiamo fuori dall'autorimessa questa ruspa e mettiamola in azione. Abbiamo offerto anche questa disponibilità, ma non ci è stata data risposta.

Infine, signor Presidente, colleghi, c'è la questione della protezione umanitaria, che esiste soltanto nel nostro Paese e che ha consentito il regime di permessi facili per tutti. La cancellazione della protezione umanitaria è un nostro cavallo di battaglia fin dalla scorsa legislatura; il problema è che voi non avete cancellato l'istituto della protezione umanitaria, al massimo l'avete riformato, perché avete chiuso la porta di tale forma di protezione ma avete al contempo aperto almeno quattro o cinque finestre. Mi riferisco alle deroghe riguardanti il cittadino, magari proveniente da un Paese sahariano o subsahariano, che possa dimostrare di correre il rischio di subire violenza domestica o sfruttamento lavorativo nel Paese di origine, di incorrere in straordinarie avversità climatiche oppure di avere necessità di cure mediche. Voi vi renderete conto che ognuna di queste fattispecie rende possibile l'accoglimento della domanda di permesso umanitario. In più c'è il problema delle norme transitorie, che inevitabilmente consentono a chi ha già il permesso di poterne godere, e che consentono a chi ha fatto domanda di poter ricevere la protezione umanitaria secondo le vecchie disposizioni.

Quindi il rischio è che la cancellazione di questo strumento non sia efficace; ma anche se così fosse - purtroppo noi crediamo che non sia così - rimane il grande problema di questo provvedimento, che noi sappiamo non si può risolvere in un mese o in poche settimane di attività governativa, delle espulsioni. Infatti, anche se queste persone non godranno più di un permesso per rimanere in Italia, rimane il problema che l'accompagnamento alla frontiera non è sufficiente: dobbiamo riportare queste persone nei Paesi di origine; senza le espulsioni il provvedimento è monco e rischia di non funzionare.

Il nostro appello, quindi, al Governo, è quello di impegnarsi di più in sede legislativa e normativa su questo fronte, di più, altrimenti la protezione umanitaria, cancellata in parte, non risolverà il problema soprattutto sociale e di ordine pubblico nelle nostre città.

Un'ultimissima considerazione, se ho ancora del tempo a disposizione, riguarda la rendicontazione delle spese e dei soldi ricevuti dalle Onlus e dalle cooperative. Il *business* criminale intorno all'accoglienza ha consentito alle associazioni "senza scopo di lucro" di non dover mai rendicontare quello che facevano. Registro la volontà di introdurre una norma in questa direzione, ma ricordo che una norma di questo genere esiste già ed è stata inserita nel cosiddetto decreto Minniti, il decreto-legge n. 50 del 2017, grazie all'impegno del presidente Meloni e di Fratelli d'Italia. Non serve scrivere una nuova norma, serve semplicemente applicare quella che esiste già.

Per tutti questi motivi noi ci asterremo su questo provvedimento, a malincuore. Avremmo preferito votare a favore, se ci fossero state offerte possibilità politiche attraverso il dialogo parlamentare. Così non è stato, quindi il nostro sarà un voto di astensione, con la speranza che questa non sia un'occasione perduta. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro la fiducia a questo Governo e voterà contro questo provvedimento. Lo farà non solo perché ci è impossibile avere fiducia in questo Governo, ma anche perché su questo provvedimento il nostro giudizio è fortemente negativo. Diciamo questo con rammarico e con dispiacere, perché noi riteniamo fondamentali le questioni della sicurezza, acutamente avvertite da molti cittadini del nostro Paese: questioni sulle quali sarebbe opportuno che ci fossero scelte unificanti e non divisive. Purtroppo noi di scelte unificanti non ne abbiamo viste. Avremmo preferito tenere un atteggiamento diverso di fronte a scelte diverse, ma questo non è stato possibile.

Il nostro giudizio è fortemente negativo per quattro ragioni. Nel merito: perché questo provvedimento è pericoloso; perché questo provvedimento è insufficiente; perché è illiberale e in più parti palesemente in contrasto con la Costituzione; perché è stato portato avanti in questo ramo del Parlamento dando prove di arroganza, di improvvisazione sconclusionata e di mortificazione del ruolo del Parlamento.

Il provvedimento è pericoloso perché aumenterà l'insicurezza e l'illegalità nel nostro Paese: infatti, tutti sappiamo che una sua conseguenza certa sarà l'aumento della presenza di immigrati irregolari in Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ed aumenteranno l'irregolarità e l'illegalità perché, mentre non fa niente per migliorare le politiche di integrazione esistenti, fa molto per peggiorarle. Lo smantellamento del sistema dello SPRAR non solo è assurdo ma avrà questo effetto.

Al Governo e ai colleghi della maggioranza vorrei ricordare quello che è successo con un altro decreto che abbiamo affrontato prima della pausa estiva, il cosiddetto decreto dignità. Quando esaminammo quel provvedimento ci venne raccontato che si chiamava decreto dignità perché avrebbe ridotto la precarietà e aumentato i posti di lavoro. Noi rispondemmo che il nome giusto di quel decreto era decreto disoccupazione. Da pochi giorni è entrato pienamente in vigore, la fase transitoria si è conclusa e stiamo vedendo che non soltanto non riduce la precarietà e non aumenta i posti di lavoro, ma sta ottenendo l'effetto esattamente contrario: aumenta la precarietà e sta aumentando la disoccupazione in questo Paese. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP-PATT, UV))*. Come quel provvedimento non meritava di chiamarsi decreto dignità ma decreto disoccupazione, il provvedimento al nostro esame non merita di chiamarsi decreto sicurezza ma piuttosto decreto clandestinità. Questa è la verità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il provvedimento, poi, è insufficiente perché non contiene niente, per esempio, che possa permettere a questo Paese di governare seriamente i flussi migratori e di accelerare i rimpatri. A tale proposito vorrei dire qualcosa di molto preciso: noi sappiamo che in campagna elettorale molti voti sono stati conquistati con una promessa roboante, cioè quella che sarebbero stati rimpatriati in pochi mesi 500.000 immigrati irregolari presenti in questo Paese. Subito dopo le elezioni sono iniziate le marce indietro: prima il sottosegretario Giorgetti, poi lo stesso ministro Salvini ci hanno detto che si sono



sbagliati e che non ci vorranno alcuni mesi ma probabilmente ottant'anni. Ci saremmo aspettati che di fronte ad una realtà come questa e anche dopo un'ammissione come questa, in questo provvedimento e in generale nell'azione del Governo si facesse qualcosa di serio per accelerare e intensificare i rimpatri. Non c'è niente di tutto ciò. Non ci sono più fondi per i rimpatri, non c'è niente per gli accordi bilaterali che sono fondamentali per eseguire i rimpatri; non c'è niente che ci possa garantire che su questo fronte si faranno dei progressi.

Come non c'è niente per aiutare i Comuni - e i nostri emendamenti andavano in questo senso - che in conseguenza di questo provvedimento dovranno fronteggiare maggiori oneri e si troveranno di fronte ad una situazione assurda. Per questo il provvedimento è insufficiente, ma lo è anche per un'altra ragione. Noi tutti sappiamo - l'abbiamo detto molte volte in quest'Aula - che per un'efficace politica di governo dei flussi migratori quel che principalmente occorre è una Politica con la "P" maiuscola, non la propaganda con la "p" minuscola. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Noi oggi non siamo in grado di dire che abbiamo fatto un solo passo avanti verso la ricollocazione in ambito di Unione europea, non possiamo dire di aver fatto un solo passo in avanti verso la creazione delle condizioni per la modifica del Trattato di Dublino e tutti sappiamo quanto sia fondamentale tale modifica per un governo nazionale dei flussi migratori. E non abbiamo fatto alcun passo in avanti, colleghi della maggioranza e del Governo, perché non siamo in grado di fare una politica estera degna di questo nome; non siamo in grado di costruire relazioni internazionali degne di questo nome. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi oggi siamo solo più isolati, meno rispettati e meno in grado di far valere le nostre ragioni.

Ho sentito da parte di molti oratori della maggioranza dire «finalmente si passa dalle parole ai fatti»: non è vero, con questo provvedimento si passa dalle parole alle parole e le ultime parole sono peggiori delle prime. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il provvedimento, infine, è illiberale e contrario alla Costituzione. La deriva illiberale - cominciata non appena questo Governo si è formato, con gli attacchi al Capo dello Stato e gli assalti alle istituzioni di garanzia, di cui non si sono rispettate le prerogative e verso le quali si è mostrato disprezzo - continua con questo provvedimento; si è deciso di ignorare anche la lettera del Capo dello Stato, richiamata da alcuni colleghi, che ne ha accompagnato la presentazione.

I punti in contrasto con la Costituzione sono qualificanti: il rispetto degli obblighi internazionali, le restrizioni della libertà personale e la questione della cittadinanza. Come si può credere che si avrà più sicurezza, se ci sarà meno rispetto delle libertà civili fondamentali in questo Paese? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Sicurezza è libertà: se non c'è libertà, non c'è sicurezza; dobbiamo capirlo in maniera molto chiara.

Aggiungo che le prove di arroganza dimostrate durante la discussione parlamentare di questo provvedimento ci inquietano: non avete il diritto di svilire il ruolo del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Perché è successo questo? Facciamo un rapido racconto dell'accaduto. La settimana scorsa abbiamo iniziato l'esame del provvedimento in Commissione; mercoledì, per una gestione pasticciona dei lavori in Commissione - non nella mia, voglio dirlo - ci avete costretti ad abbandonarne i lavori, perché non era più possibile proseguire in quelle condizioni; a cinque giorni di distanza da quell'episodio, dopo tre rinvii, è stata posta la questione di fiducia su questo decreto-legge; nel sesto giorno, dopo l'approvazione in Commissione, votiamo la fiducia. Non si può procedere così: non è serio, come ha detto molto bene ieri il collega Zanda. La Presidenza avrebbe dovuto avvertire, più di quanto abbia fatto, la lesione inferta alle prerogative del Parlamento da tale maniera di agire. La fiducia in sé, in queste condizioni, è una scelta grave.

Comprendiamo politicamente quanto sta avvenendo: ci sono cose che stanno imbarazzando la maggioranza e i singoli partiti che la compongono. Ci si è presentati come il partito della legalità, ma si fanno condoni a ripetizione *(Applausi dal Gruppo PD)*; ci si è presentati come il partito del «no» alla TAP, al MUOS, a tutto il mondo e poi, giorno dopo giorno, si fa il contrario di quello che si è promesso. Si vede che ormai i cittadini hanno di fronte partiti delle promesse tradite e tutto questo crea nervosismo.

Fino a ieri c'era una cosa che metteva sempre d'accordo MoVimento 5 Stelle e Lega, ossia come

occupare scientificamente ogni posto di potere: anche su quel fronte, si registrano le prime crepe. Mi si lasci dire che quello che è successo circa l'Agenzia spaziale italiana è una cosa vergognosa, indecorosa. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Dico allora che...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

PARRINI (PD). Concludo, signor Presidente.

Le divisioni nella maggioranza e nel Governo possono starci e le spaccature capitano; stanno affiorando crepe del MoVimento 5 Stelle molto grandi, tanto che si è dovuta usare la ghigliottina della fiducia per impedire che tali contraddizioni esplodessero. Cari colleghi della maggioranza e del Governo, c'è però una cosa che il Gruppo del Partito Democratico vuol dirvi con grande chiarezza: non avete il diritto di far pagare i vostri scontri, le vostre divisioni e le vostre spaccature all'opposizione in Parlamento e al Paese. Questo diritto non c'è e per tale ragione voteremo contro alla fiducia e a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni. Applausi ironici del senatore Lanzi)*.

[ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, come è nostra abitudine, iniziamo la nostra dichiarazione di voto con un ringraziamento al Ministero dell'interno, a tutti i sottosegretari coinvolti, Molteni, Candiani, Sibilia, al MoVimento 5 Stelle, che ha portato con numerosi emendamenti un contributo migliorativo al testo, alla faccia di chi sosteneva che era un testo blindato. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Invece, c'è stata una grande disponibilità. Rispettiamo anche chi è portatore di posizioni di dissenso. Nonostante tutto ciò che si continua a dire e tutte le pressioni esterne che hanno l'obiettivo di smontare la manovra economica e di rompere il collante Lega e MoVimento 5 Stelle, vi assicuriamo che non ce la farete mai. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Ringrazio anche Forza Italia e Fratelli d'Italia per il loro contributo. Anche nel loro caso è stato accolto qualche emendamento. Certo, loro dicono che si poteva fare di più. Quando si è minoranza è più facile dire che si poteva fare di più. Quando si è maggioranza, tendenzialmente si dice che si è fatto ciò che si poteva fare. Insomma, il gioco delle parti è questo. Lo accettiamo; sappiamo che è così e sarà sempre così, ma è giusto. Il Parlamento e la democrazia sono anche questi. L'importante era cercare di dare una risposta per rendere più efficace e più efficiente la gestione del fenomeno migratorio.

Avendo ascoltato con grande attenzione le reprimende arrivate da una parte della minoranza e, soprattutto, avendo letto la relazione di minoranza, ho sentito dire in quest'Assemblea che abbiamo smontato dei pezzi di integrazione che funzionano. Mi domando, allora, se gli stessi della minoranza che oggi dicono questo si sono mai andati a leggere la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta della precedente legislatura, quando voi eravate maggioranza, che dice esattamente il contrario. Leggo: la prassi adottata determina l'aberrante conseguenza di creare una massa enorme di irregolari. Voi li avete creati gli irregolari, non noi con il nostro decreto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Il dato oggettivo è una carenza di posti disponibili nei centri di trattenimento. Parlo di quei centri di trattenimento che questo decreto-legge vuole potenziare, proprio per venire incontro a questa esigenza. Non è tutto, però, perché il problema principale sul funzionamento del sistema dei rimpatri è la mancanza di accordi con i Paesi di origine degli stranieri irregolari. Certo che ci vogliono gli accordi bilaterali, però è anche vero che non piovono dal cielo. Bisogna lavorare per portarli avanti. Ce ne sono solo quattro? Vorrà dire che ne faremo di più. Lo stesso ministro Salvini proprio ieri è tornato dal Ghana per andare a creare magari un accordo bilaterale in quella direzione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Sono quattro? Facciamone nove o dieci.

Non è vero che non è possibile rimpatriare. Abbiamo sentito dire per anni che non era possibile fermare l'immigrazione. Oggi tutti a dire che si è ridotta di più dell'80 per cento. Basta con questi mantra e tabù. Così come è stato smentito quel fatto, sarà smentito anche il fatto che i rimpatri non si possono fare perché c'è un precedente: tra il 2008 e il 2011 eravamo noi al Governo e in tre anni ci sono stati 71.000 rimpatri. Non è vero che non si possono fare. Si possono fare se si vogliono fare! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

La relazione parlava anche della famosa accoglienza e integrazione e, a tal proposito, diceva che

bisognerebbe ripensare a un miglioramento delle misure di accoglienza, che troppo spesso si dimostrano fallimentari perché non producono una vera inclusione delle persone accolte. L'accoglienza nel nostro Paese spesso non sembra improntata a favorire l'accompagnamento e l'integrazione, ma piuttosto limitata esclusivamente alle funzioni di soccorso e di prima accoglienza. È come se si dicesse: li abbiamo accolti; ci siamo lavati la coscienza; ora lasciamoli pure in mezzo alla strada e chi se ne importa. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). È troppo comodo pensare che questa sia integrazione.

Guardate che le cose che ho appena detto le ha certificate una Commissione di inchiesta antimafia nella precedente legislatura: siete voi stessi che l'avete certificato e avete detto che non siete stati capaci di gestire il fenomeno. Quindi, oggi, prendersela con noi è un pregiudizio, come spesso avviene per qualsiasi provvedimento arrivi in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

FARAONE (PD). La Bossi-Fini è tua!

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Non puoi stare zitto una volta? Ascolta che magari impari qualcosa!

FARAONE (PD). Non ascolto nulla. Le fesserie non le ascolto. Vergognati! (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a fare silenzio. Prosegua, senatore Romeo.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Grazie Presidente, cercherò anche di recuperare i trenta secondi che ho perso. Quindi, ancora prima di chiedere che cosa faremo noi dei 500.000 irregolari, mi sembrerebbe perlomeno giusto, da parte vostra, fare un minimo di autocritica, dicendo che cosa avete fatto voi di questi 500.000. Certo che non sarà facile e anche qui sono state raccontate un sacco di bugie, come sulla protezione umanitaria: capisco che tutte le volte che oggi viene toccata la parola «umanitaria» si va a toccare la nuova religione mondiale dell'umanitarismo (a tal proposito, vi consiglio di leggere il libro di Robert Hugh Benson «Il padrone del mondo», che consiglia anche Papa Francesco), per cui ai valori cristiani e alla carità cristiana si sostituisce un generico umanitarismo. Andate a leggere quel libro per capire bene come si possa veramente fare accoglienza e integrazione e dove bisognerebbe indirizzare queste misure.

Riguardo alla protezione umanitaria, dite che abbiamo violato la Costituzione e che abbiamo toccato un elemento fondamentale. Ricordiamo, per la cronaca, che la protezione umanitaria fu introdotta nel 1998 dal governo italiano, allora guidato da Prodi, quando, a livello di protezione internazionale c'era solo lo *status* di rifugiato. L'Unione europea è intervenuta in un secondo momento e ha introdotto la protezione sussidiaria, che di fatto sostituisce la protezione umanitaria, motivo per cui tutti i Paesi europei non hanno adottato la terminologia «protezione umanitaria». Quindi è uno strumento di cui si potrebbe fare a meno, perché c'è l'alternativa della protezione sussidiaria. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Poi che si sia abusato di questo strumento è un dato di fatto. È possibile che sia solamente un caso il fatto che ci sono un sacco di criminali e di persone che vengono arrestate e alla fine risulta che hanno in tasca questo permesso? Sì, perché qui il problema non è di creare nuovi irregolari; qui bisogna superare quell'ideologia secondo la quale è sufficiente un pezzo di carta per integrare una persona. Non è così che si fa l'integrazione! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Per integrare le persone occorrono un lavoro e una prospettiva di vita, non un pezzo di carta, e non bisogna lasciarle alle stazioni, ai giardini pubblici o agli angoli delle strade fregandosene assolutamente anche delle condizioni igieniche in cui vivono. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Ho ben chiara l'immagine allegata a un articolo pubblicato su «l'Espresso», dove si mostrava come da un centro di accoglienza scappavano, scavalcando la rete, un sacco di immigrati e l'Esercito faceva finta di niente. Dai, facciamo finta di non vederli i cosiddetti centomila invisibili, così magari vanno negli altri Paesi. Già, ma le condizioni di salute? A proposito del tema delle vaccinazioni, lì ce ne siamo ben poco occupati! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Protezione umanitaria che non abbiamo cancellato, ma abbiamo solo ristretto e limitato ad ambiti più corretti e più giusti, che alla fine sono i cosiddetti permessi speciali. Così come non è vero che vengono cancellati gli SPRAR: questa è un'altra bugia che è stata raccontata per confondere le acque e - in questo caso sì - per rompere il collante di maggioranza, per creare dissidio e seminare zizzania. Gli

SPRAR restano. Chi oggi è nello SPRAR continuerà a essere nello SPRAR. (*Commenti del senatore Mirabelli*). Certo, un domani sarà riservato solo a coloro che hanno lo *status* di rifugiato politico, a quelli che hanno i permessi speciali e ai minori non accompagnati. I richiedenti asilo finiranno nei centri di prima accoglienza e quelli che devono essere espulsi nei centri per il rimpatrio che verranno potenziati. Questo è un sistema civile di gestire l'immigrazione clandestina, non «entrate e poi andate dove volete, intanto io mi sono messo la mano sul cuore», «vi ho salvato dalla traversata e siamo assolutamente tutti felici e contenti». (*Commenti dal Gruppo PD*).

Concludo velocemente, visto che penso di avere poco tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Lo avrebbe esaurito, infatti.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Desidero ricordare anche altri aspetti di questo decreto-legge che sono stati messi poco in evidenza, perché è chiaro che i *mass media* sono concentrati soprattutto sul tema dell'immigrazione e i fari sono proiettati su questo, ma c'è una parolina magica che non ha mai fatto parte del DNA del nostro Paese, che è «prevenzione». Questo decreto-legge parla di misure di accesso al Centro elaborazione dati interforze, a cui possono accedere anche le polizie locali dei Comuni capoluogo, che è una cosa fondamentale per rintracciare malviventi come quelli che rubano le auto e delinquenti di altro genere, quindi utili anche nel contrasto al terrorismo internazionale. La sperimentazione di armi ad impulso elettrico è un'altra novità che viene introdotta, anche se qualcuno diceva che non ci sono misure per la sicurezza in questo provvedimento.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Ci sono ancora i trenta secondi che devo recuperare.

PRESIDENTE. Li ha ampiamente oltrepassati.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). C'è la questione legata all'*intelligence*, al potenziamento degli strumenti informativi: quando capitano gli attentati terroristici, si sente dire che ci vuole l'*intelligence*; ebbene, anziché dirlo dopo, usiamo l'intelligenza di farli prima questi interventi, che sono quelli che sono contenuti in questo provvedimento, a proposito di saggezza! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dei senatori Malpezzi e Mirabelli*). Per non parlare dell'estensione dei DASPO per le manifestazioni sportive, del contrasto alle occupazioni abusive, del potenziamento dell'Agenzia per i beni confiscati alla mafia, di cui parlano sempre tutti, ma nessuno ha messo in evidenza che noi la potenziamo.

FARAONE (*PD*). Tempo!

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere, altrimenti sono costretta a toglierle la parola.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Mi perdoni, faccio solo un appunto, visto che ora gridano «Tempo!»: più di una volta in quest'Aula ho dovuto sorbirmi interventi di colleghi della minoranza che avevano già abbondantemente terminato il loro tempo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo PD*). Quindi, se per una volta chiedo un minuto in più, per favore silenzio!

PRESIDENTE. Senatore Romeo, qui nessuno sorbisce niente. Siamo nell'Aula del Senato e qui si ascolta con attenzione. Le ho dato più di un minuto aggiuntivo per concludere il suo pensiero, la prego di farlo.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Termino dicendo che con tutti questi provvedimenti che riguardano il tema della sicurezza, su cui tutte le forze politiche dovrebbero essere d'accordo (e mi sembra che in questo emiciclo la stragrande maggioranza sia assolutamente d'accordo), ovviamente sono utili al Paese. Poi si vedrà, si valuterà, si monitorerà strada facendo, ma noi siamo convinti che questa sia la strada giusta, che è la strada del buon senso e non della propaganda.

Dichiariamo quindi il nostro voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP. Molte congratulazioni*).

[\\*GASPARRI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, Forza Italia comincia col dire che apprezza, di questo provvedimento, ciò che contribuisce ad accrescere la sicurezza degli italiani. All'inizio della vicenda di questo Governo, la nostra Capogruppo, nell'esprimere un voto che non dava la fiducia al Governo, disse che noi avremmo giudicato i

provvedimenti nella loro concretezza: quando fossero stati coincidenti con il programma del centrodestra li avremmo condivisi, quando se ne fossero allontanati, non li avremmo votati.

In questo provvedimento sicuramente ci sono cose che attingono al programma del centrodestra con il quale ci siamo presentati alle elezioni e quindi le apprezziamo. Noi, colleghi della sinistra, condividiamo la stretta sull'immigrazione clandestina e nella scorsa legislatura, ministro Salvini, furono anche i nostri Gruppi (fra cui quello di Forza Italia), a portare all'approvazione, in una Commissione di questo Senato, il regolamento contro le ONG per far cessare un'attività che non era di soccorso umanitario, ma era di supporto a chi faceva traffico di clandestini. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Noi le Diciotti di turno le abbiamo combattute anche nella passata legislatura, smascherandole. Su tutto ciò, quindi, siamo distanti dalla sinistra, anche in merito al controverso tema della cittadinanza.

Si dice che si toglie la cittadinanza allo jihadista che viene da qualche Paese arabo e non la si leva all'italiano che ha le stesse colpe; ma guardi, Ministro, se levassero la cittadinanza a Brusca, che scioglieva i bambini nell'acido, invece di dargli il sussidio, la cosa non ci impressionerebbe affatto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Abbiamo presentato emendamenti estensivi, così se c'è il dubbio di fare discriminazioni noi siamo pronti ad allargare il campo.

Queste cose non ci impressionano e le condividiamo.

I nostri emendamenti, ministro Salvini, chiedevano di abolire *tout court* la protezione umanitaria di cui ha parlato adesso il collega Romeo, come abbiamo scritto nel programma elettorale che lei certamente ricorda. Avete dovuto fare un compromesso per ridisegnarla, perché un Governo di coalizione (risparmio la lettura dei giornali di questa mattina) deve avere dei compromessi. Noi l'avremmo voluta abolire del tutto.

Vede, la differenza tra noi e voi è che noi non abbiamo firmato contratti con gente che sostanzialmente è di sinistra: noi abbiamo il programma del centrodestra, come nostro orizzonte, come nostro momento di verifica morale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

LONARDO (FI-BP). Bravo!

GASPARRI (FI-BP). Ho detto che apprezziamo molte cose. Se non ci fosse stata la fiducia, avremmo fatto una battaglia di miglioramento sugli emendamenti, per approvare insieme un decreto-legge migliore, più ricco di proposte e di soluzioni per gli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

LONARDO (FI-BP). Bravo!

GASPARRI (FI-BP). Perché è stata messa la fiducia? La fiducia si mette o quando vi è l'ostruzionismo (e non c'era ostruzionismo da parte di alcuno: era il Governo stesso ad allungare i tempi), o quando la maggioranza non si fida di se stessa.

LONARDO (FI-BP). Bravo!

GASPARRI (FI-BP). Credo che sia la seconda che ho detto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Bisognava allora mettere il bavaglio.

Mi rivolgo ai dissidenti del MoVimento 5 Stelle: io li rispetto. Come quando il capitano di fregata De Falco diceva di risalire a bordo, ognuno risalga a bordo delle proprie coalizioni, per fare politiche omogenee e serie. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Senatore De Falco, ho l'impressione che lì il dissidente non sia lei, ma siano forse gli altri, che si dimenticano i vostri programmi iniziali, per fare il compromesso in cui si annacqua da una parte e dall'altra. Noi restiamo sul centrodestra che, come diceva il presidente Berlusconi giorni fa, si dovrà ricomporre.

Attendiamo un altro decreto-legge, speriamo con un Governo di centrodestra, che approvi i nostri emendamenti che sono stati bocciati; alcuni sono stati dichiarati inammissibili, mentre altri della maggioranza, sulle stesse materie, venivano dichiarati ammissibili: abolire la protezione umanitaria e introdurre norme più severe per chi aggredisce gli appartenenti alle Forze di polizia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Perché non sono state introdotte? Non lo capisco. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Occorre rivedere la legge sulla tortura. Do atto al sottosegretario Molteni di aver detto in Commissione che Gasparri ha ragione. Abbiamo fatto insieme, con Molteni e con molti di voi, queste battaglie, perché quella norma non punisce la tortura, ma perseguita le Forze di polizia quando garantiscono la sicurezza di tutti. Il sottosegretario Molteni ha detto che non la possono cambiare, perché non è

previsto nel contratto. Ma noi di Forza Italia non siamo vincolati da quel contratto. Il nostro contratto è il centrodestra e il suo programma. Questo è il nostro orizzonte. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Non sono state inserite le norme per il decoro urbano, per far ripulire i quartieri ai teppisti che li sporcano, per sanzionare più severamente lo spaccio della droga, per combattere i finanziamenti dall'estero al fondamentalismo (temo che ne arrivino anche dal Qatar, ministro Salvini, o da altri Paesi). Tutte queste norme non sono state introdotte. Potenziare l'attività investigativa dei Carabinieri presso l'anagrafe tributaria, dare più mezzi e risorse ai Vigili del fuoco, che non si elogiano solo nelle catastrofi, ma si supportano quando si fanno le leggi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Infine, cosa manca? Ringrazio il sottosegretario Molteni che ieri si è rivolto a me e al nostro Gruppo nella sua replica. Noi chiediamo più assunzioni e più risorse. Lo so che lo dice anche il Vice Presidente del Consiglio, ma quest'estate Tria non ha firmato le assunzioni e in questo decreto-legge non ci sono. Verranno nella legge di bilancio. Ma attenzione: si parlava di un miliardo di euro per il comparto sicurezza e difesa; è diventato mezzo miliardo, che servirà per il comparto sicurezza e difesa, per la giustizia e per il pubblico impiego. Si dimezza la cifra e si amplia la platea. Noi vogliamo almeno un miliardo di euro per il comparto sicurezza e difesa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Lo volevamo in questo provvedimento e lo chiederemo nella legge di stabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Vice presidente Salvini, se non metterete la fiducia potrà accogliere molte nostre proposte, che sono state anche le sue. Ecco perché abbiamo contestato la fiducia e avremmo voluto un confronto di merito.

Non votiamo la fiducia - e mi rivolgo anche a qualche altro collega - perché la fiducia è una promozione al Governo nel suo complesso e noi di Forza Italia non la possiamo dare a un Governo che, con gli alleati che ha, rischia di bloccare la TAV, di introdurre il reddito di cittadinanza dello sperpero, di aumentare le tasse, di bloccare i cantieri; un Governo che ha imposto in questo decreto-legge di reintrodurre una norma che ostacolerà gli sgomberi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ministro Salvini, da lei mi aspetto (perché so che lo farà) sgomberi a San Lorenzo e a Borgo Mezzanone, dove si andarono a rifugiare gli assassini di quella ragazza uccisa a Roma. Lei lo ha annunciato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Noi aggiungiamo argomenti e proposte. Sappiamo che non le mancano la forza e l'energia, ma lo faccia. Borgo Mezzanone è infatti uno sconcio a cui non si può più assistere. A San Lorenzo tutti abbiamo pianto e lei è andato giustamente a portare la voce delle istituzioni, ma vanno fatti gli sgomberi e la norma che è stata reintrodotta all'ultimo li ostacola, rendendoli difficili. È stato un errore reinserire l'articolo 31 nel maxi-emendamento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Mi avvio alla conclusione; ministro Salvini, non possiamo votare la fiducia perché anche sulla giustizia oggi, non gli imputati, ma il presidente dell'Associazione nazionale magistrati - i cui presidenti non sono mai stati vicino alla mia parte politica, anche se prima o poi succederà - in un'intervista sul quotidiano «La Stampa», afferma che lo *stop* alla prescrizione è pensato male dal Governo e i processi saranno infiniti. È quello che diciamo noi e allora se la fiducia serve (perché poi ci sono i compromessi sulla prescrizione, che rende i processi infiniti) noi non possiamo votarla. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Il "fine processo mai" penalizza infatti le vittime dei reati; di essa non ne beneficiano solo gli imputati. Se una persona infatti deve avere un risarcimento perché ha subito un reato e non si arriva alla sentenza, le vittime dei reati non avranno mai soddisfazione con la prescrizione eterna o, meglio, che non arriverà mai a far chiudere il processo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Restando al provvedimento, molte misure le abbiamo approvate, altre ce le aspettiamo; i no che ci sono stati detti ci rammaricano, perché sono pezzi di programma politico del centrodestra. Ci sarà prima o poi un altro Governo quando ognuno sarà risalito sui suoi vascelli, perché le navi con equipaggi misti rischiano di andarsi a infrangere sugli scogli ed è un lusso che il Paese non si può permettere. Ricordo infatti che soprattutto l'economia sta soffrendo molto in queste ore. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ecco allora la ragione della nostra posizione sugli sgomberi, sulla giustizia e sulla prescrizione e, nel



merito del provvedimento, soprattutto sulla tutela delle Forze di polizia e della sicurezza dei cittadini. Ciò che c'è e va in quella direzione va benissimo, siamo rammaricati di ciò che manca e l'apposizione della questione di fiducia non ci consente di concederla.

Noi non parteciperemo al voto; non vogliamo che si possa dire nei bar italiani che non votiamo per la sicurezza; noi non possiamo votare per il Governo. Per questa ragione la nostra posizione sarà molto chiara: noi oggi, in quest'Aula, diciamo sì alla sicurezza, ma no al Governo. Questa è la posizione di Forza Italia. *(Vivi e prolungati applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni). (I senatori del Gruppo FI-BP espongono cartelli recanti la scritta: «Sì alla sicurezza. No al Governo»).*

**PRESIDENTE.** Senatori, mettete giù i cartelli. Sapete benissimo che non è possibile esporli e che gli assistenti provvederanno, come stanno già facendo, immediatamente a ritirarli.

**PATUANELLI (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PATUANELLI (M5S).** Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi, qualcuno ha ricordato che è la prima volta che in quest'Aula viene posta la questione di fiducia. Ritengo allora doveroso e corretto fare il punto anche sulle tante cose che la maggioranza e il Governo hanno fatto in questi mesi; le tantissime cose che stiamo facendo e le molte cose che abbiamo in programma di fare per i prossimi quattro anni e mezzo della legislatura. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non mi sono mai iscritto e non lo faccio oggi al partito di chi indica soltanto quello che è stato fatto nel passato, andando a cercare gli errori di chi ha governato. Sono consapevole che oggi il Governo e la maggioranza hanno la responsabilità e il dovere di dimostrare di essere in grado di far meglio di chi ci ha preceduto.

È evidente però che le elezioni di marzo hanno dato qualche indicazione chiara: i cittadini hanno chiesto di cambiare ricette, invertire la rotta, perlustrare vie alternative per dare impulso al Paese. Noi abbiamo iniziato proprio dai più deboli, anche per un fatto forse casuale: il primo testo che abbiamo dovuto affrontare è stato il disegno di legge di conversione in legge dell'ultimo atto del Governo Gentiloni Silveri, quel decreto terremoto di cui ci siamo occupati e ci stiamo occupando anche oggi nel decreto emergenze di Genova. In quel decreto-legge, occupandoci dei più in difficoltà, di persone in uno stato di debolezza, abbiamo voluto prorogare le scadenze più urgenti e gli sgravi più importanti per i singoli cittadini e per le imprese. Abbiamo sbloccato tutti i passaggi burocratici per far sì che possa finalmente partire la ricostruzione pubblica e privata; abbiamo nominato una persona che è al di fuori delle *governance* politiche, ma che è un tecnico che conosce quelle zone e i problemi dei terremotati, il professor Farabollini, cui va un augurio di buon lavoro credo di tutta l'Assemblea.

In questi primi mesi di Governo ci siamo dovuti occupare di una immensa tragedia, quella di Genova, conseguenza purtroppo dell'incuria in cui versa gran parte del tessuto infrastrutturale di questo Paese. Anche su questo l'Esecutivo ha lavorato pensando esclusivamente all'interesse dei cittadini genovesi, la cui vita è stata stravolta dall'assurdo crollo del ponte Morandi.

Pochi giorni fa è stato approvato dalla Camera ed è approdato al Senato il cosiddetto decreto emergenze che, con la sua conversione in legge, prevederà di destinare 72 milioni di euro per le famiglie sfollate, 55 milioni per le imprese danneggiate, 30 milioni per il sostegno al reddito dei lavoratori, 50 milioni per la mobilità comunale e regionale, 20 milioni in favore gli autotrasportatori e 45 milioni per la logistica e il porto e tutto questo in una situazione emergenziale di difficoltà dei conti dello Stato. Io credo che meglio di così il Governo e la maggioranza non potevano fare. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).* Abbiamo sempre detto, signor Presidente, che nell'Italia che vogliamo nessuno deve rimanere indietro e men che meno può rimanerci chi è rimasto vittima di una situazione così tragica ed evitabile.

Non solo, la solidarietà per noi va storicamente di pari passo con la dignità; parola che ha dato il nome al decreto-legge, citato da qualche intervento che mi ha preceduto. Io desidero ricordare a chi ha parlato prima che grazie al decreto dignità un'impresa molto importante che stava delocalizzando in Polonia ha deciso di investire nuovamente in questo Paese, spostando la produzione in Italia *(Applausi dal Gruppo M5S)* e un'altra impresa più piccola, forse meno conosciuta ma che è della mia città, la Flex del gruppo Flextronics, che aveva 407 dipendenti e 227 interinali in lavoro somministrato, un terzo

della forza lavoro...

BELLANOVA (PD). Per i blocchi stradali sei anni di arresto! (*Proteste dal Gruppo M5S*).

PATUANELLI (M5S). Grazie al Governo quell'azienda ha aderito alla stabilizzazione con contratti a tempo indeterminato di 100 persone.

PRESIDENTE. Collegli, lasciamo proseguire il senatore Patuanelli. Senatrice Bellanova, per cortesia.

PATUANELLI (M5S). Solidarietà e diritti sono due pietre angolari dell'impianto valoriale del MoVimento 5 Stelle che con questo Esecutivo metteremo al centro dell'Italia che vogliamo costruire. Fra pochi giorni daremo definitiva forma alla manovra del popolo, una legge di bilancio che dopo anni di *austerità* fallimentare ha deciso giustamente di puntare, entro certi limiti, sul *deficit spending* per rilanciare il prodotto interno lordo.

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 10,50)**

(Segue PATUANELLI). Non possiamo certamente tacere che il PIL è ancora troppo lontano dai livelli pre-crisi e della media di crescita europea. Proprio i recenti dati sulla crescita italiana ed europea del terzo trimestre 2018 dimostrato quanto sia indispensabile un cambio di passo. Ci dicono che con un rapporto deficit-PIL al 2,4 per cento nel 2019 violiamo le regole europee, come se la Francia non lo avesse fatto nove volte negli ultimi dieci anni, violando lo stesso parametro che oggi ci dicono che dobbiamo rispettare (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*), come se la Germania non violasse costantemente i limiti europei sul *surplus* commerciale. Noi per la prima volta proponiamo una manovra che mette in discussione gli astrusi calcoli europei del deficit strutturale e del PIL potenziale; calcoli - giova ricordarlo - contestati anche dall'allora *premier* Renzi e dall'allora ministro Padoan, che però non hanno avuto il coraggio di portare fino in fondo le loro critiche.

Nella nostra manovra espansiva investiamo sul reddito di cittadinanza e sulla riforma dei centri per l'impiego, misure che serviranno a far diminuire la disoccupazione - ancora oggi al 10 per cento, mentre la media europea è del 7 per cento - e a contrastare la povertà. (*Commenti dal Gruppo PD*). Avete lasciato 5 milioni di poveri in questo Paese. Chiedo almeno il rispetto di ascoltare, quando qualcuno sta parlando (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*). Investiamo sul superamento dell'odiosa legge Fornero, che per inseguire l'*austerità* ha creato un balzo secco nel raggiungimento dell'età pensionabile, costringendo le persone a sacrifici immani. (*Commenti dei senatori Bellanova, Faraone e Ferrazzi*).

PRESIDENTE. Collegli, lasciatelo terminare.

PATUANELLI (M5S). Collegli, cerco di tacere sui disastri che avete fatto, ma sulla vostra maleducazione mi è difficile non dire nulla ( *Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Faraone*).

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Patuanelli.

PATUANELLI (M5S). Nella manovra puntiamo anche sugli investimenti, drammaticamente scesi negli anni dell'*austerità*: ci sono circa 15 miliardi di euro... (*Vivaci commenti dal Gruppo PD*).

FARAONE (PD). Sei schiavo di Salvini! ( *Vivaci commenti dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, provo a continuare.

Nella manovra puntiamo anche sugli investimenti, drammaticamente scesi negli anni dell'*austerità*: ci sono circa 15 miliardi di euro aggiuntivi nel triennio, che potranno essere utilizzati per migliorare e creare infrastrutture materiali, immateriali e per proteggere il nostro fragile territorio: sono sotto gli occhi di tutti le risposte che il territorio sta dando alle piogge. Siamo ben consapevoli che non c'è solo un problema di stanziamenti, ma c'è anche un problema di capacità di spendere quei soldi, che spesso sono stanziati e non spesi. Per questo prevediamo anche una riforma del codice degli appalti che tuteli comunque gli appalti dalla corruzione ma metta nelle condizioni gli enti locali di spendere.

LAUS (PD). Parla del decreto!

PATUANELLI (M5S). Vogliamo un'economia più dinamica, più vitale e soprattutto più equa e un Paese più solidale, ma anche più giusto. Nel nostro Paese da troppi anni chi sbaglia non paga come dovrebbe e chi invece è vittima incontra ostacoli insormontabili per avere giustizia. La legge spazzacorrotti, in discussione alla Camera dei deputati, è un segnale netto in questo ambito (*Commenti della senatrice Bellanova*), che lancia un avvertimento a chi finora ha fatto il furbo: la



pacchia è finita. (*Commenti del senatore Laus*). Un Paese che vuol tornare a correre non può farsi imbrigliare dalla corruzione. Per avere una giustizia che sia davvero tale, dobbiamo giocoforza togliere quel nascondiglio obsoleto chiamato prescrizione, rifugio per troppi decenni di furbi e malfattori. Siamo per un'Italia all'insegna della solidarietà, dei diritti, della dignità e della legalità e, ovviamente, ministro Salvini, anche della sicurezza. Dopo anni di irresponsabile indifferenza vestita da pietà, questo Governo ha avuto il senso di responsabilità di intervenire per fronteggiare l'emergenza strutturale creata da una politica migratoria miope, che ha sovraffollato e portato al collasso il sistema nazionale di accoglienza, con costi economici e sociali altissimi, generando clandestinità di massa, criminalità diffusa e sistematico sfruttamento lavorativo e sessuale dei migranti, creando un'emergenza permanente che ha favorito un *business* cinico e criminale. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Sono tutti problemi che il decreto in esame affronta con la massima serietà possibile, senza la pretesa di risolverli con un colpo di bacchetta magica, e su cui il Governo continuerà a lavorare, compreso il più volte richiamato problema dei rimpatri delle centinaia di migliaia di irregolari presenti sul nostro territorio, attraverso la stipula dei necessari trattati bilaterali con i Paesi d'origine. Dopo anni di Governi che svendevano l'Italia per 80 denari, come ricordava la senatrice Maiorino (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*), questo Governo ha avuto la forza di rivendicare in Europa il nostro diritto a non essere lasciati soli a farci carico della gestione dei flussi migratori diretti verso il nostro Continente, ottenendo per la prima volta che altri Paesi aprissero i loro porti, superando di fatto il Trattato di Lisbona. Dopo anni di Governi che andavano a Bruxelles a mendicare flessibilità tornando a casa a mani vuote, questo Governo ha avuto finalmente il coraggio di ribellarsi ai *diktat* dell'Europa e alle sue fallimentari ricette economiche, contrapponendo l'interesse del popolo italiano a quello dei burocrati e dei banchieri, senza farsi spaventare dalle minacce e dai ricatti. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Ho voluto ricordare le cose che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che faremo e mi scuso per aver dovuto leggere un testo, perché la febbre non mi consentiva un'alternativa. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Febbre che ho io, ma che non hanno la maggioranza e il Governo, che godono di buonissima salute e per questo voteremo convintamente a favore della fiducia sul testo in esame. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

[DE FALCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE FALCO (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, gentili colleghi, migliorare un provvedimento come il decreto sicurezza, incidente nel profondo dei valori etico-sociali e sui diritti civili, per renderlo un po' più aderente ai dettami costituzionali e più rispettoso degli impegni internazionali assunti dal Paese non era una facoltà: era un preciso dovere, al quale la più alta carica dello Stato ci aveva richiamati. (*Applausi dal Gruppo PD e dal senatore Errani*).

Il Parlamento, e in particolare questa maggioranza che sostiene il Governo, non può ritenere che la propria responsabilità possa essere assolta ed esaurita in un grigio compito di ratifica, sordo alle istanze istituzionali e insensibile alla responsabile valutazione degli effetti concreti del provvedimento sull'ordinamento costituzionale, come sul tessuto sociale del Paese.

Io continuo a sostenere questo Governo nell'ambito della sua azione generale. Ho ascoltato con molto interesse le parole del mio Capogruppo ed è per questo e per quei programmi, per quei progetti, per quelle aspettative che io continuo a sostenere questo Governo. Permane infatti il rapporto di fiducia che ho concorso a instaurare il 6 giugno: nei suoi fondamenti è immutato, nelle aspettative è immutato. Cionondimeno, devo tener conto delle gravi lesioni inferte all'ordinamento giuridico e potenzialmente anche alla sicurezza dei cittadini dagli effetti di queste norme. La libertà e la democrazia non sono valori umiliati dai loro nemici, ma dalle dimissioni e dalla resa degli amici. Pertanto, con serietà ma con ponderazione, annuncio che non parteciperò al voto e uscirò dall'Aula. (*Applausi dei senatori Errani e Nuges*).

[FATTORI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, grazie a tutti voi di questo confronto. Anche per me questo decreto-legge è discutibile sia nel metodo che nel merito. Nel metodo perché legiferare con decreto-legge su un complesso fenomeno strutturale come l'immigrazione non è serio ed è pericoloso e corrisponde purtroppo solo a esigenze di *spot* elettorale. Ma nel merito è ancora più discutibile, perché, come nella migliore tradizione dei decreti-legge approvati in Aula negli ultimi anni da un'altra maggioranza, il titolo, così come i programmi propagandistici, non corrisponde al contenuto. Non si garantisce sicurezza, ma si fa esattamente l'opposto.

Tutti noi siamo consapevoli e concordi sul fatto che la gestione fallimentare del fenomeno migratorio abbia prodotto emarginazione e tensioni sociali, che però saranno peggiorati da questo provvedimento: nuovi clandestini, in violazione dei più elementari diritti umani, che andranno a creare, senza piani di rimpatrio, forti tensioni nelle periferie; depotenziamento dello SPRAR a gestione pubblica; spostamento di risorse dal pubblico al privato, persino senza trasparenza nella gara d'appalto nella prima stesura; rafforzamento dei grandi centri straordinari affidati a privati. Tutto questo darà forza a chi sui migranti fa più soldi che con il traffico di droga, e che abbiamo già conosciuto, e fornirà personale da sfruttare per il traffico di droga e nelle campagne da caporali e padroni.

Tutto ciò è esattamente il contrario del programma 5 Stelle: è il contrario. E non esiste tutto ciò nel contratto di Governo. Perciò anch'io, pur rinnovando la fiducia a un Governo che ha ancora da fare in particolare la riforma della prescrizione e il reddito di cittadinanza, tuttavia non posso che dire no a questo decreto-legge e pertanto uscirò dall'Aula al momento del voto. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Errani e Nuges).*

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, il provvedimento in esame non dà risposte alle premesse e ai proponenti contenuti nella relazione, non diminuisce il flusso degli immigrati, non combatte il *business* dell'immigrazione, non diminuisce la spesa e non aumenta la sicurezza, perché aumenterà certamente il numero degli irregolari, come oltre dieci ore di audizioni in Commissione e incontri con giuristi e operatori del settore ci hanno confermato.

È stato calcolato che saranno circa 120.000 gli irregolari in più nel 2019, tra le domande in attesa che saranno rigettate e rinnovi di scadenza, i quali andranno a rinforzare le fila della criminalità organizzata, del lavoro in nero e delle varie camorre presenti sul nostro territorio. Queste persone non spariranno per decreto, ma resteranno in Italia non integrate, irregolari e non integrabili nel tessuto sociale perché fuori da ogni programma di integrazione e progetto di inserimento e inclusione. Genti che non siamo, né saremo in grado di riportare, come dicono, a casa loro, perché mancano gli accordi internazionali con i Paesi di destinazione. Come sappiamo e come ammettono anche i proponenti del provvedimento, si tratta infatti di accordi non facilmente realizzabili. In Commissione il relatore ammette una fase di transizione per aumentare i rimpatri (oggi pari a circa 5.000 all'anno) di circa tre anni e credo che sia stato assolutamente ottimista. Ci sarà un interregno in cui aumenteranno solo la tensione sociale, il disagio, il rifiuto e la delinquenza. La verità vera l'ha detta lo stesso ministro Salvini: ci vorranno ottant'anni per rimpatriarli tutti.

Con il provvedimento in esame si tolgono soldi all'integrazione e agli SPRAR e si elimina la possibilità per i richiedenti di essere inseriti nei programmi, segregandoli in dormitori affidati ai privati in un regime di non attività e ozio. Colleghi, considerate che al momento gli SPRAR danno lavoro a circa 12.000 persone e permettono di redistribuire la pressione dell'accoglienza straniera. Certo, la situazione non era ottimale e, infatti, avevamo un progetto per migliorarli. Già dal 2014 esiste infatti - e si sarebbe dovuto incentivare - un programma di accoglienza diffusa, denominato «Tre su mille», che prevede l'inserimento di 3 immigrati ogni 1.000 cittadini italiani, su base volontaria per i Comuni che ne fanno richiesta.

Inoltre, l'accoglienza regolarizzata degli immigrati è il miglior modo di aiutarli a casa loro, perché questi ragazzi inviano in Africa e nel Terzo mondo molti più soldi di quanto l'Europa faccia con gli aiuti internazionali. È questa l'azione che nel tempo, finalmente, potrà produrre una diminuzione dei flussi. Illustri professori dell'Università cattolica di Lovanio (UCL) hanno criticato il provvedimento,

così come l'ANCI e l'UPI e tante diverse grandi città come Torino e Bologna, che ne chiedono la sospensione, al pari di giuristi come Carlassare, Montanari e Zagrebelsky.

Anche la parte riguardante la sicurezza non vede molti di noi concordi. La scorsa legislatura ci vide, come MoVimento 5 Stelle, opporci con grande forza in questa stessa Aula al cosiddetto decreto Minniti-Orlando. Tale provvedimento andava nella stessa direzione di quello in esame, con il DASPO, la criminalizzazione e un vero e proprio Stato di polizia. Tuttavia, la polizia non può sostituirsi agli obblighi dello Stato.

Voto no a questo provvedimento, ma continuo a dare fiducia a questo Esecutivo per le tante aspettative della maggioranza del Paese, che chiede con ansietà e speranza una diversa legge di stabilità, una manovra espansiva, il reddito di cittadinanza e operazioni per l'ambiente. Per questo motivo, non potendo fare dei distinguo, non parteciperò al voto sulla fiducia. *(Applausi dei senatori De Falco e Fattori).*

[LA RUSSA](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LA RUSSA (Fdl). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dissenso perché con questa modalità tecnica posso prendere la parola anche perché effettivamente non ho ancora digerito fino in fondo alcuni comportamenti della maggioranza che hanno messo a dura prova il nostro desiderio di votare comunque a favore di un cambio di passo che - ne do atto - è presente nel provvedimento. Tuttavia, ci sono alcuni atteggiamenti che proprio non riesco a digerire. Poi magari mi asterrò dal voto, come il resto dei senatori del mio Gruppo, ma tecnicamente voglio almeno colmare un vuoto.

PRESIDENTE. Presidente La Russa, lei sta intervenendo in dichiarazione in dissenso.

LA RUSSA (Fdl). Sono in dissenso, ma mi riservo il diritto di cambiare idea.

PRESIDENTE. Però non è un contenuto; è la dichiarazione di voto che deve essere in dissenso.

LA RUSSA (Fdl). Mi riservo il diritto di cambiare idea.

Voglio soprattutto colmare un vuoto, approfittando della presenza del ministro Salvini, a proposito di un emendamento bocciato dalla maggioranza - ed è il motivo che mi induce a essere molto dubbioso se astenermi o no - che riguarda l'operazione Strade sicure. Tale operazione che fu istituita durante l'ultimo Governo Berlusconi, si chiama così perché, accanto al tradizionale controllo dei siti sensibili, inseriva appunto la possibilità di rendere sicure le strade attraverso il pattugliamento e la perlustrazione di due uomini, uno delle Forze armate e uno delle Forze dell'ordine.

La sinistra ha sempre contestato questo meccanismo e ha conservato, *obtorto collo*, almeno il controllo nei siti sensibili. Ma ha detto: «No, noi i pattugliamenti non li vogliamo». Insieme a me ha protestato contro questo atteggiamento Forza Italia e hanno protestato Salvini e la Lega; ha protestato Maroni che, con me, volle questa procedura.

Ebbene, nel provvedimento in questione, il Governo e la maggioranza conservano sì il controllo dei siti, ma eliminano, esattamente come ha fatto la sinistra, la possibilità che i nostri cittadini abbiamo un *plus* di sicurezza attraverso il pattugliamento e la perlustrazione nelle vie delle città più insicure. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).* Ecco, è questo che mi ha reso particolarmente difficile il voto. Poi cambierò idea da qui a pochi minuti e voterò come il Gruppo.

VERDUCCI (PD). Buffone!

LA RUSSA (Fdl). Stai zitto. Guarda che qui di buffoni ne ho visti diversi.

PRESIDENTE. Presidente La Russa, il suo Gruppo ha dichiarato che si asterrà, quindi lei deve comunque avere un atteggiamento diverso nella dichiarazione di voto, altrimenti non è in dissenso. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

LA RUSSA (Fdl). L'atteggiamento può essere diverso e lo è, difatti.

PRESIDENTE. No, è la votazione che deve essere diversa, non il contenuto del suo intervento. Quindi la prego, altrimenti non ha conquistato tre minuti in più.

LA RUSSA (Fdl). Me lo dirà dopo che avrà guardato i precedenti. Me lo dirà dopo. *(Commenti dal Gruppo PD).* Intanto a me premeva sottolineare e colmare questa lacuna.

VERDUCCI (PD). È una pagliacciata!

LA RUSSA (Fdl). Il ministro Salvini credo che abbia ascoltato.

VERDUCCI (PD). È una pagliacciata!

PRESIDENTE. Per cortesia, concluda.

LA RUSSA (Fdl). Certamente, signor Presidente, ma ho avuto diverse interruzioni.

Pertanto, credo che questo provvedimento, che pure è un passo in avanti, poteva essere decisamente migliore e non essere frutto di una mediazione al ribasso come quella che abbiamo visto anche attraverso gli ultimi interventi. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP)*.

**Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto studenti e docenti dell'Istituto tecnico statale «Vincenzo Arangio-Ruiz» di Roma. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 840  
e della questione di fiducia (ore 11,09)**

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

***Votazione nominale con appello***

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Bongiorno, Stefani, Toninelli, Centinaio, Salvini, Barachini, L'Abbate, Mallegni e Bossi Umberto.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

*(I predetti senatori rispondono all'appello)*.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Mininno)*.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mininno.

*(Il senatore Segretario Castaldi e, successivamente, il senatore Segretario Durnwalder fanno l'appello)*.

*Rispondono sì i senatori:*

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Angrisani, Arrigoni, Auddino, Augussori

Bagnai, Barbaro, Bergesio, Bonfrisco, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Briziarelli, Bruzzone, Buccarella

Calderoli, Campagna, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Cario, Casolati, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Centinaio, Ciampolillo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli D'Angelo, De Bonis, De Lucia, De Vecchis, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago

Endrizzi, Evangelista

Faggi, Fede, Fenu, Ferrara, Ferrero, Floridia, Fregolent, Fusco

Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Giroto, Granato, Grassi, Guidolin

Iwobi

L'Abbate, Lannutti, Lanzi, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lucidi, Lupo

Maiorino, Mantovani, Marilotti, Marin, Marinello, Marti, Matrisciano, Mautone, Merlo, Mininno, Mollame, Montani, Montevicchi, Moronese, Morra

Naturale, Nisini, Nocerino

Ortis, Ortolani, Ostellari

Pacifico, Paragone, Patuanelli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pellegrini Marco, Pepe, Pergreffi, Perilli, Pesco, Petrocelli, Pianasso, Piarulli, Pillon, Pirovano, Pirro, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro,

Pittoni, Pizzol, Presutto, Pucciarelli, Puglia

Quarto

Riccardi, Ricciardi, Ripamonti, Rivolta, Romagnoli, Romano, Romeo, Rufa, Russo

Salvini, Santangelo, Santillo, Saponara, Saviane, Sbrana, Sileri, Siri, Solinas, Stefani

Taverna, Tesei, Toninelli, Tosato, Trentacoste, Turco

Urraro

Vaccaro, Vallardi, Vanin, Vescovi, Vono

Zuliani.

*Rispondono no i senatori:*

Alfieri, Astorre

Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bonino, Bressa

Casini, Cattaneo, Cerno, Collina, Cucca

D'Alfonso, D'Arienzo, De Petris, Durnwalder

Errani

Faraone, Fedeli, Ferrari, Ferrazzi

Garavini, Giacobbe, Ginetti, Grasso, Grimani

Iori

Laforgia, Lanièce, Laus

Magorno, Malpezzi, Manca, Marcucci, Margiotta, Marino, Messina Assuntela, Mirabelli, Misiani

Nannicini, Nencini

Parrini, Patriarca, Pinotti

Rampi, Richetti, Rojc, Rossomando

Sbrollini, Stefano, Steger, Sudano

Taricco

Unterberger

Valente, Verducci

Zanda.

*Si astengono i senatori:*

Balboni, Bertacco, Ciriani, de Bertoldi, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Marsilio, Martelli, Monti, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini.

*(I senatori Aimi, Alderisi, Barachini, Berardi, Bernini, Berutti, Biasotti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Pichetto Fratin, Quagliariello, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali dichiarano di non partecipare al voto).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	288
Senatori votanti	241
Maggioranza	112
Favorevoli	163
Contrari	59
Astenuti	19

**Il Senato approva.** *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 113.



**Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:**

**(690) PATUANELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario**

**(494) URSO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori**

*(Relazione orale) (ore 12,20)*

**Approvazione del disegno di legge n. 690**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 690 e 494.

Il relatore, senatore Di Piazza, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**DI PIAZZA, relatore.** Signor Presidente, senatrici, senatori, membri del Governo, l'istituzione della Commissione di vigilanza sul sistema bancario è necessaria per dare adeguata e compiuta attuazione ai principi sanciti dalla nostra Carta fondamentale all'articolo 47, secondo cui «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Questa tutela costituzionale del risparmio è stata voluta dai Padri costituenti perché in Italia il risparmio è stato sempre considerato una virtù civile. L'idea era ed è che l'intera comunità guadagna se quella virtù è diffusa. Questo è quanto ci hanno insegnato i nostri nonni e i nostri genitori. Il risparmio è, dunque, una virtù. L'attitudine a risparmiare va incoraggiata e tutelata.

Luigi Einaudi, primo governatore della Banca d'Italia del dopoguerra, anch'egli componente dell'Assemblea costituente, ribadiva in vari modi che addossare al contribuente le perdite di un dissesto bancario è azione moralmente riprovevole ed economicamente errata. Lo Stato è tenuto sempre a servire gli interessi pubblici, mai quelli privati, perché così facendo finirebbe per danneggiare lo stesso bene pubblico.

La Costituzione italiana, attraverso l'articolo 47, ci ha voluto dare un insegnamento chiaro: il risparmio è garanzia di sovranità. Anche il Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata mondiale del risparmio dello scorso 31 ottobre, ha voluto ribadire che i risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso è condizione essenziale dell'esercizio dell'effettiva sovranità del Paese.

È grazie alla cultura del risparmio che al 30 giugno 2018, da dati di Banca d'Italia, la raccolta complessiva diretta e indiretta degli italiani ammonta a 3.915 miliardi di euro, mentre il debito privato delle famiglie consumatrici italiane è di 536 miliardi di euro. Da una recente indagine dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (ACRI), realizzata in occasione della Giornata del risparmio, risulta che il desiderio di risparmiare è molto forte e riguarda l'86 per cento dei cittadini. Più dell'80 per cento degli italiani ritiene che il risparmio sia utile per lo sviluppo sociale e civile del Paese e sono sempre di più coloro che, quando risparmiano, percepiscono di fare, oltre ai propri interessi, anche quelli del Paese. Ciò è possibile perché il popolo italiano è uno dei popoli più virtuosi del mondo. Ecco perché in Italia il risparmio è sovrano ed è tutelato dalla Costituzione.

Fino alla fine degli anni Ottanta la natura imprenditoriale delle banche italiane, così come risultava dalla legge bancaria del 1936, era in prevalenza a cornice pubblicistica. Le banche italiane erano per oltre il 70 per cento pubbliche. L'intermediazione creditizia si configurava sostanzialmente come un mercato amministrato. Il concetto di banca coincideva con quello di un produttore di credito a breve termine e separatamente, tramite le sezioni speciali, di credito a medio e lungo termine. La Banca d'Italia svolgeva il ruolo di custode e di arbitro supremo di un modello di specializzazione che comportava l'assegnazione a ogni singola banca di spazi e ambiti operativi protetti e non contendibili.

Con la globalizzazione dei mercati le banche hanno subito una profonda trasformazione. Negli Stati Uniti la *deregulation* reaganiana ha condotto alla definitiva affermazione del principio che la banca commerciale potesse esercitare congiuntamente l'intermediazione creditizia e quella mobiliare.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,22)**

(Segue DI PIAZZA, relatore). Anche in Italia, a inizio degli anni Novanta, si è affermato il modello di banca universale come impostazione organizzativa di riferimento. L'effetto è stato di allargare l'operatività della banca, tradizionalmente identificata con la raccolta del risparmio, su strumenti del mercato mobiliare e il progressivo venir meno della barriera di separazione tra banche commerciali (raccolgono depositi ed emettono prestiti) e banche d'affari (si occupano invece della compravendita dei titoli); barriera che venne definitivamente a cadere nel 1999, durante la presidenza Clinton, con la legge sulla modernizzazione finanziaria, che rendeva possibile la fusione tra i due tipi di banca. Sorsero in tal modo enormi *holding* finanziarie «*too big to fail*» (troppo grandi per poter fallire), le quali potevano esporre i depositi dei risparmiatori ai rischi del gioco della finanza. Aggiungiamo a quest'ultimo anche gli interessi delle agenzie di *rating* che sovrastimarono i titoli spazzatura e si visse, fino al 2007, un decennio di *boom* economico di cui si avvantaggiarono la finanza speculativa e diverse banche amministrate da cattivi banchieri.

La crisi investì il resto del mondo, perché tante banche si ritrovarono con una gran massa dei cosiddetti titoli salsiccia. Ovviamente la crisi finanziaria investì anche l'Italia, anche se, ad onor del vero, le banche italiane non erano avvelenate, se non in misura contenuta, da titoli tossici: il vero problema della malafinanza in Italia non sono le banche, ma i cattivi banchieri. Le banche ci sono sempre state. Le prime banche sorsero in Italia grazie ai Francescani che, nel XV secolo, per arginare il fenomeno dell'usura, fondarono i primi "Monti di pietà". Oggi le banche hanno una funzione un po' diversa, ma le finalità sono le stesse.

L'articolo 10 del Testo unico bancario che disciplina l'attività delle banche definisce la banca come «l'esercizio congiunto dell'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'attività di concessione del credito». Scriveva Raffaele Mattioli: «La Banca è un'impresa *sui generis*, che porta un'enorme responsabilità sulle sue spalle. Le sue cautele non sono mai troppe, i suoi errori sono sempre troppo gravi. La sua azione deve essere audace e cauta insieme, legata alla realtà di oggi, ma in armonia con la prevedibile realtà di domani». Mattioli fa riferimento soprattutto alle qualità etiche che deve avere un banchiere.

In Italia abbiamo tante banche con banchieri virtuosi. Vi è il sistema delle BCC: 278 banche con 4.246 sportelli presenti in 101 Province e 2.646 Comuni che utilizzano l'82 per cento della raccolta della clientela per finanziare le piccole e medie imprese e le famiglie nei propri territori. Vi è il sistema delle banche etiche, disciplinate dall'articolo 111-*bis* del Testo unico bancario. Vi sono poi le banche gestite da banchieri illuminati che hanno istituito, all'interno del proprio istituto di credito, sezioni dedicate a finanziare settori civili come il terzo settore.

Purtroppo, però, ci sono anche banchieri disonesti che hanno usato la finanza con scopi esclusivamente speculativi o di tornaconto personale. I fatti accaduti alla Cassa di risparmio di Ferrara, alla Banca delle Marche, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, alla Società cooperativa e Cassa di risparmio di Chieti, alla Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca ne sono una prova.

Per questo motivo, nel corso della XVII legislatura, il sistema bancario è stato oggetto di diversi interventi. Il legislatore, anche mediante provvedimenti d'urgenza, ha in primo luogo fronteggiato le difficoltà delle banche italiane: gli istituti bancari nazionali, a seguito della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, presentavano infatti ingenti quantità di crediti deteriorati (cosiddetti NPL) di cui si è inteso agevolare lo smaltimento.

È inoltre proseguita l'attività di recepimento della disciplina europea in materia bancaria e creditizia, soprattutto alla luce del nuovo quadro dell'Unione bancaria e della gestione delle crisi. Parallelamente, è stato avviato un complessivo processo di riforma del sistema bancario nazionale, che ha riguardato le banche popolari, le fondazioni bancarie e infine le banche di credito cooperativo.

Nel finire della legislatura è stata anche istituita una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, che ha concluso i propri lavori alla fine di gennaio 2018.

Appare con tutta evidenza che le soluzioni normative siano risultate inadeguate e insufficienti a garantire una piena tutela del risparmio dei cittadini, in linea con i principi costituzionali sanciti dall'articolo 47.

Risulta quindi doverosa l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema

bancario e finanziario italiano che abbia il compito, in primo luogo, di tutelare il risparmio degli italiani ed evitare il profilarsi della cattiva finanza. La sfida è conservare ciò che c'è di buono nella finanza riducendo i rischi a cui ci possono esporre comportamenti poco corretti.

Per tale motivo, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha svolto l'esame in sede redigente riguardo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Il disegno di legge istituisce, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Le attività e i risultati dell'inchiesta sono presentati annualmente alle Camere attraverso una relazione che potrà contenere anche proposte di modifica al pertinente quadro normativo. Sono ammesse inoltre relazioni di minoranza.

La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti dell'Assemblea in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari.

I componenti della Commissione dovranno dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver precedentemente svolto incarichi di amministrazione o controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.

Quanto alle competenze, i compiti della Commissione d'inchiesta sono specificati in dettaglio dall'articolo 3 del disegno di legge, che saranno analizzati più direttamente nel dibattito, ma ne voglio citare solamente alcuni: istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari; analizzare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza; analizzare le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza; verificare la condizione del risparmio in Italia; analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze; analizzare la gestione degli enti creditizi e imprese di investimento; verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse al fine delle valutazioni.

Spetterà adesso a noi parlamentari adoperarci per far emergere sempre di più una finanza etica che sia finalizzata prevalentemente al sostegno dell'economia reale di famiglie e imprese.

Presidente, la conclusione del mio intervento la prendo in prestito dal poeta indiano Tagore, che è stato uno dei primi premi Nobel della letteratura del secolo scorso: «Quando tramonta il sole non piangere, perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Gaetano Salvemini» di Sorrento, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

#### **Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge**

**nn. 690 e 494 (ore 12,34)**

**PRESIDENTE.** Colleghi, per organizzare i nostri lavori, poiché abbiamo all'ordine del giorno due provvedimenti provenienti dalla sede redigente, se l'Assemblea concorda, procederei a un esame in sequenza dei due provvedimenti, in modo tale che, orientativamente, intorno alle ore 15 le varie Commissioni possano avere la serenità e la tranquillità di procedere con i loro lavori.

Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 690, nel testo formulato dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

**LUCIDI (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** No, senatore. La sede redigente non prevede le dichiarazioni di voto sui singoli articoli. C'è stata una valutazione, che è stata sottoposta a un'analisi, e, alla luce di quanto accaduto nella fase di formazione del nuovo Regolamento, sono previsti gli interventi del relatore e quello del Governo e le dichiarazioni di voto solamente in occasione del voto finale.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.



**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, annunciando il nostro voto ovviamente a favore, voglio aggiungere pochissime considerazioni.

Si tratta di continuare un lavoro avviato nella precedente legislatura; di fare chiarezza sulle responsabilità e sui fenomeni gravi verificatisi in alcuni istituti di credito; di ragionare se siano necessarie nuove norme per assicurare la trasparenza e tutelare i risparmiatori dal punto di vista dell'informazione, della conoscenza e degli strumenti a tutela del risparmio.

Aggiungo, in conclusione, che spero che questa Commissione ci aiuti a uscire dalla retorica astratta dei buoni e dei cattivi e ci consenta di studiare nuove forme normative, che assicurino il risparmio dei cittadini italiani. (*Applausi del senatore La Forgia*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Errani, la ringrazio anche per la sintesi che mi auguro ispiri gli altri colleghi che interverranno.

[URSO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, il mio Gruppo è pienamente soddisfatto del risultato raggiunto, che abbiamo fortemente voluto, dato che siamo stati i presentatori del primo disegno di legge che in questa legislatura e presso il Senato della Repubblica ha chiesto l'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta per completare il lavoro svolto alla fine della scorsa legislatura.

Siamo soddisfatti - ancorché i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che hanno poi presentato la loro proposta di legge, hanno voluto segnare la loro bandiera - perché nei lavori in Commissione si è fatto un buon lavoro e il testo finale è stato unanimemente condiviso. A noi interessava la sostanza e siamo riusciti a raggiungerla laddove ritenevamo fosse importante e laddove oggi nella Commissione, così come è stata istituita, consente di fare anche un lavoro preparatorio per l'attività legislativa.

Ci siamo battuti affinché la Commissione non fosse un ennesimo tribunale del popolo. Ci sono i tribunali dei popoli fortunatamente in democrazia, ma si esprimono con il voto e nelle urne al momento delle elezioni. In questo caso ci siamo battuti affinché la Commissione fosse un luogo in cui accertare le responsabilità e ciò che non è andato, ma anche e soprattutto dove individuare gli strumenti legislativi affinché già in questa legislatura si possa intervenire.

L'articolo 1 è stato infatti modificato inserendo una relazione annuale al Parlamento per consentire ad esso, nella sua compiutezza, di vedere quali modifiche si possano apportare nel quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta della Commissione. Questa innovazione con cui abbiamo contraddistinto la nostra attività è assolutamente importante, perché dà il senso di quello che ci proponiamo di fare. Vogliamo fare della Commissione lo strumento di analisi affinché poi il Parlamento possa apporre i

rimedi legislativi, così come il Governo nella sua attività all'interno dell'Unione europea.

Sono state inoltre recepite altre nostre proposte, che noi riteniamo molto importanti e che erano contenute nel nostro disegno di legge originario. Mi riferisco - ad esempio - a quelle che riguardano l'indagine da realizzare sulle agenzie di *rating* e sulla loro attività, tanto più importante con il dibattito nato nelle ultime settimane - e non poteva essere altrimenti - sulle valutazioni delle agenzie di *rating* di origine statunitense su *rating* delle banche e dei Paesi anche europei.

Ciò vale altresì per l'attività che la Commissione dovrà svolgere sul debito sovrano, sulle fondazioni bancarie e sulle loro attività nelle realtà locali, sui derivati e sull'utilizzo che dei derivati si è fatto e hanno fatto anche istituzioni pubbliche, così come sui crediti deteriorati.

Questi argomenti e obiettivi che riteniamo importanti, con il positivo lavoro svolto insieme in Commissione - di cui ringrazio il presidente Bagnai, il relatore Di Piazza e per quanto ci riguarda il nostro rappresentante, senatore Andrea De Bertoldi - sono inseriti nel testo finale che abbiamo condiviso e scritto in tale sede. Su alcuni di questi abbiamo presentato anche dei disegni di legge, per esempio sui crediti deteriorati, che riteniamo molto importanti per consentire a centinaia di migliaia di persone e di imprese di riscattarli, così da poter tornare in *bonus*. Invitiamo la Commissione, il Parlamento e anche il Governo, qualora volesse fare una propria iniziativa, a intervenire in questo contesto.

È rimasto un neo, lo dico al Presidente della Commissione e al relatore: non è stata inserita nel testo una proposta con cui chiedevamo di indagare anche sui fondi speculativi che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi. Questa proposta di indagare sui fondi speculativi che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi, che noi ritenevamo sensata, tanto più con l'altalena dello *spread* che il nostro Paese deve affrontare, è stata esclusa dal testo finale. Non vorrei che ciò sia dovuto al timore di nascondere qualche altarino. Non vorremmo che questa maggioranza avesse ancora qualche altarino da celare.

A tal proposito peraltro - lo dico al Governo - vi è già un'attività in corso, vi è qualche provvedimento inserito nella manovra economica. È di pochi giorni fa la notizia di stampa che domani il vice *premier* Di Maio riceverà una delegazione delle associazioni delle vittime delle banche e non si può predicare bene e razzolare male: queste associazioni sostengono che quanto è stato inserito nella manovra economica a loro riguardo non era quello che il Governo e la maggioranza 5 Stelle avevano promesso e contrattato in campagna elettorale. Denunciano che si tratta sostanzialmente di una truffa, elettorale in questo caso, che hanno subito. Parliamo di 450.000 risparmiatori e obbligazionisti, per i quali è sì aumentato quel poco che era stato concesso dal Governo Gentiloni Silveri, ma con dei limiti che sostanzialmente ritengono rendano il provvedimento assolutamente insufficiente a riparare il danno subito. Domani il vice *premier* li riceverà e mi auguro dia loro sufficienti spiegazioni rispetto a quanto è scritto nel contratto di Governo e a quanto i 5 Stelle (e non soltanto) avevano promesso in campagna elettorale. Che le vittime, cioè i truffati dalle banche, diventino o si sentano vittime e truffati dal Governo al primo atto che li riguarda mi sembra davvero emblematico.

La seconda cosa che vorrei sottolineare è quella apparsa oggi su quello che era il giornale governativo per eccellenza (dico che era, evidentemente), cioè su «Il fatto quotidiano». Stamattina - credo che i parlamentari 5 Stelle lo abbiano letto e mi rivolgo a loro perché è il quotidiano di riferimento - il giornale titola: «Banche, i rimborsi ai truffati "salvano" Bankitalia & Consob» o meglio, in maniera specifica, si parla di truffati dalle banche, sostenendo che è intervenuta una manina in un codicillo alla norma, che difatti, in qualche misura, protegge i responsabili da eventuali azioni legali. Evidenzio questo perché la Commissione dovrà analizzare e proporre al Parlamento le soluzioni e non vorremmo che, nel frattempo, il Governo facesse altra cosa rispetto a quello che la Commissione si accinge a fare e il Parlamento a risolvere, cioè a essere un Governo che, di manina in manina, prosegue l'attività precedente.

Comunque, in conclusione, noi abbiamo svolto un lavoro propositivo e lo faremo sempre, perché al Paese serve porre fine a una situazione di fatto in cui le banche italiane, che sono deboli con i forti, sono arroganti con i deboli.

A noi servono banche forti e solide, autorità di vigilanza efficaci ed autorevoli, regole compatibili con

il nostro sistema sociale, finanziario e produttivo, azionisti consapevoli, risparmiatori tutelati e quindi fiduciosi, soprattutto oggi che c'è bisogno del risparmio e degli investimenti dei risparmiatori anche nei titoli di Stato. Per questo abbiamo votato a favore e abbiamo contribuito in Commissione al disegno di legge al nostro esame, per questo voteremo a favore oggi e saremo vigili nella tutela del risparmio, che è la fonte della ricchezza degli italiani. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[D'ALFONSO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, desidero ringraziare i colleghi che sono intervenuti prima di me, poiché, come in Commissione, siamo riusciti a mettere in evidenza quanto questa Commissione d'inchiesta possa aggiungere rispetto al lavoro della passata legislatura e quanto essa debba darsi delle regole di condotta, per non essere una Commissione solo a trazione politica, ma una Commissione d'inchiesta, che deve sapere anche produrre proposte. Non siamo all'anno zero, dal punto di vista del lavoro conoscitivo speditivo, che è entrato nel merito delle questioni, anche quelle patologiche, tanto che nella passata legislatura abbiamo messo sul tavolo e in campo due attività di indagine conoscitiva, una nel 2015 e una nel 2016, e poi un'attività di inchiesta, in capo ad una Commissione dedicata, che ha messo in evidenza quali sono stati i limiti riguardanti la normazione riferita al risparmio, alla tutela del credito e agli organi di vigilanza, che hanno questa competenza quanto al risparmio e al credito.

Dobbiamo però stare attenti, come ho detto anche in Commissione quando abbiamo fatto il lavoro da redigenti, articolo per articolo: dobbiamo evitare che anche questo argomento venga divorato e deglutito dalla propaganda. Dobbiamo fare in modo che la Commissione non sia un obolo alla propaganda, ma svolga un'attività funzionale all'attività normativa, di cui il sistema Paese, l'economia, i cittadini - starei per dire anche l'assetto internazionale - hanno bisogno e necessità.

Dobbiamo fare in modo che la durata lunga della vita di questa Commissione non sia la durata lunga di una Commissione patibolo, tant'è che, durante l'esame in Commissione, non da soli, abbiamo proposto che la sua durata fosse di tre anni, per fare in modo che la parte restante del tempo fosse dedicata ad un lavoro da officina e da cantiere, che affrontasse davvero nella giusta direzione il vuoto, quanto alle norme che presidiano i diritti, perché anche coloro i quali vogliono comportarsi correttamente hanno bisogno di norme che facciano sì che, davanti ad un comportamento scorretto, ci sia la sanzione.

Ci siamo trovati documentalmente con l'ottimo lavoro fatto dal collega Marino, quando ha condotto sia l'attività conoscitiva, sia, per la parte che lo ha riguardato, l'attività di inchiesta, laddove ha saputo inquadrare i vuoti della normativa anche europea, che tornano, rispetto all'attività di questa Commissione nascita, così come quando ha saputo inquadrare il fatto che ci dovesse essere una procura dedicata rispetto alla fattispecie di reato, come è venuto fuori dal lavoro delle procure ed è venuto anche in evidenza dal lavoro della Commissione d'inchiesta. C'è bisogno di mettere mano anche al diritto penale dell'economia, per precisare le nuove fattispecie ma anche i giudici naturali competenti per territorio.

Ma perché siamo così interessati a fare in modo che la Commissione non sia una Commissione obolo e patibolo, ma una Commissione funzione, cantiere e officina? Perché stiamo parlando di un bene, il risparmio, che, come è già stato detto, vale molto dal punto di vista economico: ammonta infatti a 5.000 miliardi delle vecchie lire la consistenza del risparmio degli italiani. E, se mi permettete, farei anche una connessione con l'altro bene degli italiani nel loro essere persone fisiche, che hanno come proprio patrimonio il patrimonio immobiliare privato, che cuba altri 4.000 miliardi di vecchie lire, che possono avere anche un passaggio di valore da risparmio se trasformano la propria natura. Quindi abbiamo una consistenza molto importante, che addirittura ci fa dire che la sanezza della nostra economia molto dipende dalla consistenza dei risparmi degli italiani. Anche la Carta costituzionale ha cristallizzato questo ed è per questo che noi dobbiamo mettere mano alle norme, per evitare che si ripetano i fatti che sono accaduti.

Noi non siamo dei fotografi della realtà che accade. Noi dobbiamo essere dei cambiatori della realtà sbagliata che è intervenuta, per evitare il patimento dei risparmiatori, rispetto ai quali, per esempio, la legislatura precedente ha previsto il circuito istituto-norma-risorsa finanziaria, certo non capiente per intero, ma comunque quel tipo di procedimento andava attivato per risarcire i risparmiatori. E anche lì,

si è voluto far passare inutilmente il tempo, per ragioni di appartenenza politica, perché troppe volte si vuole fare più uno per la propria parte politica, organizzando l'affanno alla comunità, agli italiani e alla collettività, solo perché magari quell'intuizione precedente era di coloro i quali prima hanno avuto responsabilità di Governo.

Noi dobbiamo fare in modo che questa Commissione produca, per esempio per quanto riguarda l'obbligo di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob, affinché ci sia una continuità di informazioni di qualità, senza gelosia e senza dispettosità. Noi dobbiamo fare in modo, per esempio, che le fondazioni bancarie, nel rispetto che dobbiamo anche per sentenza costituzionale, diano luogo a una condotta che aiuti la vita della comunità e anche le libertà comunitarie. Però, sulle fondazioni bancarie, noi abbiamo stabilito una riserva di norma nella missione della Commissione, per fare in modo che nel futuro non ci siano sorprese. Abbiamo stabilito, nel dibattito parlamentare e anche nella norma riferita alla vita della Commissione, che i crediti deteriorati non possono essere affidati al paese degli ombrelli; c'è bisogno di un soggetto che si faccia carico di affrontare il tema dei crediti deteriorati e c'è bisogno anche di ridialogare, per fare in modo che nasca una potenza ulteriore di premura normativa con l'Europa. C'è bisogno di creare, per quanto riguarda l'attività di coloro i quali assumono funzione di *board* e di vertice nelle realtà bancarie che amministrano il nostro risparmio, delle regole di ingaggio e di accesso che siano molto rigorose, che non solo escludano il conflitto di interesse, ma che verifichino anche la competenza come regola di accesso.

Tutto questo si può fare, sapendo però che la Commissione di inchiesta non nasce per prendere a sé la funzione dell'organismo giudiziario, che l'ordinamento italiano ha stabilito per altri. La Commissione di inchiesta speditivamente, con il potere dell'autorità giudiziaria, prende le informazioni e gli elementi per dare luogo a una modifica delle norme. È questo che noi vogliamo fare, che si dia per certo nel lavoro della Commissione. Saremo i guardiani di questa funzione cantiere, per evitare che diventi una Commissione patibolo che tutto versa sul tavolo della lotta politica e della propaganda. Votiamo a favore, come favorevolmente abbiamo istruito anche la vita dell'attività istruttoria in Commissione. Per questo il Gruppo del PD assume posizione favorevole e dichiara il proprio "sì" nel voto sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, noi riteniamo opportuno e utile che il Parlamento si doti, anche in questa legislatura, di una Commissione sulle banche, una Commissione che non deve svolgere un'azione di supplenza al lavoro della magistratura, ma che deve aiutare il Parlamento a riflettere sulla legislazione vigente.

Il primo punto deve riguardare la capacità degli organi di vigilanza di svolgere correttamente e tempestivamente la funzione cui sono chiamati. Tutti e sette i casi di crisi bancaria affrontati dalla precedente Commissione hanno accertato un controllo non efficiente degli istituti preposti.

Il secondo punto è monitorare le trasformazioni del settore, con l'obiettivo di salvaguardare i principi di concorrenza alla base del mercato unico. Si tratta di un discorso che riguarda l'evoluzione del progetto di unione bancaria, ma anche la riforma del sistema di credito cooperativo. Per quest'ultimo, ogni intervento volto a rendere più efficiente e sicuro il sistema non può in alcun modo alterare la missione fondante delle banche di credito cooperativo e delle casse di risparmio, che è quella di strumento di supporto e crescita dei territori di cui sono espressione.

Allo stesso tempo, è importante che la Commissione affronti, sempre in un'ottica di supporto al lavoro che attiene all'intero Parlamento, il discorso della gestione delle attività deteriorate.

Così come bisogna lavorare su un altro *vulnus*: il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli tra autorità di vigilanza e banche vigilate. La solidità del sistema bancario, la tutela e la trasparenza nei confronti dei risparmiatori e dei piccoli investitori, la *governance* degli istituti di credito, il rispetto dei principi del libero mercato e le modalità di erogazione del credito sono temi tutti centrali, cui è importante che il legislatore dedichi un'attenzione alta e puntuale. Da qui passano non solo la tenuta del nostro quadro macroeconomico, ma anche la fiducia degli imprenditori e dei cittadini, quella fiducia che è precondizione di qualsiasi politica della crescita e dello sviluppo. Per questo, ben venga l'istituenda

Commissione, con l'auspicio che sappia lavorare con intelligenza, in una logica propositiva e di miglioramento complessivo degli strumenti normativi per il settore.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in esame.

[SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario si era già costituita nella precedente legislatura. Il tempo di durata è stato limitato, per la scadenza naturale della legislatura stessa.

Pertanto, riteniamo opportuno che si costituisca una nuova Commissione, che non avrà scopi di indagine punitiva su ciò che è avvenuto. L'indagine ed eventuali condanne nei confronti di chi - colpevolmente e/o dolosamente - ha causato il collasso di tante banche italiane spetta alla magistratura, che auspichiamo faccia chiarezza individuando responsabilità e colpe, con i relativi provvedimenti giudiziari.

Spetta alla Commissione studiare e analizzare ciò che è avvenuto negli ultimi anni per essere in grado di portare poi in Aula quei provvedimenti che serviranno a regolamentare il sistema bancario, dando sicurezza ai risparmiatori e fiducia alle attività produttive sane che necessitano di capitali per svolgere la propria attività.

Mi sia consentita una piccola analisi di quanto accaduto negli ultimi anni. La crisi che colpisce l'Italia dal 2007 è di carattere finanziario e non economico. Porto all'attenzione dei colleghi una mia esperienza personale. Anni fa, noi imprenditori avevamo rapporti con piccole banche locali molto identitarie. Nel mio territorio, avevo a che fare con la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, la Banca cattolica del Veneto, la Banca del Friuli e la Banca popolare della Provincia di Belluno, ciascuna delle quali era vista come un'istituzione solida, con a capo un direttore di filiale del posto, che conosceva tutti, dando sicurezza ai risparmiatori e fiducia alle attività commerciali e produttive che operavano nel territorio. A un certo punto, qualcuno ha detto che dimensioni piccole non potevano restare sul mercato, spingendo verso la fusione delle stesse. Inizialmente questo ha avuto effetti positivi, perché il valore delle azioni delle banche è salito, ma pochi anni dopo lo scenario è cambiato, sia per i risparmiatori, che per le aziende che chiedono capitali.

Nel giro di poco tempo siamo passati da una situazione in cui le attività commerciali vendevano persino rasoi e asciugacapelli a rate, e se decidevi di costruirti una casa, la banca era disposta a finanziarti l'intervento anche con il 110-120 per cento del necessario, ad una situazione in cui i risparmiatori si sono ritrovati con i risparmi intaccati dalle perdite. Ricordiamo i *bond* argentini, i *subprime*, gli NPL, i crediti deteriorati. Alle aziende che necessitavano di capitali si è iniziato a parlare di Basilea 1 e Basilea 2, e i capannoni e le case che concedevano in garanzia per le banche non avevano più alcun valore, diminuendo così il credito alle aziende.

Emblematiche del passaggio da una situazione all'altra sono state le scene degli impiegati della Lehman Brothers che uscivano con gli scatoloni in mano dai loro uffici. Si diceva, per quelle banche, che erano troppo grandi per fallire: *too big to fail*; invece, da quegli episodi è partito l'effetto domino che ha sconvolto tutta l'economia mondiale, compresa la nostra. Analisi e studi per capire che cosa è successo, sia a livello macroeconomico che a livello locale, sono fondamentali. L'attività della Commissione sarà quindi propedeutica a una serie di norme che tornino a assicurare i risparmiatori e a dare possibilità alle nostre aziende di reperire il capitale per la loro attività.

Per questo motivo, noi della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione siamo favorevoli alla costituzione della Commissione. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[SCIASCIA](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (*FI-BP*). Signor Presidente, signori del Governo, gentili colleghi e colleghe, il provvedimento in esame, a lungo oggetto di valutazione da parte della 6a Commissione, ripropone la costituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sull'operato delle banche, anzi del sistema bancario nazionale nel suo complesso, quindi anche sull'operato dei soggetti tenuti al controllo, *rectius* vigilanza, del sistema e delle agenzie di *rating*. Rammento che la gestione di specifici istituti ha



comportato perdite rilevanti a carico degli azionisti e, fatto ancor più grave, dei correntisti, soggetti del tutto ignari delle linee di condotta, poi risultate negative, assunte dall'istituto.

La Commissione di cui si discute oggi è stata già costituita nella scorsa legislatura, ha iniziato ad operare il 27 settembre 2017 ed ha emesso una relazione finale in data 30 gennaio 2018 sulla base delle indagini effettuate nel breve periodo della sua esistenza.

Non mi soffermerò sull'esame specifico delle norme, limitandomi a due considerazioni. La prima è che l'istituzione della Commissione opererà per l'intera legislatura, avvalendosi anche della documentazione già acquisita dalla precedente Commissione. Il periodo di valenza, fino al termine legislatura, non ha rispecchiato le proposte emendative presentate dal Gruppo Forza Italia di limitare la durata ad un triennio, di modo che i lavori si concludessero sicuramente nell'arco della legislatura. Ci si augura ora che essa, una volta costituita, proceda spedita e termini il suo operato quanto prima possibile.

La seconda considerazione è che la Commissione, così come configurata, non dovrà aprire indagini sull'operato di singoli operatori, visto che sono già in essere indagini da parte della magistratura, sia sotto l'aspetto civile che sotto quello penale, ma dovrà far luce soprattutto sul perché il sistema bancario nazionale abbia subito un *trend* particolarmente negativo che, come già detto, non solo si è riversato su azionisti e correntisti, ma ha messo in cattiva luce il nostro sistema sul piano internazionale. *Mala gestio*, errori di sistema, leggerezze, crisi internazionale: a mio modesto avviso, per l'insieme delle cause ora indicato. Ma questo sarà il compito primario dell'istituenda Commissione. Concludendo, così come indicato in Commissione, di cui ringrazio tutti i componenti per l'impegno profuso, dichiaro che il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PARAGONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE (M5S). Signor Presidente, se io vi dicessi che il nostro mutuo è vegetariano? Mi potreste prendere per pazzo. Però è così: ci sono delle pubblicità che dicono che «Il nostro mutuo è vegetariano». Ce n'è un'altra, che è ancora più splendida: «Il mio mutuo ascolta Mozart». Posso mostrarlo (un tempo, quando andavo in televisione, facevo vedere in grafica queste pubblicità). Onestamente, è difficile capire il messaggio che si vuole mandare al cliente. Oppure, talvolta, è talmente chiaro che te lo dicono in maniera sfacciata, come in questo caso: «Rinunciare a un desiderio? Nemmeno per sogno». Sì, effettivamente, basta indebitarsi e allora tutti i desideri diventano possibili. Il sottinteso è: tutto è possibile, anche i desideri che non sono desideri, basta indebitarsi.

Il problema è che quando sei indebitato e non reggi più la mole del peso dell'indebitamento, diventi un cattivo cliente. Proviamo a ricordare gli studi classici: «cattivo» in latino richiama il concetto di *captivus*, che era il prigioniero. Quando tu sei un cattivo pagatore diventi prigioniero di un sistema malato, di un sistema che è avvelenato. Ecco perché non siamo molto lontani da quello che diceva Stiglitz: «*blame the victim*», colpevolizza la vittima. È colpa tua, perché ti sei indebitato troppo, sei andato ben oltre quello che ti potevi permettere. Ed ecco perché questo è, come diceva Stiglitz, il male del neoliberismo, è il male di un sistema finanziario che sta prendendo l'anima dei risparmiatori.

Cari colleghi, ci vogliono allora assolutamente chiarezza e trasparenza, quella chiarezza e quella trasparenza che per il MoVimento 5 Stelle sono imprescindibili e che sicuramente devono entrare dentro il cuore di questa Commissione, perché la Commissione deve pretendere chiarezza assoluta nel rapporto tra il sistema finanziario e i risparmiatori e certamente non si fa chiarezza con pubblicità dove, per esempio, i mutui ascoltano Mozart o addirittura con supermercati che diventano banche. Sì, perché l'altro giorno mi sono ritrovato l'offerta di un grande supermercato straniero che si propone come banca e ti propongono 9.000 euro, belli pronti e disponibili. Ho fatto una fotocopia in modo che possiate capire che questo inganno è alla portata di tutti.

Come dicevo, non è con l'inganno e non è con pubblicità dove i mutui ascoltano Mozart o i supermercati diventano banche, come le zucche si trasformano in carrozze, che si sconfigge quell'ignoranza finanziaria che, nello spirito del colpevolizzare la vittima, diventa la foglia di fico di maestri e furbini. Una comunicazione subdola e distorta alimenta l'ignoranza finanziaria. Ecco perché

il MoVimento non può accettare assolutamente una comunicazione subdola che intossica la vita dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ogni tanto mi piace citare i nonni, perché mio nonno aveva la terza elementare e non sapeva distinguere tra azioni e obbligazioni, però, come tutti i nonni, ha fatto ricco questo Paese grazie alla cultura del risparmio. Mio nonno era come tanti nostri nonni e si fidava della banca, perché la banca faceva la banca e non era diventata un centro vendita di prodotti finanziari e prodotti assicurativi. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Prodotti che, tra l'altro, sono diffusi con una incosciente logica, anzi illogica incoscienza, quel senso illogico che porta, appunto, l'indebitato moroso ad essere il cattivo e ad essere poi il *captivus*, cioè il prigioniero. Tanto più che poi, a fare l'esame dei cattivi, bisognerebbe rivedere alcune cosette: perché, per esempio, le truffe finanziarie non vengono raccontate come di dovere sui giornali, in televisione, dai telegiornali o dai *talk show*? Di che cosa hanno paura - per citare Guccini e il suo Cyrano - i «feroci conduttori di trasmissioni false»? Hanno paura che vengano chiuse? Ebbene, benvenuti nel club, mi verrebbe da dire: anche in Italia ci sono truffati che aspettano verità e giustizia, per esempio, per la manipolazione dei tassi Libor ed Euribor, per cui grandi banche sono state condannate. Attenzione, però: sono state condannate perché avevano manipolato quei tassi, ma tutti i risarcimenti attendono ancora una risposta. Così come ci sono risparmiatori che sono stati truffati perché certi meccanismi finanziari, male utilizzati da pessimi personaggi, diventano le armi del delitto perfetto per smontare i risparmi di gente perbene.

Il MoVimento 5 Stelle ha fatto la sua scelta: sta dalla parte di un sistema bancario che è sano e che quindi tutela il risparmio, così com'è scritto nella Costituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il controllo è il tema centrale e mi domando se ci volesse l'ennesimo scandalo per vedere le anomalie del mancato o insufficiente controllo da parte degli organi preposti. Il fenomeno delle porte girevoli non è soltanto quello che denunciavamo e richiamiamo, spesso anche qui in Aula, sulla commistione tra istituzioni e banche d'affari, da Barroso, ex Presidente della Commissione europea, a Saccomanni e Grilli, ex ministri; è anche un fenomeno che ha intossicato il sistema di relazioni, per esempio, nel caso delle banche venete.

Vi voglio leggere allora alcuni nomi che hanno fatto questo interscambio: Luigi Amore, che era stato il funzionario della vigilanza di Banca d'Italia e aveva firmato la verifica sulla Banca popolare di Vicenza, venne chiamato in Banca popolare di Vicenza come responsabile dell'*audit*; Andrea Monorchio, che per una lunga stagione è stato ragioniere generale dello Stato e diventerà primo consigliere della Banca popolare di Vicenza, poi il vice presidente: da controllore dei bilanci dello Stato è diventato poi uno dei collaboratori più stretti di Zonin, nei palazzi del potere romano; Antonio Fojadelli, già procuratore capo di Vicenza: in questo ruolo si occupò di un fascicolo riguardante Zonin, decidendo per l'archiviazione e tre anni dopo aver lasciato la magistratura, venne chiamato nel consiglio di amministrazione della Nordest Merchant SpA, che è la banca d'affari prima controllata e poi definitivamente incorporata nella Capogruppo Banca Popolare di Vicenza. E potrei andare avanti con Giuseppe Ferrante, ex ufficiale della Guardia di finanza, che è stato a capo del nucleo vicentino di polizia tributaria e poi responsabile della direzione antiriciclaggio della banca stessa.

Insomma, si potrebbe andare avanti per tanto tempo, al punto da chiedersi se tutto questo non sia incredibile. Certo, è incredibile e, proprio per questo, ho voluto citare alcuni nomi, scritti nero su bianco anche nel libro «Banche impopolari», di cui vi consiglio la lettura.

Questo genere di relazioni è parte della debolezza strutturale del sistema bancario. Le banche sono intrappolate in queste relazioni pericolose. Il grumo degli NPL, se visto in controluce, ci racconterebbe molte di queste relazioni e ci svelerebbe molto delle corsie preferenziali riservate ai soliti nomi e di operazioni finanziarie speculative spesso mascherate da crediti.

Sempre nelle reti relazionali vanno trovate le mappe di certe acquisizioni o fusioni il cui peso grava e aggrava i bilanci di banche importanti: fondi locusta e fondi avvoltoio non sono il bestiario di una natura selvaggia, ma gli untori dell'economia reale, cui è permesso di infettare liberamente.

A proposito di soggetti da rimettere a fuoco, vorrei spendere qualche parola sulle agenzie di *rating*. Giusto pochi giorni fa, ho letto un articolo su «Il Sole 24 ORE» che titolava: «Torna il clan del *rating*: bidoni con Tripla A. Banche, i bilanci gonfiati finiscono sotto tiro», e ancora uno di cui vi leggo alcuni

passaggi, che mi sembrano interessanti: «Domanda da un miliardo e mezzo di dollari: è possibile dare un *rating*, senza accorgersi che il *bond* è di una mucca e non di un banchiere? È quanto si è chiesta la SEC dopo la scoperta nei *server* di Standard & Poor's di un messaggio un po' strano: "I nostri modelli di analisi non riescono a catturare la metà dei rischi di un derivato sui mutui: se ci chiedessero di valutare un *bond* strutturato da una mucca, daremmo un *rating* anche a quello"». Bene, questo messaggio ha convinto uno dei colossi a chiudere in gran fretta con un patteggiamento. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). E sapete perché non possono essere perseguiti, soprattutto in America? Perché le loro sono delle opinioni e, siccome le opinioni sono espressamente e liberamente custodite, queste possono infettare il sistema economico.

Signor Presidente, il Parlamento si deve riappropriare della fase di controllo del controllore, perché l'indipendenza è garantita soprattutto dalla credibilità del sistema e la nostra crisi bancaria è una crisi di credibilità.

Per tutti questi motivi il MoVimento 5 Stelle dice «sì» alla Commissione d'inchiesta bicamerale sulle banche. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente.

Il mio voto è in piena coerenza con quanto ebbi modo di esprimere già nella passata legislatura. Da quando ebbi l'onore di essere Presidente della Camera ritengo che il proliferare delle Commissioni di inchiesta sia un assoluto atto di autolesionismo del Parlamento. Questo è un problema che riguarda tutto il sistema politico e legislativo, non riguarda la Commissione di inchiesta specificamente sulle banche. Purtroppo anche in questa legislatura le maggioranze cambiano ma questo orientamento rimane e si consolida: c'è un proliferare delle Commissioni di inchiesta su tutti i settori dello scibile umano. È chiaro che, quando le Commissioni di inchiesta diventano tante in termini numerici, il rischio è che esse costituiscano una sorta di camera di compensazione politica, diventino sede di processi paralleli e servano alle forze politiche per strumentalizzazioni di carattere politico, che niente hanno a che fare con il doveroso ruolo, anche di controllo, che il legislatore può e deve esercitare.

Il dibattito che c'è stato in quest'Aula mi conforta in queste opinioni perché sento parlare, in riferimento alla nuova istituzione di questa Commissione d'inchiesta, che ho presieduto nella scorsa legislatura, di «strumento di analisi» - cito testualmente - per cui non c'è bisogno di una Commissione d'inchiesta. Ho anche sentito parlare di «comunicazioni subdole che inquinano il Paese»: probabilmente è assolutamente vero, ma anche per questo ci sono delle regole, non c'è la necessità di una Commissione d'inchiesta.

Il mio voto vuole solo segnare la coerenza rispetto a quanto ho già detto nella scorsa legislatura. Mi astengo dal voto, non voto contro. Naturalmente auguro ai componenti della Commissione di inchiesta, che ci sarà e che il Parlamento istituirà, di avere migliore fortuna e di smentire le mie, purtroppo, non positive previsioni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 690, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 494.

**Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:**

**(535) CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**

**(92) BOLDRINI e IORI. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**

(*Relazione orale*) (**ore 13,25**)

**Approvazione del disegno di legge n. 535**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn.



535 e 92.

Il relatore, senatore Pisani Giuseppe, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PISANI Giuseppe, *relatore*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, con il presente disegno di legge si istituisce la Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza e si istituisce anche il referto epidemiologico, cioè si integrano e si mettono in rete i diversi registri tumori già operativi in molte Regioni e in alcune Province del territorio nazionale, e si crea un riferimento istituzionale, presso il Ministero della salute, titolato alla raccolta ed al trattamento dei dati.

I tumori rappresentano il 27 per cento dei decessi in Italia, secondi soltanto alle malattie cardiovascolari; i dati raccolti dall'Associazione italiana di oncologia medica e dall'Associazione italiana dei registri tumori, riportano per il 2017 circa 369.000 casi di nuovi tumori, dei quali 192.000 negli uomini e 177.000 circa nelle donne; ogni giorno in Italia, complessivamente circa 1.000 persone ricevono una diagnosi di tumore maligno. Negli uomini prevale il tumore della prostata, seguito dal tumore del colon retto, dal tumore del polmone e dal tumore della vescica; nelle donne il tumore della mammella, quindi del colon retto, del polmone, della tiroide e del corpo dell'utero.

I registri tumori di popolazione rappresentano un importante strumento per il monitoraggio della patologia oncologica; in altre Nazioni europee la registrazione dei tumori avviene su scala nazionale, mentre in Italia esistono solo registri attivi in realtà loco-regionali, raccolti nell'AIRTUM, Associazione italiana registri tumori, che, condividendo un archivio centralizzato, comprende 47 registri tumori generali e 4 registri tumori specializzati, per fasce di età o per specifica patologia tumorale: nel complesso, circa 36 milioni di italiani, pari a circa il 60 per cento della popolazione residente totale, vivono in un'area nella quale è presente un registro tumori di popolazione.

I registri tumori hanno una importante funzione descrittiva della diffusione del cancro in seno a una popolazione e della sua possibile correlazione con la esposizione a fattori di rischio, correlabili con inquinanti presenti nell'ambiente oppure riconducibili a specifici comportamenti individuali o sociali, abitudini o stili di vita, o ancora determinati da mutazioni genetiche ed epigenetiche; essi svolgono una importante funzione di orientamento delle scelte sanitarie, promuovendo e giustificando l'adozione di provvedimenti pubblici finalizzati sia alla rimozione primaria dei possibili fattori eziologici di malattia, sia all'effettuazione di interventi di prevenzione secondaria.

Questo disegno di legge, approvato in sede redigente dalla 12a Commissione - come ho detto - prevede l'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto epidemiologico con riferimento, secondo la riformulazione operata dalla 12a Commissione, ai singoli sistemi sanitari regionali e delle Province autonome. La Rete concerne altresì i registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale, di cui all'elenco A2 dell'allegato A al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017.

Al comma 1 dell'articolo 1, la 12a Commissione ha inserito la finalità del coordinamento, della standardizzazione e della supervisione dei dati alimentati direttamente dai flussi dei registri delle Regioni e delle Province autonome, nonché la finalità della validazione degli studi epidemiologici.

I commi 2 e 3, modificati dalla 12a Commissione, demandano a un regolamento governativo, adottato su proposta del Ministro della salute, l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete; delle modalità relative al trattamento di questi dati; dei tempi e dei modi per l'invio dei flussi dei dati; dei soggetti che possono avere accesso alla Rete; dei dati accessibili; delle misure per la custodia e la sicurezza dei dati; delle modalità con le quali siano garantiti agli interessati il diritto di accesso e gli altri diritti stabiliti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali. Detto regolamento governativo deve essere adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 dell'articolo 1 specifica che il titolare del trattamento dei dati contenuti nella rete è il Ministero della salute.

Il comma 5 pone alcuni problemi sulla valutazione del trattamento dei dati. Al riguardo, la 12a

Commissione ha aggiunto il principio di monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi al filo di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.

Per le finalità di cui alla presente legge, il Ministro della salute può stipulare accordi di collaborazione a titolo gratuito con soggetti qualificati sotto il profilo scientifico secondo le nozioni e le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 con gli enti e le associazioni privati diversi dalle società, dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali (riguardo a queste ultime, la 12a Commissione ha inserito la condizione che gli enti e le associazioni in esame si dotino di un comitato scientifico) e infine con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i suddetti enti ed associazioni possano presentare al Ministro della salute proposte in relazione ad iniziative intese allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'attività della Rete in oggetto.

L'articolo 3 modifica la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017. La norma vigente prevede che l'aggiornamento periodico sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La novella fa riferimento invece ad un decreto del Ministro della salute.

L'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro della salute l'istituzione e la disciplina del referto epidemiologico inteso al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione, come specificato dalla 12a Commissione, alle aree più critiche del territorio nazionale. Il referto epidemiologico è definito dal comma 2 come il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o anche a livello nazionale.

L'articolo 5 specifica che la raccolta ed il conferimento dei dati rappresentano un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

L'articolo 6 prevede una relazione annuale alle Camere da parte del Ministro della salute con dettagliata illustrazione del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei centri di riferimento regionali, centri anch'essi definiti dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8, inserito dalla 12a Commissione, prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome provvedano all'aggiornamento delle proprie normative in tema di sorveglianza sanitaria oncologica e adottino le iniziative necessarie affinché la sorveglianza epidemiologica oncologica sia espletata anche nelle aree territoriali di loro pertinenza non ancora coperte. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende intervenire?

SANTANGELO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non intendo intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 535, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto. Questo è un argomento importante e, per quanto ci riguarda, esprimiamo soddisfazione che il Parlamento e, in particolare, il Senato abbiano voluto porre l'attenzione su un tema così grande come quello delle patologie oncologiche, che rappresentano pur sempre il secondo gruppo di malattie, dopo quelle cardiovascolari, che colpiscono la popolazione nel mondo occidentale.

Credo che per quanto riguarda l'epidemiologia e la raccolta dati non siamo all'anno zero in Italia, anzi. È già stato specificato dalla relazione come nel nostro Paese esista una rete di registri di tumori ben organizzata (chi più, chi meno) nelle varie Regioni. Si tratta di una raccolta dati fondamentale per portare avanti la lotta alle malattie oncologiche. Come sappiamo, le tre armi che abbiamo, la prevenzione, la diagnosi e la cura, che rappresentano le tre fasi della battaglia alle malattie oncologiche, necessitano, però, per essere portate avanti con qualità e con successo, di una epidemiologia e di una raccolta dati la più precisa e ampia possibile. Pertanto, rafforzare la Rete dei registri dei tumori e creare un coordinamento ancora più organico a livello nazionale è senz'altro un obiettivo condivisibile. Da questo punto di vista, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV). (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, è stato fatto un ottimo lavoro, con la piena collaborazione di tutti i Gruppi. Sappiamo che nel nostro Paese purtroppo vi è una situazione molto diversificata sul territorio, tra diverse Regioni e all'interno delle stesse Regioni. Stiamo parlando di una patologia in crescita, che richiede un salto di qualità del nostro Paese. Questa è dunque una scelta fondamentale che, partendo dall'esperienza positiva dei 47 registri, del lavoro di molte, non poche, Regioni e delle associazioni, ci consente di proporci un obiettivo: fare un vero salto di qualità.

Il coordinamento e la Rete nazionale devono porsi l'obiettivo di costruire le condizioni per superare le differenze territoriali, che sono ancora gravi, di dare ulteriori strumenti per la ricerca, di favorire la sperimentazione e la qualità delle cure, di aiutare le verifiche sui cosiddetti farmaci innovativi. Questo è un punto molto importante perché abbiamo farmaci innovativi che costano anche il 2.000 per cento in più dei vecchi farmaci e non è detto che corrispondano esattamente agli scopi per cui questi farmaci vengono dati. Da questo punto di vista sarà poi necessario costruire un rapporto nuovo con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Di ciò discuteremo però su un altro piano.

Per quanto concerne la prevenzione, essa rappresenta forse la chiave fondamentale per affrontare il tema della lotta ai tumori. Il provvedimento a tale riguardo si pone l'obiettivo di raccogliere le

esperienze migliori, di valorizzare le esperienze delle associazioni e di costruire un rapporto con il territorio, che credo sia molto importante.

I colleghi della Commissione sanno che sull'ultimo articolo ho espresso perplessità. Ritengo che un vero salto di qualità sia possibile solo se riusciremo a realizzare una reale cooperazione tra i sistemi regionali e il Ministero, da una parte, e il Parlamento, dall'altra. Diventano allora fondamentali i provvedimenti che il Ministero adotterà, il metodo attraverso cui li realizzerà, coinvolgendo le Regioni affinché esse siano protagoniste del salto di qualità. Penso che, laddove fatta l'intesa, una Regione non la porti avanti, sia giusto perfino il potere sostitutivo. Ma - ripeto - è fondamentale lavorare sulle intese se vogliamo raggiungere gli obiettivi. Diversamente non li raggiungeremo mai.

L'ultimo punto è purtroppo quello più problematico. Tutto questo non si fa senza risorse. L'idea secondo la quale si può fare il salto di qualità a risorse invariate è sostanzialmente destituito di fondamento.

Procediamo dunque. Sostengo convintamente il provvedimento al nostro esame, ma lavoriamo nella legge di bilancio per costruire le condizioni reali attraverso cui il disegno di legge possa raggiungere i giusti obiettivi che tutti noi condividiamo. *(Applaudi dal Gruppo Misto-LeU).*

[BOLDRINI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOLDRINI \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi in Assemblea è molto delicato. Ci occupiamo di un tema che tocca profondamente la nostra sensibilità perché purtroppo molti di noi sono entrati in contatto con questa patologia, se non direttamente con persone a noi vicine.

Il testo che oggi ci apprestiamo a votare per la quasi totalità racchiude i contenuti che avevo presentato anch'io in questa legislatura con il disegno di legge n. 92; nella precedente legislatura avevo seguito alla Camera la legge che, grazie a Dio, era stata lì votata all'unanimità; arrivata poi al Senato, non ha però potuto completare l'*iter* definitivo.

Ho visto che gli articoli sono stati approvati all'unanimità e mi auguro che anche per il voto finale vi sia l'intesa fra tutte le forze politiche, anche perché credo che un tema del genere sia davvero trasversale.

Sembra impossibile che il nostro Paese, così all'avanguardia su tanti farmaci innovativi e terapie rivolte a malati oncologici, non abbia ancora una Rete che tenga insieme tutti i registri esistenti, come già i colleghi hanno anticipato.

Devo dire che, grazie ai progressi della ricerca scientifica e ai passi avanti fatti nelle terapie oncologiche, possiamo affermare che di tumori si guarisce, per fortuna. Già nella ottava edizione che è stata pubblicata dall'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e dall'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) sappiamo che, grazie a queste terapie, molte persone hanno un proseguimento nella vita molto lungo dopo aver affrontato il tumore e questo grazie a tutte le scoperte che sono state fatte. Nel tempo abbiamo anche avuto strumenti significativi come il Piano oncologico nazionale 2011-2013 e il Piano nazionale della prevenzione in campo oncologico 2014-2018. Abbiamo una storia importante: chi può non ricordare il professor Umberto Veronesi, che ha fatto della lotta alla patologia tumorale un'avanguardia per tutto il nostro Paese.

Fatta questa premessa, dobbiamo però dire che, come ha già detto chi mi ha anticipato, non partiamo da zero. I registri tumori operano già da molto tempo sul nostro territorio, già dal 1967, tuttavia, come purtroppo spesso avviene in sanità - lo sappiamo - non tutte le Regioni o addirittura non tutte le Province si sono dotate di uno strumento così importante, creando una situazione eterogenea. In effetti, c'è stata un'accelerazione dal momento in cui è stata istituita l'AIRTUM, di cui abbiamo sentito parlare anche prima, che già dal 1997 ha messo le basi per creare i registri tumori. Pensate che nel 2011 i registri tumori presenti erano solamente 29 e coprivano il 35 per cento della popolazione italiana; ora, con gli ultimi dati esposti al Ministero della salute, più di 41 milioni di cittadini, pari al 70 per cento della popolazione, vivono in aree coperte dall'attività dei registri tumori accreditati. Tuttavia in molte aree non ci sono ancora e per questo con il presente disegno di legge vorremmo riuscire a incentivare ulteriori iniziative per nuovi registri che vengano poi accreditati.

Le informazioni raccolte dai registri tumori includono dati anagrafici e sanitari essenziali per lo studio dei percorsi diagnostico-terapeutici, per la ricerca delle cause del cancro, per la valutazione di trattamenti più efficaci e per la progettazione di interventi di prevenzione (proprio così, la prevenzione) per la programmazione delle spese sanitarie. Pertanto, se si vuole sorvegliare l'andamento della patologia oncologica, occorre che qualcuno si assuma il compito di andare a ricercare attivamente le informazioni, di codificarle, di archiviarle, di renderle disponibili per studi e ricerche. Sapere come sta una comunità, passare dalla statistica sanitaria all'epidemiologia, consente di descrivere il profilo di salute di una popolazione ed è questa la finalità del disegno di legge che ci accingiamo a votare.

I registri tumori raccolgono, valutano, organizzano, archiviano in modo continuativo e sistematico le informazioni più importanti su tutti i casi di neoplasia, le relative variazioni territoriali e temporali attraverso misure di incidenza e sopravvivenza per le diverse neoplasie e mortalità, fornendo così un indicatore fondamentale della qualità dei servizi diagnostici e terapeutici nei diversi territori. Inoltre, fornendo dati di prevalenza a livello locale e stime di prevalenza a livello nazionale, i registri tumori sono strumenti indispensabili per l'organizzazione e la valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione primaria in aree e popolazioni ad alto rischio e per indicare in modo dinamico quali aree della prevenzione primaria rafforzare.

L'esigenza di questo sistema efficace di raccolta sistematica di dati anagrafici sanitari ed epidemiologici è stata colta già tempo fa dal legislatore. Bisogna infatti ricordare che la legge Balduzzi, che considerava fondamentale il riconoscimento dei registri tumori in Italia, e che già l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 contiene al comma 10 la norma che istituisce, oltre al fascicolo sanitario elettronico (un altro strumento fondamentale per il nostro sistema sanitario), sistemi di sorveglianza nel settore sanitario, nonché i registri di mortalità, tumori e altre patologie, e trattamenti ai fini della prevenzione.

Con il disegno di legge in esame in effetti noi creiamo finalmente la Rete dei registri nazionali e regionali, nonché dei sistemi di sorveglianza completando quel disegno di legge che già nel 2012 aveva preso avvio. Come è evidente, il percorso non è stato di breve durata, ma con il provvedimento che ci apprestiamo a votare ci auguriamo venga dato un impulso ulteriore e decisivo a far sì che gli strumenti di conoscenza essenziali per la programmazione siano disposizione di tutti, *in primis* del sistema sanitario nazionale, ma anche dei cittadini di questo Paese, che potranno finalmente sapere se le disuguaglianze di trattamento o di sopravvivenza siano state ridotte, se i programmi di *screening* siano efficaci, se chi vive vicino una discarica o sotto una linea elettrica ad alta tensione o lavora in ambiente insalubre corre un rischio serio o più alto di ammalarsi di tumore.

Per questo il fattore tempo è determinante. Vorremmo recuperare i ritardi del passato, per cui spero che la legge possa avere una corsia preferenziale alla Camera dei deputati e che il regolamento previsto e i decreti attuativi vengano emanati in breve tempo, per un'attuazione concreta, finalmente, della legge.

Onorevoli colleghi, credo che questo provvedimento rappresenti un passaggio importante per il nostro Paese, come confermato dall'ascolto in Commissione dei vari soggetti auditi. Auspico che il suo *iter* legislativo si concluda in tempi brevi e che trovi anche fondi specifici per il suo mantenimento.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**FREGOLENT** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FREGOLENT** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, innanzitutto vorrei esprimere a nome del Gruppo che rappresento la soddisfazione per i tempi rapidi in cui si è concluso l'*iter* del provvedimento in esame e per il lavoro svolto con il supporto di tutti i membri della 12<sup>a</sup> Commissione igiene e sanità. Siamo stati veloci, rapidi e incisivi, passando dalle parole ai fatti e approvando un importante provvedimento, che prevede l'introduzione a livello nazionale di uno strumento quale il registro tumori, indispensabile per l'organizzazione e la valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione primaria. Penso alle tante persone travolte da questo male, che ha caratterizzato il nostro secolo, e alle loro famiglie sempre e comunque coinvolte. Sono infatti circa 3,4



milioni le persone vive in Italia, nel 2018, con pregressa diagnosi di tumore.

Attualmente in Italia vi sono 47 registri tumori e 4 registri speciali, tutti sicuramente meritori per aver affrontato il tema della raccolta dei dati, finalizzati ad un'analisi conoscitiva dei dati epidemiologici riguardanti le neoplasie in Italia, ma con il limite di essere appunto 51 registri e di coprire solo il 63 per cento della popolazione nazionale.

Il provvedimento portato all'attenzione dell'Assemblea vuole superare questo limite, per arrivare all'istituzione della Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Si tratta dunque di uno strumento che ancora una volta va nella direzione della tutela e della protezione della cittadinanza tutta, mettendo le istituzioni nella possibilità di capire, verificare ed approfondire se una determinata situazione oncologica, in determinate zone del Paese, sia collegabile a dei determinati fattori di rischio, offrendo al legislatore nazionale la possibilità di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) tenuto conto dei dati raccolti, nonché di essere consapevole della bontà dei trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi.

Già nelle precedenti legislature e in particolare nella XVII la Commissione igiene e sanità del Senato ha avviato un'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, preliminarmente diretta allo studio dell'area geografica della Regione Campania, denominata Terra dei fuochi. L'istituzione dello strumento contenuto nel provvedimento che ci accingiamo a votare è dunque esattamente in linea con quanto affrontato precedentemente. Già all'epoca, nelle conclusioni del suddetto studio, si rivelava l'importanza dei registri tumori, in quanto indice di un ruolo significativo per la determinazione epidemiologica descrittiva e per la possibile correlazione degli indicatori di salute della popolazione residente con quelli di pertinenza ambientale.

Con i registri tumori, infatti, si raggiunge una maggiore efficacia nell'individuare il luogo e l'esposizione ambientale, la registrazione della residenza al momento della data di incidenza rispetto alla conoscenza del solo luogo dove si è verificato il decesso, la ricostruzione della storia residenziale dei soggetti e quindi la possibilità di definire i tempi di esposizione a possibili fonti di rischio.

Nello specifico del provvedimento, il comma 1 dell'articolo 1 enuncia in modo chiaro le finalità della rete nazionale dei registri tumori, ossia il coordinamento, la standardizzazione e la supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle Regioni e delle Province autonome, nonché le finalità della validazione degli studi epidemiologici derivanti dall'istituto del referto epidemiologico.

L'obiettivo è quindi creare un sistema integrato e unico dei flussi provenienti dai registri tumori esistenti, evitando duplicazioni di banche dati sanitarie, al fine di permettere serie politiche di prevenzione e di tutela della salute dei cittadini. Tutto ciò detto, annuncio a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, il nostro voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

[RAUTI](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (FdI). Signor Presidente, oggi ci troviamo finalmente in Aula (era un provvedimento a lungo atteso e rinviato) ad analizzare, a discutere e a votare un provvedimento giusto, molto giusto, teso a creare una Rete nazionale dei registri relativo dei tumori.

Voglio attirare l'attenzione dell'Assemblea su una patologia che continua a mietere vittime e mi permetto di sottoporre alla sensibilità di quest'Assemblea la particolare incidenza che questa patologia terribile ha sulla popolazione femminile. È di tutta evidenza statistica, infatti, che il tumore al seno è la prima causa di mortalità femminile e che siamo ancora molto indietro nel fronteggiare un altro fenomeno del quale si parla troppo poco, perché i numeri non sono tantissimi, ma è una situazione estremamente drammatica: mi riferisco al cosiddetto tumore metastatico, ovvero a quel tumore che da un organo si propaga agli altri. Si tratta evidentemente di un tumore cronico, rispetto al quale non c'è via d'uscita. Chi è vittima di questo purtroppo si trova spesso a dover lottare addirittura con pastoie burocratiche e a non poter accedere in modo proporzionale alla situazione che si trova a fronteggiare a tutti quei servizi che sarebbero dovuti ai pazienti.

Allora noi, con la Rete che oggi il provvedimento che ci apprestiamo a votare intende istituire,

mettiamo finalmente un punto positivo su una situazione che vede anche la buona volontà, talvolta personalissima, di medici, primari e ricercatori; un punto da cui ripartire per investire maggiormente in termini di ricerca e di prevenzione, perché conosciamo tutti l'importanza di una diagnosi precoce nelle formazioni tumorali. Con questo registro si mette finalmente un paletto dal quale ripartire; c'è finalmente una messa a sistema di qualcosa che fino ad oggi viene affidato da un lato alla buona volontà e dall'altro all'intraprendenza di una Regione piuttosto che di un'altra. Con questo registro riusciremo anche a fronteggiare in modo più razionale gli aspetti di recidiva, perché avere un registro significa anche poter prendere in carico un paziente e accompagnarlo non solo durante il periodo di degenza, ma anche dopo, verso quel ritorno alla normalità che spesso è l'aspetto più frustrante (il post operatorio) per una persona che è stata operata. Il ritorno alla normalità, il ritorno al lavoro, il ritorno anche talvolta agli affetti; chi è passato attraverso questo cammino sa quanto sia difficile ritornare alla normalità e ricostruirla.

Fronteggiare i casi di recidiva significa un'assunzione di responsabilità e di presa in carico di pazienti che, purtroppo, magari dopo due, tre, quattro o cinque anni si ritrovano a rivivere questo incubo. Attraverso la Rete nazionale dei registri dei tumori potremo anche meglio fronteggiare e accompagnare le vittime. Stiamo introducendo, finalmente, una buona prassi.

Nonostante la materia, devo dire che sono contenta che oggi in quest'Assemblea venga portato all'attenzione di tutti noi e si vari un provvedimento così importante per la pelle e la salute di moltissimi - troppi - italiani.

Fratelli d'Italia dichiara il suo voto convintamente favorevole a questa iniziativa, che consentirà a tutti noi di fronteggiare questo fenomeno e ci metterà più dalla parte dei pazienti (in questo caso voglio usare la parola «vittime») e più vicini anche a tutti coloro che, ogni giorno, si impegnano nelle strutture ospedaliere in termini non solo di presa in carico dei pazienti, ma anche di ricerca, prevenzione e sensibilizzazione. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

**STABILE (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**STABILE (FI-BP).** Signor Presidente, colleghi, da medico vorrei ricordare in quest'Aula la rilevanza delle patologie tumorali e, quindi, l'importanza di un loro monitoraggio affidabile, attendibile e omogeneo su tutto il territorio nazionale.

In Italia il numero di persone ammalate di tumore, o che sono ancora seguite perché hanno avuto un tumore, sta aumentando progressivamente negli anni, il che - può sembrare paradossale - costituisce un dato positivo. Le persone con il tumore vivono infatti più a lungo. Tumori che una volta erano invariabilmente mortali in breve tempo, adesso sono guaribili o - addirittura - diventano malattie croniche con cui le persone possono convivere, spesso con una buona qualità di vita. Da qui, l'importanza dell'attenzione a questo importante tema sanitario.

Un altro aspetto da evidenziare riguarda il fatto che, dal punto di vista delle terapie e del trattamento dei pazienti, l'oncologia fa passi da gigante in tempi molto rapidi ed è in evoluzione continua. Questo è un ulteriore motivo per cui è importante che ci sia un monitoraggio che permetta di adeguare il sistema sanitario, costantemente e in tempi adeguati, al mutare delle patologie e delle prognosi dei malati.

Vorrei sottolineare gli aspetti positivi del provvedimento in esame, il primo dei quali è l'omogeneità. La Rete nazionale dei registri dei tumori va a superare le iniziative locali che in precedenza erano sostanzialmente a carico dei professionisti, su base locale o tutt'al più regionale. Con il provvedimento anche i tumori rari, trascurati - diciamo così - nel dibattito scientifico più frequente, hanno pieno diritto di cittadinanza nella Rete nazionale dei registri dei tumori. Ciò permette di rivolgere una maggiore attenzione ad altri pazienti.

In generale, in un momento in cui il nostro sistema sanitario, che in precedenza era ritenuto tra i migliori al mondo, comincia a dare segni di deterioramento dovuti ai tagli e alle riduzioni operati, il provvedimento in esame, almeno nei suoi propositi, si muove in senso opposto, garantendo una migliore assistenza sanitaria, supportando la sanità pubblica per i cittadini e permettendo di valorizzare l'assistenza, la ricerca, la valutazione del sistema e, quindi, la successiva programmazione.

Altri aspetti positivi consistono nel coinvolgimento delle associazioni (ne esiste una rete vastissima)

che, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, supportano la raccolta dei dati sui tumori e anche un atteggiamento improntato a solidarietà e aiuto ai pazienti su tutti i livelli.

Il provvedimento in esame, ancorché fortemente positivo, ingenera però alcune perplessità e dubbi sull'efficacia e sui tempi. Il previsto regolamento attuativo da emanare entro un anno dovrà trattare argomenti molto complessi e delicati quali, ad esempio, la messa a punto di un sistema che sia in grado di processare una moltitudine di dati, spesso personali e sensibili, quindi situazioni anche delicate. Sarà un sistema che richiederà tempo e che dovrà essere complesso messo in piedi in assenza di finanziamenti specifici.

Un altro aspetto riguardante i dati è quello relativo alla loro qualità. È inutile disporre di un sistema omogeneo a livello nazionale e raccogliere dati se questi ultimi sono approssimativi, di origine incerta e non sufficientemente precisi. La qualità pertanto potrà essere garantita esclusivamente con una formazione adeguata delle persone che dovranno immettere i dati nel sistema e successivamente trattarli.

Quindi quello che in questo momento non è definito dal provvedimento in discussione è un finanziamento specifico atto ad assicurare che i buoni propositi, che potrebbero sostenere fortemente questo aspetto della sanità pubblica, divengano realtà concreta. Il provvedimento in ogni caso getta le basi per un miglioramento a tutti i livelli nell'assistenza delle persone con problemi tumorali, quindi il voto di Forza Italia sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi abbiamo la possibilità di completare finalmente un *iter* che ci consentirà di dotare il Paese di uno strumento di fondamentale importanza per la prevenzione e il monitoraggio delle malattie oncologiche. Un *iter* che ha subito una battuta d'arresto nella scorsa legislatura quando il testo unificato approvato alla Camera è rimasto fermo in Commissione sanità al Senato senza mai approdare in quest'Aula.

Oggi abbiamo finalmente la possibilità di discutere e di votare un testo che, approvato all'unanimità in Commissione, deve diventare legge al più presto, perché non possiamo sapere quanto si sarebbe potuto fare se non si fossero persi anni; quanto le informazioni elaborate e messe a disposizione attraverso questa rete di raccolta dati avrebbero dato una spinta rivoluzionaria nel contrasto alle patologie neoplastiche; quanto si sarebbero rivelate indispensabili, quanto meno utili e di supporto alla ricerca, oltre che funzionali a una programmazione più ottimale degli interventi di prevenzione.

L'attuale disegno di legge riprende quanto già in buona parte proposto nel testo unificato, ma dall'*iter* tronco, della scorsa legislatura. Oggi, come allora, il fine resta il rafforzamento della capacità di prevenzione delle patologie tumorali e lo studio dei fattori di incidenza, soprattutto in campo ambientale. A beneficiarne saranno innanzitutto i troppi territori che ancora pagano situazioni ambientali complicate e a rischio elevato. Approvando questo testo, metteremo in rete i dati di tutti i registri regionali e dei sistemi di sorveglianza così da incrementare al massimo le attività di monitoraggio e di prevenzione dei tumori su tutto il territorio italiano.

Istituiremo una rete che avrà funzioni di coordinamento nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura dei tumori, grazie alla quale sarà possibile indirizzare la programmazione sanitaria attraverso un'attenta verifica della qualità delle terapie, e quindi nel complesso dell'assistenza sanitaria. La Rete nazionale dei registri dei tumori rappresenterà uno strumento che darà una forte spinta alla ricerca scientifica, capitalizzando al massimo le risorse ed evitando gli sprechi. Con l'istituzione di un referto epidemiologico sarà possibile disciplinare l'elaborazione costante dei dati raccolti; si studierà su dati aggiornati, precisi ed elaborati con criteri scientifici, eliminando ogni più piccola scoria di approssimazione.

Con l'approvazione di questo testo, cari colleghi, ci dotiamo di un'opportunità unica per far decollare la ricerca e la salvaguardia della salute dei cittadini, della salute di noi tutti. Questo lo sa chi in quest'Aula ha combattuto e sconfitto un tumore, lo sa chi in quest'Aula è stato al fianco di chi ha lottato, di chi alla fine si è arreso e di chi invece, senza perdere la speranza, continua a lottare. Ed è la speranza che abbiamo il dovere e la responsabilità di nutrire, riaccendere e sostenere, alimentandola



con i risultati. Per chi crede di avere la consapevolezza che i suoi giorni siano contati, anche un solo giorno in più è utile a radunare le forze per credere che non tutto è finito, che forse c'è ancora qualcosa da fare, che c'è uno studio, una ricerca, un elemento innovativo, una nuova terapia, un nuovo farmaco che allungherà i suoi giorni. E allora riaccendiamola in tutti noi questa speranza; facciamola crescere, alimentiamola, diamole in pasto dati certi, concreti, reali, frutto di un approccio empirico.

Il cancro non è questione di nomenclatura, non è definendo la malattia sgradevole, come ha sostenuto giorni fa un politico, che se ne viene fuori. Per vincere il cancro non possiamo concedere alcun barlume di approssimazione. Lo dobbiamo a tutti quei malati che ogni giorno soffrono e combattono, pur nella consapevolezza di quanto fioca sia la speranza. Lo dobbiamo a chi non ce l'ha fatta, a chi si è ritrovato sconfitto, una sconfitta spesso maturata solo al culmine di lunghe terapie e grandi sofferenze. Personalmente sento di doverlo anche a chi, come me, ha deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla ricerca perché il tumore possa un giorno realmente essere debellato e non da *slogan*, non da giochi lessicali, non trovandogli un nome nuovo che lo renda più gradevole, ma da terapie che siano il risultato di studi scientifici supportati da una serie di dati che fotografano una mappa con su indicate percentuali e cifre relative all'incidenza di specifiche neoplasie in determinati ambiti territoriali. Dove si muore? In che misura? Chi viene colpito più di altri e per quale specifica patologia tumorale? Quanto incide una vita trascorsa in aree contaminate, dove l'aria è satura di veleni, dove la terra, in eterna attesa di bonifica, copre e cela una coltre di residui di lavorazioni industriali che viaggiano sottoterra e sottotraccia, trasportati da falde che raggiungono campi coltivati e li abbeverano? Serve conoscere il nemico per sconfiggerlo e oggi il nemico ha le fattezze di dati nefasti che ci stimolano a tenere alta la guardia e a contrattaccare.

Una delle ultime fotografie scattate dall'AIOM, l'Associazione italiana di oncologia medica, indica che in Italia ogni giorno 1.000 persone ricevono una diagnosi di tumore maligno infiltrante e circa 500 persone al giorno muoiono nel nostro Paese a causa di una neoplasia, rappresentando i tumori la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Sappiamo bene che l'arma più preziosa che abbiamo nella lotta alle malattie neoplastiche è rappresentata dalla prevenzione, necessaria e assolutamente prioritaria per l'approccio alla migliore cura possibile per il contrasto ai tumori. Ma la prevenzione non può e non deve limitarsi a un *test* e a una visita diagnostica. Per il perfezionamento della prevenzione devono concorrere numerosi fattori di studio perché si tratta di un processo partecipativo, con molti attori in campo, con competenze specifiche e numeri certi.

Con la Rete nazionale avremo finalmente la possibilità di studiare i dati su incidenza, mortalità e correlazione tra patologie oncologiche e fattori ambientali, soprattutto in alcune zone del nostro Paese con forte incidenza tumorale. Conosceremo la verità sulle morti della terra dei fuochi, la mia terra, e delle tante, troppe terre dei fuochi disseminate nel nostro Paese e sapremo come agire in maniera più efficace e incisiva.

La rete dei registri tumori italiani comprende oggi 47 registri tumori che coprono solo circa il 60 per cento della popolazione e perlopiù i dati in essi contenuti non sono aggiornati, tutt'altro. Basti pensare che nella provincia di Napoli l'ultimo aggiornamento risale al 2013, nella provincia di Salerno addirittura al 2011. Con questo testo prevediamo l'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori che vedrà il coinvolgimento e la collaborazione di tanti attori impegnati nello studio, nella lotta e nella prevenzione delle patologie tumorali. Saranno stipulati accordi di collaborazione gratuita con università, centri di ricerca pubblici e privati, enti e associazioni specializzate.

Perfezionando la qualità dei dati oncologici raccolti, colmeremo finalmente una lacuna del nostro Servizio sanitario nazionale: ogni anno avremo una fotografia aggiornata e dettagliata dello stato di salute di tutti i territori del nostro Paese. Un atto dovuto, atteso da troppi anni, nei confronti di chi soffre di questo male, di chi assiste quotidianamente malati di tumore e di chi, con senso di dovere e professionalità, potrà continuare a perfezionare il proprio lavoro di ricerca, che terrà conto di dati nuovi, aggiornati, precisi ed elaborati su scala nazionale, attraverso un costante monitoraggio dei fattori di rischio.

Ci sono materie sulle quali i numeri non si possono annunciare a caso, senza citare una fonte accreditata, rimandare a uno studio elaborato o tener conto dell'evidenza della scienza. Con la salute

non si fa propaganda. Serve collaborazione istituzionale, ed è quanto invoco in quest'Aula.

Di fronte alla lotta ai tumori non possono che ammainarsi le bandiere, cedendo il passo a quel senso di responsabilità che deve guidare l'opera e il cammino di tutti noi. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 535, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi).*

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 92.

**Delegazioni presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO, dell'OSCE e dell'InCE, convocazione**

**PRESIDENTE.** Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, le delegazioni presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO, dell'OSCE e dell'InCE sono convocate per la loro costituzione martedì 13 novembre, secondo i seguenti orari: ore 9, delegazione Assemblea parlamentare OSCE, presso il Senato della Repubblica, aula della 14a Commissione, piano terra di Palazzo Cenci; ore 10, delegazione Assemblea parlamentare InCE, presso il Senato della Repubblica, aula della 14a Commissione, piano terra di Palazzo Cenci; ore 11, delegazione Assemblea parlamentare Consiglio d'Europa, presso la Camera dei deputati, sala delegazioni, quarto piano di Palazzo San Macuto; ore 13, delegazione Assemblea parlamentare NATO, presso la Camera dei deputati, sala delegazioni, quarto piano di Palazzo San Macuto.

**Commissioni bicamerali, convocazione**

**PRESIDENTE.** Comunico inoltre che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, le seguenti Commissioni parlamentari bicamerali sono convocate per la loro costituzione mercoledì 14 novembre, nella sede di Palazzo San Macuto, in via del Seminario, secondo gli orari di seguito indicati: ore 9, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e Comitato parlamentare di controllo sull'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; ore 14, Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; ore 15, Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

**Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, convocazione**

**PRESIDENTE.** Comunico infine che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 10 luglio 2018, è convocata per la sua costituzione mercoledì 14 novembre, alle ore 8,30, nell'aula della Commissione difesa.

**Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**BRUZZONE** *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BRUZZONE** *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, ho chiesto di fare quest'intervento convinto che l'argomento trattato s'inserisca perfettamente nella giornata giusta, dato che questa mattina abbiamo approvato il decreto sicurezza, che mi piace chiamare anche decreto antidelinquenti.

Bene, qualche giorno fa abbiamo assistito all'ennesima aggressione, agli ennesimi atti di vandalismo nei confronti di una sede della Lega. In questo caso sto parlando della sede di Livorno, che è stata completamente vandalizzata da persone che non avevano altro di meglio da fare che dare questo cattivo esempio di democrazia.

Ciò che è ancora più grave è che, in quel contesto, dei sedicenti centri sociali - che probabilmente andrebbero definiti in altro modo - hanno inneggiato a lungo con cori richiamanti una parte storica importante del nostro Paese. Il motivo più importante di questi cori lo ripeto vergognosamente. Mi vergogno di ripetere in quest'Aula quello che questi ragazzotti hanno avuto il coraggio di dire rivolgendosi a noi della Lega; in questo caso lo dico ai colleghi del Gruppo: «Nelle Foibe ci mettiamo pure voi». Lo ribadisco, un coro ripetuto a lungo: «nelle Foibe ci mettiamo pure voi». A parte che noi della Lega di andare nelle Foibe non ne abbiamo voglia, credo sia stato doveroso segnalare questo triste evento e, soprattutto, portare all'attenzione di molti l'atteggiamento di queste persone, che mi

viene da definire dei parassiti asociali, che andrebbero trattati in un modo diverso rispetto a quanto è avvenuto fino ad ora. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Non so fino a che punto possa essere valutato questo tipo di aggregazione come un qualcosa che si pone al di fuori della legge, ma se in questo Paese esistono realtà di questo genere, credo che sia opportuno che vengano presi dei provvedimenti. Lo dico nel giorno in cui è stato approvato l'importantissimo decreto sicurezza.

Concludo con l'auspicio che tutti vadano sulla retta via, comprese queste persone e che, magari, nella prossima legge di bilancio, sia riservato un capitolo per acquistare e regalare a questi signori delle zappe, così la smetteranno di fare questo mestiere e andranno a zappare la terra. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, ho sempre seguito da vicino il grande lavoro svolto dagli uomini e dalle donne dell'Arma dei carabinieri, in particolare nella mia provincia, Caserta. Conosco molti di loro, il loro senso del dovere, ma anche e soprattutto la passione e l'umanità che mettono nel loro lavoro. È un lavoro duro e difficile per garantire la sicurezza a noi cittadini.

È per questo che mi ha particolarmente addolorata la notizia di ieri sera della morte in servizio a Caserta del vice brigadiere Emanuele Reali. Alla sua famiglia, soprattutto alla moglie e alle sue due piccole creature, vanno le mie condoglianze, quelle del MoVimento 5 Stelle e - sono certa - dell'Aula del Senato tutta.

Voglio affidare questo messaggio di cordoglio alle parole dei suoi colleghi e amici. «Nella serata di ieri si è consumato l'ennesimo silenzioso sacrificio di un appartenente all'Arma dei carabinieri nell'adempimento del proprio dovere. Il vice brigadiere Emanuele Reali, trentaquattrenne, sposato e padre di due bambine di quattro e di un anno, effettivo al Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Caserta, alle 4 del mattino di ieri ha salutato la sua famiglia, mentre ancora i figli dormivano ed è uscito di casa per partecipare alla cattura di cinque criminali che avevano perpetrato più di trenta rapine in abitazione e diciotto furti in tutta la Regione Campania e nel vicino Lazio. Al termine dell'operazione, conclusasi con l'arresto di tutti i destinatari delle misure, il lavoro di Emanuele non si è fermato... allertato dall'ennesimo furto in abitazione si è precipitato con i propri colleghi sul posto riuscendo nell'immediatezza a bloccare due dei quattro malviventi. Gli altri due sono riusciti però a scappare e per Emanuele il dovere ha superato la stanchezza, la voglia di tornare a casa dalla famiglia e insieme ai suoi colleghi ha trascorso l'intero pomeriggio a setacciare palmo a palmo la città di Caserta con l'obiettivo di catturare i criminali. Quando i malfattori, intorno alle 19 dello stesso giorno, sono stati notati nei pressi di un bar del centro cittadino, Emanuele e i suoi colleghi non hanno esitato a lanciarsi all'inseguimento dei malviventi, i quali hanno nuovamente tentato la fuga tra le macchine, nei condomini e palazzi della zona. Mentre due carabinieri riuscivano a bloccare uno dei due, Emanuele, incurante del pericolo, ha rincorso l'ultimo della banda che, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, si è lanciato oltre il muro di cinta che separa l'abitato dai binari della ferrovia. L'ennesimo slancio è stato però fatale per Emanuele, il treno in transito lo ha travolto spezzando la sua giovane vita.

È morto schiantato da un treno, Emanuele Reali, figlio unico di genitori che non è naturale siano destinati a sopravvivergli, marito di una donna a cui mancherà come l'aria, padre di due bimbe così piccole che a stento lo ricorderanno. È morto schiantato da un treno a Caserta, nell'adempimento del proprio dovere di carabiniere e di cittadino.

Emanuele, più volte encomiato per le sue operazioni di servizio, era un carabiniere esperto, da tredici anni in servizio nella provincia di Caserta, amato e apprezzato da tutti i suoi colleghi per la professionalità, la lealtà e la dedizione ai valori di giustizia e legalità.

Era giovane il trentaquattrenne Emanuele Reali, quanto l'entusiasmo che lo ha spinto a rincorrere un reo senza preoccuparsi delle conseguenze, al buio, lungo il binario di una ferrovia. Ed era bello quanto il suo atto coraggioso, unicamente dedito al dovere. L'ennesima vittima di una guerra combattuta tutti i giorni, quella silenziosa contro il crimine. Per noi Emanuele Reali, vice brigadiere dei Carabinieri, sarà eternamente giovane e bello. Sarà per sempre un eroe». *(Prolungati applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al suo ricordo. Credo che, per episodi del genere, sia opportuno intervenire nelle fasi iniziali della seduta, per consentire la presenza di tutta l'Assemblea e non quella che purtroppo si riscontra a conclusione della seduta. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio)*.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la seconda volta che prendo la parola in quest'Aula per porre all'attenzione vostra e delle istituzioni la situazione di Asia Bibi. Come sapete questa giovane madre pakistana è stata prosciolta dalla Suprema corte del Pakistan, ma purtroppo nulla è cambiato nella sua vita, perché a causa dei tumulti di piazza agitati dagli islamisti, il Governo pakistano ha deciso di trattenerla in Pakistan fino a che non sia aperto il richiesto procedimento di revisione della sentenza che l'ha prosciolta. Nel frattempo, il suo avvocato è dovuto fuggire dal Pakistan a causa delle minacce di morte e si trova in una località segreta. Il marito di Asia e i suoi figli, a loro volta, sono nascosti in una località segreta e da quella località segreta hanno fatto un appello al Governo italiano perché si dia finalmente ospitalità, salvacondotto e possibilità di salvezza a questa giovane donna e alla sua famiglia.

Sappiamo che il ministro Salvini e il ministro Fontana stanno lavorando sottotraccia, con tutta la delicatezza del caso, per risolvere questa vicenda internazionale e vogliamo garantire tutto il nostro sostegno al lavoro di questi due Ministri del nostro Governo. Allo stesso modo, tuttavia, riteniamo indispensabile che anche altre istituzioni diano segnali concreti di appoggio a questa donna, a questa madre e a questa famiglia. Innanzitutto, garantisco personalmente il mio sostegno all'iniziativa che si terrà martedì 13 novembre, dalle 14 alle 15, davanti al Campidoglio, nel quale si esporrà una fotografia di Asia Bibi. Inoltre, chiedo che altri Comuni e altre istituzioni sviluppino iniziative - le migliori possibili - per manifestare in questa situazione tutta la solidarietà del popolo italiano. *(Applausi)*.

Non possiamo permetterci che accadano cose del genere al mondo. Non è possibile che una donna e una famiglia vengano perseguitate per la loro fede. In questo senso chiedo che quanto prima sia convocata la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del nostro Senato, perché si possa dare, anche in quella sede, adeguata attenzione alla vicenda. *(Applausi)*.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per mettere a conoscenza l'Assemblea dei fatti che sono avvenuti a Terni nelle ultime settimane. A fine agosto, il sindaco Latini ha disposto l'abbattimento di 44 pini marittimi in Via Lungonera Savoia per somma urgenza, sulla base di due relazioni che ne dichiaravano la pericolosità e soprattutto dopo che un pino marittimo si era abbattuto su una casa, per fortuna senza vittime. Tutto secondo le regole e per tutelare quella sicurezza che più volte è stata purtroppo richiamata in quest'Aula. Ebbene, ieri i carabinieri forestali hanno sequestrato le carte in Comune sulla base di un esposto. Sia chiaro, noi riteniamo la cosa un atto dovuto, c'è sempre il massimo rispetto per l'azione delle Forze dell'ordine. Ciò che vorrei stigmatizzare è che quella continua richiesta di prevenzione che tutte le forze politiche hanno avanzato in quest'Aula dovrebbe portare a dei comportamenti coerenti sul piano istituzionale e politico. La cosa grave è che un intervento volto a garantire la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità venga strumentalizzato dalle opposizioni, in questo caso a Terni, e si faccia della sicurezza dei cittadini un argomento di lotta politica.

Se in quest'Aula invochiamo interventi di prevenzione, sarebbe opportuno che tutti, al di fuori dell'Aula, si comportassero allo stesso modo. A titolo personale, quindi, e sono sicuro anche a nome di tutto il Gruppo della Lega, desidero manifestare piena vicinanza al sindaco di Terni Latini per il suo operato, perché siamo sicuri che la responsabilità che gli amministratori si prendono, anche in prima persona, molte volte è la prima difesa per le comunità e i cittadini anche di fronte ai rischi che vengono dalle calamità naturali. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

MORRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, colleghi, in queste ultime giornate siamo stati tutti toccati da quanto c'è stato proposto dai vari organi di informazione e soprattutto le immagini hanno parlato. Chi provenendo dal Veneto, chi provenendo dalla Sicilia, in tanti abbiamo dovuto constatare come il nostro territorio sia diventato, purtroppo, luogo di morte oltre che luogo di sepoltura. Questo, però, è ancor più drammaticamente vero per il territorio da cui provengo, la Calabria, perché essa che vanta un'altimetria tra le più elevate d'Italia (questo è un dato che pochi ricordano) e pertanto ha anche il maggior numero di bacini idrici censiti dall'Istituto geografico militare. Questo significa che quando piove, e quando piove abbondantemente a causa delle trasformazioni climatiche, si ripetono eventi che sono sempre più preoccupanti. Cosa dovrebbe fare una sana politica? Mi è stato insegnato - e io umilmente ripeto - che compito della politica è prevenire piuttosto che curare. Noi calabresi abbiamo, oltre che circa 1.400 bacini idrici censiti dall'Istituto geografico militare, anche un commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. È una definizione bella, importante e altisonante per significare che il governatore della Regione Calabria, e cioè Mario Oliverio, ha la responsabilità di indicare l'ente - che può essere un ente locale, un Comune, una Provincia, la stessa Regione, un consorzio di bonifica - che avrà la responsabilità, soprattutto penale, di avviare le opere di pulizia necessarie per prevenire, appunto, alluvioni, esondazioni e tutto il resto.

Negli ultimi giorni, soprattutto sul versante ionico - ahimè già colpito in più occasioni nel recente passato - nella zona a nord di Catanzaro, ma anche nel Crotonese e in provincia di Cosenza, si sono avuti episodi che, per nostra fortuna, non si sono trasformati in tragedia.

L'invito che si fa da quest'Aula è rivolto a tutte quelle autorità che politicamente risultano responsabili e che, poi, non vorremmo dovessero rispondere penalmente per omissioni. Non c'è cosa più grave, infatti, che sapere che cosa si debba fare senza poi farlo. Mi rivolgo in questa sede a chi di dovere, quindi anche al soggetto attuatore (perché, oltre al commissario, abbiamo anche il soggetto attuatore, l'ingegner Zinno, una figura mitica nella Regione Calabria), affinché quanto doverosamente deve essere fatto sia fatto. Non si devono infatti ripetere le tragedie che recentemente abbiamo vissuto in Veneto, in Liguria o in Sicilia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

IORI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IORI (PD). Signor Presidente, colleghi, quello per l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori è un provvedimento molto importante per la popolazione del nostro Paese. Quando una diagnosi di tumore irrompe improvvisamente nella vita di una persona, tutto il suo mondo, che fino a un attimo prima scorreva nella quotidianità, si modifica e viene sconvolto. Si modificano improvvisamente i vissuti del tempo, i progetti si interrompono, si trasformano le relazioni con le persone, con i familiari, con gli amici, con il lavoro. Tutto assume una prospettiva diversa. Si acuisce la percezione di precarietà dell'esistenza; sentimenti di sgomento o di rabbia dominano i giorni, accompagnati da interrogativi, delusioni, speranze, disperazione e le ansie di un calvario fisico ed emotivo coinvolgono sia la persona malata sia tutte le persone che le stanno vicine.

Oggi siamo stati chiamati ad approvare un provvedimento che tocca proprio la fragilità della nostra esistenza e che chiama in causa molti aspetti, fino a quelli più radicali del confine tra la vita e la morte. Ogni anno purtroppo sono circa 370.000 le persone che si ammalano di patologie tumorali e ogni anno 180.000 di esse non ce la fanno a vincere la battaglia contro il male inguaribile. Ma noi vogliamo oggi dare concretezza alla parola «speranza», una concretezza nuova alle parole «prevenzione», «possibilità», «futuro», perché il numero di coloro che vincono la battaglia contro queste patologie oncologiche deve aumentare, così come la qualità della vita. Ancor più deve aumentare il numero di coloro che, grazie alla prevenzione, possano evitare questa esperienza drammatica.

Le attività di rilevazione epidemiologica sulla popolazione, ampiamente citate nel dibattito, sono alla base di qualsiasi organizzazione dei sistemi sanitari pubblici. È, infatti, del tutto evidente come la risposta sanitaria non possa in alcun modo prescindere dalla conoscenza dettagliata dell'incidenza e



della prevalenza delle singole patologie, anche integrata dagli indici di mortalità e di sopravvivenza in relazione alle aree geografiche, ai fattori genetici, ambientali e comportamentali, ai fini dell'appropriatezza degli interventi di prevenzione primaria e secondaria.

Questo provvedimento è la conclusione di un lungo *iter*, iniziato nella scorsa legislatura, ma è anche l'inizio di una nuova stagione per conoscere lo stato di salute dei territori del nostro Paese; una stagione iniziata dall'Airtum, l'Associazione italiana registri tumori, che però ha conosciuto troppe eterogeneità e non ha visto nascere in tutte le Regioni del nostro Paese uno strumento così importante, che invece da ora dovrà accrescere la nostra sicurezza sanitaria.

La creazione di uno strumento di raccolta sistematica di dati aiuta a migliorare la prevenzione, così come le campagne di informazione aiutano a modificare gli stili di vita dei singoli e la qualità ambientale dei luoghi di lavoro, soprattutto nelle situazioni più a rischio. Questo strumento sarà un vantaggio per tutti i cittadini, un dispositivo utile per il servizio sanitario, consentirà di stabilizzare gli interventi di prevenzione e rendere più precoce, più competente e più umana la presa in carica del malato, perché in questo settore il cammino della scienza medica deve procedere di pari passo con la sua umanizzazione. Si è affermato cioè oggi che il diritto alla salute è il bene supremo per ogni cittadino. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Morra e Ostellari).*

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di giovedì 8 novembre 2018**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

**(Vedi ordine del giorno)**

La seduta è tolta *(ore 14,42)*.

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del

Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (840)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (

**840**) (Nuovo titolo)

**EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

**1.900**

Il Governo

**V. testo corretto**

**[Emendamento 1.900 \(in formato PDF\)](#)**

**1.900 (testo corretto)**

Il Governo

**Approvato con voto di fiducia**

N.B. Per l'emendamento 1.900 (testo corretto) si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

#### CORREZIONI ALL'EMENDAMENTO 1.900 RECEPITE DAL GOVERNO

All'articolo 32-*bis*, recante Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, sostituire i primi due commi con i seguenti: "1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattica-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno. 2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, ferma restando la dotazione organica ed il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.";

al medesimo articolo 32-*bis*, al comma 3, sostituire la parola: "riduzione" con la parola: "utilizzo" e sostituire le parole: "disponibili per le" con le seguenti: "destinate alle";

al capoverso: "All'articolo 39", alla lettera *a*), premettere la seguente: *0a*): dopo le parole: "articoli 9, 18", aggiungere le seguenti: "comma 3, limitatamente all'anno 2018,".

N.B. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 54.

#### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

##### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

#### ARTICOLI DA 1 A 40 DEL DECRETO-LEGGE

##### Titolo I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE

##### Capo I

#### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DI CASI SPECIALI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI E DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

## Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*, al comma 2, terzo periodo, le parole «per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 2-*ter*, al secondo periodo, le parole «per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

2) il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.»;

3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-*bis*) agli stranieri di cui all'articolo 42-*bis*.»;

c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;

d) all'articolo 10-*bis*, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis* del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»;

e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;

f) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 6,» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;

g) all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-*bis*) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»;

h) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. - (Permesso di soggiorno per calamità). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente



ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

i) all'articolo 22:

l) al comma 12-*quater*, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 6» sono soppresse;

2) dopo il comma 12-*quinqüies*, è aggiunto il seguente:

«12-*sexies*. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-*quater* e 12-*quinqüies* reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.»;

l) all'articolo 27-*ter*, comma 1-*bis*, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater* e 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

m) all'articolo 27-*quater*, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

n) all'articolo 29, comma 10:

l) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-*bis*»;

2) la lettera c) è abrogata;

o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria,»;

p) all'articolo 39:

l) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

2) al comma 5-*quinqüies*, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

q) dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

«Art. 42-*bis*. - (*Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile*). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può

essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

b) all'articolo 35-*bis*, comma 1, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,».

3. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-*bis*) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 19, comma 2, lettere d) e d-*bis*), 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;

b) il comma 4-*bis*, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dopo l'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 19-*ter*. - (*Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario*). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettered) e d-*bis*), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.

4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.

5. Quando è presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza è adottata entro 5 giorni.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera *c-ter*) è abrogata;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse;

d) all'articolo 28, comma 1, la lettera *d*) è abrogata.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.

8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

#### Articolo 2.

*(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri)*

1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;

b) al sesto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 3.

*(Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo)*

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»;

b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;

c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero»;

b) all'articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «è stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero»;

c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 4.

*(Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione)*

1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangano anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020.

#### Articolo 5.

*(Disposizioni in materia di divieto di reingresso)*

1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen.».

#### Articolo 6.

##### *(Disposizioni in materia di rimpatri)*

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».

#### Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

#### Articolo 7.

##### *(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 12, al comma 1, lettera *c*), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;

*b*) all'articolo 16, al comma 1, lettera *d-bis*) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.».

#### Articolo 8.

##### *(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«2-*ter*. Per l'applicazione del comma 1, lettera *d*), è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».

#### Articolo 9.

##### *(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

*a*) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

*b*) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

*c*) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;

*d*) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;

*e*) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo

una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere *b)* e *b-bis*).»;

*b)* all'articolo 28-*bis*:

*1)* dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.

*1-ter*. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-*quater*, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

*1-quater*. Ai fini di cui al comma 1-*ter*, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-*ter*.»;

*2)* al comma 2, la lettera *b)* è abrogata;

*3)* al comma 2, lettera *c)*, le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse;

*c)* all'articolo 29, comma 1-*bis*, l'ultimo periodo è abrogato;

*d)* dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis*. - (*Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento*). - *1*. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.»;

*e)* all'articolo 35-*bis*;

*1)* al comma 3, lettera *d)*, le parole «di cui all'art. 28-*bis*, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-*bis*, commi 1-*ter* e 2,»;

*2)* al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

#### Articolo 10.

*(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

*b)* all'articolo 35-*bis*, comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, nonché del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*.».

#### Articolo 11.

*(Istituzione di sezioni della Unità Dublino)*

1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
«2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dall'articolazione dell'Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.».

Articolo 12.

*(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)*

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:  
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
  - b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
  - c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
  - d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 5:
    - 1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
    - 2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
  - b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16.»;
  - c) all'articolo 9, il comma 5 è abrogato;
  - d) all'articolo 11:
    - 1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo 9,»;
    - 2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all'articolo 9»;
  - e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»;
  - f) all'articolo 14:
    - 1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
    - 2) il comma 2 è abrogato;
    - 3) al comma 3 è premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
    - 4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1» sono soppresse;

- 5) la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: «Art.14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza»;
- g) all'articolo 15:
- 1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
- 2) la rubrica dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente: «Art.15. Individuazione della struttura di accoglienza»;
- h) all'articolo 17:
- 1) il comma 4 è abrogato;
- 2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
- i) all'articolo 20:
- 1) al comma 1, le parole da «Ferre restando» fino a «il Dipartimento per le libertà civili» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le libertà civili»;
- 2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;
- l) all'articolo 22, il comma 3 è abrogato;
- m) all'articolo 22-*bis*, al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
- n) all'articolo 23:
- 1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
- 2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».
3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
- b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».
4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.
5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.
6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 13.

##### *(Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 4:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»;

2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;

c) l'articolo 5-bis è abrogato.

### Capo III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA

### Articolo 14.

*(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;

c) dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1° gennaio 1948.»;

d) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».

### Capo IV

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

### Articolo 15.

*(Disposizioni in materia di giustizia)*

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

«Art. 130-bis (L). - *(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili).* - 1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.».

## Titolo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA

#### Capo I

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO

#### Articolo 16.

*(Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare)*

1. All'articolo 282-*bis*, comma 6, del codice di procedura penale, dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» è inserita la seguente: «612-*bis*,».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 17.

*(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)*

1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma 1, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 18.

*(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al

fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi *standard* di sicurezza, nonché il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

#### Articolo 19.

##### *(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali)*

1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.

3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».

#### Articolo 20.

##### *(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

#### Articolo 21.

##### *(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane)*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»;

b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,».

#### Articolo 22.

##### *(Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto

Corpo, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 39.

#### Articolo 23.

##### *(Disposizioni in materia di blocco stradale)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata»;

b) l'articolo 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».

#### Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

#### Articolo 24.

##### *(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;

b) all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» è inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.»;

2) la lettera d) è abrogata;

c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo».

d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 25.

##### *(Sanzioni in materia di subappalti illeciti)*

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»;

b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».

#### Articolo 26.

*(Monitoraggio dei cantieri)*

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».

Articolo 27.

*(Disposizioni per migliorare la circolarità informativa)*

1. L'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 160. - Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

*(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario *ad acta*, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.».

Articolo 29.

*(Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI

Articolo 30.

*(Modifiche all'articolo 633 del codice penale)*

1. All'articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di

coloro che hanno compiuto il fatto armati.».

#### Articolo 31.

*(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 266, comma 1, lettera *f-ter*), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-*quater* del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-*quater* e 633, terzo comma, del codice penale;».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Titolo III

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

#### Capo I

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

#### Articolo 32.

*(Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno)*

1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso:
  - a*) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015;
  - b*) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate:
    - 1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico»;
    - 2) all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;
    - 3) all'articolo 12, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».
2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015.
3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».
4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *b*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

### Articolo 33.

*(Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia)*

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

### Articolo 34.

*(Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

### Articolo 35.

*(Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

### Capo II

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

### Articolo 36.

*(Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati)*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore,».
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3:
    - 1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che può essere»;
    - 2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario,

il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-*bis*.»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

3. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»;

2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un anno l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto.»;

d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito *internet* dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo



grado, nonché persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.

6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:

- a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;
- b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
- c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico;
- d) le fondazioni bancarie;
- e) gli enti territoriali.

7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.»;

e) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«7-*ter*. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.»;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.»;

g) dopo il comma 12-*bis* è inserito il seguente:

«12-*ter*. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-*bis*, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»;

*h)* dopo il comma 15-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente:

«15-*quater*. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio.».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 37.

*(Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia)*

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».

2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4:

*1)* dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «*c-bis*) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1;»;

*2)* la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: «*h)* approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;

*b)* al comma 5, alla lettera *a)* la parola «*h)*» è soppressa.

3. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite di cento unità»;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.»;

*c)* dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.

4-*ter*. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento

accessorio.».

4. Per l'attuazione del comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

#### Articolo 38.

*(Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative)*

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.».

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell'articolo 52 sono abrogati.

4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

#### Titolo IV

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### Articolo 39.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari a 15.681.423 euro per l'anno 2018, a 57.547.109 euro per l'anno 2019, a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno;

b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a 531.423 euro per l'anno 2018, a 2.497.109 euro per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 40.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO

DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

**1.1**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sopprimere gli articoli da 1 a 15.*

**1.2**

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Sopprimere gli articoli da 1 a 14.*

**1.3**

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.4**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.5**

[Vitali](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.6**

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.10

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari*) - 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera *c-ter*) del comma 1; dell'articolo 11 e le parole: ", in particolare di carattere umanitario o" dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono soppresse, negli articoli, ovunque ricorrano, le parole: "motivi umanitari".

3. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore del presente articolo».

## 1.300 (già 1.9 testo 2)

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## 1.9

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista».

## 1.7

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*) - Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richieste di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità

giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arreherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e 'ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione"».

## 1.8

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*). - 1. Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il

riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene 6 trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 18 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roba il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute, dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme, della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New



York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione».

## 1.11

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «28 gennaio 2008, n. 25» aggiungere le seguenti: «per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche».*

## 1.14

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis» inserire le seguenti: «19, comma 2, lettera d-bis)».*

## 1.15

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche:*

*al secondo periodo dopo le parole: «può essere» inserire le seguenti: «rinnovato per almeno un anno o»;*

*dopo le parole: «stabilite per tale permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato».*

## 1.18

[Cirinnà](#), [Marcucci](#), [Parrini](#), [Bellanova](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Bini](#), [Rossomando](#), [Misiani](#), [Ferrazzi](#), [Alfieri](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

*«f-bis) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "identità di genere, orientamento sessuale," e, in fine, è inserito il*

seguente periodo: "Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni";

*f-ter) all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni"»*

## 1.20

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

### Precluso

*Al comma 1, alla lettera g) premettere la seguente:*

«0g) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: "o a pene o trattamenti, disumani e degradanti"».

## 1.21

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1.1, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: ", pene o trattamenti disumani o degradanti";

2) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo atto-stato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale"».

## 1.22

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:*

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla

salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

### 1.23

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, la lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:*

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

### 1.25

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «di eccezionale gravità» con le seguenti: «di particolare gravità»*

b) *sostituire le parole: «per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria» con le seguenti: «per il tempo necessario al proseguimento delle terapie corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante»;*

c) *sostituire le parole: «rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» con le seguenti: «rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute».*

### 1.27

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, letterag), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione,» inserire le seguenti: «o comunque».

## 1.28

La Commissione

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis», dopo la parola: «documentazione» inserire le seguenti: «rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».*

## 1.29

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis» dopo le parole: «il Questore» inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».*

## 1.30

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» dopo le parole: «valido solo nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio».*

## 1.32

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:*

*«d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione lei rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica»*

### 1.33

[Verducci](#)

#### **Precluso**

*A comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)» aggiungere il seguente:*

«d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica».

### 1.35

[Aimi](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

### 1.36

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 1, dopo le parole: «il Questore», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».*

### 1.37

La Commissione

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 2, dopo le parole: «ha la durata di sei mesi», inserire le seguenti: «ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è».*

### 1.38

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), punto 2), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».*

### 1.39

[Verducci](#), [De Falco](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».*

### 1.41

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), n. 2, sopprimere le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».*

### 1.44

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 20-ter.**

1. Allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Il questore rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo.

#### **Art. 20-quater.**

1. I titolari di permesso di soggiorno sono beneficiari del Sistema di protezione».

### 1.45

[Verducci](#), [De Falco](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente;*

**«Art. 20-ter.**

*(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)*

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».

**1.48**

La Commissione

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono abrogati».

**1.49**

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

**1.50**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per la richiesta di asilo", inserire le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per protezione sussidiaria, per cure mediche";».

**1.51**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

*«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per asilo umanitario" aggiungere le seguenti: "per protezione sussidiaria";»*

## **1.52 (testo 2) (id. a 1.53 testo 2 e 1.54 testo 2)**

La Commissione

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», aggiungere le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis».*

## **1.55**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», sostituire le parole: «il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza», con le seguenti: «il Questore può disporre».*

## **1.56**

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 42-bis», dopo le parole: «prefetto competente», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».*

## **1.57**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Su proposta formulata dal Sindaco del luogo di abituale dimora dello straniero, al quale sia pervenuta una motivata petizione in tal senso firmata da almeno 30 cittadini residenti in quel medesimo Comune, il Questore può altresì disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali della durata di un anno, rinnovabile, in considerazione del buon inserimento sociale dello straniero, a condizione che sussista una proposta di assunzione e che l'impiego che ne è oggetto abbia le caratteristiche richieste dal testo unico sull'immigrazione per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno unico per lavoro».*



## 1.60

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con il decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale";

2) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali";

3) al comma 3, le parole: "da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente" sono sostituite dalle seguenti: "da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti";

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché con Università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno"».

## 1.59

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1:

a) dopo le parole: "di frontiera" aggiungere le seguenti: "ed esclusivamente";

b) le parole da: "o presso l'ufficio della questura", fino alla fine del periodo sono soppresse.

0a-*bis*) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato».

## 1.58

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

### Precluso

*Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: "della Commissione stessa", sono inserite le seguenti: ", o sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE,".

0a.1) all'articolo 32, comma 1, lettera b-*bis*), dopo le parole: "lettera a)", sono inserite le

seguenti: ", o quando sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine"».

## 1.61

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale'. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nella more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 1.62

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286"».

### 1.63

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2011, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

*Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

### 1.75

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti»

## 1.64

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone alle quali sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.65

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di migranti di seconda generazione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.66

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone il cui rimpatrio comprometterebbe in modo sproporzionato il diritto ad una vita privata e familiare, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.67

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri il cui rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposte a gravi maltrattamenti, la Commissione territoriale trasmette gli atti ai questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previ parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.68

[Verducci](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che vedano in pericolo il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesi questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'estradiizione dello straniero per reali che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.69

[Verducci](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che rischino di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, vietati in modo inderogabile dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione

territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di-lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.70

[Verducci](#)

### Precluso

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 Costituzionale, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui il presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.71

[Verducci](#)

### Precluso

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri i cui legami personali e familiari in Italia sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.72

[Verducci](#)

### Precluso

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri a cui nel proprio Paese sia effettivamente impedito l'esercizio del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia di cui all'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

**1.73**

[Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino ogni altra situazione nella quale allo straniero è garantito dall'articolo 10, comma 3 Costituzionale il diritto di asilo perché nel suo Paese non è effettivamente garantita anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

**1.74**

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone gravemente ammalate che affronterebbero un rischio effettivo di essere esposte ad un serio ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».



**1.76**

[Pinotti](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 3 ed 8 della Cedu, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

**1.77**

[Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1», con le seguenti: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 2».*

**1.79**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1.», inserire le seguenti: «e comma 2».*

**1.200**

[Patriarca](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3.» dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» inserire le seguenti: « o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio» e sostituire le parole: «attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» con le seguenti: « attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»*

**1.83**



[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio», e sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

**1.81**

[Verducci](#), [De Falco](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

**1.82**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezioni internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

**1.84**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 2, letteraa), capoverso «3», sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».*

**1.85**

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».*

**1.86**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».*

**1.88**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», secondo periodo, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

**1.89**

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Misiani](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:*

*"3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».*

## 1.90

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

"3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

## 1.91

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-bis.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 1.201

[Patriarca](#)

### Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-bis.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle

more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."».

## 1.202 (già 32.2)

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). All'articolo 32, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-bis.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

## 1.92

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-bis.1). Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma i della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 1.93

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

### Precluso

*Al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 19-ter», con il seguente:*

«Art. 19-ter. - (Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso) -  
1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.

2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del

decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma 2 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "Le sezioni specializzate" sono sostituite dalle seguenti: "Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione";

b) il comma 4-*bis* è abrogato.

6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-*bis* a 3-*undecies* sono sostituiti dai seguenti:

"3-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-*ter*. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-*quater*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3-*quinquies*. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

3-*sexies*. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

3-*septies*. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

3-*octies*. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

3-*novies*. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.

3-*decies*. L'ordinanza di cui al comma 3-*novies* è comunicata alle cancelleria.

3-*undecies*. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza".».

**1.97**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente: «All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole da: "ovvero se ritiene che sussistono" con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».

**1.98**

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».*

**1.99**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:*

*«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data pubblicazione del presente decreto».*

**1.100**

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:*

*«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

**1.101**

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Al comma 8, sopprimere le parole:* «previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

**1.103**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 8, sostituire le parole da:* «previa valutazione» *a:* «25 luglio 1998 n. 286» *con le seguenti:* «Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato del presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».

**1.104**

[Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 8 sostituire le parole da:*«previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» *con il seguente:*«Solamente in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno accordato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».

**1.106**

[Verducci](#), [De Falco](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra in ogni caso i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

**1.107**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenne, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

#### 1.109

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*Al comma 9 sostituire le parole:* «per i quali al Commissione territoriale e non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto» *con le seguenti:* «ove la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga».

#### 1.110

[D'Arienzo](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

##### **Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro».

#### 1.111

[D'Arienzo](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

##### **Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Oltre i casi previsti, il permesso per casi speciali può essere rilasciato o rinnovato qualora siano presenti condizioni tali da consentire l'opportunità del rilascio con particolare riguardo alle situazioni familiari dello straniero nonché per evitare la repentina condizione di illegalità dello straniero nel territorio nazionale».

#### 1.112

[D'Arienzo](#)

##### **Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. La Prefettura competente ha l'obbligo di notificare al datore di lavoro che impiega lo



straniero per il quale viene meno il diritto alla permanenza nel territorio nazionale, la decisione di diniego entro 20 giorni successivi alla data in cui è stata assunta».

## 1.113

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

## 2.1

[Bressa](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.200

[Nencini](#)

### **Precluso**

*Sopprimere i commi 1 e 3*

## 2.4

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

## 2.5

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

## 2.7

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-*bis*, dandone conto specificatamente in motivazione"».

## 2.8

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto e sesto periodo le parole: "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri" sono soppresse».

## 2.9

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La](#)

[Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «la parola "novanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta"» con le seguenti: «le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».*

**2.11 (testo 2)**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'ANAC svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allo svolgimento dell'attività di cui al presente comma l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

**2.12 (testo 2)**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, sul proprio sito o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili sul sito delle prefetture territorialmente competenti attraverso un *link* di collegamento al sito o al portale digitale del soggetto gestore.».

**3.1**

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.2**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.3

[Vitali](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.4

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.5

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 3.7

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 3.8

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:*

«a) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in aree identificate presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la

determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni;

3-ter. Negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7"».

### 3.10

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinque giorni»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

### 3.12

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

### 3.13

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate» e sopprimere le parole: «determinarne o».*

### 3.14

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «in appositi locali», inserire le seguenti: «con modalità che assicurino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7».*

### 3.15

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza» con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».*

### 3.16

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», primo periodo sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza», con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».*

### 3.17

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».*

### 3.18

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a) capoverso «3-bis», dopo il primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale o sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona*

risultati già registrata con altra identità o altra nazionalità».

### 3.19

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.*

### 3.21

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.*

### 3.22

[Verducci](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici». Quindi sostituire le parole: «per un periodo di massimo centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sottratto il periodo di trattenimento ivi intercorso».*

### 3.23

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».*

### 3.24

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».*

### **3.26**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE».*

### **3.27**

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «diciotto mesi».*

### **3.28**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

### **3.29**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In applicazione della direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio*



1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».

### 3.30

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni della procedura di asilo previsto al comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

### 3.33

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo».

### 3.32

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).*

### 3.34

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

#### 4.1

[Bressa](#)

##### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

##### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.600

La Commissione

##### **Precluso**

*Al comma 1 sopprimere, le parole: «o in quelli».*

#### 4.6

La Commissione

##### **Precluso**

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona».*

#### 4.7

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «successive all'udienza di convalida», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi e luoghi di permanenza di cui al presente comma sono comunque garantite le*

condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

#### 4.11

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

#### 4.9

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le strutture e i locali indicati nei due periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario ed appositamente attrezzati per l'ospitalità plurigiornaliera di persone e devono garantire allo straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, ad almeno tre pasti al giorno, ad un alloggio e ai servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei tre periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

#### 4.10

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli *standard* e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentanti dell'UNHCR o di Enti e

Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentati diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente».

#### 4.12

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono escluse da tale forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

#### 5.1

[Bressa](#)

##### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

#### 5.0.600/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 5.0.600, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- 1) alla lettera a) sopprimere i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies;
- 2) sopprimere la lettera b).

#### 5.0.600

La Commissione

##### **Precluso**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis e 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può

rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

*2-quater.* Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

*2-quinquies.* Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

*2-sexies.* Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni; la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso".

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen"».

## 5.0.200

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Articolo 5-bis.

*(Costo dell'accoglienza dei richiedenti asilo.)*

1. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.».

## 6.1

[Bressa](#)

### Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

## 6.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

## 6.3

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Ferrari](#), [Boldrini](#)

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6.

*(Disposizioni in materia di rimpatri).*

1. Il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 6.4

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Ferrari](#), [Boldrini](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire il capoverso «b)» con il seguente:*

«b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 3.500.000 euro per il 2018, di 10.500.000 euro per il 2019 e di 10.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno, curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 6.200

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Al comma 1, capoverso "b)", sostituire le parole da: «500.000 per il 2018» fino alla fine del periodo con le seguenti: «1.000.000 euro per il 2018, di 3.000.000 per il 2019 e 3.000.000 euro per il 2020.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per il 2018 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 6.5

[D'Arienzo](#)

### Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della clandestinità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti un piano dettagliato concernente gli accordi bilaterali che intende stipulare con i Paesi di origine del fenomeno migratorio finalizzato a favorire il rimpatrio delle persone che non avranno diritto a permanere nel territorio nazionale. Altresì, sarà data comunicazione alle Commissioni Parlamentari in merito agli accordi bilaterali della specie che saranno stipulati».

## G6.200

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

Il Senato,

premessi che:

nelle case circondariali d'Italia sono detenute e/o ristrette 58.745 persone, secondo i dati forniti dal Ministro di grazia e giustizia;

la popolazione carceraria straniera è costituita da circa 19.860 persone, secondo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

nel nostro sistema carcerario si contano, infatti, detenuti provenienti da più di cento Paesi;

i Paesi più rappresentati sono, in ordine decrescente, il Marocco (18,6 per cento dei detenuti stranieri), la Romania (13,7 per cento), l'Albania (12,8 per cento), la Tunisia (10,5 per cento), la

Nigeria (5,6 per cento) e l'Egitto (3,4 per cento);

il costo medio giornaliero per ogni detenuto è indicato dallo stesso dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in 137,02 euro;

il costo annuale per i detenuti stranieri sopportato dallo Stato italiano è dunque superiore a novecento milioni di euro;

lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo con la Romania in data 13 settembre 2003 che prevede il trasferimento di detenuti condannati anche senza il loro consenso;

appare dunque opportuno intraprendere percorsi volti a sottoscrivere trattati bilaterali con Paesi dell'Unione europea ed extraeuropei per consentire il trasferimento dei detenuti per la esecuzione in Patria delle sentenze penali italiane, anche senza il preventivo consenso del detenuto stesso,

impegna il Governo

ad avviare e proseguire percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la Nigeria, nonché con ulteriori Stati, per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, attraverso strumenti e clausole che comprendano anche l'eliminazione della mancanza di consenso del detenuto dalle condizioni ostative.

#### 6.0.300 (già 6.0.1 testo 2)

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspendini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

#### 6.0.1

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspendini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:



**«Art. 6-bis.**

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel 'proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

**6.0.2**

[Balboni](#), [Fazzolari](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

(Minori stranieri)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: "il minorenni" con le seguenti: "il minore di anni quattordici".

2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "di anni diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "di anni quattordici"».

**6.0.3**

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 6.0.600 (testo 2)/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*All'emendamento 6.0.600, al comma 1 sopprimere le parole: «a condizione di reciprocità e».*

## 6.0.600 (testo 2)/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*All'emendamento 6.0.600, all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 3.*

## 6.0.600 (testo 2 corretto)

La Commissione

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)*

*1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.*

*2. Tra i soggetti conviventi, di cui al comma 1, sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.*

*3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.*

*4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

## 7.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*All'articolo premettere il seguente:*

#### **«Art. 07.**

1. I richiedenti protezione internazionale sono beneficiari del Sistema di Protezione».

## 7.2

[Bressa](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.4

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.5

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale) - 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12, al comma 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le

circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

*b*) l'articolo 16, al comma 1, lettera *d-bis*) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

## 7.8

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«*a*) all'articolo 12, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

*b*) all'articolo 16, comma 1, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

## 7.6

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa».

## 7.9

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «dagli articoli 336», inserire la seguente: «, 414,».*

## 7.10 (testo 2)

La Commissione

### **Precluso**

*Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3,», con le seguenti: « 624-bis, primo comma».*

## 7.11

[Bertacco](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3),», inserire le seguenti: «e 633,».*

## 7.12

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alle lettere a) e b), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».*

**7.15**

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere l'ultimo periodo.*

**7.16**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alle lettere a) e b) sopprimere l'ultimo periodo.*

**7.17**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui all'articolo 62 n. 4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-bis del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quinquies e 48 della legge 26 luglio 1976 n. 354».

**7.18**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per urto dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale».

## 7.0.500/1

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

### Precluso

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea»;

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno ed al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno; formulando, ove occorra, proposte di modifica».

## 7.0.500/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Con decreto del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione Europea».

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'Interno ed al ministro degli Affari esteri con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica».

## 7.0.500/3

[Malan](#), [Gasparri](#), [Testor](#)

### Precluso

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis» al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

### 7.0.500/5

[Malan](#), [Gasparri](#), [Testor](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole: «si può dimostrare che» con le seguenti: «consta che».*

### 7.0.500/6

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «in via generale e costante»;*
- b) sostituire l'ultimo periodo del comma 2, con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.»;*
- c) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Non possono in alcun caso essere considerati sicuri quei paesi nei quali esista un rischio non insignificante di persecuzione o altri maltrattamenti considerati dal presente comma».*

### 7.0.500/7

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «in via generale e costante».*

### 7.0.500/8

[De Falco](#), [Fattori](#), [Mantero](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a) all'articolo 2-bis apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 2, sopprimere il periodo da: «La designazione» a fine periodo.*
- b) al comma 4, dopo le parole: «dall'UNHCR» inserire il seguente periodo. «il cui parere obbligatorio, eventualmente sfavorevole, è da intendersi vincolante».*
- c) al comma 5, lettera b) dopo le parole: «motivata dando atto» inserire le seguenti: «in modo specifico» e dopo la parola: «esclusivamente» sostituire la parola: «che» con le seguenti: «del fatto che».*



#### 7.0.500/9

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

#### 7.0.500/10

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un Paese di origine non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».*

#### 7.0.500/11

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».*

#### 7.0.500/12

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del paese in questione».*

#### 7.0.500/13

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione».*

**7.0.500/14**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: «2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso»;*

c) *alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) proviene da un paese, incluso nell'elenco dei paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».*

**7.0.500/15**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

**7.0.500/16**

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).*

## 7.0.500/17

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

### Precluso

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, al comma 1, sopprimere la lettera b).*

## 7.0.500/18

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

### Precluso

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso)".

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il richiedente proviene da un Paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

## 7.0.500/19

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modifiche:

"1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

'2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'».

2) *alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

## 7.0.500/20

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

### Precluso

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015."»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015».

## 7.0.500/21

[Mallegni](#)

### Precluso

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 28-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza, le autorità competenti di cui all'articolo 3, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, al fine di assicurare l'effettività delle espulsioni, nel rispetto delle garanzie costituzionali, possono disporre l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai paesi di origine sicuri di cui all'articolo 2-bis, perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza"».

## 7.0.500/22

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).*

## 7.0.500/23

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera c).

**7.0.500/24**

[De Falco](#), [Fattori](#), [Mantero](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f) capoverso «Art. 28-ter.» sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni complessivamente e gravemente contraddittorie su fatti decisivi e circostanze particolarmente rilevanti che li concernono direttamente il Paese di origine";

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e non ha in alcun modo motivato spontaneamente su richiesta della Commissione, la mancata tempestività della-domanda rispetto alla sua presenza sul territorio nazionale)".

**7.0.500/25**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

**7.0.500/26**

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

**7.0.500/27**

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o fatto sparire».*

**7.0.500/28**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**7.0.500/29**

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**7.0.500/30**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) essendo entrato illegalmente nel territorio nazionale, o avendovi prolungato illegalmente il soggiorno, senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso».

**7.0.500/31**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1,*

*sopprimere la lettera g).*

#### **7.0.500/32**

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).*

#### **7.0.500/33**

[De Falco](#), [Fattori](#), [Mantero](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, al comma 5, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere la lettera g).*

#### **7.0.500/34**

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

#### **7.0.500/35**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

#### **7.0.500/36**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, dopo la lettera g), inserire, in fine, la seguente:*

«g-bis) è stato oggetto di una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine».

#### **7.0.500/37**

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Testor](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 29, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) il richiedente sia stato condannato, per uno o più reati contro la persona o contro il patrimonio o per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, o comunque per aver commesso un grave crimine comune, con sentenza di condanna penale passata in giudicato. Ai fini della valutazione dell'inammissibilità della domanda la Commissione territoriale tiene conto di eventuali denunce a carico del richiedente anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva"».

#### **7.0.500/38**

[Mallegni](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) Alla legge 1° aprile 1981, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il quinto comma inserire il seguente:

"Il questore, può disporre, con atto motivato, perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati clandestini e o presunti tali e contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i paesi di origine sicuri"».

#### **7.0.500/39**

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Testor](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art.7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per reati contro la persona o contro il patrimonio;"».

#### **7.0.500**



La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

*(Paesi di origine sicuri)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea per la salvaguardia;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente

stesso";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*";

2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-*bis*) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-*bis*) è aggiunta la seguente: "c-*ter*) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

e) all'articolo 28-*bis*, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-*ter*";

f) dopo l'articolo 28-*bis*, è inserito il seguente:

"Art 28-*ter*.

*(Domanda manifestamente infondata)*

1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-*bis*), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-*bis*), le parole: "nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-*ter*"».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso «1-*bis*», dopo le parole: "Nel caso previsto dall'articolo" inserire le seguenti: "28, comma 1, lettera c-*ter*), e dall'articolo" e al capoverso «1-*ter*», dopo le parole: "i relativi controlli" inserire le seguenti: ", e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-*ter*)".*

## 8.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 8.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 8.3

La Commissione

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «2-ter» e al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «, salva la valutazione del caso concreto» con le seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi».*

## 8.4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 2, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «è rilevante ogni rientro» con le seguenti: «può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».*

## 9.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 9.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 9.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 9.4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

### 9.600/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole da: «anche nel caso in cui il richiedente» fino alla fine della lettera.*

### 9.600/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole: «anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda, ai sensi dell'articolo 23 e».*

### 9.600

La Commissione

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la

Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2"»).

## 9.5

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le lettere d) ed e).*

## 9.8

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2,» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

## 9.9

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» sono inserite le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

## 9.10

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame preliminare che esclude in *primis* qualsiasi violazione del principio di non *refoulement*».*

**9.11**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere la lettera e).*

**9.12**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del non-refoulement».*

**9.13**

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**9.14**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.*

**9.16**

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.*

**9.17**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.*

## 9.18

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».*

## 9.19

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».*

## 9.21

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter)», dopo le parole: «i relativi controlli», inserire le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater)», aggiungere, in fine: «In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale»;*

c) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

## 9.22

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», dopo le parole: «i relativi controlli» inserire le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione.».*

## 9.23

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

*«1-quater. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE».*

## 9.24

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

*«1-quater. In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».*

## 9.25

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater» aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono*



immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale».

## 9.26

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-quater)», aggiungere il seguente:*

*«1-quater-bis) Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati».*

## 9.27

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

## 9.28

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

## 9.29

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

## 9.30

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, la lettera d), capoverso «Art. 29-bis)», sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».*

**9.31**

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».*

**9.32**

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.33**

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**9.601/1**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «20 mesi».*

**9.601/2**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «15 mesi».*

**9.601/3**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «10 mesi».*

## 9.601

La Commissione

### **Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «465.228,75 euro per l'anno 2018 e», dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.*

*2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39».*

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera e), le parole: «quanto a 531.423 euro per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66.194 euro per l'anno 2018» e le parole: «a 2.497.109 euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «a 4.978.329 per l'anno 2019».*

## 10.1

[Vitali](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 10.2

[Bressa](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 10.3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 10.4

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

### Precluso

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 10. - (*Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale*) - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c ), e 16, comma 1, lettera d-*bis* ), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

b) all'articolo 35-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*".

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite, dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)"».

## 10.5/900

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*All'emendamento 10.5, alla lettera 0a) sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) accoglie la domanda anche se in una parte del territorio del paese di origine non vi sono condizioni di persecuzione e imminente pericolo;

## 10.5

La Commissione

### Precluso

*Al comma 1, è inserita la seguente lettera 0a):*

«0a) all'articolo 32, comma 1, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del paese d'origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca"».

## 10.6

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:*

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.";

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)".».

## 10.8

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale"».

## 10.200

[Nencini](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati»*

#### 10.600/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «alla lettera a)» fino a: «competente,» e».*

#### 10.600/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «e sostituire la lettera b)» fino a: «del comma 3».*

#### 10.600/3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 10.600, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere le parole: «nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis»;*

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole da: «cessano gli effetti» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il questore, direttamente o per il tramite della Commissione che ha adottato l'atto impugnato, ne informa immediatamente il giudice adito, il quale, con decreto motivato da adottarsi in via di urgenza, può disporre la cessazione degli effetti di sospensione del provvedimento impugnato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4».*

#### 10.600/4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 10.600, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### 10.600

La Commissione

### **Precluso**

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «il questore», inserire le seguenti: «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» e sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3"».*

### **10.9**

La Commissione

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «adotta contestuale decisione», inserire le seguenti: «, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda».*

### **10.10**

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere i periodi secondo e terzo.*

### **10.11**

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.», con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».*

### **10.12**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire dalle parole: «il richiedente»*

*fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».*

## 10.13

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis)», le parole: «anche in pendenza di», sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei casi di».*

## 10.14

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

*"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";*

*2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)»».*

## 10.15

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 e comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore».*

## 10.0.1

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*



**«Art. 10-bis.**

(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento  
della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-bis del citato articolo, le parole: "non inferiore a quattro", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a otto"».

**10.0.2**

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Ferrari](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il  
riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**10.0.3**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari  
con almeno un componente di età minore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore».

**10.0.200**

[Patriarca](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis**

*(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore.»

**11.1**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

Sopprimere l'articolo.

**11.2**

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**12.1**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**12.2**

[Vitali](#), [De Falco](#)

**Precluso**

Sopprimere l'articolo.

**12.3**

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 12.4

[Pinotti](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#)

### Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

## 12.7

[Parrini](#), [Pinotti](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (*Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale*). - 1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:

- a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;
- b) l'accesso all'istruzione e alla formazione;
- c) l'accesso all'assistenza sanitaria;
- d) l'accesso all'alloggio e alla residenza;
- e) interventi diretti a facilitare l'inclusione nella-società e l'adesione ai suoi valori;
- f) il ricongiungimento familiare.

3. Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della Giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore».

## 12.9

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiario del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo

32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti Locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità"».

## 12.10

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

### Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19; comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

## 12.11

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti

come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

### 12.300 (già 12.12 testo 2)

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli articoli 19 e 19.1 del TUI.".

### 12.13

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:*

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 .del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, 7 aprile 2017, n. 47».

### 12.200

[Patriarca](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a) capoverso, dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» inserire le seguenti: «nonché i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, i nuclei familiari con figli minori e le*

persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'art. 17, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142,»

## 12.14

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

## 12.15

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), alla fine del capoverso inserire le seguenti parole:* «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

## 12.16

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 portatori di specifiche vulnerabilità».

## 12.17

[Pinotti](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli enti locali di cui al presente comma possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».*

## 12.18

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1», inserire il seguente:*

*«1-bis. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza dei neomaggiorenni già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni con prosieguo amministrativo al compimento della maggiore età accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale».*

## 12.19

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate"».*

## 12.20

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficino del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori accoglienza per i minori stranieri non accompagnati viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficino del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012"».*

## 12.21

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135"».

## 12.600/1

[Parrini](#)

### Precluso

*All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;

b) *sostituire le parole:* «sono fissati i criteri» *con le seguenti:* «sono fissate le linee guida»;

c) *sostituire le parole:* «delle domande di contributo» *con le seguenti:* «delle domande di finanziamento»;

d) *dopo le parole:* «la prosecuzione dei progetti» *aggiungere la seguente:* «territoriali»;

e) *dopo le parole:* «finalizzati» *aggiungere le seguenti:* «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;

f) *sostituire le parole:* «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» *con le seguenti:* «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».

## 12.600/2

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

### Precluso

*All'emendamento 12.600, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «Con decreto del Ministro dell'interno» *sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Unificata.» *con le seguenti:* «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;

b) *al primo periodo sostituire le parole:* «sono fissati i criteri» *con le seguenti:* «sono fissate le linee guida»;

c) *al primo periodo sostituire le parole:* «delle domande di contributo» *con le seguenti:* «delle domande di finanziamento» *e dopo le parole:* «la prosecuzione dei progetti» *aggiungere la parola* *territoriali»;*

d) *al primo periodo dopo la parola:* «finalizzati» *aggiungere le seguenti:* «all'attuazione e alla



gestione di servizi destinati alla presa in carico è»;

e) *al secondo periodo dopo la parola: «provvede» sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».*

## 12.600/3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;*

2) *sostituire le parole: «sono fissati i criteri» con le seguenti: « sono fissate le linee guida»;*

3) *sostituire le parole: «delle domande di contributo» con le seguenti: «delle domande di finanziamento» e dopo le parole: «la prosecuzione dei progetti» aggiungere la parola: «territoriali»;*

4) *dopo la parola: «finalizzati» inserire le seguenti: «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;*

5) *al secondo periodo, sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».*

## 12.600/4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis, comma 2 sostituire le parole: «sentita la conferenza unificata» con le seguenti: «previo accordo in conferenza unificata Stato città ed autonomie locali».*

## 12.600

La Commissione

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

*«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto,*

provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali";  
*a-ter*) il comma 3 è abrogato».

## 12.22

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

Al comma 1, sopprimere le lettere *b*) e *c*).

## 12.23

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

## 12.24

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei soggetti di cui al comma 1», inserire le seguenti: «Gli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo monitorano i bisogni di accoglienza del territorio di competenza e trasmettono le segnalazioni alla Prefettura che, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, segnala tempestivamente al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i casi per i quali si richiede l'inserimento nel Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per i minori stranieri non accompagnati».*

## 12.25

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

## 12.26

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art 1-sexies. - (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per minori stranieri non accompagnati)».

**12.28**

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

**12.29**

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

**12.31**

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 9:

1) al comma 4 il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.";

2) il comma 5 è abrogato;».

## 12.32

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

### Precluso

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis: "Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11";

2) il comma 5 è abrogato";».

## 12.33

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 9», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «il richiedente è accolto per il tempo necessario», *con le seguenti:* «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3»;

2) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-bis) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;

3) il comma 5 è abrogato.

## 12.34

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

### Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 10 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

## 12.35

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

## 12.36

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis*) al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1" con le seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

## 12.40

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

### Precluso

*Al comma 2, alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis*) al comma 2 le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

## 12.41

[Pirovano](#), [Calderoli](#), [Augussori](#), [Saponara](#)

### Precluso

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire i seguenti:*

«1-bis) al comma 2 dopo le parole: "articolo 10, comma 1", sono inserite le seguenti: "devono risultare in regola con i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente";

1-ter) al comma 2, le parole: "sentito l'ente" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'ente"».

## 12.37

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

## 12.38

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Rizzotti](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

## 12.39

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

## 12.43

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

## 12.42

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) alla fine è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura"».

## 12.44

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

### Precluso

*Al comma 2, alla lettera f), dopo il numero 4) inserire il seguente numero:*

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

## 12.45

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

## 12.46

La Commissione

### Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati"».

## 12.47

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) All'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto il seguente comma:

"*7-quinquies*. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni"».

## 12.201

[Patriarca](#)

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 è aggiunto il seguente comma:

"*7-quater.1*. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni."».



**12.48**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

**12.49**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

**12.50**

La Commissione

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:*

«m) all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di";
- 2) al comma 3, primo periodo, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di"».

**12.51**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione».

**12.52**

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Al comma 5 sostituire le parole: «fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato» con sostituite le seguenti: «sino all'esito delle procedure di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».*

#### 12.601/1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori».*

#### 12.601/2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,».*

#### 12.601/3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età», inserire le seguenti: «e i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».*

#### 12.601/4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati».*

#### 12.601/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

## 12.601/6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e in via eccezionale i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità»*

## 12.601/7

[Aimi](#), [Malan](#)

### **Precluso**

*All'emendamento 12.601, al capoverso «5-bis» sostituire le parole: «rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4» con le seguenti: «sono trasferiti immediatamente nel Sistema di protezione per adulti».*

## 12.601/8

[Aimi](#), [Malan](#)

### **Precluso**

*All'emendamento 12.601, dopo il capoverso «5-bis» aggiungere il seguente:*

*«5-ter. Il richiedente asilo che abbia dichiarato in maniera mendace la propria minore età, al fine di ottenere i relativi benefici previsti dalla legge, è espulso con provvedimento immediato».*

## 12.601

La Commissione

### **Precluso**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale».*

## 12.53

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

### **Precluso**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

**12.54**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

**12.55**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 comma 3 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'art. 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n. 47, sono beneficiari del Sistema di Protezione».

**12.56**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali

assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitario e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure *standard* per l'individuazione, la valutazione, il *referral*, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori».

## 12.57

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

### Precluso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le prestazioni che possono essere garantite dalle amministrazioni competenti agli stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le modalità di assunzione dei relativi costi,».

## 12.0.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione

dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della Legge 7 aprile 2017, n. 47».

## 12.0.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai comuni nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *f*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

## 12.0.3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

(Minori stranieri non accompagnati)

Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età».

## 12.0.200

[Patriarca](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis

*(Minori stranieri non accompagnati)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.»

**12.0.4**

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)

1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**12.0.5**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'Interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

**12.0.6**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le cooperative sociali sono, altresì, tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui vengono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale"».

### 13.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Patriarca](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.6

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

### 13.7

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

### 13.8



[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» inserire le seguenti: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.».*

**13.9**

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.».*

**13.10**

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) all'articolo 5-bis sostituire le parole: "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" con le seguenti "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione"».*

**13.12**

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:*

**"Art. 12-bis.**

*(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura - ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al

Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

12. La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47."».

### 13.13

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

#### **"Art. 23-bis.**

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."».

### 13.0.1

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

(Assunzioni straordinarie di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2018-2021 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla

normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2018, di euro 3.966.350 per l'anno 2019 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 13.0.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-*bis*.**

(Assunzioni straordinarie di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'applicazione dei Capi I e II che determineranno un notevole incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione, civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2018 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 14.1

[Vitali](#), [Caliendo](#)

#### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 14.2

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 14.3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 14.4

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Ferrari](#), [Verducci](#), [Patriarca](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 14.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi»;*

*alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi»;*

*alla lettera c), capoverso «9-ter», aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda»;*

*alla lettera d), dopo le parole: «270-quinquies.2, del codice penale», aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia».*

## 14.7/901

[Malan](#)

**Precluso**

*All'emendamento 14.7, sostituire le parole «articoli 5 e 9» con le seguenti: «articoli 4, 5 e 9».*

**14.7/900**

[Malan](#)

**Precluso**

*All'emendamento 14.7, sostituire le parole «livello 81» con le seguenti: «livello B1».*

**14.7/902**

[Malan](#)

**Precluso**

*All'emendamento 14.7, sopprimere le parole «, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».*

**14.7/903**

[Malan](#)

**Precluso**

*All'emendamento 14.7, dopo la parola «(QCER)» inserire le seguenti: «nonché degli elementi essenziali della costituzione, della storia e della geografia dell'Italia, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto».*

**14.7**

La Commissione

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

*"Art. 9.1*

*1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero a*

produrre apposita certificazione rifasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

## 14.200

### [Malan](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9.1

1. La cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 è concessa solo qualora l'interessato:
  - a) conosca e i principi e gli elementi essenziale della Costituzione;
  - b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia dell'Italia;
  - c) abbia una conoscenza della lingua italiana, ovvero di lingua minoritaria riconosciuta nel territorio italiano di residenza non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);
  - d) dichiarare di voler fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno.
2. Entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente articolo il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di accertamento dei requisiti di cui al comma 1.
3. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le persone di età inferiore ai quattordici anni, e quelle incapaci di soddisfare ad essi in ragione di grave e accertata condizione di disabilità."».

## 14.8

### [Pergreffi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Saponara](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

## 14.9

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 9, comma 1, alla fine delle lettere e) ed f), aggiungere le seguenti parole: ", previo superamento di un esame finalizzato a verificare la conoscenza della lingua italiana e il rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento del predetto esame e di rilascio della predetta dichiarazione».

## 14.11

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Ferrari](#), [Verducci](#), [Patriarca](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

## 14.12

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

## 14.13

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo le parole: «agli articoli 5 e 9» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica.».*

**14.16**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7 ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente».*

**14.17**

La Commissione

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», sopprimere il comma 2.*

**14.18**

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda».*

**14.19**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**14.20**

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Ferrari](#), [Verducci](#), [Patriarca](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**14.23**

[Aimi](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)



**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «acquisita ai sensi degli articoli 4 comma 2, 5 e 9»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «La perdita della cittadinanza è automatica».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 14, sostituire la parola: «revoca», con la seguente: «perdita».*

**14.25**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire la parola: «revocata» con la seguente: «annullata»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «la revoca della cittadinanza è adottata» con le seguenti: «l'annullamento della cittadinanza è adottato» e aggiungere infine le seguenti parole: «, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ricorra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

*Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «annullamento».*

**14.26**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Al comma 1, al capoverso «Art. 10-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgano persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi».*

**14.27**

[Garavini](#), [Giacobbe](#), [Alderisi](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente paragrafo nato anteriormente al 1° gennaio 1948».

**14.28**

[Giacobbe](#), [Garavini](#), [Alderisi](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è riaperto per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**14.29**

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Ferrari](#), [Verducci](#), [Patriarca](#)

**Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

**14.600**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla richiesta presentata da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera».

**14.30**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Augussori](#), [Saponara](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a seguito di richieste di documentazione presentate agli Uffici dello Stato civile da parte di cittadini stranieri ai fini della presentazione di domanda di riconoscimento della cittadinanza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a),

della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta».

#### 14.300 (già 14.32 testo 2)

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

##### **Precluso**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolata decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 14.202

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

##### **Precluso**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### G14.100

[Fregolent](#)

##### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il

funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premessi che:

il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente la fotografia del sistema scolastico italiano, che oggi denota una presenza elevata di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo, ma anche nella scuola dell'infanzia;

sovente si verifica l'iscrizione degli alunni stranieri in qualunque periodo dell'anno scolastico in ogni ordine di scuola nella classe corrispondente all'età-anagrafica, fatta salva la delibera dei collegi dei docenti che può, in base all'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, in base al corso di studi seguito dallo studente nel Paese di origine, iscrivere l'alunno in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta in ciascuna classe si rivela quindi un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante-riduzione dell'offerta didattica», a causa del rallentamento dello sviluppo della programmazione operata dagli insegnanti che devono far fronte anche alle specifiche esigenze culturali e di apprendimento degli studenti stranieri spesso provenienti da Paesi diversi;

la scuola dell'obbligo si trova ad affrontare molte sfide: dall'insegnamento a singhiozzo della lingua italiana ai bambini stranieri di nuova immigrazione anche a percorso scolastico già iniziato, alla concentrazione di alunni stranieri in un'unica scuola o in talune classi o sedi della medesima istituzione scolastica. Situazioni che favoriscono la fuga dei bambini italiani, per la preoccupazione dei genitori di un abbassamento del livello di istruzione;

la conoscenza della lingua italiana è fondamentale per poter consentire l'integrazione degli immigrati nella società;

tale considerazione è tanto più valida nel caso dei bambini in età prescolare e scolare, in quanto l'integrazione sociale è fondamentale nel corso dell'età evolutiva e la conoscenza della lingua è indispensabile per poter frequentare con profitto le scuole dell'obbligo e conseguire un adeguato sviluppo cognitivo e culturale;

impegna il governo:

ad implementare corsi di lingua per i bambini che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana.

## G14.101

[Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Berardi](#)

### Precluso

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premessi che:

vi sono molti centri culturali o religiosi che ricevono finanziamenti dall'estero che possono essere finalizzati alla diffusione di intolleranza ed ideologie estremistiche;

impegna il Governo:

a non sostenere, né direttamente, né indirettamente organizzazioni senza fini di lucro che

ricevono finanziamenti da Paesi nei quali la libertà religiosa è impedita.

## 15.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Pagano](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.200

[Nencini](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.5

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - 1. Al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

**"Art. 130-bis.**

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi  
al difensore nei processi civili)

1. Nel processo civile, quando la impugnazione anche incidentale o il reclamo, è dichiarata improcedibile o quando il vizio di inammissibilità presenti i caratteri della prevedibilità *ex ante*, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Nel processo civile non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte e le traduzioni da lingua straniera che, all'atto di conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova."».

**15.601/1**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:*

«01. L'agente del Governo italiano presso la corte EDU è nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione».

**15.601/2**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:*

«01. In caso di grave e giustificato impedimento soggettivo dell'agente del Governo italiano, le sue funzioni in udienza possono essere svolte dall'Avvocatura generale dello Stato che può delegare un avvocato dello Stato».

**15.601**

La Commissione

**Precluso**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato».

## 15.602/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*All'emendamento 15.602, apportare le seguenti modifiche:*

1) *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sostituire la rubrica con la seguente: "(liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi)"».

2) *Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore è comunque liquidato il compenso"».

## 15.602

La Commissione

### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 130-bis (L)», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica, sopprimere le parole: «nei processi civili»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «Nel processo civile, quando», con la seguente: «Quando».*

## 15.603/1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*All'emendamento 15.603, al capoverso «Art. 1-bis» sostituire le parole: «e sino al» con le seguenti: «non oltre il».*

## 15.603

La Commissione

### Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse».

## 15.6

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:

"1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria"».

**15.7**

[Berardi](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Pagano](#)

**Precluso**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.».

**15.8**

[Saccone](#), [Pagano](#)

**Precluso**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 398, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "il giudice", sono inserite le seguenti: ", a pena di decadenza,"».

**15.9**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. L'articolo 5 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.».



## 15.0.200

[Grassi](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis

*(Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n.203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "guardia di finanza" sono aggiunte infine le seguenti "e della polizia penitenziaria.";

b) al comma 4, dopo le parole "guardia di finanza," sono inserite "e del corpo di polizia penitenziaria,".

c) al comma 8, le parole: "entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore del presente decreto".

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "del Corpo forestale dello Stato", sono sostituite dalle seguenti " e, limitatamente ai fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, del corpo di polizia penitenziaria ".

3. Al Capo II delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del codice di procedura penale, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente: "Art.4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 371 bis commi 1 e 2 del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un nucleo composto da ufficiali e agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, provenienti dal servizio centrale costituito ai sensi dell'art. 1 comma 1 Legge 203/91 così come modificato dalla presente legge, istituito presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo."»

## 15.0.1

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Reato di integralismo islamico)*

1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:

#### "Art. 270-octies.

*(Integralismo islamico)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

- a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
- b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
- c) la negazione della libertà religiosa;

d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma"».

## 15.0.2

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni";

b) al secondo comma, le parole: "Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "La pena è aumentata da un terzo alla metà" e dopo le parole: "è commesso" sono inserite le seguenti: "in presenza di minori ovvero".

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103";

b) al secondo comma, le parole: "Alla stessa sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa pena";

c) al terzo comma, le parole: "Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "Tale pena si applica inoltre".

3. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero 1) è abrogato.

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

## 15.0.3 (testo 2)

La Commissione

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

(Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

*(Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)*

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è aggiunto il seguente:

"Art. 387-bis.

*(Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età)*

1. Nell'ipotesi di arrestata o fermata, madre di prole di minore età, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo, senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo";

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura";

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza"».

## 16.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 16.2

[D'Arienzo](#)

### **Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

## 16.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Pagano](#)

### **Precluso**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

## G16.200

[Saccone](#), [Pagano](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

un gravissimo problema che si sta manifestando da diverso tempo in molti tribunali penali del Paese è relativo alle modalità di esecuzione dell'istituto dell'incidente probatorio che, per vari motivi, viene applicato in maniera distorta;

in particolare, l'istituto disciplinato dall'articolo 392 del codice di procedura penale consente di assumere, in determinate circostanze tassativamente indicate, la testimonianza una persona la cui deposizione non può essere procrastinata al dibattimento;

tra le circostanze indicate dalla norma, specifica attenzione è stata riservata alla fattispecie che fa riferimento alle testimonianze delle vittime dei reati di violenza sessuale; infatti, le vittime dei reati a sfondo sessuale, soprattutto se minorenni, necessitano di un'audizione nel più breve lasso di tempo possibile dall'accadimento dei fatti denunciati, circostanza questa ben lontana dalla realtà processuale;

accade troppo spesso che l'audizione garantita con l'ausilio di personale tecnico specializzato avvenga a distanza anche di un anno minando sensibilmente la veridicità, l'autenticità e la genuinità della deposizione e causando peraltro danni irreparabili, con particolare riferimento ai legami affettivi;

occorre superare le problematiche legate alla procedura di cui all'articolo 398 del codice di

procedura penale, che, oltre a riguardare aspetti di natura prettamente legale, coinvolgono sfere affettive tipiche della realtà endofamiliare;

giova, inoltre, evidenziare che l'inosservanza del mero termine ordinatorio inficerebbe l'applicazione dell'istituto e pertanto risulterebbe sguarnito di qualsiasi rimedio processuale, causando danni gravissimi alle persone,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni per la modifica del termine previsto dall'art. 398 del codice di procedura penale, prevedendo che, da termine ordinatorio per le determinazioni del giudice in ordine alle richieste di incidente probatorio, diventi un termine perentorio, ovverosia previsto a pena di decadenza, soprattutto nei reati di carattere sessuale.

### 16.0.10 (già 16.5)

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "sussiste", è inserita la seguente: "sempre" e, alla lettera b), sostituire le parole: "non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione" con le seguenti: «"vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa";

b) al terzo comma, le parole: "La disposizione di cui al secondo comma si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza";

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone".

2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61; primo comma, n. 5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto"».

### 16.0.1

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

## 16.0.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa"».

## 16.0.3

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. L'articolo 275-bis del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 275-bis. - (*Particolari modalità di controllo*). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il Giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare se la misura, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad

agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».

#### 16.0.9 (già 16.4)

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### **«Art. 16-bis.**

1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:

a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario».

#### 16.0.4

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### **«Art. 16-bis.**

(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-quinques*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

2. La lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza"».

#### 16.0.5



[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesto per reati)

1. 1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-*quinqüies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria."».

**16.0.6**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n.48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*sexies*. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le spese di cui alla lettera *f)* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2029, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro."».

**16.0.300 (già 16.0.7 testo 2)**

[Garnero Santanchè](#), [Balboni](#), [Fazzolari](#)

**Precluso**



*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)*

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

**16.0.7**

[Garnero Santanchè](#), [Balboni](#), [Fazzolari](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)*

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

### 16.0.301 (già 16.0.8 testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Balboni](#), [Fazzolari](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)*

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17».

### 16.0.8

[Garnero Santanchè](#), [Balboni](#), [Fazzolari](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, e 609-*octies* del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**17.1**

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**17.200**

[Nencini](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**17.2**

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo».*

**17.3**

La Commissione

**Precluso**

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Sono esclusi dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo».

**17.4**

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

**Precluso**

*Al comma 4, dopo le parole:* «disponibili a legislazione vigente.» *aggiungere le seguenti:* «Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.».

**17.0.1**

[Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Berardi](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

- a)* impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;
- b)* limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;
- c)* diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

**17.0.2**

[Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Berardi](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

All'articolo 20 del Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;

b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia"».

**17.0.4**

[Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Berardi](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore";

b) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati".

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da L. 100 a 1000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500"».

**17.0.3**

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico)

1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 152, è sostituito dai seguenti:

"Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110".

2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-*quinquies*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152"».

## 17.0.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di *metal-detector*"».

## 17.0.6

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di *metal-detector* (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e *metal-detector* portatili (HHMD)"».

## 18.2

[Bressa](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 18.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «il personale dei Corpi», fino a: «medesima legge», con le seguenti: «il Sindaco e il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.L del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno».*

## 18.200

[De Petris](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 1 dopo le parole: «Il personale dei corpi e servizi di polizia », inserire le seguenti: «provinciale, metropolitana e »*
- b) *Al comma 2, sostituire le parole: «degli operatori di polizia municipale che ciascun comune» con le seguenti: «degli operatori di polizia locale che ciascuna provincia, città metropolitana o comune»*

## 18.4

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### **Precluso**

*Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «municipale» con la seguente: «locale».*

## 18.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#),

[Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti».*

*Conseguentemente:*

- all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro»;*
- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.500.00 euro».*

**18.201**

[Nencini](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti»*

**18.6**

[Berardi](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Pagano](#)

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole da: «con popolazione superiore ai centomila abitanti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole da: «nonché il numero degli operatori», fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione»;*

*c) al comma 3, sostituire la cifra: «150.000», con la seguente: «500.000».*

**18.7**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale» con le seguenti: «capoluogo di provincia».*

*Conseguentemente:*

- all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro»;*



- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.500.00 euro».

## 18.8

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale,» con le seguenti: «capoluogo di provincia,».*

## 18.202

[Ferro](#)

### Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti», con le seguenti: «capoluogo di provincia»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alla banca dati del sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati nelle strutture ricettive, conservati in una struttura informatica, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.».*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «200.000 euro»;*

*all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.200.00 euro».*

## 18.9

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 1, dopo le parole: «superiore ai centomila abitanti,» inserire le seguenti: «e il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «addetto» con la seguente: «addetti»;*

2) *al comma 2, dopo le parole: «nonché il numero degli operatori di polizia municipale,» inserire le seguenti: «e il numero degli operatori dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «comune» con la seguente: «ente»;*

3) *al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

### **18.300 (già 18.10 testo 2)**

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in euro 100.000 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

### **18.10**

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».*

*Conseguentemente:*

*- al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro»;*

*- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «15.250.000 euro per l'anno 2018».*

### **18.11**

[D'Arienzo](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone» con le seguenti: «in servizio presso le centrali operative appositamente addestrato ed autorizzato, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.».*

#### **18.600 (testo 2)/1**

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 18.600 (testo 2), alla lettera c) sostituire le parole: «di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «quanto a 15.500.000 euro per l'anno 2018, a 49.275.000 per l'anno 2019 e a 49.150.00 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*

#### **18.600 (testo 2)/2**

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 18.600 (testo 2), dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis). Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni.*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

#### **18.600 (testo 2)**

La Commissione

##### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;*

*b) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui al comma 1.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nei limiti di euro 25.000, per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. ».

## 18.12

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

### Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni».

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano»;*

*agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.*

## 18.0.1

[Berardi](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Pagano](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2018, 2019 e 2020 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio

di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente».

## 18.0.2

[Berardi](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Pagano](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

## 18.0.3

[Berardi](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Pagano](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: "annualmente" fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-*bis*."».

## 18.0.5

La Commissione

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

## 18.0.4

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti : "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

**18.0.6**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:

"Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento, allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo"».

**18.0.7**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni."

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## 19.2

[Bressa](#), [De Petris](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 19.200

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 19.3

La Commissione

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza unificata» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

## 19.600/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera a).*

## 19.600/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera b).*

## 19.600

La Commissione

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la parola: «comuni», inserire le seguenti: «capoluogo di provincia, nonché quelli»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma».

## 19.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore a centomila abitanti» e sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

## 19.4

[Mallegni](#), [Bernini](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti».*

## 19.6

[Ruspanдини](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».*

## 19.7



La Commissione

**Precluso**

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale» e, al comma 4, sostituire le parole: «polizie municipali» con le seguenti: «polizie locali».*

**19.300 (già 19.9 testo 2)**

[La Pietra](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**19.9**

[La Pietra](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:*

«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, alinea, dopo il numero: «18», inserire le seguenti parole: «19, comma 5-bis,»;
- al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «17.150.000 euro per l'anno 2018 e a 59.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025».

**19.0.1**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#),  
[Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte  
della Polizia penitenziaria)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute; la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali».

**19.0.2 (testo 2)**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 19-bis.**

(Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni».

**19.0.3**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

(Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65)

1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza».

## 20.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 20.0.1

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

1.All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento"».

### 20.0.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

1.All'articolo 3, comma 1, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole da: "possono", fino a: "polizia locale", sono sostituite con le seguenti: "concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale."».

## 21.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 21.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

**Precluso**

*Sopprimere la lettera a).*

## 21.4

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera b), prima delle parole: «aree destinate allo svolgimento di fiere» premettere la parola: «litorali».*

## 21.6

La Commissione

**Precluso**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

b) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

### 21.600 (testo corretto)/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 1-bis.*

### 21.600 (testo corretto)/2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 21.600, al comma 1-bis, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire la parola: «reclusione» con la seguente: «arresto» e la parola: «multa» con la seguente: «ammenda».*

### 21.600 (testo corretto)

La Commissione

**Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi; né superiore a due anni; Il divieto è disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro".

1-ter. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"».

**21.0.1**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore ai sensi del Regio decreto 18

giugno 1931, n. 773";

b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"».

## 21.0.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: "all'attuazione" fino a: "decoro urbano", con le seguenti: ", per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"».

## 21.0.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nelle rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratteranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale"».

## 21.0.601/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera*

a).

## 21.0.601/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

## 21.0.601/3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera b).*

## 21.0.601/4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

## 21.0.601

La Commissione

### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto  
di accesso in specifiche aree urbane)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni"».

## 21.0.700 (già 21.7)

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 21-bis. All'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 del codice penale, primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna"».

## 21.0.4

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura"».

## 21.0.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di



muri ovvero di esercizi commerciali"».

## 21.0.6

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.

4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali";

b) all'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-quinquies. L'ordine di allontanamento di cui al comma 1 può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.

6-sexies. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

6-septies. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6-octies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-bis dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

6-novies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-ter dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

6-decies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6-undecies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente

articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"».

## 21.0.15

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

(Modifica all'articolo 61 del codice penale per la tutela della  
sicurezza degli operatori sanitari)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

"11-septies. l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».

## 21.0.14

[Rizzotti](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Gasparri](#), [Berardi](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "a un pubblico ufficiale" sono inserite le seguenti: "o a un operatore medico-sanitario".

2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorveglino i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## 21.0.8

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)

1. All'articolo 600-*octies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"».

**21.0.19**

[Quagliariello](#), [Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)

1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 642-bis. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-ter. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-*quater*. - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 642-*bis* e 642-*ter* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter*.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-*quinquies*. - (*Circostanza aggravante*). - Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-*bis* e 642-*ter*, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-*ter*, secondo comma.

Art. 642-*sexies*. - (*Circostanza attenuante*). - Le pene previste dagli articoli 642-*bis* e 642-*ter* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 642-*bis* e 642-*ter*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*septies*. - (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*octies*. - (*Pena accessoria*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-*bis*, 642-*ter* e 642-*septies* importa la pubblicazione della sentenza".

2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-*bis*, 474-*ter*, 474-*quater*, 475 e 517 del codice penale.

3. I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3-*bis*. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-*ter*. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva

la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari"».

### 21.0.7 (testo 3)

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 669-bis.

(Esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento."».

### 21.0.10 (testo 2)

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)

1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

### 21.0.9

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Parcheggiatori abusivi)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-*bis*, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI".

**21.0.600/1**

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

**Precluso**

*All'emendamento 21.600, al capoverso «Art. 21-bis», al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».*

**21.0.600/2**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».*

**21.0.600/3**

[Parrini](#)

**Precluso**

*All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».*

**21.0.600/4**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 3.*

## 21.0.600

La Commissione

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione; basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931».

## 21.0.11

[Quagliariello](#), [Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Sicurezza partecipata)

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini".

3. Con decreto del Ministro dell'interno adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati».

## 21.0.12

[Quagliariello](#), [Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi».

## 21.0.16

[Quagliariello](#), [Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

#### «Art. 21-bis.

(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente periodo: "Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma".

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto



costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.

5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

#### **Art. 21-ter.**

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-*bis* della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

## **21.0.18**

[Quagliariello](#), [Gasparri](#), [Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

#### **«Art. 21-bis.**

(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma".

2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92" sono sostituite dalle seguenti: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000";

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

c) al secondo comma le parole: "di cui ai numeri 1) e 2)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis)";

d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune".

#### **Art. 21-ter.**

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

#### **21.0.13**

[Causin](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi  
della sicurezza e del decoro urbano)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:

- a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;
- b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o accompagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;
- e) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;
- e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
- f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;
- g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-bis sono accompagnati presso la polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis, ordina il rilascio della persona accompagnata.;

3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-bis possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.

3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3- quater, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.

3-sexies. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui all'articolo 669-bis del medesimo codice penale nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarsi.

3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.

3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016. n. 8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano

efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8 del 2016.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

"Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione".

4. In attuazione dell'articolo 1, primo comma, della Costituzione, concernente il lavoro quale principio fondante della Repubblica, nonché della sentenza n. 519 del 28 dicembre 1995 della Corte costituzionale, alla sezione I del capo I del titolo I del libro terzo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 669-bis. - (*Accattonaggio*). - Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 572, 600, 600-octies e 610, chiunque, pur essendo abile e in età da lavoro, fa esercizio continuativo della mendicizia in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. Il criterio della continuità è accertato dalle autorità competenti sulla base dell'irrogazione di almeno tre sanzioni amministrative relative alla medesima fattispecie.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà".

5. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma J del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-quater del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.

6. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 1 O milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*e-ter*) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale";

b) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

## 21.0.17

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

#### «Art. 21-bis.

(Commercio abusivo)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, è aggiunto il

seguinte:

"3-*bis*. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni"».

## 21.0.200

[De Petris](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art.21-bis

*(Divieto di apertura anticipata della stagione venatoria)*

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "tra il 1° settembre e il 31 gennaio" sono sostituite dalle parole: "tra il 20 settembre e il 31 gennaio".».

## 21.0.201

[De Petris](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art.21-bis

*(Divieto di caccia nel giorno di domenica)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 dell'articolo 18, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine della tutela della pubblica incolumità, è fatto divieto nel giorno di domenica di esercitare l'attività venatoria o di controllo faunistico"»

## 21.0.202

[De Petris](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art.21-bis

*(Aumento delle distanze di sicurezza nell'esercizio della caccia)*

1. Le lettere e) e f) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono sostituite dalla seguente:

"e) Ogni forma di esercizio venatorio o di controllo faunistico è vietata a distanza inferiore di duecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, a luogo di culto o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cento metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili; è altresì vietato sparare a meno di duecentocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di vie di comunicazione ferroviaria, di strade, di funivie,

filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; le fasce di rispetto di cui alla presente lettera e) non sono computabili ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio protetto di cui all'art. 10, comma terzo";»

## 21.0.203

[De Petris](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art.21-bis

*(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)*

1. Il comma 9 dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito da seguente:

"9. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la licenza di porto di fucile per uso di caccia dovrà essere rinnovata ogni tre anni per i cacciatori di età non superiore ai 65 anni, e ogni anno fino al compimento degli 75 anni di età, limite massimo di età consentito per l'esercizio della caccia. Il rinnovo dovrà essere corredato di certificato medico di idoneità psicofisica di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa, nonché di esame specifico della vista"».

## 21.0.204

[De Petris](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art.21-bis

*(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)*

1. All'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni", e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire la pubblica sicurezza, dopo il compimento del settantesimo anno di età il rinnovo della licenza di caccia, corredato con i certificati medici di idoneità psicologica e fisica, è stabilito a cadenza annuale".».

## 21.0.205

[De Petris](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art.21-bis

*(Requisiti psico-fisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'arma ad uso di caccia)*

1. Con Decreto del Ministero della Salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della

legge di conversione del presente decreto-legge, è disposta la revisione del Decreto Ministero Sanità 28 aprile 1998 recante "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale". La revisione dovrà comunque prevedere il necessario possesso del requisito visivo per entrambi gli occhi, il possesso del requisito uditivo senza l'impiego di protesi acustiche, la capacità funzionale degli arti superiori senza protesi. ».

#### 21.0.206

[De Petris](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art.21-bis**

*(Divieto di presenza di minori nell'attività venatoria)*

1. Nell'esercizio dell'attività venatoria è fatto divieto di essere accompagnati da minori di anni diciotto. AI trasgressori si applica la stessa sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 1-lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

#### 21.0.207

[De Petris](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art.21-bis**

*(Misure per la prevenzione degli incidenti causati da armi da fuoco nel territorio rurale)*

1. E' vietato a chiunque detenere munizione spezzata nel corso della caccia agli ungulati.
2. E' vietato fare uso di carabine, durante l'attività venatoria, da parte di minori di anni venticinque.
3. L'esercizio della caccia agli ungulati comporta l'obbligo di indossare una pettorina ad alta visibilità.
4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Per la violazione di cui al comma 3 si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma primo lettera m-bis) della legge 11 febbraio 1992 n. 157.».

#### 21.0.208

[De Petris](#), [Nugnes](#)

##### **Precluso**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art.21-bis**

*(Divieto di caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione turistica delle aree rurali e*

*boschive)*

1. Al fine di prevenire gli incidenti da caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione delle aree rurali e boschive da parte dei cittadini, è abrogato il quinto comma dell'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.».

## 22.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 22.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei "Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico" (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria».

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025», con le seguenti: «quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025».*

## 22.3

[La Pietra](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

**Precluso**



*Al comma 1 sostituire le parole: «Polizia di Stato» ovunque ricorrano, con: «Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121».*

## G22.100

[Testor](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

### Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

premesso che:

il comune di Moena (Trento) dista 85 chilometri da Trento, 20 chilometri da Cavalese e 17 da Canazei ed è situata geograficamente al centro della Valle di Fiemme che conta 20.078 abitanti e della valle di Fassa che ne conta 10.076;

nella stagione invernale 2016-2017 sono state registrate 2.035.603 presenze, segnando un 10 per cento di aumento per l'inverno 2017-2018;

la stagione estiva 2017, secondo i dati pubblicati sul sito della Provincia di Trento, ha fatto segnare 2.035.594 presenze; in costante aumento negli ultimi anni;

la provincia di Bolzano conta 5 presidi della Polizia di Stato di cui 4 commissariati (Bressanone, Merano, S. Candido e Brennero), e il posto di Polizia a Malles Venosta;

al contrario, la provincia di Trento conta solamente 2 commissariati (Rovereto e Riva del Garda, che nella stagione estiva 2017 ha fatto segnare 2.059.576 di presenze pari alle valli di Fiemme e Fassa), mentre la zona a nord della provincia risulta priva di presidi della Polizia di Stato;

è sempre più avvertita dai cittadini residenti nel territorio la necessità di prevedere la presenza di un ufficio fisso di polizia che possa trattare materie riguardanti l'immigrazione, la gestione dei passaporti, la gestione delle licenze ed il controllo del porto d'armi, le denunce, la comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, nonché attraverso l'uso di una volante, la prevenzione ed il controllo del territorio;

il centro addestramento alpino di Moena, unico ufficio di polizia oltre al distaccamento di polizia stradale di Predazzo, non può allo stato attuale svolgere questa funzione in quanto scuola di formazione e centro operativo delle «Fiamme Oro» per il settore degli sport invernali ed alpini;

il centro è da tutti gli addetti ai lavori degli sport alpini riconosciuto come un'eccellenza nel settore per l'alta professionalità del personale, frutto di anni di attività nei settori alpinistici e di servizio di sicurezza e soccorso in montagna;

questa struttura, da anni, non ospita più corsi per allievi agenti, salvo un corso semestrale di base riservato alle «Fiamme Oro» in fase sperimentale, ed in pratica non viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità, lasciando una struttura di tali dimensioni poco sfruttata;

la costituzione di un posto di Polizia inserito all'interno della struttura del centro potrebbe avvenire in tempi brevi e con costi bassissimi vista la disponibilità di spazi e personale nella struttura, con pochissimo impiego di mezzi e risorse, ciò permetterebbe di garantire al centro stesso di continuare l'attività preziosa di formazione specifica nelle attività alpine del personale della Polizia di Stato, di svolgere servizio di sicurezza e soccorso in montagna (soccorso sulle piste da sci) ed al settore fiamme oro di seguire gli atleti impegnati nelle competizioni internazionali del settore alpino, condividendo l'onere della gestione e manutenzione della struttura, dei mezzi e della vigilanza d'Istituto;

la presenza di un posto di Polizia, oltre a facilitare il rientro in sede degli operatori di polizia in attesa di trasferimento nelle graduatorie ordinarie da più di 20 anni, consentirebbe di dare una risposta

concreta al cittadino delle valli e al turista sui temi della prossimità e sicurezza data dalla presenza di un controllo maggiore del territorio, consentendo di velocizzare pratiche per le quali oggi trascorrono anche alcune settimane prima di vederle risolte e soprattutto obbligando la cittadinanza a spostarsi a Trento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a potenziare il controllo del territorio di Moena, anche nell'ambito del processo di rimodulazione dei presidi in corso di definizione.

## **G22.101**

[Saponara](#)

### **Precluso**

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

la figura del «Pari» nella Polizia di Stato consiste nel servizio offerto da un operatore di polizia al fine di dare supporto psicologico ad un altro collega che durante il servizio ha vissuto situazioni di forte impatto emotivo; negli ultimissimi anni sono già stati formati numerosi operatori di Polizia alla mansione di «Pari» e molti di questi già prestano la propria opera affiancando gli specialisti della salute mentale della Direzione centrale di sanità che hanno portato sostegno psicologico a familiari e colleghi di poliziotti recentemente rimasti vittime di eventi tragici in servizio;

il sostegno psicologico offerto da operatori provenienti dalla medesima categoria professionale, collocati quindi in posizione paritetica, produce una significativa diminuzione delle problematiche psicologiche proprio perché il soggetto che offre il servizio ha condiviso le medesime esperienze lavorative;

il numero di operatori della Polizia di Stato che offre supporto psicologico è ad oggi ancora limitato e non sufficiente a garantire copertura adeguata per tutte le situazioni di disagio che possono generarsi nel corso della vita professionale dei poliziotti;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi atti a favorire l'implementazione del servizio di supporto psicologico nel settore della Polizia di Stato.

## **G22.200**

[Solinas](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 840,

premesso che:

il centro storico della città di Sassari è sempre più spesso teatro di fatti di grave allarme sociale, ove sta progressivamente consolidandosi una forma di controllo territoriale da parte di organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti e di esseri umani destinati allo sfruttamento della prostituzione ed al racket delle elemosine;

i cittadini italiani ivi residenti stanno abbandonando quella parte di città per il venir meno delle più elementari condizioni di sicurezza e vedono comunque gravemente compromessi i loro diritti;

i Servizi del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica hanno da tempo segnalato un salto di qualità delle organizzazioni criminali nigeriane, che da semplici "galoppini" delle mafie nostrane si sono emancipate creando la c.d. "quinta mafia", caratterizzata da legami iniziatici tra gli affiliati, catene di comando rigide e gerarchiche e dalla capacità oramai acquisita di approvvigionarsi direttamente dai mercati internazionali della droga, soprattutto della tristemente nota "sugar brown", letale mix di metorfano, paracetamolo e caffeina, della quale detengono il monopolio;

la crisi economico-sociale che ha portato alla chiusura delle attività commerciali del centro storico sassarese, unita all'abbandono delle proprie abitazioni da parte dei residenti, rischia di favorire la creazione di una "zona franca criminale", al di fuori del controllo delle istituzioni democratiche, nella quale il continuo afflusso di immigrazione irregolare, controllata e favorita dalla mafia nigeriana e da altre organizzazioni minori di diversa nazionalità, determinerà crescenti problemi di sicurezza e ordine pubblico nell'intero scenario Sassarese;

vi sono tutti presupposti di necessità ed urgenza per prevedere una intensificazione del controllo territoriale da parte delle forze dell'ordine, garantendo una presenza costante *in loco* di un presidio fisso della P.S. o dei Carabinieri che riaffermi la presenza delle istituzioni e consenta un ritorno alla normalità ed alla legalità con una conseguente riappropriazione degli spazi urbani da parte dei cittadini;

impegna il Governo

a prendere provvedimenti urgenti per l'intensificazione del controllo territoriale del centro storico della città di Sassari ed il contrasto alle attività illecite ivi perpetrate con particolare riferimento al traffico di esseri umani con finalità di sfruttamento della prostituzione e di spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso l'istituzione di un posto fisso di polizia all'interno di tale ambito territoriale.

## 22.0.1

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento: nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90

del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite- massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno 2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 22.0.2

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1° ottobre 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 euro per l'anno 2018. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019».

## 22.0.3 (testo 2)

La Commissione

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

(Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie)

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli *standard* di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018».

*Consequentemente, all'articolo 39, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) dopo la parola "22" è inserita la seguente "22-bis" e le parole "15.681.423", "57.547.109" e "59.477.109", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "22.316.423", "72.547.109", "84.477.109" e le parole "e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti ", a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027".

b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

« a-bis) quanto a 4.635.000 di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia;

a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia";».

## 22.0.4

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) al secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi".

2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi"».

## 22.0.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, dopo le parole: "comuni interessati" sono aggiunte le seguenti: "e il comandante dei corpo di polizia locale del comune capoluogo"».

## 23.1

[Bressa](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 23.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 23.200

[Buccarella](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo*

## 23.201

[Grassi](#)

### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, dell'articolo 1, è sostituito dal seguente: " Chiunque, al fine di impedire od

ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata è punito con la reclusione da uno a sei anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-*bis*;»

2) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) L'articolo 1-*bis* è sostituito dal seguente: "Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro quattromila";»

3) *al comma 2, dopo le parole:* «del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66» *aggiungere le seguenti:* «e dall'art. 24 R.D. 18 giugno 1931, n. 733».

## 23.5

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

### Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, lettera a), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «ordinaria o»;
- b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
- c) *sopprimere il comma 2.*

## 23.202

[Buccarella](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* «o ingombra»

## 23.6

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### Precluso

*Sopprimere il comma 2.*

## 23.0.1

[Marsilio](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

*(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)*



1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'Interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## 23.0.2

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

1. L'articolo 613-bis del codice penale è abrogato.
2. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.
3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-septies) l'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito".

4. Il comma 2-bis dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-septies), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale"».

## 23.0.7

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata».



### 23.0.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 23-bis.

*(Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2 del codice penale)*

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613.1. - (*Terrorismo di piazza*). - Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613.2. - (*Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni."

2. Nei casi di cui all'articolo 613.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto».

### 23.0.4

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 613-*quater*. - È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge 110 del 1975, all'articolo 2 della legge 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-*bis* del codice penale"».

## 23.0.5

### [La Pietra](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-*bis*.**

*(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria e molestie  
agli esercenti l'attività venatoria o piscatoria)*

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. Non integrano la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto dell'articolo 842 del codice civile.

3. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni possono procedere tutti gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni nelle quali è stata commessa la violazione».

## 23.0.6

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "e comunque non oltre le ventiquattro ore" sono soppresse;
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore"».

### 23.0.6000/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 23.0.6000, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

### 23.0.6000/3

[Parrini](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 23.0.6000, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

### 23.0.6000 (già testo corretto e 23.0.600/1 testo 2)

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

"Art. 213. - (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle

altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura ufficio territoriale del governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei

casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri";

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214. - (*Fermo amministrativo del veicolo*). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato

disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.";

c) all'articolo 214-*bis*, commi 1 e 2, dopo le parole: "articoli 213", le parole: "comma 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 5,";

d) dopo l'articolo 215, è inserito il seguente:

"Art. 215-*bis*.

(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati)

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all' articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura - ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo"».

## 23.0.8

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo", inserire le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

b) al primo periodo, sostituire le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", con le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 6.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

## 23.0.300 (già 23.0.8 testo 2)

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo ", sono inserite le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

b) al primo periodo, le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", sono

sostituite dalle le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 23.0.9

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "128.000.000 per l'anno 2018 e 143.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 123.536.797 per il 2018 e 140.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.465.203 per il 2018 e 2.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis,»;*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «20.250.000 euro per l'anno 2018, a 69.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*

### 23.0.301 (già 23.0.9 testo 2)

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### Precluso



*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

**23.0.10**

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Incremento del contingente impiegato  
nell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100";
- b) al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "132.000.000 per l'anno 2018 e 159.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 126.536. 797 per il 2018 e 156.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 5.465.203 per il 2018 e 3.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis,»;*
- al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «24.250.000 euro per l'anno 2018, a 85.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*

**23.0.302 (già 23.0.10 testo 2)**

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La](#)

[Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

**23.0.11**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)*

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**23.0.12**

[Giammanco](#), [Gasparri](#), [Schifani](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Cangini](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Gallone](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Saccone](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Toffanin](#)

## **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 23-bis.**

*(Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)*

1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.

2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

3. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.

4. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 3 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

5. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui ai commi da 1 a 4 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del firmware di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.

6. Il flusso di dati cifrati in output dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, è trasmesso via cavo *ethernet* o con soluzione *wifi* cifrata a un *server* interno non configurato per la connessione alla rete *internet*.

7. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alle presenti disposizioni.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui ai commi da 1 a 4, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 9, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta».

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**24.3**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il punto 1), con il seguente:*

«1) alla lettera c) dopo la parola: "comunicazione" è inserita la seguente: "sintetica" e dopo le parole: "a mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta" aggiungere le seguenti: "Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta"».

**24.4**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2).*

**24.200**

[Malan](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

"c-bis) all'articolo 48, il comma 8-ter è sostituito dal seguente:

8-ter . Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell'Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l'Agenzia procede mediante procedura negoziata senza bando ovvero procedura competitiva con negoziazione, in conformità alla normativa di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell'azienda confiscata."

**24.5**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 83, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo".

*d-ter*) all'articolo 91, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo"».

## 24.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento";

*d-ter*) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento"».

## 24.7

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 85, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*) Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma precedente e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione procedente"».

## 24.8

[Siclari](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma, 1, lettere *a*) e *b*) del codice di procedura penale possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale"».

## 24.9

La Commissione

### Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».

## 24.0.300 (già 24.0.1 testo 2)

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità  
mafiosa e al terrorismo)*

1. Per lo svolgimento delle indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. All'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## 25.1

[Bressa](#)

### Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

## 25.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

### Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Nel passaggio da contravvenzione a delitto dell'ipotesi di cui all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale».

## 26.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 26.2

[Aimi](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 26.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 26 - (*Monitoraggio dei cantieri*). - 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La direzione provinciale del lavoro trasmette immediatamente la notifica preliminare al prefetto territorialmente competente"».

## 26.4

[Malan](#), [Floris](#), [Pagano](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «nonché al prefetto», aggiungere le seguenti: «e contestualmente alla Cassa Edile».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dopo la parola: "trasmette", sono inserite le seguenti: "in via telematica" e le parole: "alla direzione provinciale del lavoro" sono sostituite con le seguenti parole: "all'Ispettorato Territoriale del Lavoro"».

## 26.5

[Garavini](#)

### Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: «nonché al prefetto» aggiungere le seguenti: «esclusivamente per via telematica».*

## 26.6

[Malan](#), [Floris](#), [Pagano](#)

### Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis All'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., dopo le parole: "copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, "aggiungere le seguenti parole: "e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi"».

## 26.0.600 (testo 2)

La Commissione

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio  
e lavorazione dei rifiuti)

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza o le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da



incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di AS 840 emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## 27.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 27.0.300 (già 27.0.1 testo 2)

[Collina](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Disciplina dell'attività di recupero crediti)*

1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.

2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.

3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o simile con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:

1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;

2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;

3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;

4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapacienza patrimoniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;

6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

5. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per

conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.

6. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

7. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

8. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.

9. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.

10. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;

b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;

c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;

d) la tariffa delle operazioni;

e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;

f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;

g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali server, computer, fax, *software* e sistemi di sicurezza informatica.

11. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.

12. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.

13. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

14. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.

15. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.

16. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

18. L'obbligo di tenuta del registro giornale degli affari si considera altresì assolto anche per le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo le seguenti modalità:

a) contenuto. Il registro giornale degli affari deve indicare:

1) se il committente è una persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità; se il committente è una persona giuridica o un ente: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e la partita dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;

2) la data di instaurazione del rapporto;

3) l'importo previsto nel contratto. In caso di contratti con prestazioni continuative e non occasionali non è necessario indicare né la specie dell'affare o dell'operazione, né l'esito degli stessi ed è sufficiente richiamare gli estremi e le condizioni specifiche del contratto;

b) tempi di inserimento. I dati devono essere inseriti nel registro giornale degli affari entro trenta giorni dalla data di instaurazione del rapporto continuativo ovvero dal giorno del conferimento dell'incarico;

- c) formati. Per l'inserimento informatico delle annotazioni devono essere adottati formati che possiedano almeno i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità durante le fasi di accesso e di conservazione, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale devono essere adottati i formati XML, PDF-A, HTML, TIFF o formati equipollenti;
- d) sistema di gestione informatica del protocollo. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui è realizzato il sistema di gestione informatica del registro giornale degli affari, deve assicurare:
- 1) la protezione delle credenziali di accesso relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
  - 2) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
  - 3) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza;
  - 4) La protezione delle annotazioni da modifiche non autorizzate;
  - 5) il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti, il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore;
  - 6) la conformità del sistema operativo alle disposizioni di cui alla presente lettera mediante attestazione del titolare della licenza corredata di idonea documentazione;
- e) registro informatico. Al fine di garantire l'immodificabilità delle registrazioni effettuate, il contenuto del registro giornale degli affari deve essere riversato:
- 1) al termine della giornata lavorativa su supporti riscrivibili;
  - 2) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile;
  - 3) trimestralmente su supporto non riscrivibile e conservato a cura del titolare della licenza. Alla chiusura delle registrazioni il contenuto annuale del registro deve essere riversato su un supporto informatico non riscrivibile;
- f) sicurezza fisica dei documenti. Il titolare della licenza deve garantire la puntuale esecuzione delle operazioni di backup dei dati e dei documenti registrati. La copia di backup dei dati e dei documenti deve essere conservata a cura del titolare della licenza presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti;
- g) gestione della riservatezza. Il titolare della licenza ha l'obbligo di predisporre un mansionario contenente le regole per l'accesso al registro giornale degli affari da parte degli incaricati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il servizio informatico deve assicurare la variazione sistematica delle password assegnate agli utenti per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico;
- h) supporti di memorizzazione. Per l'archiviazione ottica dei documenti devono essere utilizzati supporti di memorizzazione digitale che consentano la registrazione mediante la tecnologia laser, quali WORM, CD-R e DVD-R;
- i) tenuta del registro giornale degli affari. Il titolare della licenza deve:
- 1) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza;
  - 2) verificare periodicamente, con cadenza non superiore a un anno, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti;
- l) tempi di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere conservato per cinque anni decorrenti dalla data di inserimento dell'informazione, al fine di consentire i controlli della pubblica autorità;
- m) luogo di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere tenuto presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti indicata nel progetto organizzativo, redatto dal soggetto richiedente la licenza, al momento della richiesta dell'autorizzazione, ovvero comunicata successivamente a seguito di modifica della sede regolarmente iscritta nel registro delle imprese, al fine dei controlli della pubblica autorità.

19. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati».

## 28.1

[Bressa](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 28.2

[Garavini](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «riguardo ad uno o più settori amministrativi» inserire le seguenti: «o ad una società partecipata o municipalizzata».*

## 28.200

[Patriarca](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: "con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi," inserire le seguenti: "del quale dà comunicazione alla Conferenza stato città ed autonomie locali,"*

## 28.3

[D'Arienzo](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere il secondo periodo.*

## 28.4

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale».*

**28.500/1**

[Malan](#), [Gasparri](#), [Testor](#)

**Precluso**

*Al comma «1-bis», capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: «, salvo nel caso in cui entro 2 anni dallo scioglimento nei loro confronti non sia intervenuta alcuna condanna».*

**28.500 (id. a 28.5 testo 2)**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo."».

**29.1**

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**29.0.1**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli

immatricolati all'estero)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-quater. Nella ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati";

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Alla violazione di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti".

b) all'articolo 132:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:



"5. Fuori dei casi indicati nell'articolo 93, comma 1-*ter*, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213";

b) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle previste dall'articolo 94, comma 4-*bis*, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e dall'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà."».

### 29.0.300 (già 29.0.3 testo 2)

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 29-*bis*.

*(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)*

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.
2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.
3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

### 29.0.3

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)*

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia (DIA), organizza corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica».

### 29.0.4

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Modifiche agli articoli 640, 640-ter e 646 del codice penale)*

1. All'articolo 640 del codice-penale, al terzo comma le parole: "la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

2. All'articolo 640-*ter* del codice penale, al quarto comma le parole: "taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

3. All'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma:

"Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati».

### 30.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*All' articolo , premettere il seguente:*

#### **«Art. 030.**

1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili, Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, di possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

2. La tutela dei nuclei famigliari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tal fine si procede:

a) istituzione di una Cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministro delle infrastrutture, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei Rappresentanti degli enti locali, si provvederà anche ad una ricognizione dei beni immobili privati e delle Pubbliche Amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tener conto anche delle necessarie risorse finanziarie;

b) entro sei mesi i Prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di cui alla lettera a) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica».

## 30.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

### **Precluso**

Sopprimere l'articolo.

## 30.3

[Bressa](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 30.4

La Commissione

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 30.

*(Modifiche all'articolo 633 del codice penale).*

*I. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:*

"Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Nel caso il fatto di cui al presente articolo sia commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata"».

*Conseguentemente all'articolo 31, sostituire le parole: «633, terzo comma,», con le seguenti: «633, secondo comma».*

## 31.1

[Bressa](#)

### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 31.0.1

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 284 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente"».

### 31.0.2

[Bertacco](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31-bis.

(Contrasto alle occupazioni arbitrarie di immobili)

1. L'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato».

### 31.0.3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31-bis.

(Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e acquisire la disponibilità di alloggi da assegnare a nuclei familiari in stato di necessità, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, al censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

2. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere (realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente modificare la rubrica del Capo III, aggiungendo, in fine, le seguenti parole:*

«e di contrasto dell'emergenza abitativa».

## 32.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## 32.0.1 (testo 2)

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile)

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito Nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

2. Al Nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a 50 unità, di cui 10 con qualifica di prefetto e 40 con qualifica fino a viceprefetto.

3. Le unità di personale, individuate nell'ambito del Nucleo di cui al comma 1, quali componenti della Commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno ed in via esclusiva, delle funzioni commissariali, ove l'Amministrazione ne ravvisi l'urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al Nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

5. L'assegnazione al Nucleo di cui al comma 1 non determina l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.»

## 32.0.500

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)

1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286" sono soppresse».

### 32.0.501/1

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 32.0.501, al comma 1 dopo le parole: «27 dicembre 2017, n. 205,» inserire la seguente: «dopo» e sostituire le parole: «sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono"» con le seguenti: «sono inserite le seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono anche"».*

### 32.0.501

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di tecnologia 5g)

1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ", avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al Prefetto l'ausilio della Forza pubblica"».

### 32.0.600

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione



separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

### 32.0.2 (testo 2)

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito, presso la Sede didattica-residenziale afferente al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile all'interno nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, vengono disciplinati l'organizzazione della struttura e il suo funzionamento.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

### 32.0.3

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

*(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia per fronteggiare la maggiore insicurezza pubblica conseguente all'applicazione dei Capi I e II)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle accresciute esigenze di ordine pubblico prodotte nel Capo I del presente decreto dallo smantellamento della protezione umanitaria dei rifugiati e dall'incremento dei tempi e dei casi di trattenimento degli stranieri, nonché per far fronte ai numerosi



nuovi compiti che si impongono alle Forze dell'ordine anche in conseguenza della crescente insicurezza pubblica che le misure dei Capi I e II del decreto determineranno per la popolazione italiana e straniera residente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 2.100 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

a) 700 unità per l'anno 2019, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

b) 700 unità per l'anno 2020, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 700 unità per l'anno 2021, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 16.165.500 milioni di euro a decorrere dagli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 33.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 33.2

[Mallegni](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «1° aprile 1981, n. 121», inserire le seguenti: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale».*

### 33.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali».

### 33.4

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

### 33.5

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

### 33.0.1

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di*

*polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.».

### 33.0.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento".

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile

procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico".

4-ter. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al-Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

5. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono aggiunte le seguenti: ", salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38 l'articolo 12-bis è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

7. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 33.0.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 33-bis.

*(Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis".

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono-rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi

previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, *dopo le parole*: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

### 33.0.4

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 33-*bis*.

*(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.".

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 33.0.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 33-*bis*.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

### 34.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 34.2

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

### 34.3

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)



## **Precluso**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui al comma 1. Sono altresì riconosciuti ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative, od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

## **34.0.1**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

## **Precluso**

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 34-bis.**

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzata la dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 581.942;

b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del



personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 5.052.678;

2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 34.0.2

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 34-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

### 34.0.3

[De Poli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Concessione di benefici previdenziali al personale del  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)*

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 34.0.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Anticipo turnover Vigili del Fuoco)*

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 01 ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"».

### 34.0.6

[La Pietra](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Anticipo turnover vigili del fuoco)*

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019; tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 1° ottobre 2019.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

### 34.0.200

[Gasparri](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art 34-bis.

1. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 35.1

[Bressa](#)

#### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 35.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro» con le seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 euro».*

### 35.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro», con le seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 euro».*

## 35.4

[D'Arienzo](#)

### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa» con le seguenti: «una quota pari, a decorrere dall'anno 2018, ai risparmi di spesa».*

## 35.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis, Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche-al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

1-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

1-quater. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 35.6

[D'Arienzo](#)

### Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 si interpreta nel senso che la percentuale del 44 per cento della base pensionabile ivi prevista si applica anche nel caso di prosecuzione del rapporto d'impiego del militare oltre gli anni di servizio indicati nel medesimo comma».

## 35.0.1

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto-2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi -e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente Interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 35.0.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

- a) goda dei diritti civili e politici;
- b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
- c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 35.0.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#),

[Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2018, 2 milioni per l'anno 2019 e 2 milioni per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**35.0.4**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Consorzi di polizia locale)*

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale».

**35.0.5**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*



**«Art. 35-bis.**

*(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)*

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**35.0.6**

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Contrattazione collettiva)*

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

**35.0.7**

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Sistemi di controllo elettronici di sorveglianza)*

1. Una somma pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo unico della giustizia, assegnate al Ministero dell'interno, sono destinate ai comuni per l'allestimento o il potenziamento di sistemi di controllo elettronici di sorveglianza».

**35.0.600 (testo 2)/1**

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

**Precluso**

*All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1 sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale».*

**35.0.600 (testo 2)/2**

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

**Precluso**

*All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«2. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.".

3. Alla copertura dell'onere del comma 2, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**35.0.600 (testo 2)/3**

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

**Precluso**

*All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. Per il rafforzamento delle attività di cui al comma 1 e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

**35.0.600 (testo 2)**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016 - 2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.».

**35.0.604/1**

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#)

**Precluso**

*All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato».*

**35.0.604/2**

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#)

**Precluso**

*All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici».*

**35.0.604/3**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento 35.0.604, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 7-bis1 inserire il seguente comma:*

*"7-bis2) Il sindaco, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e degli edifici determina pericolo per la sicurezza o per la salubrità o per l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i proprietari o i titolari di diritti su tali beni ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale. Decorsi 90 giorni dalla notifica della diffida e constatata l'inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, il sindaco, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via sostitutiva, al mantenimento in efficienza e sicurezza, alla demolizione e alla bonifica delle aree e strutture interessate. Le relative spese sostenute dall'Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno rimosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.*

**35.0.604**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 35-bis.*

*(Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

*1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi,"*

sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici";

b) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«7-*bis*.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-*bis* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

### 36.1

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 36.2

[La Pietra](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: "competenze connesse alla gestione" il testo è sostituito dal seguente: "l'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo ove a conoscenza anche del numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, nonché delle pregresse esperienze professionali specifiche, della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare. Nessun amministratore giudiziario può avere contemporaneamente più di tre incarichi relativi a patrimoni aziendali di eccezionale valore".

b) Il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 7, il coadiutore di cui al comma 4 può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-*bis*. In tal caso il coadiutore dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9".

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni del comma terzo si applicano altresì ai lavoratori che abbiano

concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero sino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-*novies*".

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l'amministrazione giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione".

### 36.3

[Garavini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «quale coadiutore», inserire le seguenti: «e comunque sempre nel limite di tre incarichi come coadiutore,».*

### 36.500/1

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 36.500, al comma 1-bis, capoverso «3», dopo le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata», inserire le seguenti: «, nonché al fine di consentire alla medesima impresa la possibilità di partecipare a gare per appalti pubblici» e dopo le parole: «procedure pendenti», inserire le seguenti: «sull'impresa sequestrata o confiscata».*

### 36.500/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 36.500, al capoverso «1-bis», comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «a condizione che l'amministratore giudiziario non rediga, entro 20 giorni dalla nomina, un parere nel quale dichiarare che i tentativi di condizionamento siano ancora in corso».*

### 36.500

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito*

dal seguente: "3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti"».

## 36.4

### [La Pietra](#)

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati remunerati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio".

*b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

"3-bis. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45"».

## 36.504

### La Commissione

#### **Precluso**



*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: "sequestro", la parola: "e" è sostituita dal segno di interpunzione: ";", e dopo la parola: "straordinaria" sono inserite le seguenti: "e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 2, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.";

2) al secondo periodo, le parole: "inserendo tutti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado";

3) il terzo periodo è soppresso».

## 36.5

[La Pietra](#)

### Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione"».

## 36.22 (già 19.8)

[La Pietra](#)

### Precluso

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 6, settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che su istanza dell'amministratore giudiziario può essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato e con oneri carico della singola azienda sequestrata, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali in costanza di sequestro e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto";

b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni, si applica



quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36";

*c) Il comma 1-ter è sostituito dal seguente:*

"1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestatato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso conserva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà Tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario";

*d) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:*

"1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo, 18 maggio 2018, n. 72"».

### 36.501/1

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire», con la seguente: «istituisce» e dopo le parole: «un tavolo provinciale» inserire la seguente: «permanente».*

### 36.501/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire» con la seguente: «istituisce».*

### **36.501**

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di"».

### **36.502/1**

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 36.502, al comma 2-bis, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso il giudice delegato può chiedere all'amministratore giudiziario il conto della gestione dopo il provvedimento di confisca di primo grado e, comunque, quando la confisca è definitiva"».*

### **36.502**

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione"».

### 36.600

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore"».

### 36.6 (testo 2)

La Commissione

#### **Precluso**

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo il numero 2, inserire i seguenti: «2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, sostituire le parole: "Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni"; 2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, sostituire le parole: "Alla scadenza dei sei mesi" con le seguenti: "Alla scadenza di un anno";

b) alla lettera a), al numero 3, capoverso d), sostituire le parole "Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni";

c) alla lettera e), dopo il comma 7-ter, inserire il seguente: "7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia."»

### 36.7

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», dopo le parole: «ciò preposto» sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o alle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».*

### 36.8

[Garavini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

### 36.9

[Garavini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «L'avviso di vendita», inserire le seguenti: «corredato da tutte le notizie sulle procedure esperite per assegnarlo in via ordinaria, le motivazioni addotte dagli enti per non procedere ad utilizzarlo, gli avvisi informativi rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo,».*

### 36.10

[Garavini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale,» inserire le seguenti: «abbia acceduto, nei 10 anni precedenti, a qualsiasi forma di sanatoria fiscale o previdenziale,».*

### 36.11

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche e quella dell'investimento nel settore immobiliare».*

### 36.12

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», sopprimere la lettera d).*

### 36.13

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

«e-bis) le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

### 36.14

[Sudano](#), [Faraone](#), [Bellanova](#), [Magorno](#), [Margiotta](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono per il quaranta per cento al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quindici per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quindici per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, per il sessanta per cento ai Comuni dove sono trasferiti i beni immobili di cui al comma 3, lettere c) e d) per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione di politiche giovanili e del lavoro giovanile».

### 36.15

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna interamente le somme ricavate ad enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e il sostegno di progetti e iniziative di lotta ai fenomeni criminali e mafiosi al fine di aiutare i giovani nell'inserimento lavorativo ovvero per la ristrutturazione di immobili confiscati da destinare alla pubblica utilità».

### 36.16

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere interamente riassegnate a progetti ed attività di utilità sociale al fine di facilitare e sostenere enti ed associazioni di volontariato che nella gestione dei beni assegnati promuovano il lavoro giovanile e ad iniziative culturali di contrasto alla criminalità organizzata».

### 36.18 (testo 2)

La Commissione

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5,» con le seguenti: «Il novanta per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5».*

*Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*«f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)"».*

### 36.17

[Garavini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.» con le seguenti: «al fondo di cui all'articolo 18 della legge 44 del 23 febbraio 1999».*

### 36.19

[Garavini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero» con le seguenti: «devono essere».*

### 36.20

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «non inferiore a un anno», con le*

*seguenti: «non inferiore a 5 anni».*

### 36.21

[Masini](#), [Pagano](#)

#### **Precluso**

*Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) dopo il comma 15-quater è aggiunto, in fine, il seguente:*

*"15-quinquies. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico"».*

### 36.503/1

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni previste dal presente decreto legislativo e dalla normativa vigente in materia».*

### 36.503/2

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

#### **Precluso**

*All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, quando sussista un interesse alla vendita dei beni,».*

### 36.503

La Commissione

#### **Precluso**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali"».*

### 36.0.100

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 36-bis.

(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis.

(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)

1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto legislativo comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente trova applicazione l'articolo 8, comma 6-ter, della legge n. 580 del 1993"».

**37.1**

[Bressa](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**37.0.500/1**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

All'emendamento 37.0.500, al capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e associazioni».

**37.0.500**

La Commissione

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad



esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici"».

### 38.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

#### Precluso

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, i commi 7 e 8 sono abrogati;

b) all'articolo 83, comma 3-*bis* e all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono dei fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro." sono soppresse».

### 38.0.1

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 38-*bis*.

*(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale  
e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

### x1.600 (testo corretto)/1

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

#### Precluso

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-*bis*».*

### x1.600 (testo corretto)/3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

#### Precluso

*All'emendamento x1.600, al comma 1-*bis* sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al comma 1-*ter* sopprimere le parole: «a) e».*

**x1.600 (testo corretto)/2**

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

**Precluso**

*All'emendamento x1.600, al capoverso «1-bis» sopprimere la lettera a).*

**x1.600 (testo corretto)/5**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera b).*

Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere, le parole: «e b)».

**x1.600 (testo corretto)/4**

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

**Precluso**

*All'emendamento x1.600, al capoverso «1-bis» sopprimere la lettera b).*

**x1.600 (testo corretto)/6**

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

**Precluso**

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-ter».*

**x1.600 (testo corretto)/7**

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

**Precluso**

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-quater».*

**x1.600 (testo corretto)/8**

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Malan](#)

**Precluso**

*All'emendamento x1.600, al capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le OO.SS Polizie Civili e Co.Ce.R. Forze Armate».*

**x1.600 (testo corretto)/9**

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

**Precluso**

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-quinquies».*

**x1.600 (testo corretto)**

La Commissione

**Precluso**

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:*

*a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;*

*b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;*

*1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando rispettivamente i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modificazioni e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste al 1° gennaio 2019.*

*1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.*

*1-quinquies. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113».*

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.».*

**DISEGNO DI LEGGE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ( [690](#) )

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE  
REDIGENTE

Art. 1.

**Approvato**

*(Istituzione e durata)*

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

**Approvato**

*(Composizione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 3.

**Approvato**

*(Competenze)*

1. La Commissione ha il compito di:
  - a) acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;
  - b) analizzare e valutare le condizioni al fine di istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, o estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari, quale sistema di efficientamento delle risorse tecniche e culturali delle procure della Repubblica per il più spedito ed efficace contrasto a tale tipologia di criminalità;
  - c) effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di recepimento e di applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali e valutare gli effetti delle medesime modalità di recepimento e di applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane;
  - d) analizzare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti

apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), nonché verificare l'adeguatezza della relativa applicazione;

e) verificare se e in quale misura il percorso attualmente prefigurato per il progetto di Unione bancaria, caratterizzato da una valutazione particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito commerciale e da un'attenzione relativamente scarsa al rischio di mercato, determini una lesione dei principi di concorrenza alla base del mercato unico;

f) analizzare le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;

g) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

h) indagare sulle dinamiche di espansione e riassorbimento del «prestito sociale» quale forma surrogata di risparmio ai fini di un suo necessario re-inquadramento nella generale tutela del risparmio;

i) indagare sul tendenziale cambiamento di assetto del conto economico del sistema bancario dal tradizionale baricentro dell'attività creditizia al crescente peso delle attività di risparmio gestito e servizi;

l) indagare sulla solidità, efficienza e organizzazione del sistema dei confidi e sul rischio di impatto di questi sugli enti pubblici sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di controassicuratori;

m) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla normativa vigente in merito negli altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e di anatocismo della Corte di cassazione. Indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;

n) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

o) analizzare il rapporto costi-benefici degli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato e dagli enti locali;

p) analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione, verificando in particolar modo:

1) le modalità di raccolta della provvista e i prodotti finanziari utilizzati;

2) i criteri di remunerazione degli esponenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei *manager*, nonché la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

3) la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie e alle obbligazioni di società e compagnie commerciali, siano esse in attività o fallite o in liquidazione, che non abbiano rimborsato i rispettivi titoli agli investitori;

4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo, compresi gli esponenti degli organi di amministrazione e di controllo degli stessi enti creditizi erogatori o delle società da essi direttamente o indirettamente controllate, e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri prodotti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento ad essi collegati;

5) le procedure di smaltimento dei crediti deteriorati, tenuto conto delle quotazioni prevalenti sui mercati;

6) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

7) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti

finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;

q) verificare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche al fine di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;

r) verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;

s) valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione, anche ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi del sistema bancario e finanziario e del debito sovrano;

t) verificare l'efficacia dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario;

u) verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:

1) la realizzazione da parte delle agenzie di *rating* di meccanismi di *insider trading* attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;

v) procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo.

#### Art. 4.

#### Approvato

##### (Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

#### Art. 5.

#### Approvato

##### (Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di

propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

**Approvato**

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

**Approvato**

*(Organizzazione interna)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

**DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori ( [494](#) )

**ARTICOLI DA 1 A 7**

Art. 1.

*(Istituzione e durata)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione.

3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

*(Composizione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

*(Competenze)*

1. La Commissione ha il compito di verificare:
  - a) gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;
  - b) il ruolo svolto dal sistema bancario italiano, dopo la sua privatizzazione, nell'accompagnare lo sviluppo del Paese;
  - c) l'adequatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie;
  - d) la compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le misure adottate dall'Unione europea in tali ambiti, relativamente anche ai meccanismi di vigilanza europea, con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione;
  - e) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adequatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;
  - f) la congruità della normativa vigente in materia di istituti bancari e di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche ai fini di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;
  - g) quali interventi siano stati posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;
  - h) il rispetto della normativa vigente con riguardo ai casi di dissesto di istituti bancari e creditizi che hanno avuto luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità degli amministratori degli istituti di credito coinvolti, nonché la congruità e l'accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;
  - i) il recepimento in Italia della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15



maggio 2014, nonché l'efficacia e l'efficienza degli strumenti e delle metodologie adottati nei casi concreti;

l) la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

m) il rispetto dei principi di trasparenza delle operazioni, dei servizi, dei prodotti e degli strumenti di natura bancaria e finanziaria, compresi i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato, nonché di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;

n) le attuali forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio e alla loro affidabilità e solidità, volte a definire indici che esprimano, sinteticamente, la sana e prudente gestione degli istituti stessi;

o) gli effetti che la crisi economica internazionale, che ha avuto origine il 15 settembre 2008 con il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers, ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari, con particolare riferimento alla sensibile contrazione del credito da questi concesso alle imprese e ai privati, nonché sui rischi dei mercati finanziari e, più in generale, sulla stabilità e sull'integrità del sistema finanziario e degli intermediari che vi operano, compresi i soggetti che erogano forme di previdenza obbligatoria e complementare;

p) i reali effetti del ricorso a strumenti derivati sull'assetto finanziario degli istituti bancari e più in generale dei soggetti pubblici e privati che ad essi hanno fatto ricorso;

q) l'esistenza e l'opportunità del collegamento fra enti locali e fondazioni bancarie;

r) il ricorso a strumenti finanziari derivati, cosiddetti «*credit default swap*», che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi;

s) la partecipazione volontaria dell'Italia alle banche di sviluppo internazionali effettuando una ricognizione anche in termini di risorse stanziare nel tempo e verificando eventuali interazioni tra queste e gli istituti bancari nazionali o altri operatori del mondo finanziario;

t) l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:

1) la realizzazione da parte delle agenzie di *rating* di meccanismi di *insider trading* attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;

3) l'eventuale promozione, a livello di Unione europea, di percorsi alternativi come, a titolo di esempio, la costituzione di un'agenzia unica europea con capitali pubblici bilanciati che affianchi le valutazioni delle agenzie di *rating* e ne certifichi, in tal modo, la veridicità;

4) le eventuali responsabilità in capo ai dirigenti delle agenzie di *rating*, anche allo scopo di suggerire al legislatore i provvedimenti da adottare per tutelare gli organismi soggetti a declassamenti ingiustificati.

#### Art. 4.

##### (Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

*(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

*(Organizzazione interna)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 690.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione ( [535](#) )

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE

Art. 1.

**Approvato**

*(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)*

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, identificati per ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:

- a) coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici che discendono dall'istituzione di quanto previsto dall'articolo 4;
- b) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;
- c) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate;
- d) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;
- e) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
- f) prevenzione primaria e secondaria;
- g) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e per malattie infettive tumore-correlate;
- h) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
- i) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate;
- l) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
- m) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute 25 maggio 2016, n. 183.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede altresì a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 del presente articolo, nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie.

3. Al fine dell'inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'invio dei flussi di dati prescritti secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. I predetti adempimenti sono obbligatori e oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche; monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.

6. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

## Art. 2.

### Approvato

*(Partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)*

1. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore individuati dall'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti. A tal fine, i soggetti di cui al presente comma si dotano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un registro dei tumori di popolazione, con il compito di garantire che le informazioni veicolate siano improntate al rispetto della metodologia scientifica ed epidemiologica.

2. Gli enti del terzo settore di cui al comma 1 possono presentare proposte al Ministro della salute in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, fermo restando il rispetto degli *standard* scientifici. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, il Ministro della salute fornisce alle organizzazioni e associazioni di cui al periodo precedente una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)*

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 4.

**Approvato**

*(Istituzione del referto epidemiologico)*

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti *internet* delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali spetta il controllo quantitativo e qualitativo dei flussi di dati che alimentano il referto epidemiologico.

2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Art. 5.

**Approvato**

*(Conferimento dei dati)*

1. L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, nei termini e con la consistenza definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, con particolare riferimento ai dati dei registri di patologia, di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 dell'articolo 1, rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

**Approvato**

*(Relazione alle Camere)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita altresì l'illustrazione dettagliata del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 7.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

**Approvato**

*(Norme transitorie e finali)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'aggiornamento delle normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica, in relazione alle disposizioni introdotte dalla presente legge, e adottano le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica, nelle aree territoriali di loro pertinenza non coperte alla data di entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai registri dei tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione.  
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione ( [92](#) )

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

*(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)*

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;
- b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive;
- c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;
- d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
- e) prevenzione primaria e secondaria;
- f) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive;
- g) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
- h) studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;
- i) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
- l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e

di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti, individuati con il regolamento di cui al comma 2, provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo.

4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.

6. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

## Art. 2.

*(Partecipazione delle organizzazioni di volontariato e di enti e associazioni all'attività della Rete*

*nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)*

1. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 possono presentare proposte in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, alle organizzazioni e alle associazioni di cui al periodo precedente deve essere fornita una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012)*

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 4.

*(Istituzione del referto epidemiologico)*

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico, disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti *internet* dei soggetti individuati con il medesimo decreto.
2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Art. 5.

*(Conferimento dei dati)*

1. La raccolta e il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di



Bolzano, dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, rappresenta un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

*(Relazione alle Camere)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017.

Art. 7.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 535 .

*Allegato B*

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 690:

sull'articolo 7, i senatori Trentacoste e Bruzzone avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 535:

sugli articoli 1 e 2, il senatore Santillo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barboni, Battistoni, Bogo Deledda, Boldrini, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Comincini, Conzatti, Crimi, De Poli, Fazzone, Giammanco, Giarrusso, Malan, Merlo, Monti, Napolitano, Parente, Pittella, Ronzulli, Saccone, Santangelo, Sbröllini, Siclari, Siri e Testor.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Molteni Nicola, Grimoldi Paolo, Molinari Riccardo, D'Uva Francesco, Cantalamessa Gianluca, Salafia Angela, Belotti Daniele, Bianchi Matteo Luigi, Bisa Ingrid, Boniardi Fabio Massimo, Cavandoli Laura, Crippa Andrea, Di Muro Flavio, Gobbato Claudia, Invernizzi Cristian, Marchetti Riccardo Augusto, Maturi Filippo, Paolini Luca Rodolfo, Potenti Manfredi, Ribolla Alberto, Saltamartini Barbara, Tateo Anna Rita, Tombolato Giovanni Battista, Turri Roberto, Lucchini Elena  
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (925)

(presentato in data 07/11/2018)

*C.392 approvato dalla Camera dei deputati*

(assorbe C.460);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (926)

(presentato in data 07/11/2018)

*C.1123 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (927)

(presentato in data 07/11/2018)

*C.1125 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della Giustizia

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (928)

(presentato in data 07/11/2018)

*C.1126 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della Giustizia

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (929)

(presentato in data 07/11/2018)

*C.1127 approvato dalla Camera dei deputati.*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Pillon Simone, Urraro Francesco

Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche (922)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Casolati Marzia, Ferrero Roberta, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, De Vecchis William, Faggi Antonella, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di adozione e sostituzione dei libri di testo e loro integrazione con libri e materiali informatici interattivi

via internet (923)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Casolati Marzia, Ferrero Roberta, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, De Vecchis William, Faggi Antonella, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido (924)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Rauti Isabella, Zaffini Francesco, Balboni Alberto, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Garnerò Santanche' Daniela, Urso Adolfo, Maffoni Gianpietro

Disposizioni in materia di riconoscimento degli operatori sanitari quali pubblici ufficiali e di prevenzione e gestione del rischio legato alla violenza sui luoghi di lavoro (930)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Perosino Marco, Berutti Massimo Vittorio, Tiraboschi Maria Virginia, Pichetto Fratin Gilberto, Castiello Francesco

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo (931)

(presentato in data 07/11/2018).

Interrogazioni

[LANNUTTI](#) - *Al Ministro della giustizia* -

(3-00350)

(Già 4-00539)

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro per la famiglia e le disabilità* - Premesso che:

sono sempre più numerosi i casi in cui coppie omosessuali chiedono la trascrizione in Italia dell'atto di nascita di un figlio nato all'estero con il metodo della fecondazione eterologa o, addirittura, della maternità surrogata;

come noto, l'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, vieta espressamente l'accesso alle tecniche di procreazione mediamente assistita a coppie dello stesso sesso, mentre l'articolo 12 vieta il ricorso alla surrogazione di maternità, nonché alla sua organizzazione o pubblicizzazione;

la legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili tra persone dello stesso sesso, non estende a queste la disciplina sulle adozioni, vietando anche la cosiddetta *stepchild adoption*, vale a dire la possibilità per ciascun membro della coppia di adottare il figlio dell'altro;

queste pratiche sono, dunque, vietate in Italia e questo spinge le coppie formate da persone dello stesso sesso a recarsi all'estero per poter avere dei figli;

nell'aprile 2018, addirittura, per la prima volta in Italia, un bambino nato nel territorio nazionale è stato ufficialmente registrato come figlio di due madri;

nel corso degli anni, gli ufficiali di stato civile si sono trovati di fronte al compito di effettuare la trascrizione di tali atti di nascita, lasciati soli da una normativa lacunosa e da interpretazioni giurisprudenziali contrastanti e spesso arbitrarie, oscillanti tra dichiarazioni di contrarietà all'ordine pubblico inteso come insieme di principi desumibili dalla Carta costituzionale e dal complesso dell'ordinamento giuridico e, all'opposto, di esigenze di tutela dell'interesse del minore, nel senso del riconoscimento allo stesso del "diritto a conservare lo *status* di figlio";

l'orientamento di molte pronunce giurisprudenziali sembra prescindere dal fatto che la normativa

italiana tutela il diritto del bambino ad avere due genitori di sesso diverso e che il codice civile, laddove disciplina il riconoscimento dei figli, contempla unicamente le ipotesi di quelli nati in costanza di matrimonio, istituto riservato dal nostro ordinamento esclusivamente alle coppie eterosessuali, o del "figlio nato fuori dal matrimonio" che può essere riconosciuto "dalla madre e dal padre";

considerato che le decisioni dei giudici sembrano sottovalutare l'importanza della figura maschile unitamente a quella femminile nell'armonico sviluppo psicofisico e quindi relazionale del minore (funzione ampiamente attestata dalla psicologia dello sviluppo e pacifica in giurisprudenza sino a non molto tempo fa),

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo riguardo alla questione complessiva evidenziata e, in ogni caso, quali iniziative intenda assumere per colmare la lacuna normativa che crea incertezze interpretative sulla possibilità di registrare o trascrivere atti relativi a pratiche vietate espressamente per legge in Italia.

(3-00351)

[BERARDI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#), [MOLES](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* - Premesso che:

dalla lettura del disegno di legge di bilancio per il 2019, che ha iniziato il suo esame alla Camera dei deputati, risulta che per il settore del pubblico impiego sono state stanziare nuove risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente delle amministrazioni statali del triennio 2019-2021. Tali risorse, che vanno calcolate al netto delle entrate contributive e fiscali che generano, risultano pari a 700 milioni nel 2019, un miliardo nel 2020 e 1,3 miliardi a decorrere dal 2021;

mentre per le assunzioni di personale del settore statale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sono stati appostati 230 milioni nel 2019, 570 milioni nel 2020 e 760 milioni nel 2021;

quindi poche risorse. Mentre si annunciano grandi risorse assegnate, sempre nel disegno di legge di bilancio per il 2019, a un apposito Fondo contenente oltre 9 miliardi per il reddito di cittadinanza. Peraltro, con la singolare iniziativa di stanziare risorse in *deficit*, cioè chiedendo soldi agli italiani attraverso l'emissione di nuovo debito pubblico;

questo è tutto quello che si può trovare, nella legge che appunto destina le risorse ai vari comparti della pubblica amministrazione, in cui sono comprese anche le assunzioni per i fondamentali comparti delle forze di Polizia;

peraltro, va ricordato che i rinnovi contrattuali, cui ora si fa fronte, erano stati deliberati durante la XVII Legislatura;

poche migliaia di assunzioni nei comparti della pubblica sicurezza, a fronte di una carenza di organico di quasi 25.000 unità;

a questi si aggiungono 850 nuovi Vigili del fuoco nel 2019, in un Paese che ogni giorno mostra le proprie enormi carenze da un punto di vista idrogeologico e la propria incapacità a rispondere agli imprevedibili fenomeni meteorologici, costringendo il Corpo dei Vigili del fuoco ad intervenire su emergenze che potevano essere evitate;

mentre le promesse erano state altre e sembrano ora smentite dai numeri presenti nel disegno di legge di bilancio;

sembra che, rispetto alle promesse di miliardi, manchino risorse economiche e risorse umane per colmare quei vuoti di organico che servono a fronteggiare un bisogno crescente di sicurezza;

anche il decreto cosiddetto Salvini (Atto Senato n. 840), approvato dal Senato, rischia di diventare una scatola vuota in assenza delle risorse finanziarie appropriate;

in mancanza di risorse umane difficilmente si riuscirà a fare fronte a una richiesta di sicurezza che viene dai territori e che, nonostante il calo degli arrivi di migranti, deve fare i conti con ampie situazioni di degrado urbano e di mancanza di controllo del territorio da parte dello Stato;

si è in presenza anche di un quadro di numeri di assunzioni e di *turnover* che preoccupa, se si pensa ad altri comparti del settore pubblico, come quello della magistratura, quello della scuola e quello della sanità;

ci sono interi settori che, a causa della mancata programmazione per sostituire coloro che giustamente hanno raggiunto l'età pensionabile, metteranno i cittadini di fronte a nuove situazioni di criticità con mancanza di medici, insegnanti e magistrati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia un piano preciso per programmare ed affrontare in modo organico gli enormi problemi che derivano da una pubblica amministrazione spesso organizzata male, al di là dei vuoti di organico, dove ancora non esiste un sistema premiale e di sanzioni appropriato a un Paese che è la settima potenza mondiale.

(3-00352)

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che: il Ministero dell'interno, per il tramite delle questure, è delegato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al rilascio del passaporto elettronico sul territorio nazionale mentre il Ministero degli esteri conserva la competenza esclusiva al rilascio del medesimo documento all'estero; il Ministero dell'interno ha istituito, negli ultimi anni, una procedura informatica che snellisce le verifiche presso la questura competente dei requisiti ostativi all'emissione del passaporto, sperimentando anche procedure che prevedono il collegamento informatico al casellario giudiziale per ridurre ulteriormente i tempi di verifica;

anche il Ministero degli affari esteri, nel corso degli ultimi anni, ha intrapreso un processo di rinnovamento, investendo sull'uso della tecnologia per semplificare le pratiche burocratiche e ridurre il più possibile i tempi di attesa per la fornitura dei servizi consolari;

nell'ottica di rendere un servizio ai cittadini e di semplificare il loro rapporto con la pubblica amministrazione, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha stipulato una convenzione con Poste italiane SpA che, dopo una sperimentazione ad esito positivo, ha previsto l'attivazione del servizio in tutto il territorio nazionale;

il servizio attivato, facoltativo e a pagamento per l'utente, prevede il superamento del tradizionale sistema del ritiro del passaporto presso gli uffici della Polizia di Stato, sostituito dal recapito diretto, tramite posta assicurata, presso il domicilio indicato dal titolare: l'utente paga il servizio direttamente in contrassegno al momento della ricezione della busta contenente il passaporto, per un importo di 9,05 euro;

inoltre, al momento della richiesta di attivazione del servizio, al cittadino viene altresì rilasciata una ricevuta sulla quale è riportato il numero relativo alla busta, che potrà essere utilizzato per monitorare le fasi della trasmissione del libretto attraverso il portale di Poste italiane;

nonostante lo snellimento delle procedure di trasmissione della richiesta e di ricezione del passaporto, sono rimaste, invece, invariate tutte le incombenze preliminari: è necessario presentare un contrassegno telematico da 73,50 euro, da acquistare in una rivendita di valori bollati, nonché la ricevuta del versamento di 42,50 euro, effettuato esclusivamente presso gli uffici postali, mediante bollettino di conto corrente intestato al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

sebbene siano gli unici costi da pagare per la richiesta del passaporto, poiché dal 24 giugno 2014 la tassa annuale del valore di 40,29 euro è stata definitivamente abolita, si tratta di adempimenti che, a prescindere dal costo, costituiscono un appesantimento burocratico relativamente ai tempi complessivi dell'intera procedura di rilascio del passaporto, a svantaggio del cittadino;

da anni ormai, l'intera attività amministrativa pubblica è incentrata sulla messa in atto di un processo di sburocratizzazione generale che, sulla base dei criteri di economicità e di efficacia, snellisca gli adempimenti a carico del cittadino, favorendo la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e semplificando il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e i privati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che non sia ipotizzabile un'ulteriore semplificazione dell'intero procedimento, mediante uno snellimento altresì delle procedure relative all'espletamento delle incombenze preliminari, ad esempio prevedendo uno sportello unico presso il quale sia possibile effettuare, contestualmente, i pagamenti relativi agli importi dovuti, che al momento sono da effettuare in due luoghi distinti, e, se del caso, ritirare altresì il documento richiesto.

(3-00353)



[MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#) - *Al Ministro per la famiglia e le disabilità* -

Premesso che:

il testo fondamentale sul quale si reggono il Governo e l'incerta maggioranza Lega-Movimento 5 stelle riservava un intero paragrafo alle politiche per la famiglia;

la promessa di servizi di asilo nido in forma gratuita è forse la proposta in tema di famiglia che ha fatto conseguire i maggiori consensi sui giornali ai due *partner* del contratto di governo, Salvini e Di Maio. Naturalmente solo "per le famiglie italiane", come è stato scritto alla fine nel contratto, a dimostrazione di quanto un'ideologia che appare agli interroganti discriminatoria verso gli stranieri sia l'unico vero collante dell'attuale maggioranza di cui l'odierna approvazione del "decreto insicurezza" è la più tangibile e riprovevole manifestazione;

fatto sta che gli asili nido gratuiti non li hanno visti nemmeno le famiglie italiane, che fronteggiano ogni anno i continui aumenti delle rette comunali, a dimostrazione che negare i diritti a qualcuno è solo il primo passo per negarlo a tutti i cittadini. Ma gli interroganti si chiedono che cosa in fondo ci si possa aspettare da forze politiche che fanno un vanto di escludere bambini di 6 anni dalla mensa scolastica per il luogo di nascita dei loro genitori. Ad opinione degli interroganti la proposta si è poi rivelata per quello che è: propaganda ai danni dei bambini e delle loro mamme in molti casi costrette, in mancanza di servizi adeguati, a lasciare il loro posto di lavoro per prendersi cura dei loro bambini; nel contratto di governo si era promesso di "introdurre politiche efficaci per la famiglia, per consentire alle donne di conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro". Ed invece, secondo gli interroganti, come se non bastasse la promessa mancata degli asili nido gratuiti, si è fatto ancora di peggio: si sono introdotti elementi per rendere più difficile la vita alle donne e alle famiglie, essendo altrimenti incomprensibile il mancato rifinanziamento del congedo di paternità, che costituiva uno strumento importante per promuovere l'uguaglianza di opportunità, in direzione di un riequilibrio dei compiti tra entrambi i genitori e di una conciliazione vita-lavoro, specialmente per le donne;

valutato che, a giudizio degli interroganti:

sarebbe inutile dichiarare che la politica adottata nella manovra di bilancio dal Governo e dal Ministro in indirizzo in materia di famiglia ha un'impostazione "maschilista", come ha fatto recentemente notare il presidente dell'INPS: vista la composizione dell'attuale Esecutivo e l'orientamento culturale dello stesso Ministro ciò sarebbe forse visto come un apprezzamento;

considerare la previsione di affidare terreni agricoli in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021, solo rigorosamente per coppie sposate, come una misura per favorire la crescita demografica rivela la condizione illusoria nella quale vive una parte dell'Esecutivo, che forse non ha solo nostalgia di un gretto familismo patriarcale di antica memoria, ma pensa di trovarsi ancora in un Paese prevalentemente agricolo e di piccola proprietà contadina, come negli anni '20 del secolo scorso;

a un tale Governo e ad un tale Ministro bisogna chiedere conto delle promesse e della propaganda, fatta a detrimento delle famiglie italiane, per pretendere che alle politiche annunciate nel contratto di governo corrispondano concreti provvedimenti legislativi,

si chiede di sapere:

quali siano le misure per gli asili nido gratuiti, promessi nei mesi scorsi, prima nel contratto di governo e poi, a più riprese, in dichiarazioni sui giornali dai ministri Salvini e Di Maio;

quali siano le misure previste per l'innalzamento dell'indennità di maternità;

quali siano le proposte di agevolazione alle famiglie promesse nel contratto di governo, come i rimborsi per asili nido e *baby sitter* per consentire alle donne di conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro;

quali siano le proposte per una fiscalità di vantaggio, tra cui la prefigurata "IVA a zero", promessa alle famiglie per i prodotti neonatali e per l'infanzia;

in quale provvedimento collegato alla manovra finanziaria sarà previsto il premio economico a maternità conclusa per le donne che rientrano al lavoro e gli sgravi contributivi per le imprese che mantengono al lavoro le madri dopo la nascita dei figli;

in che cosa consistano, infine, le politiche per le donne, gli anziani e la terza età e il sostegno alle periferie, annunciate nel contratto di governo e poi dimenticate nel disegno di legge di bilancio per il 2019.

(3-00354)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[CAUSIN](#), [TOFFANIN](#), [BARBONI](#), [PAPATHEU](#), [RIZZOTTI](#), [DE POLI](#), [BERARDI](#), [TESTOR](#), [ALDERISI](#), [FANTETTI](#), [LONARDO](#), [BATTISTONI](#), [CONZATTI](#), [MODENA](#), [BINETTI](#), [MASINI](#), [PICHETTO FRATIN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

con nota del 28 ottobre 2018 il presidente della Regione Veneto ha richiesto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, attestando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato in data 29 ottobre lo stato di mobilitazione nazionale, a causa degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio della regione Veneto;

gli eventi meteorologici con intense precipitazioni piovose e con raffiche di vento fino a 180 chilometri orari, che dal 28 ottobre si sono susseguiti per più giorni, hanno interessato tutto il territorio veneto, con particolare intensità nella provincia di Belluno, causando la morte di 3 persone, nonché ingenti danni e disastri per tutta la popolazione delle zone;

la rovinosa caduta di alberi e le numerose frane, soprattutto nelle aree montane e pedemontane, hanno provocato l'interruzione di molte strade e la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica per moltissime ore in molte zone, oltre a quella di acquedotti, fognature e gas. Interi comuni si trovano ad oggi con problematiche relative ai servizi di pubblica utilità;

al momento attuale le aree più colpite risultano, oltre alla provincia di Belluno, la valle di San Lucano, gioiello Unesco, ora rasa al suolo; quelle dell'altopiano di Asiago, del massiccio del Grappa e le zone del Veneto orientale attraversate dal Piave e dal Tagliamento;

l'area montana era già in crisi a causa dell'enorme incendio boschivo del 24 ottobre che ha attraversato i pendii compresi tra Taibon Agordino e Cencenighe, in provincia di Belluno, creando forti smottamenti, rovinose frane, interruzione della viabilità, fermo delle attività produttive e isolamento delle abitazioni;

ad oggi risulta il quadro seguente: le utenze scollegate tra Belluno e Venezia sono ancora 60.000 delle 170.000 iniziali; circa 2.000 tratti interrotti di strade da dissesti idrogeologici e caduta piante, per circa 50 chilometri di interventi; le strade agrosilvopastorali danneggiate o impraticabili si stimano in 400 chilometri; centinaia di case impraticabili e danneggiate; è stato travolto il *bypass* del ponte sul Piave a Ponte della Priula; la rete di monitoraggio ARPAV di Belluno è stata rasa al suolo, comprese le teleferiche e le stazioni; la zona litoranea è stata colpita con ingenti danni ai ripascimenti, con perdita di materiale sabbioso nei 120 chilometri di coste per 1,5 milioni di metri cubi di materiale; la rete idraulica è stata danneggiata; si stimano danni alla zona boschiva della provincia di Belluno di circa 90.000 ettari, mentre 10.000 ettari per le province di Vicenza e Treviso; le zone agricole lungo il fiume Piave sono state danneggiate; circa 100.000 persone dell'area polesana sono prive dell'acqua potabile approvvigionata dal fiume Adige;

milioni e milioni di euro investiti in piste ciclabili, in percorsi illuminati e tabellati, sono scomparsi con le piene dei torrenti;

l'ecatombe di copertura boschiva di fatto espone interi e vasti versanti alla potenziale instabilità: l'assenza di copertura boschiva e dell'apporto alla stabilità del versante che può dare l'insieme degli apparati radicali aumenta potenzialmente il rischio in aree che fino ad ora erano considerate stabili, proprio perché coperte da imponenti foreste. Tale rischio potrà essere valutato solo successivamente alla rimozione della massa legnosa caduta;

per quanto riguarda le colture, le più colpite in Veneto sono la soia e la semina del frumento. Quanto alla pesca, i danni derivano dal fermo imposto ai pescherecci dai forti venti e dalle mareggiate, ma si temono perdite sensibili anche per la mitilicoltura: parecchi impianti *offshore* risultano compromessi,

se non annientati, dalla violenza del mare. Nelle ultime ore risulta anche che la pressione del fiume Po in piena abbia provocato il cedimento dell'argine della Busa di Tramontana, che separa la laguna del Barbamarco dal Po di Pila, causando così uno sconvolgimento dell'*habitat* lagunare con seri rischi per la produzione delle vongole, importante sostentamento di quella zona;

considerato che:

il Governo, nella persona del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, non intenderebbe richiedere il prestito di 800 milioni per opere contro il dissesto idrogeologico, che erano stati concordati con la Banca europea degli investimenti (Bei) dalla *task force* "Italia Sicura", sciolta a luglio;

secondo le più recenti stime, il fabbisogno finanziario in relazione al dissesto idrogeologico dovrebbe essere di almeno un miliardo all'anno,

si chiede di sapere:

con quali iniziative di massima urgenza e secondo quali priorità il Governo intenda affrontare le emergenze territoriali per mettere in sicurezza la popolazione e far riprendere le attività;

dove intenda reperire i fondi da stanziare nel disegno di legge di bilancio per il 2019 per far fronte all'emergenza e al problema del dissesto idrogeologico in Veneto;

quali siano le linee programmatiche sulla prevenzione del dissesto idrogeologico da adottare per la prossima azione del Governo.

(3-00355)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[CASTIELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il Sud* - Premesso che:

furono il Giro d'Italia e la vittoria del mitico Gino Bartali ad evitare la guerra civile che stava per esplodere dopo l'attentato a Togliatti;

il Giro da sempre ha unito l'Italia e gli italiani. Assistere oggi a un Giro che si dimezza, lambendo a malapena il Sud con una sola tappa a San Giovanni Rotondo è, come osservato dalla stampa quotidiana, "uno scempio e un tradimento", riflettendosi nel dimezzamento del Giro stesso l'immagine di un Paese spezzato e diviso;

il Mezzogiorno d'Italia costituisce, sempre come rappresentato dalla stampa quotidiana, un'area "che si spopola e dimagrisce fino a diventare scheletrica, raggiungendo il punto più basso della sua decrescita infelice: non c'è area in Europa più spopolata, più grande e depressa che questa";

negli ultimi 15 anni il Sud ha perduto un milione circa di abitanti e ben 200.000 laureati, per la cui formazione si sono investiti circa 30 miliardi di euro, e finirà per perdere, secondo le previsioni, altri 5 o 6 milioni di residenti entro il 2050;

l'accorciamento del Giro d'Italia fa perdere una opportunità, non certo secondaria, di valorizzare le regioni meridionali, facendo conoscere le bellezze delle aree interne, privandole di un'occasione importante di collegamento al resto del Paese e all'Europa e rimuovendo lo stato di "segregazione topografica" in cui versano così definito già nell'800 da un grande meridionalista, Giustino Fortunato, della cui autorevole voce non resta che un'eco flebile e remota;

la legge n. 158 del 2017 a favore dei piccoli comuni, pur non contenendo specifiche disposizioni riguardo al Giro d'Italia, fa obbligo di un insieme di iniziative omogenee, tra cui misure per la diffusione della stampa quotidiana, per la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, per le produzioni cinematografiche dirette alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione delle risorse culturali delle aree interne del Mezzogiorno, a fini di contrasto dello spopolamento e di tutela delle comunità con disagio insediativo, per la più parte presenti lungo la dorsale appenninica meridionale; misure, peraltro, rimaste al momento inattuato,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di evitare che una significativa, emblematica manifestazione sportiva, qual è il Giro d'Italia, che ha sempre coinvolto unitariamente l'intero Paese, venga nel 2019 ridimensionata da manifestazione di portata nazionale a manifestazione di portata soltanto territoriale, escludendo ben sette delle otto regioni meridionali e derogando, in violazione del legittimo affidamento delle comunità del Mezzogiorno, a una prassi risalente e consolidata.



(4-00814)

ASTORRE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la legge 9 dicembre 1998, n. 431, all'articolo 8, prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulano o rinnovano contratti di locazione secondo la modalità "concertata", nei comuni ad alta tensione abitativa;

il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, provvede, ogni 24 mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni;

l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha esteso anche per le annualità 2018 e 2019 l'aliquota ridotta (cedolare secca) al 10 per cento per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate, oltre che nei comuni con carenze di disponibilità abitative, di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, anche nei comuni ad alta tensione abitativa come individuati dal CIPE;

considerato che l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stato effettuato con deliberazione del CIPE del 13 novembre 2003,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e come intenda intervenire, al fine di predisporre l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, in ossequio alla disciplina normativa di riferimento, ai sensi della quale a tale aggiornamento deve provvedersi ogni ventiquattro mesi.

(4-00815)

MONTEVECCHI, MANTOVANI, LANZI - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nell'ambito della strategia generale di riorganizzazione dell'attività il Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia ha predisposto il progetto per la realizzazione di nuova sede da ubicare nel territorio del comune di Rubiera (Reggio Emilia). Nel 2012 si è avviata la procedura di approvazione del progetto in Comune;

le opere in progetto riguardano la costruzione di un fabbricato da adibire a sede del Consorzio agrario provinciale e degli spazi annessi: area cortiliva, parcheggi di pertinenza e pubblici e relative strade di accesso, area da destinare a verde privato e a verde pubblico;

l'area di sedime su cui verrà realizzato l'intervento edilizio confina a sud/sud-est con la strada provinciale 85 di via Fontana, a nord con la strada comunale di via Rivone, a ovest con la strada ciclopeditone Fontana-Rubiera, a sua volta adiacente al canale di bonifica denominato "canale di Carpi";

sulla zona in cui dovrebbe sorgere la nuova sede insistono vincoli paesaggistici perché zona agricola di tutela di insediamenti storici e culturali non urbani;

in merito alla realizzazione della nuova sede interprovinciale all'interno del comune di Rubiera con delibera n. 68 del 13 marzo 2012, la Giunta della Provincia di Reggio Emilia ha emesso parere negativo riportando una serie di vincoli inerenti al terreno su cui deve nascere la nuova sede del Consorzio e specificando che si tratta di una zona di particolare interesse paesaggistico e ambientale e ricadente all'interno "dell'Area di notevole interesse pubblico del Parco del fiume Secchia soggetta a tutela ai sensi del decreto legislativo n 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio; nel parere si osservava altresì che "Il Piano Regolatore Generale condiziona la nuova costruzione delle attrezzature di servizio all'agricoltura in territorio rurale al fatto che supportino direttamente il ciclo produttivo delle aziende del territorio, condizione che non viene riscontrata nel caso del progetto di cui sopra trattandosi piuttosto di attività commerciale attinente all'hobbistica e al tempo libero più che alla produzione agricola";

inoltre nella medesima delibera la Provincia richiedeva di verificare se esistessero "le condizioni per una diversa localizzazione" in cui realizzare la sede del consorzio, optando per un territorio "meno delicato dal punto di vista ambientale e paesaggistico e preferibilmente in zona produttiva o

commerciale";

acquisito il parere negativo da parte della Provincia, il Comune di Rubiera, dati i vincoli paesaggistici elencati si rivolgeva alla Sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia;

con nota prot. 8821 del 31 maggio 2013, contraddicendo il parere espresso dalla Giunta provinciale di Reggio Emilia, la Sovrintendenza esprimeva parere favorevole e, ignorando di fatto i vincoli citati, definiva l'intervento come compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento ponendo una serie di condizioni relative alla sua realizzazione;

a giugno 2014 la Provincia con la delibera n. 111 escludeva, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto affermava: "gli interventi previsti non determinano impatti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate una serie di prescrizioni";

considerato che, a parere degli interroganti:

la realizzazione del progetto aumenterebbe in modo eccessivo le cubature di superficie costruita in una zona di particolare pregio paesaggistico e di notevole interesse pubblico quale quella del parco del fiume Secchia;

in tutta la zona non vi è altro edificio che per caratteristiche, dimensioni e peculiarità estetiche possa essere paragonato a quello in oggetto, per cui l'intervento risulterebbe avulso dal contesto e la realizzazione impatterebbe in modo invasivo sul paesaggio, stravolgendone profondamente le caratteristiche e precludendone la fruizione;

la nuova sede troverebbe una collocazione sicuramente più adeguata e molto meno impattante in termini di consumo di suolo nell'area in cui già sorge il Consorzio agrario di Campogalliano, che ha un'ampia disponibilità di edifici per ospitare la nuova sede;

i cittadini che abitano in quest'area hanno più volte espresso contrarietà alla realizzazione del progetto manifestando il loro dissenso anche costituendo il comitato "Spostiamo il consorzio", che ha provveduto a una raccolta firme depositate in Comune. L'edificio progettato per la sede del consorzio sarebbe infatti adiacente a una pista ciclabile, di fianco a canali e torrenti e adiacente a un'area residenziale;

oltre ai vincoli descritti, il terreno su cui il progetto dovrebbe essere realizzato ha una conformazione tale per cui la realizzazione sarebbe ostacolata tanto dall'accesso dei mezzi quanto dalla mancanza di spazio, qualora ci fosse la necessità di ampliare gli edifici;

il progetto prevede, inoltre, lo stoccaggio di cereali nonché un'area commerciale che andrà a incidere negativamente sulle attività commerciali presenti sul territorio. Inoltre, all'interno della struttura dovrebbe svolgersi attività di vendita e conservazione di fitofarmaci incompatibile con i vincoli presenti sull'area;

considerato altresì che:

la costruzione *ex novo* sull'area richiesta occuperebbe 20.000 metri quadri di terreno ad alta vocazione agricola, precludendone definitivamente l'utilizzo;

risulta agli interroganti che non sia stato effettuato alcuno studio di fattibilità;

si stima che la realizzazione su quest'area avrà tra i suoi effetti anche un notevole aumento del traffico dei mezzi pesanti e agricoli sulla viabilità ordinaria della zona in un comune come Rubiera, già fortemente vessato da traffico e inquinamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare per garantire che siano rispettati i vincoli paesaggistici e di tutela previsti ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

quali siano le motivazioni e i criteri in base ai quali la Sovrintendenza abbia ritenuto di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto, senza tenere conto dei vincoli paesaggistici e di tutela insistenti sul territorio, nonché del parere negativo espresso dalla Provincia di Reggio Emilia;

quali siano le ragioni per cui la Giunta della Provincia di Reggio Emilia abbia escluso il progetto dalla

valutazione ambientale strategica.

(4-00816)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il quotidiano "la Repubblica", edizione di Milano, di lunedì 5 novembre 2018, riporta la notizia della chiusura, prevista entro la metà di novembre, del centro di accoglienza straordinaria di via Corelli a Milano, al fine di eseguire dei lavori per trasformare la struttura in Cie, centro di identificazione ed espulsione;

nel 2013, dopo un incendio, proteste e sommosse, l'allora Cie venne chiuso;

ad oggi l'*hub* ospita circa 420 profughi ed è la realtà in cui circa 80 persone lavorano per rendere quel centro il luogo dell'integrazione;

appare del tutto evidente che, qualora il centro di accoglienza dovesse chiudere, le 420 persone si troverebbero senza un luogo dove poter essere ospitate, poiché cambierà la destinazione d'uso del luogo che verrà adibito all'identificazione ed all'espulsione, e questo ricadrebbe interamente sull'amministrazione comunale;

la chiusura del centro di accoglienza di via Corelli è una scelta politica del Ministro dell'interno, nonché ex consigliere comunale della città di Milano;

l'amministrazione comunale necessiterebbe, per far fronte all'emergenza abitativa e di accoglienza, di ulteriori costruzioni e, laddove non vi fosse più la necessità di avere un centro di accoglienza straordinaria, il plesso potrebbe essere adibito a luoghi deputati alla residenza temporanea per senzatetto o altre emergenze abitative,

si chiede di sapere:

come il Ministro dell'interno intenda sistemare 420 esseri umani e perché voglia smantellare i centri di accoglienza;

se pensi che la struttura di via Corelli a Milano possa essere messa a disposizione delle varie emergenze abitative che la città presenta;

come il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda tutelare 80 dipendenti che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, a causa non di una crisi economica o di una delocalizzazione, ma di una scelta politica.

(4-00817)

[PRESUTTO](#), [ORTOLANI](#), [ACCOTO](#), [PESCO](#), [PIRRO](#), [Marco PELLEGRINI](#), [DELL'OLIO](#), [GALLICCHIO](#), [TURCO](#), [LANZI](#), [ANASTASI](#), [NATURALE](#), [RICCIARDI](#), [QUARTO](#), [VACCARO](#), [PUGLIA](#), [TRENTACOSTE](#), [MATRISCIANO](#), [LOMUTI](#), [GAUDIANO](#), [LEONE](#), [BOTTO](#), [GARRUTI](#), [ANGRISANI](#), [LANNUTTI](#), [DI NICOLA](#), [DI GIROLAMO](#), [MARINELLO](#), [MAUTONE](#), [DI MICCO](#), [DRAGO](#), [GUIDOLIN](#), [D'ANGELO](#), [ABATE](#), [GIANNUZZI](#), [CROATTI](#), [CASTELLONE](#), [LUCIDI](#), [DE LUCIA](#), [DONNO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con delibera n. 626/2008, l'Autorità portuale di Napoli (ora Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale) approvava il progetto esecutivo della darsena di levante dell'importo complessivo di 154.000.000 euro di cui 123.047.877,60 per lavori a base di appalto (120.549.780,42 euro per lavori soggetti a ribasso d'asta, e 2.498.097,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre alle somme a disposizione;

a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'associazione temporanea di imprese Trevi SpA, è stato stipulato il contratto d'appalto n. 6604 del 12 ottobre 2011, registrato il 18 ottobre 2011 all'Agenzia delle entrate Napoli 3 al n. 452/2 per l'importo di 85.376.070,94 euro al netto del ribasso d'asta del 31,25 per cento sull'importo dei lavori;

considerato che, risulta agli interroganti:

dagli elementi riportati a consuntivo nella relazione finale e nel certificato di collaudo (approvato con delibera n. 74 del 5 marzo 2018), si evince l'andamento anomalo dell'appalto e, in particolare, vengono in rilievo i seguenti profili di violazione del codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni): anomala dilatazione dei tempi contrattuali e disapplicazione

delle penali; mancata dichiarazione della fattispecie normativa nella delibera n. 183/2015, cioè della variante; reiterata procedura di accordo bonario *ex art.* 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed evidente incompatibilità di alcuni membri della commissione *ex art.* 240; atto aggiuntivo n. 6902/2012: violazione della *par condicio* dei partecipanti alla gara;

in particolare Trevi si è aggiudicata l'appalto offrendo una consistente riduzione dei tempi previsti in progetto: 480 giorni rispetto a 1.020. Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono accumulati ritardi che hanno comportato l'ultimazione dei lavori dopo ben 1.700 giorni. Tuttavia, la stazione appaltante non ha applicato le penali previste dal contratto ma ha, addirittura, concesso diverse proroghe non rispondenti al reale andamento degli eventi documentati in atti;

ad ogni giorno di ritardo corrisponde una penale contrattualmente prevista di circa 54.851,65 euro pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale divenuto di 109.703.307,34 euro. Le penali complessive non possono superare il 10 per cento dell'importo contrattuale pari a circa 10.900.000 euro (ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) che equivale ad un ritardo di massimo 200 giorni. Anziché avviare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale ha rinunciato a tale credito con un grave danno erariale;

il progetto definitivo aveva ottenuto tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa (tra cui anche quella da parte della commissione di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Il progetto esecutivo, validato e posto a base di gara, ha presentato, invece, gravi difformità rispetto a quello definitivo in merito al materiale da utilizzare per il riempimento dell'intercapedine della cassa di colmata. Nel progetto definitivo era previsto l'utilizzo del materiale di cava. In quello esecutivo, invece, veniva previsto il riutilizzo del materiale proveniente dalla demolizione del molo e, quindi, a costo zero. Tale riutilizzo del materiale costituiva, tra l'altro, un elemento premiante in sede di valutazione dell'offerta presentata in sede di gara;

invece, dalla "necessità di rimodulare il bilancio delle terre", come riportato nella relazione del responsabile unico del procedimento allegato alla delibera n. 183/2015, sembra emergere proprio la necessità di rimediare a tali difformità progettuali, tra l'altro mai contestate dall'Autorità di sistema portuale. La variante approvata con delibera n. 183 del 3 giugno 2015 è costata circa 17 milioni di euro;

inoltre la prima proposta di accordo bonario, presentata in data 30 maggio 2016 dalla commissione nominata con delibera n. 437 del 29 dicembre 2015, conteneva una richiesta di circa 9.900.000 euro non ritenuta accoglibile dal responsabile unico del procedimento e dal direttore dei lavori (relazione congiunta del 31 maggio 2016) in quanto basata su elementi non riscontrabili e non rispondenti al reale andamento degli eventi documentati;

dalla relazione si può desumere anche la reale entità economica della prima proposta di accordo bonario che viene quantificata in ben oltre 20.000.000 euro. A conclusione della procedura, l'Autorità di sistema portuale ha emesso in data 12 settembre 2016 due delibere che, sebbene distinte, si riferiscono proprio agli elementi non accoglibili descritti nella relazione. Con la delibera n. 286/2016 si riconosce all'associazione temporanea di imprese Trevi un importo di 5.537.476,54 euro per accordo bonario e, contestualmente, con la delibera n. 287 del 12 settembre 2016 viene ratificata la concessione di una proroga del tempo utile contrattuale di ben 428 giorni (ben superiore al massimo consentito di 200 giorni). Nell'esito finale, tra l'altro, risulta evidente la dicotomia tra le posizioni del direttore dei lavori, contrario alle proroghe, e il responsabile unico del procedimento, che finisce per concederle. Tutto ciò si traduce in un mancato risparmio e credito per l'Autorità di circa 23.476.506,20 euro (penale giornaliera moltiplicata per 428 giorni). A tacitare le ulteriori richieste, l'Autorità ha, infine, approvato con delibera n. 46 del 20 febbraio 2016 una transazione riconoscendo all'associazione temporanea di imprese un ulteriore importo di 1.550.817,52 euro oltre alla mancata applicazione della penale;

per la nomina dei componenti della commissione per l'accordo bonario, di cui alla delibera n. 437/2015, sono emersi palesi e diversi profili di incompatibilità tra cui anche alcuni rilevati anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con parere n. 0026724 del 5 ottobre 2016;

altresì, l'atto aggiuntivo rep. n. 6902 del 24 dicembre 2012 ha comportato una riduzione della soglia di

computo degli stati di avanzamento lavori da 8 milioni a 5 milioni di euro e ha riconosciuto il pagamento del 50 per cento del materiale a piè d'opera. Ciò si traduce in una violazione della *par condicio* nei confronti delle altre imprese partecipanti che hanno presentato la propria offerta sulla base dell'obbligo di contabilizzazione ogni 8 milioni di lavori eseguiti e senza che fosse prevista alcuna anticipazione del 50 per cento dei pagamenti per il materiale acquistato;

l'anomala e controversa gestione dell'appalto ha comportato un maggior costo dell'opera di ben 24 milioni di euro, una rinuncia del credito per mancata applicazione di penali di circa 11 milioni, e un risultato finale che non risponde alle aspettative iniziali, in quanto è stata realizzata una cassa di colmata non rispettosa dei limiti di permeabilità del tufo imposti dalla normativa e, quindi, parzialmente inidonea all'accoglimento dei materiali del dragaggio e suscettibile di recare pregiudizio alla salubrità dell'ambiente,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ritenga di verificare la condotta e la legittimità dell'operato dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale in riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 163 del 2006;

se intenda adoperarsi per sollecitare l'intervento dell'ANAC per i profili di competenza in relazione agli esiti dell'istruttoria avviata sull'appalto di cui al fascicolo n. 3739/2016, nonché l'intervento della Procura della Corte dei conti per la valutazione dei danni erariali derivanti dalla condotta dell'Autorità;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda adoperarsi per valutare l'inquinamento ambientale che deriverebbe dalla dispersione di sostanze inquinanti dovuta alla parziale permeabilità della vasca di colmata;

se siano state rilasciate autorizzazioni in variante al decreto di VIA già emesso per consentire l'utilizzo della seconda vasca di colmata;

se ad oggi, considerate le autorizzazioni rilasciate, sia possibile l'utilizzo della cassa di colmata a bassa permeabilità per contenere sabbie provenienti dai fondali del porto di Napoli e se sia possibile inserirvi il materiale dragato dal porto di Napoli, notoriamente molto inquinato.

(4-00818)

[MANGIALAVORI](#) - *Ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione* - Premesso che:

la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), ha, di fatto, "smantellato" le Province, privandole di risorse economiche, ma mantenendo in capo alle stesse compiti e responsabilità di primo piano;

a seguito dell'entrata in vigore della legge, un numero consistente di dipendenti impiegati nelle Province è stato ricollocato nelle diverse amministrazioni pubbliche;

più della metà del personale in servizio presso la Provincia di Vibo Valentia è stato trasferito, sia presso la Regione Calabria, sia presso i Ministeri;

alcuni lavoratori trasferiti presso il Ministero della giustizia ed operanti con qualifica di "operatori giudiziari" sia presso il Tribunale di Vibo Valentia, sia presso la Procura della Repubblica avrebbero in essere contratti *part time* in aperta violazione del contratto collettivo nazionale del lavoro del pubblico impiego che, all'articolo 57, comma 2, prevede che: "Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno";

al 31 dicembre 2017 risultavano impiegati presso il Tribunale di Vibo Valentia 5 operatori giudiziari con contratto *full time* e 7 con contratto *part time*, e presso la Procura della Repubblica 6 operatori giudiziari con contratto *full time* e 7 con contratto *part time*, superando, quindi, ogni limite previsto dal contratto collettivo;

non è possibile a giudizio dell'interrogante che all'interno della pubblica amministrazione, specie nei presidi di legalità, ci siano contratti di lavoro illegittimi,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere per porre rimedio alla situazione problematica esposta in premessa.

(4-00819)

[LOMUTI](#), [CRUCIOLI](#), [D'ANGELO](#), [LANNUTTI](#), [DI NICOLA](#) - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

alcuni dei fatti riportati nella presente interrogazione sono stati già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo della XVII Legislatura, 4-06370 e 4-06628, a prima firma del senatore Buccarella, dirette al Ministro *pro tempore* della giustizia, ai quali ci si riporta integralmente, tenendo conto che gli stessi non hanno mai ottenuto alcuna risposta;

inoltre, la questione che si intende sottoporre con il presente atto, fu evidenziata già dall'on. Zazzera (IDV) nel 2010 (AC 4-07339);

sul punto, un articolo della testata "TarantoBuonaSera" del 13 luglio 2016 riporta un allarmante quadro riferito alla circoscrizione del Tribunale di Taranto, nella quale ci sarebbero circa 750 case all'asta, con l'effetto inevitabile della perdita della propria abitazione per numerose famiglie;

per quanto riguarda il Tribunale di Taranto, nel corso degli ultimi anni, diversi cittadini hanno lamentato abusi e violazioni di legge da parte di magistrati chiamati a decidere le loro controversie, con grave nocumento per i loro diritti;

i suddetti atti di sindacato ispettivo, infatti, riportano casi emblematici di cittadini oppositori a procedimenti di esecuzione immobiliare che lamentano procedure anomale, se non illegittime, da parte degli organi decidenti e di loro ausiliari, appartenenti al Tribunale di Taranto;

in particolare, gli atti ispettivi citati riportavano i casi dei signori Montemurro, Provveduto, Bello, Spera, e dei coniugi Notarnicola;

le doglianze riguardano vendite a prezzo vile, mancato rispetto delle procedure, rigetto di ricorsi giuridicamente immotivati o con anomala repentinà, quasi inesistenza di turnazione dei magistrati che si occupano di aste, denunce (anche penali) inerenti a un vero e proprio "sistema" aste nel Tribunale tarantino, condotte discutibili o inclini a favorire le banche;

nell'atto 4-06628 veniva riportata la denuncia penale del signor Delli Santi, depositata presso la Questura di Taranto in data 23 settembre 2016 (inviata per conoscenza anche al Ministro *pro tempore* della giustizia), nella quale, premettendo il suo stato di fallito ed esecutato da ben 30 anni, avrebbe lamentato che presso il Tribunale di Taranto esistono meccanismi che creerebbero un sistema (da lui definito "criminale, consolidato ed efficace") finalizzato ad espropriare i falliti ed esecutati. Inoltre, nella denuncia, sarebbe stata evidenziata l'esistenza di una rete di collegamenti tra i tribunali di Taranto e Potenza, per cui, a suo dire, le denunce che giungono presso il Tribunale e la Procura potentina sarebbero destinate all'insabbiamento ed all'archiviazione, così come era stato evidenziato nel precedente atto di sindacato ispettivo 4-06370 in riguardo alla vicenda della signora Spera;

la gravità dei fatti è stata evidenziata anche dalla testata *on line* "Basilicata24" attraverso un articolo del 4 novembre 2016, che, descrivendo il sistema illegale di gestione delle procedure delle aste fallimentari, ha finanche prodotto un video di conversazione avvenuta presuntivamente nello studio di un curatore fallimentare, da cui si ricaverebbe che un ausiliario di un magistrato avrebbe richiesto all'imprenditore, per conto del magistrato, una somma di denaro di circa 20.000 euro per chiudere ogni questione, con tanto di fissazione di incontro successivo con il magistrato stesso presso il quarto piano del Tribunale di Taranto;

sempre la testata *on line* lucana, nelle date del 18 marzo 2017 e 20 marzo 2018, ha pubblicato due interviste all'avvocato Anna Maria Caramia, del foro di Taranto, simbolo delle denunce riportate nel presente atto di sindacato ispettivo riguardanti i tribunali di Taranto e Potenza, nelle quali, oltre a riportare alcuni dei casi già descritti, si evidenzia un'evoluzione *in peius* della situazione. Lo stesso legale sarebbe intervenuto più volte sulla non astensione dei magistrati tarantini delle sezioni esecuzioni e fallimenti nei casi di amicizie o inimicizie, nonché sulle trattazioni anche in altre fasi dello stesso magistrato che si era già occupato della questione in giudizi e gradi aventi ad oggetto le stesse questioni. Consta agli interroganti che l'avvocato Anna Maria Caramia sia destinataria di due esposti all'ordine degli avvocati su istanza del presidente del Tribunale di Taranto e del presidente dell'ordine degli avvocati. Ella ha motivo di ritenere che le suddette azioni siano frutto della volontà di impedirle di continuare la propria azione a difesa dei vessati da parte del tribunale;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

dai fatti esposti si evincerebbero importanti anomalie occorse nell'ambito delle procedure fallimentari



e di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Taranto, così come per la chiusura della magistratura potentina competente a valutare gli esposti presentati contro i colleghi tarantini; purtroppo, nel nostro Paese, si registra un importante numero di omicidi-suicidi dovuti alla crisi ed alla facilità con cui viene tolta ai cittadini la prima casa, con la conseguenza di spingere anche le persone anziane a covare e a realizzare azioni estreme; a giudizio degli interroganti, tali anomalie, impongono che sia disposta un'ispezione, senza ritardo, presso gli organi di giustizia che abbiano trattato le questioni evidenziate, in particolare presso il Tribunale e la Procura di Taranto, sezione distaccata della Corte di appello di Taranto e presso il Tribunale e la Procura di Potenza, si chiede di sapere se ricorrano i motivi per intraprendere le opportune iniziative ispettive previste dall'ordinamento presso gli organi deputati all'applicazione del diritto e al funzionamento della giustizia nel tarantino e nel potentino, con particolare riferimento al Tribunale di Taranto, alla Procura di Taranto, alla sezione distaccata di Taranto della Corte di appello, al Tribunale di Potenza e alla Procura di Potenza, onde verificare se quanto lamentato dai soggetti coinvolti corrisponda al vero e, in caso di verifica positiva, se non ricorrano le condizioni di adozione di necessari provvedimenti a tutela delle parti e del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

(4-00820)

[LONARDO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'interrogante, senza mai ricevere risposta, ha più volte interpellato il Ministro in indirizzo sullo stato della nascente azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento che, per effetto del decreto del commissario *ad acta* n. 54 del 2017 (così come confermato dal decreto n. 8 del 2018), viene a costituirsi in virtù dell'unificazione dell'ospedale "Rummo" di Benevento e dell'ospedale "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti, avendo la Regione Campania, con decreto del commissario *ad acta* n. 70 del 1° agosto 2018, approvato l'atto aziendale della nascente azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento;

nel pomeriggio del 6 novembre 2018, si è svolta a palazzo Santa Lucia (sede della Giunta della Regione) una riunione con la struttura tecnica e la direzione salute alla presenza dei direttori generali dell'azienda sanitaria e dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, al termine della quale la Regione ha deciso di istituire nel presidio di Sant'Agata de' Goti un pronto soccorso in deroga quale zona disagiata, come prevede il decreto ministeriale n. 70 del 2015. Già in serata è stata inviata questa proposta al Ministero della salute;

l'assemblea dei sindaci della provincia di Benevento ha chiesto alla struttura commissariale, alla Giunta regionale, alla direzione generale per la tutela della salute, alla direzione generale dell'azienda ospedaliera, alla direzione generale della ASL BN, per quanto di rispettiva competenza, affinché le stesse con ogni azione e provvedimento, preordinato e conseguente, relativo allo stabilimento Sant'Alfonso Maria de' Liguori, ricompreso nell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, in deroga a quanto previsto nel piano ospedaliero di cui al predetto decreto del commissario *ad acta* n. 8 del 2018, si attivassero al fine di realizzare: il mantenimento del pronto soccorso al Sant'Alfonso Maria de' Liguori con rientro nel circuito delle emergenze del 118; il mantenimento sulle 24 ore del presidio di continuità territoriale (SAUT) a Limatola; il potenziamento delle postazioni fisse di primo soccorso territoriale (PSAUT) degli ex ospedali di Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo; il potenziamento strutturale, logistico e funzionale dell'ex azienda ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, con l'apporto di nuove professionalità, nelle fasce carenti, con ricaduta qualitativa e quantitativa prestazionale, riportando il Rummo quale punto di riferimento dell'intero Sannio e delle aree limitrofe; la costituzione di un gruppo di lavoro composto da sindaci, o loro delegati, rappresentanti delle varie aree provinciali per le problematiche sanitarie del territorio,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda procedere in ordine a tali richieste, sollecitandone l'immediata realizzazione.

(4-00821)

